1295

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/125/86 20/PAT

1286

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/125/86 20/PAT GAZZETTA UFFICIALE
DEC. 44

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 30 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-230 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	390,70
	» semestrale	»	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	» semestrale	»	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1944, n. 391.
Disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato assunti con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici . . . . . Pag. 705

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 dicembre 1944, n. 392.
Proroga dell'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, contenente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali . . . . . Pag. 706

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 394.
Abrogazione del R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, concernente la istituzione dei «capo del littorio» . . Pag. 707

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, n. 395.
Istituzione del Ministero dell'Italia occupata . . Pag. 707

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.
Variazione del prezzo di vendita del sale per uso industriale . . . . . Pag. 708

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 708

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1944, n. 391.

Disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato assunti con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2321;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 368;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 465;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1287

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 30 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-354

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI:

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abb. annuo . . . . L. 100 —
Un fascicolo . Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb.	annuale	L. 300,70
	»	semestrale	» 150,70
Parte II (inserzioni)	Abb.	annuale	L. 200,70
	»	semestrale	» 100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 ottobre 1944, n. 391.
Disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato assunti con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1388, e destinati agli uffici . . . . . Pag. 705

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 dicembre 1944, n. 392.
Proroga dell'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, contenente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali . . . . . Pag. 706

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 dicembre 1944, n. 393.
Proroga dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalle leggi tributarie . . . . . Pag. 706

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 394.
Abrogazione del R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1446, concernente la istituzione del « capo del littorio » . Pag. 707

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, n. 395.
Istituzione del Ministero dell'Italia occupata . Pag. 707

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.
Variazione del prezzo di vendita del sale per uso industriale . . . . . Pag. 708

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 708

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 ottobre 1944, n. 391.

Disposizioni relative agli aiutanti applicati delle Ferrovie dello Stato assunti con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1388, e destinati agli uffici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1388;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2321;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 368;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B. e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNN No. 785 Cab 2

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a prendere in esame la situazione degli aiutanti applicati sistemati in ruolo in base al R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2321, ed a ricostruirne la carriera conferendo ad essi il grado che sarebbe spettato, tenuto conto dei precedenti di servizio, della preparazione professionale, e degli sviluppi di carriera degli aiutanti applicati, sistemati con lo stesso decreto nel personale delle stazioni.

Art. 2.

Le promozioni di cui all'articolo che precede saranno effettuate nei limiti delle vacanze esistenti nel grado da conferire ed avranno effetto economico dal giorno del conferimento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 89. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 dicembre 1944, n. 392.

Proroga dell'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, contenente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, concernenti la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali, eccettuate quelle riguardanti i termini e i procedimenti in materia tributaria, hanno effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

La disposizione del secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge suddetto si applica anche ai termini che siano stabiliti dal giudice.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 95. — ARGENIO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 dicembre 1944, n. 393.

Proroga dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalle leggi tributarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo di disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, sull'applicazione del contributo di miglioria;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 693, contenente proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;

Visto il regolamento sulla Lotteria ippica di Merano, approvato con il R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674;

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215, relativo a temperanee sospensioni e proroghe di termini di decadenza e prescrizione in materia finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 243, contenente modificazioni in materia d'imposta di registro;

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 508, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, in materia di applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, contenente provvedimenti in materia di imposta di registro;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a prendere in esame la situazione degli aiutanti applicati sistemati in ruolo in base al R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, e destinati agli uffici a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2321, ed a ricostruirne la carriera conferendo ad essi il grado che sarebbe spettato, tenuto conto dei precedenti di servizio, della preparazione professionale, e degli sviluppi di carriera degli aiutanti applicati, sistemati con lo stesso decreto nel personale delle stazioni.

Art. 2.

Le promozioni di cui all'articolo che precede saranno effettuate nei limiti delle vacanze esistenti nel grado da conferire ed avranno effetto economico dal giorno del conferimento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 89. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 dicembre 1944, n. 392.

Proroga dell'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, contenente norme per la sospensione del corso delle prescrizioni dei termini di decadenza e dei termini processuali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, concernente la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali, hanno effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

La disposizione del secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge suddetto si applica anche ai termini che siano stabiliti dal giudice.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PRESENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 96. — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 dicembre 1944, n. 393.

Proroga dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalle leggi tributarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo di disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, sull'applicazione del contributo di miglioria;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 693, contenente proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;

Visto il regolamento sulla Lotteria ippica di Merano, approvato con il R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674;

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215, relativo a temporanee sospensioni e proroghe di termini di decadenza e prescrizione in materia finanziaria;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 233, contenente modificazioni in materia d'imposta di registro;

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, in materia di applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, contenente provvedimenti in materia di imposta di registro;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785048

Art. 1.

Ferme restando le norme emanate col decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, sono prorogati ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra i termini di prescrizione e di decadenza stabiliti per l'Amministrazione dello Stato ai fini dell'applicazione di tutte le imposte dirette, per l'applicazione e riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e per l'imposizione del contributo di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col suo concorso, fissato dagli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, compresi i termini non scaduti alla data dell'8 settembre 1943 e sospesi fino al 31 dicembre 1944 col R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1.

I contribuenti, che si siano trovati nella impossibilità, per cause dipendenti dallo stato di guerra, di osservare i termini portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto, relativi all'applicazione in loro confronto di una qualunque delle imposte dirette, possono chiedere all'ufficio competente per l'accertamento la riammissione nei termini stessi, salvo ricorso alle Commissioni amministrative.

I termini per il pagamento di tributi indicati al primo comma nei casi previsti dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi sino al 31 dicembre 1945.

Art. 2.

La proroga e la sospensione di cui all'articolo precedente sono estese ai termini stabiliti per l'applicazione ed al pagamento di tutti i tributi di spettanza degli Enti locali.

Art. 3.

I termini di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari sono prorogati, tanto per l'Amministrazione quanto per i contribuenti, ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

I termini di decadenza di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi, in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le stesse modalità in detto decreto previste anche per quanto riguarda il pagamento, fino al 31 dicembre 1945. Rientrano in tali termini quelli relativi alla presentazione della domanda di opzione di cui nei Regi decreti-legge 12 aprile 1943, n. 243, e 19 agosto 1943, n. 737.

Art. 4.

Rimangono ferme le facoltà riservate al Ministro per le finanze col R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215.

Art. 5.

I termini previsti dall'art. 17 del regolamento, approvato con R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674, decorreranno per i vincitori dei premi della Lotteria ippica di Merano, manifestazione 1943, in territorio italiano occupato dal nemico, o comunque in soggezione del ne-

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio* n. 96. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 394.
Abrogazione del R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, concernente la istituzione del « capo del littorio ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 313, con il quale, tra l'altro, sono stati abrogati il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 6 giugno 1927, n. 928, che dichiarava il fascio littorio emblema dello Stato, ed il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1430, concernente l'uso del fascio littorio da parte dei comuni, delle provincie, delle congregazioni di carità e degli enti parastatali;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, che ha istituito il « capo del littorio »;

Visto l'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Commissario del Regno presso la Consulta Araldica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' abrogato il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, concernente la istituzione del « capo del littorio » ed è conseguentemente revocata ogni relativa concessione.

L'anzidetta figura araldica è tolta dagli stemmi che la contengono, ed in essi il campo dello scudo è ricoperto interamente dalle insegne del titolare dello stemma.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio* n. 90. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, n. 395.
Istituzione del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795016

terra di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, sono prorogati ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra i termini di prescrizione e di decadenza stabiliti per l'Amministrazione dello Stato ai fini dell'applicazione di tutte le imposte dirette, per l'applicazione e riscossione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e per l'imposizione del contributo di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col suo concorso, fissato dagli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2060, compresi i termini non scaduti alla data dell'8 settembre 1943 e sospesi fino al 31 dicembre 1944 col R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1.

I contribuenti, che si siano trovati nella impossibilità, per cause dipendenti dallo stato di guerra, di osservare i termini portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto, relativi all'applicazione in loro confronto di una qualunque delle imposte dirette, possono chiedere all'ufficio competente per l'accertamento la riammissione nei termini stessi, salvo ricorso alle Commissioni amministrative.

I termini per il pagamento di tributi indicati al primo comma nei casi previsti dall'art. 2 del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi sino al 31 dicembre 1945.

Art. 2.

La proroga e la sospensione di cui all'articolo precedente sono estese ai termini stabiliti per l'applicazione ed al pagamento di tutti i tributi di spettanza degli Enti locali.

Art. 3.

I termini di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari sono prorogati, tanto per l'Amministrazione quanto per i contribuenti, ad un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

I termini di decadenza di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, sono sospesi, in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le stesse modalità in detto decreto previste anche per quanto riguarda il pagamento, fino al 31 dicembre 1945. Rientrano in tali termini quelli relativi alla presentazione della domanda di opzione di cui nei Regi decreti-legge 12 aprile 1943, n. 243, e 19 agosto 1943, n. 737.

Art. 4.

Rimangono ferme le facoltà riservate al Ministro per le finanze col R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1590, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215.

Art. 5.

I termini previsti dall'art. 17 del regolamento, approvato con R. decreto 20 novembre 1942, n. 1674, decorreranno per i vincitori dei premi della Lotteria ippica di Merano, manifestazione 1943, in territorio italiano occupato dal nemico, o comunque in soggezione del nemico, dalla data di cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 96. — PETTI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1944, n. 394.
Abrogazione del R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, concernente la istituzione del « capo del littorio ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 313, con il quale, tra l'altro, sono stati abrogati il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, che dichiarava il fascio littorio emblema dello Stato, ed il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1429, concernente l'uso del fascio littorio da parte dei comuni, delle provincie, delle congregazioni di carità e degli enti parastatali;
Visto il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, che ha istituito il « capo del littorio »;
Visto l'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Commissario del Regno presso la Consulta Araldica;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' abrogato il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1440, concernente la istituzione del « capo del littorio » ed è conseguentemente revocata ogni relativa concessione.
L'anzidetta figura araldica è tolta dagli stemmi che la contengono, ed in essi il campo dello scudo è ricoperto interamente dalle insegne del titolare dello stemma.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 96. — PETTI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1944, n. 395.
Istituzione del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

1292
Declassified E.O. 12356 Section 3-3/NND No. 785016

Articolo unico.

E' istituito il Ministero dell'Italia occupata.

Le attribuzioni relative saranno determinate con successivo decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 91. — PETTI

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.

Variazione del prezzo di vendita del sale per uso industriale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1943, col quale venne stabilito il prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali viene concesso in esenzione da imposte;

Ritenuta la necessità di raddoppiare il prezzo di vendita del sale per l'uso suddetto analogamente ed in conseguenza del decretato aumento delle altre qualità di sale;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1944 il prezzo di vendita del sale per le industrie indicate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi è aumentato:

da L. 200 a L. 400 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando trattasi di ordinazioni inferiori alle 1000 tonnellate;

da L. 180 a L. 360 per ogni tonnellata di sale resa franca sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando trattasi di ordinazioni superiori alle 1000 tonnellate;

da L. 90 a L. 180 per ogni tonnellata di sale di scorzatura dei cumuli delle saline marittime, resa sulle aie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1944

Il Ministro: SOLERTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 92 del 9 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 93 del 12 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 91 del 14 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1293
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785048

Le attribuzioni relative saranno determinate con successivo decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli:* Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 91. — Petta

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.

Variazione del prezzo di vendita del sale per uso industriale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1943, col quale venne stabilito il prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali viene concesso in esenzione da imposte;

Ritenuta la necessità di raddoppiare il prezzo di vendita del sale per l'uso suddetto analogamente ed in conseguenza del decretato aumento delle altre qualità di sale;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1944 il prezzo di vendita del sale per le industrie indicate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi è aumentato:

da L. 200 a L. 400 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando trattasi di ordinazioni inferiori alle 1000 tonnellate;

da L. 180 a L. 360 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle saline marittime, quando trattasi di ordinazioni superiori alle 1000 tonnellate;

da L. 90 a L. 180 per ogni tonnellata di sale di scorzatura dei cumuli delle saline marittime, resa sulle aie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: Soleni

DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 92 del 9 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 93 del 12 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 91 del 14 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1294

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1295

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3 JAN Recd / 20 Mar.

Mr Secretary Sir P.M. Macnus

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

/rlp.
31 December 1944.

MEMORANDUM

SUBJECT : Occupied Officials - Ordinary Supplement to No. 9C of 23 Dec 1944.

TO : See Distribution List.

This supplement to Occupied Officials contains the following decree:

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Finance	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 384 of 10 Oct 1944. Provisions concerning direct taxes.

NOTE: Finance S/C is requested to notify this office before 1700 hours Wednesday, 8 Jan 1945 if exclusion from implementation in AMG Territory is required.

No returns are required from other addressees.

W. E. DEMPSEY,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

139

1296

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

m&c Maj. Lie. P. Magruder

2 JAN Recd 20

HEADQUARTERS ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

SC/4010/L. 31 Dec 1944

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.28 of 26 December 1944.

TO : See Distribution List.

ENTITLED OR SUB-DIVISION CONCERNED

(a) Economic Section (Requisitions)

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 385 of 1st November 1944.
Instituting Provisional Commission for the settlement of controversies arising in requisitions.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 386 of 2nd November 1944.
Provisions concerning the allowances for continuing official duties of state employees.

(c) Navy

(c) Decree of the Lieutenant General of 22 November 1944.
Temporary authorization of requisitioned merchant vessels on the rolls of auxiliary ships of the State, exclusively used therein.

(d) Industry Commerce

(d) Ministerial Decree of 7 December 1944.
Amending the decree of 9 November 1943 relative to the control and use of arms, containers and barrels destined for transportation and conservation of liquid combustibles, explosives and lubricants.

NOTE : Sub-Commission desires that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be applicable from September 8th in Military Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, all its their returns thereto should be received not later than 1700 hours, Saturday, 6 January 1945. If the endorsement of the contrary appears in this issue will be notified in the issue of Gazzetta Ufficiale immediately next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

ACS

[signature]

W. E. [illegible],
Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

1297

Declasaified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 99

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Martedì, 26 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	„ semestrale	„ 100		„ semestrale	„ 200
	„ trimestrale	„ 50		„ trimestrale	„ 100
	Un fascicolo	„ 4		Un fascicolo	„ 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —
	Un fascicolo	Prezzi vari
All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari raddoppio

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	„ semestrale	„ 60		„ semestrale	„ 120
	„ trimestrale	„ 30		„ trimestrale	„ 60
	Un fascicolo	„ 4		Un fascicolo	„ 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale" alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	360,70
	„ semestrale	„	180,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 385.

Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni . . Pag. 697

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 386.

Disposizioni concernenti le missioni continuative dei dipendenti statali . . . . . Pag. 698

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 novembre 1944.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite . . . . . Pag. 699

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.

Abrogazione del decreto 9 novembre 1942, relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte destinati al trasporto ed alla conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti . . . . . Pag. 699

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili . . . . . Pag. 700

Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Cassa nazionale del notariato . . . . Pag. 700

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 385.

Istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, sulla disciplina delle requisizioni;

Visto il R. decreto 21 giugno 1941, n. 688, che approva il regolamento per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1670, convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 1942, n. 1889, recante disposizioni circa la competenza delle controversie in materia di requisizioni;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per gli affari esteri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i

1298

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Comitati giurisdizionali, previsti dall'art. 77 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, saranno istituiti nei capoluoghi di provincia da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nello stesso decreto sarà indicata la circoscrizione territoriale di ciascuno di essi.

Art. 2.

I Comitati giurisdizionali territoriali di cui all'art. 1 sono costituiti con decreto del Prefetto della provincia ove hanno sede e sono composti:

di cinque magistrati dell'Ordine giudiziario, di cui uno presidente e uno vice presidente, di grado non inferiore al 6°, e tre di grado non inferiore al 7°, tutti designati dal Primo presidente della Corte di appello;

di un membro designato dal Prefetto fra i funzionari dell'Amministrazione dell'interno;

di un membro designato dall'Intendenza di finanza fra i propri funzionari, e di un membro designato dall'Ufficio tecnico erariale fra gli ingegneri dell'Ufficio stesso;

di due membri designati dal Comando militare regionale;

di un membro designato dalla Regia soprintendenza ai monumenti;

di un membro designato dall'Ispettorato agrario provinciale;

di un membro designato dall'Ufficio provinciale del genio civile tra gli ingegneri dell'Ufficio stesso;

di un membro designato dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

di un membro designato dal circolo del Real corpo delle miniere;

di un membro designato dalla Camera di commercio, dell'industria e dell'agricoltura;

di quattro membri di cui due designati dall'autorità militare marittima e due dall'autorità militare aeronautica.

Le designazioni di cui al comma precedente sono effettuate dalle autorità che risiedono nei capoluoghi di provincia dove hanno sede i Comitati e, in mancanza, dalle autorità che hanno su detti capoluoghi competenza territoriale.

I membri designati per la loro qualità di ufficiali delle Forze armate o di funzionari dello Stato devono essere di grado non inferiore all'8°.

Col decreto prefettizio che costituisce il Comitato, si provvede anche alla costituzione dell'ufficio di segreteria.

Art. 3.

Per il funzionamento dei Comitati giurisdizionali territoriali si applicano le disposizioni degli articoli 1 a 14 del regolamento approvato con R. decreto 21 giugno 1941, n. 688.

La data di inizio del funzionamento dei Comitati giurisdizionali territoriali sarà stabilita nei decreti prefettizi istitutivi dei Comitati medesimi.

I ricorsi di competenza dei Comitati territoriali a norma dell'art. 79 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, che siano stati presentati alla segreteria del Comitato centrale prima della data suddetta, saranno decisi dal Comitato medesimo.

Art. 4.

Per tutto ciò che non sia diversamente regolato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 81. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 386.

Disposizioni concernenti le missioni continuative dei dipendenti statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14-B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 9 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, è sostituito dal seguente:

« Non compete alcuna indennità di soggiorno per il periodo di missione in una stessa località il quale eccede i primi 180 giorni.

1299

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La missione nella stessa località che per motivi di servizio venga interrotta una o più volte si considera continuativa agli effetti della graduale riduzione della indennità qualora l'interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siano di durata inferiore a 60 giorni.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se nella stessa località di missione vengano espletati incarichi diversi ».

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa la efficacia di tutte le autorizzazioni adottate d'intesa col Ministro pel tesoro, a norma del primo comma dell'art. 9 del R. decreto legge 19 agosto 1922, n. 1518, per la continuazione della corresponsione della indennità di soggiorno oltre i primi 180 giorni in una medesima località di missione.

Art. 3.

L'art. 1 del R. decreto legge 2 dicembre 1943, n. 14-R, è sostituito dal seguente:

« Le indennità di soggiorno, per le missioni nell'interno del Regno possono, su autorizzazione da concedersi caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro pel tesoro, essere conservate nella misura intera anche oltre il primo mese ma per un periodo di permanenza nella stessa località che non ecceda complessivamente i 180 giorni ».

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre disposizioni generali e particolari non in contrasto con quanto stabilito nel presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 82. — PERA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1944.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi onerarie, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Pontone a biga *Venezia*, di stazza lorda tonn. 69,28, iscritto al n. 910 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore zero del 25 luglio 1944.

Motoveliero *S. Anna D.*, di stazza lorda tonn. 30,18, iscritto al n. 440 delle matricole del Compartimento marittimo di Porto Empedocle: dalle ore otto del 13 agosto 1944.

Pontone a biga *Franco*, di stazza lorda tonn. 148,50, iscritto al n. 890 delle matricole del registro galleggianti di Torre del Greco: dalle ore zero del 30 maggio 1944.

Motoveliero *La Capitale*, di stazza lorda tonn. 18,74, iscritto al n. 961 delle matricole del registro galleggianti del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore otto del 31 luglio 1944.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1944
Registro Marina n. 1, foglio n. 35. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1944.

Abrogazione del decreto 9 novembre 1942, relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte destinati al trasporto ed alla conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto 9 novembre 1942, n. 40, del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte per il trasporto e la conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti;

Visto il R. decreto 6 febbraio 1943, n. 24, che eleva il Sottosegretariato suddetto a Ministero per la produzione bellica;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, concernente l'abolizione del Ministero per la produzione bellica e la ripartizione delle attribuzioni già ad esso spettanti agli altri Ministeri;

Ritenuta l'opportunità di rendere libera l'utilizzazione degli imballaggi sopracennati;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 9 novembre 1942, n. 40, del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra relativo al censimento e all'impiego dei fusti, bidoni e latte destinati al trasporto ed alla conservazione dei combustibili liquidi, dei carburanti e dei lubrificanti è abrogato.

1300

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789612

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1944

Il Ministro: GROSOLI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo alle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 22 dicembre 1943:

Il dott. Cinque Aurelio, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Castelfidardo, del distretto notarile di Ancona, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Settimia (Anzio) dei distretti riuniti di Roma, Littoria e Velletri, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Castelfidardo, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Cinque Aurelio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Sanlini Giorgio di Angelo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Senigallia, del distretto notarile di Ancona, è autorizzato ad esercitare temporaneamente, in soprannumero, il suo ufficio nel comune di Roma ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Senigallia, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Sanlini Giorgio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Tedeschini Giovanni di Lelio, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Montecerreto, del distretto notarile di Ancona, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Sezze, del distretto notarile riunito di Roma, Littoria e Velletri, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Montecerreto, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Tosti-Croce Giovanni dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Il dott. Amori Ignazio fu Angelo, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943, nella sede di Sant'Arcangelo di Romagna, del distretto notarile di Forlì, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Sant'Arcangelo di Romagna.

Il dott. Mascitelli Alberto fu Achille, nominato notaio con R. decreto 15 luglio 1943 nella sede di Spoleto, dei distretti riuniti di Terni e Spoleto, dove, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non ha potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle sue funzioni, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, e dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 364, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Spoleto.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Cassa nazionale del notariato

Con decreti del Ministro Guardasigilli in data 8 luglio e 16 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto e il 28 settembre 1944, i notai dott. Michetti Giuseppe e dott. Rosso Aiello Antonio, sono stati nominati rispettivamente commissario e vice commissario straordinari della Cassa nazionale del notariato.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1301

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 93 del 23 dicembre 1941

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 384.

Disposizioni in materia di imposte dirette.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'imposta di ricchezza mobile approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo dell'imposta complementare progressiva sul reddito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2492, ed il R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124, relativi all'imposta personale progressiva sui celibi e successive modificazioni;

Vista la legge 11 giugno 1928, n. 1312, concernente esenzioni tributarie alle famiglie numerose e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, relativo alle disposizioni riguardanti la dichiarazione dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette;

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 70, concernente istituzione di una imposta sui frutti dei titoli al portatore e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 976, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni;

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito con modificazioni nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, istitutivo della imposta ordinaria sul patrimonio e successive modificazioni;

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 870, istitutiva di un contributo straordinario del due per cento sui salari a favore delle famiglie dei richiamati;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 877, concernente agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 204, concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni e della imposta sul reddito agrario;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 295, portante provvedimenti in materia di imposte dirette;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'industria, commercio e lavoro, e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Imposta di Ricchezza Mobile.

Capo I.

Reddito delle categorie A, B e C/1.

Art. 1.

A decorrere dall'anno 1945 e fino al secondo anno successivo a quello in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, l'imposta di ricchezza mobile è applicata sui redditi di categoria *A* coll'aliquota del 20 per cento e sui redditi di categoria *B* coll'aliquota del 26 per cento comprensiva per le ditte individuali e per le società non azionarie dell'imposta speciale sui redditi dei capitali investiti in attività industriali e commerciali, istituita a carico delle imprese stesse dall'art. 12 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 295.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota stabilita dal comma precedente, dai redditi netti di categoria *B* non superiori a L. 10.000 si detrae il 25 per cento; dai redditi superiori si detrae la somma fissa di L. 2500.

L'imposta speciale istituita dall'art. 12 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 295, è dovuta a decorrere dal 1945 dalle imprese industriali e commerciali in qualunque forma costituite, i cui redditi di categoria *B* sono esenti dalla normale imposta di ricchezza mobile in forza di speciali disposizioni legislative o soggetti ad un tributo sostitutivo.

I redditi di categoria *C/1* sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile fino all'ammontare di L. 6000 ragguagliato ad anno; l'ammontare eccedente è soggetto all'imposta di ricchezza mobile con l'aliquota del 16 per cento.

Art. 2.

Gli Uffici delle imposte procederanno entro il 30 giugno 1945 ad una revisione straordinaria dei redditi di categoria *B* dei contribuenti non tassati in base a bi-

1302

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 98 del 23 dicembre 1944

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 ottobre 1944, n. 384.

Disposizioni in materia di imposte dirette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'imposta di ricchezza mobile approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo dell'imposta complementare progressiva sul reddito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2192, ed il R. decreto 13 febbraio 1927, n. 124, relativi all'imposta personale progressiva sui celibi e successive modificazioni;

Vista la legge 14 giugno 1928, n. 1312, concernente esenzioni tributarie alle famiglie numerose e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, relativo alle disposizioni riguardanti la dichiarazione dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette;

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, concernente istituzione di una imposta sui frutti dei titoli al portatore e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 976, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni;

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito con modificazioni nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, istitutivo della imposta ordinaria sul patrimonio e successive modificazioni;

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 870, istitutiva di un contributo straordinario del due per cento sui salari a favore delle famiglie dei richiamati;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 877, concernente agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 204, concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni e della imposta sul reddito agrario;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 295, portante provvedimenti in materia di imposte dirette;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'industria, commercio e lavoro, e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE.

CAPO I.

Reddito delle categorie A, B e C/1.

Art. 1.

A decorrere dall'anno 1945 e fino al secondo anno successivo a quello in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, l'imposta di ricchezza mobile è applicata sui redditi di categoria *A* coll'aliquota del 30 per cento e sui redditi di categoria *B* coll'aliquota del 26 per cento comprensiva per le ditte individuali e per le società non azionarie dell'imposta speciale sui redditi dei capitali investiti in attività industriali e commerciali, istituita a carico delle imprese stesse dall'art. 12 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota stabilita dal comma precedente, dai redditi netti di categoria *B* non superiori a L. 10.000 si detrae il 25 per cento; dai redditi superiori si detrae la somma fissa di L. 2500.

L'imposta speciale istituita dall'art. 12 del R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, è dovuta a decorrere dal 1945 dalle imprese industriali e commerciali in qualunque forma costituite, i cui redditi di categoria *B* sono esenti dalla normale imposta di ricchezza mobile in forza di speciali disposizioni legislative o soggetti ad un tributo sostitutivo.

I redditi di categoria *C/1* sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile fino all'ammontare di L. 6000 ragguagliato ad anno; l'ammontare eccedente è soggetto all'imposta di ricchezza mobile con l'aliquota del 16 per cento.

Art. 2.

Gli Uffici delle imposte procederanno entro il 30 giugno 1945 ad una revisione straordinaria dei redditi di categoria *B* dei contribuenti non tassati in base a bi-

1303

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

laucio, nonchè dei redditi di categoria *C/1*, con effetto dal 1° luglio 1944.

La valutazione sarà fatta sulla base dei redditi prodotti nell'anno 1943, tenendosi conto delle circostanze sopravvenute nel corso dell'anno 1944 comunque influenti sulla quantità o sull'espressione monetaria dei redditi delle diverse categorie produttive dei singoli contribuenti.

Art. 3.

Trascorsi quarantacinque giorni dalla notificazione al contribuente dell'accertamento effettuato ai sensi dell'art. 2, l'Ufficio iscrive a ruolo il reddito da esso proposto, ma non oltre l'ammontare del doppio dell'ultimo reddito dichiarato dal contribuente ovvero accertato nei suoi confronti definitivamente o per effetto di decisione della Commissione di seconda istanza. L'Ufficio ha facoltà di iscrivere successivamente la maggiore somma risultante dalla decisione della Commissione di 1ª e di 2ª istanza, quantunque soggetta a reclamo.

Capo II.

Redditi di lavoro della categoria C/2.

Art. 4.

I redditi di lavoro di carattere fisso, costituiti da stipendi, salari, pensioni ed assegni, corrisposti dallo Stato e da altri Enti pubblici o privati, e da persone fisiche, sono classificati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile nella categoria *C/2*.

Nulla è innovato alle disposizioni che regolano la riscossione per ritenuta diretta dell'imposta sui redditi già classificati in categoria *D*.

Art. 5.

I redditi di lavoro di categoria *C/2* sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile fino all'ammontare di L. 12.000 ragguagliato ad anno.

L'ammontare eccedente è soggetto all'imposta di ricchezza mobile con la aliquota del 5 per cento; l'aliquota è ridotta al 1 per cento per gli operai. Sono operai coloro che si considerano tali secondo la legge o il contratto collettivo che regolano il rapporto di lavoro.

Art. 6.

Per la determinazione della quota esente e per la liquidazione della imposta di ricchezza mobile, il reddito di lavoro di categoria *C/2* in ciascun periodo di paga è costituito dalla somma di tutte le rimunerazioni costanti od occasionali, ordinarie o straordinarie, corrisposte in detto periodo alla stessa persona, sotto qualsiasi denominazione, a causa di uno o più rapporti di lavoro escluse soltanto quelle espressamente esentate dall'imposta per disposizione di legge.

Il reddito dei cottimisti in ciascun periodo di paga si determina tenendosi conto anche della quota corrispondente del guadagno di cottimo, qualora la liquidazione avvenga al termine di un ciclo lavorativo comprendente più periodi di paga.

Le trasferte liquidate senza resa di conto e le paniche corrisposte ai marittimi concorrono a formare il reddito della categoria *C/2* nella misura del 10 per cento del loro ammontare.

I contributi posti dalla legge o dal contratto collettivo a carico del datore di lavoro, anche se commisurati alla retribuzione del lavoratore, non concorrono a formare il reddito di categoria *C/2*. I contributi posti dalla legge o dal contratto collettivo a carico del lavoratore sono detratti dal reddito dello stesso. Le prestazioni corrispettive a favore del lavoratore sono soggette alla imposta di ricchezza mobile, qualora non siano esentate da disposizioni di legge.

Art. 7.

Le indennità di anzianità corrisposte una volta tanto per la cessazione del rapporto di lavoro sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile fino all'ammontare di cinquemille per quante sono le mensilità di retribuzione corrisposte a titolo di indennità.

Il maggior importo delle indennità è soggetto all'imposta di ricchezza mobile con le aliquote stabilite nell'art. 5 capoverso.

Art. 8.

È abrogata la legge 25 giugno 1940, n. 870, istitutiva di un contributo straordinario del 2 per cento sui salari a favore delle famiglie dei richiamati.

Art. 9.

Le disposizioni del presente capo hanno attuazione dal periodo di paga in corso nel primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore di questo decreto.

Art. 10.

Le rimunerazioni degli operai, sia di fatto, che fissate dalla legge o dai contratti collettivi, sono maggiorate del 2 per cento a decorrere dal periodo di paga nel quale avranno attuazione le disposizioni del precedente capo.

Capo III.

Minimo imponibile.

Art. 11.

I possessori dei redditi delle categorie *B*, *C/1* e *C/2* non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile se la somma dei loro redditi non raggiunge nell'anno l'ammontare di L. 8000.

Per la determinazione del minimo imponibile indicato nel precedente comma si tiene conto dell'ammontare netto di tutti i redditi, mobiliari ed immobiliari, del medesimo contribuente. A questo effetto la valutazione dei redditi di categoria *C/1* e di quelli di lavoro di categoria *C/2* si fa in base all'ammontare soggetto alla imposta di ricchezza mobile a norma rispettivamente dell'art. 1, ultimo comma, e degli articoli 5 capoverso e 7 capoverso.

Art. 12.

L'importo dovuto a titolo di imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie *B*, *C/1* e *C/2* non può in alcun caso superare la differenza tra l'ammontare netto di tutti i redditi del contribuente, calcolato in conformità del capoverso dell'art. 11, e il minimo imponibile di L. 8000.

Art. 13.

Le disposizioni del presente capo hanno attuazione, per i redditi di categoria *B* e *C/1*, dal 1° luglio 1944, fino a quando tuttavia non sarà stata compiuta la

1304

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

revisione straordinaria dei redditi stessi prevista dall'art. 2 e comunque non oltre l'anno 1945, sarà mantenuta l'iscrizione a ruolo dei redditi già accertati anche se non raggiungono il minimo stabilito dall'art. 11, salvo sgravio o conguaglio da farsi d'ufficio.

Per i redditi di lavoro della categoria C/2 le disposizioni predette hanno attuazione con la decorrenza stabilita dall'art. 9 di questo decreto.

TITOLO II.

Imposta complementare progressiva sul reddito.

Art. 14.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva i redditi delle categorie C/1 e C/2 si valutano per l'ammontare soggetto all'imposta di ricchezza mobile ai sensi rispettivamente dell'art. 1, ultimo comma, e degli articoli 5 capoverso e 7 capoverso.

Il reddito dominicale dei terreni e il reddito agrario si valutano sulla base dei corrispondenti imponibili eventualmente moltiplicati per coefficienti di variazione che per ciascuna categoria di reddito possono essere fissati annualmente dal Ministro per le finanze in relazione alla valutazione della moneta.

Qualora i terreni siano affittati, il proprietario ha facoltà di dimostrare che il reddito netto effettivo è minore di quello risultante dall'applicazione del comma precedente; anche in tal caso la valutazione non può essere minore dei redditi imponibili accertati agli effetti dell'imposta sui terreni.

Art. 15.

I frutti delle azioni distribuiti agli azionisti concorrono a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

I frutti delle azioni sono soggetti all'imposta sui frutti dei titoli al portatore istituita dal R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 17 gennaio 1936, n. 70, nella misura e con le modalità stabilite nel detto decreto.

Sono abrogati:

l'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1940, numero 1712, convertito nella legge 18 aprile 1941, n. 248, modificato dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 aprile 1941, n. 255;

gli articoli 11 e 14 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96.

L'ammontare degli utili che possono essere distribuiti a norma delle disposizioni vigenti relative alla limitazione dei dividendi è ridotto del 10 per cento dell'ammontare stesso.

Art. 16.

La somma di cui è ammessa la detrazione dal reddito complessivo per ciascun componente la famiglia non potrà eccedere per ogni persona a carico L. 6000 o L. 12.000 nel caso previsto dall'art. 14 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

All'effetto delle detrazioni gli affiliati sono parificati ai figli adottivi.

Art. 17.

Quando il reddito complessivo non raggiunge, dopo le detrazioni ammesse per carichi di famiglia, L. 12.000 annue, non si fa luogo all'applicazione dell'imposta complementare.

Art. 18.

Sui redditi di categoria C/2 dei lavoratori ai quali competa una retribuzione che, ragguagliata ad anno, non sia inferiore a L. 24.000, esclusi gli operai, si opera la ritenuta diretta o di rivalsa in misura dell'1 per cento a titolo di acconto per l'imposta complementare, salvo conguaglio.

La detta ritenuta è fatta in ogni periodo di paga sullo stesso ammontare assoggettato all'imposta di ricchezza mobile.

Per le modalità della ritenuta e del versamento dell'acconto si osservano le disposizioni relative alla ritenuta e al versamento dell'imposta di ricchezza mobile.

Art. 19.

L'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile secondo la tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

L'imposta come sopra stabilita assorbe l'addizionale di guerra istituita dalla legge 25 giugno 1940, n. 800.

Art. 20.

È abolita l'imposta sui celibi istituita dal R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2192.

La quota integrativa prevista dal secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 124, e successive modificazioni, continua ad essere dovuta come addizionale all'imposta complementare con le aliquote della tabella approvata col R. decreto 19 febbraio 1925, n. 177.

L'addizionale è liquidata sul reddito proprio del celibe accertato all'imposta complementare in applicazione degli articoli 11 e seguenti.

Art. 21.

L'importo dovuto a titolo di imposta complementare e di addizionale non può in alcun caso superare la differenza tra il reddito del contribuente e il minimo imponibile di L. 12.000.

Art. 22.

Le disposizioni del presente titolo hanno effetto dal 1° gennaio 1945.

L'imposta cedolare sui frutti delle azioni divenuti esigibili prima della detta data è regolata dalle disposizioni anteriori.

Art. 23.

Gli Uffici delle imposte procederanno entro il 31 dicembre 1945 ad una revisione straordinaria dei redditi da assoggettare all'imposta complementare per l'anno 1945.

Ai fini della revisione straordinaria i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si valutano tenendo conto dei corrispondenti imponibili moltiplicati per il coefficiente 1,50, salva la facoltà prevista nel terzo comma dell'art. 14.

1305

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I redditi di ricchezza mobile delle categorie *B* e *C/1* si valutano in conformità degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 2.

Fino a quando non sarà stata compiuta la revisione prevista dal primo comma, è mantenuta l'iscrizione a ruolo dei redditi che non raggiungono l'ammontare minimo stabilito dall'art. 17, applicandosi ai redditi stessi l'aliquota del 2 per cento, salvo sgravio o conguaglio da farsi d'ufficio.

TITOLO III.

Imposta sui terreni e sul reddito agrario.

Art. 24.

A decorrere dall'anno 1945 l'aliquota erariale della imposta sui terreni è stabilita nella misura di lire 10 per ogni cento lire di reddito imponibile.

Art. 25.

A decorrere dall'anno 1945 l'aliquota dell'imposta sul reddito agrario è stabilita nella misura di lire 20 per ogni cento lire di reddito imponibile.

Art. 26.

Nel caso che per fatto di guerra sia venuto a mancare un terzo almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione delle finanze potrà accordare una moderazione temporanea dell'imposta e delle sovrimposte fondiarie e della imposta sul reddito agrario.

Lo sgravio per i fondi compresi nel territorio di un Comune o di una zona del Comune è disposto dal Ministro peg le finanze su domanda del capo dell'Amministrazione comunale inoltrata per il tramite dell'Intendenza di finanza.

Lo sgravio per singoli fondi è disposto dall'Intendente di finanza su domanda dei possessori.

Durante il corso delle pratiche di sgravio l'Intendente di finanza può concedere la sospensione totale o parziale della riscossione.

Le domande e la documentazione sono esenti da tassa di bollo.

Le spese per le verificazioni fanno carico al possessore istante qualora la diminuzione accertata sia minore del 15 per cento del prodotto ordinario e sono recuperate nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 27.

La revisione prevista dall'art. 13 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, può essere effettuata prima del termine fissato nell'articolo stesso quando è resa necessaria da variazioni dipendenti da fatto di guerra e può essere richiesta anche dal capo dell'Amministrazione comunale.

Art. 28.

Sino a tutto l'anno successivo a quello in cui avverrà la cessazione dello stato di guerra, le aliquote d'imposta stabilite dagli articoli 24 e 25 possono, con decreto del Ministro per le finanze, essere ridotte non oltre la metà per i Comuni nel cui territorio la generalità dei fondi rustici abbia subito gravi danni per circostanze derivanti dallo stato di guerra.

Tale concessione è cumulabile con lo sgravio previsto dall'art. 26.

TITOLO IV.

Imposta sul patrimonio.

Art. 29.

A decorrere dal 1945 l'imposta ordinaria sul patrimonio è applicata nella misura del 0,75 per cento.

TITOLO V.

Disposizioni tributarie concernenti le famiglie numerose.

Art. 30.

Le esenzioni tributarie concesse alle famiglie numerose con la legge 14 giugno 1928, n. 1312, e successive modificazioni, sono limitate a coloro i quali hanno realmente a carico sette o più figli.

L'esenzione continua a competere nella misura della metà quando il numero dei figli che si trovano nelle condizioni sopraindicate si riduce a non meno di cinque; cessa quando tale numero si riduce a meno di cinque.

La riduzione o la cessazione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento che vi dà luogo.

I figli caduti in guerra si considerano viventi ed a carico.

Art. 31.

L'esenzione dai tributi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 lett. c) della legge 14 giugno 1928, n. 1312, compete soltanto a coloro il cui reddito complessivo non eccede le L. 100.000.

Art. 32.

L'esenzione dell'imposta ordinaria sul patrimonio stabilita dall'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 224, è limitata alla quota del patrimonio fino al valore imponibile di L. 500.000.

Art. 33.

Le esenzioni dalle imposte di registro e ipotecaria previste negli articoli 6 e 7 della legge 29 giugno 1940, n. 877, sono abrogate.

Art. 34.

Le disposizioni degli articoli 30, 31 e 32 hanno effetto dal 1° gennaio 1945.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 35.

I possessori di redditi delle categorie *B* e *C/1* non ancora accertati, il cui ammontare netto, sommato con quello di tutti gli altri redditi in conformità dell'articolo 11, raggiunge L. 8000 annue, debbono entro il 28 febbraio 1945, presentare ai competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei detti redditi delle categorie *B* e *C/1*.

Art. 36.

I possessori di un reddito complessivo non ancora accertato agli effetti dell'imposta complementare che calcolato in conformità delle disposizioni del titolo 2°, raggiunge L. 12.000 annue, debbono farne dichiarazione nel termine stabilito nell'articolo precedente.

1306

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 37.

I contribuenti il cui reddito complessivo è stato già accertato agli effetti dell'imposta complementare, debbono dichiarare nel termine fissato dall'art. 35 ai fini dell'applicazione di detta imposta per l'anno 1945 i frutti delle azioni ed i redditi di lavoro già classificati in categoria *D*. A tale effetto debbono indicarsi le azioni attualmente possedute ed i frutti distribuiti alle azioni medesime nell'anno 1943 con menzione delle cause di variazione certe e dimostrate eventualmente sopravvenute nel rendimento dei titoli.

I redditi di lavoro già classificati nella categoria *D* sono indicati nell'ammontare annuo attuale.

Art. 38.

Chi avendo l'obbligo ai termini degli articoli 35 e 36 di presentare la dichiarazione non l'adempie, oltre che essere punito con l'ammenda a norma di legge, è tenuto al pagamento di una sopratassa pari alla imposta di ricchezza mobile o all'imposta complementare sui redditi non dichiarati.

I contribuenti che omettono di presentare la dichiarazione prevista dall'art. 37 sono tenuti al pagamento di una sopratassa pari alla differenza tra l'imposta complementare dovuta e quella che sarebbe stata applicabile in base al reddito complessivo già accertato.

Quando la dichiarazione è presentata dopo il termine stabilito, ma non oltre il 31 marzo 1945, la sopratassa prevista dai precedenti commi è ridotta ad un quinto, esclusa in ogni caso l'ammenda.

Per la dichiarazione infedele è dovuta una somma a titolo di pena pecuniaria non maggiore a due volte la differenza fra l'ammontare dell'imposta accertata e l'ammontare di quella applicabile in base alla dichiarazione.

Quando l'accertamento è definito mediante concordato, prima che sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, la sopratassa e il massimo della pena pecuniaria previste nel presente articolo sono ridotte ad un quarto.

Art. 39.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — GRONCHI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 83. — PETTA

ALLEGATO A.

TABELLA

delle aliquote riguardanti l'imposta complementare sul reddito.

Reddito imponibile		Reddito annualizzato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
12.000	12.100	12.100	0,100	12 10
12.100	12.200	12.200	0,104	12 69
12.300	12.400	12.400	0,108	13 39
12.500	12.600	12.600	0,112	14 11
12.700	12.800	12.800	0,116	14 85
12.900	13.000	13.000	0,120	15 60
13.000	13.100	13.100	0,124	16 24
13.100	13.200	13.200	0,128	16 90
13.300	13.400	13.400	0,132	17 69
13.500	13.600	13.600	0,136	18 50
13.700	13.800	13.800	0,140	19 32
13.900	14.000	14.000	0,144	20 16
14.000	14.100	14.100	0,148	20 86
14.100	14.200	14.200	0,152	21 58
14.300	14.400	14.400	0,156	22 46
14.500	14.600	14.600	0,160	23 36
14.700	14.800	14.800	0,164	24 28
14.900	15.000	15.000	0,168	25 20
15.000	15.100	15.100	0,172	25 97
15.100	15.200	15.200	0,176	26 75
15.300	15.400	15.400	0,180	27 72
15.500	15.600	15.600	0,184	28 70
15.700	15.800	15.800	0,188	29 70
15.900	16.000	16.000	0,192	30 72
16.000	16.100	16.100	0,196	31 55
16.100	16.200	16.200	0,200	32 40
16.300	16.400	16.400	0,204	33 45
16.500	16.600	16.600	0,208	34 52
16.700	16.800	16.800	0,212	35 61
16.900	17.000	17.000	0,216	36 72
17.000	17.100	17.100	0,220	37 62
17.100	17.200	17.200	0,224	38 54
17.300	17.400	17.400	0,228	39 67
17.500	17.600	17.600	0,232	40 83
17.700	17.800	17.800	0,236	42 01
17.900	18.000	18.000	0,240	43 20
18.000	18.100	18.100	0,244	44 16
18.100	18.200	18.200	0,248	45 14
18.300	18.400	18.400	0,252	46 36
18.500	18.600	18.600	0,256	47 61
18.700	18.800	18.800	0,260	48 88
18.900	19.000	19.000	0,264	50 16
19.000	19.100	19.100	0,268	51 21
19.100	19.200	19.200	0,272	52 22
19.300	19.400	19.400	0,276	53 55
19.500	19.600	19.600	0,280	54 88
19.700	19.800	19.800	0,284	56 23
19.900	20.000	20.000	0,288	57 60
20.000	20.100	20.100	0,292	58 69
20.100	20.200	20.200	0,296	59 79
20.300	20.400	20.400	0,300	61 20
20.500	20.600	20.600	0,304	62 62
20.700	20.800	20.800	0,308	64 06
20.900	21.000	21.000	0,312	65 52
21.000	21.100	21.100	0,316	66 68
21.100	21.200	21.200	0,320	67 84
21.300	21.400	21.400	0,324	69 33
21.500	21.600	21.600	0,328	70 84
21.700	21.800	21.800	0,332	72 37
21.900	22.000	22.000	0,336	73 92
22.000	22.100	22.100	0,340	75 14
22.100	22.200	22.200	0,344	76 37
22.300	22.400	22.400	0,348	77 95
22.500	22.600	22.600	0,352	79 55
22.700	22.800	22.800	0,356	81 16
22.900	23.000	23.000	0,360	82 80
23.000	23.100	23.100	0,364	84 08
23.100	23.200	23.200	0,368	85 37
23.300	23.400	23.400	0,372	87 04
23.500	23.600	23.600	0,376	88 73
23.700	23.800	23.800	0,380	90 44
23.900	24.000	24.000	0,384	92 16
24.000	24.100	24.100	0,388	93 54
24.100	24.200	24.200	0,392	94 92
24.300	24.400	24.400	0,396	96 62
24.500	24.600	24.600	0,400	98 40
24.700	24.800	24.800	0,404	100 19
24.900	25.000	25.000	0,408	102 00
25.000	25.100	25.100	0,412	103 41
25.100	25.200	25.200	0,416	104 83
25.300	25.400	25.400	0,420	106 67
25.500	25.600	25.600	0,424	108 54
25.700	25.800	25.800	0,428	110 42
25.900	26.000	26.000	0,432	112 32
26.000	26.100	26.100	0,436	113 84
26.100	26.200	26.200	0,440	115 28
26.300	26.400	26.400	0,444	117 22
26.500	26.600	26.600	0,448	119 17
26.700	26.800	26.800	0,452	121 14
26.900	27.000	27.000	0,456	123 12
27.000	27.100	27.100	0,460	124 66
27.100	27.200	27.200	0,464	126 21
27.300	27.400	27.400	0,468	128 23
27.500	27.600	27.600	0,472	130 27
27.700	27.800	27.800	0,476	132 33
27.900	28.000	28.000	0,480	134 40
28.000	28.100	28.100	0,484	136 02
28.100	28.200	28.200	0,488	137 65
28.300	28.400	28.400	0,492	139 77
28.500	28.600	28.600	0,496	141 90
28.700	28.800	28.800	0,500	144 05
28.900	29.000	29.000	0,504	146 21
29.000	29.100	29.100	0,508	147 88
29.100	29.200	29.200	0,512	149 57
29.300	29.400	29.400	0,516	151 76
29.500	29.600	29.600	0,520	153 99
29.700	29.800	29.800	0,524	156 23
29.900	30.000	30.000	0,528	158 40

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
16.900	17.100	17.000	2,169	367,29
17.100	17.300	17.200	2,170	373,32
17.300	17.500	17.400	2,171	377,75
17.500	17.700	17.600	2,188	385,09
17.700	17.900	17.800	2,197	391,07
17.900	18.100	18.000	2,207	397,23
18.100	18.300	18.200	2,216	403,31
18.300	18.500	18.400	2,226	409,58
18.500	18.700	18.600	2,236	415,90
18.700	18.900	18.800	2,246	422,06
18.900	19.100	19.000	2,254	428,26
19.100	19.300	19.200	2,264	434,60
19.300	19.500	19.400	2,274	441,23
19.500	19.700	19.600	2,284	447,66
19.700	19.900	19.800	2,295	454,41
19.900	20.250	20.050	2,305	461 —
20.250	20.750	20.500	2,320	477,65
20.750	21.250	21.000	2,335	494,55
21.250	21.750	21.500	2,351	511,92
21.750	22.250	22.000	2,366	529,32
22.250	22.750	22.500	2,383	547,20
22.750	23.250	23.000	2,398	565,31
23.250	23.750	23.500	2,485	583,98
23.750	24.250	24.000	2,512	602,88
24.250	24.750	24.500	2,536	621,32
24.750	25.250	25.000	2,565	641,25
25.250	25.750	25.500	2,592	660,96
25.750	26.250	26.000	2,617	680,42
26.250	26.750	26.500	2,644	700,66
26.750	27.250	27.000	2,672	721,44
27.250	27.750	27.500	2,698	741,95
27.750	28.250	28.000	2,724	762,72
28.250	28.750	28.500	2,752	784,32
28.750	29.250	29.000	2,778	805,62
29.250	29.750	29.500	2,808	828,36
29.750	30.250	30.000	2,835	850,50
30.250	30.750	30.500	2,860	872,30
30.750	31.250	31.000	2,889	895,50
31.250	31.750	31.500	2,916	918,54
31.750	32.250	32.000	2,943	941,76
32.250	32.750	32.500	2,971	965,58
32.750	33.250	33.000	2,995	988,35
33.250	33.750	33.500	3,025	1.013,38
33.750	34.250	34.000	3,051	1.037,34
34.250	34.750	34.500	3,077	1.061,57
34.750	35.250	35.000	3,105	1.086,75
35.250	35.750	35.500	3,133	1.112,22
35.750	36.250	36.000	3,157	1.136,52
36.250	36.750	36.500	3,186	1.162,89
36.750	37.250	37.000	3,211	1.188,07
37.250	37.750	37.500	3,242	1.215,75
37.750	38.250	38.000	3,268	1.241,84
38.250	38.750	38.500	3,295	1.268,58
38.750	39.250	39.000	3,322	1.295,58
39.250	39.750	39.500	3,345	1.321,28
39.750	40.250	40.000	3,373	1.349,20
40.250	40.750	40.500	3,402	1.377,81
40.750	41.250	41.000	3.426	1.404,66
41.250	41.750	41.500	3,456	1.434,24
41.750	42.250	42.000	3,481	1.462,02

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1307

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
42.250	42.750	42.500	3,507	1.490,48
42.750	43.250	43.000	3,523	1.516,19
43.250	43.750	43.500	3,539	1.548,17
43.750	44.250	44.000	3,585	1.577,40
44.250	44.750	44.500	3,612	1.607,34
44.750	45.250	45.000	3,640	1.638 —
45.250	45.750	45.500	3,668	1.668,94
45.750	46.250	46.000	3,690	1.697,40
46.250	46.750	46.500	3,719	1.729,34
46.750	47.250	47.000	3,747	1.761,09
47.250	47.750	47.500	3,771	1.791,25
47.750	48.250	48.000	3,794	1.821,12
48.250	48.750	48.500	3,824	1.854,64
48.750	49.250	49.000	3,849	1.886,01
49.250	49.750	49.500	3,873	1.917,14
49.750	50.500	50.000	3,901	1.952 —
50.500	51.500	51.000	3,955	2.017,05
51.500	52.500	52.000	4,007	2.083,64
52.500	53.500	53.000	4,050	2.151,27
53.500	54.500	54.000	4,107	2.217,78
54.500	55.500	55.000	4,161	2.288,55
55.500	56.500	56.000	4,211	2.358,16
56.500	57.500	57.000	4,261	2.428,77
57.500	58.500	58.000	4,312	2.500,96
58.500	59.500	59.000	4,363	2.574,17
59.500	60.500	60.000	4,409	2.645,40
60.500	61.500	61.000	4,462	2.721,82
61.500	62.500	62.000	4,509	2.795,58
62.500	63.500	63.000	4,557	2.870,91
63.500	64.500	64.000	4,613	2.952,32

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
64.500	65.500	65.000	4,662	3.030,30
65.500	66.500	66.000	4,712	3.109,92
66.500	67.500	67.000	4,754	3.185,18
67.500	68.500	68.000	4,806	3.268,08
68.500	69.500	69.000	4,858	3.352,02
69.500	70.500	70.000	4,902	3.431,40
70.500	71.500	71.000	4,949	3.511,66
71.500	72.500	72.000	5,000	3.600 —
72.500	73.500	73.000	5,046	3.683,58
73.500	74.500	74.000	5,092	3.768,08
74.500	75.500	75.000	5,139	3.854,25
75.500	76.500	76.000	5,187	3.942,12
76.500	77.500	77.000	5,233	4.030,95
77.500	78.500	78.000	5,283	4.120,74
78.500	79.500	79.000	5,333	4.213,07
79.500	80.500	80.000	5,372	4.297,60
80.500	81.500	81.000	5,423	4.392,63
81.500	82.500	82.000	5,473	4.487,86
82.500	83.500	83.000	5,515	4.577,45
83.500	84.500	84.000	5,566	4.677,04
84.500	85.500	85.000	5,609	4.767,65
85.500	86.500	86.000	5,651	4.859,86
86.500	87.500	87.000	5,694	4.953,78
87.500	88.500	88.000	5,748	5.058,24
88.500	89.500	89.000	5,791	5.153,99
89.500	90.500	90.000	5,836	5.252,40
90.500	91.500	91.000	5,880	5.350,80
91.500	92.500	92.000	5,925	5.451 —
92.500	93.500	93.000	5,970	5.552,10
93.500	94.500	94.000	6,016	5.655,04

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
94.500	95.500	95.000	6,051	5.748,45
95.500	96.500	96.000	6,097	5.853,12
96.500	97.500	97.000	6,141	5.957,68
97.500	98.500	98.000	6,131	6.007,18
98.500	99.500	99.000	6,227	6.164,73
99.500	101.000	100.000	6,275	6.275 —
101.000	102.500	102.000	6,360	6.487,20
102.500	103.500	104.000	6,447	6.704,88
103.500	107.000	106.000	6,534	6.926,04
107.500	109.000	108.000	6,624	7.153,92
109.000	111.000	110.000	6,701	7.371,10
111.000	113.000	112.000	6,780	7.593,60
113.000	115.000	114.000	6,873	7.835,22
115.000	117.000	116.000	6,953	8.065,48
117.000	119.000	118.000	7,035	8.301,30
119.000	121.000	120.000	7,118	8.541,60
121.000	123.000	122.000	7,187	8.768,14
123.000	125.000	124.000	7,272	9.017,28
125.000	127.000	126.000	7,358	9.271,08
127.000	129.000	128.000	7,430	9.510,40
129.000	131.000	130.000	7,518	9.773,40
131.000	133.000	132.000	7,594	10.024,12
133.000	135.000	134.000	7,668	10.272,48
135.000	137.000	136.000	7,741	10.527,76
137.000	139.000	138.000	7,818	10.788,84
139.000	141.000	140.000	7,894	11.051,60
141.000	143.000	142.000	7,972	11.320,24
143.000	145.000	144.000	8,051	11.594,44
145.000	147.000	146.000	8,130	11.869,80
147.000	149.000	148.000	8,210	12.150,80
149.000	151.000	150.000	8,274	12.411 —
151.000	153.000	152.000	8,356	12.701,12
153.000	155.000	154.000	8,421	12.968,34
155.000	157.000	156.000	8,504	13.266,24
157.000	159.000	158.000	8,571	13.542,18
159.000	161.000	160.000	8,656	13.824,80
161.000	163.000	162.000	8,723	14.131,26
163.000	165.000	164.000	8,792	14.418,88
165.000	167.000	166.000	8,861	14.709,26
167.000	169.000	168.000	8,930	15.002,40
169.000	171.000	170.000	9,000	15.300 —
171.000	173.000	172.000	9,071	15.602,12
173.000	175.000	174.000	9,142	15.907,08
175.000	177.000	176.000	9,213	16.214,88
177.000	179.000	178.000	9,285	16.527,30
179.000	181.000	180.000	9,340	16.812 —
181.000	183.000	182.000	9,413	17.131,66
183.000	185.000	184.000	9,486	17.453,34
185.000	187.000	186.000	9,542	17.748,12
187.000	189.000	188.000	9,616	18.078,08
189.000	191.000	190.000	9,681	18.412,90
191.000	193.000	192.000	9,748	18.746,16
193.000	195.000	194.000	9,824	19.058,56
195.000	197.000	196.000	9,881	19.366,76
197.000	199.000	198.000	9,958	19.716,84
199.000	202.500	200.000	10,000	20.000 —
202.500	207.500	205.000	10,172	20.852,60
207.500	212.500	210.000	10,331	21.695,10
212.500	217.500	215.000	10,491	22.555,65
217.500	222.500	220.000	10,654	23.438,80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
222.500	227.500	225.000	10,819	24.342,75
227.500	232.500	230.000	10,965	25.219,50
232.500	237.500	235.000	11,113	26.115,55
237.500	242.500	240.000	11,262	27.028,80
242.500	247.500	245.000	11,413	27.961,85
247.500	252.500	250.000	11,566	28.915 —
252.500	257.500	255.000	11,690	29.832,45
257.500	262.500	260.000	11,855	30.823 —
262.500	267.500	265.000	11,990	31.773,50
267.500	272.500	270.000	12,126	32.740,20
272.500	277.500	275.000	12,264	33.726 —
277.500	282.500	280.000	12,403	34.728,40
282.500	287.500	285.000	12,543	35.747,55
287.500	292.500	290.000	12,684	36.783,60
292.500	297.500	295.000	12,827	37.839,65
297.500	302.500	300.000	12,947	38.841 —
302.500	307.500	305.000	13,092	39.930,60
307.500	312.500	310.000	13,214	40.963,40
312.500	317.500	315.000	13,336	42.008,40
317.500	322.500	320.000	13,460	43.072 —
322.500	327.500	325.000	13,610	44.232,50
327.500	332.500	330.000	13,735	45.325,50
332.500	337.500	335.000	13,861	46.434,35
337.500	342.500	340.000	13,963	47.474,20
342.500	347.500	345.000	14,091	48.613,95
347.500	352.500	350.000	14,220	49.770 —
352.500	357.500	355.000	14,350	50.942,50
357.500	362.500	360.000	14,454	52.034,40
362.500	367.500	365.000	14,586	53.238,90
367.500	372.500	370.000	14,691	54.356,70
372.500	377.500	375.000	14,824	55.590 —
377.500	382.500	380.000	14,931	56.737,80
382.500	387.500	385.000	15,039	57.900,15
387.500	392.500	390.000	15,147	59.073,30
392.500	397.500	395.000	15,253	60.267,35
397.500	402.500	400.000	15,362	61.508 —
402.500	407.500	405.000	15,502	62.783,10
407.500	412.500	410.000	15,613	64.013,30
412.500	417.500	415.000	15,724	65.254,60
417.500	422.500	420.000	15,835	66.507 —
422.500	427.500	425.000	15,948	67.779 —
427.500	432.500	430.000	16,032	68.937,60
432.500	437.500	435.000	16,145	70.230,75
437.500	442.500	440.000	16,250	71.500,00
442.500	447.500	445.000	16,373	72.870,85
447.500	452.500	450.000	16,459	74.065,50
452.500	457.500	455.000	16,574	75.411,70
457.500	462.500	460.000	16,690	76.774 —
462.500	467.500	465.000	16,777	78.013,05
467.500	472.500	470.000	16,865	79.265,50
472.500	477.500	475.000	16,982	80.664,50
477.500	482.500	480.000	17,070	81.936 —
482.500	487.500	485.000	17,188	83.361,80
487.500	492.500	490.000	17,278	84.662,20
492.500	497.500	495.000	17,367	85.969,65
497.500	505.000	500.000	17,486	87.430 —
505.000	515.000	510.000	17,666	90.096,60
515.000	525.000	520.000	17,848	92.809,60
525.000	535.000	530.000	18,061	95.723,30
535.000	545.000	540.000	18,245	98.523 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
545.000	555.000	550.000	18,430	101.365 —
555.000	565.000	560.000	18,616	104.249,60
565.000	575.000	570.000	18,772	107.000,40
575.000	585.000	580.000	18,961	109.973,80
585.000	595.000	590.000	19,151	112.990,90
595.000	605.000	600.000	19,310	115.860 —
605.000	615.000	610.000	19,479	118.767 —
615.000	625.000	620.000	19,663	121.910,60
625.000	635.000	630.000	19,824	124.891,20
635.000	645.000	640.000	19,986	127.910,40
645.000	655.000	650.000	20,150	130.975 —
655.000	665.000	660.000	20,314	134.072,40
665.000	675.000	670.000	20,478	137.202,60
675.000	685.000	680.000	20,644	140.379,20
685.000	695.000	690.000	20,777	143.361,30
695.000	705.000	700.000	20,944	146.608 —
705.000	715.000	710.000	21,111	149.888,10
715.000	725.000	720.000	21,246	152.971,20
725.000	735.000	730.000	21,415	156.329,50
735.000	745.000	740.000	21,551	159.477,40
745.000	755.000	750.000	21,721	162.907,50
755.000	765.000	760.000	21,858	166.124,80
765.000	775.000	770.000	21,995	169.361,50
775.000	785.000	780.000	22,133	172.637,40
785.000	795.000	790.000	22,271	175.949,09
795.000	805.000	800.000	22,445	179.560 —
805.000	815.000	810.000	22,584	182.930,40
815.000	825.000	820.000	22,724	186.338,80
825.000	835.000	830.000	22,823	189.480,70
835.000	845.000	840.000	22,984	192.945,60
845.000	855.000	850.000	23,110	196.435 —
855.000	865.000	860.000	23,251	199.958,60
865.000	875.000	870.000	23,393	203.519,10
875.000	885.000	880.000	23,560	206.800 —
885.000	895.000	890.000	23,642	210.413,80
895.000	905.000	900.000	23,786	214.074 —
905.000	915.000	910.000	23,893	217.426,30
915.000	925.000	920.000	24,037	221.140,40
925.000	935.000	930.000	24,145	224.548,50
935.000	945.000	940.000	24,289	228.316,60
945.000	955.000	950.000	24,398	231.781 —
955.000	965.000	960.000	24,543	235.612,80
965.000	975.000	970.000	24,653	239.134,10
975.000	985.000	980.000	24,772	242.765,60
985.000	995.000	990.000	24,903	246.589,20
995.000	1.005.000	1.000.000	25,000	250.000 —
1.005.000	1.015.000	1.010.000	25,128	253.793 —
1.015.000	1.025.000	1.020.000	25,239	257.437 —
1.025.000	1.035.000	1.030.000	25,386	261.475 —
1.035.000	1.045.000	1.040.000	25,497	265.169 —
1.045.000	1.055.000	1.050.000	25,608	268.884 —
1.055.000	1.065.000	1.060.000	25,720	272.632 —
1.065.000	1.075.000	1.070.000	25,831	276.392 —
1.075.000	1.085.000	1.080.000	25,943	280.184 —
1.085.000	1.095.000	1.090.000	26,055	284.009 —
1.095.000	1.105.000	1.100.000	26,167	287.837 —
1.105.000	1.115.000	1.110.000	26,280	291.708 —
1.115.000	1.125.000	1.120.000	26,392	295.590 —
1.125.000	1.135.000	1.130.000	26,505	299.507 —
1.135.000	1.145.000	1.140.000	26,618	303.445 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
1.145.000	1.155.000	1.150.000	26,684	306.981 —
1.155.000	1.165.000	1.160.000	26,807	310.961 —
1.165.000	1.175.000	1.170.000	26,921	314.976 —
1.175.000	1.185.000	1.180.000	27,034	319.001 —
1.185.000	1.195.000	1.190.000	27,148	323.061 —
1.195.000	1.205.000	1.200.000	27,224	326.688 —
1.205.000	1.215.000	1.210.000	27,339	330.802 —
1.215.000	1.225.000	1.220.000	27,453	334.927 —
1.225.000	1.235.000	1.230.000	27,529	338.667 —
1.235.000	1.245.000	1.240.000	27,644	342.786 —
1.245.000	1.255.000	1.250.000	27,759	346.988 —
1.255.000	1.265.000	1.260.000	27,836	350.734 —
1.265.000	1.275.000	1.270.000	27,951	354.978 —
1.275.000	1.285.000	1.280.000	28,028	358.758 —
1.285.000	1.295.000	1.290.000	28,141	363.055 —
1.295.000	1.305.000	1.300.000	28,221	366.873 —
1.305.000	1.315.000	1.310.000	28,337	371.215 —
1.315.000	1.325.000	1.320.000	28,414	375.065 —
1.325.000	1.335.000	1.330.000	28,530	379.449 —
1.335.000	1.345.000	1.340.000	28,608	383.347 —
1.345.000	1.355.000	1.350.000	28,724	387.774 —
1.355.000	1.365.000	1.360.000	28,802	391.707 —
1.365.000	1.375.000	1.370.000	28,880	395.656 —
1.375.000	1.385.000	1.380.000	28,997	400.150 —
1.385.000	1.395.000	1.390.000	29,075	404.143 —
1.395.000	1.405.000	1.400.000	29,153	408.142 —
1.405.000	1.415.000	1.410.000	29,270	412.707 —
1.415.000	1.425.000	1.420.000	29,348	416.742 —
1.425.000	1.435.000	1.430.000	29,426	420.792 —
1.435.000	1.445.000	1.440.000	29,544	425.434 —
1.445.000	1.455.000	1.450.000	29,622	429.519 —
1.455.000	1.465.000	1.460.000	29,701	433.635 —
1.465.000	1.475.000	1.470.000	29,780	437.766 —
1.475.000	1.485.000	1.480.000	29,898	442.490 —
1.485.000	1.495.000	1.490.000	29,976	446.642 —
1.495.000	1.505.000	1.500.000	30,055	450.825 —
1.505.000	1.515.000	1.510.000	30,134	455.023 —
1.515.000	1.525.000	1.520.000	30,213	459.238 —
1.525.000	1.535.000	1.530.000	30,292	463.468 —
1.535.000	1.545.000	1.540.000	30,371	467.713 —
1.545.000	1.555.000	1.550.000	30,490	472.595 —
1.555.000	1.565.000	1.560.000	30,569	476.870 —
1.565.000	1.575.000	1.570.000	30,649	481.189 —
1.575.000	1.585.000	1.580.000	30,728	485.502 —
1.585.000	1.595.000	1.590.000	30,808	489.847 —
1.595.000	1.605.000	1.600.000	30,887	494.192 —
1.605.000	1.615.000	1.610.000	30,967	498.569 —
1.615.000	1.625.000	1.620.000	31,046	502.945 —
1.625.000	1.635.000	1.630.000	31,126	507.354 —
1.635.000	1.645.000	1.640.000	31,206	511.778 —
1.645.000	1.655.000	1.650.000	31,286	516.219 —
1.655.000	1.665.000	1.660.000	31,368	520.709 —
1.665.000	1.675.000	1.670.000	31,445	525.132 —
1.675.000	1.685.000	1.680.000	31,525	529.620 —
1.685.000	1.695.000	1.690.000	31,605	534.125 —
1.695.000	1.705.000	1.700.000	31,685	538.645 —
1.705.000	1.715.000	1.710.000	31,765	543.182 —
1.715.000	1.725.000	1.720.000	31,846	547.751 —
1.725.000	1.735.000	1.730.000	31,926	552.320 —
1.735.000	1.745.000	1.740.000	31,966	556.208 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
1.745.000	1.755.000	1.750.000	32,046	560.805 —
1.755.000	1.765.000	1.760.000	32,127	565.225 —
1.765.000	1.775.000	1.770.000	32,207	570.004 —
1.775.000	1.785.000	1.780.000	32,288	574.726 —
1.785.000	1.795.000	1.790.000	32,368	579.387 —
1.795.000	1.805.000	1.800.000	32,449	584.082 —
1.805.000	1.815.000	1.810.000	32,489	588.051 —
1.815.000	1.825.000	1.820.000	32,570	592.774 —
1.825.000	1.835.000	1.830.000	32,650	597.495 —
1.835.000	1.845.000	1.840.000	32,731	602.250 —
1.845.000	1.855.000	1.850.000	32,812	607.022 —
1.855.000	1.865.000	1.860.000	32,852	611.047 —
1.865.000	1.875.000	1.870.000	32,933	615.847 —
1.875.000	1.885.000	1.880.000	33,014	620.692 —
1.885.000	1.895.000	1.890.000	33,095	625.496 —
1.895.000	1.905.000	1.900.000	33,135	629.565 —
1.905.000	1.915.000	1.910.000	33,216	634.426 —
1.915.000	1.925.000	1.920.000	33,297	639.302 —
1.925.000	1.935.000	1.930.000	33,338	643.423 —
1.935.000	1.945.000	1.940.000	33,419	648.329 —
1.945.000	1.955.000	1.950.000	33,500	653.250 —
1.955.000	1.965.000	1.960.000	33,541	657.408 —
1.965.000	1.975.000	1.970.000	33,622	662.353 —
1.975.000	1.985.000	1.980.000	33,703	667.319 —
1.985.000	1.995.000	1.990.000	33,744	671.506 —
1.995.000	2.005.000	2.000.000	33,825	676.500 —
2.005.000	2.015.000	2.010.000	33,906	681.513 —
2.015.000	2.025.000	2.020.000	33,947	685.729 —
2.025.000	2.035.000	2.030.000	34,028	690.708 —
2.035.000	2.045.000	2.040.000	34,110	695.844 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
2.045.000	2.055.000	2.050.000	34,151	700.096 —
2.055.000	2.065.000	2.060.000	34,232	705.179 —
2.065.000	2.075.000	2.070.000	34,273	709.451 —
2.075.000	2.085.000	2.080.000	34,354	714.563 —
2.085.000	2.095.000	2.090.000	34,435	719.712 —
2.095.000	2.105.000	2.100.000	34,477	724.017 —
2.105.000	2.115.000	2.110.000	34,558	729.178 —
2.115.000	2.125.000	2.120.000	34,599	733.499 —
2.125.000	2.135.000	2.130.000	34,681	738.706 —
2.135.000	2.145.000	2.140.000	34,722	743.051 —
2.145.000	2.155.000	2.150.000	34,803	748.255 —
2.155.000	2.165.000	2.160.000	34,844	752.630 —
2.165.000	2.175.000	2.170.000	34,926	757.864 —
2.175.000	2.185.000	2.180.000	34,967	762.281 —
2.185.000	2.195.000	2.190.000	35,049	767.573 —
2.195.000	2.205.000	2.200.000	35,089	771.958 —
2.205.000	2.215.000	2.210.000	35,171	777.278 —
2.215.000	2.225.000	2.220.000	35,212	781.706 —
2.225.000	2.235.000	2.230.000	35,294	787.056 —
2.235.000	2.245.000	2.240.000	35,335	791.504 —
2.245.000	2.255.000	2.250.000	35,417	796.883 —
2.255.000	2.265.000	2.260.000	35,458	801.351 —
2.265.000	2.275.000	2.270.000	35,540	806.778 —
2.275.000	2.285.000	2.280.000	35,622	812.182 —
2.285.000	2.295.000	2.290.000	35,663	816.684 —
2.295.000	2.305.000	2.300.000	35,704	821.192 —
2.305.000	2.315.000	2.310.000	35,786	826.657 —
2.315.000	2.325.000	2.320.000	35,827	831.186 —
2.325.000	2.335.000	2.330.000	35,868	835.724 —
2.335.000	2.345.000	2.340.000	35,950	841.239 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
2.345.000	2.355.000	2.350.000	35,991	845.789 —
2.355.000	2.365.000	2.360.000	36,073	851.323 —
2.365.000	2.375.000	2.370.000	36,114	855.902 —
2.375.000	2.385.000	2.380.000	36,155	861.489 —
2.385.000	2.395.000	2.390.000	36,237	866.064 —
2.395.000	2.405.000	2.400.000	36,278	870.672 —
2.405.000	2.415.000	2.410.000	36,360	876.276 —
2.415.000	2.425.000	2.420.000	36,401	880.904 —
2.425.000	2.435.000	2.430.000	36,442	885.541 —
2.435.000	2.445.000	2.440.000	36,525	891.210 —
2.445.000	2.455.000	2.450.000	36,566	895.897 —
2.455.000	2.465.000	2.460.000	36,607	900.532 —
2.465.000	2.475.000	2.470.000	36,689	906.218 —
2.475.000	2.485.000	2.480.000	36,730	910.904 —
2.485.000	2.495.000	2.490.000	36,771	915.598 —
2.495.000	2.505.000	2.500.000	36,853	921.325 —
2.505.000	2.515.000	2.510.000	36,895	926.065 —
2.515.000	2.525.000	2.520.000	36,936	930.787 —
2.525.000	2.535.000	2.530.000	37,018	936.555 —
2.535.000	2.545.000	2.540.000	37,059	941.299 —
2.545.000	2.555.000	2.550.000	37,100	946.050 —
2.555.000	2.565.000	2.560.000	37,183	951.885 —
2.565.000	2.575.000	2.570.000	37,224	956.657 —
2.575.000	2.585.000	2.580.000	37,265	961.437 —
2.585.000	2.595.000	2.590.000	37,306	966.225 —
2.595.000	2.605.000	2.600.000	37,388	972.088 —
2.605.000	2.615.000	2.610.000	37,429	976.897 —
2.615.000	2.625.000	2.620.000	37,471	981.749 —
2.625.000	2.635.000	2.630.000	37,512	986.566 —
2.635.000	2.645.000	2.640.000	37,594	992.482 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
2.645.000	2.655.000	2.650.000	37,635	997.328 —
2.655.000	2.665.000	2.660.000	37,676	1.002.182 —
2.665.000	2.675.000	2.670.000	37,718	1.007.071 —
2.675.000	2.685.000	2.680.000	37,800	1.013.040 —
2.685.000	2.695.000	2.690.000	37,841	1.017.923 —
2.695.000	2.705.000	2.700.000	37,882	1.022.814 —
2.705.000	2.715.000	2.710.000	37,923	1.027.713 —
2.715.000	2.725.000	2.720.000	38,006	1.033.703 —
2.725.000	2.735.000	2.730.000	38,047	1.038.683 —
2.735.000	2.745.000	2.740.000	38,088	1.043.611 —
2.745.000	2.755.000	2.750.000	38,129	1.048.548 —
2.755.000	2.765.000	2.760.000	38,171	1.053.520 —
2.765.000	2.775.000	2.770.000	38,253	1.059.608 —
2.775.000	2.785.000	2.780.000	38,294	1.064.573 —
2.785.000	2.795.000	2.790.000	38,335	1.069.547 —
2.795.000	2.805.000	2.800.000	38,376	1.074.528 —
2.805.000	2.815.000	2.810.000	38,418	1.079.546 —
2.815.000	2.825.000	2.820.000	38,484	1.085.249 —
2.825.000	2.835.000	2.830.000	38,533	1.090.484 —
2.835.000	2.845.000	2.840.000	38,582	1.095.729 —
2.845.000	2.855.000	2.850.000	38,624	1.100.784 —
2.855.000	2.865.000	2.860.000	38,665	1.105.819 —
2.865.000	2.875.000	2.870.000	38,706	1.110.862 —
2.875.000	2.885.000	2.880.000	38,788	1.117.094 —
2.885.000	2.895.000	2.890.000	38,830	1.122.187 —
2.895.000	2.905.000	2.900.000	38,871	1.127.259 —
2.905.000	2.915.000	2.910.000	38,912	1.132.339 —
2.915.000	2.925.000	2.920.000	38,953	1.137.428 —
2.925.000	2.935.000	2.930.000	38,994	1.142.524 —
2.935.000	2.945.000	2.940.000	39,035	1.147.629 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
2.945.000	2.955.000	2.950.000	39,118	1.153.981 —
2.955.000	2.965.000	2.960.000	39,159	1.159.103 —
2.965.000	2.975.000	2.970.000	39,200	1.164.240 —
2.975.000	2.985.000	2.980.000	39,241	1.169.392 —
2.985.000	2.995.000	2.990.000	39,283	1.174.562 —
2.995.000	3.005.000	3.000.000	39,324	1.179.720 —
3.005.000	3.015.000	3.010.000	39,345	1.184.887 —
3.015.000	3.025.000	3.020.000	39,406	1.190.061 —
3.025.000	3.035.000	3.030.000	39,488	1.196.486 —
3.035.000	3.045.000	3.040.000	39,529	1.201.682 —
3.045.000	3.055.000	3.050.000	39,571	1.206.910 —
3.055.000	3.065.000	3.060.000	39,612	1.212.127 —
3.065.000	3.075.000	3.070.000	39,653	1.217.347 —
3.075.000	3.085.000	3.080.000	39,694	1.222.572 —
3.085.000	3.095.000	3.090.000	39,735	1.227.812 —
3.095.000	3.105.000	3.100.000	39,776	1.233.076 —
3.105.000	3.115.000	3.110.000	39,818	1.238.340 —
3.115.000	3.125.000	3.120.000	39,859	1.243.601 —
3.125.000	3.135.000	3.130.000	39,900	1.248.870 —
3.135.000	3.145.000	3.140.000	39,941	1.254.147 —
3.145.000	3.155.000	3.150.000	40,023	1.260.723 —
3.155.000	3.165.000	3.160.000	40,064	1.266.022 —
3.165.000	3.175.000	3.170.000	40,105	1.271.329 —
3.175.000	3.185.000	3.180.000	40,147	1.276.675 —
3.185.000	3.195.000	3.190.000	40,188	1.281.997 —
3.195.000	3.205.000	3.200.000	40,229	1.287.328 —
3.205.000	3.215.000	3.210.000	40,270	1.292.667 —
3.215.000	3.225.000	3.220.000	40,311	1.298.014 —
3.225.000	3.235.000	3.230.000	40,372	1.303.370 —
3.235.000	3.245.000	3.240.000	40,393	1.308.733 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
3.245.000	3.255.000	3.250.000	40,435	1.314.198 —
3.255.000	3.265.000	3.260.000	40,475	1.319.485 —
3.265.000	3.275.000	3.270.000	40,517	1.324.906 —
3.275.000	3.285.000	3.280.000	40,558	1.330.202 —
3.285.000	3.295.000	3.290.000	40,599	1.335.507 —
3.295.000	3.305.000	3.300.000	40,640	1.341.120 —
3.305.000	3.315.000	3.310.000	40,681	1.346.541 —
3.315.000	3.325.000	3.320.000	40,722	1.351.970 —
3.325.000	3.335.000	3.330.000	40,763	1.357.408 —
3.335.000	3.345.000	3.340.000	40,804	1.362.854 —
3.345.000	3.355.000	3.350.000	40,845	1.368.308 —
3.355.000	3.365.000	3.360.000	40,886	1.373.770 —
3.365.000	3.375.000	3.370.000	40,927	1.379.240 —
3.375.000	3.385.000	3.380.000	40,968	1.384.718 —
3.385.000	3.395.000	3.390.000	41,009	1.390.205 —
3.395.000	3.405.000	3.400.000	41,050	1.395.700 —
3.405.000	3.415.000	3.410.000	41,091	1.401.203 —
3.415.000	3.425.000	3.420.000	41,132	1.406.714 —
3.425.000	3.435.000	3.430.000	41,173	1.412.234 —
3.435.000	3.445.000	3.440.000	41,215	1.417.796 —
3.445.000	3.455.000	3.450.000	41,255	1.423.298 —
3.455.000	3.465.000	3.460.000	41,296	1.428.842 —
3.465.000	3.475.000	3.470.000	41,338	1.434.429 —
3.475.000	3.485.000	3.480.000	41,378	1.439.974 —
3.485.000	3.495.000	3.490.000	41,419	1.445.528 —
3.495.000	3.505.000	3.500.000	41,460	1.451.100 —
3.505.000	3.515.000	3.510.000	41,501	1.456.680 —
3.515.000	3.525.000	3.520.000	41,542	1.462.278 —
3.525.000	3.535.000	3.530.000	41,583	1.467.880 —
3.535.000	3.545.000	3.540.000	41,624	1.473.490 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
3.545.000	3.555.000	3.550.000	41,663	1.479.108 —
3.555.000	3.565.000	3.560.000	41,705	1.484.731 —
3.565.000	3.575.000	3.570.000	41,747	1.490.358 —
3.575.000	3.585.000	3.580.000	41,765	1.495.187 —
3.585.000	3.595.000	3.590.000	41,803	1.500.728 —
3.595.000	3.605.000	3.600.000	41,842	1.506.312 —
3.605.000	3.615.000	3.610.000	41,870	1.511.507 —
3.615.000	3.625.000	3.620.000	41,911	1.517.178 —
3.625.000	3.635.000	3.630.000	41,954	1.522.821 —
3.635.000	3.645.000	3.640.000	41,992	1.528.509 —
3.645.000	3.655.000	3.650.000	42,033	1.534.205 —
3.655.000	3.665.000	3.660.000	42,074	1.539.908 —
3.665.000	3.675.000	3.670.000	42,115	1.545.621 —
3.675.000	3.685.000	3.680.000	42,156	1.551.341 —
3.685.000	3.695.000	3.690.000	42,197	1.557.069 —
3.695.000	3.705.000	3.700.000	42,239	1.562.743 —
3.705.000	3.715.000	3.710.000	42,237	1.567.735 —
3.715.000	3.725.000	3.720.000	42,234	1.572.837 —
3.725.000	3.735.000	3.730.000	42,819	1.578.459 —
3.735.000	3.745.000	3.740.000	42,360	1.584.264 —
3.745.000	3.755.000	3.750.000	42,401	1.590.038 —
3.755.000	3.765.000	3.760.000	42,442	1.595.849 —
3.765.000	3.775.000	3.770.000	42,483	1.601.691 —
3.775.000	3.785.000	3.780.000	42,523	1.607.360 —
3.785.000	3.795.000	3.790.000	42,564	1.613.176 —
3.795.000	3.805.000	3.800.000	42,605	1.618.980 —
3.805.000	3.815.000	3.810.000	42,624	1.623.974 —
3.815.000	3.825.000	3.820.000	42,646	1.629.077 —
3.825.000	3.835.000	3.830.000	42,687	1.634.912 —
3.835.000	3.845.000	3.840.000	42,727	1.640.717 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
3.845.000	3.855.000	3.850.000	42,768	1.646.568 —
3.855.000	3.865.000	3.860.000	42,809	1.652.427 —
3.865.000	3.875.000	3.870.000	42,849	1.658.256 —
3.875.000	3.885.000	3.880.000	42,890	1.664.132 —
3.885.000	3.895.000	3.890.000	42,949	1.669.199 —
3.895.000	3.905.000	3.900.000	42,931	1.674.369 —
3.905.000	3.915.000	3.910.000	42,972	1.680.265 —
3.915.000	3.925.000	3.920.000	43,012	1.686.070 —
3.925.000	3.935.000	3.930.000	43,053	1.691.983 —
3.935.000	3.945.000	3.940.000	43,094	1.697.904 —
3.945.000	3.955.000	3.950.000	43,134	1.703.793 —
3.955.000	3.965.000	3.960.000	43,156	1.708.978 —
3.965.000	3.975.000	3.970.000	43,190	1.714.643 —
3.975.000	3.985.000	3.980.000	43,215	1.719.957 —
3.985.000	3.995.000	3.990.000	43,256	1.725.914 —
3.995.000	4.005.000	4.000.000	43,297	1.731.880 —
4.005.000	4.015.000	4.010.000	43,337	1.737.814 —
4.015.000	4.025.000	4.020.000	43,378	1.743.796 —
4.025.000	4.035.000	4.030.000	43,397	1.748.599 —
4.035.000	4.045.000	4.040.000	43,431	1.754.612 —
4.045.000	4.055.000	4.050.000	43,439	1.759.690 —
4.055.000	4.065.000	4.060.000	43,560	1.766.160 —
4.065.000	4.075.000	4.070.000	43,540	1.772.078 —
4.075.000	4.085.000	4.080.000	43,567	1.777.534 —
4.085.000	4.095.000	4.090.000	43,601	1.783.281 —
4.095.000	4.105.000	4.100.000	43,634	1.788.994 —
4.105.000	4.115.000	4.110.000	43,662	1.794.508 —
4.115.000	4.125.000	4.120.000	43,703	1.800.364 —
4.125.000	4.135.000	4.130.000	43.735	1.806.236 —
4.135.000	4.145.000	4.140.000	43,768	1.811.995 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
4.145.000	4.155.000	4.150.000	43,801	1.817.742 —
4.155.000	4.165.000	4.160.000	43,834	1.823.424 —
4.165.000	4.175.000	4.170.000	43,865	1.829.171 —
4.175.000	4.185.000	4.180.000	43,905	1.835.220 —
4.185.000	4.195.000	4.190.000	43,933	1.840.702 —
4.195.000	4.205.000	4.200.000	43,966	1.846.772 —
4.205.000	4.215.000	4.210.000	43,999	1.852.358 —
4.215.000	4.225.000	4.220.000	44,026	1.857.897 —
4.225.000	4.235.000	4.230.000	44,067	1.864.024 —
4.235.000	4.245.000	4.240.000	44,097	1.869.713 —
4.245.000	4.255.000	4.250.000	44,129	1.875.483 —
4.255.000	4.265.000	4.260.000	44,161	1.881.259 —
4.265.000	4.275.000	4.270.000	44,188	1.886.828 —
4.275.000	4.285.000	4.280.000	44,229	1.893.001 —
4.285.000	4.295.000	4.290.000	44,258	1.898.668 —
4.295.000	4.305.000	4.300.000	44,290	1.904.470 —
4.305.000	4.315.000	4.310.000	44,321	1.910.235 —
4.315.000	4.325.000	4.320.000	44,353	1.916.050 —
4.325.000	4.335.000	4.330.000	44,385	1.921.871 —
4.335.000	4.345.000	4.340.000	44,417	1.927.698 —
4.345.000	4.355.000	4.350.000	44,449	1.933.532 —
4.355.000	4.365.000	4.360.000	44,481	1.939.372 —
4.365.000	4.375.000	4.370.000	44,513	1.945.218 —
4.375.000	4.385.000	4.380.000	44,545	1.951.071 —
4.385.000	4.395.000	4.390.000	44,577	1.956.930 —
4.395.000	4.405.000	4.400.000	44,609	1.962.796 —
4.405.000	4.415.000	4.410.000	44,640	1.968.624 —
4.415.000	4.425.000	4.420.000	44,671	1.974.458 —
4.425.000	4.435.000	4.430.000	44,702	1.980.299 —
4.435.000	4.445.000	4.440.000	44,732	1.986.101 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
4.445.000	4.455.000	4.450.000	44,762	1.991.909 —
4.455.000	4.465.000	4.460.000	44,793	1.997.768 —
4.465.000	4.475.000	4.470.000	44,824	2.003.633 —
4.475.000	4.485.000	4.480.000	44,855	2.009.764 —
4.485.000	4.495.000	4.490.000	44,886	2.015.381 —
4.495.000	4.505.000	4.500.000	44,916	2.021.250 —
4.505.000	4.515.000	4.510.000	44,947	2.027.110 —
4.515.000	4.525.000	4.520.000	44,977	2.032.956 —
4.525.000	4.535.000	4.530.000	45,007	2.038.817 —
4.535.000	4.545.000	4.540.000	45,037	2.044.680 —
4.545.000	4.555.000	4.550.000	45,067	2.050.549 —
4.555.000	4.565.000	4.560.000	45,097	2.056.423 —
4.565.000	4.575.000	4.570.000	45,127	2.062.304 —
4.575.000	4.585.000	4.580.000	45,157	2.068.191 —
4.585.000	4.595.000	4.590.000	45,187	2.074.083 —
4.595.000	4.605.000	4.600.000	45,217	2.079.982 —
4.605.000	4.615.000	4.610.000	45,247	2.085.887 —
4.615.000	4.625.000	4.620.000	45,277	2.091.797 —
4.625.000	4.635.000	4.630.000	45,307	2.097.714 —
4.635.000	4.645.000	4.640.000	45,337	2.103.637 —
4.645.000	4.655.000	4.650.000	45,368	2.109.579 —
4.655.000	4.665.000	4.660.000	45,398	2.115.524 —
4.665.000	4.675.000	4.670.000	45,426	2.121.364 —
4.675.000	4.685.000	4.680.000	45,456	2.127.294 —
4.685.000	4.695.000	4.690.000	45,484	2.133.200 —
4.695.000	4.705.000	4.700.000	45,513	2.139.111 —
4.705.000	4.715.000	4.710.000	45,542	2.145.028 —
4.715.000	4.725.000	4.720.000	45,571	2.150.951 —
4.725.000	4.735.000	4.730.000	45,600	2.156.880 —
4.735.000	4.745.000	4.740.000	45,629	2.162.815 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
4.745.000	4.755.000	4.750.000	45,958	2.183.335 —
4.755.000	4.765.000	4.760.000	45,987	2.189.701 —
4.765.000	4.775.000	4.770.000	45,716	2.180.653 —
4.775.000	4.785.000	4.780.000	45,744	2.186.503 —
4.785.000	4.795.000	4.790.000	45,772	2.192.479 —
4.795.000	4.805.000	4.800.000	45,801	2.198.448 —
4.805.000	4.815.000	4.810.000	45,830	2.204.423 —
4.815.000	4.825.000	4.820.000	45,859	2.210.404 —
4.825.000	4.835.000	4.830.000	45,887	2.216.342 —
4.835.000	4.845.000	4.840.000	45,916	2.222.280 —
4.845.000	4.855.000	4.850.000	45,944	2.228.234 —
4.855.000	4.865.000	4.860.000	45,972	2.234.239 —
4.865.000	4.875.000	4.870.000	46,000	2.240.200 —
4.875.000	4.885.000	4.880.000	46,028	2.246.158 —
4.885.000	4.895.000	4.890.000	46,056	2.252.158 —
4.895.000	4.905.000	4.900.000	46,084	2.258.116 —
4.905.000	4.915.000	4.910.000	46,112	2.264.090 —
4.915.000	4.925.000	4.920.000	46,140	2.270.088 —
4.925.000	4.935.000	4.930.000	46,168	2.276.052 —
4.935.000	4.945.000	4.940.000	46,196	2.282.052 —
4.945.000	4.955.000	4.950.000	46,223	2.288.020 —
4.955.000	4.965.000	4.960.000	46,251	2.294.020 —
4.965.000	4.975.000	4.970.000	46,279	2.300.006 —
4.975.000	4.985.000	4.980.000	46,306	2.306.018 —
4.985.000	4.995.000	4.990.000	46,333	2.312.017 —
4.995.000	5.005.000	5.000.000	46,361	2.318.030 —
5.005.000	5.015.000	5.010.000	46,389	2.324.080 —
5.015.000	5.025.000	5.020.000	46,416	2.330.093 —
5.025.000	5.035.000	5.030.000	46,443	2.336.093 —
5.035.000	5.045.000	5.040.000	46,470	2.342.088 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
5.045.000	5.055.000	5.050.000	46,497	2.348.099 —
5.055.000	5.065.000	5.060.000	46,524	2.354.114 —
5.065.000	5.075.000	5.070.000	46,551	2.360.130 —
5.075.000	5.085.000	5.080.000	46,578	2.366.162 —
5.085.000	5.095.000	5.090.000	46,605	2.372.195 —
5.095.000	5.105.000	5.100.000	46,632	2.378.232 —
5.105.000	5.115.000	5.110.000	46,659	2.384.275 —
5.115.000	5.125.000	5.120.000	46,686	2.390.323 —
5.125.000	5.135.000	5.130.000	46,712	2.396.326 —
5.135.000	5.145.000	5.140.000	46,738	2.402.333 —
5.145.000	5.155.000	5.150.000	46,765	2.408.398 —
5.155.000	5.165.000	5.160.000	46,792	2.414.467 —
5.165.000	5.175.000	5.170.000	46,819	2.420.542 —
5.175.000	5.185.000	5.180.000	46,846	2.426.625 —
5.185.000	5.195.000	5.190.000	46,872	2.432.687 —
5.195.000	5.205.000	5.200.000	46,898	2.438.698 —
5.205.000	5.215.000	5.210.000	46,925	2.444.798 —
5.215.000	5.225.000	5.220.000	46,951	2.450.842 —
5.225.000	5.235.000	5.230.000	46,977	2.456.887 —
5.235.000	5.245.000	5.240.000	47,003	2.462.957 —
5.245.000	5.255.000	5.250.000	47,029	2.469.021 —
5.255.000	5.265.000	5.260.000	47,055	2.475.093 —
5.265.000	5.275.000	5.270.000	47,081	2.481.169 —
5.275.000	5.285.000	5.280.000	47,107	2.487.270 —
5.285.000	5.295.000	5.290.000	47,132	2.493.283 —
5.295.000	5.305.000	5.300.000	47,158	2.499.373 —
5.305.000	5.315.000	5.310.000	47,184	2.505.470 —
5.315.000	5.325.000	5.320.000	47,210	2.511.572 —
5.325.000	5.335.000	5.330.000	47,236	2.517.670 —
5.335.000	5.345.000	5.340.000	47,261	2.523.737 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
5.345.000	5.355.000	5.350.000	47,289	2.529.891 —
5.355.000	5.365.000	5.360.000	47,312	2.535.923 —
5.365.000	5.375.000	5.370.000	47,338	2.542.031 —
5.375.000	5.385.000	5.380.000	47,363	2.548.129 —
5.385.000	5.395.000	5.390.000	47,388	2.554.218 —
5.395.000	5.405.000	5.400.000	47,413	2.560.302 —
5.405.000	5.415.000	5.410.000	47,439	2.566.459 —
5.415.000	5.425.000	5.420.000	47,464	2.572.549 —
5.425.000	5.435.000	5.430.000	47,489	2.578.663 —
5.435.000	5.445.000	5.440.000	47,514	2.584.762 —
5.445.000	5.455.000	5.450.000	47,539	2.590.870 —
5.455.000	5.465.000	5.460.000	47,564	2.596.994 —
5.465.000	5.475.000	5.470.000	47,589	2.603.118 —
5.475.000	5.485.000	5.480.000	47,614	2.609.247 —
5.485.000	5.495.000	5.490.000	47,639	2.615.381 —
5.495.000	5.505.000	5.500.000	47,663	2.621.465 —
5.505.000	5.515.000	5.510.000	47,688	2.627.609 —
5.515.000	5.525.000	5.520.000	47,713	2.633.738 —
5.525.000	5.535.000	5.530.000	47,738	2.639.911 —
5.535.000	5.545.000	5.540.000	47,762	2.646.015 —
5.545.000	5.555.000	5.550.000	47,786	2.652.123 —
5.555.000	5.565.000	5.560.000	47,811	2.658.292 —
5.565.000	5.575.000	5.570.000	47,836	2.664.463 —
5.575.000	5.585.000	5.580.000	47,860	2.670.588 —
5.585.000	5.595.000	5.590.000	47,884	2.676.716 —
5.595.000	5.605.000	5.600.000	47,908	2.682.848 —
5.605.000	5.615.000	5.610.000	47,933	2.689.041 —
5.615.000	5.625.000	5.620.000	47,957	2.695.183 —
5.625.000	5.635.000	5.630.000	47,981	2.701.339 —
5.635.000	5.645.000	5.640.000	48,005	2.707.482 —
5.645.000	5.655.000	5.650.000	48,029	2.713.639 —
5.655.000	5.665.000	5.660.000	48,053	2.719.800 —
5.665.000	5.675.000	5.670.000	48,077	2.725.966 —
5.675.000	5.685.000	5.680.000	48,101	2.732.137 —
5.685.000	5.695.000	5.690.000	48,125	2.738.313 —
5.695.000	5.705.000	5.700.000	48,149	2.744.493 —
5.705.000	5.715.000	5.710.000	48,173	2.750.678 —
5.715.000	5.725.000	5.720.000	48,197	2.756.868 —
5.725.000	5.735.000	5.730.000	48,221	2.763.063 —
5.735.000	5.745.000	5.740.000	48,245	2.769.263 —
5.745.000	5.755.000	5.750.000	48,268	2.775.410 —
5.755.000	5.765.000	5.760.000	48,292	2.781.619 —
5.765.000	5.775.000	5.770.000	48,316	2.787.833 —
5.775.000	5.785.000	5.780.000	48,340	2.794.052 —
5.785.000	5.795.000	5.790.000	48,363	2.800.218 —
5.795.000	5.805.000	5.800.000	48,386	2.806.388 —
5.805.000	5.815.000	5.810.000	48,410	2.812.621 —
5.815.000	5.825.000	5.820.000	48,433	2.818.801 —
5.825.000	5.835.000	5.830.000	48,456	2.824.985 —
5.835.000	5.845.000	5.840.000	48,479	2.831.174 —
5.845.000	5.855.000	5.850.000	48,502	2.837.367 —
5.855.000	5.865.000	5.860.000	48,526	2.843.624 —
5.865.000	5.875.000	5.870.000	48,549	2.849.826 —
5.875.000	5.885.000	5.880.000	48,572	2.856.034 —
5.885.000	5.895.000	5.890.000	48,595	2.862.246 —
5.895.000	5.905.000	5.900.000	48,618	2.868.462 —
5.905.000	5.915.000	5.910.000	48,641	2.874.683 —
5.915.000	5.925.000	5.920.000	48,664	2.880.909 —
5.925.000	5.935.000	5.930.000	48,687	2.887.139 —
5.935.000	5.945.000	5.940.000	48,710	2.893.374 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
5.945.000	5.955.000	5.950.000	48,732	2.899.554 —
5.955.000	5.965.000	5.960.000	48,755	2.905.738 —
5.965.000	5.975.000	5.970.000	48,778	2.912.047 —
5.975.000	5.985.000	5.980.000	48,801	2.918.500 —
5.985.000	5.995.000	5.990.000	48,824	2.924.988 —
5.995.000	6.005.000	6.000.000	48,846	2.930.760 —
6.005.000	6.015.000	6.010.000	48,869	2.937.027 —
6.015.000	6.025.000	6.020.000	48,892	2.943.208 —
6.025.000	6.035.000	6.030.000	48,914	2.949.514 —
6.035.000	6.045.000	6.040.000	48,936	2.955.754 —
6.045.000	6.055.000	6.050.000	48,958	2.961.959 —
6.055.000	6.065.000	6.060.000	48,981	2.968.249 —
6.065.000	6.075.000	6.070.000	49,003	2.974.482 —
6.075.000	6.085.000	6.080.000	49,025	2.980.720 —
6.085.000	6.095.000	6.090.000	49,047	2.986.982 —
6.095.000	6.105.000	6.100.000	49,069	2.993.239 —
6.105.000	6.115.000	6.110.000	49,092	2.999.521 —
6.115.000	6.125.000	6.120.000	49,114	3.005.777 —
6.125.000	6.135.000	6.130.000	49,136	3.012.037 —
6.135.000	6.145.000	6.140.000	49,158	3.018.301 —
6.145.000	6.155.000	6.150.000	49,180	3.024.570 —
6.155.000	6.165.000	6.160.000	49,202	3.030.843 —
6.165.000	6.175.000	6.170.000	49,224	3.037.121 —
6.175.000	6.185.000	6.180.000	49,246	3.043.403 —
6.185.000	6.195.000	6.190.000	49,268	3.049.689 —
6.195.000	6.205.000	6.200.000	49,289	3.055.918 —
6.205.000	6.215.000	6.210.000	49,311	3.062.213 —
6.215.000	6.225.000	6.220.000	49,333	3.068.513 —
6.225.000	6.235.000	6.230.000	49,355	3.074.817 —
6.235.000	6.245.000	6.240.000	49,376	3.081.062 —
6.245.000	6.255.000	6.250.000	49,397	3.087.313 —
6.255.000	6.265.000	6.260.000	49,419	3.093.629 —
6.265.000	6.275.000	6.270.000	49,441	3.099.951 —
6.275.000	6.285.000	6.280.000	49,463	3.106.276 —
6.285.000	6.295.000	6.290.000	49,484	3.112.544 —
6.295.000	6.305.000	6.300.000	49,505	3.118.815 —
6.305.000	6.315.000	6.310.000	49,527	3.125.154 —
6.315.000	6.325.000	6.320.000	49,549	3.131.497 —
6.325.000	6.335.000	6.330.000	49,570	3.137.781 —
6.335.000	6.345.000	6.340.000	49,591	3.144.069 —
6.345.000	6.355.000	6.350.000	49,612	3.150.362 —
6.355.000	6.365.000	6.360.000	49,634	3.156.722 —
6.365.000	6.375.000	6.370.000	49,655	3.163.024 —
6.375.000	6.385.000	6.380.000	49,676	3.169.329 —
6.385.000	6.395.000	6.390.000	49,697	3.175.638 —
6.395.000	6.405.000	6.400.000	49,718	3.181.952 —
6.405.000	6.415.000	6.410.000	49,739	3.188.270 —
6.415.000	6.425.000	6.420.000	49,760	3.194.592 —
6.425.000	6.435.000	6.430.000	49,781	3.200.918 —
6.435.000	6.445.000	6.440.000	49,802	3.207.249 —
6.445.000	6.455.000	6.450.000	49,823	3.213.584 —
6.455.000	6.465.000	6.460.000	49,844	3.219.922 —
6.465.000	6.475.000	6.470.000	49,865	3.226.266 —
6.475.000	6.485.000	6.480.000	49,886	3.232.613 —
6.485.000	6.495.000	6.490.000	49,906	3.238.899 —
6.495.000	6.505.000	6.500.000	49,927	3.245.255 —
6.505.000	6.515.000	6.510.000	49,948	3.251.615 —
6.515.000	6.525.000	6.520.000	49,969	3.257.979 —
6.525.000	6.535.000	6.530.000	49,990	3.264.347 —
6.535.000	6.545.000	6.540.000	50,010	3.270.634 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1321

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Imposta	Reddito imponibile: due a tre	Reddito imponibile: oltre tre	Reddito accertato	Aliquota percentuale
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
7.145.000	7.150.000	7.150.000	51,203	3.661.158 —
7.155.000	7.165.000	7.160.000	51,224	3.667.968 —
7.165.000	7.175.000	7.170.000	51,243	3.674.123 —
7.175.000	7.185.000	7.180.000	51,261	3.680.546 —
7.185.000	7.195.000	7.190.000	51,279	3.686.909 —
7.195.000	7.205.000	7.200.000	51,298	3.693.456 —
7.205.000	7.215.000	7.210.000	51,317	3.700.157 —
7.215.000	7.225.000	7.220.000	51,336	3.706.959 —
7.225.000	7.235.000	7.230.000	51,354	3.713.894 —
7.235.000	7.245.000	7.240.000	51,372	3.719.953 —
7.245.000	7.255.000	7.250.000	51,390	3.725.775 —
7.255.000	7.265.000	7.260.000	51,409	3.732.283 —
7.265.000	7.275.000	7.270.000	51,428	3.738.856 —
7.275.000	7.285.000	7.280.000	51,446	3.745.288 —
7.285.000	7.295.000	7.290.000	51,464	3.751.521 —
7.295.000	7.305.000	7.300.000	51,482	3.758.186 —
7.305.000	7.315.000	7.310.000	51,501	3.764.793 —
7.315.000	7.325.000	7.320.000	51,519	3.771.301 —
7.325.000	7.335.000	7.330.000	51,537	3.777.861 —
7.335.000	7.345.000	7.340.000	51,555	3.784.137 —
7.345.000	7.355.000	7.350.000	51,573	3.790.616 —
7.355.000	7.365.000	7.360.000	51,591	3.797.098 —
7.365.000	7.375.000	7.370.000	51,609	3.803.582 —
7.375.000	7.385.000	7.380.000	51,627	3.810.071 —
7.385.000	7.395.000	7.390.000	51,645	3.816.560 —
7.395.000	7.405.000	7.400.000	51,663	3.823.052 —
7.405.000	7.415.000	7.410.000	51,681	3.829.592 —
7.415.000	7.425.000	7.420.000	51,699	3.836.060 —
7.425.000	7.435.000	7.430.000	51,717	3.842.573 —
7.435.000	7.445.000	7.440.000	51,735	3.849.084 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
7.445.000	7.455.000	7.450.000	51,752	3.855.524 —
7.455.000	7.465.000	7.460.000	51,770	3.862.042 —
7.465.000	7.475.000	7.470.000	51,788	3.868.504 —
7.475.000	7.485.000	7.480.000	51,806	3.875.059 —
7.485.000	7.495.000	7.490.000	51,824	3.881.518 —
7.495.000	7.505.000	7.500.000	51,841	3.888.027 —
7.505.000	7.515.000	7.510.000	51,859	3.894.641 —
7.515.000	7.525.000	7.520.000	51,877	3.901.170 —
7.525.000	7.535.000	7.530.000	51,895	3.907.694 —
7.535.000	7.545.000	7.540.000	51,912	3.914.155 —
7.545.000	7.555.000	7.550.000	51,929	3.920.610 —
7.555.000	7.565.000	7.560.000	51,947	3.927.193 —
7.565.000	7.575.000	7.570.000	51,965	3.933.751 —
7.575.000	7.585.000	7.580.000	51,982	3.940.311 —
7.585.000	7.595.000	7.590.000	52,000	3.946.800 —
7.595.000	7.605.000	7.600.000	52,017	3.953.282 —
7.605.000	7.615.000	7.610.000	52,035	3.959.895 —
7.615.000	7.625.000	7.620.000	52,052	3.966.459 —
7.625.000	7.635.000	7.630.000	52,070	3.972.941 —
7.635.000	7.645.000	7.640.000	52,087	3.979.447 —
7.645.000	7.655.000	7.650.000	52,104	3.985.950 —
7.655.000	7.665.000	7.660.000	52,122	3.992.515 —
7.665.000	7.675.000	7.670.000	52,139	3.999.001 —
7.675.000	7.685.000	7.680.000	52,156	4.005.581 —
7.685.000	7.695.000	7.690.000	52,173	4.012.104 —
7.695.000	7.705.000	7.700.000	52,190	4.018.659 —
7.705.000	7.715.000	7.710.000	52,208	4.025.237 —
7.715.000	7.725.000	7.720.000	52,225	4.031.770 —
7.725.000	7.735.000	7.730.000	52,242	4.038.307 —
7.735.000	7.745.000	7.740.000	52,259	4.044.847 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
7.745.000	7.755.000	7.750.000	52,270	4.051.350 —
7.755.000	7.765.000	7.760.000	52,293	4.057.367 —
7.765.000	7.775.000	7.770.000	52,320	4.064.387 —
7.775.000	7.785.000	7.780.000	52,337	4.071.041 —
7.785.000	7.795.000	7.790.000	52,364	4.077.598 —
7.795.000	7.805.000	7.800.000	52,391	4.084.158 —
7.805.000	7.815.000	7.810.000	52,378	4.090.722 —
7.815.000	7.825.000	7.820.000	52,395	4.097.289 —
7.825.000	7.835.000	7.830.000	52,412	4.103.860 —
7.835.000	7.845.000	7.840.000	52,429	4.110.434 —
7.845.000	7.855.000	7.850.000	52,446	4.117.011 —
7.855.000	7.865.000	7.860.000	52,463	4.123.592 —
7.865.000	7.875.000	7.870.000	52,480	4.130.176 —
7.875.000	7.885.000	7.880.000	52,497	4.136.764 —
7.885.000	7.895.000	7.890.000	52,514	4.143.355 —
7.895.000	7.905.000	7.900.000	52,530	4.149.870 —
7.905.000	7.915.000	7.910.000	52,547	4.156.468 —
7.915.000	7.925.000	7.920.000	52,564	4.163.069 —
7.925.000	7.935.000	7.930.000	52,581	4.169.673 —
7.935.000	7.945.000	7.940.000	52,597	4.176.202 —
7.945.000	7.955.000	7.950.000	52,613	4.182.734 —
7.955.000	7.965.000	7.960.000	52,630	4.189.348 —
7.965.000	7.975.000	7.970.000	52,647	4.195.966 —
7.975.000	7.985.000	7.980.000	52,664	4.202.587 —
7.985.000	7.995.000	7.990.000	52,680	4.209.132 —
7.995.000	8.005.000	8.000.000	52,696	4.215.680 —
8.005.000	8.015.000	8.010.000	52,713	4.222.311 —
8.015.000	8.025.000	8.020.000	52,730	4.228.946 —
8.025.000	8.035.000	8.030.000	52,746	4.235.484 —
8.035.000	8.045.000	8.040.000	52,762	4.242.025 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
8.045.000	8.055.000	8.050.000	52,778	4.248.570 —
8.055.000	8.065.000	8.060.000	52,795	4.255.277 —
8.065.000	8.075.000	8.070.000	52,812	4.261.988 —
8.075.000	8.085.000	8.080.000	52,828	4.268.502 —
8.085.000	8.095.000	8.090.000	52,844	4.275.030 —
8.095.000	8.105.000	8.100.000	52,860	4.281.660 —
8.105.000	8.115.000	8.110.000	52,877	4.288.325 —
8.115.000	8.125.000	8.120.000	52,893	4.294.912 —
8.125.000	8.135.000	8.130.000	52,910	4.301.502 —
8.135.000	8.145.000	8.140.000	52,925	4.308.093 —
8.145.000	8.155.000	8.150.000	52,941	4.314.692 —
8.155.000	8.165.000	8.160.000	52,957	4.321.291 —
8.165.000	8.175.000	8.170.000	52,973	4.327.894 —
8.175.000	8.185.000	8.180.000	52,989	4.334.500 —
8.185.000	8.195.000	8.190.000	53,005	4.341.110 —
8.195.000	8.205.000	8.200.000	53,021	4.347.722 —
8.205.000	8.215.000	8.210.000	53,037	4.354.338 —
8.215.000	8.225.000	8.220.000	53,053	4.360.957 —
8.225.000	8.235.000	8.230.000	53,069	4.367.579 —
8.235.000	8.245.000	8.240.000	53,085	4.374.204 —
8.245.000	8.255.000	8.250.000	53,101	4.380.833 —
8.255.000	8.265.000	8.260.000	53,117	4.387.464 —
8.265.000	8.275.000	8.270.000	53,133	4.394.099 —
8.275.000	8.285.000	8.280.000	53,149	4.400.737 —
8.285.000	8.295.000	8.290.000	53,165	4.407.379 —
8.295.000	8.305.000	8.300.000	53,181	4.414.023 —
8.305.000	8.315.000	8.310.000	53,197	4.420.671 —
8.315.000	8.325.000	8.320.000	53,213	4.427.322 —
8.325.000	8.335.000	8.330.000	53,229	4.433.976 —
8.335.000	8.345.000	8.340.000	53,245	4.440.633 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
8.345.000	8.355.000	8.350.000	53,220	4.447.210 —
8.355.000	8.365.000	8.360.000	53,276	4.453.874 —
8.365.000	8.375.000	8.370.000	53,292	4.460.540 —
8.375.000	8.385.000	8.380.000	53,308	4.467.210 —
8.385.000	8.395.000	8.390.000	53,323	4.473.800 —
8.395.000	8.405.000	8.400.000	53,338	4.480.392 —
8.405.000	8.415.000	8.410.000	53,354	4.487.071 —
8.415.000	8.425.000	8.420.000	53,370	4.493.754 —
8.425.000	8.435.000	8.430.000	53,386	4.500.440 —
8.435.000	8.445.000	8.440.000	53,401	4.507.044 —
8.445.000	8.455.000	8.450.000	53,417	4.513.652 —
8.455.000	8.465.000	8.460.000	53,432	4.520.247 —
8.465.000	8.475.000	8.470.000	53,448	4.527.040 —
8.475.000	8.485.000	8.480.000	53,463	4.533.662 —
8.485.000	8.495.000	8.490.000	53,478	4.540.282 —
8.495.000	8.505.000	8.500.000	53,493	4.546.905 —
8.505.000	8.515.000	8.510.000	53,509	4.553.616 —
8.515.000	8.525.000	8.520.000	53,525	4.560.330 —
8.525.000	8.535.000	8.530.000	53,540	4.566.942 —
8.535.000	8.545.000	8.540.000	53,555	4.573.557 —
8.545.000	8.555.000	8.550.000	53,570	4.580.237 —
8.555.000	8.565.000	8.560.000	53,586	4.586.992 —
8.565.000	8.575.000	8.570.000	53,601	4.593.606 —
8.575.000	8.585.000	8.580.000	53,616	4.600.253 —
8.585.000	8.595.000	8.590.000	53,631	4.606.903 —
8.595.000	8.605.000	8.600.000	53,646	4.613.556 —
8.605.000	8.615.000	8.610.000	53,662	4.620.208 —
8.615.000	8.625.000	8.620.000	53,677	4.626.957 —
8.625.000	8.635.000	8.630.000	53,692	4.633.620 —
8.635.000	8.645.000	8.640.000	53,707	4.640.285 —
8.645.000	8.655.000	8.650.000	53,722	4.646.953 —
8.655.000	8.665.000	8.660.000	53,738	4.653.711 —
8.665.000	8.675.000	8.670.000	53,753	4.660.385 —
8.675.000	8.685.000	8.680.000	53,768	4.667.062 —
8.685.000	8.695.000	8.690.000	53,783	4.673.743 —
8.695.000	8.705.000	8.700.000	53,798	4.680.426 —
8.705.000	8.715.000	8.710.000	53,813	4.687.112 —
8.715.000	8.725.000	8.720.000	53,828	4.693.802 —
8.725.000	8.735.000	8.730.000	53,843	4.700.494 —
8.735.000	8.745.000	8.740.000	53,858	4.707.189 —
8.745.000	8.755.000	8.750.000	53,873	4.713.888 —
8.755.000	8.765.000	8.760.000	53,888	4.720.589 —
8.765.000	8.775.000	8.770.000	53,903	4.727.293 —
8.775.000	8.785.000	8.780.000	53,918	4.734.000 —
8.785.000	8.795.000	8.790.000	53,933	4.740.711 —
8.795.000	8.805.000	8.800.000	53,947	4.747.336 —
8.805.000	8.815.000	8.810.000	53,962	4.754.052 —
8.815.000	8.825.000	8.820.000	53,977	4.760.771 —
8.825.000	8.835.000	8.830.000	53,992	4.767.494 —
8.835.000	8.845.000	8.840.000	54,007	4.774.219 —
8.845.000	8.855.000	8.850.000	54,021	4.780.839 —
8.855.000	8.865.000	8.860.000	54,036	4.787.560 —
8.865.000	8.875.000	8.870.000	54,051	4.794.324 —
8.875.000	8.885.000	8.880.000	54,066	4.801.061 —
8.885.000	8.895.000	8.890.000	54,081	4.807.801 —
8.895.000	8.905.000	8.900.000	54,095	4.814.455 —
8.905.000	8.915.000	8.910.000	54,110	4.821.201 —
8.915.000	8.925.000	8.920.000	54,125	4.827.950 —
8.925.000	8.935.000	8.930.000	54,140	4.834.702 —
8.935.000	8.945.000	8.940.000	54,154	4.841.368 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785112

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
8.945.000	8.955.000	8.950.000	54,165	4.848.030 —
8.955.000	8.965.000	8.960.000	54,183	4.854.797 —
8.965.000	8.975.000	8.970.000	54,198	4.861.561 —
8.975.000	8.985.000	8.980.000	54,212	4.868.238 —
8.985.000	8.995.000	8.990.000	54,226	4.874.917 —
8.995.000	9.005.000	9.000.000	54,240	4.881.600 —
9.005.000	9.015.000	9.010.000	54,255	4.888.376 —
9.015.000	9.025.000	9.020.000	54,270	4.895.154 —
9.025.000	9.035.000	9.030.000	54,284	4.901.845 —
9.035.000	9.045.000	9.040.000	54,298	4.908.539 —
9.045.000	9.055.000	9.050.000	54,312	4.915.236 —
9.055.000	9.065.000	9.060.000	54,327	4.922.026 —
9.065.000	9.075.000	9.070.000	54,342	4.928.819 —
9.075.000	9.085.000	9.080.000	54,356	4.935.525 —
9.085.000	9.095.000	9.090.000	54,370	4.942.223 —
9.095.000	9.105.000	9.100.000	54,384	4.948.944 —
9.105.000	9.115.000	9.110.000	54,399	4.955.749 —
9.115.000	9.125.000	9.120.000	54,413	4.962.456 —
9.125.000	9.135.000	9.130.000	54,427	4.969.185 —
9.135.000	9.145.000	9.140.000	54,441	4.975.907 —
9.145.000	9.155.000	9.150.000	54,455	4.982.633 —
9.155.000	9.165.000	9.160.000	54,470	4.989.452 —
9.165.000	9.175.000	9.170.000	54,484	4.996.183 —
9.175.000	9.185.000	9.180.000	54,498	5.002.916 —
9.185.000	9.195.000	9.190.000	54,512	5.009.653 —
9.195.000	9.205.000	9.200.000	54,526	5.016.392 —
9.205.000	9.215.000	9.210.000	54,540	5.023.134 —
9.215.000	9.225.000	9.220.000	54,554	5.029.879 —
9.225.000	9.235.000	9.230.000	54,568	5.036.626 —
9.235.000	9.245.000	9.240.000	54,582	5.043.377 —
9.245.000	9.255.000	9.250.000	54,596	5.050.130 —
9.255.000	9.265.000	9.260.000	54,610	5.056.886 —
9.265.000	9.275.000	9.270.000	54,624	5.063.645 —
9.275.000	9.285.000	9.280.000	54,638	5.070.406 —
9.285.000	9.295.000	9.290.000	54,652	5.077.171 —
9.295.000	9.305.000	9.300.000	54,666	5.083.938 —
9.305.000	9.315.000	9.310.000	54,680	5.090.708 —
9.315.000	9.325.000	9.320.000	54,694	5.097.481 —
9.325.000	9.335.000	9.330.000	54,708	5.104.256 —
9.335.000	9.345.000	9.340.000	54,722	5.111.035 —
9.345.000	9.355.000	9.350.000	54,736	5.117.816 —
9.355.000	9.365.000	9.360.000	54,750	5.124.600 —
9.365.000	9.375.000	9.370.000	54,764	5.131.387 —
9.375.000	9.385.000	9.380.000	54,778	5.138.176 —
9.385.000	9.395.000	9.390.000	54,792	5.144.968 —
9.395.000	9.405.000	9.400.000	54,805	5.151.670 —
9.405.000	9.415.000	9.410.000	54,819	5.158.468 —
9.415.000	9.425.000	9.420.000	54,833	5.165.269 —
9.425.000	9.435.000	9.430.000	54,847	5.172.072 —
9.435.000	9.445.000	9.440.000	54,860	5.178.78 —
9.445.000	9.455.000	9.450.000	54,873	5.185.499 —
9.455.000	9.465.000	9.460.000	54,887	5.192.310 —
9.465.000	9.475.000	9.470.000	54,901	5.199.125 —
9.475.000	9.485.000	9.480.000	54,915	5.205.942 —
9.485.000	9.495.000	9.490.000	54,928	5.212.667 —
9.495.000	9.505.000	9.500.000	54,941	5.219.395 —
9.505.000	9.515.000	9.510.000	54,955	5.226.221 —
9.515.000	9.525.000	9.520.000	54,969	5.233.049 —
9.525.000	9.535.000	9.530.000	54,983	5.239.880 —
9.535.000	9.545.000	9.540.000	54,996	5.246.618 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
9.545.000	9.555.000	9.550.000	55,009	5.253.360 —
9.555.000	9.565.000	9.560.000	55,023	5.260.190 —
9.565.000	9.575.000	9.570.000	55,037	5.267.041 —
9.575.000	9.585.000	9.580.000	55,050	5.273.760 —
9.585.000	9.595.000	9.590.000	55,063	5.280.542 —
9.595.000	9.605.000	9.600.000	55,076	5.287.296 —
9.605.000	9.615.000	9.610.000	55,090	5.294.149 —
9.615.000	9.625.000	9.620.000	55,104	5.301.065 —
9.625.000	9.635.000	9.630.000	55,117	5.307.767 —
9.635.000	9.645.000	9.640.000	55,130	5.314.532 —
9.645.000	9.655.000	9.650.000	55,143	5.321.300 —
9.655.000	9.665.000	9.660.000	55,157	5.328.166 —
9.665.000	9.675.000	9.670.000	55,171	5.335.030 —
9.675.000	9.685.000	9.680.000	55,184	5.341.831 —
9.685.000	9.695.000	9.690.000	55,197	5.348.580 —
9.695.000	9.705.000	9.700.000	55,210	5.355.370 —
9.705.000	9.715.000	9.710.000	55,224	5.362.256 —
9.715.000	9.725.000	9.720.000	55,237	5.369.026 —
9.725.000	9.735.000	9.730.000	55,250	5.375.825 —
9.735.000	9.745.000	9.740.000	55,263	5.382.616 —
9.745.000	9.755.000	9.750.000	55,276	5.389.410 —
9.755.000	9.765.000	9.760.000	55,290	5.396.304 —
9.765.000	9.775.000	9.770.000	55,303	5.403.163 —
9.775.000	9.785.000	9.780.000	55,316	5.409.965 —
9.785.000	9.795.000	9.790.000	55,329	5.416.760 —
9.795.000	9.805.000	9.800.000	55,342	5.423.550 —
9.805.000	9.815.000	9.810.000	55,356	5.430.524 —
9.815.000	9.825.000	9.820.000	55,369	5.437.286 —
9.825.000	9.835.000	9.830.000	55,382	5.444.051 —
9.835.000	9.845.000	9.840.000	55,395	5.450.868 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
9.845.000	9.855.000	9.850.000	55,408	5.457.688 —
9.855.000	9.865.000	9.860.000	55,421	5.464.511 —
9.865.000	9.875.000	9.870.000	55,434	5.471.336 —
9.875.000	9.885.000	9.880.000	55,447	5.478.164 —
9.885.000	9.895.000	9.890.000	55,460	5.484.994 —
9.895.000	9.905.000	9.900.000	55,473	5.491.827 —
9.905.000	9.915.000	9.910.000	55,486	5.498.663 —
9.915.000	9.925.000	9.920.000	55,499	5.505.501 —
9.925.000	9.935.000	9.930.000	55,512	5.512.342 —
9.935.000	9.945.000	9.940.000	55,525	5.519.185 —
9.945.000	9.955.000	9.950.000	55,538	5.526.031 —
9.955.000	9.965.000	9.960.000	55,551	5.532.880 —
9.965.000	9.975.000	9.970.000	55,564	5.539.731 —
9.975.000	9.985.000	9.980.000	55,577	5.546.583 —
9.985.000	9.995.000	9.990.000	55,590	5.553.441 —
9.995.000	10.010.000	10.000.000	55,602	5.560.209 —
10.010.000	10.030.000	10.020.000	55,628	5.573.926 —
10.030.000	10.050.000	10.040.000	55,654	5.587.662 —
10.050.000	10.070.000	10.060.000	55,680	5.601.408 —
10.070.000	10.090.000	10.080.000	55,705	5.615.064 —
10.090.000	10.110.000	10.100.000	55,730	5.628.730 —
10.110.000	10.130.000	10.120.000	55,756	5.642.507 —
10.130.000	10.150.000	10.140.000	55,781	5.656.193 —
10.150.000	10.170.000	10.160.000	55,806	5.669.890 —
10.170.000	10.190.000	10.180.000	55,831	5.683.596 —
10.190.000	10.210.000	10.200.000	55,856	5.697.312 —
10.210.000	10.230.000	10.220.000	55,881	5.711.038 —
10.230.000	10.250.000	10.240.000	55,906	5.724.774 —
10.250.000	10.270.000	10.260.000	55,931	5.738.521 —
10.270.000	10.290.000	10.280.000	55,956	5.752.277 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
10.290.000	10.310.000	10.300.000	56,784	5.848.452 —
10.310.000	10.330.000	10.320.000	56,808	5.862.336 —
10.330.000	10.350.000	10.340.000	56,831	5.876.154 —
10.350.000	10.370.000	10.360.000	56,856	5.890.416 —
10.370.000	10.390.000	10.380.000	56,881	5.904.678 —
10.390.000	10.410.000	10.400.000	56,905	5.918.520 —
10.410.000	10.430.000	10.420.000	56,930	5.932.782 —
10.430.000	10.450.000	10.440.000	56,954	5.946.576 —
10.450.000	10.470.000	10.460.000	56,978	5.960.388 —
10.470.000	10.490.000	10.480.000	57,002	5.974.160 —
10.490.000	10.510.000	10.500.000	57,026	5.987.932 —
10.510.000	10.530.000	10.520.000	57,051	6.002.352 —
10.530.000	10.550.000	10.540.000	57,075	6.016.200 —
10.550.000	10.570.000	10.560.000	57,099	6.029.972 —
10.570.000	10.590.000	10.580.000	57,123	6.043.734 —
10.590.000	10.610.000	10.600.000	57,147	6.057.582 —
10.610.000	10.630.000	10.620.000	57,171	6.071.400 —
10.630.000	10.650.000	10.640.000	57,195	6.085.248 —
10.650.000	10.670.000	10.660.000	57,219	6.099.054 —
10.670.000	10.690.000	10.680.000	57,243	6.112.884 —
10.690.000	10.710.000	10.700.000	57,267	6.126.690 —
10.710.000	10.730.000	10.720.000	57,291	6.140.532 —
10.730.000	10.750.000	10.740.000	57,315	6.154.410 —
10.750.000	10.770.000	10.760.000	57,339	6.168.276 —
10.770.000	10.790.000	10.780.000	57,362	6.182.036 —
10.790.000	10.810.000	10.800.000	57,385	6.195.780 —
10.810.000	10.830.000	10.820.000	57,409	6.209.642 —
10.830.000	10.850.000	10.840.000	57,432	6.223.388 —
10.850.000	10.870.000	10.860.000	57,456	6.237.216 —
10.870.000	10.890.000	10.880.000	57,479	6.250.892 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
10.890.000	10.910.000	10.900.000	56,702	6.180.518 —
10.910.000	10.930.000	10.920.000	56,726	6.194.479 —
10.930.000	10.950.000	10.940.000	56,749	6.208.341 —
10.950.000	10.970.000	10.960.000	56,772	6.222.211 —
10.970.000	10.990.000	10.980.000	56,795	6.236.091 —
10.990.000	11.010.000	11.000.000	56,818	6.249.980 —
11.010.000	11.030.000	11.020.000	56,841	6.263.858 —
11.030.000	11.050.000	11.040.000	56,864	6.277.786 —
11.050.000	11.070.000	11.060.000	56,887	6.291.762 —
11.070.000	11.090.000	11.080.000	56,910	6.305.628 —
11.090.000	11.110.000	11.100.000	56,932	6.319.152 —
11.110.000	11.130.000	11.120.000	56,955	6.333.366 —
11.130.000	11.150.000	11.140.000	56,978	6.347.349 —
11.150.000	11.170.000	11.160.000	57,001	6.361.416 —
11.170.000	11.190.000	11.180.000	57,024	6.375.283 —
11.190.000	11.210.000	11.200.000	57,046	6.389.152 —
11.210.000	11.230.000	11.220.000	57,069	6.403.143 —
11.230.000	11.250.000	11.240.000	57,092	6.417.141 —
11.250.000	11.270.000	11.260.000	57,114	6.431.038 —
11.270.000	11.290.000	11.280.000	57,136	6.444.941 —
11.290.000	11.310.000	11.300.000	57,158	6.458.854 —
11.310.000	11.330.000	11.320.000	57,181	6.472.883 —
11.330.000	11.350.000	11.340.000	57,203	6.486.820 —
11.350.000	11.370.000	11.360.000	57,225	6.500.760 —
11.370.000	11.390.000	11.380.000	57,247	6.514.709 —
11.390.000	11.410.000	11.400.000	57,269	6.528.666 —
11.410.000	11.430.000	11.420.000	57,291	6.542.632 —
11.430.000	11.450.000	11.440.000	57,313	6.556.607 —
11.450.000	11.470.000	11.460.000	57,335	6.570.591 —
11.470.000	11.490.000	11.480.000	57,357	6.584.584 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
11.490.000	11.510.000	11.500.000	57,379	6.593.585 —
11.510.000	11.530.000	11.520.000	57,401	6.612.505 —
11.530.000	11.550.000	11.540.000	57,423	6.631.414 —
11.550.000	11.570.000	11.560.000	57,445	6.650.312 —
11.570.000	11.590.000	11.580.000	57,467	6.669.199 —
11.590.000	11.610.000	11.600.000	57,488	6.688.076 —
11.610.000	11.630.000	11.620.000	57,510	6.706.942 —
11.630.000	11.650.000	11.640.000	57,532	6.725.797 —
11.650.000	11.670.000	11.660.000	57,554	6.744.642 —
11.670.000	11.690.000	11.680.000	57,575	6.763.476 —
11.690.000	11.710.000	11.700.000	57,597	6.782.299 —
11.710.000	11.730.000	11.720.000	57,618	6.801.112 —
11.730.000	11.750.000	11.740.000	57,640	6.819.914 —
11.750.000	11.770.000	11.760.000	57,660	6.838.705 —
11.770.000	11.790.000	11.780.000	57,681	6.857.486 —
11.790.000	11.810.000	11.800.000	57,702	6.876.256 —
11.810.000	11.830.000	11.820.000	57,724	6.895.015 —
11.830.000	11.850.000	11.840.000	57,745	6.913.763 —
11.850.000	11.870.000	11.860.000	57,766	6.932.501 —
11.870.000	11.890.000	11.880.000	57,787	6.951.228 —
11.890.000	11.910.000	11.900.000	57,808	6.969.944 —
11.910.000	11.930.000	11.920.000	57,829	6.988.649 —
11.930.000	11.950.000	11.940.000	57,850	7.007.344 —
11.950.000	11.970.000	11.960.000	57,871	7.026.028 —
11.970.000	11.990.000	11.980.000	57,892	7.044.702 —
11.990.000	12.010.000	12.000.000	57,913	7.063.366 —
12.010.000	12.030.000	12.020.000	57,934	7.082.019 —
12.030.000	12.050.000	12.040.000	57,955	7.100.662 —
12.050.000	12.070.000	12.060.000	57,976	7.119.294 —
12.070.000	12.090.000	12.080.000	57,996	7.137.917 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
12.090.000	12.110.000	12.100.000	58,016	7.019.539 —
12.110.000	12.130.000	12.120.000	58,037	7.034.054 —
12.130.000	12.150.000	12.140.000	58,058	7.048.241 —
12.150.000	12.170.000	12.160.000	58,079	7.062.406 —
12.170.000	12.190.000	12.180.000	58,099	7.076.458 —
12.190.000	12.210.000	12.200.000	58,119	7.090.518 —
12.210.000	12.230.000	12.220.000	58,140	7.104.568 —
12.230.000	12.250.000	12.240.000	58,161	7.118.606 —
12.250.000	12.270.000	12.260.000	58,181	7.132.961 —
12.270.000	12.290.000	12.280.000	58,201	7.147.089 —
12.290.000	12.310.000	12.300.000	58,221	7.161.183 —
12.310.000	12.330.000	12.320.000	58,242	7.175.414 —
12.330.000	12.350.000	12.340.000	58,262	7.189.531 —
12.350.000	12.370.000	12.360.000	58,282	7.203.635 —
12.370.000	12.390.000	12.380.000	58,302	7.217.788 —
12.390.000	12.410.000	12.400.000	58,322	7.231.928 —
12.410.000	12.430.000	12.420.000	58,342	7.246.056 —
12.430.000	12.450.000	12.440.000	58,362	7.260.253 —
12.450.000	12.470.000	12.460.000	58,382	7.274.397 —
12.470.000	12.490.000	12.480.000	58,402	7.288.570 —
12.490.000	12.510.000	12.500.000	58,422	7.302.730 —
12.510.000	12.530.000	12.520.000	58,442	7.316.878 —
12.530.000	12.550.000	12.540.000	58,462	7.331.153 —
12.550.000	12.570.000	12.560.000	58,482	7.345.339 —
12.570.000	12.590.000	12.580.000	58,502	7.359.552 —
12.590.000	12.610.000	12.600.000	58,521	7.373.646 —
12.610.000	12.630.000	12.620.000	58,541	7.387.871 —
12.630.000	12.650.000	12.640.000	58,561	7.402.153 —
12.650.000	12.670.000	12.660.000	58,581	7.416.356 —
12.670.000	12.690.000	12.680.000	58,600	7.430.480 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1329

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Importo	Rendita inalienabile		Rendita annualizzata	Aliquota percentuale	Importo
	oltre lire	fino a lire			
1.414.013	12.000.000	12.210.000	12.200.000	58,819	1.500.744
1.488.881	12.210.000	12.420.000	12.400.000	58,819	1.514.571
1.473.101	12.420.000	12.630.000	12.600.000	58,819	1.528.399
1.487.318	12.630.000	12.840.000	12.800.000	58,819	2.543.225
1.501.537	12.840.000	13.050.000	13.000.000	58,819	1.557.770
1.515.756	13.050.000	13.260.000	13.200.000	58,819	1.572.597
1.529.974	13.260.000	13.470.000	13.400.000	58,819	1.587.424
1.544.193	13.470.000	13.680.000	13.600.000	58,819	1.602.251
1.558.412	13.680.000	13.890.000	13.800.000	58,819	1.617.078
1.572.631	13.890.000	14.100.000	14.000.000	58,819	1.631.905
1.586.850	14.100.000	14.310.000	14.200.000	58,819	1.646.732
1.601.069	14.310.000	14.520.000	14.400.000	58,819	1.661.559
1.615.288	14.520.000	14.730.000	14.600.000	58,819	1.676.386
1.629.507	14.730.000	14.940.000	14.800.000	58,819	1.691.213
1.643.726	14.940.000	15.150.000	15.000.000	58,819	1.706.040
1.657.945	15.150.000	15.360.000	15.200.000	58,819	1.720.867
1.672.164	15.360.000	15.570.000	15.400.000	58,819	1.735.694
1.686.383	15.570.000	15.780.000	15.600.000	58,819	1.750.521
1.700.602	15.780.000	15.990.000	15.800.000	58,819	1.765.348
1.714.821	15.990.000	16.200.000	16.000.000	58,819	1.780.175
1.729.040	16.200.000	16.410.000	16.200.000	58,819	1.795.002
1.743.259	16.410.000	16.620.000	16.400.000	58,819	1.809.829
1.757.478	16.620.000	16.830.000	16.600.000	58,819	1.824.656
1.771.697	16.830.000	17.040.000	16.800.000	58,819	1.839.483
1.785.916	17.040.000	17.250.000	17.000.000	58,819	1.854.310
1.800.135	17.250.000	17.460.000	17.200.000	58,819	1.869.137
1.814.354	17.460.000	17.670.000	17.400.000	58,819	1.883.964
1.828.573	17.670.000	17.880.000	17.600.000	58,819	1.898.791
1.842.792	17.880.000	18.090.000	17.800.000	58,819	1.913.618
1.857.011	18.090.000	18.300.000	18.000.000	58,819	1.928.445
1.871.230	18.300.000	18.510.000	18.200.000	58,819	1.943.272
1.885.449	18.510.000	18.720.000	18.400.000	58,819	1.958.099
1.899.668	18.720.000	18.930.000	18.600.000	58,819	1.972.926
1.913.887	18.930.000	19.140.000	18.800.000	58,819	1.987.753
1.928.106	19.140.000	19.350.000	19.000.000	58,819	2.002.580
1.942.325	19.350.000	19.560.000	19.200.000	58,819	2.017.407
1.956.544	19.560.000	19.770.000	19.400.000	58,819	2.032.234
1.970.763	19.770.000	19.980.000	19.600.000	58,819	2.047.061
1.984.982	19.980.000	20.190.000	19.800.000	58,819	2.061.888
1.999.201	20.190.000	20.400.000	20.000.000	58,819	2.076.715
2.013.420	20.400.000	20.610.000	20.200.000	58,819	2.091.542
2.027.639	20.610.000	20.820.000	20.400.000	58,819	2.106.369
2.041.858	20.820.000	21.030.000	20.600.000	58,819	2.121.196
2.056.077	21.030.000	21.240.000	20.800.000	58,819	2.136.023
2.070.296	21.240.000	21.450.000	21.000.000	58,819	2.150.850
2.084.515	21.450.000	21.660.000	21.200.000	58,819	2.165.677
2.098.734	21.660.000	21.870.000	21.400.000	58,819	2.180.504
2.112.953	21.870.000	22.080.000	21.600.000	58,819	2.195.331
2.127.172	22.080.000	22.290.000	21.800.000	58,819	2.210.158
2.141.391	22.290.000	22.500.000	22.000.000	58,819	2.224.985
2.155.610	22.500.000	22.710.000	22.200.000	58,819	2.239.812
2.169.829	22.710.000	22.920.000	22.400.000	58,819	2.254.639
2.184.048	22.920.000	23.130.000	22.600.000	58,819	2.269.466
2.198.267	23.130.000	23.340.000	22.800.000	58,819	2.284.293
2.212.486	23.340.000	23.550.000	23.000.000	58,819	2.299.120
2.226.705	23.550.000	23.760.000	23.200.000	58,819	2.313.947
2.240.924	23.760.000	23.970.000	23.400.000	58,819	2.328.774
2.255.143	23.970.000	24.180.000	23.600.000	58,819	2.343.601
2.269.362	24.180.000	24.390.000	23.800.000	58,819	2.358.428
2.283.581	24.390.000	24.600.000	24.000.000	58,819	2.373.255
2.297.800	24.600.000	24.810.000	24.200.000	58,819	2.388.082
2.312.019	24.810.000	25.020.000	24.400.000	58,819	2.402.909
2.326.238	25.020.000	25.230.000	24.600.000	58,819	2.417.736
2.340.457	25.230.000	25.440.000	24.800.000	58,819	2.432.563
2.354.676	25.440.000	25.650.000	25.000.000	58,819	2.447.390
2.368.895	25.650.000	25.860.000	25.200.000	58,819	2.462.217
2.383.114	25.860.000	26.070.000	25.400.000	58,819	2.477.044
2.397.333	26.070.000	26.280.000	25.600.000	58,819	2.491.871
2.411.552	26.280.000	26.490.000	25.800.000	58,819	2.506.698
2.425.771	26.490.000	26.700.000	26.000.000	58,819	2.521.525
2.439.990	26.700.000	26.910.000	26.200.000	58,819	2.536.352
2.454.209	26.910.000	27.120.000	26.400.000	58,819	2.551.179
2.468.428	27.120.000	27.330.000	26.600.000	58,819	2.566.006
2.482.647	27.330.000	27.540.000	26.800.000	58,819	2.580.833
2.496.866	27.540.000	27.750.000	27.000.000	58,819	2.595.660
2.511.085	27.750.000	27.960.000	27.200.000	58,819	2.610.487
2.525.304	27.960.000	28.170.000	27.400.000	58,819	2.625.314
2.539.523	28.170.000	28.380.000	27.600.000	58,819	2.640.141
2.553.742	28.380.000	28.590.000	27.800.000	58,819	2.654.968
2.567.961	28.590.000	28.800.000	28.000.000	58,819	2.669.795
2.582.180	28.800.000	29.010.000	28.200.000	58,819	2.684.622
2.596.399	29.010.000	29.220.000	28.400.000	58,819	2.699.449
2.610.618	29.220.000	29.430.000	28.600.000	58,819	2.714.276
2.624.837	29.430.000	29.640.000	28.800.000	58,819	2.729.103
2.639.056	29.640.000	29.850.000	29.000.000	58,819	2.743.930
2.653.275	29.850.000	30.060.000	29.200.000	58,819	2.758.757
2.667.494	30.060.000	30.270.000	29.400.000	58,819	2.773.584
2.681.713	30.270.000	30.480.000	29.600.000	58,819	2.788.411
2.695.932	30.480.000	30.690.000	29.800.000	58,819	2.803.238
2.710.151	30.690.000	30.900.000	30.000.000	58,819	2.818.065
2.724.370	30.900.000	31.110.000	30.200.000	58,819	2.832.892
2.738.589	31.110.000	31.320.000	30.400.000	58,819	2.847.719
2.752.808	31.320.000	31.530.000	30.600.000	58,819	2.862.546
2.767.027	31.530.000	31.740.000	30.800.000	58,819	2.877.373
2.781.246	31.740.000	31.950.000	31.000.000	58,819	2.892.200
2.795.465	31.950.000	32.160.000	31.200.000	58,819	2.907.027
2.809.684	32.160.000	32.370.000	31.400.000	58,819	2.921.854
2.823.903	32.370.000	32.580.000	31.600.000	58,819	2.936.681
2.838.122	32.580.000	32.790.000	31.800.000	58,819	2.951.508
2.852.341	32.790.000	33.000.000	32.000.000	58,819	2.966.335

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
13.830.000	13.910.000	13.900.000	59,729	8.302.331 —
13.910.000	13.920.000	13.920.000	59,747	8.310.782 —
13.920.000	13.970.000	13.940.000	59,765	8.331.441 —
13.930.000	13.970.000	13.960.000	59,782	8.345.587 —
13.970.000	13.980.000	13.980.000	59,799	8.359.960 —
13.980.000	14.040.000	14.000.000	59,816	8.374.240 —
14.040.000	14.050.000	14.040.000	59,834	8.388.737 —
14.050.000	14.060.000	14.050.000	59,851	8.402.927 —
14.060.000	14.070.000	14.060.000	59,868	8.417.581 —
14.070.000	14.080.000	14.080.000	59,886	8.431.949 —
14.080.000	14.110.000	14.100.000	59,903	8.446.323 —
14.110.000	14.120.000	14.120.000	59,921	8.460.845 —
14.120.000	14.130.000	14.130.000	59,938	8.475.233 —
14.130.000	14.170.000	14.150.000	59,955	8.489.628 —
14.170.000	14.190.000	14.180.000	59,972	8.504.039 —
14.190.000	14.210.000	14.200.000	59,989	8.518.436 —
14.210.000	14.230.000	14.220.000	60,006	8.532.853 —
14.230.000	14.250.000	14.240.000	60,023	8.547.276 —
14.250.000	14.270.000	14.260.000	60,040	8.561.704 —
14.270.000	14.290.000	14.280.000	60,057	8.576.140 —
14.290.000	14.310.000	14.300.000	60,074	8.590.582 —
14.310.000	14.330.000	14.320.000	60,091	8.605.031 —
14.330.000	14.350.000	14.340.000	60,108	8.619.487 —
14.350.000	14.370.000	14.360.000	60,125	8.633.950 —
14.370.000	14.390.000	14.380.000	60,142	8.648.420 —
14.390.000	14.410.000	14.400.000	60,159	8.662.896 —
14.410.000	14.430.000	14.420.000	60,176	8.677.379 —
14.430.000	14.450.000	14.440.000	60,193	8.691.868 —
14.450.000	14.470.000	14.460.000	60,210	8.706.366 —
14.470.000	14.490.000	14.480.000	60,227	8.720.870 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
14.490.000	14.510.000	14.500.000	60,243	8.735.235 —
14.510.000	14.530.000	14.520.000	60,260	8.749.752 —
14.530.000	14.550.000	14.540.000	60,277	8.764.270 —
14.550.000	14.570.000	14.560.000	60,294	8.778.805 —
14.570.000	14.590.000	14.580.000	60,310	8.793.138 —
14.590.000	14.610.000	14.600.000	60,327	8.807.690 —
14.610.000	14.630.000	14.620.000	60,343	8.822.147 —
14.630.000	14.650.000	14.640.000	60,360	8.836.704 —
14.650.000	14.670.000	14.660.000	60,376	8.851.122 —
14.670.000	14.690.000	14.680.000	60,392	8.865.546 —
14.690.000	14.710.000	14.700.000	60,408	8.879.976 —
14.710.000	14.730.000	14.720.000	60,425	8.894.566 —
14.730.000	14.750.000	14.740.000	60,442	8.909.151 —
14.750.000	14.770.000	14.760.000	60,458	8.923.691 —
14.770.000	14.790.000	14.780.000	60,474	8.938.057 —
14.790.000	14.810.000	14.800.000	60,490	8.952.520 —
14.810.000	14.830.000	14.820.000	60,507	8.967.197 —
14.830.000	14.850.000	14.840.000	60,524	8.981.794 —
14.850.000	14.870.000	14.860.000	60,540	8.996.214 —
14.870.000	14.890.000	14.880.000	60,556	9.010.788 —
14.890.000	14.910.000	14.900.000	60,572	9.025.268 —
14.910.000	14.930.000	14.920.000	60,589	9.039.739 —
14.930.000	14.950.000	14.940.000	60,604	9.054.268 —
14.950.000	14.970.000	14.960.000	60,620	9.068.702 —
14.970.000	14.990.000	14.980.000	60,636	9.083.273 —
14.990.000	15.010.000	15.000.000	60,652	9.097.850 —
15.010.000	15.030.000	15.020.000	60,668	9.112.334 —
15.030.000	15.050.000	15.040.000	60,684	9.127.174 —
15.050.000	15.070.000	15.060.000	60,700	9.141.429 —
15.070.000	15.090.000	15.080.000	60,716	9.155.973 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
15.090.000	15.110.000	15.100.000	60,732	9.170.532 —
15.110.000	15.130.000	15.120.000	60,748	9.185.008 —
15.130.000	15.150.000	15.140.000	60,764	9.199.670 —
15.150.000	15.170.000	15.160.000	60,780	9.214.248 —
15.170.000	15.190.000	15.180.000	60,796	9.228.833 —
15.190.000	15.210.000	15.200.000	60,811	9.243.272 —
15.210.000	15.230.000	15.220.000	60,827	9.257.889 —
15.230.000	15.250.000	15.240.000	60,843	9.272.473 —
15.250.000	15.270.000	15.260.000	60,859	9.287.093 —
15.270.000	15.290.000	15.280.000	60,875	9.301.709 —
15.290.000	15.310.000	15.300.000	60,890	9.316.170 —
15.310.000	15.330.000	15.320.000	60,906	9.330.790 —
15.330.000	15.350.000	15.340.000	60,922	9.345.435 —
15.350.000	15.370.000	15.360.000	60,938	9.360.077 —
15.370.000	15.390.000	15.380.000	60,953	9.374.571 —
15.390.000	15.410.000	15.400.000	60,968	9.389.072 —
15.410.000	15.430.000	15.420.000	60,984	9.403.733 —
15.430.000	15.450.000	15.440.000	61,000	9.418.400 —
15.450.000	15.470.000	15.460.000	61,016	9.433.073 —
15.470.000	15.490.000	15.480.000	61,031	9.447.569 —
15.490.000	15.510.000	15.500.000	61,046	9.462.130 —
15.510.000	15.530.000	15.520.000	61,062	9.476.822 —
15.530.000	15.550.000	15.540.000	61,078	9.491.521 —
15.550.000	15.570.000	15.560.000	61,093	9.506.071 —
15.570.000	15.590.000	15.580.000	61,108	9.520.623 —
15.590.000	15.610.000	15.600.000	61,123	9.535.188 —
15.610.000	15.630.000	15.620.000	61,139	9.549.912 —
15.630.000	15.650.000	15.640.000	61,154	9.564.480 —
15.650.000	15.670.000	15.660.000	61,169	9.579.065 —
15.670.000	15.690.000	15.680.000	61,184	9.593.651 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
15.690.000	15.710.000	15.700.000	61,199	9.608.243 —
15.710.000	15.730.000	15.720.000	61,215	9.622.908 —
15.730.000	15.750.000	15.740.000	61,230	9.637.602 —
15.750.000	15.770.000	15.760.000	61,245	9.652.242 —
15.770.000	15.790.000	15.780.000	61,260	9.666.823 —
15.790.000	15.810.000	15.800.000	61,276	9.681.459 —
15.810.000	15.830.000	15.820.000	61,290	9.696.078 —
15.830.000	15.850.000	15.840.000	61,305	9.710.713 —
15.850.000	15.870.000	15.860.000	61,320	9.725.352 —
15.870.000	15.890.000	15.880.000	61,335	9.739.995 —
15.890.000	15.910.000	15.900.000	61,350	9.754.650 —
15.910.000	15.930.000	15.920.000	61,365	9.769.308 —
15.930.000	15.950.000	15.940.000	61,380	9.783.974 —
15.950.000	15.970.000	15.960.000	61,395	9.798.642 —
15.970.000	15.990.000	15.980.000	61,410	9.813.318 —
15.990.000	16.010.000	16.000.000	61,425	9.828.000 —
16.010.000	16.030.000	16.020.000	61,440	9.842.688 —
16.030.000	16.050.000	16.040.000	61,455	9.857.382 —
16.050.000	16.070.000	16.060.000	61,470	9.872.082 —
16.070.000	16.090.000	16.080.000	61,485	9.886.788 —
16.090.000	16.110.000	16.100.000	61,499	9.901.359 —
16.110.000	16.130.000	16.120.000	61,514	9.916.057 —
16.130.000	16.150.000	16.140.000	61,529	9.930.761 —
16.150.000	16.170.000	16.160.000	61,544	9.945.510 —
16.170.000	16.190.000	16.180.000	61,559	9.960.240 —
16.190.000	16.210.000	16.200.000	61,573	9.974.826 —
16.210.000	16.230.000	16.220.000	61,588	9.989.574 —
16.230.000	16.250.000	16.240.000	61,603	10.004.327 —
16.250.000	16.270.000	16.260.000	61,618	10.019.087 —
16.270.000	16.290.000	16.280.000	61,632	10.033.690 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
16.290.000	16.310.000	16.300.000	61,646	10.048.298 —
16.310.000	16.330.000	16.320.000	61,661	10.063.075 —
16.330.000	16.350.000	16.340.000	61,676	10.077.858 —
16.350.000	16.370.000	16.360.000	61,690	10.092.484 —
16.370.000	16.390.000	16.380.000	61,704	10.107.115 —
16.390.000	16.410.000	16.400.000	61,718	10.121.752 —
16.410.000	16.430.000	16.420.000	61,733	10.136.520 —
16.430.000	16.450.000	16.440.000	61,748	10.151.371 —
16.450.000	16.470.000	16.460.000	61,762	10.166.025 —
16.470.000	16.490.000	16.480.000	61,776	10.180.685 —
16.490.000	16.510.000	16.500.000	61,790	10.195.350 —
16.510.000	16.530.000	16.520.000	61,805	10.210.136 —
16.530.000	16.550.000	16.540.000	61,820	10.225.028 —
16.550.000	16.570.000	16.560.000	61,834	10.239.710 —
16.570.000	16.590.000	16.580.000	61,848	10.254.398 —
16.590.000	16.610.000	16.600.000	61,862	10.269.092 —
16.610.000	16.630.000	16.620.000	61,877	10.283.917 —
16.630.000	16.650.000	16.640.000	61,891	10.298.662 —
16.650.000	16.670.000	16.660.000	61,905	10.313.373 —
16.670.000	16.690.000	16.680.000	61,919	10.328.089 —
16.690.000	16.710.000	16.700.000	61,933	10.342.811 —
16.710.000	16.730.000	16.720.000	61,947	10.357.548 —
16.730.000	16.750.000	16.740.000	61,961	10.372.271 —
16.750.000	16.770.000	16.760.000	61,975	10.387.010 —
16.770.000	16.790.000	16.780.000	61,989	10.401.754 —
16.790.000	16.810.000	16.800.000	62,003	10.416.504 —
16.810.000	16.830.000	16.820.000	62,017	10.431.259 —
16.830.000	16.850.000	16.840.000	62,031	10.446.020 —
16.850.000	16.870.000	16.860.000	62,045	10.460.787 —
16.870.000	16.890.000	16.880.000	62,059	10.475.559 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
16.890.000	16.910.000	16.900.000	62,073	10.490.337 —
16.910.000	16.930.000	16.920.000	62,087	10.505.120 —
16.930.000	16.950.000	16.940.000	62,101	10.519.909 —
16.950.000	16.970.000	16.960.000	62,115	10.534.704 —
16.970.000	16.990.000	16.980.000	62,129	10.549.504 —
16.990.000	17.010.000	17.000.000	62,143	10.564.310 —
17.010.000	17.030.000	17.020.000	62,157	10.579.121 —
17.030.000	17.050.000	17.040.000	62,171	10.593.938 —
17.050.000	17.070.000	17.060.000	62,185	10.608.761 —
17.070.000	17.090.000	17.080.000	62,199	10.623.589 —
17.090.000	17.110.000	17.100.000	62,213	10.638.252 —
17.110.000	17.130.000	17.120.000	62,227	10.653.091 —
17.130.000	17.150.000	17.140.000	62,241	10.667.936 —
17.150.000	17.170.000	17.160.000	62,254	10.682.786 —
17.170.000	17.190.000	17.180.000	62,267	10.697.471 —
17.190.000	17.210.000	17.200.000	62,280	10.712.160 —
17.210.000	17.230.000	17.220.000	62,294	10.727.027 —
17.230.000	17.250.000	17.240.000	62,308	10.741.899 —
17.250.000	17.270.000	17.260.000	62,322	10.756.777 —
17.270.000	17.290.000	17.280.000	62,335	10.771.488 —
17.290.000	17.310.000	17.300.000	62,348	10.786.204 —
17.310.000	17.330.000	17.320.000	62,362	10.801.068 —
17.330.000	17.350.000	17.340.000	62,376	10.815.988 —
17.350.000	17.370.000	17.360.000	62,389	10.830.903 —
17.370.000	17.390.000	17.380.000	62,403	10.845.643 —
17.390.000	17.410.000	17.400.000	62,416	10.860.384 —
17.410.000	17.430.000	17.420.000	62,430	10.875.260 —
17.430.000	17.450.000	17.440.000	62,444	10.890.254 —
17.450.000	17.470.000	17.460.000	62,457	10.904.992 —
17.470.000	17.490.000	17.480.000	62,470	10.919.730 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1332

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
17.450.000	17.510.000	17.500.000	62,483	10.934.525 —
17.510.000	17.570.000	17.540.000	62,527	10.969.474 —
17.530.000	17.590.000	17.560.000	62,571	10.993.420 —
17.590.000	17.650.000	17.620.000	62,724	11.052.244 —
17.650.000	17.710.000	17.680.000	62,527	10.994.936 —
17.710.000	17.770.000	17.740.000	62,571	11.098.854 —
17.770.000	17.830.000	17.800.000	62,615	11.142.870 —
17.830.000	17.890.000	17.860.000	62,768	11.211.248 —
17.890.000	17.950.000	17.920.000	62,812	11.255.504 —
17.950.000	18.010.000	17.980.000	62,856	11.299.488 —
18.010.000	18.070.000	18.040.000	63,009	11.368.360 —
18.070.000	18.130.000	18.100.000	63,053	11.412.530 —
18.130.000	18.190.000	18.160.000	63,097	11.456.632 —
18.190.000	18.250.000	18.220.000	63,141	11.500.902 —
18.250.000	18.310.000	18.280.000	63,294	11.570.232 —
18.310.000	18.370.000	18.340.000	63,338	11.614.892 —
18.370.000	18.430.000	18.400.000	63,382	11.659.280 —
18.430.000	18.490.000	18.460.000	63,426	11.703.796 —
18.490.000	18.550.000	18.520.000	63,579	11.773.308 —
18.550.000	18.610.000	18.580.000	63,623	11.818.034 —
18.610.000	18.670.000	18.640.000	63,667	11.862.888 —
18.670.000	18.730.000	18.700.000	63,711	11.907.870 —
18.730.000	18.790.000	18.760.000	63,864	11.977.664 —
18.790.000	18.850.000	18.820.000	63,908	12.022.856 —
18.850.000	18.910.000	18.880.000	63,952	12.068.176 —
18.910.000	18.970.000	18.940.000	63,996	12.113.624 —
18.970.000	19.030.000	19.000.000	64,149	12.183.600 —
19.030.000	19.090.000	19.060.000	64,193	12.229.358 —
19.090.000	19.150.000	19.120.000	64,237	12.275.244 —
19.150.000	19.210.000	19.180.000	64,281	12.321.258 —
19.210.000	19.270.000	19.240.000	64,434	12.391.416 —
19.270.000	19.330.000	19.300.000	64,478	12.437.540 —
19.330.000	19.390.000	19.360.000	64,522	12.483.792 —
19.390.000	19.450.000	19.420.000	64,566	12.530.172 —
19.450.000	19.510.000	19.480.000	64,719	12.600.712 —
19.510.000	19.570.000	19.540.000	64,763	12.647.402 —
19.570.000	19.630.000	19.600.000	64,807	12.694.220 —
19.630.000	19.690.000	19.660.000	64,851	12.741.166 —
19.690.000	19.750.000	19.720.000	65,004	12.811.888 —
19.750.000	19.810.000	19.780.000	65,048	12.859.144 —
19.810.000	19.870.000	19.840.000	65,092	12.906.528 —
19.870.000	19.930.000	19.900.000	65,136	12.954.040 —
19.930.000	19.990.000	19.960.000	65,289	13.024.944 —
19.990.000	20.050.000	20.020.000	65,333	13.072.666 —
20.050.000	20.110.000	20.080.000	65,377	13.120.516 —
20.110.000	20.170.000	20.140.000	65,421	13.168.494 —
20.170.000	20.230.000	20.200.000	65,574	13.239.548 —
20.230.000	20.290.000	20.260.000	65,618	13.287.868 —
20.290.000	20.350.000	20.320.000	65,662	13.336.316 —
20.350.000	20.410.000	20.380.000	65,706	13.384.892 —
20.410.000	20.470.000	20.440.000	65,859	13.456.396 —
20.470.000	20.530.000	20.500.000	65,903	13.505.354 —
20.530.000	20.590.000	20.560.000	65,947	13.554.440 —
20.590.000	20.650.000	20.620.000	65,991	13.603.654 —
20.650.000	20.710.000	20.680.000	66,144	13.675.392 —
20.710.000	20.770.000	20.740.000	66,188	13.725.112 —
20.770.000	20.830.000	20.800.000	66,232	13.774.960 —
20.830.000	20.890.000	20.860.000	66,276	13.824.936 —
20.890.000	20.950.000	20.920.000	66,429	13.897.868 —
20.950.000	21.010.000	20.980.000	66,473	13.948.154 —
21.010.000	21.070.000	21.040.000	66,517	13.998.568 —
21.070.000	21.130.000	21.100.000	66,561	14.049.110 —
21.130.000	21.190.000	21.160.000	66,714	14.122.824 —
21.190.000	21.250.000	21.220.000	66,758	14.173.676 —
21.250.000	21.310.000	21.280.000	66,802	14.224.656 —
21.310.000	21.370.000	21.340.000	66,846	14.275.764 —
21.370.000	21.430.000	21.400.000	66,999	14.350.600 —
21.430.000	21.490.000	21.460.000	67,043	14.402.378 —
21.490.000	21.550.000	21.520.000	67,087	14.454.284 —
21.550.000	21.610.000	21.580.000	67,131	14.506.318 —
21.610.000	21.670.000	21.640.000	67,284	14.581.776 —
21.670.000	21.730.000	21.700.000	67,328	14.634.352 —
21.730.000	21.790.000	21.760.000	67,372	14.687.056 —
21.790.000	21.850.000	21.820.000	67,416	14.739.888 —
21.850.000	21.910.000	21.880.000	67,569	14.815.672 —
21.910.000	21.970.000	21.940.000	67,613	14.868.962 —
21.970.000	22.030.000	22.000.000	67,657	14.922.380 —
22.030.000	22.090.000	22.060.000	67,701	14.975.926 —
22.090.000	22.150.000	22.120.000	67,854	15.052.248 —
22.150.000	22.210.000	22.180.000	67,898	15.106.164 —
22.210.000	22.270.000	22.240.000	67,942	15.160.208 —
22.270.000	22.330.000	22.300.000	67,986	15.214.380 —
22.330.000	22.390.000	22.360.000	68,139	15.291.204 —
22.390.000	22.450.000	22.420.000	68,183	15.346.186 —
22.450.000	22.510.000	22.480.000	68,227	15.401.296 —
22.510.000	22.570.000	22.540.000	68,271	15.456.534 —
22.570.000	22.630.000	22.600.000	68,424	15.534.000 —
22.630.000	22.690.000	22.660.000	68,468	15.589.488 —
22.690.000	22.750.000	22.720.000	68,512	15.645.104 —
22.750.000	22.810.000	22.780.000	68,556	15.700.848 —
22.810.000	22.870.000	22.840.000	68,709	15.779.556 —
22.870.000	22.930.000	22.900.000	68,753	15.835.570 —
22.930.000	22.990.000	22.960.000	68,797	15.891.712 —
22.990.000	23.050.000	23.020.000	68,841	15.947.982 —
23.050.000	23.110.000	23.080.000	68,994	16.027.752 —
23.110.000	23.170.000	23.140.000	69,038	16.084.500 —
23.170.000	23.230.000	23.200.000	69,082	16.141.376 —
23.230.000	23.290.000	23.260.000	69,126	16.198.380 —
23.290.000	23.350.000	23.320.000	69,279	16.278.280 —
23.350.000	23.410.000	23.380.000	69,323	16.336.042 —
23.410.000	23.470.000	23.440.000	69,367	16.393.932 —
23.470.000	23.530.000	23.500.000	69,411	16.451.950 —
23.530.000	23.590.000	23.560.000	69,564	16.532.384 —
23.590.000	23.650.000	23.620.000	69,608	16.591.096 —
23.650.000	23.710.000	23.680.000	69,652	16.649.936 —
23.710.000	23.770.000	23.740.000	69,696	16.708.904 —
23.770.000	23.830.000	23.800.000	69,849	16.791.552 —
23.830.000	23.890.000	23.860.000	69,893	16.851.098 —
23.890.000	23.950.000	23.920.000	69,937	16.910.772 —
23.950.000	24.010.000	23.980.000	69,981	16.970.574 —
24.010.000	24.070.000	24.040.000	70,134	17.054.136 —
24.070.000	24.130.000	24.100.000	70,178	17.114.420 —
24.130.000	24.190.000	24.160.000	70,222	17.174.832 —
24.190.000	24.250.000	24.220.000	70,266	17.235.372 —
24.250.000	24.310.000	24.280.000	70,419	17.320.132 —
24.310.000	24.370.000	24.340.000	70,463	17.381.142 —
24.370.000	24.430.000	24.400.000	70,507	17.442.280 —
24.430.000	24.490.000	24.460.000	70,551	17.503.546 —
24.490.000	24.550.000	24.520.000	70,704	17.589.408 —
24.550.000	24.610.000	24.580.000	70,748	17.651.184 —
24.610.000	24.670.000	24.640.000	70,792	17.713.088 —
24.670.000	24.730.000	24.700.000	70,836	17.775.120 —
24.730.000	24.790.000	24.760.000	70,989	17.862.164 —
24.790.000	24.850.000	24.820.000	71,033	17.924.606 —
24.850.000	24.910.000	24.880.000	71,077	17.987.176 —
24.910.000	24.970.000	24.940.000	71,121	18.049.874 —
24.970.000	25.030.000	25.000.000	71,274	18.137.400 —
25.030.000	25.090.000	25.060.000	71,318	18.200.308 —
25.090.000	25.150.000	25.120.000	71,362	18.263.344 —
25.150.000	25.210.000	25.180.000	71,406	18.326.508 —
25.210.000	25.270.000	25.240.000	71,559	18.414.216 —
25.270.000	25.330.000	25.300.000	71,603	18.477.718 —
25.330.000	25.390.000	25.360.000	71,647	18.541.348 —
25.390.000	25.450.000	25.420.000	71,691	18.605.106 —
25.450.000	25.510.000	25.480.000	71,844	18.693.312 —
25.510.000	25.570.000	25.540.000	71,888	18.757.552 —
25.570.000	25.630.000	25.600.000	71,932	18.821.920 —
25.630.000	25.690.000	25.660.000	71,976	18.886.416 —
25.690.000	25.750.000	25.720.000	72,129	18.975.288 —
25.750.000	25.810.000	25.780.000	72,173	19.040.394 —
25.810.000	25.870.000	25.840.000	72,217	19.105.628 —
25.870.000	25.930.000	25.900.000	72,261	19.170.990 —
25.930.000	25.990.000	25.960.000	72,414	19.260.144 —
25.990.000	26.050.000	26.020.000	72,458	19.326.116 —
26.050.000	26.110.000	26.080.000	72,502	19.392.216 —
26.110.000	26.170.000	26.140.000	72,546	19.458.444 —
26.170.000	26.230.000	26.200.000	72,699	19.548.300 —
26.230.000	26.290.000	26.260.000	72,743	19.615.118 —
26.290.000	26.350.000	26.320.000	72,787	19.682.064 —
26.350.000	26.410.000	26.380.000	72,831	19.749.138 —
26.410.000	26.470.000	26.440.000	72,984	19.839.696 —
26.470.000	26.530.000	26.500.000	73,028	19.907.420 —
26.530.000	26.590.000	26.560.000	73,072	19.975.272 —
26.590.000	26.650.000	26.620.000	73,116	20.043.252 —
26.650.000	26.710.000	26.680.000	73,269	20.134.092 —
26.710.000	26.770.000	26.740.000	73,313	20.202.862 —
26.770.000	26.830.000	26.800.000	73,357	20.271.760 —
26.830.000	26.890.000	26.860.000	73,401	20.340.786 —
26.890.000	26.950.000	26.920.000	73,554	20.433.168 —
26.950.000	27.010.000	26.980.000	73,598	20.503.004 —
27.010.000	27.070.000	27.040.000	73,642	20.572.968 —
27.070.000	27.130.000	27.100.000	73,686	20.643.060 —
27.130.000	27.190.000	27.160.000	73,839	20.736.396 —
27.190.000	27.250.000	27.220.000	73,883	20.807.302 —
27.250.000	27.310.000	27.280.000	73,927	20.878.336 —
27.310.000	27.370.000	27.340.000	73,971	20.949.498 —
27.370.000	27.430.000	27.400.000	74,124	21.043.776 —
27.430.000	27.490.000	27.460.000	74,168	21.115.752 —
27.490.000	27.550.000	27.520.000	74,212	21.187.856 —
27.550.000	27.610.000	27.580.000	74,256	21.260.088 —
27.610.000	27.670.000	27.640.000	74,409	21.355.176 —
27.670.000	27.730.000	27.700.000	74,453	21.427.624 —
27.730.000	27.790.000	27.760.000	74,497	21.500.200 —
27.790.000	27.850.000	27.820.000	74,541	21.572.904 —
27.850.000	27.910.000	27.880.000	74,694	21.669.672 —
27.910.000	27.970.000	27.940.000	74,738	21.742.628 —
27.970.000	28.030.000	28.000.000	74,782	21.815.712 —
28.030.000	28.090.000	28.060.000	74,826	21.888.924 —
28.090.000	28.150.000	28.120.000	74,979	21.986.292 —
28.150.000	28.210.000	28.180.000	75,023	22.059.754 —
28.210.000	28.270.000	28.240.000	75,067	22.133.344 —
28.270.000	28.330.000	28.300.000	75,111	22.207.062 —
28.330.000	28.390.000	28.360.000	75,264	22.305.024 —
28.390.000	28.450.000	28.420.000	75,308	22.379.032 —
28.450.000	28.510.000	28.480.000	75,352	22.453.168 —
28.510.000	28.570.000	28.540.000	75,396	22.527.432 —
28.570.000	28.630.000	28.600.000	75,549	22.626.000 —
28.630.000	28.690.000	28.660.000	75,593	22.700.498 —
28.690.000	28.750.000	28.720.000	75,637	22.775.124 —
28.750.000	28.810.000	28.780.000	75,681	22.849.878 —
28.810.000	28.870.000	28.840.000	75,834	22.949.256 —
28.870.000	28.930.000	28.900.000	75,878	23.024.242 —
28.930.000	28.990.000	28.960.000	75,922	23.099.356 —
28.990.000	29.050.000	29.020.000	75,966	23.174.598 —
29.050.000	29.110.000	29.080.000	76,119	23.274.672 —
29.110.000	29.170.000	29.140.000	76,163	23.350.148 —
29.170.000	29.230.000	29.200.000	76,207	23.425.752 —
29.230.000	29.290.000	29.260.000	76,251	23.501.484 —
29.290.000	29.350.000	29.320.000	76,404	23.602.128 —
29.350.000	29.410.000	29.380.000	76,448	23.678.224 —
29.410.000	29.470.000	29.440.000	76,492	23.754.448 —
29.470.000	29.530.000	29.500.000	76,536	23.830.800 —
29.530.000	29.590.000	29.560.000	76,689	23.932.184 —
29.590.000	29.650.000	29.620.000	76,733	24.008.902 —
29.650.000	29.710.000	29.680.000	76,777	24.085.748 —
29.710.000	29.770.000	29.740.000	76,821	24.162.722 —
29.770.000	29.830.000	29.800.000	76,974	24.264.776 —
29.830.000	29.890.000	29.860.000	77,018	24.342.116 —
29.890.000	29.950.000	29.920.000	77,062	24.419.584 —
29.950.000	30.010.000	29.980.000	77,106	24.497.180 —
30.010.000	30.070.000	30.040.000	77,259	24.599.916 —
30.070.000	30.130.000	30.100.000	77,303	24.678.002 —
30.130.000	30.190.000	30.160.000	77,347	24.756.216 —
30.190.000	30.250.000	30.220.000	77,391	24.834.558 —
30.250.000	30.310.000	30.280.000	77,544	24.938.016 —
30.310.000	30.370.000	30.340.000	77,588	25.017.272 —
30.370.000	30.430.000	30.400.000	77,632	25.096.656 —
30.430.000	30.490.000	30.460.000	77,676	25.176.168 —
30.490.000	30.550.000	30.520.000	77,829	25.281.228 —
30.550.000	30.610.000	30.580.000	77,873	25.361.654 —
30.610.000	30.670.000	30.640.000	77,917	25.442.208 —
30.670.000	30.730.000	30.700.000	77,961	25.522.890 —
30.730.000	30.790.000	30.760.000	78,114	25.629.552 —
30.790.000	30.850.000	30.820.000	78,158	25.710.148 —
30.850.000	30.910.000	30.880.000	78,202	25.790.872 —
30.910.000	30.970.000	30.940.000	78,246	25.871.724 —
30.970.000	31.030.000	31.000.000	78,399	25.979.604 —
31.030.000	31.090.000	31.060.000	78,443	26.060.350 —
31.090.000	31.150.000	31.120.000	78,487	26.141.224 —
31.150.000	31.210.000	31.180.000	78,531	26.222.226 —
31.210.000	31.270.000	31.240.000	78,684	26.330.832 —
31.270.000	31.330.000	31.300.000	78,728	26.412.028 —
31.330.000	31.390.000	31.360.000	78,772	26.493.352 —
31.390.000	31.450.000	31.420.000	78,816	26.574.804 —
31.450.000	31.510.000	31.480.000	78,969	26.684.136 —
31.510.000	31.570.000	31.540.000	79,013	26.766.014 —
31.570.000	31.630.000	31.600.000	79,057	26.848.020 —
31.630.000	31.690.000	31.660.000	79,101	26.930.154 —
31.690.000	31.750.000	31.720.000	79,254	27.040.176 —
31.750.000	31.810.000	31.780.000	79,298	27.122.748 —
31.810.000	31.870.000	31.840.000	79,342	27.205.448 —
31.870.000	31.930.000	31.900.000	79,386	27.288.276 —
31.930.000	31.990.000	31.960.000	79,539	27.399.024 —
31.990.000	32.050.000	32.020.000	79,583	27.482.290 —
32.050.000	32.110.000	32.080.000	79,627	27.565.684 —
32.110.000	32.170.000	32.140.000	79,671	27.649.206 —
32.170.000	32.230.000	32.200.000	79,824	27.760.800 —
32.230.000	32.290.000	32.260.000	79,868	27.844.760 —
32.290.000	32.350.000	32.320.000	79,912	27.928.848 —
32.350.000	32.410.000	32.380.000	79,956	28.013.064 —
32.410.000	32.470.000	32.440.000	80,109	28.125.396 —
32.470.000	32.530.000	32.500.000	80,153	28.209.994 —
32.530.000	32.590.000	32.560.000	80,197	28.294.720 —
32.590.000	32.650.000	32.620.000	80,241	28.379.574 —
32.650.000	32.710.000	32.680.000	80,394	28.492.592 —
32.710.000	32.770.000	32.740.000	80,438	28.577.812 —
32.770.000	32.830.000	32.800.000	80,482	28.663.160 —
32.830.000	32.890.000	32.860.000	80,526	28.748.636 —
32.890.000	32.950.000	32.920.000	80,679	28.862.568 —
32.950.000	33.010.000	32.980.000	80,723	28.948.408 —
33.010.000	33.070.000	33.040.000	80,767	29.034.376 —
33.070.000	33.130.000	33.100.000	80,811	29.120.472 —
33.130.000	33.190.000	33.160.000	80,964	29.235.136 —
33.190.000	33.250.000	33.220.000	81,008	29.321.600 —
33.250.000	33.310.000	33.280.000	81,052	29.408.192 —
33.310.000	33.370.000	33.340.000	81,096	29.494.912 —
33.370.000	33.430.000	33.400.000	81,249	29.611.200 —
33.430.000	33.490.000	33.460.000	81,293	29.698.286 —
33.490.000	33.550.000	33.520.000	81,337	29.785.500 —
33.550.000	33.610.000	33.580.000	81,381	29.872.842 —
33.610.000	33.670.000	33.640.000	81,534	29.990.976 —
33.670.000	33.730.000	33.700.000	81,578	30.078.684 —
33.730.000	33.790.000	33.760.000	81,622	30.166.520 —
33.790.000	33.850.000	33.820.000	81,666	30.254.484 —
33.850.000	33.910.000	33.880.000	81,819	30.373.572 —
33.910.000	33.970.000	33.940.000	81,863	30.462.002 —
33.970.000	34.030.000	34.000.000	81,907	30.550.560 —
34.030.000	34.090.000	34.060.000	81,951	30.639.246 —
34.090.000	34.150.000	34.120.000	82,104	30.759.168 —
34.150.000	34.210.000	34.180.000	82,148	30.848.320 —
34.210.000	34.270.000	34.240.000	82,192	30.937.600 —
34.270.000	34.330.000	34.300.000	82,236	31.027.008 —
34.330.000	34.390.000	34.360.000	82,389	31.147.764 —
34.390.000	34.450.000	34.420.000	82,433	31.237.638 —
34.450.000	34.510.000	34.480.000	82,477	31.327.640 —
34.510.000	34.570.000	34.540.000	82,521	31.417.770 —
34.570.000	34.630.000	34.600.000	82,674	31.539.024 —
34.630.000	34.690.000	34.660.000	82,718	31.629.624 —
34.690.000	34.750.000	34.720.000	82,762	31.720.352 —
34.750.000	34.810.000	34.780.000	82,806	31.811.208 —
34.810.000	34.870.000	34.840.000	82,959	31.933.128 —
34.870.000	34.930.000	34.900.000	83,003	32.024.454 —
34.930.000	34.990.000	34.960.000	83,047	32.115.908 —
34.990.000	35.050.000	35.020.000	83,091	32.207.490 —
35.050.000	35.110.000	35.080.000	83,244	32.330.112 —
35.110.000	35.170.000	35.140.000	83,288	32.422.164 —
35.170.000	35.230.000	35.200.000	83,332	32.514.344 —
35.230.000	35.290.000	35.260.000	83,376	32.606.652 —
35.290.000	35.350.000	35.320.000	83,529	32.730.216 —
35.350.000	35.410.000	35.380.000	83,573	32.823.094 —
35.410.000	35.470.000	35.440.000	83,617	32.916.100 —
35.470.000	35.530.000	35.500.000	83,661	33.009.234 —
35.530.000	35.590.000	35.560.000	83,814	33.133.464 —
35.590.000	35.650.000	35.620.000	83,858	33.227.196 —
35.650.000	35.710.000	35.680.000	83,902	33.321.056 —
35.710.000	35.770.000	35.740.000	83,946	33.415.044 —
35.770.000	35.830.000	35.800.000	84,099	33.540.000 —
35.830.000	35.890.000	35.860.000	84,143	33.634.598 —
35.890.000	35.950.000	35.920.000	84,187	33.729.324 —
35.950.000	36.010.000	35.980.000	84,231	33.824.178 —
36.010.000	36.070.000	36.040.000	84,384	33.950.256 —
36.070.000	36.130.000	36.100.000	84,428	34.045.748 —
36.130.000	36.190.000	36.160.000	84,472	34.141.368 —
36.190.000	36.250.000	36.220.000	84,516	34.237.116 —
36.250.000	36.310.000	36.280.000	84,669	34.364.520 —
36.310.000	36.370.000	36.340.000	84,713	34.460.906 —
36.370.000	36.430.000	36.400.000	84,757	34.557.420 —
36.430.000	36.490.000	36.460.000	84,801	34.654.062 —
36.490.000	36.550.000	36.520.000	84,954	34.782.216 —
36.550.000	36.610.000	36.580.000	84,998	34.879.496 —
36.610.000	36.670.000	36.640.000	85,042	34.976.904 —
36.670.000	36.730.000	36.700.000	85,086	35.074.440 —
36.730.000	36.790.000	36.760.000	85,239	35.203.464 —
36.790.000	36.850.000	36.820.000	85,283	35.301.638 —
36.850.000	36.910.000	36.880.000	85,327	35.399.940 —
36.910.000	36.970.000	36.940.000	85,371	35.498.370 —
36.970.000	37.030.000	37.000.000	85,524	35.628.000 —
37.030.000	37.090.000	37.060.000	85,568	35.727.180 —
37.090.000	37.150.000	37.120.000	85,612	35.826.488 —
37.150.000	37.210.000	37.180.000	85,656	35.925.924 —
37.210.000	37.270.000	37.240.000	85,809	36.057.216 —
37.270.000	37.330.000	37.300.000	85,853	36.157.290 —
37.330.000	37.390.000	37.360.000	85,897	36.257.492 —
37.390.000	37.450.000	37.420.000	85,941	36.357.822 —
37.450.000	37.510.000	37.480.000	86,094	36.490.512 —
37.510.000	37.570.000	37.540.000	86,138	36.591.484 —
37.570.000	37.630.000	37.600.000	86,182	36.692.584 —
37.630.000	37.690.000	37.660.000	86,226	36.793.812 —
37.690.000	37.750.000	37.720.000	86,379	36.928.152 —
37.750.000	37.810.000	37.780.000	86,423	37.030.026 —
37.810.000	37.870.000	37.840.000	86,467	37.132.028 —
37.870.000	37.930.000	37.900.000	86,511	37.234.158 —
37.930.000	37.990.000	37.960.000	86,664	37.369.344 —
37.990.000	38.050.000	38.020.000	86,708	37.472.120 —
38.050.000	38.110.000	38.080.000	86,752	37.575.024 —
38.110.000	38.170.000	38.140.000	86,796	37.678.056 —
38.170.000	38.230.000	38.200.000	86,949	37.814.100 —
38.230.000	38.290.000	38.260.000	86,993	37.917.978 —
38.290.000	38.350.000	38.320.000	87,037	38.021.984 —
38.350.000	38.410.000	38.380.000	87,081	38.126.118 —
38.410.000	38.470.000	38.440.000	87,234	38.263.896 —
38.470.000	38.530.000	38.500.000	87,278	38.368.900 —
38.530.000	38.590.000	38.560.000	87,322	38.474.032 —
38.590.000	38.650.000	38.620.000	87,366	38.579.292 —
38.650.000	38.710.000	38.680.000	87,519	38.717.592 —
38.710.000	38.770.000	38.740.000	87,563	38.823.122 —
38.770.000	38.830.000	38.800.000	87,607	38.928.780 —
38.830.000	38.890.000	38.860.000	87,651	39.034.566 —
38.890.000	38.950.000	38.920.000	87,804	39.173.136 —
38.950.000	39.010.000	38.980.000	87,848	39.279.192 —
39.010.000	39.070.000	39.040.000	87,892	39.385.376 —
39.070.000	39.130.000	39.100.000	87,936	39.491.688 —
39.130.000	39.190.000	39.160.000	88,089	39.631.240 —
39.190.000	39.250.000	39.220.000	88,133	39.738.026 —
39.250.000	39.310.000	39.280.000	88,177	39.844.940 —
39.310.000	39.370.000	39.340.000	88,221	39.951.982 —
39.370.000	39.430.000	39.400.000	88,374	40.092.600 —
39.430.000	39.490.000	39.460.000	88,418	40.200.116 —
39.490.000	39.550.000	39.520.000	88,462	40.307.760 —
39.550.000	39.610.000	39.580.000	88,506	40.415.532 —
39.610.000	39.670.000	39.640.000	88,659	40.557.276 —
39.670.000	39.730.000	39.700.000	88,703	40.665.622 —
39.730.000	39.790.000	39.760.000	88,747	40.774.096 —
39.790.000	39.850.000	39.820.000	88,791	40.882.698 —
39.850.000	39.910.000	39.880.000	88,944	41.025.216 —
39.910.000	39.970.000	39.940.000	88,988	41.134.392 —
39.970.000	40.030.000	40.000.000	89,032	41.243.696 —
40.030.000	40.090.000	40.060.000	89,076	41.353.128 —
40.090.000	40.150.000	40.120.000	89,229	41.496.456 —
40.150.000	40.210.000	40.180.000	89,273	41.606.462 —
40.210.000	40.270.000	40.240.000	89,317	41.716.596 —
40.270.000	40.330.000	40.300.000	89,361	41.826.858 —
40.330.000	40.390.000	40.360.000	89,514	41.971.104 —
40.390.000	40.450.000	40.420.000	89,558	42.082.040 —
40.450.000	40.510.000	40.480.000	89,602	42.193.104 —
40.510.000	40.570.000	40.540.000	89,646	42.304.296 —
40.570.000	40.630.000	40.600.000	89,799	42.449

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
18.690.000	18.710.000	18.700.000	63,253	11.828.685 —
18.710.000	18.730.000	18.720.000	63,268	11.843.779 —
18.730.000	18.750.000	18.740.000	63,284	11.858.879 —
18.750.000	18.770.000	18.760.000	63,293	11.873.787 —
18.770.000	18.790.000	18.780.000	63,305	11.888.679 —
18.790.000	18.810.000	18.800.000	63,317	11.903.580 —
18.810.000	18.830.000	18.820.000	63,330	11.918.706 —
18.830.000	18.850.000	18.840.000	63,342	11.933.623 —
18.850.000	18.870.000	18.860.000	63,354	11.948.564 —
18.870.000	18.890.000	18.880.000	63,366	11.963.501 —
18.890.000	18.910.000	18.900.000	63,378	11.978.442 —
18.910.000	18.930.000	18.920.000	63,391	11.993.577 —
18.930.000	18.950.000	18.940.000	63,403	12.008.523 —
18.950.000	18.970.000	18.960.000	63,415	12.023.484 —
18.970.000	18.990.000	18.980.000	63,427	12.038.445 —
18.990.000	19.010.000	19.000.000	63,439	12.053.410 —
19.010.000	19.030.000	19.020.000	63,452	12.068.570 —
19.030.000	19.050.000	19.040.000	63,464	12.083.546 —
19.050.000	19.070.000	19.060.000	63,476	12.098.526 —
19.070.000	19.090.000	19.080.000	63,488	12.113.510 —
19.090.000	19.110.000	19.100.000	63,500	12.128.500 —
19.110.000	19.130.000	19.120.000	63,512	12.143.494 —
19.130.000	19.150.000	19.140.000	63,524	12.158.494 —
19.150.000	19.170.000	19.160.000	63,536	12.173.498 —
19.170.000	19.190.000	19.180.000	63,548	12.188.506 —
19.190.000	19.210.000	19.200.000	63,560	12.203.520 —
19.210.000	19.230.000	19.220.000	63,572	12.218.538 —
19.230.000	19.250.000	19.240.000	63,584	12.233.562 —
19.250.000	19.270.000	19.260.000	63,596	12.248.590 —
19.270.000	19.290.000	19.280.000	63,608	12.263.622 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
19.290.000	19.310.000	19.300.000	63,619	12.278.467 —
19.310.000	19.330.000	19.320.000	63,631	12.293.509 —
19.330.000	19.350.000	19.340.000	63,643	12.308.556 —
19.350.000	19.370.000	19.360.000	63,655	12.323.608 —
19.370.000	19.390.000	19.380.000	63,667	12.338.665 —
19.390.000	19.410.000	19.400.000	63,678	12.353.592 —
19.410.000	19.430.000	19.420.000	63,690	12.368.398 —
19.430.000	19.450.000	19.440.000	63,702	12.383.469 —
19.450.000	19.470.000	19.460.000	63,714	12.398.544 —
19.470.000	19.490.000	19.480.000	63,726	12.413.625 —
19.490.000	19.510.000	19.500.000	63,737	12.428.715 —
19.510.000	19.530.000	19.520.000	63,749	12.443.805 —
19.530.000	19.550.000	19.540.000	63,761	12.458.899 —
19.550.000	19.570.000	19.560.000	63,773	12.473.999 —
19.570.000	19.590.000	19.580.000	63,785	12.489.103 —
19.590.000	19.610.000	19.600.000	63,796	12.504.016 —
19.610.000	19.630.000	19.620.000	63,808	12.519.130 —
19.630.000	19.650.000	19.640.000	63,820	12.534.248 —
19.650.000	19.670.000	19.660.000	63,832	12.549.371 —
19.670.000	19.690.000	19.680.000	63,844	12.564.499 —
19.690.000	19.710.000	19.700.000	63,855	12.579.437 —
19.710.000	19.730.000	19.720.000	63,867	12.594.572 —
19.730.000	19.750.000	19.740.000	63,879	12.609.715 —
19.750.000	19.770.000	19.760.000	63,891	12.624.862 —
19.770.000	19.790.000	19.780.000	63,902	12.639.816 —
19.790.000	19.810.000	19.800.000	63,913	12.654.774 —
19.810.000	19.830.000	19.820.000	63,925	12.669.923 —
19.830.000	19.850.000	19.840.000	63,937	12.685.101 —
19.850.000	19.870.000	19.860.000	63,948	12.700.073 —
19.870.000	19.890.000	19.880.000	63,960	12.715.049 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
19.890.000	19.910.000	19.900.000	63,970	12.730.030 —
19.910.000	19.930.000	19.920.000	63,982	12.745.214 —
19.930.000	19.950.000	19.940.000	63,994	12.760.404 —
19.950.000	19.970.000	19.960.000	64,005	12.775.398 —
19.970.000	19.990.000	19.980.000	64,016	12.790.397 —
19.990.000	20.015.000	20.000.000	64,027	12.805.400 —
20.015.000	20.045.000	20.030.000	64,043	12.825.214 —
20.045.000	20.075.000	20.060.000	64,062	12.850.837 —
20.075.000	20.105.000	20.090.000	64,079	12.873.471 —
20.105.000	20.135.000	20.120.000	64,096	12.896.115 —
20.135.000	20.165.000	20.150.000	64,113	12.918.770 —
20.165.000	20.195.000	20.180.000	64,130	12.941.434 —
20.195.000	20.225.000	20.210.000	64,147	12.964.109 —
20.225.000	20.255.000	20.240.000	64,164	12.986.794 —
20.255.000	20.285.000	20.270.000	64,181	13.009.489 —
20.285.000	20.315.000	20.300.000	64,197	13.031.991 —
20.315.000	20.345.000	20.330.000	64,214	13.054.706 —
20.345.000	20.375.000	20.360.000	64,234	13.077.432 —
20.375.000	20.405.000	20.390.000	64,248	13.100.167 —
20.405.000	20.435.000	20.420.000	64,265	13.122.913 —
20.435.000	20.465.000	20.450.000	64,281	13.145.667 —
20.465.000	20.495.000	20.480.000	64,298	13.168.430 —
20.495.000	20.525.000	20.510.000	64,315	13.191.205 —
20.525.000	20.555.000	20.540.000	64,332	13.213.990 —
20.555.000	20.585.000	20.570.000	64,348	13.236.784 —
20.585.000	20.615.000	20.600.000	64,364	13.258.584 —
20.615.000	20.645.000	20.630.000	64,381	13.281.390 —
20.645.000	20.675.000	20.660.000	64,398	13.304.207 —
20.675.000	20.705.000	20.690.000	64,414	13.327.037 —
20.705.000	20.735.000	20.720.000	64,430	13.349.876 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
20.735.000	20.765.000	20.750.000	64,446	13.372.545 —
20.765.000	20.795.000	20.780.000	64,463	13.395.411 —
20.795.000	20.825.000	20.810.000	64,480	13.418.288 —
20.825.000	20.855.000	20.840.000	64,496	13.440.966 —
20.855.000	20.885.000	20.870.000	64,512	13.463.654 —
20.885.000	20.915.000	20.900.000	64,528	13.486.352 —
20.915.000	20.945.000	20.930.000	64,545	13.509.209 —
20.945.000	20.975.000	20.960.000	64,561	13.531.986 —
20.975.000	21.005.000	20.990.000	64,577	13.554.712 —
21.005.000	21.035.000	21.020.000	64,593	13.577.449 —
21.035.000	21.065.000	21.050.000	64,609	13.600.195 —
21.065.000	21.095.000	21.080.000	64,625	13.622.950 —
21.095.000	21.125.000	21.110.000	64,641	13.645.715 —
21.125.000	21.155.000	21.140.000	64,657	13.668.490 —
21.155.000	21.185.000	21.170.000	64,673	13.691.274 —
21.185.000	21.215.000	21.200.000	64,689	13.714.068 —
21.215.000	21.245.000	21.230.000	64,705	13.736.872 —
21.245.000	21.275.000	21.260.000	64,721	13.759.685 —
21.275.000	21.305.000	21.290.000	64,737	13.782.507 —
21.305.000	21.335.000	21.320.000	64,753	13.805.340 —
21.335.000	21.365.000	21.350.000	64,769	13.828.182 —
21.365.000	21.395.000	21.380.000	64,785	13.851.033 —
21.395.000	21.425.000	21.410.000	64,801	13.873.894 —
21.425.000	21.455.000	21.440.000	64,817	13.896.765 —
21.455.000	21.485.000	21.470.000	64,833	13.919.645 —
21.485.000	21.515.000	21.500.000	64,848	13.942.329 —
21.515.000	21.545.000	21.530.000	64,864	13.965.219 —
21.545.000	21.575.000	21.560.000	64,880	13.988.128 —
21.575.000	21.605.000	21.590.000	64,896	14.011.046 —
21.605.000	21.635.000	21.620.000	64,911	14.033.758 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
21.635.000	21.665.000	21.650.000	64,926	14.056.479 —
21.665.000	21.695.000	21.680.000	64,942	14.079.426 —
21.695.000	21.725.000	21.710.000	64,958	14.102.382 —
21.725.000	21.755.000	21.740.000	64,973	14.125.436 —
21.755.000	21.785.000	21.770.000	64,988	14.147.888 —
21.785.000	21.815.000	21.800.000	65,003	14.170.654 —
21.815.000	21.845.000	21.830.000	65,019	14.193.648 —
21.845.000	21.875.000	21.860.000	65,035	14.216.651 —
21.875.000	21.905.000	21.890.000	65,050	14.239.445 —
21.905.000	21.935.000	21.920.000	65,065	14.262.243 —
21.935.000	21.965.000	21.950.000	65,080	14.285.090 —
21.965.000	21.995.000	21.980.000	65,096	14.308.101 —
21.995.000	22.025.000	22.010.000	65,111	14.329.931 —
22.025.000	22.055.000	22.040.000	65,126	14.353.770 —
22.055.000	22.085.000	22.070.000	65,141	14.376.619 —
22.085.000	22.115.000	22.100.000	65,156	14.399.476 —
22.115.000	22.145.000	22.130.000	65,172	14.422.504 —
22.145.000	22.175.000	22.160.000	65,187	14.445.439 —
22.175.000	22.205.000	22.190.000	65,202	14.468.324 —
22.205.000	22.235.000	22.220.000	65,217	14.491.217 —
22.235.000	22.265.000	22.250.000	65,232	14.514.120 —
22.265.000	22.295.000	22.280.000	65,247	14.537.032 —
22.295.000	22.325.000	22.310.000	65,262	14.559.952 —
22.325.000	22.355.000	22.340.000	65,277	14.582.882 —
22.355.000	22.385.000	22.370.000	65,292	14.605.820 —
22.385.000	22.415.000	22.400.000	65,307	14.628.768 —
22.415.000	22.445.000	22.430.000	65,322	14.651.725 —
22.445.000	22.475.000	22.460.000	65,337	14.674.690 —
22.475.000	22.505.000	22.490.000	65,352	14.697.665 —
22.505.000	22.535.000	22.520.000	65,367	14.720.648 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
22.535.000	22.565.000	22.550.000	65,382	14.743.641 —
22.565.000	22.595.000	22.580.000	65,397	14.766.643 —
22.595.000	22.625.000	22.610.000	65,412	14.789.653 —
22.625.000	22.655.000	22.640.000	65,427	14.812.673 —
22.655.000	22.685.000	22.670.000	65,442	14.835.701 —
22.685.000	22.715.000	22.700.000	65,456	14.858.512 —
22.715.000	22.745.000	22.730.000	65,471	14.881.558 —
22.745.000	22.775.000	22.760.000	65,486	14.904.614 —
22.775.000	22.805.000	22.790.000	65,501	14.927.678 —
22.805.000	22.835.000	22.820.000	65,515	14.950.523 —
22.835.000	22.865.000	22.850.000	65,529	14.973.377 —
22.865.000	22.895.000	22.880.000	65,544	14.996.407 —
22.895.000	22.925.000	22.910.000	65,559	15.019.567 —
22.925.000	22.955.000	22.940.000	65,574	15.042.676 —
22.955.000	22.985.000	22.970.000	65,588	15.065.564 —
22.985.000	23.015.000	23.000.000	65,602	15.088.460 —
23.015.000	23.045.000	23.030.000	65,617	15.111.595 —
23.045.000	23.075.000	23.060.000	65,632	15.134.739 —
23.075.000	23.105.000	23.090.000	65,646	15.157.591 —
23.105.000	23.135.000	23.120.000	65,660	15.180.502 —
23.135.000	23.165.000	23.150.000	65,674	15.203.531 —
23.165.000	23.195.000	23.180.000	65,689	15.226.710 —
23.195.000	23.225.000	23.210.000	65,703	15.249.666 —
23.225.000	23.255.000	23.240.000	65,717	15.272.631 —
23.255.000	23.285.000	23.270.000	65,731	15.295.604 —
23.285.000	23.315.000	23.300.000	65,745	15.318.585 —
23.315.000	23.345.000	23.330.000	65,760	15.341.803 —
23.345.000	23.375.000	23.360.000	65,774	15.364.804 —
23.375.000	23.405.000	23.390.000	65,788	15.387.813 —
23.405.000	23.435.000	23.420.000	65,802	15.410.828 —

785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
23.435.000	23.465.000	23.450.000	65,810	15.435.852 —
23.465.000	23.495.000	23.480.000	65,831	15.457.119 —
23.495.000	23.525.000	23.510.000	65,845	15.480.160 —
23.525.000	23.555.000	23.540.000	65,859	15.503.200 —
23.555.000	23.585.000	23.570.000	65,873	15.526.286 —
23.585.000	23.615.000	23.600.000	65,887	15.549.382 —
23.615.000	23.645.000	23.630.000	65,901	15.572.466 —
23.645.000	23.675.000	23.660.000	65,915	15.595.489 —
23.675.000	23.705.000	23.690.000	65,929	15.618.580 —
23.705.000	23.735.000	23.720.000	65,943	15.641.650 —
23.735.000	23.765.000	23.750.000	65,957	15.664.788 —
23.765.000	23.795.000	23.780.000	65,971	15.687.904 —
23.795.000	23.825.000	23.810.000	65,985	15.711.029 —
23.825.000	23.855.000	23.840.000	65,999	15.734.162 —
23.855.000	23.885.000	23.870.000	66,013	15.757.303 —
23.885.000	23.915.000	23.900.000	66,026	15.780.214 —
23.915.000	23.945.000	23.930.000	66,040	15.803.372 —
23.945.000	23.975.000	23.960.000	66,054	15.826.538 —
23.975.000	24.005.000	23.990.000	66,068	15.849.713 —
24.005.000	24.035.000	24.020.000	66,082	15.872.896 —
24.035.000	24.065.000	24.050.000	66,095	15.895.848 —
24.065.000	24.095.000	24.080.000	66,109	15.919.047 —
24.095.000	24.125.000	24.110.000	66,123	15.942.253 —
24.125.000	24.155.000	24.140.000	66,137	15.965.473 —
24.155.000	24.185.000	24.170.000	66,151	15.988.697 —
24.185.000	24.215.000	24.200.000	66,164	16.011.888 —
24.215.000	24.245.000	24.230.000	66,178	16.034.929 —
24.245.000	24.275.000	24.260.000	66,192	16.058.179 —
24.275.000	24.305.000	24.290.000	66,205	16.081.197 —
24.305.000	24.335.000	24.320.000	66,219	16.104.404 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
24.333.000	24.365.000	24.350.000	66,232	16.127.402 —
24.365.000	24.395.000	24.380.000	66,246	16.150.775 —
24.395.000	24.425.000	24.410.000	66,260	16.174.066 —
24.425.000	24.455.000	24.440.000	66,273	16.197.121 —
24.455.000	24.485.000	24.470.000	66,286	16.220.184 —
24.485.000	24.515.000	24.500.000	66,299	16.243.255 —
24.515.000	24.545.000	24.530.000	66,313	16.266.579 —
24.545.000	24.575.000	24.560.000	66,327	16.289.911 —
24.575.000	24.605.000	24.590.000	66,340	16.313.006 —
24.605.000	24.635.000	24.620.000	66,353	16.336.109 —
24.635.000	24.665.000	24.650.000	66,366	16.359.216 —
24.665.000	24.695.000	24.680.000	66,380	16.382.584 —
24.695.000	24.725.000	24.710.000	66,393	16.405.710 —
24.725.000	24.755.000	24.740.000	66,406	16.428.844 —
24.755.000	24.785.000	24.770.000	66,419	16.451.986 —
24.785.000	24.815.000	24.800.000	66,432	16.475.136 —
24.815.000	24.845.000	24.830.000	66,446	16.498.582 —
24.845.000	24.875.000	24.860.000	66,459	16.521.707 —
24.875.000	24.905.000	24.890.000	66,472	16.544.881 —
24.905.000	24.935.000	24.920.000	66,485	16.568.062 —
24.935.000	24.965.000	24.950.000	66,498	16.591.251 —
24.965.000	24.995.000	24.980.000	66,512	16.614.693 —
24.995.000	25.025.000	25.010.000	66,525	16.637.903 —
25.025.000	25.055.000	25.040.000	66,538	16.661.115 —
25.055.000	25.085.000	25.070.000	66,551	16.684.336 —
25.085.000	25.115.000	25.100.000	66,564	16.707.564 —
25.115.000	25.145.000	25.130.000	66,577	16.730.800 —
25.145.000	25.175.000	25.160.000	66,590	16.754.044 —
25.175.000	25.205.000	25.190.000	66,603	16.777.296 —
25.205.000	25.235.000	25.220.000	66,616	16.800.555 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
25.235.000	25.265.000	25.270.000	66,629	16.823.821 —
25.265.000	25.295.000	25.280.000	66,642	16.847.038 —
25.295.000	25.325.000	25.310.000	66,655	16.870.381 —
25.325.000	25.355.000	25.340.000	66,668	16.893.671 —
25.355.000	25.385.000	25.370.000	66,681	16.916.970 —
25.385.000	25.415.000	25.400.000	66,693	16.940.622 —
25.415.000	25.445.000	25.430.000	66,705	16.963.336 —
25.445.000	25.475.000	25.460.000	66,719	16.986.657 —
25.475.000	25.505.000	25.490.000	66,732	17.010.387 —
25.505.000	25.535.000	25.520.000	66,745	17.033.324 —
25.535.000	25.565.000	25.550.000	66,757	17.056.414 —
25.565.000	25.595.000	25.580.000	66,770	17.079.769 —
25.595.000	25.625.000	25.610.000	66,783	17.103.123 —
25.625.000	25.655.000	25.640.000	66,796	17.126.404 —
25.655.000	25.685.000	25.670.000	66,809	17.149.870 —
25.685.000	25.715.000	25.700.000	66,821	17.172.967 —
25.715.000	25.745.000	25.730.000	66,834	17.196.388 —
25.745.000	25.775.000	25.760.000	66,847	17.219.787 —
25.775.000	25.805.000	25.790.000	66,860	17.243.194 —
25.805.000	25.835.000	25.820.000	66,872	17.266.359 —
25.835.000	25.865.000	25.850.000	66,884	17.289.514 —
25.865.000	25.895.000	25.880.000	66,897	17.312.944 —
25.895.000	25.925.000	25.910.000	66,910	17.336.381 —
25.925.000	25.955.000	25.940.000	66,923	17.359.826 —
25.955.000	25.985.000	25.970.000	66,935	17.383.020 —
25.985.000	26.015.000	26.000.000	66,947	17.406.220 —
26.015.000	26.045.000	26.030.000	66,960	17.429.688 —
26.045.000	26.075.000	26.060.000	66,973	17.453.164 —
26.075.000	26.105.000	26.090.000	66,985	17.476.387 —
26.105.000	26.135.000	26.120.000	66,997	17.499.616 —
26.135.000	26.165.000	26.150.000	67,009	17.522.854 —
26.165.000	26.195.000	26.180.000	67,022	17.546.309 —
26.195.000	26.225.000	26.210.000	67,035	17.569.874 —
26.225.000	26.255.000	26.240.000	67,047	17.593.123 —
26.255.000	26.285.000	26.270.000	67,059	17.616.399 —
26.285.000	26.315.000	26.300.000	67,071	17.639.673 —
26.315.000	26.345.000	26.330.000	67,084	17.663.217 —
26.345.000	26.375.000	26.360.000	67,097	17.686.769 —
26.375.000	26.405.000	26.390.000	67,109	17.710.035 —
26.405.000	26.435.000	26.420.000	67,121	17.733.308 —
26.435.000	26.465.000	26.450.000	67,133	17.756.579 —
26.465.000	26.495.000	26.480.000	67,146	17.780.264 —
26.495.000	26.525.000	26.510.000	67,158	17.803.586 —
26.525.000	26.555.000	26.540.000	67,170	17.826.918 —
26.555.000	26.585.000	26.570.000	67,182	17.850.257 —
26.585.000	26.615.000	26.600.000	67,194	17.873.604 —
26.615.000	26.645.000	26.630.000	67,207	17.897.224 —
26.645.000	26.675.000	26.660.000	67,219	17.920.585 —
26.675.000	26.705.000	26.690.000	67,231	17.943.954 —
26.705.000	26.735.000	26.720.000	67,243	17.967.330 —
26.735.000	26.765.000	26.750.000	67,255	17.990.713 —
26.765.000	26.795.000	26.780.000	67,267	18.014.103 —
26.795.000	26.825.000	26.810.000	67,279	18.037.500 —
26.825.000	26.855.000	26.840.000	67,291	18.060.904 —
26.855.000	26.885.000	26.870.000	67,303	18.084.316 —
26.885.000	26.915.000	26.900.000	67,315	18.107.735 —
26.915.000	26.945.000	26.930.000	67,327	18.131.161 —
26.945.000	26.975.000	26.960.000	67,339	18.154.594 —
26.975.000	27.005.000	26.990.000	67,351	18.178.035 —
27.005.000	27.035.000	27.020.000	67,363	18.201.483 —

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie speciale - n. 98 del 23 dicembre 1994

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
27.030.000	27.085.000	27.060.000	67,179	18.224.034 —
27.085.000	27.095.000	27.090.000	67,187	18.248.466 —
27.095.000	27.125.000	27.110.000	67,239	18.271.809 —
27.125.000	27.155.000	27.140.000	67,411	18.295.345 —
27.155.000	27.185.000	27.170.000	67,463	18.318.829 —
27.185.000	27.215.000	27.200.000	67,464	18.342.048 —
27.215.000	27.245.000	27.230.000	67,468	18.365.531 —
27.245.000	27.275.000	27.260.000	67,468	18.389.051 —
27.275.000	27.305.000	27.290.000	67,470	18.412.563 —
27.305.000	27.335.000	27.320.000	67,482	18.436.084 —
27.335.000	27.365.000	27.350.000	67,493	18.459.336 —
27.365.000	27.395.000	27.380.000	67,505	18.482.859 —
27.395.000	27.425.000	27.410.000	67,517	18.506.410 —
27.425.000	27.455.000	27.440.000	67,529	18.529.973 —
27.455.000	27.485.000	27.470.000	67,541	18.553.513 —
27.485.000	27.515.000	27.500.000	67,552	18.576.810 —
27.515.000	27.545.000	27.530.000	67,564	18.600.360 —
27.545.000	27.575.000	27.560.000	67,576	18.623.940 —
27.575.000	27.605.000	27.590.000	67,588	18.647.520 —
27.605.000	27.635.000	27.620.000	67,599	18.670.844 —
27.635.000	27.665.000	27.650.000	67,610	18.694.165 —
27.665.000	27.695.000	27.680.000	67,622	18.717.729 —
27.695.000	27.725.000	27.710.000	67,634	18.741.308 —
27.725.000	27.755.000	27.740.000	67,646	18.765.080 —
27.755.000	27.785.000	27.770.000	67,657	18.788.349 —
27.785.000	27.815.000	27.800.000	67,668	18.811.701 —
27.815.000	27.845.000	27.830.000	67,680	18.835.314 —
27.845.000	27.875.000	27.860.000	67,692	18.858.931 —
27.875.000	27.905.000	27.890.000	67,703	18.882.247 —
27.905.000	27.935.000	27.920.000	67,714	18.905.749 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
27.935.000	27.965.000	27.950.000	67,725	18.929.138 —
27.965.000	27.995.000	27.980.000	67,737	18.952.813 —
27.995.000	28.025.000	28.010.000	67,749	18.976.495 —
28.025.000	28.055.000	28.040.000	67,760	19.000.001 —
28.055.000	28.085.000	28.070.000	67,771	19.023.320 —
28.085.000	28.115.000	28.100.000	67,782	19.046.742 —
28.115.000	28.145.000	28.130.000	67,794	19.070.372 —
28.145.000	28.175.000	28.160.000	67,806	19.094.170 —
28.175.000	28.205.000	28.190.000	67,817	19.117.612 —
28.205.000	28.235.000	28.220.000	67,828	19.141.062 —
28.235.000	28.265.000	28.250.000	67,839	19.164.518 —
28.265.000	28.295.000	28.280.000	67,851	19.188.263 —
28.295.000	28.325.000	28.310.000	67,862	19.211.732 —
28.325.000	28.355.000	28.340.000	67,873	19.235.208 —
28.355.000	28.385.000	28.370.000	67,884	19.258.691 —
28.385.000	28.415.000	28.400.000	67,895	19.282.180 —
28.415.000	28.445.000	28.430.000	67,907	19.305.960 —
28.445.000	28.475.000	28.460.000	67,918	19.329.463 —
28.475.000	28.505.000	28.490.000	67,929	19.352.972 —
28.505.000	28.535.000	28.520.000	67,940	19.376.488 —
28.535.000	28.565.000	28.550.000	67,951	19.400.011 —
28.565.000	28.595.000	28.580.000	67,963	19.423.825 —
28.595.000	28.625.000	28.610.000	67,974	19.447.361 —
28.625.000	28.655.000	28.640.000	67,985	19.470.904 —
28.655.000	28.685.000	28.670.000	67,996	19.494.453 —
28.685.000	28.715.000	28.700.000	68,007	19.518.009 —
28.715.000	28.745.000	28.730.000	68,018	19.541.571 —
28.745.000	28.775.000	28.760.000	68,029	19.565.140 —
28.775.000	28.805.000	28.790.000	68,040	19.588.716 —
28.805.000	28.835.000	28.820.000	68,051	19.612.298 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1340

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
28.835.000	28.885.000	28.830.000	68,062	19.635.887 —
28.885.000	28.895.000	28.880.000	68,073	19.659.482 —
28.895.000	28.925.000	28.910.000	68,084	19.683.084 —
28.925.000	28.955.000	28.940.000	68,095	19.706.693 —
28.955.000	28.985.000	28.970.000	68,105	19.730.308 —
28.985.000	29.017.000	29.000.000	68,117	19.753.930 —
29.015.000	29.045.000	29.030.000	68,128	19.777.558 —
29.045.000	29.075.000	29.060.000	68,139	19.801.193 —
29.075.000	29.105.000	29.090.000	68,150	19.824.835 —
29.105.000	29.135.000	29.120.000	68,161	19.848.483 —
29.135.000	29.165.000	29.150.000	68,172	19.872.138 —
29.165.000	29.195.000	29.180.000	68,183	19.895.799 —
29.195.000	29.225.000	29.210.000	68,194	19.919.467 —
29.225.000	29.255.000	29.240.000	68,205	19.943.142 —
29.255.000	29.285.000	29.270.000	68,216	19.966.823 —
29.285.000	29.315.000	29.300.000	68,227	19.990.511 —
29.315.000	29.345.000	29.330.000	68,238	20.014.205 —
29.345.000	29.375.000	29.360.000	68,249	20.037.906 —
29.375.000	29.405.000	29.390.000	68,260	20.061.614 —
29.405.000	29.435.000	29.420.000	68,271	20.085.328 —
29.435.000	29.465.000	29.450.000	68,281	20.108.755 —
29.465.000	29.495.000	29.480.000	68,292	20.132.482 —
29.495.000	29.525.000	29.510.000	68,303	20.156.215 —
29.525.000	29.555.000	29.540.000	68,314	20.179.956 —
29.555.000	29.585.000	29.570.000	68,325	20.203.703 —
29.585.000	29.615.000	29.600.000	68,335	20.227.159 —
29.615.000	29.645.000	29.630.000	68,346	20.250.920 —
29.645.000	29.675.000	29.660.000	68,357	20.274.686 —
29.675.000	29.705.000	29.690.000	68,368	20.298.459 —
29.705.000	29.735.000	29.720.000	68,378	20.321.912 —
29.735.000	29.765.000	29.750.000	68,388	20.345.430 —
29.765.000	29.795.000	29.780.000	68,399	20.369.222 —
29.795.000	29.825.000	29.810.000	68,410	20.393.021 —
29.825.000	29.855.000	29.840.000	68,421	20.416.826 —
29.855.000	29.885.000	29.870.000	68,431	20.440.340 —
29.885.000	29.915.000	29.900.000	68,441	20.463.859 —
29.915.000	29.945.000	29.930.000	68,453	20.487.683 —
29.945.000	29.975.000	29.960.000	68,463	20.512.114 —
29.975.000	30.005.000	30.000.000	68,476	20.542.880 —
30.005.000	30.035.000	30.020.000	68,480	20.574.396 —
30.035.000	30.065.000	30.050.000	68,504	20.605.963 —
30.065.000	30.095.000	30.080.000	68,515	20.637.822 —
30.095.000	30.125.000	30.110.000	68,526	20.669.681 —
30.125.000	30.155.000	30.140.000	68,537	20.701.541 —
30.155.000	30.185.000	30.170.000	68,548	20.733.402 —
30.185.000	30.215.000	30.200.000	68,559	20.765.264 —
30.215.000	30.245.000	30.230.000	68,570	20.797.127 —
30.245.000	30.275.000	30.260.000	68,581	20.828.991 —
30.275.000	30.305.000	30.290.000	68,592	20.860.856 —
30.305.000	30.335.000	30.320.000	68,603	20.892.722 —
30.335.000	30.365.000	30.350.000	68,614	20.924.589 —
30.365.000	30.395.000	30.380.000	68,625	20.956.457 —
30.395.000	30.425.000	30.410.000	68,636	20.988.326 —
30.425.000	30.455.000	30.440.000	68,647	21.020.196 —
30.455.000	30.485.000	30.470.000	68,658	21.052.067 —
30.485.000	30.515.000	30.500.000	68,669	21.083.939 —
30.515.000	30.545.000	30.530.000	68,680	21.115.812 —
30.545.000	30.575.000	30.560.000	68,691	21.147.686 —
30.575.000	30.605.000	30.590.000	68,702	21.179.561 —
30.605.000	30.635.000	30.620.000	68,713	21.211.437 —
30.635.000	30.665.000	30.650.000	68,724	21.243.314 —
30.665.000	30.695.000	30.680.000	68,735	21.275.192 —
30.695.000	30.725.000	30.710.000	68,746	21.307.071 —
30.725.000	30.755.000	30.740.000	68,757	21.338.951 —
30.755.000	30.785.000	30.770.000	68,768	21.370.832 —
30.785.000	30.815.000	30.800.000	68,779	21.402.714 —
30.815.000	30.845.000	30.830.000	68,790	21.434.597 —
30.845.000	30.875.000	30.860.000	68,801	21.466.481 —
30.875.000	30.905.000	30.890.000	68,812	21.498.366 —
30.905.000	30.935.000	30.920.000	68,823	21.530.252 —
30.935.000	30.965.000	30.950.000	68,834	21.562.139 —
30.965.000	30.995.000	30.980.000	68,845	21.594.027 —
30.995.000	31.025.000	31.010.000	68,856	21.625.916 —
31.025.000	31.055.000	31.040.000	68,867	21.657.806 —
31.055.000	31.085.000	31.070.000	68,878	21.689.697 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
30.800.000	30.880.000	30.840.000	68,780	21.220.204 —
30.880.000	30.940.000	30.920.000	68,791	21.271.105 —
30.940.000	31.020.000	30.980.000	68,807	21.302.647 —
31.020.000	31.080.000	31.060.000	68,829	21.334.200 —
31.080.000	31.160.000	31.120.000	68,852	21.360.672 —
31.160.000	31.180.000	31.180.000	68,848	21.397.358 —
31.180.000	31.140.000	31.120.000	68,861	21.429.748 —
31.140.000	31.180.000	31.160.000	68,874	21.461.133 —
31.180.000	31.220.000	31.200.000	68,887	21.492.744 —
31.220.000	31.260.000	31.240.000	68,901	21.524.572 —
31.260.000	31.300.000	31.280.000	68,915	21.556.612 —
31.300.000	31.340.000	31.320.000	68,928	21.588.279 —
31.340.000	31.380.000	31.360.000	68,941	21.619.898 —
31.380.000	31.420.000	31.400.000	68,954	21.651.556 —
31.420.000	31.460.000	31.440.000	68,968	21.683.339 —
31.460.000	31.500.000	31.480.000	68,981	21.747.219 —
31.500.000	31.540.000	31.520.000	68,994	21.746.903 —
31.540.000	31.580.000	31.560.000	69,007	21.778.609 —
31.580.000	31.620.000	31.600.000	69,020	21.810.320 —
31.620.000	31.660.000	31.640.000	69,034	21.842.158 —
31.660.000	31.700.000	31.680.000	69,047	21.874.090 —
31.700.000	31.740.000	31.720.000	69,060	21.905.832 —
31.740.000	31.780.000	31.760.000	69,073	21.937.585 —
31.780.000	31.820.000	31.800.000	69,086	21.969.348 —
31.820.000	31.860.000	31.840.000	69,099	22.001.122 —
31.860.000	31.900.000	31.880.000	69,112	22.032.906 —
31.900.000	31.940.000	31.920.000	69,125	22.064.700 —
31.940.000	31.980.000	31.960.000	69,138	22.096.505 —
31.980.000	32.020.000	32.000.000	69,151	22.128.320 —
32.020.000	32.060.000	32.040.000	69,164	22.160.146 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
32.060.000	32.100.000	32.080.000	69,177	22.191.982 —
32.100.000	32.140.000	32.120.000	69,190	22.223.828 —
32.140.000	32.180.000	32.160.000	69,203	22.255.683 —
32.180.000	32.220.000	32.200.000	69,216	22.287.552 —
32.220.000	32.260.000	32.240.000	69,229	22.319.430 —
32.260.000	32.300.000	32.280.000	69,242	22.351.318 —
32.300.000	32.340.000	32.320.000	69,255	22.383.216 —
32.340.000	32.380.000	32.360.000	69,268	22.415.125 —
32.380.000	32.420.000	32.400.000	69,280	22.446.750 —
32.420.000	32.460.000	32.440.000	69,293	22.478.649 —
32.460.000	32.500.000	32.480.000	69,306	22.510.583 —
32.500.000	32.540.000	32.520.000	69,319	22.542.530 —
32.540.000	32.580.000	32.560.000	69,332	22.574.490 —
32.580.000	32.620.000	32.600.000	69,344	22.606.144 —
32.620.000	32.660.000	32.640.000	69,357	22.638.125 —
32.660.000	32.700.000	32.680.000	69,370	22.670.116 —
32.700.000	32.740.000	32.720.000	69,383	22.702.118 —
32.740.000	32.780.000	32.760.000	69,395	22.733.802 —
32.780.000	32.820.000	32.800.000	69,407	22.765.496 —
32.820.000	32.860.000	32.840.000	69,420	22.797.528 —
32.860.000	32.900.000	32.880.000	69,433	22.829.570 —
32.900.000	32.940.000	32.920.000	69,446	22.861.623 —
32.940.000	32.980.000	32.960.000	69,458	22.893.337 —
32.980.000	33.020.000	33.000.000	69,470	22.925.100 —
33.020.000	33.060.000	33.040.000	69,483	22.957.183 —
33.060.000	33.100.000	33.080.000	69,496	22.989.277 —
33.100.000	33.140.000	33.120.000	69,508	23.021.050 —
33.140.000	33.180.000	33.160.000	69,520	23.052.832 —
33.180.000	33.220.000	33.200.000	69,532	23.084.624 —
33.220.000	33.260.000	33.240.000	69,545	23.116.758 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
30.760.000	30.800.000	30.780.000	68,780	21.200.248 —
30.800.000	30.840.000	30.820.000	68,734	21.271.105 —
30.840.000	30.880.000	30.860.000	68,807	21.302.047 —
30.880.000	30.920.000	30.900.000	68,820	21.331.200 —
30.920.000	30.960.000	30.940.000	68,834	21.360.074 —
30.960.000	31.000.000	30.980.000	68,848	21.397.928 —
31.000.000	31.040.000	31.020.000	68,861	21.430.742 —
31.040.000	31.080.000	31.060.000	68,874	21.461.185 —
31.080.000	31.120.000	31.100.000	68,887	21.492.741 —
31.120.000	31.160.000	31.140.000	68,901	21.521.672 —
31.160.000	31.200.000	31.180.000	68,915	21.556.612 —
31.200.000	31.240.000	31.220.000	68,928	21.588.270 —
31.240.000	31.280.000	31.260.000	68,941	21.619.858 —
31.280.000	31.320.000	31.300.000	68,954	21.651.556 —
31.320.000	31.360.000	31.340.000	68,968	21.683.539 —
31.360.000	31.400.000	31.380.000	68,981	21.717.249 —
31.400.000	31.440.000	31.420.000	68,994	21.746.992 —
31.440.000	31.480.000	31.460.000	69,007	21.778.469 —
31.480.000	31.520.000	31.500.000	69,020	21.810.320 —
31.520.000	31.560.000	31.540.000	69,034	21.842.538 —
31.560.000	31.600.000	31.580.000	69,047	21.874.090 —
31.600.000	31.640.000	31.620.000	69,060	21.905.832 —
31.640.000	31.680.000	31.660.000	69,073	21.937.585 —
31.680.000	31.720.000	31.700.000	69,086	21.969.348 —
31.720.000	31.760.000	31.740.000	69,099	22.001.122 —
31.760.000	31.800.000	31.780.000	69,112	22.032.906 —
31.800.000	31.840.000	31.820.000	69,125	22.064.700 —
31.840.000	31.880.000	31.860.000	69,138	22.096.505 —
31.880.000	31.920.000	31.900.000	69,151	22.128.320 —
31.920.000	31.960.000	31.940.000	69,164	22.160.146 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
32.000.000	32.040.000	32.020.000	69,177	22.191.982 —
32.040.000	32.080.000	32.060.000	69,190	22.223.828 —
32.080.000	32.120.000	32.100.000	69,203	22.255.685 —
32.120.000	32.160.000	32.140.000	69,216	22.287.552 —
32.160.000	32.200.000	32.180.000	69,229	22.319.430 —
32.200.000	32.240.000	32.220.000	69,242	22.351.318 —
32.240.000	32.280.000	32.260.000	69,255	22.383.216 —
32.280.000	32.320.000	32.300.000	69,268	22.415.125 —
32.320.000	32.360.000	32.340.000	69,281	22.446.750 —
32.360.000	32.400.000	32.380.000	69,293	22.478.440 —
32.400.000	32.440.000	32.420.000	69,306	22.510.389 —
32.440.000	32.480.000	32.460.000	69,319	22.542.350 —
32.480.000	32.520.000	32.500.000	69,332	22.574.322 —
32.520.000	32.560.000	32.540.000	69,345	22.606.305 —
32.560.000	32.600.000	32.580.000	69,357	22.638.299 —
32.600.000	32.640.000	32.620.000	69,370	22.670.116 —
32.640.000	32.680.000	32.660.000	69,383	22.702.118 —
32.680.000	32.720.000	32.700.000	69,395	22.733.802 —
32.720.000	32.760.000	32.740.000	69,407	22.765.496 —
32.760.000	32.800.000	32.780.000	69,420	22.797.528 —
32.800.000	32.840.000	32.820.000	69,433	22.829.570 —
32.840.000	32.880.000	32.860.000	69,446	22.861.623 —
32.880.000	32.920.000	32.900.000	69,458	22.893.357 —
32.920.000	32.960.000	32.940.000	69,470	22.925.100 —
32.960.000	33.000.000	32.980.000	69,483	22.957.183 —
33.000.000	33.040.000	33.020.000	69,496	22.989.277 —
33.040.000	33.080.000	33.060.000	69,508	23.021.050 —
33.080.000	33.120.000	33.100.000	69,520	23.052.832 —
33.120.000	33.160.000	33.140.000	69,532	23.084.624 —
33.160.000	33.200.000	33.180.000	69,545	23.116.758 —
33.200.000	33.240.000	33.220.000	69,557	23.148.572 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile oltre lire	Reddito imponibile fino a lire	Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
33.200.000	33.300.000	33.280.000	69,558	23.148.302 —
33.300.000	33.340.000	33.320.000	69,570	23.180.724 —
33.340.000	33.380.000	33.360.000	69,582	23.212.555 —
33.380.000	33.420.000	33.400.000	69,594	23.244.398 —
33.420.000	33.460.000	33.440.000	69,607	23.276.581 —
33.460.000	33.500.000	33.480.000	69,620	23.308.776 —
33.500.000	33.540.000	33.520.000	69,632	23.340.640 —
33.540.000	33.580.000	33.560.000	69,644	23.372.529 —
33.580.000	33.620.000	33.600.000	69,656	23.404.416 —
33.620.000	33.660.000	33.640.000	69,669	23.436.592 —
33.660.000	33.700.000	33.680.000	69,681	23.468.761 —
33.700.000	33.740.000	33.720.000	69,693	23.500.489 —
33.740.000	33.780.000	33.760.000	69,705	23.532.408 —
33.780.000	33.820.000	33.800.000	69,717	23.564.317 —
33.820.000	33.860.000	33.840.000	69,730	23.596.532 —
33.860.000	33.900.000	33.880.000	69,742	23.628.560 —
33.900.000	33.940.000	33.920.000	69,754	23.660.507 —
33.940.000	33.980.000	33.960.000	69,766	23.692.734 —
33.980.000	34.020.000	34.000.000	69,778	23.724.520 —
34.020.000	34.060.000	34.040.000	69,790	23.756.516 —
34.060.000	34.100.000	34.080.000	69,802	23.788.522 —
34.100.000	34.140.000	34.120.000	69,814	23.820.537 —
34.140.000	34.180.000	34.160.000	69,826	23.852.562 —
34.180.000	34.220.000	34.200.000	69,838	23.884.596 —
34.220.000	34.260.000	34.240.000	69,850	23.916.640 —
34.260.000	34.300.000	34.280.000	69,862	23.948.694 —
34.300.000	34.340.000	34.320.000	69,874	23.980.757 —
34.340.000	34.380.000	34.360.000	69,886	24.012.830 —
34.380.000	34.420.000	34.400.000	69,898	24.044.912 —
34.420.000	34.460.000	34.440.000	69,910	24.077.004 —
34.460.000	34.500.000	34.480.000	69,922	24.109.106 —
34.500.000	34.540.000	34.520.000	69,934	24.141.217 —
34.540.000	34.580.000	34.560.000	69,946	24.173.338 —
34.580.000	34.620.000	34.600.000	69,957	24.205.152 —
34.620.000	34.660.000	34.640.000	69,969	24.237.282 —
34.660.000	34.700.000	34.680.000	69,981	24.269.411 —
34.700.000	34.740.000	34.720.000	69,993	24.301.570 —
34.740.000	34.780.000	34.760.000	70,005	24.333.738 —
34.780.000	34.820.000	34.800.000	70,016	24.365.568 —
34.820.000	34.860.000	34.840.000	70,028	24.397.755 —
34.860.000	34.900.000	34.880.000	70,040	24.429.952 —
34.900.000	34.940.000	34.920.000	70,052	24.462.158 —
34.940.000	34.980.000	34.960.000	70,063	24.494.025 —
34.980.000	35.020.000	35.000.000	70,074	24.525.900 —
35.020.000	35.060.000	35.040.000	70,086	24.558.134 —
35.060.000	35.100.000	35.080.000	70,098	24.590.378 —
35.100.000	35.140.000	35.120.000	70,110	24.622.622 —
35.140.000	35.180.000	35.160.000	70,121	24.654.514 —
35.180.000	35.220.000	35.200.000	70,132	24.686.404 —
35.220.000	35.260.000	35.240.000	70,144	24.718.746 —
35.260.000	35.300.000	35.280.000	70,156	24.751.097 —
35.300.000	35.340.000	35.320.000	70,168	24.783.338 —
35.340.000	35.380.000	35.360.000	70,179	24.815.234 —
35.380.000	35.420.000	35.400.000	70,190	24.847.200 —
35.420.000	35.460.000	35.440.000	70,202	24.879.589 —
35.460.000	35.500.000	35.480.000	70,214	24.911.927 —
35.500.000	35.540.000	35.520.000	70,225	24.943.920 —
35.540.000	35.580.000	35.560.000	70,236	24.975.922 —
35.580.000	35.620.000	35.600.000	70,247	25.007.952 —
35.620.000	35.660.000	35.640.000	70,259	25.040.398 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
35.660.000	35.700.000	35.680.000	70,371	25.072.683 —
35.700.000	35.740.000	35.720.000	70,382	25.101.730 —
35.740.000	35.780.000	35.760.000	70,393	25.130.777 —
35.780.000	35.820.000	35.800.000	70,404	25.168.820 —
35.820.000	35.860.000	35.840.000	70,415	25.201.274 —
35.860.000	35.900.000	35.880.000	70,426	25.230.384 —
35.900.000	35.940.000	35.920.000	70,437	25.259.494 —
35.940.000	35.980.000	35.960.000	70,448	25.297.560 —
35.980.000	36.020.000	36.000.000	70,461	25.329.960 —
36.020.000	36.060.000	36.040.000	70,473	25.362.425 —
36.060.000	36.100.000	36.080.000	70,484	25.391.547 —
36.100.000	36.140.000	36.120.000	70,495	25.420.674 —
36.140.000	36.180.000	36.160.000	70,506	25.458.810 —
36.180.000	36.220.000	36.200.000	70,517	25.490.954 —
36.220.000	36.260.000	36.240.000	70,529	25.523.479 —
36.260.000	36.300.000	36.280.000	70,449	25.555.032 —
36.300.000	36.340.000	36.320.000	70,451	25.587.803 —
36.340.000	36.380.000	36.360.000	70,462	25.619.982 —
36.380.000	36.420.000	36.400.000	70,473	25.652.172 —
36.420.000	36.460.000	36.440.000	70,484	25.684.370 —
36.460.000	36.500.000	36.480.000	70,495	25.716.576 —
36.500.000	36.540.000	36.520.000	70,506	25.748.791 —
36.540.000	36.580.000	36.560.000	70,517	25.781.015 —
36.580.000	36.620.000	36.600.000	70,528	25.813.248 —
36.620.000	36.660.000	36.640.000	70,539	25.845.490 —
36.660.000	36.700.000	36.680.000	70,550	25.877.740 —
36.700.000	36.740.000	36.720.000	70,561	25.909.999 —
36.740.000	36.780.000	36.760.000	70,572	25.942.267 —
36.780.000	36.820.000	36.800.000	70,583	25.974.543 —
36.820.000	36.860.000	36.840.000	70,594	26.006.830 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
36.860.000	36.900.000	36.880.000	70,605	26.039.124 —
36.900.000	36.940.000	36.920.000	70,616	26.071.427 —
36.940.000	36.980.000	36.960.000	70,627	26.103.739 —
36.980.000	37.020.000	37.000.000	70,638	26.136.060 —
37.020.000	37.060.000	37.040.000	70,649	26.168.389 —
37.060.000	37.100.000	37.080.000	70,660	26.200.727 —
37.100.000	37.140.000	37.120.000	70,671	26.233.073 —
37.140.000	37.180.000	37.160.000	70,682	26.265.431 —
37.180.000	37.220.000	37.200.000	70,693	26.297.799 —
37.220.000	37.260.000	37.240.000	70,704	26.330.179 —
37.260.000	37.300.000	37.280.000	70,715	26.362.572 —
37.300.000	37.340.000	37.320.000	70,726	26.394.945 —
37.340.000	37.380.000	37.360.000	70,737	26.427.348 —
37.380.000	37.420.000	37.400.000	70,747	26.459.378 —
37.420.000	37.460.000	37.440.000	70,758	26.491.795 —
37.460.000	37.500.000	37.480.000	70,769	26.524.221 —
37.500.000	37.540.000	37.520.000	70,780	26.556.656 —
37.540.000	37.580.000	37.560.000	70,791	26.589.100 —
37.580.000	37.620.000	37.600.000	70,801	26.621.176 —
37.620.000	37.660.000	37.640.000	70,812	26.653.627 —
37.660.000	37.700.000	37.680.000	70,823	26.686.106 —
37.700.000	37.740.000	37.720.000	70,834	26.718.585 —
37.740.000	37.780.000	37.760.000	70,844	26.750.694 —
37.780.000	37.820.000	37.800.000	70,854	26.782.812 —
37.820.000	37.860.000	37.840.000	70,865	26.815.316 —
37.860.000	37.900.000	37.880.000	70,876	26.847.829 —
37.900.000	37.940.000	37.920.000	70,887	26.880.350 —
37.940.000	37.980.000	37.960.000	70,897	26.912.501 —
37.980.000	38.020.000	38.000.000	70,907	26.944.660 —
38.020.000	38.060.000	38.040.000	70,918	26.977.207 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

1344

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
38.080.000	38.100.000	38.080.000	70,929	27.009.763 —
38.100.000	38.140.000	38.120.000	70,933	27.041.917 —
38.140.000	38.180.000	38.160.000	70,949	27.074.138 —
38.180.000	38.220.000	38.200.000	70,959	27.106.338 —
38.220.000	38.260.000	38.240.000	70,970	27.138.528 —
38.260.000	38.300.000	38.280.000	70,981	27.171.527 —
38.300.000	38.340.000	38.320.000	70,992	27.204.134 —
38.340.000	38.380.000	38.360.000	71,002	27.236.367 —
38.380.000	38.420.000	38.400.000	71,012	27.268.603 —
38.420.000	38.460.000	38.440.000	71,022	27.301.241 —
38.460.000	38.500.000	38.480.000	71,034	27.333.883 —
38.500.000	38.540.000	38.520.000	71,044	27.366.140 —
38.540.000	38.580.000	38.560.000	71,054	27.398.422 —
38.580.000	38.620.000	38.600.000	71,064	27.430.707 —
38.620.000	38.660.000	38.640.000	71,075	27.463.380 —
38.660.000	38.700.000	38.680.000	71,086	27.496.067 —
38.700.000	38.740.000	38.720.000	71,094	27.528.371 —
38.740.000	38.780.000	38.760.000	71,106	27.560.681 —
38.780.000	38.820.000	38.800.000	71,116	27.592.998 —
38.820.000	38.860.000	38.840.000	71,127	27.625.727 —
38.860.000	38.900.000	38.880.000	71,137	27.658.006 —
38.900.000	38.940.000	38.920.000	71,147	27.690.412 —
38.940.000	38.980.000	38.960.000	71,157	27.722.707 —
38.980.000	39.020.000	39.000.000	71,167	27.755.120 —
39.020.000	39.060.000	39.040.000	71,178	27.787.801 —
39.060.000	39.100.000	39.080.000	71,188	27.820.270 —
39.100.000	39.140.000	39.120.000	71,198	27.852.658 —
39.140.000	39.180.000	39.160.000	71,208	27.885.060 —
39.180.000	39.220.000	39.200.000	71,218	27.917.456 —
39.220.000	39.260.000	39.240.000	71,229	27.950.260 —
39.260.000	39.300.000	39.280.000	71,239	27.982.679 —
39.300.000	39.340.000	39.320.000	71,249	28.015.107 —
39.340.000	39.380.000	39.360.000	71,259	28.047.542 —
39.380.000	39.420.000	39.400.000	71,269	28.079.986 —
39.420.000	39.460.000	39.440.000	71,279	28.112.438 —
39.460.000	39.500.000	39.480.000	71,289	28.144.897 —
39.500.000	39.540.000	39.520.000	71,299	28.177.363 —
39.540.000	39.580.000	39.560.000	71,309	28.209.840 —
39.580.000	39.620.000	39.600.000	71,319	28.242.324 —
39.620.000	39.660.000	39.640.000	71,329	28.274.816 —
39.660.000	39.700.000	39.680.000	71,339	28.307.315 —
39.700.000	39.740.000	39.720.000	71,349	28.339.823 —
39.740.000	39.780.000	39.760.000	71,359	28.372.338 —
39.780.000	39.820.000	39.800.000	71,369	28.404.862 —
39.820.000	39.860.000	39.840.000	71,379	28.437.394 —
39.860.000	39.900.000	39.880.000	71,389	28.469.933 —
39.900.000	39.940.000	39.920.000	71,399	28.502.481 —
39.940.000	39.980.000	39.960.000	71,409	28.535.036 —
39.980.000	40.025.000	40.000.000	71,419	28.567.600 —
40.025.000	40.075.000	40.050.000	71,432	28.608.516 —
40.075.000	40.125.000	40.100.000	71,445	28.649.445 —
40.125.000	40.175.000	40.150.000	71,457	28.690.386 —
40.175.000	40.225.000	40.200.000	71,469	28.731.338 —
40.225.000	40.275.000	40.250.000	71,481	28.772.303 —
40.275.000	40.325.000	40.300.000	71,494	28.813.279 —
40.325.000	40.375.000	40.350.000	71,506	28.852.271 —
40.375.000	40.425.000	40.400.000	71,518	28.893.272 —
40.425.000	40.475.000	40.450.000	71,530	28.933.285 —
40.475.000	40.525.000	40.500.000	71,542	28.974.310 —
40.525.000	40.575.000	40.550.000	71,555	29.015.353 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
40.575.000	40.625.000	40.600.000	71,507	29.036.242 —
40.625.000	40.675.000	40.650.000	71,579	29.085.864 —
40.675.000	40.725.000	40.700.000	71,594	29.137.037 —
40.725.000	40.775.000	40.750.000	71,693	29.178.225 —
40.775.000	40.825.000	40.800.000	71,610	29.219.328 —
40.825.000	40.875.000	40.850.000	71,628	29.260.638 —
40.875.000	40.925.000	40.900.000	71,640	29.300.760 —
40.925.000	40.975.000	40.950.000	71,652	29.341.494 —
40.975.000	41.025.000	41.000.000	71,664	29.382.240 —
41.025.000	41.075.000	41.050.000	71,676	29.422.998 —
41.075.000	41.125.000	41.100.000	71,688	29.463.768 —
41.125.000	41.175.000	41.150.000	71,703	29.504.570 —
41.175.000	41.225.000	41.200.000	71,712	29.545.344 —
41.225.000	41.275.000	41.250.000	71,724	29.586.150 —
41.275.000	41.325.000	41.300.000	71,736	29.626.968 —
41.325.000	41.375.000	41.350.000	71,748	29.667.798 —
41.375.000	41.425.000	41.400.000	71,760	29.708.640 —
41.425.000	41.475.000	41.450.000	71,772	29.749.494 —
41.475.000	41.525.000	41.500.000	71,785	29.790.345 —
41.525.000	41.575.000	41.550.000	71,796	29.831.223 —
41.575.000	41.625.000	41.600.000	71,807	29.871.912 —
41.625.000	41.675.000	41.650.000	71,819	29.912.814 —
41.675.000	41.725.000	41.700.000	71,831	29.953.727 —
41.725.000	41.775.000	41.750.000	71,842	29.994.655 —
41.775.000	41.825.000	41.800.000	71,853	30.034.554 —
41.825.000	41.875.000	41.850.000	71,865	30.075.502 —
41.875.000	41.925.000	41.900.000	71,877	30.116.463 —
41.925.000	41.975.000	41.950.000	71,889	30.157.436 —
41.975.000	42.025.000	42.000.000	71,901	30.198.420 —
42.025.000	42.075.000	42.050.000	71,913	30.239.417 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
42.075.000	42.125.000	42.100.000	71,925	30.280.425 —
42.125.000	42.175.000	42.150.000	71,937	30.321.448 —
42.175.000	42.225.000	42.200.000	71,948	30.362.050 —
42.225.000	42.275.000	42.250.000	71,959	30.402.678 —
42.275.000	42.325.000	42.300.000	71,971	30.443.783 —
42.325.000	42.375.000	42.350.000	71,983	30.484.901 —
42.375.000	42.425.000	42.400.000	71,995	30.526.030 —
42.425.000	42.475.000	42.450.000	72,005	30.566.647 —
42.475.000	42.525.000	42.500.000	72,017	30.607.785 —
42.525.000	42.575.000	42.550.000	72,028	30.647.914 —
42.575.000	42.625.000	42.600.000	72,039	30.688.014 —
42.625.000	42.675.000	42.650.000	72,051	30.729.152 —
42.675.000	42.725.000	42.700.000	72,063	30.770.301 —
42.725.000	42.775.000	42.750.000	72,075	30.812.063 —
42.775.000	42.825.000	42.800.000	72,087	30.853.236 —
42.825.000	42.875.000	42.850.000	72,098	30.893.903 —
42.875.000	42.925.000	42.900.000	72,109	30.934.791 —
42.925.000	42.975.000	42.950.000	72,120	30.975.690 —
42.975.000	43.025.000	43.000.000	72,132	31.016.760 —
43.025.000	43.075.000	43.050.000	72,144	31.057.902 —
43.075.000	43.125.000	43.100.000	72,155	31.098.895 —
43.125.000	43.175.000	43.150.000	72,166	31.139.929 —
43.175.000	43.225.000	43.200.000	72,177	31.180.404 —
43.225.000	43.275.000	43.250.000	72,188	31.221.519 —
43.275.000	43.325.000	43.300.000	72,200	31.262.000 —
43.325.000	43.375.000	43.350.000	72,211	31.303.469 —
43.375.000	43.425.000	43.400.000	72,222	31.344.348 —
43.425.000	43.475.000	43.450.000	72,233	31.385.239 —
43.475.000	43.525.000	43.500.000	72,244	31.426.140 —
43.525.000	43.575.000	43.550.000	72,256	31.467.188 —

1346

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
43.575.000	43.625.000	43.600.000	72.207	31.503.412 —
43.625.000	43.675.000	43.650.000	72.278	31.548.747 —
43.675.000	43.725.000	43.700.000	72.349	31.594.213 —
43.725.000	43.775.000	43.750.000	72.420	31.639.810 —
43.775.000	43.825.000	43.800.000	72.492	31.685.538 —
43.825.000	43.875.000	43.850.000	72.563	31.731.397 —
43.875.000	43.925.000	43.900.000	72.634	31.777.387 —
43.925.000	43.975.000	43.950.000	72.705	31.823.508 —
43.975.000	44.025.000	44.000.000	72.777	31.869.760 —
44.025.000	44.075.000	44.050.000	72.848	31.916.143 —
44.075.000	44.125.000	44.100.000	72.919	31.962.657 —
44.125.000	44.175.000	44.150.000	72.990	32.009.302 —
44.175.000	44.225.000	44.200.000	73.062	32.056.078 —
44.225.000	44.275.000	44.250.000	73.133	32.102.985 —
44.275.000	44.325.000	44.300.000	73.204	32.150.023 —
44.325.000	44.375.000	44.350.000	73.275	32.197.192 —
44.375.000	44.425.000	44.400.000	73.347	32.244.492 —
44.425.000	44.475.000	44.450.000	73.418	32.291.923 —
44.475.000	44.525.000	44.500.000	73.489	32.339.485 —
44.525.000	44.575.000	44.550.000	73.560	32.387.178 —
44.575.000	44.625.000	44.600.000	73.487	32.529.202 —
44.625.000	44.675.000	44.650.000	73.498	32.370.337 —
44.675.000	44.725.000	44.700.000	73.509	32.411.525 —
44.725.000	44.775.000	44.750.000	73.519	32.452.753 —
44.775.000	44.825.000	44.800.000	73.530	32.493.440 —
44.825.000	44.875.000	44.850.000	73.541	32.534.630 —
44.875.000	44.925.000	44.900.000	73.552	32.575.818 —
44.925.000	44.975.000	44.950.000	73.563	32.617.009 —
44.975.000	45.025.000	45.000.000	73.573	32.657.850 —
45.025.000	45.075.000	45.050.000	73.583	32.698.642 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
45.075.000	45.125.000	45.100.000	72.594	32.739.504 —
45.125.000	45.175.000	45.150.000	72.605	32.781.158 —
45.175.000	45.225.000	45.200.000	72.616	32.822.852 —
45.225.000	45.275.000	45.250.000	72.627	32.863.715 —
45.275.000	45.325.000	45.300.000	72.638	32.905.614 —
45.325.000	45.375.000	45.350.000	72.648	32.945.898 —
45.375.000	45.425.000	45.400.000	72.658	32.986.782 —
45.425.000	45.475.000	45.450.000	72.669	33.028.801 —
45.475.000	45.525.000	45.500.000	72.680	33.069.409 —
45.525.000	45.575.000	45.550.000	72.690	33.110.208 —
45.575.000	45.625.000	45.600.000	72.701	33.151.656 —
45.625.000	45.675.000	45.650.000	72.711	33.192.372 —
45.675.000	45.725.000	45.700.000	72.722	33.233.874 —
45.725.000	45.775.000	45.750.000	72.733	33.275.245 —
45.775.000	45.825.000	45.800.000	72.744	33.316.772 —
45.825.000	45.875.000	45.850.000	72.754	33.357.709 —
45.875.000	45.925.000	45.900.000	72.765	33.398.973 —
45.925.000	45.975.000	45.950.000	72.776	33.440.653 —
45.975.000	46.025.000	46.000.000	72.787	33.481.109 —
46.025.000	46.075.000	46.050.000	72.793	33.522.038 —
46.075.000	46.125.000	46.100.000	72.805	33.563.195 —
46.125.000	46.175.000	46.150.000	72.816	33.604.381 —
46.175.000	46.225.000	46.200.000	72.826	33.645.412 —
46.225.000	46.275.000	46.250.000	72.837	33.687.113 —
46.275.000	46.325.000	46.300.000	72.848	33.728.024 —
46.325.000	46.375.000	46.350.000	72.858	33.769.683 —
46.375.000	46.425.000	46.400.000	72.868	33.810.732 —
46.425.000	46.475.000	46.450.000	72.878	33.851.831 —
46.475.000	46.525.000	46.500.000	72.888	33.892.929 —
46.525.000	46.575.000	46.550.000	72.899	33.934.485 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
46.575.000	46.625.000	46.600.000	72,909	33.975.594 —
46.625.000	46.675.000	46.650.000	72,919	34.016.714 —
46.675.000	46.725.000	46.700.000	72,929	34.057.843 —
46.725.000	46.775.000	46.750.000	72,940	34.099.459 —
46.775.000	46.825.000	46.800.000	72,950	34.140.600 —
46.825.000	46.875.000	46.850.000	72,960	34.181.760 —
46.875.000	46.925.000	46.900.000	72,970	34.222.930 —
46.925.000	46.975.000	46.950.000	72,980	34.264.110 —
46.975.000	47.025.000	47.000.000	72,990	34.305.300 —
47.025.000	47.075.000	47.050.000	73,001	34.349.971 —
47.075.000	47.125.000	47.100.000	73,011	34.388.181 —
47.125.000	47.175.000	47.150.000	73,021	34.429.403 —
47.175.000	47.225.000	47.200.000	73,031	34.470.632 —
47.225.000	47.275.000	47.250.000	73,041	34.511.873 —
47.275.000	47.325.000	47.300.000	73,051	34.553.123 —
47.325.000	47.375.000	47.350.000	73,061	34.594.381 —
47.375.000	47.425.000	47.400.000	73,071	34.635.654 —
47.425.000	47.475.000	47.450.000	73,081	34.676.935 —
47.475.000	47.525.000	47.500.000	73,091	34.718.225 —
47.525.000	47.575.000	47.550.000	73,101	34.759.526 —
47.575.000	47.625.000	47.600.000	73,111	34.800.836 —
47.625.000	47.675.000	47.650.000	73,121	34.842.157 —
47.675.000	47.725.000	47.700.000	73,131	34.883.487 —
47.725.000	47.775.000	47.750.000	73,141	34.924.828 —
47.775.000	47.825.000	47.800.000	73,150	34.965.700 —
47.825.000	47.875.000	47.850.000	73,160	35.007.060 —
47.875.000	47.925.000	47.900.000	73,170	35.048.430 —
47.925.000	47.975.000	47.950.000	73,180	35.089.810 —
47.975.000	48.025.000	48.000.000	73,190	35.131.200 —
48.025.000	48.075.000	48.050.000	73,200	35.172.600 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
48.075.000	48.125.000	48.100.000	73,210	35.214.010 —
48.125.000	48.175.000	48.150.000	73,220	35.255.430 —
48.175.000	48.225.000	48.200.000	73,230	35.296.860 —
48.225.000	48.275.000	48.250.000	73,239	35.337.818 —
48.275.000	48.325.000	48.300.000	73,249	35.379.267 —
48.325.000	48.375.000	48.350.000	73,258	35.420.243 —
48.375.000	48.425.000	48.400.000	73,268	35.461.712 —
48.425.000	48.475.000	48.450.000	73,278	35.503.191 —
48.475.000	48.525.000	48.500.000	73,288	35.544.680 —
48.525.000	48.575.000	48.550.000	73,298	35.586.179 —
48.575.000	48.625.000	48.600.000	73,308	35.627.688 —
48.625.000	48.675.000	48.650.000	73,318	35.669.207 —
48.675.000	48.725.000	48.700.000	73,327	35.710.240 —
48.725.000	48.775.000	48.750.000	73,356	35.751.560 —
48.775.000	48.825.000	48.800.000	73,346	35.792.848 —
48.825.000	48.875.000	48.850.000	73,355	35.834.016 —
48.875.000	48.925.000	48.900.000	73,365	35.875.180 —
48.925.000	48.975.000	48.950.000	73,375	35.917.063 —
48.975.000	49.025.000	49.000.000	72,385	35.958.050 —
49.025.000	49.075.000	49.050.000	73,394	35.999.757 —
49.075.000	49.125.000	49.100.000	73,403	36.040.373 —
49.125.000	49.175.000	49.150.000	73,413	36.082.490 —
49.175.000	49.225.000	49.200.000	73,422	36.123.624 —
49.225.000	49.275.000	49.250.000	73,432	36.165.200 —
49.275.000	49.325.000	49.300.000	73,441	36.206.413 —
49.325.000	49.375.000	49.350.000	73,450	36.247.375 —
49.375.000	49.425.000	49.400.000	73,460	36.289.240 —
49.425.000	49.475.000	49.450.000	73,470	36.330.915 —
49.475.000	49.525.000	49.500.000	73,479	36.372.105 —
49.525.000	49.575.000	49.550.000	73,488	36.413.304 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1349

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
55.150.000	55.250.000	55.200.000	74,457	41.100.264 —
55.250.000	55.350.000	55.300.000	74,471	41.182.463 —
55.350.000	55.450.000	55.400.000	74,487	41.265.798 —
55.450.000	55.550.000	55.500.000	74,502	41.348.310 —
55.550.000	55.650.000	55.600.000	74,517	41.431.452 —
55.650.000	55.750.000	55.700.000	74,531	41.513.707 —
55.750.000	55.850.000	55.800.000	74,546	41.596.668 —
55.850.000	55.950.000	55.900.000	74,561	41.679.599 —
55.950.000	56.050.000	56.000.000	74,575	41.762.300 —
56.050.000	56.150.000	56.100.000	74,589	41.844.429 —
56.150.000	56.250.000	56.200.000	74,604	41.927.445 —
56.250.000	56.350.000	56.300.000	74,618	42.009.924 —
56.350.000	56.450.000	56.400.000	74,632	42.092.448 —
56.450.000	56.550.000	56.500.000	74,646	42.174.936 —
56.550.000	56.650.000	56.600.000	74,660	42.257.304 —
56.650.000	56.750.000	56.700.000	74,674	42.340.158 —
56.750.000	56.850.000	56.800.000	74,687	42.422.213 —
56.850.000	56.950.000	56.900.000	74,701	42.504.869 —
56.950.000	57.050.000	57.000.000	74,714	42.586.980 —
57.050.000	57.150.000	57.100.000	74,727	42.669.117 —
57.150.000	57.250.000	57.200.000	74,740	42.751.280 —
57.250.000	57.350.000	57.300.000	74,753	42.833.469 —
57.350.000	57.450.000	57.400.000	74,766	42.915.684 —
57.450.000	57.550.000	57.500.000	74,779	42.997.925 —
57.550.000	57.650.000	57.600.000	74,791	43.079.616 —
57.650.000	57.750.000	57.700.000	74,804	43.161.908 —
57.750.000	57.850.000	57.800.000	74,816	43.243.648 —
57.850.000	57.950.000	57.900.000	74,828	43.325.412 —
57.950.000	58.050.000	58.000.000	74,839	43.406.629 —
58.050.000	58.150.000	58.100.000	74,851	43.488.431 —

Reddito imponibile		Reddito arrotondato	Aliquota percentuale	Imposta
oltre lire	fino a lire			
58.150.000	58.250.000	58.200.000	74,862	43.569.984 —
58.250.000	58.350.000	58.300.000	74,873	43.650.979 —
58.350.000	58.450.000	58.400.000	74,884	43.732.256 —
58.450.000	58.550.000	58.500.000	74,895	43.813.550 —
58.550.000	58.650.000	58.600.000	74,905	43.894.320 —
58.650.000	58.750.000	58.700.000	74,915	43.975.105 —
58.750.000	58.850.000	58.800.000	74,925	44.055.360 —
58.850.000	58.950.000	58.900.000	74,934	44.135.120 —
58.950.000	59.050.000	59.000.000	74,943	44.214.370 —
59.050.000	59.150.000	59.100.000	74,952	44.293.652 —
59.150.000	59.250.000	59.200.000	74,960	44.370.320 —
59.250.000	59.350.000	59.300.000	74,968	44.450.624 —
59.350.000	59.450.000	59.400.000	74,975	44.525.450 —
59.450.000	59.550.000	59.500.000	74,982	44.604.270 —
59.550.000	59.650.000	59.600.000	74,987	44.682.252 —
59.650.000	59.750.000	59.700.000	74,992	44.760.324 —
59.750.000	59.850.000	59.800.000	74,994	44.837.906 —
59.850.000	59.950.000	59.900.000	74,999	44.924.401 —
59.950.000	60.000.000	60.000.000	75,000	45.000.000 —

Visto, d'ordine di Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze

SIGLIENTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 30 — (163887) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. U.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1351

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

BEST COPY POSSIBLE

Major Re[illegible]

Read 1/20

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4013/L.

ES/ut.
28 December 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 98 of 23 Dec. 1944.

TO : See distribution list.

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Public Works	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 377 of 29 Sept 1944. Suppressing the Autonomous State Agency for Roads.
(b) Land Forces	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 378 of 5 Oct 1944. Modifying law No. 370 of 9 March 1940 on promotions of officers of the Royal Army.
(c) Agriculture	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 379 of 26 Oct 1944. Functioning of the State Agency for publi owned foreste.
(d) Finance Navy	(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 380 of 9 Nov 1944. Extending to members of the merchant marine the remuneration granted by R. decree-law No. 121 of 15 March 1943 to families of military personnel or persons holding military status considered as "serving with the colours"
(e) Education	(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 381 of 9 Nov 1944. Abrogating the provisions of R. decr law No. 1803 of 26 Sept 1935 relating to ap ments of presidents and vice presidents of Accademies and Cultural Institutes.
(f) Education	(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 382 of 23 Nov 1944. Regulations for Councils of professional [illegible] and for Centre profess-

1352

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795016

1353

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/3ND No: 92-0-4

(n) Finance Industry Commerce

(n) Ministerial Decree of 23 Nov 1944.
Selling prices to public of nationally manufactured tobacco and of products derived from tobacco.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzette Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Wednesday, 3 January 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

1354

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1355

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

8DA

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 98

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 23 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Il solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (soltanto titoli, obbligazioni, cartelle)
In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 3
All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 6

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale,, e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale,, si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb.	annuale	L. 300,70
	,,	semestrale	,, 150,70
Parte II (inserzioni)	Abb.	annuale	L. 200,70
	,,	semestrale	,, 100,70

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, concernente la soppressione delle commissioni straordinarie, la gestione e la liquidazione dei rispettivi patrimoni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1944, n. 296, alla pag. 584, 1ª colonna, ove è detto: "... agli articoli 3 e 11 ...,, deve leggersi: "... agli articoli 3 e 11 ... e con effetto dal 1° luglio 1944 agli articoli 5 e 11 ...,, ecc., e più oltre: "... e gli articoli 3 e 9 ...,, ecc., deve leggersi: "... agli articoli 3 e 9 ...,, ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1944, n. 377.
Soppressione dell'Azienda autonoma statale della strada. Pag. 686

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 378.
Modificazioni alla legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito . . . Pag. 687

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 379.
Funzionamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali . . . . . Pag. 689

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 380.
Estensione ai marittimi mercantili del trattamento disposto dal R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, a favore dei familiari dei militari e militarizzati considerati «Presenti alle bandiere» . . . . . Pag. 689

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 381.
Abrogazione delle disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, relative alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Accademie e degli Istituti culturali. Pag. 691

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 382.
Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali . . . . . Pag. 691

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 383.
Costituzione ed erezione in ente morale della «Fondazione romana marchesa Janina Sofia Umiastowska» . . . Pag. 694

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.
Prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e dei prodotti derivati dal tabacco . . . . Pag. 694

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 695

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 98 DEL 23 DICEMBRE 1944:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 ottobre 1944, n. 384.
Disposizioni in materia di imposte dirette.

1356

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 settembre 1944, n. 327.
Soppressione dell'Azienda autonoma statale della strada.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094;
Visto il R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139;
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Azienda autonoma statale della strada è soppressa.
I compiti dell'Azienda stessa relativi alla gestione delle strade statali, alla cura della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, alla classificazione delle strade statali medesime, nonchè al controllo dell'esercizio delle autostrade definitivamente ultimate e collaudate passano alla competenza del Ministero dei lavori pubblici unitamente alla gestione delle autostrade gestite dall'Azienda anzidetta.
Il compito di presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti di polizia per quanto concerne la tutela del patrimonio delle strade statali e la circolazione stradale sulle aree pubbliche passano alla competenza dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 2.

Fino a quando non sarà provveduto alla riforma dei servizi del Ministero dei lavori pubblici tutte le attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strade sono esercitate dal Ministro per i lavori pubblici. Resta peraltro salva la competenza del Consiglio di Stato e quella dell'Avvocatura generale dello stato. Per quanto riguarda i lavori su strade di interesse militare e gli interventi a seguito dei danni di guerra restano in vigore le deroghe previste da speciali disposizioni.

Art. 3.

I compiti già affidati alla Direzione generale dell'Azienda autonoma statale della strada sono assolti dai normali organi centrali dell'Amministrazione dei lavori pubblici per quanto concerne il servizio amministrativo e quello tecnico, mentre al servizio di ragioneria provvede la Ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Le entrate di pertinenza dell'Azienda autonoma statale della strada affluiscono, unitamente ai proventi della pubblicità, al bilancio dell'entrata.
Le spese di pertinenza dell'Azienda passano alla competenza del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
I contratti attivi e passivi stipulati dalla medesima Azienda ed in vigore all'atto della pubblicazione del presente decreto, mantengono la loro efficacia.
I depositi in conto corrente ordinario e speciale costituiti presso la Cassa depositi e prestiti e i depositi in titoli dello Stato conservano l'attuale funzione e destinazione.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Azienda passa in gestione al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici potranno essere risoluti i contratti di appalto in corso per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restando esonerata l'Amministrazione dal corrispondere all'appaltatore il decimo dell'importo delle opere non eseguite in deroga al disposto dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248.

Art. 6.

La facoltà, concessa all'Azienda con l'art. 20 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, resta in vigore nei confronti del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale dei lavori pubblici comandato a prestare servizio presso l'Azienda cessa da tale posizione.
Il personale collocato fuori ruolo ai termini dell'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, modificato con il R. decreto 8 dicembre 1941, n. 1472, rientra nel ruolo di provenienza.
La facoltà, di cui all'art. 7 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, è demandata alla Commissione unica per gli affari del personale costituita presso il Ministero dei lavori pubblici in base al R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 102, per il personale in genere, dipendente dal Ministero stesso.

Art. 8.

Il personale assunto con contratto a' termini dell'articolo 4 del R. decreto 1° giugno 1928, n. 1139, e successive modificazioni, passa alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, conservando il trattamento giuridico ed economico in atto in vigore nei propri confronti.
Non è consentita l'assunzione di altro personale a contratto con le condizioni di cui al citato art. 4.

Art. 9.

Il personale dei cantonieri e capi cantonieri dell'Azienda passa alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, fermo restando l'efficacia delle norme di cui al R. decreto-legge 23 dicembre 1932, n. 1751, in quanto applicabili.

Art. 10.

Tutto il personale di ruolo che passa a prestar servizio alle dirette dipendenze del Ministero dei lavori pubblici conserva, *ad personam*, il trattamento economico attuale se più favorevole.

1357

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 11.

La Cassa di mutuo soccorso tra i cantonieri e capi cantonieri delle strade statali passa alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici. Al suo ordinamento provvederà il Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto di concerto col Ministro per il tesoro.

Il contributo statale passerà sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Detto contributo è elevato a L. 1.000.000.

Il fondo massa vestiario di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1922, n. 1751, è amministrato dalla Cassa di mutuo soccorso di cui al comma che precede. Il contributo, già a carico dell'Azienda autonoma statale della strada è elevato a L. 1.000.000 e graverà sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 12.

Gli organi periferici dell'Azienda sono soppressi. In loro vece sono istituiti degli uffici speciali del Genio civile per la viabilità i quali avranno sede nelle località dove attualmente risiedono i soppressi uffici periferici dell'Azienda stessa.

Art. 13.

I ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici e quelli del Corpo Reale del genio civile saranno ampliati delle unità risultanti dalla tabella annessa al Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302 (tabella *B*).

Art. 14.

Restano ferme tutte le norme in vigore, relative al funzionamento degli uffici, alla gestione dei lavori e al trattamento del personale già pertinente all'Azienda autonoma statale della strada, che non siano in contrasto con le disposizioni di cui al presente decreto, nonchè le disposizioni relative al riscontro della Corte dei conti in sede consuntiva.

Ove occorrano saranno provveduto all'emanazione di ulteriori norme per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente provvedimento.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TRAVIA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 75. — PELLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 373.

Modificazioni alla legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1942, n. 1069, sull'avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito, convertito nella legge 14 dicembre 1942, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 23 settembre 1942, n. 1069, convertito nella legge 14 dicembre 1942, n. 1706, recante norme sull'avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Per le promozioni ai gradi di generale di divisione e di tenente generale e di generale di corpo d'armata si applicano le norme contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora, per effetto dell'annullamento del relativo provvedimento, debba essere rinnovata nei confronti di un generale di brigata o maggior generale o di un generale di divisione, ai sensi del disposto dell'art. 129 della legge 9 maggio 1940, n. 369, la valutazione dell'avanzamento, questa si effettuerà in conformità del disposto dell'art. 28 della legge 9 maggio 1940, n. 370.

La stessa norma si applica sia nel caso che un generale di brigata o maggior generale o un generale di divisione non abbia potuto essere valutato per l'avanzamento a turno normale per un impedimento previsto dalle norme vigenti, e sia nel caso di eventuale reintegrazione nel ruolo organico di un generale di brigata o maggior generale o di un generale di divisione che avesse cessato di appartenervi.

Art. 4.

L'art. 19 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione non può conseguire promozione.

« All'atto della cessazione dalla carica l'ufficiale stesso è valutato per l'avanzamento e promosso, se prescelto, con l'anzianità e decorrenza assegni che gli sarebbero spettate qualora avesse conseguito la promo

1358

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione a suo turno. La promozione ha luogo anche se non esista vacanza nel grado superiore; in tal caso l'eccedenza da essa derivante deve essere riassorbita con la prima successiva vacanza; la promozione predetta non costituisce peraltro vacanza agli effetti delle promozioni del grado inferiore finchè sussiste l'eccedenza medesima.

« Le norme di cui ai due comma precedenti si applicano anche per il conferimento della carica di « designato per il comando di armata ».

Art. 5.

L'art. 78 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Per gli ufficiali che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione, il giudizio d'avanzamento rimane sospeso finchè rimangono in carica.

« All'atto della cessazione dalla carica gli ufficiali stessi sono giudicati per l'avanzamento e promossi, se prescelti, con l'anzianità che sarebbe loro spettata se la promozione non fosse stata ritardata ».

Art. 6.

A modifica di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni, l'ufficiale cui sia concessa la promozione per merito di guerra è promosso sotto la data del fatto d'arme per il quale la promozione stessa è stata proposta.

Art. 7.

L'art. 103 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Per ogni ufficiale reduce dalla prigionia il Ministero per la guerra, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto del fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia valutato per l'avanzamento.

« L'ufficiale raggiunto dal primo di promozione anteriormente o durante il periodo di prigionia, per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, è promosso al ritorno dalla prigionia, se prescelto, purchè abbia tenuto, prima della cattura, un comando corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi.

« Qualora non abbia compiuto tale periodo di comando, sarà valutato e, se prescelto, promosso al termine di un periodo di servizio di sei mesi.

« Nella promozione, però, gli sarà stabilita l'anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno.

« La promozione ha luogo a tutti gli effetti anche se non esiste vacanza nel grado superiore e l'eccedenza formatasi in detto grado è riassorbita al verificarsi della prima vacanza.

« Se con tale anzianità risulta ancora preterm esso nell'avanzamento, può ottenere altra promozione solo dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno un anno, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici ».

Art. 8.

L'art. 104 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento, o comunque in servizio da offesa del nemico, al ritorno dalla prigionia è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura. Ottenuto il nulla osta, egli, se risulti preterm esso nell'avanzamento, è valutato e, se prescelto, promosso al grado immediatamente superiore - sempre quando abbia tenuto prima della cattura un comando corrispondente al proprio grado per almeno sei mesi - con l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Qualora non abbia compiuto tale periodo di comando di almeno sei mesi, si applicano le norme stabilite dal 3° comma dell'articolo precedente.

« L'ufficiale che abbia ottenuto una promozione ai sensi del comma precedente, può ottenere altra promozione solo dopo che abbia prestato almeno un anno di servizio, conseguendo, però, qualora risulti ancora preterm esso nell'avanzamento, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici.

« L'ufficiale catturato prigioniero durante la degenza in luoghi di cura per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste dal primo comma, o per lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, ottenuto il nulla osta, può conseguire la promozione quando abbia tenuto prima della cattura un comando corrispondente al proprio grado per un periodo di tempo almeno sei mesi od abbia riacquistata l'incondizionata idoneità fisica. In tal caso viene considerato come preterm esso all'avanzamento e gli viene data la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Mancandogli il periodo di comando di almeno sei mesi, si applicano le norme stabilite dal comma 3° dell'articolo precedente.

« La successiva promozione è, però, subordinata alla prestazione di almeno un anno di effettivo servizio conseguendo la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici ».

Art. 9.

I quadri di avanzamento esistenti all'8 settembre 1943 cessano di avere vigore dalla data predetta.

Detti quadri perdono la validità anche per le promozioni, che fossero ancora comunque da effettuarsi, relative a vacanze verificatesi anteriormente all'8 settembre 1943.

Tutte le procedure d'avanzamento ultimate od iniziate alla predetta data dell'8 settembre 1943 sono annullate. Esse saranno rinnovate, tenendo conto del comportamento avuto e del servizio eventualmente prestato dopo tale data, solo nei confronti di ufficiali che risultino per qualsiasi motivo preterm essi all'avanzamento o che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.

Restano peraltro ferme le promozioni di ufficiali eventualmente effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Gli ufficiali che all'atto della entrata in vigore del presente decreto si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) in attesa di rinnovazione della procedura d'avanzamento in seguito ad annullamento di precedente procedura avvenuto di ufficio o per accoglimento di ricorso in via straordinaria ovvero al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;

1359

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ci non giudicati, a causa di un impedimento previsto dalla legge, per un quadro d'avanzamento in vigore anteriormente all'8 settembre 1943;

saranno giudicati in base alla norme vigenti sull'avanzamento degli ufficiali comprese quelle contenute nel presente decreto.

Gli ufficiali per i quali la valutazione ha luogo mediante graduatoria di merito, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1940, n. 370, saranno valutati compredendo nella graduatoria soltanto i pari grado che si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 11.

Per cause di costatate necessità di guerra, il Ministro per la guerra può, con propria determinazione:

a) sospendere la formazione, in tutto o in parte, dei quadri di avanzamento semestrali o annuali;

b) sospendere, in tutto o in parte, le promozioni degli ufficiali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 77. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 379.

Funzionamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il R. decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, che approva lo statuto-regolamento per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 1618;

Viste le leggi 31 gennaio 1926, n. 100, e 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le funzioni attribuite al Consiglio di amministrazione e al Comitato amministrativo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a norma della legge 5 gennaio 1933, n. 30, e del R. decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, sono esercitate, fino alla ricostituzione degli organi predetti, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e le funzioni attribuite al comandante della soppressa Milizia nazionale forestale sono affidate al capo della Direzione dei servizi forestali presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° settembre 1944, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRILLO — SIGLIENTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 72 — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 389.

Estensione ai marittimi mercantili del trattamento disposto dal R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, a favore dei familiari dei militari e militarizzati considerati «Presenti alle bandiere».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121;

Visto il R. decreto 5 aprile 1943, n. 681;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108;

Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2629;

Visto il R. decreto 1° settembre 1940, n. 1361;

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 36;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le persone della gente di mare imbarcate su navi mercantili che, dal 2 settembre 1939 sino a un anno dopo la cessazione delle ostilità, siano decedute o scomparse in mare per eventi bellici o in conseguenza di questi, o siano morte per ferite, lesioni o infermità contratte in campi di internamento, in prigionia o durante la detenzione in conseguenza di condanna subita all'estero per atti intesi a impedire l'utilizzazione della nave, sono considerate, per un anno dalla data della partecipazione del decesso o da quella della dichiarazione di scomparizione in mare, come «Presenti alle bandiere».

1360

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No: 785016

Art. 2.

In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo alle persone di famiglia dei marittimi, indicate all'art. 4, è dovuto, dalla data di partecipazione della morte o della dichiarazione di scomparizione in mare, un assegno, per mesi dodici, in aggiunta al trattamento di pensione e di ogni altro beneficio che, ai sensi delle disposizioni in vigore, possa loro competere.

L'assegno di cui al comma precedente è pari a quello indicato nella tabella annessa al R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, in relazione al grado militare che il marittimo avrebbe rivestito qualora la nave sulla quale si trovava imbarcato fosse stata iscritta nel naviglio ausiliario dello Stato, secondo la tabella approvata dal R. decreto 22 novembre 1917, n. 2029, modificata dal R. decreto 1° settembre 1940, n. 1361. Nel caso di navi o galleggianti non indicati nella tabella, l'equiparazione è fatta in base al grado considerato per i rimorchiatori e piropescherecci.

Art. 3.

L'assegno di cui all'articolo precedente è pagato mensilmente.

Art. 4.

Il trattamento indicato dal presente decreto spetta alla vedova del marittimo, semprechè non sussista sentenza di separazione personale per colpa di lei passata in giudicato.

In mancanza della vedova o quando questa non abbia diritto al trattamento o, acquistatolo, lo perda, il trattamento stesso spetta alle figlie inabili, ai figli maschi minorenni, nonchè a quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, semprechè l'inabilità al lavoro proficuo sia anteriore alla morte del genitore o, se posteriore, siasi verificata prima del raggiungimento della maggiore età. Per i figli legittimati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e per i figli adottivi si applica l'art. 30 del R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491, e successive modificazioni.

Qualora non esistano vedova o figli o costoro non abbiano diritto al trattamento, o, acquistatolo, lo perdano per una causa qualsiasi, il trattamento stesso spetta alle persone indicate dagli articoli 27 e 41 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel comma primo e terzo dell'art. 27. Si considerano privi dei necessari mezzi di sussistenza i genitori e i collaterali che all'atto della morte del marittimo convivano a suo prevalente carico.

Qualora il padre del marittimo caduto o scomparso in mare non convivesse con la moglie, il trattamento di « Presenza alle bandiere » viene diviso in parti eguali fra i genitori.

Art. 5.

Il trattamento di « Presenza alle bandiere » non è, in nessun caso e per nessuna ragione, cedibile, pignorabile o sequestrabile.

Art. 6.

Il trattamento di « Presenza alle bandiere » si perde:

a) dalla vedova che passi a nuove nozze;

b) dai figli maschi che raggiungano la maggiore età o, se inabili al lavoro proficuo, cessino di trovarsi in tale condizione;

c) dalle figlie inabili che contraggano matrimonio;

d) dal padre di età inferiore ai cinquantotto anni, che cessi di essere inabile al lavoro proficuo;

e) dalla madre che passi a nuove nozze;

f) dai collaterali quando raggiungano la maggiore età o, se femmine, anche prima qualora contraggano matrimonio o, se maggiorenni inabili al lavoro, cessino di essere inabili;

g) in ogni altro caso in cui nell'avente diritto venga meno alcuna delle condizioni necessarie per l'acquisto del relativo diritto.

Il trattamento stesso si perde ed è sospeso nei casi previsti dall'art. 47 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, modificato dall'art. 11 del R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928.

Art. 7.

In caso di perdita del trattamento da parte di alcuno degli aventi diritto, per morte o per una delle cause previste nel precedente art. 6, il trattamento stesso è devoluto agli altri aventi diritto che immediatamente li seguono, a norma dell'art. 4, per il residuo periodo di tempo fino al compimento dei dodici mesi di cui all'articolo 2.

Qualora il trattamento debba essere diviso fra più aventi diritto ed uno o più di costoro muoiano o incorrano nella perdita del diritto per una delle cause previste nell'art. 6, le loro quote sono devolute in favore degli altri aventi diritto.

Art. 8.

Qualora la morte o la scomparizione in mare sia stata comunicata agli interessati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il pagamento viene effettuato a rate mensili a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione; ma in tal caso, i termini di cui al terzo comma dell'art. 9 decorrono dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Non hanno diritto al trattamento di « Presenza alle bandiere » i familiari indicati nell'art. 4 che, anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, siano incorsi in una delle condanne che importano la perdita definitiva del trattamento stesso, a norma dell'art. 6, secondo comma.

Art. 9.

Coloro i quali ritengano di aver diritto al trattamento preveduto dal presente decreto devono presentare domanda in carta semplice all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, giuridicamente riconosciuto con R. decreto 11 luglio 1937, n. 1157, allegando i documenti atti a provare l'esistenza dei requisiti di legge.

In caso di concorso di più aventi diritto, la domanda può essere presentata da uno solo di essi, in nome e per conto anche degli altri.

La domanda deve essere presentata entro tre mesi dalla conclusione della pace, qualora sia presentata dopo tale termine, si ha diritto al trattamento solo per il periodo di tempo che ancora rimane fino al compimento dei dodici mesi di cui all'art. 2.

Gli aventi diritto al trattamento di « Presenza alle bandiere » che risiedono fuori del territorio del Regno possono presentare la domanda di cui al primo comma del presente articolo fino allo scadere di sei mesi dalla data della conclusione della pace.

1361

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

Il trattamento economico indicato nel presente decreto è a carico dello Stato ed è corrisposto agli aventi diritto dall'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

A tal fine il Ministero della marina corrisponderà all'Ente un contributo annuo nella misura che sarà stabilita dal Ministro pel tesoro, d'intesa con quello per la marina. L'Ente tiene un conto separato per la gestione del fondo costituito con tale contributo e, trascorsi trenta mesi dalla cessazione delle ostilità, deve sottoporre all'approvazione dei Ministri pel tesoro e per la marina il rendiconto di chiusura e versare all'erario, in conto entrate, l'eventuale residuo attivo del fondo stesso.

La vigilanza sulla gestione del fondo è attuata da apposito Comitato composto da due rappresentanti del Ministero della marina, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da uno dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare e da uno della Federazione italiana dei lavoratori del mare.

Art. 11.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (Marina mercantile) le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 30. — PELLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 381.

Abrogazione delle disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, relative alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Accademie e degli Istituti culturali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 4, con il quale furono date disposizioni per la nomina dei presidenti e dei vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti;

Considerata la necessità di abrogare le anzidette disposizioni e di stabilire nuove norme per la nomina agli uffici direttivi delle Accademie e degli Istituti sopraindicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, sono abrogate.

La scelta delle persone per la nomina del presidente e del vice-presidente delle Accademie e degli Istituti di cultura è demandata al Corpo accademico riunito in assemblea, che procede alle elezioni per la designazione secondo le norme e con le modalità stesse stabilite negli statuti accademici per la nomina degli accademici e dei membri effettivi.

Il risultato delle votazioni viene comunicato al Ministero della pubblica istruzione che lo sottopone al Capo dello Stato, se nello statuto accademico sia disposto che le nomine siano fatte dal Capo dello Stato, avvero conferisce le nomine stesse con suo decreto, se nello statuto sia disposto che le cariche di cui trattasi siano di nomina ministeriale.

Art. 2.

Resta deferita al Ministro per la pubblica istruzione la scelta delle persone cui conferire, con decreto del Capo dello Stato ovvero con decreto Ministeriale, in conformità di quanto è disposto negli statuti organici, le cariche di presidente e di vice-presidente degli enti culturali non aventi struttura accademica e dei centri di studi creati con leggi speciali.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 29. — PELLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 382.

Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1933, n. 2/B, e 27 ottobre 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I.

Del Consiglio degli ordini e collegi professionali.

Art. 1.

Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono

1362

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Art. 2.

I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine o collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Art. 3.

L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonchè il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4.

Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinchè diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Art. 6.

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 7.

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese nell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonchè una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.

Art. 8.

Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 9.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

Capo II.

Delle Commissioni centrali.

Art. 10.

Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

Art. 11.

Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti,

1363

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5, comma secondo.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Art. 12.

Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti.

Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

Art. 13.

I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale.

Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.

In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio.

I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.

Art. 14.

I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre dànno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

CAPO III.

Disposizioni comuni.

Art. 15.

I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

Art. 16.

Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

Art. 17.

Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

CAPO IV.

Disposizioni speciali per le professioni di avvocato e di procuratore.

Art. 18.

Fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore.

Art. 19.

Per ciascun circondario di tribunale è costituito unico Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori.

Art. 20.

L'avviso della convocazione dell'assemblea prevedute dall'art. 3 deve essere altresì affisso nelle sale di udienza del tribunale e della pretura almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Art. 21.

Le funzioni spettanti al Consiglio superiore forense sono attribuite ad un Consiglio nazionale forense formato di trentasei componenti eletti due per ciascun distretto di Corte d'appello, tra gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione.

Per la elezione del Consiglio nazionale forense i singoli Consigli degli ordini di ciascun distretto procedono alla elezione dei due componenti spettanti al distretto medesimo. S'intendono eletti i due candidati che hanno riportato maggior numero di voti.

Le elezioni suppletive di cui all'art. 15 si svolgono nei Consigli del distretto a cui apparteneva il componente da sostituire.

Art. 22.

Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti ed un segretario.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti.

1364

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPO V.

Disposizioni finali.

Art. 23.

Nella prima attuazione di questo decreto l'assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio è convocata per ciascun ordine o collegio, nella città in cui è costituito l'albo, per la quarta domenica di gennaio 1945 ed in seconda convocazione per la domenica successiva.

Nei territori che all'entrata in vigore di questo decreto non si trovano sotto l'amministrazione del Governo italiano l'assemblea è convocata per la prima domenica del secondo mese successivo a quello in cui il decreto stesso si rende applicabile nei predetti territori, ed in seconda convocazione per la domenica seguente.

La presidenza dell'assemblea è assunta da una Giunta composta di tre professionisti scelti fra quelli di maggiore anzianità professionale.

Art. 24.

Fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le funzioni del Consiglio nazionale forense sono esercitate da una Commissione forense straordinaria nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di nove avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione.

La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Si osserva per la validità delle sedute la disposizione di cui all'art. 16, comma primo.

Art. 25.

Fino a quando non saranno elette le Commissioni centrali:

a) il reclamo di cui all'art. 6 è deciso dalla Commissione preveduta dall'art. 11;

b) si prescinde, per lo scioglimento del Consiglio, dal parere di cui all'art. 8, terzo comma;

c) il ricorso del professionista alla Commissione centrale avverso il provvedimento riguardante materia disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che trattisi di radiazione dall'albo pronunciata a seguito di condanna penale.

Art. 26.

Con separato decreto saranno emanate le disposizioni concernenti i Consigli degli ordini e la Commissione centrale dei giornalisti.

Art. 27.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 81. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 383.
Costituzione ed erezione in ente morale della « Fondazione romana marchesa Janina Sofia Umiastowska ».

N. 383. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, col capitale iniziale di oltre un milione di lire, in gioielli, denaro liquido e buoni del Tesoro lasciati in Italia dalla marchesa Janina Sofia Umiastowska, nata dei Conti Ostrorog, fu Jean, vedova del marchese Wladislao Umiastowska, viene costituita in Roma ed eretta in ente morale la « Fondazione romana marchesa Janina Sofia Umiastowska » avente lo scopo di assistere e promuovere le scienze, l'agricoltura, le lettere e le arti ed il relativo insegnamento su di una base internazionale a mezzo di pubblicazioni, sussidi agli scienziati, borse di studio, concorsi, viaggi di studio e di propaganda e secondo le norme di cui allo statuto annesso al presente decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1944

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.
Prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e dei prodotti derivati dal tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita dei tabacchi sia al pubblico, sia per provvista di bordo, sia per esportazione allo Stato Città del Vaticano;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 23 dicembre 1944 i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali e dei prodotti derivati dal tabacco sono modificati come segue:

Tabacchi da fiuto.

		per kg.		
Nostrale	da L.	200	a L.	400
Santa Giustina	»	200	»	400
Rapè naturale	»	200	»	400
Foglietta	»	200	»	400
Pizzichino	»	200	»	400
Radica fermentata	»	160	»	320
Macubino	»	160	»	320
Scaglietta	»	160	»	320
Zenziglio 1ª qualità	»	200	»	400
Zenziglio 2ª qualità	»	160	»	320
Leccese superiore	»	240	»	480
S. Antonino superiore	»	240	»	480

1365

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

		per kg.		
Sun di Spagna	da L.	240	a L.	480
Erbasanta	»	200	»	400
Leccese 1ª qualità	»	200	»	400
S. Antonino 1ª qualità	»	200	»	400
Levante	»	160	»	320
Comune	»	160	»	320
Radica Correra	»			

Tabacchi da fiuto.

Trinciati.

		per kg.		
Serraglio	da L.	1200	a L.	2400
Macedonia	»	800	»	1600
Dalmazia	»	600	»	1200
Superiore Italia	»	360	»	720
Spuntature	»	300	»	600
Forte	»	250	»	500
2ª qualità comune	»	160	»	320
3ª qualità comune	»			

Sigari.

Impero	da L.	2400	a L.	4800
Cavour	»	2000	»	4000
Trento	»	1000	»	2000
Trieste	»	1000	»	2000
Minghetti	»	800	»	1600
Attennati e mezzi attennati	»	720	»	1440
Grimaldi	»	600	»	1200
Virginia	»	600	»	1200
Toscani e mezzi toscani super.	»	400	»	800
Fiume	»	400	»	800

Sigaretti.

Branca	da L.	700	a L.	1400
Dama	»	640	»	1280
Avana	»	600	»	1200
Roma	»	320	»	640

Sigarette.

Savoia	da L.	2400	a L.	4800
Sovrana	»	1800	»	3600
Serraglio	»	1500	»	3000
Macedonia Extra	»	1300	»	2600
Cuba	»	1200	»	2200
Italia	»	1000	»	2000
A. O. I.	»	1000	»	2000
Macedonia	»	800	»	1600
Nazionali	»	700	»	1400
Indigene	»	500	»	1000
Popolari	»	400	»	800
Militi	»	160	»	300

Prodotti derivati dal tabacco.

Estratto di tabacco superiore.

		per kg.		
Bottiglie da kg. 1	da L.	13	a L.	26
Latte da kg. 1	»	12	»	24
Latte da kg. 2	»	24	»	48
Latte da kg. 5	»	57	»	114
Latte da kg. 10	»	108	»	216
Latte da kg. 25	»	260	»	520

Estratto normale di tabacco.

		per kg.		
Bottiglie da kg. 1	da L.	12	a L.	24
Latte da kg. 1	»	11	»	22
Latte da kg. 2	»	21	»	42
Latte da kg. 5	»	50	»	100
Latte da kg. 10	»	95	»	190
Latte da kg. 25	»	225	»	450

Solfato di nicotina al 50 % in volume.

Barattoli da litri 0,200	da L.	21	a L.	42
Latte da litri 1	»	90	»	180

Solfato di nicotina al 25 % in volume.

Barattoli da litri 0,200	da L.	11	a L.	22
Latte da litri 1	»	45	»	90

Sapone alla nicotina.

In pezzi da kg. 0,100	da L.	2,50	a L.	5
In pezzi da kg. 0,200	»	5	»	10
In pezzi da kg. 0,500	»	10	»	20

Saponette alla nicotina profumate.

In pezzi da kg. 0,100	da L.	3	a L.	6

Insetticida Monital.

Latte da kg. 0,500	da L.	8	a L.	16
Latte da kg. 1	»	14	»	28
Latte da kg. 2	»	24	»	48
Latte da kg. 5	»	65	»	130
Latte da kg. 10	»	125	»	250
Latte da kg. 25	»	300	»	600

Polvere insetticida.

Sacchine da kg. 10	da L.	40	a L.	80

Art. 2.

Alla tariffa di vendita dei tabacchi nazionali sono aggiunte le seguenti voci:

	per kg.
Trinciato nazionale	L. 1400
Trinciato indigeno	» 1000

Art. 3.

Dalla stessa data i prezzi di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo sono modificati come segue:

Trinciati.

		per kg.		
Macedonia	da L.	280	a L.	560
1ª qualità forte	»	120		240
2ª qualità comune	»	100		200

Sigari.

Impero	da L.	1000	a L.	2000
Cavour	»	800	»	1600
Trento	»	480	»	960
Trieste	»	480	»	960
Minghetti	»	400	»	800
Grimaldi	»	280	»	560
Virginia	»	280	»	560
Toscani superiori	»	240	»	480

1366

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sigari.

		per kg.		
Brasca	da L.	320	a L.	640
Avana	»	280	»	560
Roma	»	200	»	400

Sigaretti.

Sovrana	da L.	800	a L.	1600
Serraglio	»	600	»	1200
Macedonia Extra	»	500	»	1000
Giuba	»	400	»	800
Macedonia	»	300	»	600
Nazionali	»	200	»	400
Popolari	»	120	»	240

Art. 4.

Dalla stessa data, i prezzi di vendita, per esportazione [illegible] della Città del Vaticano, dei sottoindicati tabacchi sono modificati come segue:

Tabacchi da fiuto.

		per kg.		
Levante superiore	da L.	60	a L.	120
Sun di Spagna	»	60	»	120
1ª qualità	»	55	»	110
2ª qualità	»	50	»	100

Tabacchi da fumo.

Trinciati.

		per kg.		
Brasile	da L.	120	a L.	240
Macedonia	»	160	»	320
Forte	»	75	»	150
Comune 2ª quali	»	65	»	130
Serraglio	»	360	»	720
Italiano	»	120	»	240

Sigari.

Minghetti	da L.	330	a L.	660
Toscani superiori	»	220	»	440
Virginia	»	360	»	720
Impero	»	820	»	1640
Cavour	»	700	»	1400
Trentini	»	400	»	800
Grimaldi	»	240	»	480
Trieste	»	500	»	1000
Attemanti	»	330	»	660

Sigaretti.

Avana	da L.	260	a L.	520
Brasca	»	240	»	480
Roma	»	180	»	260
Parma	»	240	»	480

Sigarette.

		per kg.		
Serraglio	da L.	360	a L.	720
Macedonia Extra	»	290	»	580
Giuba	»	260	»	520
Macedonia	»	180	»	360
A. O. I.	»	260	»	520
Nazionali	»	160	»	320

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1944

Il Ministro: SOGLIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 17. — EMANUELE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C.B.E., M.C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 91 del 7 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 18 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 NOVEMBRE 1944

Costituzione del Consiglio consultivo per gli istituti e le imprese assicurative.

GIUSEPPE SAPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

322

m&e.

Ref to C.O.M. Progress

20

59

HEADQUARTERS ALL IED COMMISSION
APO 394
ROMAN SUB-COMMISSION

AC/401a/1.

/rlp.

24 December 1944.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 47 of 21 Dec 1944.

TO : See distribution list.

SECTION OF SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Finance

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following items:

a. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 375 of 23 Nov 1944.

Modifying the estimate of income and expenditure of certain Ministries for certain heads of subaccounts undertakings for the financial year 1944-1945.

(b) Finance

b. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 376 of 23 Nov 1944.

Modifying the rules concerning the remuneration of members of the Government.

(c) Agriculture

c. Ministerial Decree of 6 Nov 1944.
Fixing the part taken by Government Fire and Maintenance of the Foundation for Agricultural Credits for Fishing.

(d) Public Works

d. Ministerial Decree of 7 Dec 1944.
Scheme of the Italian Supplement to List of Public Works in the Province of Littoria.

(e) Finance

e. Ministerial Decree of 5 Dec 1944.
Authority derogation from certain provisions of the Charter of the Bank of Sicily.

(f) Finance

f. Ministerial Decree of 14 Dec 1944.
Estimates for the State Budget of the Kingdom for the year 1945.

(g) Finance

g. Ministerial Decree of 15 Dec 1944.
Establishing the administrative seat of the Savings Bank of Liberia and confirming Commissioner Sbarretti as

(h) Finance

h. Ministerial Decree of 14 Dec 1944.
Directors of the administrative organs of the Savings Bank of Rieti and appointing Count Alonzo Savi ordinary.

(i)

i. Decree of Governor of 22 Nov 1944.
Transfer to Governor of judicial officers of Orsogna to the Commune of Orsa.

NOTE: Sub-Commissions desire the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1368

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1369

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

59A

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 21 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51.236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia e Colonie	Abb. anno . . L. 200	All'Estero Abb. anno . . L. 400	In Italia e Colonie	Abb. anno . . L. 120	All'Estero Abb. anno . . L. 240
	» semestrale » 100	» semestrale » 200		» semestrale » 60	» semestrale » 120
	» trimestrale » 50	» trimestrale » 100		» trimestrale » 30	» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 4	Un fascicolo . » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abb. anno . . . . L. 100 — All'Estero . . . . Abb. anno . . . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma: Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 29-34); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale", alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb.	annuale	L. 300.70
	„	semestrale	„ 150.70
Parte II (inserzioni)	Abb.	annuale	L. 209.70
	„	semestrale	„ 150.30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 375.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 677

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 376.
Modificazioni alle norme concernenti il trattamento economico dei membri del Governo . . . . . Pag. 680

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1944
Elezioni di distribuzione e di assistenza della Fondazione assistenza e riforniamenti per la pesca . . Pag. 680

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.
Schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Liguria . . . . . Pag. 681

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1944.
Deroga temporanea ad alcune disposizioni dello statuto del Banco di Sicilia . . . . . Pag. 682

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1944.
Calendario delle Borse valori del Regno per l'anno 1945. Pag. 682

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Littoria e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 683

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Rieti e nomina del commissario straordinario. Pag. 683

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1944.
Temporaneo trasferimento nel comune di Sora degli uffici giudiziari di Cassino . . . . . Pag. 683

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di medicina sociale. Pag. 684

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 375.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE,

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e 29 maggio 1944, n. 111;

1370

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerata la necessità di provvedere alla inscrizione nei bilanci di vari Ministeri ed in quelli di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1944-45, dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento dei servizi statali nelle provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Foggia, Frosinone, Littoria e Napoli ritornate all'amministrazione diretta del Governo Italiano a decorrere dal 20 luglio e dal 15 agosto 1944 e per provvedere ad alcune altre sopravvenute esigenze, nonchè di inscrivere in bilancio, in conto residui, le somme occorrenti per il pagamento di talune spese afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203 e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria del commercio e del lavoro, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro pel tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro pel tesoro.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 76. — PETIS

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 35. — Imposta sui fondi rustici	L.	85.000.000
Cap. n. 36. — Imposta sui fabbricati	»	150.000.000
Cap. n. 37. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	»	1.250.000.000
Cap. n. 38. — Imposta complementare progressiva, ecc.	»	300.000.000
Cap. n. 39. — Imposta personale progressiva sul celibe	»	20.000.000
Cap. n. 40. — Imposta ordinaria sul patrimonio, ecc.	»	480.000.000
Cap. n. 43. — Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 50. — Imposta sulle successioni e donazioni	»	350.000.000
Cap. n. 51. — Imposta sul valore netto globale delle successioni, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 53. — Imposta di registro	»	250.000.000
Cap. n. 54. — Imposta speciale sul plus valore dei beni immobili, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 55. — Imposta generale sulla entrata, ecc.	»	2.200.000.000
Cap. n. 56. — Tassa di bollo	»	250.000.000
Cap. n. 57. — Imposte in surrogazione del registro e del bollo	»	60.000.000
Cap. n. 59. — Imposta ipotecaria	»	30.000.000
Cap. n. 62. — Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari	»	30.000.000
Cap. n. 65. — Tasse sulle concessioni governative	»	40.000.000
Cap. n. 68. — Tassa unica di circolazione sugli autoveicoli, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 82. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	»	50.000.000
Cap. n. 83. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero	»	4.000.000
Cap. n. 85. — Imposta sulla fabbricazione del glucosio, ecc.	»	200.000
Cap. n. 88. — Imposta sul gas e sull'energia elettrica	»	25.000.000
Cap. n. 89. — Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	»	3.000.000
Cap. n. 93. — Dogane e diritti marittimi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 95. — Sovrimposta di confine, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 96. — Sovrimposta di confine sugli oli minerali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 100. — Imposta sul consumo dei zuccheri, ecc.	»	1.000.000.000
Cap. n. 101. — Imposta sul consumo dei caffè, ecc.	»	85.000.000
Cap. n. 103. — Provento del lotto	»	10.000.000
Cap. n. 104. — Entrate diverse per ricupero effettuale di fondi, riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria del bilancio	»	10.000.000
Cap. n. 105. — Ritenute sugli stipendi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 257. — Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	»	200.000.000
Cap. n. 275. — Entrate diverse per ricupero effettuale di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte straordinaria del bilancio	»	300.000.000
	L.	7.439.000.000

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

1371

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA B

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *in aumento:*

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc.	L.	693.886.300 —
Cap. n. 3. — Debiti redimibili diversi, ecc.	»	231.000.000 —
Cap. n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari, ecc.	»	2.000.000.000 —
Cap. n. 7. — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali	»	520.000.000 —
Cap. n. 9. — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro, ecc.	»	2.400.000.000 —
Cap. n. 10. — Interessi a favore della Sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc.	»	300.000.000 —
Cap. n. 29. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	3.500.000 —
Cap. n. 91. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Corte dei conti)	»	4.715.000 —
Cap. n. 93. — Retribuzioni ed altri assegni al personale non di ruolo, ecc. (Corte dei conti)	»	300.000 —
Cap. n. 96. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti)	»	270.000 —
Cap. n. 97-IX — Spese casuali (Sottosegretariato stampa e informazioni)	»	100.000 —
Cap. n. 108. — Assegni fissi per spese di ufficio alle Intendenze, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 108-*bis* (di nuova istituzione). — Fitto di locali e di aree per l'Amministrazione centrale ed uffici provinciali del Tesoro e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (*spese fisse*)	»	150.000
Cap. n. 108-*ter* (di nuova istituzione). — Personale di ruolo, amministrativo, d'ordine e di servizio - Stipendi ed assegni fissi (*spese fisse*)	»	20.000.000 —
Cap. n. 115. — Assegni e indennità di missione agli addetti al Gabinetto	»	28.000 —
Cap. n. 116. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 116-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzione ed assegnato di famiglia al personale non di ruolo (esclusa quella a favore temporaneo) dell'Amministrazione centrale non compresa quella della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze)	»	3.000.000 —
Cap. n. 118. — Compensi ad estranei, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 121. — Telescriventi di Stato, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 122. — Spese casuali	»	100.000 —
Cap. n. 123-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica «Indole analitica». - *Pensioni ordinarie, indennità ed assegni*). — Pensioni ordinarie (*spese fisse*)	»	60.000.000 —
Cap. n. 123-*ter* (di nuova istituzione). — Assegni continuativi al personale del cessato Governo	»	50.000 —
Cap. n. 123-*quater* (di nuova istituzione). — Assegni di natura analitica di valore militare di fatto e di riconoscibilità concessi per fatti avvenuti durante la guerra di liberazione ed connessi col suo svolgimento in Africa Orientale dal 10 giugno 1935 in poi	»	200.000 —
Cap. n. 125. — Retribuzioni al giornaliero degli Uffici provinciali del Tesoro, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 127. — Indennità di missione e spese varie per il servizio del Tesoro all'estero	»	20.000 —
Cap. n. 133. — Differenze di cambio, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 135. — Spese di commissione, di cambio, ecc.	L.	20.000 —
Cap. n. 136. — Spese per i servizi del Tesoro, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 136. — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 138. — Compensi alla Banca d'Italia, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 150. — Scuola dell'Arte della Medaglia, ecc.	»	28.000 —
Cap. n. 151. — Spese varie, ecc. inerenti alle operazioni di debito pubblico, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 175. — Restituzione di somme indebitamente versate, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 176. — Spese d'ufficio di conservatori, ecc.	»	2.500.000 —
Cap. n. 177. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, ecc.	»	50.000.000 —
Cap. n. 178. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma	»	500.000 —
Cap. n. 178-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero delle finanze e del tesoro	»	30.000 —
Cap. n. 179. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 181. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ecc.	»	25.000.000 —
Cap. n. 185. — Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc.	»	32.000.000 —
Cap. n. 186. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio di interessi, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 187. — Rimborso alle Amministrazioni provinciali per le spese di spedalità ecc. di militari, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 188. — Contributi, concorsi o assegni vari dovuti per legge	»	16.851.117,12
Cap. n. 189. — Interessi compresi nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	505.729,70
Cap. n. 189-*bis* (di nuova istituzione). — Pensioni agli ex impiegati della Banca Austro - Ungarica di nazionalità italiana (R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	»	50.000 —
Cap. n. 203. — Spese per il risarcimento dei danni occasionati dalle Forze Armate Alleate	»	200.000.000 —
Cap. n. 203. — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate	»	200.000.000 —
Cap. n. 207-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzioni a favore di cittadini italiani residenti nel Regno titolari di pensioni ordinarie statali, provinciali, comunali e di enti pubblici di paesi nemici e con i quali vi è rottura di rapporti diplomatici (art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1129, convertito nella legge 2 gennaio 1942, n. 25 e R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 692)	»	15.000.000 —
Cap. n. 208-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento del servizio relativo alla concessione a favore di cittadini italiani residenti nel Regno titolari di pensioni ordinarie statali, provinciali, comunali e di enti pubblici di paesi nemici e con i quali vi è rottura di rapporti diplomatici e per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 27 ottobre 1941, n. 1128, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 35 e art. 2 del R. decreto-legge 21 giugno 1943, n. 697	»	30.000 —
Cap. n. 209. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma	»	7.000.000 —
Cap. n. 212. — Sovvenzione alla Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc.	»	80.000.000 —
Cap. n. 216-*bis*. — Sovvenzione alla Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione	»	30.264.000 —

1372

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 240-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per acquisto ed affitto di macchine ed acquisto di cartoline per spogli meccanici per i censimenti e le rilevazioni ad integrazione del patrimonio dell'Istituto centrale di statistica . . . . L. 5.000.000 —

Cap. n. 240-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per le spese del censimento generale per la ricostruzione nazionale . . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 254-*sexies* (di nuova istituzione). — Contributi per l'incremento di attività cinematografiche . . . . . » 150.000 —

Cap. n. 254-*septies* (di nuova istituzione). — Contributi per costruire, ampliare, migliorare alberghi, stabilimenti idroterapici e balneari, rifugi alpini, locali ricettivi ed impianti che costituiscano centri ricettivi per l'incremento turistico, stabiliti dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1859, convertito nella legge 13 giugno 1938, n. 387 . . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 255. — Spesa consolidata per le pensioni privilegiate di guerra, ecc. . . . » 700.000.000 —

Cap. n. 256. — Assegni una volta tanto per ferite, lesioni ed infermità contratte in guerra esclusi quelli per eventi bellici posteriori al 1° gennaio 1925, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 257. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 258. — Assegni di invalidità, pensioni vedovili ecc. ad ex militari e alle famiglie di caduti dell'Esercito austro-ungarico pertinenti alle nuove provincie, ecc. . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 259. — Pensioni ed assegni di guerra ecc. in dipendenza degli eventi bellici verificatisi nel periodo dal 15 gennaio 1925 al 10 giugno 1940, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 261. — Pensioni ed assegni di guerra e supersalari di merito di valore militare per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940 . . . . . » 20.000.000 —

Cap. n. 261-*bis* (di nuova istituzione - Sotto la nuova rubrica « Assegni vitalizi e pensioni straordinarie »). — Pensioni ed assegni ai veterani della campagna di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani e pensioni dirette . . . . » 100.000 —

Cap. n. 261-*ter* (di nuova istituzione - Sotto la nuova rubrica « Assegno temporaneo mensile ai pensionati »). — Assegno temporaneo mensile ai funzionari militari, civili ed operai già impiegati all'Amministrazione dello Stato e alle loro vedove orfani e genitori previsti di pensione ordinaria o straordinaria o ne abbiano fatto domanda ai sensi del R. decreto-legge 21 luglio 1919, n. 1206, legge 26 dicembre 1926, n. 1837, e R. decreto-legge 29 dicembre 1923, n. 3064, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) . . . . . » 70.000.000 —

Cap. n. 262. — Indennità di trasferimento agli avventizi, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 263-*bis* (di nuova istituzione). — Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dal Ministero del tesoro (escluso il personale della Ragioneria generale dello Stato) soggetto al contributo di cui al R. decreto-legge 19 ottobre 1944, n. 347 . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 268. — Spese inerenti alla fornitura delle uniformi, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 269. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici, ecc. (Pensioni di guerra) » 200.000 —

Cap. n. 269-*bis* (di nuova istituzione). — Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo di gruppo *B* delle pensioni di guerra di cui al R. decreto-legge 5 settembre 1939, n. 1447 e R. decreto 16 marzo 1939 n. 906 (*Spese fisse*) » 1.000.000 —

Cap. n. 270. — Spese per il funzionamento del Comitato, ecc. (Pensioni di guerra) » 100.000 —

Cap. n. 271. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. (Pensioni di guerra) » 150.000 —

Cap. n. 276. — Spese occorrenti per il pagamento di indennità, ecc., per risarcimento di danni di guerra . . . . . L. 50.000 —

Cap. n. 277-*bis* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra . . . . . » 200.000 —

Cap. n. 282. — Interessi, ecc., sulle obbligazioni delle aziende patrimoniali dello Stato, ecc. . . . . » 9.151.315 —

Cap. n. 284-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, stampati e moduli da eseguire a mezzo dell'Istituto Poligrafico dello Stato, rimborso delle spese sostenute direttamente dai Comuni per stampati, cancelleria, arredo e riparazione di mobili e oggetti vari, spedizione ed altre spese (escluse quelle di personale) incontrate al servizio del razionamento dei consumi . . . . . » 15.000.000 —

Cap. n. 286-*ter* (di nuova istituzione). — Fitto di locali dell'Istituto di studi giuridici (legge 27 gennaio 1939, n. 268) . . . . » 12.000 —

Cap. n. 287. — Debiti redimibili, ecc. . » 50.000.000 —

Cap. n. 290. — Rimborso di danni del tesoro patrimoniali . . . . . » 600.000.000 —

Cap. n. 297. — Certificati ferroviari di credito, ecc. . . . . » 35.581.915,57

Cap. n. 303. — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi, ecc. . . . . » 167.678,62

Cap. n. 309. — Ammontare delle obbligazioni 3,5 %, ecc. . . . . » 7.000.000 —

Cap. n. 317-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazioni delle pensioni gravanti sui Comuni, sulle Provincie e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza spettanti a cittadini italiani profughi dai territori nazionali occupati dal nemico, da rimborsarsi da parte degli enti cui esse fanno carico (R. decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731) . . . . » 200.000 —

Cap. n. 320. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. . . . . » 50.000.000 —

Cap. n. 326. — Concorso nella spesa per ripetuti, ecc. (Credito ai dipendenti dello stato) . . . . . » 150.000 —

Cap. n. 327. — Retribuzione al personale avventizio, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 328. — Indennità di missione, ecc. » 35.000 —

Cap. n. 329. — Spese di lite, ecc. . . . » 25.000 —

Cap. n. 330. — Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria . . . . . » 25.000 —

Cap. n. 331. — Concorso nelle spese di manutenzione, ecc. . . . . » 100.000 —

Totale delle entrate . . . L. 5.520.150.000 —

II. In diminuzione:

Cap. n. 29 (soppresso). — Annualità e prestazioni ecc., relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico . . . . . L. 600.000

Cap. n. 147 (soppresso). — Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali del Demanio, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 152 (soppresso). — Imposte e sovraimposte, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 153 (soppresso). — Spese di coazione e di lite, ecc. . . . . » 2.000

Cap. n. 155 (soppresso). — Restituzioni e rimborsi . . . . . » 1.000

Cap. n. 156 (soppresso). — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del Demanio . . . . . » 500.000

Cap. n. 157 (soppresso). — Sussidi agli agenti e agli ex agenti di custodia, ecc. . . » 3.000

Cap. n. 158 (soppresso). — Spese di coazioni e di lite, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 159 (soppresso). — Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 161 (soppresso). — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio, ecc. » 6.000.000

1373

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

Cap. n. 162 (soppresso). — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . . . L. 500.000 —

Cap. n. 163 (soppresso). — Restituzioni e rimborsi . . . . . » 40.000 —

Cap. n. 237. — Somme da erogare a beneficio di ex combattenti bisognosi, ecc. . » 500.000 —

Cap. n. 250 (soppresso). — Spese e certificati per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. (Aziende patrimoniali dello Stato) . . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 250 (soppresso). — Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico, ecc. . . . » 1.000 —

Cap. n. 331 (soppresso). — Restituzione di depositi per aste ed incanti, ecc. . . » 800.000 —

Cap. n. 332 (soppresso). — Arretrati di pendenze pubbliche dovuti al fondo per il culto, ecc. . . . . » 100.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 12.003.000 —

c) Modifiche di denominazioni:

Cap. n. 88. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti.

Cap. n. 112. — Indennità per missioni e trasferte effettuate da funzionari e subalterni dell'Amministrazione del tesoro (esclusi le missioni compiute dagli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale nel l'adempimento dei servizi del tesoro e della vigilanza sugli istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'officina carte e valori) e per viaggi al luogo di cielo domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione del tesoro (esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato) collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio.

d) capitoli soppressi:

Cap. n. 156. — Spese di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte, ecc.

Cap. n. 177. — Contributo straordinario all'ente autonomo per la colonizzazione dell'Isola d'Eritrea, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) In aumento:

Cap. n. 1 (modificata la denominazione). — Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze - compreso quello proveniente dal cessato regime - Stipendi ed assegni fissi (*spese fisse*) . . . . . L. 20.000.000 —

Cap. n. 9. — Assegni fissi per spese di ufficio alle Intendenze . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 10. — Fitto di locali e di aree per le Amministrazioni centrali, ecc. . . » 1.000.000 —

Cap. n. 12. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. . » 10.000.000 —

Cap. n. 13. — Assegni ed indennità di funzione agli addetti ai Gabinetti . . . » 100.000 —

Cap. n. 14. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 16. — Compensi ai custodi, ecc. per locali, studi, ecc. . . . . » 30.000 —

Cap. n. 18. — Telegrammi di Stato, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 24. — Indennità di viaggio, ecc., per impiegati, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 26. — Spese inerenti alla formazione e alla tenuta dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo, ecc. . » 70.000 —

Cap. n. 27. — Contributo annuo dovuto, ecc., per l'esecuzione del soppresso contributo integrativo di vicinanza stradale, ecc. . . » 10.000.000 —

Cap. n. 31. — Somma da corrispondere ai Comuni che hanno appaltato, ecc., il dazio consumo sul sale in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso, ecc. . . . » 20.670.000 —

Cap. n. 33. — Premi ai componenti le Commissioni degli archivi del Lotto, ecc. . » 80.000 —

Cap. n. 55. — Assegni e compensi al personale salariato, ecc., addetto al navigio per la vigilanza finanziaria, ecc. . . . . L. 150.000 —

Cap. n. 56. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 58. — Premi di operosità, ecc., per l'attuazione del R. decreto 4 aprile 1939, n. 589, ecc. . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 59. — Indennità di missione, ecc., al personale di ruolo, provvisorio, ecc., per la conservazione dei catasti terreni, ecc. . » 1.000.000 —

Cap. n. 60. — Indennità di viaggio, ecc., al personale di ruolo, ecc., degli uffici tecnici erariali . . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 63. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto, ecc., per diritti di soddisfazione, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 95. — Assegni fissi per spese di ufficio degli uffici esteri del catasto, ecc. . 500.000 —

Cap. n. 80. — Spese per il funzionamento del Collegio peritale, ecc. . . . . 150.000 —

Cap. n. 81. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Segreteria del Collegio peritale, ecc. . . . . 50.000 —

Cap. n. 90. — Quote sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari, ecc. » 18.000.000 —

Cap. n. 100. — Personale di ruolo degli uffici esteri - Stipendi, ecc. . . . . 300.000 —

Cap. n. 101. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, ecc. . . . » 281.000 —

Cap. n. 103. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio, ecc. . . . . » 600.000 —

Cap. n. 104. — Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 112-*bis* di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Aziende patrimoniali dello Stato ». — Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali del demanio dello Stato; indennità di missione per le funzioni di sindaco; per la rappresentanza presso i Comuni di cura, indennità per missioni in genere, spese di assistenza tecnica e di vigilanza e pel funzionamento degli uffici tecnici demaniali presso le Aziende e spese per il funzionamento del Comitato centrale per la molluschicoltura . . . » 50.000 —

Cap. n. 113-*ter* (di nuova istituzione). — Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato (*spesa obbligatoria*) . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 113-*quater* (di nuova istituzione). — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*spesa obbligatoria*) . . . » 2.000 —

Cap. n. 113-*quinquies* (di nuova istituzione). — Restituzione e rimborsi (*spesa d'ordine*) . . . . . » 1.000 —

Cap. n. 113-*sexies* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Demanio patrimoniale »). — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*spese fisse*) . . . . . » 200.000 —

Cap. n. 113-*septies* (di nuova istituzione). — Assegni agli agenti ed ex agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti . . . . . » 5.000 —

Cap. n. 113-*octies* (di nuova istituzione). — Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni e da eredità devolute allo Stato ai sensi degli articoli 585 e 586 del Codice civile; spese di ben mantenimento, di amministrazione per imposte ed oneri e diverse, relative alle Confraternite romane di cui alla legge 20 luglio 1890, n. 6980 - Spese per i servizi della « Maglione » di Palermo . » 10.000 —

Cap. n. 113-*novies* (di nuova istituzione). — Spesa di custodia e manutenzione di opere d'arte donate allo Stato dalla signora Henriette Tower, vedova Wurts, ed esistenti nel

1374

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

con l'annua rendita proveniente dal legato di 30.000 dollari dalla stessa disposto a favore del Regio governo	L.	20.000 —
Cap. n. 119-X (di nuova istituzione). — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio e del demanio pubblico - Imposta erariale e sovrimposte provinciali e comunali - Imposta ordinaria sul patrimonio - Imposte consortili - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (*spesa obbligatoria*)	»	6.000.000 —
Cap. n. 113-XI (di nuova istituzione). — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e per la manutenzione dell'edificio adibito ai servizi del credito agli impiegati e salariati dello Stato - Spese relative alla Azienda autonoma per la Villa comunale di Siro, ai sensi della legge 22 giugno 1938, n. 1116	»	500.000 —
Cap. n. 113-XII (di nuova istituzione). — Restituzioni e rimborsi (*spese d'ordine*) .	»	50.000 —
Cap. n. 113-XIII (di nuova istituzione). — Annualità e premi diversi, comprese quelle relative ai beni trasferiti dall'Asse Ecclesiastico (*spese per cui obbligatoria*) .	»	2.750.000 —
Cap. n. 116. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di riscossione, ecc.	»	1.300.000 —
Cap. n. 117. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 120. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 130. — Spese del funzionamento delle Commissioni, ecc., per la esecuzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 131. — Spese del funzionamento delle Commissioni, ecc., per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 132. — Spese inerenti alla formazione e alla tenuta degli Albi nazionali degli esattori, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 133. — Indennità di trasferta e di residenza nell'interesse del servizio delle imposte, ecc.	»	1.200.000 —
Cap. n. 134. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'amministrazione centrale	»	1.200.000 —
Cap. n. 135. — Premi e spese per la riscossione coattiva dei contribuenti, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 137. — Indennità di trasferimento al personale civile dell'Amministrazione centrale delle finanze	»	1.000.000 —
Cap. n. 139. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'Amministrazione centrale delle finanze, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 141. — Fitto di locali per uffici vari, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 142. — Contributi di vigilanza, consigli provinciali dell'economia, ecc.	»	900.000 —
Cap. n. 145. — Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione, ecc.	»	6.000 —
Cap. n. 150. — Indennità agli impiegati ed agenti dazionali per servizi notturni, ecc.	»	700.000 —
Cap. n. 152. — Assegno annuo da corrispondersi dal demanio dello Stato all'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia (art. 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1250, 6ª delle 10 rate)	»	500.000 —
Cap. n. 152-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzione al personale non di ruolo e temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici (Regi decreti 8 luglio 1938, n. 1415 e 10 giugno 1940, n. 566)	L.	1.000.000 —
Cap. n. 166 — Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 177-*bis* (di nuova istituzione, sotto la rubrica « Amministrazione del demanio pubblico e del demanio mobiliare »). — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali; per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio per occupazione straordinaria, forniture e spese varie occorrenti nell'interesse delle Aziende patrimoniali	»	1.000.000 —
Cap. n. 178-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da istituti finanziatori e dalle società esercenti le Regie aziende patrimoniali	»	1.767.079,89
Cap. n. 178-*ter* (di nuova istituzione). — Interessi da corrispondere al Banco di Napoli sulle rate di estinzione della residua somma di L. 2.531.775,50 relativa ai mutui concessi al comune di Campobasso per la costruzione del nuovo Palazzo di giustizia ed assunti dallo Stato in forza del contratto 12 febbraio 1939, approvato con la legge 15 maggio 1939, n. 711	»	132.500,76
Cap. n. 178-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione della imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali istituita col R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1929	»	200.000 —
Cap. n. 180-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio (R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1329, convertito con modificazioni in legge 8 giugno 1940, n. 708)	»	1.500.000 —
Cap. n. 180-*quater* (di nuova istituzione). — Spese varie (effetti postali, premi di assicurazione e rimborso al personale per la funzione della scheda-tariffa postale del Dodecaneso)	»	500.000 —
Cap. n. 180-*quinquies* (di nuova istituzione). — Fondo di riserva e di sovvenzione per sopperire alla formazione dello schedario generale dei ruoli arretrati	»	100.000 —
Cap. n. 186 — Affrancazioni di annualità e di prestazioni perpetue dovute al demanio dello Stato	»	40.000 —
Cap. n. 187-*bis* (di nuova istituzione). — Quote di credito comunale delle annualità di ammortamento delle residue somme di L. 2.531.775,50 relative ai mutui concessi al comune di Campobasso per la costruzione del nuovo Palazzo di giustizia ed assunti dallo Stato in forza del contratto 12 febbraio 1939 approvato con la legge 15 maggio 1939, n. 711	»	108.774,50
Cap. n. 188 — Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile 3,50 %, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 189-*bis* di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Partite che si compensano con le entrate - Spese diverse » — Restituzione di depositi per aste agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici periferici demaniali (*spese d'ordine*) . . .	»	800.000 —
Cap. n. 189-*ter* (di nuova istituzione). — Arretrati di rendita pubblica dovuti al Fondo per il culto ed agli enti morali ecclesiastici per i beni immobili assegnati a conversione e spese per le notificazioni di atti di cui non siano conosciuti unicamente i nomi (legge 22 gennaio 1951, n. 281)	»	100.000 —
Totale degli aumenti	L.	155.001.412,50

1375

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 2. (soppresso). — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime . .	L.	150.000
Cap. n. 3 (soppresso). — Pensioni ad 1° maggio 1931 della Casa dell'Altezza Reale il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, ecc.	»	298.000
Cap. n. 5 (soppresso). — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione, ecc.	»	50.000
Cap. n. 6 (soppresso). — Assegni di medaglie al valore militare, ecc.	»	180.000
Cap. n. 8 (soppresso). — Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	»	30.000
Cap. n. 156-*bis* (soppresso). — Personale di ruolo del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 156-*ter* (soppresso). — Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 156-*quater* (soppresso). — Personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso Ministero per gli scambi e le valute, ecc.	»	500.000
Cap. n. 162 (soppresso). — Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra, ecc.	»	350.000
Totale delle diminuzioni	L.	15.580.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc. .	L.	900.000
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie, ecc. .	»	1.000.000
Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 19. — Cancellerie, ecc. - Stipendi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 20. — Periti giudiziari - Stipendi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 21. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 22. — Premi di operosità e di rendimento e gratifiche, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 23. — Assegni per spese di ufficio, ecc.	»	100.000
Cap. n. 25. — Contributo nelle spese di ufficio degli uffici giudiziari	»	5.000
Cap. n. 31. — Indennità supplementare, ecc. al personale degli uffici giudiziari, ecc.	»	500.000
Cap. n. 32. — Somme da versare alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, ecc.	»	97.000
Cap. n. 33. — Spese di giustizia, ecc. .	»	2.000.000
Cap. n. 35. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli atti a gratuitari, ecc. . .	»	1.000.000
Cap. n. 36. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena. Stipendi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 45. — Stipendi, ecc., per il personale di custodia, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza, ecc.	»	28.000
Cap. n. 49. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale degli Istituti di prevenzione e di pena	»	120.000
Cap. n. 50. — Compensi per straordinario, ecc.	»	95.000
Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc.	»	250.000.000
Cap. n. 53. — Mantenimento e trasporto dei minorenni, ecc.	L.	30.000.000
Cap. n. 54. — Servizio delle industrie degli istituti di prevenzione e di pena . .	»	2.000.000
Cap. n. 55. — Servizi delle bonifiche agrarie, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 56. — Spese di riparazione, ecc., degli edifici, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 57. — Spese di fitto di locali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 58. — Spese per l'acquisto, ecc., delle suppellettili, ecc.	»	150.000
Cap. n. 62. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia, ecc. . . .	»	65.000
Totale . . .	L.	387.095.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 1. — Acquisto di decorazioni .	L.	30.000
Cap. n. 8. — Spese per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc. . . .	»	500.000
Cap. n. 20. — Indennità di carica, di rappresentanza, ecc.	»	50.000
Cap. n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi	»	100.000
Cap. n. 30. — Missioni politiche e commerciali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 32. — Congressi, conferenze e ispezioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 33. — Fitto di locali ad uso delle sedi delle Regie rappresentanze diplomatiche, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 39. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Mantenimento, ecc. . .	»	1.000.000
Cap. n. 43. — Contributo nella spesa per l'educazione dei figli degli italiani all'estero	»	3.700.000
Cap. n. 50. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero	»	5.000.000
Cap. n. 57. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 58. — Spese di posta, telegrafo, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 59. — Competenze al personale, ecc., per i lettorati all'estero	»	2.000.000
Cap. n. 61. — Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico	»	500.000
Cap. n. 67. — Retribuzioni ed altri assegni continuativi, ecc., al personale non di ruolo, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 69. — Importo dell'annualità relativa al primo esercizio del riverso delle isole italiane dell'Egeo, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 71 (modificato in denominazione). — Somma da corrispondere alla Cassa DD. PP. per l'ammortamento del mutuo di lire 2.500.000 concesso alla Fondazione dei figli degli italiani all'estero, ecc. . .	»	3.636.000
Cap. n. 72. — Interessi compresi nelle annualità per la estinzione dei mutui contratti con la Cassa DD. PP., ecc. . . .	»	2.464
Cap. n. 73. — Spese per il rimpatrio dall'estero, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 74. — Spese per la protezione degli interessi italiani all'estero . . .	»	2.000.000
Totale . . .	L.	38.390.691

1376

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) In aumento:

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	300.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	150.000
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie	»	15.000.000
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati, ecc. - Stipendi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. - Affitto di locali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di autovetture, ecc. dei Regi provveditorati agli studi	»	100.000
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	»	300.000
Cap. n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante nelle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	220.000.000
Cap. n. 30. — Interessi sul valore capitale dell'ammontare delle pensioni, ecc.	»	300.000
Cap. n. 31. — Assegni, premi e sussidi ad esili, ecc.	»	50.000
Cap. n. 32. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali, ecc.	»	400.000
Cap. n. 33. — Spese di pensioni ed assegni ad istitutori addetti ed insegnanti delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	100.000
Cap. n. 36. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 37. — Spese per l'assistenza educativa agli scolari, ecc.	»	10.000
Cap. n. 38. — Spese per arredamento, per locazione, ecc. e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali	»	100.000
Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc. Scuola media	»	100.000.000
Cap. n. 53. — Premi ai presidi ed ai professori incaricati della direzione, ecc.	»	250.000
Cap. n. 54. — Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.	»	8.000
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di maturità, ecc.	»	50.000
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria	»	300.000
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc.	»	300.000
Cap. n. 59. — Sussidi e contributi a scuole medie non Regie, ecc.	»	45.000
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica, ecc.	»	
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc. (persone distaccate, sdoppiate e incaricate)	»	50.000.000
Cap. n. 63. — Rimunerazione di presidi di istituti, ecc.	»	5.000
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc.	»	250.000
Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami, ecc.	»	45.000
Cap. n. 66. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	10.000
Cap. n. 73. — Convitti nazionali, ecc. personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 76. — Assegni fissi, ecc. ad istitutori ed educatrici	»	500.000
Cap. n. 76. — Convitti annessi, ecc. - Spese di ufficio, ecc.	»	250.000
Cap. n. 77. — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc.	»	240.000
Cap. n. 78. — Sussidi o rimborsi di rette, ecc. per alunni di convitti nazionali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 81. — Istituti governativi ed annessi per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento, ecc.	»	400.000
Cap. n. 82. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici agrari, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 85. — Stipendi, ecc. al personale dei Regi istituti tecnici, ecc.	»	8.500.000
Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc. - Rimunerazione agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.	»	15.000
Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica	»	300.000
Cap. n. 88. — Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc. - Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami, ecc.	»	15.000
Cap. n. 89. — Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi	»	50.000
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc.	»	300.000
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, commerciali e per geometri, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc.	»	50.000
Cap. n. 95. — Contributi dei Comuni e delle Provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, il cui onere è stato trasferito a carico dello Stato, ecc.	»	700.000
Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc.	»	1.650.000
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici nautici, ecc.	»	200.000
Cap. n. 98. — Regi istituti tecnici nautici di cui al R. decreto 11 agosto 1938, n. 2111, ecc. - Sussidi, ecc.	»	120.000
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, stipendi, ecc.	»	28.000.000
Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio	»	15.000
Cap. n. 101. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, ecc.	»	600.000
Cap. n. 102. — Spese per lo esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole, ecc.	»	500.000
Cap. n. 103. — Affitto e manutenzione di locali per le esercitazioni pratiche, ecc.	»	200.000
Cap. n. 105. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. Università, Istituti dell'ordine universitario	»	8.000.000
Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, della Regia scuola normale superiore e collegio universitario di Pisa, ecc.	»	75.000
Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie università, ecc. - Acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	6.200.000
Cap. n. 111. — Assegni fissi ad istituti dell'ordine universitario e locale filippo mel provvisto a favore della Regia università di Firenze - Contributo dello Stato alla Regia università per stranieri di Perugia, ecc.	»	500.000
Cap. n. 112. — Spesa per l'insegnamento e ricerche di carattere scientifico, ecc.	»	100.000
Cap. n. 113. — Fondazioni, posti gratuiti, ecc. per studi universitari, ecc.	»	60.000
Cap. n. 116. — Spese per i corsi speciali di storia militare, ecc. presso istituti di istruzione universitaria, ecc.	»	1.000
Cap. n. 119. — Biblioteche governative e sopraintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	250.000

1377

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 120. — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici, ecc. - Acquisto conservazione, rilegatura di libri, ecc.	L.	450.000
Cap. n. 122. — Spese per restauri di materiale bibliografico raro, ecc.	»	80.000
Cap. n. 123. — Assegni a biblioteche non governative, ecc.	»	150.000
Cap. n. 124. — Sussidi, premi ed assegni a biblioteche popolari, ecc.	»	20.000
Cap. n. 125. — Assegno alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc.	»	180.000
Cap. n. 131. — Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo, aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni, ecc., fra i pressi e professori di scuole degli ordini medio e superiore, ecc.	»	10.000
Cap. n. 132. — Premi d'incoraggiamento ad autori, ad Enti, ecc.	»	25.000
Cap. n. 133. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc., Accademie di belle arti, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	2.200.000
Cap. n. 134. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 135. — Indennità di missione al personale non di ruolo, ecc.	»	50.000
Cap. n. 137. — Indennità alle Commissioni per gli esami d'idoneità ecc., negli Istituti d'istruzione artistica	»	10.000
Cap. n. 138. — Accademie di belle arti, ecc. - Fitto, ecc. - Spese per stampati, ecc.	»	150.000
Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di Istituti d'arte, ecc. - Sussidi per arredamenti ed impianti, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 142. — Spese per sovvenzioni a lavori, ecc., per aiuti ad Enti ed Istituti nazionali, ecc., per premi d'incoraggiamento, ecc.	»	20.000
Cap. n. 143. — Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte, ecc.	»	30.000
Cap. n. 145. — Borse di studio, ecc. ad alunni, ecc. degli Istituti d'istruzione artistica	»	20.000
Cap. n. 146. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Spese per la manutenzione e funzionamento dei locali - Acquisto di libri, ecc.	»	200.000
Cap. n. 147. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte, ecc.	»	100.000
Cap. n. 148. — Scavi - Lavori di scavi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 149. — Monumenti - Dotazioni relative a monumenti, ecc. - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.	»	900.000
Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.	»	200.000
Cap. n. 152. — Spese per l'amministrazione, ecc. del Fondo già devoluto dalla soppressa Consulta araldica al demanio dello Stato ed assegnato al Ministero della pubblica istruzione, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 160. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Spese alle quali si provvedeva con proventi di cui alla legge 7 marzo 1907, n. 116	»	400.000
Cap. n. 167. — Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, ecc. - Spese per la riproduzione fotografica di cose d'arte, ecc.	»	50.000
Cap. n. 168. — Retribuzioni alle guardie custodi dei musei, ecc.	»	30.000
Cap. n. 169. — Parchi, mercedi, ecc. al personale salariato, ecc. in servizio dei monumenti, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 166. — Spese per fitti di locali, ecc. - Spese per [illegible] dei locali dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 170. — Sussidi in caso di parto o di aborto alle insegnanti, ecc., delle Regie scuole, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 176. — Retribuzioni e compensi per le esercitazioni di lavoro, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso Istituti e scuole escluse quelle dell'ordine elementare, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 180. — Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 181. — Fitto di locali requisiti ad uso alloggi, ecc. durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale	»	50.000
Cap. n. 181-*bis* di nuova istituzione). — Spese per il trasferimento di uffici e fitto di locali in dipendenza dello stato di guerra	»	2.000.000
Cap. n. 181-*ter* di nuova istituzione). — Compensi al personale soldato alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali	»	500.000
Cap. n. 182. — Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ecc. per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime austro-ungarico, ecc.	»	100.000
Cap. n. 183. — Sussidio all'istituto universitario pareggiato di magistero, annesso all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » di Napoli	»	7.000
Cap. n. 185. — Posti gratuiti fuoriclassari negli Istituti di educazione	»	10.000
Cap. n. 186. — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli osservatori astronomici, ecc.	»	10.000
Cap. n. 191. — Stipendi, ecc. al personale dell'Amministrazione della Real Casa, ecc.	»	115.000
Cap. n. 193. — Indennità e spese per le missioni di compensi del personale di ruolo e non di ruolo dei Regi istituti di antichità e d'arte, ecc.	»	50.000
Cap. n. 194. — Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere d'interesse artistico, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 200. — Retribuzioni e sussidi per le esercitazioni di lavoro, ecc.	»	500.000
Totale	L.	69.535.654

1) *Modifiche di denominazione:*

Cap. n. 120. — Restauri e ripristinazioni di danni in dipendenza di offese belliche a case adibite ad immobili d'interesse artistico ed archeologico o bibliografico, a uffici o locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche, e loro arredamento, mobili, carte e di tutto ciò che vi appartenga.

Cap. n. 130. — Spese per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'arte e di materiale bibliografico (presentemente ricoverati in depositi nei musei, gallerie, biblioteche, chiese ed altre appartenenze) - Trasporto di libri e materiale didattico da ricoverare a scuole d'arte e di musica.

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile, ecc.	L.	40.000.000
Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza, ecc.	»	270.000
Cap. n. 3. — Indennità di trasferimento al personale civile, ecc.	»	300.000
Cap. n. 5. — Indennità di missione al personale civile, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 8. — Fitti, ecc.	»	250.000
Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc.	»	300.000

1378

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . . . . L. 1.000.000
Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 13. — Abbonamenti, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 14. — Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette, ecc. . » 2.000.000
Cap. n. 16. — Consigli e commissioni - Spese relative . . . . . » 50.000
Cap. n. 20. — Sussidi e diplomi per atti di valore civile, ecc. . . . . » 2.000
Cap. n. 24. — Spese pel funzionamento del servizio antimalarico nei porti, ecc. . . » 4.000.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie . . . » 17.500.000
Cap. n. 26. — Contributo pel funzionamento dell'ufficio centrale per gli orfani dei sanitari in Romagna, ecc. . . . . » 40.000
Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. » 9.000.000
Cap. n. 31. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e della infanzia, ecc. » 25.000.000
Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili, ecc. » 100.000
Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 36. — Funzionamento delle scuole di paleografia diplomatica e di archivistica, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 39. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la febbre, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc. » 500.000
Cap. n. 43. — Contributi ai comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 44. — Sussidi per corsi di preparazione scientifica, ecc., per la profilassi della tubercolosi, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 45. — Sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 47. — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 48. — Rimborso ai Comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 50. — Spese per i provvedimenti contro le epidemie ed epidemie, ecc. . . » 5.000.000
Cap. n. 53. — Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 54. — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie . . . . . » 500.000
Cap. n. 55. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc. . . . . » 4.000.000
Cap. n. 57. — Rimborso al Ministero dell'interno delle spese sostenute per provviste di acqua ai Comuni bisognosi, ecc. . » 50.000
Cap. n. 58. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili, ecc. » 500.000
Cap. n. 59. — Spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria dell'Istituto superiore di sanità, ecc. . . . . » 7.000.000
Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc. . . . . » 100.000.000
Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento e di rafferma, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 65. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Vestiario, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 67 *bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'equipaggiamento del nuovo Corpo di polizia . . . . . » 30.000.000
Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli per Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 71. — Spese di accasermamento dei Corpi armati di polizia, ecc. . . . . L. 10.000.000
Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto d'inquirenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 78. — Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia ed ex confinati, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 2.000.000
Cap. n. 85. — Stipendi e assegni vari al personale ecclesiastico palatino . . . . . » 21.000
Cap. n. 90. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc. . . . » 35.000
Cap. n. 105. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . . » 75.000
Cap. n. 105. — Maggiore interesse da pagarsi, sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni belliche, ecc. . . . . » 2.750.000
Cap. n. 105-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo a favore della Croce Rossa Italiana . . . . . » 500.000
Cap. n. 118-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per rimborsare ai Comuni le spese relative al censimento generale per la ricostruzione nazionale . » 50.000.000
Cap. n. 118-*ter* (di nuova istituzione). — Spese correnti alla preparazione delle liste elettorali politiche . . . . . » 300.000
Cap. n. 120. — Spese relative all'incremento della produzione zootecnica, ecc. . » 150.000
Cap. n. 121. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 15.000.000
Cap. n. 126-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza al sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali (R. decreto-legge 31 gennaio 1943, n. 6) . . . . . » 40.000.000
Cap. n. 127. — Somme da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di previdenza e di assistenza sociali, ecc. . » 41.858.588
Cap. n. 132-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato da corrispondere alla cassa sovvenzioni per la rimanente realizzazione dei contributi agricoli, per gli anni 1942-43 a carico dei Comuni e delle Compagnie di assicurazione . . . . . » 8.000.000

L. 597.011.588

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 10.000.000
Cap. n. 3. — Uffici idraulici - Stipendi, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 5. — Incaricati stabili - Retribuzioni, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 6. — Personale di ruolo, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 7. — Uffici idraulici - Competenze diverse . . . . . » 400.000
Cap. n. 8. — Incaricati stabili - Competenze, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 9. — Premi di operosità e rendimento, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 14. — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali . . . . . » 961.000
Cap. n. 15. — Spese relative alla manutenzione, ecc., delle automobili, ecc. . . » 300.000

1379

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 53. — Personale straordinario, ecc.	L.	600.000
Premi di operosità, ecc.		
Cap. n. 54. — Impiegati provvisori, ecc.	»	1.000.000
Retribuzioni, ecc.		
Cap. n. 56. — Indennità di trasferta, ecc. al personale di ruolo, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc.	»	600.000
Cap. n. 59. — Spese di affitto, ecc., di locali ad uso del Genio civile, ecc.	»	300.000
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto di automezzi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio delle automobili, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 62. — Spese casuali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 63. — Spese per le statistiche, ecc.	»	50.000
Cap. n. 64. — Spese eventuali di carattere straordinario, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento dei provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 68. — Compenso al personale addetto ai provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 72. — Rinnovazione e riparazione di mezzi effossori, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 85. — Alluvioni, piene, frane, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 100-*ter*. — Personale salariato, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 100-*quater*. — Personale non di ruolo - Retribuzione giornaliera	»	2.000.000
Cap. n. 100-*quinquies*. — Personale di ruolo, ecc. - Competenze varie	»	4.000.000
Cap. n. 100-*sexies*. — Debito vitalizio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 100-*septies*. — Spese generali, ecc.	»	10.500.000
Cap. n. 100-*octies*. — Lavori di manutenzione	»	50.000.000
Cap. n. 100-*nonies*. — Lavori di riparazione e di sistemazione generale	»	10.000.000
Cap. n. 102. — Spese in gestione dell'Provveditorato superiore del Genio civile di Napoli	»	10.000.000
Totale	L.	140.650.000

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (personale militare e civile)	L.	5.000.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (personale lavorante)	»	2.000.000
Cap. n. 22. — Personale subalterno, ecc. - Stipendi, ecc.	»	1.750.000
Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, ecc., dei fari	»	300.000
Cap. n. 24. — Spese di trasferta, ecc.	»	200.000
Cap. n. 25. — Ufficiali, ecc. - Stipendi, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua	»	270.000
Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 29. — Indennità militare, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario	»	5.000.000
Cap. n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri	»	5.000.000
Cap. n. 32. — Difesa costiera - Soprassoldi al personale	»	150.000
Cap. n. 33. — Servizio semaforico, ecc. - Soprassoldi, ecc.	»	350.000
Cap. n. 38. — Indennità di missione	»	1.000.000
Cap. n. 39. — Indennità per viaggi collettivi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 41. — Casermaggio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 42. — Armamenti navali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 45. — Servizio ospedaliero, ecc.	»	500.000
Cap. n. 49. — Personale del servizio dei fabbricati, ecc.	L.	300.000
Cap. n. 50. — Manutenzione di fabbricati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 52. — Personale civile della Regia marina, ecc. Stipendi, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 62. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 64. — Personale lavorante - Mercedi, ecc.	»	158.000.000
Cap. n. 65. — Personale avventizio. Retribuzioni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 107. — Indennità temporanea mensile, ecc.	»	300.000
Cap. n. 116. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra	»	150.000.000
Totale	L.	455.730.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	12.040.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità, ecc.	»	20.000
Cap. n. 9. — Contributi scolastici - Contributi, ecc.	»	300.000
Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi	»	5.000.000
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	30.000
Cap. n. 17. — Pensioni al personale civile e militare	»	500.000
Cap. n. 18. — Pensioni al personale lavorante	»	10.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali, ecc. - Stipendi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, ecc.	»	50.000
Cap. n. 25. — Spese sanitarie, d'igiene ecc.	»	100.000
Cap. n. 26. — Spese per i CC. RR. in servizio della Regia aeronautica	»	100.000
Cap. n. 29. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica	»	500.000
Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc. degli immobili, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, ecc. di immobili, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 34. — Materiale d'armamento per velivoli, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 36. — Esperienze, ecc. - Apparati e materiali telegrafici al fronte	»	100.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 50. — Indennità temporanea di trasferta, ecc.	»	500.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	90.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio	»	30.000
Cap. n. 54. — Spese per viaggi, ecc. del personale avventizio	»	3.000
Totale	L.	104.353.000

1380

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, ecc.	L.	2.300.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, ecc. delle motocarri	»	400.000
Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	600.000
Cap. n. 22. — Contributi e spese per la esecuzione dei provvedimenti intesi a completare la rete nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario, ecc.	»	120.000
Cap. n. 23. — Esperienze agrarie, applicazioni di semi di piante erbacee e legnose, ecc.	»	300.000
Cap. n. 25. — Spese per incrementare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc.	»	150.000
Cap. n. 27. — Apicoltura, incoraggiamenti, premi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 29. — Spese per l'incremento dell'olivicoltura, ecc.	»	500.000
Cap. n. 30. — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc.	»	50.000
Cap. n. 31. — Spese per la distruzione dei acridi e dei parassiti delle piante, ecc.	»	100.000
Cap. n. 32. — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc.	»	50.000
Cap. n. 34. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, ecc. delle piante officinali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare ecc. la produzione zootecnica nazionale, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 43. — Spese e contributi per la applicazione della legge sulla caccia, ecc.	»	300.000
Cap. n. 52. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, ecc. del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 53. — Indennità di trasporto e di missione, ecc. a ufficiali, sottufficiali e guardie del Real Corpo delle foreste, ecc.	»	600.000
Cap. n. 62. — Manutenzione delle opere compiute nei bacini montani	»	500.000
Cap. n. 64. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.	»	200.000
Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale	»	500.000
Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc. per studi ed accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 70. — Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 80 — Contributi agli Enti economici dell'agricoltura per attività di carattere dimostrativo, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 81. — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc.	»	800.000
Cap. n. 82. — Spese per il funzionamento dei comitati provinciali per la produzione del grano, ecc.	»	250.000
Cap. n. 83. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	»	800.000
Cap. n. 87. — Contributi e premi alle stazioni selezionate per la produzione mulattiera e casalina, ecc.	»	250.000
Cap. n. 88. — Contributo e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli, ecc.	L.	600.000
Cap. n. 89. — Contributi premi e spese per sussidiare la trasformazione agraria culturale dei pascoli montani, ecc.	»	500.000
Cap. n. 90. — Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e coniglicoltura, ecc.	»	200.000
Cap. n. 92. — Annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni e mutui, ecc.	»	673.000
Cap. n. 101. — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui consessi, ecc. per l'estinzione o la trasformazione dei debiti agrari onerosi	»	1.000.000
Cap. n. 107. — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratti o da contrarre nell'interesse dell'agricoltura, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 110. — Concorso dello Stato nella spesa capitale, ecc., per la costruzione di silos, ecc.	»	500.000
Cap. n. 114. — Sovvenzione per l'acquisto ecc. di magazzini e impianti destinati alla conservazione, ecc. dei prodotti agricoli, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 124. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 128. — Quota di interesse a carico dello Stato su mutui consessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 130. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 131. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 135-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità di alloggio al personale, durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale	»	12.000
Cap. n. 136. — Sussidi per opere di dissodamento, anche senza l'impiego di mezzi meccanici ed esplosivi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 165. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc. in conto dei mutui, ecc. per il dissodamento meccanico dei terreni, ecc.	»	8.000.000
Totale	L.	125.450.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

a) In aumento:

Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese per ispezioni, missioni, ecc.	L.	200.000
Cap. n. 8. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni d'acqua	»	100.000
Cap. n. 12-*bis*. — Manutenzione dei locali, ecc.	»	1.135.275
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie	»	500.000
Cap. n. 28. — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie, ecc.	»	200.000
Cap. n. 34. — Spese per l'impianto, ecc. degli uffici minerari, ecc.	»	50.000
Cap. n. 36. — Formazione, ecc. della carta geologica del Regno, ecc.	»	450.000
Cap. n. 37. — Spese ecc. del laboratorio chimico, ecc.	»	65.000
Cap. n. 39. — Compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	40.000

1381

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici metrici per il giro di verificazione periodica, ecc. . . . . L. 100.000

Cap. n. 48-*bis* (di nuova istituzione) - sotto la nuova sottorubrica: « Commercio estero » — Contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero . . . . . » 5.250.000

Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari di ragioneria centimativo, ecc. (Uffici provinciali dell'economia) . . . . . » 560.000

Cap. n. 69. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali e provinciali del lavoro . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 71. — Stipendi, ecc. al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro . . . » 300.000

Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione e del consumo dei prodotti industriali, ecc. . . . . » 500.000

Totale . . . L. 12.290.275

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 12. — Spese di ufficio, ecc. . L. 1.225.550

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc. L. 50.000.000 —
Cap. n. 3. — Debiti redimibili diversi, ecc. . . . . » 50.000.000 —
Cap. n. 6. — Interessi di buoni del tesoro ordinari, ecc. . . . . » 1.000.000.000 —
Cap. n. 7. — Interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali . . . . . » 500.000.000
Cap. n. 9. — Interessi di somme varie in conto corrente, ecc. . . . . » 1.000.000.000 —
Cap. n. 10. — Interessi a favore della gestione autonoma dell'Istituto per la ricostruzione industriale, ecc. . . . . » 100.000.000 —
Cap. n. 35. — Annualità al comune di Napoli, ecc. . . . . » 800.000 —
Cap. n. 36. — Dotazione della Corona, ecc. . . . . » 960.000 —
Cap. n. 37. — Assegno all'A.R. il Principe Ereditario, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 37. — Appannaggio all'A.R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia Duca di Genova, ecc. . . . . » 600.000 —
Cap. n. 38. — Appannaggio all'A.R. il Principe Filiberto di Savoia Genova Duca di Pistoia, ecc. . . . . » 330.000 —
Cap. n. 39. — Appannaggio all'A.R. il Principe Adalberto di Savoia Genova, Duca di Bergamo, ecc. . . . . » 600.000 —
Cap. n. 38. — Appannaggio all'A.R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino, ecc. . . . . » 600.000 —
Cap. n. 39. — Appannaggio all'A.R. il Principe Eugenio di Savoia Genova Duca di Ancona, ecc. . . . . » 600.000 —
Cap. n. 40. — Spese per il Senato del Regno . . . . . » 6.500.000 —
Cap. n. 43. — Personale di ruolo - Stipendi ecc. (Presidenza del Consiglio dei Ministri) . . . . . » 10.471,50
Cap. n. 45. — Assegni e indennità di missione, ecc. . . . . » 5.168 —
Cap. n. 46. — Indennità di carica ai Ministri, ecc. . . . . » 922.533 —
Cap. n. 63. — Personale - stipendi ecc. (Consiglio nazionale delle ricerche) . . . » 452.785,50
Cap. n. 64. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc. . . . . L. 1.352.918,25
Cap. n. 80. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Consiglio di Stato) . . . . » 2.400.000 —
Cap. n. 81. — Premi di operosità, ecc. » 650.000 —
Cap. n. 83. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Corte dei conti) . . . . » 6.000.000 —
Cap. n. 86. — Retribuzioni ed assegni di famiglia al personale non di ruolo . » 100.000 —
Cap. n. 87. — Spese per i servizi di sicurezza, ecc. . . . . » 50.000 —
Cap. n. 88. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 386.500 —
Cap. n. 89. — Indennità per missioni, ecc. . . . . » 50.000 —
Cap. n. 92. — Fitto di locali . . . . » 115.000 —
Cap. n. 93. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. . . . . » 20.000 —
Cap. n. 95. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Corte dei conti-Africa Italiana) » 3.000.000 —
Cap. n. 95. — Retribuzioni ed altri assegni al personale non di ruolo, ecc. . . » 300.000 —
Cap. n. 96. — Premi di operosità, ecc. » 180.000 —
Cap. n. 97. — Indennità di equipaggiamento, ecc. . . . . » 120.000 —
Cap. n. 99. — Spese di impianto e di arredamento, ecc. . . . . » 100.000 —
Cap. n. 102. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Avvocatura dello Stato) . . » 150.000 —
Cap. n. 103. — Premi di operosità, ecc. » 350.000 —
Cap. n. 104. — Indennità per missioni, ecc. . . . . » 50.000 —
Cap. n. 107. — Fitto di locali . . . . » 40.000 —
Cap. n. 107-*bis*. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Sottosegretariato per la stampa e le informazioni) . . . . . » 3.000.000 —
Cap. n. 107-*quater*. — Indennità di missione, ecc. . . . . » 75.000 —
Cap. n. 107-*septies*. — Premi di operosità, ecc. . . . . » 500.000 —
Cap. n. 107-XI. — Fitto di locali, ecc. » 637.500 —
Cap. n. 107-XII. — Manutenzione riparazioni, ecc. . . . . » 40.000 —
Cap. n. 107-XIII. — Spese inerenti ai servizi postali, ecc. . . . . » 40.000 —
Cap. n. 107-XIV. — Spese per la corrispondenza telegrafica, ecc. . . . . » 2.100.000 —
Cap. n. 107-XV. — Spese per la biblioteca » 2.000 —
Cap. n. 107-XVI. — Stipendi ed assegni vari, ecc. (Addetti stampa) . . . . » 250.000 —
Cap. n. 107-XVII. — Assegni e indennità di rappresentanza ai Regi uditori stampa, ecc. » 250.000 —
Cap. n. 107-XVIII. — Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di viaggio, ecc. » 50.000 —
Cap. n. 107-XIX. — Retribuzioni, paghe e competenze al personale locale, ecc. . . » 500.000 —
Cap. n. 107-XX. — Fitto di locali, ecc. per gli uffici dei Regi uditori stampa, ecc. » 510.000 —
Cap. n. 107-XXI. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . . » 320.000 —
Cap. n. 107-XXII. — Abbonamenti ad agenzie di informazioni, ecc. . . . . » 250.000 —
Cap. n. 107-XXIII. — Spese e contributi inerenti alle attività culturali, ecc. . » 250.000 —
Cap. n. 107-XXV. — Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche, ecc. » 15.000 —
Cap. n. 107-XXVI. — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali, ecc. . . . . » 10.000.000 —
Cap. n. 107-XXVII. — Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo, ecc. . . . . » 6.100.000 —
Cap. n. 107-XXX. — Spese per la gestione della discoteca di Stato, ecc. . . . . » 25.000 —
Cap. n. 107-XXXII. — Spese per la radiodiffusione, ecc. . . . . » 825.000 —
Cap. n. 107-XXXIII (di nuova istituzione). — Premi da erogare agli editori commissionari libri ed industriali grafici per la diffusione della cultura italiana all'estero (legge 19 gennaio 1942, n. 159) . . . . » 1.000 —

1382

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 167 XXXIV (di nuova istituzione). — Spese per la propaganda	L.	50.000 —
Cap. n. 167 XXXV (di nuova istituzione). — Premi ai produttori che noleggiano o vendono all'estero films nazionali ed alle case cinematografiche nazionali sui proventi che derivano da accordi con ditte estere per la produzione di films in Italia (art. 5 del Regio decreto-legge 15 agosto 1938, n. 1661, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 1581)	»	981.000 —
Cap. n. 168-*bis*. — Fitto di locali e di aree per l'amministrazione centrale, ecc.	»	183.000 —
Cap. n. 168-*ter*. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. - Ministero e Uffici provinciali del lavoro	»	564.000 —
Cap. n. 169-*bis*. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc.	»	54.000 —
Cap. n. 181. — Interessi su cambiali, ecc.	»	1.267.000 —
Cap. n. 182. — Spese per i servizi del tesoro, ecc.	»	262.238.55
Cap. n. 186. — Spese per l'affrancatura dei fogli ordinari del tesoro, ecc.	»	5.995.50
Cap. n. 187. — Compensi agli uffici postali, ecc.	»	240.000 —
Cap. n. 191. — Spese varie per incremento delle operazioni di debito pubblico, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 196. — Spese d'ufficio di cancelleria, ecc.	»	11.000.000 —
Cap. n. 196-*bis*. — Spese per il normale funzionamento della biblioteca, ecc.	»	90.000 —
Cap. n. 199. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	8.000 —
Cap. n. 206. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per ammortamento di debiti di Stato, ecc.	»	3.253.000 —
Cap. n. 212. — Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma, ecc.	»	30.000.000 —
Cap. n. 217. — Contributi, concorsi e sovvenzioni diverse per legge	»	6.000.000 —
Cap. n. 217-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato per la costruzione e riparazione di alcuni edifici di culto, spesati dal Ministero per mezzo delle prefetture, in dipendenza degli obblighi derivanti dal R. decreto-legge 25 settembre 1941, n. 1092	»	1.000.000 —
Cap. n. 218. — Interessi compresi nelle annualità, ecc.	»	162.856.570
Cap. n. 196-*bis*. — Pensioni agli ex impiegati della Banca nazionale, ecc.	»	80.160 —
Cap. n. 196-*ter* (di nuova istituzione). — Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle annualità che provvisoriamente gli sono state anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per conto delle gestioni di Fiume, Zara, Pola, Gorizia e Trieste, ai sensi del decreto luogotenenziale 27 novembre 1918, n. 1915, e successive disposizioni, nonchè per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle annualità anticipate per conto di istituti assicurativi di previdenza sociale aventi sede nelle provincie di Venezia Giulia e di Zara, e limitatamente alle gestioni delle predette provincie, dalla ex Cassa nazionale delle pensioni per gli impiegati addetti ai servizi ferroviari, marittimi e telefonici, ai sensi del decreto luogotenenziale 27 novembre 1918, n. 1915, e successive disposizioni, nonchè per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle annualità anticipate per conto dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, ai sensi del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1536, convertito nella legge 17 marzo 1925, n. 473, e R. decreto-legge 14 settembre 1933, n. 1128, convertito nella legge 11 gennaio 1935, n. 112)	»	500.000 —
Cap. n. 201. — Somma da corrispondere all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, ecc.	»	61.066,70
Cap. n. 215. — Contributo dello Stato all'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma »	»	20.000.000 —
Cap. n. 218. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della Presidenza, ecc., in dipendenza di eventi bellici, ecc.	»	2.500.000 —
Cap. n. 218-*bis*. — Assegnazione straordinaria per contributi, ecc., a favore dei mutilati ed invalidi di guerra	L.	180.000 —
Cap. n. 220. — Rimborso alle ferrovie, ecc., del prezzo a tariffa militare, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 230. — Assegnazione straordinaria per l'assistenza delle famiglie dei militari morti o dispersi, ecc.	»	10.000.000 —
Cap. n. 253. — Indennità di licenziamento al personale, ecc. (Corte dei conti)	»	300.000 —
Cap. n. 254-*bis*. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo (Sottosegretariato stampa e informazioni)	»	500.000 —
Cap. n. 254-*ter*. — Somma da erogare per provvidenze al personale in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 254-*quater*. — Spese per lo sviluppo della radiodiffusione, ecc.	»	5.000 —
Cap. n. 254-*sexies*. — Contributi per versamenti arretrati, ampliazioni e migliorie al bestiame, ecc.	»	2.500.000 —
Cap. n. 254-*octies* (di nuova istituzione). — Contributi alla gestione autonoma del credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e fondo di concorso dell'ammortamento dei mutui concessi ai comuni che intendono costruire o ripristinare edifici adibiti ad uso di teatri e di cinematografi che abbiano personalità giuridica e che per le loro risorse possano fornire la garanzia del regolare servizio senza scopo di lucro (art. 5 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1130, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 366 e art. 1 della legge 4 aprile 1942, n. 436)	»	500.000 —
Cap. n. 256. — Assegni una volta tanto per feriae, ecc.	»	98.000 —
Cap. n. 257. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 258. — Assegni d'invalidità, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 259. — Pensioni ed assegni di guerra, compresa l'indennità per una volta tanto, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 260. — Pensioni ed assegni di guerra, in dipendenza degli eventi bellici straordinari in Spagna, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 261. — Pensioni ed assegni di guerra e supplementi di pensione, ecc., per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940	»	30.000.000 —
Cap. n. 262. — Indennità di licenziamento agli avventizi, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 262-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale civile dipendente dalla Direzione generale della sanità pubblica in dipendenza di eventi bellici (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1728)	»	1.000.000 —
Cap. n. 263. — Stipendi e indennità agli ufficiali medici, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 270. — Spese per il funzionamento del Comitato, ecc.	»	2.500.000 —
Cap. n. 286-*bis*. — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 286-*ter*. — Fitto dei locali per l'istituto di studi corporativi, ecc.	»	45.000 —
Cap. n. 287. — Debito redimibile diverso, ecc.	»	600.000.000 —
Cap. n. 288. — Rimborso di buoni del tesoro poliennali	»	100.000.000 —
Cap. n. 289. — Certificati ferroviari di credito, ecc.	»	18.438.096,53
Cap. n. 309. — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi, ecc.	»	91.236,04
Cap. n. 321. — Annualità di riscatto delle ferrovie reali sarde, ecc.	»	2.750.000 —
Cap. n. 329. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc.	»	150.000.000 —
Totale	L.	2.539.576.980,52

1383

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 7. — Personale di ruolo, ecc. del Ministero e delle Intendenze, ecc. . . L. 100.000 —
Cap. n. 11. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero . » 155.000 —
Cap. n. 12. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. » 6.000.000 —
Cap. n. 31. — Premi ai componenti le Commissioni degli archivi del lotto, ecc. . » 72.000 —
Cap. n. 35. — Aggio e compenso d'aggio ai gestori del lotto, ecc. . . . » 200.000 —
Cap. n. 36. — Provvista ecc. di inchiostri speciali per il servizio del lotto, ecc. . » 30.000 —
Cap. n. 52. — Indennità di missione, spese pei lavori a estimo, ecc., per la conservazione del catasto e terreni, ecc. . . » 40.000 —
Cap. n. 63. — Indennità di vincolo, ecc., al personale di ruolo, ecc. . . . . » 75.000 —
Cap. n. 64. — Indennità di trasferimento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto, ecc. . . . . » 50.000 —
Cap. n. 65 — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto, ecc., per diritti di scritturazione, ecc. . . . . » 75.000 —
Cap. n. 66. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli uffici esterni del catasto, ecc. » 20.000 —
Cap. n. 73. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 75. — Indennità di vincolo e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi, ecc. . . . . » 200.000 —
Cap. n. 77. — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro, ecc. » 80.000 —
Cap. n. 78. — Spese generali di esercizio, ecc., del deposito generale dei valori bollati, ecc. . . . . » 300.000 —
Cap. n. 79. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc. . . . » 2.500.000 —
Cap. n. 82. — Spese per l'accertamento, ecc., dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, ecc. . . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 84. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'amministrazione centrale . . . . . » 200.000 —
Cap. n. 85. — Fitto di locali per gli uffici esterni . . . . . » 500.000 —
Cap. n. 86. — Spese per lavori di sicurezza, ecc. dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi, ecc. . . . . » 20.000 —
Cap. n. 87. — Spese di cauzioni e di liti, ecc. . . . . » 80.000 —
Cap. n. 88. — Quota annua sul provento della tassa di bollo sulle inserzioni ed abbonamenti dei giornali, ecc. . . . . » 475.000 —
Cap. n. 89. — Quota del 30 % spettante alla Società concessionaria sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici, ecc. . . . . » 15.000.000 —
Cap. n. 94. — Quote sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari, ecc. » 50.000.000 —
Cap. n. 95. — Quote del 50 %, ecc., sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radio-elettrici, ecc. . . » 350.000 —
Cap. n. 96. — Somma da corrispondere per proventi delle conciliazioni, ecc., per violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, ecc. . » 300.000 —
Cap. n. 97. — Quota spettante ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai teatri, ecc. . . » 6.000.000 —
Cap. n. 98. — Contributo dello Stato al Comitato olimpico nazionale italiano, ecc. » 878.985 —
Cap. n. 98 — Restituzioni e rimborsi . » 120.000 —
Cap. n. 99. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, ecc. » 1.000 —

Cap. n. 113-*bis*. — Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali, ecc. . . . . L. 35.000 —
Cap. n. 113-*ter*. — Imposte, sovraimposte, tributi, ecc. . . . . » Lire 230,60
Cap. n. 113-X. — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio, ecc. . . . » 5.000.000 —
Cap. n. 113-XIII. — Annualità e prestazioni diverse, compreso quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico . . . » 720.296,70
Cap. n. 114. — Personale di ruolo degli uffici esteri - Stipendi, ecc. . . . » 370.000 —
Cap. n. 121. — Indennità di missione, ecc., nell'interesse del servizio delle imposte dirette, ecc. . . . . » 650.000 —
Cap. n. 122. — Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche, ecc. . . . » 75.000 —
Cap. n. 127. — Assegni annui da corrispondersi dal bilancio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura, ecc. . » 300.000 —
Cap. n. 129-*bis*. — Contributo straordinario all'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 163. — Indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio, ecc. » 100.000 —
Cap. n. 165-*bis*. — Retribuzione al personale non di ruolo e temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla conduzione, ecc., dei beni dei sudditi ausiliari, ecc. . . . » 1.800.000 —
Cap. n. 166-*quinquies* di nuova istituzione). — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali . . . » 200.000 —
Cap. n. 172. — Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni nelle provincie che ne sono sprovviste, ecc. . . . » 7.500.000 —
Cap. n. 173. — Spese, ecc., per l'applicazione della legge 6 aprile 1862, n. 427, riguardante i contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato, ecc. . . . . » 125.000 —
Cap. n. 175. — Spese, ecc., per la revisione generale degli estimi, ecc. . . . » 1.250.000 —
Cap. n. 175. — Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. » 4.500.000 —
Cap. n. 177. — Quota reintegrazione prezzo devuta ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare, ecc. . . . . » 500.000 —
Cap. n. 177-*bis*. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. . . . . » 2.715.505,40
Cap. n. 178-*bis*. — Spesa per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni, ecc. . . » 1.507.672,89
Cap. n. 178-*ter*. — Interessi da corrispondere al Banco di Napoli nelle rate di estinzione della residua somma di L. 2.511.255,50 relativa ai mutui concessi al comune di Campobasso, ecc. . . . . » 330.254,03
Cap. n. 178-*quater* di nuova istituzione). — Acquisti coattivi di stabili e terreni . » 303.500 —
Cap. n. 178-*quinquies* (di nuova istituzione). — Spese per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio e manutenzione straordinaria e forniture varie per le Aziende patrimoniali a carico dello Stato, ai termini delle convenzioni relative. Parte a carico dello Stato nella spesa per la costruzione della strada carrozzabile fra il centro urbano delle Regie Grotte di S. Cesarea Terme e la collina soprastante, giusta l'art. 9 della convenzione 30 gennaio 1939, approvata con la legge 12 giugno 1939, n. 887. . . . . » 76.847,89
Cap. n. 175 — Spese varie, ecc. per l'impianto ed il primo funzionamento dell'anagrafe tributaria, ecc. . . . . » 1.400.000 —
Cap. n. 181-*bis*. — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione all'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali, ecc. . . . . » 360.000 —

1384

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 180-*ter*. — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio ecc. . . . . L. 1.500.000 —

Cap. n. 180-*quater*. — Spese varie, occ. per la formazione dello schedario generale dei titoli azionari . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 180-*sexies* (di nuova istituzione). — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esenzione d'ufficio e delle vetture catastali . . . . . » 150.000 —

Cap. n. 180-*septies* (di nuova istituzione. — Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni (art. 23-37 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1938, n. 99) . » 200.000 —

Cap. n. 180-*octies* (di nuova istituzione). — Restituzioni e rimborsi di quote di imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, nonchè delle indennità di mora (art. 33 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1938, n. 99) . » 1.500.000 —

Cap. n. 180-*novies* (di nuova istituzione). — Spese di stampa, di affissione e per trasporti, tito e sistemazione temporanea di locali ed altre varie per la prima applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio, istituita col R. decreto-legge 12 ottobre 1938, n. 1503, convertito nella legge 8 gennaio 1939, n. 160 . . . . . » 50.000 —

Cap. n. [illegible] (di nuova istituzione). — Spese per le quote delle fondiarie per il decennio 1953-1962 . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 183-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per l'adattamento e l'arredamento dei locali da destinarsi nelle sedi delle imposte di fabbricazione e dipendenti uffici, nonchè agli alloggi comportamentali delle stesse (effetti di cui alla legge 25 gennaio 1940, n. 5) . » 2.000.000 —

Cap. n. 184. — Spese varie, anche per il rifiuto e l'applicazione del provvedimento inerenti alla istituzione dell'amministrazione straordinaria [illegible] . » 500.000 —

Cap. n. 184-*bis*. — Quota di capitale occorrente per la costituzione di un'azienda speciale per la [illegible] (art. 2 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1758) relativa al [illegible] . » 101.758.58

L. 128.867.867,50

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, ecc. . L. 1.700.000
Cap. n. 2. — Spese per biblioteche . » 4.000
Cap. n. 3. — Manutenzione di locali . » 20.000
Cap. n. 5. — Assegni, ecc., per gli archivi notarili . . . . . » 6.500
Cap. n. 6. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 7. — Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, ecc. » 60.000
Cap. n. 8. — Spese per la Commissione centrale per gli avvocati, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc. . » 1.000.000
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie, ecc. . » 10.000.000
Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc. . . . . » 80.000
Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi ecc. . . . . » 12.000.000
Cap. n. 19. — Cancellerie, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 21. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 600.000
Cap. n. 22. — Premi di operosità, ecc., ai magistrati, ecc., nell'attuazione del nuovo ordinamento dei codici . . . . . L. 2.000.000
Cap. n. 23. — Assegni per spese di ufficio, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 25. — Contributo nelle spese di ufficio delle cancellerie, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 27. — Indennità fisse di competenti il Tribunale superiore delle acque, ecc. » 96.250
Cap. n. 28. — Restituzione di depositi giudiziari . . . . . » 35.000
Cap. n. 31. — Indennità supplementare, ecc., al personale degli uffici giudiziari, ecc. » 1.000.000
Cap. n. 33. — Spese di giustizia, ecc. . » 4.500.000
Cap. n. 36. — Spese relative alle Commissioni superiori e centrali in materia del l'esame dei ricorsi professionali, ecc. . . » 11.000
Cap. n. 37. — Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, ecc. . » 11.000
Cap. n. 41. — Spese per i servizi affidati ai revisori dei conti, ecc. . . . . » 1.000
Cap. n. 43. — Spese per gli esperti, ecc. » 300.000
Cap. n. 44. — Rimborso al Comune delle spese per gli uffici giudiziari, ecc. . . . » 20.000.000
Cap. n. 56. — Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 57. — Stipendi, ecc., agli addetti ai cantieri, ecc. . . . . » 22.000.000
Cap. n. 58. — Contributi alla Cassa di assistenza, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 59. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale degli istituti di prevenzione e di pena, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 60. — Equipaggi per trasferimento, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 61. — Mantenimento e custodia dei detenuti, ecc. . . . . » 9.000.000
Cap. n. 62. — Mantenimento e assistenza dei minorenni, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 63. — Servizio dei trasferimenti dei detenuti e internati e piccole spese, ecc. » 3.000.000
Cap. n. 64. — Servizi delle tipografie, stabilimenti penali, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 65. — Spese di ripartizione, ecc., fondi penali, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 66. — Spese di uffici locali, ecc. » 200.000
Cap. n. 68. — Spese per la gestione e l'esercizio delle aziende agricole, ecc. . . » 20.000
Cap. n. 69. — Rimborsi, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 71. — Somme da prodursi con ripartizione di difesa nominale, ecc. . . » 200.000
Cap. n. 72. — Fitti di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc. . . . » 800.000
Cap. n. 73. — Indennità temporanea mensile agli addetti alla vigilanza, ecc. . . » 450.000
Cap. n. 73-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di immobili e di fabbricati immobiliari per gli istituti di prevenzione e di pena . . . . . » 50.000
Cap. n. 76-*bis* (di nuova istituzione sostituzione di nuova intera). — Spese diverse). — Spese per i servizi relativi agli istituti dell'Albo dei minori (art. 22 della legge 9 luglio 1908, n. 385) . . . . . » 2.000
Cap. n. 76-*ter* (di nuova istituzione). — Spese inerenti al funzionamento del Comitato tecnico-giuridico della Direzione del personale dell'Amministrazione civile . . . » 2.000
Cap. n. 76-*quater* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per affitto di locali e per altre occorrenze al medesimo inerenti relative al trasferimento di uffici statali dipendenti dall'attuale stato di guerra . » 2.000.000
Cap. n. 76-*quinquies* (di nuova istituzione). — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali . . . . » 1.000

Totale . . . L. 120.065.959

1385

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 2. — Indennità a funzionari della carriera diplomatica e consolare, ecc.	»	75.000
Cap. n. 4. — Acquisto di decorazioni	»	20.000
Cap. n. 5. — Tipografia riservata	»	100.000
Cap. n. 6. — Ministero ed uffici dipendenti del Regno - Biblioteca, ecc.	»	20.000
Cap. n. 7. — Manutenzione ordinaria e servizi relativi agli stabili, ecc.	»	200.000
Cap. n. 8. — Spese per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 9. — Canoni e spese varie per il funzionamento di stazioni radiotelegrafiche	»	300.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	300.000
Cap. n. 13. — Premio di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione, ecc., per il servizio di cifra, ecc.	»	20.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 20. — Indennità di carica, di missione, ecc.	»	150.000
Cap. n. 21. — Spese per materiali sanitari e profilattici, ecc.	»	20.000
Cap. n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi	»	
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie	»	2.000.000
Cap. n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 26. — Stipendi, assegni continuativi, ecc., a funzionari civili e militari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	»	10.000.000
Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 29. — Indennità agli ufficiali consolari, ecc., per concorso alle spese di cancelleria	»	500.000
Cap. n. 30. — Viaggi in corriere e trasporti di plichi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 32. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc.	»	200.000
Cap. n. 33. — Fitto di locali ad uso di sede delle Regie rappresentanze diplomatiche, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 39. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione	»	50.000
Cap. n. 56. — Retribuzioni, paghe, ecc., al personale locale in servizio all'estero	»	10.000.000
Cap. n. 57. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 58. — Spese di posta, telegrafo, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 59. — Competenze per il personale delle scuole, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 61. — Competenze al personale, ecc., per i lettorati, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 62. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 63. — Sovvenzioni a studenti, ecc.	»	200.000
Cap. n. 65. — Restituzione di somme indebitamente percette, ecc.	»	50.000
Cap. n. 71. — Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	1.626.619
Cap. n. 72. — Interessi compresi nelle annualità, ecc.	»	250.155
Cap. n. 75. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	647.645
Cap. n. 79. — Spese di ogni natura relative alla liquidazione di enti assunti in Albania	»	20.000.000
Cap. n. 79-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento dell'ex-Ispettorato alle opere pubbliche ed agli uffici tecnici in Albania	L.	200.000
Cap. n. 79-*ter* (di nuova istituzione). — Indennità di missione e di trasferimento al personale già in servizio in Albania	»	200.000
Totale	L.	96.361.419

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	5.000.000 —
Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 5. — Spese per i telegrammi di Stato	»	100.000 —
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, esami e congressi	»	200.000 —
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	300.000 —
Cap. n. 11. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie	»	500.000 —
Cap. n. 12. — Spese per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro	»	50.000 —
Cap. n. 13. — Spese di lite, ecc.	»	5.000 —
Cap. n. 14. — Affitto di locali per i servizi dipendenti - Trasporti, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie	»	450.000 —
Cap. n. 18. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensione, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc. - Stipendi, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 21. — Premi di operosità, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	45.000.000 —
Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare	»	50.000 —
Cap. n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesse agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture, ecc. e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali	»	400.000 —
Cap. n. 52. — Stipendi, ecc. (Scuola media)	»	3.000.000 —
Cap. n. 53. — Premi ai presidi ed ai professori incaricati della direzione, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione	»	50.000 —
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria	»	200.000 —
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale, ecc., occorrente all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie	»	100.000 —
Cap. n. 62. — Stipendi, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale)	»	300.000 —

1386

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 67. — Spese per gli esami di cultura classica, ecc.	L.	100.000 —	
Cap. n. 77. — Convitti nazionali, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	500.000 —	
Cap. n. 78. — Convitti nazionali, ecc. - Spese di ufficio, ecc.	»	50.000 —	
Cap. n. 77. — Posti gratuiti, ecc., nei Convitti nazionali, ecc.	»	100.000 —	
Cap. n. 78. — Sussidi o simborsi di spese di corredo ed altre per alunni di Convitti nazionali, ecc.	»	20.000 —	
Cap. n. 79. — Regi istituti dei sordomuti, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	20.000 —	
Cap. n. 80. — Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi, ecc.	»	30.000 —	
Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento, ecc.	»	100.000 —	
Cap. n. 82. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc.	»	50.000 —	
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc.	»	500.000 —	
Cap. n. 85. — Stipendi, ecc., al personale dei Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc.	»	300.000 —	
Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc. - Rimunerazione agli insegnanti, ecc.	»	80.000 —	
Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica	»	100.000 —	
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc. - Sussidi ed incoraggiamenti, a favore di alunni, ecc.	»	1.000.000 —	
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc. - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, ecc.	»	1.000.000 —	
Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc.	»	50.000 —	
Cap. n. 95. — Contributi dei Comuni e delle Provincie a carico dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc.	»	100.000 —	
Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti tecnici, ecc. - Stipendi, ecc.	»	50.000 —	
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc. - Sussidi, incoraggiamenti e viaggi, ecc.	»	500.000 —	
Cap. n. 98. — Regi istituti tecnici femminili di cui al R. decreto 31 agosto 1933, n. 2111, ecc. - Sussidi, borse di studio, viaggi premio, ecc.	»	50.000 —	
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi, ecc.	»	2.000.000 —	
Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio	»	10.000 —	
Cap. n. 101. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, didattico, ecc.	»	100.000 —	
Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale, ecc.	»	50.000 —	
Cap. n. 103. — Affitto e conduzioni di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc.	»	50.000 —	
Cap. n. 104. — Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale	»	10.000 —	
Cap. n. 106. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Università, Istituti dell'ordine universitario)	»	1.000.000 —	
Cap. n. 109. — Sussidi e incoraggiamenti ad Istituti universitari d'istruzione commerciale, ecc.	»	10.000 —	
Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie università, ecc. - Acquisto di pubblicazioni, ecc.	L.	5.000.000 —	
Cap. n. 111. — Assegni fissi ad Istituti dell'ordine universitario e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia università di Firenze - Contributo dello Stato alla Regia università per stranieri di Perugia, ecc.	»	100.000 —	
Cap. n. 119. — Biblioteche governative, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	100.000 —	
Cap. n. 120. — Biblioteche governative, ecc. - Spese per gli uffici ecc. - Acquisto, conservazione e rilegatura dei libri, ecc.	»	50.000 —	
Cap. n. 123. — Assegni a biblioteche non governative, ecc.	»	10.000 —	
Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai corpi scientifici e letterari, ecc.	»	100.000 —	
Cap. n. 127. — Contributo a favore dell'Istituto di studi garibaldini in Roma, ecc.	»	2.585 —	
Cap. n. 133. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Accademie di belle arti, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	50.000 —	
Cap. n. 135. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	9.795 —	
Cap. n. 137. — Indennità alle commissioni per gli esami di abilitazione, ecc.	»	10.000 —	
Cap. n. 138. — Accademie di belle arti, ecc. - Fitto, ecc. - Spese per stampati, ecc.	»	10.469 —	
Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc.	»	200.000 —	
Cap. n. 155. — Assegni fissi e contributi ad Enti, ecc., per l'incoraggiamento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	»	20.000 —	
Cap. n. 156. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali - Acquisto di libri, ecc.	»	7.301 —	
Cap. n. 151. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.	»	10.000 —	
Cap. n. 153. — Regia calcografia delle pietre dure di Firenze, Regia calcografia, ecc. - Spese di manutenzione e di adattamento dei locali - Spese per la lavorazione delle pietre dure, ecc.	»	4.050 —	
Cap. n. 154. — Galleria nazionale d'arte moderna di Roma - Manutenzione ed adattamento dei locali - Acquisti di opere d'arte, ecc.	»	8.250 —	
Cap. n. 163. — Retribuzioni alle custodi ordinarie nei musei, ecc.	»	7.200 —	
Cap. n. 165. — Paghe, mercedi, indennità ed aggiunta di famiglia al personale salariato, ecc., in servizio nei monumenti, ecc.	»	100.465 —	
Cap. n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso istituti e scuole esclusi quelli dell'ordine elementare, ecc.	»	960.000 —	
Cap. n. 180. — Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	10.000.000 —	
Cap. n. 181/ter. — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea degli uffici statali	»	500.000 —	
Cap. n. 197. — Annualità dovuta all'Istituto nazionale dell'assicurazione, ecc., ad estinzione del mutuo di L. 200.000, ecc.	»	277.035,60	
Cap. n. 198. — Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena, ecc.	»	936.345,60	
Cap. n. 199. — Annualità dovuta al Banco di Napoli, ecc.	»	737.688,57	
Cap. n. 200. — Quota di annualità per la estinzione del mutuo contratto dal Pio Istituto di Santo Spirito, ecc.	»	229.350 —	
Cap. n. 202. — Contributi e sussidi per le esercitazioni di lavoro - Spese per l'impianto di gabinetti di lavoro, ecc.	»	500.000 —	
Totale . . .	L.	87.136.878,17	

1387

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile, ecc.	L.	28.000.000
Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza, ecc.	»	900.000
Cap. n. 3. — Indennità di trasferimento al personale civile, ecc.	»	500.000
Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione, ecc.	»	6.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno, ecc.	»	15.677
Cap. n. 9. — Fitti e canoni	»	1.000.520
Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc.	»	500.000
Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 13. — Mobilio, impianti e manutenzione del telefono, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 15. — Spese di lite	»	120.250
Cap. n. 16. — Consigli e commissioni. Spese relative	»	20.000
Cap. n. 17. — Spese per il funzionamento delle commissioni centrali per la finanza locale, ecc.	»	1.020
Cap. n. 19. — Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Ministero, ecc.	»	89.150
Cap. n. 20. — Medaglie e diplomi per atti di valore civile, ecc.	»	5.000
Cap. n. 21. — Spese pel funzionamento del servizio antincendi, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie	»	6.000.000
Cap. n. 26. — Contributo alla Cassa di previdenza del sanitari, ecc.	»	50.000
Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 28. — Fondo degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa, ecc.	»	500.000
Cap. n. 29. — Contributo pel funzionamento del Collegio convitto per gli orfani dei sanitari, ecc.	»	42.500
Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di alienati esteri miserabili negli ospedali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 33. — Mantenimento degli malati al lavoro, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 35. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 39. — Provvedimenti di difesa sanitaria contro la febbre, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 41. — Spese per l'attuazione di corsi di perfezionamento e profilassi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 43. — Contributi ai Comuni, alle Provincie, alle Istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 44. — Sussidi per corsi di preparazione scientifica, ecc.	»	200.000
Cap. n. 45. — Sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 46. — Spese per le ispezioni degli istituti ed ambulatori di radiologia, ecc.	»	10.000
Cap. n. 47. — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc.	»	100.000
Cap. n. 48. — Rimborso al Comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc.	»	800.000
Cap. n. 50. — Spese per i provvedimenti contro le endemie, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 51. — Spese per pubblicazioni, ecc., per la biblioteca della Direzione generale della sanità, ecc.	»	4.558
Cap. n. 52. — Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario nei porti, ecc.	»	100.000
Cap. n. 53. — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc.	»	600.000
Cap. n. 55. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 57. — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provviste di acqua ai Comuni isolani, ecc.	»	50.000
Cap. n. 58. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri, ecc.	»	500.000
Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 65. — Retribuzione delle prestazioni straordinarie, ecc.	»	1....
Cap. n. 66. — Premi ai funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia, ecc.	»	100.000
Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento della scuola tecnica di polizia, ecc.	»	400.000
Cap. n. 68. — Spese per trasferte di funzionari di pubblica sicurezza, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	100.000
Cap. n. 70. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	100.000
Cap. n. 71. — Spese di accasermamento del Corpi armati di polizia fuori della circoscrizione del comune di Roma, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 72. — Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 73. — Incoraggio pei Reali Carabinieri, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 74. — Custodia, imballaggio, trasporto e manutenzione delle armi, ecc.	»	11.000
Cap. n. 75. — Trasporto di carabinieri di scorta a valori postali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 77. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc.	»	30.000
Cap. n. 79. — Spese per i servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia ed ex confinati, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc.	»	500.000
Cap. n. 83. — Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera	»	1.000.000
Cap. n. 85. — Stipendi e assegni vari al personale ecclesiastico palatino	»	16.000
Cap. n. 86. — Spese per l'intervento nelle riconsegne dei bambini in caso di vacanze, ecc.	»	1.000
Cap. n. 90. — Retribuzioni e indennità di maneggio al personale avventizio, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 92. — Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra, ecc.	»	500.000
Cap. n. 93. — Somme da erogare per provvidenze al personale in dipendenza d'offese aeree, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 101. — Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848 e 1849, ecc.	»	200.000
Cap. n. 102. — Somme da erogare a favore degli enti delle zone danneggiate dal terremoto, ecc.	»	20.000.000

1388

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 101. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	L.	160.000
Cap. n. 106. — Contributo annuo al comune di Roma per spese di rappresentanza, ecc.	»	33.750.000
Cap. n. 108. — Quota a carico del Ministero dell'interno della annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito, ecc.	»	229.755
Cap. n. 109. — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	»	1.000.000.000
Cap. n. 110. — Spese per l'erogazione dei contributi in capitale, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 111. — Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 112. — Rimborso ai comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 113. — Assegnazioni straordinarie per l'assistenza alle popolazioni colpite e danneggiate da azioni belliche, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 114. — Assegnazioni straordinarie per l'esecuzione di lavori di protezione antiaerea, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 115. — Spese per l'approntamento ed il potenziamento dei ricoveri antiaerei, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 116. — Concorso dello Stato nelle spese per l'ammortamento dei mutui concessi agli enti ausiliari, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 118. — Annualità risultanti dalla ralizzazione degli stanziamenti per fronteggiare i disavanzi economici, ecc.	»	25.557.091
Cap. n. 118-*quater* di nuova istituzione. — Somme da erogare per soccorsi ai sinistrati dalle eruzioni del Vesuvio	»	1.000.000
Cap. n. 119. — Contributo dello Stato a favore del comune di Palermo, ecc.	»	50.000
Cap. n. 121. — Spese straordinarie inerenti al servizio e profilassi dell'Amministrazione della sanità pubblica, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 121-*bis* di nuova istituzione. — Impianto e funzionamento del laboratorio per la produzione del vaccino contro il tifo esantematico	»	2.000.000
Cap. n. 122. — Spese per la preparazione dei vaccini immunizzanti, ecc.	»	268.211
Cap. n. 123. — Spesa per acquisto di stabili destinati all'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc.	»	90.000
Cap. n. 125. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di consulta, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 126. — Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza al funzionari di pubblica sicurezza ufficiali e sottufficiali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 131. — Contributo all'Amministrazione del fondo per il culto, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla Cassa nazionale per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc.	»	50.000.000
Totale	L.	1.888.184.258

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	1.100.000
Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	3.360.000
Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc.	»	600.000
Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Retribuzioni, ecc.	»	700.000
Cap. n. 6. — Personale di ruolo, ecc. - Indennità di trasferta, ecc.	»	150.000
Cap. n. 7. — Ufficiali idraulici - Competenze diverse	L.	30.000
Cap. n. 8. — Incaricati stabili - Compensi, ecc.	»	60.000
Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc.	»	150.000
Cap. n. 11. — Assicurazioni sociali, ecc., per il personale salariato di ruolo	»	25.000
Cap. n. 12. — Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	»	200.000
Cap. n. 13. — Fitti e canoni	»	300.000
Cap. n. 14. — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	»	25.000
Cap. n. 15. — Spese relative alla manutenzione, ecc., delle automobili, ecc.	»	130.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero, ecc.	»	10.000
Cap. n. 17. — Spese telegrafiche, ecc.	»	25.000
Cap. n. 18. — Spese di lite e per arbitraggi	»	15.000
Cap. n. 21. — Spese per gli studi e le ricerche sperimentali, ecc.	»	30.000
Cap. n. 22. — Genio civile - Spese di ufficio	»	180.000
Cap. n. 23. — Genio civile - Provvista riparazione, ecc., di mobili e strumenti geodetici, ecc.	»	50.000
Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc.	»	80.000
Cap. n. 27. — Spese inerenti alla formazione e alla tenuta dell'albo degli appaltatori di opere pubbliche, ecc.	»	10.000
Cap. n. 30. — Pensioni ordinarie	»	2.000.000
Cap. n. 31. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc.	»	30.000
Cap. n. 32. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 33. — Escavazione di porti e piagge	»	3.000.000
Cap. n. 34. — Manutenzione delle vie navigabili, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 36. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 37. — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc.	»	250.000
Cap. n. 38. — Spese per il servizio di piena, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 39. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	»	10.000.000
Cap. n. 40. — Manutenzione delle case economiche, ecc.	»	200.000
Cap. n. 46. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 47. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	»	1.000.000
Cap. n. 48. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 49. — Manutenzione e riparazioni di edifici pubblici	»	600.000
Cap. n. 51. — Personale straordinario, ecc. - Retribuzione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Personale straordinario, ecc. - Indennità di trasferta, ecc.	»	500.000
Cap. n. 53. — Personale straordinario, ecc. - Premi di operosità, ecc.	»	900.000
Cap. n. 54. — Incaricati provvisori, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 55. — Assicurazioni sociali, ecc., per il personale non di ruolo	»	100.000
Cap. n. 56. — Indennità di trasferta, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 57. — Retribuzioni a tecnici privati, ecc.	»	500.000
Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc.	»	500.000
Cap. n. 59. — Spese di affitto, ecc.	»	30.000
Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio, ecc., delle automobili, ecc.	»	100.000
Cap. n. 62. — Spese casuali ed impreviste, ecc.	»	150.000
Cap. n. 63. — Spese per le statistiche concernenti le opere pubbliche, ecc.	»	30.000

1389

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 64. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti	L.	150.000
Cap. n. 66-*bis* — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc.	»	700.000
Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento dei Provveditorati di Palermo e Cagliari, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 68. — Compenso al personale addetto ai Provveditorati di Palermo e Cagliari	»	150.000
Cap. n. 72. — Rinnovazione e riparazione di mezzi effesori ed escavazioni marittime, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 88. — Spese per l'approvvigionamento dei materiali, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 91. — Personale del ruolo transitorio: stipendi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 92. — Personale del ruolo transitorio: indennità di trasferta, ecc.	»	80.000
Cap. n. 93. — Personale avventizio, ecc., assegni, ecc.	»	40.000
Cap. n. 94. — Premi di operosità, ecc.	»	100.000
Cap. n. 96. — Spese per studi e progettazione di nuove linee, ecc.	»	60.000
Cap. n. 97. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	50.000
Cap. n. 98. — Spese di liti e per arbitraggi, ecc.	»	10.000
Cap. n. 99. — Rimborso di titli, ecc.	»	30.000
Cap. n. 105. — Opere stradali	»	3.000.000
Cap. n. 107. — Opere marittime	»	1.000.000
Cap. n. 108. — Opere idrauliche	»	5.000.000
Cap. n. 109. — Opere edilizie	»	1.000.000
Cap. n. 110. — Edilizia economica e popolare, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 111. — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	»	7.000.000
Cap. n. 112. — Opere in dipendenza di alluvioni, ecc.	»	200.000
Cap. n. 113. — Opere in dipendenza di terremoti	»	300.000
Cap. n. 124. — Somme da erogare per opere stradali, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 125. — Somme da erogare per il completamento e la sistemazione di strade costruite dall'autorità militare, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 126. — Somme da erogare per la costruzione di opere portuali, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 127. — Somme da erogare per opere idrauliche, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 128. — Somme da erogare per edifici pubblici, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 129. — Somme da erogare per opere speciali in Roma, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 130. — Somme da erogare per l'edilizia scolastica, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 131. — Somme da erogare per concorsi agli istituti autonomi provinciali per le case popolari, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 132. — Somme da erogare per opere edilizie, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 134. — Somme da erogare per acquedotti, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 135. — Somme da erogare per gli acquedotti dell'Agri, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 139. — Somme da erogare per opere dipendenti da alluvioni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 140. — Somme da erogare per opere dipendenti da terremoti, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 141. — Somme da erogare per sussidi ai danneggiati dai terremoti, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 143. — Somma da erogare per la costruzione di strade ferrate, ecc.	»	6.000.000
Totale	L.	208.820.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	2.200.000 —
Cap. n. 2. — Personale delle ferrovie, ecc. - Stipendi, ecc.	»	1.350.000 —
Cap. n. 3. — Premi di operosità, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 5. — Indennità di trasferta, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 7. — Fitti e canoni	»	180.000 —
Cap. n. 10. Spese relative al servizio delle automobili, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 14. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca	»	3.000 —
Cap. n. 17. — Indennità e diarie ai componenti di commissioni, ecc.	»	5.000 —
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 22. — Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la Delegazione Italo-Svizzera per il Sempione, ecc.	»	17.000 —
Cap. n. 24. — Sovvenzioni chilometriche, ecc.	»	60.000.000 —
Cap. n. 25. — Sovvenzioni per concessioni, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 26. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuali, ecc.	»	700.000 —
Cap. n. 27. — Sovvenzioni alle tramvie extraurbane, ecc.	»	1.400.000 —
Cap. n. 29. — Sussidi per l'impianto ed esercizio di autolinee, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 30. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 33. — Indennità di trasferta, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 34. — Retribuzioni a tecnici privati, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 37. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc.	»	20.000.000 —
Cap. n. 39. — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 41. — Premio di esercizio per autolinee, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 43. — Annualità trentennali relative a lavori di costruzioni delle ferrovie secondarie sicule, ecc.	»	2.218.377,35
Cap. n. 44. — Annualità cinquantennali per l'ammortamento delle anticipazioni, ecc.	»	7.758.366,75
Cap. n. 47. — Assegni ed indennità di missione agli addetti al Sottosegretariato di Stato, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 48. — Spese per costruzioni di strade ferrate, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 49. — Spese per la costruzione, ecc., della ferrovia per l'esposizione universale, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 51. — Personale di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 52. — Personale avventizio, ecc. Assegni, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc.	»	350.000 —
Cap. n. 55. — Spese di ufficio, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 56. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	80.000 —
Cap. n. 57. — Spese per liti ed arbitraggi, ecc.	»	40.000 —
Totale	L.	111.296.744 —

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 66. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra	L.	5.000.000.000

1390

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	1.250.000
Cap. n. 2. — Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero, ecc.	»	5.000
Cap. n. 5. — Spese di telegrammi, ecc.	»	25.000
Cap. n. 9. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	»	20.000
Cap. n. 10. — Premi di operosità e di rendimento al personale civile, ecc.	»	125.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio	»	50.000
Cap. n. 17. — Spese di viaggio e indennità di missione al personale, ecc.	»	225.000
Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (personale militare e civile)	»	18.000.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (Personale lavorante)	»	5.000.000
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc.	»	200.000
Cap. n. 22. — Personale subalterno, ecc. - Stipendi, ecc.	»	2.250.000
Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, ecc. dei fari, ecc.	»	400.000
Cap. n. 24. — Spese di trasferte, ecc.	»	60.000
Cap. n. 25. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua	»	200.000
Cap. n. 27. — Indennità di corredo, ecc.	»	50.000
Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 29. — Indennità militare, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario	»	5.000.000
Cap. n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri	»	20.000.000
Cap. n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 33. — Difesa costiera - Soprassoldi al personale	»	150.000
Cap. n. 34. — Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi, ecc.	»	450.000
Cap. n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 36. — Retribuzioni alle guardie giurate, ecc.	»	300.000
Cap. n. 37. — Indennità di rappresentanza, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 38. — Indennità di missione e di trasferimento, ecc.	»	120.000
Cap. n. 39. — Indennità per viaggi collettivi ed isolati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 40. — Premi per invenzioni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 41. — Ceremoniale, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 42. — Armamenti navali, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 43. — Istituti di marina, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 44. — Istituti di marina - Stipendi, ecc.	»	1.230.000
Cap. n. 45. — Spese di giustizia, ecc.	»	27.000
Cap. n. 46. — Servizio idrografico - Stipendi, ecc.	»	30.000
Cap. n. 47. — Servizio idrografico - Materiale	»	100.000
Cap. n. 48. — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 49. — Personale del servizio dei fari e fanali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 50. — Manutenzione di fabbricati, costruzioni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 51. — Fitto di locali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 52. — Personale civile della Regia marina, ecc. - Stipendi, ecc.	»	15.000
Cap. n. 53. — Indennità di gestione e di responsabilità	»	2.000.000
Cap. n. 54. — Servizio semaforico e radiotelegrafico, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 55. — Difese marittime e costiere, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 56. — Combustibili liquidi e solidi, ecc.	»	300.000
Cap. n. 58. — Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.	L.	50.000.000
Cap. n. 59. — Acquisti ed impianti di macchinari, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 61. — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 62. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 63. — Rinnovamento armamento navale e dipendenti, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 64. — Personale lavorante - Mercedi, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 65. — Personale avventizio Retribuzioni, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 66. — Eventuali deficienze di cassa, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 68. — Assegni fissi per spese di rappresentanza, ecc.	»	2.000
Cap. n. 71. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	»	250.000
Cap. n. 72. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 73. — Premi di operosità, ecc. agli operai, ecc.	»	30.000
Cap. n. 76. — Indennità e diarie al personale in corso di trasferimento, ecc.	»	10.000
Cap. n. 77. — Trasporti e missioni, ecc.	»	40.000
Cap. n. 78. — Spese di lavaggio, ecc.	»	20.000
Cap. n. 80. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca, ecc.	»	20.000
Cap. n. 82. — Fitto locali, ecc.	»	5.000
Cap. n. 85. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	80.000
Cap. n. 92. — Concorso dello Stato per il mantenimento di corpi di piloti, ecc.	»	1.400.000
Cap. n. 95. — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, ecc.	»	10.000
Cap. n. 96. — Personale civile di ruolo delle Capitanerie di porto Stipendi, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 96. — Indennità marittima, ecc.	»	1.400.000
Retribuzioni, ecc.	»	60.000
Cap. n. 97. — Indennità di trasferimento, ecc. per gli ufficiali, ecc.	»	60.000
Cap. n. 98. — Indennità di missione, ecc. al personale civile	»	5.000
Cap. n. 105. — Sovvenzioni alle scuole, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 106. — Ufficiali, ecc. in congedo provvisorio - Assegni, ecc.	»	30.000
Cap. n. 107. — Indennità temporanea a mensile, ecc.	»	350.000
Cap. n. 108. — Indennità di licenza mensile, ecc.	»	300.000
Cap. n. 109. — Ufficiali della Regia marina in posizione, ecc. - Assegni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 110. — Fondo complementare per le nuove costruzioni navali	»	80.000.000
Cap. n. 111. — Assegnazione straordinaria per il completamento, ecc. dei servizi armi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 112. — Acquisti di materiali vari per costruzione di scafi [illegible]	»	2.000.000
Cap. n. 113. — Miglioramento difensivo delle piazze marittime, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 115. — Lavori portuali per il rinnovamento delle attrezzature marittime, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 115. — Contributo per la costruzione dell'acquedotto di La Maddalena	»	500.000
Cap. n. 116. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dipendenti dallo stato di guerra	»	1.000.000.000
Cap. n. 116-*bis* di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina militare previsti o dipendenti dalla situazione bellica	»	1.000.000

1391

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 116-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina militare incrementi o dipendenti dalle operazioni militari in Albania	L.	1.000.000
Cap. n. 117. — Contributo dell'Amministrazione della marina all'ammortamento di prestiti contratti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ecc.	»	1.292.800
Cap. n. 119. — Somme da erogare per provvidenze, ecc., in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 120. — Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, ecc. - Indennità, ecc.	»	20.000
Cap. n. 121. — Personale avventizio. - Retribuzioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 122. — Compensi diversi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 123. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi ecc., dipendenti dalle segnalazioni di guerra	»	200.000.000
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra	»	500.000
Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 128. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. (Marina mercantile)	»	226.000
Cap. n. 128-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il servizio di estrazione dei porti	»	300.000
Cap. n. 128-*ter* (di nuova istituzione). — Premi di navigazione per navi mercantili nazionali da carico	»	1.000.000
Cap. n. 128-*quater* (di nuova istituzione). — Contributi di costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione e completo da mettere in opera delle costruzioni navali (categorie I e II del R. decreto-legge 5 marzo 1926, n. 365, convertito nella legge 4 dicembre 1927, n. 2291. Compensi di armamento (legge 8 luglio 1939, n. 1156). Spese di visite e perizie	»	3.000.000
Cap. n. 128-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Partecipazioni azionarie ». — Partecipazione dello Stato al capitale della Banca Nazionale del Lavoro in relazione alla somma di lire 20 milioni assegnata alla Banca medesima per operazioni di credito relative alla costruzione ed al miglioramento di motopescherecci, chiatte anche ai servizi ausiliari della Regia marina (art. 2 della legge 6 giugno 1939, n. 941 - ultima delle cinque rate)	»	2.000.000
Totale . . .	L.	1.705.184.852

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile dell'Amministrazione centrale, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	11.339.000
Cap. n. 3. — Spese di lite, ecc.	»	25.000
Cap. n. 4. — Risarcimento di danni, ecc.	»	5.000
Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione, ecc.	»	35.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità, ecc.	»	2.000
Cap. n. 8. — Premi per lavori, studi ed invenzioni, ecc.	»	75.000
Cap. n. 9. — Contributi scolastici - Contributi, ecc.	»	19.000
Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc.	»	63.000
Cap. n. 11. — Spese per le statistiche, ecc.	»	8.500.000
Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi	»	200
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	1.950.020
Cap. n. 17. — Pensioni al personale civile e militare	»	52.000
Cap. n. 18. — Pensioni al personale lavorante	L.	50.000.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. - Stipendi, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari, ecc.	»	800.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, ecc.	»	220.000
Cap. n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, ecc.	»	550.000
Cap. n. 25. — Spese sanitarie, di igiene, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 26. — Spese per i carabinieri reali in servizio nella Regia aeronautica	»	900.000
Cap. n. 29. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica	»	2.000.000
Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc., degli immobili, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, ecc., di aeromobili, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 33. — Nuove costruzioni, ecc., del materiale di volo	»	25.000.000
Cap. n. 34. — Materiale d'armamento per velivoli, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 36. — Esperienze, ecc. - Apparati e materiali fotografici di bordo	»	50.000.000
Cap. n. 37. — Carburanti, ecc.	»	21.000.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc.	»	17.000
Cap. n. 39. — Spese per l'esternazione, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 40. — Viveri ed assegni di vitto	»	50.000.000
Cap. n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo	»	4.500.000
Cap. n. 42. — Casermaggio ed oggetti di casermaggio, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 43. — Acquisto di materiale radio elettrico, ecc.	»	500.000
Cap. n. 44. — Canoni per la manutenzione degli impianti radio telegrafici, ecc.	»	65.000
Cap. n. 45. — Personale degli aeroporti civili - Stipendi, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 47. — Linee aeree civili, ecc.	»	850.000
Cap. n. 48. — Gare, concorsi, conferenze, ecc.	»	80.000
Cap. n. 49. — Spese per costruzioni, ecc. - Automezzi, ecc.	»	400.000
Cap. n. 50. — Indennità temporanea di caroviveri, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	5.000
Cap. n. 52. — Stipendi al personale avventizio, ecc.	»	655.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc.	»	11.500
Cap. n. 54. — Spese per viaggi, missioni, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 56. — Sistemazione nuovi campi di aviazione, ecc.	»	450.000
Cap. n. 57. — Dotazione di mobilitazione, armamento, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 58. — Assegnazione per spese relative ai servizi aeronautici nell'Africa orientale italiana	»	3.500.000
Cap. n. 60. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	
Totale . . .	L.	513.220.700

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, ecc.	L.	4.000.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	»	500.000
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per ispezioni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 8. — Fitti di locali, ecc.	»	200.000

1392

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 9. — Manutenzione di locali, ecc.	40.000	Cap. n. 148. — Spese per l'acquisto diretto e espletazione del sopraspalo dei boschi, ecc.	L. 3.000.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc.	50.000	Cap. n. 150. — Premi ai produttori di carbone vegetale, ecc.	» 500.000
Cap. n. 18. — Sussidi ordinarie, ecc.	200.000	Cap. n. 151. — Premi di integrazione da corrispondere ai proprietari di pedia da arredere, ecc.	» 5.000.000
Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc.	250.000	Cap. n. 156. — Sussidi per opere di risanamento, ecc.	» 2.000.000
Cap. n. 24. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc.	50.000	Cap. n. 158. — Mezzi per il bonificamento dell'Agro Romano, ecc.	» 10.000.000
Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc.	20.000	Cap. n. 165. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro Romano, ecc.	» 5.000.000
Cap. n. 26. — Spese per il controllo della produzione e del commercio del seme bachi da seta, ecc.	10.000	Cap. n. 166. — Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione delle opere previste, ecc.	» 2.000.000
Cap. n. 28. — Vivai governativi di viti americane, ecc.	20.000		
Cap. n. 29. — Spese per l'incremento della viticoltura, ecc.	100.000	Totale . . . L.	53.230.000
Cap. n. 31. — Spese per la distruzione degli acridi e dei parassiti delle piante, ecc.	20.000		
Cap. n. 34. — Spese concernenti la disciplina, ecc. delle piante officinali, ecc.	50.000		
Cap. n. 35. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc.	200.000		
Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare, ecc., la produzione zootecnica nazionale, ecc.	1.000.000		
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc.	200.000		
Cap. n. 49. — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura, ecc.	2.000.000		
Cap. n. 52. — Stipendi, ecc. agli ufficiali, sottufficiali, guardie ed allievi del Real Corpo delle foreste, ecc.	50.000		
Cap. n. 55. — Indennità di trasferimento, ecc. ad ufficiali, sottufficiali e guardie del Real Corpo delle foreste, ecc.	120.000		
Cap. n. 56. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile, ecc.	500.000		
Cap. n. 67. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani	50.000		
Cap. n. 68. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc., in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale	20.000		
Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ecc., per studi ed accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale, ecc.	100.000		
Cap. n. 70. — Contributo, ecc., per l'impianto di oleopoli, ecc.	20.000		
Cap. n. 73. — Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata, ecc.	200.000		
Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le cavallette, ecc.	100.000		
Cap. n. 82. — Spese per il funzionamento dei Comitati provinciali per la produzione del grano, ecc.	150.000		
Cap. n. 83. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	500.000		
Cap. n. 85. — Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a norma dell'ordinamento invalidi di guerra rurali, ecc.	200.000		
Cap. n. 112. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche, ecc.	300.000		
Cap. n. 118. — Premi per incoraggiare la esecuzione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani, ecc.	500.000		
Cap. n. 133. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Spese per i servizi dell'alimentazione)	200.000		
Cap. n. 134. — Personale non di ruolo - Retribuzione ed indennità di licenziamento	500.000		
Cap. n. 135. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	500.000		
Cap. n. 138. — Fitto locali	150.000		
Cap. n. 142. — Spese per l'impianto e funzionamento dell'ufficio centrale e degli organi periferici	2.500.000		

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

In complesso

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc.	L.	4.000.000
Cap. n. 2. — Stipendi, ecc., al personale dei tredici provinciali	»	500.000
Cap. n. 3. — Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica, ecc.	»	30.000
Cap. n. 4. — Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale	»	43.000
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese per ispezioni, missioni, ecc.	»	95.000
Cap. n. 7. — Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per speciali incarichi	»	87.000
Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni di acqua	»	27.000
Cap. n. 12. — Spese di ufficio per il Ministero, ecc.	»	725.000
Cap. n. 12-*bis*. — Manutenzione del telefono, ecc.	»	125.000
Cap. n. 13. — Spese per l'acquisto di mobili, ecc.	»	200.000
Cap. n. 15. — Spese per stampati ed acquisto di giornali e periodici ad uso del Ministero	»	375.000
Cap. n. 16. — Spese per il servizio automobilistico, ecc.	»	91.000
Cap. n. 17. — Spese telefoniche	»	115.000
Cap. n. 19. — Spese per la biblioteca, ecc.	»	25.000
Cap. n. 24. — Spese di lite	»	6.000
Cap. n. 28. — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie, ecc.	»	500.000
Cap. n. 34. — Spese per l'impianto, ecc., degli uffici provinciali, ecc.	»	200.000
Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici metrici per il loro ufficio di verificazione periodica, ecc.	»	80.000
Cap. n. 42. — Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico, ecc.	»	2.000
Cap. n. 43. — Spese di ufficio, ecc., per servizio medico	»	6.000
Cap. n. 51. — Stipendi, ecc. (Uffici provinciali dell'economia)	»	200.000
Cap. n. 52. — Indennità, assegni, rimborsi di spese per missioni, ecc. (Uffici provinciali dell'economia)	»	400.000
Cap. n. 60. — Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, ecc.	»	800.000
Cap. n. 70. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro	»	1.000.000

1393

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc., presso i Circoli dell'Ispettorato industria e lavoro	L.	5.000	
Cap. n. 73. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc.	»	61.000	
Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc.	»	41.000	
Cap. n. 77. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	50.003	
Cap. n. 80. — Indennità di trasferta, ecc., dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	200	
Cap. n. 85. — Spese per favorire la lavorazione col processo di idrogenazione degli oli minerali grezzi, ecc.	»	200	
Cap. n. 95. — Spese, ecc., per l'approvvigionamento di oli minerali, ecc.	»	23.000	
Cap. n. 96. — Premi per le ricerche minerarie, ecc.	»	23.000	
Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, ecc.	»	6.001.000	
Cap. n. 102. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Migrazioni e colonizzazione)	»	200.000	
Cap. n. 104. — Retribuzione al personale non di ruolo (Migrazioni e colonizzazione)	»	12.000	
Cap. n. 105. — Indennità di missione, ecc. (Migrazioni e colonizzazione)	»	105.000	
Cap. n. 106. — Spese di ufficio (Migrazioni e colonizzazione)	»	3.000	
Totale . . .	L.	15.201.000	

Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, di medicinali, ecc. - Contributi per assicurazione contro la tubercolosi del personale operaio, ecc.	L.		12.000.000
Cap. n. 15. — Spese d'ufficio, ecc.	»		500.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali di proprietà privata	»		120.000
Cap. n. 19. — Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, ecc.	»		1.000.000
Cap. n. 20. — Imposte, sovraimposte, ecc.	»		40.000
Cap. n. 26. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato, ecc.	»		50.000.000
Cap. n. 27. — Compra di tabacchi, ecc.	»		20.000.000
Cap. n. 29. — Spese per acquisto non riparazione di macchine, ecc.	»		2.000.000
Cap. n. 30. — Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	»		2.000.000
Cap. n. 34. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto al servizio delle saline, ecc.	»		1.650.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali e materiale diverso	»		10.500.000
Cap. n. 52. — Indennità di rappresentanza ai magazzinieri di vendita a titolo di spese di esercizio, ecc.	»		1.850.000
Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del traffico industriale delle Aziende dei Monopoli di Stato	»		250.000
Cap. n. 61. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc.	»		27.950.000
Totale . . .	L.		171.560.000

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno
Il Ministro del tesoro
SOLERI

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc.	L.	135.000.000
Cap. n. 2. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	»	26.500.000
Totale . . .	L.	171.500.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	5.330.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. - Retribuzioni, ecc.	»	1.330.000
Cap. n. 4. — Premi di prolungamento d'orario, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	»	170.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, di trasferimento, di giro e indennità varie, ecc.	»	480.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc.	L.	6.456.000
Cap. n. 2. — Proventi di beni stabili	»	70.000
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali	»	400.000
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	»	225.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato rispettivamente della spesa per i miglioramenti economici al Clero, ecc.	»	19.697.000
Totale . . .	L.	28.850.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Indennità pel Consiglio di amministrazione e per commissioni varie, ecc.	L.	20.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione centrale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 15. — Adempimento di pie fondazioni, spese di culto, ecc.	»	20.000
Cap. n. 18. — Assegni ai membri dell'collegiale, ecc.	»	4.500
Cap. n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali, ecc.	»	55.000
Cap. n. 23. — Supplemento di congrua a parroci, ecc.	»	28.500.000
Cap. n. 32. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	»	156.500
Totale . . .	L.	28.856.000

1394

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendita consolidate diverse . . . . . L. 103.500

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Spese di amministrazione, ecc. . . . . L. 3.500
Cap. n. 13. — Assegni al clero del Pantheon, ecc. . . . . » 99.500
Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, ecc. . . . » 10.500

Totale . . . L. 103.500

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta lettere e dei pacchi . . . L. 23.500.000
Cap. n. 2. — Ammende applicate al personale postelegrafonico, ecc. . . . » 41.000
Cap. n. 4. — Ritenute mensili a carico del personale dell'Amministrazione per la fornitura della divisa, ecc. . . . » 50.000
Cap. n. 5. — Ricuperi in seguito a furti e danni nei servizi del vaglia, ecc. . » 6.000
Cap. n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali . . . . . » 600.000
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali . . . . . » 1.500.000
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti . . . . . » 500.000
Cap. n. 10. — Telegrafi . . . . . » 9.500.000
Cap. n. 11. — Versamento del valore dei materiali prelevati dai lapsati, ecc. . » 100.000
Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi incorrenti ai servizi telegrafici . . . » 500.000
Cap. n. 13. — Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo . . . » 100.000
Cap. n. 24. — Affitti dovuti dai locatari delle case economiche, ecc. . . . » 180.000
Cap. n. 25. — Canoni per affitto di locali, ecc. . . . . » 35.000
Cap. n. 28*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . » 90.000.000

Totale . . . L. 136.777.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, stipendi, ecc. . . . . L. 40.000.000
Cap. n. 2. — Personale straordinario, retribuzioni, ecc. . . . . » 20.000.000
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 7. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro, ecc. . . . » 70.000
Cap. n. 8. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione . . . . » 1.200.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento . . . . . » 65.000
Cap. n. 10. — Spese per medicinali, ecc. L. 45.000
Cap. n. 11. — Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, ecc. . » 10.000
Cap. n. 13. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 18. — Spesa per la fornitura delle divise uniformi, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie . . » 8.000.000
Cap. n. 22. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc. . . . » 45.000
Cap. n. 23. — Assegno temporaneo reversibile ai funzionari ed agenti già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . . . » 1.200.000
Cap. n. 24. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . . . » 500.000
Cap. n. 26. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali . . . . . » 5.000.000
Cap. n. 27. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali . . » 300.000
Cap. n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. . » 6.000.000
Cap. n. 30. — Stessi agli aeronaviganti, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 31. — Spese di trasporto delle corrispondenze dei pacchi postali, ecc. » 500.000
Cap. n. 32. — Rimborso a cura e spese dello Stato per le spese di trasporto e smistamento delle corrispondenze, ecc. . . » 1.000.000
Cap. n. 33. — Fabbricazione e manutenzione della posta pneumatica, ecc. . . » 200.000
Cap. n. 34. — Spese per il trasporto degli effetti postali alle linee di navigazione aerea . . . . . » 500.000
Cap. n. 35. — Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici postali, ecc. . » 4.000
Cap. n. 37. — Premio per la vendita di valori postali, ecc. . . . . » 1.200.000
Cap. n. 38. — Indennità corrisposte ai percettori dell'Amministrazione per la perdita di cui incombenza è cessata, ecc. » 50.000
Cap. n. 39. — Versamento alla Cassa speciale vaglia delle somme corrispondenti ai vaglia ed ai saldi dei crediti inscritti nei conti giudiziali, ecc. . . . . » 21.000
Cap. n. 40. — Fornitura, manutenzione, lavatura, ecc. di materiali ed arredi ad uso della posta, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 41. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle cartevalori postali, ecc. » 1.800.000
Cap. n. 42. — Aggi ed abbuoni diversi relativi ai servizi postali, ecc. . » 100.000
Cap. n. 43. — Premi eventuali, ecc. in dipendenza di furti, ecc. . . . . » 40.000
Cap. n. 46. — Versamento alla Cassa depositi e prestiti delle somme recuperate per furti, ecc. . . . . » 8.000
Cap. n. 47. — Compensi ai ricevitori postali, ecc., per le operazioni relative al servizio dei pacchi postali francati . . . » 200.000
Cap. n. 48. — Premi annui ai ricevitori postali, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 49. — Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali sieno verificate per il servizio dei risparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi, ecc. . . » 20.000
Cap. n. 51. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte, ecc. . . » 500.000
Cap. n. 52. — Spesa per la corresponsione dei premi per corrispondenze telegrafiche, ecc. . . . . » 90.000
Cap. n. 55. — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, ecc., per lo scambio della corrispondenza telegrafica, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 56. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici . . » 25.000
Cap. n. 57. — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, ecc. » 500.000
Cap. n. 58. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc. . . . . » 1.000.000

1395

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 65. — Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche, ecc., nell'interesse della pubblica sicurezza, ecc. . .	L.	10.000
Cap. n. 66. — Impianto di ricevitorie e agenzie telegrafiche, ecc.	»	300.000
Cap. n. 70. — Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 73. — Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ecc. . .	»	40.000
Cap. n. 74. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 77. — Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro .	»	2.000
Cap. n. 78. — Spese di lili . . .	»	3.000
Cap. n. 79. — Imposte erariali, ecc. .	»	500.000
Cap. n. 81. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 87. — Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramvai-omnibus, ecc.	»	80.000
Cap. n. 89. — Contributo a carico dell'Amministrazione, ecc., per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità, ecc. .	»	850.000
Cap. n. 89. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 92. — Contributo annuo, ecc., all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ecc. . .	»	2.000.000
Cap. n. 95. — Fitti di locali di proprietà privata	»	500.000
Cap. n. 96. — Fitti per locali provvisori in circostanze straordinarie . . .	»	50.000
Cap. n. 97. — Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 105. — Residui passivi eliminati, ecc.	»	25.000
Totale . . .	L.	126.774.000

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane	L.	5.000.000
Cap. n. 2. — Proventi derivanti dall'affitto di linee telefoniche, ecc.	»	4.358.000
Cap. n. 9-*bis* (di nuova istituzione). — Prelevamento dal fondo di riserva per le esigenze della gestione	»	22.000.000
Totale . . .	L.	31.358.000

Spesa

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, assegnato di famiglia, ecc.	L.	8.880.000
Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 3. — Indennità per missioni e trasferimenti	»	100.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 5. — Premio al personale di reclutamento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 8. — Indennità per una volta tanto in caso di pensione	»	500.000
Cap. n. 10. — Retribuzione al personale diurnista, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni	L.	200.000
Cap. n. 12. — Contributi a carico dell'Azienda e degli assicurati, ecc. . . .	»	2.000.000
Cap. n. 13. — Spese di ufficio, ecc. .	»	2.000.000
Cap. n. 21. — Spese per fitto di locali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 23. — Spesa di manutenzione ordinaria, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 24. — Rimborso all'Amministrazione postale, telegrafica delle spese di manutenzione, ecc.	»	300.000
Cap. n. 25. — Spese casuali	»	10.000
Cap. n. 31. — Imposta erariale e comunale, ecc.	»	140.000
Totale . . .	L.	31.358.000

CONTO DEI RESIDUI

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Entrata

In aumento:

Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi (tabacchi)	L.	39.000.000
Cap. n. 8. — Proventi diversi e ricupero fondi (sali)	»	16.000.000
Totale . . .	L.	55.000.000

Spesa

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. Stipendi, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. Retribuzioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 4. — Premio di prolungamento d'orario, ecc.	»	280.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	»	200.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, di trasferimento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, medicinali e visite mediche collegiali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 15. — Spese d'ufficio, ecc. . .	»	1.250.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali di proprietà privata	»	280.000
Cap. n. 18. — Spese per liti civili, ecc.	»	10.000
Cap. n. 19. — Manutenzione, adattamento, miglioramento fabbricati, ecc. . . .	»	470.000
Cap. n. 20. — Imposte, sovrimposte, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 26. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato	»	2.100.000
Cap. n. 29. — Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 30. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	»	11.800.000
Cap. n. 31. — Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato in esercizio diretto	»	100.000
Cap. n. 32. — Restituzione di canoni, ecc.	»	150.000
Cap. n. 33. — Contributi per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale e per l'esportazione dei tabacchi	»	500.000
Cap. n. 34. — Paghe, indennità, ecc., al personale salariato addetto ai servizi delle Saline, ecc.	»	90.000
Cap. n. 35. — Compra di sali, ecc. . .	»	4.500.000
Cap. n. 36. — Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, ecc. . . .	»	20.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali e materiali diversi, ecc.	»	7.000.000

1396

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 38. — **Indennità** ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali	L.	2.500.000
Cap. n. 45. — **Aggio** di vendita dei preparati chimici ai ricevitori dei Monopoli, ecc.	»	30.000
Cap. n. 48. — **Acquisto** di cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	10.000
Cap. n. 51. — **Trasporto** cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	10.000
Cap. n. 53. — **Indennità** ai rivenditori ed ai magazzinieri di vendita, ecc.	»	1.980.000
Cap. n. 54. — **Canone** dovuto al Ministero delle comunicazioni per l'emissione in esenzione di tassa dei vaglia postali di servizio	»	5.150.000
Cap. n. 60. — **Fondo** straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale delle Aziende dei monopoli di Stato	»	2.000.000
Cap. n. 61. — **Somme** da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	1.200.000
Totale	L.	55.030.000

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse	L.	1.790.000 —
Cap. n. 2. — Proventi di beni stabili	»	[illegible]
Cap. n. 3. — Censi, canone, ecc.	»	[illegible]
Cap. n. 6. — Entrate del Fondo clero veneto, ecc.	»	106.570,55
Cap. n. 7. — Esazione di capitali	»	16.000 —
Totale	L.	1.983.742,05

Spesa

In aumento:

Cap. n. 1. — Spese di amministrazione, ecc.	L.	7.000 —
Cap. n. 2. — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, ecc.	»	90.000 —
Cap. n. 3. — Contributi vari dovuti al Tesoro, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare	»	5.105,10
Cap. n. 6. — Imposte e tasse	»	24.711,50
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo, ecc.	»	105.206,75
Cap. n. 9. — Censi, canoni livelli, ecc.	»	38.403,50
Cap. n. 10. — Assegni fissi di culto di varia natura	»	9.521,80
Cap. n. 11. — Assegni fissi ed oneri diversi per scopi di culto, ecc.	»	115.577,20
Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 21. — Rimborso all'Amministrazione del fondo per il culto delle somme anticipate, ecc.	»	577.150 —
Cap. n. 22. — Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso	»	400.000 —
Cap. n. 22-*bis* (di nuova istituzione). — Saldi passivi delle passate gestioni economali	»	23.950,30
Cap. n. 22-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto	»	16.660 —
Totale	L.	1.363.742,05

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro del tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 376.

Modificazioni alle norme concernenti il trattamento economico dei membri del Governo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo stipendio mensile dei membri del Governo è fissato nella misura di L. 30.000 per il Presidente del Consiglio dei Ministri, di L. 15.000 per i Ministri Segretari di Stato e di L. 12.000 per i Sottosegretari di Stato.

Agli effetti della pensione, quando questa spetti a norma delle leggi vigenti, il periodo di tempo trascorso nella carica di Ministro e Sottosegretario sarà considerato come corrispondente a quello prestato nel grado primo, di cui all'allegato 3° del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

L'indennità mensile di alloggio per i membri del Governo, che non risiedano a Roma, è fissata nella misura di L. 2000.

Alle competenze di cui ai precedenti commi non si applica l'aumento previsto dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 26 giugno 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 74. — PUTZU

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1944.

Funzioni di distribuzione e di assistenza della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Considerato che nell'attuale stato di guerra occorre provvedere all'equa distribuzione delle materie prime e dei manufatti occorrenti per l'esercizio della pesca

1397

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

agli stabilimenti industriali di lavorazione, agli artigiani ed agli esercenti la pesca;

Considerata la necessità di agevolare, ove richiesta, la costruzione, la riparazione e la messa in efficienza dei natanti adibiti all'esercizio della pesca e degli attrezzi ad essa occorrenti;

Ritenuta l'opportunità di affidare, per il suddetto periodo le predette funzioni di distribuzione e di assistenza alla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca;

Decreta:

Art. 1.

I quantitativi di materie prime e manufatti per l'esercizio della pesca, a disposizione degli organi competenti, sono assegnati agli stabilimenti industriali di lavorazione, agli artigiani ed agli esercenti la pesca, da una Commissione che viene istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e sono distribuiti dalla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo è composta del capo dell'Ufficio centrale per la pesca, che la presiede, di un tecnico del predetto Ufficio, del presidente della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, di un rappresentante dell'Ente della cooperazione, di un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana e di un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro.

Art. 3.

La Commissione, su proposta della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, può sottoporre alla disciplina distributiva prevista nell'art. 1 altre materie prime, manufatti e altri prodotti finiti occorrenti all'esercizio della pesca, che siano disponibili sul mercato nazionale e da acquistarsi a mezzo della Fondazione.

Art. 4.

Su proposta dell'Ente predetto, la Commissione stabilisce i prezzi di vendita delle materie prime, dei manufatti e dei prodotti finiti di cui agli articoli 1 e 3.

Art. 5.

Alla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca compete, sui prezzi proletti, un diritto fisso, proporzionale all'entità annuale delle operazioni e non superiore al 5 %, per sopperire alle spese generali e per adempiere agli obblighi assistenziali di soccorso finanziario in caso di perdita o danneggiamento di mezzi di pesca.

Art. 6.

L'assegnazione delle materie prime agli stabilimenti industriali di lavorazione e agli artigiani è fatta su domanda presentata da ciascuna delle aziende interessate.

La domanda deve essere vistata dal sindaco del Comune dove l'azienda ha sede e deve contenere le indicazioni relative alla potenzialità lavorativa delle aziende.

L'assegnazione dei manufatti e dei prodotti finiti agli esercenti la pesca è fatta su domanda presentata da ciascuno di essi e vistata dalla autorità marittima.

La Commissione compila i piani di assegnazione da trasmettere alla Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, incaricata di curarne l'esecuzione.

Art. 7.

La Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, è autorizzata a dare alle aziende di cui all'articolo precedente, le necessarie disposizioni, per l'approntamento degli attrezzi pescherecci ad esse affidati.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita gli opportuni controlli sul regolare adempimento di quanto previsto nel presente decreto, vigilando particolarmente che l'assegnazione dei materiali avvenga secondo il piano di cui al quarto comma del precedente art. 6.

Roma, addì 6 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.

Schema di terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 17 febbraio 1910, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Roma;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1909, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della allora provincia di Caserta;

Visto il R. decreto 9 marzo 1924, n. 18814, col quale fu approvato il 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche della allora provincia di Caserta;

Visto il R. decreto 7 maggio 1936, n. 6361, col quale fu approvato il 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria;

Visto il R. decreto 12 maggio 1939, n. 1595, col quale fu approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche delle provincie di Roma e di Littoria;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1912, n. 2928, col quale fu approvato il 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria;

Visto lo schema di un 3° elenco suppletivo concernente la iscrizione fra le acque pubbliche dei laghi di Fogliano, dei Monaci, di Caprolace, di Paola, nonchè dei canali di comunicazione fra i medesimi, nel

1398

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

territori dei comuni di Littoria e di Sabaudia, non compresi nei precedenti elenchi, compilato e da istruirsi ai sensi delle vigenti norme;

Visti gli articoli 1 e 163 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema del 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che vi hanno interesso potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Littoria è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 dicembre 1944

p. *Il Ministro*: BRUNO

Schema del 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Littoria

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Lago di Fogliano	Mare Tirreno	Littoria	Dalla foce nel Mar Tirreno e per tutto lo specchio d'acqua
2	Lago del Monaci	—	Sabaudia	Tutto lo specchio d'acqua
3	Lago di Caprolace	Mare Tirreno	Sabaudia	Dalla foce nel Mar Tirreno, dalla di S. Nicola e per tutto lo specchio d'acqua
4	Lago di Paola detto prima di Sabaudia	Mare Tirreno	Sabaudia	Dalla foce Paola nel Mar Tirreno e per tutto lo specchio d'acqua
5	Canale di comunicazione tra il lago di Fogliano e quello dei Monaci	—	Littoria-Sabaudia	Tutto il suo corso
6	Canale di comunicazione tra il lago dei Monaci e quello di Caprolace, denominato Fossa Papale	—	Sabaudia	Tutto il suo corso
7	Canale di comunicazione tra il lago di Caprolace e quello di Paola, denominato Fossa Angelica	—	Sabaudia	Tutto il suo corso

Visto, p. *Il Ministro*: BERTINI

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1944.

Deroga temporanea ad alcune disposizioni dello statuto del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto 8 maggio 1940 del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, col quale fu approvato lo statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Ritenuta la necessità di derogare transitoriamente ad alcune disposizioni di detto statuto, data l'impossibilità di funzionamento in cui si trova il Consiglio di amministrazione del Banco, ridotto da sette a tre componenti, che poi concorrono a costituire anche il Comitato direttivo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 233, col quale le facoltà e le attribuzioni del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e del Capo del Governo, Presidente di detto Comitato, sono devolute al Ministro pel tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Fino a quando non sia possibile provvedere alla ricostituzione del Consiglio generale del Banco di Sicilia ed alla elezione da parte del Consiglio stesso dei quattro consiglieri di amministrazione, riservati alla sua nomina, il Comitato direttivo del Banco, composto attualmente dal direttore generale e dai due consiglieri di nomina governativa, è autorizzato a deliberare, anche al di fuori dei casi d'urgenza e senza che occorrano ratifiche, su tutte le materie di competenza del Consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 15 e 19 dello statuto del Banco.

Le deliberazioni prese dal Comitato direttivo nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione, ove alle relative riunioni non assista un delegato del Ministero del tesoro e non siano perciò applicabili le disposizioni dell'art. 23 dello statuto, devono essere comunicate in copia conforme al Ministero predetto e diventano esecutive quando nei dieci giorni successivi alla comunicazione non siano state sospese dal Ministero stesso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1944.

Calendario delle Borse valori del Regno per l'anno 1945.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 29 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

1399

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Per l'anno 1942 si procederà, simultaneamente, in tutte le Borse valori del Regno, alla riapertura dei prezzi, ai riporti, alle compensazioni, alla presentazione dei fogli, alla correzione di errori, alla presentazione dei titoli ed alle liquidazioni, rispettivamente, nei seguenti giorni:

23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 gennaio;
20, 21, 22, 23, 26, 27 e 28 febbraio;
23, 23, 24, 26, 28, 29 e 30 marzo;
21, 23, 24, 25, 27, 28 e 30 aprile;
22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 maggio;
22, 23, 25, 26, 28, 30 giugno e 2 luglio;
20, 23, 24, 25, 27, 30 e 31 luglio;
22, 23, 24, 27, 29, 30 e 31 agosto;
20, 21, 24, 25, 27, 28 settembre e 1° ottobre;
23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 ottobre;
22, 23, 24, 26, 28, 29 e 30 novembre;
19, 20, 24, 22, 28, 29 e 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutte le domeniche e, durante i mesi di luglio, agosto e settembre, anche tutti i sabati; il 1° e 6 gennaio; il 19 e 31 marzo; il 2 aprile; il 1°, 10 e 31 maggio; il 29 giugno; il 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 17 agosto; il 19 settembre; il 12 ottobre; il 1°, 2 e 3 novembre; il 7, 8, 24, 25 e 26 dicembre.

Roma, addì 11 dicembre 1944

Il Ministro: SORAN

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Littoria e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo alla estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Littoria, con sede in Littoria, approvato con R. decreto 15 marzo 1927, n. 392, e modificato con decreto del Capo del Governo del 10 febbraio 1939;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Littoria sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Ninni fu Lorenzo è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio predetta con tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SORAN

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Rieti e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo alla estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, approvato con decreto del Capo del Governo in data 25 aprile 1939;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Rieti sono sciolti.

Art. 2.

Il comm. Alfredo Cianetti è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio predetta con tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1944

Il Ministro: SORAN

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1944.

Temporaneo trasferimento nel comune di Sora degli uffici giudiziari di Cassino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede del Tribunale di Cassino, della Procura del Regno presso il Tribunale medesimo e della Corte

1400

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

d'assise della stessa città è trasferita temporaneamente nel comune di Sora.

La sede della Pretura di Cassino è temporaneamente trasferita nel comune di Cervaro.

Art. 2.

A questo decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

Il Primo presidente della Corte d'appello di Roma è autorizzato a modificare la composizione delle sezioni del Tribunale di Cassino, destinando a ciascuna di esse i magistrati, i funzionari di cancelleria, gli ufficiali giudiziari ed il personale subalterno occorrente per il funzionamento delle sezioni, ed a limitare il numero delle udienze e delle cause da trattare.

I provvedimenti indicati nel comma precedente possono essere sempre modificati in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 4.

Il presidente del Tribunale ed il pretore di Cassino daranno, di ufficio o ad istanza di parte, i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale, anche perentorio, e di rimettere in termine la parte che ne è decaduta per causa dello spostamento della sede.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 5.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 23 agosto 1944

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di medicina sociale

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 18 ottobre 1944, il prof. dott. Giuseppe Alello è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto di medicina sociale, con i poteri del presidente del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

GIROLAMO GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

289

m&c.

23 DEC Recd

20

Maj Gen P Mayhew 35

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APC 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/ps.
22 Dec 44.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 96 of 19 Dec. 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OF SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Decree of the Lieutenant General No. 370 of 5 Oct 44. Suppression and seizure of the property of the "Union Eagle" constituted by R.Decree No. 172 of 14 March 1942.

(b) Finance

(b) Decree of the Lieutenant General No. 371 of 17 Nov 44. Modifying the sixth Div of expenditure of the Ministry of Communications for the financial year 1944-45.

(c) Finance

(c) Decree of the Lieutenant General No. 372 of 17 Nov 44. Second withdrawal from the reserve fund for unforeseen expenditures incurred during the financial year 1944-45.

(d) Education

(d) Decree of the Lieutenant General No. 373 of 18 Sept 44. Authorising the Royal University of Rome to accept a donation made by Mrs. Matilde MANZONI, widow of Schneider CREUSOT.

(e) Education

(e) Decree of the Lieutenant General No. 374 of 20 Sept 44. Authorising the Royal University of Pisa to accept a donation made by Comm. Attilio LUPO.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree of 2 December 1944. Appointing a Liquidator for the liquidation of the Labourer's Bank " Credito " di Pisa " at Pisa.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 2 December 1944. Appointing a President and a Vice-President for the Farm Credit Bank of Turin (Credito Fondiario).

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 2 December 1944. Appointing a sole liquidator for the Bank for Deposits and Loans (Cassa di Depositi e prestiti) and for the Labourer's Society for Mutual Assistance in Povigliano (Soc. Operaia).

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, AFHQ and/or

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TO : The Distribution List.

SYSTEM OF SUPERVISION DECREES (V)

1. This issue of Gazette Officiels contains the following decrees :-

(a) Finance — (a) Decree of the Lieutenant General No. 370 of 6 Oct 44. Suppressing the system of the "Caisse de la Dette Publique" established by Decree No. 172 of 14 March 1940.

(b) Finance — (b) Decree of the Lieutenant General No. 371 of 17 Nov 44. Opening the extraordinary of expenditure of the Ministry of Finance for the financial year 1944-45.

(c) Finance — (c) Decree of the Lieutenant General No. 372 of 17 Nov 44. Opening additional warrants from the reserve fund for unforeseen expenditure incurred during the financial year 1944-45.

(d) Education — (d) Decree of the Lieutenant General No. 373 of 18 Sept 44. Authorizing the Royal University of Rome to accept a donation made by Mrs. Matilda Hathorn, widow of Schnedler Goodlet.

(e) Education — (e) Decree of the Lieutenant General No. 374 of 28 Sept 44. Authorizing the Royal University of Rome to accept a donation made by Mrs. Matilda Hathorn.

(f) Finance — (f) Ministerial Decree of 2 December 1944. Appointing Commissioners for the liquidation of the Labourers' Bank " S.Nicola' di Bari " of Bari.

(g) Finance — (g) Ministerial Decree of 2 December 1944. Appointing a Councillor and a Vice-President for the Farm Credit Bank of Puglie (Credit Agrario).

(h) Finance — (h) Ministerial Decree of 2 December 1944. Appointing a sole liquidator for the Bank for Deposits and Loans (Banca di Depositi e prestiti) and for the Labourer's Society for Rural Assistance in Foggia (Bari).

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazette Officiels be EXTENDED from application in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns with their competent Section not later than 1700 hours, Thursday, 28 December 1944. No the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazette Officiels appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. PETERS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1403

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 19 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-256 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento anno	L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abbonamento anno	L. 300 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 370.
Soppressione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana istituito con R. decreto 11 marzo 1942, n. 172. Pag. 650

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 371.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 650

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 372.
Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45 . . Pag. 650

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 373.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dalla signora Matilde Marucchi, vedova Schneider Graziosi . . . . . Pag. 651

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 374.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dal comm. Attilio Bruno. Pag. 651

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.
Nomina del commissario liquidatore della Cassa operaia «S. Nicolò di Bari» di Palermo, in liquidazione. Pag. 651

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fermo (Ascoli Piceno) . Pag. 651

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.
Nomina del liquidatore unico della Cassa di depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso in Foglianise (Benevento) . . . . . Pag. 652

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Nomina del commissario dell'Istituto di previdenza e di assistenza per i dirigenti di aziende industriali . Pag. 652
Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale propaganda per la prevenzione degli infortuni . . . . . Pag. 652
Nomina del commissario dell'Ente di assistenza «Utenti Motori Agricoli» (U.M.A.) . . . . . Pag. 652
Nomina del commissario per l'amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione . . . . . Pag. 652

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 652

1404

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795012

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 370.
Soppressione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana istituito con R. decreto 14 marzo 1942, n. 172.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'articolo 78 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visti i Regi decreti 14 marzo 1942, n. 172, e 24 agosto 1942, n. 1071, concernente l'istituzione dell'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Ordine cavalleresco dell'Aquila Romana, istituito col R. decreto 14 marzo 1942, n. 172, è soppresso.
I Regi decreti 14 marzo 1942, n. 172, e 24 agosto 1942, n. 1071, relativi all'istituzione dell'Ordine cavalleresco predetto sono abrogati.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 51. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 371.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 11, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Visti il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203, e il decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	6.000.000
Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc. in servizio attivo permanente, ecc. - Stipendi ed assegni vari (spese fisse)	»	80.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo ecc. .	»	50.000.000
	L.	136.000.000

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 71. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 372.
Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'amministrazione;
Considerato che sul fondo di riserva delle spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 5.150.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45, è autorizzata una seconda prelevazione di L. 2.700.000 (due milioni settecentomila) che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 112. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 215-*quinquies* (di nuova istituzione). — Spese per il viaggio ed il soggiorno dei membri della Commissione economico-finanziaria negli Stati Uniti d'America	»	1.200.000
Cap. n. 216-*sexies* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento della Commissione incaricata della estimazione, del riconoscimento e della conservazione delle salme dei Martiri delle Cave Ardeatine nonchè per il conseguimento degli scopi assegnati alla Commissione stessa.	»	1.000.000
	L.	2.700.000

1405

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLARI

Visto, R. *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 70. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 373.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dalla signora Matilde Marucchi, vedova Schneider Graziosi.

N. 373. Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 25.000, disposta in suo favore, con atto pubblico del 3 febbraio 1943, dalla signora Matilde Marucchi, ved. Schneider Graziosi, per la istituzione di una borsa di studio quindicennale da intitolarsi al nome del prof. Orazio Marucchi.

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 374.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione disposta dal comm. Attilio Bruno.

N. 374. Decreto Luogotenenziale 28 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano rendita 5 % al portatore, con cedole a scadenza dal 1° luglio 1943, disposta in suo favore con atto pubblico del 14 marzo 1943, dal comm. Attilio Bruno per l'istituzione di un premio biennale da intitolarsi al nome del figlio Giorgio Bruno.

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1944

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.

Nomina del commissario liquidatore della Cassa operaia «S. Nicolò di Bari» di Palermo, in liquidazione.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 908, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 22 novembre 1927, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa operaia «S. Nicolò di Bari» con sede in Palermo e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2° del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 1° febbraio 1942, n. 32, con il quale l'avv. Gioacchino Failla Guerrieri è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Ferdinando Fiervini fu Sigismondo è nominato commissario liquidatore della Cassa operaia «S. Nicolò di Bari» avente sede in Palermo — in sostituzione dell'avv. Gioacchino Failla Guerrieri — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1944

Il Ministro: SOLARI

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fermo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 908, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento in data 23 agosto 1943, con il quale i signori conte Barnaba Vitali e avv. Domenico Astorri sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno);

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto conte Barnaba Vitali;

Decreta:

L'avv. Domenico Astorri attuale vice presidente del Monte di credito su pegno di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno) è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte stesso, in sostituzione del conte Barnaba Vitali, dimissionario, ed il sig. dott. ing. Vincenzo Lucentini fu Alessandro è nominato vice presidente in luogo dell'avv. Domenico Astorri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1944

Il Ministro: SOLARI

1406

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 725016

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1944

Nomina del liquidatore unico della Cassa di depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso in Foglianise (Benevento).

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che, con deliberazione assembleare del 22 giugno 1941, la Cassa depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso con sede in Foglianise (Benevento) venne posta in liquidazione con la nomina di cinque liquidatori;

Ritenuta la opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, alla sostituzione dei liquidatori predetti con un unico liquidatore;

Decreta:

Il geom. Antonio Zotti fu Nicola è nominato liquidatore unico della Cassa di depositi e prestiti per la Società operaia di mutuo soccorso avente sede in Foglianise (Benevento), ai sensi del menzionato art. 86 *bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1944

Il Ministro: SOLARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Istituto di previdenza e di assistenza per i dirigenti di aziende industriali

Con decreto Ministeriale dell'8 ottobre 1944, l'ing. Mario Barone è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto di previdenza e di assistenza per i dirigenti di aziende industriali con i poteri del presidente, del Consiglio generale e del Comitato amministrativo.

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale propaganda per la prevenzione degli infortuni.

Con decreto Ministeriale del 14 ottobre 1944, l'avv. Giorgio Massimo Del Rio è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale propaganda per la prevenzione degli infortuni, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

Nomina del commissario dell'Ente di assistenza « Utenti Motori Agricoli » (U.M.A.)

Con decreto Ministeriale del 9 novembre 1944, l'ing. Pietro Pascarella è stato nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente di assistenza « Utenti Motori Agricoli » (U.M.A.), con i poteri del presidente, del Consiglio e del Comitato direttivo.

Nomina del commissario per l'amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione.

Con decreto Ministeriale del 5 dicembre 1944, il professore Gaetano Vitagliano è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione con i poteri del presidente, del Comitato generale e della Giunta esecutiva.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 18 - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 29 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,35
Id. 5 % 1936	»	98,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 30 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,35
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,45

Media dei titoli del 1° dicembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	111,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,95
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,60
Id. 5 % 1936	»	98,15
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % 15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,50

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

265

21 DEC Recd 20

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
(APO 374)
LEGAL SUB-COMMISSION

AM/4010/L. 12/ma.
21 December 1944.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No 95 of 16 December 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees:

(a) Labour, Finance, Industry, Commerce

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.159 of 25 November 1944.
Suppressing the Fascist syndical organizations and liquidating their respective property.

(b) Finance

(a) Decree of the President of the Council of Ministers of 21 November 1944.
Appointing a Commissioner Extraordinary for the Social Insurance and Mutualist Institutes for the personnel of the provincial offices of direct taxes.

(c) Agriculture

(a) Ministerial Decree of 8 November 1944.
Appointing a President for the Consortium for the protection of fishing in Southern Italy.

(d) Finance

(a) Ministerial Decree of 11 November 1944.
Appointing the members for the Supervisory Committee of the Co-operative Bank "Riunione di Termini Imerese" (Palermo).

(e) Finance

(a) Ministerial Decree of 11 November 1944.
Dissolving the administrative organs of the Commercial Bank " A.RUSSO, BATTOLINI & C. " in Altavilla Irpina, and appointing an Extraordinary Commissioner and members of the Supervisory Committee.

(f) Agriculture

(a) Ministerial Decree of 4 December 1944.
Confirming Avv. Mario Cortesi as the temporary administrator of the Agrarian Provincial Consortium of Frosinone.

(g) Civil Affairs

(a) Declaration of the High Commissioner for Sanctions against Fascism of 13 December 1944.
Revocation of the freezing order issued in accordance with Art. 36 of the Legislative Decree of the Lieutenant General No. 159 of 27 July 1944.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy [illegible] Section will file their returns

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TO : See Distribution List.

Number of Sub-Commission Concerned	
(a) Labour Finance Industry Commerce	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following Decrees: (a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.369 of 23 November 1944. Superseding the regular syndical organizations and liquidating their respective property.
(a) Finance	(a) Decree of the Head of the Council of Ministers of 21 November 1944. Appointing a Commissioner Extraordinary for the Social Insurance and Mutuality Bank for the personnel of the provincial offices of direct taxes.
(c) Agriculture	(c) Ministerial Decree of 8 November 1944. Appointing a Commissioner for the Consortium for the protection of stabling in Southern Italy.
(d) Finance	(d) Ministerial Decree of 11 November 1944. Appointing two members for the Supervisory Committee of the Co-operative Bank "Banco di Credito Industriale" (Palermo).
(e) Finance	(e) Ministerial Decree of 11 November 1944. Dissolving the administrative organs of the Commercial Bank "A.ROSSI, Partanna - S." in Stazzella Irpina, and appointing an Extraordinary Commissioner and members of the Supervisory Committee.
(f) Agriculture	(f) Ministerial Decree of 4 December 1944. Confirming Avv. Paolo Cardoni as the temporary administrator of the Agrarian Provincial Consortium of Frosinone.
(g) Civil Affairs	(g) Declaration of the High Commissioner for Sanctions against Fascism of 13 December 1944. Revocation of the freezing order issued in accordance with Art. 36 of the Legislative Decree of the Lieutenant General No. 159 of 27 July 1944.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be CHECKED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their Secretariat Section not later than 1700 hours, Wednesday, 27 December 1944. In the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. CAMPBELL,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1409

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 763012

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 95

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 16 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTO ORDINARIO			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8
All'Estero	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 4

IL SOLO BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzo var.

(sorteggio titoli, obbligazioni cartelle)

All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La Gazzetta Ufficiale e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 7a); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poiché, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale", alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300.70
	» semestrale	»	150.70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200.70
	» semestrale	»	100.30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 novembre 1944, n. 369.

Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni . . . . . Pag. 642

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità per il personale provinciale delle imposte dirette . . . . . Pag. 642

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale . . . . . Pag. 643

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo). Pag. 643

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., in Altavilla Irpina, e nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza . . . . . Pag. 647

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.

Conferma all'avv. Mario Carboni della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone. Pag. 647

DICHIARAZIONE DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 13 dicembre 1944.

Revoca di fermo ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 . . . Pag. 647

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 648

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

Nomina del commissario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas. Pag. 648

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa l'Azzurra in Roma . . . . . Pag. 648

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa industriale e commerciale fra ortofrutticoltori in Roma . . . . . Pag. 648

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 648

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 649

1410

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785012

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 369.

Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, nonchè il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, contenente norme per l'attuazione della legge predetta, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione di Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per l'interno, con quello per la grazia e giustizia, con quello per le finanze e con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono sciolte: la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti, la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, la Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, la Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Sono pure sciolte: le Federazioni nazionali fasciste, i Sindacati nazionali fascisti aderenti alle confederazioni indicate nel comma precedente, e ogni altra organizzazione sindacale fascista.

Art. 2.

I contributi sindacali imposti per effetto della legge 3 aprile 1926, n. 563, e delle successive sue modificazioni sono aboliti a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto.

Tuttavia, nei territori già sottoposti al Governo Militare Alleato o che saranno ad esso sottoposti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di pagamento dei contributi predetti cessa a decorrere dal giorno in cui fu o sarà abolito dal Governo stesso, o dal giorno, se al primo anteriore, in cui il detto Governo disciolse o discioglierà le associazioni previste nell'art. 1.

Art. 3.

Il personale assunto direttamente dalle Associazioni indicate nell'art. 1 è licenziato a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Nei territori già sottoposti al Governo Militare Alleato o che saranno sottoposti al Governo stesso, il licenziamento si intende avvenuto a decorrere dal giorno in cui ebbe o avrà effetto il provvedimento con il quale il Governo sciolse o discioglierà le associazioni predette.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro nomina uno o più commissari liquidatori per ciascuno degli enti indicati nell'art. 1, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Se sono nominati più commissari liquidatori, questi devono essere in numero dispari.

Il Ministro stesso nomina altresì un Comitato di sorveglianza di tre o cinque membri, scelti fra gli appartenenti alla categoria tutelata dall'Ente soppresso e fra i creditori.

Art. 5.

Nel caso di nomina di più commissari liquidatori, questi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

Art. 6.

Il commissario liquidatore e i membri del Comitato di sorveglianza possono essere sostituiti in ogni tempo dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro con le forme previste nell'art. 4.

L'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo commissario con l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 7.

Il commissario liquidatore esercita personalmente le sue funzioni.

Egli può essere autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro a nominare suoi coadiutori.

I coadiutori agiscono secondo le istruzioni del commissario, ma sotto la propria responsabilità per quanto riguarda la esecuzione delle istruzioni stesse.

I coadiutori, alla fine di ogni mese, rimettono al commissario liquidatore un rendiconto e una relazione sull'attività svolta.

Art. 8.

Il commissario liquidatore e i coadiutori sono pubblici ufficiali per quanto attiene all'esercizio delle loro funzioni.

Art. 9.

Il commissario liquidatore procede alle operazioni inerenti alle sue funzioni secondo le direttive del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, e sotto la vigilanza e il controllo del Ministro stesso.

1411

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785012

Art. 10.

Il commissario liquidatore è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, alla fine di ogni trimestre, una relazione sulla situazione patrimoniale dell'ente e sull'andamento della gestione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.

Art. 11.

Il compenso dovuto al commissario liquidatore e ai coadiutori è stabilito dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, su parere del Comitato di sorveglianza.

I membri del Comitato di sorveglianza hanno diritto solo al rimborso delle spese.

Art. 12.

Il commissario liquidatore deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal pretore, senza spese, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.

Art. 13.

Il Comitato di sorveglianza, nella sua prima seduta, elegge il presidente. Questo convoca il Comitato ogni qual volta ne sia richiesto il parere o quando lo creda opportuno.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.

Art. 14.

Il Comitato di sorveglianza ed ogni membro possono ispezionare le scritture contabili e i documenti del commissario liquidatore e hanno diritto di chiedergli notizie e chiarimenti.

Art. 15.

I poteri di amministrazione e di disposizione dei beni degli enti soppressi passano al commissario liquidatore, che li esercita secondo le norme del presente decreto.

Cessano le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo degli enti predetti.

Art. 16.

Il commissario liquidatore ha i poteri di rappresentanza richiesti per il compimento degli atti inerenti alle sue attribuzioni, e sta in giudizio per gli enti soppressi nelle controversie nelle quali i medesimi abbiano interesse, anche se trattasi di controversie in corso al tempo della nomina.

Art. 17.

Le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotto quanto il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, su parere del Comitato di sorveglianza, dichiara necessario per spese di amministrazione, devono essere depositate presso l'Istituto di emissione.

Il deposito deve essere intestato all'ufficio commissariale, e non può essere ritirato, nè in tutto nè in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Art. 18.

Il commissario liquidatore non può, senza autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro:

1) dare immobili in locazione per un tempo superiore ad un anno;

2) utilizzare, per scopi non interessanti direttamente la liquidazione, i documenti e le scritture di pertinenza degli enti soppressi.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata dal parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 19.

Il commissario liquidatore può consentire riduzione di crediti, fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti e ricognizioni di diritti di terzi, cancellare ipoteche, restituire pegni, svincolare cauzioni, ed accettare eredità e donazioni. Se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a lire centomila, il commissario deve essere autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione e dal parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 20.

Salva diversa disposizione della legge, dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita dai creditori degli enti soppressi.

Tuttavia i creditori garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del Codice civile possono chiedere al pretore del luogo in cui era la sede dell'ente soppresso alla data dell'8 settembre 1943, di essere autorizzati alla vendita. Il pretore, sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta a mezzo di commissionario o all'incanto, e determinandone le modalità.

Il pretore può autorizzare il commissario liquidatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

Art. 21.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti dell'ente soppresso e tutti coloro che, anche senza averne veste legale, abbiano svolto attività di amministrazione relativamente all'ente, devono rendere al commissario liquidatore, nei modi stabiliti dagli articoli 29 e seguenti del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, il conto consuntivo della gestione tenuta per il periodo successivo all'ultimo conto che sia stato approvato anteriormente all'8 settembre 1943. Il commissario liquidatore ha i poteri dell'organo competente per l'approvazione, a norma degli articoli 31 e seguenti del predetto R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

Se la vigilanza sull'ente soppresso era stata delegata ad una associazione di grado superiore i poteri a questa conferiti dall'art. 39 del ricordato R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, vengono esercitati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

In ogni caso il Ministro stesso provvede sul conto senza il parere della Commissione prevista dall'art. 37 del medesimo R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

1412

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795018

Art. 23.

L'azione per far valere la responsabilità contro i dirigenti, i membri dei consigli direttivi, i cassieri, gli impiegati, i sindaci e contro chiunque, anche senza averne veste legale, abbia svolto attività di amministrazione o funzioni amministrative relativamente all'ente è esercitata dal commissario liquidatore innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, previa autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

L'autorizzazione non è necessaria se vi è stata dichiaratoria di danno a norma degli articoli 40 e seguenti del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1396.

Art. 23.

Il commissario liquidatore, entro dieci giorni dalla comunicazione della sua nomina, deve provvedere agli atti necessari per la conservazione dei beni, degli archivi, delle scritture e dei documenti dell'ente soppresso, e può chiedere al pretore l'apposizione dei sigilli.

Nei successivi otto giorni deve prendere in consegna, eventualmente anche con l'intervento della forza pubblica, i beni, gli archivi, le scritture e i documenti predetti. Egli forma, col ministero di pubblico notaio, se occorra, l'inventario dei beni, anche se situati in territorio occupato.

Il commissario, se necessario, nomina uno o più stimatori, per la valutazione dei beni.

Copia dell'inventario è prontamente trasmessa al Ministro.

Art. 24.

Entro quindici giorni dalla formazione dell'inventario, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sulla consistenza dell'attivo e del passivo dell'ente e sulla possibilità del pagamento integrale delle passività.

Art. 25.

Se i beni dell'ente non sono sufficienti al pagamento integrale delle passività il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro autorizza il liquidatore a procedere alla liquidazione generale dei beni stessi nell'interesse di tutti i creditori. In ogni altro caso autorizza il commissario liquidatore al pagamento dei crediti e a liquidare le attività dell'ente nei limiti in cui è necessario.

Il Ministro predetto dispone che i beni, gli archivi, le scritture e i documenti già appartenenti agli uffici di collocamento e ai servizi di assistenza alle migrazioni interne, siano consegnati agli uffici pubblici che esercitano o eserciteranno le funzioni relative.

Il Ministro stesso provvede anche sulla destinazione degli altri archivi, scritture e documenti, autorizzando il commissario liquidatore a trasferirli allo Stato o ad altri enti, in relazione all'interesse che ciascuno possa avere alla loro utilizzazione e conservazione.

Art. 26.

Il commissario liquidatore comunica ai creditori noti l'autorizzazione prevista nel primo comma dell'articolo precedente, e ne dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro quindici giorni da tale pubblicazione, qualunque creditore può proporre le sue istanze circa le forme di liquidazione indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui era la sede dell'ente alla data dell'8 settembre 1943. Il presidente provvede con unico decreto su tutti i ricorsi, sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, con la massima celerità di procedura.

Il decreto del presidente del tribunale è comunicato ai creditori istanti e al commissario liquidatore. Entro quindici giorni da tale comunicazione può essere proposto reclamo al primo presidente della Corte di appello, il quale provvede pure con unico decreto, non soggetto ad altra impugnazione. Egli può assegnare la decisione sul reclamo ad uno dei presidenti di sezione della Corte.

Art. 27.

Se non è necessaria la liquidazione generale dei beni dell'ente e se, decorso il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, non sia proposta alcuna istanza a norma del comma medesimo o le istanze proposte siano state respinte, il commissario liquidatore provvede a riscuotere i crediti ed eventualmente alla vendita delle attività che siano ritenute necessarie.

Il commissario liquidatore provvede altresì per il pagamento dei creditori a misura che si presentano. Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 37 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei creditori condizionali e di quelli che non si siano presentati, se abbiano crediti veri e reali.

Il commissario liquidatore deve inoltre accertare la verità e la realtà dei crediti della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.

Art. 28.

Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore forma l'inventario dei beni residui e deposita il conto della gestione, nella cancelleria del tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma.

Al conto deve essere unita una relazione del Comitato di sorveglianza. Del deposito il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del tribunale provvede sul rendiconto con decreto, su ricorso del commissario.

Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Comitato di sorveglianza e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario al Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 29.

Entro due giorni dal deposito del rendiconto il commissario liquidatore fa iscrivere le somme residuate dopo il pagamento dei creditori in uno speciale conto presso l'istituto di emissione, che sarà disponibile dopo il decreto previsto nell'articolo seguente.

L'istituto provvede all'iscrizione sulla semplice esibizione di un certificato del cancelliere attestante il deposito del rendiconto e ne dà comunicazione al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

1413

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 72502

Art. 30.

I beni che restano disponibili dopo il pagamento dei creditori sono devoluti all'ente che dimostrera di aver legalmente la rappresentanza della categoria corrispondente a quella tutelata dalla associazione disciolta, o dello a quella tutelata dalla associazione disciolta, o all'ente al quale per legge siano trasferite le funzioni già spettanti all'associazione stessa.

All'infuori dei casi indicati nel comma precedente, i beni residui sono devoluti a scopi di assistenza, di istruzione e di educazione a vantaggio delle stesse categorie di datori di lavoro e di lavoratori per cui la associazione era stata costituita.

La devoluzione è fatta con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per il tesoro.

Art. 31.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito, possono chiedere il pagamento agli enti ai quali i beni sono stati devoluti, entro un anno dalla approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che gli enti stessi hanno ricevuto.

Per i creditori residenti in territorio non ancora liberato al giorno di tale approvazione, il termine decorre dal passaggio del territorio stesso all'amministrazione italiana.

Art. 32.

Se è necessaria la liquidazione generale nell'interesse dei creditori, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 33.

Il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 26 o dalla comunicazione del decreto che rigetta le istanze indicate nel comma stesso, provvede alle comunicazioni previste nell'art. 207 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno un avviso contenente l'invito ai creditori e ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento già iniziato.

Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori ed i terzi possono far pervenire al commissario liquidatore, mediante raccomandata, le loro osservazioni o istanze e chiedere il riconoscimento dei propri crediti o la restituzione dei loro beni.

Art. 34.

Per la formazione dello stato passivo della liquidazione si osservano le disposizioni dell'art. 209 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

L'elenco dei crediti e delle pretese di terzi accolti e respinti deve essere depositato nella cancelleria del tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato nell'articolo precedente.

Art. 35.

I creditori ed i terzi residenti in territori non ancora liberati possono presentare le loro istanze entro trenta giorni dal passaggio del territorio stesso all'amministrazione italiana.

Tuttavia il commissario liquidatore, se ha comunque notizia della esistenza di tali crediti o di diritti dei terzi, deve accertarne la verità e la realtà e assicurarne il pagamento.

Art. 36.

Gli effetti della liquidazione generale sui diritti dei creditori, sui rapporti giuridici preesistenti e sugli atti pregiudizievoli ai creditori sono regolati negli articoli 54 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

Gli effetti che gli articoli ricordati riferiscono alla dichiarazione di fallimento si considerano con riguardo alla data di soppressione dell'ente.

Le azioni relative si propongono innanzi al tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma.

Art. 37.

Il commissario liquidatore non può vendere immobili, mobili in blocco o mobili di particolare pregio e valore senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Il Ministro può subordinare tale autorizzazione all'osservanza di particolari norme o cautele.

Art. 38.

La ripartizione dell'attivo ha luogo secondo le disposizioni dell'art. 212 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

Il pagamento di acconti sui crediti può essere fatto soltanto se di questi risultino sufficientemente accertati l'esistenza, l'ammontare e la liquidità. Esso deve essere consentito dal Comitato di sorveglianza ed autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro. L'istanza al Ministro deve contenere il parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 39.

Esaurito il riparto, il commissario liquidatore deposita il conto della sua gestione nella cancelleria del tribunale.

Si osservano le disposizioni dell'art. 28.

Art. 40.

Salvo che il fatto non sia più gravemente punito, si applicano al commissario liquidatore e al coadiutore che prende interesse privato in qualsiasi atto del procedimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati le pene stabilite dagli articoli 314, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del Codice penale.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

1414

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 41.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila chiunque, anche per interposta persona, chiede, nel caso di cui agli articoli 32 e seguenti, il riconoscimento di un credito simulato.

Se l'istanza è ritirata prima che il commissario liquidatore depositi in cancelleria l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande di rivendicazione, restituzione e separazione accolte o respinte, la pena è ridotta alla metà.

Art. 42.

Entro un mese dalla comunicazione della sua nomina, il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re una relazione sulla responsabilità delle persone indicate nell'art. 22 e sue quella degli estranei agli enti soppressi.

Art. 43.

Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli articoli 10 e 13 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e agli articoli 8 e 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

Art. 44.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 69. — PETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità per il personale provinciale delle imposte dirette.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto lo statuto della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette in data 3 aprile 1932;

Visti gli articoli 5 e 11 della legge 2 agosto 1943, n. 704;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. dott. Carmine Maradei è nominato commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che a termine dello statuto spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali della Cassa stessa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 25. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1187;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del nuovo presidente del Consorzio tutela pesca nell'Italia meridionale, con sede in Napoli, nella persona del prof. Salfi Mario, professore di anatomia comparata nell'Università di Napoli;

Decreta:

Il prof. Salfi Mario dell'Università di Napoli è nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale, con sede in Napoli, a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, addì 8 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 30 gennaio 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

alla Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopraccitato;

Veduto il provvedimento in data 30 gennaio 1937, n. 193, con il quale i signori cav. rag. Agostino Battaglia fu Antonio e Salvatore Formusa fu Pietro sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza presso la Banca predetta;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei cennati nominativi;

Decreta:

I signori avv. Santi Cacopardo di Pietro e dott. Filippo Giganti di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo) — in sostituzione dei signori cav. rag. Agostino Battaglia fu Antonio e Salvatore Formusa fu Pietro — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1944

Il Ministro: SOLARI

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., in Altavilla Irpina, e nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di sciogliere gli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., società collettiva con sede in Altavilla Irpina (Avellino), e di sottoporre l'azienda alla procedura dell'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del Regio decreto-legge sopraccitato;

Decreta:

Sono sciolti gli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., società collettiva con sede in Altavilla Irpina (Avellino) e l'azienda stessa è sottoposta alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal titolo 7°, capo 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il dott. Bionli Alfonso di Raffaele è nominato commissario straordinario della Banca predetta e i signori dott. Musio Antonio di Francesco, prof. Martignoni Angelo di Enrico e Ludovici Luigi di Antonio, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca stessa, l'uno e gli altri con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1944

Il Ministro: SOLARI

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.

Conferma all'avv. Mario Carboni della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 4 luglio 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone e la nomina dell'avv. Mario Carboni a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'avv. Mario Carboni è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 4 dicembre 1944

Il Ministro: GULLO

DICHIARAZIONE DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 13 dicembre 1944.

Revoca di fermo ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

L'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto il proprio decreto 8 settembre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del successivo giorno 12, col quale venne disposto, nei confronti di quarantadue persone, il fermo previsto dall'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Dichiara

non essersi entro il 12 dicembre corrente proceduto a sequestro, ai sensi dell'art. 35 del detto decreto legislativo Luogotenenziale, contro Giordani avv. Tommaso, Leopardi senatore conte avv. Ettore, Ingegnis avv. Carlo, Alliegro comm. Anastasio, Aleggiani avv. Renato, Barilla comm. G. Ennio, Borghese senatore principe don Rodolfo, Sanna dott. ing. Gilberto, Guarini avv. Benedetto, Lupi avv. Tommaso.

Roma, addì 13 dicembre 1944.

p. L'Alto Commissario:
l'Alto Commissario aggiunto
CINGOLANI

1416

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785 Cole

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giuseppe Palmerio di Nicola nato a Guardiagrele (prov. di Chieti) il 2 luglio 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Regia università di Bari nel 1935.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bari.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas

Con decreto Ministeriale del 26 agosto 1944, l'ing. Carlo Marchesi è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas, con i poteri del presidente, del Consiglio di presidenza e del Consiglio di amministrazione.

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « L'Azzurra » in Roma

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 24 novembre 1944, si nomina, a norma di legge, il comm. dott. Domenico Palermo liquidatore della Società anonima cooperativa « L'Azzurra », con sede in Roma.

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa industriale e commerciale fra ortifrutticultori in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 24 novembre 1944, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Roma in data 26 ottobre 1944, relativo alla nomina dell'avv. Attilio Sansoni a commissario della Società cooperativa industriale e commerciale fra ortifrutticultori, con sede in Roma, confermandolo nell'incarico e conferendogli altresì le facoltà dell'assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 28 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	110,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,50
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 81 del 25 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 7 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 87 del 28 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 7 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 88 del 30 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 10 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO MINISTERIALE 3 NOVEMBRE 1944.

Scioglimento del consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e nomina del commissario straordinario.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. L.

1417

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

178

18 DEC Recd

mgr.

Maj. Lt. P. Maguire

P.D

HEADQUARTERS, BRITISH ARMIES
IN FRANCE.
LEGAL ADVISER'S BRANCH.

123/mm.
13 Dec 18.

Adv/LEG/3.
MEMORANDUM
SUBJECT : Demobilisation. Re. your M.O. dated 10 December 1918.

TO : See Distribution.

SECTION OR SUB-SECTION CONCERNED

(a) Finance, Labour, Industry, Commerce

(b) Finance

(c) Industry, Commerce

1. With regard to Orders to Officials ordering the voluntary demobilisation of civilians:-

(a) Legislation by means of the Defence of the Realm Consolidation (No. 2) Act, 1914, and Orders made thereunder is considered inadequate to deal with the question of civilian labour and economic recovery of the Nation.

(b) Legislation by means of the Defence of the Realm Consolidation (No. 2) Act, 1914, and Orders made thereunder is considered inadequate to deal with the question of civilian labour and economic recovery of the Nation.

(c) Powers of the Executive by the Council of Ministers Act, 1917, and Orders made thereunder are considered inadequate to deal with the question of civilian labour and economic recovery of the Nation.

Subject : Sub-Section 1 states that any of the provisions contained in this Order or Orders made thereunder may be EXCLUDED from application to Officers, Warrant Officers by endorsement of the Certificate of Release. Civil Affairs Section, will file Certificates in such cases which Sections will later then under authority to such Officers, 20 December 1918. As the endorsement of the decision regarding in this issue will be published in the Army Council Instructions next week, the Certificates issued after this date will be the same for Section.

W. K. Hewitt.

W. K. HEWITT,
Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

1418

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 94

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Giovedì, 14 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51 236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100; Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero: Abb. annuo L. 200; Un fascicolo Prezzi vari raddoppio

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La Gazzetta Ufficiale e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della Gazzetta Ufficiale si ricevono in ROMA presso l'Ufficio inserzioni della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale", alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	" semestrale	"	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	" semestrale	"	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 367.

Provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione . . . . . Pag. 617

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 368.

Autorizzazione all'Alto Commissariato per i prolunghi di guerra a derogare alle limitazioni di cui all'art. 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato. Pag. 629

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » . . . . . Pag. 629

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 630

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 630

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 367.

Provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26 B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 (art. 4);
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro pel tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26 B, e del R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138, sono unificate e modificate in conformità del testo risultante dagli articoli seguenti.

1419

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a concedere ad Istituti di credito di diritto pubblico, nonchè ad Enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare, la garanzia sussidiaria dello Stato, fino ad un ammontare complessivo di due miliardi di lire, per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali interessanti in modo specifico il riassetto della vita civile e la ripresa economica dei territori liberati, con destinazione da fissarsi col decreto di concessione della garanzia di cui sopra e del contributo negli interessi di cui all'art. 4.

Art. 3.

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente dovranno essere autorizzate dal Ministro pel tesoro, di concerto col Ministro per l'industria, commercio e lavoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, previo parere di un comitato che sarà costituito con decreto del Ministro pel tesoro e nel quale saranno rappresentate anche le delle Amministrazioni.

Art. 4.

Lo Stato concorrerà per un periodo di non oltre quattro anni nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni di cui all'art. 2. Il Ministro pel tesoro, sentiti, secondo i casi, gli altri Ministri di cui all'articolo precedente determinerà di volta in volta, nell'approvare le modalità delle operazioni, la misura del concorso dello Stato negli interessi, che non potrà superare il tre per cento annuo.

Alla scadenza del periodo per il quale sarà stato assegnato il concorso di cui al comma precedente, l'anticipazione, ove non sia rimborsata, sarà consolidata in un prestito da parte dello stesso Istituto od Ente da cui è stata concessa, salvo diversa determinazione del Ministro pel tesoro, qualora altro Istituto od Ente, fra quelli di cui all'art. 2, volesse assumersi l'operazione.

Nel caso di consolidamento competerà al Ministro pel tesoro medesimo, sentito l'Istituto od Ente interessato, di fissare la durata dell'ammortamento e il saggio del relativo interesse, tenuto conto delle condizioni del mercato finanziario, nonchè di disporre l'eventuale limitazione del prestito stesso ad una parte soltanto delle somme anticipate. In tale eventualità, ove la differenza non venga dall'impresa rimborsata all'Istituto od Ente finanziatore, non si farà luogo ad alcuna operazione di consolidamento, e l'intero debito diventerà esigibile alla scadenza di cui al comma precedente.

Art. 5.

La garanzia sussidiaria dello Stato, di cui all'art. 2, si estende al debito principale, sia prima che dopo il suo consolidamento, agli interessi convenuti e alle spese di cui all'art. 1912 del Codice civile.

Art. 6.

Sui prestiti concessi a norma del presente decreto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altro impedimento qualsiasi.

Art. 7.

Il credito derivante dal finanziamento, sia durante il periodo dell'anticipazione che del successivo consolidamento, ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni comprese quelle minerarie (salvi i diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi speciali), e su ogni loro pertinenza, sui brevetti d'invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonchè sulle somme a qualunque titolo dovute all'azienda stessa dallo Stato.

Detto privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi. Esso è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti all'annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, a richiesta dell'Istituto o Ente finanziatore e senza spese, salvo gli emolumenti spettanti al Conservatore dei registri immobiliari, in apposito registro presso gli Uffici dei registri immobiliari e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile.

Di detto privilegio sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Per quanto concerne i brevetti per le invenzioni industriali il privilegio anzidetto sarà trascritto nel registro dei brevetti di cui all'art. 37 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e ai sensi dell'art. 66 del decreto medesimo.

Art. 8.

Della garanzia statale di cui all'art. 2 e del privilegio di cui all'art. 7 si farà menzione sulle cambiali che venissero rilasciate a favore degli Istituti od Enti di cui allo stesso art. 2, nonchè sui titoli obbligazionari che venissero emessi dagli Istituti e dagli Enti medesimi in corrispondenza delle operazioni previste dal presente decreto.

Art. 9.

Il privilegio di cui all'art. 7 si intende costituito anche a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziata, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.

Gli Istituti ed Enti finanziatori e l'Amministrazione dello Stato in surroga di essi, per il recupero delle somme dovute per finanziamenti di cui al presente decreto, sono autorizzati ad avvalersi delle norme e dei privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli nominativi dei debitori morosi, che saranno dati in carico agli esattori senza l'obbligo del non riscosso per riscosso. Le modalità per la formazione di tali ruoli saranno stabilite con decreto interministeriale di concerto tra i Ministri per le finanze e pel tesoro.

Nelle more della esenzione il Ministro pel tesoro può altresì con suo decreto accordare agli Istituti od Enti finanziatori le anticipazioni che si rendessero necessarie per il normale ammortamento dei prestiti.

Tali anticipazioni saranno, secondo i casi, portate in diminuzione delle somme che lo Stato dovrà versare agli Istituti od Enti finanziatori qualora la garanzia sussidiaria divenga operativa, oppure verranno restituite dagli Istituti od Enti medesimi allo Stato, qualora essi ottengano il recupero del credito, e in corrispondenza delle somme recuperate. Tale restituzione dovrà aver luogo entro dieci giorni dall'effettuato recupero.

1420

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785012

Art. 10.

Al Ministero del tesoro ed agli altri Ministeri di cui all'art. 3, nonchè agli Istituti ed Enti finanziatori, spetta il più ampio controllo amministrativo, tecnico e contabile, sull'impiego e sulla destinazione delle somme in rapporto ai fini previsti dal presente decreto e ai programmi stabiliti.

Qualora siano accertate irregolarità o inadempienze nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, il Ministro pel tesoro dispone, di concerto con gli altri Ministri interessati, che venga sospeso ogni ulteriore finanziamento e si proceda al recupero delle somme già erogate, restando ferme le facoltà spettanti agli Istituti ed Enti finanziatori a norma dei contratti di finanziamento.

Art. 11.

Tutte le spese per l'istruttoria delle domande di finanziamento e per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni che si rendessero necessarie saranno a carico delle imprese finanziate, e dovranno essere anticipatamente versate agli Istituti ed Enti finanziatori nei limiti e con le modalità che verranno determinate dal Ministro pel tesoro.

Art. 12.

Salve le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti e contratti con i quali vengono concesse le anticipazioni di cui al presente decreto, la garanzia statale ed il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, come pure gli atti e contratti di consolidamento, estinzione e revoca del finanziamento, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa. Le relative formalità sono altresì esenti dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili sono ridotti alla misura di un decimo.

Art. 13.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a stipulare con gli Istituti ed Enti finanziatori le convenzioni eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — TUPINI — SMIRIGLIO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 55. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 368.

Autorizzazione all'Alto Commissariato per i profughi di guerra a derogare alle limitazioni di cui all'art. 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, portanti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, concernente l'istituzione dell'Alto Commissariato per i profughi di guerra;

Ritenuto che, per assicurare il rapido e tempestivo funzionamento dei servizi di natura eccezionale affidati all'Ente predetto, si rende indispensabile derogare alle tassative disposizioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

L'Alto Commissariato per i profughi di guerra, per quanto riguarda la concessione di aperture di credito sui capitoli da esso amministrati, è autorizzato a derogare alle limitazioni di cui all'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, meno che per le spese concernenti stipendi ed assegni vari al proprio personale di ruolo e sussidi al personale dipendente (di ruolo e non di ruolo).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 65. — PETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera del Levante ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 9 del R. decreto 9 ottobre 1929, n. 1874, che costituisce, con sede in Bari, l'Ente autonomo « Fiera del Levante »;

Visto l'art. 3, secondo comma, del R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

1421

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785012

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. Leonardo Azzarita è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera del Levante ».

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva ed a termini dello statuto, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali dell'Ente stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 21. — ESANCE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - DEBITO PUBBLICO

Media dei titoli del 27 novembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L.	110,80
id.	3,50 %	1902	»	95 —
id.	3 %	lordo	»	72 —
id.	3 %	netto	»	97 —
Redimibile	3,50 %	1934	»	88,90
id.	5 %	1936	»	98 —
Obbligazioni	Venezie	3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(1° giugno 1948)	»	97,30
id.	5 %	(1° febbraio 1950)	»	97 —
id.	5 %	(1° febbraio 1950)	»	96,60
id.	5 %	(15 settembre 1950)	»	96,70
id.	5 %	(15 aprile 1951)	»	96,65
id.	4 %	(15 settembre 1951)	»	88,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 85 del 28 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 5 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 NOVEMBRE 1944, N. 319.
Costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata.

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 83 del 18 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 7 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 OTTOBRE 1944, N. 311.
Disciplina dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione.

DECRETO MINISTERIALE 14 NOVEMBRE 1944.
Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di procedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano.

Io, Brigadiere Generale M. S. Lush, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, contenuto nel n. 81 del 14 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 11 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. G.

147

M&C.

Rec'd 1/29

Magistr. P. Magnoni

58

P.D.

12/pa.
16 December 1944.

SUBJECT: Ce ...ette Ufficiale No. 95 of 12 December 1944.

TO: See Distribution List.

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Education

(i) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 363 of 20 September 1944.
Suppression of the Royal Academy of Italy (Reale Accademia d'Italia).

(b) Education

Legislative Decree of the Lieutenant General No. 401 of 26 October 1944.
Modifications of Articles 491 bis and 492 of the Penal Code.

(c) Public Safety

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 395 of 2 November 1944.
Constitution of a Corps of Public Safety Guards.

(d) Public Works

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 366 of 17 November 1944.
Provisions concerning the conditions of persons who received injuries as a consequence of the war.

(e) Industry Commerce Education

(e) Decree of the Lieutenant General of 25 November 1944.
Appointment of Commissioner and a Vice-Commissioner for the autonomous organization "Universal Exhibition of Rome"

(f) Finance

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 12 November 1944.
Liquidation of Commissioner of the Italian Company of Insurance and Re-Insurance Ltd. "Le Paterne" with seat in Milan.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 2 October 1944.
Call for issue for subscription and for sale to issues of the " Gazzetta Ufficiale ".

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 1 October 1944.
Establishing tariffs for announcements published in Part II of the " Gazzetta Ufficiale ".

(i) Finance

(i) Ministerial Decree of 9 December 1944.
Establishing lower fare tariffs on the sale of public documents.

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1423

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1424

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Martedì, 12 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale„ alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	„ semestrale	„	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	„ semestrale	„	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 363.
Soppressione della Reale Accademia d'Italia . Pag. 630

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 364.
Modificazioni all'ordinamento del Notariato . Pag. 630

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 365.
Istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Pag. 631

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 366.
Provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche. Pag. 631

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 novembre 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo «Esposizione universale di Roma» . Pag. 633

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.
Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni «La Paterna» con sede in Milano . . . . . Pag. 634

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della «Gazzetta Ufficiale» . . . . . Pag. 634

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.
Tariffe per le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» . . . . . Pag. 635

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Fano Mario . . . . . Pag. 635

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Prezzi della canapa . . . . . Pag. 635
Prezzi delle pelli e dei cuoiami . . . . . Pag. 636
Comunicato concernente i prezzi degli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari . . . Pag. 636

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 636

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 636

1425

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795016

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 93 DEL 12 DICEMBRE 1944:

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

1) Bollettino delle estrazioni effettuate nei giorni 1, 2 e 4 dicembre 1944, per l'assegnazione alle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione nonchè estrazione, per il rimborso, di titoli rappresentanti le suindicate obbligazioni.

2) Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 dicembre 1944, di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale ».

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. **363.**
Soppressione della Reale Accademia d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 496;
Veduta la legge 8 giugno 1939, n. 755;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Reale Accademia d'Italia è soppressa.
I membri che ne fanno parte decadono dalla carica all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2.

Tutte le attività e le funzioni che facevano capo all'Accademia d'Italia continueranno ad essere esercitate dall'Accademia nazionale dei Lincei, già fusa con la prima mediante la legge 8 giugno 1939, n. 755, e ricostituita con decreto legislativo di data odierna.
Il patrimonio della Reale Accademia d'Italia è devoluto alla Accademia nazionale dei Lincei.
L'Accademia nazionale dei Lincei, nel disporre delle rendite dei beni provenienti da disposizioni testamentarie o da donazioni che stabiliscano destinazioni particolari, dovrà osservare, per quanto è possibile, le destinazioni stesse.

Art. 3.

Il commissario straordinario per la Reale Accademia d'Italia nominato con decreto Luogotenenziale 18 agosto 1944, provvederà agli atti necessari per la liquidazione dell'Accademia stessa entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLARI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 61. — PERIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 ottobre 1944, n. **364.**
Modificazioni all'ordinamento del Notariato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del Notariato e degli archivi notarili;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, numero 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente norme per il conferimento dei posti notarili;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Vista la legge 24 marzo 1932, n. 211, contenente norme per le nomine e trasferimenti dei notai;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 luglio 1944, n. 209;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri pel tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che aspirano ad ottenere il trasferimento ad altre sedi, a sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 luglio 1944, n. 209, debbono per ogni sede farne domanda separata ed in ciascuna domanda indicare l'ordine di preferenza.
I documenti che gli aspiranti intendono eventualmente presentare possono essere allegati ad una sola delle domande, facendosi, nelle altre, opportuno richiamo.
A corredo di ciascuna domanda gli interessati debbono presentare la quietanza di versamento della tassa prevista dall'art. 1 del R. decreto 7 aprile 1944, n. 358.

1426

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786016

Art. 2.

Le disposizioni del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, sono anche applicabili a favore dei notai in esercizio titolari di sedi comprese in territorio non ancora restituito all'amministrazione del Governo italiano, quando per cause dipendenti dallo stato di guerra i notai medesimi si trovino nell'impossibilità di far funzionare l'ufficio in dette sedi.

Le stesse disposizioni sono altresì applicabili a favore dei notai di prima nomina che, per gravi e giustificati motivi determinati dagli eventi bellici, non abbiano potuto ottenere l'ammissione all'esercizio delle funzioni nelle sedi loro assegnate, purchè sussistano relativamente a tali sedi le condizioni previste nel primo comma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, o nel primo comma del presente articolo.

I notai di prima nomina, che siano autorizzati ad esercitare in altra sede ai sensi del precedente comma, dovranno dare la cauzione di cui all'art. 18, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella misura stabilita per la loro sede originaria, prestare giuramento a norma dello stesso art. 18, n. 2, e compiere le altre formalità indicate nell'art. 2 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 145, curando anche la registrazione, senza spese, dell'attestato della cauzione e dell'atto di prestazione del giuramento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GIUSTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 64. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 365.

Istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione di un Corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 506, che approva il relativo regolamento;

Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Viene istituito alle dipendenze del Ministero dell'interno, in sostituzione dell'attuale, un nuovo Corpo degli agenti di polizia, a cui è demandato:

a) di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza delle persone, alla loro incolumità ed al rispetto della proprietà, di prevenire i reati, di raccogliere le prove dei medesimi e di assicurare alla giustizia i responsabili;

b) di far osservare le leggi ed i regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, le ordinanze delle pubbliche autorità e di prestare soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono considerati in servizio permanente, anche quando non sono comandati, e nessuno di essi può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti alle sue funzioni.

Art. 2.

Il nuovo Corpo assumerà la denominazione di « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Art. 3.

Con successivi decreti, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la guerra, sarà provveduto a quanto altro occorra per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 65. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 366.

Provvedimenti concernenti il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

1427

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759012

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla riparazione dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra per il ricovero delle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche.

I lavori per l'esecuzione delle riparazioni sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

E' fatto divieto di disporre dei materiali, impianti ed avanzi esistenti in aree pubbliche o in aree di fabbricati privati distrutti o danneggiati, salvo il caso in cui il proprietario dei fabbricati non intenda provvedere all'esecuzione dei lavori di ricostruzione o di riparazione entro il termine che sarà prescritto dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici ha il potere di vietare l'esecuzione da parte di privati di lavori di riparazione o di ricostruzione nei casi in cui intralcerebbero o ritarderebbero l'esecuzione delle opere dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi dell'articolo precedente.

Ai proprietari che intendono eseguire riparazioni indifferibili ed urgenti, nei termini e secondo le prescrizioni che saranno disposte, potrà essere concesso un contributo statale per i lavori di importo non superiore alle L. 150.000; esso sarà commisurato ad una metà della spesa per le prime L. 75.000 e ad un terzo per l'importo residuo tenendosi conto della consistenza patrimoniale del proprietario.

Ai proprietari ammessi al contributo previsto nel comma precedente potrà essere inoltre corrisposto un premio non superiore al 10 % della spesa, se i lavori di riparazione saranno ultimati entro e non oltre il 30 giugno 1945.

Nei casi in cui è prevista una spesa superiore alle L. 150.000, potranno essere concessi ai proprietari dei fabbricati dagli istituti di credito appositamente autorizzati dei mutui ipotecari, con il contributo dello Stato nel pagamento delle annualità di ammortamento, in misura non superiore al terzo della somma occorrente per le riparazioni.

L'ipoteca iscritta a favore dell'istituto mutuante per la garanzia del mutuo ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e prelazione anche di fronte ai crediti privilegiati, a condizione che siano osservate le cautele per assicurare l'impiego della somma mutuata nell'esecuzione delle riparazioni.

Con altro decreto, da emanarsi d'accordo tra il Ministro per il tesoro e quello per i lavori pubblici, verranno stabilite le ulteriori modalità per le concessioni dei mutui e dei contributi nonchè per il ricupero delle somme erogate dallo Stato per l'esecuzione dei lavori previsti negli articoli seguenti.

Art. 3.

Nei casi in cui il Ministero dei lavori pubblici decida di provvedere all'esecuzione dei lavori di riparazione ai sensi dell'art. 1, verrà dato avviso al proprietario dell'immobile cinque giorni prima della redazione del verbale di consistenza.

Se il proprietario non ha un procuratore o rappresentante nel luogo in cui trovasi l'immobile, l'avviso indicato nel comma precedente può essere comunicato all'incaricato della vigilanza e custodia dei suoi beni, e nei casi in cui non è nota la residenza del proprietario o non sia possibile altrimenti la comunicazione, l'avviso stesso verrà affisso all'albo pretorio del Comune.

Art. 4.

Ultimati i lavori, l'Ufficio del genio civile provvederà in contraddittorio del proprietario o delle persone indicate nel comma 2° dell'articolo precedente, all'accertamento dei lavori stessi e dello stato dei locali, redigendone verbale.

Art. 5.

Intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, il consuntivo dei lavori verrà trasmesso all'Intendenza di finanza della provincia in cui i lavori furono eseguiti, ai fini del rimborso previsto nell'articolo successivo.

Art. 6.

I proprietari dei fabbricati riparati dall'Amministrazione dei lavori pubblici sono tenuti al rimborso della spesa delle riparazioni limitatamente ai due terzi dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

Tale rimborso sarà effettuato o in una unica soluzione o in venti annualità posticipate uguali, con gli interessi legali.

Il credito dello Stato ha lo stesso privilegio previsto nell'articolo 2771 del Codice civile sull'immobile nel quale sono stati eseguiti i lavori di riparazione.

Il ricupero del credito suddetto sarà affidato agli Uffici del registro, con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 7.

Ultimati i lavori di riparazione, l'Ufficio del genio civile ne informerà il sindaco del Comune.

Il sindaco accerterà nel più breve termine se il proprietario del fabbricato riparato dall'Amministrazione dei lavori pubblici abbia bisogno di occuparlo in tutto o in parte per l'uso della propria famiglia, e ne riferirà alla Commissione indicata nell'articolo successivo per i provvedimenti ivi previsti.

La Commissione potrà prorogare, ove occorra, al proprietario, che non disponga altra abitazione nel Comune, un termine per l'occupazione dei locali.

Art. 8.

Le persone rimaste senza tetto a causa degli avvenimenti bellici possono chiedere l'assegnazione delle case di abitazione disponibili riparate dall'Amministrazione dei lavori pubblici o dai privati ai sensi degli articoli precedenti, escluse le case già occupate di cui all'art. 7.

Le domande di assegnazione devono essere prodotte al sindaco del Comune.

Delle domande sarà formato un elenco, secondo i criteri di preferenza stabiliti per l'assegnazione nel comma 5 del presente articolo.

1428

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785612

Sulle richieste di assegnazione deciderà una Commissione nominata dal Prefetto della provincia e composta dal sindaco, che la presiede, o da un suo delegato, da un membro scelto fra i senza tetto, e da un altro scelto fra i proprietari di case, designati entrambi dalla giunta comunale.

L'assegnazione sarà disposta, nell'ordine seguente, a favore:

1) di coloro che detenevano in affitto l'alloggio riparato e che non sono in condizioni di procurarsi altro alloggio;

2) di coloro che per ragioni di professione, impiego o mestiere non possono allontanarsi dal Comune;

3) dei sinistrati provenienti da altro Comune.

Nell'ambito delle categorie indicate ai numeri 2 e 3 saranno preferiti per l'assegnazione le persone di disagiate condizioni economiche e i capi di famiglie numerose, i cui membri sono conviventi e a carico.

Le decisioni della Commissione saranno motivate.

Art. 9.

Le assegnazioni dei locali sono soggette al pagamento di un canone mensile, che sarà stabilito all'atto dell'assegnazione o con altro provvedimento successivo, dalla Commissione di cui all'articolo precedente in base ai prezzi praticati nel Comune, tenuto conto dell'entità dei lavori di riparazione.

Ove uno stesso alloggio sia assegnato a più persone distintamente il fitto verrà stabilito per ciascuno degli assegnatari.

La determinazione del fitto sarà portata a conoscenza del proprietario e degli assegnatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nei casi previsti nell'ultima parte del comma secondo dell'art. 3 un estratto del provvedimento verrà affisso all'albo pretorio del Comune.

Nel termine di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla pubblicazione dello estratto del provvedimento della Commissione, gli interessati potranno reclamare al pretore che ha giurisdizione nel luogo in cui trovasi l'alloggio assegnato.

Il ricorso deve essere notificato all'altra parte, che avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro giorni dieci dalla notifica, e sarà depositato presso la cancelleria della pretura.

Il pretore decide, sentite personalmente le parti.

Contro la pronuncia del pretore non è ammessa nessuna impugnazione.

Art. 10.

Le mensilità di fitto dovranno essere pagate direttamente dall'assegnatario al proprietario non oltre il giorno dieci di ogni mese, in caso di mancato pagamento nel termine suddetto, il sindaco pronuncierà, su istanza del proprietario, la revoca dell'assegnazione, se non sussistano giusti motivi per la concessione di una proroga, stabilendo il termine di giorni quindici pel ritiro dei locali.

La proroga non potrà avere una durata maggiore di giorni trenta, salvo che concorrano condizioni speciali di natattia, di disoccupazione, di calamità pubbliche.

Se l'alloggio non viene riconsegnato nel termine prescritto o prorogato, il proprietario potrà adire l'autorità giudiziaria.

Art. 11.

La durata dell'occupazione degli immobili di proprietà privata ad uso di ricovero non potrà eccedere il periodo di cinque anni.

La riconsegna al proprietario sarà effettuata previa redazione da parte dell'Ufficio del genio civile di verbale per l'accertamento dello stato dei locali.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche per i fabbricati in cui i lavori di riparazione sono stati iniziati dall'Amministrazione dei lavori pubblici dopo il 31 agosto 1944.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SCOCCIMARRO — TUPINI — SFORZA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 63. — PUTZOLU

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 novembre 1944

Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, sulla « Esposizione universale di Roma » e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 giugno 1937, n. 1022, che reca norme per l'esecuzione della predetta legge;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 729;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione ordinaria dell'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma », è sciolta.

Art. 2.

Il nob. dottor Leonardo Severi è nominato commissario straordinario del predetto Ente ed è confermato in qualità di vice commissario straordinario dall'avvocato Silvio Pironti che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

1429

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795016

Art. 3.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali dell'Ente stesso.

Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno, però, valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 38. — EMANUEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1944.

Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna » con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 29, concernenti la tutela delle persone fisiche e giuridiche di personalità italiane aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

Il gr. uff. avv. Ranieri Rabboni è nominato commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato, fino a quando gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale rappresentanza della Società, e sostituisce gli organi centrali di amministrazione di essa, esercitando tutti i poteri che, ai sensi della legge e dello statuto sociale, spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli della « Gazzetta Ufficiale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del Regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'anno 1945 i prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

I prezzi di vendita in abbonamento e a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* del Regno per l'anno 1945 sono stabiliti come segue:

Parte I - Legislativa:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L.	300
	» semestrale	»	150
	» trimestrale	»	80
	un fascicolo	»	5
Estero	Abbonamento annuo	L.	600
	» semestrale	»	300
	» trimestrale	»	150
	una copia	»	10

Parte II - Foglio inserzioni:

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L.	200
	» semestrale	»	100
	» trimestrale	»	60
	una copia	»	5
Estero	Abbonamento annuo	L.	400
	» semestrale	»	200
	» trimestrale	»	120
	una copia	»	10

Bollettino delle estrazioni (Sorteggio titoli, obbligazioni e cartelle):

Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L.	200
	» semestrale	»	100
	un fascicolo: prezzi vari		
Estero	Abbonamento annuo	L.	400
	» semestrale	»	200
	un fascicolo: prezzi vari raddoppiati.		

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: SOLARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 197. — LUCCO

1430

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 725016

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Tariffe per le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del Regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire l'ammontare del diritto fisso ed il prezzo per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunci da pubblicare nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno durante l'anno 1945;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

1. — Per l'anno 1945 il diritto fisso da corrispondere per la pubblicazione degli annunci giudiziari nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 100 (cento).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 10.

2. — Il diritto fisso dovuto per gli annunci commerciali e vari da pubblicarsi nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* del Regno è stabilito in L. 150 (centocinquanta).

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'avviso originale presentato per la pubblicazione: L. 12.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 196. — LESSO

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Fano Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il dott. Mario Fano di Elia, fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940 col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dottor Fano per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il dott. Fano deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il dott. Fano Mario di Elia è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 9 dicembre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Prezzi della canapa

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con suo provvedimento in data 7 ottobre u. s. diretto al Consorzio nazionale canapa ha disposto che:

1. — Ai prezzi di cui all'acclusa tabella, già applicati dall'Allied Military Government per la canapa napoletana di produzione 1943, è stato attribuito il valore di *prezzi base nazionale* anche per ciò che concerne la canapa prodotta nel 1944. Ad essi dovranno pertanto essere ragguagliati anche i prezzi base delle varie qualità di canapa prodotta nelle provincie canapicole non ancora liberate.

2. — Per ciò che concerne la canapa più prodotta nel territorio liberato, è stato disposto quanto segue:

a) per la canapa conferita o comunque denunciata all'ammasso entro e non oltre il 30 novembre 1944, saranno corrisposti i prezzi base di cui all'allegata tabella, aumentati del 50 %;

b) per la canapa che alla data del 1° dicembre 1944 non risulterà denunciata all'ammasso, saranno invece riconosciuti, all'atto del successivo conferimento, i soli prezzi base senz'altro aumento di sorta.

PREZZI DELLA CANAPA NAPOLETANA
IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 1943

(Listino annesso all'ordinanza emanata il 15 gennaio 1944 dall'Allied Military Government per le provincie di Napoli, Avellino e Benevento).

Spago superiore pacsano	L.	3.450 per q.le
Spago chiaro paesano	»	3.250 » »
Extrissimo chiaro paesano	»	3.150 » »
Extra chiaro paesano	»	2.965 » »
Spago mezzocolore paesano	»	3.110 » »
Extrissimo mezzocolore paesano	»	2.865 » »
Extra mezzocolore paesano	»	2.655 » »
Spago scolorato paesano	»	2.655 » »
Extrissimo scolorato paesano	»	2.515 » »
Extra scolorato paesano	»	2.365 » »
Spago chiaro forestiero	»	3.195 » »
Extrissimo chiaro forestiero	»	3.040 » »
Extra chiaro forestiero	»	2.750 » »
Spago mezzocolore forestiero	»	2.930 » »
Extrissimo mezzocolore forestiero	»	2.765 » »
Extra mezzocolore forestiero	»	2.520 » »
Spago scolorato forestiero	»	2.545 » »
Extrissimo scolorato forestiero	»	2.355 » »
Extra scolorato forestiero	»	2.180 » »
Scarti chiari	»	1.895 » »
Scarti scolorati	»	1.745 » »
Canapone primo	»	2.120 » »
Canapone secondo	»	1.950 » »
Canapone terzo	»	1.820 » »
Scarti di canapone	»	1.420 » »
Cimaglie di canapone	»	1.360 » »
Cimaglie di canapone	»	1.165 » »
Stoppa prima chiara	»	1.151 » »
Stoppa prima scolorata	»	1.055 » »
Stoppa seconda chiara	»	920 » »
Stoppa seconda scolorata	»	1.000 » »
Stoppa terza chiara	»	875 » »
Stoppa terza scolorata	»	785 » »
Farina chiara	»	685 » »
Farina scolorata	»	270 » »
Canapa in bacheta verde	»	

1431

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785012

Prezzi delle pelli e dei concianti

1. — Il prezzo di vendita dell'estratto conciante secco avente un titolo non inferiore al 67 % T. F. viene fissato in L. 49 al kg. per merce resa franco stabilimento.

2. — I prezzi di vendita delle pelli bovine, equine e bufaline conciate rimangono stabiliti come appresso, per merce resa franco stabilimento:

cuoio suola L. 230 al kg.;
tomaia a concia vegetale L. 120,50 al piede quadrato;
tomaia a concia minerale L. 215 al piede quadrato.

3. — Il prezzo di vendita delle pelli bovine, equine e bufaline conciate, prodotte da pelli provenienti da Consorzi viene così fissato per merce resa franco stabilimento:

cuoio suola L. 160 al kg.;
tomaia a concia vegetale L. 68,10 al piede quadrato;
tomaia a concia minerale L. 114,55 al piede quadrato.

Comunicato concernente i prezzi degli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro con suo provvedimento in data 23 novembre 1944 ha stabilito quanto segue:

1. — Gli oggetti dichiarati fuori uso dalle Amministrazioni militari e suscettibili di trattamento possono essere ceduti, qualora ne sia richiesta, ad organizzazioni sindacali (Camera del lavoro, Federazioni artigiane, cooperative, ecc.) perchè queste ne curino la distribuzione ai propri iscritti, allo scopo di venire incontro alle più urgenti necessità dei lavoratori.

2. — I prezzi di cessione, sia dalle Amministrazioni militari alle associazioni che da queste ai propri iscritti, saranno definiti volta per volta dagli enti cedenti di intesa con le Camere di commercio, industria ed agricoltura, e sottoposti da queste al Ministero dell'industria, commercio e lavoro - Direzione generale del commercio interno.

I prezzi saranno determinati tenuto presente lo stato d'uso degli indumenti in relazione al prezzo di mercato dei corrispondenti oggetti nuovi ed alle spese occorrenti per rimetterli.

3. — Le Camere di commercio, industria ed agricoltura, dovranno vigilare perchè gli indumenti così ceduti, non siano dispersi fra privati acquirenti ed alimentino la borsa nera.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 7 dicembre 1944 il dott. Moneta Caglio Attilio di Luigi, notaio in esercizio sussidiario della sede notarile di Pescarolo ed Uniti, del distretto notarile di Cremona, è autorizzato ad esercitare in soprannumero il suo ufficio nella sede di San Giovanni a Teduccio, frazione del comune di Napoli, a condizione che interrompa alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo Italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Pescarolo ed Uniti, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Moneta Caglio Attilio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 21 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	108 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96, 10
Redimibile 3,50 % 1934	»	87, 95
Id. 5 % 1936	»	97, 80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95, 50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97, 60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96, 50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96, 25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96, 30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96, 35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88, 25

Media dei titoli del 22 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	109, 40
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96, 70
Redimibile 3,50 % 1934	»	88, 60
Id. 5 % 1936	»	97, 80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95, 50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97, 75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96, 75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96, 75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96, 75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88, 70

Media dei titoli del 23 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	109, 40
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96, 90
Redimibile 3,50 % 1934	»	88, 70
Id. 5 % 1936	»	97, 90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95, 50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97, 80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96, 90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96, 85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96, 85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88, 80

Media dei titoli del 24 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	109, 40
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96, 90
Redimibile 3,50 % 1934	»	87, 70
Id. 5 % 1936	»	97, 90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95, 50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97, 80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96, 90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96, 85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96, 85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88, 80

GIOLITTI GIUSEPPE, *Direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1 DEC Recd

mde 20

SUBCOMMITTEE, ALLIED COMMISSION
No 394
ALLIED HQ - Commission

PS/mc.
PS 15 Dec 44.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gen ette Officiale No.90 of 9 Dec 1944.

TO : Geo Distribution List.

SPECIAL OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Navy — (a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.337 of 1 August 1944.
Authority of the Minister for Navy to effect provisional changes in the cadres of officers in permanent active service of various military corps of the Royal Navy.

(b) Navy — (b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.358 of 21 September 1944.
Regulating the civil status of persons who died or disappeared at sea as a result of merchant shipping casualties.

(c) Education — (c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 359 of 28 September 1944.
Reconstituting the Naval Academy "Duca d'Aosta".

(d) Education, Finance — (d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.360 of 19 October 1944.
Increasing daily remuneration of members of commissions for maturity and aptitude examinations.

(e) Navy — (e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.361 of 26 October 1944.
Modifying para 2 of Art.3 of R.Decree-Law No. 104 of 3 April 1944 concerning the course of officers of the Royal Navy absent from service.

(f) Finance — (f) Decree of the Lieutenant General No. 362 of 12 Nov 44.
Addition of provisions to the regulations concerning the administrative functions entrusted to cashiers of the Central Departments.

(g) Finance — (g) Ministerial Decree of 10 October 1944.
Annulling the posts of cadet officers in the Royal Academy for the Royal Finance Guard.

(h) Agriculture, Education, Industry — (h) Ministerial Decree of 6 November 1944.
Sanction by the Commissariat for the Royal Station for chemical agricultural experimentation at Rome.

(i) Navy — (i) Ministerial Decree of 11 November 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SECTION OF SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Navy	1. This Upper of Ex-ratio officials contains the following decrees :-
	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.357 of 5 August 1944. Authority of the Minister for the Navy to effect provisional changes in the ranks of officers in permanent active service of Medical Military Corps of the Royal Navy.
(b) Navy	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.358 of 21 September 1944. Regulating the civil status of persons who died or disappeared at sea, as a result of maritime shipping casualties.
(c) Education	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 359 of 30 September 1944. Reconstituting the National Academy "dei Lincei".
(d) Education Finance	(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.360 of 19 October 1944. Increasing daily remuneration of members of Commissions for maturity and aptitude examinations.
(e) Navy	(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.361 of 26 October 1944. Completing para 2 of Art.3 of R.Decree-Law No. 104 of 3 April 1944 concerning the status of officers of the Royal Navy & merchant service.
(f) Finance	(f) Decree of the Lieutenant General No. 362 of 12 Nov 44. Additional provisions to the regulations concerning the administrative functions entrusted to cashiers of the Central departments.
(g) Finance	(g) Ministerial Decree of 10 October 1944. Annulling the posts of cadet officers in the Royal Academy for the Royal Financo Guard.
(h) Agriculture Education Industry	(h) Ministerial Decree of 8 November 1944. Substituting the Commissioner for the Royal Station for chemical agricultural experimentation at Rome.
(i) Finance Labour Industry	(i) Ministerial Decree of 11 November 1944. Appointing the President and members of the syndical college of the Co-operative Society for "Credit Production and Labour "Luzzatti-Rho" of San Ciziniello (Palermo).
(j) Agriculture	(j) Ministerial Decree of 21 November 1944. Appointing vice-commissioners of the Italian Federation of Agrarian Consortiums.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(k) Finance — (k) Provincial Decree of 27 November 1944. Amount eligible of direction.

(l) Education — (l) Provincial Decree of 24 October 1944. Appointing a Commissioner Extraordinary for T.R.A. (Ente Liburni Autonomi).

(m) Agriculture — (m) Provincial Decree of 28 November 1944. Substituting the Commissioner of the Provincial Agrarian Corporation of Ostuni.

NOTE :- Sub-paragraph 4(a)(iv) that any of the provisions contained in this issue of Orders are EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through HQ Lt Corps Sections not later than 1700 hours, 21 December, Friday, 1944. In the endorsement of the documents appearing in this issue will be published in the issue of Gazette. Orders to be effective next after the above date. Returns received after this date will be too late for action.

W. E. SUTTON,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

1434

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1435

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 92

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 9 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. anno L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. anno L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

AL SOLO « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. anno L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. anno L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. anno L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

AL SOLO « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

All'Estero: Abb. anno L. 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale », alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb. annuale	L.	300,70
	» semestrale	»	150,70
Parte II (inserzioni)	Abb. annuale	L.	200,70
	» semestrale	»	100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 357.

Facoltà al Ministro per la marina di apportare variazioni provvisorie ai quadri degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi militari della Regia marina . . . . . Pag. 622

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 358.

Regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili. Pag. 622

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 settembre 1944, n. 359.

Ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei. Pag. 623

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 360.

Aumento del compenso giornaliero spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione . . . . . Pag. 623

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 361.

Modificazione del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 aprile 1941, n. 104, concernente lo stato degli ufficiali della Regia marina non presenti in servizio . . . . Pag. 624

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 novembre 1944, n. 362.

Integrazione al regolamento sulle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali. Pag. 624

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.

Annullamento di posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza . . Pag. 624

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.

Sostituzione del commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma . . . . . Pag. 625

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Nomina del presidente e dei componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito, produzione e lavoro « Rinnovamento » di San Cipirello (Palermo). Pag. 625

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Nomina dei vice commissari della Federazione italiana dei Consorzi agrari . . . . . Pag. 625

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.

Caratteristiche dei biglietti di Stato . . . . Pag. 626

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'E.R.A. (Ente Ricuperi Antarchici) . . . . . Pag. 626

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1944.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza . . . . . Pag. 624

1436

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 725016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Errata-corrige . . . . . Pag. 628

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna. Pag. 628

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 92 DEL 9 DICEMBRE 1944:

Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Bollettino delle cartelle ordinarie 3,75 % di credito comunale e provinciale sorteggiate nei giorni 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 12 ottobre 1943 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso.

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Bollettino dell'estrazione effettuata il 1° dicembre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 6 %, obbligazioni 6 % serie speciale « Telefoniche » ed obbligazioni 5,50 % serie speciale Società Edison.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 357.

Facoltà al Ministro per la marina di apportare variazioni provvisorie ai quadri degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei vari Corpi militari della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1095, sulla istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina e successive modificazioni;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1417, relativa alla istituzione di due ruoli speciali in servizio permanente effettivo e variauti agli organici dei Corpi militari della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, relativo alle variazioni provvisorie degli organici dei vari Corpi militari della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La facoltà concessa al Ministro per la marina con l'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, circa le variazioni provvisorie da apportare ai quadri organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo e del ruolo speciale dei vari Corpi militari della Regia marina, può essere esercitata anche ad intervalli più brevi del semestre, ma non inferiori ai tre mesi.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 22 marzo 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 55. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 358.

Regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le disposizioni contenute nel titolo III del libro I della parte prima del Codice della navigazione;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con quello pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli aventi diritto a prestazioni previdenziali o assicurative in dipendenza della morte o della scomparizione in mare di componenti l'equipaggio o di passeggeri di navi mercantili, qualora per cause inerenti allo stato di guerra non possano ottenere dai competenti Uffici dello stato civile gli estratti degli atti di morte o di scomparizione in mare redatti a norma degli articoli 206 a 209 del Codice della navigazione, potranno esibire, ai soli fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali o assicurative, un certificato rilasciato dal Ministero della marina attestante l'avvenuta morte o scomparizione.

Per la compilazione del certificato di cui al precedente comma, il Ministero della marina può avvalersi, oltre che dei risultati delle inchieste sui sinistri marittimi, da qualunque autorità eseguite, anche di qualsiasi altro elemento che ritenga rilevante allo scopo.

Art. 2.

Agli stessi fini di cui all'art. 1, qualora per cause inerenti allo stato di guerra non sia possibile agli interessati di ottenere altri certificati dello stato civile, in luogo di questi potranno essere esibiti atti notori.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra coloro che abbiano beneficiato di prestazioni previdenziali o assicurative sulla base dei documenti di cui agli

1437

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

articoli 1 e 2 saranno tenuti a presentare ai competenti uffici degli Enti previdenziali o degli Istituti di assicurazione il regolare estratto degli atti di morte o scomparizione o gli altri certificati dello stato civile.

Art. 4.

Il Ministro per la marina può, con suo provvedimento, limitare il beneficio stabilito dal presente decreto disponendo che in tutto o in parte le somme dovute dagli Enti previdenziali o dagli Istituti assicuratori siano accantonate in attesa della esibizione, da parte degli interessati, della regolare documentazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 56. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 settembre 1944, n. **359**.
Ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 8 giugno 1939, n. 755;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Accademia nazionale dei Lincei è ricostituita.
Con successivo decreto legislativo saranno date le norme per il suo ordinamento.

Art. 2.

Il commissario, al quale è affidata la liquidazione della Reale Accademia d'Italia in virtù del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1944, è incaricato anche di provvedere alle operazioni necessarie per la ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Art. 3.

L'Accademia è esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura salvo espressa deroga legislativa.
Gli atti dell'Accademia che sarebbero colpiti da tassa di registro godono del trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Art. 4.

Sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritto a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei per l'esercizio finanziario 1944-45 lo stanziamento di L. 5.740.200.

Art. 5.

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 66. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. **360**.
Aumento del compenso giornaliero spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, concernente il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto 18 aprile 1929, n. 673, recante norme per gli esami di maturità classica e scientifica e per quelli di abilitazione magistrale e tecnica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dalla sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1943-44, il compenso giornaliero di L. 25, spettante ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione, ai sensi dell'art. 74 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, è elevato a L. 50, decurtato del doppio 12 %.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 58. — PETTA

1438

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 361.

Modificazione del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104, concernente lo stato degli ufficiali della Regia marina non presenti in servizio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto la legge 3 dicembre 1942, n. 1417;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82;
Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 104, è abrogato e sostituito come segue, con effetto dal 1° gennaio 1944:

« Qualora non vi siano posti in organico gli ufficiali stessi rientrano in ruolo temporaneamente in eccedenza, salvo riassorbimento al verificarsi delle successive vacanze ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TARSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 57. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 novembre 1944, n. 362.

Integrazione al regolamento sulle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali, approvato con R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1736;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dopo il penultimo comma dell'art. 3 del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali, approvato con R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1736, va inserito il comma seguente:

« Può infine disporsi l'emissione di ordini di accreditamento a favore del cassiere del Ministero del tesoro, nei limiti delle disposizioni in vigore al momento della emissione dei relativi ordini, per il pagamento degli acquisti, delle forniture e di quanto altro occorra per i servizi del Provveditorato generale dello Stato ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TARSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 59. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.

Annullamento di posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 14 giugno 1925, n. 1284, e successive disposizioni sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1936, contenente norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 28 settembre 1931, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 24 luglio 1940, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi a posti di allievo ufficiale della Regia accademia della Regia guardia di finanza;
Vista l'autorizzazione n. 2789-19520-10.1 del 7 dicembre 1942, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a bandire un concorso a 120 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1943-44, riservando la metà dei posti suddetti a favore dei richiamati alle armi;
Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1943, registro n. 7 Finanze, foglio n. 57, con cui è stato bandito un concorso per esami a 60 posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza, per l'anno scolastico 1943-44;
Visto il decreto Ministeriale 26 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1943, registro n. 7 Finanze, foglio n. 65, con cui è stato bandito altro concorso per esami a 30 posti di allievo ufficiale presso l'anzidetta Regia accademia, per l'anno scolastico 1943-44;

1439

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che per gli avvenimenti seguiti all'8 settembre 1943 i suddetti concorsi non hanno potuto avere regolare svolgimento;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi per esami a 50 ed a 30 posti di allievo ufficiale presso la Regia accademia della Regia guardia di finanza, per l'anno scolastico 1943-44, banditi rispettivamente con i decreti Ministeriali 5 e 26 febbraio 1943, sono annullati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Registro Finanze n. 5, foglio n. 192. — LEEN

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.

Sostituzione del commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 30 novembre 1871, n. 623, serie seconda, con il quale venne istituita la Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1943, col quale veniva provveduto allo scioglimento del Comitato amministrativo della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma e alla nomina del prof. Guido De Marzi a commissario straordinario;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Il dott. Emilio Massimilla è nominato commissario della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma in sostituzione del prof. Guido De Marzi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Nomina del presidente e dei componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito, produzione e lavoro « Rinnovamento » di San Cipirello (Palermo).

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis*, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, alla sostituzione dei sindaci della Società cooperativa di credito produzione e lavoro « Rinnovamento », cooperativa collettiva con sede nel comune di San Cipirello (Palermo), azienda che trovasi in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

I signori prof. Alessandro Paino fu Antonio, ragioniere Michele Orlando fu Saverio e dott. Luigi Tamburello di Giacomo, sono nominati, rispettivamente, presidente e componenti il Collegio sindacale della Società cooperativa di credito produzione e lavoro « Rinnovamento », cooperativa collettiva con sede nel comune di San Cipirello (Palermo), in sostituzione dei sindaci attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Nomina dei vice commissari della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 38, lettera *D* della legge 18 maggio 1942, n. 366, sul riordinamento degli Enti economici della agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto lo statuto della Federazione italiana dei Consorzi agrari approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942;

Ritenuto, che per esigenze derivanti dallo stato di guerra occorre adottare altro ordinamento e nuove direttive nell'organizzazione della Federazione e dei dipendenti Consorzi agrari;

Considerata l'opportunità di integrare l'opera del commissario, con la collaborazione di vice commissari, allo scopo di assicurare all'Ente il più efficace funzionamento, nell'interesse dell'economia agricola del Paese;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Pietro Germani, il prof. avv. Alfredo Moschella e il per. agr. Pietro Piacentini sono nominati vice commissari della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

1440

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.
Caratteristiche dei biglietti di Stato.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 maggio 1935, n. 874;

Visto l'art. 7 del regolamento sui biglietti di Stato approvato col predetto R. decreto-legge 29 maggio 1935, n. 874;

Considerato che la fabbricazione e la emissione dei biglietti di Stato da lire 5 e 10 autorizzata con i decreti Ministeriali 16 ottobre 1942, n. 125130, 14 aprile 1943, n. 102838, e 14 aprile 1943, n. 102839, non è stata completamente portata a termine e che in conto dei quantitativi autorizzati rimangono ancora da emettere altri biglietti dei tagli sopra indicati;

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1944, n. 102, che ha autorizzata la fabbricazione e la emissione di un altro contingente di biglietti di Stato da L. 1, 2, 5 e 10;

Determina:

Art. 1.

I biglietti di Stato ancora da emettere in esecuzione dei decreti Ministeriali sopra citati e per la costituzione del fondo di scorta pel cambio dei logori hanno le caratteristiche indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le caratteristiche dei biglietti di Stato da L. 10 sono le seguenti:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 93 × 58 per la carta e del formato stampa di mm. 85 × 50 per il recto e 84 × 49 per il verso.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana a chiaro-scuro, posta al centro del biglietto, e formata da un fiore centrale stilizzato accompagnato lateralmente da due fogli, pure stilizzati, e due piccoli fiori a forma di tulipano.

Recto — Il recto del biglietto, stampato in calcografia, si suddivide in tre parti, una centrale e due laterali; quella centrale è così disposta: in alto da una cornicetta di rettangoli bianchi e neri, seguono le dicitura - Italia - su fondo chiaro, e biglietto di Stato a corso legale in caratteri bianchi su fondo scuro; un rosone, in linea bianca su fondo retinato a linea nera, sostenuto da due elementi di linea bianca formati ognuno da quattro rosoncini; al centro, uno spazio, riservato per il riscontro della filigrana, leggermente tinteggiato da un fondino; sotto questo una cornicetta rettangolare, a bianco e nero, racchiude due rosoni simmetrici di bianco linea con motivo decorativo al centro.

Le due parti laterali sono composte da due elementi simmetrici di bianco linea, con motivo decorativo, riempiti nella parte interna da perline e cordoni; al margine della linea bianca un motivo di linea nera racchiuso da un filetto nero determina il margine del biglietto.

In alto e in basso una cornice di quattro elementi ondulati di linea bianca seguiti da quattro fondini geometrici riproducenti la cifra « 10 » terminanti con un listello, sono posti il numero e la serie del biglietto: nel centro a sinistra, l'effige di « Giove » in profilo; a destra, in carattere nero contornato da un filetto bianco la dicitura « Vale dieci lire » intrecciata con la cifra « 10 », in bianco appoggiata su di un rettangolo formato da due listelli a scacchiera su fondino grigio; seguono le firme: Il Direttore generale del Tesoro f. f. G. Ventura, Il Cassiere speciale Giovineo, V°, per la Corte dei conti Simoneschi.

Fuori cornice sono poste le leggende: a sinistra I. P. S. Off. Carte Valori a destra G. Mattaloni dis.

Verso — Il verso del biglietto, a stampa litografica, è composto da un disegno principale e da un sottofondo.

Il disegno principale è così disposto: una cornicetta decorativa in linea bianca; entro questa, a destra e sinistra, due figure allegoriche maschili, rappresentanti l'industria e l'agricoltura, sono poggiate su un festone composto da elementi di linea bianca con intrecci di cordoni nella parte centrale e collegati in alto da un nastro perlinato; al centro uno spazio quadrato portante la cifra « 10 » su fondo grigio incorniciato dai lati da due striscie decorative che racchiudono nuovamente la cifra « 10 lire » in bianco su fondo scuro, sotto questo sono posti i decreti di emissione e delle caratteristiche e precisamente: a sinistra il R. decreto-legge 29 maggio 1935, n. 874, a destra il decreto Ministeriale 23 novembre 1944; la parte superiore porta una fabella recante le leggende: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori dei biglietti falsi » circondata da un rosone in linea bianca.

Il disegno è riempito da un fondino geometrico riproducente la cifra « 10 ».

Un sottofondo unito, litografico, colorisce l'intero disegno principale.

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto - blen;
verso - fondo grigio, disegno principale blen nero.

Art. 3.

I biglietti di Stato da L. 5 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 93 × 58 per la carta e del formato stampa di mm. 85 × 50 per il recto e 84 × 49 per il verso.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana a chiaro scuro, posta al centro del biglietto, e formata da un fiore centrale stilizzato accompagnato lateralmente da due foglie, pure stilizzate, e due piccoli fiori a forma di tulipano.

Recto — Il recto del biglietto, stampato in calcografia, è così composto: cornice con doppia fila di bacellatura di cilindri e perline, con angoli a quattro elementi isolati su fondo scuro su cui stacca, in chiaro, la cifra « 5 ».

In basso, una fascia decorativa a forma rettangolare e fondo scuro con ornato decorativo chiaro formato da due candelabre simmetriche di fogliame e fiori stilizzati. Nella parte centrale uno scudo Sannitico, avente nella parte superiore un cartiglio portante la parola « Italia » e circondato posteriormente da un festone di alloro. Nell'interno dello scudo sono stampate in carattere romano, le leggende: Biglietto di Stato - a corso legale - lire cinque; seguono le firme: Il Direttore generale del Tesoro f.f. G. Ventura a sinistra, Il Cassiere speciale Giovineo a destra; V°, per la Corte dei conti Simoneschi al centro.

A sinistra dello scudo è posto un medaglione ovale con la testa di Minerva, di Turi, in chiaro-scuro. A destra, un ovale corrispondente, riempito di un ornato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 725016

modernamente stilizzato di foglie e fiori staccanti in chiaro su fondo scuro, in centro la cifra « 5 » in nero filettata di bianco e ombreggiata.

I due ovali e lo scudo sono sistemati su un fondino a tonalità uniforme; fuori cornice, in basso a sinistra, è posta la leggenda a carattere capillare: I. P. S. Officina Carte Valori, a destra « R. Garusi ».

Verso — Il verso, stampato in litografia, è così composto: una cornice formata da un perlinato con gli angoli e il centro dei lati maggiori in aggetto; lateralmente due candelabre con ornato chiaro di foglie e fiori stilizzati su fondo scuro; al centro del biglietto su fondino chiaro la cifra « 5 » sovrastante la parola « lire » entrambi incorniciati da due grandi tralci di fogliame stilizzato, portanti nella parte superiore un cartiglio coi decreti delle caratteristiche e precisamente: a sinistra il R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, a destra del decreto Ministeriale 23 novembre 1944 e nella parte inferiore un altro cartiglio con la dicitura « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi ».

Il fondo del verso, in litografia, presenta: una fascia orizzontale centrale composta di tre fasce minori di cui la centrale più larga è di tonalità più scura; il rimanente del fondo, più chiaro della fascia, è formato da elementi romboidi con in centro la cifra « 5 ».

In alto sono posti rispettivamente: a sinistra, il numero della serie, a destra, quello del biglietto; in basso è ripetuto: a sinistra, il numero del biglietto, a destra quello della serie.

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto - viola:
verso - viola scuro.

Art. 4.

I biglietti di Stato da L. 2 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 83 × 46 per la carta e del formato di stampa recto e verso di mm. 77 × 40.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana in chiaro-scuro, orizzontale, a righe ondulate continue.

Recto — Il recto del biglietto, a stampa tipografica, si compone di un fondino e di un disegno principale.

Il fondino è composto: a sinistra, da tenui linee verticali continue poste sotto la vignetta; a destra da motivi esagonali contornati da doppi circoletti ed interrotto, al centro, da un disegno ornamentale intrecciato, sul quale sono ripetute in bianco le sigle L. 2, nell'interno di questo è posta la cifra araba « 2 » attorno a quest'ultima, fra due filetti ondulati irregolari, è ripetuto in lettere il valore - lire due - racchiude il fondino una cornicetta rettangolare formata da doppi disegni ottagonali.

Il disegno principale è composto: da una vignetta, alla sinistra del biglietto, formata da un motivo decorativo rettangolare interrotto, in alto, da un cartiglio che porta la leggenda - Italia - in basso, da altro uguale cartiglio con la leggenda - Ministero del Tesoro - al centro da un ovale perlinato che racchiude una testina femminile di profilo, raffigurante l'Italia; al centro del biglietto, della leggenda: Biglietto di Stato - a corso legale - lire due, in carattere romano; una piccola losanga porta il valore in cifra.

Le firme, poste in basso, sono: il Direttore generale del Tesoro I.f. G. Ventura, a sinistra, il Cassiere speciale Giovinco, a destra, V°. per la Corte dei conti Simonesehi al centro.

In alto sono posti rispettivamente: a sinistra, il numero del biglietto; in basso sotto la leggenda - due lire - è ripetuto: a sinistra, il numero del biglietto, a destra, quello della serie.

Verso — Il verso del biglietto, a stampa tipografica, si compone del seguente complesso disegno principale: un fondino decorativo rettangolare formato da piccoli disegni a mandorla interrotto al centro da una tabellina esagonale contornata da stellette a quattro punte intercalate da piccoli cilindri; al centro di questa vi è posta la leggenda, a carattere bastoncino capillare: « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi »; a sinistra e destra in due circoli a cornice geometrica con fondino retinato, vi è ripetuto il valore del biglietto, tratteggiato in cifra araba, ed intrecciato dalla leggenda, a carattere vuoto, « Lire » al centro, in alto, un rettangolino porta la leggenda R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, in basso altro uguale rettangolo la leggenda decreto Ministeriale 23 novembre 1944; racchiude il disegno principale una cornicetta a forma di nastro arrotolato avente agli angoli quattro elementi decorativi uguali che portano inciso a carattere vuoto, la cifra in arabo « 2 ». Fuori della cornice a destra, è posta verticalmente a carattere capillare la leggenda: « Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte Valori ».

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:
recto - fondino giallo, disegno principale verde oliva;
verso - giallo-arancio.

Art. 5.

I biglietti di Stato da L. 1 hanno le seguenti caratteristiche:

Formato — Il formato è rettangolare di mm. 78 × 42 per la carta e del formato di stampa, recto e verso di mm. 72 × 36.

Filigrana — I biglietti sono stampati su carta bianca portante una filigrana, in chiaro scuro, orizzontale a righe ondulate continue.

Recto — Il recto del biglietto, a stampa tipografica, si compone di fondino e di un disegno principale.

Il fondino è composto: a sinistra, da tenui linee verticali continue poste sotto la vignetta, a destra, da brevi tratti orizzontali terminanti in segni triangolari: al centro della parte destra, dalle sigle L. 1. portanti incise verticalmente in bianco, nel corpo del carattere, la leggenda - lire una - una cornicetta geometrica di circoletti bianchi vuoti racchiude la seconda parte del fondo.

Il disegno principale è così composto: una vignetta alla sinistra del biglietto, formata da un motivo decorativo rettangolare, con al centro un ovale che racchiude una testina femminile di profilo, raffigurante l'Italia: attorno a questa, tra due filetti, la leggenda: Italia - Ministero del Tesoro.

Al centro del biglietto, la leggenda: Biglietto di Stato - a corso legale - lire una, in carattere romano; una piccola losanga riporta il valore in cifra.

1442

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Le firme, poste in basso, sono: Il Direttore generale del Tesoro f.f. G. Ventura a sinistra, Il Cassiere speciale Giovinco a destra, V°. per la Corte dei conti Simonetti al centro.

In alto, sopra la sigla L. 1, sono posti rispettivamente: a sinistra il numero della serie, a destra il numero del biglietto; in basso, sotto la leggenda « una lira » è ripetuto, a sinistra il numero del biglietto, a destra quello della serie.

Verso — Il verso del biglietto, a stampa tipografica, si compone del seguente disegno principale: un fondino unito rettangolare con al centro un ovale nel quale è posta, a carattere capillare, la leggenda « La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi »; a sinistra e destra, due circoli a cornice geometrica, portano nell'interno un fondino rigbettato orizzontale, sul quale è ripetuto il valore del biglietto in cifra araba e la lettera « L. » intrecciata fra di loro e disegnate in chiaro-scuro.

Al centro, in alto, un rettangolino bianco con la leggenda R. decreto-legge 20 maggio 1923, n. 811, in basso un altro uguale rettangolino con la leggenda decreto Ministeriale 23 novembre 1944.

Racchiude il disegno principale una cornicetta decorativa riproducente piccoli disegni a forma di gigli.

Fuori della cornice a destra, posta verticalmente ed a carattere capillare, è incisa la leggenda « Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte Valori ».

Colori — Il biglietto è stampato nei seguenti colori:

recto - fondino rosso chiaro, disegno principale bruno;

verso - verde oliva.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 192. — LISCO

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'E.R.A. (Ente Ricuperi Antarchici).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 18 settembre 1942, n. 1197, relativo alla costituzione dell'« Ente Ricuperi Antarchici - (E.R.A.) »;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, relativo allo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici ed alla nomina di commissari straordinari;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per il predetto Ente:

Decreta:

Il prof. ing. Cleriei Leone è nominato commissario straordinario dell'Ente Ricuperi Antarchici, con l'incarico di procedere all'accertamento dell'attuale consistenza patrimoniale ed alla conseguente liquidazione.

L'incarico ha carattere gratuito.

Roma, addì 24 novembre 1944

Il Ministro: Ing. RUGGIERO

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1944.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Potenza;

Decreta:

L'avv. Vittorio Maferi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza in sostituzione dell'avv. Giuseppe Nicola Vicecomte.

Roma, addì 28 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Errata-corrige

Nella intestazione del decreto legislativo Luogotenenziale del 1° ottobre 1944, n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1944, n. 86, ove è detto:

« Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale » leggasi: « Modificazioni al R. decreto 15 marzo 1944, n. 139, relativo alla nomina di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale ».

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 897, in data 2 dicembre 1944, l'ing. Giacomo Piergianni è stato nominato, per la durata di mesi sei, commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

100

m&c. Maj. Lin. P. Magnoni

11 DEC 1944

ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL & CIVIL DIVISION

AC/4010/L.

P.M.

Ac/ga.
10 Dec 44.

CONFIDENTIAL

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 91 of 2 December 1944.

TO : See Distribution Sheet.

CONTENTS OF GAZ-ZETTA UFFICIALE

1. The issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.351 of 19 October 1944.
Provisions for defraying a reimbursement to tax-collectors for additional expenditure incurred in collecting taxes.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 352 of 1 November 1944.
Extending to the President of the Council of Ministers, and upon delegation by it, to the Undersecretaries of State of the Presidency and for the Forces and Information, the power to sign decrees incurring obligations and expenditure in respect of chapters headed " Presidency of the Council of Ministers" in the budget of the Ministry of Treasury.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 353 of 1st November 1944.
Redemption of Special accounts for the General Surveyor to the Armed Forces (Provveditorato generale dello Stato).

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 354 of 1st November 1944.
Defraying the expenditures for the services of the General Surveyor to the State (Provveditorato generale dello Stato).

(e) Air

(e) Decree of the Lieutenant General No. 355 of 5 October 44.
Modifying the regulations for services under contract to the Royal Aeronautics approved by R.Decree No. 805 of 6 April 1933.

(f) Finance

(f) Decree of the Lieutenant General No. 356 of 26 Oct 44.
New organic duties for the personnel of the Ministry of Finance and Treasury.

(g) Finance

(g) Decree of the Lieutenant General of 9 November 1944.
Constituting an Advisory Committee for Insurance (certificates and underwriting).

(h) Agriculture

(h) Ministerial Decree of 2 November 1944.
Dissolving the Board of Directors of the Institute for zootechnical experimentation of Rome (Istituto Sperimentale zootecnico di Roma) and appointing a Commissioner Extraordinary.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I 4 4 3

SECRET (E)
NO FOREIGN DISSEM
RESTRICTED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) France

(-) Legislative Decree of the Lieutenant General No.351 of 19 October 1944.
Provisions for fulfilling a commitment to pre-belligerent and allied organisations incurred in evacuating them.

(b) Finance

(-) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 352 of 31 October 1944.
Extending to the Ministers of the Council of Ministers, and in the absence of the latter to the Undersecretaries of State of the Presidency and for the Press and Information, the power to sign decrees incurring obligations and expenditure in respect of chapters headed "Presidency of the Council of Ministers" in the budget of the Ministry of Treasury.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 353 of 1st November 1944.
Application of special accounts for the General Surveyor to the State (Ragioneria Generale dello Stato).

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 354 of 1st November 1944.
Fixing the remuneration for the services of the General Surveyor to the State (Ragioniere Generale dello Stato).

(e) Air

(e) Decree of the Lieutenant General No. 355 of 5 October 44.
Modifying the regulations for services under contract to the Royal Aeronautics approved by R.Decree No. 805 of 6 April 1935.

(f) Finance

(f) Decree of the Lieutenant General No. 356 of 26 Oct 44.
Non-organic posts for the personnel of the Ministry of Finance and Treasury.

(g) Finance

(g) Decree of the Lieutenant General of 9 November 1944.
Constituting an Advisory Committee for Insurance Institutes and Undertakings.

(h) Agriculture

(h) Ministerial Decree of 2 November 1944.
Dissolving the Board of Directors of the Institute for Phytopathological Research of Rome (Istituto Sperimentale Fitopatologico di Roma) and appointing a Commissioner Extraordinary.

(i) Land Forces Finance

(i) Ministerial Decree of 10 November 1944.
Dissolving the Board of Directors of the "Cassa Ufficiali" and appointing a Commissioner Extraordinary.

(j) Air Finance

(j) Ministerial Decree of 21 November 1944.
Transferring Gen. Lav. Nicolo Martinelli to temporary administration of the Autonomous Consortium of Rome.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1444

1445

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Annex C

(5) Administrative Orders of 21 October 1944.

Headquarters Eighth Army, APO 442, 21 October 1944.

Confirmation of Army Commander as Member of Commission on Korea.

Pursuant to the provisions contained in the Moscow Declaration dated 27 December 1945, the Commander in Chief of the United States Army Forces in the Pacific has appointed me as the United States member of the Commission on Korea. I will depart from Inchon for Seoul, Korea, at 1700 hours on 6 January 1946. I will return to Inchon and depart therefrom for Tokyo, Japan, at 1700 hours on 8 January 1946. During my absence from Korea, Major General Archibald V. Arnold, United States Army, Commanding General, United States Army Forces in Korea, will act as Commander of the United States Army Forces in Korea.

(Signature)

JOHN R. HODGE
Lieutenant General, U.S. Army
Commanding

(5) Appointment

1446

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785612

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 7 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120
	" semestrale	" 100		" semestrale	" 60
	" trimestrale	" 50		" trimestrale	" 30
	Un fascicolo	" 4		Un fascicolo	" 8
All'Estero	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	" semestrale	" 200		" semestrale	" 120
	" trimestrale	" 100		" trimestrale	" 60
	Un fascicolo	" 8		Un fascicolo	" 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale" alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	Abb.	annuale	L. 300,70
	"	semestrale	" 150,70
Parte II (inserzioni)	Abb.	annuale	L. 200,70
	"	semestrale	" 100,30

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 351.

Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione . . . . . Pag. 614

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 352.

Estensione al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, ai Sottosegretari di Stato per la Presidenza e per la Stampa e le Informazioni, della firma dei decreti di impegno e dei titoli di spesa relativi ai capitoli della rubrica «Presidenza del Consiglio dei Ministri» iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro . . Pag. 615

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 353.

Ripristino della contabilità speciale del Provveditorato generale dello Stato . . . . . Pag. 616

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 354.

Limiti di spese per i servizi del Provveditorato generale dello Stato . . . . . Pag. 616

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 355.

Modificazione al regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica approvato con R. decreto 6 aprile 1933, n. 865 . . . . . Pag. 616

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 356.

Nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro . . . . . Pag. 616

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944.

Costituzione del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese assicuratrici . . . . . Pag. 619

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 619

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della «Cassa ufficiali» e nomina del commissario straordinario. Pag. 619

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Conferimento all'avv. Nicola Martini della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Roma. Pag. 620

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Conferimento al barone Luigi D'Andria della temporanea gestione del Consorzio agrario di Napoli . . . Pag. 620

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 620

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 620

1447

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNB No. 785616

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 351.

Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modificheː

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41, concernente norme per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte, delle maggiori spese di riscossione;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli esattori delle imposte dirette che con la misura dell'aggio spettante sulla riscossione dell'anno 1944, non abbiano percepito, in detto anno, un aggio complessivo pari al 15% per cento di quello corrispondente ai carichi dei ruoli dell'anno 1943, hanno diritto di ottenerne la differenza dallo Stato.

Art. 2.

Il limite del centosettantacinque per cento dell'aggio complessivo previsto dall'articolo precedente, potrà essere elevato fino al duecento per cento per gli esattori che comprovino di non riuscire a compensare per cause particolari, i nuovi maggiori oneri.

Art. 3.

La concessione del supplemento di aggio di cui ai precedenti articoli è autorizzata con decreto dell'Intendente di finanza, al quale gli interessati dovranno rivolgere apposita istanza su competente carta da bollo, entro il 31 gennaio 1945, e, per l'aumento di cui all'art. 2, in base all'esame di un dettagliato ed esauriente conto economico dell'esattore richiedente.

La liquidazione dei supplementi dovrà essere eseguita entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande.

Art. 4.

Per l'anno 1943, alle esattorie site in località direttamente e gravemente danneggiate da operazioni di guerra e che abbiano subito una contrazione negli aggi riscossi, eccedente il venti per cento rispetto a quelli spettanti in base ai ruoli ricevuti in carico durante l'anno stesso, può essere concesso un compenso straordinario non superiore alla differenza tra le spese di gestione e gli introiti di fatto, realizzati nell'anno 1943 per aggi ed altro titolo.

Gli esattori che vorranno di poter usufruire di tale concessione, dovranno presentare domanda documentata, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, all'Intendente di finanza della provincia, il quale la rimetterà al Ministero col proprio motivato parere, previ gli accertamenti del caso.

Art. 5.

Al pagamento di quanto dovuto agli esattori, in virtù del presente decreto sarà provveduto con lo stanziamento nel bilancio passivo del Ministero delle finanze, delle somme necessarie che risulteranno dagli accertamenti del Ministero stesso.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Le somme risultanti dagli accertamenti di cui all'articolo precedente, saranno reimposte nei ruoli per imposta erariale terreni, fabbricati, ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito, dell'anno successivo a quello in cui sarà eseguita la liquidazione dei supplementi di aggio e del compenso straordinario di cui all'art. 4, e potranno essere ripartite anche in due o più esercizi.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni di cui al R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41.

Le somme provvisoriamente liquidate agli esattori o da questi percepite in forza del Regio decreto-legge predetto o di altre disposizioni, saranno computate ai fini della liquidazione di cui al presente decreto e detratte dalla reimposizione prevista all'art. 6.

Art. 8.

I compensi per atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette e risultanti dalla tabella approvata con decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, sono aumentati, a favore dell'esattore, del 60 per cento limitatamente alle esecuzioni compiute, dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1944, per debiti d'imposta superiori alle lire cinquecento.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze, su parere delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali competenti potrà concedere, caso per caso, per l'anno 1944 e per giustificati motivi, aumenti di aggio ai ricevitori provinciali, in seguito a loro domanda, nella misura non eccedente il quaranta per cento dell'aggio fissato per il 1943.

Art. 10.

Gli esattori delle località in atto occupate dal nemico e sotto la giurisdizione del Comando Alleato, avranno facoltà di chiedere l'applicazione in loro favore delle norme contenute negli articoli 1 a 4 del presente decreto, entro tre mesi dal passaggio dei territori in amministrazione al Governo italiano.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

1448

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLIANO

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 48. — ARGENIO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 352.

Estensione al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, ai Sottosegretari di Stato per la Presidenza e per la Stampa e le Informazioni, della firma dei decreti di impegno e dei titoli di spesa relativi ai capitoli della rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri » iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 49 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, che approva le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma la competenza del Ministero del tesoro per l'erogazione delle spese fisse degli Enti dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono estese al Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e per sua delega ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza e alla Stampa e Informazioni, le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 49 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato relativamente allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 50. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 353.

Ripristino della contabilità speciale del Provveditorato generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 837, che ripristina la contabilità speciale del Provveditorato generale dello Stato;
Allo scopo di consentire al Provveditorato generale di procedere sollecitamente alle forniture e ai lavori necessari per il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 837, viene sostituito dal seguente:

A detta contabilità potranno affluire i fondi dei capitoli numeri 146 e 150, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1944-45 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, per un ammontare complessivo che, per ogni esercizio, non dovrà superare la somma di L. 10.000.000.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 46. — ARGENIO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 354.

Limiti di spese per i servizi del Provveditorato generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulla facoltà al Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'articolo unico del R. decreto-legge 30 dicembre 1938, n. 2014, prorogato con legge 14 dicembre 1942, n. 1561;

1449

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 755016

Considerata la necessità di consentire al Provveditorato generale dello Stato di procedere sollecitamente all'acquisto e al pagamento di quanto occorra per il funzionamento delle pubbliche Amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I limiti di somma stabiliti dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 540, modificati dal R. decreto-legge 30 dicembre 1938, n. 2014, e prorogati dalla legge 14 dicembre 1942, n. 1561, fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, per acquisti e forniture e quant'altro occorra per i servizi del Provveditorato generale dello Stato, sono triplicati. Conseguentemente i limiti fissati dagli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 540, restano fissati — senza essere subordinati al ricorso di particolari circostanze — rispettivamente a L. 3.000.000; L. 1.800.000 e L. 600.000.

Tali limiti valgono anche nei casi in cui il Provveditorato generale dello Stato agisca per conto di altre amministrazioni.

Restano ferme tutte le altre disposizioni stabilite dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 540.

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 57. — ANASTASIO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 355.

Modificazione al regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica approvato con R. decreto 6 aprile 1933, n. 805.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 aprile 1933, n. 805, che approva il regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 111;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 9 del « Regolamento per i servizi ad economia della Regia aeronautica », approvato con R. decreto 6 aprile 1933, n. 805, è sostituito dal seguente:

« Quando si tratti di provviste o di lavori di ammontare superiore a L. 200.000, in luogo della dichiarazione di buona esecuzione deve essere allegato il certificato dell'avvenuto collaudo, con buon esito, delle provviste o dei lavori medesimi ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PICCHIOTTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 51. — PRETA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 356.

Nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1944, numero 151, col quale è stato ricostituito il Ministero del tesoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 111;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, di cui alla tabella A dell'allegato I annessa alla legge 25 gennaio 1930, numero 1, è soppresso.

Sono istituiti in sostituzione del ruolo predetto, come dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto e firmate dai Ministri per le finanze e per il tesoro, due distinti ruoli: uno per la carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e l'altro per la carriera amministrativa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

E' soppresso il ruolo unico della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza

1450

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785615

riportato nella tabella *C* dell'allegato I alla citata legge 25 gennaio 1940, n. 1.

Per la carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza e per la carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro sono istituiti rispettivamente i ruoli di cui alle tabelle *C* e *D* annesse al presente decreto, firmate dai Ministri per le finanze e per il tesoro.

E' soppresso il ruolo unico per la carriera del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, di cui alla tabella riportata nell'art. 1 del R. decreto 6 dicembre 1940, n. 1758, ed in sostituzione sono istituiti, come dalle tabelle *E* ed *F* annesse al presente decreto e firmate dai Ministri per le finanze e per il tesoro, due ruoli distinti: uno per la carriera del personale subalterno dell'Amministrazione centrale finanziaria e delle Intendenze di finanza e l'altro per quello dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il collocamento dei personali nei diversi gradi dei distinti ruoli del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, di cui ai precedenti articoli, avrà luogo mediante decreto da emanarsi dai Ministri per le finanze e pel tesoro, tenuto conto dell'ufficio cui ciascun impiegato da inquadrare risulta di fatto organicamente assegnato alla data del presente decreto secondo l'ordine di anzianità nei ruoli soppressi col presente decreto.

Il personale in servizio presso il Ministero del tesoro che, risultando in eccedenza al numero dei posti delle relative tabelle, è collocato in quelle del Ministero delle finanze, può essere comandato presso il Ministero del tesoro, con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministri interessati, per non oltre due anni dalla conclusione della pace.

Art. 4.

Al servizio di consegnatario potrà, nella prima applicazione del presente decreto, essere preposto, in via eccezionale, un funzionario della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro di grado non inferiore al decimo.

Art. 5.

Il posto di grado decimo di gruppo *C* di assistente alla vigilanza presso l'Amministrazione centrale del tesoro, potrà conferirsi nella prima applicazione del presente decreto, con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 15 del R. decreto-legge 24 agosto 1938, numero 1817.

Art. 6.

Fermo quant'altro dispone l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, la biblioteca costituisce un servizio della Direzione generale di cui al successivo art. 9, la quale provvederà per il personale da destinarsi alla biblioteca stessa.

Art. 7.

Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'ottavo dei ruoli del gruppo *A* di cui al presente decreto, sono ridotti alla metà.

Peraltro nessun funzionario potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione e la riduzione stessa non sarà applicabile nei confronti di coloro che abbiano già goduto dell'analogo beneficio di cui all'art. 36 della legge 25 gennaio 1940, n. 1.

Art. 8.

Per il funzionamento dell'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa possono essere temporaneamente destinati al Ministero delle finanze, nella posizione di fuori ruolo, a norma di legge, non più di cinque magistrati giudiziari od amministrativi ovvero funzionari di altre Amministrazioni dello Stato di grado non inferiore al 6°.

Il provvedimento è adottato, previo consenso degli interessati qualora trattisi di magistrati, con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro dal quale dipende il magistrato o il funzionario prescelto.

All'Ufficio predetto possono essere assegnati, con decreto del Ministro per le finanze, un colonnello o un tenente colonnello del Corpo della Regia guardia di finanza e un funzionario di grado 6° o 7° dei ruoli di gruppo *A* dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Alla stessa Ufficio possono essere comandati, nelle forme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, due funzionari di concetto della Ragioneria generale dello Stato di grado 5° o 6°.

Presso l'Ufficio stesso possono essere costituite, con decreto del Ministro per le finanze, commissioni di studio composte anche di funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e di estranei alle Amministrazioni stesse, a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 9.

La Direzione generale del personale, delle pensioni ordinarie e dello schedario generale istituita presso il Ministero del tesoro col decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, assume la denominazione di Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGNORETTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 53. — PETTA

1451

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *A*

Amministrazione centrale del Ministero delle finanze

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Direttori generali	7
5°	Ispettori generali	13
6°	Capi divisione e Ispettori superiori (1)	49
7°	Capi sezione	65
8°	Consiglieri (2)	74
9°	Primi segretari (3)	116
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	107
		425

(1) Compresi 4 Ispettori superiori per i Servizi della finanza locale.
(2) Compreso 1 posto di Statistico.
(3) Compreso 1 posto di Attuario.

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA *B*

Amministrazione centrale del Ministero del tesoro

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Direttori generali e Provveditore generale dello Stato	6
5°	Ispettori generali	13
6°	Capi divisione, Attuario capo ed Ispettori superiori (1)	63
7°	Capi sezione ed Ispettori (2)	78
8°	Consiglieri, Vice ispettori e Statistici (3)	84
9°	Primi segretari ed Attuario (4)	91
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	100
		435

(1) Compresi: 1 Attuario capo; 15 Ispettori superiori per i servizi del Tesoro e 3 per quelli della Cassa depositi e prestiti.
(2) Compresi: 13 Ispettori di cui 9 per i servizi del Tesoro e 4 per quelli della Cassa depositi e prestiti.
(3) Compresi: 10 posti di Vice ispettori per i servizi della Cassa depositi e prestiti e 2 di Statistici.
(4) Compreso 1 posto di Attuario.

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA *C*

Amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed Intendenze di finanza

CARRIERA D'ORDINE (GRUPPO *C*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	70
10°	Primi archivisti	219
11°	Archivisti	360
12°	Applicati	650
13°	Alunni d'ordine	150
		1.449 +1
10°	Assistente alla vigilanza	1
		1.450

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA *D*

Amministrazione centrale del Ministero del tesoro

CARRIERA D'ORDINE (GRUPPO *C*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	30
10°	Primi archivisti	80
11°	Archivisti	137
12°	Applicati	217
13°	Alunni d'ordine	56
		550 +1
10°	Assistente alla vigilanza	1
		551

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA *E*

Amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed Intendenze di finanza

PERSONALE SUBALTERNO

Commesso capo		1
Primi commessi		9
Commessi e Uscieri capi		202
Uscieri		227
Inservienti		106
		545 +1
Agenti tecnici		6
		551

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

TABELLA *F*

Amministrazione centrale del Ministero del tesoro

PERSONALE SUBALTERNO

Commesso capo		1
Primi commessi		11
Commessi e Uscieri capi		49
Uscieri		73
Inservienti		42
		202 +1
Capo agente tecnico		1
Agenti tecnici		12
		215

Il Ministro per le finanze SIGLIENTI — *Il Ministro per il tesoro* SOLERI

1452

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 725016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944.

Costituzione del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese assicuratrici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, concernente l'istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Viste le designazioni fatte ai sensi dell'art. 3 del sopracitato R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, per la costituzione del Comitato predetto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private i seguenti membri:

Gilardoni on. prof. Annibale, presidente;

Anadei comm. dott. Giovanni, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Del Vecchio comm. dott. Giuseppe, rappresentante del Ministero del tesoro;

De Lignoro comm. dott. Alfredo, rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Sullina gr. uff. Michele, rappresentante delle Assicurazioni generali di Venezia;

Frigessi di Rattalma gr. uff. dott. Arnoldo, rappresentante della Riunione Adriatica di Sicurtà;

Vida dott. Francesco, Atzeni avv. dott. Celso, Mainardi sig. Giuseppe Paolo, in rappresentanza delle altre imprese di assicurazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 313. — BIROSO

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3263, recante provvedimenti per le Stazioni e gli Istituti sperimentali agrari;

Visti i Regi decreti 19 aprile 1925, n. 569 e 18 marzo 1928, n. 893, recanti norme relative all'ordinamento e al funzionamento dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma è sciolto.

L'amministrazione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario nella persona del dott. Renato Cianca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Registro Min. Agric. e Foreste n. 1, foglio n. 309. — VENTORINO

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sulla indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 novembre 1931, contenente norme per l'applicazione della legge predetta, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della « Cassa ufficiali » è sciolto.

Art. 2.

Il generale di divisione in servizio permanente effettivo Giuseppe Falugi, direttore generale del personale ufficiali nel Ministero della guerra, è nominato commissario straordinario della « Cassa ufficiali » con tutti i poteri spettanti, in base alle disposizioni vigenti, al Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1944

Il Ministro: CASATI

1453

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Conferimento all'avv. Nicola Martini della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 21 agosto 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Roma, e la nomina dell'avv. Nicola Martini a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che ai termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'avv. Nicola Martini è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Roma, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Conferimento al barone Luigi D'Andria della temporanea gestione del Consorzio agrario di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 4 febbraio 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Napoli, e la nomina del barone Luigi D'Andria a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che ai termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al barone Luigi D'Andria è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Napoli ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 10ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 20 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	107,20
id. 3,50 % 1902		»	95 —
id. 3 % lordo		»	72 —
id. 5 % 1935		»	96,40
Redimibile 3,50 % 1934		»	88 —
id. 5 % 1936		»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	97,30
id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,30
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,10
id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,30

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, contenuto nel n. 70 del 18 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 81 del 21 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 1° dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

68

M&C.
EC DEC Recd

20

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
(ITALY)
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/LSC(O)/L.

AF/ra.
6 Dec 1944.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 90 of 5 December 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of the Gazzette Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Transportation

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.344 of 7 September 1944.
Concerning a uniform national tariff for public automobile transportation services for transportation of persons.

(b) Agriculture

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 345 of 12 October 1944.
Rules with regard to control over consignment of olive oil to the collection centers(1944-45 production).

(c) Transport

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 346 of 15 October 1944.
Extraordinary provisions for the re-establishment of public transportation services operated under concessions to private undertakings.

(d) Finance, Commerce, Industry, Agriculture, Labour, Transport

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 347 of 15 October 1944.
Constituting an Interministerial Committee and provincial Committees for the co-ordination and control of prices.

(e) Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 348 of 15 October 1944.
Provisions relating to the general income tax and to the extraordinary additional war tax.

(f) Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 349 of 16 November 1944.
Employment of temporary clerks in the chancellories and judicial secretarial offices of the Court of Appeal district.

(g) Finance

(g) Decree of the Lieutenant General No. 350 of 26 Oct 44.
Authorising a withdrawal from the reserve fund for unforeseen expenditures of the 1944-45 financial year.

(h) Finance

(h) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 September 1944.
Providing the appointment of Commissioners for the Turin

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795016

SECTION OR SUB-DIVISION CONCERNED

1. The issue of the Gazette officials contains the following decree :-

(a) Transportation

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.344 of 4 October 1944.
Extending to women national tested for public motor transport their services for transportation of persons.

(b) Agriculture

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 345 of 10 October 1944.
Fixing provisional control over denaturant of olive oil to the collection periods (1944-45 production).

(c) Transport

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 346 of 15 October 1944.
Authorising provisions for the re-establishment of public transport services operated under concessions to private undertakings.

(d) Finance Commerce Industry Agriculture Labour Transport

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 347 of 12 October 1944.
Constituting an Inter-Ministerial Committee and provincial Committees for the co-ordination and control of prices.

(e) Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 348 of 12 October 1944.
Providing a ceiling to the general income tax and to the extraordinary professional tax (War).

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 349 of 1st November 1944.
Employment of temporary clerks in the chancories and judicial secretariat offices of Cassation Court of Appeal district.

(f) Finance

(f) Decree of the Lieutenant General No. 350 of 28 Oct 44.
Authorising a further call upon the reserve fund for miscellaneous expenditure of the 1944-45 financial year.

(h) Finance

(h) Decree of the President of the Council of Ministers of 30 September 1944.
Revoking the appointment of Commissioner for the Turin Insurance Company Ltd (Compagnia anonima di assicurazione di Torino).

(i) Public Works Industry

(i) Ministerial Decree of 10 October 1944.
Authorising the Chief Engineers of the Mining Districts of the Kingdom to issue permits for prospecting of mineral substances and thermo-gaseous energy in accordance with R.Decree No. 1443 of 29 July 1927.

(j) Finance

(j) Ministerial Decree of 16 October 1944.
Dissolving the Board of Directors of the National Institute for the Administration of duties on Consumption. (Istituto Nazionale gestione imposte di consumo) and appointing a Commissioner extraordinary.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

(E)
Agriculture

(E) Ministerial Decree of 7 November 1944.
Dissolving the Administrative Committee of the Royal station of Rome for pathology of plants and appointing a Commissioner Extraordinary.

(I)
Agriculture

(I) Ministerial Decree of 23 November 1944.
Calendar for the shooting season beginning January 1st, 1945.

NOTE : Sub-Commission desires that any of the provisions contained in this issue of Gazetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their own Section not later than 1700 hours, Thursday 14 December 1944. As the endorsement of the decrees & penalties in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. DERBY,
Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1457

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 5 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 344.
Tariffa unica nazionale per i pubblici autoservizi di linea per trasporto di persone . . . . . Pag. 660

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 345.
Norme relative alla disciplina del conferimento dell'olio di oliva nella campagna 1944-45 . . . . . Pag. 663

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 ottobre 1944, n. 346.
Provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata . Pag. 663

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 347.
Istituzione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi . . . . . Pag. 666

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 348.
Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata e di addizionale straordinaria di guerra . Pag. 667

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 349.
Assunzione temporanea di avventizi nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto della Corte di appello di Cagliari . . . . . Pag. 669

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 350.
Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 670

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1944.
Revoca della nomina del commissario della Compagnia anonima di assicurazione di Torino . . . . . Pag. 670

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.
Delega agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno della facoltà di rilasciare, ai sensi del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, permessi di ricerche per le sostanze minerali ed energie del sottosuolo . . . . . Pag. 671

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 671

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.
Scioglimento del Comitato amministrativo della Regia stazione di patologia vegetale di Roma e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 672

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.
Calendario venatorio per l'esercizio successivo al 1° gennaio 1945 . . . . . Pag. 672

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario straordinario dell'Ente Zolfi Italiani . Pag. 672

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino... Pag. 672

1458

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 311.

Tariffa unica nazionale per i pubblici autoservizi di linea per trasporto di persone.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù della autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge delle ferrovie concesse all'industria privata, tramvie ed automobili approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto la legge 28 settembre 1939, n. 1822;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1911, n. 142;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le tariffe degli autoservizi pubblici di linea per il trasporto di persone, esercitati in concessione, sono unificate e fissate nel massimo secondo le tabelle che si allegano al presente decreto firmate dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

I concessionari dei servizi di cui all'art. 1 sono autorizzati a maggiorare, a titolo di rivalsa, i prezzi dei trasporti della imposta sulla entrata prevista nell'articolo 8, lettera *b*, del R. decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 3.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a promuovere, d'intesa col Ministro per l'industria, commercio e lavoro, le norme per l'applicazione delle tariffe di cui all'art. 1 e ad apportare modificazioni alle tariffe stesse in base a revisioni periodiche dei costi di esercizio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CHIARAMONTE — SCOCCIMARRO — SFORZA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 52. — ALOISIO

TABELLA A

Tariffa per viaggiatore-chilometro

N. d'ord.	Percorrenza media giornaliera	Strada pianeggiante con manutenzione buona					
		HP fino a 19 (1)	HP 20-26	HP 27-32	HP 33-38	HP 39-45	HP oltre 45
1	fino a 20 km.	2,63	2,37	2,25	2,17	2,12	2,08
2	da 21 a 30 km.	2,33	2,13	2,02	1,95	1,90	1,87
3	da 31 a 40 »	1,99	1,83	1,75	1,70	1,66	1,62
4	da 41 a 50 »	1,80	1,67	1,61	1,56	1,52	1,49
5	da 51 a 60 »	1,67	1,57	1,51	1,47	1,43	1,39
6	da 61 a 70 »	1,59	1,50	1,45	1,41	1,37	1,34
7	da 71 a 80 »	1,53	1,45	1,40	1,36	1,32	1,29
8	da 81 a 90 »	1,48	1,41	1,36	1,33	1,29	1,26
9	da 91 a 100 »	1,45	1,38	1,33	1,30	1,27	1,24
10	da 101 a 110 »	1,42	1,35	1,31	1,28	1,25	1,22
11	da 111 a 120 »	1,39	1,33	1,29	1,26	1,23	1,20
12	da 121 a 130 »	1,37	1,31	1,27	1,24	1,21	1,18
13	da 131 a 140 »	1,35	1,29	1,26	1,23	1,20	1,17
14	da 141 a 150 »	1,33	1,28	1,25	1,22	1,19	1,16
15	oltre 150 km. (2)	1,32	1,27	1,24	1,21	1,18	1,15

(1) Tariffa applicabile agli autobus provenienti da trasformazione di autovetture, anche se di potenza superiore a 19 HP, semprechè abbiano un numero di posti non superiore a 15.

(2) Per autoservizi con percorrenza media giornaliera superiore a 150 km., e che comportino il pernottamento del personale e il ricovero degli autobus in località diversa da quella di partenza, le tariffe indicate nella riga n. 15 possono essere aumentate fino ad un massimo del 30 %.

TRASPORTO BAGAGLI:

a) fino ad un collo per viaggiatore, di dimensioni non superiori a cm. 0,30 × 0,30 × 0,25 e di peso non superiore a kg. 10, il trasporto è gratuito;

b) per altri colli e pacchi agricoli, la tariffa da applicare è di L. 0,025 per chilogrammo e per chilometro, con tassazione di 10 in 10 chilogrammi.

Il Ministro per le comunicazioni
CHIARAMONTE

TABELLA B.

Tariffa per viaggiatore-chilometro

N. d'ord.	Percorrenza media giornaliera	Strada pianeggiante con manutenzione ordinaria — ognipare — strada montana con manutenzione buona					
		HP fino a 19 (1)	HP 20-26	HP 27-32	HP 33-38	HP 39-45	HP oltre 45
1	fino a 20 km.	2,71	2,45	2,33	2,25	2,19	2,15
2	da 21 a 30 km.	2,41	2,20	2,10	2,03	1,97	1,94
3	da 31 a 40 »	2,07	1,91	1,83	1,78	1,73	1,69
4	da 41 a 50 »	1,88	1,75	1,69	1,64	1,60	1,56
5	da 51 a 60 »	1,75	1,65	1,59	1,55	1,50	1,47
6	da 61 a 70 »	1,67	1,58	1,53	1,49	1,44	1,41
7	da 71 a 80 »	1,61	1,53	1,48	1,44	1,39	1,36
8	da 81 a 90 »	1,56	1,49	1,44	1,41	1,36	1,33
9	da 91 a 100 »	1,53	1,46	1,41	1,38	1,34	1,31
10	da 101 a 110 »	1,50	1,43	1,39	1,36	1,32	1,29
11	da 111 a 120 »	1,47	1,41	1,37	1,34	1,30	1,27
12	da 121 a 130 »	1,45	1,39	1,35	1,32	1,28	1,25
13	da 131 a 140 »	1,43	1,37	1,34	1,31	1,27	1,24
14	da 141 a 150 »	1,41	1,36	1,33	1,30	1,26	1,23
15	oltre 150 km. (2)	1,40	1,35	1,32	1,29	1,25	1,22

(1) Tariffa applicabile agli autobus provenienti da trasformazione di autovetture, anche se di potenza superiore a 19 HP, semprechè abbiano un numero di posti non superiore a 15.

(2) Per autoservizi con percorrenza media giornaliera superiore a 150 km., e che comportino il pernottamento del personale e il ricovero degli autobus in località diversa da quella di partenza, le tariffe indicate nella riga n. 15 possono essere aumentate fino ad un massimo del 30 %.

1459

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TRASPORTO BAGAGLI:

a) fino ad un collo, per viaggiatore, di dimensioni non superiori a cm. 0,50 × 0,30 × 0,25 e di peso non superiore a kg. 10, il trasporto è gratuito;

b) per altri colli, o pacchi agricoli, la tariffa da applicare è di L. 0,025 per chilogrammo e per chilometro, con tassazione di 10 in 10 chilogrammi.

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

TABELLA C.

Tariffa per viaggiatore-chilometro

N.	Percorrenza media chilometrica	Strada ordinaria con manto in macadam cattivo					
		III^ Fino a 19 (1)	III^ 20-26	III^ 27-32	III^ 33-39	III^ 39-45	III^ oltre 45
1	fino a 20 km.	2,89	2,54	2,32	2,33	2,28	2,24
2	da 21 a 30 km.	2,60	2,29	2,15	2,11	2,06	2,01
3	da 31 a 40 »	2,16	2 —	1,92	1,86	1,82	1,78
4	da 41 a 50 »	1,97	1,81	1,78	1,75	1,68	1,65
5	da 51 a 60 »	1,84	1,74	1,68	1,63	1,60	1,56
6	da 61 a 70 »	1,76	1,67	1,62	1,57	1,53	1,50
7	da 71 a 80 »	1,70	1,62	1,57	1,52	1,48	1,45
8	da 81 a 90 »	1,65	1,58	1,53	1,49	1,45	1,42
9	da 91 a 100 »	1,62	1,55	1,50	1,46	1,43	1,40
10	da 101 a 110 »	1,59	1,52	1,48	1,44	1,41	1,38
11	da 111 a 120 »	1,56	1,50	1,46	1,42	1,39	1,36
12	da 121 a 130 »	1,54	1,48	1,44	1,40	1,37	1,34
13	da 131 a 140 »	1,52	1,46	1,43	1,39	1,36	1,33
14	da 141 a 150 »	1,50	1,45	1,42	1,38	1,35	1,32
15	oltre 150 km. (2)	1,49	1,44	1,41	1,37	1,34	1,31

(1) Tariffa applicabile agli autobus provenienti da trasformazione di autovetture, anche se di potenza superiore a 19 HP, sempreché abbiano un numero di posti non superiore a 14.

(2) Per autoservizi con percorrenza media giornaliera superiore a 150 km., e che comportino il pernottamento del personale e il ricovero degli autobus in località diversa da quella di partenza, le tariffe indicate nella riga n. 15 possono essere aumentate fino ad un massimo del 20 %.

TRASPORTO BAGAGLI:

a) fino ad un collo, per viaggiatore, di dimensioni non superiori a cm. 0,50 × 0,30 × 0,25 e di peso non superiore a kg. 10, il trasporto è gratuito;

b) per altri colli, o pacchi agricoli, la tariffa da applicare è di L. 0,025 per chilogrammo e per chilometro, con tassazione di 10 in 10 chilogrammi.

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 345.

Norme relative alla disciplina del conferimento dell'olio di oliva nella campagna 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto 7 settembre 1944 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45;

Visto il decreto 19 settembre 1944 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con cui vengono fissati i prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva conferito ai centri di raccolta nella campagna 1944-45;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'annata consegna dell'olio di oliva del raccolto 1944-45 si applicano le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153, avuto riguardo ai fini dell'applicazione dell'art. 5 al disposto dell'art. 15, lettere *a*), *b*), *c*) del decreto 7 settembre 1944 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SFORZA — GULLO

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 38. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 ottobre 1944, n. 346.

Provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1923, n. 2150, concernente le concessioni di ferrovie ed altri mezzi di trasporto, nonchè il riassetto tecnico ed amministrativo delle linee in esercizio;

Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822, concernente la disciplina degli autoservizi di linea per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industrie private;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

1460

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutti i concessionari dei pubblici servizi di trasporto, che, per effetto degli eventi bellici, hanno subito la perdita, la distruzione o il deterioramento di opere d'arte, manufatti, fabbricati, impianti fissi e materiale rotabile o di armamento, indispensabili all'esercizio, debbono denunziare il danno al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

I concessionari di cui all'articolo che precede per ripristinare e mantenere in efficienza i servizi, ai termini degli articoli 105 e seguenti del R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, qualora ne facciano domanda, possono essere ammessi al beneficio di concorsi a carico dello Stato, nei limiti e con le modalità disposte col presente decreto, senza pregiudizio del risarcimento di cui alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543, nei casi ivi previsti.

Art. 3.

Le denunzie del danno e le domande per i concorsi dello Stato ai fini della efficienza dei servizi, queste corredate dai progetti e preventivi di spesa per le opere e le provviste necessarie, vanno presentate al competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Per i danni che si verificheranno posteriormente a tale data, le denunzie e le domande devono presentarsi rispettivamente entro il termine di dieci e di quaranta giorni dalla data dell'evento.

I termini anzidetti possono essere ricercati dall'Ispettorato, ove sia dimostrata l'impossibilità di osservarli.

Art. 4.

L'Ispettorato compartimentale, ricevuta la denuncia, e in mancanza di ufficio, dispone l'accertamento del danno in contraddittorio del concessionario a redige relazione tecnica sulle opere, le provviste e le spese occorrenti e sulla loro indispensabilità all'esercizio.

La relazione è sottoposta all'esame di una speciale Commissione, istituita presso il Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - da nominarsi con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le comunicazioni.

Art. 5.

La Commissione, di cui all'ultimo comma dell'articolo che precede, è presieduta dal Ministro per le comunicazioni ed in caso di assenza od impedimento, dal Sottosegretario di Stato per le ferrovie, la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione, ed è composta:

da quattro funzionari del ruolo amministrativo e da quattro funzionari del ruolo tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

da due funzionari della Direzione generale del tesoro e da uno della Ragioneria generale dello Stato designati dal Ministro pel tesoro;

dal funzionario addetto al servizio di sindacato finanziario presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di grado non inferiore al sesto.

Due funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al nono, eserciteranno le funzioni di segretario.

Per la validità delle adunanze della Commissione occorre la presenza di almeno sette membri compreso il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale quello del presidente.

Art. 6.

La Commissione, esaminati i progetti e i preventivi, nonchè la relazione tecnica di cui all'art. 4 delibera:

a) sulla indispensabilità delle opere e provviste per la continuità e la sicurezza di esercizio del servizio pubblico di trasporto;

b) sulla precedenza di dette opere e provviste nel pubblico interesse sia in rapporto alle necessità di esercizio, sia in rapporto alle condizioni generali del traffico;

c) sulle modalità ed i termini per l'esecuzione delle opere e provviste stesse;

d) sull'impiego dei tratti di rimonta già costituiti;

e) sull'ammontare dei concorsi dello Stato;

f) sull'ammontare degli acconti eventualmente necessari per l'inizio dei lavori e sulle modalità di erogazione.

Art. 7.

Nessun concorso può essere concesso dallo Stato:

per la ricostruzione totale o parziale di opere d'arte minori fino alla luce di metri 3 e di piccole opere di sostegno e consolidamento;

per le piccole opere di rifacimento, sistemazione e ripristino del corpo stradale della massicciata, esclusa l'armamento;

per la ricostruzione, sistemazione e ripristino dei piazzali di stazione, esclusi l'armamento e gli apparati di manovra e di segnalamento.

Art. 8.

I concorsi dello Stato non potranno superare:

la metà della spesa occorrente per la ricostruzione anche parziale dei fabbricati viaggiatori, magazzini merci, case cantoniere, rimesse ed officine;

i due terzi della spesa occorrente per la riparazione e rimessa in efficienza del materiale rotabile danneggiato di proprietà del concessionario;

i tre quarti della spesa occorrente:

a) per acquisto di nuovo materiale rotabile in sostituzione di quello andato perduto o distrutto;

b) per la ricostruzione, sistemazione e ripristino dell'armamento, compreso quello dei piazzali di stazione;

1461

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) per la ricostruzione, sistemazione e rifacimento degli apparati di manovra e di segnalamento;

d) per la rimessa in servizio delle linee aeree di alimentazione e di contatto telegrafiche e telefoniche e relative pertinenze;

e) per le altre opere non escluse dal concorso dello Stato a termine del precedente art. 7 e non contemplate nel presente articolo.

Art. 9.

Ad integrazione dei concorsi previsti negli articoli precedenti, quando si tratti di linee ferroviarie di preminente interesse pubblico e sia accertato che i concessionari non abbiano assolutamente modo di provvedere, a giudizio della Commissione, potrà dal Ministro per il tesoro, d'intesa con quello per le comunicazioni, essere autorizzata la garanzia dello Stato, col concorso nel pagamento degli interessi, per anticipazioni bancarie a sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 2613.

Art. 10.

Le spese eventualmente già sostenute dai concessionari per lavori di riattazione e di ripristino di impianti e di materiale rotabile, già eseguiti od iniziati, potranno essere incluse nei preventivi ai fini della determinazione dei concorsi dello Stato e le somme dallo Stato comunque già corrisposte a tale titolo saranno portate in detrazione dei concorsi a corrispondersi.

Art. 11.

La corresponsione dei concorsi è autorizzata con decreto del Ministro per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro.

Il decreto sarà comunicato all'Amministrazione finanziaria agli effetti dell'art. 25 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

Art. 12.

La esecuzione delle opere e provviste resta a carico dei concessionari sotto la vigilanza degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in conformità delle disposizioni vigenti e delle deliberazioni della Commissione, ed entro il termine da questa stabilito.

Art. 13.

Nel caso in cui il concessionario non dia inizio, entro i termini assegnati, alla esecuzione delle opere ed all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 196 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, si fa luogo all'applicazione dell'art. 184 di detto testo unico modificato dal R. decreto-legge 1 giugno 1936, n. 1036.

Può farsi altresì luogo all'applicazione della disposizione stessa nel caso di opere e provviste lasciate incompiute o che, in sede di collaudo, si riscontrino difformi dalle disposizioni e deliberazioni di cui all'art. 6.

Art. 14.

E' attribuita allo Stato la proprietà del materiale rotabile corrispondente in valore all'ammontare del concorso concesso per la sostituzione e la riparazione del materiale stesso perduto, distrutto o danneggiato.

La quota da attribuirsi allo Stato sarà anno per anno determinata dalla Commissione di cui all'art. 5.

Per il materiale rotabile attribuito il concessionario ha l'obbligo della costituzione dei fondi di rinnovo secondo le norme vigenti.

Art. 15.

L'ammontare degli altri concorsi, di cui all'art. 8, sarà rimborsato allo Stato, senza interessi, in un numero di annualità da stabilirsi dal Ministero delle comunicazioni di intesa con quello del tesoro.

Le quote di ammortamento saranno iscritte nel conto di esercizio a decorrere dal terzo anno successivo alla conclusione della pace.

Le spese, che comunque rimangono a carico del concessionario, saranno iscritte invece a decorrere dall'anno successivo a quello dell'erogazione ed il numero delle relative quote di ammortamento sarà determinato dallo stesso Ministero delle comunicazioni d'intesa con quello del tesoro.

Art. 16.

La Commissione istituita con l'art. 7 del decreto-legge Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, è soppressa e le sue attribuzioni, comprese quelle di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 24 agosto 1937, n. 1638, sono demandate alla Commissione istituita con gli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, che si pronunzierà anche su ogni altro provvedimento di carattere finanziario o tariffario a favore del concessionario.

Art. 17.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 18.

Con successivi provvedimenti saranno emanate norme integrative, complementari e d'attuazione.

Art. 19.

L'applicazione del presente decreto, nei territori dello Stato non ancora liberati o non ancora restituiti all'amministrazione del Governo italiano, sarà stabilita con appositi decreti del Ministro per le comunicazioni.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1941

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERAMONA — TUPINI — SOLERTI — CASATI — MANCINI — GIULIO — GROSSARDI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1941
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 43. — ARGENIO

1462

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 347.

Costituzione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1715;
Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1943, n. 100;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, pel tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un Comitato interministeriale dei prezzi per il coordinamento e la disciplina dei prezzi.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, ed è composto del Ministro per le finanze, del Ministro pel tesoro, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, del Ministro per le comunicazioni, del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e di due esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dello Stato di grado non inferiore al 8°, nominato dal presidente del Comitato interministeriale.

Art. 2.

Per assolvere ai compiti ad esso demandati, il Comitato si vale di una Commissione centrale dei prezzi presieduta da un membro del Comitato interministeriale dei prezzi, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta di un rappresentante, designato di volta in volta, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro, del Ministero dell'agricoltura e foreste, del Ministero delle comunicazioni, del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, dell'Istituto nazionale del commercio estero, dell'Istituto centrale di statistica, dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

Art. 3.

In ogni provincia è istituito un Comitato provinciale dei prezzi presieduto dal prefetto e composto di rappresentanti designati come segue:

uno per l'industria, uno per il commercio, uno per l'agricoltura, su indicazione della locale Camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dei prestatori di opera;

un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;

un funzionario dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

un funzionario della Sezione provinciale dell'alimentazione;

un funzionario dell'Ente nazionale autotrasporti cose.

Per la trattazione di particolari questioni, il Comitato provinciale potrà valersi della collaborazione di esperti.

Art. 4.

Il Comitato interministeriale, intesi, se del caso, gli altri Ministri competenti, può determinare i prezzi di qualsiasi merce, in ogni fase di scambio, anche all'importazione ed all'esportazione, nonchè i prezzi dei servizi e delle prestazioni, e modificare, se del caso, quelli già fissati dalle competenti autorità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I provvedimenti relativi sono emanati dai Ministri competenti.

Il Comitato ha inoltre facoltà di impartire ai Comitati provinciali dei prezzi direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali.

Art. 5.

Il Comitato interministeriale ha facoltà di promuovere i provvedimenti intesi a regolare l'approvvigionamento e la distribuzione delle merci di maggior consumo, nazionali o importate, favorendo con criteri preferenziali lo sviluppo e la creazione di cooperative di consumo, di spacci e mense aziendali ed altre organizzazioni che assolvano analoghe funzioni.

Art. 6.

E' fatto divieto ai prefetti e alle autorità locali di limitare, in modo diretto o indiretto, gli scambi di merci fra provincia e provincia, senza la preventiva autorizzazione del Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 7.

I Comitati provinciali dei prezzi hanno nell'ambito provinciale, nei riguardi degli organi locali che presiedono alla disciplina dei prezzi, gli stessi poteri e le stesse facoltà che sono conferiti al Comitato interministeriale dei prezzi nei confronti delle Amministrazioni centrali.

Art. 8.

L'Istituto centrale di statistica provvede, d'intesa coi Ministeri competenti, alla rilevazione continuativa, all'elaborazione e alla pubblicazione dei prezzi delle merci, in ogni fase di scambio, e dei prezzi dei servizi praticati nelle diverse provincie, nonchè di quelli usati dalle Amministrazioni civili e militari dello Stato e dalle altre pubbliche Amministrazioni per forniture ed appalti.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con le norme contenute nel presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — STELLINGHI — SOLERI — GULLO — CREMONA — GROSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 322. — EMANUEL.

1463

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 348.

Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata e di addizionale straordinaria di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/R;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

Vista la legge 1° novembre 1940, n. 1608, recante aumenti dell'imposta sull'entrata per alcune categorie di prodotti;

Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, convertito nella legge 26 maggio 1942, n. 627, recante l'esenzione dell'imposta sull'entrata per alcuni generi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente, fra l'altro, la istituzione di un'addizionale straordinaria di guerra all'imposta sull'entrata;

Ritenuta la urgente necessità di minore tributarie in materia di imposta sull'entrata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta sull'entrata stabilita dall'articolo 7 della legge 19 giugno 1940, n. 762, è determinata nella misura del 4 % dell'entrata imponibile.

Nella stessa misura è dovuta sulle merci importate dall'estero l'imposta prevista dall'art. 17 della legge suddetta.

Restano ferme le speciali aliquote d'imposta stabilite per gli oggetti d'arte e per il bestiame bovino, ovino e suino dagli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Art. 2.

Le aliquote d'imposta stabilite dalla legge 1° novembre 1940, n. 1608, per le merci indicate nelle tabelle *A* e *B* annesse alla legge stessa sono aumentate del 2 % del prezzo o valore imponibile.

L'aliquota stabilita dall'art. 1 della detta legge per le vendite delle merci di cui alla tabella *A*, fatte dal fabbricante o produttore nei confronti di chiunque non destini le merci acquistate alla rivendita, senza ulteriori trasformazioni o lavorazioni, è fissata nella misura del 12 %.

Art. 3.

L'imposta, dovuta sulle entrate derivanti dalle vendite al minuto, comprese quelle effettuate da venditori ambulanti, si applica, nelle misure risultanti dagli articoli 1 e 2, in base al prezzo di acquisto dei prodotti da parte del dettagliante e deve essere corrisposta a cura di questo sulle fatture di acquisto entro cinque giorni dal ricevimento delle fatture stesse.

Per prezzo di acquisto s'intende il prezzo dei prodotti aumentato delle spese accessorie e di ogni altra somma addebitata in fattura, anche a titolo d'imposta, all'acquirente.

Nei casi previsti dagli articoli 35 a 37 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10, quando l'acquirente destina i prodotti acquistati alla vendita al minuto, l'imposta, dovuta a norma del precedente primo comma, si corrisponde insieme con l'imposta per l'acquisto e sullo stesso documento.

Per le vendite al minuto effettuate da fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretta al pubblico, anche se comunicanti con la fabbrica o luogo di produzione, l'imposta, nella misura sopra indicata, si corrisponde all'atto del passaggio dei prodotti dalla fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci o negozi, in aggiunta all'imposta dovuta per tali passaggi e sullo stesso documento, e si applica in base ai prezzi all'ingrosso.

E' abrogata la disposizione dell'art. 8, lettera *b*) della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 4.

Per le entrate derivanti dal commercio dei vini fini, esclusi gli spumanti, e dei vini comuni, mosti ed uve da vino, esclusi le vinacce, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'8 % del prezzo e valore dei detti prodotti.

L'imposta si corrisponde giusta le norme dell'art. 11 della legge 19 giugno 1940, n. 762, ed è comprensiva dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti stessi, esclusa la vendita al minuto.

Art. 5.

L'imposta sull'entrata per gli atti economici relativi al commercio degli oli vegetali destinati alla alimentazione, del frumento, del granoturco, della segale, del riso, dell'orzo vestito destinato alla miscela con farine degli anzidetti cereali e del formaggio è dovuta una volta tanto nella misura del 4 %, e si corrisponde all'atto della vendita da parte del produttore; per i prodotti conferiti all'ammasso l'imposta si corrisponde all'atto in cui l'ente ammassatore o la ditta incaricata dell'ammasso provvede alla vendita o consegna dei detti prodotti.

E' abrogato l'art. 4 del R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, convertito nella legge 26 maggio 1942, n. 627, portante esenzione dall'imposta sull'entrata per alcuni generi alimentari.

Art. 6.

L'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 5 assorbe l'imposta che sarebbe dovuta:

a) per gli atti economici cui dà luogo il commercio degli oli vegetali, compresa la vendita al minuto e compreso il passaggio dell'olio dallo stabilimento di produzione a quello di rettificazione;

b) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del frumento, delle farine, delle semole, dei sottoprodotti (cruscami, farinetto e scarti di pulitura) e delle paste alimentari, compresa la vendita al minuto;

c) per gli atti economici cui dà luogo il commercio del granoturco, delle farine e dei sottoprodotti (farinetta, germe, crusca e cruscone), compresa la vendita al minuto;

d) per gli atti economici cui dà luogo il commercio della segale, delle farine e dei sottoprodotti (cruscami e scarti di pulitura), compresa la vendita al minuto;

1464

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) per gli atti economici cui da luogo il commercio delle farine di orzo, anche se miscelate con quelle di frumento, granoturco e segale, e dei sottoprodotti (crusconi e scarti di pulitura), compresa la vendita al minuto;

f) per gli atti economici cui da luogo il commercio del riso e dei sottoprodotti (corpetto, mezzagrana, risina, grana verde, pula, farinaggio e gemma), esclusi la farina o polvere di riso ed altri derivati, compresa la vendita al minuto;

g) per gli atti economici cui da luogo il commercio del formaggio, compresa la vendita al minuto.

L'orzo destinato ad usi diversi dalla produzione di farine da miscela è soggetto all'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 7.

Il pagamento dell'imposta stabilita dal primo comma dell'art. 3 è effettuato dall'ente ammassatore o dalla ditta incaricata dell'ammasso esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali nei termini stabiliti dall'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Le fatture relative alle vendite di frumento, granoturco, segale, ed orzo vestito, possono essere emesse ed assoggettate all'imposta dall'ente o ditta ammassatrice entro cinque giorni dalla data di ricevimento del certificato di analisi o del verbale di accertamento attestanti le caratteristiche del prodotto, ma in ogni caso non oltre un mese dalla consegna del prodotto medesimo.

All'ente o ditta ammassatrice compete il diritto di rivalsa dell'imposta pagata nei confronti dell'acquirente.

Art. 8.

Le note o fatture che siano rilasciate per i passaggi successivi alla vendita effettuata dal produttore o dall'ammasso, di oli vegetali, di farine di frumento, granoturco, segale ed orzo vestito, di semole, di paste alimentari, di riso e relativi sottoprodotti, di formaggio, sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto o d'imballaggio e di ogni altro accessorio inerente al trasferimento dei prodotti, limitatamente a tale addebito è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 9.

L'addizionale straordinaria di guerra all'imposta sull'entrata, istituita con R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, è soppressa.

Art. 10.

Salvo quanto è stabilito dall'art. 26 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, il Ministro per le finanze può disporre con propri decreti che per le entrate derivanti dal commercio di prodotti ortofrutticoli e della pesca, dall'artigianato ambulante, da prestazioni al dettaglio, dalla gestione di pubblici esercizi, dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole, dall'esercizio di professioni, di agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambiavalute e dall'esercizio di assicurazioni del bestiame da [illegible] associazioni miste, l'imposta sia corrisposta mediante il pagamento di canoni ragguagliati al volume degli affari, in base a dichiarazione del soggetto ovvero mediante l'applicazione di aliquote o quote condensate in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili.

E' abrogato l'art. 16 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 11.

Gli accordi vigenti per il pagamento dell'imposta sulle entrate derivanti dal commercio di frumento, granoturco, segale, riso ed orzo vestito, olio di germe di granoturco, soja e girasole, cessano di avere effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli altri accordi in vigore per l'anno 1944 continuano ad avere efficacia sino alla loro scadenza, ma con provvedimenti del Ministro per le finanze saranno apportate variazioni ai canoni, alle aliquote ed alle quote condensate d'imposta dagli accordi stessi stabiliti in rapporto all'aumento della misura dell'imposta disposto dal presente decreto.

Art. 12.

Per le merci giacenti presso commercianti al minuto alla data dell'entrata in vigore del presente decreto l'imposta sull'entrata, in relazione al disposto del precedente art. 3, è dovuta nella misura del 2,50 % del prezzo di acquisto, e per le merci di cui alla tabella allegato *B* alla legge 1° novembre 1940, n. 1608, nella misura del 4,50 %, ad integrazione dell'addizionale straordinaria di guerra dell'1,20 % corrisposta a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452. Nella stessa misura è dovuta l'imposta per le merci passate dai fabbricanti e produttori ai propri negozi e spacci di vendita al pubblico e giacenti a tale data presso i detti negozi e spacci.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro in base a dichiarazione del soggetto contenente la descrizione sommaria delle merci giacenti e la indicazione globale del prezzo di acquisto o all'ingrosso, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Ufficio provvede, all'atto della presentazione della dichiarazione, alla liquidazione dell'imposta, e ne dilaziona il pagamento in tre rate mensili.

Art. 13.

Chi omette di presentare, nei termini, le dichiarazioni prescritte dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma dell'art. 10 e quelle previste dall'art. 12 incorre nella pena pecuniaria da L. 500 a L. 10.000 e in una sopratassa pari alla imposta dovuta.

La sopratassa è ridotta ad un decimo se la dichiarazione è presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine.

Quando le dichiarazioni risultano infedeli, il soggetto incorre nella pena pecuniaria da L. 100 a L. 10.000 e in una sopratassa pari alla differenza d'imposta sottratta all'Erario.

Per le violazioni delle altre disposizioni stabilite dal presente decreto e dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma dell'art. 10 si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e dal Regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

1465

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 14.

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, il presente decreto entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SICLIANTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del governo, registro n. 1, foglio n. 39 — ARGENTO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 349.

Assunzione temporanea di avventizi nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto della Corte di appello di Cagliari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745;
Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 111;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Considerata l'opportunità di procedere alla assunzione temporanea di avventizi nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto della Corte di appello di Cagliari per assicurarvi il regolare funzionamento degli uffici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Primo presidente della Corte di appello di Cagliari di assumere personale di cancelleria e di segreteria avventizio di seconda categoria corrispondente al gruppo *B* dei cancellieri e dei segretari e di terza categoria corrispondente al gruppo *C* degli aiutanti di cancelleria, per destinarlo a posti rimasti vacanti nelle sedi del distretto, ove ne ravvisi l'urgente necessità, per il regolare funzionamento degli uffici.

Art. 2.

Il Primo presidente provvede all'assunzione prevista dall'articolo precedente mediante decreto, con il quale nomina l'avventizio di seconda o di terza categoria e lo destina ad una determinata sede del distretto.

In caso di necessità il Primo presidente può anche trasferire, con proprio decreto, gli avventizi di cancelleria da una ad altra sede del distretto.

Art. 3.

Il Primo presidente può licenziare gli avventizi in qualunque momento, quando, secondo il proprio criterio insindacabile, li ritenga inidonei a esercitare le funzioni alle quali sono stati destinati. Il licenziamento verrà disposto con decreto ed avrà effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui ne è stata data comunicazione all'interessato pel tramite dell'ufficio nel quale presta servizio.

Il licenziamento può essere disposto nella stessa forma con effetto immediato per cattiva condotta, per scarso rendimento o per ragioni disciplinari.

Art. 4.

Per conseguire la nomina ad avventizio occorre:

1) essere cittadino italiano;

2) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo;

3) essere di moralità e condotta sotto ogni riguardo incensurabile e di sana costituzione fisica;

4) aver conseguito la licenza delle scuole medie di secondo grado ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1411, per gli aspiranti avventizi di seconda categoria (gruppo *B*); la licenza delle scuole medie di primo grado per gli aspiranti avventizi di terza categoria ai sensi del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935 (gruppo *C*).

Art. 5.

Gli aspiranti dovranno indirizzare le rispettive domande, in carta legale, al Primo presidente della Corte, presentandole sia direttamente, presso la cancelleria del Primo presidente stesso, sia per il tramite di qualunque ufficio giudiziario del distretto, che le trasmetterà a sua volta al Primo presidente con rapporto informativo sulle qualità morali e sulla idoneità dell'aspirante.

Le domande saranno accompagnate da documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati nell'articolo precedente, nonchè ogni altro eventuale documento che comprovi le attitudini dell'aspirante ed il servizio eventualmente prestato da esso presso altre pubbliche amministrazioni.

Sarà in ogni caso prodotta da ciascun aspirante una dichiarazione attestante che l'interessato non è stato squadrista, nè sciarpa littorio, nè ha partecipato alla marcia su Roma, nè ha rivestito cariche politiche durante il regime fascista.

Art. 6.

Gli avventizi presteranno la loro opera secondo le disposizioni del capo dell'ufficio, compiranno tutti quegli atti che vengono loro commessi dal capo stesso o da chi ne fa le veci e dovranno mantenere rigorosamente il segreto d'ufficio nella stessa guisa che è imposta al personale di ruolo.

Art. 7.

L'obbligo della residenza, quello di osservare l'orario d'ufficio e tutti gli altri doveri prescritti per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dal regolamento generale giudiziario, dall'ordinamento

1466

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

approvato con R. decreto-legge 8 maggio 1921, n. 745, e dalle altre leggi, sono estesi agli avventizi assunti in base alle presenti disposizioni.

Art. 8.

Agli avventizi è attribuito il trattamento economico previsto dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni, per la rispettiva categoria di assegnazione.

Art. 9.

Al momento del licenziamento sarà corrisposta a ciascun avventizio una indennità pari alla metà della retribuzione mensile per ogni anno di servizio prestato o frazione di anno, esclusa l'aggiunta di famiglia e le quote complementari. Nulla è dovuto agli avventizi che cessino volontariamente dal servizio o che siano licenziati per i motivi previsti nell'ultimo comma dell'articolo 3.

Art. 10.

Gli avventizi saranno licenziati non appena sarà possibile provvedere alla loro sostituzione con personale di ruolo.

Con la pubblicazione del primo bando di concorso per cancellieri o per aiutanti di cancelleria, successivo al presente decreto, cessa la facoltà attribuita al Primo presidente della Corte di appello di Cagliari di assumere personale avventizio.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 dicembre 1944
Atti del governo, registro n. 1, foglio n. 11. — ARGENIO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 350.

Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 12 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1944-45 di lire 8.000.000 è interamente disponibile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 è autorizzata una prima prelevazione di L. 2.850.000 (due milioni ottocentocinquantamila) che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45:

Cap. n. 150. — Spese per le automobili adibite ai servizi del Provveditorato generale dello Stato ed a quelli di rappresentanza delle Amministrazioni centrali - Affitto di locali - Spese per il personale e varie (esclusi i premi di operosità e rendimento) inerenti alla gestione di tali automezzi	L.	2.000.000
Cap. n. 18. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. . . .	»	250.000
Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . .	»	600.000
	L.	2.850.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 55. — ARGENIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia anonima di assicurazione di Torino.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 917;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del 4 aprile del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale l'ing. Cesare Michelazzi fu nominato commissario della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata ricostituita una apposita Di-

1467

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rezzano generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale l'ing. Cesare Micheletti fu nominato commissario nella Compagnia anonima di assicurazione di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Delega agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno della facoltà di rilasciare, ai sensi del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, permessi di ricerche per le sostanze minerali ed energie del sottosuolo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visti gli articoli 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Vista la legge 7 novembre 1941, n. 1360;

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1936, concernente la delegazione agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie, e di autorizzare l'utilizzazione delle sostanze minerali;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1941, con il quale agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1944 integrato dal successivo in data 31 marzo, il decreto Ministeriale 12 marzo 1944 integrato dal successivo in data 26 aprile e il decreto Ministeriale 3 aprile 1944, con i quali rispettivamente agli ingegneri capi dei Distretti minerari di Iglesias, di Napoli e di Caltanissetta è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, per combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose, per benzoli e per alberi idrati di alluminio;

Decreta:

Art. 1.

Agli ingegneri capi dei Distretti minerari del Regno è delegata, con le limitazioni contemplate nel comma seguente, la facoltà di rilasciare i permessi di ricerche minerarie per le sostanze minerali ed energie del sottosuolo appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 1 della legge 7 novembre 1941, n. 1360, ad eccezione dei combustibili liquidi e gassosi.

La facoltà di rilasciare i permessi indicati nel precedente comma è riservata al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, se le istanze sono in concorrenza oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2.

Gli ingegneri capi dei Distretti minerari trasmetteranno alla Direzione generale dell'industria e delle miniere copia delle determinazioni con le quali sono accordati i permessi di ricerca indicati nell'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo stesso giorno cessano di avere vigore i decreti Ministeriali 13 maggio 1936, 15 febbraio 1941, 12 marzo e 31 marzo 1944, 3 aprile e 26 aprile 1944, fermo restando le disposizioni del decreto Ministeriale 1° luglio 1941.

Roma, addì 10 ottobre 1944

Il Ministro: GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 258

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 610, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.) con sede in Roma;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1937, n. 2232, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 510;

Visto il R. decreto 15 novembre 1937, n. 2059, che approva lo statuto di detto Istituto;

Visto il R. decreto-legge 24 agosto 1942, n. 739;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo è sciolto.

Art. 2.

L'on. avv. Vincenzo Bevaro è nominato commissario straordinario dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo coi poteri del presidente e degli altri organi deliberativi dell'Ente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1944

Il Ministro per le finanze
SOLARI

Il Ministro per l'interno
BONOMI

1468

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.

Scioglimento del Comitato amministrativo della Regia stazione di patologia vegetale di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 9 giugno 1887, n. 4657, con il quale veniva istituita la Regia stazione di patologia vegetale di Roma;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 723, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere allo scioglimento del Comitato amministrativo della Regia stazione di patologia vegetale di Roma;

Decreta:

Il Comitato amministrativo della Regia stazione di patologia vegetale di Roma è sciolto.

L'amministrazione straordinaria della Regia stazione è affidata ad un commissario nella persona del dott. Gustavo de Sanctis.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il Ministro: GUIDO

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1944.

Calendario venatorio per l'esercizio successivo al 1° gennaio 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1944, recante disposizioni per l'esercizio venatorio durante il periodo 10 settembre 1944-1° gennaio 1945;

Decreta:

Per l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio 1945, nelle provincie tornate all'amministrazione del Governo italiano, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 12 del testo unico sopracitato, si osservano le norme di cui appresso:

1) la caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodole, fringillidi, falchi, corvi, cornacchie, gazza e ghiandaia è consentita fino al 1° aprile 1945 e la caccia ai palmipedi e trampolieri fino al 22 dello stesso mese;

2) fino al 1° aprile 1945 è consentita, altresì, l'uccellagione con reti a maglia larga, non inferiore a cent. 3 di lato, al colombaccio, colombella, storno, palmipedi e trampolieri, esclusa la beccaccia;

3) entro il limite di metri mille dall'orlo interno dell'arenile è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora dal 15 aprile al 20 maggio 1945, escluse, peraltro, le località in stato di coltura o quelle dove, a giudizio dei Comitati provinciali della caccia, tale esercizio rechi danno alla selvaggina stanziale protetta;

4) nel Compartimento della Sicilia, il suddetto limite di metri mille parte dall'orlo interno degli agrumeti.

Roma, addì 23 novembre 1944

Il Ministro: GUIDO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario straordinario dell'Ente Zolfi Italiani

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro, in data 30 ottobre 1944 il dott. Nesgrecco Giovanni è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente Zolfi Italiani, con i poteri del presidente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino.

Con decreto del Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro in data 24 novembre 1944, si nomina il prof. Amedeo Salzano liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Ostia Nuova, in sostituzione del sig. Ciro Ferrari, con i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1942-943 e per nominare il collegio dei sindaci.

GIOVENE GIUSEPPE, *direttore* SANTI BATTAGLIA, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

5

E B DEC Read

Mafidia P Maynes

(20

ALLIED MILITARY COMMISSION
FOR
ITALY

SUB-COMMISSION

P.O.

AF/pa.
7 Dec 44.

AF/AMG/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.89 of 6 December 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION (S) AND SUB-SECTION (OR GROUP)

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Agriculture, Public Works, Finance, Public Health

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 532 of 31 October 1944.
Provisions for repair and reconstruction of public works for improvement of land damaged or destroyed in consequence of the war and for combatting malaria.

(b) Labour, Industry

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 540 of 2 November 1944.
Provisions concerning the appointment of extraordinary commissioners for semi-syndical bodies and substitution of members of Confederations or organs appointed or designated by syndical organizations.

(c) Public Works

(c) Decree of the Lieutenant General No. 541 of 27 Sept 1944.
Appointing an extraordinary commissioner for the National Consortium of autonomous institutes for people's housing schemes.

(d) Navy

(d) Decree of the Lieutenant General No. 542 of 27 Sept 1944.
Suppressing the Superior Command of the Royal Naval Crews and reestablishing in its place the Office of the Director General at the Ministry of Marine.

(e) Agriculture

(e) Decree of the Lieutenant General No. 545 of 12 October 1944.
Substitution for articles and heading of appendix (A) to the Statute. (Change of name and constitution of Statutes)

(f) Finance, Industry

(f) Decree of the Lieutenant General of 31 August 1944.
Appointment of an extraordinary commissioner for the "Istituto Nazionale Italiano" and for the Corporation for mutualities & industrial insurance.

(g) Education

(g) Decree of the Lieutenant General of 28 October 1944.
Appointing an extraordinary commissioner for the Italian Institutes of the Near and Far East.

(h) Finance

(h) Decree of the President of the Council of Ministers of 26 September 1944.
Revoking the appointment of the commissioner for the General Insurance Corporation "La Fiduciaria".

(i) Finance

(i) Decree of the President of the Council of Ministers of 29 September 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1469

1470

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1471

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(a) Unidentified Report of 10 November 1944.
(b) Unidentified Report of 10 November 1944.
(c) Unidentified Report of 10 November 1944.
(d) Unidentified Report of 10 November 1944.
(e) Unidentified Report of 10 November 1944.
(f) Unidentified Report of 10 November 1944.
(g) Unidentified Report of 10 November 1944.
(h) Unidentified Report of 10 November 1944.
(i) Unidentified Report of 10 November 1944.
(j) Unidentified Report of 10 November 1944.
(k) Unidentified Report of 10 November 1944.
(l) Unidentified Report of 10 November 1944.
(m) Unidentified Report of 10 November 1944.
(n) Unidentified Report of 10 November 1944.
(o) Unidentified Report of 10 November 1944.
(p) Unidentified Report of 10 November 1944.
(q) Unidentified Report of 10 November 1944.
(r) Unidentified Report of 10 November 1944.
(s) Unidentified Report of 10 November 1944.
(t) Unidentified Report of 10 November 1944.
(u) Unidentified Report of 10 November 1944.
(v) Unidentified Report of 10 November 1944.
(w) Unidentified Report of 10 November 1944.
(x) Unidentified Report of 10 November 1944.
(y) Unidentified Report of 10 November 1944.
(z) Unidentified Report of 10 November 1944.
(aa) Unidentified Report of 10 November 1944.
(bb) Unidentified Report of 10 November 1944.
(cc) Unidentified Report of 10 November 1944.
(dd) Unidentified Report of 10 November 1944.
(ee) Unidentified Report of 10 November 1944.
(ff) Unidentified Report of 10 November 1944.
(gg) Unidentified Report of 10 November 1944.
(hh) Unidentified Report of 10 November 1944.
(ii) Unidentified Report of 10 November 1944.
(jj) Unidentified Report of 10 November 1944.
(kk) Unidentified Report of 10 November 1944.
(ll) Unidentified Report of 10 November 1944.
(mm) Unidentified Report of 10 November 1944.
(nn) Unidentified Report of 10 November 1944.
(oo) Unidentified Report of 10 November 1944.
(pp) Unidentified Report of 10 November 1944.
(qq) Unidentified Report of 10 November 1944.
(rr) Unidentified Report of 10 November 1944.
(ss) Unidentified Report of 10 November 1944.
(tt) Unidentified Report of 10 November 1944.
(uu) Unidentified Report of 10 November 1944.
(vv) Unidentified Report of 10 November 1944.
(ww) Unidentified Report of 10 November 1944.
(xx) Unidentified Report of 10 November 1944.
(yy) Unidentified Report of 10 November 1944.
(zz) Unidentified Report of 10 November 1944.

1472

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 89

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 2 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno . . L. 200	All'Estero	Abb. anno . . L. 400
	» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

Il solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno . . . . L. 100 —	All'Estero	Abb. anno . . . . . L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari arbitrari.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno . . L. 120	All'Estero	Abb. anno . . L. 240
	» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 339.

Disposizioni per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra . . . . . Pag. 594

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 340.

Disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in Commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale. Pag. 594

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 settembre 1944, n. 311.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari. Pag. 595

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 342.

Soppressione del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi e ripristino in sua vece di una Direzione generale presso il Ministero della marina . Pag. 596

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 343.

Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca. Pag. 596

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto mobiliare italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali . . . . . Pag. 598

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente . . . . Pag. 598

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni « La Vittoria » . . . Pag. 598

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice » . . . . . Pag. 599

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 1944.

Nomina del commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia . . . . . Pag. 599

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 599

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'« Unione italiana di tiro a segno nazionale » e delle Sezioni di tiro a segno nazionale . . . . . Pag. 600

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino . . . . . Pag. 600

1473

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785012

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa «La casa economica» tra tranvieri in Roma . . . . . Pag. 600
Nomina del vice-commissario per l'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . . Pag. 600
Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 600
Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaio dall'esercizio . . . . . Pag. 600
Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 600

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 89 DEL 2 DICEMBRE 1944:
Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società «Dante Alighieri»: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 76ª estrazione del 31 agosto 1944 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per l'incasso dei premi o per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 339.

Disposizioni per la riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a causa della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Ritenuta la necessità di provvedere all'urgente riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in causa di guerra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, a disporre in deroga alle disposizioni vigenti salvo quanto è stabilito nell'art. 2 l'esecuzione di lavori per la urgente riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, al fine di assicurare la possibilità e l'incremento della produzione agricola e la lotta contro la malaria.

All'uopo è autorizzata un'assegnazione di lire cinquecento milioni (L. 500.000.000) da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro pel tesoro provvederà con propri decreti alla iscrizione in bilancio della somma suddetta in relazione al fabbisogno.

Art. 2.

I progetti delle opere di cui al precedente articolo saranno sottoposti all'esame e parere preventivo degli uffici del Genio civile e, quando trattasi di progetti di importo superiore alle L. 300.000, all'esame e parere preventivo del Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale, istituito con l'art. 6 del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071.

Inoltre, sia per l'appalto di opere in gestione diretta dello Stato, sia per l'appalto di opere concesse e regolate con il sistema del consuntivo, si potrà far ricorso alla trattativa privata soltanto in casi previsti dall'art. 41 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

La spesa per i lavori di ripristino di cui all'art. 1 è anticipata per intero dallo Stato, salvo rivalsa della quota a carico dei proprietari, se e in quanto dovuta, con le modalità che saranno successivamente stabilite.

Art. 4.

L'art. 83 delle norme per la bonifica integrale approvate col R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è applicabile anche quando il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in attesa del provvedimento di concessione, autorizzi nei casi di urgenza l'inizio dei lavori.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GUELFO — SOLARI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 36. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 340.

Disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in Commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

1474

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha facoltà di sciogliere gli organi deliberativi:

1) degli enti che si propongono scopi di previdenza o di assistenza a favore di determinate categorie di datori di lavoro e di lavoratori ovvero, in generale, le finalità previste nell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

2) delle associazioni costituite allo scopo di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche, i cui organi direttivi debbono essere formati in tutto o in parte da rappresentanti delle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della predetta legge 3 aprile 1926, n. 563.

La facoltà prevista nel comma precedente può essere esercitata quand'anche trattasi di associazioni o di fondazioni non ancora riconosciute.

Art. 2.

Nei casi previsti dalle disposizioni dell'articolo precedente il Ministro nomina un commissario per la gestione straordinaria e ne stabilisce i poteri.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, il quale ne determina la durata.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni. Tuttavia i sindaci in carica possono essere in tutto o in parte sostituiti dai Ministri ai quali spetta il potere di nomina.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha facoltà di sostituire nelle commissioni o negli organi di enti od organizzazioni, i membri che vi partecipano a motivo delle funzioni esercitate nelle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, ovvero che siano stati nominati o designati dalle associazioni stesse.

Se trattasi di commissioni o di organi di enti a carattere provinciale o comunale, la sostituzione è fatta dal prefetto.

Nel caso di cessazione dalla carica dei membri indicati nel primo comma, il potere di nomina spetta egualmente al Ministro e al Prefetto.

Art. 4.

Le facoltà prevedute nei precedenti articoli possono essere esercitate fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SCELBA — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 39. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 settembre 1944, n. 341.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio nazionale tra gli Istituti autonomi per le case popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, istitutiva del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari;

Visto il R. decreto 30 aprile 1936, n. 1631, recante norme per l'applicazione della citata legge;

Visti i successivi Regi decreti 2 luglio 1936, n. 1413, e 21 ottobre 1942, n. 1562, sull'ordinamento del Consorzio predetto;

Vista la impossibilità di un regolare funzionamento del Consorzio nell'attuale composizione del suo Consiglio di amministrazione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare la continuità del servizio del Consorzio stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor avvocato Mazzucci Emilio è chiamato ad assumere, per la durata di mesi sei dalla data del presente decreto, l'incarico gratuito di commissario straordinario del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari.

In detto commissario sono accentrati tutti i poteri e le funzioni già attribuite agli organi di amministrazione del Consorzio medesimo.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 37. — PETIA

1475

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 725016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1944, n. 342.

Soppressione del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi e ripristino in sua vece di una Direzione generale presso il Ministero della marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1666, relativo alla soppressione della Direzione generale del Corpo Reale equipaggi marittimi presso il Ministero della marina e alla devoluzione delle relative funzioni ad un Comando superiore del C.R.E.M. con sede in La Spezia;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1180, sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia marina, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti ed altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituente, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi è soppresso.

Art. 2.

E' istituita presso il Ministero della marina la Direzione generale del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Tale Direzione generale segue nell'ordine indicativo disposto dall'art. 3 della legge 8 luglio 1926, n. 1180, e successive modificazioni, la Direzione generale del personale e dei servizi militari che assume la intitolazione di Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 11. — ARGENIO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 343.

Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visti i Regi decreti 22 dicembre 1932, n. 1802; 10 settembre 1936, n. 1980, e 9 febbraio 1942, n. 287, concernenti la erezione in Ente morale e l'ordinamento della « Fondazione Littoria per la piccola pesca »;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta l'opportunità di trasformare il carattere e le funzioni dell'Ente di cui sopra in conformità degli indirizzi e delle esigenze attuali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Littoria per la piccola pesca » cambia la sua denominazione in quella di « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca ».

Gli scopi e le norme di funzionamento dell'Ente sono stabiliti dallo statuto, che è annesso al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 15. — PERA

Statuto della « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca ».

Art. 1.

La « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca » costituita in Ente morale, ha sede in Roma.

Sezioni dell'Ente possono essere istituite nei centri di pesca.

Art. 2.

Gli scopi dell'Ente sono:

a) agevolare i pescatori che abbiano avuto danneggiati o distrutti in tutto o in parte i loro mezzi di lavoro, nelle forniture di altri mezzi;

1476

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No: 725016

b) facilitare le cooperative di pescatori ed i pescatori nella provvista di mezzi di lavoro, mediante forniture dirette da concedersi ove occorra, con pagamenti rateali;

c) assistere moralmente ed economicamente i pescatori e le cooperative di pescatori, agevolandone l'attività ai fini di migliorare la organizzazione e la produzione della pesca;

d) provvedere, in conformità delle disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'approvvigionamento, alla lavorazione ed alla distribuzione delle materie prime per l'esercizio della pesca e successivamente alla distribuzione dei relativi manufatti ai pescatori ed alle cooperative di pescatori.

Art. 3.

Tutte le attività e le passività della « Fondazione Littoria per la piccola pesca » passano alla « Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca » secondo quanto risulta dalla situazione in data 10 settembre 1941 allegata al presente statuto.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione è autorizzata a valersi del credito presso gli appositi Istituti.

Gli eventuali utili derivanti dalle attività di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 debbono essere destinati agli scopi benefici indicati nelle altre disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 5.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

a) dal contributo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) dagli interessi attivi.

Art. 6.

La Fondazione è retta da un presidente, da un vice presidente, da un Consiglio direttivo e da una Giunta di presidenza.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 7.

Il presidente è nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il vice presidente è nominato dal Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte del Ministro predetto.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente; firma gli atti sociali e dà esecuzione ai deliberati del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza. In caso di assenza può essere sostituito dal vice presidente.

Art. 8.

Fanno parte del Consiglio direttivo:

il presidente;

il vice presidente;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

un rappresentante delle organizzazioni dei pescatori, un rappresentante delle cooperative dei pescatori ed un rappresentante degli industriali della pesca.

Il presidente può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, funzionari della Fondazione o persone dotate di particolare esperienza nel campo della pesca.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo è convocato in via ordinaria, in Roma, almeno due volte all'anno ed in via straordinaria anche in sede diversa da Roma, quando ciò sia ritenuto opportuno dalla Giunta di presidenza.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide, se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; in caso di parità di voti, decide il voto del presidente.

Art. 10.

La Giunta di presidenza è costituita dal presidente, dal vice presidente e da un rappresentante del Consiglio direttivo.

La Giunta di presidenza è convocata dal presidente.

Art. 11.

La Giunta di presidenza:

a) indice le riunioni del Consiglio direttivo e ne prepara gli ordini del giorno;

b) delibera sugli argomenti che il presidente ritenga di sottoporre al suo parere;

c) delibera altresì, nei casi di assoluta urgenza, sulla materia attribuita al Consiglio direttivo.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo delibera:

a) sul regolamento interno e sulle sue eventuali modifiche;

b) sui conti consuntivi e sui resoconti morali e tecnici dell'esercizio da sottoporre all'approvazione del Ministero;

c) su ogni altro argomento che la Giunta di presidenza ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 13.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza sono comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 14.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 15.

Per irregolarità e deficienze nell'attività dell'Ente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di sciogliere il Consiglio direttivo e la Giunta di pre-

1477

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785012

sidenza e di nominare un commissario straordinario, il quale assume la temporanea gestione dell'Ente con i poteri degli organi direttivi.

Visto, *Il Ministro*: GUIDO

SITUAZIONE CONTABILE AL 10 SETTEMBRE 1943

Stato attivo

Banca Naz. Lavoro c/ Tesoreria	L.	214.970,05
Cassa di risparmio di Roma c/c	»	309.000,00
Banca Naz. Lavoro c/ Incassi	»	10.315,75
Banca Naz. Lavoro c/ Previdenza e liquidazione personale	»	48.844,85
Debitori	»	648.317,60
Cambiali attive	»	181.313,95
Titoli di proprietà	»	385.000,00
Mobili	»	7.355,00
Depositi presso terzi	»	12.905,50
Totale stato attivo	L.	1.549.017,80

Stato passivo

Creditori	L.	297.052,65
Fondo imposte e tasse	»	6.955,10
Fondo liquidaz. e previdenza personale	»	101.251,50
Deperimento mobili	»	1.479,00
Totale stato passivo	L.	406.708,35
Avanzo netto	L.	1.142.309,75

Visto, *Il Ministro*: GUIDO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto mobiliare italiano e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, sull'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico;

Visto il R. decreto 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e sulla nomina di commissari straordinari;

Ritenuto che sia necessario ed urgente di provvedere all'amministrazione straordinaria dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), risultando sciolti di fatto gli organi deliberativi degli Enti stessi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri pel tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. dott. Paride Formentini è nominato commissario straordinario, per la durata di non oltre tre mesi, dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e del Consorzio sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), con tutti i poteri spettanti agli organi deliberativi di tali Enti.

Il commissario straordinario ha la rappresentanza e la firma degli Enti stessi.

Art. 2.

Nessuna retribuzione è annessa alle cariche di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOGGIU — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 241. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del R. decreto 20 novembre 1939, n. 1987, che approva il nuovo statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Istituto non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prof. Ambrogio Ballini è nominato commissario straordinario dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva ed a termine dello statuto, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali dell'Istituto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 247. — EMANUEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

1478

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 755016

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata ricostituita una apposita Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale l'ing. Cesare Micheluzzi fu nominato commissario della Società di assicurazione « La Preservatrice ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 1944.

Nomina del commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
D'INTESA CON
I MINISTRI PER LA GUERRA, PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto lo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, approvato con R. decreto 22 giugno 1939, n. 1108;
Visto il decreto del Capo del Governo 16 agosto 1939, relativo alla nomina del presidente e del direttore del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata nella riserva Francesco Togni ed il contrammiraglio Luigi Spalice cessano, a decorrere dal 23 giugno 1944, rispettivamente dalle cariche di presidente e di direttore del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

Art. 2.

Il generale di corpo d'armata nella riserva Gaetano Fricchione è nominato commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

Art. 3.

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza e vi sostituisce gli organi deliberativi esercitando direttamente tutti i poteri che a termine dello statuto spettano agli organi individuali e collegiali, in relazione ai compiti istituzionali della organizzazione.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1944

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 295. — EMANUELI.

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito », convertito in legge con la legge 28 dicembre 1933, n. 1890;
Visto il R. decreto 27 novembre 1933, che detta norme per l'applicazione del Regio decreto-legge predetto;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 1179, concernente lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » è sciolto.

1479

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il generale di divisione in servizio permanente effettivo Ugo Buttà, direttore generale leva, sottufficiali e truppa nel Ministero della guerra, è nominato commissario straordinario del « Fondo previdenza sottufficiali Regio esercito » con tutti i poteri spettanti, in base alle disposizioni vigenti, al Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1944

Il Ministro: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'« Unione italiana di tiro a segno nazionale » e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 luglio 1911, n. 586, concernente il passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e la nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale;

Decreta:

Articolo unico.

Il generale di divisione nella riserva Carlo Porzio è nominato commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1944

Il Ministro: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1944.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Avellino;

Decreta:

Il dott. Bruno Giordano è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Avellino, in sostituzione del rag. Francesco Raffaele.

Roma, addì 21 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa « La casa economica » tra tranvieri in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in data 21 novembre 1944, si ratificano i provvedimenti adottati dal Prefetto di Roma in data 5 e 28 luglio 1944, relativi alla nomina del sig. Colombo Capitani a commissario della società cooperativa « La casa economica » tra i tranvieri, con sede in Roma, e si prorogano al 31 gennaio 1945 i poteri del commissario stesso.

Nomina del vice commissario per l'Istituto nazionale della previdenza sociale

Con decreto Luogotenenziale del 21 settembre 1944, il dott. Nino Wolfzak è stato nominato vice commissario per la straordinaria amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. De Mora Gerardo di Giovanni e di Bacinni Silvia, nato a Potenza il 27 marzo 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Napoli nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 38, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 16 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Vigorita Giuseppe, residente nel comune di Monteverde, distretto notarile di Avellino, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 10 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 25 novembre 1944

p. *Il Ministro:* MILLOZZA

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 17 novembre 1944

Rendita	3,50 % 1906	L.	106,65
Id.	3,50 % 1902	»	95 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	96,25
Redimibile	3,50 % 1934	»	88 —
Id.	5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	96,30
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	96,10
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	96,10
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	88,30

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

:5 DEC Recd

Maf. Lic. Pol. Mag.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
A.C. 594
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/ 401c/L.

MS/pa.
4 Dec 44.

P.N.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 88 of 30 November 1944.

TO' : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.334 of 12 October 1944.
Modifying the composition of the Central Tax Commission.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.335 of 17 November 1944.
Provisions regarding the composition of Ministerial cabinets and of offices of private secretaries to Ministers and Undersecretaries of State and on the remuneration of the personnel concerned.

(c) Finance

(c) Decree of the Lieutenant General No.336 of 19 Oct 1944.
Modifying the present official symbol of Italy on imprints and water marked sheets of paper for bills of exchange.

(d) Education

(d) Decree of the Lieutenant General No. 337 of 23 Oct 1944.
Establishing a provisional roll of auxiliary librarians.

(e) Commerce Food Finance

(e) Decree of the Lieutenant General No. 338 of 19 Nov 1944.
Modifying the tariff for sales to public of salt in liberated territory.

(f) Finance

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 14 August 1944.
Appointing a Commissioner for the Royal Society for mutual insurance with the seat at Turin.

(g) Finance

(g) Decree of the President of the Council of Ministers of 16 August 1944.
Appointing a Commissioner for the "Savoia" Insurance Company.

(h) Finance

(h) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 September 1944.
Revoking the appointment of Commissioner for the Insurance Company "Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia".

(i) Finance

(i) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 September 1944.
Revoking the appointment of Commissioner for the Insurance Company "L'Anonima Infortuni".

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

legislation :-

(a) Finance — (a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.354 of 12 October 1944.
Modifying the composition of the Central Tax Commission.

(b) Finance — (b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.355 of 17 November 1944.
Provisions regarding the composition of Ministerial cabinets and of offices of private secretaries to Ministers and Undersecretaries of State and on the remuneration of the personnel concerned.

(c) Finance — (c) Decree of the Lieutenant General No.356 of 19 Oct 1944.
Modifying the present official symbol of Italy on imprint and watermarked sheets of paper for bills of exchange.

(d) Education — (d) Decree of the Lieutenant General No. 357 of 23 Oct 1944.
Re-establishing provisional roll of auxiliary librarians.

(e) General Food Finance — (e) Decree of the Lieutenant General No. 358 of 19 Nov 1944.
Reducing the cost for sale to public of salt in liberated territory.

(f) Finance — (f) Decree of the President of the Council of Ministers of 16 August 1944.
Appointing a Commissioner for the Royal Society for mutual insurance with the seat at Turin.

(g) Finance — (g) Decree of the President of the Council of Ministers of 16 August 1944.
Appointing a Commissioner for the "Savoia" Insurance Company.

(h) Finance — (h) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 September 1944.
Revoking the appointment of Commissioner for the Insurance Company "Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia".

(i) Finance — (i) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 September 1944.
Revoking the appointment of Commissioner for the Insurance Company "L'Anonima Infortuni".

(j) Finance — (j) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 September 1944.
Revoking the appointment of Commissioner for the Insurance Company "Riunione Adriatica di Sicurta"

(k) Finance — (k) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 September 1944.
Revoking the appointment of Commissioner for the Insurance Company "Assicurazioni Italiana".

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(1)
Public Health
(Welfare)
Finance

(2) Ministerial Decree of 3 November 1944.
Dissolving the board of directors of the social insurance fund for the provincial personnel of the Cadastral Administration and of technical fiscal services and appointing an extraordinary commissioner.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns through their Compliance Section not later than 1700 hours, Friday, 9th December 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEMENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1483

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 30 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-276 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 4
All'Estero	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari. All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 334.

Modificazioni nella composizione della Commissione centrale delle imposte . . . . . Pag. 587

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 335.

Norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato e sul trattamento economico del relativo personale . . . . . Pag. 587

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 336.

Modificazioni all'attuale raffigurazione ufficiale dell'Italia dei punzoni e dei foglietti di carta filigranata per cambiali. Pag. 588

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 ottobre 1944, n. 337.

Istituzione di un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati . . . . . Pag. 588

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 novembre 1944, n. 338.

Variazioni della tariffa di vendita al pubblico dei sali, nelle terre liberate . . . . . Pag. 590

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino . . . . . Pag. 590

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del commissario della Società di assicurazioni «Savoia» . . . . . Pag. 590

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazione «Assicurazioni generali di Trieste e Venezia» . . . . . Pag. 591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni «L'Anonima Infortuni» . . . . Pag. 591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni «Riunione Adriatica di Sicurtà». Pag. 591

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni «L'Assicuratrice Italiana» . . . . Pag. 592

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 592

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Comunicato relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. Pag. 592

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 592

1484

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 334.

Modificazioni nella composizione della Commissione centrale delle imposte.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, serie II, sulla imposta di ricchezza mobile e il regolamento 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2879;

Vista la legge 15 dicembre 1927, n. 2319, che converte in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, riguardante la sezione speciale per la risoluzione di ricorsi in materia di tributi locali;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19, riflettente la sezione speciale per le controversie per l'applicazione della imposta straordinaria sul capitale azionario;

Vista la legge 20 novembre 1939, n. 1911;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione centrale delle imposte è sciolta. Essa sarà ricostituita secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

All'art. 1 della legge 20 novembre 1939, n. 1911, che ha sostituito l'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito il seguente:

La Commissione centrale è composta di un presidente e di 25 membri, cinque dei quali con funzioni di vice presidenti.

I vice presidenti sono scelti fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo.

Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie di magistrati o funzionari, in attività di servizio o a riposo:

a) consiglieri di Stato;

b) consiglieri della Corte dei conti;

c) magistrati aventi grado non inferiore al quarto;

d) avvocati dello Stato, aventi grado non inferiore al quarto;

e) funzionari dell'Amministrazione finanziaria centrale di grado non inferiore a direttore capo divisione.

La Commissione è suddivisa in cinque sezioni la cui composizione e specifica competenza in materia di imposte dirette od indirette viene determinata annualmente con provvedimento del presidente.

Il Ministro per le finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della Commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di altre sezioni.

Ciascuna sezione è composta di un vice presidente e di quattro membri e nella stessa sezione non possono appartenere, se non temporaneamente ai sensi dell'articolo 15 del R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516, più membri della stessa categoria.

La Commissione centrale viene convocata a sezioni unite, per l'esame delle controversie per le quali le Commissioni provinciali, pronunciando in sede di rivio, non siansi uniformate al principio di diritto affermato dalla Commissione centrale, nonchè per l'esame delle controversie che i presidenti delle sezioni ritengono necessario deferire al giudizio delle sezioni unite.

Il presidente della Commissione ha sempre facoltà di sottoporre all'esame delle sezioni unite quelle controversie che a suo insindacabile giudizio abbiano particolare importanza o importino risoluzioni di massima.

Le sezioni unite sono costituite dalle sezioni aventi la stessa competenza per materia di imposte; nelle decisioni a sezioni unite i presidenti delle singole sezioni hanno voto deliberativo alla pari dei membri e per la validità delle decisioni occorre la presenza di almeno la metà dei membri che compongono complessivamente le singole sezioni; nel caso in cui i componenti le sezioni unite siano in numero pari e si abbia parità di suffragio prevale il voto del presidente.

Il presidente oltre a presiedere le sezioni unite della Commissione può assumere la presidenza di qualunque sezione.

Art. 3.

La composizione della Sezione speciale per i tributi locali presso la Commissione centrale, istituita con l'art. 2 del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, è modificata come segue:

Il vice presidente è scelto fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo.

Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie di magistrati e funzionari in attività di servizio o a riposo:

a) uno tra i consiglieri di Stato;

b) uno tra i magistrati aventi grado non inferiore al quarto;

c) uno tra i funzionari di grado non inferiore al sesto appartenenti uno all'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e l'altro a quella del Ministero dell'interno.

Art. 4.

I componenti della Commissione centrale sono nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.

Non può essere nominato componente della Commissione centrale chi abbia raggiunto il settantacinquesimo anno di età.

1485

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I funzionari che nel corso del quadriennio raggiungono il limite di età previsto dal comma precedente, restano in carica per tutta la durata del quadriennio stesso.

Art. 5.

La Commissione centrale delle imposte, ricostituita ai sensi degli articoli precedenti, rimarrà in funzione a tutto il 31 dicembre 1948.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 34. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 335.

Norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato e sul trattamento economico del relativo personale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1933, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai componenti dei Gabinetti e delle Segreterie particolari, che siano dipendenti dello Stato, compete una indennità di Gabinetto commisurata alla metà della diaria di missione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, con la maggiorazione del settanta per cento di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma i mesi sono considerati di trenta giorni.

Art. 2.

L'articolo unico del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60, è sostituito dal seguente:

« I segretari particolari del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato possono essere scelti fra i funzionari di tutte le Amministrazioni dello Stato ed anche fra estranei alle Amministrazioni medesime.

« A questi ultimi è dovuta una retribuzione di lire ottomila mensili, comprensive di ogni indennità, salvo quella per missioni effettivamente compiute, da computarsi con equiparazione al grado 6° ».

Art. 3.

I Gabinetti e le Segreterie particolari dei Ministri senza portafogli sono costituiti da un Capo di Gabinetto, un Segretario particolare e da non più di tre addetti, di cui uno con funzioni di concetto e due di ordine.

Il suddetto personale può essere scelto anche fra estranei alle Amministrazioni statali; nel qual caso è dovuta una retribuzione in misura di lire novemila mensili per il Capo di Gabinetto, di lire ottomila mensili per il Segretario particolare e di lire seimila per l'addetto con funzioni di concetto. Per l'altro personale la retribuzione sarà fissata nel decreto di nomina, in relazione alle funzioni, e in ogni caso in misura non eccedente le lire quattromila mensili. Gli indicati importi sono comprensivi di ogni indennità, salvo quella per missioni effettivamente compiute, da commisurare a quella del 5° grado per il Capo di Gabinetto, dell'8° per l'addetto con funzioni di concetto e del 9° per gli addetti con funzioni d'ordine.

Al suddetto personale, qualora appartenga alle Amministrazioni dello Stato, viene fatto il trattamento di cui all'art. 1.

Art. 4.

L'indennità di Gabinetto di cui al precedente art. 1 compete anche al personale addetto agli uffici di collegamento con le Commissioni Alleate presso i Ministeri.

Tale personale è scelto fra quello appartenente alle rispettive Amministrazioni e non può superare per ciascun Ministero il numero di quattro impiegati di cui due di gruppo *A*, uno di gruppo *B* e uno di gruppo *C*.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 25 giugno 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLARI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 38. — PETTA

1486

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 336.

Modificazioni all'attuale raffigurazione ufficiale dell'Italia dei punzoni e dei foglietti di carta filigranata per cambiali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 22 ottobre 1936, n. 1998, che modificava la forma ed i distintivi dei punzoni per il bollo ordinario e straordinario;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 1950, che modificava le caratteristiche dei foglietti di carta filigranata bollati a tassa graduale per cambiali;

Visto il R. decreto 1 giugno 1864, n. 1806;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1913, n. 2/1;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ravvisata la necessità di sostituire l'attuale raffigurazione ufficiale dell'Italia degli attuali punzoni e dei foglietti di carta filigranata bollati a tassa graduale per cambiali riportando tale raffigurazione a quella che era prima della modificazione e che era stata determinata col citato Regio decreto 1 giugno 1864, n. 1806;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La forma e i distintivi dei punzoni per il bollo ordinario e straordinario saranno conformi al modello contenuto nella tabella A annessa al presente decreto.

Il nuovo bollo per la carta bollata è di un unico formato circolare.

Art. 2.

La raffigurazione ufficiale dell'Italia e la parte ornamentale che la circonda impresse sui foglietti di carta filigranata bollati a tasse graduate per cambiali saranno conformi al modello contenuto nella tabella *B* annessa al presente decreto, riportandole come erano prima della modificazione determinata coi citati Regi decreti 22 ottobre 1936, n. 1998, e 27 ottobre 1937, numero 1950.

Le altre caratteristiche contenute negli attuali fogli rimangono invariate.

Art. 3.

Dette tabelle A e *B* saranno vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

La vendita degli attuali fogli di carta bollata e degli attuali foglietti di carta filigranata per cambiali continuerà fino ad esaurimento.

La vendita dei nuovi fogli di carta bollata e dei nuovi foglietti bollati di carta filigranata per cambiali avrà principio a misura che gli Uffici del registro e gli Istituti di credito incaricati del servizio di distribuzione dei valori bollati ne saranno provvisti.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 32. — PIOLA

TABELLA A.

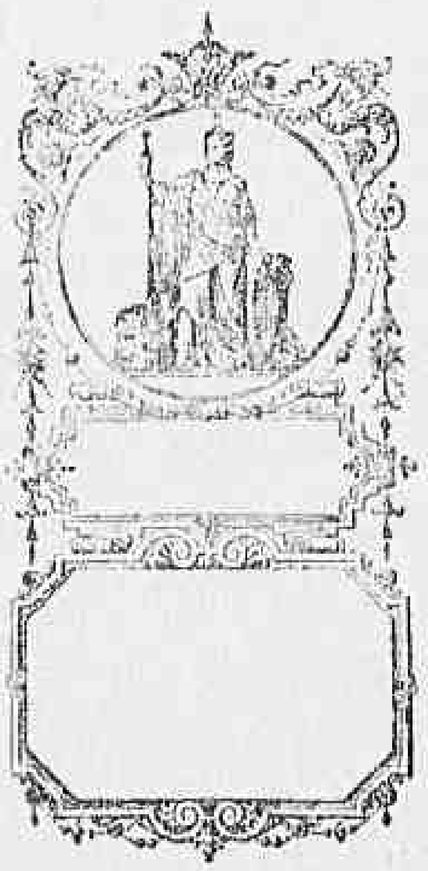
Impronta dei punzoni per il bollo ordinario e straordinario



Visto, d'ordine di S. A. R.
il Luogotenente Generale
Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

TABELLA *B*.

Impronta della raffigurazione ufficiale dell'Italia e parte ornamentale per i foglietti filigranati per cambiali



Visto, d'ordine di S. A. R.
il Luogotenente Generale
Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

1487

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 337.

Istituzione di un ruolo transitorio di bibliotecari aggregati.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940, n. 1517;

Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1935, n. 2178;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta al ruolo organico del personale di gruppo A delle Biblioteche pubbliche governative, approvato con R. decreto 6 giugno 1940, n. 724, è istituito uno speciale ruolo transitorio di bibliotecari aggregati, nel quale saranno inseriti, previo giudizio fondato su valutazione di titoli ed esperimento teorico-pratico, non più di 30 tra i presidi e i professori degli istituti medi di istruzione, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 3.

La relativa tabella sarà determinata, di concerto col Ministero del tesoro, dopo che siano stati espletati gli esami di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

I posti del ruolo transitorio aggiunto saranno soppressi di mano in mano che si renderanno vacanti, quando non possano essere conferiti per promozioni dai gradi inferiori ai gradi superiori.

Art. 3.

All'esame, le cui modalità saranno stabilite nel bando da emanarsi dal Ministero della pubblica istruzione, potranno essere ammessi i presidi e i professori degli istituti medi di istruzione forniti di laurea o titolo equipollente, attualmente comandati presso le Soprintendenze bibliografiche, le Biblioteche pubbliche governative e il Centro nazionale di informazioni bibliografiche, ai sensi dell'art. 51 del R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e dell'art. 7 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575.

Art. 4.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a indire subito l'esame per conferire 20 dei posti stabiliti nell'art. 1 ai candidati provenienti dal personale direttivo ed insegnante comandato nei predetti istituti culturali bibliografici dei territori liberati.

I residui 10 posti saranno conferiti, appena possibile, con le stesse modalità al personale in servizio presso gli istituti dei territori non ancora liberati.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà costituita dal direttore generale delle Accademie e Biblioteche, che la presiede, di un ispettore generale bibliografico, di un bibliotecario direttore di 1ª classe e di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario di carriera amministrativa del Ministero.

Art. 6.

Il personale che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, o non presenti domanda di ammissione o non sia dichiarato vincitore nell'esame, di cui al primo comma dell'art. 4, cessera subito dal comando.

I vincitori saranno invece mantenuti nel comando finchè non sia effettuato anche l'esame per i residui 10 posti, di cui al secondo comma del precedente art. 4.

Art. 7.

I vincitori dei due esami saranno collocati nel ruolo transitorio aggiunto col grado che ricoprivano nel ruolo di provenienza, secondo l'ordine che risulterà dall'unica graduatoria di merito e conservando l'anzianità posseduta nel grado medesimo.

Art. 8.

Il personale che entrerà a far parte del ruolo transitorio aggiunto sarà adibito unicamente ai servizi delle Soprintendenze bibliografiche, delle Biblioteche pubbliche governative e del Centro nazionale di informazioni bibliografiche, esclusa ogni funzione direttiva. Ad esso saranno applicate le disposizioni che regolano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 9.

Nei ruoli organici del personale direttivo ed insegnante degli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica saranno tenuti vacanti tanti posti quanti risulteranno coperti nello speciale ruolo transitorio. Tali vacanze potranno essere ripianate man mano che verranno eliminati i posti del ruolo transitorio stesso.

Art. 10.

Le disposizioni dell'art. 51 del R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e dell'art. 7 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575, sono abrogate.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SORAGI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1944

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 35. — PETTA

1488

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 novembre 1944, n. 338.

Variazioni della tariffa di vendita al pubblico dei sali, nelle terre liberate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 19 della legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° dicembre 1944 la tariffa di vendita al pubblico dei sali, nelle terre liberate, è aumentata come segue:

Sale comune, da L. 500 a L. 1000 al quintale;
Sale scelto, da L. 600 a L. 1200 al quintale;
Sale macinato, da L. 800 a L. 1600 al quintale;
Sale raffinato, da L. 1000 a L. 2000 al quintale;
Sale niveo, da L. 1500 a L. 3000 al quintale;
Sale comune per la salagione dei pesci, da L. 120 a L. 240 al quintale;
Sale macinato, da L. 140 a L. 280 al quintale;
Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo commestibili, destinati alla esportazione, da L. 120 a L. 240 al quintale;
Sale per la pastorizia, da L. 100 a L. 200 al quintale;
Sale comune per l'industria del freddo e per la preparazione dei vini spumanti, da L. 200 a L. 400 al quintale;
Sale per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previste dalla presente tariffa, da L. 120 a L. 240 al quintale;
Salnitro, da L. 60 a L. 120 al quintale.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 40. — PIZZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società Reale mutua di assicurazione con sede in Torino;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Filippo Filippi è nominato commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che ai sensi della legge e dello statuto sociale spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del commissario della Società di assicurazioni « Savoia ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società Savoia di assicurazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Filippo Filippi è nominato commissario della Società Savoia di assicurazioni, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società in tutto il territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che ai sensi della legge e dello statuto sociale spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

1489

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni « Assicurazioni generali di Trieste e Venezia ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il comm. Ovidio Rocco fu nominato commissario della Società « Assicurazioni generali di Trieste e Venezia » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il comm. Ovidio Rocco fu nominato commissario della Società « Assicurazioni generali di Trieste e Venezia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni « L'Anonima Infortuni ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il comm. avv. Alessandro Muniz Miranda fu nominato commissario della Società di assicurazioni « L'Anonima Infortuni » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocata il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il comm. avv. Alessandro Muniz Miranda fu nominato commissario della Società di assicurazioni « L'Anonima Infortuni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata costituita una apposita delegazione della Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

1490

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1944.

Revoca della nomina del commissario della Società di assicurazioni « L'Assicuratrice Italiana ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944, con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Società di assicurazioni « L'Assicuratrice Italiana » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle agenzie della Società site nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni;

Considerato che per provvedere alla gestione delle predette agenzie è stata ricostituita una apposita Direzione generale e che pertanto sono cessate le ragioni che determinarono il provvedimento di nomina del commissario;

Decreta:

E' revocato il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1944 con il quale il rag. Antonio Vistarchi fu Giuseppe fu nominato commissario della Società di assicurazioni « L'Assicuratrice Italiana ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, che istituisce il Fondo di previdenza per il personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regolamento dell'Ente stesso, approvato con R. decreto 8 aprile 1939, n. 676;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 729;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Francesco De Gaetano, capo divisione del Ministero delle finanze, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1944

Il Ministro: SOLERTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Comunicato relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Nell'ultimo cpv. del comunicato apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 dell'11 corrente, relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, al posto delle parole « del Comitato esecutivo » deve leggersi « del Consiglio direttivo ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 82 del 16 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 novembre 1944

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

GIORGETTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

-2 DEC Recd m2c.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
ITALIAN SUB-COMMISSION

AC/Gaz(44)/1.

P.O.

AF/pa.
1st Dec 44.

SECTION

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 87 of 28 November 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OF SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 321 of 16 September 1944, modifying Art.1 of R.Decree-Law No.656 of 21 June 1940, relating to the patrimonial and financial administration of the State in time of war.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.352 of 12 October 1944, modifying the procedure for tax collection.

(c) Land Forces Navy Air

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.353 of 12 October 1944, Abolishing the Supreme Commission for Defence.

(d) Public Health

(d) Decree of the Lieutenant General of 5 October 1944, Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Naples.

(e) Public Health

(e) Decree of the Lieutenant General of 5 October 1944, Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Bologna.

(f) Public Health

(f) Decree of the Lieutenant General of 5 October 1944, Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Bari.

(g) Public Health

(g) Decree of the Lieutenant General of 5 October 1944, Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Venice.

(h) Public Health

(h) Decree of the Lieutenant General of 12 October 1944, Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Salerno.

(i) Public Health

(i) Decree of the Lieutenant General of 12 October 1944, Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Catanzaro.

(j) Public Health

(j) Decree of the Lieutenant General of 12 October 1944, Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Taranto.

(k)

(k)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(e) Finance — (e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 241 of 14 September 1944.
Modifying part 1 of R. Decree-Law No.656 of 21 June 1940, relating to the patrimonial and financial administration of the State in time of war.

(n) Interior — (n) Legislative Decree of the Lieutenant General No.532 of 19 October 1944.
Modifying the procedure for tax collection.

(o) Land Forces, Navy, Air — (o) Legislative Decree of the Lieutenant General No.533 of 20 October 1944.
Abolishing the Supreme Commission for Defence.

(j) Public Health — (d) Decree of the Lieutenant General of 5 October 1944.
Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Naples.

(c) Public Health — (c) Decree of the Lieutenant General of 5 October 1944.
Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Modena.

(d) Public Health — (d) Decree of the Lieutenant General of 5 October 1944.
Appointing members of the Provincial Sanitation Councils of Turi.

(r) Public Health — (r) Decree of the Lieutenant General of 5 October 1944.
Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Lecce.

(h) Public Health — (h) Decree of the Lieutenant General of 12 October 1944.
Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Salerno.

(i) Public Health — (i) Decree of the Lieutenant General of 12 October 1944.
Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Catanzaro.

(j) Public Health — (j) Decree of the Lieutenant General of 12 October 1944.
Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Perugia.

(k) Public Health — (k) Decree of the Lieutenant General of 12 October 1944.
Appointing members of the Provincial Sanitation Council of Rome.

(l) Finance — (l) Decree of the President of the Council of Ministers of 16 August 1944.
Appointing a Commissioner for the Catholic Insurance Society with seat in Verona.

(m) Finance — (m) Decree of the President of the Council of Ministers of 16 August 1944.
Appointing a Commissioner for the Society of Insurance and re-insurance "Minerva".

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(n) Agriculture

(n) Ministerial Decree of 19 October 1944.

Appointing a Commissioner for the Royal experimental station of cultivation of grain "Nazzano Strampelli" at Rieti and for the National Institute for genetics and cultivation of cereals "Nazzano Strampelli" at Rome.

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 7 November 1944.

Appointing Sig. Benigni Nello as a stockbrokers' representative at the Stock Exchange of Rome.

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 7 November 1944.

Appointing Sig. Vannelli Roberto as a stockbrokers' representative at the Stock Exchange of Rome.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by Sub-Commissions of the Deputy Chief of Staff, Civil Affairs Section, will file their returns thereto by Civil Affairs Section not later than 1700 hours, Wednesday, 6 December 44. As the enforcement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale, returns received after this date will be too late for action.

W. D. DARLING,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1494

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 87

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Martedì, 28 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-564

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400
	» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno . . L. 120	All'Estero	Abb. anno . . L. 240
	» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

AL SOLO « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno . . L. 100 —	All'Estero	Abb. anno . . L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 settembre 1944, n. 331.
Modificazioni all'art. 13 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, sulla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in tempo di guerra . . . . . Pag. 578

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 332.
Modificazioni alle procedure esattoriali . . . Pag. 578

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 333.
Soppressione della Commissione Suprema di difesa. Pag. 579

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Napoli . . . . . Pag. 580

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Matera . . . . . Pag. 580

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bari . . . . . Pag. 580

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Lecce . . . . . Pag. 580

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Salerno . . . . . Pag. 581

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro . . . . . Pag. 581

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Taranto . . . . . Pag. 581

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Roma . . . . . Pag. 581

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.
Nomina del commissario della Società cattolica di assicurazione con sede in Verona . . . . . Pag. 582

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.
Nomina del commissario della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume » . . . . . Pag. 582

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1944.
Nomina del commissario della Regia stazione sperimentale di granicoltura « Nazareno Strampelli » in Rieti e dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » in Roma . . . . . Pag. 582

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.
Nomina del sig. Benigni Nello a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . Pag. 583

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.
Nomina del sig. Vassallo Roberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 583

1495

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medio dei titoli . . . . Pag. 583

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . . Pag. 584

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani . . Pag. 584

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa « Consorzio erbivendoli e frutivendoli », con sede in Roma . . . . . Pag. 584

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 584

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 settembre 1944, n. 331.

Modificazioni all'art. 13 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, sulla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in tempo di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1557, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, d'intesa coi Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, è sostituito dal seguente:

« Per i lavori o forniture d'importo non superiore a L. 200.000 l'atto di collaudo può essere sostituito con un certificato di regolare esecuzione ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 25. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 332.

Modificazioni alle procedure esattoriali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modifiche, nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico anzidetto, approvato col R. decreto 15 settembre 1923, n. 2035;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per ottenere il rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte sui ruoli principali e suppletivi nei limiti di cui all'art. 8, è sufficiente che l'esattore dimostri di aver compiuta una sola esecuzione mobiliare, nei termini di cui all'art. 87 del vigente testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, alla scadenza della quarta rata non pagata.

A tal fine il contribuente, moroso per quattro rate consecutive, s'intende decaduto dal beneficio della normale rateazione di legge, e l'esattore resta libero di procedere per l'intero carico, comprese le rate non scadute.

Nel caso in cui la morosità si manifestasse alla scadenza della terza rata o successive, agli effetti di cui al primo comma del presente articolo, sarà sufficiente che l'esattore dimostri di aver eseguito la sola procedura a saldo alla scadenza dell'ultima rata.

Restano ferme le procedure speciali per la riscossione del Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 154; dei maggiori utili indisponibili e dell'imposta sui maggiori utili di guerra di cui al testo unico 3 giugno 1943, n. 508, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, e le altre procedure previste dalle leggi speciali.

Restano salvi i termini per la presentazione delle domande di rimborso di cui all'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

Art. 2.

Nel caso di irreperibilità rilevata ed attestata dal messo notificatore al momento della notifica della cartella dei pagamenti, agli effetti del rimborso per inesigibilità, l'esattore, alla scadenza della quarta rata, dovrà rinotificare la stessa cartella. Confermandosi la irreperibilità, l'atto assume efficacia di avviso di mora e di verbale di irreperibilità e dovrà essere sottoposto alla certificazione del sindaco e, successivamente, dell'ente impositore entro sessanta giorni dalla seconda notifica.

In sostituzione delle cartelle potranno essere sottoposti alla certificazione di cui al comma precedente, gli avvisi di mora, o, previa autorizzazione dell'Intendente di finanza, elenchi per ruolo dei contribuenti irreperibili verbalizzati dall'ufficiale esattoriale.

1496

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

L'esattore è autorizzato ad emettere le denuncie di morosità a' sensi dell'art. 35 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, e 13 della legge 16 giugno 1939, numero 942, quando abbia già denunciato lo stato di morosità del contribuente per le quote iscritte nei ruoli degli anni precedenti e inottato la mora.

Art. 4.

La notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di mora, potrà essere effettuata in unico esemplare da consegnarsi al contribuente, purchè in apposito registro preventivamente numerato e firmato dal titolare dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente e da usarsi senza abrasioni e cancellature, siano scritti chiaramente gli estremi di identificazione dell'atto notificato, nonchè le generalità e qualità del consegnatario, integrati con la data della notifica e la firma del notificatore.

Tali registri dovranno essere custoditi dagli esattori, sotto la propria responsabilità, per cinque anni, ed in ogni caso sino a quando non siano state definite le domande di rimborso per inesigibilità relative a quote cui gli avvisi di mora si riferiscono.

Nei verbali di esenzione dovranno essere trascritti integralmente gli estremi dell'avviso di mora.

Art. 5.

Previa autorizzazione dell'Intendente di finanza è data facoltà all'esattore di rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tal caso la trascrizione dei pagamenti deve farsi su registri numerati prima del l'uso e siglati in ogni foglio dall'Ufficio distrettuale delle imposte.

Tali registri terranno luogo delle matrici ai fini dei controlli e di ogni garanzia sia dell'Erario che degli enti e contribuenti. Resta fermo l'obbligo della emarginazione dei pagamenti sui ruoli, o sugli schedari, e-per questi ultimi previa autorizzazione che potrà essere concessa dall'Intendente di finanza.

Nei casi di pagamento effettuato in sede di esecuzione l'ufficiale procedente, col rilascio della bolletta di pagamento, resta esonerato dall'obbligo della compilazione del verbale di desistenza.

Anche detti pagamenti, come quelli effettuati a mezzo vaglia o conti correnti postali, dovranno essere sempre riportati sul registro per ogni singolo contribuente.

Valgono per i registri tutte le norme in vigore per la tenuta dei bollettari.

Art. 6.

Fino alla data stabilita dall'art. 8, resta sospeso, per gli esattori, l'obbligo:

a) della trasmissione all'Ufficio delle imposte, della copia degli atti di incanto di cui all'art. 68 del testo unico;

b) della trasmissione al sindaco, della copia dell'atto di pignoramento di cui all'art. 35 del testo unico;

c) di produrre la dichiarazione del sindaco comprovante l'affissione dell'avviso di cui all'art. 15 dei capitoli normali.

Art. 7.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere la sanatoria dei termini per la documentazione e la presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità, alle esattorie che si siano trovate nella effettiva e comprovata difficoltà di osservarli, per effetto degli eventi bellici.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle quote iscritte sui ruoli principali e suppletivi di prima serie 1944 e di quelli che saranno pubblicati fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla cessazione dello stato di guerra.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 24. — PICCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 333.

Soppressione della Commissione Suprema di difesa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957;
Vista la legge 21 maggio 1940, n. 416;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per gli affari esteri, d'intesa coi Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione Suprema di difesa è soppressa a decorrere dal 15 ottobre 1944.

Art. 2.

L'attuale Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa rimarrà in funzione quale Ufficio stralcio della Commissione stessa.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 32. — PICCA

1497

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Napoli per il triennio 1944-46 i signori:
1) prof. Ara Ferruccio, medico chirurgo;
2) prof. Di Guglielmo Giovanni, medico chirurgo;
3) prof. Mercurio Roberto, pediatra;
4) prof. Del Re Ottavio, esperto materia amministrativa;
5) prof. Pitaro Stanislao, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 250. — PARISI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Matera.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Matera per il triennio 1943-45 i signori:
1) dott. Quaranta Nicola, medico chirurgo;
2) dott. Lopiano Michele, medico chirurgo;
3) dott.ssa Lonigro Teresa, pediatra;
4) avv. Retunno Luigi, esperto materia amministrativa;
5) dott. Guarini Vito, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 272. — PARISI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bari, per il triennio 1943-45 i signori:
1) prof. Righetti Carlo, medico chirurgo;
2) prof. Armenise Pietro, medico chirurgo;
3) prof. Maffardi Mario, pediatra;
4) avv. Buono Francesco, esperto materia amministrativa;
5) prof. Pastore Raffaele, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 271. — PARISI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Lecce.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Lecce per il triennio 1943-45 i signori:
1) dott. Vallone Carlo, medico chirurgo;
2) dott. Dongiovanni Francesco, medico chirurgo;
3) dott. Olivieri Giulio, pediatra;
4) avv. Mauro Carlo, esperto materia amministrativa;
5) dott. Biasco Attilio, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 269. — PARISI

1498

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Salerno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Salerno, per il triennio 1944-46, i signori:
1) dott. Vacca Vincenzo, medico chirurgo;
2) dott. Budetta Michele, pediatra;
3) dott. Primicerio Mario, medico chirurgo;
4) avv. De Ciccio Pietro, esperto materia amministrativa;
5) dott. Mollo Augusto, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 303. — PASSO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Catanzaro pel triennio 1944-46 i signori:
1) dott. Belliotti Luigi, medico chirurgo;
2) dott. Bellizzi Vincenzo, medico chirurgo;
3) dott. Ciaccio Giacinto, pediatra;
4) avv. De Franco Luigi, esperto materia amministrativa;
5) cav. Mottola Gennaro, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 307. — PASSO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Taranto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Taranto pel triennio 1944-46 i signori:
1) dott. Pierri Michele, medico chirurgo;
2) dott. De Pace Cosimo, medico chirurgo;
3) dott. Moro Lucio, pediatra;
4) avv. Primiceri Ugo, esperto materia amministrativa;
5) dott. Mazzilli Francesco, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 310. — PASSO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Roma, pel triennio 1944-46 i signori:
1) prof. Pantoni Vittorio, medico chirurgo;
2) prof. Urbani Lucio, medico chirurgo;
3) prof. Spolverini Luigi, pediatra;
4) avv. Pecorella Camillo Gino, esperto materia amministrativa;
5) prof. Miele Cesare, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 308. — PASSO

1499

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del comissario della Società cattolica di assicurazione con sede in Verona.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società cattolica di assicurazioni con sede in Verona;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Alfredo Marzocchi è nominato commissario della Società cattolica di assicurazioni con sede in Verona, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società in tutto il territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che ai sensi della legge e dello statuto sociale spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1944.

Nomina del commissario della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume » con sede in Fiume;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. dott. Alfredo De Ligunoro è nominato commissario della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario ha nel territorio liberato la legale rappresentanza della Compagnia e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitandovi tutti i poteri che ai sensi della legge e dello statuto sociale spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1944.

Nomina del commissario della Regia stazione sperimentale di granicoltura « Nazareno Strampelli » in Rieti e dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » in Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 6 giugno 1907, n. 292, con la quale venne istituita la Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 1011, con il quale venne fondato in Roma l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1926, n. 379, contenente disposizioni per il coordinamento della Regia stazione di granicoltura di Rieti con l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, contenente provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visti i Regi decreti 30 novembre 1933 e 30 novembre 1942, con i quali la Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti e l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura in Roma venivano intitolati al nome del prof. Nazareno Strampelli;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la opportunità, in relazione alle attuali contingenze, di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Regia stazione e dell'Istituto anzidetti;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Regia stazione sperimentale di granicoltura « Nazareno Strampelli » in Rieti e dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » in Roma è sciolto.

1500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'amministrazione straordinaria dei due predetti Enti è affidata ad un commissario straordinario nella persona del prof. Carlo Jucci.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1944

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Min. Agric. e For., n. 1, foglio n. 185. — SICA

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.

Nomina del sig. Benigni Nello a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Vista la deliberazione 24 ottobre 1944, n. 154, del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, relativa alla richiesta fatta dal dott. Eduardo Paolillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina di un proprio rappresentante nella persona del sig. Benigni Nello;

Vista la lettera del 30 ottobre 1944, n. R. 6918 XIV/4, della predetta Camera di commercio, industria e agricoltura;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Benigni Nello è nominato rappresentante del dott. Eduardo Paolillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.

Nomina del sig. Vassallo Roberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto 21 ottobre 1944, n. 153, del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, relativo alla richiesta fatta dal dott. Gasbarri Alfredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del sig. Vassallo Roberto;

Vista la lettera 20 ottobre 1944, n. R. 6947 XIV/4, della predetta Camera di commercio, industria e agricoltura;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il rag. Vassallo Roberto è nominato rappresentante del dott. Gasbarri Alfredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 13 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,45
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,45

Media dei titoli del 14 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,75
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,50
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,40

Media dei titoli del 15 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,75
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,40
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,30

Media dei titoli del 16 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,75
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,10
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,20

1501

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con decreto Luogotenenziale del 24 agosto 1944, il prof. Vincenzo Maria Romanelli è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei Comitati speciali delle assicurazioni per la invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione involontaria e la maternità, nonchè degli altri Comitati preposti a particolari rami esecutivi.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Con decreto Luogotenenziale del 1° ottobre 1944, Giovanni Rindone è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con i poteri del presidente, del Consiglio generale e del Comitato direttivo.

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa «Consorzio erbivendoli e frutivendoli», con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in data 2 novembre 1944, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Roma in data 18 luglio 1944, relativo alla nomina del comm. dott. Domenico Palermo a commissario della Società cooperativa «Consorzio erbivendoli e frutivendoli», con sede in Roma, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 81 del 14 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' esclusa dalla presente ordinanza il decreto sotto indicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio solo a titolo informativo.

In data 19 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 NOVEMBRE 1944, N. 303.

Riglamentazione economica a favore dei lavoratori, nel caso di rapporto di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. G.

MSC
30 NOV Recd

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
LEG 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AG/4010/L.
MEMORANDUM

AP/pe.
30 Nov 44

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.86 of 25 November 1944.

TO : See Distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED:

(a) Finance

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 320 of 2 July 1944.
Provisions relating to the recall into service of pensioned officials of the judiciary of any grade for temporary and unavoidable exigencies.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.321 of 20 September 1944.
Constituting a seat for the preture in the comune of Matelica.

(c) Commerce, Industry, Finance, Labour

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 322 of 1 October 1944.
Provisions concerning the Sicilian Sulphur organisation (Ente Zolfi Siciliani).

(d) Public Safety, Public Health

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.323 of 12 October 1944.
Rules relating to the repression of prostitution.

(e) Transportation, Labour

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 324 of 15 October 1944.
Complementary rules to legislative decree of the Lieutenant General No. 168, of 17 August 1944 concerning the constitution of the national organisation for autotransportation of goods (Ente Nazionale autotrasporti di cose).

(f) Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 325 of 19 October 1944.
Modifying the constitution of the advisory Commissions established at the "Intendenza" and at the Ministry of Finance for the examination of applications relating to the reimbursement of non-exactable taxes.

(g) Finance

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.326 of 19 October 1944.
Liquidation of the non-exactable portion of direct taxes, by arrangement.

(h) Public Health

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No.327 of 2 November 1944.
Prorogation of time limits for the alienation of privileged and legitimate rights granted to proprietors of pharmacies.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Finance

of 9 July 1944.

Provisions relating to the recall into service of pensioned officials of the judiciary of any grade for temporary and unavoidable exigencies.

(b)

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.341 of 20 September 1944.

Constituting a seat for the pretura in the commune of Matelica.

(c)
Commerce
Industry
Finance
Labour

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 371 of 1 October 1944.

Provisions concerning the Sicilian Sulphur organization (Ente Zolfi Siciliani).

(d)
Public Safety
Public Health

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.323 of 12 October 1944.

Rules relating to the repression of prostitution.

(e)
Transportation
Labour

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 324 of 15 October 1944.

Complementary rules to Legislative decree of the Lieutenant General No. 188, of 17 August 1944 concerning the constitution of the national organization for autotransportation of goods (Ente Nazionale autotrasporti di cose).

(f)
Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 325 of 19 October 1944.

Modifying the constitution of the advisory Commissions established at the "Intendenza" and at the Ministry of Finance for the examination of applications relating to the reimbursement of non-exactable taxes.

(g)
Finance

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.326 of 19 October 1944.

Liquidation of the non-exactable portion of direct taxes, by arrangement..

(h)
Public Health

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No.327 of 2 November 1944.

Prorogation of time limits for the alienation of privileged and legitimate rights granted to proprietors of pharmacies.

(i)
Finance

(i) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 328 of 18 November 1944.

Economic betterment for state personnel and for employees of local public and parastatal bodies (Enti pubblici locali e parastatali).

(j)
Finance

(j) Decree of the Lieutenant General No. 329 of 28 Sept 1944.

Payment of a special compensation to the employees and workers not included in the rolls of the central Administration of the State.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(k) Industry Labour Finance Public Health	(k) Decree of the Lieutenant General No. 330 of 1 Oct 1944. Constitution of a Royal Commission for the reform of social insurance.
(l) Navy Land Forces Air	(l) Decree of the Lieutenant General of 5 October 1944. Appointing an Extraordinary Commissioner for the Italian National Union of discharged officers (Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia).
(m)	(m) Ministerial Decree 7 November 1944. Appointing Dr.T.Williams Jeffes as a representative of the stockbrokers at the Stock Exchange of Rome.
(n) Public Relations	(n) Ministerial Decree of 16 November 1944. Appointing members of the "Corporazione Unica" for the keeping of professional rolls of journalists.
(o) Land Forces	(o) Proclamation of the Chief of Staff No. 33 of 20 Nov 1944. Modifying the administration of military penal justice in time of war.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be REVISED for implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff (G) Section, will file their returns through their consultant Section not later than 1700 hours, Tuesday, 5 December 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of G.U., returns received after this date will be too late for action.

W. E. DEEMS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

I 504

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1505

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Sabato, 25 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. anno L. 200	All'Estero	Abb. anno L. 400	In Italia e Colonie	Abb. anno L. 120	All'Estero	Abb. anno L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abb. anno L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. anno L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", vegganzi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 luglio 1944, n. 320.
Disposizioni pel richiamo in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado per temporanee inderogabili esigenze . . . . . Pag. 566

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 321
Istituzione della sede della pretura nel comune di Matelica . . . . . Pag. 566

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 322.
Provvedimenti concernenti l'Ente Zolfi Siciliani. Pag. 567

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 323.
Norme per la repressione della prostituzione . Pag. 568

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 ottobre 1944, n. 324.
Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, concernente la istituzione dell'Ente nazionale autotrasporti di cose . . . . Pag. 568

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 325.
Modificazioni alla costituzione delle Commissioni consultive istituite presso le Intendenze di finanze per l'esame delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità . . . . . Pag. 569

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 326.
Liquidazione a stralcio delle quote inesigibili di imposte dirette . . . . . Pag. 569

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 327.
Proroga dei termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime . . . . . Pag. 570

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 novembre 1944, n. 328.
Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali. Pag. 570

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 329.
Corresponsione di un compenso speciale a favore degli impiegati e salariati non di ruolo delle Amministrazioni centrali dello Stato . . . . . Pag. 573

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 330.
Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale . . . . . Pag. 573

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944
Nomina del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia . . . . . Pag. 574

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.
Nomina del dott. Vallone Felice a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 575

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1944.
Nomina dei componenti la Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti . . . . . Pag. 575

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE 20 novembre 1944, n. 33.
Modificazioni all'amministrazione della giustizia penale militare di guerra . . . . . Pag. 575

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 576

1506

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 luglio 1944, n. 329.

Disposizioni pel richiamo in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado per temporanee inderogabili esigenze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 227 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 28;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per sopperire a temporanee inderogabili asigenze degli uffici giudiziari e alla costituzione di organi speciali inventi funzioni giurisdizionali creati per le attuali contingenze politiche e belliche è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia fino a tre mesi dopo la cessazione delle ostilità di riassumere in servizio magistrati dell'ordine giudiziario pensionati di qualunque grado.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico di cui agli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34.

La riassunzione è disposta con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro pel tesoro.

Art. 2.

Fermo il disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34, i magistrati riassunti possono essere licenziati in qualunque tempo, a giudizio insindacabile del Ministro, e non potranno essere trattenuti in servizio oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

Art. 3.

Il presente decreto abroga e sostituisce il R. decreto-legge 29 gennaio 1944, n. 28.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 9 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 29. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 321.

Istituzione della sede della pretura nel comune di Matelica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 è istituita la sede della pretura nel comune di Matelica, con giurisdizione sui comuni di: Esanatoglia, Gagliole e Matelica.

Dalla stessa data la sede distaccata di pretura istituita nel comune di Matelica viene soppressa, ed i comuni di Esanatoglia, Gagliole e Matelica sono distaccati dalla pretura di Camerino, da cui attualmente dipendono.

In conseguenza, alle tabelle *A* e *B*, annesse al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le modificazioni contenute nelle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla pretura di Camerino alla data nella quale ha inizio l'attività della pretura istituita ai sensi del precedente articolo, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se provenienti dal territorio dei comuni di Esanatoglia, Gagliole e Matelica, sono — di ufficio — devoluti alla cognizione della pretura di Matelica.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 sono istituiti nella pretura di Matelica, come dalla tabella *C*, un posto di pretore (o di pretore aggiunto), uno di primo cancelliere (o di cancelliere) ed uno di ufficiale giudiziario e, correlativamente, sono soppressi un posto di pretore (o di aggiunto) presso la pretura di Leonini, uno di cancelliere nella pretura di Carinola ed uno di ufficiale giudiziario nella pretura unificata di Roma.

Restano, pertanto, modificate, come dalla tabella *D*, la tabella *M* allegata al R. decreto 30 gennaio 1941 predetto, la tabella *E* annessa al R. decreto 8 agosto 1942, n. 1881, e la tabella annessa al R. decreto 25 giugno 1936, n. 1647.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 28. — PETIA

1507

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *A.*

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

TRIBUNALE DI CAMERINO

Camerino - Matelica - San Severino Marche - Visso.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli

TUPINI

TABELLA *B.*

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

TRIBUNALE DI CAMERINO

Pretura di Camerino:

Acquacanina - Bolognola - Camerino - Castelraimondo - Fiastra - Fiordimonte - Fiuminata - Monte Cavallo - Muccia - Pievebovigliana - Pieve Torina - Pioraco - Sefro - Serravalle di Chienti.

Pretura di Matelica:

Esanatoglia - Gagliole - Matelica.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli

TUPINI

TABELLA *C.*

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

PRETURA DI MATELICA

Pretore o pretore aggiunto	1
Primo cancelliere o cancelliere	1
Ufficiale giudiziario	1

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli

TUPINI

TABELLA *D.*

Pretura di Lentini:	
Pretori e aggiunti giudiziari	1
Pretura di Carinola:	
Primi cancellieri o cancelliere	1
Cancellieri ed aiutanti	—
Pretura unificata di Roma:	
Ufficiali giudiziari	21

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Guardasigilli

TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 322.

Provvedimenti concernenti l'Ente Zolfi Siciliani.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, relativa all'istituzione dell'Ente Zolfi Italiani;

Vista la disposizione 15 settembre 1943 del Governo Militare Alleato con la quale viene data autonomia alla divisione Sicilia dell'Ente Zolfi Italiani, con la denominazione Ente Zolfi Siciliani;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1944, n. 31, contenente provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 131, che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente Zolfi Siciliani è ente di diritto pubblico, con sede a Palermo.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Ministero del tesoro.

Art. 2.

L'Ente Zolfi Siciliani ha, per quanto concerne l'industria zolfifera siciliana, gli stessi compiti e gli stessi poteri che le leggi vigenti attribuiscono all'Ente Zolfi Italiani.

Art. 3.

Le norme per l'organizzazione dell'Ente Zolfi Siciliani, quelle per la ripartizione con lo stesso delle attività dell'Ente Zolfi Italiani e le altre che fossero necessarie ad integrazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto sono date con decreto legislativo.

Art. 4.

Fino alla costituzione degli organi ordinari di amministrazione, la gestione dell'Ente è affidata ad un commissario che ne assume la rappresentanza, e al quale sono conferiti i poteri necessari per il conseguimento degli scopi assegnati all'Ente stesso.

Il commissario è assistito da un Comitato consultivo, di cui quattro membri sono scelti fra i produttori di zolfi della Sicilia e quattro fra i lavoratori.

La gestione commissariale è controllata da tre revisori, che esercitano le funzioni spettanti ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

Il commissario, i membri del Comitato consultivo e i revisori sono nominati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro pel tesoro.

I membri del Comitato consultivo vengono designati dall'Alto commissario per la Sicilia.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 27. — PETIA

1508

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 323.

Norme per la repressione della prostituzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comma 4° dell'art. 191 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così modificato:

« Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila ».

L'art. 202 dell'anzidetto testo unico è modificato in questo modo:

« Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua ad essere tenuto aperto o in esercizio, ovvero è riaperto senza il preventivo permesso della autorità di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila ».

Il comma 3° dell'art. 208 dello stesso testo unico è pure così modificato:

« Le contravvenzioni alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un reato più grave, sono punite con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila ».

Art. 2.

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila colui che, indipendentemente all'esercizio abusivo di un locale di meretricio, faccia opera di adescamento per agevolare la prostituzione.

Se alcuno determina a compiere tale opera di adescamento una persona non imputabile, si osserva l'articolo 111 del Codice penale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1944
Registro Giustizia n. 2, *foglio n.* 241. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 ottobre 1944, n. 324.

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, concernente la istituzione dell'Ente nazionale autotrasporti di cose.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'art. 8, lettera *a*) del decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, e negli articoli 12, 13, 19 e 30 dello statuto allegato alle parole « Ministero e Ministro delle finanze » sono sostituite le seguenti: « Ministero e Ministro del tesoro ».

Art. 2.

Alla pena prevista all'art. 6 del decreto anzidetto è aggiunto, nei casi di violazione delle norme di cui agli articoli 3 e 4, primo comma, del decreto medesimo, l'arresto da uno a sei mesi.

Art. 3.

Chiunque distrugge, danneggia o rende in tutto o in parte inservibili gli automezzi destinati al trasporto di cose è punito a norma del capoverso dell'art. 508 del Codice penale.

Art. 4.

Fino a quando non sarà disciplinata l'organizzazione delle associazioni di categoria, i tre rappresentanti di cui all'ultimo comma dell'art. 12 dello statuto dell'Ente nazionale autotrasporti di cose, sono nominati, in deroga al disposto del terzo comma dell'art. 18 dello statuto stesso, dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro tra gli imprenditori di trasporti di cose iscritti all'Ente.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 31. — TESTA

1509

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 325.

Modificazioni alla costituzione delle Commissioni consultive istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per l'esame delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modifiche;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il sesto comma dell'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, è sostituito come segue:

« L'Intendente di finanza emette la sua decisione dopo aver sentito il parere di una Commissione da lui nominata e composta di un funzionario dell'Intendenza che la presiede, di un funzionario dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo e di un rappresentante degli esattori della provincia, designato dagli interessati anche attraverso le organizzazioni di categoria.

Alla Commissione, che dura in carica un triennio si possono aggiungere membri supplenti scelti con lo stesso criterio di nomina dei membri effettivi ».

La designazione del rappresentante degli esattori dovrà essere fatta non oltre il sesto mese precedente alla scadenza del triennio di nomina.

Art. 2.

Il decimo comma dello stesso art. 26 è sostituito come segue:

« Contro le decisioni dell'Intendente di finanza è ammesso il reclamo al Ministero delle finanze, nel termine di sei mesi dalla notifica della decisione stessa.

Il Ministero decide previo parere di una Commissione nominata dal Ministro per le finanze e composta di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al sesto che la presiede, di un altro funzionario del Ministero e di un rappresentante degli esattori scelto fra quelli in carica, designato nello stesso modo e negli stessi termini stabiliti per le commissioni provinciali ».

Art. 3.

Le attuali Commissioni istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per il parere sulle domande per il rimborso di quote inesigibili prodotte dagli esattori, sono sciolte e saranno ricostituite con i criteri di cui agli articoli precedenti.

Art. 4.

In sede di prima attuazione del presente decreto per le provincie amministrate dal Governo italiano la designazione del rappresentante degli esattori dovrà essere fatta entro un mese dalla pubblicazione del decreto, e, per il restante territorio, entro tre mesi dal passaggio delle provincie in amministrazione al Governo Italiano.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 23. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 326.

Liquidazione a stralcio delle quote inesigibili di imposte dirette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, le successive modifiche nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico anzidetto approvato col R. decreto 15 settembre 1923, n. 2035;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il complessivo ammontare delle quote inesigibili, iscritte sui ruoli degli anni 1942 e precedenti, l'esattore ed il ricevitore provinciale hanno la facoltà di chiedere la liquidazione a stralcio.

La facoltà anzidetta può essere esercitata solo per le quote comprese in domande tempestivamente presentate alla data di pubblicazione del presente decreto, la cui procedura, a giudizio dell'Amministrazione sia esaurita e sulle quali non sia stato ancora emesso il giudizio di primo grado.

La liquidazione a stralcio si concede anche per quella domande la cui documentazione sia andata distrutta per effetto di eventi bellici.

Le relative domande devono essere presentate all'Intendente di finanza per tramite dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o dell'ente interessato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a pena di decadenza.

Art. 2.

La liquidazione a stralcio consiste nella determinazione delle somme da rimborsarsi mediante la fissazione di una percentuale sul totale importo delle quote, te-

1510

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tendo conto degli atti, dei criteri inerenti al caso singolo e dell'esito delle domande di rimborso decise nei confronti della stessa esattoria per la medesima categoria di quote negli anni precedenti.

Art. 3.

Alla liquidazione provvede l'Intendente di finanza, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325.

Art. 4.

Qualora ne facciano domanda, la Commissione ha l'obbligo di sentire l'esattore ed il ricevitore o un loro rappresentante.

La stessa facoltà compete all'ente interessato quando si tratta di quote inesigibili non comprese in ruoli erariali.

Art. 5.

Contro le decisioni dell'Intendente di finanza è ammesso il ricorso nel termine di novanta giorni dalla notifica della decisione stessa, al Ministero delle finanze che decide con decreto non soggetto a gravame, previo parere della Commissione di cui all'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, oppure può chiedersi, nello stesso termine, che la liquidazione delle domande abbia luogo nei modi ordinari.

Art. 6.

Gli esattori ed i ricevitori provinciali delle località attualmente occupate dal nemico o sotto la giurisdizione delle Autorità Alleate, potranno chiedere di avvalersi delle disposizioni di cui al presente decreto, con domanda da presentarsi non oltre i tre mesi dal passaggio dei territori anzidetti alla amministrazione del Governo italiano.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 26. — PETTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 327.

Proroga dei termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1940, n. 1368;

Visto il L. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 243;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 271 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la estinzione del privilegio concesso alle farmacie di antico diritto, ai sensi dell'art. 28 della legge 22 maggio 1942, n. 468, è prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Tuttavia il trasferimento delle farmacie contemplate nel comma precedente non può verificarsi, dal 31 maggio 1943 e sino alla scadenza della proroga, se non a favore di farmacisti regolarmente iscritti nell'albo professionale. Nel caso di successione, il trapasso della farmacia può avvenire anche ai sensi del secondo comma dell'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie. Inoltre gli eredi del titolare possono trasferire la farmacia a favore di farmacista inscritto nell'albo professionale, ai termini dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1940, n. 1368.

E', del pari, prorogato, per lo stesso periodo, il termine stabilito dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1940, n. 1368, per l'alienazione delle farmacie legittime ivi contemplate, da parte degli eredi dei relativi titolari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 39. — PETTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 novembre 1944, n. 328.

Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, concernente aumento degli stipendi, paghe e retribuzioni e dei supplementi di servizio attivo a favore dei dipendenti dallo Stato e da Enti pubblici e maggiorazione delle pensioni a carico dello Stato e del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

1511

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti dallo Stato e dagli Enti pubblici nonchè a favore dei pensionati a carico dello Stato e del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato;

Visti i Regi decreti-legge 14 luglio 1941, n. 646 — convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1344 — e 8 luglio 1943, n. 610, recanti miglioramenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, a favore del personale statale in attività ed in quiescenza e dei dipendenti dagli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, recante miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I supplementi di servizio attivo previsti per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle tabelle annesse alla legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni ed estensioni; le sovrapaghe non utili a pensione degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, stabilite dalle cennate tabelle e successive modificazioni ed estensioni; l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, e successive modificazioni, sono conglobati, per l'importo risultante dalle disposizioni in vigore all'8 settembre 1943, negli stipendi, nelle paghe e nelle retribuzioni relative e s'intendono contemporaneamente soppressi come emolumenti a sè stanti.

Sono soppresse le annotazioni poste in calce alle tabelle degli allegati III, IV e V alla legge 20 aprile 1939, n. 591, giusta le quali un decimo delle paghe e delle retribuzioni indicate nelle tabelle stesse ed aumentate del dieci per cento ai sensi della legge 16 aprile 1940, n. 237, non è computabile nè ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento nè agli effetti dell'indennità prevista per i sottufficiali che sono congedati, riformati o dispensati senza diritto ad impiego civile od a pensione.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 16 aprile 1940, n. 237, è soppresso.

Art. 2.

L'importo dell'assegno *ad personam* previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sarà riliquidato in base alle nuove misure degli stipendi risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.

Art. 3.

I trattamenti speciali di guerra indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, i quali, a norma dell'articolo stesso, erano esclusi dal cumulo coll'assegno temporaneo di guerra (o con la sua maggiorazione) concesso con l'articolo 1 dello stesso decreto n. 610, continuano ad essere decurtati di una somma pari a quella dell'assegno temporaneo di guerra (o della sua maggiorazione) che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'articolo 1 medesimo, qualora fosse ancora in vigore.

Analoga detrazione va applicata nel caso di cui all'ultimo comma del citato art. 4.

Art. 4.

L'importo dell'integrazione temporanea concessa con il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, è aumentato:

a) di lire 500 mensili lorde per il personale dei gradi dal primo al quinto dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;

b) di lire 800 mensili lorde per il personale dei gradi dal sesto all'ottavo del predetto ordinamento, o con trattamento parificabile;

c) di lire 1000 mensili lorde — salvo quanto disposto dal successivo art. 7 — per il personale dei gradi nono ed inferiori, o con trattamento parificabile, per i subalterni e gli altri personali civili considerati dal predetto ordinamento, per gli operai di ruolo, per i personali non di ruolo comunque assunti e denominati, ivi compresi i salariati non di ruolo, per i sottufficiali delle Forze armate e per i sottufficiali graduati e militi dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. Il beneficio di cui alla presente lettera è concesso anche ai graduati e militari di truppa delle Forze armate raffermati o vincolati a ferma speciale che non fruiscono d'integrazione temporanea a sè stante.

Gli importi di lire 500, lire 800 e lire 1000 indicati, rispettivamente, nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) vanno ridotti del 15 per cento per il personale che abbia la sede normale di servizio nei comuni aventi meno di 200.000 abitanti, e del 30 per cento nei riguardi del personale con sede di servizio nei comuni aventi meno di 50.000 abitanti; e vanno aumentati del 30 per cento per il personale il quale abbia la sede normale di servizio nel comune di Roma.

Ai fini del presente articolo la parificazione del trattamento è determinata in base all'importo dello stipendio, o paga, o retribuzione risultante dall'applicazione del precedente art. 1 ferme le parificazioni di grado già stabilite.

Art. 5.

L'aumento dell'integrazione temporanea di cui al precedente articolo, nelle misure ivi indicate, spetta anche:

a) ai ricevitori postelegrafonici, ai ricevitori del lotto, agli assuntori ferroviari e in genere ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità o durata delle prestazioni;

b) al personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali, i quali corrisponderanno l'aumento al personale medesimo, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente.

Ai fini di cui sopra la parificazione di trattamento dei personali di cui alla lettera *a*) va stabilita in base all'importo della quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo della loro opera personale.

1512

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta un solo aumento dell'integrazione temporanea, nella misura prevista per il grado più elevato rivestito negli impieghi cumulati.

Art. 7.

L'importo dell'aumento della integrazione temporanea di cui agli articoli 4 e 5 non può eccedere il doppio dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione di cui l'avente diritto è provvisto.

Art. 8.

Qualora dall'applicazione dei precedenti articoli risulti un trattamento complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione ed eventuali assegni *ad personam* e integrazione temporanea aumentata ai sensi degli articoli medesimi, minore di quello che, a parità di residenza e di condizioni di famiglia, compete in grado inferiore, la differenza sarà concessa in aumento alla integrazione temporanea.

Art. 9.

Sono aumentate in ragione del 100 per cento le misure in vigore all'8 settembre 1943 dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari — limitatamente, queste alle prime tre — delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote suppletive — limitatamente, anche queste, alle prime tre — dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di trattamento di famiglia o di caroviveri, spettanti, ai termini delle disposizioni vigenti, al personale di ruolo e non di ruolo, coniugato e vedovo con prole minorenne, dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

L'aggiunta di famiglia, le indennità temporanee mensili di caroviveri e gli altri sopraindicati assegni a titolo di trattamento di famiglia sono soppressi nei riguardi del personale femminile coniugato qualora il marito sia dipendente dalle Amministrazioni statali, o dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, o in genere, dagli Enti di diritto pubblico di cui al successivo articolo 12, oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940, n. 1278, e successive modificazioni.

Ai fini della determinazione del trattamento di famiglia o di caroviveri, non si tiene più conto della distinzione fra abitato principale e le località dello stesso comune ai di fuori di detto abitato principale e per residenza s'intende in ogni caso il comune ove è la sede normale di servizio.

Art. 10.

E' istituita, per la durata dello stato di guerra, una indennità giornaliera di disagiatissima residenza da concedersi ai personali di cui ai precedenti articoli 4 e 5 con sede di servizio nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e negli altri comuni nei quali, con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quello pel tesoro, il costo della vita venga riconosciuto particolarmente elevato. In tali decreti saranno fissate la decorrenza e la durata della concessione.

L'indennità stessa è fissata in misura uguale a quella dell'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1438, e non è cumulabile:

col trattamento economico giornaliero di guerra, previsto, per soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, con o senza razione viveri, dal R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 585, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1943, n. 507;

con l'indennità di fuori residenza prevista per il personale militare dall'art. 49 dello stesso decreto numero 585;

col premio speciale concesso al personale militare che non fruisce di trattamento economico di guerra, dalla legge 24 marzo 1942, n. 339;

con l'indennità per offese belliche di cui al citato decreto n. 1198 la quale nella località ove attualmente compete dovrà cessare alla scadenza prevista dalle disposizioni in vigore. Peraltro, qualora l'indennità per offese belliche sia stata di fatto corrisposta oltre le normali scadenze, è data comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la non cumulabilità con l'indennità di disagiatissima residenza di cui al precedente primo comma.

L'indennità stessa nonchè quella di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, quando dovute, s'intendono comprese fra gli assegni di cui al primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, per la determinazione dell'importo dell'integrazione temporanea di trattamento economico spettante in base all'art. 1 del Regio decreto-legge stesso.

L'indennità per offese belliche di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, finchè dovuta, continua ad essere soggetta alla decurtazione di una somma pari all'assegno temporaneo di guerra (o sua maggiorazione) che giusta la lettera *d*) dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, non era con essa cumulabile e che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'art. 1 del medesimo decreto n. 610 se fosse ancora in vigore.

Alla medesima decurtazione è soggetta l'indennità di disagiatissima residenza istituita col primo comma del presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di 30 giorni.

Art. 11.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dagli articoli precedenti graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 12.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra, con contributi a carattere continuativo, nonchè le aziende annesse o direttamente dipendenti da tali Enti, al cui personale non siano applicabili le norme

1513

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 13.

Con decreti del Ministro pel tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 agosto 1944 per le provincie che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino già restituite alla Amministrazione italiana. Nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data in cui esso entrerà in vigore in dipendenza dei provvedimenti contemplati nell'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31.

Le disposizioni del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e quelle degli articoli 4, 5, 9 comma 1° e 12 del presente decreto, avranno efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 33. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 329.

Corresponsione di un compenso speciale a favore degli impiegati e salariati non di ruolo delle Amministrazioni centrali dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319;
Visto il Regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al personale civile non di ruolo, comunque assunto e denominato, delle Amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in servizio all'8 settembre 1943 e licenziato anteriormente al 4 giugno 1944, è concesso un compenso per una volta tanto pari ad una mensilità della retribuzione in vigore al 31 dicembre 1943.

Lo stesso compenso, commisurato però a 15 giornate di paga, è concesso al personale salariato non di ruolo (incaricati provvisori e operai temporanei e giornalieri) delle cennate Amministrazioni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 321. — EMANUELI.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° ottobre 1944, n. 330.

Istituzione di una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed estensioni, concernenti l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visti il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e le successive modificazioni, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura;
Visti il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e le successive modificazioni ed estensioni, concernenti la previdenza sociale, nonchè le disposizioni vigenti relative a trattamenti speciali di previdenza;
Viste la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente l'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori e le altre disposizioni vigenti per l'assicurazione nei casi di malattia a favore di particolari categorie di prestatori d'opera;
Visti il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e le successive modificazioni, concernenti gli assegni familiari nonchè le disposizioni vigenti relative a speciali trattamenti integrativi o sostitutivi della retribuzione;
Visto il R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, che istituisce una Commissione Reale per la riforma della previdenza sociale;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende l'applicazione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Sentito il consiglio dei Ministri;

1514

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, è modificato come segue:

« E' istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una Commissione per l'esame delle forme di previdenza, assistenza ed assicurazioni sociali attualmente in vigore in Italia, ai fini di una riforma della legislazione vigente ispirata alle esigenze di un ordinamento più semplice, più uniforme, e che estenda i limiti dell'assistenza in favore delle classi lavoratrici ».

Art. 2.

I commi primo, secondo e terzo dell'art. 2 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione è costituita da un presidente, da un vice presidente e dai seguenti membri:

1° quattro professori di Regia università, docenti di materie economico-finanziarie, matematica finanziaria, discipline attuariali e discipline statistiche;

2° quattro esperti designati dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

3° quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro;

4° quattro membri in rappresentanza dei prestatori d'opera;

5° un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

6° un rappresentante del Ministero delle finanze;

7° un rappresentante del Ministero del tesoro;

8° un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per ciascun membro può essere nominato un supplente.

La nomina del presidente e dei membri della Commissione è fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Con le stesse forme è designato un vice presidente tra i membri appartenenti alle categorie 1ª e 2ª sindacate e sono pure nominati i supplenti.

La Commissione può dividersi in sottocommissioni per lo studio di particolari problemi o di problemi concernenti speciali categorie ».

Art. 3.

All'art. 3 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, viene aggiunto il seguente comma:

« Per l'espletamento delle mansioni affidategli è posta alle dipendenze del presidente della Commissione una segreteria, alla quale saranno distaccati, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, o dagli uffici periferici dipendenti, due impiegati di gruppo *A*, un archivista, ed un dattilografo ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 5 del R. decreto 15 marzo 1944, n. 120, è modificato come segue:

« Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro di concerto col Ministro pel tesoro, stabilisce con suo decreto i compensi da corrispondersi ai componenti della Commissione e della segreteria della presidenza ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CRONCHI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 21. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e l'approvazione dello statuto relativo;

Vista la legge 21 dicembre 1928, n. 3212, relativa al riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, che apporta modifiche alla legge suddetta;

Visto il decreto del Capo del Governo 11 febbraio 1936, che approva il nuovo statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuto che, a causa dell'attuale situazione, gli organi deliberativi ordinari della predetta Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, non sono in grado di funzionare;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata Vittorio Zupelli è nominato commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali, dell'Unione stessa.

Art. 2.

A coadiuvare il commissario straordinario ed a sostituirlo in caso di impedimento od assenza è chiamato in qualità di vice commissario il generale di divisione nella riserva Nicolò Giacchi.

1515

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 464. — SALVATORI

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1944.
Nomina del dott. Vallone Felice a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Vista la deliberazione 24 ottobre 1944, n. 155, del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, relativa alla richiesta fatta dal dott. Eduardo Paolillo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del dott. Vallone Felice;

Vista la lettera 30 ottobre 1944, n. R. 6946 XIV/4, della predetta Camera di commercio, industria e agricoltura;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il dott. Vallone Felice è nominato rappresentante del dott. Paolillo Eduardo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1944.
Nomina dei componenti la Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, che reca norme sull'albo dei giornalisti;

Sentito il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni e la Federazione nazionale della stampa italiana;

Decreta:

La Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti è costituita come segue:

Leonardo Azzarita - Umberto Calosso - Mario Ferrara - Guido Gonella - Enrico Molè - Randolfo Pacciardi - Felice Platone - Luigi Salvatorelli - Vulio Spano - Pier Felice Stangoni - Quinto Tosatti - Olindo Vernocchi.

Roma, addì 16 novembre 1944

Il Ministro: TUPINI

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE 20 novembre 1944, n. 33.
Modificazioni all'amministrazione della giustizia penale militare di guerra.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra, approvato con R. decreto n. 1022, del 9 settembre 1941;

Visti gli articoli 17 e 20 Codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 29 del 3 luglio 1944;

Visto il R. decreto n. 146 del 2 febbraio 1943;

Visto il bando n. 7 del 1° ottobre 1943;

Ordiniamo:

Art. 1.

Il Tribunale militare di guerra istituito presso il Comando del Corpo italiano di liberazione è soppresso a decorrere dal 24 settembre 1944.

Art. 2.

E' istituito temporaneamente, a decorrere dalla stessa data, presso il Comando della 209ª divisione un Tribunale militare territoriale di guerra, con sede in Macerata, il quale eserciterà la sua giurisdizione sul territorio delle provincie de L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno.

Detto Tribunale assume la denominazione di « Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata ».

Al comandante della 209ª divisione sono delegati i poteri che, a norma del vigente Codice penale militare di guerra, spettano ai comandanti di Corpo d'armata.

Art. 3.

I procedimenti che, alla data indicata all'art. 1 del presente bando, si trovano ancora pendenti presso il Tribunale militare di guerra del Corpo italiano di liberazione sono rimessi al Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli. In tal caso rimangono validi gli atti di istruzione compiuti, ma se è stata pronunciata sentenza di rinvio a giudizio o se è stato richiesto il decreto di citazione per il giudizio, al Tribunale del Corpo italiano di liberazione s'intende sostituito il Tribunale militare territoriale di guerra di Napoli.

Art. 4.

Gli ufficiali che, alla data del 24 settembre 1944, erano addetti al Tribunale del Corpo italiano di liberazione, passano, fino a diversa destinazione, ad eserci-

1516

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fare le funzioni, già rispettivamente a ciascuno attribuite, presso il Tribunale militare territoriale di guerra di Macerata.

Art. 5.

Fermo restando il disposto dell'art. 2 del presente bando, fino a quando i Tribunali militari di Firenze e La Spezia non avranno ripreso il loro funzionamento, le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Perugia, Siena, Livorno, Lucca e Pisa passano, alla data indicata all'art. 1, sotto la giurisdizione del Tribunale militare territoriale di guerra di Roma.

Art. 6.

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 20 novembre 1944

MESSE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 7 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,25
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,20

Media dei titoli dell'8 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,05
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,20
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,10

Media dei titoli del 9 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,20
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,15

Media dei titoli del 10 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,30
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,20

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1517

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

22 December 1944.

Ref: 20/Pat.

Translated by Lt. VILLA.

CONSTITUTION OF A NATIONAL COMMITTEE AND OF A PATRIOTS OFFICE OF LIBERATED ITALY

UMBERTO di SAVOIA
Prince of Piedmont
Luogotenente Generale of the Kingdom

By virtue of the authority delegated to us:

Considering legislative Decree of 30 October 1943, No.2/B, and later modifications;

Considering legislative Decree Luogotenenziale of 25 June 1944, No.151;

Considering deliberation of the Council of Ministries;

On the proposal of the President of the Council, Prime Minister Secretary of State, in agreement with all the Ministries;

We have sanctioned and promulgated the following:

Art. 1.

A National Committee for Patriots of Liberated Italy is constituted at the Presidency of the Council.

Art. 2.

The Committee of Art. 1 is charged with the task of studying with similar criterion all problems concerning patriot activity in the fight against the Germans and Fascism, and to promote the necessary measures.

Art. 3.

The Committee is presided over by the President of the Council and is composed of the Under Secretary of State of the Presidency as Vice President, and Under Secretary of State for War, appointed by the Ministry of War, an Under Secretary of State for the Press and Information, and of four Experts, appointed by Decree of the President of the Council, in agreement with the same Council.

The President of the Committee appoints a Secretary, to be chosen from among the members of the Committee.

1518

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Under the Committee, and charged with the task of executing the directives, an office for the Patriots of Liberated Italy is constituted at the Presidency of the Council.

It is the task of the aforementioned office:

(a) To ascertain and screen the activity of patriots so as to enable the Committee to recognise the qualification owing to them, and to issue the certificates;

(b) To provide different kinds of assistance, moral and material to the patriots;

(c) To promote the re-employment of patriots for the purpose of the war of liberation.

Art. 5.

By Decree of the President of the Council in agreement with the Ministry of the Treasure, having consulted the C.L.N.A.I. of Liberated Italy, rules will be established for the organisation and the running of the office at Art. 1.

Art. 6.

The running expenses of the organs of the present Decree will be charged to the Budget of the Ministry of the Treasure, headed Presidency of the Council.

The Ministry of the Treasure is authorised to carry the necessary modifications to the budget.

Art. 7.

This Decree comes into force the day following its publication.

It is to order recognition by all concerned of the present Decree and make it recognised as a State Law.

UMBERTO DI SAVOIA.

ROME, 9 November 1944.

25 NOV Recd mdc.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/2013/L. 27 November 1944

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 95 of 23 November 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Navy and Shipping

(b) Commerce Industry Agriculture Local Govt.

(c) C.A. Section

(d) Commerce Industry

(e) Patriots' Branch

Ditto

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees:

a. Legislative Decree of the Lieutenant General No 314 of 14 September 1944
Constituting the Italian Committee for the Administration of Ships (CO. CO. MM.)

b. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 315 of 21 September 1944.
Appropriating to Provincial Economic Councils and Offices and Establishing Chambers of commerce, industry and agriculture, as well as Provincial offices of commerce and industry.

c. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 316 of 4 October 1944
Rules relating to a special review of sentences of removal imposed by the Special Tribunal for the Defence of the State which was suppressed by the R. Decree-law No. 563 of 29 Jul, 1945.

d. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 317 of 12 October 1944.
Propagation of the conventions stipulated between the State and the match industry Consortium.

e. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 318 of 19 October 1944
Rules concerning the admission of defenders before superior courts and for the inscription of procuratori and Avvocati in the professional rolls.

f. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 319 of 3 November 1944
Constituting a National Commission and an Office for the Patriots of Liberated Italy.

g. Presidential Decree of 27 October 1944
Appointing a Commissioner Extraordinary for the Garibaldian Legion.

NOTE: Sub-Commission desires that any of the provisions contained

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Navy and Shipping	a. Legislative Decree of the Lieutenant General No 314 of 14 September 1944. Constituting the Italian Committee for the Administration of Shape (CO. CA. MA.)
(b) Commerce Industry Agriculture Econ. Cons.	b. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 315 of 21 September 1944. Appointing the Provincial Economic Councils and Offices and establishing Chambers of commerce, industry and agriculture, as well as provincial Offices of commerce and industry.
(c) C.A. Section	c. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 316 of 5 October 1944. Rules relating to a special review of sentences of convicts imposed by the special Tribunal for the Defence of the State which was suppressed by the R. Decree-law No. 367 of 29 Jul 1943.
(d) Commerce Industry	d. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 317 of 12 October 1944. Prorogation of the conventions stipulated between the State and the match industry Consortium. e. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 318 of 19 October 1944. Rules concerning the admission of defenders before superior courts and for the inscription of procuratori and Avvocati in the professional rolls.
(f) Patriots Branch	f. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 319 of 2 November 1944. Constituting a National Commission and an Office for the patriots of liberated Italy.
ditto	g. Presidential Decree of 27 October 1944. Appointing a Commissioner Extraordinary for the Garibaldian Legion.

NOTE: Sub-Commissions dealing in that part of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff CA Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Sunday, 3 December 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale, returns received after this date will be too late for action.

W.E. BEEMER,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

27 NOV Recd
30 M&P.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

/pe.
25 Nov 44.

AC/4010/L. MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 84 of 21 Nov 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees:-

(a) Public Safety, Local Govt

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.313 of 20 Oct 1944.
Suppression of the Lictor's fasces from the State emblem and from the public administration and notarial seals.

(b) Public Works, Finance

(b) Decree of the Lieutenant General of 24 August 1944.
Appointing a Commissioner extraordinary for the Public Works Consortium of Credit and for the Public Utility enterprises Institute of Credit.

(c) Decree of the Lieutenant General of 7 Sept 1944.
Appointing a Commissioner Extraordinary for the National Council of Research.

(d) Public Health, Local Govt.

(d) Decree of the Lieutenant General of 26 October 1944.
Appointing the Benevento Provincial Sanitary Council for the years 1944-1946.

(e) ditto

(e) Decree of the Lieutenant General of 2 Nov 1944.
Appointing the Foggia Provincial Sanitary Council for the years 1944-1946.

(f) Education

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 21 October 1944.
Appointing a Commissioner Extraordinary and Vice-Commissioner for the C.O.N.I. (Italian National Olimpic Committee).

(g) Ministerial Decree of 24 July 1944.
Re-establishing the Permanent Judicial offices (Court of Appeal of Rome).

193

(h) Ministerial Decree of 19 August 1944.
Appointing the Commissioner Extraordinary of the National Institute for the Homes of State Employees.

(i) Agriculture

(i) Ministerial Decree of 8 Sept 1944.
Dissolving the Board of Directors of the National Institute for Agrarian economy and appointing a Commissioner.

(j) Finance

(j) Ministerial Decree of 16 October 1944.
Removal and assignment of interest bearing annual bonds of the Treasury Department for Deposits and Loans (Cassa Depositi e Prestiti)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

SUB-COMMISSION
GOVERNMENT

(a) Public Safety Local Govt

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.313, of 28 Oct 1944.
Suppression of the Lictor's fasces from the State emblem and from the public administration and notarial seals.

(b) Public Works Finance

(b) Decree of the Lieutenant General of 24 Sept 1944.
Appointing a Commissioner Extraordinary for the Public Works Connection of Credit and for the Public Utility Enterprises Institutes of Credit.

(c) Decree of the Lieutenant General of 7 Sept 1944.
Appointing a Commissioner Extraordinary for the National Council of Geography.

(d) Public Health Local Govt.

(d) Decree of the Lieutenant General of 26 October 1944.
Appointing the Benevento Provincial Sanitary Council for the years 1944-1946.

(e) Ditto

(e) Decree of the Lieutenant General of 2 Nov 1944.
Appointing the Foggia Provincial Sanitary Council for the years 1944-1946.

(f) Education

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 21 October 1944.
Appointing a Commissioner Extraordinary and Vice-Commissioner for the C.O.N.I. (Italian National Olimpic Committee).

(g) Ministerial Decree of 24 July 1944.
Re-establishing the Preliminary Judicial offices (Court of Appeal of Rome).

103

(h) Ministerial Decree of 19 August 1944.
Appointing the Commissioner Extraordinary of the National Institute for the Loans of State Employees.

(i) Agriculture

(i) Ministerial Decree of 8 Sept 1944.
Dissolving the Board of Directors of the National Institute for Foreign economy and appointing a Commissioner.

(j) Finance

(j) Ministerial Decree of 10 October 1944.
Removal and assignment of interest bearing annual bonds of the Treasury Department for Deposits and Loans (Cassa Depositi e Prestiti)

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 30 Oct 1944.
Substituting a member of the Supervisory Committee for the cooperative Bank (Cassa cooperativa) for the clergy of Palermo.

(l) Decree of the Chief of General Staff of 6 Nov 1944.
Modifying Art.8 of Proclamation No.28 of 30 June 44, on the military judicial organization in time of war.

(m) Decree of the Chief of General Staff of 8 Nov 1944.
Provisions consequent upon the dissolution of the Special Tribunal for Defence of the State (Decree No.52).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazette Officiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff G5 Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Friday , 1 December 1944. As the endorsement of the Decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazette Officiale, returns received after this date will be too late for action.

W. H. RITTER,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1524

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

463

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 21 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento anno	L. 100 —	All'Estero — Abbonamento anno L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1944, n. 289, concernente norme complementari alle disposizioni del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica e considerati di razza ebraica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1944, n. 82, all'art. 7, quarto capoverso, n. 1) ultima linea, le parole: «annotati nei registri dello stato civile» devono sopprimersi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 313.

Soppressione del fascio littorio dalla stemma dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai. Pag. 550

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità . . . . . Pag. 550

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944.

Nomina del commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche . . . . . Pag. 551

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Benevento per il triennio 1944-1946 . . . . Pag. 551

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Foggia per il triennio 1944-1946 . . . . . Pag. 551

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 1944.

Nomina del commissario e del vice commissario straordinario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.). Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1944.

Ritorno in sede degli uffici giudiziari di Frosinone (Corte d'appello di Roma) . . . . . Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.). Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento del Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria e nomina del commissario. Pag. 553

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.

Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali della Cassa depositi e prestiti . . . . . Pag. 553

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero di Palermo . . Pag. 553

DECRETO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 8 novembre 1944.

Modifica all'art. 6 del bando 30 giugno 1944, n. 28, sull'ordinamento giudiziario militare di guerra (Bando n. 31). Pag. 554

DECRETO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 8 novembre 1944.

Disposizioni conseguenti alla soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (Bando n. 32) . Pag. 554

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Bollettino della estrazione di cartelle 4,50 % ordinario emesse in dipendenza del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900 . . . . . Pag. 554

Medie dei titoli . . . . . Pag. 555

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Pag. 555

1525

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 313.

Soppressione del fascio littorio dallo stemma dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 novembre 1890, n. 7282, col quale sono regolati la foggia e l'uso dello stemma dello Stato;

Visti il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2423, e i Regi decreti 27 marzo 1927, n. 1048, 14 giugno 1928, n. 1430, 11 aprile 1929, n. 504, 9 agosto 1929, n. 1517, e 1° giugno 1939, n. 876;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il grande e il piccolo stemma dello Stato ed i sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai sono ripristinati nelle forme in cui erano anteriormente ai Regi decreti 27 marzo 1927, n. 1048, 11 aprile 1929, n. 504, e 9 agosto 1929, n. 1517.

Sono abrogati il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 928, il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2273, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2423, e i Regi decreti 27 marzo 1927, n. 1048, 14 giugno 1928, n. 1430, 11 aprile 1929, n. 504, 9 agosto 1929, n. 1517, e 1° giugno 1939, n. 876.

Art. 2.

Gli stemmi e i sigilli attualmente in uso verranno gradatamente sostituiti in conformità delle disposizioni dell'articolo precedente.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sarà stabilita la data dopo la quale i notai non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso.

Art. 3.

I sigilli portanti impresso lo stemma dello Stato, da usarsi dalle Amministrazioni statali e dai notai, debbono essere esclusivamente fabbricati dalla Regia zecca.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 46. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, istitutivo del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, riguardante la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 657, con la quale veniva conferita al governatore della Banca d'Italia la carica di presidente di alcuni enti di credito di diritto pubblico;

Visto il R. decreto 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Ritenuta l'opportunità di provvedere, risultando sciolti di fatto gli organi deliberativi, alla nomina di un commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri pel tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Alberto Tarchiani è nominato commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pub-

1526

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

bliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli organi deliberativi, sia individuali che collegiali, degli Istituti stessi

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza e la firma degli Istituti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — MANCINI — SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 243 — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944.

Nomina del commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 569, relativo all'ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento del predetto Ente, nonchè l'esercizio delle attribuzioni istituzionalmente ad esso spettanti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prof. Guido Castelnuovo è nominato commissario straordinario del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Al commissario sono attribuiti i poteri e le facoltà spettanti normalmente agli organi individuali e collegiali dell'Ente, sia per quanto attiene alla direzione dell'attività scientifico-tecnica sia per quanto attiene all'amministrazione.

Il presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 144.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Benevento per il triennio 1944-1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Benevento, per il triennio 1944-1946, i signori:

1) prof. Firrao Luigi, medico chirurgo;
2) dott. Capozzi Angelo, medico chirurgo;
3) dott. Casiello Mario, pediatra;
4) avv. Riola Vincenzo, esperto materia amministrativa;
5) dott. Baccari Alfredo, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Foggia per il triennio 1944-1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Foggia, per il triennio 1944-1946 i signori:

1) dott. Del Piano Lorenzo, medico chirurgo;
2) prof. dott. Brodetti Carlo, medico chirurgo;
3) dott. Anzano Vincenzo, pediatra;
4) avv. Colaninè Giuseppe, esperto materia amministrativa;
5) prof. Valente Armando, esperto scienze agrarie.

1527

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 1944.

Nomina del commissario e del vice commissario straordinario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, concernente la costituzione e l'ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 701, con il quale il C.O.N.I. è stato posto alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giulio Onesti è nominato commissario straordinario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali, del Comitato stesso.

Art. 2.

A coadiuvare il commissario straordinario ed a sostituirlo in caso di impedimento od assenza è chiamato in qualità di vice commissario il dott. Leonello Cianca.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 236. — EMANUELI

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1944.

Ritorno in sede degli uffici giudiziari di Frosinone (Corte d'appello di Roma).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

Il Tribunale di Frosinone, la Procura del Regno presso il Tribunale medesimo, la Corte d'assise della stessa città e la Pretura di Frosinone, trasferiti temporaneamente nel comune di Alatri, ritornano, dalla data del presente decreto, nella loro sede.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1944

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per le finanze
SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 158. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 349 lettera *a*) del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, concernente lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di provvedere all'amministrazione e gestione dell'Istituto Nazione per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), risultando sciolto di fatto ed inoperante il Comitato centrale di detto Ente;

Di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

1528

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

L'avv. Filippo Lupis è nominato commissario straordinario per provvedere alla amministrazione e gestione dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato.

Al commissario straordinario sono attribuiti tutti i poteri che normalmente spettano al presidente ed al Comitato centrale dell'Istituto.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla sua data, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1944

SOLERI — MASCHI

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento del Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i Regi decreti 10 maggio 1928, n. 1118, 29 ottobre 1932, n. 1548, e 19 febbraio 1934, n. 322, concernenti la costituzione e l'ordinamento dell'Istituto nazionale di economia agraria;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità, anche in relazione alle attuali contingenze, per il migliore assesto da dare all'Istituto, di procedere allo scioglimento del Comitato direttivo dell'Istituto stesso e di delegarne i poteri ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di economia agraria è sciolto.

L'amministrazione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario nella persona del dott. Manlio Rossi Doria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1944

Il Ministro: GRIFFO

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1944.

Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto Ministeriale 25 marzo 1943, concernente la rinnovazione e il collocamento dei predetti buoni;

Determina:

Sono autorizzati la rinnovazione dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti ed il collocamento dei buoni stessi per l'ammontare di quelli non rinnovati, ferme restando procedura e norme seguite nelle precedenti rinnovazioni.

La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura, è fissata al 5 % annuo anticipato.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono le stesse descritte nel decreto Ministeriale 5 aprile 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 87 del 12 aprile 1940, con le seguenti varianti: nella filigrana che racchiude il buono sono soppressi i due fasci littori; nel corpo del buono, sul fondino, alla firma del direttore generale della Cassa depositi e prestiti è sostituita la seguente: « Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Manes ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1944
Registro Cassa depositi e prestiti n. 12, foglio n. 4. — AMATUCCI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 16 ottobre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cooperativa del clero, cooperativa con sede in Palermo, e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 1° febbraio 1942, n. 3437, col quale l'avv. Gioacchino Failla Guerrieri è

1529

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stato nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto membro del Comitato di sorveglianza;

Decreta:

Il sig. dott. Filippo Giganti di Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero in liquidazione con sede in Palermo — in sostituzione dell'avv. Gioacchino Failla Guerrieri — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 8 novembre 1944.

Modifica all'art. 6 del bando 30 giugno 1944, n. 28, sull'ordinamento giudiziario militare di guerra (Bando n. 31).

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'Ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943;

Visto il bando n 28 del 30 giugno 1944;

Ordiniamo:

Art. 1.

L'art. 6 del bando 30 giugno 1944, n. 28, è modificato come segue:

« Le funzioni di giudice relatore e di giudice istruttore sono esercitate da ufficiali del Corpo della giustizia militare — categoria magistrati — o da ufficiali ai quali, secondo le disposizioni vigenti, possono essere conferite le funzioni di magistrato ».

Art. 2.

Il presente bando entra immediatamente in vigore.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 8 novembre 1944

MESSE

DECRETO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 8 novembre 1944.

Disposizioni conseguenti alla soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (Bando n. 32).

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando 14 maggio 1943;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Ordiniamo:

Art. 1.

Le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero relativamente ai provvedimenti emessi dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato sono esercitate dall'ufficio del pubblico ministero per i tribunali soppressi, istituito alla diretta dipendenza del procuratore generale militare del Regno.

E' devoluta al Tribunale militare territoriale di guerra di Roma la competenza per gli atti che sono dalla legge demandati al giudice della esecuzione, quando trattisi di provvedimenti emessi dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Art. 2.

Il presente bando entra immediatamente in vigore.

Esso sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 8 novembre 1944

MESSE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Bollettino della estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1960.

Si notifica che nelle operazioni eseguite nei giorni 20, 21, 22 e 23 ottobre 1943, come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 1943, sono state estratte le sotto indicate cartelle ordinarie 4,50 % di Credito comunale e provinciale.

CARTELLE 1ª EMISSIONE — 6ª ESTRAZIONE.

Unitarie:

541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 1361 - 1362 - 1363 - 1364 - 1365.

1530

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Quintuple:
116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 1281 - 1282 - 1283 - 1626 - 1627 - 1628 - 1629 - 1630.

Decuple:
181 - 182 - 183 - 373 - 374 - 667 - 668 - 669 - 694 - 695 - 696.

Ventuple:
331 - 332 - 359 - 360 - 369 - 370 - 403 - 404 - 821 - 837 - 838.

Cinquantuple:
131 - 166 - 170 - 450 - 583 - 775 - 795 - 948 - 1042 - 1069 - 1097 - 1442.

CARTELLE 2ª EMISSIONE. — 5ª ESTRAZIONE.

Unitarie:
2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070.

Quintuple:
2171 - 2172 - 2173.

Decuple:
2073 - 2074 - 2075 - 2190.

Ventuple:
1851 - 1854 - 1975.

Cinquantuple:
1829 - 1907 - 2053 - 2118.

CARTELLE 3ª EMISSIONE. — 3ª ESTRAZIONE.

Unitarie:
2836 - 2837 - 2838.

Quintuple:
2447 - 2448.

Decuple:
2886 - 2887.

Ventuple:
2389 - 2733 - 2734.

Cinquantuple:
2461 - 2514 - 2588 - 2655.

CARTELLE 4ª EMISSIONE. — 2ª ESTRAZIONE.

Unitarie:
3596 - 3597 - 3598 - 3599.

Quintuple:
3522 - 3523 - 3524 - 3595 - 3526.

Decuple:
3354 - 3355 - 3356 - 3364.

Ventuple:
3071 - 3072 - 3369.

Cinquantuple:
3163 - 3278 - 3279.

Il godimento degli interessi delle cartelle estratte ha cessato col 31 dicembre 1943 ed il rimborso del capitale avrà luogo in seguito a domanda dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore o dei certificati nominativi comprendenti le cartelle estratte.

Le domande di rimborso potranno essere presentate o direttamente a questa Direzione generale od a mezzo delle Intendenze di finanza.

I mandati di rimborso saranno esigibili presso le Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato.

Roma, addì 3 novembre 1944.

Il Direttore generale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,50
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,35

Media dei titoli del 6 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,50
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,20

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Con decreto Luogotenenziale in data 23 agosto 1944 il prof. Vezio Crisafulli è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

22 NOV Recd
22 NOV Recd

20

Maj. Gen. Mayhew
45

1531

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
ITALIAN SUB-COMMISSION

20 November 1944.

AC/Inf/1.

CONFIDENTIAL

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.83 of 10 November 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OF SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees:-

(a) Land Forces, Air, Navy

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.305 of 7 September 1944.
Relating to the reinstatement into service of military personnel of the armed forces holding a grade not superior to the fifth and previously discharged for political and racial reasons.

(b) Land Forces

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.309 of 26 September 1944.
Modifying Art.98 of Law No.370, of 8 May 1944 concerning promotion of officers in the Royal Army.

(c) Finance, Industry, Commerce

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.310 of 5 October 1944.
Reassignment of functions and personnel of the suppressed Ministry for exchange and foreign currency.

(d) Agriculture

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 311 of 12 October 1944.
Regulations concerning the contracts of half-share tenancy, improperly so called, of share-tenancy and of share- cropping.

(e) Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.312 of 26 October 1944.
Granting a second advance payment on the account of financial betterment to the employees of State administrations and Bodies established by public law.

(f) Public Relations, Industry, Commerce

(f) Legislative Decree of 26 September 1944.
Constituting the Board of Directors of the National Institut "Luce".

(g) Transportation

(g) Ministerial Decree of 31 October 1944.
Increase of rates for transportation of persons and freight on State railways, on railways operated under concession by private concerns and on extra-urban tramways.

(h) Agriculture

(h) Ministerial Decree of 14 November 1944.
Investing the Italian Federation of Agrarian Consortiums with the task of providing for the provincial and interprovincial transportation of wheat.

(i) Finance

(i) Ministerial Decree of 13 November 1944.
Inserting Dag. PODOVANI Bruno on the list of public accountants.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TO : See Distribution List.

SUBJECT: Sub-Commission Decrees

1. This issue of Gazetta Ufficiale contains the following decrees:-

(a) Land Forces, Air, Navy

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.306 of 21 September 1944.
Rules relating to the reinstatement into service of military personnel of the armed forces holding a grade not superior to the fifth and previously discharged for political and racial reasons.

(b) Land Forces

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.309 of 20 September 1944.
Modifying art.58 of Law No.170, of 9 May 1944 concerning promotion of officers in the Royal Army.

(c) Finance, Industry, Commerce

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.310 of 5 October 1944.
Reassignment of functions and personnel of the suppressed Ministry for exchange and foreign currency.

(d) Agriculture

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 311 of 13 October 1944.
Rectifying concerning the contracts of half-share tenancy, improperly so called, of share-farming and of share- cropping.

(e) Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.312 of 20 October 1944.
Granting a second advance payment on the account of financial settlement to the employees of state administrations and bodies established by public law.

(f) Public Relations, Industry, Commerce

(f) Legislative Decree of 28 September 1944.
Constituting the Board of Directors of the National Institute "Luce".

(g) Transportation

(g) Interim Decree of 31 October 1944.
Increase of rates for transportation of persons and freight on State railways, on railways operated under concession by private concerns and on extra-urban tramways.

(h) Agriculture

(h) Ministerial Decree of 13 November 1944.
Constituting the Italian Federation of Agrarian Consortiums with the task of providing for the provincial and interprovincial transportation of wheat.

(i) Finance

(i) Ministerial Decree of 15 November 1944.
Reinstating Rag. ALDOVISI Bruno on the list of public accountants.

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, CA Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, [illegible] 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazetta Ufficiale, returns received after this date will be too late for action.

Jun 26 Nov

W. S. PEARCE,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1533

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 83

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 18 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 100
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

All'Estero - Abb. anno . . . . L. 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La Gazzetta Ufficiale e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della Gazzetta Ufficiale si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernente la revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1944, n. 81, all'art. 6, terzo capoverso, penultima riga, ove è detto: « Nel termine di sei mesi dalla cessazione.... » ecc., deve leggersi: « Nel termine di sei mesi dalla cessazione.... » ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 308.

Modalità per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate dello Stato di grado non superiore al 5° già dispensato per motivi politici e razziali. Pag. 541

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 309.

Modificazione dell'art. 58 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. Pag. 542

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 310.

Ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute . . . Pag. 542

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 311.

Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione . . . . . Pag. 545

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 312.

Concessione di un secondo acconto sui miglioramenti economici a favore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali e degli Enti di diritto pubblico . . . . Pag. 546

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale «Luce» . . . . . Pag. 547

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Aumento dei prezzi per i trasporti di persone e cose sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie extraurbane . . . . . Pag. 547

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.

Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano . Pag. 547

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Padovani Bruno . . . . . Pag. 548

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 548

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 308.

Modalità per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate dello Stato di grado non superiore al 5° già dispensato per motivi politici e razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

1534

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga a quanto prescrive l'art. 1, lettera *a*) del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate dello Stato di grado non superiore al quinto, già dispensato per motivi politici, le valutazioni previste all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e all'art. 7 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, sono demandate alle competenti Commissioni di avanzamento per il personale militare della Marina ed Aeronautica, e ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per la guerra per il personale militare del Regio esercito.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 10. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. **309.**

Modificazione dell'art. 58 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ultimi due comma dell'art. 58 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, sono sostituiti dal seguente:

« Le cariche di capo del servizio di amministrazione e di capo del servizio veterinario sono conferite di diritto al più anziano dei colonnelli in servizio permanente dei rispettivi ruoli ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 16 agosto 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 11 — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. **310.**

Ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, concernente la soppressione del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, che ricostituisce il Ministero del tesoro;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, con il quale sono stati approvati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute, convertito nella legge 1 giugno 1936, n. 1187, e modificato con i Regi decreti 4 marzo 1940, n. 153, 5 dicembre 1941, n. 1326, e 21 dicembre 1942, n. 1539;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le attribuzioni del soppresso Ministero per gli scambi e le valute in materia valutaria, trasferite in virtù dell'art. 2, primo, secondo, terzo comma, lett. *a*), e dell'art. 5 del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, al Ministero delle finanze, sono devolute al Ministero del tesoro.

1535

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

I servizi della Direzione generale delle valute del soppresso Ministero per gli scambi e le valute passano alle dipendenze del Ministero del tesoro.

La Commissione consultiva per le infrazioni valutarie di cui al R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, continua ad esercitare le proprie funzioni presso il Ministero del tesoro.

Art. 3.

Salvo il disposto dell'art. 2, lett. *b*) del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, i servizi delle altre Direzioni generali del soppresso Ministero per gli scambi e le valute passano alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, fatta eccezione del servizio degli Uffici commerciali all'estero di cui al R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187, e modificato con R. decreto 4 marzo 1940, n. 153, e con R. decreto 2 dicembre 1941, n. 1326, che passa alle dipendenze del Ministero degli affari esteri.

Il Comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni, di cui al R. decreto 11 giugno 1923, n. 1313, e alle successive modificazioni e aggiunte, la Commissione per la revisione e l'aggiornamento della tariffa doganale, di cui al decreto Presidenziale 30 dicembre 1936, e il Comitato per le revoche delle disposizioni relative ai divieti di esportazione e di transito, di cui al decreto interministeriale 1° settembre 1939, continuano ad esercitare le proprie funzioni presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 4.

I provvedimenti che riguardano la competenza comune del Ministero del tesoro e di quello dell'industria, del commercio e del lavoro sono adottati di concerto fra i due Ministeri.

I decreti indicati nell'art. 6 del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, sono emanati di concerto fra i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 5.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per le materie di sua competenza relative al commercio estero, ha facoltà di corrispondere direttamente con gli Uffici commerciali all'estero, dando ad essi le opportune istruzioni.

Art. 6.

I funzionari degli Uffici commerciali all'estero di nuova nomina, prima di essere assegnati ad una sede all'estero, sono destinati, per un periodo complessivo non maggiore di tre anni, sia presso la Direzione generale per gli affari economici del Ministero per gli affari esteri, sia presso la Direzione generale del commercio estero del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, in conformità delle intese prese, di volta in volta, fra i due Ministeri competenti.

E' inoltre consentito il distacco di non più di tre funzionari del ruolo degli addetti commerciali presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 7.

L'istituzione, la soppressione e lo spostamento degli Uffici commerciali all'estero saranno disposti dal Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 8.

I ruoli organici del soppresso Ministero per gli scambi e le valute sono ripartiti fra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e il Ministero degli affari esteri, in conformità delle annesse tabelle *A* e *B*, firmate dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e dell'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per gli affari esteri.

Il personale di ruolo di cui alle annesse tabelle *A*, *B* e *C* costituirà ruoli organici a parte, rispettivamente del Ministero del tesoro, del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Ministero degli affari esteri.

Art. 9.

La facoltà di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è estesa ad ogni effetto a tutti i funzionari di gruppo A degli Uffici commerciali all'estero, a qualunque grado appartengano.

Ai funzionari collocati a riposo per ragioni di servizio in base al primo comma del presente articolo, è esteso il trattamento previsto dal secondo comma dell'art. 6 e dall'art. 53 del citato testo unico, con la modificazione di cui all'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2855.

Art. 10.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà provveduto, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, al riordinamento del servizio degli Uffici commerciali all'estero, alla eventuale revisione e riduzione del ruolo del personale relativo ed al suo nuovo regolamento organico.

Art. 11.

Sarà provveduto nei modi di legge allo stanziamento nel bilancio del Ministero degli affari esteri e in quello del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, dei fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 300. — EMANUELI

1536

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *A*.

MINISTERO DEL TESORO

Ruoli speciali per il personale proveniente dal soppresso Ministero per gli scambi e le valute.

Grado	GRUPPO «A»	N. dei posti
4°	Direttore generale	1
5°	Ispettori generali	1 (*a*)
6°	Capi divisione	5
7°	Capi sezione	11
8°	Consiglieri	4
9°	Primi segretari	17
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	5
		44

(*a*) Oltre un posto da conferire alla prima vacanza.

Grado	GRUPPO «B»	N. dei posti
7°	Ispettore principale di 1ª classe	1
8°	Ispettore principale di 2ª classe	1
9°	Primi ispettori	3
10° e 11°	Ispettori e Ispettori aggiunti	8
		13

Grado	GRUPPO «C»	N. dei posti
9°	Archivisti capi	2 (*a*)
10°	Primi archivisti	4
11°	Archivisti	8
12°	Applicati	12
13°	Alunni d'ordine	5
		31

(*a*) Di cui uno per il capo dell'ufficio cifra.

Personale subalterno.

	N. dei posti
Primi commessi	1
Commessi e uscieri capi	5
Uscieri	8
Inservienti	1
	15
Agente tecnico	1
	16

Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro
per l'industria, il commercio e lavoro
GRONCHI

TABELLA *B*.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Ruoli speciali per il personale proveniente dal soppresso Ministero per gli scambi e le valute.

Grado	GRUPPO «A»	N. dei posti
4°	Direttori generali	4
5°	Ispettori generali	6 (*a*)
6°	Capi divisione	20
7°	Capi sezione	19
8°	Consiglieri	30
9°	Primi segretari	33
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	50
		162

(*a*) Oltre due posti da conferire alla prima vacanza.

Grado	GRUPPO «B»	N. dei po
7°	Ispettori principali di 1ª classe	4
8°	Ispettori principali di 2ª classe	5
9°	Primi ispettori	9
10° e 11°	Ispettori e Ispettori aggiunti	9
		27

Grado	GRUPPO «C» (*ruolo Ponfilio*)	N. dei posti
9°	Archivisti capi	6
10°	Primi archivisti	20
11°	Archivisti	32
12°	Applicati	60
13°	Alunni d'ordine	11
		129

Grado	GRUPPO «C» (*ruolo tecnico*)	N. dei posti
8°	Commissari capi	2
9°	Commissari principali	2
10°	Primi commissari	4
11°	Commissari	10
12°	Commissari aggiunti	20
		38
8ª e 9ª	Capo ufficio cifra	1
	Assistente alla vigilanza	1
		2

1537

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Personale subalterno.

	N. dei posti
Commessi capi	1
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	22
Uscieri	22
Inservienti	16
	63
Agente tecnico capo	1
Agenti tecnici	3
	4

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro
per l'industria, il commercio e lavoro
GRIFFINI

TABELLA C.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Grado	GRUPPO «A»	N. dei posti
5°	Consiglieri commerciali di 1ª classe	2
6°	Consiglieri commerciali di 2ª classe	4
7°	Addetti commerciali di 1ª classe	8
8°	Addetti commerciali di 2ª classe	10
9°	Assistenti addetti commerciali di 1ª classe	10
10° e 11°	Assistenti addetti commerciali di 2ª e 3ª classe	12
		49

Grado	GRUPPO «B»	N. dei posti
9°	Primi segretari commerciali	5
10°	Segretari commerciali	18
11°	Segretari commerciali aggiunti	
		23

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per gli affari esteri
RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1941, n. 311.

Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 2141 e seguenti e 2161 e seguenti del Codice civile;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 116, sulla proroga della scadenza dei contratti agrari;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1913, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1941, n. 141;

Considerata l'opportunità di rivedere la disciplina dei rapporti economici attinenti alla mezzadria impropria ed alla colonia parziaria, per meglio regolare, in relazione alle mutate condizioni sociali e tecniche, la partecipazione del lavoro ai risultati economici dell'impresa agricola, specie in dipendenza dell'elevato costo della vita e della diminuita capacità di acquisto della moneta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei contratti di colonia parziaria o di compartecipazione o di mezzadria impropria in cui il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili saranno ripartiti nella misura di 1/5 a favore del concedente e di 4/5 a favore del colono o compartecipe.

Nei casi sopra considerati è in facoltà del colono o compartecipe di ottenere che le spese colturali (escluso il costo della mano d'opera) siano divise in parti eguali col concedente. In tal caso la ripartizione dei prodotti e degli utili sarà effettuata in ragione di 2/5 a favore del concedente e di 3/5 a favore del colono o compartecipe.

La ripartizione dei prodotti e degli utili nonchè delle spese rimane immutata nel caso che i contratti o le consuetudini locali riconoscano al colono o compartecipe condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente articolo.

Art. 2.

Le quote di prodotti e di utili stabilite dall'art. 1 a favore del colono o compartecipe saranno ridotte proporzionalmente nel caso di speciale concorso del concedente alle spese colturali, o nel caso che si tratti di terreni di particolare produttività da qualunque causa determinata (naturale feracità, precedenti colture o semplice rotazione agraria). In tale ipotesi la quota di prodotti e utili spettante al colono o compartecipe non potrà essere inferiore alla metà.

Art. 3.

Negli altri casi di colonia parziaria o di compartecipazione o mezzadria impropria, se la ripartizione delle spese e dei prodotti, in dipendenza delle attuali

1538

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

straordinarie contingenze non risponde più all'equilibrio economico del contratto, il colono o compartecipante ha il diritto di domandare la revisione del rapporto di ripartizione dei prodotti e delle spese.

Art. 4.

Nei casi contemplati dagli articoli 2 e 3 in difetto di accordo fra le parti la determinazione delle quote di ripartizione sarà fatta, in via arbitrale, da una commissione circondariale costituita dal prefetto e composta: dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri nominati dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali, esistenti nel circondario.

Della commissione fa parte, con voto consultivo, l'ispettore provinciale dell'agricoltura od un suo delegato.

Art. 5.

Contro le decisioni della Commissione circondariale è ammesso ricorso ad una Commissione regionale costituita dal prefetto del capoluogo e composta dal presidente della Corte d'appello del capoluogo della regione o da un magistrato della stessa Corte da lui designato, che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri designati dalle rispettive organizzazioni sindacali esistenti nel capoluogo della regione.

Della Commissione fa parte, con voto consultivo, un ispettore generale del ruolo tecnico del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso alla Suprema Corte di cassazione per incompetenza.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a far inizio dall'annata agraria 1941-1945, e per l'annata 1943-1944 limitatamente ai prodotti autunnali. In quest'ultimo caso, ove la ripartizione in natura sia già avvenuta, si farà luogo ad una corrispondente compensazione in natura o in denaro. Sorgendo contestazione al riguardo decide in via arbitrale inappellabilmente la Commissione circondariale di cui all'art. 4.

Il presente decreto rimarrà in vigore fino alla pubblicazione delle norme che per i contratti agrari saranno stabilite a seguito delle proposte formulate dalla Commissione di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 5 giugno 1944, n. 146.

Art. 7.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle di cui al presente decreto.

Art. 8.

Le spese del funzionamento delle Commissioni sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio gli occorrenti stanziamenti.

Art. 9.

I ricorsi davanti alle Commissioni saranno redatti in bollo da L. 48.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GIULIO — TUPINI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio* n. 13. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 312.

Concessione di un secondo acconto sui miglioramenti economici a favore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali e dagli Enti di diritto pubblico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248, recante concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo stanziato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai dipendenti dalle Amministrazioni statali, compresse quelle con ordinamento autonomo viene concesso in aggiunta all'anticipo previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248, un altro anticipo:

di L. 500 (cinquecento), per il personale dei gradi dal sesto all'ottavo dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;

di L. 800 (ottocento), o del minore importo corrispondente a due mensilità di stipendio, o paga, o retribuzione, di cui l'avente diritto è provvisto, al personale di grado non ed inferiori del predetto ordinamento, o con trattamento parificabile, ai salariati e agli altri personali civili considerati dall'ordinamento stesso, agli operai di ruolo, ai personali non di ruolo comunque assunti e denominati, ivi compresi i salariati non di ruolo, ai sottufficiali delle Forze armate, ai sottufficiali, graduati e militi dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato ed ai graduati e militari di truppa delle Forze armate raffermati o vincolati a ferma speciale.

Art. 2.

Le Provincie, i Comuni, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti parastatali e tutti gli altri enti ed istituti di diritto pubblico sono autorizzati

1539

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ad estendere — in quanto applicabili — al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni del precedente articolo.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 12. — PERA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « Luce ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1018, concernente l'ordinamento dell'Istituto « Luce » e modificato con il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1848;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1517, portante modifiche all'ordinamento dell'Istituto nazionale « Luce »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 27 luglio 1944, con il quale è nominato commissario straordinario dell'Istituto nazionale « Luce » il dott. Vincenzo Calvino;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale « Luce » per il biennio 1944-45, è costituito come appresso:

1) Dott. Olindo Vernocchi, presidente;

2) Prof. Mario Vincenzo Romanelli, in rappresentanza dell'Istituto per la previdenza sociale;

3) Prof. Vezio Crisafulli, in rappresentanza dell'Istituto nazionale infortuni;

4) Mario Meneghini, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per le assicurazioni;

5) Prof. Giovanni Mira, in rappresentanza dell'Opera nazionale per i combattenti;

6) Dott. Francesco Molteni, in rappresentanza del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni;

7) Dott. Mario Grisolia, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, membri.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 239. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Aumento dei prezzi per i trasporti di persone e cose sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie extraurbane.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi comunque vigenti al 30 giugno 1943 per i trasporti di persone e cose sulle Ferrovie dello Stato sono aumentati del 100%.

L'aumento viene praticato sull'ammontare complessivo degli importi attualmente fissati per i singoli trasporti.

Le eventuali frazioni di lira della cifra così risultante sono arrotondate in più, fino alla lira intera.

Art. 2.

E' autorizzato altresì l'aumento dei prezzi vigenti alla stessa data per i trasporti di persone e cose sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie extraurbane nei limiti e con le modalità previste nell'art. 1.

Ogni precedente aumento di tariffa o prezzo entrato in vigore dopo il 1° luglio 1943 eccedente il 100% delle tariffe oppure dei prezzi in vigore al 30 giugno 1943 deve essere diminuito fino ad adeguarsi alle tariffe o prezzi stabiliti col presente decreto.

Art. 3.

Con successivi decreti sarà provveduto per le tramvie, funicolari e filobus, e per ogni altro servizio pubblico di trasporto di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: CIANCA

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.

Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PEL TESORO

Considerata l'urgente necessità, in attesa che siano emanate norme definitive per l'approvvigionamento e la distribuzione del grano e dei prodotti della macinazione, di disciplinare il movimento provinciale ed interprovinciale del frumento, nonchè quello interprovinciale delle farine, al fine di assicurare il regolare funzionamento;

Considerato che tali movimenti vengono di fatto eseguiti in gran parte dai Consorzi agrari provinciali, ma con diversità di criteri, in mancanza di precise disposizioni in materia;

1540

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerata l'opportunità di affidare temporaneamente alla Federazione italiana dei Consorzi agrari il compito di vigilare sui servizi dei trasporti del frumento dai « Granai del Popolo » ai molini e delle farine da provincia a provincia, per poterne regolare il funzionamento ed assicurarne il relativo finanziamento;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 agosto 1944, n. 167;

Decreta:

Alla Federazione italiana dei Consorzi agrari è temporaneamente conferito l'incarico, con effetto dall'inizio della gestione « Granai del Popolo » 1944-45, di provvedere, sia direttamente che a mezzo dei Consorzi agrari provinciali, al regolamento dei trasporti provinciali ed interprovinciali del frumento dai « Granai del Popolo » ai molini, nonchè del trasporto interprovinciale delle farine.

Per l'assolvimento di tale incarico la Federazione italiana dei Consorzi agrari è autorizzata a procacciarsi i mezzi finanziari occorrenti con le modalità ed alle condizioni che regolano il finanziamento dei prodotti soggetti ad ammasso.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutte le provincie italiane finora liberate, comprese quelle soggette alla giurisdizione del Governo Militare Alleato ed alle provincie che saranno man mano liberate.

Roma, addì 14 novembre 1944

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Il Ministro pel tesoro
SOLARI

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Padovani Bruno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il rag. Padovani Bruno fu Enrico, fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Padovani, perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che in seguito all'abrogazione delle leggi razziali il rag. Padovani dev'essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il rag. Padovani Bruno fu Enrico è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 novembre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - DEBITO PUBBLICO

Media dei titoli del 30 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	105 —
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934		»	89 —
Id. 5 % 1936		»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		»	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		»	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)		»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)		»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)		»	88,30

Media dei titoli del 31 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	105,50
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96,65
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,70
Id. 5 % 1936		»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		»	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		»	96,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)		»	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)		»	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)		»	88,30

Media dei titoli del 2 novembre 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	105,25
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934		»	88,40
Id. 5 % 1936		»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		»	95,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)		»	96,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)		»	95,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)		»	88,15

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Off. Lia. P. Allegrezza

20 mgr.

IMMEDIATE ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

LC/4C10/L.

E3/ba.
17 Nov 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 32 of 16 November 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Communications

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.305 of 31 Oct 1944.

Modifying the composition of Commissions for post and telegraph offices.

(b)

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.306 of 19 October 1944.

Complementary rules for the provisions of R.Decree - law No. 25 of 20 January 1944 restoring civil and political rights to Italian citizens and aliens previously declared or considered of Jewish race.

(c) Finance Labour

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 307 of 9 November 1944.

Establishing supplementary family allowances for high cost of living and regularising ordinary allowances.

(d) Agriculture Commerce

(d) Ministerial Decree 14 November 1944.

Establishing prices to be paid to producers of rice (1944 production).

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff CA Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 20 November 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale, returns received after this date will be too late for action.

cf. (1)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Subject : Gazzetta Ufficiale No. 82 of 15 November 1944.

AC : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Communications

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.305 of 31 Oct 1944.

Modifying the composition of Commissions for post and telegraph offices.

(b)

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.306 of 19 October 1944.

Complementary rules for the provisions of R.Decree - Law No. 29 of 20 January 1944 restoring civil and political rights to Italian citizens and aliens previously declared or considered of Jewish race.

(c) Finance Labour

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 307 of 9 November 1944.

Establishing supplementary family allowances for high cost of living and regularising ordinary allowances.

(d) Agriculture Commerce

(d) Ministerial Decree 14 November 1944.

Establishing prices to be paid to producers of rice (1944 production).

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff (A Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 20 November 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale, returns received after this date will be too late for action.

W. E. MEARNS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1543

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 725016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 82

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 16 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 365.
Modificazioni nella costituzione delle Commissioni delle ricevitorie postali e telegrafiche . . . . . Pag. 533

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 366.
Norme complementari alle disposizioni del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica . . . . . Pag. 534

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 367.
Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari . . . . . Pag. 536

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.
Prezzi del risone di produzione 1944 da corrispondere ai produttori . . . . . Pag. 539

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo tra i dipendenti della Federazione italiana dei consorzi agrari e nomina del commissario . . . . . Pag. 540
Nomina del commissario straordinario per l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria . . . . . Pag. 540

Consorzio di credito per le opere pubbliche:
Norme per il sorteggio dei titoli da rimborsare Pag. 540
Modifica alle norme per la estrazione e la corresponsione dei premi sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » . . . . . Pag. 540

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 540

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 365.
Modificazioni nella costituzione delle Commissioni delle ricevitorie postali e telegrafiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 336 e 337 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visti gli articoli 2 e 5 del R. decreto 24 ottobre 1942, n. 1553;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

1544

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

L'art. 336 del Codice postale e delle telecomunicazioni, modificato dall'art. 2 del R. decreto 24 ottobre 1942, n. 1553, è sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale è costituita dai seguenti membri:

— un componente della magistratura del Consiglio di Stato, di grado non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente;

— il capo del servizio delle ricevitorie e tre altri funzionari dell'Amministrazione postale e telegrafica, di grado non inferiore al settimo;

— un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a capo divisione o equiparato;

— un ricevitore dell'Amministrazione postale e telegrafica, scelto fra quelli appositamente designati dai sindacati di categoria.

« Il presidente è nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è membro effettivo del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi. Gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro per le comunicazioni.

« La Commissione può funzionare anche divisa in sottocommissioni. Le sue sedute sono valide con la presenza di almeno tre membri. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci ».

Art. 2.

L'art. 337 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

« Le Commissioni compartimentali o provinciali sono nominate dal Ministro per le comunicazioni e composte:

— del direttore compartimentale o provinciale, presidente;

— dell'ispettore compartimentale o provinciale, o di chi ne fa le veci;

— di altro funzionario della Direzione compartimentale o provinciale, di grado non inferiore al nono;

— di un ricevitore dell'Amministrazione postale e telegrafica, scelto fra quelli appositamente designati dai sindacati di categoria.

« Le sedute delle Commissioni compartimentali o provinciali sono valide con la presenza di almeno tre membri.

« In caso di parità di voti prevale quello del presidente ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASSINIS — TUPINI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 7 — PENNA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 306.

Norme complementari alle disposizioni del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei casi in cui, dopo l'8 settembre 1943, nei riguardi di persone considerate nel primo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 274, al solo scopo di sottrarle alle misure di carattere razziale cui erano soggette, sia stato dichiarato un nome diverso dal vero in atti pubblici o in denuncie, ovvero siano state ottenute sotto altro nome concessioni, autorizzazioni, iscrizioni in pubblici registri ed a simile, è ammessa la rettifica dei relativi atti, sostituendosi in essi il nome vero a quello denunciato.

Salvo quanto disposto dal decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 195, per le rettifiche degli atti dello stato civile, la rettifica degli altri atti è disposta dal pubblico ufficiale che ha redatto l'atto pubblico ovvero dall'autorità che ha ricevuto la denuncia o che ha emanato il provvedimento di concessione, autorizzazione o iscrizione.

Art. 2.

Le persone alle quali è stato imposto o che hanno ottenuto il cambiamento del proprio cognome, in base agli articoli 2, 3 e 4 della legge 13 luglio 1939, n. 1055, possono riottenere il cognome che avevano anteriormente.

Il mutamento di cognome è disposto, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, prescindendo dalla procedura prevista dal R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile. Il provvedimento deve essere trascritto ai sensi dell'art. 103 del Regio decreto predetto.

La disposizione del presente articolo si applica anche al coniuge ed ai discendenti delle persone indicate nel primo comma.

Art. 3.

Gli atti amministrativi ed i provvedimenti di volontaria giurisdizione emanati in attuazione dei precedenti articoli, le istanze dirette a promuoverli e i documenti da presentare a fondamento di esse, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa.

Art. 4.

I matrimoni celebrati davanti a ministri del culto cattolico e non trascritti nei registri dello stato civile per

1545

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

il disposto dell'art. 6 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, possono esservi trascritti su richiesta di entrambi i contraenti, quando le condizioni stabilite dalla legge, escluse quelle di carattere razziale, sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio. Qualora uno dei contraenti sia morto, la richiesta può essere fatta dal superstite; se siano morti entrambi, può essere fatta da alcuno dei discendenti.

La trascrizione eseguita in base al comma precedente produce gli effetti del matrimonio civile dal giorno della celebrazione, salvi i diritti acquistati dai terzi.

La trascrizione non è ammessa:

1) quando sia stata pronunciata la nullità del matrimonio o concessa la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, con sentenza o provvedimento dell'autorità ecclesiastica annotati nei registri dello stato civile;

2) quando uno dei coniugi abbia contratto altro matrimonio valido agli effetti civili.

I matrimoni civili contratti sotto l'impero del Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, in trasgressione dell'art. 1 di tale decreto-legge, non possono essere più annullati per il motivo della diversità di razza.

Art. 5.

E' reintegrato nella patria potestà il genitore che ne sia stato privato in applicazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

La reintegrazione è pronunciata dal tribunale per i minorenni competente, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 6.

Il personale militare delle Forze armate dello Stato, che sia stato collocato in congedo assoluto in applicazione del R. decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 2111, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è iscritto, d'ufficio, se idoneo, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, nella categoria o posizione che al esso competerebbe se il collocamento in congedo assoluto non avesse avuto luogo.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 147 e 332 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono applicabili in favore dei cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 98, prescindendo dal requisito della residenza all'estero.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 147 e 332 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, si applicano ai titoli di studio conseguiti nei corsi di tipo universitario istituiti in Roma e Milano per i cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, numero 1779, sempre che tali corsi siano parificati dalle autorità accademiche ai corsi universitari.

Art. 9.

I cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, sono ammessi a qualsiasi esame negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, con dispensa dall'obbligo di presentare titoli di studio inferiori, purchè abbiano l'età corrispondente a quella di chi abbia seguito il corso normale degli studi nel Regno.

Gli interessati possono chiedere di fruire della norma di cui al precedente comma non oltre i due anni scolastici successivi all'entrata in vigore, nel territorio di residenza, del presente decreto.

Art. 10.

Coloro i quali siano stati cancellati da un albo professionale, in applicazione di disposizioni di carattere razziale, possono esservi reiscritti, a loro domanda, anche in soprannumero.

Coloro che sono stati iscritti negli elenchi previsti dall'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1054, sono reiscritti di ufficio nell'albo professionale.

Il periodo di tempo intercorso dalla data di cancellazione dall'albo a quella di reiscrizione, quando la domanda di reiscrizione sia stata presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ed il periodo di iscrizione negli elenchi aggiunti menzionati nel precedente comma sono considerati utili ai fini dell'anzianità di iscrizione.

Art. 11.

I membri delle accademie, degli istituti e delle associazioni di scienze, lettere ed arti, radiati per effetto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, numero 1390, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 99, sono riammessi nel posto che avevano nelle dette istituzioni.

Il periodo di tempo intercorso fra la radiazione e la riammissione è considerato utile ai fini dell'anzianità.

Art. 12.

Sono revocati i provvedimenti con cui i liberi docenti colpiti dalle disposizioni razziali furono dichiarati decaduti dall'abilitazione alla libera docenza.

Art. 13.

L'abilitazione a impartire l'insegnamento medio ad alunni dichiarati o considerati di razza ebraica, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779, ha valore per l'esercizio professionale, senza la limitazione contenuta nel citato articolo.

Art. 14.

I candidati in concorsi a posti di ruolo nelle amministrazioni pubbliche risultati vincitori per la loro collocazione nella graduatoria generale di merito, i quali non abbiano potuto ottenere la nomina per la entrata in vigore delle disposizioni razziali, possono conseguirla, a loro domanda, da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora non vi fossero vacanze nel ruolo, la nomina è disposta in soprannumero, salvo riassorbimento.

La nomina è subordinata all'espletamento del periodo di prova all'uopo previsto. Compiuta la prova con esito favorevole, la decorrenza della nomina al grado iniziale della carriera è retrodatata, ai soli effetti giuridici, a quella della nomina dei candidati dichiarati vincitori del concorso in base all'esito degli esami predetti.

Art. 15.

Ai congiunti di coloro che, dovendo essere riammessi in servizio d'ufficio, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, siano prigionieri di guerra, internati o dispersi, si applicano le disposizioni dell'art. 41 del R. decreto 19 maggio 1941, n. 583.

1546

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 16.

Non è punibile chi, al solo scopo di evitare per sè o per altri le persecuzioni razziali, dopo l'8 settembre 1943, in territorio occupato o controllato dalle forze armate germaniche, abbia commesso alcuno dei fatti contemplati negli articoli 374, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491, 495, 496 e 567, capoverso, del Codice penale.

Non è punibile chi, nelle circostanze previste dal precedente comma, abbia commesso alcuno dei fatti contemplati dall'art. 334 del Codice penale, al solo scopo di favorire il proprietario della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro per persecuzione razziale del proprietario stesso.

Art. 17.

Nei casi in cui, per alcuna delle ipotesi previste nel precedente articolo, sia stata pronunciata condanna, cessano tutti gli effetti di questa.

Non si fa menzione della condanna di cui al precedente comma nei certificati spediti a richiesta dei privati o per ragioni di elettorato.

Art. 18.

Per coloro che si trovano in territori non ancora liberati, i termini stabiliti nel presente decreto decorrono dalla data del passaggio all'amministrazione italiana.

Per coloro che si trovino all'estero, i termini decorrono dalla data della conclusione della pace.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SFORZA — SCELBA — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 253. — EMANUELE

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 307.

Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori di opera convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 ottobre 1938, n. 2330;

Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione della Cassa unica per gli assegni familiari e le relative norme integrative di applicazione;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, per l'aumento degli assegni familiari convertito nella legge 1° agosto 1941, n. 984;

Visti i contratti collettivi riguardanti il raddoppiamento degli assegni stessi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, concernente miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con effetto dal 16 agosto 1944, alla misura degli assegni familiari e dei relativi contributi, risultanti dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E* di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, dai contratti collettivi concernenti il raddoppiamento degli assegni stessi e da ordinanze delle autorità competenti, è sostituita quella stabilita nelle tabelle allegate al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Le tabelle predette possono essere modificate, in tutto o in parte, con decreti Luogotenenziali su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sono pure stabilite le varie categorie di aziende rientranti nel campo di applicazione di ciascuna delle tabelle stesse e sono altresì determinati, di concerto col Ministro pel tesoro, anche a modifica di preesistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo, gli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del computo dei contributi, nonchè il minimo di ore di lavoro richiesto, per ciascun periodo di pagamento della retribuzione, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

Nulla è innovato alle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, per l'aggregazione alla Cassa unica degli assegni familiari del personale dell'Amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici.

Art. 2.

Alla copertura dell'eventuale disavanzo annuale derivante dall'applicazione delle tabelle allegate al presente decreto e delle loro eventuali variazioni è devoluto il concorso dello Stato alle gestioni degli assegni familiari, stabilito dall'art. 2 del R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, convertito nella legge 1° agosto 1941, n. 984, entro il limite massimo di 350 milioni all'anno.

Art. 3.

Ai fini del computo dei contributi il limite delle retribuzioni mensili degli impiegati, previsto dal R. decreto 21 ottobre 1941, n. 1277, per il commercio, le professioni e arti e l'agricoltura e dai contratti collettivi 20 maggio 1940 per l'industria, è elevato a tremila lire.

1547

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni circa le classi di famiglia per la graduazione degli assegni dovuti per i figli, prevista dall'art. 4 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 ottobre 1938, n. 2235, dall'art. 6 del R. decreto 21 luglio 1937, n. 1239, dal primo ed ultimo comma dell'art. 2 del contratto collettivo 3 agosto 1937, per gli assegni familiari ai lavoratori del commercio, e dalla lettera *a*) dell'art. 3 del contratto collettivo 22 luglio 1938 per gli assegni familiari ai lavoratori del credito e della assicurazione.

Art. 5.

In tutti i settori della Cassa unica degli assegni familiari gli assegni per i genitori di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, spettano solo quando i genitori stessi risultano a carico del lavoratore, ferme restando, fino alla scadenza, le autorizzazioni già concesse per il diritto agli assegni stessi.

Art. 6.

Si considerano a carico del lavoratore i genitori, qualora si verifichino le condizioni seguenti:

a) siano con lui conviventi a norma dell'articolo successivo;

b) abbiano superato l'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero siano riconosciuti permanentemente inabili a proficuo lavoro in base ai criteri stabiliti per le pensioni di invalidità nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia;

c) non abbiano, per retribuzioni in dipendenza della loro occupazione e per altri redditi di qualsiasi specie, proventi superiori, nel complesso, a 1000 lire mensili per i due genitori ed a 600 lire nel caso di un solo genitore;

d) il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa ed in misura sufficiente;

e) per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia in dipendenza dell'occupazione del coniuge.

Art. 7.

Si considerano conviventi i genitori quando gli stessi e il lavoratore risultano compresi nello stesso stato anagrafico di famiglia.

Il diritto agli assegni per i genitori, che risultano conviventi ai sensi del comma precedente, spetta anche al lavoratore che eserciti la propria attività in località diversa da quella della sua abituale residenza.

Se più figli concorrano al mantenimento dei genitori, gli assegni familiari relativi spettano ad uno solo dei figli, e, in caso di disaccordo fra essi, ha diritto agli assegni il maggiore di età.

Art. 8.

Il diritto agli assegni per i genitori è esteso anche agli ascendenti in linea diretta del lavoratore, quando si verifichino le condizioni indicate per i genitori agli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto e purchè il lavoratore percepisca l'assegno per il genitore che di esso è discendente, ovvero il genitore stesso sia morto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto, e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GROSCHI — TUPINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 14. — PERA

TABELLA A

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'industria

A) ASSEGNI SETTIMANALI

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1 × 2½ di 1 × 4 rispettivamente. più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	24	L. 30	30	L. 30	15	L. 30
Impiegati	36		42		24	

B) CONTRIBUTI.
(A carico del datore di lavoro).

Misura: 20 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno
Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GROSCHI

TABELLA B.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per l'agricoltura

A) ASSEGNI GIORNALIERI.

Da corrispondersi: *a*) per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo e assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; *b*) per i salariati fissi, addetti e non addetti alle colture agrarie, con contratto inferiore ad un anno, ed assimilati, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del prodotto che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; *c*) per gli obbligati o braccianti fissi, addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione di un dodicesimo per ciascun mese del numero annuo delle giornate di lavoro loro assegnate dai contratti collettivi; *d*) per gli avventizi, addetti o non addetti alle colture agrarie o per i compartecipanti individuali, in ragione, se abituali, di un dodicesimo per ciascun mese delle giornate di lavoro per le quali spettano gli assegni, e se occasionali od eccezionali secondo la ripartizione in uno o più mesi delle gior-

1548

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue TABELLA *B*.

nate predette da fissarsi dal Comitato speciale per gli assegni familiari).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili	1 —	—	1,45	—	0,80	—
Impiegati.	6 —	5 —	7 —	5 —	4 —	3 —

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

CATEGORIE	MISURA
Avventizi, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi, obbligati (addetti o non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili . . .	L. 1,50 per giornata di lavoro
Impiegati	20 % sulla retribuzione lorda

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno
Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GIOVANNI

TABELLA C.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il commercio

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata, a settimana o a quindicina, secondo il rapporto di 1:25, di 1:6 e di 1:2 rispettivamente fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale o settimanale e che per i numerosi avventizi devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettiva presenza al lavoro, senza però superare, per ciascun mese, l'importo dell'assegno mensile).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	96	L. 120	108	L. 120	60	L. 120
Impiegati	144		156		84	

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 14,80 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno
Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro
GIOVANNI

TABELLA *D*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per il credito, assicurazione e servizi tributari appaltati

A) ASSEGNI MENSILI.

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Funzionari, impiegati e comessi:						
1) Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di S. Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale d'Albania)	299	130	312	130	182	130
2) Banche d'interesse nazionale (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banco di Roma)						
3) Banche di provincia - Banche popolari - Agenti di credito - Banchieri privati - Istituti finanziari - Casse rurali, agrarie, ecc. - Ausiliari - Agenti di cambio - Commissionari di borsa e cambiavalute	172	130	195	130	117	130
4) Imprese assicuratrici						
5) Agenti e subagenti di assicurazione . .						
6) Appaltatori d'imposte di consumo . . .	158	130	182	130	117	130
7) Esattorie e ricevitorie II. DD.						
8) Casse di risparmio - Monti di credito su pegno di 1ª categoria - Federazioni nazionali delle Casse di risparmio - Enti equiparati - esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria per i lavoratori che prestano servizio nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Verona	299	130	312	130	182	130
9) Esattorie, Tesorerie, Ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria (esclusi i lavoratori di cui al n. 7)	218	130	280	130	170	130

1549

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue TABELLA *D*.

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
10) Monti di credito su pegno di 2ª categoria, esattorie, tesorerie, ricevitorie gestite dai Monti stessi . . .	172	130	195	130	117	130
Operai, guardie notturne e personale di fatica:						
a) degli istituti di credito di diritto pubblico - Banche di interesse nazionale - Casse di risparmio - Monti di credito su pegno di 1ª cat. - Federazioni regionali delle Casse di risparmio - Enti equiparati - Esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria per i lavoratori che prestano servizio nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Verona	126	130	130	130	78	130
b) delle altre categorie	104	130	130	130	78	130

B) CONTRIBUTI.

(A carico delle aziende).

1) Istituto di credito di diritto pubblico:	
a) Banco di Sicilia - Banco di Napoli - Banca Nazionale del Lavoro	38,50 %
b) Monte dei Paschi di Siena - Istituto di San Paolo di Torino - Banca Nazionale d'Albania . . .	32 — %
2) Banche di interesse nazionale . .	30,50 %
3) Banche di provincia	30,50 %
4) Imprese assicurative	29,40 %
5) Agenti e sub agenti assicurazione	23,30 %
6) Appaltatori imposte di consumo .	25,30 %
7) Esattorie e ricevitorie imposte dirette	31,30 %
8) Casse di risparmio	29,50 %
9) Esattorie, tesorerie, ricevitorie gestite da Casse di risparmio . . .	38 — %
10) Monti di credito su pegni	22,50 %

sulla retribuzione lorda

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro

GRONCHI

TABELLA *E*.

Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per le professioni ed arti

A) ASSEGNI MENSILI.

(Ragguagliabili a giornata, a settimana e a quindicina, secondo il rapporto di 1:25, di 1:6 e di 1:2 rispettivamente fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Operai	96	L. 120	108	L. 120	60	L. 120
Impiegati	144		156		84	

B) CONTRIBUTI.

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 14,80 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Gen. del Regno

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro

GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.

Prezzi del risone di produzione 1944 da corrispondere ai produttori.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, recante disposizioni per la disciplina del raccolto cerealicolo 1943 e delle fave secche;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1944, recante norme sulla disciplina del raccolto 1944 del grano e dell'orzo;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1944, concernente la disciplina del vincolo dei cereali minori e delle leguminose da seme del raccolto 1944;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1944, riguardante i prezzi dei cereali minori e dei semi secchi di leguminose;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi per il risone del raccolto 1944, sottoposto a disciplina, in relazione agli attuali costi di produzione:

Decreta:

Art. 1.

I prezzi base del risone — sottoposto alla disciplina di cui al decreto Ministeriale 19 giugno 1944 — da corrispondere ai conferenti, sono stabiliti come segue:

Originario tipo comune	L. 445	per q.le
» prima qualità (supercomune	» 470	»
Maratelli e P6 (semifino). . . .	» 515	»
Vialone (fino e superfino). . . .	» 660	»

Detti prezzi — da corrispondere ai produttori all'atto della consegna — sono riferiti a prodotto sano,

1550

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

secco, leale, mercantile posto franco al più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei « Granai del Popolo ».

Detti prezzi si riferiscono esclusivamente alla produzione 1944 e si applicano in tutto il territorio italiano liberato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo tra i dipendenti della Federazione italiana dei consorzi agrari e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 29 ottobre 1944, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo tra i dipendenti della Federazione italiana dei Consorzi agrari, con sede in Roma, nominandone il commissario nella persona del comm. Biagio Jannicelli, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

Nomina del commissario straordinario per l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

Con decreto in data 9 novembre 1944, l'ing. Paolo Lattanzi è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Norme per il sorteggio dei titoli da rimborsare

A norma della deliberazione commissariale n. 2 del 23 settembre 1944, il sorteggio dei titoli da rimborsare di tutte le serie di obbligazioni emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, viene effettuato, a far tempo dal 1° ottobre 1944, con la combinazione dei numeri costituenti la serie delle migliaia e di quelli costituenti la serie delle centinaia, estratti da due urne diverse, considerando sorteggiati, per ogni numero estratto dalle urne, tutti i titoli ancora in circolazione — quali risultano dal ruolino di emissione — appartenenti alla serie di 50 numeri consecutivi, delimitata da due numeri multipli di 50, nella quale è compreso quello effettivamente estratto.

Dell'ultima serie di numeri considerata sorteggiata si utilizzano tanti numeri consecutivi, a partire dal più basso, quanti ne occorrono per completare il quantitativo dei titoli da rimborsare.

Roma, addì 13 novembre 1944.

Il commissario: A. TARCHIANI

Modifica alle norme per la estrazione e la corresponsione dei premi sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato ».

In forza della deliberazione commissariale n. 3 in data 14 ottobre 1944, le « Norme per l'estrazione e la corresponsione dei premi sulle obbligazioni della Serie speciale 4,50% — Istituto per la ricostruzione industriale — e della Serie speciale 4,50 % — Elettrificazione ferrovie dello Stato » approvate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche con deliberazione 13 ottobre 1933 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 novembre 1933, n. 259, sono state parzialmente modificate come in appresso:

A) Il sorteggio per l'assegnazione alle obbligazioni della predetta Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) delle n. 2000 carte di libera circolazione valide per un mese su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, verrà effettuato — a cominciare dall'estrazione del 1° dicembre 1944 — a gruppi di dieci numeri, con il sistema seguente:

1) per ogni numero estratto dalle urne nel modo stabilito dagli articoli 4, 5 e 6 delle Norme predette, si considereranno ulteriori sorteggiati per l'assegnazione delle carte, oltre al numero stesso, i successivi nove numeri che si ottengono aggiungendovi progressivamente 25 (numero pari a quello delle obbligazioni comprese nel taglio massimo dei titoli in circolazione);

2) nel gruppo di numeri così ottenuto, si riterranno non sorteggiati quelli che risultino precedentemente estratti per il rimborso o che siano stati già sorteggiati per l'assegnazione della carta di libera circolazione nell'estrazione in corso, nonchè i numeri non compresi fra quelli portati dalle obbligazioni costituenti le singole emissioni della serie;

3) l'operazione di estrazione indicata ai precedenti nn. 1 e 2 verrà ripetuta fino a concorrenza del numero delle carte da sorteggiare sulle obbligazioni di ogni singola emissione. Dell'ultimo gruppo di numeri, se ne considereranno sorteggiati, a partire dal più basso, quanti ne siano necessari a completare il numero predetto.

B) Le dichiarazioni per il rilascio delle carte di libera circolazione, da esibirsi dagli interessati alle competenti Direzioni compartimentali delle ferrovie dello Stato, porteranno la firma del direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche, anzichè quella del segretario del Consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 17 delle Norme predette.

Roma, addì 13 novembre 1944.

Il commissario: A. TARCHIANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 76 del 2 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 9 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MSC 17 NOV Recd

20

SEEN.	INITIALS.	DATE.
Col. [illegible] HY		
Maj. MAC[illegible]	[illegible]	
Maj. [illegible]		
Capt. [illegible]		
Col. HAVA		
C. C.		
	[illegible]	

ALLIED COMMISSION
AND SUB-
LEGAL SUB-COMMISSION

15 November 1944.

AC/4010/L.
MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 41 of 14 Nov 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 296 of 7 Sept 1944.
Temporary establishment of a Tribunale in the commune of Civitoto.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 297 of 20 Sept 1944.
Temporary establishment of a detached Court of Appeal Section at Rio Calibria.

(c) Land Forces — Legislative Decree of the Lieutenant General No. 298 of 20 Sept 1944.
Abrogating the Section of the Supreme Military Tribunal for Liberated Italian territory and conferring judicial functions.

(a) Finance — Legislative Decree of the Lieutenant General No. 299 of 30 Sept 1944.
Extending to 31 Dec 1944 the provisional budget and other provisions of financial character.

(d) Finance Commerce — Legislative Decree of the Lieutenant General No. 300 of 5 Oct 1944.
Dissolving the Administrative Council of the state monopolies.

Legislative Decree of the Lieutenant General No. 301 of 19 Oct 1944.
Revision of carreers of public employees. Readmission into service.

(c) Civil Affairs Public Relations — Legislative Decree of the Lieutenant General No. 302 of 29 Oct 1944.
Revision of rolls of journalists.

(b) Labour Finance — Legislative Decree of the Lieutenant General No. 303 of 2 Nov 1944.
Economic betterment for workers whose labour relations were formerly subject to collective bargaining contracts.

(f) Industry — Decree of the Lieutenant General No. 304 of 21 Sept 1944.
Reorganisation of the Ministry of Industry, Commerce and Labour.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DC : See Distribution List.

SECTION OF ORIGINATING DISTRICT

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees

a. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 296 of 7 Sept 1944.
Temporary establishment of a Tribunale in the commune of Orvieto.

b. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 297 of 20 Sept 1944.
Temporary establishment of a Sezione Corte of Appeal Section at Reggio Calabria.

(a) Land Forces

c. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 298 of 25 Sept 1944.
Abrogating the Section of the Supreme Military Tribunal for liberated Italian territory and transferring judicial functions.

(a) Finance

d. Legislative Decree of the Lieutenant General No.299 of 30 Sept 1944.
Extending to 31 Dec 1944 the provisional budget and other provisions of financial character.

(b) Finance Commerce

e. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 300 of 5 Oct 1944.
Dissolving the administrative Council of the state monopolies.

f. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 301 of 15 Oct 1944.
Revision of salaries of public employees. Readmission into service.

(c) Civil Affairs Public Relations

g. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 302 of 29 Oct 1944.
Revision of rolls of journalists.

(h) Labour Finance

h. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 303 of 2 Nov 1944.
Economic betterment of workers whose labour relations were formerly subject to collective bargaining contracts.

(i) Industry Commerce Labour

i. Decree of the Lieutenant General No. 304 of 21 Sept 1944.
Reorganization of the Ministry of Industry, Commerce and Labour.

(j) Finance

j. Ministerial Decree of 30 Oct 1944.
Substituting a member of the Su ervisory Committee of the "Piccolo credito sociale" of Palermo.

(k) Finance

k. Ministerial Decree of 30 Oct 1944.
Substituting the commissioner for liquidation of the Banca Agricola Cabrini at Roma.

(l) Finance

l. Ministerial Decree of 30 Sept 1944.
Substituting the commissioner for liquidation and one member of the Supervisory Committee for the Banca cattolica piccolo credito "Aurora" of Caltanissetta.

97

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazette Officiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, CA Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 18 November 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazette Officiale, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BYERS

W. E. BYERS, Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1554

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 91

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 14 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. anno . L. 200	All'Estero	Abb. anno . L. 400	In Italia e Colonie	Abb. anno . L. 120	All'Estero	Abb. anno . L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppi.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 296.

Temporanea istituzione nel comune di Orvieto di una sede di Tribunale . . . . . Pag. 522

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 297.

Temporanea istituzione in Reggio Calabria di una Sezione distaccata di Corte di Appello . . . . . Pag. 523

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 298.

Soppressione della Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata e conferimento di funzioni giudiziarie . . . . . Pag. 523

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 settembre 1944, n. 299.

Proroga al 31 dicembre 1944 dell'esercizio provvisorio del bilancio ed altri provvedimenti di carattere finanziario. Pag. 524

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 300.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato . . . . . Pag. 524

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 ottobre 1944, n. 301.

Revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni . . . . . Pag. 525

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 302.

Revisione degli albi dei giornalisti . . . . . Pag. 528

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 303.

Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi . . . . . Pag. 528

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 304.

Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro . . . . . Pag. 530

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del «Piccolo credito sociale» di Palermo . . . Pag. 531

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi di Roma . . . . . Pag. 531

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica piccolo credito «Aurora» di Caltanissetta . . . . . Pag. 531

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro: Ratifica della nomina prefettizia del commissario della Società cooperativa molluschicultori . . . . . Pag. 532

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 532

1555

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 297.

Temporanea istituzione in Reggio Calabria di una Sezione distaccata di Corte di Appello.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1944, è istituita temporaneamente in Reggio Calabria una Sezione distaccata di Corte di Appello, dipendente dalla Corte di appello di Messina, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del Tribunale di Reggio Calabria.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Messina alla data nella quale ha inizio l'attività della Sezione istituita ai sensi del precedente articolo, fatta eccezione per le cause civili già assegnate a decisione e per i procedimenti penali per cui è stato già dichiarato aperto il dibattimento, se riflettono la circoscrizione territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, sono di ufficio devoluti alla cognizione della Sezione distaccata di Reggio Calabria.

Art. 3.

Alla Sezione distaccata di Corte di Appello di cui all'art. 1, sono destinati un consigliere di Cassazione, con le funzioni di presidente di sezione, e 5 consiglieri di Corte di Appello.

All'ufficio del pubblico ministero è destinato un sostituto procuratore generale di Corte di Appello, e può essergli addetto un sostituto procuratore del Re.

Per il funzionamento degli uffici, sono distaccati funzionari di cancelleria e di segreteria e subalterni, nel numero strettamente necessario.

Il servizio dell'ufficiale giudiziario può essere disimpegnato anche dagli ufficiali giudiziari addetti al Tribunale di Reggio Calabria.

Art. 4.

Il primo presidente della Corte di appello di Messina, d'intesa col procuratore generale presso la stessa Corte, darà tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Con successivo decreto, di concerto col Ministro pel tesoro, sarà stabilita la data in cui la Sezione distaccata di Corte di appello di Reggio Calabria cesserà di funzionare.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1944
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio* n. 5. — PAVIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 298.

Soppressione della Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata e conferimento di funzioni giudiziarie.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, relativo alla costituzione di una Sezione di Tribunale Supremo militare nei territori dell'Italia liberata;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto l'art. 37 del bando 20 giugno 1916, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Sezione di Tribunale Supremo militare per i territori dell'Italia liberata è soppressa a decorrere dal 31 agosto 1944.

I processi pendenti presso la predetta Sezione sono rimessi al Tribunale Supremo militare con sede in Roma.

Art. 2.

In caso di mancanza o di impedimento di magistrati militari provvisti del grado occorrente, secondo le vigenti disposizioni, per l'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore generale militare o di consigliere relatore, possono, con decreto del Ministro per la guerra, su designazione del procuratore generale militare, es-

1556

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sero temporaneamente applicati presso il Tribunale Supremo militare, anche se in funzione di Tribunale Supremo militare di guerra, magistrati militari di grado inferiore, ovvero altri ufficiali che abbiano i requisiti prescritti dall'art. 37 del bando 20 giugno 1940, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 2. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 settembre 1944, n. 299.

Proroga al 31 dicembre 1944 dell'esercizio provvisorio del bilancio ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1933, n. 2-*B*, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' prorogata, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1944, la validità delle disposizioni contenute negli articoli 1 a 4 del decreto-legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203.

Art. 2.

La somma da corrispondere per il funzionamento del servizio antincendi nei porti, a norma dell'art. 4, lettera *b*), della legge 13 maggio 1940, n. 690, per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1944, è fissata in L. 2.660.000.

Art. 3.

Dal 1° luglio 1944 al 31 dicembre 1944 l'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie nella misura stabilita dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 4.

Durante il periodo dell'attuale guerra il limite per la emissione di aperture di credito di cui al penultimo comma dell'art. 56 della vigente legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato è elevato, per tutte le spese delle pubbliche amministrazioni, alla somma di L. 1.000.000.

Art. 5.

Le disposizioni relative alla concessione di premi di operosità e di rendimento al personale, in vigore al 30 giugno 1944, sono prorogate fino a nuova disposizione.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1944 per quanto attiene alle disposizioni degli articoli 1 e 2 e dal 1° luglio 1944 per le disposizioni contenute negli altri articoli.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 3. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 300.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, relativo alla costituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, che determina la facoltà dell'Amministrazione stessa e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dei Monopoli;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato è sciolto.

1557

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Le attribuzioni di competenza del disciolto Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato sono deferite al Ministro per le finanze, il quale potrà delegarle in tutto o in parte al Sottosegretario di Stato per le finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SICILIANTE

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 4 — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 301.

Revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il R. decreto-legge 30 gennaio 1944, n. 25;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per la istruzione pubblica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutte le disposizioni di leggi, di regolamenti e di contratti collettivi che stabiliscono diritti e preferenze, per meriti fascisti, ai fini della nomina a posti, del passaggio a categorie o gruppi superiori, della progressione nelle carriere, del trattamento economico durante la carriera e del trattamento di quiescenza nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e negli altri enti, sono abrogate.

Per i dipendenti in attività di servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono revocati i riconoscimenti di anzianità utile per il trattamento di quiescenza attribuiti in dipendenza delle disposizioni abrogate con il precedente comma.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comminano sanzioni disciplinari e che prevedono la dispensa dal servizio per comportamento contrario alle direttive politiche del cessato regime.

Art. 3.

Le disposizioni che stabiliscono, in favore del personale coniugato o vedovo avente prole, abbreviazioni dei periodi di servizio prescritti per le promozioni dei dipendenti dalle amministrazioni od enti di cui all'articolo 1 sono abrogate.

Sono, altresì, abrogate le disposizioni che sanciscono riserva di posti nelle nomine ad impieghi nelle pubbliche amministrazioni e preferenze nelle carriere in favore dei coniugati.

Art. 4.

Salve le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, gli appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato, i quali abbiano conseguito promozioni ai gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e 11° di gruppo *C*, con abbreviazioni dei periodi di servizio prescritti per l'ammissione agli esami di idoneità od ai concorsi, ovvero per la scrutinabilità per le promozioni ai gradi medesimi, in base ai benefici concessi dalle disposizioni indicate ai precedenti articoli 1 e 3, non possono essere scrutinati per la promozione ad un grado superiore a quello che attualmente rivestono, prima che abbiano raggiunta la anzianità necessaria per la promovibilità al medesimo grado coloro che originariamente li precedevano nei ruoli di anzianità, con maggiore o pari anzianità di servizio utile per l'ammissione agli esami, concorsi o scrutini predetti.

La sospensione degli scrutini di cui al precedente comma non si applica in favore di coloro che, essendo stati scrutinati per le promozioni, siano stati pretermessi, ovvero, avendo partecipato agli esami di idoneità, non abbiano conseguito la idoneità, nonchè di coloro che abbiano avute interruzioni di servizio.

Art. 5.

Salve le disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, coloro i quali, nelle graduatorie del merito comparativo e nelle graduatorie di merito contemplate rispettivamente agli articoli 27 e 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive estensioni, abbiano riportato un punteggio in base ai coefficienti numerici per benemerenze fasciste previsti dal paragrafo III del decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e siano stati promossi nell'ordine di dette graduatorie, prenderanno posto nel ruolo d'anzianità secondo l'ordine che risulta dal punteggio già riportato, detraendo da questo i coefficienti suindicati.

A coloro che in seguito alla revisione delle graduatorie di merito sancita dal precedente comma risultino

1558

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

collocati innanzi alle persone già promosse per l'attribuzione dei coefficienti predetti, quando la anteposizione di queste persone sia stata causa di impedimento della promozione, si applicano le disposizioni del 3° e 4° comma dell'art. 6. La ricostruzione della carriera deve essere deliberata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

La riammissione in servizio prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, è ammessa anche nei casi in cui siano stati adottati provvedimenti di collocamento a riposo o comunque di cessazione del rapporto di impiego, determinati da motivi politici, e nei casi in cui tali provvedimenti siano stati disposti a domanda del dipendente, il quale abbia voluto sottrarsi in tal modo ad imposizioni di carattere politico. Gli effetti economici della riammissione decorrono dal 1° gennaio 1944.

Coloro i quali sono riammessi in servizio ai sensi del citato art. 1, e della estensione contenuta nel precedente comma, riprendono il grado che possedevano al momento dell'allontanamento dal servizio. Il collocamento nel ruolo organico, all'atto della riammissione, è disposto in base all'anzianità nel grado. Il tempo intercorso dalla data di allontanamento dal servizio a quella di riassunzione nel posto di ruolo è considerato come servizio effettivamente prestato.

Nel termine di sei mesi dalla riassunzione, l'amministrazione competente prende in esame la situazione del personale riammesso; tenuto conto dei precedenti di servizio, della preparazione professionale, degli sviluppi di carriera degli altri dipendenti che al momento dell'allontanamento dal servizio avevano il medesimo grado e la medesima anzianità, della natura delle promozioni, delle condizioni richieste per conseguirle, l'amministrazione valuta se e quale promozione il riammesso in servizio avrebbe potuto effettivamente conseguire, in base alla situazione dei ruoli, se fosse rimasto in attività di servizio, e ricostruisce la carriera del riammesso, con le relative anzianità, determinando il grado che spetta e la posizione di ruolo. A tal fine il riammesso, se ufficiale delle Forze armate dello Stato, è considerato appartenente all'aliquota di scrutinio nella quale egli sarebbe stato compreso se fosse rimasto in servizio.

La promozione di cui al precedente comma, che non può aver luogo, in ogni caso, per un grado superiore a quello rivestito alla data del presente decreto dai dipendenti che già precedevano nel ruolo il riammesso in servizio, può essere conferita anche in soprannumero. Non è però ammessa la promozione in soprannumero a quei gradi per i quali sia previsto un solo posto di ruolo nell'organico.

Per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato la valutazione di cui al terzo comma del presente articolo deve essere preceduta da esperimento presso un ente o corpo delle Forze armate, della durata di tre mesi per la prima promozione e di dodici mesi per quelle successive.

Art. 7.

Per la riammissione in servizio prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, con la esclusione del 1° comma del precedente articolo, nelle amministrazioni i cui ordinamenti prevedono limiti massimi di età variabili a seconda del grado posseduto dai propri dipendenti, il requisito dell'età per la riammissione è valutato in relazione al grado che il dipendente avrebbe potuto effettivamente conseguire, in base alla situazione degli organici, qualora non fosse stato allontanato dal servizio per motivi politici o razziali.

Art. 8.

La ricostruzione della carriera prevista dal comma 3° e 4° dell'art. 6 deve essere effettuata dalle amministrazioni anche per le promozioni dei dipendenti rimasti in attività di servizio, ma non promossi perchè non iscritti al soppresso partito fascista.

Le promozioni previste dal precedente comma debbono essere conferite entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nello stesso termine stabilito al precedente comma deve provvedersi alla revoca dei provvedimenti disciplinari applicati per comportamento contrario alle direttive politiche del regime fascista.

Qualora per effetto di detti provvedimenti disciplinari il dipendente abbia subito ritardi o sia stato pretermesso nelle promozioni, viene ricostruita la carriera nei modi e nei termini stabiliti dai primi due comma.

I comma 1° e 2° del presente articolo si applicano anche in favore di coloro che sono stati colpiti dalle disposizioni della legge 25 settembre 1940, n. 1365, concernente la designazione per le promozioni del personale celibe.

Art. 9.

Le promozioni conferite in base alla facoltà prevista dagli articoli 6 e 8 del presente decreto sono disposte, con decorrenza agli effetti giuridici, dalla data risultante dalla ricostruzione della carriera.

Gli stipendi relativi ai gradi conferiti in base alla ricostruzione della carriera si computano come se fossero stati effettivamente percepiti ai fini della formazione della media per la liquidazione della pensione.

Art. 10.

Per i riammessi in servizio, il periodo di tempo intercorso dalla data dell'allontanamento dal servizio a quella della riammissione è computato, per intero, utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Relativamente al periodo considerato nel precedente comma, non deve essere operata alcuna ritenuta, per il trattamento di quiescenza, sugli stipendi spettanti successivamente alla riammissione in servizio.

Art. 11.

Per coloro che sono stati collocati a riposo, dispensati o licenziati per motivi politici o razziali, e non possono essere riammessi in servizio perchè non sono più in possesso del requisito dell'età o per sopravvenuta inabilità, deve farsi luogo ad una nuova liquidazione del trattamento di quiescenza, previa ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 6, terzo comma, considerando

1559

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

utile a tal fine il periodo di tempo intercorso dalla data del collocamento a riposo, della dispensa o del licenziamento a quella del raggiungimento del limite di età o a quella cui risale l'inabilità al lavoro, ed in base agli stipendi che avrebbero percepiti se fossero rimasti in attività di servizio.

Nel caso di decesso del pensionato, deve farsi luogo ad una nuova liquidazione della pensione di riversibilità, ove spetti.

La pensione concessa ai sensi dei precedenti commi ha effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Quando non risulti espressamente dalla motivazione del decreto di dispensa o di licenziamento che la cessazione dal servizio ebbe luogo per motivi politici, l'accertamento di questa condizione è demandata alla commissione competente per la riassunzione in servizio degli impiegati dispensati o licenziati per motivi politici o razziali.

Art. 12.

Al personale delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè al personale del ruolo degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 183.

Art. 13.

La riammissione in servizio dei professori ordinari delle università, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto legge 6 gennaio 1944, n. 9, deve aver luogo nella cattedra dell'università alla quale essi erano destinati all'atto dell'allontanamento dal servizio per motivi politici o razziali. Il titolare della cattedra in tal modo assegnata può essere trasferito a cattedra di materia affine nella stessa università o a cattedra di altra università.

Per gli altri dipendenti la riassunzione in servizio è disposta con destinazione alla sede in cui si trovavano all'atto dell'allontanamento dal servizio, ovvero, nei casi di assoluta impossibilità, con destinazione ad una sede viciniore della stessa importanza.

Art. 14.

Quando la riammissione in servizio ha luogo per un posto che sia unico nell'organico, colui che attualmente lo ricopre può essere, a sua scelta, collocato in disponibilità ovvero mantenuto in servizio con il grado immediatamente inferiore a quello rivestito, con la conservazione del trattamento economico già goduto.

Art. 15.

Qualora il posto occupato al momento dell'allontanamento dal servizio sia stato soppresso, la riammissione è disposta per altro posto, che a giudizio insindacabile del capo dell'amministrazione sia attualmente previsto per servizi corrispondenti od analoghi, anche se di grado inferiore.

In ogni caso è corrisposto il trattamento economico competente per il grado già rivestito.

Art. 16.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, i quali non poterono ottenere la sistemazione in ruolo, in base a norme speciali in favore del personale non di ruolo, perchè non iscritti al partito fascista, possono a loro domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, essere nominati ai posti di grado iniziale della carriera cui si riferivano le norme predette, sempre che si trovassero nel possesso di tutti gli altri requisiti prescritti al momento dell'attuazione delle norme medesime, e non li abbiano perduti successivamente, ad eccezione di quello della permanenza in servizio.

La valutazione delle condizioni stabilite nel precedente comma è demandata alla commissione competente per la riammissione in servizio degli impiegati dispensati o licenziati per motivi politici o razziali. La commissione dovrà esprimere altresì il proprio parere in merito alla sistemazione in ruolo, tenuto conto del servizio prestato dall'interessato.

La nomina può essere disposta anche in soprannumero, salvo riassorbimento alle successive vacanze.

Art. 17.

Sono abrogati l'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed il decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato in applicazione della predetta norma, enucleranti i coefficienti numerici da attribuire nelle promozioni conferibili in base all'art. 8 del Regio decreto medesimo.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto.

Art. 18.

In quanto occorrano, saranno emanate su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti, le norme necessarie per adeguare alle disposizioni del presente decreto quelle che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciali ordinamenti e degli altri Enti pubblici.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti addì 13 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 18. — PAOLA

1560

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 ottobre 1944, n. 302.

Revisione degli albi dei giornalisti.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 384, sulla professione di giornalista;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non saranno emanate nuove norme sulla professione di giornalista, le funzioni della tenuta degli albi dei giornalisti e della disciplina degli iscritti sono affidate ad un'unica commissione sedente in Roma e composta di non meno di dodici e di non più di quindici membri, nominati dal Ministro per la grazia e giustizia, sentiti il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni e la Federazione nazionale della stampa italiana.

Art. 2.

Le designazioni spettanti agli organi incaricati della tenuta degli albi ed agli organi professionali, ai sensi dei commi 2° e 3° dell'art. 23 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono devolute alla commissione di cui all'articolo precedente, sentito il parere della Federazione nazionale della stampa italiana.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1944

Registro Presidenza n. 1, foglio n. 242. — EMANUELI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 novembre 1944, n. 303.

Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23-B, riguardante l'aumento delle retribuzioni di carattere continuativo ai prestatori d'opera soggetti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Ritenuto che, dato lo stato di guerra, e in mancanza di un ordinamento sindacale di diritto, deve provvedersi per atto legislativo a rendere efficaci verso tutti gli appartenenti alle categorie interessate gli accordi convenuti a Roma il 13 ottobre 1944, fra le associazioni di prestatori d'opera e di datori di lavoro di fatto esistenti, circa la concessione di una indennità di carovita ai lavoratori, per rapporti di lavoro già disciplinabili con contratto collettivo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 16 agosto 1944, i datori di lavoro devono corrispondere ai propri dipendenti, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modifiche e integrazioni, una indennità di carovita per ogni giornata di lavoro, nella misura:

1) di lire trenta per gli uomini e per le donne capo-famiglia se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non è superiore a lire tremilaseicento;

2) di lire venti per gli uomini e per le donne capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire tremilaseicento ma non a lire cinquemila;

3) di lire dieci per gli uomini e per le donne capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire cinquemila;

4) di lire venti per le donne non capo-famiglia se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, non è superiore a lire tremilaseicento;

5) di lire quindici per le donne non capo-famiglia, se la retribuzione mensile, al lordo di ogni ritenuta, è superiore a lire tremilaseicento;

6) di lire quindici per i ragazzi e le ragazze di età non superiore ai diciotto anni.

L'indennità predetta è aumentata di lire cinque per i lavoratori che svolgono la loro attività nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e in quegli altri comuni che saranno indicati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sulla base dei rispettivi indici del costo della vita.

Per i lavoratori che rivestono la qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, l'indennità di carovita è dovuta nella misura mensile pari a trenta volte quella giornaliera prevista, per i singoli casi, nei commi precedenti.

Art. 2.

Ai lavoratori aventi diritto agli assegni familiari, è dovuto, altresì, dal 16 agosto 1944, un assegno supplementare di carovita nella misura di lire cinque, per

1561

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ogni giornata di lavoro e per ciascuna persona a carico, che sarà corrisposto dalla Cassa unica per gli assegni familiari, secondo le norme che saranno stabilite con altro decreto.

Tuttavia, per il settore agricolo, fino a quando non siano riordinati i servizi per la compilazione degli elenchi dei lavoratori e per i contributi unificati, i datori di lavoro debbono, direttamente ed a proprio carico, corrispondere ai lavoratori salariati ed avventizi, aventi diritto agli assegni familiari, un assegno supplementare fisso di lire dieci per ogni giornata di lavoro.

Art. 3.

Nei casi in cui il salario o lo stipendio è corrisposto in tutto o in parte in natura, l'indennità di carovita può essere fissata in misura inferiore a quella prevista dall'art. 1 del presente decreto con accordi da stipularsi fra i rappresentanti delle associazioni di fatto interessate, a seconda della sfera di applicazione degli accordi stessi, presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, presso gli uffici regionali o provinciali del lavoro, ovvero presso gli Ispettorati dell'industria e del lavoro, per le provincie nelle quali gli uffici del lavoro non siano costituiti. Gli accordi predetti sono obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria.

Se, in relazione a situazioni contingenti connesse a lavorazioni di carattere stagionale, il lavoratore percepisca un salario notevolmente superiore alla media delle paghe corrisposte ai lavoratori delle categorie similari, può essere stabilito, con le modalità e gli effetti indicati nel precedente comma, l'assorbimento totale o parziale della indennità di carovita di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Il trattamento economico complessivamente dovuto ai lavoratori indicati nei numeri 2, 3 e 5 dell'art. 1 del presente decreto, non può essere inferiore a quello massimo che, per effetto della corresponsione della indennità di carovita, compete ai lavoratori rispettivamente indicati nei numeri 1, 2 e 4 dello stesso articolo.

Ai lavoratori che prestano un orario di lavoro inferiore alle quattro ore giornaliere l'indennità di carovita è dovuta nella misura pari a tanti ottavi dell'indennità prevista dal precedente art. 1 quante sono le ore di lavoro prestate.

Art. 5.

L'indennità prevista dal presente decreto assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, gli aumenti di retribuzione concessi dai datori di lavoro posteriormente al 15 luglio 1944 per effetto di pattuizioni individuali o di contratti collettivi, quando questi siano stati concordati quale anticipazione o con riferimento a futuri provvedimenti legislativi di miglioramenti salariali, eccettuati gli adeguamenti ratificati o disposti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, l'importo mensile del salario si computa moltiplicando rispettivamente per ventidue o per duecento la paga giornaliera o quella oraria, aumentata, per i lavori a cottimo, della percentuale minima di cottimo, corrisposta di fatto al lavoratore.

Per la determinazione della retribuzione mensile del lavoratore si tiene conto del salario o dello stipendio, della indennità, dei compensi e dei premi a carattere continuativo, a qualsiasi titolo corrisposti, compresa l'indennità di presenza, ed esclusi i compensi per lavoro straordinario.

Per i lavoratori retribuiti in tutto od in parte a provvigione, la determinazione dell'importo mensile del salario o dello stipendio è fatta sulla base dei guadagni percepiti nell'ultimo trimestre di effettiva attività dell'impresa, anteriore alla entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 1 resta salvo il diritto di revisione trimestrale dell'ammontare delle provvigioni.

Art. 7.

L'indennità di carovita, dovuta ai sensi del presente decreto, non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale od assicurativo, e non è computata ad alcun effetto come facente parte del salario o dello stipendio.

Art. 8.

A decorrere dal 16 agosto 1944, i datori di lavoro, che non hanno corrisposto gli aumenti dei salari, degli stipendi e dei compensi a carattere continuativo previsti dal R. decreto-legge 7 dicembre 1943, n. 23-B, o che li hanno corrisposti in misura inferiore a quella indicata nell'art. 2 del predetto decreto, debbono corrispondere gli aumenti medesimi nella misura massima fissata dal citato art. 2 del decreto stesso.

Art. 9.

La misura della indennità di carovita prevista dall'art. 1 del presente decreto può essere modificata, in relazione alle variazioni della situazione economica, con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 10.

Le controversie individuali e quelle collettive interessanti una sola provincia, che sorgano per l'applicazione del presente decreto, eccettuate quelle concernenti la materia regolata dall'art. 2, se non siano state conciliate dai rappresentanti delle associazioni di fatto interessate, sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto di due membri nominati, rispettivamente, da ciascuna delle parti, e di un terzo membro, con funzioni di presidente, nominato d'accordo dalle parti stesse. Se gli arbitri non siano nominati, per qualsiasi ragione, la nomina è fatta dagli uffici del lavoro, o, nelle provincie in cui questi non siano costituiti, dagli Ispettorati dell'industria e del lavoro.

Se la controversia collettiva interessa più provincie, la nomina degli arbitri, qualora non vi provvedano le parti, è fatta dall'Ufficio regionale del lavoro per le provincie comprese nella circoscrizione di tale ufficio, o dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro negli altri casi.

1562

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 11.

I collegi arbitrali di cui al precedente articolo giudicano senza l'osservanza di speciali forme procedurali, e secondo equità.

Le decisioni sulle controversie individuali e su quelle collettive interessanti una sola provincia sono depositate presso l'Ufficio del lavoro e l'Ispettorato dell'industria e del lavoro competenti per territorio, e quelle su controversie collettive interessanti più provincie, presso l'Ufficio regionale del lavoro o il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, a norma del secondo comma del precedente articolo.

Gli organi predetti danno comunicazioni alle parti della decisione, la quale non è soggetta ad impugnazione.

Le decisioni sulle controversie individuali costituiscono titolo esecutivo. Quelle sulle controversie collettive sono efficaci nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria.

Gli atti relativi al giudizio arbitrale sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 9. — PETTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 304.

Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 luglio 1926, n. 1131, che istituì il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 9 agosto 1943, n. 718, col quale venne disposto che il Ministero delle corporazioni assumesse la denominazione di Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Visto il R. decreto 27 gennaio 1944, n. 24, che soppresse il Ministero della produzione bellica, e ne trasferì alcune attribuzioni a quello dell'industria, del commercio e del lavoro;

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che soppresse il Ministero degli scambi e delle valute e ne trasferì alcune attribuzioni a quello dell'industria, del commercio e del lavoro;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, contenente norme circa l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1943, n. 2 R, che sospende l'applicazione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, è costituito dalle seguenti Direzioni generali:

Direzione generale del personale e degli affari generali;

Direzione generale dell'industria e delle miniere;

Direzione generale del commercio interno;

Direzione generale del commercio estero;

Direzione generale del lavoro;

Direzione generale della previdenza e delle assicurazioni private.

Fa parte del Ministero predetto anche l'Ispettorato generale dell'industria e del lavoro.

Art. 2.

La ripartizione degli affari e servizi fra le Direzioni generali e l'Ispettorato di cui all'articolo precedente è fatta con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 253. — BRUNO

1563

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del «Piccolo credito sociale» di Palermo.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 28 marzo 1940, che revoca l'autorizzazione dell'esercizio del credito del «Piccolo credito sociale» con sede in Palermo e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 1° febbraio 1942, n. 3336, con il quale l'avv. Antonio Gaspare Rubino è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suddetta;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza è attualmente prigioniero e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Filippo Gigantì di Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza del «Piccolo credito sociale» con sede in Palermo, in sostituzione dell'avv. Antonio Gaspare Rubino, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SOLARI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi di Roma.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 29 maggio 1942 che revoca la autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Augusto Fabrizi, con sede in Roma, e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 8 agosto 1942, n. 3690, con il quale il dott. Carlo Capello è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore si è trasferito nell'Italia settentrionale e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il cav. uff. Arnaldo Cacchi fu Ugo è nominato commissario liquidatore della Banca Augusto Fabrizi con sede in Roma — in sostituzione del dott. Carlo Capello — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SOLARI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1944.

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica piccolo credito «Aurora» di Caltanissetta.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 settembre 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cattolica piccolo credito «Aurora», anonima cooperativa con sede in Caltanissetta e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 5 settembre 1939, n. 135, con il quale il prof. avv. Giovanni Ingrasci fu Carlo è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata ed il geom. Salvatore Sillitti fu Angelo membro del Comitato di sorveglianza della Banca stessa;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ed il suindicato membro del Comitato di sorveglianza sono entrambi deceduti e che, pertanto, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Il cav. rag. Salvatore Amari fu Gioacchino è nominato commissario liquidatore della Banca cattolica piccolo credito «Aurora» anonima cooperativa avente sede in Caltanissetta ed il cav. Giuseppe Benintendi fu Pasquale è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca stessa — in sostituzione rispettivamente dei signori prof. avv. Giovanni Ingrasci fu

1564

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Carlo e geom. Salvatore Sillitti fu Angelo — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ratifica della nomina prefettizia del commissario della Società cooperativa molluschicultori

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 21 ottobre 1944, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Messina in data 31 luglio 1944, relativo alla nomina del sig. rag. Lombardo Giuseppe a commissario della Società anonima cooperativa molluschicultori, con sede in Ganzirri.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 75 del 31 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data, 8 novembre 1944.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

16 NOV Recd

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

SEEN.	INITIALS.	DATE.
Col. Mc. [illegible]HY		15/NOV.
Maj. Mc[illegible]	[illegible] T.D.	1944.
Maj. DRAGE		
Capt. [illegible]VARDORI		
Col. FAV[illegible]		
C. C.		

AC/AC10/L.
MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 60 of 11 Nov 1944

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees:-

(a) Finance

a. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 291 of 12 Oct 1944.
Rules relating to circulation and exchange of Allied war currency.

(b) Public Health (Welfare) Labour Finance Communications

b. Decree of the Lieutenant General No. 292 of 1 Sept 1944.
Modifying the composition of the Board of Directors of the Insurance and Welfare Institute for personnel of posts and telegraph offices.

(c) Labour Public Health (Welfare) Finance Communications

c. Decree of the Lieutenant General No. 293 of 1 Sept 1944.
Modifying the composition of the Board of Directors of the Institute for Fidelity Bonds and Retirement allowances for employees of post and telegraph offices.

(d) Public Safety Finance

d. Decree of the Lieutenant General No. 294 of 5 Oct 1944.
Extraordinary recruitment of 100 officials group "A" for the Public Safety Administration.

(e) Labour Finance

e. Decree of the Lieutenant General No. 295 of 19 Oct 1944.
Rules on granting periodical salary increase to state employees.

(f) Public Relations Branch

f. Decree of the President of the Council of Ministers of 22 Sept 1944.
Appointing the Commissioner for the "La Tribuna " Ltd, publishers.

(g) Public Health Education

g. Ministerial Decree of 15 Sept 1944.
Authorizing the professional Boarding Schools for Nurses to admit voluntary Italian Red Cross nurses to the second course 1944-1945

(h) Local Government Finance

h. Ministerial Decree of 28 Sept 1944.
Detaching the communs of Genzano (Potenza) from the district of the District office for direct taxes and from the Registry office of Matera and attaching it to the districts of the corresponding office of Accerenza (Potenza). Detaching the communs of Banzi and Palazzo San Gervasio (Potenza) from the District office for direct taxes of Matera and attaching them

95

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED		
	1.	This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees:
(a) Finance	a.	Legislative Decree of the Lieutenant General No. 291 of 12 Oct 1944. Rules relating to circulation and exchange of Allied war currency.
(b) Public Health (Welfare) Labour Finance Communications	b.	Decree of the Lieutenant General No. 292 of 1 Sept 1944. Modifying the composition of the Board of Directors of the Insurance and Welfare Institute for personnel of posts and telegraph offices.
(c) Labour Public Health (Welfare) Finance Communications	c.	Decree of the Lieutenant General No. 293 of 1 Sept 1944. Modifying the composition of the Board of Directors of the Institute for Fidelity Bonds and Retirement allowances for employees of post and telegraph offices.
(d) Public Safety Finance	d.	Decree of the Lieutenant General No. 294 of 5 Oct 1944. Extraordinary recruitment of 100 officials group "A" for the Public Safety Administration.
(e) Labour Finance	e.	Decree of the Lieutenant General No. 295 of 19 Oct 1944. Rules on granting periodical salary increase to state employees.
(f) Public Relations Branch	f.	Decree of the President of the Council of Ministers of 22 Sept 1944. Appointing the Commissioner for the "La Tribuna " Ltd, publishers.
(g) Public Health Education	g.	Ministerial Decree of 15 Sept 1944. Authorizing the professional Boarding Schools for Nurses to admit voluntary Italian Red Cross nurses to the second course 1944-1945
(h) Local Government Finance	h.	Ministerial Decree of 28 Sept 1944. Detaching the commune of Genzano (Potenza) from the district of the District Office for direct taxes and from the Registry office of Matera and attaching it to the districts of the corresponding office of Acerenza (Potenza). Detaching the communes of Banzi and Palazzo San Gervasio (Potenza) from the District office for direct taxes of Matera and attaching them to the district of the District office for direct taxes of Venosa (Potenza).
(i) Public Safety	i.	Ministerial Decree of 20 Oct 1944. Extending the operations in connection with the census of motor vehicles to the Provinces of Litteria, Frosinone and Rome.

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, G5 Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Thursday, 16 November 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale, returns received after this date will be too late for action.

W. E. SHERMS, Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1567

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 11 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero Abb. annuo L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero Abb. annuo L. 240
	» semestrale » 100	» semestrale » 200		» semestrale » 60	» semestrale » 120
	» trimestrale » 50	» trimestrale » 100		» trimestrale » 30	» trimestrale » 60
	Un fascicolo » 4	Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4	Un fascicolo » 8

AI SOLO « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abb. annuo . . . L. 100 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . . L. 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 291.

Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati . . . . . Pag. 514

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 292.

Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche . Pag. 514

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 293.

Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza pei ricevitori postali e telegrafici . . . . . Pag. 515

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 294.

Reclutamento straordinario di n. 100 funzionari nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione di pubblica sicurezza. Pag. 516

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 295.

Norme relative all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio agli impiegati dello Stato . . . . . Pag. 517

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 1944.

Nomina del commissario della Società anonima « La Tribuna » . . . . . Pag. 518

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1944.

Autorizzazione alle Scuole-convitto professionali per infermiere ad ammettere al secondo corso (1944-45) le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana . Pag. 518

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Distacco del comune di Genzano (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Matera e sua aggregazione alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Accettura (Potenza) - Distacco dei comuni di Ranzi e Palazzo San Gervasio (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Matera e loro aggregazione a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Venosa (Potenza) . . . . . Pag. 518

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1944.

Estensione ai territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma delle operazioni di censimento degli autoveicoli . . . . . Pag. 519

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

Conferimento di poteri straordinari al commissario della Cooperativa « L'Azzurra » . . . . . Pag. 519

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta . . . . . Pag. 519

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa artigiani sarti e nomina del commissario . . . . . Pag. 519

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Serie ordinaria (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª emissione), obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica » (1ª, 2ª e 3ª emissione), ed obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison » . Pag. 519

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Preavviso riguardante: a) il sorteggio per l'assegnazione, alle obbligazioni Serie speciale 4,50% « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (ELFER) 1ª e 2ª emissione, di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le suaindicate obbligazioni; b) il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (IRI) . Pag. 520

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 520

1568

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 291.

Norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il bando del Comandante Supremo delle Forze armate in data 21 settembre 1943, n. 61 A. C., contenente norme relative alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto legge 29 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 28 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* degli affari esteri e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In tutti i territori che sono o saranno sottoposti alla amministrazione del Governo Italiano si applicheranno, in ordine alla circolazione ed al cambio della valuta di guerra degli Alleati, le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

La valuta cartacea recante la dicitura « Allied Military Currency », espressa in lire italiane nei tagli sotto indicati, deve circolare obbligatoriamente ed ha pieno potere liberatorio tanto nei pagamenti, quanto negli incassi, e nessuno deve rifiutare di accettare questa valuta, sia nei pagamenti che negli incassi.

I tagli sono Lit. 1; Lit. 2; Lit. 5; Lit. 10; Lit. 50; Lit. 100; Lit. 500; Lit. 1000.

Art. 3.

Tutta la valuta cartacea Stati Uniti, comunemente chiamata « Dollaro timbro giallo », recante sul lato destro un timbro giallo, come pure la valuta cartacea in sterline, recante l'iscrizione « British Military Authority » hanno pieno corso e nessuno deve rifiutare di accettare queste valute per pagamento o per incassi.

Art. 4.

Il cambio della valuta di cui al precedente art. 3, e tutte le valute espresse in lire, è fissato nella seguente misura:

un dollaro « timbro giallo » degli Stati Uniti vale . . . . . Lit. 100

una sterlina recante l'iscrizione « British Military Authority » ossia 20 scellini, vale . . . . . » 400

una sterlina recante l'iscrizione « British Military Authority » come sopra vale 4 dollari Stati Uniti.

Qualsiasi operazione od un cambio diverso da quello sopra stabilito è vietata.

Il cambio della valuta di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è obbligatorio da parte delle banche e dei cambiavalute, franco di provvigione e di spese.

Art. 5.

I contravventori alle norme del presente decreto sono puniti a termine delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944

Registro Presidenza n. 1, foglio n. 235 — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 252.

Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1408, costitutiva dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche;

Visto il R. decreto 23 novembre 1942, n. 1736, relativo all'ordinamento di detto Istituto;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1569

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 23 novembre 1942, n. 1736, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni ed è così composto:

a) di un presidente, scelto anche fra estranei alla Amministrazione governativa;

b) di un consigliere di Stato;

c) del direttore generale delle poste e dei telegrafi;

d) del capo del servizio ricevitorie della Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

e) di un funzionario del Ministero del tesoro;

f) del rappresentante sindacale dei postelegrafonici;

g) di un esperto nelle discipline attuariali;

h) di un avvocato dello Stato;

i) di tre ricevitori designati dalle organizzazioni di categoria.

Le funzioni dei componenti del Consiglio di amministrazione sono gratuite ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli:* TOPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro UU. RR. Poste n. 1, foglio n. 201. — MANZELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° settembre 1944, n. 293.

Modificazioni nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza pei ricevitori postali e telegrafici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1407, costitutiva dell'Istituto cauzioni e quiescenza pei ricevitori postali e telegrafici;

Visto il R. decreto 23 novembre 1942, n. 1735, relativo all'ordinamento di detto Istituto;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 23 novembre 1942, n. 1735, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni ed è così composto:

a) di un presidente, scelto fra estranei all'Amministrazione governativa;

b) di un consigliere di Stato;

c) del direttore generale delle poste e dei telegrafi;

d) del capo del servizio ricevitorie della Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

e) di un funzionario del Ministero del tesoro;

f) del rappresentante sindacale dei postelegrafonici;

g) di un esperto nelle discipline attuariali;

h) di un avvocato dello Stato;

i) di tre ricevitori designati dalle organizzazioni di categoria.

Con decreto da emanare dal Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite le indennità per il presidente e per gli altri componenti del Consiglio di amministrazione nominati ai sensi del precedente comma nonchè le diarie da corrispondere a titolo di rimborso spese ai componenti stessi eventualmente residenti fuori Roma.

Il direttore dell'Istituto fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione con voto deliberativo.

Il Consiglio di amministrazione può dividersi in Comitati di almeno tre componenti ciascuno ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli:* TOPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro UU. RR. Poste n. 1, foglio n. 206. — MANZELLA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 294.

Reclutamento straordinario di n. 100 funzionari nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1365;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/I;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1570

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Il Ministro per l'interno è autorizzato ad effettuare un reclutamento straordinario nel ruolo di gruppo A dei funzionari di pubblica sicurezza per i seguenti posti:

n. 20 commissari aggiunti grado 9°;

n. 30 vice commissari grado 10°;

n. 50 vice commissari aggiunti grado 11°.

Alla cessazione dell'attuale stato di guerra sarà provveduto al riassorbimento delle unità eventualmente in soprannumero rispetto agli organici previsti con le vacanze esistenti a quella data e con quelle che si verificheranno successivamente.

Art. 2.

I posti di grado 9° potranno essere conferiti soltanto agli ufficiali appartenenti o che abbiano già appartenuto all'Arma dei Reali carabinieri, ai corpi della Regia guardia di finanza o della disciolta Regia guardia che rivestano o abbiano rivestito nei ruoli i provenienza almeno il grado di capitano in servizio permanente effettivo.

I posti di grado 10° potranno essere conferiti ai predetti ufficiali che abbiano rivestito nei ruoli di provenienza almeno il grado di tenente in servizio permanente effettivo.

I posti di grado 11° potranno essere conferiti ai predetti ufficiali che abbiano rivestito nel ruolo di provenienza almeno il grado di sotto tenente in servizio permanente effettivo, nonchè, in mancanza di questi ultimi, a tutti gli altri aspiranti che ne facciano domanda e che siano in possesso di un diploma di laurea conseguita presso una Università od un Istituto superiore del Regno, dei requisiti richiesti dal regolamento del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 2) agosto 1969, n. 656, e che abbiano una altezza non inferiore a metri uno e centimetri sessantaquattro.

Art. 3.

Gli aspiranti nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno presentare domanda su carta da bollo da L. 8, alla Prefettura della provincia nella quale risiedono, debitamente documentata.

Non saranno prese in esame le domande che perverranno oltre i termini suddetti.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio o recapito, e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande, gli ufficiali predetti dovranno unire copia dello stato di servizio rilasciato dalle competenti autorità.

Tutti gli altri concorrenti dovranno invece unire:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto l'età di 20 anni e non superata quella di 29 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da L. 6 del sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 18;

4) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi in carta da bollo da L. 6 dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza;

5) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 6 da un medico militare in servizio permanente effettivo che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere al prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che ha statura non inferiore a metri uno e centimetri 64 (sessantaquattro). Nelle provincie ove non esiste un medico militare in servizio permanente effettivo il certificato potrà essere rilasciato dal medico provinciale.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un medico di fiducia;

6) copia, su carta da bollo da L. 12 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato, su carta da bollo da L. 6, di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare inoltre il certificato, modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalle competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate od abbiano partecipato ad azione di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943 dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

7) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) diploma di laurea di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 o copia autentica del diploma debitamente legalizzata;

9) tutti gli altri documenti che, in aggiunta ai precedenti, i candidati riterranno di esibire nel loro interesse;

10) tutti gli aspiranti poi dovranno inviare a corredo degli atti una dichiarazione dalla quale risulti se siano stati iscritti al P.N.F. ed in caso affermativo dovranno indicare la data dell'iscrizione, se abbiano avu-

1571

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

to riconosciute benemerenze fasciste, se siano stati ufficiali della M.V.S.N. o se abbiano rivestito cariche politiche.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati civili di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo, insieme a copia in carta da bollo da L. 12 del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del precedente articolo quando vi supplisconо con certificato in carta da bollo da L. 6 del Comando del corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura. I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplirli con atti notori correlati della dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei registri da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

I requisiti per la nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dal l'art. 4 per i requisiti di età.

Art. 7.

Tra i nominati nei rispettivi gradi 9°, 10° e 11° sarà compilata apposita graduatoria in base ai criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, da apposita Commissione giudicatrice.

Detta Commissione sarà composta da un consigliere di Stato che la presiede, da un funzionario del Ministero dell'interno avente funzioni di direttore capo divisione e da un ispettore generale di pubblica sicurezza.

Segretario della Commissione verrà nominato un funzionario amministrativo in servizio alla Direzione generale di pubblica sicurezza.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà, per la valutazione dei titoli in parola, di 10 punti, e, pertanto, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in trentesimi.

La graduatoria, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun nominato.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni in materia.

Art. 8.

I funzionari, nominati in virtù del presente decreto, conseguiranno la nomina ad effettivi dopo un anno di esperimento, e sempre che concorra il favorevole giudizio del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza.

Nel caso che il predetto Consiglio giudicasse negativo l'esperimento, gli ufficiali dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza che all'atto della assunzione nell'Amministrazione della pubblica sicurezza erano in servizio permanente effettivo presso detta Arma o Corpo verranno restituiti ai ruoli di provenienza, mentre tutti gli altri verranno licenziati.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nel decimoquinto giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1941

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TRIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1941
Registro Interno n. 1, foglio n. 33.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1941, n. 295.
Norme relative all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio degli impiegati dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificheche nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1935, n. 2178;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1941, n. 111;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro pel tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio degli impiegati dello Stato, che abbiano maturato i prescritti periodi di anzianità, si fa luogo in base al semplice accertamento, da parte dei competenti uffici del personale, della condizione stabilita dall'art. 14 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, omesso ogni parere dei Consigli di amministrazione o di altri consessi similari.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

1572

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 235. — EMANUEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 22 settembre 1944.

Nomina del commissario della Società anonima « La Tribuna ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « La Tribuna », che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Enrico de Martino, consigliere di Stato è nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima « La Tribuna ».

Art. 2.

Il dott. Enrico de Martino eserciterà la predetta gestione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1944.

Autorizzazione alle Scuole-convitto professionali per infermiere ad ammettere al secondo corso (1944-45) le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto l'articolo unico della legge 31 maggio 1943, n. 569, contenente norme provvisorie per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana alle Scuole-convitto professionali per infermiere;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1942, n. 1820;

Decreta:

Art. 1.

Le Scuole-convitto professionali per infermiere sono autorizzate ad ammettere al secondo corso che si svolgerà nell'anno scolastico 1944-45 le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana e che abbiano conseguito il certificato di ammissione di cui all'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1942, n. 1820.

Art. 2.

La sessione di esame per il conseguimento del predetto certificato coinciderà con la sessione autunnale di esami che sarà tenuta prossimamente presso le Scuole-convitto professionali per infermiere.

Roma, addì 15 settembre 1944

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per l'istruzione pubblica
DE RUGGIERO

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Distacco del comune di Genzano (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Matera e sua aggregazione alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Accettura (Potenza) - Distacco dei comuni di Banzi e Palazzo San Gervasio (Potenza) dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Matera e loro aggregazione a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Venosa (Potenza).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1911, n. 118, recante modifica alla circoscrizione delle provincie di Matera e Potenza;

Visto l'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro 11, foglio 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di introdurre alcune modifiche nelle attuali circoscrizioni di alcuni uffici delle Imposte dirette e del Registro delle provincie di Matera e Potenza al fine di assicurarne un migliore funzionamento in relazione ai nuovi di comunicazione sviluppatisi fra le sedi degli uffici ed i comuni che ne dipendono;

Decreta:

Il comune di Genzano (Potenza) viene staccato dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'Ufficio del registro di Matera per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Accettura (Potenza).

I comuni di Banzi e Palazzo San Gervasio (Potenza) vengono staccati dalla circoscrizione dell'Ufficio di-

1573

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

strettuale delle imposte dirette di Matera ed aggregati a quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Venosa (Potenza).

Il direttore generale delle Imposte dirette e quello delle Tasse ed imposte indirette sugli affari, sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1944.

Estensione ai territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma delle operazioni di censimento degli autoveicoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, concernente il censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, contenente norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105;

Ritenuta l'opportunità di estendere ai territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma le operazioni di censimento degli autoveicoli;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, e le norme integrative dello stesso, contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, entrano in vigore nei territori delle provincie di Littoria, Frosinone e Roma.

Roma, addì 20 ottobre 1944

Il Ministro: CERABONA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Conferimento di poteri straordinari al commissario della Cooperativa « L'Azzurra »

Con decreto del Ministro per l'Industria, il commercio ed il lavoro, in data 25 ottobre 1944, si conferiscono al comm. dott. Domenico Palermo, commissario della Cooperativa « L'Azzurra » con sede in Roma, le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento della cooperativa stessa e per approvare il bilancio 1943.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 7 novembre 1944, l'avv. Giuseppe Fuschini è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con i poteri del presidente e del Comitato esecutivo.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa artigiani sarti e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in data 3 novembre 1944 è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa artigiani sarti, con sede in Roma, nominandone il commissario nella persona del rag. Mario Pescatori.

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 %, Serie ordinaria (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª emissione), obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica » (1ª, 2ª e 3ª emissione), ed obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison ».

Si notifica che il giorno 1º dicembre 1944, con inizio alle ore 15,30, si procederà, presso la sede dell'Istituto in Roma, via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 6 %:*

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 aprile 1928, di:

n. 162 titoli di 5 obbligazioni
» 241 » » 10 »
» 43 » » 50 »

in totale n. 446 titoli, rappresentanti, complessivamente, 5350 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.325.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 6251 per L. 3.125.500, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 5350 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 900 obbligazioni effettuato in seguito al ricatto del mutuo stipulato il 25 aprile 1928 con la Società Laziale di elettricità.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 3ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 5 maggio 1929, di n. 56 titoli di cinquanta obbligazioni, rappresentanti 2800 obbligazioni per il valore nominale di L. 500.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 2580 per nominali L. 1.450.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 1800 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 3000 obbligazioni per il valore nominale di L. 17.000.000.

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 5ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 maggio 1931, di n. 580 titoli decupli, rappresentanti 5800 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.500.000.

4) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 6ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 settembre 1933, di:

n. 787 titoli da 10 obbligazioni
» [illegible] » » 50 »

in totale n. 950 titoli rappresentanti, complessivamente, 12750 obbligazioni per il valore nominale di L. 6.275.000.

5) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 7ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 9 giugno 1937, di n. 277 titoli decupli, rappresentanti 2770 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.385.000.

6) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 8ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 5 marzo 1938, di n. 277 titoli decupli, rappresentanti 2770 obbligazioni per il valore nominale di lire 1.385.000.

7) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 9ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 3 giugno 1939, di n. 150 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti 3750 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.875.000.

8) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 10ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 19 aprile e 21 ottobre 1941, di n. 122 titoli di 25 obbligazioni, rappresentanti 3050 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.525.000.

1574

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *« Telefonica »*:

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 1ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 29 novembre 1929, di n. 320 titoli decupli, rappresentanti 3200 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.600.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 5090 per nominali L. 2.500.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 3200 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 21600 obbligazioni, effettuato in seguito al risentito del mutuo stipulato il 23 novembre 1929 con la Società Telefonica delle Venezie (Telve).

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 31 ottobre 1930, di n. 300 titoli decupli, rappresentanti 3000 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.500.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da numero 4961 per nominali L. 2.500.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette n. 3996 obbligazioni, in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di n. 28000 obbligazioni effettuato in seguito al risentito del mutuo stipulato il 30 dicembre 1930 con la Società Telefonica (Telve).

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni della 3ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 luglio 1932, di:

n.	251	titoli	di	1 obbligazione
»	459	»	»	5 obbligazioni
»	1006	»	»	10 »
»	300	»	»	25 »

in totale n. 3600 titoli, rappresentanti, complessivamente, 20.000 obbligazioni per il valore nominale di L. [illegible].

c) *In ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie speciale « Società Edison », emissione autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data* 31 *marzo* 1933:

Estrazione a sorte di:

n.	391	titoli	di	1 obbligazione
»	317	»	»	5 obbligazioni
»	356	»	»	10 »
»	396	»	»	25 »

in totale n. 1589 titoli, rappresentanti, complessivamente, 15830 obbligazioni per il valore nominale di L. 7.918.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successive notificazioni saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il commissario: A. TARCHIANI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante: a) il sorteggio per l'assegnazione alle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (ELFER) 1ª e 2ª emissione, di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione, nonchè il sorteggio per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni; b) il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Istituto per la Ricostruzione Industriale » (IRI).

Si notifica che il giorno 1º dicembre 1944 e seguenti, incominciando alle ore 9, si procederà presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) *In ordine alle obbligazioni Serie speciale* 4,50 % *« Elettrificazione Ferrovie dello Stato »* (ELFER) 1ª *e* 2ª *emissione*:

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 1ª emissione di n. 1000 carte ferroviarie di libera circolazione, in prima classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni Serie speciale, 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 2ª emissione, di n. 1031 carte ferroviarie di libera circolazione, in prima classe, su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese.

3) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 1ª emissione, e cioè:

n.	2918	titoli	di	1 obbligazione
»	1030	»	»	5 obbligazioni
»	1816	»	»	10 »
»	165	»	»	25 »
»	569	»	»	50 »

in totale n. 7718 titoli, rappresentanti 6973 obbligazioni per il valore nominale di L. 31.036.500.

Poichè i titoli di 50 obbligazioni sono stati convertiti in titoli di una, cinque e dieci obbligazioni, si considereranno sorteggiati per il rimborso, in luogo dei titoli di 50 obbligazioni estratti, i corrispondenti titoli di taglio minore emessi in loro sostituzione.

4) Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », 2ª emissione, e cioè:

n.	2588	titoli	di	1 obbligazione
»	1559	»	»	5 obbligazioni
»	2859	»	»	10 »
»	257	»	»	25 »

in totale n. 15073 titoli, rappresentanti 6073 obbligazioni per il valore nominale di L. 31.036.500.

b) *In ordine alle obbligazioni Serie speciale* 4,50 % *« Istituto per la Ricostruzione Industriale »* (IRI):

Estrazione a sorte di:

n.	6857	titoli	di	1 obbligazione
»	1451	»	»	5 obbligazioni
»	2091	»	»	10 »
»	675	»	»	25 »
»	565	»	»	50 »

in totale n. 11837 titoli, rappresentanti 105732 obbligazioni per il valore nominale di L. 58.866.000.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati, in due distinti bollettini, i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 novembre 1944

Il commissario: A. TARCHIANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 71 del 28 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 5 novembre 1944.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1944, N. 263.

Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTE TAVOLINI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

I - II

INDICE MENSILE

27-31 LUGLIO - 1°-31 AGOSTO 1944

INDICE PER MATERIE

Numero della Gazzetta

Agricoltura. — Vedi: « Consorzi agrari », « Enti economici dell'agricoltura » e « Prezzi ».

Assegni d'imbarco. — Vedi: « Marina militare ».

Assicurazioni private.

Regio decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155: Istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro 40

Automobilismo industriale.

Decreto Ministeriale 31 maggio 1944: Tariffe per il trasporto di cose con automezzi 45

Autoveicoli. — Vedi: « Automobilismo industriale ».

Avvocati e procuratori.

Decreto Ministeriale 22 agosto 1944: Rinvio delle prove scritte di sessioni d'esame di procuratore 48

Avvocatura dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, numero 166: Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato 45

Banche e Istituti di credito.

Decreto Ministeriale 11 luglio 1944: Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia 41

Decreto del Primo Ministro 8 agosto 1944: Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro 50

Buoni del Tesoro. — Vedi: « Debito pubblico ».

Cambiali. — Vedi: « Vaglia cambiari ».

Numero della Gazzetta

Concorsi.

MINISTERO DELLE FINANZE. — Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 550 borse di studio 41

Consiglio dei Ministri. — Vedi: « Presidenza del Consiglio dei Consiglio dei Ministri ».

Consorzi agrari.

Decreto Ministeriale 5 agosto 1944: Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce 45

Corti di Assise.

Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, numero 170: Norme per la costituzione delle Corti di Assise 47

Vedi anche avviso di rettifica 50

Debito pubblico.

BUONI DEL TESORO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 174: Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori 49

OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 173: Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i talloncini o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze 49

Decreti. — Vedi: « Governo Militare Alleato » e « Leggi e decreti ».

Enti economici dell'agricoltura.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

93

I - II

INDICE MENSILE

27-31 LUGLIO - 1°-31 AGOSTO 1944

INDICE PER MATERIE

Numero della Gazzetta

Agricoltura. — Vedi: « Consorzi agrari », « Enti economici dell'agricoltura » e « Prezzi ».

Assegni d'imbarco. — Vedi: « Marina militare ».

Assicurazioni private.

Regio decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155: Istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro 40

Automobilismo industriale.

Decreto Ministeriale 31 maggio 1944: Tariffe per il trasporto di cose con automezzi 41

Autoveicoli. — Vedi: « Automobilismo industriale ».

Avvocati e procuratori.

Decreto Ministeriale 22 agosto 1944: Rinvio delle prove scritte di sessioni d'esame di procuratore 48

Avvocatura dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, numero 166: Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato 55

Banche e Istituti di credito.

Decreto Ministeriale 11 luglio 1944: Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia 41

Decreto del Primo Ministro 8 agosto 1944: Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro 50

Buoni del Tesoro. — Vedi: « Debito pubblico ».

Cambiali. — Vedi: « Vaglia cambiari ».

Comuni.

Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 172: Ricostituzione del comune di Gliffoni Sei Casali 48

Numero della Gazzetta

Concorsi.

MINISTERO DELLE FINANZE. — Opera nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 350 borse di studio 41

Consiglio dei Ministri. — Vedi: « Presidenza del Consiglio dei Consiglio dei Ministri ».

Consorzi agrari.

Decreto Ministeriale 5 agosto 1944: Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce 45

Corti di Assise.

Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, numero 170: Norme per la costituzione delle Corti di Assise 47

Vedi anche avviso di rettifica 50

Debito pubblico.

BUONI DEL TESORO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 174: Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori 49

OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 173: Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze 39

Decreti. — Vedi: « Governo Militare Alleato » e « Leggi e decreti ».

Enti economici dell'agricoltura.

Decreto del Primo Ministro Segretario di Stato 8 agosto 1944: Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi 45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	Numero della Gazzetta
Esercito.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 176: Soppressione dell'Ispettorato generale dell'esercito	50
Fascismo.	
Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159: Sanzioni contro il fascismo	41
Fitti agrari. — Vedi: « Prezzi ».	
Gabinetti dei Ministri. — Vedi: Ministeri, Sottosegretariati di Stato e Uffici dipendenti ».	
Governo Militare Alleato. — Vedi anche: « Territori italiani occupati ».	
DISPOSIZIONI E COMUNICATI. — (Decreti ras) operativi nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Commissione Alleata. *Gazz.* 40-43-44-45-48-50	
Grano. — Vedi: « Prezzi ».	
Guerra.	
Bando del Comando Supremo 30 giugno 1944, n. 28: Soppressione del Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata e istituzione in Sassari di una Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna	38
Bando del Comando Supremo 3 luglio 1944, n. 29: Soppressione del Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata e istituzione di un Tribunale militare di guerra presso il Corpo italiano di liberazione	38
TERRITORI ITALIANI OCCUPATI E TERRITORI RESTITUITI ALL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 160: Riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano su territori già sottoposti all'Amministrazione militare alleata	42
Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, numero 161: Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano	42
Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, numero 162: Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana	42
Avviso di rettifica	44
Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, numero 168: Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano	43
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 agosto 1944, numero 169: Riassunzione da parte del Governo italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata	46
Istruzione pubblica.	
ISTRUZIONE ELEMENTARE. — Regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158: Modificazione all'art. 18 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e post-elementare e sull'onere di integrazione	40
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, numero 164: Formula da usarsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re	42
Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti	42
id.	45
id.	47
Lotterie nazionali.	
Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1947	47
Marina militare.	
Regio decreto 2 giugno 1944, n. 150: Aumento del trattamento tavola alle mense di bordo previsto dalla tabella *E* annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156	40
Metalli preziosi.	
Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi	47
Ministeri, Sottosegretariati di Stato e uffici dipendenti. — Vedi anche: « Concorsi ».	
Decreto Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 163: Soppressione del Ministero per la cultura popolare e istituzione di un Sottosegretariato per la stampa e le informazioni	42
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, numero 171: Modificazioni al R. decreto-legge 14 luglio 1944, n. 1166, sulla composizione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato	48
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 157: Estensione del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno 1943-44	40
M.V.S.N. — Vedi: « Pensioni ed assegni ».	
Notariato.	
Cessazione di notaro dall'esercizio	47
Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili	48
Cessazione di notari dall'esercizio	50
Ordinamento giudiziario. — Vedi: « Corti di assise ».	
Orzo. — Vedi: « Prezzi ».	
Pane e pasta. — Vedi: « Prezzi ».	
Pensioni ed assegni.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, numero 165: Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste	48
Prezzi.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Esercito.

Decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 176: Soppressione dell'Ispettorato generale dell'esercito 39

Fascismo.

Decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159: Sanzioni contro il fascismo 41

Fitti agrari. — Vedi: « Prezzi ».

Gabinetti dei Ministri. — Vedi: Ministeri, Sottosegretariati di Stato e Uffici dipendenti ».

Governo Militare Alleato. — Vedi anche: « Territori italiani occupati ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI. — (Decreti resi operativi nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Commissione Alleata). Gazz. 6-10-11-15-18-20 . . .

Grano. — Vedi: « Prezzi ».

Guerra.

Bando del Comando Supremo 30 giugno 1944, n. 28: Soppressione del Tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata e istituzione in Sassari di una Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna 40

Bando del Comando Supremo 3 luglio 1944, n. 29: Soppressione del Tribunale militare di guerra del LI Corpo d'armata e istituzione di un Tribunale militare di guerra presso il Corpo italiano di liberazione 40

TERRITORI ITALIANI OCCUPATI E TERRITORI RESTITUITI ALL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 160: Riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano su territori già sottoposti all'Amministrazione militare alleata 12

Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, numero 161: Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano 12

Decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, numero 162: Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana 42

Avviso di rettifica 44

Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, numero 165: Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano 35

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 agosto 1944, numero 169: Riassunzione da parte del Governo italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata 46

Istruzione pubblica.

ISTRUZIONE ELEMENTARE. — Regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158: Modificazione all'art. 13 del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e post-elementare e sulle opere di integrazione 50

Leggi e decreti. — Vedi anche: « Governo Militare Alleato ».

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti 50

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 luglio 1944, numero 164: Formula da usarsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re 42

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . 42

Id. 46

Id. 47

Lotterie nazionali.

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944 47

Marina militare.

Regio decreto 2 giugno 1944, n. 156: Aumento del trattamento tavola alle mense di bordo previsto dalla tabella *E* annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1154 . . . 40

Metalli preziosi.

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi 47

Ministeri, Sottosegretariati di Stato e uffici dipendenti. — Vedi anche: « Concorsi ».

Decreto Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 163: Soppressione del Ministero per la cultura popolare e istituzione di un Sottosegretariato per la stampa e le informazioni 42

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, numero 171: Modificazioni al R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1166, sulla composizione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato 48

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 157: Estensione del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno 1943-44 40

M.V.S.N. — Vedi: « Pensioni ed assegni ».

Notariato.

Cessazione di notaro dall'esercizio 47

Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 49

Cessazione di notari dall'esercizio 50

Ordinamento giudiziario. — Vedi: « Corti di assise ».

Orzo. — Vedi: « Prezzi ».

Pane e pasta. — Vedi: « Prezzi ».

Pensioni ed assegni.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, numero 165: Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cinadhi aventi benemerenze fasciste 52

Prezzi.

Decreto ministeriale 26 luglio 1944: Prezzo del grano e dell'orzo per il pagamento dei fitti in natura . 39

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, numero 167: Prezzo del pane e della pasta 45

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Gazzetta

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano 44

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano 38

Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Sanzioni. — Vedi: « Fascismo ».

Segreterie di Stato. — Vedi: « Ministeri, Sottosegretariati di Stato e uffici dipendenti ».

Sentenze. — Vedi: « Leggi e decreti ».

Tasse scolastiche. — Vedi: « Ministeri (pubblica istruzione) ».

Numero della Gazzetta

Territori italiani occupati. — Vedi: « Guerra ».

Titoli di Stato. — Vedi: « Debito pubblico ».

Trasporti. — Vedi: « Automobilismo industriale ».

Tribunali militari. — Vedi: « Guerra ».

Vaglia cambiari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 29 agosto 1944, n. 175: Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali 48

Decreto Ministeriale 29 agosto 1944: Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma 49

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1944 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 27 luglio al 31 agosto 1944

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
Raccolta 1944													
155	40												
156	40												
157	40												
158	40												
159	41												
160	42												
161	42												
162	42												
163	42												
164	42												
165	43												
166	45												
167	45												
168	45												
169	46												
170	47												
171	48												
172	48												
173	49												
174	49												
175	49												
176	50												

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano 44

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano 46

Procuratori. — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

Sanzioni. — Vedi: « Fascismo ».

Segreterie di Stato. — Vedi: « Ministeri, Sottosegretariati di Stato e uffici dipendenti ».

Sentenze. — Vedi: « Leggi e decreti ».

Tasse scolastiche. — Vedi: « Ministeri (pubblica istruzione) ».

Titoli di Stato. — Vedi: « Debito pubblico ».

Trasporti. — Vedi: « Automobilismo industriale ».

Tribunali militari. — Vedi: « Guerra ».

Vaglia cambiari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 29 agosto 1944, n. 175: Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali 48

Decreto Ministeriale 20 agosto 1944: Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma 49

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1944 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 27 luglio al 31 agosto 1944

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
Raccolta 1944													
155	40												
156	40												
157	40												
158	40												
159	41												
160	42												
161	42												
162	42												
163	42												
164	42												
165	43												
166	45												
167	45												
168	45												
169	46												
170	47												
171	48												
172	48												
173	49												
174	49												
175	49												
176	50												

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PUBBLICAZIONI
DELLA LIBRERIA DELLO STATO

PUBBLICATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 1944

Serie		Lire
	NOVITÀ	
1459 bis-A	Formazione delle mappe catastali con la fotogrammetria aerea - Istruzione di servizio per la sezione di controllo (1944) (Pagg. 98 - non ril. - gr. 160 - formato 14,5×20,5)	12 —
2300	Imposta di fabbricazione sui fiammiferi e monopolio delle cartine e tuboti per sigarette, degli apparecchi d'accendere e pietrine focaie, del chinino di Stato. Disposizioni tributarie aggiuntive e coordinamento (ad uso dei Reparti della Regia guardia di finanza) (1943. (Pagine VIII - 289 - ril. alla giapponese - gr. 630, form. 15×23)	50 —
2343	Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944. (Pag. 696, non rileg., gr. 720, form. 15×21,5 (1944)	50 —
2344	Sanzioni contro il fascismo. (Decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 - Pag. 30, non rileg., gr. 30, formato (14,5×20,5) (1944)	5 —

Pubblicazioni d'Arte

CECCHELLI

LA CATTEDRA DI MASSIMIANO

ed altri avorii romano-orientali - fascicoli VI-VII

(Ultimo del 1° volume)

Formato 33,5×25 - copertina con pandette contenente 56 pagine con 52 illustrazioni e 15 tavole in fototipia f. t. . . . Lire **150**

Inviare le richieste alla

LIBRERIA DELLO STATO — UFFICIO COMMERCIALE — ROMA A. D. - Piazza G. Verdi

N. B. — *La Libreria dello Stato esegue spedizioni in deposito solo alle Librerie concessionarie. — Per tutte le altre Librerie le spedizioni si effettuano a contanti ed in assegno postale — Sconto 30% — Spese postali e d'imballaggio a carico del committente. Per gli ACQUISTI DIRETTI la Libreria dello Stato, oltre alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di provincia, ha i seguenti negozi di vendita al pubblico:*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Serie		Lire
	NOVITÀ	
1489 *bis-A*	Formazione delle mappe catastali con la fotogrammetria aerea - Istruzione di servizio per la sezione di controllo (1944) (Pagg. 78 - non ril. - gr. 80 - formato 14,5×20,5)	12
2300	Imposta di fabbricazione sui fiammiferi e monopolio delle cartine e tuboli per sigarette, degli apparecchi d'accensione e pietrine focaie, del chinino di Stato. Disposizioni tributarie aggiuntive e coordinamento (al mese del Reparti della Regia guardia di finanza) (1943. (Pagine VIII - 389 - ril. alla giapponese - gr. 630, form. 15×23)	50 —
2343	Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944. (Pag. 690, non rileg., gr. 720, form. 15×21,5 (1944)	30 —
2344	Sanzioni contro il fascismo. (Decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 - Pag. 30, non rileg., gr. 30, formato 14,5×20,5) (1944)	5 —

Pubblicazioni d'Arte

CECCHELLI

LA CATTEDRA DI MASSIMIANO

ed altri avorii romano-orientali - fascicoli VI-VII

(Ultimo del 1° volume)

Formato 33,5×25 - copertina con pandette contenente 56 pagine con 52 illustrazioni e 15 tavole in fototipia f. t. . . . Lire **150**

Inviare le richieste alla

LIBRERIA DELLO STATO UFFICIO COMMERCIALE
ROMA A. D. - Piazza G. Verdi

N. B. — *La Libreria dello Stato esegue spedizioni in deposito solo alle Librerie concessionarie. — Per tutte le altre Librerie le spedizioni si effettuano a contanti ed in assegno postale — Sconto 30% — Spese postali e d'imballaggio a carico del committente. Per gli* ACQUISTI DIRETTI *la Libreria dello Stato, oltre alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di provincia, ha i seguenti negozi di vendita al pubblico:*

ROMA { Via XX Settembre, Palazzo Ministero delle Finanze 1
Corso Umberto I, 234 angolo via Marco Minghetti, 23-24
Via Firenze, n. 372

MILANO: Galleria Vittorio Emanuele, 3;
NAPOLI Via Chiaia, 5

(1100793) Roma, 1944 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1 ~ Nov Read Misc. Maj. Lt. P. Magnuson

2~

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. 10 November 1944.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.78 of 7 Nov 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OF SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :

(a) Finance

a. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 282 of 7 September 1944.

Suspending the payment of amortisation instalments on loans granted by the Bank for Deposits and Loans (Cassa depositi e prestiti) to the local bodies (Enti locali.).

(b) Finance

b. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 283 of 3 October 1944.

Conferring upon the Council of Ministers the duties of the Supervisory Commission (Commissione di Vigilanza) for operations of the Bank for Deposits and Loans (Casse Depositi e prestiti) and Social Insurance Institutes (Istituti di Previdenza).

(c) Agriculture

c. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 284 of 19 October 1944.

Expediting the procedure for allotment of land in collective use to peasants.

(d) Civil Affairs

d. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 285 of 23 October 1944.

Complementary and executive rules for that part of the Legislative Decree No. 159 of 27 July 1944 which concerns the epuration of the Administration.

(e) Agriculture

e. Ministerial Decree of 3 November 1944.

Prohibiting slaughter of oxen, buffaloes and horses.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. [illegible] 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :

(a) Finance

a. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 282 of 7 September 1944.

Suspending the payment of amortisation instalments on loans granted by the Bank for Deposits and Loans (Cassa depositi e prestiti) to the local bodies (Enti locali.).

(b) Finance

b. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 283 of 3 October 1944.

Conferring upon the Council of Ministers the duties of the Supervisory Commission (Commissione di Vigilanza) for operations of the Bank for Deposits and Loans (Cassa depositi e prestiti) and Social Insurance Institutes (Istituti di Previdenza).

(c) Agriculture

c. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 284 of 19 October 1944.

Exhibiting the procedure for allotment of land in collective use to peasants.

(d) Civil Affairs

d. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 285 of 25 October 1944.

Complementary and executive rules for that part of the Legislative Decree No. 159 of 27 July 1944 which concerns the epuration of the Administration.

(a) Agriculture

2. Ministerial Decree of 3 November 1944.

Prohibiting slaughter of oxen, buffaloes and horses.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be REGARDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, CA Section, will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 13 November 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale, returns received after this date will be too late for action.

SECTION	INITIALS
Col. Mc.	
Maj.	R.D.

W. E. BEERENS, Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1585

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 78

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Martedì, 7 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. anno . . L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo . » 4

All'Estero: Abb. anno . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo . » 8

Il solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»: In Italia e Colonie . . . . Abb. anno . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. anno . . L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo . » 4

All'Estero: Abb. anno . . L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo . » 8

Supplemento straordinario «Conto corrente titoli, obbligazioni, cartelle»: Abb. annuo . . . . L. 200 — All'Estero . . . . Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 282.

Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali . . . . . Pag. 497

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 283.

Attribuzione al Consiglio dei Ministri delle funzioni della Commissione di vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza . . . Pag. 498

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 284.

Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini . . . . . Pag. 498

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 285.

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione . . . . . Pag. 500

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944

Divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino . . . . . Pag. 503

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del direttore generale amministrativo dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia «E.N.D.S.I.». Pag. 504

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 504

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 282.

Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, numero 453;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1913, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1911, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino ad un anno dalla conclusione della pace il Ministro pel tesoro è autorizzato a consentire, di anno in anno, la sospensione dell'obbligo del versamento, da parte delle provincie e dei comuni delle rate di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti per tutti indistintamente i mutui loro concessi.

Rimane ferma la corresponsione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per i mutui per i quali il concorso stesso è stato concesso.

1586

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Sulle somme che in applicazione del presente decreto non saranno versate alle pattuite scadenze sono dovuti gli interessi nella stessa misura di quella stipulata per il mutuo.

Tali interessi faranno esclusivamente carico agli Enti locali.

Art. 3.

Le somme di cui all'art. 1 devono essere destinate dalle provincie e dai comuni solamente alle spese obbligatorie di bilancio, desivanti dall'attuale stato di guerra.

Art. 4.

L'ammontare delle rate differite, con gli interessi ad esse afferenti, verrà pagato, a decorrere dall'anno successivo a quello della scadenza del mutuo, in quote di importo non superiore a quello stabilito per la estinzione del mutuo stesso.

Alla relativa sistemazione sarà provveduto entro l'anno successivo alla conclusione della pace.

Rimangono fermi, per i pagamenti differiti di cui al presente decreto, le garanzie, le condizioni e tutte le modalità di pagamento stabilite per il mutuo originario.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Tesoro n. 4, foglio n. 69. — LOMBO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 283.

Attribuzione al Consiglio dei Ministri delle funzioni della Commissione di vigilanza sui servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuta la necessità di assicurare il regolare svolgimento della gestione della Cassa depositi e prestiti e delle altre aziende e istituzioni annesse;

Ritenuto che la Commissione di vigilanza nelle attuali contingenze e per la sua stessa composizione non potrebbe esercitare le sue attribuzioni ne essere ricostituita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a che non si renda possibile la ricostituzione della Commissione di vigilanza sui servizi della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, le funzioni della Commissione stessa sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Tesoro n. 4, foglio n. 137. — LOMBO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 284.

Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 3 agosto 1891, n. 510, e 6 agosto 1891, n. 518;

Visti i Regi decreti 22 maggio 1924, n. 751; 28 agosto 1924, n. 1481; 16 maggio 1926, n. 895, convertiti in legge con modificazioni, con la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, che approva il regolamento per la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Vista la legge 16 marzo 1931, n. 377;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I commissari per la liquidazione degli usi civici, su richiesta dei Comuni e delle Università o Associazioni agrarie, possono, per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la conclusione della pace, autorizzare, in deroga alle vigenti disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, nonchè della legge 16 marzo 1931, n. 377, la concessione ed utenza con l'obbligo di migliorare, delle terre conve-

1587

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

pienamente utilizzabili per la cultura agraria di cui al 1° comma dell'art. 11 della sopra detta legge 16 giugno 1927.

Art. 2.

La concessione è fatta mediante ripartizione in quote, costituenti congrue unità colturali, da assegnarsi ai capi famiglia indicati nell'art. 51 del regolamento di esecuzione 26 febbraio 1928, n. 332, che siano coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelli meno abbienti, purchè diano affidamento di trarne la maggiore utilità.

Art. 3.

Il piano di ripartizione, con la indicazione delle opere di miglioria che i concessionari debbono eseguire, dei canoni da imporsi a costoro nonchè del termine entro il quale le opere di miglioria debbono essere eseguite è compilato dal tecnico comunale o da altro tecnico, all'uopo incaricato dal Comune, dalla Università o Associazione agraria, in un termine brevissimo ed in ogni caso, non superiore ai quindici giorni.

Art. 4.

Compilato il piano di ripartizione, il sindaco od il presidente dell'Università od Associazione agraria formula un bando da pubblicarsi nell'albo pretorio e nei principali luoghi del Comune e della frazione, col quale tutti i capi di famiglia che credono di avere diritto a concorrere alla assegnazione delle terre sono invitati a presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di giorni otto dalla pubblicazione del bando medesimo.

Qualora il capo famiglia sia assente per causa di guerra può concorrere all'assegnazione un congiunto o un altro suo rappresentante.

Art. 5.

Agli atti di ripartizione sono applicabili le disposizioni degli articoli 49 ultimo comma (salvo per ciò che riguarda il termine ridotto dal precedente articolo) e degli articoli 50, 52, 53, 54, 55 del citato regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 febbraio 1928 n. 332.

Le domande per l'assegnazione delle quote ed il ricorso al commissario contro il deliberato della Commissione comunale sono però redatti in carta semplice.

Art. 6.

Scaduto il termine di cui all'art. 4 il sindaco o il presidente dell'Università o dell'Associazione agraria trasmette immediatamente le domande alla Commissione di cui all'art. 52 del regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 332, la quale forma l'elenco degli aventi diritto nel termine di giorni dieci dalla data di ricezione delle domande stesse.

Il sindaco o il presidente dell'Università o dell'Associazione agraria, alla sua volta, trasmette tutti gli atti ed i ricorsi al commissario per gli usi civici, il quale deve formare l'elenco definitivo entro il termine di giorni quindici dalla ricezione degli atti e dei ricorsi.

Nella prima domenica successiva alla formazione definitiva dell'elenco la Commissione di cui all'art. 52 del regolamento di esecuzione procede al sorteggio delle quote fra gli assegnatari.

Il verbale di sorteggio è subito trasmesso al commissario il quale constatatane la regolarità, emana, entro cinque giorni il decreto di assegnazione. Questo decreto costituisce il titolo dei quotisti.

Art. 7.

L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione è fatta con l'obbligo della osservanza delle condizioni stabilite nel piano di ripartizione da accertarsi dall'Ispettorato provinciale agrario.

Le unità fondiarie non possono in nessun caso essere divise, alienate o cedute sotto pena di ridevoluzione all'Ente concedente.

Le unità fondiarie ridevolute o abbandonate sono riassegnate a norma degli articoli 5 e 6 del presente decreto.

Eseguite le migliorie di cui all'art. 3, che sono di volta in volta accertate dall'ispettorato provinciale agrario, il commissario provvede a trasformare le concessioni in enfiteusi perpetue. All'atto della concessione in enfiteusi sono fissati i canoni definitivi, a norma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 8.

Per tutto il termine indicato nell'art. 1 del presente decreto, in pendenza delle operazioni di liquidazione degli usi civici sulle terre dei privati, il commissario può, con decreto motivato, su domanda degli Enti interessati, sentito l'ispettore provinciale agrario e le parti, attribuire, a titolo di compenso provvisorio, salva la liquidazione definitiva, ai Comuni, frazioni di Comuni, Università o Associazioni agrarie, una quota parte dei terreni sui quali pacificamente si esercita l'uso civico di semina.

La quota, determinata dal commissario in base alla scala dei compensi stabilita nell'art. 5 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, viene ripartita secondo le norme del presente decreto.

Art. 9.

I provvedimenti di concessione provvisoria e definitiva, preveduti dal presente decreto sono soggetti alle tasse fisse minime di registro e di trascrizione.

Salvo quanto disposto nel comma precedente, tutti gli atti e i provvedimenti necessari per la ripartizione e la concessione delle terre o per la liquidazione provvisoria ai sensi dell'art. 8 sono esenti da qualsiasi cributo e dai diritti catastali di voltura.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SICILIANTI — GULLO

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 312.

1588

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 ottobre 1944, n. 285.

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'epurazione dell'Amministrazione.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il procedimento per l'epurazione prevista dal titolo II del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è promosso dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

Le Amministrazioni indicate nell'art. 11 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, denunziano all'Alto Commissario gli impiegati dipendenti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del decreto legislativo suddetto. Esse trasmettono all'Alto Commissario le notizie e gli elementi in loro possesso, riguardanti quei dipendenti per i quali possano rendersi applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo suddetto.

Qualora però le Amministrazioni medesime ritengano di avere elementi sufficienti per il giudizio di epurazione a carico dei loro dipendenti, procedono direttamente alla denunzia alle Commissioni giudicatrici, che, in tal caso, ne daranno comunicazione all'Alto Commissario, trasmettendo il nominativo dell'incolpato prima di procedere al giudizio.

L'Alto Commissario può, ove lo ritenga, avocare a sè l'iniziativa del procedimento.

L'Alto Commissario, in base agli elementi pervenutigli dalle Amministrazioni o dalle Commissioni o da lui raccolti con istruttorie compiute direttamente dal proprio ufficio, promuove il procedimento di epurazione davanti alle Commissioni di primo grado nei riguardi di coloro per i quali egli ritiene applicabili la dispensa o le sanzioni disciplinari stabilite dal titolo II del decreto legislativo suddetto.

Art. 3.

L'Alto Commissario può chiedere alle Amministrazioni informazioni e documenti, che non possono essere rifiutati.

Se essi involgono segreti politici o militari, occorre l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale può stabilire le modalità da seguire per la visione o la consegna dei documenti.

Art. 4.

La Commissione di primo grado, ricevuta la richiesta di procedimento con gli atti relativi, provvede a contestare all'interessato gli addebiti con invito a presentare le deduzioni entro un termine prefisso, che in ogni caso non può essere inferiore a giorni dieci.

Entro questo termine l'interessato ha facoltà di consultare gli atti nella segreteria della Commissione.

Art. 5.

Le deduzioni difensive sono presentate alla segreteria della Commissione.

L'impiegato che risiede in Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione può presentare le sue deduzioni al capo dell'ufficio al quale è addetto.

Il capo dell'ufficio trasmette senza indugio le deduzioni alla segreteria della Commissione.

Art. 6.

La Commissione di primo grado, sulla base degli elementi raccolti e delle deduzioni dell'interessato, compie le indagini che ritiene necessarie ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, e quindi adotta le sue deliberazioni succintamente motivate.

Art. 7.

Nei casi indicati dall'art. 14 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, la Commissione per l'epurazione, in luogo della dispensa dal servizio, delibera l'applicazione di sanzioni disciplinari di minore gravità ai sensi dell'articolo medesimo, quando ritenga di poter escludere la settarietà o la intemperanza fascista.

Art. 8.

Non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione quando le qualifiche indicate nell'art. 11 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono state attribuite senza corrispondenza all'effettivo stato di fatto.

Parimenti non si fa luogo all'applicazione di alcuna sanzione nei riguardi di coloro che siano stati ufficiali della m.v.s.n. per effetto di incorporazioni collettive nella milizia di reparti provenienti da altri corpi dello Stato senza una specifica richiesta degli interessati.

Tuttavia si fa luogo all'applicazione della dispensa dal servizio e delle altre sanzioni previste dall'art. 14 del decreto suddetto nei riguardi di coloro che abbiano sfruttato l'attribuzione delle qualifiche e l'incorporazione nella milizia per conseguire vantaggi particolari diversi da quelli prevalenti in via generale per tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni.

Art. 9.

I ricorsi dell'interessato e dell'Alto Commissario avverso la deliberazione della Commissione di primo grado sono presentati nella segreteria della detta Commissione e sono da questa trasmessi, unitamente agli atti, alla Commissione centrale.

L'impiegato che risiede in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione di primo grado può presentare il ricorso al capo dell'ufficio al quale è addetto.

1589

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il capo dell'ufficio trasmette senza indugio il ricorso alla segreteria della Commissione di primo grado per il corso ulteriore.

Art. 10.

Le conclusioni delle Commissioni di epurazione sono dalle rispettive segreterie comunicate all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipende per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 11.

L'Alto Commissario, qualora ravvisi sussistere contro un impiegato sottoposto a procedimento per l'epurazione elementi tali da rendere necessaria la sospensione dall'ufficio, ne fa proposta motivata al Ministro o al Prefetto competente per l'adozione del relativo provvedimento ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Il Ministro o il Prefetto, qualora non ritenga di accogliere la richiesta dell'Alto Commissario, gliene dà subito avviso e ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale spetta la decisione definitiva.

Il provvedimento di sospensione può essere sempre revocato, anche in pendenza del procedimento di epurazione, dalla stessa autorità che lo ha emesso, previo parere favorevole dell'Alto Commissario, quando vengono meno gli elementi che lo abbiano reso necessario. Nel caso di parere negativo la detta autorità può provocare la decisione definitiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

La Commissione centrale per l'epurazione ha i medesimi poteri attribuiti alle Commissioni di primo grado dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Davanti alla Commissione centrale possono essere prodotti nuovi elementi sia da parte dell'interessato sia da parte dell'Alto Commissario.

La Commissione centrale può concludere per una sanzione più grave di quella ritenuta applicabile dalla Commissione di primo grado, anche quando l'Alto Commissario non abbia proposto ricorso.

Art. 13.

L'epurazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi, le quali hanno la sede e svolgono le loro attività in una sola provincia, è fatta dalla Commissione prevista dal terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

I provvedimenti concernenti il personale delle aziende predette sono adottati dal Prefetto.

Art. 14.

Per le aziende speciali dipendenti da Amministrazioni o da Enti pubblici, quale secondo membro della Commissione di epurazione può essere nominato sia un funzionario dell'azienda interessata sia un funzionario dell'Amministrazione o dell'Ente pubblico da cui esse dipende.

Nel caso di commissione unica per più aziende, ferma restando la norma del comma precedente, l'autorità competente può designare il secondo membro tra il personale di una qualunque delle aziende stesse.

La disposizione del primo comma si applica anche alle aziende riconosciute di interesse generale nei confronti delle Amministrazioni che su di esse esercitano il controllo.

Art. 15.

In deroga al disposto del terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, le Commissioni di epurazione per gli enti previsti nel comma stesso e nell'art. 13 del presente decreto sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito l'Alto Commissario, ferma restando, per la loro composizione, la disposizione dell'articolo precedente per le aziende ivi previste. Presidente della Commissione sarà, in ogni caso, un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo.

Può essere nominata una Commissione avente competenza per più di una provincia.

Per il comune di Roma e le aziende dipendenti la Commissione è nominata dal Ministro per l'interno; il secondo membro può essere scelto sia fra il personale del Comune sia fra quello del detto Ministero.

Le Commissioni di epurazione per le aziende private concessionarie di pubblici servizi e per quelle riconosciute di interesse nazionale possono essere nominate, oltre che dall'autorità competente, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 16.

Per le Amministrazioni statali, le quali hanno personale numeroso in sedi periferiche, possono essere nominate, nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, Sottocommissioni aventi competenza per il personale in servizio in una o più provincie.

Le Commissioni possono aver sede in provincia.

Art. 17.

In ogni provincia il Prefetto, insieme col delegato dell'Alto Commissario, prepara il materiale istruttorio relativo agli impiegati da sottoporre al giudizio della Commissione di epurazione.

Art. 18.

Le Commissioni centrali, previste dall'art. 23, terzo comma, del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono composte di un presidente, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri scelti dal Ministro competente, previo parere, ove esistano, degli organi incaricati della tenuta dell'albo in Roma, fra gli esercenti della professione, arte o mestiere, e di due altri membri designati dall'Alto Commissario.

Nella nomina delle Commissioni previste dal primo comma dell'articolo predetto, il Ministro competente o l'autorità da lui delegata può prescindere dalla designazione degli organi incaricati della tenuta dell'albo, ove essi non esistano.

1590

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 19.

Le Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, a termine dell'art. 23 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, applicano i criteri di cui agli articoli 12, n. 1, 13 e 14 dello stesso decreto. Esse deliberano la cancellazione quando il comportamento dell'iscritto sia stato tale da compromettere il decoro e la dignità professionale o comunque da farlo ritenere indegno di continuare nell'esercizio professionale, arte o mestiere.

Negli altri casi, in luogo della cancellazione, viene disposta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione, arte o mestiere.

Si applica anche agli iscritti negli albi la disposizione dell'art. 16 del decreto suddetto.

Nei casi in cui l'esercizio della attività professionale è subordinato ad autorizzazione o concessione dell'autorità governativa, la cancellazione dall'albo comporta la perdita dell'autorizzazione o concessione.

Art. 20.

Le Commissioni incaricate della revisione degli albi hanno i medesimi poteri attribuiti alle Commissioni per l'epurazione dall'art. 19 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Le dette Commissioni procedono su richiesta dell'Alto Commissario, al quale gli organi incaricati della tenuta degli albi rimettono gli elementi in loro possesso e le denunzie ad essi pervenute.

Nei casi di particolari gravità le Commissioni possono, in pendenza del procedimento per la revisione, sospendere dall'esercizio della professione, arte o mestiere, fino alla definizione del procedimento, le persone contro le quali si procede.

Art. 21.

I ricorsi avverso le deliberazioni della Commissione per la revisione delle iscrizioni negli albi sono presentati nella segreteria della stessa Commissione e sono da questa trasmessi, unitamente agli atti, alla Commissione centrale competente.

Art. 22.

Le deliberazioni delle Commissioni incaricate della revisione degli albi, trascorsi i termini per ricorrere senza che sia stato prodotto ricorso, e le deliberazioni delle Commissioni centrali sono dalla segreteria comunicate agli organi incaricati della tenuta degli albi per i provvedimenti di esecuzione delle deliberazioni medesime.

Art. 23.

Alle Commissioni incaricate della revisione degli albi si applica l'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Qualora un unico organo sia incaricato della tenuta di più albi professionali, se il rilevante numero degli iscritti lo renda necessario, il Ministro competente può disporre che siano costituite Commissioni diverse per la revisione delle iscrizioni nei singoli albi.

Art. 24.

Il Ministro competente può disporre che la revisione degli albi, prevista dall'art. 23 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sia fatta in primo grado da una Commissione per due o più albi tenuti presso sedi vicine, quando ciò si ravvisi opportuno per il numero esiguo degli iscritti nei singoli albi.

Art. 25.

Agli effetti dei termini stabiliti dall'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, il procedimento per l'epurazione si considera iniziato dalla data della comunicazione degli addebiti all'interessato.

Per l'impiegato che sia stato sospeso dall'ufficio prima di tale comunicazione il procedimento si considera iniziato dalla data del provvedimento di sospensione. Se tuttavia questa data sia anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, il procedimento si considera iniziato il 16° giorno da quello in cui il decreto entrerà in vigore, quando la comunicazione degli addebiti non sia stata fatta.

Art. 26.

Quando, in conseguenza della liberazione dei territori attualmente non liberati, risultino a carico di persone soggette a giudizio di epurazione gravi elementi concernenti addebiti che non poterono prima essere conosciuti, il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con suo decreto, disporre che il termine previsto nel 1° comma dell'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, decorra, nei confronti delle dette persone, dalla data prevista dal terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 27.

Quando ricorra la gravità prevedula dal secondo comma dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere sottoposti a giudizio di epurazione, da svolgersi nei modi e nei termini previsti, anche coloro che sono stati collocati a riposo dopo il 25 luglio 1943, agli effetti dell'eventuale perdita del diritto a pensione.

Art. 28.

La revisione dei provvedimenti ai sensi del secondo comma dell'art. 44 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, ha luogo su richiesta degli interessati, da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla segreteria della competente Commissione di epurazione, ovvero all'Amministrazione dalla quale l'impiegato dipendeva.

Il giudizio di revisione si svolge con le norme prescritte dal decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 29.

L'impiegato, per il quale la Commissione di epurazione di primo grado si è pronunciata per la dispensa dal servizio, deve essere immediatamente sospeso ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 30.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

1591

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MASCINI — GUIDO — CERABONA — GRONCHI.

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 1. — PETTA

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1944.

Divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30/B, sulla istituzione del Commissariato generale dell'alimentazione;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1944, n. 63, che dispone il passaggio del Commissariato generale della alimentazione alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti, in attesa dei risultati del censimento del bestiame, atti a salvaguardare ed incrementare il patrimonio bovino, bufalino ed equino, fortemente depauperato per causa di guerra e a seguito di macellazioni clandestine;

Decreta:

Art. 1.

E' vietata la macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto all'art. 1 sono consentite, con l'osservanza delle norme di cui al presente decreto:

a) le macellazioni di urgenza per malattie o per altra diversa causa;

b) le macellazioni di capi di bestiame di scarto o di riforma;

c) le macellazioni di capi di bestiame giovani che non possono essere destinati all'allevamento.

Art. 3.

Le macellazioni di urgenza, di cui alla lettera *a)* dell'art. 2, ferme restando le disposizioni previste nel R. decreto 28 dicembre 1928, n. 3298, sono autorizzate dall'autorità sanitaria comunale soltanto in casi di comprovata necessità e le carni vengono immesse al consumo secondo le modalità stabilite dalla competente Sezione provinciale dell'alimentazione (Sepral), alla quale il sindaco del Comune comunica l'avvenuta macellazione con le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome del possessore dell'animale;

b) specie, razza, categoria, età, peso vivo, qualità, resa;

c) referto sanitario in base al quale è stata autorizzata la macellazione;

d) prezzo e modalità dell'immissione delle carni al consumo.

Art. 4.

I possessori di bestiame, di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 2, sono obbligati a denunciare all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura (Upsea) i capi di bestiame che intendono destinare alla macellazione.

La denuncia, da presentarsi al Comune di residenza del bestiame, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e recapito del posaessore del bestiame;

b) specie, razza, categoria, età del bestiame;

c) ragioni per le quali si intende destinare l'animale alla macellazione.

Art. 5.

Il sindaco del Comune rimette immediatamente la denuncia all'Upsea che, in esecuzione delle disposizioni impartite dalla Sepral ed in base alle denuncie ricevute, provvede ad indire ed organizzare appositi radunì oppure ad assegnare direttamente i capi di bestiame, allorquando non sia ritenuto conveniente indire radunì per lo scarso numero degli animali o per la loro particolare dislocazione.

L'Upsea, inoltre, dà comunicazione al possessore del bestiame della data e località del radunο o della disposta assegnazione del bestiamo indicando il nominativo dell'assegnatario.

Art. 6.

La valutazione del bestiame è fatta sulla base di apposita tabella compilata dall'autorità provinciale competente e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) in caso di radunο, da una Commissione nominata dal prefetto e composta da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, da un rappresentante degli agricoltori e da un rappresentante dei macellai;

b) in caso di assegnazione diretta, di accordo fra il possessore del bestiame e l'acquirente assegnatario, e, ove non si raggiunga l'accordo, dal veterinario del Comune di residenza del bestiame.

Le determinazioni della Commissione e del veterinario sono definitive.

Art. 7.

La Commissione, in sede di valutazione del bestiame, accerta che gli animali presentati abbiano le caratteristiche richieste per la macellazione alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 2; e qualora gli animali stessi presentino la possibilità di una ulteriore proficua utilizzazione, li consegna, per la destinazione al ripopolamento, agli acquirenti indicati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

In tal caso i prezzi di tabella stabiliti dall'autorità provinciale competente vanno maggiorati del 20 %.

1592

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 8.

Gli animali destinati alla macellazione sono consegnati, nel luogo di raduno, agli enti o persone designati dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie in favore delle quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto le assegnazioni.

Art. 9.

Per ciascun raduno deve essere redatto, in triplice esemplare, un verbale contenente tutti gli elementi della valutazione da consegnarsi all'Ispettorato agrario, all'Upsea ed all'acquirente.

Il pagamento va fatto dall'acquirente assegnatario, nel luogo di raduno, direttamente al conferente il bestiame.

Art. 10.

Le spese per il funzionamento della Commissione fanno carico all'acquirente e debbono essere corrisposte, nel luogo di raduno e nella misura e nei modi stabiliti dal prefetto, al presidente della Commissione, che provvede al pagamento delle spese di trasporto e alla corresponsione della diaria ai componenti della Commissione stessa.

Art. 11.

I prezzi di vendita delle carni sono stabiliti dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie di consumo, sulla base del prezzo di acquisto del bestiame, delle spese sostenute per la valutazione, trasporto e simili, nonchè dei normali utili commerciali.

Art. 12.

La immissione al consumo delle carni è disciplinata dalle Sezioni dell'alimentazione delle provincie di consumo, a norma delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1944.

Il Ministro: GULLO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del direttore generale amministrativo dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia « E.N.D.S.I. ».

Con deliberazione del Comitato direttivo dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), è stato nominato direttore generale amministrativo dell'Ente stesso l'ingegner Giovanni Visentini.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 72 del 24 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 1° novembre 1944.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 73 del 26 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 novembre 1944.

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1593

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/LQ10/1.
MEMORANDUM

/ap.
10 November 1944.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 79 of 9 Nov 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees:

(a) Land Forces

2. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 286 of 3 July 1944.
Transfer of the national shooting clubs under the control of the Ministry of War and appointment of a Commissioner Extraordinary for the Italian National Union of shooting clubs and of the National Sections of shooting clubs.

(b) Labour

3. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 287 of 14 September 1944.
Provisions relating to the reform of civil law.

(c) Public Safety

4. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 288 of 14 September 1944.
Provisions relating to the reform of penal law.

(d) Finance

5. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 289 of 5 Oct 1944.
Conferring upon the Undersecretary of State for Treasury the legal representation of the Bank for deposits and loans (Cassa depositi e prestiti) in respect of servicing the interest bearing annuity (cartelle fondiarie) of the said Bank.

6. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 290 of 5 October 1944.
Composition of the Court of Assizes.

(e) Finance

7. Ministerial Decree of 17 August 1944.
Distribution of proceeds from the Monaco Horse Race Lottery-season 1943.

(g) Finance

8. Ministerial Decree of 28 September 1944.
Travelling and displacement expenses for inspectors of weights and measures.

(i) Agriculture

9. Ministerial Decree of 6 October 1944.
Dissolving the Board of Directors and the President's Council of the Foundation for small scale fishing and appointing a Commissioner Extraordinary.

(j) Public Health

10. Ministerial Decree of 16 October 1944.
Increase in selling price to public of medicinal specialities.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SECTION CR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees:

(a) Land Forces

a. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 286 of 6 July 1944.
Transfer of the national shooting clubs under the control of the Ministry of War and appointment of a Commissioner Extraordinary for the Italian National Union of shooting clubs and of the National Sections of shooting clubs.

(b) Labour

b. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 287 of 14 September 1944.
Provisions relating to the reform of civil law.

(c) Public Safety

c. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 288 of 14 September 1944.
Provisions relating to the reform of penal law.

(d) Finance

d. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 289 of 5 Oct 1944.
Conferring upon the Undersecretary of State for Treasury the legal representation of the Bank for deposits and loans (Cassa Depositi e prestiti) in respect of servicing the interest bearing annual income bonds of the said Bank.

e. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 290 of 5 October 1944.
Composition of the Court of Assizes.

(e) Finance

f. Ministerial Decree of 11 August 1944.
Distribution of proceeds from the Horse Race Lottery-season 1943.

(g) Finance

g. Ministerial Decree of 26 September 1944.
Travelling and displacement expenses for inspectors of weights and measures.

(h) Agriculture

h. Ministerial Decree of 3 October 1944.
Dissolving the Board of Directors and the President's Council of the Foundation for small scale fishing and appointing a Commissioner Extraordinary.

(i) Public Health Finance Commerce

i. Ministerial Decree of 16 October 1944.
Increase in selling prices to public of medicinal specialities.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, CA Section, will file their returns through their component Section not later than 1700 hours, Monday, 13 November 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BERRENS, Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785618

1595

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 3 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia e Colonie	Abb. anno L. 200	All'Estero Abb. anno L. 400	In Italia e Colonie	Abb. anno L. 120	All'Estero Abb. anno L. 240
	» semestrale » 100	» semestrale » 200		» semestrale » 60	» semestrale » 120
	» trimestrale » 50	» trimestrale » 100		» trimestrale » 30	» trimestrale » 60
	Un fascicolo » 4	Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4	Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. anno L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero: Abb. anno L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 luglio 1944, n. 286.

Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale . . . . Pag. 505

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287.

Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile . . . . . Pag. 506

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288.

Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale . . . . . Pag. 507

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 289.

Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa . . . . . Pag. 508

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 290.

Composizione della Corte di Assise . . . . Pag. 508

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1944.

Riparto dei proventi della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1943 . . . . . Pag. 509

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Indennità di giro e di trasferta agli ispettori metrici. Pag. 510

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca e nomina di un commissario straordinario . . . . . Pag. 511

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.

Maggiorazione dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali . . . . . Pag. 511

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 512

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 79 DEL 9 NOVEMBRE 1944:

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Bollettino dell'estrazione effettuata il 2 novembre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali «Città di Torino», «Città di Trieste», Città di Venezia» e «Città di Catania».

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 luglio 1944, n. 286.

Passaggio del tiro a segno nazionale alle dipendenze del Ministero della guerra e nomina di un commissario straordinario dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale;

Vista la legge 1 giugno 1931, n. 950, che apporta modificazioni ed aggiunte alla legge 17 aprile 1930, n. 479;

Visto il R. decreto 21 novembre 1932, n. 2051, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul tiro a segno nazionale;

1596

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, recante modifiche alle norme sul tiro a segno nazionale;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il tiro a segno nazionale è posto alla diretta dipendenza del Ministero della guerra, che vi provvede a mezzo dei propri organi.

Art. 2.

Gli organi di amministrazione della Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale sono sciolte.

Le attribuzioni ed i poteri esercitati dai predetti organi sono demandati ad un commissario straordinario da nominarsi con decreto del Ministro per la guerra.

Art. 3.

Il commissario straordinario dipende dal Ministero della guerra.

Oltre ad esercitare i poteri e le attribuzioni di cui all'articolo precedente, egli provvede alla consegna dei campi e dei poligoni di tiro ai comandi di presidio del Regio esercito, secondo le direttive che gli saranno impartite dal detto Ministero della guerra.

Art. 4.

Entro i sei mesi dalla nomina, il commissario straordinario dovrà presentare al Ministero della guerra le proposte per la ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione dell'Unione italiana di tiro a segno nazionale e delle Sezioni di tiro a segno nazionale.

Art. 5.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con quello pel tesoro, saranno emanate tutte le disposizioni che possono occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 8 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 226. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 287.

Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto alla riforma del Codice civile sono apportate allo stesso Codice ed alle disposizioni che lo precedono le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

La legge 30 gennaio 1941, n. 14, sul valore giuridico della Carta del lavoro è abrogata, rimanendo soppressa, nell'art. 1 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 262, che approva il testo del Codice civile, la menzione delle disposizioni sul valore giuridico della Carta del lavoro e del testo della Carta del lavoro medesima.

Art. 3.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 31 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice civile, l'art. 811 e il 2° comma dell'art. 1371 del Codice civile.

Nel secondo comma dell'art. 147 del Codice civile sono soppresse le parole « e al sentimento nazionale fascista »; nell'art. 1175 le parole « in relazione ai principii della solidarietà corporativa »; nell'art. 2060 le parole « secondo i principii della Carta del lavoro » e nell'art. 2671 le parole « per attuare i principii della Carta del lavoro e ».

Restano inoltre abrogati, in conformità dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 101 ultimo comma del Codice civile, nonchè il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2225 n. 1, 2228 n. 1, 2475 n. 1, 2548 n. 1, dello stesso Codice.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 73. — TESTA

597

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 288.

Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Codici penale e di procedura penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti legge 30 ottobre 1943, n. 2/R, e 29 maggio 1944, n. 111;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a quando non siano pubblicati i nuovi Codici penale e di procedura penale sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti al Codice penale ed al Codice di procedura penale in vigore.

Art. 2.

Dopo l'art. 62 del Codice penale è aggiunto il seguente art. 62-*bis*:

« Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto art. 62 ».

Art. 3.

Sono abrogate, in relazione all'art. 1 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, le disposizioni degli articoli 289, 291 e 292 del Codice penale.

Nell'art. 289, comma 1°, n. 3 del Codice penale sono soppresse le parole « al gran consiglio del fascismo ».

Nell'art. 290 dello stesso Codice penale sono soppresse le parole: « il gran consiglio del fascismo », e nell'art. 313, comma 2°, le parole « contro il gran consiglio del fascismo » e le altre « del gran consiglio del fascismo ».

Art. 4.

Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Art. 5.

Nell'art. 596 del Codice penale sono aggiunte le seguenti disposizioni:

« Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;

2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;

3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

« Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1°, ovvero dell'art. 595, comma 1° ».

Art. 6.

Il comma 3 dell'art. 74 del Codice di procedura penale è modificato nel modo seguente:

« Il pubblico ministero, qualora reputi che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale, richiede il giudice istruttore di pronunciare decreto. Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale.

« Nel caso preveduto nel comma precedente il pretore provvede parimenti con decreto, informandone il procuratore del Re, il quale può richiedere gli atti e disporre invece che si proceda ».

Art. 7.

Agli articoli 468 e 470 del Codice di procedura penale sono sostituiti i seguenti:

Art. 468. — « Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e può svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia le sue requisitorie e successivamente i difensori dell'imputato, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile espongono le loro difese.

« Il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l'ammenda del responsabile civile e dell'imputato possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e dev'essere contenuta nei limiti di ciò che è strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversari che non sono già stati precedentemente discussi.

« In ogni caso l'imputato e il difensore, a pena di nullità, devono avere per ultimi la parola, se la domandano.

« La discussione si svolge, osservate le precedenti disposizioni, secondo le direttive date dal presidente o dal pretore ».

Art. 470. — « Quando nella discussione i difensori ovvero il pubblico ministero non si attengono alle direttive date dal presidente o dal pretore per la discussione o abusano della facoltà di parlare, per prolissità, divagazioni o in altro modo, e non sono valsi due successivi richiami, il presidente o il pretore toglie la facoltà di parlare a chi ne ha abusato. In questo caso, e in ogni altro nel quale sia stata tolta la facoltà di parlare, si procede alla deliberazione dell'ordinanza o della sentenza anche senza le conclusioni del pubblico ministero o del difensore al quale è stata tolta la facoltà predetta ».

1598

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 8.

Sul ricorso proposto, a termini degli articoli 610 e 647 del Codice di procedura penale, contro il decreto del giudice di sorveglianza decide con decreto motivato la Corte di appello in camera di consiglio e sul ricorso per revisione, proposto a termini degli articoli 611 e 647 dello stesso Codice, decide con decreto motivato la Corte di cassazione in camera di consiglio.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 25. — VESIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 289.

Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 291, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, concernente la istituzione dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 83, riguardante la rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse in caso di mancanza o di impedimento del direttore generale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1944, n. 141;

Ritenuta la necessità di assicurare il regolare svolgimento del servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di mancanza o di impedimento del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, la rappresentanza legale della Direzione generale, per quanto si attiene al servizio dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa stessa, è attribuita al Sottosegretario di Stato per il tesoro, in deroga al R. decreto-legge 11 dicembre 1933, numero 1646, convertito nella legge 18 gennaio 1934, numero 83.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 158. — 13869

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 290.

Composizione della Corte di Assise.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il decreto legislativo 6 agosto 1944, n. 170, ed il testo unico 4 ottobre 1925, n. 1889;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Corte di Assise, anche fuori dei casi previsti nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170, è determinata dalle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 6 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 12 del testo unico approvato con R. decreto 1 ottobre 1925, n. 1899, circa il giuramento degli assessori all'atto della nomina, sono abrogate.

I giudici popolari chiamati a prestare servizio giurano all'inizio di ciascun dibattimento in conformità di quanto era stabilito per i giurati dall'art. 440 del Codice di procedura penale approvato con R. decreto 27 febbraio 1913, n. 127. A tale scopo il presidente

T 5 9 9

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Alla Corte di Assise li invita ad alzarsi e stando in piedi egli stesso legge la seguente formula:

« Con la ferma volontà di compiere, da uomini di onore, tutto il vostro dovere, e coscienti della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge vi affida, giurate e promettete di ascoltare con diligenza ed esaminare con serenità, in questo procedimento, le prove e le ragioni dell'accusa e della difesa, di formare la vostra intima convinzione valutandole con settentrione ed imparzialità, e di tenere lontano dall'animo vostro ogni sentimento di avversione o di favore, perchè la sentenza riesca, quale la società l'attende, affermazione sincera di verità e di giustizia ».

I giudici popolari sono chiamati ad uno ad uno; e ciascuno di essi risponde affermando: « Lo giuro ».

Queste disposizioni si osservano sotto pena di nullità.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 75. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1944.

Riparto dei proventi della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1943.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento delle Lotterie nazionali di Tripoli e Merano, approvato con R. decreto 29 novembre 1942, n. 1674;

Ritenuto che nel 1943 si svolse soltanto la manifestazione della Lotteria di Merano, in quanto la Lotteria di Tripoli era stata sospesa con la legge 27 maggio 1943, n. 518;

Ritenuto che la manifestazione 1943 della Lotteria di Merano diede un introito di L. 10.100.000, che risulta versato nel conto corrente postale n. 1/19370;

Ritenuto che occorre ripartire detta somma secondo le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento su citato, con le modifiche imposte dal nuovo stato di cose;

Ritenuto che occorre ratificare il verbale delle operazioni di estrazione dei premi del 2 febbraio 1944;

Decreta:

Art. 1.

Ai termini degli articoli 19 e 20 del regolamento per l'effettuazione della Lotteria automobilistica di Tripoli e della Lotteria ippica di Merano, approvato con Regio decreto 29 novembre 1942, n. 1674, dalla somma di . . . . . L. 10.100.000

ricavata dalla vendita dei biglietti della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1943, debbono essere detratte:

a) l'importo della tassa di bollo in ragione di L. 1,20 per ogni biglietto venduto e quindi L. 1.218.000

b) il 12 % a favore del Ministero delle finanze per le spese inerenti alla organizzazione e all'esercizio della Lotteria, che importa . . . . . » 1.218.000

L. 2.436.000

Residuano . . . L. 7.664.000

Dalla somma residuata di L. 7.901.000 deve essere prelevato il 36 %, equivalente a L. 2.845.110 la quale costituisce la massa premi.

Art. 2.

La massa premi determinata nel precedente art. 1, in L. 2.845.110 è ripartita nel seguente modo:

1) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - primo estratto . . . . . L. 1.000.000

2) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - secondo estratto . . . . . » 500.000

3) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - terzo estratto . . . . . » 250.000

4) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - quarto estratto . . . . . » 115.000

5) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato - quinto estratto . . . . . » 57.110

6) a n. 30 premi da L. 10.000 ciascuno ai possessori dei biglietti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratti successivamente (dal 6° al 35°) . . . » 300.000

7) a n. 100 premi da L. 5000 ciascuno ai possessori dei biglietti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze - Servizi lotto e lotterie, entro il termine previsto dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratti successivamente (dal 36° al 135°) . . » 500.000

1600

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735016

8) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 1.000.000 . . .	L.	20.000
9) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 500.000	»	10.000
10) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 250.000	»	6.000
11) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 115.000	»	4.000
12) al venditore del biglietto vincente il premio di L. 57.440	»	3.000
13) a ciascuno dei venditori dei biglietti vincenti i 30 premi di L. 10.000, L. 1.000	»	30.000
14) a ciascuno dei venditori dei biglietti vincenti i 100 premi da L. 5000, L. 500	»	50.000
Totale massa premi . . .	L.	2.845.110
che detratte dalla somma residuata di L. 7.904.000 di cui al precedente art. 1, danno una rimanenza di	L.	5.058.560

Art. 3.

La somma residuata di L. 5.058.560, di cui all'articolo precedente, detratte le somme fisse ed invariabili di quattro milioni spettanti all'Azienda soggiorno di Merano e di L. 250.000 dovute all'U.N.I.R.E., verrà ripartita fra gli enti beneficiari della Lotteria di Merano secondo le seguenti percentuali:

Ministero dell'interno	5,55 %
Ministero dell'interno per le colonie marine e montane, già dipendenti dal disciolto P.N.F.	5,55 %
Opera nazionale maternità ed infanzie	6,67 %
Croce Rossa Italiana	8,89 %
Gioventù italiana, già G.I.L. . .	6,67 %
Federazione nazionale antitubercolare	4,44 %
C.O.N.I.	6,67 %
Federazione della stampa, ivi l'Federazione naz. fasc. editori giornali e agenzie di stampa	55,56 %
	100 —

Art. 4.

I premi di cui all'art. 2 saranno conferiti in base alle risultanze del verbale di estrazione del 2 febbraio 1944, che si approva.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 agosto 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 365. — LESSI

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.
Indennità di giro e di trasferta agli ispettori metrici.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO ED IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il regolamento per il servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, concernente variazioni temporanee ad alcune disposizioni di carattere economico del suddetto regolamento;

Visti i Regi decreti 11 gennaio 1923, n. 221, e 30 dicembre 1923, n. 3149, con i quali venne prorogata la durata di applicazione delle suddette disposizioni;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, col quale le variazioni di cui sopra furono rese definitive;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, sul trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno, convertito nella legge 24 luglio 1942, n. 1065;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1942, con il quale sono state variate le disposizioni contenute nell'art. 136, n. 1, e nell'art. 139, comma *a*), del regolamento per il servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, sopra citato;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131, col quale sono state variate le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, sopra citato;

Riconosciuta la urgente necessità di variare i compensi spettanti agli ispettori metrici per sopralluoghi da questi compiuti a domicilio di fabbricanti e di utenti metrici, nonchè per effettuare la verificazione periodica dei pesi e delle misure in tutti i luoghi indicati dall'articolo 17 delle leggi metriche approvate con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie III);

Decreta:

Art. 1.

Le indennità di trasferta stabilite dall'art. 136, n. 1, del regolamento sul servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato dal Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, dal decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, e dal decreto interministeriale 1° marzo 1942, sono aumentate del 70 % e sono esenti dalle riduzioni del 12 %, stabilite dai Regi decreti-legge 30 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 568.

Art. 2.

La quota fissa di L. 22,50 e le indennità chilometriche di L. 4 e di L. 7,50, stabilite dall'art. 2 del decreto interministeriale 1° marzo 1942 nelle premesse citato, nonchè la quota di cent. 25 stabilita dall'art. 139, comma *b*) del regolamento per il servizio metrico modificato con R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, sono elevate rispettivamente a L. 45, L. 8, L. 15 e cent. 50 al netto delle due riduzioni del 12 % stabilite dai Regi decreti-legge 30 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 568.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto avranno vigore dal 1° luglio 1944.

1601

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Allo stanziamento della somma necessaria per l'esecuzione dell'art. 2 del presente decreto, sarà provveduto mediante integrazione del capitolo 31 del progetto di bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45 e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Sezione speciale di controllo della Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro per l'industria commercio e lavoro
GIOSCHI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 237. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca e nomina di un commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1802, concernente la erezione in ente morale del Comitato per gli studi e la propaganda peschereccia;

Visto il R. decreto 13 settembre 1936, n. 1980, concernente la trasformazione del predetto Comitato in Fondazione per la piccola pesca;

Visto il R. decreto 9 febbraio 1942, n. 287, che approva il nuovo statuto del suddetto Ente in sostituzione di quello anteriore;

Ritenuto che attualmente, a causa dello stato di guerra, gli organi di amministrazione dell'Ente non sono in grado di funzionare;

A termini dell'art. 15 dello statuto dell'Ente e con i poteri risultanti dalla determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1944, con la quale è stato affidato al Sottosegretario di Stato per l'agricoltura l'incarico di amministrare il Commissariato generale per la pesca;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio direttivo e la Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca ed è nominato commissario straordinario dell'Ente il dottore Emilio Ciuffa, con tutti i poteri degli organi direttivi.

Al commissario straordinario spetterà, sul bilancio dell'Ente, il rimborso delle spese a cui egli andrà incontro per l'adempimento dell'incarico secondo le norme che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Roma, addì 8 ottobre 1944

p. *Il Ministro*: PERGAMI

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.

Maggiorazione dei prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 122, 125, 174 e 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 1 e 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 18 e 34 del regolamento approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1937, concernente i prezzi delle specialità medicinali;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Ritenuta la necessità di adeguare i prezzi delle specialità medicinali ai variati costi delle materie prime e dei materiali di confezionamento;

Decreta:

Art. 1.

Sui prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili ed organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, dei sieri, dei vaccini, dei virus, delle tossine, degli arsenobenzoli e dei disinfestanti a base di petrolio e piretro, sia fabbricati o confezionati in Italia, sia importati dall'estero, è concesso un aumento fino alla misura massima del 400% per i prodotti confezionati in Italia e del 300% per gli altri, rispetto ai prezzi del giugno 1940.

Vengono riassorbite nella misura concessa dal presente decreto tutte le maggiorazioni di prezzo comunque concesse successivamente a tale data.

Art. 2.

Uguale aumento sul prezzo di registrazione potrà essere applicato per le specialità medicinali la cui produzione e messa in commercio è stata autorizzata successivamente al giugno 1940 e non oltre il 30 novembre 1942.

Art. 3.

Le variazioni di prezzo apportate dal presente decreto verranno effettuate mediante apposizione sugli involucri delle specialità o degli altri prodotti suindicati, di un bollino di tipo unico, conforme a quello depositato presso la Direzione generale sanità pubblica portante la dicitura: « Prezzo L. ..... a norma del D. M. 16-10-1944 ».

Art. 4.

E' fatto obbligo alle ditte fabbricanti di presentare al Ministero dell'interno (Direzione generale sanità pubblica) entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto il listino dei prezzi di vendita al pubblico praticati per le specialità di propria produzione alla data del 19 giugno 1940 (R. decreto 19 giugno 1940, n. 953, sul blocco dei prezzi).

1602

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Il listino ufficiale dei prezzi aggiornati deve essere esposto in tutte le farmacie a disposizione del pubblico col fac simile del bollino tipo. Esso potrà essere riveduto periodicamente ogni trimestre.

Art. 6.

Per le infrazioni alle norme sulla disciplina dei prezzi previste dal presente decreto si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 1 della legge 1° maggio 1941, n. 452, nonchè dagli articoli 18 e seguenti del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 16 ottobre 1944

p. *Il Ministro*: CANEVARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 18 - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 27 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906			1 —	104,75
Id.	3,50 %	1908	»	95 —
Id.	3 %	lordo	»	72 —
Id.	5 %	1935	»	96,50
Redimibile 3,50 %		1934	»	89 —
Id.	5 %	1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %			»	95,50
Buoni del Tesoro 5 %		(15 giugno 1948)	»	97,45
Id.		5 % (15 febbraio 1949)	»	96,40
Id.		5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id.		5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id.		5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id.		4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1603

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

misc 10 NOV Recd

20

Allegro Ser Pellegrino
39A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
DIRECTORATE OF LEGAL AFFAIRS

/rd.

AC/Legal/1. 7 November 1944.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale no. 77 of 4 Nov 1944.

TO : See distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(c) Agriculture

(b) Air

(c) Air

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees:

a. Legislative decree of the Lieutenant General No. 279 of 19 October 1944.
Granting uncultivated land to peasants.

b. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 280 of 22 August 1944.
Temporary dispensation from the Regulations for the Royal Aeronautica ("Regia Aeronautica").

c. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 278 of 14 September 1944.
Granting the "Air Unit ("Unita' Aerea").

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCUSED from implementation in Military Governed territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, G5 Section, will file their returns through to it competent Section not later than 1700 hours, Sunday, 12 November 1944, as the enforcement of the decrees referring in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale, returns received after this date will be too late for action.

W. E. STEVENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

	IN	
Col. [illegible]	BY	
Maj. M[illegible]		
Maj. Drag[illegible]		
Capt. [illegible]		
Capt. [illegible]		
[illegible]		

1604

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

39B

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 77

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Sabato, 4 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . Abbonamento annuo . . L. 800 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 279.
Concessione ai contadini delle terre incolte . Pag. 493

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 280.
Temporanea deroga all'ordinamento della Regia aeronautica . . . . . Pag. 494

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 281.
Istituzione dell'Unità aerea . . . . . Pag. 495

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 495

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro: Nomina dell'on. Achille Grandi a commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente mutualità - Istituto per l'assistenza malattie ai lavoratori . . . . . Pag. 496

Ministero del tesoro:
Medie dei titoli . . . . . Pag. 496

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana, cooperativa collettiva in liquidazione coatta, con sede in Cefalù (Palermo) . . Pag. 496

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 496

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 279.
Concessione ai contadini delle terre incolte.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le associazioni dei contadini, regolarmente costituite in cooperative o in altri enti, possono ottenere la concessione di terreni di proprietà privata o di enti pubblici che risultino non coltivati o insufficientemente coltivati in relazione alle loro qualità, alle condizioni agricole del luogo e alle esigenze culturali dell'azienda in relazione con le necessità della produzione agricola nazionale.

1605

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

I sequestratari di beni fascisti colpiti dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono, qualora trattisi di conduzione diretta e qualora non si rienda nel caso contemplato nell'art. 1, affidare l'azienda a cooperative di contadini che diano sufficienti garanzie di mantenere l'azienda nel grado di produttività raggiunto.

Art. 3.

La istanza per la concessione dei terreni è esaminata, sentite le parti o i loro delegati, da una Commissione provinciale, composta del presidente del Tribunale del capoluogo o da un giudice da lui delegato che la presiede, da un rappresentante dei proprietari di terre e da un rappresentante dei contadini, nominati dal prefetto, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali. Fa anche parte della Commissione, con voto consultivo, l'ispettore agrario provinciale.

Art. 4.

La Commissione, se ritiene doversi accogliere l'istanza, determina, in caso di mancato accordo fra le parti, l'indennità da corrispondere al proprietario, avvalendosi eventualmente del parere di periti nominati dalle stesse parti.

Stabilisce inoltre la data e le modalità della presa di possesso dei terreni, ed il termine entro cui dovrà essere iniziata la coltivazione delle terre concesse, che non potranno essere comunque subaffittato o ceduto.

Demanda all'Ispettorato agrario provinciale assistito da due periti nominati dalle parti, la formulazione del disciplinare della concessione che deve contenere l'inventario di consegna e le norme di conduzione.

Art. 5.

La decisione della Commissione deve essere emessa nel termine massimo di giorni quindici dalla presentazione della domanda.

Il decreto di concessione viene emesso dal prefetto, uniformemente alla decisione adottata dalla Commissione, nel termine massimo di cinque giorni dalla decisione.

La durata della concessione non può oltrepassare i quattro anni agrari.

Il decreto non è soggetto ad impugnazione nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria, tranne nella parte relativa all'indennità per la quale, con le forme del giudizio ordinario, le parti possono adire l'autorità giudiziaria entro il perentorio termine di giorni quindici dalla data della ricevuta comunicazione del decreto prefettizio.

Art. 6.

La inadempienza o infrazione agli obblighi stabiliti importa la decadenza della concessione, che sarà pronunziata con decreto prefettizio, su conforme parere della Commissione.

Contro il decreto è ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura, entro il termine di quindici giorni dalla relativa notifica.

Art. 7.

I concessionari possono usufruire di tutte le agevolazioni consentite dalla vigente legislazione in materia di operazioni di credito agrario di esercizio.

Art. 8.

Le spese del funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio gli occorrenti stanziamenti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944

Registro Agricoltura e foreste n. 1, foglio n. 186. — SICA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 280.

Temporanea deroga all'ordinamento della Regia aeronautica.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1926, n. 143, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2150, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

1606

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra potranno essere destinati a ricoprire cariche presso Comandi, Uffici, Commissioni ed ogni altro Ente della Regia aeronautica o presso organi similari ufficiali o funzionari civili aventi grado inferiore a quello prescritto da disposizioni di legge o da qualsiasi altro ordinamento.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 15 agosto 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1944
Registro Aeronautica n. 1, foglio n. 102. — RAPISARDA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 281.
Istituzione dell'Unità aerea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 16 ottobre 1943 è istituita l'Unità aerea, equiparata a tutti gli effetti alla Squadra aerea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1944
Registro Aeronautica n. 1, foglio n. 101. — RAPISARDA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 19 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Robbe Mauro, residente nel comune di Lavello, distretto notarile di Melfi, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 gennaio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 30 ottobre 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 19 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. D'Urso Giuseppe, residente nel comune di San Giovanni la Punta, distretto notarile di Catania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 aprile 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 30 ottobre 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 19 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Tagliarent Giovan Francesco, residente nel comune di Cammarata, distretto notarile di Agrigento, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 30 dicembre 1943, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 30 ottobre 1944.

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

1607

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina dell'on. Achille Grandi a commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente mutualità - Istituto per l'assistenza malattie ai lavoratori.

Con decreto Luogotenenziale del 27 agosto 1944, l'onorevole Achille Grandi è stato nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente mutualità — Istituto per l'assistenza malattie ai lavoratori — con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo, del Comitato esecutivo e dei Comitati di sezione.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 24 ottobre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 105 —
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,65
Redimibile	3,50 %	1934	» 89,10
Id.	5 %	1936	» 97,90
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,60
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,40
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,40
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,60
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,80

Media dei titoli del 25 ottobre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 104,75
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» ? —
Id.	5 %	1935	» 96,50
Redimibile	3,50 %	1934	» 89 —
Id.	5 %	1936	» 97,80
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,50
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,50
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,40
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,60

Media dei titoli del 26 ottobre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 104,75
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 96,50
Redimibile	3,50 %	1934	» 89,10
Id.	5 %	1936	» 97,70
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,50
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,45
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 96,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 96,50
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 96,50
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 96,50
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 88,60

MINISTERO DEL TESORO

VIGILANZA SUL RISPARMIO E SUL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana, cooperativa collettiva in liquidazione coatta, con sede in Cefalù (Palermo).

Nella seduta tenuta il 5 febbraio 1944 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana, cooperativa collettiva, in liquidazione coatta, con sede in Cefalù (Palermo), il sig. rag. Lo Curto Salvatore è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 71 del 20 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 27 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. U.

1608

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

6 NOV Recd

Dft. Sir P. Wrigley 11&r.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

/rlp.
4 November 1944.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 76 of 2 November 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees:

(a) Finance

a. Legislative Decree of the Lieutenant General No. 276 of 20 July 1944.
Increase of barrister's and solicitor's fees.

(b) Finance

b. Legislative decree of the Lieutenant General No. 277 of 7 Sept. 1944.
Increase of fees payable to court recorder's offices of the Kingdom.

(c) Air

c. Decree of the Lieutenant General No. 278 of 17 August 1944.
Changing the name of the "Royal National Aeronautical Union" into the "Royal Aero Club of Italy."

(d) Finance

d. Ministerial Decree of 24 October 1944.
Composition of Board of Directors of stock brokers at the Stock Exchange at Rome and Naples.

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff, CA Section, will file their returns through their competent Section not later than 1730 hours, Tuesday, 7 November 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale returns received after this date will be too late for action.

F. E. HEHREMS.
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.



T609

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 2 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero Abb. annuo . . L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 120	All'Estero Abb. annuo . . L. 240
	» semestrale » 100	» semestrale » 200		» semestrale » 60	» semestrale » 120
	» trimestrale » 50	» trimestrale » 100		» trimestrale » 30	» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 4	Un fascicolo . » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abb. annuo . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 276.

Aumento degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore . . . . . Pag. 489

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 277.

Aumento dei diritti spettanti alle cancellerie degli uffici giudiziari del Regno . . . . . Pag. 490

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 278.

Cambiamento della denominazione Reale Unione Nazionale Aeronautica in « Reale Aero Club d'Italia ». Pag. 490

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1944.

Composizione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori di Roma e Napoli. Pag. 490

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro:

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente del tessile nazionale . . . . . Pag. 491

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie . . . . . Pag. 491

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 491

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 276.

Aumento degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 giugno 1942, n. 794;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro pel tesoro e col Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1943 gli onorari di avvocato e gli onorari e diritti di procuratore stabiliti dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle tabelle *A* e *B* ad essa allegate, sono aumentate del 70%.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

1610

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio* n. 396. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 277.
Aumento dei diritti spettanti alle cancellerie degli uffici giudiziari del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 8 agosto 1895, n. 556, sui proventi di cancelleria;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 841, contenente norme relative ai proventi delle cancellerie giudiziarie;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia d'intesa con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, la misura dei diritti spettanti alle cancellerie degli uffici giudiziari del Regno, a norma della tabella allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 841, è aumentata del cento per cento.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio* n. 373. — TESTA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 278.
Cambiamento della denominazione Reale Unione Nazionale Aeronautica in « Reale Aero Club d'Italia ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto il R. decreto 13 gennaio 1931, n. 298;
Visto il R. decreto 20 gennaio 1936, n. 381;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri *ad interim* per gli affari esteri e per l'Africa Italiana e con i Ministri per l'interno, per le finanze, pel tesoro e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Reale Unione Nazionale Aeronautica, a decorrere dal 1° agosto 1944, riprende il nome di « Reale Aero Club d'Italia ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SIGLIENTI — SOLERI — CERABONA

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1944
Registro Aeronautica n. 1, *foglio* n. 99. — BAPTSARDA

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1944.
Composizione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori di Roma e Napoli.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250;
Ritenuta la necessità di provvedere subito alla determinazione dei componenti i Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori di Roma e Napoli;

Decreta:

Il Comitato direttivo degli agenti di cambio, da eleggersi con le modalità prescritte dal decreto legislativo Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250, si compone di otto agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma e di quattro presso quella di Napoli.

Roma, addì 24 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente del tessile nazionale

Con decreto Ministeriale del 28 ottobre 1944, il dott. Salvatore Gambiano è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente del tessile nazionale, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

Con decreto Ministeriale del 28 ottobre 1944, l'avv. Federico Mazzoni è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 18 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,55
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,50

Media dei titoli del 19 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,10
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951	»	89,10

Media dei titoli del 20 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,75
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,05
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,05

Media dei titoli del 23 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,20
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	89,05

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

NSC.
14 NOV [illegible]
320

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

EG/ha.
2 Nov. 44.

AC/4610/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 75 of 31 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :

(a) Finance, Public Works — (a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.270 of 31 August 1944.
Amending R.Decree-Law No.72 of 2 Mar 1944 concerning financial provisions for requirements arising out of the present state of war.

(b) Finance — (b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.271 of 7 September 1944.
Payment of interests on interest bearing bonds of the Bank for Deposits and Loans (Cassa Depositi e Prestiti) which could not have been paid upon maturity.

(c) Education — (c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.272 of 7 September 1944.
New regulations for the Superior Council for public education.

(d) Finance, Local Government. — (d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.275 of 21 September 1944.
Termination of the functions of the Provincial Commissions for provisional payment of pensions.

(e) Army — (e) Decree of the Lieutenant General No.274 of 7 Sept 44.
Reorganization of the departments of the Central War Administration.

(f) Agriculture, Industry, Commerce — (f) Decree of the Lieutenant General No.275 of 23 Sept 44.
Amending the present regulations for cultivation of tobacco concerning the establishment of the Expert Commission for tobacco originating from holders of concessions.

(g) Public Relations, Education, Commerce — (g) Decree of the Lieutenant General of 17 Aug 44.
Dissolving the ordinary administration of the National Organization for author's rights (S.I.D.A.) and appointing a Commissioner Extraordinary.

(h) Industry — (h) Decree of the Lieutenant General of 6 September 1944.
Dissolving the ordinary administration of the Instituto for Industrial Reconstruction (I.R.I.) and appointing a Commissioner Extraordinary.

(i) Finance — (i) Decree of the President of the Council of Ministers of 25 September 1944.

Special

84

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :

(a) Finance, Public Works — Legislative Decree of the Lieutenant General No.270 of 21 August 1944.
Amending R.Decree-Law No.72 of 2 Mar 1944 concerning the financial provisions for requirements arising out of the present state of war.

(b) Finance — Legislative Decree of the Lieutenant General No.271 of 7 September 1944.
Payment of interests on interest bearing bonds of the Bank for deposits and loans (Cassa Depositi e Prestiti) which could not have been paid upon maturity.

(c) Education — Legislative Decree of the Lieutenant General No.272 of 7 September 1944.
New regulations for the Superior Council for public education.

(d) Finance, Local Government. — Legislative Decree of the Lieutenant General No.273 of 21 September 1944.
Formation of the functions of the Provincial Commissions for provisional payment of pensions.

(e) Army — Decree of the Lieutenant General No.274 of 7 Sept 44.
Reorganisation of the departments of the Central War Administration.

(f) Agriculture, Industry, Commerce — Decree of the Lieutenant General No.275 of 28 Sept 44.
Amending the present regulations for cultivation of tobacco concerning the establishment of the Export Commission for tobacco originating from holders of concessions.

(g) Public Relations, Education, Commerce — Decree of the Lieutenant General of 17 Aug 44.
Dissolving the ordinary administration of the National Organisation for author's rights (N.I.D.A.) and appointing a Commissioner Extraordinary.

(h) Industry — Decree of the Lieutenant General of 8 September 1944.
Dissolving the ordinary administration of the Institute for Industrial Reconstruction (I.R.I.) and appointing a Commissioner Extraordinary.

(i) Finance — Decree of the President of the Council of Ministers of 23 September 1944.
Revising pensions and allowances granted for fascist merits.

(j) Finance, Communications — Ministerial Decree of 20 September 1944.
Reprint of postal interest bearing bonds.

(k) Finance — Ministerial Decree of 7 October 1944.
Extraordinary session for inscription on the rolls of the public certified accountants.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

NOTE: 1. Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff G-5 Section will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 6 November 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale returns received after this date will be too late for action.

W. E. RIFKIND,
Colonel,
Deputy Chief Legal Adviser.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1615

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 75

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 31 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-564

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 100 —	All'Estero — Abb. anno L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 270.

Modificazioni al R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, concernente provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra . . . Pag. 482

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 271.

Pagamento degli interessi sui buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti non potuti rimborsare alla scadenza. Pag. 482

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 272.

Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione . . . . . Pag. 482

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 273.

Cessazione dei compiti delle Commissioni provinciali per la liquidazione provvisoria delle pensioni . . Pag. 484

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 274.

Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra . . . . . Pag. 484

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 275.

Modificazioni al vigente regolamento per la coltivazione del tabacco circa la costituzione della Commissione di perizia dei tabacci provenienti da concessioni di manifesto. Pag. 485

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 485

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 485

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1944.

Revoca di pensioni e di assegni concessi a titolo di benemerenze fasciste . . . . . Pag. 486

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1944.

Ristampa dei buoni postali fruttiferi . . . Pag. 486

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1944.

Sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti . . . . . Pag. 487

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro: Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 Pag. 487

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 488

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 488

1616

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'EGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1944, n. 270.

Modificazioni al R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, concernente provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dallo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pel tesoro, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sul fondo autorizzato con l'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, possono essere disposte erogazioni per l'esecuzione di lavori urgenti anche per le strade non statali, purchè, a giudizio dei Comandi competenti, rivestano interesse militare.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici, per tutta la durata della guerra, è autorizzato a disporre l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, ed all'art. 1 del presente, in deroga a tutte le disposizioni vigenti.

Di tale facoltà il Ministro per i lavori pubblici potrà avvalersi per un successivo periodo di sei mesi solo nei riguardi di lavori già iniziati nel periodo bellico.

Art. 3.

A modifica di quanto disposto dall'art. 2 del sopraggiportato R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72, gli stanziamenti conseguenti all'assegnazione di L. 600 milioni saranno inscritti, in rapporto ai pagamenti da eseguire, dal Ministro pel tesoro su richiesta di quello per i lavori pubblici.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — MANCINI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 178. — LOSCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 271.

Pagamento degli interessi sui buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti non potuti rimborsare alla scadenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, sono applicabili ai buoni fruttiferi emessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201.

Art. 2.

Con decreto a parte saranno introdotte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 124. — LOSCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 272.

Nuovo ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1659, e il R. decreto-legge 16 gennaio 1939, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1939, n. 929;
Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070;
Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

1617

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di trentasei membri, oltre il Ministro che lo presiede.

Dei suddetti membri venticinque sono eletti dalle Facoltà universitarie fra i professori che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli delle Università e degli Istituti universitari, e precisamente: quattro sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche; quattro dalle Facoltà di lettere e filosofia e di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; quattro dalle Facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia; quattro dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; tre dalle Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche e attuariali e dall'Istituto universitario navale di Napoli; quattro dalle Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura; due dalle Facoltà di agraria e di medicina veterinaria. Due altri membri sono scelti dal Ministro tra i liberi docenti, su designazione dell'associazione professionale di categoria ove questa sia costituita.

Gli altri nove membri sono designati, a maggioranza di voti, dai suddetti ventisette, fra persone di alti meriti scientifici o di chiara rinomanza nel campo degli studi, che non facciano o non abbiano fatto parte del corpo insegnante universitario di ruolo, e dei quali almeno tre siano competenti per le tre branche dell'istruzione elementare, dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale e dell'istruzione media tecnica.

Art. 2.

I consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, durano in carica tre anni e possono essere confermati. I consiglieri che cessano durante il triennio sono sostituiti per la restante parte del triennio da consiglieri eletti o nominati con le stesse forme dei consiglieri cessati.

I consiglieri non possono essere chiamati a far parte di Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento universitario o degli esami di abilitazione alla libera docenza.

Art. 3.

Il Consiglio superiore, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro fra i consiglieri.

Il Consiglio si aduna in sessione ordinaria due volte all'anno; in sessione straordinaria ogni volta che il Ministro lo ritenga opportuno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.

Art. 4.

Il Consiglio si pronuncia sugli argomenti ad esso deferiti dalla legge e su ogni altra questione di carattere scientifico o didattico che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

Esso inoltre ha facoltà di riferire al Ministro sulle condizioni generali del pubblico insegnamento.

Art. 5.

In seno al Consiglio è costituita, con decreto del Ministro, una Giunta composta del vice presidente, che la presiede, e di dodici membri scelti dal Ministro tra i consiglieri.

La Giunta si pronuncia sulle questioni che il Ministro ritenga, per motivi di urgenza, di sottoporre al suo esame.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno sette componenti.

Art. 6.

Il Ministro può, per singole materie, costituire in seno al Consiglio superiore speciali commissioni, alle quali possono essere aggregati membri estranei al Consiglio e da questo proposti.

Art. 7.

In seno al Consiglio superiore è costituita, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, una Corte di disciplina per i procedimenti disciplinari a carico dei professori universitari e dei liberi docenti.

La Corte è composta dal vice presidente del Consiglio, che la presiede, e da otto membri, eletti nel proprio seno dal Consiglio medesimo.

Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno cinque componenti.

Davanti alla Corte interviene come relatore un rappresentante del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 8.

Le funzioni di segretario del Consiglio superiore, della Giunta e della Corte di disciplina sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 9.

Sono abrogati: l'art. 5 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070; il R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1653; il R. decreto-legge 16 gennaio 1939, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1939, n. 899, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Sono rimaste in vigore, in quanto possano essere tuttavia applicate, tutte le disposizioni vigenti al momento dell'emanazione del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070, che facevano obbligo di sentire per determinate materie il parere del Consiglio superiore o di uniformarsi allo stesso.

Art. 10.

Nella prima applicazione del presente decreto i ventisette membri del Consiglio superiore menzionati nel secondo comma dell'art. 1 sono scelti direttamente dal Ministro per la pubblica istruzione nella proporzione ivi stabilita per i vari gruppi di Facoltà e gradualmente, in relazione al progressivo ritorno delle Università sotto la giurisdizione del Governo Italiano. Essi designeranno con analogo criterio di gradualità, gli altri nove membri a norma del comma secondo dell'art. 1.

Il Consiglio superiore costituito in base al precedente comma resterà in funzione sino a sei mesi dopo la cessazione della guerra.

1618

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla stessa data è soppresso il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Istruzione n. 1, foglio n. 286. — MENGARELLI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 273.

Cessazione dei compiti delle Commissioni provinciali per la liquidazione provvisoria delle pensioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 128;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 248, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 agosto 1944, n. 169;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Commissioni provinciali per la liquidazione provvisoria delle pensioni, istituite con il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 128, cesseranno di funzionare dal 1° ottobre 1944.

Le decisioni adottate dalle medesime, con i documenti relativi, e le richieste in corso di esame alla data predetta saranno trasmesse alle singole Amministrazioni centrali competenti dalle rispettive Intendenze di finanza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 127. — 13560

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 274.

Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 marzo 1938, n. 521, concernente il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2136;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, concernente la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra o dei personali civili da essa dipendenti, convertito in legge, con modificazione, con la legge 22 dicembre 1938, n. 2234;
Visto il R. decreto 29 novembre 1939, n. 1851, concernente la istituzione, nel ruolo amministrativo del Ministero della guerra, di un terzo posto di direttore generale da conferirsi alla G.I.L. ed adeguamento del ruolo stesso al numero dei corpi d'armata;
Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1029, sul riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;
Visto il R. decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione centrale della guerra;
Visto il R. decreto 9 marzo 1942, n. 335, riguardante il riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;
Visto il R. decreto 18 maggio 1943, n. 650, che apporta modifiche al R. decreto 9 marzo 1942, n. 335;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 248 e l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra di cui all'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1942, n. 335, sono soppresse la Direzione generale stato ed avanzamento degli ufficiali e la Direzione generale reclutamento, disciplina e matricola degli ufficiali ed è costituita la Direzione generale personale ufficiali.

Art. 2.

L'ordinamento interno dei vari servizi della Direzione generale personale ufficiali sarà stabilito con decreto del Ministero per la guerra.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 20 novembre 1943.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 318. — SAMAGNA

1619

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 275.

Modificazioni al vigente regolamento per la coltivazione del tabacco circa la costituzione della Commissione di perizia dei tabacci provenienti da concessioni di manifesto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con R. decreto n. 1590 del 12 ottobre 1924 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 39 del R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, modificato dall'art. 1 del R. decreto 5 dicembre 1928, n. 3191, è sostituito dal seguente:

Per la nomina del delegato dei concessionari il sindaco di ciascun Comune convoca, nella seconda domenica di luglio, tutti i concessionari delle coltivazioni effettuate nel Comune medesimo.

Perchè la nomina abbia luogo, occorre che alla prima adunanza intervenga almeno la metà dei concessionari, nel qual caso la nomina stessa cadrà sul candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.

Nel caso che alla prima adunanza non intervenga almeno la metà dei concessionari, questi sono nuovamente convocati la domenica successiva, nella quale, qualunque sia il numero degli intervenuti, la scelta fatta sarà valida ed obbligatoria per tutti i concessionari del Comune.

Se la seconda adunanza andasse deserta, la nomina del delegato dei concessionari viene fatta dal competente pretore mandamentale, entro il termine di giorni dieci dalla data della richiesta fattagli dalla Direzione compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi.

Il perito così designato interviene ai lavori della Commissione solo per le partite del Comune o dei Comuni per i quali fu nominato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla campagna di coltivazione dell'anno 1945.

Art. 3.

Per la campagna 1944 la nomina del delegato dei concessionari verrà fatta dal competente pretore del mandamento entro il termine di giorni dieci dalla data della richiesta fattagli dalla Direzione compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 6 — TAVOLI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'art. 22 dello statuto dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) approvato con R. decreto 21 agosto 1942, n. 1799;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, concernente lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.) è sciolta.

Il dott. Mario Vinciguerra è nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Ente predetto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRIFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 181. — EMANUELI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, che costituiva l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

1620

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Istituto non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, concernente lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione ordinaria dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è sciolta.

Art. 2.

Il consigliere di Stato gr. uff. dott. Leopoldo Piccardi è nominato commissario straordinario dell'Istituto predetto, con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli organi deliberativi, sia individuali che collegiali, dell'Istituto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 129. — EMANUELI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1944.

Revoca di pensioni e di assegni concessi a titolo di benemerenze fasciste.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 agosto 1944, n. 165;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 agosto 1944, n. 165, sono revocate, ove siano ancora in godimento, le pensioni e gli assegni straordinari vitalizi sottoindicati, concessi dopo il 28 ottobre 1922 a titolo di benemerenze fasciste:

1. Baldrini Cesarina vedova di Giulio Giordani (R. D. L. 15 ottobre 1923, n. 2361)	L.	12.000
2. Manfredi Teresa vedova di Asclepia Gandolfo (R. D. L. 22 novembre 1925, n. 2109)	»	10.000
3. Bolletti-Censi Cornelia vedova di Michele Bianchi (legge 27 dicembre 1930 n. 1747)	L.	12.000
4. Talia Santarelli vedova di Armando Casalini (legge 12 giugno 1931, n. 742)	»	12.000
5. Huber Edith vedova di Luigi Razza (R. D. L. 10 settembre 1935, n. 1741)	»	12.000
6. Cristina Maria vedova di Mario Carli (R. D. L. 5 dicembre 1935, n. 2162)	»	12.000
7. Cortese Virginia vedova di Roberto Forges Davanzati (R. D. L. 21 giugno 1937, n. 1201)	»	12.000
8. Maria Miglioretti vedova di Gaetano Postiglione (R. D. L. 29 novembre 1937, n. 2130)	»	12.000
9. Sironi Tepesita vedova di Ernesto Civelli (R. D. L. 26 dicembre 1937, n. 2211)	»	12.000
10. Caldera Ebe vedova di Luigi Lanfranconi (R. D. L. 11 novembre 1938, n. 1831)	»	12.000
11. Ida Cei vedova di Fernando Agnoletti (R. D. L. 23 giugno 1938, n. 1078)	»	12.000
12. Gentili Margherita vedova di Giovanni Marchi (legge 20 novembre 1939, n. 1947)	»	8.000
13. Florio Emanuela vedova di Italo Balbo (legge 13 gennaio 1941, n. 23)	»	100.000
14. Springer Anna Thea vedova di Vittorio Montiglio (R. D. L. 26 giugno 1939, n. 936 e legge 13 luglio 1911, n. 788)	»	12.000
15. Pullè Anna Maria vedova di Bernardo Barbiellini Amidei (legge 2 giugno 1941, n. 515)	»	12.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 230. — EMANUELI

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1944.

Ristampa dei buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1211, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1943 che fissò le caratteristiche tecniche della serie *F* dei buoni postali fruttiferi emessi a decorrere dal 1° giugno 1943;

Visto il decreto Ministeriale 21 maggio 1943, col quale vennero approvate le nuove tabelle di interessi per i buoni postali di risparmio emessi a decorrere dal 1° giugno 1943;

Determina:

Art. 1.

I moduli per i buoni postali di risparmio (buoni postali fruttiferi serie *F* sono ristampati su carta filigranata nella quale vengono riprodotte a chiaroscuro e su due file otto testine raffiguranti simbolicamente Minerva.

1621

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Nella ristampa dei buoni postali fruttiferi della stessa serie *F* vengono eliminati gli emblemi del fascio littorio riprodotti negli angoli interni della cornice del buono propriamente detto e quelli inseriti nello stemma innestato nella parte superiore della cornice e nel bollo a secco impresso sul disco bianco che interrompe la parte inferiore della cornice medesima. Sono eliminate altresì le indicazioni dell'era fascista predisposte a tergo dei titoli, laddove si debbono apporre la data di emissione e quella di quietanza del titolo.

Art. 3.

Rimangono inalterate tutte le altre caratteristiche tecniche fissate con il decreto Ministeriale 30 maggio 1943 per i buoni postali fruttiferi della serie *F* emessi a decorrere dal 1° giugno 1943, nonchè i vari tagli fissati per la emissione di tali titoli e la misura degli interessi per essi stabilita con il decreto Ministeriale 21 maggio 1943.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1944

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1944
Registro Cassa dep. e prest. n. 12, foglio n. 2. — AMATUCCI

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1944.

Sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione straordinaria per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale preveduta dal R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono presentarle, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da lire otto, sono rivolte al Ministero di grazia e giustizia e debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti a termini dell'art. 12, commi 2 e 3, del R. decreto-legge 24 luglio 1936 citato. Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, la data di inizio e di cessazione delle medesime, nonchè le eventuali variazioni del capitale della società nel relativo periodo di tempo;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di lire trecento, a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937 citato. Il versamento dev'essere effettuato presso la Tesoreria provinciale sul capo X, capitolo 123;

f) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio prefetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 7 ottobre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

165° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 23 maggio 1944, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 17, con il quale al condominio rappresentato dal sig. Alberti Nicolò fu Salvatore, residente in Mazzarino, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito nella località denominata « Finocchio » in territorio del comune di Mazzarino, provincia di Caltanissetta.

Decreto Ministeriale 6 giugno 1944, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 15, con il quale è accettata la rinuncia del sig. Alessi Gaetano alla quota spettantegli sulla concessione temporanea della miniera di salgemma sita in località denominata « Sacchitello », in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 18 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 103, con il quale al condominio rappresentato dal procuratore generale avv. Polili Vincenzo di Gaetano, domiciliato in Palermo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Minitta Gibildolce », in territorio del comune di Palma Montechiaro, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 11 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1944, registro n. 1 Industria, Commercio e Lavoro, foglio n. 130, con il quale l'articolo primo del decreto Ministeriale 22 ottobre 1942, concernente la concessione della miniera di zolfo « Fiumarazza Batrice », è variato nel modo seguente: « Ai condomini della miniera di zolfo denominata « Fiumarazza Batrice » sita in territorio del comune di Comitini, provincia di Agrigento, rappresentati dal sac. Carlisi Salvatore fu Pietro, domiciliato in Aragona, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa ».

1622

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 12 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,60
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	88,05

Media dei titoli del 13 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,20
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,15
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	88,50

Media dei titoli del 16 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,90
Id. 5 % 1936	»	97,65
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,85
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	88,75

Media dei titoli del 17 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,75
Id. 5 % 1936	»	97,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,90
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	89,9

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 70 del 18 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 26 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 SETTEMBRE 1944, N. 242.

Compilazione delle liste elettorali.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1180.1 NOV Recd

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

SEEN.	INITIALS.	DATE.
Col. Mc. [illegible] HY		
Maj. MacC. [illegible]	P.O.	30 October 44.
[illegible]		
Cap. [illegible]		
October 1944		
[illegible] C.		

12/4010/L. ES/pa.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzette Ufficiale No.74 of 2[illegible] October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following :-

(a) Report of the Minister for Finance to the Council of Ministers on provisions condoning the surtaxes and pecuniary penalties for violations of financial laws and granting amnesty and indult for offences in financial matters.

(b) (Finance) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 261 of 26 October 1944.

Condoning the surtaxes and pecuniary penalties for violations of financial laws.

(c) (Finance) Decree of the Lieutenant General No. 262 of 26 Oct.44.

Granting Amnesty and indult for offences in financial matters.

(d) Decree of the Lieutenant General No. 263 of 5 Oct 1944.

Extending the effect of the R.Decree No.96 of 5 April 1944 granting amnesty and indult for common, military and rationing offences.

(e) (Education) Legislative Decree of the Lieutenant General No.264 of 7 September 1944.

Modifying the now prevailing regulations for Universities.

(f) (Finance) Legislative Decree of the Lieutenant General No.265 of 21 September 1944.

Interests on fixed deposits on current accounts at the Institute of issue.

(g) (Finance) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 266 of 21 September 1944.

Raising the jurisdictional limits of the Intendenze di Finanza for operations in respect to deposits administered by the Bank for deposits and loans (Cassa Depositi e Prestiti).

(h) (Finance) Legislative Decree of the Lieutenant General No.267 of 21 September 1944.

Modifying the estimate of income and expenditure for several ministries and certain budgets of Autonomous undertakings for the financial year 1944-1945.

(i) Legislative Decree of the Lieutenant General No.268

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following :-

(a) Report of the Minister for Finance to the Council of Ministers on provisions condoning the surtaxes and pecuniary penalties for violations of financial laws and granting amnesty and indult for offences in financial matters.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 261 of 26 October 1944.

Condoning the surtaxes and pecuniary penalties for violations of financial laws.

(c) Finance

(c) Decree of the Lieutenant General No. 262 of 26 Oct.44.

Granting Amnesty and indult for offences in financial matters.

(d) Decree of the Lieutenant General No. 263 of 5 Oct 1944.

Extending the effect of the R.Decree No.96 of 5 April 1944 granting amnesty and indult for corron, military and rationing offences.

(e) Education

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.264 of 7 September 1944.

Modifying the now prevailing regulations for Universities.

(f) Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.265 of 21 September 1944.

Interests on fixed deposits on current accounts at the Institute of issue.

(g) Finance

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 266 of 21 September 1944.

Raising the jurisdictional limits of the Intendenze di Finanza for operations in respect to deposits administered by the Bank for deposits and loans (Cassa Depositi e Prestiti).

(h) Finance

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No.267 of 21 September 1944.

Modifying the estimate of income and expenditure for several ministries and certain budgets of Autonomous undertakings for the financial year 1944-1945.

(i) Legislative Decree of the Lieutenant General No.268 of 2 September 1944.

Abrogating the law No.79 of 8 Jan 1931 on marriage of diplomatic and consular personnel.

(j) Finance

(j) Legislative Decree of the Lieutenant General No.269 of 7 October 1944.

Facilitating redemption of nine years matured treasury bonds hitherto impeded by reasons arising out of the war.

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 21 August 1944.

Dissolving the Board of Directors of the "Fund for life-time and extraordinary allowances to the State Lottery Administration", appointing a Commissioner Extraordinary.

1624

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785014

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazette officials be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by undersecret of the Deputy Chief of Staff G ... Section will fil. their returns through their competent auction not later than 1700 hours, Friday, 3 November 1944. As the undersigned of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.G.returns received after this date will be too late for action.

W. E. BYERENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

625

1626

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 28 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . { Abbonamento anno . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedgansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Relazione del Ministro per le finanze al Consiglio dei Ministri sui provvedimenti di condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie e concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria . . . . . Pag. 449

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 261.

Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie . . . . . Pag. 451

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 262.

Concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria . . . . . Pag. 452

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 263.

Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari . . . . . Pag. 454

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 ottobre 1944, n. 264.

Modificazioni al vigente ordinamento universitario. Pag. 454

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 ottobre 1944, n. 265.

Interesse sui depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione . . . . . Pag. 456

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 266.

Elevazione del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti . . . . . Pag. 456

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 267.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 456

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 268.

Abrogazione della legge 8 gennaio 1931, n. 79, sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari . Pag. 458

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 ottobre 1944, n. 269.

Agevolazioni per il rimborso, sinora impedito per cause dipendenti dalla guerra, dei buoni del Tesoro novennali già scaduti . . . . . Pag. 458

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario. Pag. 459

Disposizioni del Governo Militare Alleato . . Pag. 460

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE DEL MINISTRO PER LE FINANZE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

sui provvedimenti di condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie e concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria.

(RIUNIONE COLLEGIO).

I provvedimenti di amnistia e condono per infrazioni alle leggi finanziarie contenuti nei due numerosi schemi di decreto non sono intesi ad elargire un beneficio ai contribuenti inadempienti. L'ora grave che il Paese attraversa e la necessità di spingere al massimo lo sforzo tributario di tutti i cittadini escludono la concessione in siffatta materia di sanatorie ispirate a concetti di indulgente clemenza.

I provvedimenti in parola trovano invece la loro giustificazione e la loro ragione nella necessità giuridica e morale di disapplicare le normali sanzioni alle inadempienze ai precetti delle leggi tributarie commesse durante il periodo dell'occupazione tedesca e sotto il dominio della passata governo repubblicano

1627

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A parte la questione se i cittadini possano esser tenuti ad osservare gli obblighi loro imposti dalle leggi fiscali nei confronti di un governo illegittimo e usurpatore, sta di fatto che la resistenza all'accertamento e al pagamento dei tributi è stata ed è una fra le più serie e più impreviste forme della resistenza opposta dal popolo italiano all'invasione tedesca e al suo complice fascista; sicchè appare ovvia l'esigenza che coloro i quali non hanno voluto almeno armare finanche contro il nemico, incorrendo all'uopo in violazioni delle leggi militari non debbano soggiacere alle sanzioni penali e civili che le leggi stesse comminano in via normale per tali violazioni.

D'altra parte sta in fatto difesi che numerosi contribuenti durante il tempo dell'occupazione nazi-fascista si sono trovati così trovano nell'impossibilità di provvedere, quando anche volessero farlo, alla puntuale osservanza dei precetti delle leggi finanziarie relativi alle dichiarazioni, ai pagamenti ecc. Ciò è avvenuto ed avviene non soltanto per coloro che sono stati in campo contro lo straniero e l'oppressore in funzione di partigiani, ma anche per tutti coloro contro i quali si è accanita la persecuzione nazi-fascista e che sono stati incarcerati, deportati o costretti a vivere alla macchia; ed infine per la massa dei profughi, privati dalle distruzioni e dal flusso della guerra lontano dai luoghi, dove avrebbero dovuto dar corso ai loro adempimenti tributari ed impossibilitati quindi a provvedervi sia per difetto di comunicazioni, sia per mancanza assoluta di mezzi.

A riparare tale eccezionale situazione è stato già tentato di provvedere con leggi dirette a mitigare l'obbligatorietà dell'osservanza dei termini. Si è avuto così il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1589, convertito nella legge 5 aprile 1943, n. 215, col quale il Ministro per le finanze veniva autorizzato a sospendere in alcune zone direttamente colpite il corso della prescrizione dei termini perentori. Intervenuto l'armistizio è stata riconosciuta la necessità di estendere la sospensione della proroga dei termini anche ad altre zone del territorio nazionale.

Per l'ovvio fatto dei patrioti ai contribuenti di astenersi dall'eseguire versamenti di tributi, dagli uffici e dagli intendenti furono adottati alcuni provvedimenti, circoscritti per ogni zona a regioni con legislazione particolare diversa, fonte di gravi incertezze.

Di più: in molti Comuni i termini per i ripetuti adempimenti fiscali sono stati prorogati o sospesi da provvedimenti delle pseudo governo repubblichino e quantunque tali provvedimenti siano radicalmente nulli per l'illegittimità dell'autorità che li ha emanati, sarebbe evidentemente ingiusto l'applicazione di sanzioni a carico di contribuenti i quali si siano valsi delle dette proroghe, concesse dal Governo esercitante in quel momento il potere di fatto ed a beneficio del quale sarebbero andati i pagamenti di tributi che fossero stati eseguiti.

Tutte tali eccezionali circostanze rendono necessaria la necessità di una sanatoria delle violazioni delle leggi finanziarie relative, sanatoria che l'esperienza anteriore insegna quale debba essere: una sanatoria, insomma, mediante la quale i contribuenti siano messi in grado di regolarizzare la loro posizione mediante l'adempimento tardivo del precetto violato ed il pagamento dei tributi dovuti senza incorrere in sanzioni e mediante la quale siano — nella misura fissa del caso — dati conto ed tenuti.

Tale sanatoria eliminando il grave pericolo che l'applicazione di dure sanzioni a carico dei contribuenti che avrebbero adempiuto da parte dei comunisti dei loro obblighi fiscali, darà modo di colpire più facilmente e più implacabilmente e di scoprire quelli che, come di solito avvenuto, alla diserzione, alla renitenza, alla diserzione, alla renitenza, alla diserzione, alla renitenza

1628

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e) R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 19;

e) R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 250;

f) R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, istitutivo della imposta ordinaria sul patrimonio, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100;

g) Legge 25 giugno 1940, n. 870, istitutiva del contributo straordinario del 2 per cento sui salari non assoggettati all'imposta di ricchezza mobile a favore delle famiglie dei richiamati;

h) Legge 1° luglio 1940, n. 803, istitutiva dell'imposta sui compensi degli amministratori e dei dirigenti delle società commerciali;

i) R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96;

l) R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1448, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimposte incentrati al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del R. decreto-legge 1 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1942, n. 291;

m) R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 265, riguardante l'istituzione di un contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco, nonchè l'imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle società non azionarie.

Art. 2.

Sono condonate le sanzioni stabilite dagli articoli 25 e 26 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, in confronto dei contribuenti morosi.

Art. 3.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite dalle seguenti leggi e successive aggiunte e modificazioni:

a) R. decreto 24 marzo 1907, n. 205, relativo alla conservazione degli antichi catasti;

b) R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, relativo al nuovo catasto terreni;

c) R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, relativo alla conservazione del nuovo catasto terreni.

Art. 4.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie per coloro che siano incorsi in violazioni delle leggi appresso indicate e delle rispettive leggi modificative ed integrative:

a) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, concernente le tasse di bollo;

b) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, concernente l'imposta di registro compresa la cessata imposta speciale di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940, n. 643, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1511.

Sono comprese nell'esenzione le sopratasse richiamate nell'art. 140 della sopracitata legge sulle imposte di registro, fermo peraltro l'obbligo del pagamento delle imposte ordinarie;

c) R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3270, sull'imposta di successione;

d) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, sull'imposta di manomorta;

e) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3272, sull'imposta ipotecaria;

f) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, concernente bollo sui documenti di trasporto;

g) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, sui diritti erariali sugli spettacoli;

h) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, sulle concessioni governative;

i) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, sulle imposte in surrogazione del bollo e del registro e R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, sulla imposta di negoziazione, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

l) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi;

m) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse automobilistiche;

n) Legge 28 luglio 1939, n. 1011, sull'abolita tassa di scambio;

o) R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 246, contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;

p) Legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva di una imposta generale sull'entrata e R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 152, istitutivo di una addizionale straordinaria di guerra;

q) R. decreto 9 marzo 1942, n. 267, portante norme sull'imposta sul plusvalore e sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari;

r) R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, concernente l'imposta sul valore netto globale delle successioni, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220.

Art. 5.

E' condonata la pena pecuniaria:

a) per coloro che anteriormente alla data del presente decreto siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera c), 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, modificato con R. decreto 24 novembre 1932, n. 1571;

b) per i magazzinieri ed i rivenditori di generi di monopolio che siano incorsi in violazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi.

Art. 6.

Sono condonate le pene pecuniarie stabilite per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico.

Art. 7.

Le sopratasse e le pene pecuniarie previste nel presente decreto sono condonate a condizione che:

1) trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti, ai quali non sia stato ancora notificato alcun accertamento d'ufficio, presentino la dichiarazione stessa entro il termine di centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;

2) trattandosi di infedele denuncia, i contribuenti, ai quali non sia stata ancora notificata alcun rettifica d'ufficio, completino la precedente dichiarazione entro lo stesso periodo di centoventi giorni;

1629

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Si trattandosi di morosità al pagamento di tributi o canoni o di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti paghino i tributi o i canoni, ed adempiano alle prescritte operazioni o formalità entro il periodo di centoventi giorni predetto.

Art. 8.

Restano in vigore le dilazioni già stipulate per il pagamento di imposte, tasse, sopratasse e pene pecuniarie; tuttavia la concessione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto di dilazione, in ordine al pagamento delle imposte e delle tasse.

Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data di pubblicazione del presente decreto, la concessione dei benefici è subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro centoventi giorni dalla data suddetta ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

Art. 9.

Qualora, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, si sia verificata la decadenza dal beneficio della dilazione già accordata, la decadenza s'intenderà non avvenuta a condizione che i debitori paghino, nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le rate d'imposta scadute e non pagate nel termine convenuto con gli atti di dilazione.

In tal caso, gli atti di dilazione in precedenza stipulati continueranno ad avere vigore e rimarranno ferme le garanzie reali e personali già prestate.

Art. 10.

Il presente decreto non si applica alle violazioni delle leggi emanate dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 in poi ed ha efficacia per i fatti commessi fino al giorno precedente a quello della sua entrata in vigore.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Negli altri territori entrerà in vigore il giorno in cui essi saranno restituiti all'Amministrazione italiana ovvero nel giorno in cui l'efficacia del decreto stesso sia ad essi estesa dalle competenti autorità alleate.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1944
Registro Finanze n. 2, foglio n. 31. — LESS

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 ottobre 1944, n. 262.
Concessione di amnistia e indulto per i reati in materia finanziaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia per le violazioni punite ai termini degli articoli seguenti del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608:

A) articoli 15 e 24 n. 4, per omessa dichiarazione dei redditi;

B) art. 19, per occultamento da parte degli operai al datore di lavoro del proprio stato di celibato, ovvero per la dichiarazione al datore od all'ufficio delle imposte di una età diversa dalla vera;

C) art. 20, per mancata ottemperanza alle disposizioni date od alle richieste fatte dall'ufficio delle imposte e dalle commissioni amministrative nell'esercizio di alcune delle facoltà loro conferite dalle singole leggi d'imposta;

D) art. 27, per morosità per sei rate successive d'imposte.

Sono altresì amnistiate le violazioni relative alla omissione delle dichiarazioni prevedute dalle seguenti leggi e loro successive aggiunte e modificazioni:

a) R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, istitutivo della imposta cedolare, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 70;

b) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, riguardante la emissione di un prestito redimibile 3 % e la istituzione dell'imposta straordinaria immobiliare, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151;

c) R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1741, concernente l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91;

d) R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, convertito nella legge 18 gennaio 1938, n. 19;

e) R. decreto-legge 19 novembre 1938, n. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, convertito nella legge 13 gennaio 1939, n. 250;

f) R. decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, relativo all'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249;

g) R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, istitutivo della imposta ordinaria sul patrimonio, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 190;

h) legge 25 giugno 1940, n. 870, istitutiva del contributo straordinario del 2 % sui salari non assoggettati all'imposta di ricchezza mobile a favore delle famiglie dei richiamati;

1630

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

i) Legge 1° luglio 1940, n. 863, istitutiva dell'imposta sui compensi degli amministratori e dei dirigenti delle società commerciali;

l) R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e successive modificazioni;

m) R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1448, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovraimposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificheche nella legge 11 marzo 1943, n. 264;

n) R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, riguardante l'istituzione di un contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco, nonchè l'imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle società non azionarie.

Art. 2.

E' concessa amnistia per le violazioni previste dalle seguenti leggi e di quelle modificative ed integrative:

a) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, concernente tasse sulle carte da gnoco, limitatamente alle infrazioni punibili ai termini degli articoli 21 e 22;

b) R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, sulla tassa di bollo sui documenti di trasporto;

c) R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, relativo alla presentazione annuale dei contratti di locazione dei fabbricati, convertito nella legge 30 dicembre 1935, n. 2247;

d) R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, relativo alla tassa dei trasporti di cose con automezzi, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1260;

e) R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, sul regime tributario dell'automobilismo, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58;

f) R. decreto-legge 15 luglio 1941, n. 647, istitutivo di una imposta sul plusvalore dei titoli azionari, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1468;

g) R. decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1014, concernente l'imposta e la sovraimposta di negoziazione, convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1469;

h) R. decreto-legge 5 marzo 1942, n. 180, concernente l'applicazione dell'imposta di trasferimento, convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 826;

i) R. decreto-legge 1 maggio 1942, n. 417 concernente l'imposta speciale di registro sul plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi, convertito nella legge 26 settembre 1942, n. 1451;

l) R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, concernente l'imposta sul valore netto globale delle successioni, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1290;

m) R. decreto-legge 10 marzo 1923, n. 91, relativo alla tassa annua di circolazione sugli autoveicoli industriali;

n) Legge 23 dicembre 1923, n. 3278, concernente tasse sui contratti di borsa.

Art. 3.

E' concessa amnistia per le violazioni previste dalle seguenti leggi e successive aggiunte e modificazioni:

a) Legge 28 luglio 1930, n. 1011, sulla abolita tassa di scambio;

b) R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

c) R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, istitutivo di una addizionale straordinaria di guerra.

Art. 4.

E' concessa amnistia per le violazioni del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni, limitatamente alle infrazioni punibili ai termini dell'art. 19 del detto decreto-legge.

Art. 5.

E' concessa amnistia per le violazioni delle seguenti leggi:

a) leggi doganali, ivi comprese le leggi sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

b) leggi riguardanti le imposte di fabbricazione;

c) leggi relative alle imposte governative sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica.

Art. 6.

E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino di Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette.

Art. 7.

E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico.

Art. 8.

E' concessa amnistia per le contravvenzioni previste:

a) dall'art. 256 del teste unico per la finanza locale approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive aggiunte e modificazioni;

b) dal R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, concernente l'imposta di soggiorno, di cura e di turismo, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 9.

L'amnistia prevista dal presente decreto è limitata a quelle violazioni per le quali sono stabilite le sole pene della multa o dell'ammenda ed è concessa alle condizioni che:

1) trattandosi di omessa denunzia, i contribuenti a carico dei quali non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio del reddito soggetto all'imposta, presentino la dichiarazione stessa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

2) trattandosi d'infedele denunzia, i contribuenti ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio, completino la precedente dichiarazione entro lo stesso periodo di centoventi giorni;

3) trattandosi di morosità al pagamento di tributi o canoni o di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti paghino i tributi o i canoni, od adempiano alle prescritte operazioni o formalità, entro il periodo di centoventi giorni predetto.

1631

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

Il presente decreto non si applica alle violazioni delle leggi emanate dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 in poi ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il giorno precedente a quello della sua entrata in vigore.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Negli altri territori entrerà in vigore il giorno in cui essi saranno restituiti all'Amministrazione italiana, ovvero il giorno in cui l'efficacia del decreto stesso sia ad essi estesa dalle competenti autorità alleate.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — TEPISI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 263.

Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amnistia e l'indulto concessi con R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, si applicano anche ai reati commessi, durante il periodo della Amministrazione Militare Alleata nei territori alla stessa già sottoposti anteriormente al 5 aprile 1944.

Resta ferma l'esclusione contenuta nell'art. 7 dell'indicato R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, per i reati commessi in danno delle Forze alleate e degli appartenenti a dette Forze ovvero giudicati dai Tribunali militari alleati o in corso di giudizio presso tali Tribunali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SFORZA — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 264.

Modificazioni al vigente ordinamento universitario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;
Veduto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'elenco delle Autorità accademiche, a cui è commesso il governo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, indicato nell'art. 6 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è inserito tra il n. 1 e il n. 2 il « Corpo accademico », composto di tutti i professori di ruolo dell'Università o Istituto superiore e presieduto dal professore più anziano.

Art. 2.

I rettori delle Università e i direttori degli Istituti superiori governativi sono eletti a maggioranza di voti dal Corpo accademico e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio, il Ministro può, per gravi motivi, sentito il Consiglio dei Ministri, revocare il rettore o direttore, invitando il Corpo accademico a procedere ad una nuova elezione. Nel frattempo il professore più anziano del Corpo accademico assume le funzioni di rettore o direttore.

E' revocata la facoltà del Ministro di far luogo con suo decreto alla nomina di pro-rettori o pro-direttori.

Art. 3.

I presidi delle Facoltà e Scuole universitarie governative sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio della Facoltà o Scuola fra i professori di ruolo della stessa e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio il Ministro può, per gravi motivi, sentito il

1632

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Senato accademico, revocare il preside, invitando il Consiglio della Facoltà o Scuola a procedere ad una nuova elezione.

Nel frattempo il professore di ruolo più anziano della Facoltà o Scuola assume le funzioni di preside.

Art. 4.

A parziale deroga dell'art. 6, comma 1, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, nel caso che si debba provvedere per trasferimento ad una cattedra universitaria, la Facoltà designerà un solo professore, esclusa qualsiasi designazione di più professori *ex aequo*.

Art. 5.

La riassunzione in servizio dei professori universitari nei casi previsti sotto le lettere *a*, *c*, e *d*, dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, a cui viene senz'altro demandata la valutazione delle condizioni accennate nel successivo art. 3, n. 1, dello stesso.

Art. 6.

Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, potrà essere concessa la nomina a una cattedra universitaria, previa deliberazione favorevole del Consiglio di facoltà e del Consiglio superiore, con esclusione di qualsiasi effetto retroattivo, a coloro che, rimasti vincitori per tale cattedra, furono esclusi dalla nomina in base all'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 28, per asserita mancanza del requisito della regolare condotta morale e politica.

Art. 7.

Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, i concorsi a cattedre universitarie espletati dall'anno 1932 in poi, secondo le leggi del tempo, possono essere annullati in tutto o in parte dal Ministro per la pubblica istruzione, previo parere conforme del Consiglio superiore della pubblica istruzione, quando, su ricorso di chi vi abbia interesse o per iniziativa del Ministro, si dimostri che vi sarebbero state serie probabilità di un diverso esito se taluno degli aspiranti non fosse stato escluso dall'ammissione per mancanza del requisito della iscrizione al partito nazionale fascista o per motivi politici o comunque connessi con la situazione politica del momento, oppure se influenze politiche non fossero intervenute a determinare la scelta dei commissari o a falsare lo svolgimento delle operazioni.

I professori nominati per effetto dei concorsi, che siano totalmente annullati, o per effetto di quella parte dei risultati dei concorsi che sia dichiarata nulla in base al precedente comma, sono dispensati dal servizio e sono ammessi al trattamento di quiescenza che possa loro spettare in base alle norme comuni. Saranno indetti nuovi concorsi, aperti a tutti, in sostituzione dei concorsi totalmente o parzialmente annullati.

Art. 8.

I trasferimenti di professori universitari di ruolo finora disposti esclusivamente per motivi politici, in base all'art. 6, comma 2, del R. decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, o all'art. 31 del R. decreto legge 25 ottobre 1927, n. 2105, o all'art. 6 u. c. del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, sono revocati.

Alle cattedre che tornano ad essere vacanti per effetto della applicazione del precedente comma si provvederà secondo le norme comuni. I professori, che vi erano stati destinati, saranno restituiti alle cattedre di provenienza; e, qualora queste siano occupate, potranno, per deliberazione del Consiglio di facoltà e previa approvazione del Consiglio superiore, essere destinati o a cattedre parallele della stessa disciplina, o a cattedre di disciplina affine che siano disponibili: a meno che non ottengano ed accettino la chiamata in altra sede o in altra Facoltà o nella stessa Facoltà per assegnazione ad una cattedra diversa.

Art. 9.

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di deferire al giudizio della Corte di disciplina istituita presso il Consiglio superiore, di propria iniziativa o su richiesta dei rettori o direttori, i professori universitari che dopo il 28 ottobre 1922 abbiano dalla cattedra o nelle loro pubblicazioni o col loro comportamento seguito una linea di condotta contraria alle esigenze di indipendenza e di dignità proprie dell'insegnamento universitario, senza pregiudizio di quanto è stabilito nella legge di defascistizzazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SORICE

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1944
Registro Pubblica istruzione n. 1, foglio n. 382. — MAGNANO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 265.

Interesse sui depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto legge 23 novembre 1911, n. 1281, convertito nella legge 20 aprile 1911, n. 528;
Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1397;
Visti i Regi decreti legge 30 ottobre 1942, n. 2 R. e 25 maggio 1944, n. 111;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia apposita convenzione allo scopo di regolare l'onere degli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa e l'impegno da parte di questa di investirli, a sollievo della circolazione, l'impiego sotto qualsiasi forma delle relative disponibilità.

1633

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 156 — LUSSO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 266.

Elevazione del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed il relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2910, concernente, fra l'altro, l'elevazione a L. 30.000 del limite di competenza delle Intendenze di finanza per operazioni sui depositi;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti i Regi decreti legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite massimo di L. 30.000 stabilito dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2910, per le operazioni sui depositi iscritti presso le Intendenze di finanza, eccedenti la semplice amministrazione, è elevato a L. 1.000.000, ferme restando le altre disposizioni degli articoli 13 e 14, libro II, parte I, del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed articoli 104, 106, 107 e 108 del relativo regolamento 23 marzo 1919, n. 1058.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 135. — LUSSO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 267.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Considerata la necessità di provvedere alla iscrizione in bilancio dei fondi occorrenti per il funzionamento dei servizi statali a dipendenza del trasferimento della provincia di Roma alle dirette dipendenze del Governo italiano;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 30 giugno 1944, n. 203;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili del Regno, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, del Fondo per il culto, dei patrimoni riuniti *ex* economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 131. — LUSSO

1634

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA A.

ENTRATA

In diminuzione:

Cap. n. 35. — Avanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, ecc. . . . . L. 189.936.280 —

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro del Tesoro
SOLERI

TABELLA B.

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 33. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc. (Presidenza del Consiglio)	L.	699.899 —
Cap. n. 79. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 51. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	»	900.000 —
Cap. n. 52. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc. (Servizio speciale riservato)	»	2.200.000 —
Cap. n. 52-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo del servizio speciale riservato	»	80.000 —
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc. (Servizio speciale riservato)	»	2.000.000 —
Cap. n. 54. — Indennità di missione, ecc. (Servizio speciale riservato	»	100.000 —
Cap. n. 55. — Sussidi al personale, ecc. (Servizio speciale riservato)	»	42.000 —
Cap. n. 56. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. (Servizio speciale riservato)	»	300.000 —
Cap. n. 57. — Spese per gli impianti tecnici, ecc. (Servizio speciale riservato)	»	700.000 —
Cap. n. 58. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc. (Consulta Araldica)	»	70.000 —
Cap. n. 59. — Spese per servizio araldico, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 60. — Assegno all'Istituto centrale di statistica, ecc.	»	20.500.000 —
Cap. n. 61. — Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, ecc.	»	540.000 —
Cap. n. 62. — Assegnazione per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 63. — Personale. Stipendi, ecc. (Consiglio nazionale delle ricerche)	»	1.000.000 —
Cap. n. 64. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc.	»	7.222.650 —
Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Commissione suprema di difesa »:		
Cap. n. 77-*bis*. — Spese di funzionamento della Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa	»	50.000 —
Cap. n. 77-*ter*. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa	»	30.000 —
Cap. n. 77-*quater*. — Sussidi al personale in servizio della Commissione Suprema di difesa ed alle loro famiglie	»	10.000 —
Cap. n. 80. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc. (Consiglio di Stato)	»	7.500.000 —
Cap. n. 81. — Premi di operosità, ecc. (Consiglio di Stato)	L.	500.000 —
Cap. n. 82. — Indennità per missioni, ecc. (Consiglio di Stato)	»	100.000 —
Cap. n. 83. — Sussidi al personale, ecc. (Consiglio di Stato)	»	20.000 —
Cap. n. 84. — Acquisto e rilegatura dei libri e riviste per la biblioteca del Consiglio di Stato	»	30.000 —
Cap. n. 85. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	25.500.000 —
Cap. n. 86. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	1.000.000 —
Cap. n. 87. — Spese per i servizi di ragioneria, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	1.500.000 —
Cap. n. 88. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	2.200.000 —
Cap. n. 90. — Sussidi al personale, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	40.000 —
Cap. n. 91. — Spese per la biblioteca della Corte dei conti	»	60.000 —
Cap. n. 92. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	100.000 —
Cap. n. 102. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	8.500.000 —
Cap. n. 103. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	350.000 —
Cap. n. 104. — Indennità per missioni, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	100.000 —
Cap. n. 105. — Sussidi al personale, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	20.000 —
Cap. n. 106. — Assegni fissi per spese di ufficio (Avvocatura dello Stato)	»	300.000 —
Cap. n. 107. — Fitto di locali (Avvocatura dello Stato)	»	250.000 —
Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni »:		
Cap. n. 107-*bis*. — Personale di ruolo. Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	»	12.000.000 —
Cap. n. 107-*ter*. — Assegni e indennità di missione agli addetti alla Segreteria particolare	»	100.000 —
Cap. n. 107-*quater*. — Indennità di missione e di trasferimento - Indennità di carica ed altre eventuali	»	600.000 —
Cap. n. 107-*quinquies*. — Spese di rappresentanza	»	100.000 —
Cap. n. 107-*sexies*. — Spese per il ricevimento di missioni e personalità estere	»	50.000 —
Cap. n. 107-*septies*. — Premi di operosità e di rendimento al personale e compensi ad estranei per incarichi e studi speciali	»	1.000.000 —
Cap. n. 107-*octies*. — Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	»	100.000 —
Cap. n. 107-IX. — Spese casuali	»	80.000 —
Cap. n. 107-X. — Spese riservate	»	1.100.000 —
Cap. n. 107-XI. — Fitto di locali e canone d'acqua	»	1.500.000 —
Cap. n. 107-XII. — Manutenzione riparazioni ed adattamento di locali	»	275.000 —
Cap. n. 107-XIII. — Spese inerenti ai servizi tecnici: acquisto, rinnovo, fornitura e manutenzione di macchinario speciale e materiale vario	»	130.000 —
Cap. n. 107-XIV. — Spese per la corrispondenza telegrafica e telefonica ed altre inerenti a servizi speciali di corrispondenza	»	1.000.000 —
Cap. n. 107-XV. — Spese per la biblioteca	»	50.000 —
Cap. n. 107-XVI. — Stipendi ed assegni vari, continuativi al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero. (Spesa fissa)	»	720.000 —
Cap. n. 107-XVII. — Assegni ed indennità di rappresentanza ai Regi addetti stampa all'estero. (Spesa obbligatoria)	»	1.500.000 —

1635

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 107-XVIII. — Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di viaggio, di destinazione e di traslocazione ai Regi addetti stampa all'estero - Rimborso delle spese di viaggio al personale locale in servizio presso gli Uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa	L.	100.000 —
Cap. n. 107-XIX — Retribuzioni, paghe e competenze al personale locale in servizio presso i Regi uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa e attinenti a tale servizio	»	1.000.000 —
Cap. n. 107-XX. — Fitto di locali, riscaldamento, manutenzione, illuminazione, riscaldamento - Spese di cancelleria ed altre eventuali per gli uffici dei Regi addetti stampa all'estero e del personale locale in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa ed altri attinenti alle attività dei Sottosegretariato	»	150.000 —
Cap. n. 107-XXI. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni riviste e giornali italiani ed esteri	»	200.000 —
Cap. n. 107-XXII. — Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornalistiche italiane ed estere	»	230.000 —
Cap. n. 107-XXIII. — Spese e contributi inerenti alle attività culturali italiane all'interno	»	250.000 —
Cap. n. 107-XXIV. — Spese diverse per l'Ufficio notizie ed altre attinenti ai servizi di stampa e di informazioni	»	600.000 —
Cap. n. 107-XXV. — Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese relative alle attività cinematografiche ed alla fornitura e manutenzione degli impianti tecnici (legge 25 giugno 1913, n. 785 e R. decreto 9 aprile 1928, n. 961)	»	200.000 —
Cap. n. 107-XXVI. — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, modificato dall'articolo 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937, numero 861, convertito nella legge 29 dicembre 1937, n. 2571, da corrispondere a sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1951, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 456	»	10.000.000 —
Cap. n. 107-XXVII. — Spese per il funzionamento e lo sviluppamento delle attività concernenti il turismo (Regi decreti-legge 25 marzo 1931, n. 371, convertito nella legge 23 dicembre 1931, n. 1631 e 24 novembre 1936, n. 1851 convertito nella legge 12 maggio 1937, n. 795)	»	1.000.000 —
Cap. n. 107-XXVIII. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E.N.I.T.)	»	3.000.000 —
Cap. n. 107-XXIX. — Spese per la censura teatrale e la vigilanza governativa nonchè per le provvidenze e tutte le altre relative all'attività teatrale e musicale	»	1.000.000 —
Cap. n. 107-XXX. — Spese per la gestione della Riserva di Stato Art. 1 della legge 6 febbraio 1939, n. 467	»	50.000 —
Cap. n. 107-XXXI. — Quota del 5,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni da darsi in assegno ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1925, n. 327, convertito nella legge 8 giugno 1925, n. 1082 e con le modalità di cui al R. decreto-legge 13 giugno 1938, n. 1347 convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 129, quota del 5,88 per cento sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni a tariffa ridotta (art. 5 del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 760)	»	*per memoria*
Cap. n. 107-XXXII. — Spese per la radiodiffusione e la televisione	»	1.000.000 —
Cap. n. 109. — Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria generale dello Stato - Stipendi, ecc.	L.	15.000.000 —
Cap. n. 110. — Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze, ecc. - Stipendi, ecc.	»	6.500.000 —
Cap. n. 111. — Retribuzione ed assegnidi famiglia al personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ecc.	»	1.200.000 —
Cap. n. 124. — Personale degli uffici provinciali del Tesoro, ecc. - Stipendi, ecc.	»	11.500.000 —
Cap. n. 126. — Mercedi, compensi retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Regia zecca, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 127. — Spese generali d'esercizio della Zecca, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 128. — Spese di gestione del Magazzino principale di Roma	»	1.000.000 —
Cap. n. 171. — Spese per la Tombolacce romana, ecc.	»	145.000.000 —
Cap. n. 216. — Sovvenzioni alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione	»	2.235.000.000 —
Cap. n. 216-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione	»	269.501.677,12
Cap. n. 218-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria per il funzionamento del carcere mediante d'uso	»	100.000 —
Cap. n. 218-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a Enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra	»	320.000 —
Cap. n. 218-*quater* (di nuova istituzione). — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale della Presidenza del Consiglio e uffici dipendenti o indennità di alloggio durante la permanenza degli uffici stessi fuori della sede normale	»	50.000 —
Cap. n. 230. — Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo a tariffa militare, ecc.	»	800.000 —
Cap. n. 231. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ecc.	»	24.000.000 —
Cap. n. 232. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481	»	32.000.000 —
Cap. n. 232-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo all'Opera nazionale invalidi di guerra per i primi soccorsi assistenziali ed ospedalieri degli invalidi civili sinistrati di guerra	»	5.000.000
Cap. n. 233. — Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, ecc.	»	2.500.000 —
Cap. n. 234. — Spesa relativa al servizio del collocamento degli invalidi di guerra, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 235. — Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale fra mutilati e degli invalidi di guerra, ecc.	»	747.365 —
Cap. n. 236. — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti o dispersi in guerra, ecc.	»	13.000.000 —
Cap. n. 237. — Somma da erogare a beneficio di ex-combattenti bisognosi, ecc.	»	4.500.000 —
Cap. n. 238. — Assegnazione straordinaria per l'assistenza alle famiglie dei militari morti o dispersi in eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940	»	2.000.000 —
Cap. n. 250. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica	»	2.250.000 —
Cap. n. 345. — Spese per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni, ecc.	»	500.000 —

1636

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 248. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Comitato giurisdizione, ecc. . . . . L. 120.000 —

Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni »

Cap. n. 254 *bis*. — Retribuzione aggiunta di lungaglia ed indennità di licenziamento al personale non di ruolo . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 254 *ter*. — Somma da erogare per provvidenze al personale in dipendenza di offese belliche (Regio decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 1398) . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 254 *quater*. — Spese per lo sviluppo della radiodiffusione e per l'assegnazione di apparecchi radioriceventi in tutte le sedi e gli istituti in cui debbono aver luogo assolti collettivi (art. 2 della legge 4 aprile 1944, n. 56) . . . . . *per memoria*

Cap. n. 254 *quinquies*. — Fondo corrispondente al 4 % dell'introito lordo degli spettacoli in cui siano inclusi films nazionali, sia documentari che spettacolari di lunghezza non inferiore ai 500 metri e non superiori ai 1500 da erogare a favore dei produttori dei predetti films stessi (articoli 4 e 5 della legge 17 agosto 1935, n. 1553) . . . . *per memoria*

Cap. n. 255. — Somme da erogare al personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 255 *bis* (di nuova istituzione). — Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato soggetto ad offese belliche . . . » 500.000 —

Cap. n. 255 *ter* (di nuova istituzione). — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato in servizio presso gli Uffici centrali e indennità di alloggio durante la permanenza degli uffici stessi fuori della sede normale . . . . . » 150.000 —

Cap. n. 256 — Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali Riuniti di Roma, ecc. . . . . » 60.000.000 —

Cap. n. 256 *bis* (di nuova istituzione). — Anticipazione delle pensioni gravanti sui Comuni, sulle Provincie e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, spettanti a cittadini italiani, profughi dai territori nazionali occupati dal nemico, da rimborsarsi da parte degli Enti cui esse fanno carico (R. decreto 25 agosto 1943, n. 731) . . . . . » 1.000.000 —

Totale . . . L. 3.406.527.032,12

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 7. — Personale di ruolo, straordinario, ecc. del Ministero e delle Intendenze, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . L. 30.000.000

Cap. n. 11. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero . . . » 900.000

Cap. n. 15. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 18. — Sussidi al personale, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 22. — Personale del ruolo ispettivo per i servizi della finanza locale - Stipendi, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 28. — Acquisto delle pietrine focaie, ecc. . . . . » 900.000

Cap. n. 29. — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 35. — Assegni retribuzioni, ecc. ai personali della R. Accademia e scuola d'applicazione; della scuola sottufficiali e dell'Azienda del casermaggio per le guardie di finanza, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 40. — Indennità di missione, spese per recarsi a collimo, ecc. (Amministrazione del catasto, ecc.) . . . . . » 4.000.000

Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Direzione Generale per gli Scambi e per le Valute »:

Cap. n. 136 *bis*. — Personale di ruolo del soppresso Ministero per gli Scambi e per le Valute e personale di ruolo di altre amministrazioni temporaneamente comandato a prestare servizio presso la Direzione generale - Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*) . . . . . L. 10.000.000

Cap. n. 136 *ter*. — Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero già dipendenti dal soppresso Ministero per gli Scambi e per le Valute; personale incaricato della reggenza degli uffici stessi a norma dell'art. 1 del R. decreto 1 marzo 1936, n. 153) Stipendi ed altri assegni fissi (*Spese fisse*) . . . » 5.000.000

Cap. n. 136 *quater*. — Personale non di ruolo già in servizio presso il soppresso Ministero per gli Scambi e per le Valute; retribuzione ed altri assegni fissi dovuti ai sensi del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 109, convertito nella legge 1 giugno 1937, n. 1108, e rimborso delle retribuzioni corrisposte da Enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 14 del Regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 650, convertito nella legge 1 giugno 1936, n. 1187 - Retribuzioni dovute ai sensi dell'art. 57 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, agli estranei incaricati di studi nell'interesse degli scambi e delle valute - Indennità di licenziamento al personale non di ruolo . . . . . » 500.000

Cap. n. 137 *bis* (di nuova istituzione). — Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale in servizio presso l'Amministrazione centrale dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro (escluso il personale dipendente dalla Ragioneria Generale dello Stato) e indennità d'alloggio durante la permanenza nelle Amministrazioni stesse fuori della sede normale . . . . . » 140.000

Cap. n. 137 *ter* (di nuova istituzione). — Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dai Ministeri delle Finanze e del Tesoro (escluso il personale della Ragioneria Generale dello Stato) soggetto ad offese belliche . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 137 *quater* (di nuova istituzione). — Spese per l'impianto ed il funzionamento di una mensa per il personale in servizio presso l'Amministrazione centrale dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro . . . » 180.000

Cap. n. 138. — Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni, ecc.; indennità di missione, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 174. — Spese escluse i premi di operosità, ecc.) per la revisione generale degli estimi, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 175. — Spese escluse i premi di operosità, ecc.) per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. . . . . » 5.000.000

Totale . . . L. 66.375.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . L. 5.000.000

Cap. n. 2. — Spese per biblioteche . . » 20.000

Cap. n. 3. — Manutenzione di locali . » 60.000

Cap. n. 4. — Spese per telegrammi, ecc. » 8.000

Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . » 120.000

Cap. n. 6. — Indennità di trasferimento e di missione, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 7. — Indennità ai componenti il Consiglio superiore della Magistratura ecc. » 200.000

Cap. n. 8. — Spese per la Commissione centrale per gli avvocati e procuratori, ecc. » 20.000

1637

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 10. — Sussidi al personale in attività di servizio	»	70.000
Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati invalidi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 12. — Spese casuali	»	40.000
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	18.000.000
Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 18. — Segretarie giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 19. — Cancelleria e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc.	»	22.000.000
Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 21. — Indennità di trasferimento, ecc., al personale giudiziario, ecc.	»	500.000
Cap. n. 22. — Premi di operosità e di rendimento ai magistrati, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 23. — Assegni per spese d'ufficio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 25. — Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie, ecc.	»	2.000
Cap. n. 26. — Custodia e manutenzione dei locali del palazzo di giustizia in Roma, ecc.	»	200.000
Cap. n. 27. — Indennità fisse ai componenti del Tribunale superiore delle acque, ecc.	»	100.000
Cap. n. 31 — Indennità supplementare, ecc. al personale degli uffici giudiziari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 32. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, ecc.	»	
Cap. n. 33 — Spese di giustizia nei procedimenti penali, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 35. — Spese relative alle Commissioni superiori, ecc.	»	
Cap. n. 40. — Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, ecc.	»	20.000
Cap. n. 44. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali, ecc.	»	60.000
Cap. n. 46. — Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena - Stipendi	»	1.000.000
Cap. n. 47. — Stipendi, ecc. agli agenti di custodia, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza del sanitari, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 49. — Indennità di trasferimento e di missione al personale degli istituti di prevenzione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 50. — Compensi per insegnamento, ecc. - Spese per la scuola agenti di custodia ecc.	»	300.000
Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto di detenuti, ecc.	»	100.000
Cap. n. 52. — Mantenimento e trasporto di internati ricoverati nelle case di cura e custodia, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 54. — Servizio delle infermerie degli istituti di prevenzione e di pena	»	1.000.000
Cap. n. 56. — Spese di rimanenza, ecc. degli edifici addetti ad istituti di prevenzione e di pena	»	1.000.000
Cap. n. 57. — Spese di fitto di locali e per eventuali adattamenti ad uso dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena, ecc.	»	500.000
Cap. n. 58. — Spese per l'acquisto e l'esercizio delle autovetture, ecc.	»	15.000
Cap. n. 63. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia, ecc.	»	50.000
Totale	L.	150.000
		119.511.500

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	7.000.000
Cap. n. 2 — Indennità a funzionari della carriera diplomatico-consolare, ecc.	»	600.000
Cap. n. 3. — Indennità e spese per Consigli, ecc.	»	15.000
Cap. n. 5. — Tipografia riservata	»	1.500.000
Cap. n. 6. — Ministero ed uffici dipendenti nel Regno: Biblioteca, ecc.	»	15.000
Cap. n. 7. — Manutenzione ordinaria e servizi relativi agli stabili, ecc.	»	720.000
Cap. n. 8. — Spesa per la corrispondenza postale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 9. — Contributi, ecc. per il funzionamento di stazioni radiotelegrafiche	»	50.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 13. — Premi di operosità, ecc. per il servizio di cifra, ecc.	»	200.000
Cap. n. 16. — Spese casuali	»	80.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali, ecc.	»	354.000
Cap. n. 18. — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti	»	30.000
Cap. n. 20. — Indennità di carica, di missione, ecc.	»	150.000
Cap. n. 21. — Spese per materiali sanitari e profilattici, ecc.	»	30.000
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie	»	6.500.000
Cap. n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi della carriera diplomatica e consolare, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 26. — Stipendi, ecc. a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri	»	1.500.000
Cap. n. 27. — Assegni, ecc. al personale all'estero	»	10.000.000
Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 29. — Indennità, ecc. per rimborso alle spese di cancelleria	»	1.000.000
Cap. n. 30. — Viaggi in corriere, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 42 (modificata la denominazione) — Contributo dello Stato alla « Fondazione dei figli degli italiani all'estero »	»	2.000.000
Cap. n. 46. — Retribuzioni, ecc. al personale locale in servizio all'estero	»	5.000.000
Cap. n. 50. — Spese eventuali all'estero	»	200.000
Cap. n. 52. — Competenze per il personale delle scuole, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 54. — Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero, ecc.	»	857.615
Cap. n. 70. — Sussidi al personale delle scuole all'estero, ecc.	»	50.000
Cap. n. 72. — Retribuzioni ed altri assegni continuativi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 73. — Spese per il rimpatrio dall'estero, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 75. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 79. — Spese di ogni natura relative alla liquidazione di enti assunti in Albania	»	5.000.000
Cap. n. 80. — Somma corrispondente alla quota parte di capitale, ecc. per l'ammortamento dei mutui contratti per l'acquisto o costruzione di locali per le scuole italiane all'estero, ecc.	»	211.321
Cap. n. 81. — Quote di capitale comprese nelle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	72.631
Totale	L.	92.635.567

1638

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo e a contratto, ecc. - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo	L.	30.000.000 —
Cap. n. 3. — Spese per consigli e commissioni - Spese per il funzionamento delle consulte, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 4. — Sussidi al personale, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 7. — Spese di manutenzione, adattamento dei locali, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 8. — Fitto dei locali	»	350.000 —
Cap. n. 11. — Spese per i telegrammi di Stato, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie	»	2.500.000 —
Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 22. — Museo dell'Africa italiana - Manutenzione del palazzo sede del museo, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 36. — Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti, ecc.	»	50.000 —
Totale	L.	35.600.000 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo della Amministrazione centrale - Stipendi, ecc.	L.	25.000.000 —
Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 3. — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti	»	100.000 —
Cap. n. 4. — Spese di manutenzione, ecc. dei locali dell'Amministrazione centrale	»	150.000 —
Cap. n. 5. — Spese per il telegramma di Stato	»	600.000 —
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, ecc.	»	1.500.000 —
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	1.000.000 —
Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 11. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 12. — Spesa per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	27.000.000 —
Cap. n. 18. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc. - Stipendi, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 32. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 33. — Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditorati agli studi	»	50.000 —
Cap. n. 34. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 36. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante nelle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	160.000.000 —
Cap. n. 39. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare	»	10.000 —
Cap. n. 39. — Indennità di trasferimento negli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare	»	8.000 —
Cap. n. 39. — Assegni di benemerenza al personale direttivo, ecc. delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 54. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	L.	40.000 —
Cap. n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 37. — Visite medico-fiscali agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare	»	1.000 —
Cap. n. 38. — Sussidio ordine a favore delle fondazioni scolastiche « Le scuole per i contadini », ecc.	»	350.000 —
Cap. n. 39. — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc.	»	120.000 —
Cap. n. 43. — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc.	»	20.000.000 —
Cap. n. 53. — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione, ecc.	»	175.000 —
Cap. n. 54. — Spese per gli esami di ammissione	»	35.000 —
Cap. n. 55. — Spese di ufficio e di cancelleria	»	75.000 —
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche, ecc.	»	125.000 —
Cap. n. 58. — Sussidi e contributi a scuole medie non Regie, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie	»	60.000 —
Cap. n. 61. — Borse di studio da assegnarsi ad alunni delle Regie scuole medie, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc.	»	30.000.000 —
Cap. n. 63. — Rimunerazioni ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle Commissioni per gli esami di maturità, ecc.	»	7.000 —
Cap. n. 66. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	5.000 —
Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 68. — Fondazioni scolastiche e assegni a vantaggio dell'istruzione classica, ecc.	»	2.000 —
Cap. n. 70. — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale, ecc.	»	70.000 —
Cap. n. 71. — Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 73. — Convitti nazionali ed equiparati femminili. Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	2.500.000 —
Cap. n. 75. — Assegni, sussidi e contributi ad istituti di educazione	»	80.000 —
Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed equiparati femminili - Spese di ufficio, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 77. — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 79. — Sussidi e rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 79. — Regi istituti d'ordinamti. - Regia scuola di metodo « G. Carlano », ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	520.000 —
Cap. n. 80. — Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi. - Contributo e sussidi	»	110.000 —
Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi. - Spese di mantenimento, ecc.	»	200.000 —

1639

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 84. — Regi istituti tecnici agrari. - Stipendi, ecc. . . . . L. 600.000 —

Cap. n. 85. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici agrari e di corsi speciali, ecc. » 700.000 —

Cap. n. 86. — Quota annua di adesione all'ufficio internazionale per l'insegnamento agrario, ecc. » 38.000 —

Cap. n. 85. — Stipendi, ecc. al personale dei Regi istituti tecnici, ecc. » 3.200.000 —

Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici, ecc. Rimunerazione agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc. . . . . » 15.000 —

Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica . . . . . » 200.000 —

Cap. n. 88. — Regi istituti tecnici, ecc. Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di abilitazione tecnica . . . . » 3.000 —

Cap. n. 89. — Spese, ecc. per le scuole e gli istituti agrari liberi . . . . . » 800.000 —

Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici, ecc. » 15.000.000 —

Cap. n. 91. — Contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, ecc. . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc. . . . » 250.000 —

Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc. . . . . » 6.500.000 —

Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc. . . . » 50.000 —

Cap. n. 95. — Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc. » 110.000 —

Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti industriali, ecc. - Stipendi, ecc. . . . » 100.000 —

Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento dei Regi istituti tecnici industriali, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 98. — Regie scuole e regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi, ecc. . . . . » 15.000.000 —

Cap. n. 99. — Remunerazione per opera prestata dagli insegnanti, ecc. . . . » 10.000 —

Cap. n. 100. — Regie scuole e regi corsi secondari di avviamento professionale - Contributi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, ecc. . . . . » 250.000 —

Cap. n. 102. — Spese per la conservazione grafiche e al dattilografia, ecc. . . . » 120.000 —

Cap. n. 103. — Affitto e sistemazione di locali per le esercitazioni agrarie, ecc. . . » 170.000 —

Cap. n. 105. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. degli Istituti superiori . . . . » 21.000.000 —

Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori della Regia scuola normale superiore e Collegio Universitario di Pisa - ecc. . . . . » 1.250.000 —

Cap. n. 108. — Sussidi e incoraggiamenti ad istituti universitari d'istruzione commerciale, ecc. . . . . » 70.000 —

Cap. n. 109. — Contributi a favore delle Regie Università e dei Regi istituti dell'ordine universitario, ecc. . . . . » 15.000.000 —

Cap. n. 112. — Spese per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico, ecc. . . » 500.000 —

Cap. n. 113. — Fondazioni, posti gratuiti, ecc. per studi universitari, ecc. . . . » 100.000 —

Cap. n. 117. — Spese per lo scambio di professori d'università, ecc. con professori di paesi esteri, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 119. — Biblioteche governative, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. » 4.200.000 —

Cap. n. 120. — Biblioteche governative, ecc. - Spese per gli uffici, ecc. . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 121. — Contributo per le spese di funzionamento del Centro nazionale di informazioni bibliografiche, ecc. . . . » 30.000 —

Cap. n. 122. — Spese per restauri di manoscritti bibliografici non, ecc. . . . . » 250.000 —

Cap. n. 124. — Assegni a biblioteche non governative, ecc. . . . . L. 250.000 —

Cap. n. 125. — Sussidi, ecc. a biblioteche popolari, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 126. — Assegni alle Accademie ed al corpo scientifico e letterario, ecc. . . » 1.400.000 —

Cap. n. 126. — Contributi a favore della Giunta Centrale per gli studi storici, ecc. . » 1.550.000 —

Cap. n. 131. — Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo, ecc. . . . . » 800.000 —

Cap. n. 133. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 17.000.000 —

Cap. n. 135. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. » 4.500.000 —

Cap. n. 136. — Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, ecc. » 300.000 —

Cap. n. 136. — Indennità di missione al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 60.000 —

Cap. n. 137. — Indennità alle Commissioni per gli esami di idoneità, ecc. negli istituti di istruzione artistica . . . . . » 20.000 —

Cap. n. 138. — Accademie di Belle Arti e Licei artistici ecc. Fitto e manutenzione di locali, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 139. — Acquisti di cancelleria, di carta da musica, ecc. per i concorsi di restituzione di personale insegnante dei Regi Conservatori di musica, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 140. — R. Accademia d'arte drammatica in Roma, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 142. — Spese per sovvenzioni a teatri e rappresentazioni drammatiche, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 143. — Arte contemporanea - Spese per acquisti di opere d'arte, ecc. . . . » 300.000 —

Cap. n. 144. — Assegni fissi e contributi ad enti, ecc. per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica . . . . » 100.000 —

Cap. n. 145. — Borse di studio e sussidi da conferirsi ai alunni di condizione disagiata degli istituti d'istruzione artistica. » 70.000 —

Cap. n. 156. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. - Spese per la manutenzione, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 157. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte, ecc. . . . » 200.000 —

Cap. n. 158. — Scavi - Lavori di scavo, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 159. — Monumenti - Dotazioni preventive a monumenti, ecc. . . . . » 170.000 —

Cap. n. 161. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. » 600.000 —

Cap. n. 162. — Regio opificio delle pietre dure in Firenze, ecc. - Spese di manutenzione, ecc. dei locali, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 165. — Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Manutenzione e adattamento dei locali, ecc. . . . . » 120.000 —

Cap. n. 167. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento dell'Istituto centrale del restauro, ecc. . . . . » 250.000 —

Cap. n. 169. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. . . . . » 970.000 —

Cap. n. 172. — Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, ecc. - Spese per la riproduzione fotografica di cose d'arte, ecc. . . . . » 170.000 —

Cap. n. 173. — Ristorazioni alle guarentigie esterne dei musei, delle gallerie, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 174. — Paghe, mercedi, ecc. al personale salariato ecc. in servizio dei monumenti, musei ecc. . . . . » 6.000.000 —

Cap. n. 176. — Spese per fitti di locali, per degli uffici ed Istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti, ecc. . . . » 280.000 —

Cap. n. 176. — Contributo all'Ente Nazionale per l'insegnamento medio e superiore, ecc. . . . . » 25.000 —

1640

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 175. — Sussidi in caso di parto e di aborto alle fattrici e alle impiegate non di ruolo delle Regie Scuole e dei Regi Istituti d'istruzione, ecc. . . . . L. 30.000 —

Cap. n. 176. — Retribuzioni e compensi per le esercitazioni di lavoro - Contributi e sussidi, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 178. — Retribuzioni al personale con contratto a termine, presso l'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 60.000 —

Cap. n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso l'amministrazione centrale, ecc. . . . . » 3.300.000 —

Cap. n. 180. — Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . . » 20.000.000 —

Cap. n. 182. — Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ecc. per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari, ecc. . . » 50.000 —

Cap. n. 184. — Posti gratuiti straordinari negli Istituti di educazione . . . . . » 20.000 —

Cap. n. 186. — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli Osservatori astronomici, ecc. . » 48.000 —

Cap. n. 188. — Assegnazione per la pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci . . . . . » 80.000 —

Cap. n. 189. — Contributo dello Stato nelle spese per la compilazione dell'edizione nazionale dei classici greci e latini . . . . » 30.000 —

Cap. n. 193. — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi Istituti di antichità e di arte, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 195. — Restauri e riparazioni di danni in conseguenza di offese belliche, ecc. » 12.500.000 —

Cap. n. 196. — Spese per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'arte, ecc. . . » 7.000.000 —

Cap. n. 197. — Annualità dovuta all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, ecc. ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000, ecc. » 1.508.382,30

Cap. n. 198. — Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena, ecc. ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000, ecc. . . . » 1.873.091,90

Cap. n. 199. — Annualità dovuta al Banco di Napoli ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000, ecc. . . . . » 1.585.277,77

Cap. n. 200. — Quota di annualità per l'estinzione del mutuo contratto dal Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma per la costruzione, ecc. della sede dell'Istituto di bonifica umana, ecc. . . . . » 999.500 —

Cap. n. 202. — Contributi e sussidi per le assicurazioni di lavoro - Spese per l'impianto di gabinetti di lavoro, ecc. . . . . » 500.000 —

Totale . . . L. 163.723.196,23

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo, ecc. . . . . L. 50.000.000

Cap. n. 2. — Assegni per spese di missione, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 3. — Indennità di trasferimento al personale civile . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . » 15.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno addetto alle segreterie delle Commissioni centrali per la finanza locale, ecc. » 16.400

Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc. . . . . » 850.000

Cap. n. 9. — Fitti e canoni, ecc. . . . » 1.050.000

Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc. . . . » 1.200.000

Cap. n. 15. — Acquisto, ecc. delle biciclette per gli uffici di Pubblica Sicurezza, ecc. » 6.000.000

Cap. n. 15. — Spese di lite, ecc. . . . » 50.000

Cap. n. 16. — Consigli e Commissioni - Spese relative . . . . . » 300.000

Cap. n. 17. — Spese per il funzionamento delle Commissioni Centrali per la finanza locale, ecc. . . . . » 45.000

Cap. n. 19. — Acquisto e rilegatura di libri e riviste, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 20. — Medaglie e diplomi per atti di valore civile, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 21. — Spese casuali . . . . . » 60.000

Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie, ecc. . » 26.000.000

Cap. n. 26. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli Agenti di Pubblica Sicurezza, ecc. . . . . » 95.000

Cap. n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 28. — Foglio degli annunzi delle Provincie - Spese di stampa, ecc. . . . » 80.000

Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di Pubblica beneficenza, ecc. . » 15.000.000

Cap. n. 31. — Assegnazione a favore dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ecc. . » 101.000.000

Cap. n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 34. — Vigilanza sui manicomi pubblici e privati, ecc. . . . . » 3.500

Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc. . . . . » 100.000.000

Cap. n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 39. — Provvedimenti di profilassi sanitaria contro la malaria, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 40. — Sussidi ai Comuni, ecc. per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico precoce del cancro, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 41. — Spese per l'istituzione di corsi di preparazione scientifica, ecc. per la lotta contro il cancro, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc. » 500.000

Cap. n. 43. — Contributi ai Comuni, ecc. per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, ecc. . . » 5.000.000

Cap. n. 44. — Sussidi per corsi di preparazione scientifica, ecc. per la profilassi della tubercolosi, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 45. — Sussidi per costituzione, ecc. di ambulatori antitracomatosi, ecc. . . » 1.000.000

Cap. n. 46. — Spese per le ispezioni degli Istituti ed ambulatori di sud-chirurgia, ecc. » 30.000

Cap. n. 47. — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 48. — Rimborso ai Comuni di parte delle indennità eventualmente pagate ai farmacisti, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 49. — Spese per la vigilanza, ecc. degli stupefacenti, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 50. — Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie, ecc. . . » 1.000.000

Cap. n. 51. — Spese per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti, ecc. » 80.000

Cap. n. 54. — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc. . . . » 600.000

1641

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 56. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc. . . . . L. 5.000.000

Cap. n. 57. — Rimborso al Ministero della Marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai Comuni isolani nei periodi di siccità, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 58. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili, affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 59. — Spese per il funzionamento e per la manutenzione ordinaria dell'Istituto Superiore di Sanità, ecc. . . . . » 6.950.000

Cap. n. 60. — Premi di natalità e natalità . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 61. — Servizio segreto . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc. . . . . » 100.000.000

Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc. . . . . » 1.200.000

Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 66. — Retribuzione delle prestazioni straordinarie e notturne, ecc. . . . » 5.000

Cap. n. 66. — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere, ecc. . . » 100.000

Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento della scuola tecnica di polizia, ecc. . . . » 1.200.000

Cap. n. 68. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . » 15.000.000

Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 70. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . » 300.000

Cap. n. 71. — Spese di accasermamento dei Corpi armati di polizia, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 72. — Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 73. — Casermaggio pei Reali carabinieri, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 74. — Custodia, ecc. delle armi e munizioni, ecc. . . . . » 2.000

Cap. n. 75. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto di indigenti, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 77. — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati, ecc. . » 400.000

Cap. n. 78. — Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 80. — Spese per i contributi di polizia ed ex combattenti, ecc. . . . . » 2.400.000

Cap. n. 82. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 86. — Spese per l'adempimento nell'insegnante del beneficio in caso di vacanza, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 86. — Retribuzioni e indennità di direttori e personale avventizio, ecc. . . » 300.000

Cap. n. 87. — Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 88. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 30.000.000

Cap. n. 104. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . . » 100.000

Cap. n. 106. — Contributo annuo al Comune di Roma per spese di rappresentanza, ecc. . . . . » 45.000.000

Cap. n. 107. — Contributo a favore dell'Ospizio Romano di S. Michele, ecc. . . . » 123.000

Cap. n. 108. — Quota a carico del Ministero dell'Interno dell'annualità a favore del Pio Istituto di S. Spirito, ecc. . . . . L. 500.000

Cap. n. 110. — Spesa per l'erogazione dei contributi in capitale, ecc. per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci degli enti ausiliari . . . . . » 250.000.000

Cap. n. 112. — Rimborso ai Comuni delle spese, ecc. per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali . . » 50.000.000

Cap. n. 113. — Assegnazione straordinaria per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche, ecc. . . . » 150.000.000

Cap. n. 120. — Spese relative all'incremento della produzione zootecnica, ecc. . . » 300.000

Cap. n. 121. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 123. — Spese per acquisto di stabili occorrenti all'accasermamento del Corpo di polizia, ecc. . . . . » 2.500

Cap. n. 123 *bis*. - (di nuova istituzione). — Spese per l'impianto ed il funzionamento di campi di concentramento . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 125. — Spese varie (escluse quelle di personale) per i servizi di censura, ecc. » 500.000

Cap. n. 126. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 127. — Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 60.000.000

Cap. n. 127. — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti ai servizi di censura, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 128. — Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale addetto ai servizi di censura, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 129. — Borse di studio. Corsi di lingue straniere in alcuni scalinari, ecc. » 50.000

Cap. n. 131. — Contributo, ecc. per la corresponsione al clero della aggiunta temporanea, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di previdenza e di istruzione tecnici e per i servizi tecnici in genere, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 134. — Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'Interno, ecc. . . . . » 71.612

Totale . . . . L. 1.015.755.762

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 1 — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . L. 3.000.000

Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 11.000.000

Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, ecc. » 200.000

Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . » 100.000

Cap. n. 6. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 7. — Ufficiali idraulici - Competenze diverse . . . . . » 150.000

Cap. n. 8. — Incaricati stabili - Compensi, premi e soprassoldi - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 120.000

Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc. . » 2.800.000

Cap. n. 10. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 300.000

1642

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 11. — Assicurazioni sociali, ecc. per il personale salariato di ruolo	L.	90.000	
Cap. n. 13. — Fitti e canoni, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 14. — Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali	»	200.000	
Cap. n. 15. — Spese relative alla manutenzione, ecc. delle automobili, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 17. — Spese telegrafiche, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 18. — Spese di lite, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 19. — Spese casuali	»	50.000	
Cap. n. 20. — Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e per la Segreteria	»	120.000	
Cap. n. 21. — Spese per gli studi, ecc. afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici	»	100.000	
Cap. n. 22. — Genio civile - Spese d'ufficio	»	500.000	
Cap. n. 23. — Genio civile - Provvista, riparazione, ecc. strumenti geodetici, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 30. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	15.000.000	
Cap. n. 31. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 32. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	3.000.000	
Cap. n. 33. — Escavazione di porti e spiagge	»	1.000.000	
Cap. n. 34. — Manutenzione delle vie navigabili e relative opere accessorie, ecc.	»	6.000.000	
Cap. n. 36. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria	»	8.500.000	
Cap. n. 37. — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 38. — Spese per il servizio di piena, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 39. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	»	15.000.000	
Cap. n. 51. — Personale straordinario, ecc. Retribuzione giornaliera	»	7.000.000	
Cap. n. 52. — Personale straordinario, ecc. Indennità di trasferta, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 53. — Personale straordinario, ecc. Premi di operosità e rendimento.	»	1.500.000	
Cap. n. 54. — Impiegati provvisori ed operai temporanei. Retribuzioni, ecc.	»	2.500.000	
Cap. n. 55. — Assicurazioni sociali, ecc. per il personale non di ruolo	»	700.000	
Cap. n. 56. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie, ecc.	»	5.000.000	
Cap. n. 57. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio, ecc. delle automobili addette al servizio di Direzione, ecc.	»	3.000.000	
Cap. n. 62. — Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie	»	300.000	
Cap. n. 64. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti	»	2.000.000	
Cap. n. 65. — Spese per il funzionamento di Commissioni e Comitati	»	30.000	
Cap. n. 66-*bis* (di nuova istituzione) — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche di cui al decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1598	»	9.000.000	
Cap. n. 69. — Opere stradali: costruzioni a cura dello Stato; concorsi e sussidi	»	1.000.000	
Cap. n. 71. — Costruzione a cura dello Stato di opere portuali, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 73. — Opere idrauliche: lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi	L.	50.000.000	
Cap. n. 74. — Edifici pubblici governativi	»	50.000.000	
Cap. n. 75. — Opere speciali in Roma	»	5.000.000	
Cap. n. 85. — Alluvioni, piene, frane, ecc.: lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi	»	1.000.000	
Cap. n. 87. — Spese per la concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 91. — Personale del ruolo transitorio: stipendi, ecc.	»	7.000.000	
Cap. n. 92. — Personale del ruolo transitorio: indennità di trasferta, ecc.	»	400.000	
Cap. n. 94. — Premi di operosità e di rendimento al personale del ruolo transitorio, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 95. — Sussidi al personale del ruolo transitorio, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 96. — Spese per studi e progettazione di nuove linee, ecc.	»	300.000	
Cap. n. 97. — Spese relative al servizio degli automezzi	»	200.000	
Cap. n. 98. — Spese di lite, ecc.; maggiori spese per la costruzione di strade ferrate, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 99. — Rimborso di fitti, canoni ed altre somme indebitamente riscosse	»	50.000	
Cap. n. 100. — Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato.	»	100.000	
Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica: « Spese di viabilità - Spese generali di funzionamento e per l'esecuzione delle opere »:			
Cap. 100-*bis*. — Personale di ruolo: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo	»	2.600.000	
Cap. n. 100-*ter*. — Personale salariato: salari ed assegni vari di carattere continuativo	»	3.700.000	
Cap. n. 100-*quater*. — Personale non di ruolo: retribuzione giornaliera	»	4.000.000	
Cap. n. 100-*quinquies*. — Personale di ruolo, salariato e non di ruolo: competenze varie	»	4.000.000	
Cap. n. 100-VI. — Debito vitalizio: pensioni ordinarie e indennità per una sola volta invece di pensione	»	100.000	
Cap. n. 100-VII. — Spese generali di funzionamento e diverse	»	30.000.000	
Cap. n. 100-VIII. — Lavori di manutenzione	»	50.000.000	
Cap. n. 100-IX. — Lavori di preparazione e di sistemazioni generali	»	100.000.000	
Cap. n. 120. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina, ecc.	»	77.976	
Cap. n. 121. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia, ecc.	»	65.291	
Cap. n. 122. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per la costruzione dell'edificio destinato ad uso della sede del Ministero della pubblica istruzione, ecc.	»	6.993	
Totale . . .	L.	612.500.529	

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione Centrale, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	8.991.000
Cap. n. 2. — Personale delle Ferrovie dello Stato, ecc. - Stipendi, ecc.	»	2.681.050
Cap. n. 3. — Premi di operosità, ecc.	»	300.000
Cap. n. 4. — Sussidi al personale dell'Amministrazione Centrale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 5. — Indennità di trasferta, ecc.	»	200.000

1643

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 6. — Spese per il servizio di copiatura a macchina	L.	10.000	
Cap. n. 7. — Fitti e canoni, ecc.	»	350.000	
Cap. n. 8. — Manutenzione, ecc. dei locali	»	20.000	
Cap. n. 9. — Spese d'ufficio per gli ispettorati compartimentali, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 10. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 13. — Spese telegrafiche per l'interno, ecc.	»	60.000	
Cap. n. 16. — Spese casuali	»	5.000	
Cap. n. 17. — Indennità e diarie ai componenti di Commissioni, ecc.	»	15.000	
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato, ecc.	»	250.000	
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta invece di pensione al personale dell'Ispettorato, ecc.	»	25.000	
Cap. n. 22. — Quota a carico dello Stato, ecc. per il Sempione, ecc.	»	17.000	
Cap. n. 24. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse alla industria privata, ecc.	»	100.000.000	
Cap. n. 25. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale, ecc.	»	650.000	
Cap. n. 27. — Sovvenzioni alle tramvie extraurbane a trazione meccanica, ecc.	»	1.750.000	
Cap. n. 29. — Sussidi per l'impianto e l'esercizio di autolinee, ecc.	»	1.600.000	
Cap. n. 30. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di ferrovie, ecc.	»	150.000	
Cap. n. 33. — Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	250.000	
Cap. n. 34. — Retribuzioni a tronchi prevali, inerenti alla compilazione di progetti, ecc.	»	10.000	
Cap. n. 36. — Fitto locali requisiti, ecc. e indennità alloggio	»	50.000	
Cap. n. 37. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc.	»	5.000.000	
Cap. n. 38. — Personale non di ruolo - Retribuzioni, ecc.	»	1.050.000	
Cap. n. 39. — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	30.000	
Cap. n. 40. — Premi per l'acquisto di autoveicoli nuovi, ecc.	»	100.000	
Cap. n. 41. — Premi di esercizio per autolinee, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 45. — Riparazioni di danni di guerra alle Ferrovie, ecc.	»	15.000.000	
Cap. n. 46. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	5.000.000	
Cap. n. 46-bis (di nuova istituzione). — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	»	100.000	
Cap. n. 51. — Personale di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	90.000	
Cap. n. 52. - Personale avventizio, ecc. - Assegni, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 54. — Sussidi al personale in servizio di ruolo, ecc.	»	60.000	
Cap. n. 55. — Spese d'ufficio, ecc.	»	50.000	
Cap. n. 56. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	50.000	
Totale	L.	132.772.000	

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale civile	L.	20.000.000
Cap. n. 2. — Ministero, ecc. Personale militare - Stipendi, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 3. — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti	»	40.000
Cap. n. 5. — Indennità di missione, ecc.	»	500.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 6. — Indennità e spese per commissioni o compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione	L.	30.000
Cap. n. 8. — Sussidi ai militari, ecc.	»	500.000
Cap. n. 9. — Spese casuali	»	70.000
Cap. n. 10. — Spese di lite, ecc.	»	200.000
Cap. n. 12. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	95.000.000
Cap. n. 13. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 14. — Rendite annuali, ecc. agli operai colpiti da infortunio, ecc.	»	100.000
Cap. n. 15. — Pensioni dell'Ordine Militare di Savoia, ecc.	»	250.000
Cap. n. 16. — Ufficiali del R. E., ecc. stipendi, ecc.	»	120.000.000
Cap. n. 18. — Personali civili, ecc. Stipendi, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 19. — Personali civili non di ruolo, ecc. Retribuzioni, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 20. — Salariati, ecc. - Stipendi assegni fissi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 21. — Spese per la preparazione della leva, ecc.	»	50.000
Cap. n. 22. — Indennità ecc. nei movimenti collettivi di corpi e reparti, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 23. — Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 24. — Carreggio alle truppe, ecc.	»	27.000.000
Cap. n. 25. — Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	46.000.000
Cap. n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 27. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 28. — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 29. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 30. — Spese per funzionamento degli istituti, Accademia, Scuole Militari, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 32. — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 34. — Servizi di Stato Maggiore: spese postali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 35. — Servizi di artiglieria - Sperimentazione, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 36. — Servizi del Genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del Genio, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 37. — Servizi del Genio - Lavori di mantenimento, restauri, ecc. delle opere di fortificazione, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 38. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, ecc. degli autoveicoli, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 39. — Servizio chimico militare - Spese per gli studi, esperimenti, ecc.	»	500.000
Cap. n. 41. — Spese per l'assicurazione, ecc. degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 43. — Spese per il trasporto di materiali e di quadrupedi, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 44. — Fitti d'immobili ad uso militare, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 45. — Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari, ecc. in dipendenza di esercitazioni militari ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 47. — Spese per il tiro a segno nazionale	»	300.000
Cap. n. 49. — Spese di giustizia penale militare, ecc.	»	100.000
Cap. n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, ecc. - Assegni, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 53. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali Carabinieri, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 54. — Carabinieri Reali - Corredo, ecc.	»	18.000.000

1644

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 55. — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.	L.	2.000.000
Cap. n. 56. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento, ecc. degli automezzi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 60. — Difesa contraerei, ecc.	»	200.000
Cap. n. 61. — Indennità temporanea ai sottufficiali, ecc. del R. Esercito, ecc.	»	500.000
Cap. n. 62. — Indennità temporanea ai sottufficiali, ecc. dei carabinieri Reali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 65. — Assegnazione straordinaria, ecc. per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra	»	500.000.000
Cap. n. 68. — Anticipazioni ai corpi, istituti, ecc. per provvedere alle momentanee deficienze di cassa, ecc.	»	5.000.000
Totale	L.	1.123.280.000

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale carriera amministrativa, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	7.500.000
Cap. n. 2. — Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero, ecc.	»	300.000
Cap. n. 3. — Servizio delle autovetture per l'amministrazione centrale.	»	200.000
Cap. n. 5. — Biblioteche della Regia Marina	»	20.000
Cap. n. 7. — Spese di telegrammi per l'amministrazione centrale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 7. — Spese di lui e di armamenti	»	15.000
Cap. n. 8. — Spese per indennità d'infortuni, ecc.	»	25.000
Cap. n. 9. — Assegni e indennità di missione, ecc.	»	150.000
Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc.	»	50.000
Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti, ecc.	»	80.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento al personale civile di ruolo, ecc.	»	400.000
Cap. n. 13. — Premi operosità ecc. al personale avventizio	»	25.000
Cap. n. 14. — Spese di viaggio ed indennità di missione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 15. — Sovvenzioni ad istituti associazioni e società varie, ecc.	»	700.000
Cap. n. 16. — Spese per acquisto di medaglie al valor militare, ecc.	»	10.000
Cap. n. 17. — Spese casuali	»	10.000
Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (Personali militari e civili)	»	15.000.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (Personale lavorante).	»	2.000.000
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta, ecc.	»	500.000
Cap. n. 22. — Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari, ecc.	»	700.000
Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, riparazione, ecc. dei fari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 24. — Spese di trasferte e di missioni del personale, ecc.	»	10.000
Cap. n. 25. — Ufficiali della R. Marina - Stipendi, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua, ecc.	»	850.000
Cap. n. 27. — Indennità di corredo e contributi scolastici, ecc.	»	50.000
Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni, ecc.	»	48.000.000
Cap. n. 29. — Indennità militare agli ufficiali della Regia marina e del Regio esercito, ecc.	»	8.500.000
Cap. n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario	»	6.000.000
Cap. n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vivori	»	30.000.000
Cap. n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, ecc.	L.	6.000.000
Cap. n. 33. — Difese costiere - Soprassoldi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 34. — Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi, ecc.	»	600.000
Cap. n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 37. — Indennità di rappresentanza, di alloggio ecc.	»	900.000
Cap. n. 38. — Indennità di missione e di trasferimento, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 39. — Indennità per viaggi collettivi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 41. — Castramaggio, corpi di guardia ed illuminazione, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 42. — Armamenti navali (competenze di bordo al personale, ecc.) - Spese per il contingente in Cina, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 43. — Spese di giustizia - Spese inerenti ai reati, ecc.	»	50.000
Cap. n. 48. — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 49. — Personale pel servizio del fabbricato, ecc.	»	900.000
Cap. n. 50. — Manutenzione di fabbricati, fortificazioni, ecc.	»	800.000
Cap. n. 51. — Fitto di locali e canoni di acqua per la marina militare	»	2.500.000
Cap. n. 52. — Personale civile della Regia marina (chimici, ecc.) - Stipendi, ecc.	»	7.500.000
Cap. n. 54. — Indennità di gestione e di responsabilità	»	5.000
Cap. n. 55. — Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 59. — Combustibili liquidi e oli per la navigazione, ecc.	»	7.500.000
Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 64. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 65. — Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunta famiglia, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 68. — Assegni fissi per spese di cancelleria, ecc.	»	200.000
Cap. n. 70. — Spese per rilegature, macchine da scrivere, calcolatrici e materiali speciali - Acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	450.000
Cap. n. 71. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 72. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati ed agenti	»	1.000.000
Cap. n. 73. — Premi di operosità, ecc. agli ufficiali ed ai sottufficiali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 74. — Sussidi agli impiegati, ecc.	»	60.000
Cap. n. 75. — Sussidi agli impiegati, ecc. già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	»	25.000
Cap. n. 76. — Indennità e diarie ai componenti le Commissioni, ecc.	»	120.000
Cap. n. 77. — Ispezioni e missioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 78. — Spese di telegrammi	»	100.000
Cap. n. 81. — Fitto locali e canoni di acqua	»	250.000
Cap. n. 85. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 86. — Indennità per una volta, ecc.	»	10.000
Cap. n. 88. — Vigilanza sulla pesca	»	60.000
Cap. n. 89. — Sovvenzioni alla Cassa Nazionale, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 90. — Spese eventuali per mantenimento, ecc. di equipaggi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 92. — Concorso dello Stato per il mantenimento di Corpi, ecc.	»	10.000
Cap. n. 94. — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 95. — Personale civile di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	»	300.000
Cap. n. 96. — Incaricati marittimi e delegati di spiaggia, ecc.	»	250.000
Cap. n. 97. — Indennità di trasferimento e di missione per gli ufficiali, ecc.	»	200.000
Cap. n. 98. — Indennità di missione al personale civile	»	15.000

1645

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 99. — Manutenzione ordinaria dei fabbricati, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 100. — Spese di ufficio per le Capitanerie di porto	»	15.000
Cap. n. 101. — Indennità, soprassoldi, ecc. agli ufficiali, ecc.	»	120.000
Cap. n. 102. — Attrezzi, arredi, mobili, ecc. per le Capitanerie, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 103. — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi, ecc.	»	55.000.000
Cap. n. 105. — Ufficiali R. Marina, ecc. - Assegni e indennità, ecc.	»	100.000
Cap. n. 107. — Indennità temporanea servizio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 108. — Indennità di licenziamento, ecc.	»	50.000
Cap. n. 113. — Lavori portuali per il miglioramento delle Piazze marittime, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 116. — Assegnazione straordinaria, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 117. — Contributo dell'Amministrazione della marina all'ammortamento, ecc.	»	330.000
Cap. n. 119. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc.	»	6.600.000
Cap. n. 120. — Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, ecc.	»	50.000
Cap. n. 121. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	1.100.000
Cap. n. 122. — Compensi daziari e contributi di ammortamento, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 124. — Spesa per le sistemazioni previste dall'art. 8, n. 2, del Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 125. — Corresponsione all'Istituto mobiliare italiano, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della Marina Mercantile, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 128. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 137. — Spese per la gestione del naviglio, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 139. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc.	»	500.000
Totale	L.	525.250.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi ed assegni vari	L.	20.000.000
Cap. n. 2. — Spese di telegrammi, ecc.	»	200.000
Cap. n. 3. — Spese di lite, ecc.	»	10.000
Cap. n. 4. — Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose, ecc.	»	50.000
Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti al Gabinetto	»	50.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 9. — Contributi scolastici Contributi e sovvenzioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi	»	2.000.000
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	20.000
Cap. n. 17. — Pensioni al personale civile e militare	»	5.000.000
Cap. n. 18. — Pensioni al personale lavorante	»	50.000
Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione	»	150.000
Cap. n. 20. — Ufficiali, ecc. - Stipendi e assegni vari, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	10.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	»	20.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento	»	500.000
Cap. n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, ecc.	»	200.000
Cap. n. 25. — Spese sanitarie, ecc. - Onoranze funebri, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 26. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica	»	300.000
Cap. n. 29. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica	»	500.000
Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, scuole di specialità, ecc.	»	200.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc. - Affitti, canoni, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, ecc. di aeromobili, ecc. - Strumenti, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 34. — Materiale di armamento per velivoli, munizionamento, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi e materiale vario, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo	»	10.000.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc. - Premi di operosità, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 39. — Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 40. — Viveri ed assegni di vitto	»	15.000.000
Cap. n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario o di volo	»	10.000.000
Cap. n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 43. — Acquisto di materiale radioelettrico, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 44. — Canoni per la manutenzione degli impianti radiotelegrafici, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 50. — Indennità temporanea di caravieri, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Sussidi al personale avventizio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio	»	10.000
Cap. n. 54. — Spese per viaggi, missioni e trasferimenti del personale avventizio	»	10.000
Cap. n. 56. — Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 59. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica dipendenti dallo stato di guerra	»	20.000.000
Cap. n. 60. — Somme da erogare per provvidenze, ecc.	»	10.000.000
Totale	L.	251.620.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale, ecc.	L.	21.000.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 3. — Assegni e indennità di missione agli addetti al Gabinetto	»	100.000
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	500.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 8. — Fitto di locali per l'Amministrazione centrale, ecc.	»	300.000
Cap. n. 9. — Manutenzione di locali e canoni d'acqua, ecc.	»	300.000

1646

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 10. — Acquisto di opere, giornali e riviste, ecc.	L.	20.000	L. 250.000
Cap. n. 11. — Spese per telegrammi, ecc.	»	200.000	
Cap. n. 14. — Spese postali	»	500.000	» 50.000
Cap. n. 15. — Spese per le stampiglie, ecc.	»	10.000	
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali, ecc.	»	1.000.000	» 100.000
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi	»	500.000	» 100.000
Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie al personale civile e militare	»	1.000.000	» 500.000
Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ecc.	»	170.000	
Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto Nazionale della previdenza sociale, ecc.	»	50.000	» 100.000
Cap. n. 21. — Contributi agli Enti, ecc.	»	200.000	» 100.000
Cap. n. 22. — Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le crisi, ecc.	»	80.000	» 125.500
Cap. n. 23. — Esperienze agrarie, acclimatazione di semi, ecc.	»	200.000	» 200.000
Cap. n. 24. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc.	»	500.000	» 200.000
Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc.	»	150.000	» 100.000
Cap. n. 27. — Apicoltura; incoraggiamenti, premi e sussidi, ecc.	»	50.000	» 100.000
Cap. n. 28. — Vivai governativi di viti americane, ecc.	»	80.000	» 400.000
Cap. n. 29. — Spese per l'incremento dell'olivicoltura, ecc.	»	150.000	» 200.000
Cap. n. 30. — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc.	»	40.000	» 100.000
Cap. n. 31. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc.	»	200.000	» 317.500
Cap. n. 32. — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc.	»	40.000	» 31.000
Cap. n. 33. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, ecc.	»	800.000	» 200.000
Cap. n. 35. — Spese per il funzionamento delle locali stazioni agrarie sperimentali, ecc.	»	850.000	» 200.000
Cap. n. 37. — Spese, concorsi e sussidi per istituti sperimentali, ecc.	»	50.000	» 200.000
Cap. n. 38. — Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni, ecc.	»	500.000	» 200.000
Cap. n. 39. — Studi sui fenomeni atmosferici, ecc.	»	2.000.000	» 250.000
Cap. n. 41. — Spese per incrementare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale, ecc.	»	100.000	» 200.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc.	»	6.600.000	» 350.000
Cap. n. 43. — Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, ecc.	»	200.000	» 18.000.000
Cap. n. 54. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali sanitari, ecc.	»	100.000	» 200.000
Cap. n. 57. — Indennità di trasferimento, di missione, partecipazione e adeguamento ad uffici, ecc.	»	4.200.000	» 35.000.000
Cap. n. 58. — Spese per servizio ed assistenza sanitaria, armamento, munizioni, ecc.	»	20.000	» 6.000.000
Cap. n. 59. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, spese diverse e minute, ecc.	»	100.000	» 8.543.000
Cap. n. 60. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile, ecc.	»	30.000	» 200.000
Cap. n. 62. — Indennità di trasferimento e di missione e diarie per cognizioni al personale forestale civile, ecc.	»	8.000	» 500.000
Cap. n. 63. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	100.000	» 200.000
Cap. n. 64. — Sussidi al personale militare e forestale civile, ecc.	»	100.000	» 200.000
Cap. n. 66. — Spese correnti ed ordinarie, ecc.	»	400.000	» 250.000
Cap. n. 67. — Manutenzione delle opere costruite nei bacini montani	»	2.000.000	» 250.000
Cap. n. 68. — Concorsi a premi per opere di piccola bonifica agraria, ecc.	»	100.000	» 200.000
Cap. n. 69. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.	»	100.000	» 500.000
Cap. n. 70. — Spese relative a studi e ricerche sperimentali sui mezzi di lotta contro i parassiti, ecc.	»	50.000	» 50.000
Cap. n. 67. — Retribuzioni a tecnici privati, ecc.	»	1.000.000	» 100.000
Cap. n. 68. — Spese correnti ed impreviste per i servizi della bonifica integrale	»	500.000	» 100.000
Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario, ecc.	»	1.000.000	» 500.000
Cap. n. 72. — Contributi all'Ente economico della viticoltura per l'impianto di enopoli, ecc.	»	170.000	» 100.000
Cap. n. 73. — Contributo all'Ente economico della viticoltura per l'impianto di distillerie, ecc.	»	200.000	» 100.000
Cap. n. 75. — Concorso dello Stato a favore dell'Ente economico della viticoltura, ecc.	»	80.000	» 125.500
Cap. n. 76. — Contributi per incoraggiare l'ammodernamento della superficie olivata, ecc.	»	200.000	» 200.000
Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le crittogame, ecc.	»	500.000	» 200.000
Cap. n. 78. — Contributi nelle spese per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante, ecc.	»	150.000	» 100.000
Cap. n. 80. — Contributi agli Enti economici dell'agricoltura per attività di carattere dimostrativo, ecc.	»	50.000	» 400.000
Cap. n. 81. — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc.	»	80.000	» 200.000
Cap. n. 83. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	»	150.000	» 100.000
Cap. n. 84. — Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi e dell'ammortamento dei mutui, ecc.	»	200.000	» 317.500
Cap. n. 85. — Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti, ecc.	»	40.000	» 31.000
Cap. n. 87. — Contributi e premi alle stazioni selezionate per la produzione sementiera, ecc.	»	800.000	» 200.000
Cap. n. 88. — Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli, ecc.	»	850.000	» 200.000
Cap. n. 89. — Contributi, premi e spese per assistere la trasformazione agraria-colturale dei pascoli montani, ecc.	»	50.000	» 200.000
Cap. n. 90. — Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e cunicoltura, ecc.	»	500.000	» 250.000
Cap. n. 96. — Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ecc.	»	2.000.000	» 350.000
Cap. n. 98. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, ecc.	»	100.000	» 18.000.000
Cap. n. 99. — Concorso dello Stato nelle somme mutuate concesse a mutuo fondiario nei bacini di speciali premi, ecc.	»	300.000	» 200.000
Cap. n. 102. — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte o da contrarre, ecc.	»	200.000	» 35.000.000
Cap. n. 107. — Contributo all'Ente finanziario per i consorzi agrari, ecc.	»	1.200.000	» 6.000.000
Cap. n. 108. — Contributo speciale all'Opera Nazionale Combattenti per opere di miglioramento agrario nell'Agro pontino, ecc.	»	20.000	» 8.543.000
Cap. n. 110. — Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costituzione di silos, ecc.	»	100.000	» 200.000
Cap. n. 111. — Contributi nella spesa capitale per la costruzione e l'attrezzatura di stabilimenti, ecc.	»	30.000	» 500.000
Cap. n. 112. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc.	»	8.000	» 200.000
Cap. n. 113. — Contributo statale del 3,50 per cento negli interessi sui mutui per affrancazione, ecc.	»	100.000	» 500.000
		40.000	

1647

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 124. — Sovvenzioni per l'acquisto, costruzione, sistemazione, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 125. — Indennità temporanea mensile agli agenti del Reale Corpo delle foreste	»	25.000
Cap. n. 122. — Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, ecc.	»	50.000
Cap. n. 127. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	22.000.000
Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 128. — Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 129. — Fondo annuo da somministrare al comune di Roma, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 130. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 131. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 132. — Annualità risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere e sussidi di bonifica integrale, ecc.	»	82.131.000
Cap. n. 133. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale militare, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 134. — Personale non di ruolo - Retribuzioni ed indennità di licenziamento	»	6.000.000
Cap. n. 135. — Indennità e rimborsi di spesa per missioni e trasferimenti del personale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 136. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ufficio centrale e degli organi periferici e di altre amministrazioni	»	1.000.000
Cap. n. 137. — Sussidi al personale in servizio	»	150.000
Cap. n. 138. — Fitto locali	»	8.000.000
Cap. n. 139. — Spese casuali	»	100.000
Cap. n. 141. — Spese per le statistiche, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 142. — Spese per l'impianto e funzionamento dell'Ufficio centrale e degli organi periferici	»	1.000.000
Cap. n. 143. — Spese per il servizio degli approvvigionamenti, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 144. — Stipendi e assegni di carattere continuativo, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 145. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 146. — Premi di operosità, ecc.	»	75.000
Cap. n. 147. — Spese per il funzionamento degli uffici	»	500.000
Cap. n. 148. — Spese per l'acquisto di cose a requisizione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 156. — Sussidi per opere di risanamento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 157. — Fondo a disposizione del Ministro per provvedere a retribuzioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 159. — Mutui pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 163. — Somme dovute dall'Ente economico della viticoltura da versare alla Cassa depositi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 164. — Annualità dovuta alla Cassa depositi, ecc. per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo, ecc.	»	10.000
Cap. n. 165. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 168. — Spese per la concessione di contributi governativi, ecc.	»	200.000
Totale . . .	L.	504.857.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	18.600.000
Cap. n. 2. — Stipendi, ecc. al personale dei ruoli provinciali, ecc.	»	4.650.000
Cap. n. 3. — Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica, ecc.	»	30.000
Cap. n. 4. — Personale avventizio dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese, per ispezioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 7. — Compensi al personale estraneo all'Amministrazione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 8. — Compensi a funzionari di Prefettura, ecc.	»	300.000
Cap. n. 9. — Sussidi al personale addetto al Ministero, ecc.	»	240.000
Cap. n. 11. — Fitto di locali, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 12. — Spese di ufficio per il Ministero, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 12 *bis* (di nuova istituzione). — Manutenzione dei locali ad uso del Ministero	»	1.000.000
Cap. n. 13. — Spese per l'acquisto di mobili, ecc.	»	500.000
Cap. n. 15. — Spese per stampa, ecc.	»	500.000
Cap. n. 16. — Spese per il servizio automobilistico, ecc.	»	500.000
Cap. n. 17. — Spese telefoniche	»	500.000
Cap. n. 18. — Spese casuali	»	250.000
Cap. n. 19. — Spese per la biblioteca, ecc.	»	50.000
Cap. n. 20. — Spese per telegrammi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 25. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Corpo Reale delle miniere	»	500.000
Cap. n. 31. — Spesa per il personale non di ruolo addetto all'Ufficio centrale dei brevetti, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 34. — Spese per l'impianto, ecc. degli Uffici minerari, ecc.	»	150.000
Cap. n. 37. — Spese per l'impianto, ecc. del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	25.000
Cap. n. 40. — Indennità al personale degli Uffici metrici per il giro di verificazione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 42. — Acquisto, ecc. del materiale metrico, ecc.	»	250.000
Cap. n. 43. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	15.000
Cap. n. 45. — Spesa per i servizi del soppresso Ministero per la produzione bellica	»	400.000
Cap. n. 46. — Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno, ecc.	»	30.000
Cap. n. 48. — Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative, ecc.	»	50.000
Cap. n. 49. — Spese per l'applicazione dei Regi decreti-legge, ecc. sulla disciplina dell'industria, ecc.	»	150.000
Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Indennità, assegni, ecc.	»	300.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento	»	300.000
Cap. n. 54. — Sussidi al personale, ecc.	»	75.000
Cap. n. 56. — Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, ecc.	»	55.000
Cap. n. 57. — Inchieste, studi, traduzioni, ecc. - Spese varie per l'applicazione delle leggi di tutela, ecc.	»	24.000
Cap. n. 60. — Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	»	15.000
Cap. n. 61. — Inchieste, ecc. sugli infortuni degli operai sul lavoro, ecc.	»	75.000

1648

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 63. — Contributi e sussidi ad organismi assistenziali dei lavoratori, ecc.	L.	600.000
Cap. n. 64. — Spese per il funzionamento dell'Ufficio della mano d'opera	»	182.000
Cap. n. 65. — Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro	»	100.000
Cap. n. 69. — Spese per il funzionamento degli uffici regionali e provinciali del lavoro	»	2.000.000
Cap. n. 71. — Stipendi ed assegni vari, ecc. al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc.	»	160.000
Cap. n. 73. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato, ecc.	»	500.000
Cap. n. 74. — Sussidi al personale dell'Ispettorato, ecc.	»	100.000
Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato, ecc.	»	900.000
Cap. n. 76. — Quota di annualità a favore del Pio Istituto di Santa Sperta, ecc.	»	250.000
Cap. n. 77. — Somme da erogare a favore del personale, ecc.	»	800.000
Cap. n. 78. — Fitto di locali requisiti per il alloggio del personale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 80. — Indennità di trasferta, ecc. a funzionari del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	160.000
Cap. n. 81. — Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ad uffici Enti, alle Regie stazioni sperimentali industriali, ecc.	»	7.800
Cap. n. 86. — Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc.	»	3.320.000
Cap. n. 87. — Costituzione di un fondo speciale di garanzia per la estinzione dell'industria mineraria, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 95. — Spese per l'applicazione dell'art. 3, ecc. e spese per opere ecc. per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati, ecc.	»	980.000
Cap. n. 98. — Spese per il servizio della disinfezione e dei recipienti dei prodotti industriali, ecc.	»	700.000
Cap. n. 99. — Premi di operosità, ecc.	»	150.000
Cap. n. 100. — Sussidi al personale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 101. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 103. — Retribuzione al personale non di ruolo	»	200.000
Cap. n. 105. — Indennità di missione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 106. — Spese di ufficio	»	100.000
Cap. n. 107. — Fitto, manutenzione ed adattamento di locali	»	250.000
Cap. n. 108. — Somma da erogare per l'assistenza ed il collocamento dei rimpatriati dall'estero, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 109. — Contributo per funzionamento della gestione autonoma incaricata di servizi delle migrazioni interne, ecc.	»	1.000.000
Totale	L.	61.285.264

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro del Tesoro
SOLERI

TABELLA C.

MONOPOLI DI STATO

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc.	L.	191.000.000
Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc.	»	25.000
Cap. n. 4. — Proventi diversi e recupero fondi	L.	60.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali combustibili	»	10.000.000
Cap. n. 8. — Proventi diversi e recupero fondi	»	75.000
Cap. n. 10. — Provento della vendita del chinino di Stato, ecc.	»	10.000
Cap. n. 11. — Diritto di monopolio da corrispondersi all'Amministrazione per i prestiti chinacei, ecc.	»	40.000
Cap. n. 12. — Provento industriale e commerciale della vendita nel Regno delle carnine, ecc.	»	1.500.000
Totale	L.	202.700.000

Spesa

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	11.655.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. Retribuzioni, ecc.	»	855.000
Cap. n. 3. — Paghe, ecc. al personale salariato addetto ai servizi di scritturazione, ecc.	»	3.600.000
Cap. n. 4. — Premi di prolungamento d'orario, ecc.	»	2.547.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità, ecc.	»	700.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, ecc.	»	2.761.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 8. — Rimborso al Tesoro delle spese corrispondenti agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria, ecc.	»	120.000
Cap. n. 9. — Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa, ecc. per il mantenimento delle Regie guardie di finanza.	»	22.100.000
Cap. n. 10. — Spese casuali	»	18.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica di medicinali, ecc.	»	5.442.000
Cap. n. 12. — Contributo per il dopolavoro, ecc.	»	200.000
Cap. n. 15. — Spese di ufficio, ecc.	»	2.856.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali di proprietà privata	»	257.000
Cap. n. 18. — Spese per liti civili, ecc.	»	2.000
Cap. n. 19. — Manutenzione, ecc. dei fabbricati, stabilimenti ed opifici, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 20. — Imposte, sovraimposte, ecc. gravanti sui beni mobili ed immobili di proprietà dell'Amministrazione	»	10.051.000
Cap. n. 23. — Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie, ecc. agli ex operai ed ai loro superstiti, ecc.	»	5.300.000
Cap. n. 25. — Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 26. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, ecc.	»	19.625.000
Cap. n. 27. — Compra di tabacchi, ecc.	»	10.150.000
Cap. n. 29. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc.	»	15.911.000
Cap. n. 30. — Trasporto di tabacchi, ecc.	»	1.436.000
Cap. n. 31. — Spese per la vendita ed il controllo delle rivendite di Stato, ecc.	»	550.000
Cap. n. 32. — Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti, ecc.	»	200.000
Cap. n. 33. — Contributi per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale, ecc.	»	400.000
Cap. n. 34. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi delle saline, ecc.	»	1.770.000
Cap. n. 35. — Compra dei sali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 36. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc.	»	770.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali, ecc.	»	42.455.000

1649

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 38. — Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali . . . . . L. 1.400.000
Cap. n. 42. — Paghe, indennità ecc. al personale salariato addetto ai servizi del dicastero di Stato, ecc. . . . . » 18.000
Cap. n. 43. — Spese per acquisto, ecc. e per quanto altro occorra ai servizi del dicastero di Stato . . . . . » 12.000
Cap. n. 44. — Trasporto dei preparati chimici . . . . . » 12.000
Cap. n. 45. — Aggio di vendita dei preparati chimici ai ricevitori dei monopoli, ecc. . . . . » 26.000
Cap. n. 46. — Restituzione del diritto di monopolio per i prodotti chimici esportati, ecc. . . . . » 6.000
Cap. n. 47. — Restituzioni e rimborsi . » 2.000
Cap. n. 48. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 600.000
Cap. n. 49. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto alla produzione delle cartine, ecc. . . . . » 90.000
Cap. n. 50. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. . . . » 10.000
Cap. n. 51. — Trasporto cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 52. — Restituzioni e rimborsi . » 10.000
Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio, ecc. . . . . » 5.557.000
Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale dell'Azienda dei Monopoli di Stato . . . . . » 1.300.000
Cap. n. 61. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . » 11.750.000

Totale . . L. 20.570.050

ARCHIVI NOTARILI DEL REGNO

Entrata

In aumento:

Art. n. 1. — Entrate patrimoniali, ecc. . L. 800
Art. n. 2. — Proventi ordinari degli archivi, ecc. . . . . » 28.000
Art. n. 3. — Entrate e recuperi diversi:
a) Ritenute in conto entrata fondo sopravanzi . . . . . » 25.000
b) Ritenute per assicurazioni obbligatorie . . . . . » 1.100
d) Recuperi di quote di stipendio cedute al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . . . . . » 12.000
e) Aggio per contributi riscossi per conto della Cassa nazionale del notariato, ecc. . . . . » 5.000
f) Quote di ammende e di oblazioni per contravvenzioni notarili, ecc. . . » 6.000
Art. n. 5. — Proventi straordinari diversi:
a) Onorari prescritti . . . . . » 1.500
b) Proventi vari . . . . . » 100
Art. n. 6. — Prelevamento dai sopravanzi e per conto del bilancio . . . » 1.207.500
Art. n. 8. — Entrate di pertinenza dello Stato e di altri enti:
a) Ritenute per l'Opera di previdenza » 8.000
b) Ritenute per imposta di ricchezza mobile . . . . . » 120.000
c) Ritenute per imposta complementare sul reddito . . . . . » 15.000
d) Ritenute per addizionale 2 %, ecc. » 2.700
e) Ritenute a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato » 1.500
f) Ritenute per tasse di bollo . . » 800
Art. n. 9. — Entrate di spettanza di terzi:
a) Onorari a notari cessati, ecc. . » 5.000
b) Quote di stipendio cedute ad istituti di credito, ecc. . . . . L. 4.000
c) Contributi dei notari da versare alla Cassa nazionale del notariato, ecc. . » 200.000
d) Entrate diverse . . . . . » 24.000

Totale . . . L. 2.401.300

Spesa

In aumento:

Art. n. 1. — Spese patrimoniali:
a) Locali e mobili . . . . . L. 500
b) Imposte e tasse . . . . . » 8.200
Art. n. 2. — Spese di amministrazione:
a) Personale - Stipendi, ecc. . . . » 1.300.000
b) Personale - Pensioni . . . . . » 132.000
c) Personale - Indennità temporanea mensile . . . . . » 5.500
e) Sussidi . . . . . » 6.000
f) Spese per la custodia e pulizia dei locali . . . . . » 3.500
g) Locali in affitto . . . . . » 26.000
h) Spese di ufficio . . . . . » 4.000
Art. n. 4. — Altre spese ordinarie:
a) Spese per il completamento, ecc. delle schede dei notari cessati . . . » 500
b) Indennità di trasmutamento, ecc. . » 1.500
c) Forniture di bollettari, ecc. . . » 12.000
f) Contributi di assicurazione obbligatoria . . . . . » 3.000
h) Anticipazione di quote di stipendio cedute al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . . . . . » 18.000
m) Altre spese ordinarie, ecc. . . » 1.700
Art. n. 5. — Premi di operosità, ecc. . » 24.000
Art. n. 7. — Spese per il personale e diverse:
a) Personale straordinario . . . . » 31.200
b) Spese straordinarie diverse, ecc. . » 160.000
Art. n. 9. — Somme dovute allo Stato o ad altri enti:
a) Ritenute per l'Opera di previdenza » 8.000
b) Imposta di ricchezza mobile . . » 120.000
c) Imposta complementare sul reddito . . . . . » 15.000
d) Addizionale 2 %, ecc. . . . . » 2.700
e) Ritenute a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . . » 1.500
f) Ritenute per tassa di bollo . . » 800
Art. n. 10. — Somme dovute a terzi:
a) Onorari a notari cessati ecc. . » 5.000
b) Quote di stipendio cedute ad istituti di credito ecc. . . . . » 3.000
c) Versamenti alla Cassa Nazionale del notariato dei contributi ecc. . . » 207.000
d) Somme dovute a diversi . . . . » 24.000

Totale . . . L. 2.001.300

FONDO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1. — Interessi sui fondi in deposito . . . . . L. 500
Cap. n. 2. — Quote di paga e di premi degli agenti trattenuti per motivi disciplinari, ecc. . . . . » 100
Cap. n. 3. — Contributi degli agenti per i pasti ritenuti . . . . . » 1.000
Cap. n. 4. — Indennità di vestizione e ritenute varie mensili sulle paghe . » 30.000
Cap. n. 8. — Ricavo dalla vendita di oggetti di vestiario ecc. . . . . » 500

1650

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 9. — Sopravvenienze attive eventuali a credito del fondo individuale . . L. 100
Cap. n. 10. — Estinzione di prestiti da parte degli agenti . . . . . » 50.000

Totale . . . L. 82.200

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Sussidi ad agenti ecc. . L. 1.500
Cap. n. 5. — Spese generali d'amministrazione . . . . . » 50
Cap. n. 5. — Spese casuali . . . . » 50
Cap. n. 6. — Fondo di riserva per le spese impreviste ecc. . . . . » 100
Cap. n. 7. — Acquisto di oggetti di vestiario ecc. . . . . » 25.500
Cap. n. 8. — Restituzione fondi residui dei conti individuali ecc. . . . . » 1.000
Cap. n. 9. — Prelevamenti sul credito del fondo individuale ecc. . . . . » 2.000
Cap. n. 10. — Risarcimenti di danni agli armamenti ed al materiale . . . » 100
Cap. n. 11. — Acquisto di libretti individuali di conto . . . . . » 100
Cap. n. 12. — Rimborso all'Erario di indennità di vestizione ecc. . . . . » 1.200
Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . » 500
Cap. n. 15. — Occorrenze straordinarie diverse nella gestione del fondo individuale . » 100
Cap. n. 16. — Concessione di prestiti agli agenti di custodia . . . . . » 50.000

Totale . . . L. 82.200

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc. L. 4.374.500
Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili » 4.500
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali . . . . . » 500.000
Cap. n. 4. — Contributo del Tesoro dello Stato, ecc. . . . . » 1.900.000
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi . . . . . » 500.000
Cap. n. 7. — Contributo a carico dello Stato per spese di istruzione e di beneficenza all'estero . . . . . » 170.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro dello Stato, ecc. per miglioramenti economici al clero del Regno, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 9. — Contributo dello Stato per la corresponsione al clero dell'aggiunta trimestrale del 12 %, ecc. . . . . » 700.000
Cap. n. 10. — Prelevamento dell'avanzo di gestione della somma occorrente per le spese di costruzione delle chiese nell'Agro pontino, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 11. — Estinzione e ricupero di capitali . . . . . » 100.000

Totale . . . L. 12.979.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc. . . . . L. 300.000
Cap. n. 2. — Indennità pel Consiglio di amministrazione, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 3. — Sussidi al personale, ecc. . » 25.000
Cap. n. 4. — Sussidi ad impiegati cessati e alle loro famiglie . . . . . » 22.000
Cap. n. 5. — Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, ecc. . . . . L. 120.000
Cap. n. 6. — Spese di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 8. — Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo . . . . . » 400.000
Cap. n. 9. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto . . . . » 151.000
Cap. n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 11. — Spese di lite e di coazione - Spese per atti, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 13. — Acquisto, ecc. di mobili e arredi sacri, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 14. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 15. — Adempimento di Pie fondazioni, spese di culto, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 16. — Eventuale concorso del Fondo per il culto nella ufficiatura, ecc. . » 170.000
Cap. n. 17. — Pensioni monastiche, ecc. » 100
Cap. n. 18. — Assegni ai membri delle collegiate, ecc. Assegni ai canonicati della Cattedrale di Agrigento . . . . . » 400
Cap. n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 21. — Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza . . . . » 272.500
Cap. n. 22. — Custodia e conservazione di chiese, ecc. . . . . » 55.000
Cap. n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci, ecc. . . . . » 7.000.000
Cap. n. 24. — Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane, ecc. » 400.000
Cap. n. 25. — Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle missioni italiane all'estero, ecc. . . . . » 480.000
Cap. n. 26. — Concorsi e sussidi per spese di culto, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 27. — Spese casuali . . . . » 2.500
Cap. n. 28. — Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite, ecc. » 10.000
Cap. n. 29. — Spese per riparazioni ad edifici ex-demaniali, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 32. — Contributo all'Erario nella spesa per il personale della Ragioneria centrale, ecc. addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto . . » 80.000
Cap. n. 33. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . » 200.000
Cap. n. 35. — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . . » 100.000
Cap. n. 36. — Concorso e sussidi per l'esercizio del culto, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 37. — Costruzione delle chiese nell'Agro Pontino, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 38. — Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli, ecc. » 100.000

Totale . . . L. 12.979.000

PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate diverse . . . . . L. 1.069.190
Cap. n. 2. — Prodotti di beni stabili . » 200.000

1651

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 4. — Ricuperi e proventi diversi	L.	20.000
Cap. n. 7. — Esazione di capitali	»	100.000
Totale	L.	1.339.790

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Spese di amministrazione ecc.	L.	46.000
Cap. n. 2. — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, ecc.	»	45.000
Cap. n. 3. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei patrimoni riuniti ex-economati	»	30.000
Cap. n. 4. — Sussidi ad impiegati in servizio, ecc.	»	10.000
Cap. n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare	»	1.000
Cap. n. 6. — Imposte e tasse	»	5.000
Cap. n. 7. — Spese contrattuali e di liti	»	500
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo, ecc.	»	150.000
Cap. n. 9. — Censi, canoni, ecc.	»	25.000
Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura	»	1.000
Cap. n. 11. — Spese casuali	»	1.500
Cap. n. 12. — Assegni al clero del Pantheon	»	97.000
Cap. n. 13. — Assegni fissi e oneri diversi per scopi di culto, ecc.	»	1.000
Cap. n. 14. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	»	200.000
Cap. n. 15. — Anticipazioni ai beneficî sotto sequestro	»	5.000
Cap. n. 17. — Spese del fondo clero Veneto, ecc.	»	20.000
Cap. n. 18. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	»	50.000
Cap. n. 19. — Fondo di riserva per le spese impreviste	»	35.000
Cap. n. 20. — Restituzione di somme indebitamente conseguite, ecc.	»	5.000
Cap. n. 21. — Rimborso all'Amministrazione del Fondo per il culto delle somme anticipate all'Azienda dai patrimoni riuniti ex-economali	»	577.450
Cap. n. 23. — Rinvestimento di capitali, estinzioni di debiti, ecc.	»	100.000
Totale	L.	1.263.790

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta, lettere, ecc.	L.	65.018.000 —
Cap. n. 2. — Prodotto della vendita dei valori postali, ecc.	»	1.000 —
Cap. n. 3. — Somme da applicare al personale postale-telegrafico, ecc.	»	1.000 —
Cap. n. 4. — Rimborsi mensili, ecc. per la fornitura della linea telefonica, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 5. — Ricuperi in sconto a bordi, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere per i servizi postali, ecc.	»	11.000 —
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	»	1.580.000 —
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali	»	4.200.000 —
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»	37.000.000 —
Cap. n. 10. — Telegrafi	»	4.032.000 —
Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici	L.	125.000 —
Cap. n. 13. — Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo	»	68.000 —
Cap. n. 14. — Proventi radio-telegrafici	»	1.200.000 —
Cap. n. 15. — Proventi del servizio di radiodiffusione circolare, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 16. — Rimborso ecc. per il servizio delle casse di risparmio postali	»	26.000.000 —
Cap. n. 17. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali	»	1.200.000 —
Cap. n. 18. — Aggio del 0,25 per cento, ecc. sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali, ecc.	»	120.000 —
Cap. n. 20. — Ritenuta 6 per cento fondo pensioni, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 21. — Rimborso, ecc. della spesa per pensioni, ecc.	»	6.000.000 —
Cap. n. 22. — Versamento, ecc. dei canoni per la manutenzione della rete telefonica, ecc.	»	800.000 —
Cap. n. 24. — Affitti dovuti dai locatari delle case economiche, ecc.	»	450.000 —
Cap. n. 26. — Pigioni per affitto di locali, ecc.	»	85.000 —
Cap. n. 28. — Somme, ecc. per l'acquisto e la costruzione, adattamento ed ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 28-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario.	»	266.401.877,13
Totale	L.	356.125.877,13

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	165.081.000 —
Cap. n. 2. — Personale avventizio, ecc. - Retribuzioni di prestazioni temporanee, ecc.	»	15.000.000 —
Cap. n. 3. — Compensi per mansioni prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc.	»	8.300.000 —
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	3.923.000 —
Cap. n. 5. — Spesa per la corresponsione delle indennità annue di presenza, ecc.	»	35.280 —
Cap. n. 6. — Compensi per incentivi, ecc.	»	5.000 —
Cap. n. 7. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 8. — Indennità per missioni, ecc.	»	2.150.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	58.000 —
Cap. n. 10. — Spese per medicinali, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 11. — Indennità per piccole manutenzioni di apparati telegrafici, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 12. — Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, ecc.	»	120.000 —
Cap. n. 13. Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	2.272.000 —
Cap. n. 15. — Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ecc.	»	40.000 —
Cap. n. 17. — Versamento all'Istituto canzioni e assicurazioni per i dipendenti postali e telegrafici, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 18. Spesa per la fornitura della divisa uniforme, ecc.	»	230.000 —
Cap. n. 19. — Spese per indagini di carattere riservato ed urgente	»	20.000 —
Cap. n. 20. — Contributo fisso, ecc. per provvedere lo sviluppo e le iniziative del dopolavoro postelegrafico, ecc.	»	245.000 —
Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie	»	26.000.000 —
Cap. n. 22. — Indennità per una volta, invece di pensioni, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 23. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, ecc.	»	4.200.000 —
Cap. n. 24. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte	»	380.000 —
Cap. n. 25. — Pubblicazioni e rilegature per la biblioteca, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 26. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali	»	6.100.000 —

1652

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 27. Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali . . . . . L. 180.000 —
Cap. n. 28. — Sussidi al personale dei servizi rurali . . . . . » 40.000 —
Cap. n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. . . . » 7.020.000 —
Cap. n. 30. — Sussidi agli accollatari ed agli ex accollatari dei servizi di trasporto, ecc. . . . . » 12.000 —
Cap. n. 31. — Spese di trasporti delle corrispondenze e dei pacchi sulle Ferrovie e Tramvie concesse all'industria privata, ecc. » 180.000 —
Cap. n. 32. — Rimborso, ecc. per le spese di trasporto e scambio delle corrispondenze, ecc. . . . . » 9.000.000 —
Cap. n. 33. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana, ecc. . . » 876.000 —
Cap. n. 36. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc. » 567.000 —
Cap. n. 37. — Premio per la vendita di carte valori postali, ecc. . . . . » 360.000 —
Cap. n. 38. — Indennità eventuali, ecc. per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc. . . . . » 2.000 —
Cap. n. 39. — Versamento alla Cassa speciale Vaglia delle somme recuperate in conto od a saldo dei crediti iscritti nei conti giudiziari per vaglia risparmi, ecc. . . . » 60.000 —
Cap. n. 40. — Fornitura, ecc. di materiali ed utensili ad uso della posta, ecc. . . » 1.000.000 —
Cap. n. 41. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte valori postali, ecc. » 5.000.000 —
Cap. n. 42. — Ristorsi dovuti per lo scambio, ecc. delle corrispondenze postali, ecc. » 200.000 —
Cap. n. 43. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc. . . . » 100.000 —
Cap. n. 44. — Spese di manutenzione e di miglioria nell'edificio delle casse postali di risparmio in Roma, ecc. . . . . » 42.000 —
Cap. n. 45. — Rimborsi eventuali, ecc. in dipendenza di frodi, ecc. . . . . » 50.000 —
Cap. n. 46. — Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi, ecc. . . . . » 25.000 —
Cap. n. 47. — Compensi ai ricevitori postali, ecc. per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi . . . » 180.000 —
Cap. n. 48. — Premi annui ai ricevitori postali, ecc. per la formazione, conservazione ed incremento del risparmio postale, ecc. » 20.000 —
Cap. n. 50. — Contributo all'Istituto internazionale del risparmio, ecc. . . . » 15.000 —
Cap. n. 51. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico . . . . . » 200.000 —
Cap. n. 52. — Spesa per la corresponsione dei premi per superlavori ai telegrafisti scelti, ecc. . . . . » 20.000 —
Cap. n. 56. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici . . . . » 35.000 —
Cap. n. 57. — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, ecc. » 1.800.000 —
Cap. n. 58. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc. . . . . » 600.000 —
Cap. n. 59. — Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria, ecc. . . » 25.000 —
Cap. n. 60. — Acquisto di materiali, ecc. » 120.000 —
Cap. n. 64. — Contributo dell'Amministrazione postale telegrafica per lo sviluppo delle radiodiffusioni, ecc. . . . . » 300.000 —
Cap. n. 65. — Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio, ecc. . . . . » 60.000 —
Cap. n. 66. — Impianto di ricevitorie, ecc. » 26.000 —
Cap. n. 70. — Spese per l'esecuzione di lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche, ecc. . . . . » 500.000 —
Cap. n. 71. — Rimborso alla Cassa Depositi e Prestiti, ecc. per la sistemazione della rete telegrafica in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato, ecc. . » 857.237,12

Cap. n. 72. — Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie, ecc. . . . . L. 20.000 —
Cap. n. 73. — Assegni fissi per spese di servizio, ecc. . . . . » 114.000 —
Cap. n. 74. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc. » 2.950.000 —
Cap. n. 75. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc. » 2.000.000 —
Cap. n. 76. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, ecc. . . . . » 6.000.000 —
Cap. n. 77. — Spese per bollo straordinario di cambiali, ecc. . . . . » 12.000 —
Cap. n. 78. — Spese di lite . . . . » 12.000 —
Cap. n. 79. — Imposte erariali, ecc. . . » 1.200.000 —
Cap. n. 81. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc. . . . . » 10.000.000 —
Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle Ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc. . . . . » 4.000.000 —
Cap. n. 83. — Sussidi ai titolari ed ex titolari di ricevitorie, ecc. . . . . » 25.000 —
Cap. n. 84. — Versamento all'Istituto cauzioni e quiescenza per i Ricevitori postali e telegrafici della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo, ecc. . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 87. — Trasporto di agenti dei servizi postali, ecc. . . . . » 516.000 —
Cap. n. 88. — Contributo a carico della Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria, ecc. . . . » 5.160.000 —
Cap. n. 89. — Manutenzione, ecc. dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc. » 4.200.000 —
Cap. n. 90. — Spese casuali . . . . » 30.000 —
Cap. n. 91. — Contributo annuo, ecc. all'Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ecc. . . . . » 23.000.000 —
Cap. n. 92. — Fitti di locali di proprietà privata . . . . . » 2.220.000 —
Cap. n. 97. — Spese per la gestione delle case economiche, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 98. — Spese per il funzionamento dell'Istituto sperimentale sezione postale telegrafica telefonica . . . . . » 100.000 —
Cap. n. 100. — Somma da iscrivere, ecc. per l'acquisto e la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici, ecc. . . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 101. — Versamento al Tesoro delle rate dovute, ecc. per la cessione del centro radiotelegrafico di Torrenova, ecc. . . . » 230.000 —
Cap. n. 109. — Assegnazione straordinaria per l'acquisto o per la costruzione di edifici ad uso dei servizi postali, ecc. . . . . » 5.000.000 —

Totale annuale . . . L. 685.531.967,12

In diminuzione:

Cap. n. 108. — Avanzo della gestione da versare al Tesoro, ecc. . . . . L. 119.606.880 —

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi della linee telefoniche interurbane . . . . . L. 6.500.000 —
Cap. n. 2. — Proventi derivanti dall'affitto di linee telefoniche, ecc. . . . . » 308.040 —
Cap. n. 3. — Canoni per cessioni di traffico interprovinciale, ecc. . . . . » 830.000 —
Cap. n. 5. — Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche urbane, ecc. . . » 3.250.000 —
Cap. n. 7. — Trattenuta al personale, ecc. per le assicurazioni, ecc. . . . . » 200.000 —
Cap. n. 8. — Rimborso da parte dei concessionari di zona, ecc. . . . . » 90.250 —

1653

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 10. — Pagamenti da parte dei concessionari di zona delle annualità sul valore degli impianti telefonici, ecc.	L.	4.793.263,20
Cap. n. 11. — Pagamenti da parte dei concessionari di zona dell'attivo annuo, ecc.	»	168.847,60
Totale	L.	16.270.900,80

SPESA

In bilancio:

Cap. n. 1. — Stipendi, aggiunto di famiglia, ecc.	L.	5.000.000 —
Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc.	»	700.000 —
Cap. n. 3. — Indennità per missioni e per trasferimenti	»	200.000 —
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 5. — Premio al personale di comunicazione per intensificazione del traffico, ecc.	»	950.000 —
Cap. n. 6. — Sussidi al personale	»	100.000 —
Cap. n. 7. — Indennità per una volta tanto invece di pensioni, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 9. — Indennità per servizio di notte	»	900.000 —
Cap. n. 10. — Retribuzione al personale diurnista, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 12. — Contributo a carico della Azienda e degli assicurati, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 13. — Contributo a carico della Azienda per indennità da corrispondersi in caso di infortuni sul lavoro	»	50.000 —
Cap. n. 14. — Spese d'ufficio, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 15. — Affitti e rimborsi vari	»	240.000 —
Cap. n. 22. — Spese per fitto locali di proprietà privata	»	250.000 —
Cap. n. 23. — Spese di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale, ecc. Spese per manutenzione tecnica degli uffici telefonici internazionali, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 24. — Spese di manutenzione straordinaria della rete telefonica nazionale, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 25. — Rimborso all'Amministrazione postale e telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 26. — Spese casuali	»	10.000 —
Cap. n. 27. — Spese per acquisto di impianti sociali, ecc.	»	70.250 —
Cap. n. 31. — Imposte generali e comunali, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 37. — Versamento al Tesoro dell'annualità dovuta per ammortizzare il costo per il passaggio degli impianti telefonici, ecc.	»	56.650,80
Totale	L.	15.870.900,80

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

In bilancio:

Cap. n. 2. — Redditi patrimoniali	L.	5.000.000
Cap. n. 4. — Entrate varie diverse	»	100.000
Cap. n. 5. — Sottoprodotti di materiale reso inabile in servizio ausiliario	»	1.000.000
Cap. n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e noli di materiali diversi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 7. — Proventi per servizi accessori	»	500.000
Cap. n. 11. — Utili di magazzino	»	2.000.000
Cap. n. 12. — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa	»	5.000.000
Cap. n. 13. — Ricuperi di carattere generale	L.	5.000.000
Cap. n. 14. — Ricuperi dei servizi	»	6.000.000
Cap. n. 15. — Versamento in conto esercizio al magazzino, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 19. — Interessi a carico della gestione delle case economiche, ecc.	»	15.200.000
Cap. n. 20. — Canone a carico del dopolavoro ferroviario	»	380.000
Cap. n. 21. — Interessi a carico della gestione delle centrali elettriche	»	16.500.000
Cap. n. 22. — Proventi eventuali	»	2.500.000
Cap. n. 27. — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	»	2.725.000.000
Cap. n. 40. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	»	300.000.000
Cap. n. 42. — Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino	»	450.000.000
Cap. n. 43. — Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari	»	80.000.000
Cap. n. 50. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio minerario e trazione e dall'industria privata	»	70.000.000
Cap. n. 51. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 52. — Materiali di scorta ritirati impiegati o scaricati	»	20.000.000
Cap. n. 53. — Ritenute al personale	»	10.000.000
Cap. n. 55. — Ricupero dalla parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate ad aventi, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 61. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria	»	20.000.000
Cap. n. 62. — Ritenute ordinarie	»	10.000
Cap. n. 63. — Contributo dell'Amministrazione	»	50.000
Cap. n. 66. — Affitti delle case	»	6.000.000
Cap. n. 68. — Proventi e ricuperi diversi	»	1.000.000
Cap. n. 71. — Ricupero della eccedenza passiva della gestione	»	15.000.000
Cap. n. 73. — Contributo del personale	»	6.200.000
Cap. n. 75. — Multe al personale	»	300.000
Cap. n. 76. — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia, ecc.	»	100.000
Cap. n. 88. — Introiti della gestione	»	1.500.000
Cap. n. 89. — Quote in conto capitale da somministrare in anticipo	»	8.000.000
Cap. n. 90. — Introiti della gestione	»	2.000.000
Cap. n. 92. — Società cooperative fra il personale per la costruzione di case popolari, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 95. — Ricavo vendite e accrediti vari	»	800.000.000
Cap. n. 96. — Operazioni attinenti al personale	»	10.000.000
Cap. n. 97. — Lavori, forniture, ecc. per conto di pubbliche amministrazioni e di privati	»	250.000.000
Cap. n. 100. — Imposte e tasse ritenute al personale e Cassa per le famiglie	»	65.500.000
Cap. n. 101. — Imposte e tasse diverse a terzi	»	9.200.000
Cap. n. 105. — Imposta generale sull'entrata	»	10.000.000
Totale	L.	5.033.560.000

SPESA

In bilancio:

Cap. n. 1. — Personale (Servizi della Direzione Generale)	L.	85.000.000
Cap. n. 2. — Forniture, spese ed acquisti (Servizi dell'Direzione Generale)	»	6.500.000
Cap. n. 3. — Personale (Servizio Movimento)	»	225.000.000
Cap. n. 4. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio Movimento)	»	10.000.000
Cap. n. 6. — Personale (Servizio Commerciale e del Traffico)	»	12.000.000

1654

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 7. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio Commerciale e del Traffico) .	L.	500.000	
Cap. n. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ecc. .	»	5.000.000	
Cap. n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione) .	»	77.000.000	
Cap. n. 10. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione) .	»	83.500.000	
Cap. n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile .	»	60.000.000	
Cap. n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni) .	»	155.000.000	
Cap. n. 13. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni) .	»	14.000.000	
Cap. n. 14. — Manutenzione della linea .	»	110.000.000	
Cap. n. 15. — Lavori straordinari dipendenti dalla guerra .	»	10.000.000	
Cap. n. 22. — Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc. .	»	70.000.000	
Cap. n. 24. — Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti, ecc. .	»	500.000	
Cap. n. 25. — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario, ecc. .	»	2.000.000	
Cap. n. 25. — Spese per assegni e indennità diverse al personale .	»	123.000.000	
Cap. n. 26. — Gratificazioni al personale, ecc. .	»	1.000.000	
Cap. n. 27. — Premi di operosità al personale, ecc. .	»	2.500.000	
Cap. n. 28. — Oblazioni e sussidi al personale .	»	3.000.000	
Cap. n. 29. — Spese per il servizio sanitario, ecc. .	»	1.000.000	
Cap. n. 30. — Contributo per il « Dopolavoro ferroviario », ecc. .	»	1.500.000	
Cap. n. 31. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli .	»	1.000.000	
Cap. n. 32. — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse .	»	5.000.000	
Cap. n. 33. — Imposte e tasse .	»	2.500.000	
Cap. n. 34. — Spese giudiziali e contenziose .	»	250.000	
Cap. n. 35. — Affitto, adattamento, ecc. di locali privati per uso di ufficio, ecc. .	»	6.000.000	
Cap. n. 36. — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà .	»	3.000.000	
Cap. n. 38. — Spese per la sorveglianza dei treni .	»	500.000	
Cap. n. 39. — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune .	»	300.000	
Cap. n. 43. — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli .	»	6.000.000	
Cap. n. 45. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e nella costruzione di case economiche, ecc. .	»	1.200.000	
Cap. n. 45. — Spese casuali, ecc. .	»	250.000	
Cap. n. 46. — Addetti per cali, ecc. nelle vendite di razioni, ecc. .	»	9.000.000	
Cap. n. 47. — Spese diverse .	»	12.000.000	
Cap. n. 48. — Spese per riparare danni di guerra dipendenti da azioni belliche .	»	600.000.000	
Cap. n. 49. — Servizi accessori all'impresa ed in economia .	»	1.000.000	
Cap. n. 50. — Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche, ecc. .	»	23.230.000	
Cap. n. 51. — Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del « Dopolavoro ferroviario » in Roma, ecc. .	»	410.000	
Cap. n. 52. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore .	»	20.000.000	
Cap. n. 53. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento .	»	60.000.000	
Cap. n. 54. — Rinnovamento del materiale rotabile .	»	100.000.000	
Cap. n. 55. — Sussidio ed aumenti di capitale patrimoniale alle linee, ecc. .	L.	200.000.000	
Cap. n. 57. — Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamenti .	»	517.600.000	
Cap. n. 59. — Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni, ecc. .	»	94.300.000	
Cap. n. 61. — Assegnazione al Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. .	»	30.000.000	
Cap. n. 65. — Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione .	»	5.000.000	
Cap. n. 66. — Contributo per le spese della Corte dei conti, ecc. .	»	150.000	
Cap. n. 67. — Interessi a favore del Fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche .	»	14.700.000	
Cap. n. 68. — Restituzione di multe indebite per ritardata consegna di materiali, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 70. — Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute .	»	4.730.000	
Cap. n. 75. — Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto .	»	100.000.000	
Cap. n. 78. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili .	»	180.000.000	
Cap. n. 80. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti .	»	20.000.000	
Cap. n. 82. — Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino .	»	460.000.000	
Cap. n. 87. — Spese di acquisto viveri e addebiti diversi .	»	80.000.000	
Cap. n. 88. — Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione, ecc. .	»	70.000.000	
Cap. n. 89. — Spese dei cantieri e officine diverse, ecc. .	»	50.000.000	
Cap. n. 90. — Materiali di scorta, materie ricevute .	»	20.000.000	
Cap. n. 92. — Pensioni .	»	71.000.000	
Cap. n. 93. — Indennità per caroviveri .	»	8.500.000	
Cap. n. 95. — Pensioni ad agenti ex gestioni austriache, ecc. .	»	2.500.000	
Cap. n. 98. — Pensioni .	»	50.000	
Cap. n. 103. — Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili .	»	18.350.000	
Cap. n. 104. — Imposte e sovrimposte .	»	300.000	
Cap. n. 105. — Spese di amministrazione, custodia e diverse .	»	800.000	
Cap. n. 106. — Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile .	»	500.000	
Cap. n. 107. — Manutenzione ordinaria .	»	2.000.000	
Cap. n. 108. — Manutenzione straordinaria .	»	1.500.000	
Cap. n. 112. — Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti	»	2.000.000	
Cap. n. 113. — Indennità di buonuscita	»	5.000.000	
Cap. n. 114. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diritto .	»	1.000.000	
Cap. n. 115. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari facoltativi .	»	100.000	
Cap. n. 116. — Sussidi diversi .	»	300.000	
Cap. n. 117. — Assegni ai pensionati di malattia, ecc. .	»	1.000.000	
Cap. n. 125. — Spese della gestione .	»	1.700.000	
Cap. n. 126. — Somme mutuate al personale .	»	8.000.000	
Cap. n. 127. — Spese della gestione .	»	9.000.000	
Cap. n. 128. — Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui .	»	2.000.000	
Cap. n. 132. — Spese per acquisti e diverse .	»	800.000.000	
Cap. n. 134. — Operazioni attinenti al personale .	»	10.000.000	
Cap. n. 135. — Lavori, ecc. per conto di pubbliche Amministrazioni, ecc. .	»	270.000.000	

1655

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 128. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale, ecc.	L.	65.500.000
Cap. n. 129. — Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi	»	2.300.000
Cap. n. 130. — Versamento dell'imposta generale sull'entrata	»	10.000.000
Totale	L.	5.981.500.000

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro del Tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 268.

Abrogazione della legge 8 gennaio 1931, n. 79, sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 79;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri *ad interim*;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La legge 8 gennaio 1931, n. 79, è abrogata.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1944
Registro Esteri n. 1, foglio n. 63. — BARONI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 ottobre 1944, n. 269.

Agevolazioni per il rimborso, sinora impedito per cause dipendenti dalla guerra, dei buoni del Tesoro novennali già scaduti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, col quale si disciplina, fra l'altro, l'emanazione dei provvedimenti aventi forza di legge;
Veduti il R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 892, e il R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, con i quali venne autorizzata l'emissione di buoni del tesoro novennali 5 per cento, di scadenza 15 maggio 1940;
Veduti il R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 290, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 770, e il R. decreto 20 aprile 1932, n. 332, con i quali fu autorizzata la emissione di buoni del tesoro novennali 5 per cento, con scadenza al 15 maggio 1941;
Veduti i Regi decreti-legge 7 gennaio 1934, n. 3, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 539, e 20 novembre 1934, n. 1838, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 791, con i quali venne autorizzata la emissione di buoni del tesoro novennali 4 per cento, con scadenza, rispettivamente, al 15 febbraio e al 15 dicembre 1943;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1611, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 102, e la legge 14 marzo 1940, n. 239, in base ai quali venne emessa una serie speciale di buoni del tesoro novennali, fruttanti l'interesse del 5 per cento, con scadenza al 1° settembre 1944;
Veduto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, col quale viene sancito, fra l'altro, il pagamento degli interessi sui buoni del tesoro novennali, 4 per cento, con scadenza al 15 dicembre 1943, che non possono essere rimborsati, per difficoltà inerenti allo stato di guerra; e si dispone l'emanazione delle relative norme di attuazione e complementari, nonchè degli opportuni provvedimenti per le variazioni di bilancio occorrenti;
Veduti, per quanto riflette il rimborso dei buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi, rispettivamente, i regolamenti approvati coi Regi decreti 11 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 709;
Ritenuta l'opportunità di dettare norme, che, nelle attuali particolari contingenze, derogando eccezionalmente e transitoriamente alle disposizioni in vigore, consentano ai portatori di buoni del tesoro poliennali, giunti a scadenza, di ottenere il rimborso, con salvaguardia delle ragioni erariali; e di conseguire, per i buoni di recente scadenza, il temporaneo ulteriore pagamento degli interessi, nei casi d'impossibilità del rimborso, determinata da dette contingenze;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora i buoni del tesoro novennali, 4 per cento, al portatore o nominativi, con scadenza al 15 dicembre 1943, non possano essere rimborsati, perchè la sezione di Regia tesoreria provinciale, alla quale siano presentati, non abbia le relative contromatrici, e, a causa delle difficoltà determinate dallo stato di guerra, non possa richiamarle da quella che le ha in custodia, i buoni medesimi saranno inviati, dalla tesoreria, debitamente annullati, all'Amministrazione del debito pubblico in Roma, con domanda, su carta semplice, sottoscritta dall'esibitore, se si tratti di buoni del tesoro al portatore, ovvero, se si tratti di buoni del tesoro nominativi, con domanda sottoscritta dal titolare o dal giratario o dal rappresentante legale o convenzionale dell'uno o dell'altro o dall'avente causa, osservandosi le comuni norme per la documentazione occorrente.

1656

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

L'Amministrazione del debito pubblico, ricevuti i buoni e la domanda, ed eventualmente gli altri atti necessari, eseguiti i possibili riscontri, provvede — su parere favorevole della commissione di convalidazione dei titoli di debito pubblico avariati — a promuovere la perizia occorrente, al fine di accertare l'autenticità dei buoni presentati; e, qualora essa sia stabilita, dispone — su conforme avviso di detta commissione — il rimborso, mediante speciale ordinativo, a favore dell'esibitore, se si tratti di buoni al portatore, o dell'avente diritto, se si tratti di buoni nominativi, scevri da impedimenti.

Se la perizia non fornisca elementi pienamente rassicuranti, circa la legittimità e regolarità dei buoni presentati, o se comunque la commissione di convalidazione non li giudichi sufficienti, in relazione anche a eventuale possibilità di opposizioni rispetto ai buoni nominativi, l'Amministrazione, in base a parere favorevole della commissione medesima, ha facoltà di subordinare il rimborso alla prestazione di adeguata garanzia, diretta a mallevare l'Amministrazione da responsabilità o molestie inerenti al pagamento.

Può del pari essere effettuato il rimborso, con reimpiego, a cura dell'Amministrazione, della somma corrispondente al capitale da rimborsare, in altri titoli di Stato, da rendersi nominativi e da annotarsi d'intrasmutabilità, fino a quando non siano resi possibili i prescritti riscontri dei buoni presentati, da eseguirsi in base a richiesta dell'interessato.

Per il rinvestimento, considerato nel precedente comma, anche se i buoni da rimborsare siano nominativi, non occorre nessuna particolare autorizzazione o formalità giudiziaria.

Art. 3.

Qualora i buoni presentati per il rimborso, di cui al precedente articolo 1, non possano essere inviati all'Amministrazione del debito pubblico, per mancanza o scarsa sicurezza dei trasporti, la tesoreria ricevente tratterrà i buoni, contro rilascio di ricevuta, e li invierà all'Amministrazione centrale, non appena verranno ristabiliti gli invii di pieghi postali assicurati.

Il rimborso sarà poi eventualmente effettuato, con la osservanza delle norme indicate nei precedenti articoli 1 e 2; e, in tale occasione, saranno altresì corrisposti, dall'Amministrazione del debito pubblico, in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, gli interessi nella misura annua del 4 per cento, a decorrere dal 15 dicembre 1943, sino alla data della decisione della commissione di convalidazione, di cui al precedente art. 2, con la quale si ammette il rimborso, liberamente o con garanzia.

E' fatta salva la rivalsa, oltre che del capitale, anche degli interessi corrisposti, qualora si accerti l'irregolarità del pagamento.

Art. 4.

Le disposizioni del precedente art. 3, nei riguardi del pagamento degli interessi relativi al capitale da rimborsare, si applicano alle domande di rimborso che saranno presentate sino a tutto il secondo mese successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

Art. 5.

Il presente decreto è applicabile al rimborso dei buoni del tesoro novennali 5 per cento (serie speciale) emessi in forza del R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, e della legge 14 marzo 1940, n. 239, e scaduti il 1° settembre 1941.

Gli interessi, di cui all'art. 3, saranno corrisposti nella misura del 5 per cento, a decorrere dalla suddetta data di scadenza.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili altresì ai buoni del tesoro novennali, 4 per cento, scaduti il 15 febbraio 1943 e ai buoni del tesoro novennali, 5 per cento, scaduti il 15 maggio 1940 e il 15 maggio 1941.

Art. 7.

Con successivi provvedimenti potranno essere, eventualmente, stabilite ulteriori modalità per la esecuzione di quanto è disposto nel presente decreto.

Al Ministro pel tesoro è data facoltà di provvedere alle variazioni nel bilancio della spesa che si rendano necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 132. — LUCCO

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 165 e seguenti del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1939, n. 973, sulla riforma delle leggi sul Lotto pubblico;

Visti gli articoli 298 e seguenti del regolamento sui servizi del Lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto lo statuto dell'ente Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto, approvato con R. decreto 30 agosto 1940, n. 1382;

Vista la legge 21 maggio 1943, n. 420, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, sul Lotto pubblico e costituisce il Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto in ente morale, con la denominazione « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto »;

Visto il decreto Ministeriale n. 30023 del 1° dicembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 4 detto mese, registro n. 25 Finanze, foglio n. 179, con cui fu ac-

1657

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

minato il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Riconosciuta la necessità ed urgenza, in vista della situazione contingente dell'Ente stesso, di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto, costituito col citato decreto Ministeriale, è sciolto.

Art. 2.

Il grand'uff. dott. Carlo Taranto è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto, con i poteri, secondo le leggi vigenti, attribuiti al presidente, al Consiglio di amministrazione e al collegio dei sindaci.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 318. — LISENA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 67 del 12 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 68 del 14 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 23 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO MINISTERIALE 4 OTTOBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale proveniente dalle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario.

DECRETO MINISTERIALE 4 OTTOBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale proveniente dalle dogane e nomina del commissario straordinario.

DECRETO MINISTERIALE 8 OTTOBRE 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario.

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 69 del 16 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

T 6 5 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 11. — Assicurazioni sociali, ecc. per il personale salariato di ruolo . . L. 90.000
Cap. n. 13. — Fitti e canoni, ecc. . . » 30.000
Cap. n. 14. — Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali . . . . » 240.000
Cap. n. 15 — Spese relative alla manutenzione, ecc. delle automobili, ecc. . . » 2.000.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 17. — Spese telegrafiche, ecc . » 200.000
Cap. n. 18. — Spese di lite, ecc. . . » 50.000
Cap. n. 19. — Spese casuali . . . . » 50.000
Cap. n. 20. — Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e per la Segreteria . . . . . » 120.000
Cap. n. 21. — Spese per gli studi, ecc. afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici . . . . . » 100.000
Cap. n. 22. — Genio civile - Spese d'ufficio . . . . . » 500.000
Cap. n. 23 — Genio civile - Provvista, riparazione, ecc. strumenti geodetici, ecc. » 200.000
Cap. n. 26. — Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 30. — Pensioni ordinarie, ecc. » 15.000.000
Cap. n. 31. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc. . . » 200.000
Cap. n. 32 — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc. . . » 3.000.000
Cap. n. 33 — Escavazione di porti e spiazzate . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 34 — Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe, ecc. . . » 6.000.000
Cap. n. 36 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria . . . . . » 8.500.000
Cap. n. 37 — Spese per il servizio idrografico Regionale, ecc. . . . . » 430.000
Cap. n. 38. — Spese per il servizio di piena, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 39. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . . . . » 15.000.000
Cap. n. 51. — Personale straordinario, ecc. Retribuzione giornaliera . . » 7.000.000
Cap. n. 52. — Personale straordinario, ecc. Indennità di trasferta ecc. . . » 2.000.000
Cap. n. 53. — Personale straordinario, ecc. Premi di operosità e rendimento. . » 1.500.000
Cap. n. 54. — Ricaricati provvisori ed operai temporanei Retribuzioni, ecc. . » 2.500.000
Cap. n. 55. — Assicurazioni sociali, ecc. per il personale non di ruolo . . . » 500.000
Cap. n. 56. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie, ecc. » 5.000.000
Cap. n. 57. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 58 — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 61 — Spese relative al noleggio, ecc. delle automobili addette al servizio di Direzione ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 62. — Spese casuali ed imprevisto per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie . . . . . » 500.000
Cap. n. 64 — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti . » 2.000.000
Cap. n. 66 — Spese per il funzionamento di Commissioni e Comitati . . . » 30.000
Cap. n. 66-*bis* (di nuova istituzione) — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (legge decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 1558) . . . . . » 2.000.000
Cap. n. 69. — Opere stradali: costruzioni a cura dello Stato, concorsi e sussidi . » 1.000.000
Cap. n. 71. — Costruzione a cura dello Stato di opere portuali, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 73. — Opere idrauliche: lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi . . L. 50.000.000
Cap. n. 74. — Edifici pubblici governativi » 30.000.000
Cap. n. 75. — Opere speciali in Roma . » 3.500.000
Cap. n. 85. — Alluvioni, piene, frane, ecc.: lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 87. — Spese per la concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti, ecc. » 1.000.000
Cap. n. 91. — Personale del ruolo transitorio: stipendi, ecc. . . . . » 7.000.000
Cap. n. 92. — Personale del ruolo transitorio: indennità di trasferta, ecc. . . » 400.000
Cap. n. 93. — Premi di operosità e di rendimento al personale del ruolo transitorio, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 95. — Sussidi al personale del ruolo transitorio, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 96 — Spese per studi e progettazione di nuove linee, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 97. — Spese relative al servizio degli autoveicoli . . . . . » 200.000
Cap. n. 98. — Spese di lite, ecc.; maggiori spese per la costruzione di strade ferrate, ecc. . . . . » 40.000
Cap. n. 99. — Rimborso di fitti, canoni ed altre somme indebitamente riscosse . . » 10.000
Cap. n. 100. — Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato. » 100.000
Capitoli di nuova istituzione sotto la nuova rubrica: « Spese di viabilità - Spese generali di funzionamento e per l'esecuzione delle opere »:
Cap. 100-*bis*. — Personale di ruolo; stipendi ed assegni vari di carattere continuativo . . . . . » 2.600.000
Cap. n. 100-*ter*. — Personale salariato: salari ed assegni vari di carattere continuativo . . . . . » 8.700.000
Cap. n. 100-*quater*. — Personale non di ruolo: retribuzione giornaliera . . . » 4.000.000
Cap. n. 100-*quinquies*. — Personale di ruolo, salariato e non di ruolo: competenze varie . . . . . » 4.000.000
Cap. n. 100-VI. — Debito vitalizio: pensioni ordinarie e indennità per una sola volta invece di pensione . . . . . » 100.000
Cap. n. 100-VII. — Spese generali di funzionamento e diverse . . . . . » 10.000.000
Cap. n. 100-VIII. — Lavori di manutenzione . . . . . » 50.000.000
Cap. n. 100-IX. — Lavori di riparazione e di sistemazioni generali . . . . . » 100.000.000
Cap. n. 120. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina, ecc. . . . . » [illegible]
Cap. n. 121. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia, ecc. » [illegible]
Cap. n. 122. — Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, ecc. per la costruzione dell'edificio destinto ad uso della sede del Ministero della pubblica istruzione, ecc. » [illegible]

Totale . . . L. [illegible]

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione Centrale, ecc. - Stipendi, ecc. L. 8.000.000
Cap. n. 2. — Personale delle Ferrovie dello Stato, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 3. — Premi di operosità, ecc. . . » 300.000
Cap. n. 4. — Sussidi al personale dell'Amministrazione Centrale, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 5. — Indennità di trasferta, ecc. » 200.000

1659

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 6. — Spese per il servizio di copiatura a macchina	L.	10.000
Cap. n. 7. — Fitti e canoni, ecc.	»	350.000
Cap. n. 8. — Manutenzione, ecc. dei locali	»	20.000
Cap. n. 9. — Spese d'ufficio per gli ispettorati compartimentali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 10. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc.	»	200.000
Cap. n. 13. — Spese telegrafiche per l'interno, ecc.	»	60.000
Cap. n. 16. — Spese casuali	»	5.000
Cap. n. 17. — Indennità e diarie ai componenti di Commissioni, ecc.	»	15.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato, ecc.	»	250.000
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta invece di pensione al personale dell'Ispettorato, ecc.	»	25.000
Cap. n. 22. — Quota a carico dello Stato, ecc. per il Sempione, ecc.	»	17.000
Cap. n. 25. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse alla industria privata, ecc.	»	102.000.000
Cap. n. 26. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale, ecc.	»	600.000
Cap. n. 27. — Sovvenzioni alle tramvie extraurbane a trazione meccanica, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 29. — Sussidi per l'impianto e l'esercizio di aerolinee, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 30. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di ferrovie, ecc.	»	150.000
Cap. n. 31. — Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 34. — Retribuzioni a tecnici privati, incarichi della compilazione di progetti, ecc.	»	10.000
Cap. n. 36. — Premi per esami, ecc. e indennità alloggio	»	70.000
Cap. n. 37. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 38. — Personale non di ruolo - Retribuzioni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 39. — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	30.000
Cap. n. 40. — Premi per l'acquisto di autoveicoli nuovi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 41. — Premi di esercizio per autoveicoli, ecc.	»	200.000
Cap. n. 45. — Riparazioni di danni di guerra alle ferrovie, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 46. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 47-bis (di nuova istituzione). — Assegni a indennità di missione agli addetti ai gabinetti	»	100.000
Cap. n. 51. — Personale di ruolo - Indennità di trasferta, ecc.	»	90.000
Cap. n. 52. — Personale avventizio, ecc. - Assegni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc.	»	500.000
Cap. n. 54. — Sussidi al personale in servizio di ruolo, ecc.	»	60.000
Cap. n. 55. — Spese di ufficio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 56. — Spese relative al servizio degli autoveicoli	»	50.000
Totale	L.	132.725.000

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero. Personale civile	L.	20.000.000
Cap. n. 2. — Ministero, ecc. Personale militare. Stipendi, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 3. — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti	»	40.000
Cap. n. 4. — Indennità di missione, ecc.	»	500.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 6. — Indennità e spese per commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione	L.	30.000
Cap. n. 8. — Sussidi ai militari, ecc.	»	500.000
Cap. n. 9. — Spese casuali	»	70.000
Cap. n. 10. — Spese di lite, ecc.	»	200.000
Cap. n. 12. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	66.000.000
Cap. n. 13. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 14. — Rendite annuali, ecc. agli operai colpiti da infortunio, ecc.	»	100.000
Cap. n. 15. — Pensioni del Ordine Militare di Savoia, ecc.	»	200.000
Cap. n. 16. — Ufficiali del R. E., ecc. Stipendi, ecc.	»	170.000.000
Cap. n. 18. — Personali civili, ecc. Stipendi, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 19. — Personali civili non di ruolo, ecc. Retribuzioni, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 20. — Salariati, ecc. - Stipendi assegni fissi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 21. — Spese per la preparazione della leva, ecc.	»	50.000
Cap. n. 22. — Indennità ecc. nei movimenti collettivi di corpi e reparti, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 23. — Spese generali dei corpi, enti e stabilimenti militari, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 24. — Corredo alle truppe, ecc.	»	22.000.000
Cap. n. 25. — Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	46.000.000
Cap. n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 27. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 28. — Spese di fornitura Acqua Vergine, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 29. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 31. — Spese pel funzionamento degli istituti, Accademie, Scuole Militari, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 32. — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 33. — Servizi di Stato Maggiore; spese postali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 35. — Servizi di artiglieria Materiale, manutenzione e rinnovazione armi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 36. — Servizi del Genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del Genio, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 37. — Servizi del Genio - Lavori di mantenimento, recuperi, ecc. delle opere di fortificazione, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 38. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, ecc. degli autoveicoli, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 39. — Servizio chimico militare - Spese per gli studi, esperimenti, ecc.	»	300.000
Cap. n. 41. — Spese per l'assicurazione, ecc. degli operai che prestano in loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 43. — Spese per il trasporto di materiali e di quadrupedi, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 44. — Fitti d'immobili ad uso militare, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 45. — Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari, ecc. in dipendenza di esercitazioni militari, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 47. — Spesa per il tiro a segno nazionale	»	300.000
Cap. n. 49. — Spese di giustizia penale militare, ecc.	»	100.000
Cap. n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, ecc. - Assegni, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 53. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali Carabinieri, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 54. — Carabinieri Reali - Corredo, ecc.	»	18.000.000

1660

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 55. — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.	L.	2.000.000
Cap. n. 56. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento, ecc. degli automezzi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 60. — Difesa contraerei, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 61. — Indennità temporanea ai sottufficiali, ecc. del R. Esercito, ecc.	»	500.000
Cap. n. 62. — Indennità temporanea ai sottufficiali, ecc. dei carabinieri Reali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 65. — Assegnazione straordinaria, ecc. per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra	»	500.000.000
Cap. n. 68. — Anticipazioni ai Corpi, Istituti, ecc. per provvedere alle momentanee deficienze di cassa, ecc.	»	5.000.000
Totale	L.	123.200.000

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale (carriera amministrativa, ecc.) - Stipendi, ecc.	L.	7.300.000
Cap. n. 2. — Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero, ecc.	»	200.000
Cap. n. 3. — Servizio delle autovetture per l'amministrazione centrale	»	200.000
Cap. n. 4. — Biblioteche della Regia Marina	»	20.000
Cap. n. 5. — Spese di telegrammi per l'amministrazione centrale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 6. — Spese di lite e di arbitramenti	»	15.000
Cap. n. 8. — Spese per indennità d'uniformi, ecc.	»	25.000
Cap. n. 9. — Assegni e indennità di missione, ecc.	»	120.000
Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc.	»	50.000
Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti, ecc.	»	80.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento al personale civile di ruolo, ecc.	»	400.000
Cap. n. 13. — Premi operosità ecc. al personale avventizio	»	25.000
Cap. n. 14. — Spese di viaggio ed indennità di missione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 15. — Sovvenzioni ad istituti assicurazioni e società varie, ecc.	»	500.000
Cap. n. 16. — Spese per acquisto di medaglie al valor militare, ecc.	»	10.000
Cap. n. 17. — Spese casuali	»	10.000
Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (Personali militari e civili)	»	17.000.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (Personale lavorante)	»	2.000.000
Cap. n. 21. — Indennità per una sola volta, ecc.	»	100.000
Cap. n. 22. — Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari, ecc.	»	200.000
Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, riparazione, ecc. dei fari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 24. — Spese di trasferte e di missioni del personale, ecc.	»	10.000
Cap. n. 25. — Ufficiali della R. Marina - Stipendi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua, ecc.	»	500.000
Cap. n. 27. — Indennità di corredo e contributi scolastici, ecc.	»	50.000
Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni, ecc.	»	18.000.000
Cap. n. 29. — Indennità militare agli ufficiali della Regia marina e del Regio esercito, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario	»	6.000.000
Cap. n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri	»	30.000.000
Cap. n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Sopraassoldi, ecc.	L.	6.000.000
Cap. n. 33. — Difese costiere - Sopraassoldi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 34. — Servizio semaforico e radiotelegrafico - Sopraassoldi, ecc.	»	600.000
Cap. n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, ecc.	»	2.400.000
Cap. n. 37. — Indennità di rappresentanza, di alloggio, ecc.	»	200.000
Cap. n. 38. — Indennità di missione e di trasferimento, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 39. — Indennità per viaggi collettivi, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 41. — Casermaggio, coperte di guardia ed illuminazione, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 42. — Armamenti navali (competenze di bordo al personale, ecc.) - Spese per il contingente in Cina, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 43. — Spese di giustizia - Spese minori ai reali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 48. — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 49. — Personale pel servizio dei sabbionari, ecc.	»	300.000
Cap. n. 50. — Manutenzione di fabbricati, fortificazioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 51. — Fitto di locali e canoni di acqua per la marina militare	»	5.000.000
Cap. n. 52. — Personali civili della Regia marina (chimici, ecc.) - Stipendi, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 53. — Indennità di gestione e di responsabilità	»	6.000
Cap. n. 54. — Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni, ecc.	»	2.200.000
Cap. n. 57. — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc.	»	7.500.000
Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 64. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, ecc.	»	17.000.000
Cap. n. 65. — Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunta famiglia, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 68. — Assegni fissi per spese di cancelleria, ecc.	»	200.000
Cap. n. 70. — Spese per rilegature, macchine da scrivere, calcolatrici e materiali speciali - Acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	600.000
Cap. n. 71. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	»	3.500.000
Cap. n. 72. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati ed agenti	»	1.000.000
Cap. n. 73. — Premi di operosità, ecc. agli ufficiali ed ai sottufficiali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 74. — Sussidi agli impiegati, ecc.	»	50.000
Cap. n. 75. — Sussidi agli impiegati, ecc. già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	»	25.000
Cap. n. 76. — Indennità e diarie ai componenti le Commissioni, ecc.	»	150.000
Cap. n. 77. — Ispezioni e missioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 78. — Spese di telegrammi	»	100.000
Cap. n. 81. — Fitto locali e canoni di acqua	»	250.000
Cap. n. 85. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 86. — Indennità per una sola volta, ecc.	»	10.000
Cap. n. 88. — Vigilanza sulla pesca	»	60.000
Cap. n. 89. — Sovvenzioni alla Cassa Nazionale, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 90. — Spese eventuali per mantenimento, ecc. di equipaggi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 92. — Concorso dello Stato per il mantenimento di Corpi, ecc.	»	10.000
Cap. n. 94. — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 95. — Personale civile di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	»	800.000
Cap. n. 96. — Incaricati marittimi e delegati di spiaggia, ecc.	»	250.000
Cap. n. 97. — Indennità di trasferimento e di missione per gli ufficiali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 98. — Indennità di missione al personale civile	»	15.000

1661

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785 C/b

Cap. n. 29. — Manutenzione ordinaria dei fabbricati, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 100. — Spese di ufficio per le Capitanerie di porto	»	15.000
Cap. n. 101. — Indennità, soprassoldi, ecc. agli ufficiali, ecc.	»	120.000
Cap. n. 102. — Attrezzi, arredi, mobili, ecc. per le Capitanerie, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 103. — Sovvenzioni alle Società di mutui di servizi, ecc.	»	55.000.000
Cap. n. 106. — Ufficiali R. Marina, ecc. - Assegni e indennità, ecc.	»	100.000
Cap. n. 107. — Indennità temporanea mensile, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 108. — Indennità di licenziamento, ecc.	»	50.000
Cap. n. 115. — Lavori portuali per il miglioramento delle Piazze marittime, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 116. — Assegnazione straordinaria, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 117. — Contributo dell'Amministrazione della marina all'ammortamento, ecc.	»	330.000
Cap. n. 119. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 120. — Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, ecc.	»	50.000
Cap. n. 121. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	1.100.000
Cap. n. 122. — Compensi daziari e contributi di ammortamento, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 123. — Spese per le sistemazioni previste dall'art. 5, n. 2, del Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 124. — Corresponsione all'Istituto mobiliare italiano, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 125. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della Marina Mercantile, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 129. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc.	»	581.000
Totale . . .	L.	525.926.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi ed assegni vari	L.	30.000.000
Cap. n. 2. — Spese di locazione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 3. — Spese di lite, ecc.	»	10.000
Cap. n. 4. — Risarcimento di danni arrecati alle persone nel volo, ecc.	»	50.000
Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	»	50.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 9. — Contributi sindacali - Contributi e sovvenzioni per	»	500.000
Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi	»	2.000.000
Cap. n. 14. — Spese censuarie	»	50.000
Cap. n. 17. — Pensioni al personale civile e militare	»	5.000.000
Cap. n. 18. — Pensioni al personale lavorante	»	50.000
Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione	»	150.000
Cap. n. 20. — Ufficiali, ecc. - Stipendi e assegni vari, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	10.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	»	20.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento	»	500.000
Cap. n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, ecc.	»	200.000
Cap. n. 25. — Spese sanitarie, ecc. - Onoranze funebri, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 26. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica	»	300.000
Cap. n. 29. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica	»	500.000
Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, scuole di specialità, ecc.	»	200.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc. - Affitti, canoni, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, ecc. di aeromobili, ecc. - Strumenti, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 34. — Materiale di armamento per velivoli, munizionamento, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi e materiale vario, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo	»	10.000.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc. - Premi di operosità, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 39. — Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 40. — Viveri ed assegni di vitto	»	15.000.000
Cap. n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo	»	10.000.000
Cap. n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 43. — Acquisto di materiale radioelettrico, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 44. — Canoni per la manutenzione degli impianti radiotelegrafici, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 50. — Indennità temporanea di caroviveri, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Sussidi al personale avventizio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio	»	10.000
Cap. n. 54. — Spese per viaggi, missioni o trasferimenti del personale avventizio	»	10.000
Cap. n. 56. — Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 59. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica dipendenti dallo stato di guerra	»	30.000.000
Cap. n. 60. — Somme da erogare per provvidenze, ecc.	»	10.000.000
Totale . . .	L.	251.920.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale, ecc.	L.	23.000.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 3. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	»	100.000
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	500.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc.	»	320.000
Cap. n. 8. — Fitto di locali per l'Amministrazione centrale, ecc.	»	450.000
Cap. n. 9. — Manutenzione di locali e canoni d'acqua, ecc.	»	300.000

1662

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 10. — Acquisto di opere, giornali e riviste, ecc.	L.	30.000
Cap. n. 11. — Spese per telegrammi, ecc.	»	200.000
Cap. n. 14. — Spese postali	»	50.000
Cap. n. 15. — Spese per le statistiche, ecc.	»	10.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi	»	500.000
Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie al personali civili e militari	»	1.000.000
Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ecc.	»	170.000
Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto Nazionale della previdenza sociale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 21. — Contributi ad Enti, ecc.	»	200.000
Cap. n. 22. — Contributi e sussidi per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi, ecc.	»	80.000
Cap. n. 23. — Esperienze agrarie, acclimatazione di semi, ecc.	»	200.000
Cap. n. 24. — Spese per lo studio dei processi della produzione frumentaria, ecc.	»	800.000
Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc.	»	150.000
Cap. n. 27. — Assegnazioni, incoraggiamenti, premi e sussidi, ecc.	»	30.000
Cap. n. 28. — Viveri sperimentali di vite americane, ecc.	»	80.000
Cap. n. 29. — Spese per l'incremento dell'olivicoltura, ecc.	»	150.000
Cap. n. 30. — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della mercatura agraria, ecc.	»	40.000
Cap. n. 31. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante, ecc.	»	200.000
Cap. n. 32. — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc.	»	80.000
Cap. n. 33. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, ecc.	»	10.000
Cap. n. 35. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc.	»	600.000
Cap. n. 37. — Spese, contributi e sussidi diversi per istituti sperimentali, ecc.	»	800.000
Cap. n. 38. — Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 39. — Studi sui fenomeni atmosferici, ecc.	»	50.000
Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale, ecc.	»	500.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc.	»	2.600.000
Cap. n. 43. — Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, ecc.	»	100.000
Cap. n. 52. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali sottufficiali, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 53. — Indennità di trasferimento, di missione, permutazione e disloccamento ai ufficiali, ecc.	»	200.000
Cap. n. 54. — Spese per carreggi ed equipaggiamento, armamento, munizioni, ecc.	»	300.000
Cap. n. 55. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, spese d'ufficio e diverse, ecc.	»	200.000
Cap. n. 56. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 57. — Indennità di trasferimento e di missione e diaria per ispezioni al personale forestale civile, ecc.	»	20.000
Cap. n. 58. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 59. — Sussidi al personale militare e forestale civile, ecc.	»	30.000
Cap. n. 60. — Spese casuali ed impreviste, ecc.	»	8.000
Cap. n. 62. — Manutenzione delle opere eseguite nei fondi montani	»	100.000
Cap. n. 63. — Concorsi a premi per opere di piccola bonifica agraria, ecc.	»	100.000
Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc.	»	40.000
Cap. n. 66. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	L.	250.000
Cap. n. 67. — Spese relative a studi e ricerche sperimentali sui mezzi di lotta contro i parassiti, ecc.	»	50.000
Cap. n. 67. — Ripartizioni a tecnici privati, ecc.	»	100.000
Cap. n. 68. — Spese casuali ed impreviste per i servizi della bonifica integrale	»	100.000
Cap. n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, ripartizioni al personale straordinario, ecc.	»	500.000
Cap. n. 72. — Contributi all'Ente economico della viticoltura per l'impianto di enopoli, ecc.	»	100.000
Cap. n. 73. — Contributo all'Ente economico della viticoltura per l'impianto di distillerie, ecc.	»	100.000
Cap. n. 74. — Concorso dello Stato a favore dell'Ente economico della viticoltura, ecc.	»	133.565
Cap. n. 75. — Contributi per incoraggiare l'ammodernamento della superficie olivata, ecc.	»	200.000
Cap. n. 76. — Contributi nelle spese per la lotta contro le crittogame, ecc.	»	200.000
Cap. n. 78. — Contributi nelle spese per la lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante, ecc.	»	100.000
Cap. n. 80. — Contributi agli Enti economici dell'agricoltura per attività di carattere dimostrativo, ecc.	»	400.000
Cap. n. 81. — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc.	»	200.000
Cap. n. 83. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a mietilegatura, ecc.	»	100.000
Cap. n. 84. — Contributo dello Stato nel pagare degli interessi o dell'ammortamento dei mutui, ecc.	»	317.800
Cap. n. 85. — Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad istituti, ecc.	»	33.000
Cap. n. 87. — Contributi e premi alle stazioni selezionate per la produzione suinicola, ecc.	»	200.000
Cap. n. 88. — Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli, ecc.	»	200.000
Cap. n. 89. — Contributi, premi e spese per sussidiare la trasformazione agrario-colturale dei pascoli montani, ecc.	»	200.000
Cap. n. 90. — Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e coniglicoltura, ecc.	»	200.000
Cap. n. 92. — Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi dall'Ente agrario del Lazio, ecc.	»	350.000
Cap. n. 93. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, ecc.	»	18.000.000
Cap. n. 97. — Concorso dello Stato nelle somme liquidate comunque a mutilati, feriti, invalidi di guerra, premi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 102. — Contributo sussidiario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito agrario e di miglioramento, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 108. — Contributo all'Ente finanziario per i Consorzi agrari, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 109. — Contributo speciale all'Opera Nazionale Combattenti per opere di miglioramento agrario nell'Agro pontino, ecc.	»	3.343.000
Cap. n. 110. — Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costituzione di vivai, ecc.	»	300.000
Cap. n. 111. — Contributo nella spesa capitale per la costruzione e l'attrezzatura di stabilimenti, ecc.	»	500.000
Cap. n. 112. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc.	»	930.000
Cap. n. 114. — Contributo statale del 3,50 per cento negli interessi sui mutui per affrancazione, ecc.	»	593.000

1663

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 114. — Sovvenzioni per l'acquisto, costruzione, sistemazione, ecc.	L.	700.000
Cap. n. 119. — Indennità temporanea necessarie agli agenti del Reale Corpo delle foreste	»	25.000
Cap. n. 122. — Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, ecc.	»	50.000
Cap. n. 124. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	22.000.000
Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 128. — Quote d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 129. — Fondo annuo da somministrare al comune di Roma, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 130. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 131. — Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario, ecc.	»	2.400.000
Cap. n. 132. — Annualità risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere e a sussidi di bonifica integrale, ecc.	»	82.431.000
Cap. n. 133. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale militare, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 134. — Personale non di ruolo - Retribuzioni ed indennità di licenziamento	»	4.000.000
Cap. n. 135. — Indennità e rimborsi di spesa per missioni e trasferimenti del personale, ecc.	»	1.600.000
Cap. n. 136. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ufficio centrale e degli Organi periferici e di altre amministrazioni	»	1.000.000
Cap. n. 137. — Sussidi al personale in servizio	»	150.000
Cap. n. 138. — Fitto locali	»	3.000.000
Cap. n. 139. — Spese casuali	»	100.000
Cap. n. 141. — Spese per le statistiche, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 142. — Spese per l'impianto e funzionamento dell'Ufficio centrale e degli organi periferici	»	1.000.000
Cap. n. 143. — Spese per il servizio degli approvvigionamenti, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 144. — Stipendi e assegni di carattere continuativo, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 145. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 146. — Premi di operosità, ecc.	»	75.000
Cap. n. 147. — Spese per il funzionamento degli uffici	»	300.000
Cap. n. 148. — Spese per l'acquisto di terre o requisizione, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 150. — Sussidi per opere di risanamento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 157. — Fondo a disposizione del Ministro per provvedere a retribuzioni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 158. — Mutui pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 162. — Somme dovute dall'Ente economico della viticoltura da versare alla Cassa depositi, ecc.	»	50.000
Cap. n. 167. — Annualità dovuta alla Cassa depositi, ecc. per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo, ecc.	»	10.000
Cap. n. 168. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 168 — Spese per la concessione di contributi governativi, ecc.	»	200.000
Totale	L.	561.857.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	18.591.969
Cap. n. 2. — Stipendi, ecc. al personale dei ruoli provinciali, ecc.	»	4.630.080
Cap. n. 3. — Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica, ecc.	»	91.200
Cap. n. 4. — Personale avventizio dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese, per ispezioni, ecc.	»	700.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 7. — Compensi al personale estraneo all'Amministrazione, ecc.	»	500.000
Cap. n. 8. — Compensi a funzionari di Prefettura, ecc.	»	100.000
Cap. n. 9. — Sussidi al personale addetto al Ministero, ecc.	»	250.000
Cap. n. 11. — Fitto di locali, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 12. — Spese di ufficio per il Ministero, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 12-*bis* (di nuova istituzione). — Manutenzione dei locali ad uso del Ministero	»	1.000.000
Cap. n. 14. — Spese per l'acquisto di mobili, ecc.	»	500.000
Cap. n. 15. — Spese per stampa, ecc.	»	500.000
Cap. n. 16. — Spese per il servizio automobilistico, ecc.	»	200.000
Cap. n. 17. — Spese telefoniche	»	500.000
Cap. n. 18. — Spese casuali	»	200.000
Cap. n. 19. — Spese per la biblioteca, ecc.	»	50.000
Cap. n. 20. — Spese per telegrammi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 23. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 25. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Corpo Reale delle miniere	»	500.000
Cap. n. 31. — Spesa per il personale non di ruolo addetto all'Ufficio centrale dei brevetti, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 34. — Spese per l'impianto, ecc. degli Uffici minerari, ecc.	»	150.000
Cap. n. 37. — Spese per l'impianto, ecc. del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	35.000
Cap. n. 39. — Indennità al personale degli Uffici metrici per il giro di verificazione, ecc.	»	700.000
Cap. n. 42. — Acquisto, ecc. del materiale medico, ecc.	»	200.000
Cap. n. 43. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	18.000
Cap. n. 45. — Spesa per i servizi del soppresso Ministero per la produzione bellica	»	400.000
Cap. n. 47. — Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno, ecc.	»	30.000
Cap. n. 48. — Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative, ecc.	»	50.000
Cap. n. 49. — Spese per l'applicazione dei Regi decreti-legge, ecc. sulla disciplina dell'industria, ecc.	»	150.000
Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 52. — Indennità, assegni, ecc.	»	100.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento	»	300.000
Cap. n. 54. — Sussidi al personale, ecc.	»	75.000
Cap. n. 56. — Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, ecc.	»	55.000
Cap. n. 57. — Inchieste, studi, traduzioni, ecc. - Spese varie per l'applicazione delle leggi di tutela, ecc.	»	25.000
Cap. n. 60. — Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	»	15.000
Cap. n. 61. — Inchieste, ecc. sugli infortuni degli operai sul lavoro, ecc.	»	75.000

1664

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 63. — Contributi e sussidi ad organismi assistenziali dei lavoratori, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 65. — Spese per il funzionamento tecnico-sanitario della mano d'opera	»	100.000
Cap. n. 68. — Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro	»	100.000
Cap. n. 69. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali e provinciali del lavoro	»	2.000.000
Cap. n. 71. — Stipendi ed assegni vari, ecc. al personale dell'Ispettorato dell'Industria e lavoro, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc.	»	100.000
Cap. n. 73. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato, ecc.	»	500.000
Cap. n. 74. — Sussidi al personale dell'Ispettorato, ecc.	»	100.000
Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato, ecc.	»	900.000
Cap. n. 76. — Quota di annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito, ecc.	»	250.000
Cap. n. 77. — Somme da erogare a favore del personale, ecc.	»	900.000
Cap. n. 78. — Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 80. — Indennità di trasferta, ecc. a funzionari del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	100.000
Cap. n. 81. — Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri Enti, alle Regie stazioni sperimentali industriali, ecc.	»	7.800
Cap. n. 86. — Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc.	»	2.250.000
Cap. n. 87. — Costituzione di un fondo speciale di garanzia per la sistemazione nell'industria marmifera, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 89. — Spese per l'applicazione dell'art. 3, ecc. e spese per opere ecc. per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati, ecc.	»	900.000
Cap. n. 98. — Spese per il servizio della disinfezione e del bollo dei prodotti industriali, ecc.	»	700.000
Cap. n. 99. — Premi di operosità, ecc.	»	120.000
Cap. n. 100. — Sussidi al personale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 103. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 104. — Retribuzione al personale non di ruolo	»	200.000
Cap. n. 105. — Indennità di missione, ecc.	»	300.000
Cap. n. 106. — Spese di ufficio	»	100.000
Cap. n. 107. — Fitto, manutenzione ed adattamento di locali	»	900.000
Cap. n. 108. — Somma da erogare per l'assistenza ed il collocamento del combattente nell'emigrazione all'estero, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 109. — Contributo per il funzionamento della gestione autonoma tecnica ed dei servizi delle sezioni forme, ecc.	»	1.000.000
Totale	L.	65.385.800

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro del Tesoro
SOLERI

TABELLA C.

MONOPOLI DI STATO

Estratto

In aumento:		
Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc.	L.	191.600.000
Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc.	»	21.000
Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi	L.	60.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili	»	10.000.000
Cap. n. 8. — Proventi diversi e ricupero fondi	»	75.000
Cap. n. 10. — Provento della vendita dei chiamo di Stato, ecc.	»	10.000
Cap. n. 11. — Diritto di monopolio da corrispondersi all'Amministrazione per i prodotti chimici, ecc.	»	40.000
Cap. n. 12. — Provento industriale e commerciale della vendita nel Regno delle cartine, ecc.	»	1.500.000
Totale	L.	202.709.000

SPESA

In aumento:		
Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - stipendi, ecc.	L.	11.655.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc. Retribuzioni, ecc.	»	850.000
Cap. n. 3. — Paghe ecc. al personale salariato addetto al servizio di scrittura, ecc.	»	3.600.000
Cap. n. 4. — Premi di prolungamento d'orario, ecc.	»	2.547.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità, ecc.	»	700.000
Cap. n. 6. — Indennità di missione, ecc.	»	2.581.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc.	»	100.000
Cap. n. 8. — Rimborso al Tesoro delle spese corrispondenti agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria, ecc.	»	120.000
Cap. n. 9. — Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa, ecc. per il mantenimento della Regia guardia di finanza.	»	32.100.000
Cap. n. 10. — Spese casuali	»	18.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, di medicinali, ecc.	»	5.142.000
Cap. n. 12. — Contributo per il dopolavoro, ecc.	»	200.000
Cap. n. 15. — Spese di ufficio, ecc.	»	3.856.000
Cap. n. 17. — Fitto di locali di proprietà privata	»	387.000
Cap. n. 18. — Spese per liti civili, ecc.	»	2.000
Cap. n. 19. — Manutenzione, ecc. dei fabbricati, stabilimenti ed opifici, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 20. — Imposte, sovraimposte, ecc. gravanti sui beni mobili ed immobili di proprietà dell'Amministrazione	»	19.051.000
Cap. n. 22. — Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie, ecc. agli ex operai od ai loro superstiti, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 25. — Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 26. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, ecc.	»	39.025.000
Cap. n. 27. — Compra di tabacchi, ecc.	»	39.150.000
Cap. n. 28. — Spese per acquisto, noto e riparazioni di macchine, ecc.	»	1.311.000
Cap. n. 29. — Trasporto di tabacchi, ecc.	»	1.450.000
Cap. n. 31. — Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato, ecc.	»	370.000
Cap. n. 32. — Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti, ecc.	»	200.000
Cap. n. 33. — Contributi per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale, ecc.	»	400.000
Cap. n. 34. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto ai servizi delle saline, ecc.	»	1.750.000
Cap. n. 35. — Compra dei sali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 36. — Spese per acquisto, noto e riparazione di macchine, ecc.	»	700.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali, ecc.	»	45.450.000

1665

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 38. — Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali . . . . . L. 1.160.000

Cap. n. 42. — Paghe, indennità ecc. al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato, ecc. . . . . » 35.000

Cap. n. 43. — Spese per acquisto, ecc. e per quanto altro occorra ai servizi del chinino di Stato . . . . . » 12.000

Cap. n. 44. — Trasporto dei preparati chinacei . . . . . » 12.000

Cap. n. 45. — Aggio di vendita dei preparati chinacei ai ricevitori dei monopoli, ecc. . . . . » 26.000

Cap. n. 46. — Restituzione del diritto di monopolio per i prodotti chinacei esportati, ecc. . . . . » 6.000

Cap. n. 47. — Restituzioni e rimborsi . » 2.000

Cap. n. 48. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 49. — Paghe, indennità, ecc. al personale salariato addetto alla produzione delle cartine, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 50. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. . . . » 10.000

Cap. n. 51. — Trasporto cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 52. — Restituzioni e rimborsi . » 10.000

Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio, ecc. . . . . » 5.557.000

Cap. n. 60. — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del rendimento industriale dell'Azienda dei Monopoli di Stato . . . . . » 1.300.000

Cap. n. 61. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese aeree, ecc. . . . » 11.570.000

Totale . . L. 392.720.000

ARCHIVI NOTARILI DEL REGNO

ENTRATA

In annuale:

Art. n. 1. — Entrate patrimoniali, ecc. . L. 800

Art. n. 2. — Proventi ordinari degli archivi, ecc. . . . . » 385.000

Art. n. 3. — Entrate e recuperi diversi:

a) Ritenute in conto entrata fondo sopravanzi . . . . . » 25.000

b) Ritenute per assicurazioni obbligatorie . . . . . » 1.000

d) Recuperi di quote di stipendio cedute al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . . . . . » 12.000

e) Assegni per contributi riscossi per conto della Cassa nazionale del notariato, ecc. . . . . » 5.000

f) Quote di ammende e di oblazioni per contravvenzioni notarili, ecc. . . » 6.000

Art. n. 5. — Proventi straordinari diversi:

a) Onorari prescritti . . . . » 1.500

b) Proventi vari . . . . . » 100

Art. n. 6. — Prelevamento dai sopravanzi a pareggio del bilancio . . . . » 1.207.500

Art. n. 8. — Entrate di pertinenza dello Stato e di altri enti:

a) Ritenute per l'Opera di previdenza » 8.000

b) Ritenute per imposta di ricchezza mobile . . . . . » 130.000

c) Ritenute per imposta complementare sul reddito . . . . . » 15.000

d) Addizionale 2 %, ecc. . . . . » 2.500

e) Ritenute a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . . » 1.500

f) Ritenute per tasse di bollo . . . » 800

Art. n. 9. — Somme dovute allo Stato o ad altri enti:

a) Onorari a notai cessati, ecc. . . » 5.000

b) Quote di stipendio cedute ad Istituti di credito, ecc. . . . . L. 4.000

c) Contributi dei notai da versare alla Cassa nazionale del notariato, ecc. . » 260.000

d) Entrate diverse . . . . . » 24.000

Totale . . . L. 2.091.300

SPESA

In annuale:

Art. n. 1. — Spese patrimoniali:

a) Locali e mobili . . . . . L. 500

b) Imposte e tasse . . . . . » 8.000

Art. n. 2. — Spese di amministrazione:

a) Personale - Stipendi, ecc. . . . » 1.200.000

b) Personale - Pensioni . . . . . » 132.000

c) Personale - Indennità temporanea mensile . . . . . » 7.500

e) Sussidi . . . . . » 6.000

f) Spese per la custodia e pulizia dei locali . . . . . » 3.500

g) Locali in affitto . . . . . » 26.000

h) Spese di ufficio . . . . . » 3.000

Art. n. 4. — Altre spese ordinarie:

a) Spese per il completamento, ecc. delle schede dei notari cessati . . . . » 500

b) Indennità di trasloco, ecc. . . » 1.500

c) Forniture di bollettari, ecc. . . » 12.000

f) Contributi di assicurazione obbligatoria . . . . . » 3.000

l) Anticipazione di quote di stipendio cedute al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . . . . . » 12.000

m) Altre spese ordinarie, ecc. . . » 1.500

Art. n. 5. — Premi di operosità, ecc. . » 22.000

Art. n. 7. — Spese per il personale e diverse:

a) Personale straordinario . . . . » 31.200

b) Spese straordinarie diverse, ecc. . » 160.000

Art. n. 9. — Somme dovute allo Stato o ad altri enti:

a) Ritenute per l'Opera di previdenza » 8.000

b) Imposta di ricchezza mobile . . » 120.000

c) Imposta complementare sul reddito . . . . . » 15.000

d) Addizionale 2 %, ecc. . . . . » 2.500

e) Ritenute a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato . . » 1.500

f) Ritenute per tasse di bollo . . . » 800

Art. n. 10. — Somme dovute a terzi:

a) Onorari a notai cessati ecc. . . » 5.000

b) Quote di stipendio cedute ad Istituti di credito ecc. . . . . » 4.000

c) Versamenti alla Cassa Nazionale del notariato dei contributi ecc. . . . » 267.000

d) Somme dovute a diversi . . . . » 24.000

Totale . . . L. 2.091.300

FONDO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

ENTRATA

In annuale:

Cap. n. 1. — Interessi sui fondi in deposito . . . . . L. 500

Cap. n. 2. — Quote di paga e di premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari, ecc. . . . . » 100

Cap. n. 3. — Contributi degli agenti per i prestiti ottenuti . . . . . » 1.000

Cap. n. 4. — Indennità di vestizione e ritenute varie mensili sulle paghe . . » 30.000

Cap. n. 6. — Ricavo dalla vendita di oggetti di vestiario ecc. . . . . » 500

1666

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 9. — Sopravvenienze attive eventuali a credito del fondo individuale	L.	100
Cap. n. 10. — Estinzione di prestiti da parte degli agenti	»	58.100
Totale	L.	83.200

Spesa

In aumento:

Cap. n. 1. — Sussidi ad agenti ecc.	L.	1.500
Cap. n. 4. — Spese generali d'amministrazione	»	50
Cap. n. 5. — Spese casuali	»	50
Cap. n. 6. — Fondo di riserva per le spese impreviste ecc.	»	100
Cap. n. 7. — Acquisto di oggetti di vestiario ecc.	»	25.500
Cap. n. 8. — Restituzione fondi residui dei conti individuali ecc.	»	1.000
Cap. n. 9. — Prelevamenti sul credito del fondo individuale ecc.	»	2.000
Cap. n. 10. — Risarcimenti di danni agli armamenti ed al materiale	»	100
Cap. n. 11. — Acquisto di libretti individuali di conto	»	100
Cap. n. 12. — Rimborso all'Erario di indennità di vestizione ecc.	»	1.500
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	500
Cap. n. 15. — Occorrenze straordinarie diverse nella gestione del fondo individuale	»	100
Cap. n. 16. — Concessione di prestiti agli agenti di custodia	»	50.000
Totale	L.	82.200

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1 — Rendite consolidate, ecc	L.	4.475.500
Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili	»	1.500
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali	»	500.000
Cap. n. 4. — Contributo del Tesoro dello Stato ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	»	200.000
Cap. n. 7. — Contributo a carico dello Stato per spese di istruzione e di beneficenza all'estero	»	70.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato, ecc. pei miglioramenti economici al clero del Regno, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 9. — Contributo dello Stato per la corresponsione al clero dell'aggiunta transeunte del 12 %, ecc.	»	700.000
Cap. n. 10. — Prelevamento dell'avanzo di gestione della somma occorrente per le spese di costruzione delle chiese nell'Agro pontino, ecc.	»	500.000
Cap. n. 11. — Riscossione e ricupero di capitali	»	100.000
Totale	L.	12.919.000

Spesa

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc.	L.	300.000
Cap. n. 2. — Indennità pel Consiglio di amministrazione, ecc.	»	20.000
Cap. n. 3. — Sussidi al personale, ecc.	»	25.000
Cap. n. 4. — Sussidi ad impiegati cessati e alle loro famiglie	»	28.000
Cap. n. 5. — Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 6. — Spese di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'amministrazione, ecc.	»	50.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	200.000
Cap. n. 8. — Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo	»	400.000
Cap. n. 9. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto	»	151.000
Cap. n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, ecc.	»	180.000
Cap. n. 11. — Spese di liti e di coazione - Spese per atti, ecc.	»	10.000
Cap. n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati, ecc.	»	100.000
Cap. n. 13. — Acquisto, ecc. di mobili e arredi sacri, ecc.	»	5.000
Cap. n. 14. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 15. — Adempimento di Pie fondazioni, spese di culto, ecc.	»	30.000
Cap. n. 16. — Eventuale concorso del Fondo per il culto nella ufficiatura, ecc.	»	170.000
Cap. n. 17. — Pensioni monastiche, ecc.	»	100
Cap. n. 18. — Assegni ai membri delle collegiate, ecc. Assegni ai canonicati della Cattedrale di Agrigento	»	300
Cap. n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 21. — Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza	»	272.500
Cap. n. 22. — Custodia e conservazione di chiese, ecc.	»	55.000
Cap. n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 24. — Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane, ecc.	»	450.000
Cap. n. 25. — Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle missioni italiane all'estero, ecc.	»	250.000
Cap. n. 26. — Concorsi e sussidi per spese di culto, ecc.	»	50.000
Cap. n. 27. — Spese casuali	»	1.000
Cap. n. 28. — Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite, ecc.	»	10.000
Cap. n. 29. — Spese per riparazioni ad edifici ex-demaniali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 32. — Contributo all'Erario nella spesa per il personale della Ragioneria centrale, ecc. addetto ai servizi della Direzione del Fondo per il culto	»	150.000
Cap. n. 33. — Contributo all'Erario nella spesa per il personale della Ragioneria centrale, ecc. addetto ai servizi della Direzione generale del Fondo per il culto	»	800.000
Cap. n. 34. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	»	200.000
Cap. n. 35. — Fondo di riserva per le spese impreviste	»	100.000
Cap. n. 36. — Concorso e sussidi per l'esercizio del culto, ecc.	»	150.000
Cap. n. 37. — Costruzione delle chiese nell'Agro Pontino, ecc.	»	500.000
Cap. n. 40. — Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli, ecc.	»	160.000
Totale	L.	12.919.000

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Entrata

In aumento:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate 6 % versate	L.	1.069.150
Cap. n. 2. — Prodotti di beni stabili	»	200.000

1667

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 6. — Ricuperi e proventi diversi	L.	20.000
Cap. n. 7. — Fazione di capitali	»	197.000
Totale	L.	1.389.730

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Spese di amministrazione, ecc.	L.	40.000
Cap. n. 2. — Rimborso allo Stato per le spese di ufficio, ecc.	»	45.000
Cap. n. 3. — Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione dei patrimoni riuniti ex-economali	»	30.000
Cap. n. 4. — Sussidi ad impiegati in servizio, ecc.	»	20.000
Cap. n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare	»	10.000
Cap. n. 6. — Imposte e tasse	»	1.000
Cap. n. 7. — Spese contrattuali e di liti	»	5.000
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo, ecc.	»	150.000
Cap. n. 9. — Canoni, canoni, ecc.	»	15.000
Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura	»	1.000
Cap. n. 11. — Spese casuali	»	1.500
Cap. n. 12. — Assegni al clero del Pantheon	»	27.500
Cap. n. 13. — Assegni fissi e oneri diversi per scopi di culto, ecc.	»	1.000
Cap. n. 14. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	»	200.000
Cap. n. 15. — Anticipazioni ai beneficiati sotto sequestro	»	5.000
Cap. n. 16. — Spese del fondo clero Veneto, ecc.	»	20.000
Cap. n. 17. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	»	50.000
Cap. n. 18. — Fondo di riserva per le spese impreviste	»	35.000
Cap. n. 20. — Restituzione di somme indebitamente conseguite, ecc.	»	5.000
Cap. n. 21. — Rimborso all'Amministrazione del Fondo per il culto delle somme anticipate all'Azienda del patrimoni riuniti ex-economali	»	577.150
Cap. n. 23. — Riversamento di capitali, estinzioni di debiti, ecc.	»	100.080
Totale	L.	1.389.730

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta ordinaria	L.	65.015.000 —
Cap. n. 2. — Proventi della vendita dei valori postali, ecc.	»	1.000 —
Cap. n. 3. — Annualità applicate ai percorsi postelegrafici, ecc.	»	1.950 —
Cap. n. 4. — Proventi casuali, ecc. per la fornitura della divisa uniforme, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 5. — Ricuperi in seguito a furti, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere per i servizi postali, ecc.	»	11.000 —
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	»	1.481.000 —
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali	»	4.200.000 —
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»	37.000.000 —
Cap. n. 10. — Telegrafi	»	4.632.000 —
Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici	L.	125.000 —
Cap. n. 13. — Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo	»	58.000 —
Cap. n. 14. — Proventi radiotelegrafici	»	1.250.000 —
Cap. n. 15. — Proventi del servizio di radiodiffusione circolare, ecc.	»	900.000 —
Cap. n. 16. — Rimborso acc. per il servizio delle casse di risparmio postali	»	26.000.000 —
Cap. n. 17. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali	»	1.200.000 —
Cap. n. 18. — Aggio del 0,25 per cento, ecc. sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali, ecc.	»	120.000 —
Cap. n. 20. — Ritenuta 6 per cento in conto pensioni, ecc.	»	5.032.000 —
Cap. n. 21. — Rimborso, ecc. della spesa per pensioni, ecc.	»	6.000.000 —
Cap. n. 22. — Versamento, ecc. dei canoni per la manutenzione della rete telefonica, ecc.	»	800.000 —
Cap. n. 24. — Affitti dovuti dai locatari delle case economiche, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 26. — Pigioni per affitto di locali, ecc.	»	85.000 —
Cap. n. 28. — Somme, ecc. per l'acquisto e la costruzione, adattamento ed ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 28-*bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario.	»	200.361.677,13
Totale	L.	366.125.627,13

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	165.000.000 —
Cap. n. 2. — Personale ausiliario, ecc. Retribuzioni di prestazioni temporanee, ecc.	»	138.000.000 —
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc.	»	8.200.000 —
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	3.324.000 —
Cap. n. 5. — Spesa per la corresponsione delle indennità annue di presenza, ecc.	»	38.720 —
Cap. n. 6. — Compensi per incarichi, ecc.	»	5.000 —
Cap. n. 7. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 8. — Indennità per missioni, ecc.	»	2.150.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento	»	18.000 —
Cap. n. 10. — Spese per medicinali, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 11. — Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 12. — Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, ecc.	»	175.000 —
Cap. n. 13. Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	2.75[illegible] —
Cap. n. 16. — Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ecc.	»	50.0[illegible] —
Cap. n. 17. — Versamento all'Istituto assistenza e previdenza per i ricevitori postali e telegrafici, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 18. Spesa per la fornitura della divisa uniformi, ecc.	»	350.000 —
Cap. n. 19. — Spese per bollettini di valore riservato pel ufficiale	»	20.000 —
Cap. n. 20. — Contributo [illegible], ecc. per promuovere lo sviluppo e le iniziative del dopolavoro postelegrafico, ecc.	»	215.000 —
Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie	»	36.000.000 —
Cap. n. 22. — Indennità per una volta, invece di pensione, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 23. Assegno temporaneo mensile ai funzionari, ecc.	»	4.320.000 —
Cap. n. 24. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte	»	360.000 —
Cap. n. 25. — Pubblicazioni e rilegature per la biblioteca, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 26. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali	»	5.100.000 —

1668

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 27. Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali	L.	180.000 —
Cap. n. 28. — Sussidi al personale dei servizi rurali	»	40.000 —
Cap. n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc.	»	7.020.000 —
Cap. n. 30. — Sussidi agli accollatari ed agli ex accollatari dei servizi di trasporto, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 31. — Spese di trasporti delle corrispondenze e dei pacchi sulle Ferrovie e Tramvie concesse all'industria privata, ecc.	»	180.000 —
Cap. n. 32. — Rimborso, ecc. per le spese di trasporto e scambio delle corrispondenze, ecc.	»	9.000.000 —
Cap. n. 33. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana, ecc.	»	876.000 —
Cap. n. 34. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc.	»	561.000 —
Cap. n. 37. — Premio per la vendita di carte valori postali, ecc.	»	360.000 —
Cap. n. 38. — Indennità eventuali, ecc. per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc.	»	9.000 —
Cap. n. 39. — Versamento alla Cassa speciale Vaglia della somme ricuperate in conto ed a saldo dei crediti iscritti nei conti giudiziari per vaglia risparmi, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 40. — Fornitura, ecc. di materiali ed utensili ad uso della posta, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 41. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte valori postali, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 42. — Rimborsi dovuti per lo scambio, ecc. delle corrispondenze postali, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 43. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 44. — Spese di manutenzione e di miglioria nell'edificio delle casse postali di risparmio in Roma, ecc.	»	65.000 —
Cap. n. 45. — Rimborsi eventuali, ecc. in dipendenza di frodi, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 46. — Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi, ecc.	»	25.000 —
Cap. n. 47. — Compensi ai ricevitori postali, ecc. per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi	»	180.000 —
Cap. n. 48. — Premi annui ai ricevitori postali, ecc. per la formazione, conservazione ed incremento del risparmio postale, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 50. — Contributo all'Istituto internazionale del risparmio, ecc.	»	15.000 —
Cap. n. 51. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico	»	300.000 —
Cap. n. 52. — Spesa per la corresponsione dei premi per superlavori ai telegrafisti scelti, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 56. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici	»	35.000 —
Cap. n. 57. — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, ecc.	»	1.500.000 —
Cap. n. 58. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 59. — Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria, ecc.	»	25.000 —
Cap. n. 60. — Acquisto di materiali, ecc.	»	120.000 —
Cap. n. 64. — Contributo dell'Amministrazione postale telegrafica per lo sviluppo delle radiodiffusioni, ecc.	»	370.000 —
Cap. n. 65. — Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio, ecc.	»	60.000 —
Cap. n. 69. — Impianto di ricevitorie, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 70. — Spese per l'esecuzione di lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 71. — Rimborso alla Cassa Depositi e Prestiti, ecc. per la sistemazione della rete telegrafica in dipendenza della elettrificazione delle Ferrovie dello Stato, ecc.	»	857.237,12
Cap. n. 72. — Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie, ecc.	L.	20.000 —
Cap. n. 73. — Assegni fissi per spese di servizio, ecc.	»	114.000 —
Cap. n. 75. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc.	»	2.950.000 —
Cap. n. 75. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 76. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, ecc.	»	6.000.000 —
Cap. n. 77. — Spese per bollo straordinario di cambiali, ecc.	»	12.000 —
Cap. n. 78. — Spese di lite	»	12.000 —
Cap. n. 79. — Imposte erariali, ecc.	»	1.200.000 —
Cap. n. 81. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc.	»	10.000.000 —
Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle Ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	»	4.000.000 —
Cap. n. 83. — Sussidi ai titolari ed ex titolari di ricevitorie, ecc.	»	35.000 —
Cap. n. 84. — Versamento all'Istituto cauzioni e quiescenza per i Ricevitori postali e telegrafici della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 87. — Trasporto di agenti dei servizi postali, ecc.	»	516.000 —
Cap. n. 88. — Contributo a carico della Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria, ecc.	»	5.100.000 —
Cap. n. 89. — Manutenzione, ecc. dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc.	»	4.000.000 —
Cap. n. 90. — Spese casuali	»	35.000 —
Cap. n. 92. — Contributo annuo, ecc. all'Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ecc.	»	23.000.000 —
Cap. n. 95. — Fitti di locali di proprietà privata	»	2.200.000 —
Cap. n. 97. — Spese per la gestione delle case economiche, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 98. — Spese per il funzionamento dell'Istituto sperimentale sezione postale-telegrafica-telefonica	»	100.000 —
Cap. n. 100. — Somme da iscrivere, ecc. per l'acquisto e la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 101. — Versamento al Tesoro delle rate dovute, ecc. per la cessione del centro radio-telegrafico di Torrenova, ecc.	»	230.000 —
Cap. n. 109. — Assegnazione straordinaria per l'acquisto o per la costruzione di edifici ad uso dei servizi postali, ecc.	»	2.000.000 —
Totale ammesso	L.	485.731.967,12
In diminuzione:		
Cap. n. 108 — Avanzo della gestione da versare al Tesoro, ecc.	L.	119.606.280 —

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane	L.	6.569.360 —
Cap. n. 2. — Proventi derivanti dall'affitto di linee telefoniche, ecc.	»	308.640 —
Cap. n. 3. — Canoni per cessioni di traffico interprovinciale, ecc.	»	830.000 —
Cap. n. 4. — Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche urbane, ecc.	»	3.250.000 —
Cap. n. 7. — Trattamento al personale, ecc. per le assicurazioni, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 8. — Rimborso da parte dei concessionari di zona, ecc.	»	50.000 —

1669

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 10. — Pagamenti da parte dei concessionari di zona della annualità sul valore di impianti telefonici, ecc. . . . . L. 4.793.763,20
Cap. n. 11. — Pagamento da parte del concessionari di zona dell'affitto annuo, ecc. » 168.847,60

Totale . . . L. 16.270.900,20

SPESA

In servizio:

Cap. n. 1. — Stipendi, aggiunta di famiglia, ecc. . . . . L. 5.000.000 —
Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc. . . . . » 500.000 —
Cap. n. 3. — Indennità per missioni e per trasferimenti . . . . . » 300.000 —
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 500.000 —
Cap. n. 5. — Paghe al personale di commutazione per intensificazione del traffico, ecc. . . . . » 800.000 —
Cap. n. 6. — Sussidi al personale . . . » 100.000 —
Cap. n. 7. — Indennità per una volta tanto dovute di pensione, ecc. . . . . » 100.000 —
Cap. n. 8. — Indennità per servizio di notte . . . . . » 900.000 —
Cap. n. 9. — Retribuzione al personale diurnista, ecc. . . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 10. — Compenso al personale di altre Amministrazioni, ecc. . . . . » 100.000 —
Cap. n. 11. — Contributo a carico della Azienda e degli assicurati, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 12. — Contributo a carico della Azienda per indennità da corrispondersi in caso di infortuni sul lavoro . . . . . » 30.000 —
Cap. n. 13. — Spese d'ufficio, ecc. . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 14. — Abbuoni e rimborsi vari » 50.000 —
Cap. n. 15. — Spese per litti locali di proprietà privata . . . . . » 200.000 —
Cap. n. 16. — Spese di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale, ecc. Spese per consultazione tecnica degli uffici telefonici internazionali, ecc. . . . . » 2.000.000 —
Cap. n. 17. — Spese di manutenzione straordinaria della rete telefonica nazionale, ecc. » 100.000 —
Cap. n. 18. — Rimborso all'Amministrazione postale e telegrafica delle spese di manutenzione della linea telefoniche internazionale, ecc. . . . . » 200.000 —
Cap. n. 19. — Spese postali . . . . » 10.000 —
Cap. n. 20. — Spese per acquisto di impianti vari, ecc. . . . . » 20.000 —
Cap. n. 21. — Imposte erariali e comunali, ecc. . . . . » 1.011.000 —
Cap. n. 22. — Versamento al Tesoro dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il prosciugamento degli impianti telefonici, ecc. . . . . » 30.000,20

Totale . . . L. 16.351.000,20

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

In ordinario:

Cap. n. 1. — Prodotti patrimoniali . . L. 5.000.000
Cap. n. 2. — Telecomunicazioni private » 1.011.000
Cap. n. 3. — Noli attivi di materiale rotabile in servizio viaggiatori . . . . » 1.000.000
Cap. n. 4. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e noli di materiali diversi, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 7. — Prodotti per servizi accessori . . . . . » 500.000
Cap. n. 11. — Fitti di magazzino . . . » 4.000.000
Cap. n. 12. — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa . . . . . » 5.000.000
Cap. n. 13. — Ricuperi di carattere generale . . . . . L. 5.000.000
Cap. n. 14. — Ricuperi dei servizi . . » 6.000.000
Cap. n. 15. — Versamento in conto esercizio al magazzino, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 19. — Interessi a carico della gestione delle case economiche, ecc. . . » 15.000.000
Cap. n. 20. — Canone a carico del doppio lavoro ferroviario . . . . . » 300.000
Cap. n. 21. — Interessi a carico della gestione delle centrali elettriche . . . . » 16.500.000
Cap. n. 22. — Proventi eventuali . . . » 2.500.000
Cap. n. 27. — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione . . » 2.725.000.000
Cap. n. 30. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro » 300.000.000
Cap. n. 32. — Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino . » 450.000.000
Cap. n. 40. — Ricavi della gestione per vendite ed accessori vari . . . . . » 80.000.000
Cap. n. 50. — Corrispettivo dei lavori fatti dall'officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dall'industria privata . » 70.000.000
Cap. n. 51. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse, ecc. . » 60.000.000
Cap. n. 52. — Materiali di scarto, materie impiegate o scartate . . . . . » 20.000.000
Cap. n. 53. — Ritenute al personale . » 10.000.000
Cap. n. 55. — Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate ai casellanti, ecc. . . . . » 1.700.000
Cap. n. 61. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria . . . . . » 70.000.000
Cap. n. 62. — Ritenute ordinarie . . » 10.000
Cap. n. 65. — Contributo dell'Amministrazione . . . . . » 50.000
Cap. n. 68. — Affitti delle case . . . » 6.500.000
Cap. n. 69. — Proventi e ricuperi diversi » 1.000.000
Cap. n. 71. — Ricupero della eccedenza passiva della gestione . . . . . » 16.000.000
Cap. n. 75. — Contributo del personale » 6.500.000
Cap. n. 78. — Multe al personale . . » 200.000
Cap. n. 86. — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia, ecc. . » 500.000
Cap. n. 88. — Introiti della gestione . » 1.700.000
Cap. n. 89. — Quote in conto capitale da rimborsare in rate . . . . . » 8.000.000
Cap. n. 90. — Introiti della gestione . » 9.000.000
Cap. n. 92. — Somme comparative fra il personale per la esecuzione di case economiche e popolari, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 93. — Ricavo vendite e accessori vari . . . . . » 800.000.000
Cap. n. 96. — Operazioni affluenti al personale . . . . . » 10.000.000
Cap. n. 97. — Lavori, forniture, ecc. per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati . . . . . » 250.000.000
Cap. n. 101. — Imposte e tasse ritenute al personale e relative famiglie . . . » 65.500.000
Cap. n. 201. — Imposte e tasse ritenute a terzi . . . . . » 2.300.000
Cap. n. 102. — Imposta generale sull'entrata . . . . . » 10.000.000

Totale . . . L. 5.051.500.000

SPESA

In ordinario:

Cap. n. 1. — Personale Servizi della Direzione Generale . . . . . L. 35.000.000
Cap. n. 2. — Fornitore, spese ed acquisti Servizi della Direzione Generale . . » 11.500.001
Cap. n. 3. — Personale (Servizio Movimento) . . . . . » 245.000.000
Cap. n. 4. — Fornitore, spese ed acquisti (Servizio Movimento) . . . . . » 10.000.000
Cap. n. 6. — Personale (Servizio Commerciale e del Traffico) . . . . . » 12.000.000

1670

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 7. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio Commerciale e del Traffico)	L.	500.000	
Cap. n. 8. — Indennizzi per perdite, avario, ecc.	»	5.000.000	
Cap. n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione)	»	77.000.000	
Cap. n. 10. — Forniture spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione)	»	83.500.000	
Cap. n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile	»	60.000.000	
Cap. n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni)	»	155.000.000	
Cap. n. 13. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni)	»	15.000.000	
Cap. n. 14. — Manutenzione della linea	»	110.000.000	
Cap. n. 15. — Lavori straordinari dipendenti dalla guerra	»	10.000.000	
Cap. n. 22. — Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc.	»	70.000.000	
Cap. n. 23. — Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti, ecc.	»	500.000	
Cap. n. 24. — Contributo per l'assicurazione del personale ausiliario, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 25. — Spese per assegni e indennità diverse al personale	»	122.000.000	
Cap. n. 26. — Gratificazioni al personale, ecc.	»	17.000.000	
Cap. n. 27. — Premi di operosità al personale, ecc.	»	2.500.000	
Cap. n. 28. — Oblazioni e sussidi al personale	»	3.000.000	
Cap. n. 29. — Spese per il servizio sanitario, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 30. — Contributo per il « Dopolavoro ferroviario », ecc.	»	1.500.000	
Cap. n. 31. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	»	1.000.000	
Cap. n. 32. — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	»	5.000.000	
Cap. n. 33. — Imposte e tasse	»	8.500.000	
Cap. n. 34. — Spese giudiziali e contenziose	»	250.000	
Cap. n. 35. — Affitto, adattamento, ecc. di locali privati per uso di ufficio, ecc.	»	6.000.000	
Cap. n. 36. — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	»	3.000.000	
Cap. n. 38. — Spese per la sorveglianza dei trasporti	»	500.000	
Cap. n. 39. — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	»	300.000	
Cap. n. 43. — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	»	6.000.000	
Cap. n. 44. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e nella costruzione di case economiche, ecc.	»	1.200.000	
Cap. n. 45. — Spese casuali, ecc.	»	250.000	
Cap. n. 46. — Abbuoni per cali, ecc. nelle merci di magazzino, ecc.	»	9.000.000	
Cap. n. 47. — Spese diverse	»	15.000.000	
Cap. n. 48. — Spese per riparare danni di guerra dipendenti da azioni belliche	»	600.000.000	
Cap. n. 49. — Servizi accessori ad imprese di industria	»	1.000.000	
Cap. n. 50. — Annualità per la ricostituzione del capitale mutuato per acquisto e costruzione di case recuperabile, ecc.	»	23.500.000	
Cap. n. 51. — Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del « Dopolavoro ferroviario » in Roma, ecc.	»	410.000	
Cap. n. 52. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	»	20.000.000	
Cap. n. 53. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	»	60.000.000	
Cap. n. 54. — Rinnovamento del materiale rotabile	»	100.000.000	
Cap. n. 55. — Migliorie ed aumenti di valore patrimoniale alle linee, ecc.	L.	200.000.000	
Cap. n. 57. — Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamenti	»	517.000.000	
Cap. n. 59. — Annualità dovute al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni, ecc.	»	94.800.000	
Cap. n. 61. — Assegnazione al Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc.	»	20.000.000	
Cap. n. 65. — Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione	»	5.000.000	
Cap. n. 66. — Contributo per le spese della Corte dei conti, ecc.	»	120.000	
Cap. n. 67. — Interessi a favore del Fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche	»	15.700.000	
Cap. n. 68. — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali, ecc.	»	3.000.000	
Cap. n. 70. — Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute	»	4.780.000	
Cap. n. 75. — Acquisto di materiale rotabile e di autotraschetto	»	100.000.000	
Cap. n. 78. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	»	180.000.000	
Cap. n. 80. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti	»	20.000.000	
Cap. n. 82. — Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino	»	400.000.000	
Cap. n. 87. — Spese di acquisto viveri e addebiti diversi	»	80.000.000	
Cap. n. 88. — Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione, ecc.	»	70.000.000	
Cap. n. 89. — Spese dei cantieri e officine diverse, ecc.	»	50.000.000	
Cap. n. 90. — Materiali di scorta, materie ricevute	»	20.000.000	
Cap. n. 93. — Pensioni	»	71.000.000	
Cap. n. 94. — Indennità per caroviveri	»	8.500.000	
Cap. n. 95. — Pensioni ad agenti ex gestioni austriache, ecc.	»	2.000.000	
Cap. n. 98. — Pensioni	»	60.000	
Cap. n. 103. — Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili	»	13.500.000	
Cap. n. 104. — Imposte e sovrimposte	»	300.000	
Cap. n. 105. — Spese di amministrazione, custodia e diverse	»	800.000	
Cap. n. 106. — Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	»	500.000	
Cap. n. 107. — Manutenzione ordinaria	»	2.000.000	
Cap. n. 108. — Manutenzione straordinaria	»	1.500.000	
Cap. n. 112. — Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti	»	2.000.000	
Cap. n. 113. — Indennità di buonuscita	»	3.000.000	
Cap. n. 114. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diritto	»	1.000.000	
Cap. n. 115. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari facoltativi	»	100.000	
Cap. n. 116. — Sussidi diversi	»	200.000	
Cap. n. 117. — Assegni guardalberi di manutenzione, ecc.	»	1.000.000	
Cap. n. 125. — Spese della gestione	»	1.700.000	
Cap. n. 126. — Somme anticipate al personale	»	8.000.000	
Cap. n. 127. — Spese della gestione	»	9.000.000	
Cap. n. 129. — Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui	»	2.000.000	
Cap. n. 132. — Spese per acquisti a diverse	»	600.000.000	
Cap. n. 134. — Operazioni attinenti al personale	»	10.000.000	
Cap. n. 135. — Lavori, ecc. per conto di pubbliche Amministrazioni, ecc.	»	250.000.000	

1671

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 138. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale, ecc. . . . . L.	65.500.000
Cap. n. 139. — Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi . . . . . »	2.500.000
Cap. n. 140. — Versamento dell'imposta generale sull'entrata . . . . . »	10.000.000
Totale . . . L.	3.062.500.000

Visto, d'ordine del Luogotenente generale del Regno

Il Ministro del Tesoro

SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 268.

Abrogazione della legge 8 gennaio 1931, n. 79, sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 79;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri *ad interim*;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La legge 8 gennaio 1931, n. 79, è abrogata.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1944

Registro Atti n. 1, foglio n. 60. — BARNABA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 ottobre 1944, n. 269.

Agevolazioni per il rimborso, sinora impedito per cause dipendenti dalla guerra, dei buoni del Tesoro novennali già scaduti.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, col quale si disciplina, fra l'altro, l'emanazione dei provvedimenti aventi forza di legge;

Veduti il R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 892, e il R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, con i quali venne autorizzata l'emissione di buoni del tesoro novennali 5 per cento, di scadenza 15 maggio 1940;

Veduti il R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 770, e il R. decreto 20 aprile 1932, n. 332, con i quali fu autorizzata la emissione di buoni del tesoro novennali 5 per cento, con scadenza al 15 maggio 1941;

Veduti i Regi decreti-legge 7 gennaio 1934, n. 3, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 539, e 29 novembre 1934, n. 1838, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 794, con i quali venne autorizzata la emissione di buoni del tesoro novennali 4 per cento, con scadenza, rispettivamente, al 15 febbraio e al 15 dicembre 1943;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1611, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 102, e la legge 14 marzo 1940, n. 239, in base ai quali venne emessa una serie speciale di buoni del tesoro novennali, fruttanti l'interesse del 5 per cento, con scadenza al 1° settembre 1944;

Veduto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, col quale viene sancito, fra l'altro, il pagamento degli interessi sui buoni del tesoro novennali, 4 per cento, con scadenza al 15 dicembre 1943, che non possono essere rimborsati, per difficoltà inerenti allo stato di guerra; e si dispone l'emanazione delle relative norme di attuazione e complementari, nonchè degli opportuni provvedimenti per le variazioni di bilancio occorrenti;

Veduti, per quanto riflette il rimborso dei buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi, rispettivamente, i regolamenti approvati coi Regi decreti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 709;

Ritenuta l'opportunità di dettare norme, che, nelle attuali particolari contingenze, derogando eccezionalmente e transitoriamente alle disposizioni in vigore, consentano ai portatori di buoni del tesoro poliennali, giunti a scadenza, di ottenere il rimborso, con salvaguardia delle ragioni erariali; e di conseguire, per i buoni di recente scadenza, il temporaneo ulteriore pagamento degli interessi, nei casi d'impossibilità del rimborso, determinata da dette contingenze;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora i buoni del tesoro novennali, 4 per cento, al portatore o nominativi, con scadenza al 15 dicembre 1943, non possano essere rimborsati, perchè la sezione di Regia tesoreria provinciale, alla quale siano presentati, non abbia le relative controfirmatrici, o, a causa delle difficoltà determinate dallo stato di guerra, non possa richiamarle da quella che le ha in custodia, i buoni medesimi saranno inviati, dalla tesoreria, debitamente annullati, all'Amministrazione del debito pubblico in Roma, con domanda, su carta semplice, sottoscritta dall'esibitore, se si tratti di buoni del tesoro al portatore, ovvero, se si tratti di buoni del tesoro nominativi, con domanda sottoscritta dal titolare o dal giratario o dal rappresentante legale o convenzionale dell'uno o dell'altro o dall'avente causa, osservandosi le comuni norme per la documentazione occorrente.

1672

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

L'Amministrazione del debito pubblico, ricevuti i buoni e la domanda, ed eventualmente gli altri atti necessari, eseguiti i possibili riscontri, provvede — su parere favorevole della commissione di convalidazione dei titoli di debito pubblico avariati — a promuovere la perizia occorrente, al fine di accertare l'autenticità dei buoni presentati; e, qualora essa sia stabilita, dispone — su conforme avviso di detta commissione — il rimborso, mediante speciale ordinativo, a favore dell'esibitore, se si tratti di buoni al portatore, o dell'avente diritto, se si tratti di buoni nominativi, scevri da impedimenti.

Se la perizia non fornisca elementi pienamente rassicuranti, circa la legittimità e regolarità dei buoni presentati, o se comunque la commissione di convalidazione non li giudichi sufficienti, in relazione anche a eventuale possibilità di opposizioni rispetto ai buoni nominativi, l'Amministrazione, in base a parere favorevole della commissione medesima, ha facoltà di subordinare il rimborso alla prestazione di adeguata garanzia, diretta a mallevare l'Amministrazione da responsabilità o molestie inerenti al pagamento.

Può del pari essere effettuato il rimborso, con reimpiego, a cura dell'Amministrazione, della somma corrispondente al capitale da rimborsare, in altri titoli di Stato, da rendersi nominativi e da annotarsi d'intrasmutabilità, fino a quando non siano resi possibili i prescritti riscontri dei buoni presentati, da eseguirsi in base a richiesta dell'interessato.

Per il rinvestimento, considerato nel precedente comma, anche se i buoni da rimborsare siano nominativi, non occorre nessuna particolare autorizzazione o formalità giudiziaria.

Art. 3.

Qualora i buoni presentati per il rimborso, di cui al precedente articolo 1, non possano essere inviati all'Amministrazione del debito pubblico, per mancanza o scarsa sicurezza dei trasporti, la tesoreria ricevente tratterrà i buoni, contro rilascio di ricevuta, e li invierà all'Amministrazione centrale, non appena verranno ristabiliti gli invii di pieghi postali assicurati.

Il rimborso sarà poi eventualmente effettuato, con le osservanze delle norme indicate nei precedenti articoli 1 e 2; e, in tale occasione, saranno altresì corrisposti, dall'Amministrazione del debito pubblico, in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 marzo 1941, n. 71, gli interessi nella misura annua del 4 per cento, a decorrere dal 15 dicembre 1942, sino alla data della decisione della commissione di convalidazione, di cui al precedente art. 2, con la quale si ammette il rimborso, liberamente o con garanzia.

E' fatta salva la rivalsa, oltre che del capitale, anche degli interessi corrisposti, qualora si accerti l'irregolarità del pagamento.

Art. 4.

Le disposizioni del precedente art. 3, nei riguardi del pagamento degli interessi relativi al capitale da rimborsare, si applicano alle domande di rimborso che saranno presentate sino a tutto il secondo mese successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

Art. 5.

Il presente decreto è applicabile al rimborso dei buoni del tesoro novennali 5 per cento (serie speciale) emessi in forza del R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1611, e della legge 14 marzo 1940, n. 230, e scaduti il 1° settembre 1941.

Gli interessi, di cui all'art. 3, saranno corrisposti nella misura del 5 per cento, a decorrere dalla suddetta data di scadenza.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili altresì ai buoni del tesoro novennali, 4 per cento, scaduti il 15 febbraio 1943 e ai buoni del tesoro novennali, 5 per cento, scaduti il 15 maggio 1940 e il 15 maggio 1941.

Art. 7.

Con successivi provvedimenti potranno essere, eventualmente, stabilite ulteriori modalità per la esecuzione di quanto è disposto nel presente decreto.

Al Ministro pel tesoro è data facoltà di provvedere alle variazioni nel bilancio della spesa che si rendano necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1941

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TERUZZI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1941
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 132. — LORGO

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1941.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 105 e seguenti del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sulla riforma delle leggi sul Lotto pubblico;

Visti gli articoli 298 e seguenti del regolamento sui servizi del Lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto lo statuto dell'ente Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto, approvato con R. decreto 30 agosto 1940, n. 1282;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, sul Lotto pubblico e costituisce il Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto in ente morale, con la denominazione « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto »;

Visto il decreto Ministeriale n. 29028 del 1° dicembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 4 detto mese, registro n. 25 Finanze, foglio n. 179, con cui fu no-

1673

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

minato il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Riconosciuta la necessità ed urgenza, in vista della situazione contingente dell'Ente stesso, di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Vista il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto, costituito col citato decreto Ministeriale, è sciolto.

Art. 2.

Il grand'uff. dott. Carlo Taranto è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto, con i poteri, secondo le leggi vigenti, attribuiti al presidente, al Consiglio di amministrazione e al collegio dei sindaci.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 agosto 1944

Il Ministro: SIGILENTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 310. — LESEN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 67 del 12 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 68 del 14 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 23 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO MINISTERIALE 4 OTTOBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale proveniente dalle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario.

DECRETO MINISTERIALE 4 OTTOBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario.

DECRETO MINISTERIALE 5 OTTOBRE 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario.

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 69 del 16 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

30 OCT Recd

	INIT
Col. Mc. HY	
Maj. MAS	P.T.
Maj. DSaGS	
Capt. LVaDORI	
Lt. TAV	

ACC/LO10/2.C.

MEMORANDUM

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
MIXED SUB-COMMISSION

FS/ga.
27 October 44.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.75 of 26 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Finance	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-
	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.259 of 21 September 1944. Changes in the budget for the financial year 1944-1945.
(b) Finance	(b) Decree of the Lieutenant General No. 260 of 21 September 1944. Increasing the expenditures in the budget of the Ministry of Aeronautics for the financial year 1944-1945.
(c) Army	(c) Proclamation of the Chief of the General Staff No. 30 of 18 October 1944. Jurisdiction of the Military War Tribunal for Sardinia.
(d) Education Public Health (Welfare)	(d) Decree of the President of the Council of Ministers of 19 August 1944. Appointment of a Commissioner and of two Vice-Commissioners for the " Gioventu' Italiana " .
(e) Finance	(e) Ministerial Decree of 8 April 1944. Issue of State notes.
(f) Industry Commerce Public Works	(f) Ministerial Decree of 21 October 1944. Declaration and freezing of certain industrial products.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-SECTION CONCERNED	
(a) Finance	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.259 of 21 September 1944. Changes in the budget for the financial year 1944-1945.
(b) Finance	(b) Decree of the Lieutenant General No. 260 of 21 September 1944. Increasing the expenditures in the budget of the Ministry of Aeronautics for the financial year 1944-1945.
(c) Army	(c) Proclamation of the Chief of the General Staff No. 30 of 18 October 1944. Jurisdiction of the Military War Tribunal for Sardinia.
(d) Education Public Health (Welfare)	(d) Decree of the President of the Council of Ministers of 19 August 1944. Appointment of a Commissioner and of two Vice-Commissioners for the " Gioventu' Italiana " .
(e) Finance	(e) Ministerial Decree of 8 April 1944. Issue of State notes.
(f) Industry Commerce Public Works	(f) Ministerial Decree of 21 October 1944. Declaration and freezing of certain industrial products.

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

NOTE : - Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff C A Section will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 30 October 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue of G.U. will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action .

W E Behrens.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1676

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 83° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 26 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-226 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia e Colonie	Abb. anno . . L. 200	All'Estero	In Italia e Colonie	Abb. anno . . L. 120	All'Estero	Abb. anno . . L. 240
» semestrale » 100			» semestrale » 60		» semestrale » 120
» trimestrale » 50			» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
Un fascicolo . » 4			Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . Abb. anno . . . L. 100 — | All'Estero . . . . . Abb. anno . . . . . L. 200 —
Un fascicolo . Prezzi vari. | Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 259.
Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 443

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 260.
Annotati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45. Pag. 446

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE 18 ottobre 1944, n. 39.
Competenza del Tribunale militare di guerra della Sardegna . . . . . Pag. 446

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1944.
Nomina del commissario e di due vicecommissari della «Gioventù Italiana» . . . . . Pag. 446

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1944.
Emissione di biglietti di Stato . . . . . Pag. 447

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1944.
Denuncia e blocco di profetti industriali . . . Pag. 447

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Iscrizione di notaio nel ruolo residenza . . . . . Pag. 448

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Ammissione del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari) . . . . . Pag. 448

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del vice commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma . . . . . Pag. 448

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 259.
Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 278, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese:

— lire 5 miliardi da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per provvedere all'integrazione del prezzo del grano;

— lire 100 milioni da inscriversi nello stato di previsione suddetto per il pagamento delle differenze di prezzo sulle derrate alimentari importate dagli Alleati;

— lire 36 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro da corrispondere al Comitato nazionale pro vittime politiche per l'assistenza alle famiglie delle vittime stesse.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

1677

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 20. — Somma da pagarsi all'Amministrazione della Casa della Maestà del Re, ecc. . . . . L. 5.440.000 —

Cap. n. 40. — Spese pel Senato del Regno . . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 41. — Spese per la Camera dei deputati . . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 202. — Spese per il pagamento delle indennità relative agli immobili requisiti dalle Forze Armate Alleate . . . . . » 180.000.000 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 115. — LANGE

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 269.

Aumenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 41 — primo comma — del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc., in servizio attivo permanente, ecc. - Stipendi ed assegni vari (*spese fisse*) . . . . . L. 22.000.000 —

Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ecc. . . . . » 33.000.000 —

L. 55.000.000 —

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 115. — LANGE

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE 18 ottobre 1944, n. 30.

Competenza del Tribunale militare di guerra della Sardegna.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Ordiniamo:

Art. 1.

Al Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna è attribuita, in deroga alle ordinarie norme di competenza territoriale, anche la cognizione dei procedimenti per reati commessi in tutto il territorio compreso nella giurisdizione della Sezione autonoma di Sassari del tribunale stesso, quando per tali reati l'azione penale sia stata iniziata dal procuratore militare presso il Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna anteriormente al 1° ottobre 1944.

Art. 2.

Il presente bando entra immediatamente in vigore. Esso sarà pubblicato mediante comunicazione al Comando militare della Sardegna e mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Dallo Stato Maggiore Generale, P. M. 151, 18 ottobre 1944

MESSE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 agosto 1944.

Nomina del commissario e di due vicecommissari della «Gioventù Italiana».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA GUERRA
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, relativo alla soppressione del partito nazionale fascista:

1678

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che, con l'avvenuta liberazione di Roma, cade il presupposto che aveva determinato la nomina di un commissario per la sede secondaria della « Gioventù Italiana » sita in territorio liberato, e che occorre perciò procedere alla ricostituzione degli organi centrali dell'Ente;

Ritenuto che - essendo stati devoluti ai Ministri per la guerra e per la pubblica istruzione, a seconda della rispettiva competenza, i compiti e le attività di pertinenza del detto Ente - occorre procedere alla loro ripartizione;

Visto il R. decreto-legge 24 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Giorgio Candeloro è nominato commissario della « Gioventù Italiana ».

Egli ha la legale rappresentanza della « Gioventù Italiana » e sostituisce gli organi amministrativi dell'Ente, esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collettivi, in relazione ai cespiti istituzionali dell'organizzazione.

Le deliberazioni che importano modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non vi pertiene la preventiva approvazione del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Per la predisposizione del piano di ripartizione dei compiti e delle attività della « Gioventù Italiana » il commissario è coadiuvato da due commissari aggiunti, designati dal Ministero della guerra e da quello della pubblica istruzione, rispettivamente nelle persone del generale Luigi Chatrian e dell'avv. Cesare Tallarico.

Art. 3.

Il piano di ripartizione di cui all'articolo precedente, predisposto congiuntamente dal commissario e dai commissari aggiunti, sarà approvato e reso esecutivo mediante apposito provvedimento interministeriale da emanarsi nelle medesime forme del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Il Ministro per la guerra
CASATI

Il Ministro per la pubblica istruzione
DE RUGGIERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 151. — MANCINELLI

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1944.
Emissione di biglietti di Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, che autorizza la emissione di biglietti di Stato;

Visto l'art. 1 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del Regio decreto-legge predetto;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 35, con cui si deroga fino a sei mesi dopo la pace alle norme per la fabbricazione dei biglietti di Stato, di cui al suddetto regolamento;

Visti i decreti Ministeriali 15 giugno 1935, n. 1519066, 31 gennaio 1936, n. 160921, 10 gennaio 1938, n. 171, 5 dicembre 1941, n. 189322, 8 luglio 1942, n. 121191, 12 dicembre 1942, n. 123045 e 11 aprile 1943, con i quali è stata autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da L. 10;

Visti i decreti Ministeriali 27 ottobre 1939, n. 2345, 16 ottobre 1942, n. 125130 e 14 aprile 1943, che autorizzano la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 5;

Visti i decreti Ministeriali 11 novembre 1933, 4 giugno 1941 e 24 novembre 1942 con i quali è stata autorizzata la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di aumentare per gli accresciuti bisogni della circolazione i biglietti di Stato da L. 10, da L. 5, da L. 2 e da L. 1;

Decreta:

È autorizzata la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 10, per l'ulteriore importo di L. 1.500.000.000, di biglietti di Stato da L. 5, per l'ulteriore importo di L. 1.000.000.000 di biglietti di Stato da L. 2, per l'ulteriore importo di L. 100.000.000 e di biglietti di Stato da L. 1, per l'ulteriore importo di L. 200.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Dato a Salerno, addì 8 aprile 1944

Il Ministro: JUNG

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 257. — LISEX

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1944.
Denuncia e blocco di prodotti industriali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 25 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1941, n. 24, con il quale è stato abolito il Ministero della produzione bellica;

Considerata la opportunità di rivedere le disposizioni emanate dai cessati Ministeri delle corporazioni e della produzione bellica, relative alla denuncia ed al blocco di prodotti industriali;

Ritenuta che la limitata disponibilità di alcuni prodotti rende tuttora necessario disciplinarne la distribuzione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1944, limitatamente alle materie prime ed ai prodotti appresso elencati, è fatto obbligo alle aziende produttrici e grossiste di

1679

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tuerli bloccati a disposizione del Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro e di denunciarli in conformità delle norme che saranno diramate dal Ministero stesso.

1. — *Metalli ferrosi*: profilati e lingotti, fili e fusi, vergella, lamiere e latta, acciai di ogni genere.

2. — *Metalli non ferrosi*: alluminio, antimonio, ottone, rame, cromo, piombo, mercurio, molibdeno, metallo monel, nichelio, stagno, metallo bianco per cuscinetti e leghe per saldature.

3. — *Legname*: tronchi di legno oltre 15 cm., legname da costruzione di dimensione minima di 8×8 cm. fino a 15×15 cm., materiale strutturale fino a 8 cm., ceppi, legno compensato, traversine ferroviarie.

4. — *Cuoiame*.

5. — *Colori*: vernici, pigmenti per colori, olio di semi di lino.

6. — *Materiale elettrico*: accumulatori, batterie, conduttori di rame e di alluminio, lampadine, materiale isolante, minuterie elettriche, isolatori, resistenziatori, generatori portatili, nichel solforico, interruttori, trasformatori, olio per trasformatori, fili e cavi.

7. — *Gas industriali*: acetilene, ossigeno, ammoniaca e recipienti relativi.

8. — *Carburo*.

9. — *Soda caustica*.

10. — *Carta* da giornale e da stampa.

11. — *Grassi* per usi industriali.

12. — *Solventi*.

13. — *Saponi*.

14. — *Pellami metallici*.

15. — *Vetri* dastrei.

16. — *Combustibili fossili*.

17. — *Fibre tessili artificiali*.

18. — *Filati*, tessuti e altri prodotti tessili.

Art. 2.

I prodotti bloccati e denunciati in conformità delle disposizioni che saranno emanate a termini dell'articolo precedente non potranno essere venduti o consegnati se non in base alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro o dagli organi da esso delegati.

Art. 3.

Le richieste relative ai fabbisogni dei prodotti bloccati, debitamente motivate e documentate, dovranno essere presentate agli Uffici provinciali del commercio, dell'industria e dell'agricoltura in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro il quale deciderà sulle assegnazioni, tenendo conto delle necessità della produzione e della ricostituzione.

Art. 4.

Salvo le facoltà spettanti alle Autorità Militari Alleate in materia di requisizione, le disposizioni contenute nel presente decreto saranno osservate in tutte le provincie poste sotto l'amministrazione del Governo italiano, e si estenderanno alle altre che in seguito saranno restituite all'Amministrazione stessa.

I prodotti bloccati, prima del 1° novembre 1944, dalle Autorità Alleate, rimangono bloccati a disposizione del Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro.

Art. 5.

Il presente decreto sostituisce i provvedimenti precedentemente emanati dai cessati Ministeri delle corporazioni e della produzione bellica in materia di denuncia e di blocco di prodotti industriali.

Nulla è innovato per quanto concerne la disciplina della importazione, della produzione e della distribuzione dei prodotti petroliferi.

Art. 6.

Coloro che violano le disposizioni contenute nel presente decreto saranno passibili delle penalità previste dalle leggi in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1944

Il Ministro: GRONCHI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Destinazione di notaio ad altra residenza

Con decreto Luogotenenziale del 28 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1944, Guzzardi Rocco fu Giovanni, nominato notaio nella residenza di Mazzarino, distretto notarile di Caltanissetta, con R. decreto 15 luglio 1933, viene invece destinato alla residenza di Mascali, distretto notarile di Catania, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari)

Con R. decreto in data 19 agosto 1933, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre successivo al reg. 16, foglio 151, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma

Con decreto Ministeriale in data 11 ottobre 1944, n. 308, il sig. luog. Mario Pinchera è stato nominato vice commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

27 OCT Rec'd 4 Sec. 1/20

Prefetto Dr. P. D'Agnano

341

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
ITALIAN SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L.

ES/ma.
25 Oct 44.

SEEN.	INITIAL	DA
Col. Mc. [illegible]HY		
Maj. MA[illegible]	P.D.	
[illegible] DRAGE		
Capt. [illegible]OOSI		
[illegible]		

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.76 of 24 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Army, Navy, Air, Finance — Legislative Decree of the Lieutenant General No.253 of 3 August 1944.
Conditions of remuneration of the nurses of the Italian Red Cross.

(b) Army, Navy, Air — Legislative Decree of the Lieutenant General No. 254 of 3 August 1944.
Rules for voluntary enlistment in the armed forces of the State during the present state of war.

(c) Education, Finance — Legislative Decree of the Lieutenant General No.255 of 7 September 1944.
Reinstatement into service of University professors.

(d) Education — Legislative Decree of the Lieutenant General No.256 of 7 September 1944.
Award of Honorary Degrees to University students fallen on the field of honour or in the defence of liberty.

(e) Civil Affairs Section — Legislative Decree of the Lieutenant General No.257 of 11 October 1944.
Rules for expediting the epuration proceedings and for retirement of civil and military state employees belonging to the first four grades of the state personnel classification.

(f) Education — Decree of the Lieutenant General No. 258 of 16 September 1944.
Authorising the Royal University of Sassari to to accept a gift.

(g) Agriculture, Finance — Ministerial Decree of 5 October 1944. 77
Confirming temporary position of Director General of the Institute for agrarian credit for Sardinia.

(h) Agriculture, Finance — Ministerial Decree of 5 October 1944.
Dissolving the Board of Directors of the National Bank of Agriculture and appointing a Commissioner Extraordinary.

(i) Agriculture, Finance — Ministerial Decree of 6 October 1944.
Dissolving the Board of Directors of the National Consortium of Agrarian Credit for Improvement and appointing a Commissioner Extraordinary.

(h.) Finance — Ministerial Decree of 6 October 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SECTION OF SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Army, Navy, Air, Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.253 of 4 August 1944.

Conditions of enumeration of the nurses of the Italian Red Cross.

(b) Army, Navy, Air

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 254 of 5 August 1944.

Rules for voluntary enlistment in the armed forces of the State during the present state of war.

(c) Education, Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.255 of 7 September 1944.

Reinstatement into service of University professors.

(d) Education

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.256 of 7 September 1944.

Award of honorary degrees to University students fallen on the field of honour as in the defence of liberty.

(e) Civil Affairs Section

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.257 of 11 October 1944.

Rules for expediting the epuration proceedings and for retirement of civil and military state employees belonging to the first four grades of the state personnel classification.

(f) Education

(f) Decree of the Lieutenant General No. 258 of 18 September 1944.

Authorising the Royal University of Sassari to to accept a gift.

(g) Agriculture, Finance

(g) Ministerial Decree of 5 October 1944.

Conferring temporary position of Director General of the Institute for agrarian credit for Sardinia.

(h) Agriculture, Finance

(h) Ministerial Decree of 5 October 1944.

Dissolving the Board of Directors of the National Bank of Agriculture and appointing a Commissioner Extraordinary.

(i) Agriculture, Finance

(i) Ministerial Decree of 6 October 1944.

Dissolving the Board of Directors of the National Consortium of Agrarian Credit for Improvement and appointing a Commissioner Extraordinary.

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 6 October 1944.

Appointing two members of the Board of Directors of the Bank of Naples.

77

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff C A Section will file their returns through their competent section not later than 1700 hours, Sunday, 29 October 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

W.E. BERRIMS, Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

T 6 8 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 24 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo . » 4

All'Estero: Abb. annuo . . L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo . » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo . . L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo . » 4

All'Estero: Abb. annuo . . L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo . » 8

AL SOLO «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abb. annuo . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 253.

Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana . . . . . Pag. 437

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 254.

Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra. Pag. 438

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 255.

Reintegrazione in servizio di professori universitari. Pag. 438

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 256.

Conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà . . . . . Pag. 439

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 ottobre 1944, n. 257.

Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale . . . . . Pag. 439

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, numero 238.

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione . . . . . Pag. 441

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Conferimento dell'incarico temporaneo di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna. Pag. 441

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 441

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 442

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli . . . . . Pag. 442

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Comuni fillosserati . . . . . Pag. 443

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 443

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 253.

Trattamento economico delle infermiere della Croce Rossa Italiana.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 maggio 1943, n. 507;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

1683

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 29 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 maggio 1943, n. 507, alle infermiere della Croce Rossa Italiana che prestano servizio presso le formazioni sanitarie delle Forze armate spetta:

— se in servizio presso reparti operanti nella zona delle operazioni, il trattamento economico corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi reparti, con esclusione delle sole indennità speciali giornaliere previste dal R. decreto-legge 5 aprile 1941, n. 122;

— se in servizio presso enti territoriali, ed abbiano le famiglie in territorio occupato, il trattamento corrisposto ai sottotenenti in servizio presso gli stessi enti, escluso il soprassoldo di operazioni ad essi eventualmente attribuito.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1944 fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944.
Registro Guerra n. 1, foglio n. 289. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 254.

Disposizioni per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato durante l'attuale stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 124 e 137 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 dell'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914;

Visto l'art. 18 delle norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto-legge 2 febbraio 1938, n. 744, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 16 febbraio 1939, n. 468;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora per circostanze dipendenti dallo stato di guerra non sia possibile produrre, in tutto o in parte, la documentazione prescritta per gli arruolamenti volontari nelle Forze armate dello Stato, gli interessati possono essere ammessi agli arruolamenti medesimi su presentazione di un atto di notorietà raccolto dal pretore o dal capo dell'amministrazione del comune di residenza, dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali nonchè la condotta morale, civile e politica tenuta nel luogo di ultima residenza.

Le disposizioni di cui al comma che precede avranno vigore fino a sei mesi dalla conclusione della pace.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1944.
Registro Guerra n. 1, foglio n. 290. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 255.

Reintegrazione in servizio di professori universitari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

1684

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

I professori universitari di ruolo che cessarono comunque dal servizio per non aver voluto prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista saranno senz'altro reintegrati nella cattedra che occupavano al momento della cessazione dal servizio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, num. 9.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1944.
Registro Pubblica Istruzione n. 1, *foglio n.* 259. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 256.

Conferimento della laurea a titolo di onore agli studenti universitari caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I rettori delle Università e i direttori degli Istituti d'istruzione superiore sono autorizzati a conferire, a titolo di onore, la laurea o il diploma alla memoria degli studenti caduti sul campo dell'onore o per la difesa della libertà.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE RUGGIERO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1944.
Registro Pubblica Istruzione n. 1, *foglio n.* 258. — MAGNASCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 ottobre 1944, n. 257.

Norme per l'acceleramento del giudizio di epurazione e per il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei confronti dei dipendenti civili e militari dello Stato, appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale ed ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il termine stabilito dal primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, è di trenta giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto.

Nei casi previsti dal comma precedente, le Commissioni devono comunicare all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo ed all'interessato le loro conclusioni, entro trenta giorni dall'avvenuto deferimento; il termine per i ricorsi alla Commissione centrale di cui all'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è di dieci giorni per l'Alto Commissario e di tre per l'interessato; detti ricorsi debbono essere trattati dalla Commissione centrale con precedenza.

Il termine di trenta giorni, stabilito nel comma precedente, può essere congruamente prorogato fino al doppio dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su ri-

1685

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

chiesta motivata del presidente della Commissione di epurazione, quando un'eccezionale complessità degli accertamenti lo esiga.

Art. 2.

E' data facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro competente, di collocare a riposo, anche su domanda dell'interessato, i dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale, ed ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La facoltà può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e anche in pendenza del giudizio di epurazione.

Il personale militare, al quale è applicata la disposizione del presente articolo, è collocato nella posizione di stato che spetta a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Nei casi preveduti dall'articolo precedente, verrà computato, ai fini della liquidazione della pensione, in aggiunta al servizio effettivo prestato, un periodo di dieci anni per il personale inamovibile e di cinque anni per gli altri casi.

Tuttavia la liquidazione della pensione non potrà essere commisurata ad un periodo di servizio inferiore a venti anni, nè superiore complessivamente ai quaranta anni.

Agli effetti del primo comma del presente articolo sono considerati inamovibili il personale della Magistratura ordinaria, delle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ed i professori universitari; a costoro, quando non è applicabile il primo comma del presente articolo, è esteso il disposto della legge 23 maggio 1949, n. 587.

Art. 4.

I provvedimenti di collocamento a riposo, adottati ai sensi dell'art. 2, sono comunicati all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, il quale, quando ritiene che ricorra l'applicabilità del secondo comma dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, può, entro trenta giorni, deferire il dipendente collocato a riposo alle Commissioni di epurazione, perchè giudichino se debba essere disposta o meno la perdita del diritto a pensione. Le Commissioni possono anche deliberare la perdita delle sole maggiorazioni concesse ai sensi dell'articolo precedente.

La perdita del diritto a pensione o delle maggiorazioni predette ha effetto dal primo del mese successivo alla data delle conclusioni della Commissione centrale ovvero alla data in cui le conclusioni della Commissione di primo grado sono divenute definitive.

Il procedimento si svolge con l'osservanza del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, e dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Per i dipendenti dello Stato, che si trovano nei territori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati ancora restituiti all'Amministrazione italiana, i termini di cui al primo comma dell'art. 1 e all'art. 2 decorrono dalla data in cui il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, ed il presente decreto entreranno in vigore nei territori stessi.

Quando, in conseguenza della liberazione di un territorio non ancora liberato risultino a carico di dipendenti dello Stato gravi elementi concernenti addebiti dei quali non si ebbe prima notizia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con suo decreto, può disporre l'applicazione dell'art. 1 del presente decreto anche dopo la scadenza del termine ivi stabilito, ma non oltre quelli indicati nel comma precedente.

Nella ipotesi prevista dal comma precedente l'Alto Commissario può promuovere il deferimento ai sensi dell'art. 4, nei termini stabiliti dal primo comma.

Per i dipendenti che si trovano fuori del territorio nazionale, i termini di cui al primo comma sono prorogati fino alla data della cessazione delle ostilità.

Tuttavia, nei casi previsti dal primo e dal quarto comma del presente articolo, quando si tratti di dipendenti i quali attivamente collaborino o abbiano collaborato con il sedicente governo fascista repubblicano, il procedimento per l'epurazione o per la perdita del diritto a pensione ai sensi del primo comma dell'art. 4, può svolgersi anche prima dei termini stabiliti dal presente articolo, prescindendo dalla contestazione prescritta nel primo comma dell'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sempre che sussista la prova manifesta di detta loro attiva collaborazione.

Art. 6.

Contro i provvedimenti di cui all'art. 2 e contro i provvedimenti che pronunciano la perdita del diritto a pensione ai sensi dell'art. 4 non è ammesso ricorso nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale, salvo che per il motivo di incompetenza.

Art. 7.

Fino a quando non sia esaurita l'epurazione delle pubbliche amministrazioni, le promozioni e le nomine ai primi quattro gradi della classificazione del perso-

1686

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785 Cilla

nale statale ed ai corrispondenti gradi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato debbono essere preventivamente comunicate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può fare opposizione motivata alle anzidette nomine o promozioni. Qualora il Ministro non intenda aderire alla opposizione dell'Alto Commissario, la decisione al riguardo è deferita al Consiglio dei Ministri.

Il personale nominato a norma del presente articolo non è soggetto a giudizio di epurazione, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 127 — EMANUELI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, numero 258.

Autorizzazione alla Regia università di Sassari ad accettare una donazione.

N. 258. Decreto Luogotenenziale 18 settembre 1944, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Sassari viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 disposta a suo favore, con atto pubblico del 21 aprile 1944, dal prof. dott. Vincenzo Manca Pastorino fu Salvatore, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del dott. Francesco Pastorino.

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1944.

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Conferimento dell'incarico temporaneo di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

IL MINISTRO PEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni concernenti la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 14 settembre 1944, n. 282;

Visto che la Commissione provinciale di Sassari per la defascistizzazione ha esonerato il dott. Antonio Medas dalla carica di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna e ritenuto che, in attesa che si possa procedere alla nomina del nuovo direttore generale, è urgente nominare intanto un reggente di tale carica;

Visti lo statuto di detto Istituto approvato con decreto del Capo del Governo 1° febbraio 1939 e le modificazioni apportatevi con successivo decreto del Capo del Governo 15 luglio 1941;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giuseppe Cossiga è incaricato di esercitare temporaneamente le funzioni di direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna con godimento degli assegni inerenti a tale carica.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto lo statuto sociale della Banca nazionale dell'agricoltura con sede in Roma, aggiornato con le deliberazioni prese dall'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti nella seduta del 31 marzo 1943;

1687

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che cinque dei sedici componenti il Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura si sono dimessi, due sono stati dichiarati decaduti e nove sono impossibilitati a funzionare perchè in territorio occupato;

Visto il provvedimento adottato il 14 agosto 1944 dal Governo Militare Alleato d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria della Banca anzidetta;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari per la straordinaria gestione di Enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale dell'agricoltura è sciolto.

Art. 2.

Il prof. avv. Ezio Vanoni è nominato commissario straordinario della Banca nazionale dell'agricoltura con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea degli azionisti che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento approvato con decreto del Capo del Governo del 15 novembre 1937;

Considerato che nè il Consiglio d'amministrazione, nè il Comitato esecutivo del Consorzio predetto sono in grado di poter funzionare, per decesso, prigionia ed impossibilità d'intervento della maggioranza dei consiglieri;

Visto il provvedimento adottato il 9 agosto 1944 dal Governo Militare Alleato d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria del Consorzio anzidetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, che estende agli istituti ed aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari di Enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Giovanni Tarantola è nominato commissario straordinario del Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario dovrà provvedere a convocare, appena possibile, l'assemblea dei partecipanti per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste,
GULLO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Nomina di due membri nel Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 5 dicembre 1942, n. 1752;

1688

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 17 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo del 30 aprile 1938, e modificato con successivi decreti del 28 giugno 1941 e del 19 agosto 1943;

Visti i Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 22, e 29 febbraio 1944, n. 65, relativi alla nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli;

Decreta:

I signori avv. Giovanni Casilli e avv. Antonio Cifaldi sono nominati membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, per un triennio a partire dal 1° ottobre 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1944

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 7 ottobre 1944, le norme relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera e quelle relative alla circolazione delle piante, dei semi e delle viti nell'interno del Regno, sono state estese ai territori dei comuni di San Mango Piemonte e di Salerno.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli dell'11 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,10
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1939)	»	95,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	—
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	—
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	—
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	—

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

24 OCT Recd 1/20 Bnd

Major Sir Pellegrino

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

AFC/4010/L.

ES/pa.
22 Oct 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 71 of 20 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Finance Commerce

(b) Agriculture

(c) Industry & Commerce Finance Property Control

(d) Agriculture Industry Commerce Food

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees:-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.250 of 18 September 1944.

Appointing the Directing Committee of stockbrokers.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.251 of 21 September 1944.

Abrogating the Commissariat General for fisheries and transferring its duties to the Ministry of Agriculture and Forests.

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 252 of 5 October 1944.

Publishing and rendering effective Royal Decree-law No.26 of 20 January 1944 containing provisions for reinstatement of Italian citizens and foreigners formerly declared or considered to be of jewish race into their rights of property.

(d) Ministerial Decree 16 October 1944.

Freezing of derivative products from olives and control of distribution of said derivative products and of sulphuric oil.

FS

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff C A Section will file their returns through their competent section not later than 1700 hours, Thursday, 26 October 1944. As the endorsement of the decrees

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 71 of 20 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Finance Commerce	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.250 of 18 September 1944. Appointing the Directing Committee of stockbrokers.
(b) Agriculture	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.251 of 21 September 1944. Abrogating the Commissariat General for fisheries and transferring its duties to the Ministry of Agriculture and Forests.
(c) Industry & Commerce Finance Property Control	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 252 of 5 October 1944. Publishing and rendering effective Royal Decree-law No.26 of 20 January 1944 containing provisions for reinstatement of Italian citizens and foreigners formerly declared or considered to be of jewish race into their rights of property.
(d) Agriculture Industry Commerce Food	(d) Ministerial Decree 16 October 1944. Freezing of derivative products from olives and control of distribution of said derivative products and of sulphuric oil.

75

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff C A Section will file their returns through their competent section not later than 1700 hours, Thursday, 26 October 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the Gazzetta Ufficiale returns received after this date will be too late for action.

SEEN.	INITIALS.	DATE.
Col. Mc. [illegible]THY		
Maj. [illegible]	[illegible]	
Maj. DRAGE		
Capt. SALVADORI		
[illegible]		
C. C.		

for RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1691

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 725016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Venerdì, 20 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51 236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —
	Un fascicolo	Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari raddoppiano

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 250.
Nomina dei Comitati direttivi degli agenti di cambio. Pag. 429

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 251.
Soppressione del Commissariato generale per la pesca e devoluzione delle relative attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . . . . Pag. 430

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 252.
Pubblicazione ed entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica. Pag. 431

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.
Blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solfuro . . . . . Pag. 434

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario straordinario per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali. Pag. 436

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili . . . . . Pag. 436

Ministero del tesoro: Medio dei titoli . . . . Pag. 436

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 426

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 250.

Nomina dei Comitati direttivi degli agenti di cambio.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto legge 30 ottobre 1943, n. 243;

Visto il R. decreto legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, sull'ordinamento delle Borse di commercio;

Visto il R. decreto legge 30 giugno 1932, n. 813, sulle Borse valori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto appresso:

ART. 1.

Il Comitato direttivo degli agenti di cambio è composto presso ciascuna borsa da otto ovvero da quattro agenti di cambio, secondo l'importanza delle singole

1692

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

borso e giusta quanto verrà stabilito con provvedimento del Ministro per il tesoro.

I componenti del Comitato direttivo sono eletti dall'assemblea generale degli agenti di cambio, alla quale assiste il funzionario del Ministero del tesoro, delegato alla vigilanza della borsa.

Art. 2.

Ciascun agente di cambio scrive sulla scheda sei ovvero tre nomi di colleghi, secondo che il comitato da eleggersi sia costituito, rispettivamente, da otto ovvero da quattro componenti; vengono eletti quelli che ottengano il maggior numero di voti; a parità di voti vengono scelti i più anziani di nomina ad agenti di cambio e, a pari anzianità di nomina, i più anziani di età.

Art. 3.

Per quanto riguarda le operazioni, la disciplina, la polizia dell'assemblea elettorale, i reclami sollevati nel seno di essa, la formazione del verbale, i documenti da annettersi e le pene ai contravventori alla legge ed ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 4.

Gli agenti di cambio eletti durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

La rinnovazione del Comitato direttivo avviene ogni due anni nel mese di dicembre.

I componenti del Comitato, eletti per la prima volta in applicazione del presente decreto, a qualunque epoca risalga la loro nomina, restano in carica fino al 31 dicembre 1946.

Art. 5.

Il presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio è il rappresentante legale del Comitato stesso; il vice presidente lo supplisce in caso di assenza o di legittimo impedimento. In mancanza di entrambi, le funzioni del presidente sono disimpegnate dal componente più anziano per appartenenza al Comitato e, in caso di pari anzianità di appartenenza, da quello più anziano di età.

Art. 6.

Il Comitato direttivo degli agenti di cambio esercita le sue funzioni o collettivamente ovvero a mezzo di una delegazione composta di tre componenti secondo la designazione fatta dal presidente.

Art. 7.

E' abrogata qualunque disposizione che sia incompatibile con quelle del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1944
Registro Tesoro n. 1, *foglio n.* 105. — LONGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 251.

Soppressione del Commissariato generale per la pesca e devoluzione delle relative attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940, n. 384;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940, n. 619;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 243;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Commissariato generale per la pesca, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è soppresso.

Sono devoluti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i servizi attinenti alla pesca già ad esso attri-

1693

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

bui... l'art. 16 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 179. — EMANUEL.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 252.

Pubblicazione ed entrata in vigore del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' ordinata la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, che entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione medesima.

Resta pertanto abrogato il termine di entrata in vigore stabilito nell'art. 21, primo comma, del Regio decreto-legge predetto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 230. — EMANUEL

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024;
Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420;
Visto l'art. primo 3° comma del Codice civile;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni d'ordine patrimoniale create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visto l'art. 7 del testo unico approvato con R. decreto 24 settembre 1931, n. 1256;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Sottosegretari per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati i seguenti Regi decreti-legge e le seguenti leggi:

R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, contenente norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938

1694

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica;

Legge 13 luglio 1939, n. 1024, contenente norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1728, sulla difesa della razza italiana;

Legge 9 ottobre 1942, n. 1420, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia;

Articolo 1° terzo comma del Codice civile.

Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o menzione di razza, nonchè ogni altra disposizione o norma emanata sotto qualsiasi forma ed avente effetti patrimoniali, che sia di carattere razziale o comunque contrario al presente decreto o con esso incompatibile.

I cittadini italiani che l'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti patrimoniali, eguali a quelli di tutti gli altri cittadini, coi quali hanno eguali doveri.

Art. 2.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito con R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, viene mantenuto in vita, per i compiti che il presente decreto-legge gli affida e per quanto altro gli compete a norma delle altre leggi in vigore.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'industria commercio e lavoro, verranno introdotte nello statuto dell'Ente le modifiche che saranno considerate necessarie.

Art. 3.

Coloro che in seguito all'applicazione del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, dovettero operare in favore dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare trasferimento di beni immobili, ed i loro aventi causa, sono ammessi a chiedere, entro un anno dalla conclusione della pace, la retrocessione a loro favore di tutti ovvero parte degli immobili trasferiti, dietro restituzione integrale o proporzionale al valore della parte dell'immobile di cui si chiede la retrocessione, degli speciali certificati trentennali emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare in pagamento del prezzo dei detti immobili, ovvero dietro restituzione degli speciali titoli obbligazionari di cui all'ultimo comma dell'art. 33 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126.

Coloro inoltre che intendono conseguire tale retrocessione dovranno versare all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare la somma eventualmente pagata da quest'ultimo in contanti ai sensi dell'art. 31 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, a titolo di estinzione del diritto di usufrutto.

L'avvenuta estinzione del diritto di usufrutto di cui all'art. 31 del decreto succitato merce il pagamento di una indennità è irrevocabile a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

Ove per gli immobili retrocedendi sia stata corrisposta ai sensi dell'art. 37 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, una somma in contanti, coloro che, in forza del precedente art. 3, ne chiedono la retrocessione sono tenuti ad operare la restituzione integrale di tale somma all'atto stesso in cui verrà disposta la retrocessione dell'immobile o degli immobili.

Art. 5.

Le permute a norma dell'art. 37 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, restano immutate.

Art. 6.

Nel caso in cui l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare abbia trasferito a terzi beni immobili di cui esso è entrato in possesso in applicazione del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, anche i terzi sono tenuti al rilascio di detti beni a vantaggio degli antichi proprietari e dei loro aventi causa che ne facciano domanda ai sensi del precedente art. 3, e ciò dietro restituzione da parte dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare del prezzo da esso riscosso. Ove gli immobili di cui viene chiesta la retrocessione siano stati oggetto di successivi trasferimenti in dipendenza dei quali le somme pagate all'atto di essi siano state maggiori di quelle corrisposte agli antichi proprietari dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ai sensi del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, e limitatamente a quanto di tali maggiori somme risulti dai pubblici atti di compravendita, l'ultimo acquirente avrà diritto al rimborso della maggiore somma pagata che dovrà essere effettuata da colui dal quale compero e così di mano in mano fino a giungere all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare. Ogni contestazione sulla reale misura di tale differenza risultante da atto pubblico è esclusa, comunque proposta.

Art. 7.

Nel caso che sull'immobile o sugli immobili gravino iscrizioni ipotecarie o vi sia trascrizione di precetto, il richiedente la retrocessione tratterrà sull'ammontare della somma dovuta la quota rappresentata dalla formalità ipotecaria e la depositerà nelle mani del notaio rogante, sia a mezzo degli speciali certificati trentennali emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immo-

1695

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

biliare, sia in contante a seconda che egli si trovi nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 3 o in quella di cui all'art. 4.

Ove il deposito venga fatto in contante, il notaio avrà l'obbligo di versare la somma equivalente all'ammontare della ipoteca in un conto fruttifero vincolato presso un Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale. Ove invece il deposito venga fatto a mezzo degli speciali certificati trentennali, di cui al primo comma del presente articolo, il notaio avrà l'obbligo di farseli rimborsare dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, il quale li riscatterà al loro valore nominale.

Il notaio ne effettuerà quindi il versamento ai sensi del comma precedente.

Art. 8.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed il terzo proprietario dell'immobile del quale viene chiesta la retrocessione ai sensi del precedente art. 3, avranno diritto a conseguire dal richiedente il prezzo delle migliorie arrecate all'immobile, nella minor somma tra la spesa ed il miglioramento.

Nel caso di contestazione su l'esistenza o sull'importo di tali migliorie, la retrocessione dell'immobile o degli immobili, a favore dell'istante, dovrà avvenire ugualmente senza diritto di ritenzione da parte del retrocedente, il quale però per la liquidazione delle migliorie, la cui richiesta deve essere formulata nell'atto di trasferimento, avrà privilegio sull'immobile. Il conservatore delle ipoteche annoterà di ufficio tale privilegio nella nota di trascrizione dell'atto di trasferimento.

Art. 9.

Le procedure esecutive immobiliari, che fossero state sospese ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, potranno essere riprese senza alcuna limitazione secondo le norme comuni, mentre rimangono sospese le procedure esecutive relative ai diritti patrimoniali di cui alla presente legge.

Art. 10.

Rimangono fermi i diritti derivanti da donazioni fatte ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 55 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, e, ove si tratti di donazione di una intera azienda o di una quota sociale, rimangono salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci ai sensi dello stesso art. 55 summenzionato.

Art. 11.

Fino ad un anno dopo la conclusione della pace sono esenti da ogni onere o diritto fiscale gli atti e le revoca consensuale totale o parziale di donazioni effettuate ai sensi degli articoli 6 e 55 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, nonchè gli atti di trapasso conseguenziali alle domande di revocazione delle donazioni stesse; se la revoca dovrà avvenire in forza di pronunziato giudiziale, il termine sarà prolungato fino alla definizione del giudizio.

Art. 12.

I cittadini titolari di una azienda individuale o i soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria che, a suo tempo, operarono, a norma dell'art. 58 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, l'alienazione della azienda per atto pubblico, possono richiedere la retrocessione della stessa restituendo i titoli nominativi di consolidato da essi ricevuti in pagamento del prezzo e che saranno svincolati nel termine di un anno dalla domanda di retrocessione dell'azienda. Lo Stato rimborserà al retrocedente i titoli di consolidato in questione al loro prezzo di emissione.

Nel caso di miglioramenti apportati alle aziende, coloro che proporranno la domanda di retrocessione, saranno tenuti a versare il corrispettivo, se concordato; in caso invece di contestazioni intorno alla sussistenza ed alla misura dei miglioramenti esse sono devolute alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma la loro proposizione non sospende l'obbligo della immediata consegna dell'azienda.

Il richiedente le migliorie che abbia formulato la richiesta ai sensi dell'art. 8 avrà privilegio sull'azienda e la relativa annotazione dovrà essere fatta nella cancelleria del Tribunale competente e nella nota di trascrizione dell'atto di trasferimento, se l'azienda comprende proprietà immobiliari.

Sono improponibili le domande per rivalsa di danni per fatti verificatisi nella gestione normale della società.

Art. 13.

Le domande di retrocessione di aziende non alienate a norma dell'articolo 58 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, ma rilevate ai sensi dell'art. 60 del citato decreto, per motivo di pubblico interesse, da società anonima regolarmente costituita o da costituire, vengono proposte, e la retrocessione viene effettuata, sotto l'osservanza delle medesime condizioni sancite per la retrocessione dei beni immobili e delle aziende individuali e sociali.

Art. 14.

Per tutti i contratti di alienazione di beni immobili, sia a titolo gratuito che oneroso, pei quali vi sia la prova incontestabile che il cittadino colpito dalle leggi razziali s'indusse all'alienazione per sottrarsi all'applicazione delle leggi stesse con la riduzione della pro-

1696

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

pela quota di disponibilità degli immobili, lo stesso avrà diritto di esercitare, nel termine di un anno dalla conclusione della pace, la relativa azione di annullamento. La prova di cui sopra può risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverrà con la tassa fissa di L. 20 (venti). Il termine suindicato è stabilito in deroga all'art. 1442 Codice civile.

Art. 15.

Tutti gli atti occorrenti per porre in essere le nuove condizioni di diritto sancito dal presente decreto sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e imposte di registro ed ipotecarie nonchè da qualsiasi altro gravame fiscale.

Saranno restituite agli aventi diritto le tasse di bollo e le imposte di registro ed ipotecarie in dipendenza di atti di alienazione resi giuridicamente inefficaci per retrocessione effettuata a norma del presente decreto.

Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà.

Art. 16.

Fino ad un anno dopo la conclusione della pace sono esenti da ogni onere o diritto fiscale le retrocessioni consensuali in favore di persone già colpite dalle leggi razziali di titoli azionari da esse posseduti anteriormente al 25 ottobre 1941 e trasferiti ad altri dopo il 17 novembre 1938 ed anteriormente al 30 giugno 1942 nonchè di beni immobili da esse trasferiti dopo il 17 novembre 1938 ed anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

I diritti degli agenti di cambio e gli onorari dovuti ai notai per gli atti relativi a tali retrocessioni sono ridotti a metà.

Il possesso dei titoli suindicati può risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverrà con la tassa fissa di L. 20 (venti).

Art. 17.

Qualsiasi azione giudiziaria relativa ai diritti di cui alla presente legge deve essere proposta nel termine di un anno dalla conclusione della pace; le azioni a qualsiasi titolo spettanti al convenuto o ai chiamati in causa, potranno spiegarsi non oltre i sei mesi successivi alla proposizione della domanda principale.

Detti termini derogano alle disposizioni delle leggi in vigore.

La inosservanza del termine produce la decadenza dell'azione.

Art. 18.

Qualsiasi contrattazione o formalità ipotecaria posteriore alla presente legge ed alla stessa non conseguenziale è nulla di pieno diritto.

Art. 19.

Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolute dall'autorità giudiziaria, secondo le norme di competenza.

Art. 20.

Il presente decreto non sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sino a quando non sarà diversamente disposto con Regio decreto su proposta del Capo del Governo.

Art. 21.

Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno in cui saranno dichiarate cessate le ostilità con la Germania.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE SANTIS — JUNG

Visto: si sensi del R. decreto 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 118. — EMANUELI

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1944.

Blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solfuro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, contenente modificazioni alle disposizioni sull'ammasso dell'olio di oliva e delle sanse;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1942 recante norme per il blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e disciplina della lavorazione delle sanse;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944 recante norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva della campagna 1944-45;

1697

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuta la necessità di modificare, integrare e sostituire le norme contenute nel precitato decreto 8 ottobre 1942;

Decreta:

Art. 1.

I residui della torchiatura delle olive, comunemente denominati con il nome di sanse (detriti della drupa, frittume di mandorle, frantumi di nocciole) ed i residui della lavorazione delle sanse stesse per levigazione al frullino (buccette e polpa), siano essi di produzione nazionale o importati dall'estero, debbono essere destinati esclusivamente per la estrazione di olio dalle sanse con solventi.

Art. 2.

Tutti i prodotti ed i sotto prodotti di cui al precedente art. 1 che sono attualmente disponibili o saranno in seguito prodotti presso i frantoi di qualunque categoria, nonchè presso gli stabilimenti di levigazione al frullino, anche se per conto di terzi, si intendono vincolati presso i frantoi e gli stabilimenti predetti a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per essere ceduti al Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse, che per delega del predetto Ministero, provvederà alla distribuzione dei suddetti prodotti fra gli stabilimenti industriali interessati, in base ad un piano di riparto predisposto dal Consorzio predetto, piano che dovrà essere preventivamente approvato dal Ministero della industria, del commercio e del lavoro, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Consorzio nazionale degli industriali produttori olio dalle sanse, di cui al precedente comma, è tenuto a segnalare il 1° ed il 15 di ogni mese al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, agli Uffici provinciali statistici ed economici dell'agricoltura e ai Consorzi agrari provinciali territorialmente competenti:

a) i quantitativi di sanse vergini ritirati dagli stabilimenti di estrazione;

b) i quantitativi di olio al solfuro a bassa e ad alta acidità prodotti da ciascun stabilimento;

c) il movimento di uscita, per gli olii di cui alla precedente lettera *b*), verificatosi nella quindicina e le rimanenze alla fine della quindicina stessa;

d) i quantitativi di sansa esausta prodotti.

Art. 3.

La sansa esausta e noccioli che gli stabilimenti estrattori di olio dalle sanse otterranno dalla lavorazione dei residui della torchiatura e dalla legivazione al frullino, sono bloccati presso gli stabilimenti medesimi, per essere assegnati alle industrie consumatrici, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Resta confermato il divieto di macinazione delle sanse e dei noccioli di oliva, di commercio e di cessione a qualsiasi titolo e forma delle farine derivate.

Art. 4.

Gli importatori di sansa vergine ed esausta, di olio al solfuro, di buccette e di polpa, sono ugualmente tenuti alla osservanza di quanto disposto nel presente decreto.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, tenuto conto delle disponibilità di olio estratto dalle sanse con solvente sia di produzione nazionale che di importazione, provvederanno, anno per anno, a determinare i quantitativi da avviare alla rettificazione per uso alimentare, e di quelli da destinarsi ad uso industriale.

I quantitativi di olio di cui al precedente comma saranno ceduti, tramite il Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse, agli Enti che saranno designati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi della legge 8 luglio 1941, n. 615, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1944

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

1698

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785 Gilb

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

Con decreto in data 30 settembre c. a. il Ministro per l'Industria, il commercio ed il lavoro, ha nominato l'avv. Ivo Cucchi commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 13 ottobre 1944, il dott. Azzariore Giovanni, notaio nel comune di Castel Messapico, viene autorizzato a continuare l'esercizio delle funzioni notarili in detta sede fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE 1ª - DEBITO PUBBLICO

Media dei titoli del 9 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
id. 3,50 % 1902	»	95 —
id. 3 % lordo	»	72 —
id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,90
id. 5 % 1936	»	97 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1938)	»	96,25
id. 5 % (15 febbraio 1939)	»	94 —
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,95
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,95
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,95
id. 4 % (15 settembre 1954)	»	85,05

Media dei titoli del 10 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,10
id. 3,50 % 1902	»	95 —
id. 3 % lordo	»	72 —
id. 5 % 1935	»	93,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,10
id. 5 % 1936	»	87,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1938)	»	96,25
id. 5 % (15 febbraio 1939)	»	94,10
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	94,05
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	94,10
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	94,05
id. 4 % (15 settembre 1954)	»	85,05

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 66 del 10 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 16 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Nomina di commissario straordinario dell'Istituto italiano di credito fondiario.

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento dell'Istituto centrale delle banche e banchieri e nomina del commissario straordinario.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

23 OCT Reed /20

Maj. Sir P. Magnus

SIA

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L. ES/na.
20 Oct 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 70 of 18 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:-

(a) Army

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 245 of 7 September 1944.

Applying the normal age limits to generals of Army heretofore retained in permanent active service for the duration of their lives.

(b) Finance Agriculture Industry

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 246 of 27 September 1944.

Constituting commissions, technical committees and statistical offices.

(c) Local Government

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.247 of 28 September 1944.

Compilation of lists of electors.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.248 of 28 September 1944.

Granting an advance payment on account of economic improvements now under consideration for the benefit of State employees.

(e) All Sub-Commissions should examine

(See translation attached)

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 249 of 5 October 1944.

Adjustment of legislation in liberated territories depriving the acts and provisions of the so-called Italian Social Republic of juridical efficacy.

(f) Public Health (Welfare) Labour Education

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 6 September 1944.

Appointing a Commissioner and Vice-Commissioner for the "Opera Nazionale Dopolavoro".

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff C A Section will file their returns through their competent section not later than 1700 hours, ~~Monday, 23 October 1944~~ as the endorsement of the decrees

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Army	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 245 of 7 September 1944.
	Applying the normal age limits to generals of Army heretofore retained in permanent active service for the duration of their lives.
(b) Finance Agriculture Industry	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 246 of 27 September 1944.
	Constituting commissions, technical committees and statistical offices.
(c) Local Government	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.247 of 28 September 1944.
	Compilation of lists of electors.
(d) Finance	(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.248 of 28 September 1944.
	Granting an advance payment on account of economic improvements now under consideration for the benefit of State employees.
(e) All Sub-Commissions should examine (See translation attached)	(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 249 of 5 October 1944.
	Adjustment of legislation in liberated territories depriving the acts and provisions of the so-called Italian Social Republic of juridical efficacy.
(f) Public Health (Welfare) Labour Education	(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 8 September 1944.
	Appointing a Commissioner and Vice-Commissioner for the "Opera Nazionale Dopolavoro".

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff G A Section will file their returns through their competent section not later than 1700 hours, ~~Monday, 23 October 1944~~ as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the Gazzetta Ufficiale returns received after this date will be too late for action.

SEEN.	INITIALS.	DATE.
Col. Mc CARTHY		
Maj. MAGNUS	P.T.	
Maj. DRAGE		
[illegible]		

Wed, 25 Oct. 44

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGISLATIVE DECREE OF THE LIEUTENANT GENERAL OF THE KINGDOM No.249 OF 5 OCT 44.

Adjustment of the legislation in liberated territories.

UMBERTO DI SAVOIA ETC...

ART. 1.

The following measures and provisions enforced under the rule of the so called government of the Italian Social Republic are void of any legal efficacy :

(1) legislative provisions, regulations and acts of the government;
(2) confiscations and sequestrations ordered by any administrative or political authority;
(3) sentences rendered and orders issued during pretrial investigation by the Special Tribunal for the defense of the State or by any other body of judicial character with penal jurisdiction newly (ex novo) constituted by said government;
(4) penal sentences rendered by ordinary judicial authority and orders issued during pretrial investigations applying the rules of penal character enacted by said government;
(5) grants and revocations of citizenship;
(6) suspensions and cancellations from professional rolls made for political reasons;
(7) awards of decorations.

ART. 2.

The following measures and provisions enforced under the rule of the aforesaid so called government are equally void of any legal efficacy :-

(1) provisions concerning appointment, career, or termination of service of State employees, employees of public bodies and of bodies subject to State supervision or control (tutela) or to the capital of which the State has contributed or in the financing of which the State participated in any form whatsoever;
(2) assignments to positions of stock broker or notary saving, however, the validity of notarial acts executed prior to the effective date of this decree;
(3) administrative acts issued on the basis of laws and regulations enacted by the republican government;
(4) grants in concession of inalienable state property and acts of transfer of alienable state property;
(5) acts disposing of property of bodies constituted under public law, of confederations, federations, syndical associations (trade unions), the National Institute for cooperation (Ente Nazionale della Cooperazione) and the cooperatives of which it is composed, even if such bodies have already been dissolved and their property in liquidation at the time the said government was constituted; orders subjecting such bodies to liquidation and their merger.

72

ART. 3.

However, such provisions as set out in Art. 2 may be validated by decree of the competent Minister with due justification within one year after the effective date of the present decree.

The aforesaid Ministerial decree may restrict such validation to limited

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(3) sentences rendered and orders issued during pretrial investigation by the Special Tribunal for the defense of the State or by any other body of judicial character with penal jurisdiction newly (ex novo) constituted by said government;
(4) penal sentences rendered by ordinary judicial authority and orders issued during pretrial investigations applying the rules of penal character enacted by said government;
(5) grants and revocations of citizenship;
(6) suspensions and cancellations from professional rolls made for political reasons;
(7) awards of decorations.

ART. 2.

The following measures and provisions enforced under the rule of the aforesaid so called government are equally void of any legal efficacy :-

(1) provisions concerning appointment, career, or termination of service of State employees, employees of public bodies and of bodies subject to State supervision or control (tutela) or to the capital of which the State has contributed or in the financing of which the State participated in any form whatsoever;
(2) assignments to positions of stock broker or notary saving, however, the validity of notarial acts executed prior to the effective date of this decree;
(3) administrative acts issued on the basis of laws and regulations enacted by the republican government;
(4) grants in concession of inalienable state property and acts of transfer of alienable state property;
(5) acts disposing of property of bodies constituted under public law, of confederations, federations, syndical associations (trade unions), the National Institute for cooperation (Ente Nazionale della Cooperazione) and the cooperatives of which it is composed, even if such bodies have already been dissolved and their property in liquidation at the time the said government was constituted; orders subjecting such bodies to liquidation and their merger.

72

ART. 3.

However, such provisions as set out in Art. 2 may be validated by decree of the competent Minister with due justification within one year after the effective date of the present decree.
The aforesaid Ministerial decree may restrict such validation to limited effects.

ART. 4.

Administrative provisions and measures other than those set out in the preceding articles are hereby validated.
However, they may be declared ineffective (inefficaci) automatically (di ufficio) or upon request of interested parties by a decree of the competent Minister with due justification within one year after the effective date of this decree.
Such faculty may not be exercised in respect of measures affecting personal status, entries in the mortgage registers, entries of transfers and other transactions involving real property.

1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 5.

Sentences rendered under the so called government of the Italian Social Republic by any ordinary judicial authority and orders issued in pretrial investigation in penal proceedings for offences under Part 1 of Book 2, Art.415, 5[illegible] and for contraventions under Art. 650 and 656 of the Penal Code as well as sentences rendered and orders issued in pretrial investigations by military tribunals are void of any legal efficacy.

However, upon petition of the Procuratore Generale of the competent Court of Appeal or of the Procuratore Generale of the Supreme Military Tribunal, such Court or the Supreme Military Tribunal respectively may give effect to the sentence or to the order whenever it is ascertained that the offence was not inspired by a motive of hostility against the said government or against German authorities.

ART. 6.

Excepting the cases provided for by the preceding articles all judgments in civil and penal matters and acts of non contentious jurisdiction rendered by the ordinary judicial authority under the rule of the so called Italian Social Republic are hereby validated.

However, upon petition of the interested party and also of the Procuratore Generale in cases where the intervention of the public prosecutor (Pubblico Ministero) is admissible, the competent Court of Appeal may declare ineffective (inefficaci) such judgments in civil and penal matters and acts of noncontentious jurisdiction rendered by ordinary judicial authorities, in respect of which there is good reason to believe that the decision was influenced by the then prevailing political situation. Judgments in civil matters and acts of noncontentious jurisdiction rendered by ordinary judicial authorities in application of rules enacted by the government of the so called Social Republic may be equally declared ineffective (inefficaci) except where the decision would have been the same under the legal provisions enacted by the Italian Government or could stand on motives other than those set forth in the judgment.

The petition set out in the preceding article must be made within six months after the effective date of this law and the decision of the Court of Appeal shall be rendered in chambers after the Court has heard the Procuratore Generale and the parties.

If the judgment which has been declared ineffective was rendered on appeal the judgment given in the first instance shall remain in force provided that it was pronounced prior to the constitution of the so called government or has not been covered by the petition for declaration of inefficacy (inefficacia) set out in the preceding para.

The petition set out in the second para may be made also in cases where an appeal (ricorso) was lodged with the Court of Cassation against a sentence rendered by a Court of second instance and such appeal was rejected in full or in part.

Such petition for declaration of inefficacy may be made within the time limit established in Art.9, para 2, in respect of judgments rendered by the Section of the Supreme Court of Cassation transferred from Rome by order of the so called republican government. The petition shall be decided by the Court in joint session of the Sections sitting in chambers. If the petition is granted the original appeal in Cassation shall remain in effect and shall be adjudicated by the Court in ordinary proceeding. The First President shall have the power to grant, if necessary, new procedural delays for the regular hearing of the appeal.

ART. 7.

The provisions of the preceding article shall also apply to decisions rendered by bodies exercising special administrative jurisdiction ; the Court of Appeal

1703

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

ART. 6.

Excepting the cases provided for by the preceding articles all judgments in civil and penal matters and acts of non contentious jurisdiction rendered by the ordinary judicial authority under the rule of the so called Italian Social Republic are hereby validated.

However, upon petition of the interested party and also of the Procuratore Generale in cases where the intervention of the public prosecutor (Pubblico Ministero) is admissible, the competent Court of Appeal may declare ineffective (inefficaci) such judgments in civil and penal matters and acts of noncontentious jurisdiction rendered by ordinary judicial authorities, in respect of which there is good reason to believe that the decision was influenced by the then prevailing political situation. Judgments in civil matters and acts of noncontentious jurisdiction rendered by ordinary judicial authorities in application of rules enacted by the government of the so called Social Republic may be equally declared ineffective (inefficaci) except where the decision would have been the same under the legal provisions enacted by the Italian Government or could stand on motives other than those set forth in the judgment.

The petition set out in the preceding article must be made within six months after the effective date of this law and the decision of the Court of Appeal shall be rendered in chambers after the Court has heard the Procuratore Generale and the parties.

If the judgment which has been declared ineffective was rendered on appeal the judgment given in the first instance shall remain in force provided that it was pronounced prior to the constitution of the so called government or has not been covered by the petition for declaration of inefficacy (inefficacia) set out in the preceding para.

The petition set out in the second para may be made also in cases where an appeal (ricorso) was lodged with the Court of Cassation against a sentence rendered by a Court of second instance and such appeal was rejected in full or in part.

Such petition for declaration of inefficacy may be made within the time limit established in Art.9, para 2, in respect of judgments rendered by the Section of the Supreme Court of Cassation transferred from Rome by order of the so called republican government. The petition shall be decided by the Court in joint session of the Sections sitting in chambers. If the petition is granted the original appeal in Cassation shall remain in effect and shall be adjudicated by the Court in ordinary proceeding. The First President shall have the power to grant, if necessary, new procedural delays for the regular hearing of the appeal.

ART. 7.

The provisions of the preceding article shall also apply to decisions rendered by bodies exercising special administrative jurisdiction ; the Court of Appeal, however, shall be substituted by the Court of Account in respect of decisions rendered by the latter or by the Consiglio di Prefettura, and by the State Council (Consiglio di Stato) in its juridical capacity in respect of decisions rendered by any other body with administrative jurisdiction.

The Ministry concerned may also request a declaration of inefficacy provided that it was not a party to the proceeding.

ART. 8.

Copies of any document which according to law must bear the name of the Head of the State shall be issued with such heading. After the effective date of this

1704

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

decree in judicial proceedings the service of summons and documents bearing a formula other than that established by Art.475 of the Code of Civil Procedure shall be of no effect.

ART. 9.

In respect of territories which have not yet been liberated or if liberated have not yet been transferred to the administration of the Italian Government the delays established in this decree and commencing from its effective date shall commence from the date of the aforesaid transfer of administration.

The petition provided for by Art.6, last para, must be filed within six months from the date of transfer under the administration of the Italian Government of the territory where the Sections of the Supreme Court of Cassation transferred from Rome by order of the so called republican government have functioned. If, however, on such date the seat of the Court which rendered the judgment opposed by appeal in Cassation (on which the Sections have passed decision) has not yet been transferred to the administration of the Italian Government the aforesaid delays shall commence from the later date of transfer.

We order .....

Transl. EB/GGH 20 Oct. 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1706

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 725016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 18 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 245.
Applicazione dei normali limiti di età a generali di Armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo. Pag. 421

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 246.
Istituzione di commissioni, di comitati tecnici e di uffici di statistica . . . . . Pag. 422

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 247.
Compilazione delle liste elettorali . . . . . Pag. 424

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 248.
Concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali. Pag. 424

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 249.
Assetto della legislazione nei territori liberati. Pag. 424

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 1944.
Nomina del commissario e dei vice commissari dell'Opera Nazionale Dopolavoro . . . . . Pag. 426

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:
Nomina del commissario straordinario per l'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali. Pag. 427
Nomina del commissario straordinario per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico . . . . . Pag. 427

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 427

Ministero dei lavori pubblici:
Sostituzione del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma. Pag. 427
Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari . . . . Pag. 427

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dal esercizio . . . . . Pag. 428

Ministero dell'Africa Italiana: Nomina del commissario per l'Istituto per l'Africa Italiana . . . . Pag. 428

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 429

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 245.
Applicazione dei normali limiti di età a generali di Armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 23 maggio 1936, n. 872, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937, n. 324;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 144;

1507

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795016

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i generali di Armata nominati a tale grado e mantenuti nei ruoli del servizio permanente per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 23 maggio 1936, n. 872, hanno vigore i limiti di età stabiliti dall'allegato 1 alla legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e dall'art. 52 della legge stessa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre XVI
Registro Reparti militari e Forze armate n. 62, foglio n. 5.
MIGLIAU

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 246.

Istituzione di commissioni, di comitati tecnici e di uffici di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per la marina, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituita presso l'Istituto centrale di statistica una « Commissione centrale di statistica per la ricostruzione nazionale ».

La Commissione ha il compito di raccogliere ed ordinare tutte le documentazioni statistiche esistenti, accertare attraverso rilevazioni ed elaborazioni statistiche e, ove occorra, attraverso idonee valutazioni, l'attuale consistenza e le successive variazioni dei trasporti, delle strade, delle abitazioni, dell'agricoltura, delle industrie, del commercio, della popolazione, nonchè le condizioni economiche, sociali e finanziarie della Nazione, con particolare riguardo alle classi lavoratrici, al fine di consentire la formazione di un programma organico di ricostruzione della vita economica e sociale del Paese.

Art. 2.

La Commissione è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è costituita dal direttore generale dell'Istituto centrale di statistica, presidente, da due esperti non facenti parte dell'Amministrazione statale, di cui uno con funzioni di vice presidente, da due funzionari di detto Istituto di grado non inferiore al sesto, da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri seguenti: interno, finanze, tesoro, marina, pubblica istruzione, lavori pubblici, agricoltura e foreste, comunicazioni e industria, commercio e lavoro e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 3.

In seno alla Commissione centrale è costituito un Comitato esecutivo per sovraintendere alla organizzazione, al coordinamento ed alla sorveglianza dei lavori al centro e alla periferia; mantenere i contatti con i dicasteri interessati e gli organi provinciali e comunali dipendenti; impartire le direttive necessarie ai Comitati tecnici e agli organi locali, facendo eseguire ispezioni e controlli.

Art. 4.

Per l'attuazione dei compiti indicati al precedente art. 1, la Commissione centrale si avvale dell'opera dei seguenti Comitati tecnici, in seno ai quali sono costituiti sottocomitati per l'esame di questioni particolari:

1) popolazione (con particolare riguardo ai lavoratori espatriati, prigionieri di guerra, rifugiati ed agli spostamenti di popolazione per causa di guerra);
2) agricoltura;
3) ricostruzione industriale;
4) trasporti;
5) commercio estero;
6) finanze, credito, reddito nazionale;
7) case di abitazione;
8) distribuzione degli approvvigionamenti alimentari;
9) approvvigionamenti tessili, del vestiario ed abbigliamento;
10) salari, occupazione, disoccupazione;
11) prezzi, costo della vita, consumi;
12) istruzione pubblica;
13) salute pubblica;
14) contributo dell'Italia allo sforzo bellico.

Ove occorra, è provveduto, da parte della Commissione centrale, a nominare altri Comitati tecnici.

1708

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In conformità alle direttive impartite dalla Commissione centrale e dal Comitato esecutivo, i Comitati tecnici provvedono, nei limiti della loro competenza, ad organizzare le rilevazioni statistiche occorrenti, predisponendo i moduli e le istruzioni necessarie, nonchè ad assolvere gli altri compiti di cui all'art. 1. Le decisioni dei Comitati tecnici divengono esecutive a seguito dell'approvazione della Commissione centrale o del Comitato esecutivo.

I Comitati tecnici sono presieduti da esperti designati dalla Commissione centrale.

Il presidente e vice presidente di ciascun Comitato designano i membri permanenti del Comitato stesso, dei quali sono chiamati a far parte esperti dei Ministeri competenti. Possono inoltre essere chiamati, di volta in volta, a partecipare ai lavori dei Comitati tecnici altri esperti in questioni particolari.

Art. 5.

Le pubbliche amministrazioni, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici e di diritto pubblico, soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, sono tenuti a distaccare temporaneamente presso l'Istituto centrale di statistica i funzionari ed impiegati esperti che siano richiesti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto e che siano nominati presidenti dei Comitati tecnici di cui all'art. 4.

Tutte amministrazioni ed enti sono tenuti, altresì, a prestare la loro assistenza e collaborazione sia all'Istituto centrale di statistica, sia agli altri organi locali di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Art. 6.

La Commissione centrale, il Comitato esecutivo ed i Comitati tecnici hanno facoltà di eseguire sopralluoghi nei locali già occupati da enti o istituti soppressi o da sopprimere ai fini di riconoscere, raccogliere, ordinare ed utilizzare e, ove occorra, di trasferire, presso l'Istituto centrale di statistica, ogni documentazione statistica esistente, eseguendo all'uopo tutte le indagini del caso.

L'Istituto centrale di statistica è autorizzato a provvedere, ove occorra, a ripristinare le rilevazioni statistiche già eseguite da detti enti.

Art. 7.

Per l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto, l'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad assumere temporaneamente in servizio il personale giornaliero occorrente.

Art. 8.

In ogni provincia viene costituita una « Commissione provinciale di statistica per la ricostruzione nazionale » composta del prefetto o di un funzionario esperto che la presiede; di un esperto per ciascuna delle seguenti organizzazioni: Ispettorato agricolo provinciale, Camera di commercio, industria ed agricoltura, Ufficio regionale o provinciale del lavoro; organizzazioni sindacali dei lavoratori; nonchè del capo dei servizi statistici del Comune capoluogo di provincia. Possono, inoltre, essere chiamati a far parte della Commissione altri esperti versati nelle materie oggetto di rilevazioni statistiche.

Detta Commissione funziona quale organo provinciale della Commissione di cui all'art. 1 ed ha, nell'ambito della circoscrizione provinciale, le stesse facoltà di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

La stessa Commissione provvede, altresì, alla costituzione di un Ufficio provinciale di statistica, diretto dal capo dell'ufficio di statistica di uno degli organi suddetti, designato dal prefetto. Esso è costituito dal personale necessario ed idoneo, fornito dagli organi stessi, nella misura stabilita dalla Commissione provinciale.

L'Ufficio provinciale è tenuto a dare esecuzione, nell'ambito provinciale, ai lavori disposti dall'Istituto centrale di statistica. Esso provvede alla sorveglianza sull'organizzazione e sull'efficienza degli uffici comunali, sulla regolarità dei lavori affidati e sulla tempestiva spedizione all'Istituto centrale di statistica del materiale raccolto.

Il prefetto sopraintende all'esecuzione dei lavori e vigila su di questi per mezzo del suddetto Ufficio provinciale di statistica.

Art. 9.

In ogni Comune, il sindaco istituisce un Ufficio comunale di statistica per la ricostruzione nazionale, al quale viene preposto il segretario comunale o il funzionario che attende ai servizi statistici. L'Ufficio comunale è tenuto a dare esecuzione, nell'ambito del Comune, ai lavori disposti dalla Commissione provinciale. Esso è costituito dal personale necessario ed idoneo ed ha il compito di organizzare i lavori, presiedere alla preliminare organizzazione delle rilevazioni ed assolvere tutti gli altri compiti inerenti alle indagini disposte.

L'anzidetto Ufficio funziona da organo comunale della Commissione centrale e della Commissione provinciale ed ha, nell'ambito del Comune, le stesse facoltà di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

Il sindaco sopraintende al regolare andamento dei lavori.

Art. 10.

Tutte le spese occorrenti all'Istituto centrale di statistica, nonchè agli organi centrali e locali per assolvere i compiti di cui al presente decreto graveranno sul bilancio del Ministero del tesoro, e dei Ministeri interessati. Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare con suo decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con decreto del Ministro pel tesoro, su proposta dell'Istituto centrale di statistica, saranno stabiliti i compensi da corrispondere ai presidenti dei Comitati tecnici ed ai membri delle Commissioni e dei Comitati che non appartengano alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

1709

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — DE RUGGIERO — MANCINI — GIULIO — CERABONA — GROSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 176. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. **247**.
Compilazione delle liste elettorali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È ordinata la compilazione delle liste elettorali in tutti i Comuni.

Art. 2.

Per la compilazione delle liste elettorali si applicano le disposizioni del titolo I e del titolo II del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495, nonchè gli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112 dello stesso testo unico.

È, tuttavia, data facoltà al Ministro per l'interno di emanare, con proprio decreto, le norme occorrenti per adeguare l'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma precedente alle esigenze della prima compilazione delle liste elettorali, tenute anche presenti le difficoltà derivanti da causa di guerra, per coordinare le disposizioni stesse con la vigente legislazione, e per semplificare il procedimento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 176. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. **248**.
Concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai dipendenti delle Amministrazioni statali viene concesso in conto dei miglioramenti in corso di deliberazione — nei quali verrà computato — un anticipo di lire 1000 (mille) o del minore importo corrispondente al doppio di una mensilità di stipendio, o paga, o retribuzione, di cui l'avente diritto è provvisto.

Art. 2.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti parastatali e tutti gli altri enti ed istituti di diritto pubblico sono autorizzati ad applicare al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni del precedente articolo.

Art. 3.

Con decreti del Ministro pel tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 177. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. **249**.
Assetto della legislazione nei territori liberati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

1710

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono privi di efficacia giuridica i seguenti atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

1) i provvedimenti legislativi, le norme regolamentari e gli atti di governo;

2) le confische e sequestri disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico;

3) le sentenze emanate ed i provvedimenti emessi in sede istruttoria dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato e da ogni organo giurisdizionale costituito ex novo da detto governo con giurisdizione penale;

4) le sentenze penali emanate dall'autorità giudiziaria ordinaria ed i provvedimenti emessi in sede istruttoria, in applicazione di norme di carattere penale emanate da detto governo;

5) le concessioni e le revoche di cittadinanza;

6) le sospensioni e le radiazioni da albi professionali determinate da motivi politici;

7) il conferimento di decorazioni.

Art. 2.

Sono del pari privi di efficacia giuridica i seguenti atti e provvedimenti adottati sotto l'impero del predetto sedicente governo:

1) i provvedimenti concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale o sotto qualunque forma al finanziamento;

2) i conferimenti di posti di agente di cambio e di notaio, salva la validità degli atti notarili redatti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;

3) gli atti amministrativi emanati sulla base di leggi e regolamenti emanati dal governo repubblicano;

4) le concessioni di beni demaniali e le alienazioni di beni patrimoniali dello Stato;

5) gli atti portanti disposizioni di beni degli enti pubblici, delle confederazioni, delle federazioni, delle associazioni sindacali, dell'Ente nazionale della cooperazione e delle cooperative facenti capo ad esso, anche se gli enti stessi fossero già stati soppressi ed il patrimonio si trovasse in sede di liquidazione, all'instaurarsi di detto governo; la messa in liquidazione e le fusioni di tali enti.

Art. 3.

I provvedimenti di cui all'art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il predetto decreto Ministeriale può limitare la convalida a determinati effetti.

Art. 4.

Sono convalidati i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati negli articoli precedenti.

Tuttavia essi possono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati, con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Tale facoltà non può essere esercitata nei confronti degli atti dello stato civile, delle iscrizioni ipotecarie, delle trascrizioni e delle operazioni catastali.

Art. 5.

Sono prive di efficacia giuridica le sentenze pronunciate sotto il sedicente governo della repubblica sociale italiana da organi dell'autorità giudiziaria ordinaria ed i provvedimenti istruttori, in materia penale, da essi emessi nella persecuzione dei delitti previsti dal titolo I del libro II, dall'art. 415, dall'art. 502, e delle contravvenzioni previste dagli articoli 650 e 656 del Codice penale, nonchè le sentenze pronunciate ed i provvedimenti istruttori emessi dai tribunali militari.

Tuttavia a richiesta del procuratore generale presso la Corte di appello competente o del procuratore generale presso il Tribunale supremo militare, rispettivamente la Corte od il Tribunale supremo militare, ove ritenga che il reato non fosse ispirato ad un movente di ostilità a detto governo od alle autorità germaniche, può dare efficacia alla sentenza od al provvedimento.

Art. 6.

Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti sono convalidate le sentenze in materia civile e penale e gli atti di volontaria giurisdizione emanati dall'autorità giudiziaria ordinaria sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana.

Peraltro, a richiesta della parte interessata, ed anche del procuratore generale, nei casi in cui è ammessa l'azione del pubblico ministero, la Corte d'appello competente può dichiarare inefficaci le sentenze in materia civile e penale e gli atti di volontaria giurisdizione emanati dall'autorità giudiziaria ordinaria, allorchè sussistano fondate ragioni per ritenere che sulla decisione abbia influito la situazione politica del momento. Possono, altresì, essere dichiarate inefficaci le sentenze in materia civile e gli atti di volontaria giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria che abbiano applicato norme emanate dal governo della sedicente repubblica sociale, salvo che la decisione sarebbe dovuta essere la medesima in base a norme giuridiche emanate dal Governo italiano o per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione della sentenza.

La richiesta di cui al comma precedente dev'essere fatta entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e la decisione della Corte di appello è presa in camera di consiglio, sentito il procuratore generale e le parti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Se la sentenza dichiarata inefficace sia una sentenza di appello, resta in vigore la sentenza di primo grado, ove sia stata emanata prima dell'instaurarsi del sedicente governo, o non sia oggetto della richiesta di dichiarazione di inefficacia di cui al precedente comma; mantiene, però, efficacia l'appello che contro di essa era stato interposto.

La richiesta prevista nel secondo comma può essere avanzata anche quando la sentenza d'appello abbia formato oggetto di un ricorso in Cassazione, e questo sia stato in tutto o in parte respinto.

La richiesta di inefficacia può essere proposta entro il termine indicato nell'art. 9, comma 2°, riguardo ad una sentenza pronunciata dalle sezioni della Corte Suprema di cassazione trasferite da Roma per disposizione del sedicente governo repubblicano. Sulla richiesta decide la Corte a sezioni unite in camera di consiglio. Se la richiesta è accolta rimane efficace il precedente ricorso, sul quale la Corte pronuncia nelle forme ordinarie. Il primo presidente ha facoltà di accordare, occorrendo, nuovi termini processuali ai fini della regolare discussione del ricorso.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano pure alle decisioni rese da organi di giurisdizioni speciali amministrative; sostituendosi alla Corte di appello la Corte dei conti per le decisioni rese da essa e dai Consigli di prefettura, ed il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per quelle rese da ogni altra giurisdizione amministrativa.

La facoltà di chiedere l'inefficacia compete anche al Ministero interessato, se pure non sia stato parte nel giudizio.

Art. 8.

Le copie di ogni atto che, secondo la legge, deve essere intestato al nome del Capo dello Stato vengono rilasciate con tale intestazione.

Dopo la data di entrata in vigore del presente decreto non è efficace la notificazione dei titoli in forma esecutiva aventi una formula diversa da quella stabilita nell'art. 475 del Codice di procedura civile.

Art. 9.

Per i territori non ancora liberati e se liberati non ancora trasferiti all'amministrazione del Governo italiano, i termini indicati nel presente decreto come decorrenti dalla data di entrata in vigore di questo decorreranno, invece, dalla data del trasferimento sopraindicato.

La richiesta indicata nell'art. 6, comma ultimo, deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data del passaggio all'amministrazione del Governo italiano del territorio in cui funzionano le sezioni della Corte Suprema di cassazione trasferita da Roma per disposizioni del sedicente governo repubblicano. Se però a quella data non ha avuto ancora luogo anche il passaggio del territorio in cui ha sede l'autorità giudiziaria, che ha pronunciata la sentenza contro cui è stato proposto il ricorso deciso dalle anzidette sezioni, il termine anzidetto decorre dal passaggio di quest'ultimo territorio.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 4, *foglio n.* 173. — EMANUELI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 1944.

Nomina del commissario e dei vice commissari dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817;

Visto il decreto presidenziale in data 22 marzo 1944, col quale si provvedeva alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie dell'« Opera Nazionale Dopolavoro » site nel territorio liberato;

Ritenuto che a seguito dell'avvenuta liberazione di Roma, ove è sita la sede centrale dell'« Opera Nazionale Dopolavoro », occorre procedere alla nomina di un nuovo commissario del detto ente, i cui poteri si estendano dalle sedi secondarie site in territorio liberato, anche alla sede centrale;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 701;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Vincenzo Rabbazzi è nominato commissario straordinario dell'« Opera Nazionale Dopolavoro » ed è coadiuvato dall'avv. Giuseppe Berlingieri e dall'avvocato Raffaele Lanzara in qualità di vice commissari.

Art. 2.

Il commissario ha la legale rappresentanza dell'« Opera Nazionale Dopolavoro » e sostituisce gli organi di amministrazione dell'Opera esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 115. — EMANUELI

1712

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario per l'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 24 agosto u. s., l'avvocato Ferdinando Carbone è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Nomina del commissario straordinario per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 24 agosto u. s., il dott. Vincenzo Scognamiglio è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª — PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 2 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,10
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,50
Id. 5 % 1936	»	97,35
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84 —

Media dei titoli del 3 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,30
Id. 5 % 1936	»	96,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,75

Media dei titoli del 4 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,50
Id. 5 % 1936	»	97 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	95,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,15

Media dei titoli del 5 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,30
Id. 5 % 1936	»	96,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,75

Media dei titoli del 6 ottobre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,30
Id. 5 % 1936	»	96,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,35

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del commissario straordinario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma

Con decreto Ministeriale in data 9 ottobre 1944, n. 318, il sig. Silla Ceccia è stato nominato commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma in sostituzione del dott. Luigi Angeletti, commissario prefettizio, dimissionario.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari

Con decreto Ministeriale in data 1° luglio 1944, n. 331, sono state apportate alcune modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Sassari.

1713

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 5 ottobre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Castellucci Canio, residente nel comune di Pisticci, distretto notarile di Matera, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 27 febbraio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 32 e 33 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 12 ottobre 1944

p. *Il Ministro*: MIRAGLIA

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Nomina del commissario per l'Istituto per l'Africa Italiana

Con decreto Luogotenenziale in data 31 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre successivo, il dottore Sidney Pema Rosati è stato nominato commissario dell'Istituto per l'Africa Italiana.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 65 del 7 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

21 OCT Recd

20

31A

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/1010/L.
MEMORANDUM

ES/ra.
18 October 44.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 69 of 16 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 249 of 12 October 1944.

Provisions regarding the return to the Italian Government of State powers over the territory of the Provinces of Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti and Viterbo previously subject to Allied Military Administration.

(b) Proclamation of the President of the Council of Ministers to the people of Italy.

(c) Commerce

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.244 of 21 September 1944.

Control of Commerce in raw and tanned hides.

(d) Navy

(d) Ministerial Decree of 10 October 1944.

Appointing a Commissioner Extraordinary of the Italian Naval League.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff C A Section will file their returns through their competent section not later than 1700 hours, Sunday, 22 October 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the Gazzetta Ufficiale returns received after this date will be too late for action.

INITIAL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 245 of 12 October 1944.

Provisions regarding the return to the Italian Government of State powers over the territory of the Provinces of Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti and Viterbo previously subject to Allied Military Administration.

(b) Proclamation of the President of the Council of Ministers to the people of Italy.

(c) Commerce

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.244 of 21 September 1944.

Control of Commerce in raw and tanned hides.

(d) Navy

(d) Ministerial Decree of 10 October 1944.

Appointing a Commissioner Extraordinary of the Italian Naval League.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff G 5 Section will file their returns through their competent section not later than 1700 hours, Sunday, 22 October 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the Gazzetta Ufficiale returns received after this date will be too late for action.

BRTN.	INITIAL
Ce. Mo. Liaison	R.D.
Mob. Mov. Sec.	
Int. Branch	
Legal Branch	
Civ. Info.	
C. C.	

RICHARD H. WILMER,
Colonel, JAGD,
Chief Legal Advisor.

(9)

2858

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Lunedì, 16 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-235 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4
All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 243.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata. Pag. 417

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 418

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 244.

Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate. Pag. 419

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana . . . . . Pag. 420

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 420

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 69 DEL

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 243.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (C) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 168;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Lunedì, 16 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —
	Un fascicolo	Prezzi vari
All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 243.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata. Pag. 417

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 418

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 244.

Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate. Pag. 418

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana . . . . . Pag. 420

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 420

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 69 DEL 16 OTTOBRE 1944:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Prezzi in Italia nell'anno 1942 e confronti con gli anni precedenti.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 243.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (C) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 168;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istru-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 16 ottobre 1944, l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo in qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 16 ottobre 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GUELFO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 178. — EMANUELI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo.

Il trapasso è regolato dalle norme seguenti:

1. — Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governo Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. — Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 16 ottobre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 244.

Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 giugno 1940, n. 826, concernente la disciplina della raccolta, sfalatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 16 ottobre 1944, l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo in qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 16 ottobre 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GUELFO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 172. — EMANUELI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo.

Il trapasso è regolato dalle norme seguenti:

1. — Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono riassunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

gati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. — Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 16 ottobre 1944.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 244.

Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 giugno 1940, n. 826, concernente la disciplina della raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, modificato col R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti ed altri provvedimenti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I consorzi provinciali ed interprovinciali obbligatori tra i macellai per la raccolta e la salatura delle pelli bovine, equine e bufaline sono soppressi.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia ove ha sede il consorzio nominerà un commissario liquidatore il quale, entro venti giorni dalla data di accettazione della nomina, trasmetterà al Prefetto ed al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una relazione scritta sulla situazione patrimoniale del consorzio.

Con successivo decreto legislativo verranno emanate le norme per la liquidazione dei consorzi.

Art. 3.

L'esercizio del commercio delle pelli grezze nazionali è consentito soltanto a coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino iscritti quali esercenti tale commercio nel registro delle ditte previste dal R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 4.

L'esercizio dell'industria della concia è consentito soltanto alle concerie che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino iscritte nel registro di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

E' fatto divieto ai produttori e ai commercianti di estratti concianti per la concia delle pelli, di vendere, comperare e fornire, anche a titolo gratuito, materiali conciantì, senza la presentazione di regolare buono di svincolo.

Art. 6.

I buoni di svincolo saranno rilasciati alle sole concerie di cui all'art. 4, e saranno emessi, a richiesta dei conciatori interessati, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, e, per esso, dalla R. Stazione

Art. 7.

Le concerie dovranno mettere a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una quantità di cuoio-suola pari al 120 % dell'estratto conciante secco ricevuto in assegnazione ed avente il titolo non inferiore al 67 % dell'unità tannica.

Per le altre categorie di pellame conciato, il rapporto tra estratto conciante assegnato e manufatto da consegnare dalle concerie sarà stabilito dalla R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli, sulla base del rapporto fissato per il cuoio-suola.

La messa a disposizione del manufatto da parte delle concerie dovrà essere effettuata entro 75 giorni dall'avvenuto ritiro dell'estratto conciante.

Art. 8.

La vendita del cuoio e delle pelli bovine, equine e bufaline conciate è sottoposta alle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Art. 9.

Tutte le concerie devono denunciare al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per il tramite della R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli, entro il giorno 25 di ogni mese, tutte le pelli bovine, equine e bufaline conciate e le pelli in lavorazione, anche se nella fase iniziale.

Art. 10.

Le concerie hanno l'obbligo di tenere un libro di carico e scarico, vidimato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio e di registrarvi tutte le pelli grezze e conciate in loro possesso, anche se in deposito per conto terzi, specificando nel libro di scarico i quantitativi svincolati o ceduti a qualsiasi titolo, con l'indicazione della ditta acquirente.

Art. 11.

Il cuoio e le pelli conciate dovranno essere consegnate dalle concerie esclusivamente ai possessori di buoni di assegnazione rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro in relazione alle necessità che verranno segnalate, previ opportuni accertamenti, dagli organi competenti.

Art. 12.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I consorzi provinciali ed interprovinciali obbligatori tra i macellai per la raccolta e la salatura delle pelli bovine, equine e bufaline sono soppressi.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia ove ha sede il consorzio nominerà un commissario liquidatore il quale, entro venti giorni dalla data di accettazione della nomina, trasmetterà al Prefetto ed al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una relazione scritta sulla situazione patrimoniale del consorzio.

Con successivo decreto legislativo verranno emanate le norme per la liquidazione dei consorzi.

Art. 3.

L'esercizio del commercio delle pelli grezze nazionali è consentito soltanto a coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino iscritti quali esercenti tale commercio nel registro delle ditte previste dal R. decreto 20 settembre 1931, n. 2011.

Art. 4.

L'esercizio dell'industria della concia è consentito soltanto alle concerie che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino iscritte nel registro di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

E' fatto divieto ai produttori e ai commercianti di estratti concianti per la concia delle pelli, di vendere, comperare e fornire, anche a titolo gratuito, materiali concianti, senza la presentazione di regolare buono di svincolo.

Art. 6.

I buoni di svincolo saranno rilasciati alle sole concerie di cui all'art. 4, e saranno emessi, a richiesta dei conciatori interessati, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, e, per esso, dalla R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli di Napoli.

E' fatto divieto alle concerie di procurarsi materiali concianti in eccesso alle quantità stabilite nel buono di assegnazione.

Art. 7.

Le concerie dovranno denunciare, entro il giorno 25 di ogni mese, le quantità di estratto conciante secco ricevuto in assegnazione ed avente il titolo non inferiore al 67 % dell'unità tannica.

Per le altre categorie di pellame conciato, il rapporto tra estratto conciante assegnato e manufatto da consegnare dalle concerie sarà stabilito dalla R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli, sulla base del rapporto fissato per il cuoio-suola.

La messa a disposizione del manufatto da parte delle concerie dovrà essere effettuata entro 75 giorni dal l'avvenuto ritiro dell'estratto conciante.

Art. 8.

La vendita del cuoio e delle pelli bovine, equine e bufaline conciate è sottoposta alle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Art. 9.

Tutte le concerie devono denunciare al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per il tramite della R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli, entro il giorno 25 di ogni mese, tutte le pelli bovine, equine e bufaline conciate e le pelli in lavorazione, anche se nella fase iniziale.

Art. 10.

Le concerie hanno l'obbligo di tenere un libro di carico e scarico, vidimato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio e di registrarvi tutte le pelli grezze e conciate in loro possesso, anche se in deposito per conto terzi, specificando nel libro di scarico i quantitativi svincolati o ceduti a qualsiasi titolo, con l'indicazione della ditta acquirente.

Art. 11.

Il cuoio e le pelli conciate dovranno essere consegnate dalle concerie esclusivamente ai possessori di buoni di assegnazione rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro in relazione alle necessità che verranno segnalate, previ opportuni accertamenti, dagli organi competenti.

Art. 12.

Ai trasgressori delle norme contenute nel presente decreto saranno applicate le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GIRONCHI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1944
Registro Industria n. 1, *foglio n.* 228. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto lo statuto organico della Lega navale italiana, approvato con R. decreto 31 dicembre 1933, n. 1884;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che dispone, tra l'altro, il passaggio alla dipendenza del Ministero della marina della Lega navale italiana;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Lega navale italiana;

Decreta:

Art. 1.

L'ammiraglio di Divisione in ausiliaria Alberto Lais è nominato commissario straordinario della Lega navale italiana.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Ente e sostituisce gli organi centrali esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed al Consiglio centrale a termini dello statuto, approvato con R. decreto 31 dicembre 1933, n. 1884.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1944

Il Ministro: DE COURTEN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 27 settembre 1944.

Rendita 3,50 %	1906	L.	103,25
Id. 3,50 %	1902	»	95 —
Id. 3 %	lordo	»	72 —
Id. 5 %	1935	»	93,80
Redimibile 3,50 %	1934	»	84 —
Id. 5 %	1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,75
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	»	94 —
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	93,50
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	93,40
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	93,30
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	93,30
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	83,55

Media dei titoli del 29 settembre 1944.

Rendita 3,50 %	1906	L.	103,30
Id. 3,50 %	1902	»	95 —
Id. 3 %	lordo	»	72 —
Id. 5 %	1935	»	94,15
Redimibile 3,50 %	1934	»	84,60
Id. 5 %	1936	»	97,35
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95 —
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	»	94,45
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	93,90
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	93,80
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	93,80
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	93,75
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	84,30

GIULIETTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. A.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta *Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BISSOLI — GIGNOTTI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1944
Registro Industria e Lavoro n. 1, *foglio n.* 228. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto lo statuto organico della Lega navale italiana, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 1884;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che dispone, tra l'altro, il passaggio alla dipendenza del Ministero della marina della Lega navale italiana;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Lega navale italiana;

Decreta:

Art. 1.

L'ammiraglio di Divisione in ausiliaria Alberto Lais è nominato commissario straordinario della Lega navale italiana.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Ente e sostituisce gli organi centrali eserci-

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1944

Il Ministro: DE COURTEN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 27 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94 —
Id. 5 % (15 febbraio 1939)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,55

Media dei titoli del 29 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,60
Id. 5 % 1936	»	97,35
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,45
Id. 5 % (15 febbraio 1939)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,30

GIGLIETTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

20 OCT Recd

20

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
AFO 394

AGC/LC16/L.
MEMORANDUM

ES/re.
18 October 44.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 69 of 16 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 243 of 12 October 1944.

Provisions regarding the return to the Italian Government of State powers over the territory of the Provinces of Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti and Viterbo previously subject to Allied Military Administration.

(b) Proclamation of the President of the Council of Ministers to the people of Italy.

(c) Commerce

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.244 of 21 September 1944.

Control of Commerce in raw and tanned hides.

(d) Navy

(d) Ministerial Decree of 10 October 1944.

Appointing a Commissioner Extraordinary of the Italian Naval League.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff (G-5 Section) will file their returns through their competent section not later than 1700 hours, Sunday, 22 October 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the Gazzetta Ufficiale returns received after this date will be too late for action.

67

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC/ACO/L.

MEMORANDUM.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 69 of 16 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 247 of 12 October 1944.

Provisions regarding the return to the Italian Government of State powers over the territory of the Provinces of Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti and Viterbo previously subject to Allied Military Administration.

(b) Proclamation of the President of the Council of Ministers to the people of Italy.

(c) Commerce

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 244 of 21 September 1944.

Control of Commerce in raw and tanned hides.

(d) Navy

(d) Ministerial Decree of 10 October 1944.

Appointing a Commissioner Extraordinary of the Italian Naval League.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff C A Section will file their returns through their competent section not later than 1700 hours, Sunday, 22 October 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the Gazzetta Ufficiale returns received after this date will be too late for action.

57

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Advisor.

SEEN.	INITIALS.	DATE.
Col. Mc. CARTHY		
Maj. M[illegible]	P.O.	
Maj. DRAGE		
Capt. SALVADORI		

Declassified E.O. 12356 Section 3-3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Lunedì, 16 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-235 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 200	All'Estero	Abb annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 120	All'Estero	Abb annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb annuo	L. 100 —	All'Estero	Abb annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 243.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata. Pag. 417

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 418

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 settembre 1944, n. 244.

Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate. Pag. 418

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana . . . . . Pag. 420

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 420

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 69 DEL

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 243.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (C) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 168;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Lunedì, 16 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 60-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — ; Un fascicolo Prezzi vari.

All'Estero: Abb. annuo L. 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 243.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata. Pag. 417

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 418

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 244.

Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate. Pag. 418

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana . . . . . Pag. 420

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 420

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 69 DEL 16 OTTOBRE 1944:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Prezzi in Italia nell'anno 1942 e confronti con gli anni precedenti.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 243.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (C) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 168;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istru

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 16 ottobre 1944, l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 16 ottobre 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SFORZA — SORLENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GUALA — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 5, foglio n. 172. — EMANUELI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo.

Il trapasso è regolato dalle norme seguenti:

1. — Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governo Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. — Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 16 ottobre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 244.

Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 giugno 1940, n. 826, concernente la disciplina della raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mercio e il lavoro:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 16 ottobre 1944, l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo in qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

ART. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 16 ottobre 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GROSCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 172. — EMANUELI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo.

Il trapasso è regolato dalle norme seguenti:

1. — Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono riassunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite, gati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

2. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. — Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 16 ottobre 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 244.

Disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 giugno 1940, n. 826, concernente la disciplina della raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, modificato col R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti ed altri provvedimenti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I consorzi provinciali ed interprovinciali obbligatori tra i macellai per la raccolta e la salatura delle pelli bovine, equine e bufaline sono soppressi.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia ove ha sede il consorzio nominerà un commissario liquidatore il quale, entro venti giorni dalla data di accettazione della nomina, trasmetterà al Prefetto ed al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una relazione scritta sulla situazione patrimoniale del consorzio.

Con successivo decreto legislativo verranno emanate le norme per la liquidazione dei consorzi.

Art. 3.

L'esercizio del commercio delle pelli grezze nazionali è consentito soltanto a coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino iscritti quali esercenti tale commercio nel registro delle ditte previste dal R. decreto 20 settembre 1931, n. 2011.

Art. 4.

L'esercizio dell'industria della concia è consentito soltanto alle concerie che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino iscritte nel registro di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

E' fatto divieto ai produttori e ai commercianti di estratti concianti per la concia delle pelli, di vendere, comperare e fornire, anche a titolo gratuito, materiali concianti, senza la presentazione di regolare buono di svincolo.

Art. 6.

I buoni di svincolo saranno rilasciati alle sole concerie di cui all'art. 4, e saranno emessi, a richiesta dei conciatori interessati, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, e, per esso, dalla R. Stazione

Art. 7.

Le concerie dovranno mettere a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una quantità di cuoio-suola pari al 120 % dell'estratto conciante secco ricevuto in assegnazione ed avente il titolo non inferiore al 67 % dell'unità tannica.

Per le altre categorie di pellame conciato, il rapporto tra estratto conciante assegnato e manufatto da consegnare dalle concerie sarà stabilito dalla R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli, sulla base del rapporto fissato per il cuoio-suola.

La messa a disposizione del manufatto da parte delle concerie dovrà essere effettuata entro 75 giorni dall'avvenuto ritiro dell'estratto conciante.

Art. 8.

La vendita del cuoio e delle pelli bovine, equine e bufaline conciate è sottoposta alle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Art. 9.

Tutte le concerie devono denunciare al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per il tramite della R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli, entro il giorno 25 di ogni mese, tutte le pelli bovine, equine e bufaline conciate e le pelli in lavorazione, anche se nella fase iniziale.

Art. 10.

Le concerie hanno l'obbligo di tenere un libro di carico e scarico, vidimato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio e di registrarvi tutte le pelli grezze e conciate in loro possesso, anche se in deposito per conto terzi, specificando nel libro di scarico i quantitativi svincolati o ceduti a qualsiasi titolo, con l'indicazione della ditta acquirente.

Art. 11.

Il cuoio e le pelli conciate dovranno essere consegnate dalle concerie esclusivamente ai possessori di buoni di assegnazione rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro in relazione alle necessità che verranno segnalate, previ opportuni accertamenti, dagli organi competenti.

Art. 12.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mercio ed il lavoro, di concerto col Ministro p... grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I consorzi provinciali ed interprovinciali obbligatori tra i macellai per la raccolta e la salatura delle pelli bovine, equine e bufaline sono soppressi.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia ove ha sede il consorzio nominerà un commissario liquidatore il quale, entro venti giorni dalla data di accettazione della nomina, trasmetterà al Prefetto ed al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una relazione scritta sulla situazione patrimoniale del consorzio.

Con successivo decreto legislativo verranno emanate le norme per la liquidazione dei consorzi.

Art. 3.

L'esercizio del commercio delle pelli grezze nazionali è consentito soltanto a coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino iscritti quali esercenti tale commercio nel registro delle ditte previste dal R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 4.

L'esercizio dell'industria della concia è consentito soltanto alle concerie che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultino iscritte nel registro di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

E' fatto divieto ai produttori e ai commercianti di estratti concianti per la concia delle pelli, di vendere, comperare e fornire, anche a titolo gratuito, materiali concianti, senza la presentazione di regolare buono di svincolo.

Art. 6.

I buoni di svincolo saranno rilasciati alle sole concerie di cui all'art. 4, e saranno emessi, a richiesta dei conciatori interessati, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, e, per esso, dalla R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli di Napoli.

E' fatto divieto alle concerie di procurarsi materiali concianti in eccesso alle quantità stabilite nel buono di assegnazione.

nistero dell'industria, del commercio e del lavoro una quantità di cuoio-suola pari al 120 % dell'estratto conciante secco ricevuto in assegnazione ed avente il titolo non inferiore al 67 % dell'unità tannica.

Per le altre categorie di pellame conciato, il rapporto tra estratto conciante assegnato e manufatto da consegnare dalle concerie sarà stabilito dalla R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli, sulla base del rapporto fissato per il cuoio-suola.

La messa a disposizione del manufatto da parte delle concerie dovrà essere effettuata entro 75 giorni dall'avvenuto ritiro dell'estratto conciante.

Art. 8.

La vendita del cuoio e delle pelli bovine, equine e bufaline conciate è sottoposta alle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Art. 9.

Tutte le concerie devono denunciare al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per il tramite della R. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli, entro il giorno 25 di ogni mese, tutte le pelli bovine, equine e bufaline conciate e le pelli in lavorazione, anche se nella fase iniziale.

Art. 10.

Le concerie hanno l'obbligo di tenere un libro di carico e scarico, vidimato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio e di registrarvi tutte le pelli grezze e conciate in loro possesso, anche se in deposito per conto terzi, specificando nel libro di scarico i quantitativi svincolati o ceduti a qualsiasi titolo, con l'indicazione della ditta acquirente.

Art. 11.

Il cuoio e le pelli conciate dovranno essere consegnate dalle concerie esclusivamente ai possessori di buoni di assegnazione rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro in relazione alle necessità che verranno segnalate, previ opportuni accertamenti, dagli organi competenti.

Art. 12.

Ai trasgressori delle norme contenute nel presente decreto saranno applicate le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 215.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BERGAMI — GIOSCIO — TUPINI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 328. — DRESSO

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto lo statuto organico della Lega navale italiana, approvato con R. decreto 31 dicembre 1933, n. 1884;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che dispone, tra l'altro, il passaggio alla dipendenza del Ministero della marina della Lega navale italiana;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Lega navale italiana;

Decreta:

Art. 1.

L'ammiraglio di Divisione in ausiliaria Alberto Lais è nominato commissario straordinario della Lega navale italiana.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Ente e sostituisce gli organi centrali esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed al Consiglio centrale a termini dello statuto, approvato con R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1884.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1944

Il Ministro: DE COURTEN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - DEBITO PUBBLICO

Media dei titoli del 27 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906		L.	103,25
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	93,80
Redimibile 3,50 % 1934		»	84 —
Id. 5 % 1936		»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95,75
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	»	94 —
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	93,50
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	93,40
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	93,30
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	93,30
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	83,75

Media dei titoli del 29 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906		L.	103,30
Id. 3,50 % 1902		»	95 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	94,15
Redimibile 3,50 % 1934		»	84,60
Id. 5 % 1936		»	97,35
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	95 —
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	»	94,45
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	93,90
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	93,80
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	93,80
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	93,75
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	84,30

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ordinano a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BERGAMI — GIOSCHI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 228. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Lega navale italiana.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto lo statuto organico della Lega navale italiana, approvato con R. decreto 31 dicembre 1933, n. 1884;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che dispone, tra l'altro, il passaggio alla dipendenza del Ministero della marina della Lega navale italiana;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Lega navale italiana;

Decreta:

Art. 1.

L'ammiraglio di Divisione in ausiliaria Alberto Lais è nominato commissario straordinario della Lega navale italiana.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Ente e sostituisce gli organi centrali eserci-

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1944

Il Ministro: DE COURTEN

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I^a - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 27 settembre 1944.

Rendita	3,50 %	1906	L. 103,25
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 93,80
Redimibile	3,50 %	1934	» 84 —
Id.	5 %	1936	» 97,10
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95,75
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 94 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 93,50
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 93,40
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 93,30
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 93,30
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 83,55

Media dei titoli del 29 settembre 1944.

Rendita	3,50 %	1906	L. 103,30
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 94,15
Redimibile	3,50 %	1934	» 84,60
Id.	5 %	1936	» 97,35
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 95 —
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 94,45
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 93,90
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 93,80
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 93,80
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 93,75
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 84,30

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1733

18 OCT Recd

SEC'Y	INIT.	
Co. Adv. L.	N/A	
Maj. Mar.	PD	
Asst. DRAC		
Cap. S. (W.&I.)		
Cpl. TAVA		
C. C.		

ACC/LEG/5.

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
(CT) 394

ES/pa.
15 Oct 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.66 of 14 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.240 of 21 August 1944.

Increasing the allowances to witnesses called before Courts in civil and criminal proceedings.

(b) Army

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.241 of 7 September 1944.

Rules concerning the office of the Military Procurator General of the Supreme Military Tribunal.

(c) Agriculture

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 242 of 14 September 1944.

Amending the regulations for the "Opera Nazionale Combattenti".

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 30 June 1944.

Conditions of emission and description of nominative and bearer treasury bonds for the trimestral issue July-September 1944.

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 18 September 1944.

Increasing the contribution to the Fund for assistance to advocates and procuratori.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree of 4 October 1944.

Dissolving the Board of Directors and appointing a Commissioner Extraordinary of the Social Security Fund for the provincial personnel of offices for collection of taxes on manufacturing and operations of chemical laboratories.

65

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 4 October 1944

Dissolving the Board of Directors and appointing a Commissioner Extraordinary of the Social Security Fund for provincial customs personnel.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Finance	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.240 of 21 August 1944.

Increasing the allowances to witnesses called before Courts in civil and criminal proceedings.

(b) Army	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.241 of 7 September 1944.

Rules concerning the office of the Military Procurator General of the Supreme Military Tribunal.

(c) Agriculture	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 242 of 14 September 1944.

Amending the regulations for the "Opera Nazionale Combattenti".

(d) Finance	(d) Ministerial Decree of 30 June 1944.

Conditions of emission and description of nominative and bearer treasury bonds for the trimestral issue July-September 1944.

(e) Finance	(e) Ministerial Decree of 18 September 1944.

Increasing the contribution to the Fund for assistance to advocates and procuratori.

(f) Finance	(f) Ministerial Decree of 4 October 1944.

Dissolving the Board of Directors and appointing a Commissioner Extraordinary of the Social Security Fund for the provincial personnel of offices for collection of taxes on manufacturing and operations of chemical laboratories.

65

(g) Finance	(g) Ministerial Decree of 4 October 1944.

Dissolving the Board of Directors and appointing a Commissioner Extraordinary of the Social Security Fund for provincial customs personnel.

(h) Finance	(h) Ministerial Decree of 5 October 1944.

Dissolving the administrative organs and appointing a Commissioner Extraordinary of the Credit Institute of Savings Banks.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Deputy Chief of Staff G...Sec will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Wednesday 18 Oct 44. In the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of G.U. returns received after this date will be too late for action.

RICHARD M. WILNER,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

2736

1735

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1736

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 14 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-564

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 240.

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie . . . . . Pag. 409

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 241.

Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare . . Pag. 410

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 242.

Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti . . . . . Pag. 411

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi - Emissione trimestre luglio-settembre 1944. Pag. 412

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1944.

Aumento del contributo a favore del Fondo di assistenza per gli avvocati e procuratori . . . . . Pag. 414

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 414

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 415

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 415

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario straordinario per l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra . . . . . Pag. 416

Ministero di grazia e giustizia: Nomina del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato. Pag. 416

Ministero del Tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 416

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 416

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 240.

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 23 dicembre 1865, nn. 2700 e 2701, con i quali furono approvate le tariffe giudiziarie in materia civile e penale;

Visto il R. decreto 3 maggio 1925, n. 1013;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1931, n. 561;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

1737

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La misura delle indennità giornaliere e di soggiorno spettanti ai testimoni in materia penale e civile, ai sensi degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 27 comma 2° del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è raddoppiata.

La misura dell'indennità chilometrica su via ordinaria, spettante ai testimoni stessi ai sensi degli articoli 2, comma 2° e 27 comma 2° del citato Regio decreto, è aumentata a L. 1,20 per chilometro sulle vie ordinarie per i primi cinque chilometri del percorso complessivo tra andata e ritorno, e a centesimi 90 a chilometro per i successivi.

Art. 2.

Alle indennità previste nell'articolo precedente non si applicano le riduzioni di cui ai Regi decreti legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 11 aprile 1931, n. 561.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 254. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 241.

Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2297, istitutivo del Corpo ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 818, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1826, che approva il regolamento per la esecuzione del predetto R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2297;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato col R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, pel tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Delle funzioni di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare può essere incaricato un magistrato ordinario di grado non inferiore al 1°, il quale faccia parte del ruolo ausiliario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, ruolo magistrati.

Al magistrato incaricato delle funzioni di procuratore generale militare vengono, durante l'esercizio delle medesime, attribuiti a tutti gli effetti le prerogative e gli assegni degli appartenenti al 3° grado dell'ordinamento gerarchico.

Il medesimo nel ruolo ausiliario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare ha il grado di tenente generale capo, che conserva, ove si proceda allo scioglimento anticipato del detto ruolo, fino al ricollocamento in congedo degli ufficiali appartenenti agli altri ruoli del Corpo stesso.

Art. 2.

Il magistrato ordinario incaricato delle funzioni di procuratore generale militare ai sensi del precedente art. 1, finchè duri l'incarico, è collocato fuori del ruolo organico della magistratura e messo a disposizione del Ministero della guerra.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 202. — SARANDREA

1738

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 242.

Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, concernente l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale combattenti, e il regolamento per la costituzione e il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera medesima, approvato con R. decreto 16 settembre 1926, n. 1607, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini di cui al quarto comma dell'art. 16, al terzo e quarto comma dell'art. 17 e al primo comma dell'articolo 29 del Regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto legge 11 novembre 1938, n. 1834, in corso al 25 luglio 1943, sono prorogati sino a sessanta giorni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

L'art. 18 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, numero 1606, è sostituito dalla disposizione che segue:

« Art. 18. — L'elenco degli immobili per i quali non fu concordata l'indennità è dall'Opera comunicato al Collegio provinciale arbitrale, nei trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento Sovrano.

« Sulle indennità convenute tra le parti o determinate dal Collegio sono, ad ogni effetto, trasferite le azioni dei terzi.

« Lo svincolo delle indennità depositate alla Cassa depositi e prestiti è disposto dal Collegio centrale arbitrale.

« Qualora il deposito non sia stato ancora effettuato al momento della decisione del Collegio centrale arbitrale, questo può disporre che la indennità sia pagata dall'Opera direttamente agli aventi diritto, con le modalità ed entro i termini nella decisione stessa stabiliti ».

Art. 3.

L'art. 36 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, numero 1606, modificato dall'art. 2 del R. decreto legge 30 marzo 1933, n. 201, è sostituito dalla seguente disposizione:

« E' istituito in Roma, per l'esercizio delle funzioni amministrative e giurisdizionali, menzionate nelle presenti disposizioni legislative, un Collegio centrale arbitrale composto di un presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione, che lo presiede, di un magistrato di grado non inferiore a consigliere della stessa Corte, di un consigliere di Stato, di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di due esperti nelle discipline economiche ed agrarie.

« Oltre i detti membri effettivi, faranno parte del Collegio, in qualità di supplenti, un consigliere della Corte Suprema di cassazione, un consigliere di Stato, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e un esperto nelle discipline economiche ed agrarie. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del Collegio.

« I componenti il Collegio sono nominati con Regio decreto su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste relativamente alla scelta dei rappresentanti del Ministero medesimo e degli esperti.

« I componenti stessi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

« Il Collegio centrale ora in funzione rimane immutato nell'attuale sua composizione sino al 31 dicembre 1944 ».

Art. 4.

Gli articoli 1 e 17 del R. decreto 16 settembre 1926, n. 1607, sono sostituiti, rispettivamente, dalle disposizioni che seguono:

« Art. 1. — Il Collegio centrale arbitrale di cui all'art. 30 del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, ha sede in Roma presso la Corte Suprema di cassazione.

« I membri supplenti sono chiamati dal presidente a sostituire i membri ordinari del Collegio nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

« In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa temporaneamente le veci il magistrato della Corte di cassazione che è membro effettivo del Collegio.

« Al Collegio centrale è annesso un ufficio di segreteria, diretto da un funzionario di cancelleria giudiziaria di grado non inferiore al VII. Il dirigente l'ufficio prelatto, qualora successivamente abbia cessato, per collocamento a riposo, dal servizio attivo di funzionario dello Stato, potrà, su proposta del Collegio centrale arbitrale, essere confermato nell'incarico per un tempo non eccedente il compimento del 70° anno di età ».

« Art. 17. — Con le decisioni indicate nei precedenti articoli 14 e 16, il Collegio provinciale e il Collegio centrale arbitrale pronunciano anche sulle spese ai termini dell'art. 91 del Codice di procedura civile.

7391

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« Il Collegio provinciale, inoltre, liquida, in fine della decisione, i compensi ai propri componenti, tenendo conto dell'opera da ciascuno di essi prestata e dell'importanza della controversia decisa; assegna un compenso anche al segretario e determina se e quale parte dei compensi medesimi sia a carico dell'uno o dell'altro dei contendenti.

« Le parti possono proporre al Collegio centrale la revisione dei compensi predetti.

« Per le spese del relativo giudizio, si applicano le disposizioni degli art. 91 e seguenti del Codice di procedura civile ».

Art. 5.

Le occupazioni in via provvisoria di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, e ai decreti successivi, già disposte, sono prorogate sino ad un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, a condizione che l'esecuzione del piano generale di bonifica del comprensorio in cui ricadono i terreni occupati sia già iniziata o lo sia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Dall'entrata in vigore del presente decreto sino a due anni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, il presidente dell'Opera procede alla revisione dei contratti di concessione, a qualsiasi titolo, di beni immobili e può esigerne la modificazione qualora, per causa della guerra, siano avvenuti notevoli mutamenti nelle condizioni dei beni stessi, tali da renderne necessaria la sistemazione ai fini della bonifica.

In difetto di accordo sulle modificazioni da introdurre nel contratto, l'Opera può dichiararne la risoluzione, rimborsando il valore delle migliorie e la parte del corrispettivo di acquisto che le fosse stato già pagato.

Ogni controversia è devoluta al giudizio del Collegio centrale arbitrale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SICILIANTE — SOLERI — GIULIO — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1944.
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 161. — ESPANCA

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi - Emissione trimestre luglio-settembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1944, n. 16586, con il quale è stata autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 30 settembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi distinti in nove serie contrassegnate con le lettere dell'alfabeto *A, B, C, D, E, F, G, H, I* del rispettivo valore di L. 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 con riserva di stabilire le caratteristiche dei titoli in parola;

Determina:

Art. 1.

I buoni del Tesoro ordinari al portatore emessi per il periodo 1° luglio-30 settembre 1944 nei tagli da L. 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 e distinti da una serie corrispondente alle lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I*, sono del formato carta rettangolare di mm. 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra del buono al centro, e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice il buono e la contromatrice vi è una lista di separazione; matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati, rispettivamente: *A* e *B* su carta verde filigranata con testina dell'Italia; *C* su carta azzurra filigranata come sopra; *D* su carta grigia filigranata come sopra; *E* su carta verde filigranata come sopra (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica delle firme e della numerazione); le quattro serie *F, G, H, I*, su carta azzurrina filigranata con motivi ornamentali intrecciati portanti una testina raffigurante Apollo e la sigla D. P. (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica delle firme e della numerazione).

Il fondino nella parte centrale del buono, è composto da una tabella con leggenda capillare - **Buono del Tesoro** - alternata dallo stemma Reale ed è interrotto; nella parte in alto del buono, dalla leggenda: Ministero delle Finanze - **Direzione generale del Tesoro** - in basso al centro da uno spazio ovale con tratteggio ondulato orizzontale racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovoli, chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontata in alto da una corona Reale; negli angoli da quattro identici quadratini, ai lati da un rettangolo composto di cinque quadratini, in alto ed in basso, ai lati, di altri quattro rettangoli con tre quadratini ciascuno con motivo a linea bianca; al centro a sinistra di uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo

1740

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stemma dello Stato e leggenda circolare « Regno d'Italia », a destra da un identico spazio circolare per il timbro dell'ufficio emittente.

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca e racchiudono una fascia ondulata con caricorrenti, della misura di millimetri 217 × 118 × 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: Regno d'Italia - esercizio 1944-45 - buono del Tesoro al portatore - il valore in lettere - la serie - la numerazione - l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifre e in lettere - la data di scadenza - a sinistra la località dove fu rilasciato il buono - la data di rilascio e quella della valuta - la firma de « Il Controllore o il Capo della Sezione di Regia tesoreria » - la numerazione - a destra la firma de Il Direttore generale del Tesoro « Grassi » - la somma versata - il saggio - il numero della quietanza - la firma de « Il Tesoriere o Il cassiere di Tesoreria » - la serie ripetuta Roma, 1° luglio 1944.

La matrice a sinistra del buono porta, su fondino a motivi alternati identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: matrice - Buono del Tesoro al portatore - l'esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - l'indicazione: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - della data di versamento - della valuta, della scadenza - e della Sezione di Regia tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale.

La contromatrice a destra del buono porta, su fondino a motivi alternati, già descritto, le leggende: contromatrice - buono del Tesoro al portatore - esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - l'indicazione: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - della data di versamento - della valuta - della scadenza - della Sezione di Regia tesoreria presso la quale il capitale sarà pagato - della somma effettivamente versata - dell'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - della somma da pagare in cifre.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuori della cornice del buono è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori.

A destra della matrice e a sinistra della contromatrice vi è una identica lista di separazione con leggenda: « Direzione generale del Tesoro », stampata su fondino a motivi alternati già descritto.

I titoli sono stampati in colore blen acciaio.

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 2.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi emessi per il periodo 1° luglio - 30 settembre 1944 nei tagli da L. 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 e distinti da una serie corrispondente alle lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I*, sono del formato di carta rettangolare di mm. 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice; buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati le tre serie *A, B, E* per i tagli da L. 500, 1.000 e 10.000 su carta verde filigranata con testina dell'Italia; le serie *C* e *D* per i tagli da L. 2.000 e L. 5.000 rispettivamente su carta azzurrina e grigia filigranata come sopra (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Le quattro serie *F, G, H, I*, su carta azzurrina filigranata con motivi ornamentali intrecciati portanti una testina raffigurante Apollo e la sigla D.P. (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Il fondino è composto da una tabellina con leggenda capillare - Buono del Tesoro - alternata dallo stemma Reale ed è interrotto nella parte alta del buono dalla leggenda « Ministero delle Finanze » - Direzione generale del Tesoro - in basso al centro in corrispondenza di un ovale con tratteggio ondulato orizzontale racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovali chiusi ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontata in alto una corona reale; negli angoli da quattro identici quadratini, ai lati da un rettangolo composto di cinque quadratini, in alto ed in basso, ai lati, di altri quattro rettangoli con tre quadratini ciascuno con motivo a linea nera e bianca; al centro a sinistra da uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo stemma dello Stato e la leggenda circolare (Regno d'Italia).

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca che racchiudono una fascia ondulata con caricorrenti, nella misura di mm. 217 × 118 × 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: Regno d'Italia - Buono del Tesoro nominativo - il valore in lettere - l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifre ed in lettere - all'ordine di chi sarà pagato - la data di pagamento. A sinistra in alto il numero della quietanza - l'indicazione: della Regia tesoreria in cui venne effettuato il versamento: delle date, di acquisto, della valuta e della serie. In basso: Roma e la data di emissione.

A destra in alto: esercizio 1944-45 e la numerazione - in basso: Il Direttore generale del Tesoro.

La matrice a sinistra del buono porta, su un fondino a motivi alternati identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: matrice - Buono del Te-

1741

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sore nominativo - esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - le indicazioni: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - delle date di versamento e della valuta - della Regia tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale dell'intestatario - del giorno di pagamento e quello di emissione.

La contromatrice a destra del buono porta, su un fondino a motivi alternati già descritto, le leggende: contromatrice - Buono del Tesoro nominativo - esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - le indicazioni: della somma effettivamente versata presso la Regia tesoreria - della data di versamento - dell'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - della somma in cifra - della valuta - della Regia tesoreria presso la quale il buono è pagabile - dell'intestatario - del giorno di pagamento e quello di emissione.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuori della cornice del buono è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte Valori.

A destra della matrice e a sinistra della contromatrice vi è una identica lista di separazione con la leggenda: Direzione generale del Tesoro, stampata su un fondino a motivi alternati già descritto.

Tutte le serie sono stampate in colore blu acciaio.

Per tutte le serie la numerazione è stampata in colore nero.

Art. 3.

I modelli dei titoli al portatore e nominativi dei buoni del Tesoro ordinari delle suindicate serie di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 31. — LOSO

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1944.

Aumento del contributo a favore del Fondo di assistenza per gli avvocati e procuratori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 29 aprile 1943, n. 433, che dà facoltà, per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità, di modificare la misura dei proventi da destinarsi al Fondo di assistenza degli avvocati e procuratori, per far fronte, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, alla necessità di una più efficace assistenza ai professionisti danneggiati dalle offese belliche;

Visto il provvedimento 7 agosto 1944 con il quale il commissario straordinario per l'Ente predetto avvocato Salvatore Italia, nominato con decreto Ministeriale 18 luglio 1944, ha deliberato che il cinquanta per cento dei proventi, eccettuato quello relativo ai contributi personali annui degli iscritti, sia destinato al Fondo di assistenza per gli esercizi 1944 e 1945 e in ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra;

Visti gli articoli 16 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, e 101 del R. decreto 25 giugno 1940, n. 954, sull'Ente di previdenza;

D'intesa con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la deliberazione 7 agosto 1944, con la quale il commissario straordinario per l'Ente di previdenza per gli avvocati e i procuratori ha disposto di destinare, in deroga agli articoli 16 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, e 101 del R. decreto 25 giugno 1940, n. 954, sull'Ente di previdenza, il cinquanta per cento dei proventi eccettuati i contributi personali annui degli iscritti, al Fondo di assistenza per gli esercizi 1944 e 1945 e in ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Roma, addì 18 settembre 1944

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260;

Visto il R. decreto 28 novembre 1940, n. 1768;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici è sciolto.

1742

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il comm. dott. Giuseppe Vetrano, intendente di finanza di 1ª classe, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 842, e relativo regolamento approvato con R. decreto 28 ottobre 1924, n. 1758, successivamente modificato con i Regi decreti 9 giugno 1927, n. 1331, 5 dicembre 1928, n. 3036, 17 giugno 1929, n. 1449, 22 aprile 1937, n. 710, 22 luglio 1939, n. 1242, e 5 dicembre 1940, n. 1850;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 729;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Giuseppe Vetrano, intendente di finanza di 1ª classe, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, approvato con R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1546, e modificato con i Regi decreti 10 maggio 1928, n. 1298, 30 novembre 1933, n. 1928, 24 ottobre 1935, n. 2045, e 27 gennaio 1936, n. 200;

Considerato che gli organi amministrativi dell'Istituto anzidetto, previsti dalle lettere *b)* e *c)* dell'art. 7 dello statuto si trovano attualmente nell'assoluta impossibilità di funzionare per la dispersione dei loro componenti, molti dei quali, di precedenti fascisti, risultano trasferiti al nord;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. [illegible], concernente l'estensione alle aziende ed agli istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 729, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e sulla nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 7 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane sono sciolti.

Art. 2.

L'avv. Dante Veroni è nominato commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta.

Art. 3.

L'avv. Alberto Canaletti Gaudenti è nominato vice commissario di detto Istituto. Egli coadiuverà nell'esercizio delle sue funzioni il commissario — il quale gli potrà delegare, con propria deliberazione, parte dei suoi poteri — e lo sostituirà in caso d'impedimento o di assenza.

Art. 4.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea generale delle Casse partecipanti che sarà, appena possibile, convocata per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

1743

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario straordinario per l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 1944, il dott. Giulio Sansonetti è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 16 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti, addì 28 stesso mese, registro Giustizia n. 1, foglio n. 152 - Testa, il dott. comm. Basso Aiello Antonio, notaio in Roma, è nominato vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato con tutti i poteri spettanti al commissario cav. di gr. cr. eccellenza Giuseppe Micheli.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 18ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 22 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,35
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	97,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,35

Media dei titoli del 26 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,75
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,25

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 63 del 3 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 11 ottobre 1944 -

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società editrice «Il Giornale d'Italia».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice «Il Messaggero».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società «Il Banco Editoriale degli Agricoltori».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia «Stefani».

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

17 OCT Recd

20

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4019/L.

LS/ra.
15 Oct 44.

SEEN.	INITIALS.	
Col. Mc. CARTHY		
Maj. MAGNUS		
Maj. DRAGE		
Capt. SALVADORI		
Col. FAVA		
C. C.		

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 67 of 12 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :

(a) Local Government

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.236 of 21 September 1944.

Dissolving the Superior Council for the Archives of the Kingdom and the Committee for the Archives of the Kingdom.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 237 of 23 September 1944.

Extension to territory restored to Italian Administration of the Royal Decree-law No. 85 of 17 March 1944 providing for economic amelioration of pensioners; amendment of the said decree.

(c) Civil Affairs Section

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.238 of 5 October 1944.

Rules for organization of the High Commissariatship for sanctions against fascism.

(d) Finance Labor Public Health Welfare

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.239 of 11 September 1944.

Partial modification of the regulations for the application of law No. 1456 of 26 July 1939 on National Organization for Social security of employees of the Bodies organised under public law.

(e) Agriculture

(e) Ministerial Decree of 31 August 1944.

Dissolving the Board of Directors and appointing Commissioner for the Institute of Rome for fruit growing and electrogenetics.

(f) Agriculture

(f) Ministerial Decree of 8 September 1944.

Dissolving the Board of Directors of the National Body for the protection of tobacco and appointing a Commissioner Extraordinary.

(g) Transport Public Safety

(g) Ministerial Decree of 30 September 1944.

License plates for cars owned by members of the Diplomatic Corps.

(h) (h) Ministerial Decree of 5 October 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1744

C. C.			

SECTION OF SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :

(a) Local Government

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 676 of 21 September 1944.

Dissolving the Superior Council for the Archives of the Kingdom and the committee for the Archives of the Kingdom.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 687 of 25 September 1944.

Extension to territory restored to Italian Administration of the Royal Decree-law No. 86 of 19 March 1944 providing for economic amelioration of pensioners; amendment of the said decree.

(c) Civil Affairs Section

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 250 of 2 October 1944.

Rules for organisation of the High Commissariatship for sanctions against fascism.

(d) Finance Labor Public Health Welfare

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 59 of 11 September 1944.

Partial modification of the regulations for the application of law No. 1436 of 28 July 1939 on National Organisation for Social security of employees of the bodies organised under public law.

(e) Agriculture

(e) Ministerial Decree of 31 August 1944.

Dissolving the Board of Directors and appointing Commissioner for the Institute of Rome for fruit growing and electrogenetics.

(f) Agriculture

(f) Ministerial Decree of 8 September 1944.

Dissolving the Board of Directors of the National Body for the protection of tobacco and appointing a Commissioner Extraordinary.

(g) Transport Public Safety

(g) Ministerial Decree of 30 September 1944.

License plates for cars owned by members of the Diplomatic Corps.

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 5 October 1944.

Dissolving the Board of Directors of the Saving Bank of Rome and appointing a Commissioner Extraordinary.

(i) Finance

(i) Ministerial Decree of 5 October 1944.

Dissolving the Board of Directors of Bank of Rome and appointing a Commissioner Extraordinary.

§3

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Chief of Staff will file their returns through their competent Section not later than 17 hours, Tuesday, 17 Oct. 44. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of C.G. returns received after this date will be too late for action.

Deputy C.A.Sec.

RICHARD H. WILMER, Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1746

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 12 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 236.

Scioglimento del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno e della Giunta per gli Archivi del Regno . Pag. 402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 settembre 1944, n. 237.

Estensione del R. decreto-legge 13 marzo 1941, n. 85, recante miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni, ai territori restituiti all'Amministrazione italiana e modifiche del decreto stesso . . . . . Pag. 402

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 238.

Ordinamento dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo . . . . . Pag. 403

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 settembre 1944, n. 239.

Parziale modificazione al regolamento d'esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1136, relativa all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico. Pag. 404

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma e nomina del commissario . . . . . Pag. 405

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la protezione del tabacco e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 406

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.

Targhe di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico . . . . . Pag. 395

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma e nomina del commissario straordinario . . . . . Pag. 406

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Banco di Roma e nomina del commissario straordinario. Pag. 406

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:
Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 407
Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili . . . . . Pag. 407

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 407

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) serie speciale «Città di Torino», «Città di Trieste», «Città di Venezia» e «Città di Catania» . . . . . Pag. 407

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario ministeriale per l'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia di Messina . . . . Pag. 408

CONCORSI

Ministero dell'interno: Arruolamenti nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 408

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 408

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 67 DEL 12 OTTOBRE 1944:

Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Bollettino dell'estrazione effettuata il 2 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale «Città di Roma» (1ª e 2ª emissione).

Bollettino dell'estrazione effettuata nei giorni 2 e 3 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

Bollettino dell'estrazione effettuata il 3 ottobre 1944 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % serie speciale «Quindicennale» (1ª emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale «Città di Palermo» ed obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale «Città di Genova».

62

1747

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 236.

Scioglimento del Consiglio superiore per gli Archivi del Regno e della Giunta per gli Archivi del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, che approva il regolamento per gli Archivi di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi del Regno;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio superiore per gli Archivi del Regno e la Giunta per gli Archivi del Regno di cui agli articoli 4 e 5 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sono sciolti e le relative attribuzioni sono, in via temporanea, demandate ad un commissario da nominarsi con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 2.

Il predetto commissario ha, altresì, il compito di proporre al Ministro per l'interno le misure necessarie:

1° per la revisione ed il graduale riordinamento di tutto il patrimonio archivistico nazionale;

2° per l'immediato recupero delle serie eventualmente allontanate dalla loro sede naturale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 126. — PARISI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1944, n. 237.

Estensione del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, recante miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni, ai territori restituiti all'Amministrazione italiana e modifiche del decreto stesso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, recante miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, che revoca i benefici in materia di pensioni e altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità o ai cittadini aventi benemerenze fasciste;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta la necessità di estendere il suddetto Regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, a tutte le provincie del Regno, man mano che queste vengono restituite all'Amministrazione italiana, e di apportarvi alcune modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, concernente miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni, è esteso alle provincie del Regno che sono state o saranno restituite dal Governo Militare Alleato all'Amministrazione italiana dopo il 26 marzo 1944, data della sua entrata in vigore.

Detta estensione ha effetto nelle singole provincie dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi a partire dalla data in cui ha avuto inizio nel capoluogo di provincia l'amministrazione del Governo Militare Alleato.

Art. 2.

Per la determinazione dell'integrazione temporanea prevista dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, devono essere considerati le pensioni e gli assegni spettanti secondo le norme vigenti all'8 settembre 1943.

Salva l'applicazione del suddetto R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e del presente decreto, gli altri miglioramenti economici concessi ai titolari di pensioni dopo l'8 settembre 1943 sono revocati dalla data in cui ha effetto nelle singole provincie la concessione dell'integrazione temporanea.

Art. 3.

Le pensioni concesse nel periodo compreso fra l'8 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del presente decreto o la data da cui esso ha effetto, nelle provincie ove questa è posteriore, nella cui liquidazione abbiano influito norme e aumenti di stipendio previsti da provvedimenti emanati durante tale periodo dallo pseudo governo fascista repubblicano, devono essere riliquidate dalle Amministrazioni centrali competenti sulla base degli stipendi e delle norme in vigore all'8 settembre 1943.

Sulle pensioni riliquidate ai sensi del precedente comma sarà calcolata l'integrazione temporanea dovuta a' termini del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85.

Art. 4.

Al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, sono apportati i seguenti emendamenti da applicarsi anche nei territori di cui all'art. 15, primo comma, dello stesso decreto:

1748

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« I coefficienti di cui all'art. 1 sono applicati sul totale dell'importo lordo mensile della pensione o assegno, dell'assegno supplementare temporaneo e degli altri assegni supplementari o integrativi eventualmente dovuti, con esclusione dell'assegno di caroviveri ».

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Le indennità una volta tanto in luogo di pensione, spettanti per cessazioni dal servizio avvenute posteriormente al 31 gennaio 1941, sono aumentate del 60 %.

« Per le provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo il 31 gennaio 1944, l'aumento di cui al precedente comma spetta soltanto al personale che sia cessato dal servizio dopo la data in cui ha avuto inizio nel capoluogo di provincia l'amministrazione del Governo Militare Alleato ».

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

« La retribuzione da fissarsi per i pensionati riassunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, ai quali — giusta le disposizioni in vigore — spetti un trattamento differenziale fra quello di attività e di quiescenza, è determinata detraendo dal trattamento di attività l'importo della sola pensione, dovendo essere sospeso il pagamento nei loro confronti dell'assegno di caroviveri, dell'assegno supplementare temporaneo e dell'integrazione temporanea di cui al presente decreto ».

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Il pagamento dell'integrazione temporanea prevista dal presente decreto è sospeso nei riguardi dei pensionati che prestano opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso le Amministrazioni dello Stato o presso altre Amministrazioni pubbliche od enti comunque costituiti che non abbiano finalità di lucro nell'interesse privato, e presso gli organi od uffici, in qualunque modo ordinati, di cui tali amministrazioni od enti si avvalgono per i propri servizi.

« La norma di cui al precedente comma non si applica per le integrazioni temporanee relative a pensioni di guerra ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 157. — EMANUELE

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 ottobre 1944, n. 238.

Ordinamento dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 111, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi varii Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo è assistito da quattro alti commissari aggiunti, rispettivamente per la punizione dei delitti, l'epurazione dell'Amministrazione, l'avocazione dei profitti di regime, la liquidazione dei beni fascisti.

Art. 2.

I commissari in numero non maggiore di otto, nominati ai sensi dell'art. 10, comma sesto, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere destinati a collaborare in forma confiduciativa con gli alti commissari aggiunti nelle materie di rispettiva competenza, con decreto dell'Alto Commissario, ovvero dallo stesso incaricati di esercitare funzioni temporanee speciali.

I commissari destinati a collaborare in forma confiduciativa con gli alti commissari aggiunti percepiscono lo stipendio e gli altri emolumenti stabiliti dalle norme in vigore per gli impiegati dello Stato di grado quarto.

Agli altri invece è corrisposta soltanto l'intera indennità di missione del grado medesimo, limitatamente al periodo di esercizio delle funzioni e per tutta la durata di esso.

Art. 3.

L'Alto Commissario dispone con suo decreto l'assegnazione al proprio ufficio dei magistrati e funzionari di cui all'art. 10, comma settimo, del decreto legislativo predetto, nella posizione di comando.

1749

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nella stessa forma provvede all'assegnazione del personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza presso il nucleo di polizia giudiziaria posto alla sua dipendenza.

Art. 4.

Al personale indicato nell'art. 3 proveniente da sede che non sia quella di Roma spetta, per tutta la durata del comando presso l'Alto Commissariato, l'intera indennità di missione prevista per i rispettivi gradi gerarchici dalle norme vigenti.

Art. 5.

Gli estranei all'Amministrazione chiamati a far parte degli uffici di segreteria ai sensi dell'art. 40, comma settimo, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, non debbono superare il numero di quaranta.

Essi son equiparati, ai soli effetti economici, agli impiegati compresi tra il grado decimo e il grado quinto della classificazione statale.

Il grado di equiparazione è determinato insindacabilmente, per ciascuno dei chiamati, dall'Alto Commissario col decreto di assunzione in servizio.

Al personale predetto spetta una retribuzione pari al trattamento economico iniziale del grado di equiparazione, e, in caso di missione, una indennità commisurata a quella del grado stesso.

L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento, a giudizio dell'Alto Commissario, e la revoca non da diritto ad alcuna indennità.

Art. 6.

Per le esigenze dei dipendenti uffici l'Alto Commissario ha facoltà di assumere avventizi, ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in numero non maggiore di centoventi.

Art. 7.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dell'Alto Commissariato.

I fondi relativi sono stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio.

Art. 8.

I fondi di cui all'articolo precedente sono amministrati, con l'osservanza delle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, dall'Alto Commissario, il quale, a tali effetti, esercita tutti i poteri spettanti ai Ministri.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - ed ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1944.

Ordiniamo a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SCOCCIMARRO — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GIULIO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 85. — EMANUELE

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 settembre 1944, n. 239.

Parziale modificazione al regolamento d'esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, relativa all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente il riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico;

Visto il R. decreto 4 settembre 1940, n. 1183, che approva il regolamento di esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione di Regi decreti ed altri provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e di quello per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno e il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel caso di scioglimento degli organi deliberativi dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico il commissario nominato per la gestione straordinaria potrà temporaneamente assumere anche i poteri attribuiti al direttore dagli articoli 15, secondo comma e 18 del regolamento di esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, approvato con R. decreto 4 settembre 1940, n. 1183.

1750

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERO — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 295. — BRUNO

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 3 giugno 1926, n. 1244, con il quale venne creato l'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica in Roma;

Visto l'art. 39 del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, modificato dall'art. 4 del R. decreto 24 luglio 1942, n. 1122;

Visto il R. decreto 13 novembre 1942, n. 1354, che esclude il predetto Istituto dall'ossequio in uno dei Regi istituti di sperimentazione agraria;

Ritenuta l'opportunità, anche in relazione alle attuali contingenze, per il migliore assetto da dare al su menzionato Istituto, di procedere, ai sensi dell'articolo 84 del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso e a delegarne le attribuzioni ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma è sciolto.

L'amministrazione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario nella persona del dott. Giulio Alvi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1944
Registro Agricoltura n. 1, foglio 29. — SICA

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la protezione del tabacco e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 dicembre 1931, n. 1820, che attribuisce la personalità giuridica all'Ente nazionale di protezione del tabacco italiano e ne approva lo statuto;

Visto il R. decreto 1 luglio 1935, n. 2265, che approva modifiche allo statuto dell'Ente suddetto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Riconosciuta la necessità di procedere alla nomina di un commissario straordinario dell'Ente nazionale per la protezione del tabacco;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Felice Bollati, ispettore superiore nei Monopoli di Stato è nominato commissario straordinario per la gestione temporanea dell'Ente nazionale per il tabacco, con i poteri del presidente e del Consiglio direttivo e con l'incarico di concretare le proposte inerenti alla liquidazione o sistemazione dell'Ente stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1944.

Targhe di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 9 gennaio 1936;
Di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La targa metallica di riconoscimento per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico è di forma rettangolare della larghezza di mm. 320 e dell'altezza di mm. 220.

Essa porta scritto in carattere bianco su fondo nero nella riga superiore la sigla C. D. ed in quella inferiore il numero di immatricolazione.

Nulla è innovato per quanto riguarda le vigenti modalità di collocamento e di illuminazione delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli.

Art. 2.

L'adozione del nuovo tipo di targa è obbligatoria a decorrere dal 16 ottobre 1944 per gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico che saranno immatricolati da tale data.

Per gli autoveicoli già immatricolati alla data del presente decreto la targa di cui sono muniti dovrà essere sostituita con quella di nuovo tipo entro il 31 ottobre 1944.

1751

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il prezzo della targa è a carico degli interessati.

Le targhe sono fornite dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) direttamente e pel tramite degli Ispettorati compartimentali di ispezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1944

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
VELOSO

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 3 settembre 1942;

Visto il provvedimento n. 29 in data 29 luglio 1944 adottato dal Governo Militare Alleato — Regione di Roma — d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Roma;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione alle aziende ed istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Roberto Cavasola è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Roma con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 3.

Il commissario straordinario riferirà sulla sua gestione all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata, appena possibile, per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Banco di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto del Banco di Roma — società per azioni col capitale di trecento milioni versati, con sede in Roma — approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936;

Viste le modifiche apportatevi con i decreti del Capo del Governo 3 maggio 1939, 28 aprile 1940 e 31 agosto 1942;

Visto il provvedimento adottato il 7 agosto 1944 dal Governo Militare Alleato, d'intesa col Governo Italiano per la gestione straordinaria di detto Banco;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi o sulla nomina dei commissari degli enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione del Banco di Roma è sciolto.

Art. 2.

Il marchese Theodoli ing. Alberto, Senatore del Regno, è nominato commissario straordinario del Banco di Roma, con tutti i poteri spettanti al presidente ed al Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Il commissario sarà coadiuvato nelle sue funzioni da un vice-commissario, il quale lo sostituirà in caso di impedimento o assenza ed a cui il commissario stesso potrà, con propria deliberazione, delegare parte dei suoi poteri.

A vice commissario viene nominato il dott. Giorgio Remo Zambruno.

Art. 4.

Le consegne saranno date, al commissario, dalla cessata Amministrazione con un inventario ed una situazione contabile firmata dal consigliere delegato e dai sindaci.

Art. 5.

Prima della cessazione dalle sue funzioni il commissario dovrà provvedere perchè sia, nelle forme di legge, ricostituito il Consiglio d'amministrazione, mediante nomine da farsi a norma dello statuto sociale.

A tale organo il commissario farà la riconsegna al termine della sua gestione con un inventario e una relazione contabile e, se del caso, un bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

1752

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 28 settembre 1944 il dott. Labellarte Vito Donato, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Chioggia, del distretto notarile di Venezia, è autorizzato ad esercitare in soprannumero il suo ufficio nel comune di Sanlorenzo in Colle, del distretto notarile di Bari, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Chioggia, nella quale, entro il nuovo mese successivo, il dott. Labellarte Vito Donato dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 28 settembre 1944 il dott. Celli Lorenzo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Cormons, del distretto notarile di Gorizia, è autorizzato ad esercitare in soprannumero il suo ufficio nel comune di Biccari, del distretto notarile di Foggia, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Cormons, nella quale, entro il mese successivo, il dott. Celli Lorenzo dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Autorizzazione a continuare l'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli del 28 settembre 1944 il dott. Modafferi Francesco, notaio nel comune di Siracusa, è autorizzato a continuare l'esercizio professionale in detta sede fino a sei mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I - PUBBLICAZIONI

Media dei titoli del 20 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,35
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,80
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	90,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,70

Media dei titoli del 21 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	90 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,40

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ».

Si notifica che il 2 novembre 1944, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio, in Roma, via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di credito comunale, serie speciale « Città di Torino »:*

Estrazione a sorte di:

n. 600 titoli di 1 obbligazione
» 1380 » » 5 obbligazioni
» 1110 » » 10 »

---

e così in totale n. 3180 titoli, per 29.810 obbligazioni da L. 500 cadauna, tutti ad un valore nominale complessivo di lire 10.305.000.

b) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di credito comunale, serie speciale « Città di Trieste »:*

Estrazione a sorte di:

n. 150 titoli di 1 obbligazione
» 90 » » 5 obbligazioni
» 184 » » 10 »
» 60 » » 25 »

---

e così in totale n. 484 titoli per n. 2620 obbligazioni da L. 500 cadauna, pari ad un valore nominale complessivo di lire 1.355.000.

c) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di credito comunale, serie speciale « Città di Venezia »:*

Estrazione a sorte di n. 385 titoli decupli rappresentanti 3850 obbligazioni da L. 500 cadauna, e così in complesso per il valore nominale di L. 1.625.000.

d) *In ordine alle obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di credito comunale, serie speciale « Città di Catania »:*

Estrazione a sorte di n. 135 titoli decupli, rappresentanti 1350 obbligazioni da L. 500 cadauna, e così in totale un valore nominale di L. 675.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 3 ottobre 1944.

Il commissario: A. TARCHIANI

1753

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario ministeriale per l'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia di Messina.

Con decreto di S. E. il Ministro per i lavori pubblici, in data 4 ottobre 1944, n. 4331, l'ing. Giuseppe Aiello è stato nominato commissario ministeriale per l'Istituto autonomo provinciale per le case popolari della provincia di Messina, con decorrenza dalla data del citato decreto.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Arruolamenti nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza

A decorrere dal 1° settembre c. a. sono riaperti gli arruolamenti nel Corpo di polizia.

A tali arruolamenti potranno prendere parte i giovani di età non inferiore agli anni 20 e non superiore ai 28.

Tale limite di età viene elevato ad anni 32 per gli ex combattenti, per i provenienti dagli altri Reparti o Corpi di polizia o dalle formazioni partigiane del Fronte Clandestino o dalle Autorità Alleate (esclusi i provenienti da formazioni fasciste).

Le domande, in bollo da L. 8, corredate dai certificati di stato di carta libera, dovranno essere inoltrate agli Uffici arruolamento delle varie Prefetture che ne cureranno l'istruttoria e il conseguente invio alla Divisione forze armate di polizia presso la Direzione generale di pubblica sicurezza.

Gli aspiranti riconosciuti idonei verranno ammessi, previ accertamenti sanitari di controllo, a un saggio di scrittura alla Scuola tecnica di polizia di Roma ove frequenteranno un corso di istruzione militare e tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, dopo di che, superato un esame finale, potranno conseguire la nomina a guardia di pubblica sicurezza con una paga iniziale di circa L. 1500 mensili nette, tutte comprese le varie indennità connesse al periodo bellico.

Nulla data la precedenza negli arruolamenti agli aspiranti ex combattenti o provenienti dagli altri Reparti o Corpi di polizia o dalle formazioni partigiane del Fronte Clandestino, riconosciute come tali e che tale qualità potranno comprovare mediante l'esibizione di appositi documenti.

Roma, addì 31 agosto 1944

p. Il Ministro: CERUTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 82 del 30 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 61 del 5 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 8 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224.
Abolizione della pena di morte nel Codice penale.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

14 OCT Recd 20 18c.

Maj. Lin. P. Magnus

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
ITALIAN SUB-COMMISSION
APO 394

SEEN.	INIT.
Col. Mc. : ARMY	[illegible]
Maj. MacG[illegible]	12 Oct 44
Maj. DRAGE	
Capt. SALVADORI	
Col. FAVa	
G. C.	

ACC/A010/I.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.66 of 10 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Finance Public Safety

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.230 of 3 August 1944.

Granting a daily extraordinary allowance to officers of the Royal Carabinieri for services connected with public safety.

(b) Finance Public Safety

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.231 of 3 August 1944.

Increasing the special allowance for officers of the Royal Carabinieri authorised to use their own motorvehicle whilst on service.

(c) Army

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.232 of 24 August 1944.

Abrogating the Inspectorate for infantry, alpine, motorized and armoured troops.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.233 of 6 September 1944.

Continuation of payment of pensions in cases where the certificates of registration have been destroyed or lost, as a result of war.

(e) Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.234 of 6 September 1944.

Regularizing the temporary war time allowances granted by Royal Decree-law No.610 of 8 July 1943 improperly paid in certain Provinces of the Kingdom.

(f) Army Finance Public Works

(f) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 235 of 24 August 1944.

Modifying Art.81 of the regulations on work of the Army engineers approved by R.Decree No.365 of 17 March 1932.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 5 October 1944.

Appointment of a Commissioner Extraordinary for the Italian Institute for real estate loans.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sub-Commission Concerned

legislation :-

(a) Finance, Public Safety

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.230 of 2 August 1944.

Granting a daily extraordinary allowance to officers of the Royal Carabinieri for services connected with public safety.

(b) Finance, Public Safety

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.231 of 3 August 1944.

Increasing the special allowance for officers of the Royal Carabinieri authorized to use their own motorvehicle whilst on service.

(c) Army

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.232 of 24 August 1944.

Abrogating the Inspectorate for infantry, alpine, motorised and armoured troops.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.233 of 8 September 1944.

Continuation of payment of pensions in cases where the certificates of registration have been destroyed or lost, as a result of war.

(e) Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.234 of 8 September 1944.

Regularizing the temporary war time allowances granted by Royal Decree-law No.610 of 8 July 1943 improperly paid in certain Provinces of the Kingdom.

(f) Army, Finance, Public Works

(f) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 235 of 24 August 1944.

Modifying Art.81 of the regulations on work of the Army engineers approved by R.Decree No.365 of 17 March 1932.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 5 October 1944.

Appointment of a Commissioner Extraordinary for the Italian Institute for real estate loans.

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 5 October 1944.

Dissolution of the Central Institute of banks and bankers and appointment of a Commissioner.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent section not later than 17 hours, Sunday, 15 October 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of G.U. returns received after this date will be too late for action.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, C.A.C.,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795016

1756

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 56

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Martedì, 10 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero	Abb. annuo L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (cartelle e titoli, obbligazioni, certificati)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo: Prezzi vari.

All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo: Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti), 237-241 e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio inserzioni, nella Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 230.
Concessione dell'indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza agli ufficiali dei carabinieri Reali . . . . . Pag. 395

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 231.
Aumento dell'indennità speciale per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali autorizzati ad usare per servizio una autovettura di proprietà . . . . . Pag. 398

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 232.
Soppressione degli Ispettorati dell'arma di fanteria, delle truppe alpine e delle truppe motorizzate e corazzate. Pag. 398

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 settembre 1944, n. 233.
Continuazione del pagamento delle pensioni, i cui certificati d'iscrizione sono andati distrutti o smarriti per causa di guerra . . . . . Pag. 398

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 settembre 1944, n. 234.
Regolarizzazione dell'assegno temporaneo di guerra, concesso con R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, indebitamente corrisposto in alcune provincie del Regno. Pag. 399

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 235.
Modificazioni all'art. 81 del regolamento sui lavori del genio militare, approvato con R. decreto 17 marzo 1932, n. 365 . . . . . Pag. 399

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano di credito fondiario . . . . . Pag. 400

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.
Scioglimento dell'Istituto centrale delle banche e banchieri e nomina del commissario straordinario . Pag. 400

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.) . . . . . Pag. 400

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 230.
Concessione dell'indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza agli ufficiali dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22, che istituisce per la durata dell'attuale stato di guerra, una indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22, è cumulabile, per gli ufficiali dei carabinieri Reali, con tutte le indennità di cui all'art. 2 della stesso Regio decreto-legge.

1757

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 15 gennaio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 252. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 231.

Aumento dell'indennità speciale per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali autorizzati ad usare per servizio una autovettura di proprietà.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 14 ottobre 1940, n. 1540, relativa alla concessione di un'autovettura agli ufficiali dei carabinieri Reali;
Visto il R. decreto 27 gennaio 1941, n. 268, contenente norme per l'applicazione della legge suddetta;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La speciale indennità di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 della legge 14 ottobre 1940, n. 1540, da concedere a titolo di compenso agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali autorizzati ad usare per servizio un'autovettura di proprietà, è fissata in lire 2400 annue lorde.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 253. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 232.

Soppressione degli Ispettorati dell'arma di fanteria, delle truppe alpine e delle truppe motorizzate e corazzate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, modificata dalla legge 22 gennaio 1942, n. 104;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'ordinamento del Regio esercito, quale risulta dalla legge 9 maggio 1940, n. 368, e successive modificazioni, sono soppressi l'Ispettorato dell'arma di fanteria, l'Ispettorato delle truppe alpine e l'Ispettorato delle truppe motorizzate e corazzate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 256. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 settembre 1944, n. 233.

Continuazione del pagamento delle pensioni, i cui certificati d'iscrizione sono andati distrutti o smarriti per causa di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1943, n. 118, concernente il pagamento delle pensioni in attesa del duplicato del certificato di iscrizione;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

1758

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Il termine di un anno fissato dall'art. 2 del R. decreto-legge 4 marzo 1943, n. 118, per la validità dell'attestazione da emettersi dall'Ufficio provinciale del Tesoro in caso di richiesta del duplicato del certificato di iscrizione per pensione distrutto o smarrito per cause derivanti dalla guerra, è prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 72. — LUSSO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 settembre 1944, n. 234.

Regolarizzazione dell'assegno temporaneo di guerra, concesso con R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, indebitamente corrisposto in alcune provincie del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610;
Considerato che in alcune provincie del Regno per contingenze speciali non è stato tenuto conto dell'articolo 4 del citato R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, e che in conseguenza vanno rivedute le liquidazioni a suo tempo effettuate, e ciò ai fini del ricupero dell'indebito corrisposto;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I pagamenti indebitamente eseguiti per l'inosservanza dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, verranno recuperati in quote mensili di un ventesimo, da trattenersi sui futuri assegni delle competenze che potessero essere liquidate per qualsiasi ragione ai debitori o con ritenute sulla pensione nel caso di collocamento a riposo dei debitori medesimi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 73. — LUSSO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 235.

Modificazioni all'art. 81 del regolamento sui lavori del genio militare, approvato con R. decreto 17 marzo 1932, n. 365.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sulle opere pubbliche;
Visto l'art. 8 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440;
Visto il R. decreto 17 marzo 1932, n. 365;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1557, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al terzo comma dell'art. 81 del R. decreto 17 marzo 1932, n. 365, modificato dall'articolo unico del R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1557, è sostituito il seguente:

« Ciascun comando del genio, per i lavori del proprio territorio, può però delegare lo stesso capo dell'ufficio esecutivo a compiere il collaudo od autorizzarlo ad ometterlo quando si tratti di lavori di mantenimento eseguiti ad economia (in amministrazione). Può provvedere personalmente o delegare ufficiali dipendenti (di grado non inferiore a quello del capo dell'ufficio esecutivo a cui furono affidati i lavori e che non abbiano avuto la sorveglianza e la direzione dei medesimi) al collaudo di lavori ad impresa di importo complessivo non superiore a L. 500.000; se l'importo dei lavori non supera le L. 200.000 può autorizzare l'omissione del collaudo ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 250. — SALVATORI

1759

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto italiano di credito fondiario.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visti i verbali delle due adunanze tenute il 26 giugno e 21 luglio 1944 dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto italiano di credito fondiario - società anonima con sede in Roma - dai quali risulta che sia il presidente che i componenti del Consiglio stesso « hanno messo a disposizione » la loro carica;

Visto lo statuto sociale di detto Istituto approvato con R. decreto 28 novembre 1920, n. 1895;

Viste le modificazioni apportatevi con R. decreto 27 maggio 1923, n. 1225;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione agli Istituti ed aziende di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 729, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina dei commissari degli Enti pubblici;

Ritenuta la necessità urgente di provvedere alla straordinaria gestione dell'Istituto italiano di credito fondiario;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. di gr. cr. dott. Angelo Di Nola è nominato commissario straordinario dell'Istituto italiano di credito fondiario con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio d'amministrazione ed al Comitato.

Art. 2.

Il commissario sarà coadiuvato nelle sue funzioni da un vice commissario, il quale lo sostituirà in caso d'impedimento o di assenza, ed a cui il commissario straordinario stesso potrà delegare, con propria deliberazione, parte dei suoi poteri.

A vice commissario è nominato il prof. dott. Francesco Contuzi Castelvetri.

Art. 3.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea degli azionisti allorchè essa sarà convocata per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1944.

Scioglimento dell'Istituto centrale delle banche e banchieri e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto lo statuto vigente dell'Istituto centrale delle banche e banchieri soggetto alla vigilanza dello Stato ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, relativo all'estensione alle aziende ed agli istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 729, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari degli Enti pubblici;

Considerati i precedenti fascisti di parecchi dei componenti del Consiglio d'amministrazione di detto Istituto e ritenuta la necessità urgente di provvedere alla gestione straordinaria dell'Istituto medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto centrale delle banche e banchieri è sciolto.

Art. 2.

Il gr. uff. dott. Ignazio Giordani è nominato commissario straordinario dell'Istituto centrale delle banche e banchieri con tutti i poteri spettanti al presidente ed al Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Il commissario sarà coadiuvato nelle sue funzioni da due vice commissari, i quali lo sostituiranno in caso di impedimento od assenza ed a cui il commissario stesso potrà, con propria deliberazione, delegare parte dei suoi poteri.

A vice commissari dell'Istituto medesimo sono nominati i signori Astarita ing. Tommaso e Ferrari dott. Gino.

Art. 4.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea degli azionisti la quale dovrà essere convocata, appena possibile, per la ricostituzione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 agosto 1944, il gr. uff. dott. Enrico De Martino e il comm. avv. Carlo Alberto Marescotti sono stati rispettivamente nominati commissario e vice commissario dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E. G. E. L. I.).

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

13 OCT Recd

20

Major P Wagner
264

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L.

EB/pa.
11 Oct 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.65 of 7 October 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees:-

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 227 of 24 August 1944.

Authorizing the Minister for Treasury to modify the rules set out in Art.4 of the Consolidated text of laws approved by Royal Decree No.204 of 28 April 1910.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.228 of 14 September 1944.

Conferring the duties of the office of President of the Court of Accounts.

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.229 of 5 October 1944.

Admitting the civil injured party to participation in the penal proceeding before the High Court of Justice.

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 27 September 1944.

Authorising several institutions to operate as agencies of the Bank of Italy.

(e) Food Industry Commerce

(e) Ministerial Decree of 23 September 1944.

Confirming in office the Commissioner for extraordinary administration of the National Institute for conserved food.

(f) Navy

(f) Ministerial Decree of 1st October 1944.

Appointing the Commissioner Extraordinary for the Port Company of Trapani.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 2 October 1944.

Payment by stamps of the general tax on turn over and of other taxes.

NOTE : Sub-Commissions desiring [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees:-

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 227 of 24 August 1944.

Authorising the Minister for Treasury to modify the rules set out in Art.4 of the consolidated text of laws approved by Royal Decree No.204 of 28 April 1910.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.228 of 14 September 1944.

Conferring the duties of the office of President of the Court of Accounts.

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.229 of 5 October 1944.

Admitting the civil injured party to participation in the penal proceeding before the High Court of Justice.

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 27 September 1944.

Authorising several institutions to operate as agencies of the Bank of Italy.

(e) Food Industry Commerce

(e) Ministerial Decree of 27 September 1944.

Confirming in office the Commissioner for extraordinary administration of the National Institute for conserved food.

(f) Navy

(f) Ministerial Decree of 1st October 1944.

Appointing the Commissioner Extraordinary for the Port Company of Trapani.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 2 October 1944.

Payment by stamps of the general tax on turn over and of other taxes.

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of C.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 17 hours, Saturday, 14 October 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale returns received after this date will be too late for action.

Richard H. Wilmer
RICHARD H. WILMER,
Colonel, C.A.C.,
Chief Legal Advisor.

SECTION	IN	OUT
Col. Mc.		
Maj. Mac		
Maj. ISAAC		
Capt. SILVERMAN		
Col. FAVA		
C. C.		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1762

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 7 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400
	» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 120	All'Estero	Abb. annuo . . L. 240
	» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo . » 4		Un fascicolo . » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . L. 100 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma: Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 227.

Autorizzazione al Ministro pel tesoro a derogare alle norme dell'art. 4 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 . . . . . Pag. 389

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 228.

Conferimento dell'incarico delle funzioni di presidente della Corte dei conti . . . . . Pag. 394

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 229.

Costituzione di parte civile nei procedimenti penali davanti all'Alta Corte di Giustizia . . . . . Pag. 394

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia . . . . . Pag. 395

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1944.

Conferma nella carica del commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari . . . . . Pag. 395

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Trapani . . . . . Pag. 395

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1944.

Pagamento dell'imposta generale sull'entrata e di altre tasse a mezzo di marche da bollo . . . . . Pag. 396

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Sostituzione del commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per i combattenti . . . . . Pag. 396

Ministero dei lavori pubblici: Sostituzione del commissario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza . . . . . Pag. 396

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro. Pag. 396

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 396

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 227.

Autorizzazione al Ministro pel tesoro a derogare alle norme dell'art. 4 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'istituto di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 35, e il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

1763

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgniamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dalla conclusione della pace, il Ministro pel tesoro è autorizzato a derogare alle norme per la fabbricazione di biglietti di banca stabilite dall'art. 1 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 150. — EMANUEL.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 228.

Cessazione dell'incarico delle funzioni di presidente della Corte dei conti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto presidenziale 3 settembre 1944, con il quale l'avv. Gino Gasperini, presidente della Corte dei conti, sottoposto a procedimento per l'epurazione, è stato sospeso dall'ufficio ai termini dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, sulle sanzioni contro il fascismo;

Ritenuta la necessità di assicurare lo svolgimento delle funzioni relative all'anzidetto ufficio;

Visto l'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato dal R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, con le successive modificazioni;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il prof. Gustavo Ingrosso è incaricato delle funzioni di presidente della Corte dei conti fino alla definizione del giudizio di epurazione nei confronti dell'avv. Gino Gasperini.

Per la durata dell'incarico il prof. Gustavo Ingrosso è equiparato al grado secondo della gerarchia statale con diritto a percepire lo stipendio e gli altri assegni spettanti al presidente della Corte dei conti.

Art. 2.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 151. — EMANUEL.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 229.

Costituzione di parte civile nei procedimenti penali davanti all'Alta Corte di Giustizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198, recante norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia, ed altre disposizioni procedurali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Nei procedimenti penali davanti all'Alta Corte di Giustizia, istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, può essere esercitata l'azione civile secondo le disposizioni degli articoli 22 e seguenti del Codice di procedura penale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GUELLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 158. — EMANUEL

1764

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto 22 dicembre 1942 del Ministro per gli scambi e per le valute, col quale furono autorizzati, fra gli altri, l'Istituto di San Paolo di Torino, la Banca nazionale del Lavoro, la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano, il Banco di Roma, il Monte dei Paschi di Siena, la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

Considerato che nulla più osta a che la Banca di America e d'Italia sia nuovamente ammessa a funzionare da agenzia della Banca d'Italia ai sensi del citato decreto Ministeriale 8 dicembre 1934;

Ritenuta l'opportunità di estendere le suddette funzioni alle aziende bancarie di cui alle premesse anche per il corrente anno 1944;

Decreta:

I seguenti Istituti:
Banca nazionale del Lavoro;
Istituto di San Paolo di Torino;
Banca Commerciale Italiana;
Credito Italiano;
Banco di Roma;
Monte dei Paschi di Siena;
Banca popolare cooperativa anonima di Novara;
sono autorizzati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1944, a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai fini contemplati nel su menzionato decreto 8 dicembre 1934.

Ai fini e con le modalità medesime anche la Banca d'America e d'Italia è riammessa a funzionare — fino al 31 dicembre 1944 — da agenzia della Banca d'Italia.

Roma, addì 27 settembre 1944

Il Ministro: SOLARI

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1944.

Conferma nella carica del commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto 31 agosto 1928, n. 2126, recante norme per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1937 concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la conserve alimentari e la nomina di un commissario per la sua gestione straordinaria;

Ritenuta la necessità di assicurare il funzionamento dell'Istituto predetto che, per gli avvenimenti succedutisi, non ha potuto regolarmente svolgersi;

Decreta:

Il dott. Guido Troise è confermato commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1944

Il Ministro: GIGNONI

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Trapani.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 113, relativo al passaggio — durante lo stato di guerra — della marina mercantile e del relativo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata la opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale di Trapani;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 15 ottobre 1944, il signor Ferrante Baldassare è nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale di Trapani e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera lorda di L. 150 al netto delle ritenute di legge.

Roma, addì 1° ottobre 1944

Il Ministro per la marina:
DE COURTEN

p. *Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro*: COSTA

1765

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1944.

Pagamento dell'imposta generale sull'entrata e di altre tasse a mezzo di marche da bollo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuta che per le attuali contingenze, occorre facilitare il pagamento dell'imposta generale sull'entrata nei casi in cui tale pagamento devesi effettuare mediante applicazione di marche da bollo, nonchè il pagamento di altre tasse a mezzo di marche da bollo;

Decreta:

Per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, di cui alla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e consentito, fino a nuove disposizioni, in sostituzione delle apposite marche previste dalla legge citata, l'uso di qualsiasi altro tipo di marche da bollo attualmente esistente, compreso quello istituito per il pagamento dell'imposta sui trasporti di cose con autoveicoli, sempreche trattisi di marche a doppia o a più sezioni.

La prima sezione di tali marche dovrà essere apposta sulla matrice o duplo della fattura o documento che resta all'emittente e l'altra o le altre sezioni sull'altro esemplare della detta fattura o documento.

Per ogni altra tassa da corrispondersi con applicazione di marche ad unica sezione, possono essere usate, pure fino a nuove disposizioni, marche di qualsiasi tipo attualmente esistenti, escluse quelle a due o più sezioni.

Roma, addì 2 ottobre 1944

Il Ministro: SOLMI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione del commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per i combattenti

Con decreto luogotenenziale in data 24 agosto 1944, n. 245, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre successivo, sono state accettate le dimissioni del commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per i combattenti e si è provveduto alla di lui sostituzione.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del commissario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza

Con decreto di S. E. il Ministro per i lavori pubblici n. 305 in data 19 settembre 1944, per sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente sunto nella *Gazzetta Ufficiale*, il sig. Vincenzo Torrio fu Michele è nominato commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza, in sostituzione del precedente commissario comm. dott. ing. Giovanni Grasso.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro

Con decreto in data 30 settembre 1944 il Ministro per l'industria, commercio e lavoro ha nominato il prof. Emilio Canevari commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro, con i poteri del presidente, del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 3ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 5 settembre 1944.

Rendita 3,50 %	1906	L.	103 —
Id. 3,50 %	1902	»	90 —
Id. 3 %	lordo	»	72 —
Id. 5 %	1935	»	93 —
Redimibile 3,50 %	1934	»	83,80
Id. 5 %	1936	»	96,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,75
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	»	93,50
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	93,25
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	92,15
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	83,70

Media dei titoli del 13 settembre 1944.

Rendita 3,50 %	1906	L.	103,80
Id. 3,50 %	1902	»	90 —
Id. 3 %	lordo	»	72 —
Id. 5 %	1935	»	94 —
Redimibile 3,50 %	1934	»	84,10
Id. 5 %	1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,50
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	93,75
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	93,05
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	93,60
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	93,60
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	84,20

Media dei titoli del 18 settembre 1944.

Rendita 3,50 %	1906	L.	103,50
Id. 3,50 %	1902	»	90 —
Id. 3 %	lordo	»	72 —
Id. 5 %	1935	»	93,75
Redimibile 3,50 %	1934	»	83,75
Id. 5 %	1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,50
Buoni novennali 5 %	(15 giugno 1948)	»	94,45
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	93,50
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	93,50
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	93,45
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	93,50
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	83,75

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

9 OCT Recd. MAJOR SIR P MAGNUS 9/10

20.

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/LO10/L. ES/pa.
7 Oct 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzette Ufficiale No.64 of 5 October 1944.

TO : See Distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Public Safety

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 223 of 10 August 1944.

Rules implementing Royal Decree-Laws No.73 of 10 Feb. 1942, No.87 of 10 Mar 1944, No.105 of 5 April 1944, concerning the compulsory declaration of all motor vehicles registered prior to 1 January 1930 and the census of motor vehicles in liberated provinces.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.224 of 10 August 1944.

Abolishing the death penalty in the Penal Code.

(c) Army

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.225 of 26 August 1944.

Termination of permanent active service and retirement of Generals of Air Army and Generals designated to command an Air Army.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 226 of 14 Sept 1944.

Abolishing the Inspectorate for the defence of savings and banking operations and transfer of its duties and powers to the Ministry of Treasury.

NOTE : Sub Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Chief of Staff , will file their returns through their competent Section not later than 17 hours, Monday, 9 October 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale returns received after this date will be too late

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TO : See Distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Public Safety

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 82 of 10 August 1944.

Rules implementing Royal Decree-Laws No.75 of 16 Feb. 1942,No.83 of 10 Mar 1944, No.105 of 5 April 1944, concerning the compulsory declaration of all motor vehicles registered prior to 1 January 1930 and the census of motor vehicles in liberated provinces.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.224 of 10 August 1944.

Abolishing the death penalty in the Penal Code.

(c) Army.

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.225 of 24 August 1944.

Termination of permanent active service and retirement of Generals of Air Army and Generals designated to command an Air Army.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 226 of 14 Sept 1944.

Abolishing the Inspectorate for the defence of savings and banking operations and transfer of its duties and powers to the Ministry of Treasury.

NOTE : Sub Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be ENJOINED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Chief of Staff will file their returns through their competent Section not later than 17 hours, Monday, 9 October 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale returns received after this date will be too late for action.

SEEN.	INITIALS.	DATE.
Col. Mc. (HY		
Maj. MAG [illegible]	R.O.	
Maj. DRAGE		
Cap. [illegible] DORI		
Col. LAV [illegible]		
C. C.		

Richard H Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1.768

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 5 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-564

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero — Abbonamento annuo L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 223.

Norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 165, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate. . . . Pag. 380

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224.

Abolizione della pena di morte nel Codice penale. Pag. 390

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 225.

Cessazione dal servizio permanente effettivo e collocamento a riposo di generali di Armata aerea e di generali di Squadra designati di Armata aerea . . . . . Pag. 391

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 226.

Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro . . . Pag. 391

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 392

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 223.

Norme integrative dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1942, n. 75, 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 165, relativi alla denuncia obbligatoria di tutti gli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, ed al censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, convertito nella legge 27 giugno 1942, n. 789, e successive disposizioni di attuazione;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 165;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/3;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La denuncia degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, è obbligatoria anche per gli autoveicoli che, in mancanza di ogni altro elemento relativo all'immatricolazione, de-

1769

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ritenersi, per il tipo e la serie cui appartengono, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1930, nonchè per gli autoveicoli indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75, salve le eccezioni stabilite dall'art. 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83.

Sono soggetti altresì a denunzia gli autoveicoli stessi, anche se inefficienti o ridotti allo stato di relitti, e gli organi e parti di essi ancora utilizzabili, comunque detenuti.

Art. 2.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo che precede si applica anche alla denunzia prevista dagli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, per il censimento degli autoveicoli nelle provincie liberate.

Art. 3.

La denunzia delle parti di ricambio di cui ai Regi decreti-legge 10 marzo 1944, n. 83, e 5 aprile 1944, n. 105, è obbligatoria anche per coloro che ne fanno commercio e per gli esercenti officine di ricostruzione o riparazione di autoveicoli.

I detti commercianti ed esercenti terranno apposito registro di carico e scarico numerato e vidimato dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la scritturazione aggiornata delle compra-vendite effettuate e l'indicazione delle generalità e dei documenti di identificazione dei contraenti.

Il registro dovrà essere esibito in qualsiasi momento a richiesta dei funzionari dell'Ispettorato stesso.

Chiunque contravviene alle disposizioni sulla tenuta e sull'esibizione del registro è punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a L. 5000.

Art. 4.

La denunzia di cui all'articolo che precede deve essere compilata in triplice copia e deve specificare il numero delle parti di ricambio, la relativa fabbrica e tipo dell'autoveicolo, e, possibilmente, il numero del catalogo.

Art. 5.

Il termine per la presentazione delle denunzie di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, è prorogato ad un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui in detto articolo devono presentarsi le denunzie prescritte dagli articoli 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, e 1, 2 e 3 del presente decreto.

Art. 6.

L'accertamento dello stato di efficienza e delle condizioni di manutenzione degli autoveicoli denunciati a norma degli articoli 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, e del presente decreto è disposto dal direttore del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione su domanda nella prescritta carta da bollo che gli interessati debbono presentare contemporaneamente alla denunzia.

Per gli autoveicoli suddetti, riconosciuti idonei al traffico, gli Ispettorati compartimentali rilasceranno entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il certificato di approvazione con la seguente annotazione: « Autoveicolo immatricolato (o costruito) anteriormente al 1° gennaio 1930, riconosciuto idoneo al traffico ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83 ».

Art. 7.

Trascorso il termine per il rilascio del certificato di approvazione s'intendono revocate di diritto le eventuali licenze di circolazione rilasciate per gli autoveicoli indicati nell'articolo che precede, che non avranno ottenuto il prescritto certificato di approvazione, ed agli stessi viene esteso il divieto di alienazione e trasformazione previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 10 febbraio 1942, n. 75.

Art. 8.

Gli autoveicoli non riconosciuti idonei al traffico e quelli in istato di relitti e gli organi e materiali cui è esteso l'obbligo di denunzia ai termini degli articoli 1 e 2 del presente decreto devono essere tenuti a disposizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, che è facultato a richiederne la requisizione per uso industriale o per qualsiasi altro uso a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 10 marzo 1944, n. 83, restandone i detentori depositari con tutti gli obblighi e a tutti gli effetti di legge.

Art. 9.

Ogni disposizione in contrasto col presente decreto si intende abrogata.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - con effetto dal 16 maggio 1944 per la proroga dei termini.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — TUPINI — SORAGI — CASATI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro I.G.M.I.C., n. 1, foglio n. 11. — CESARINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 224.

Abolizione della pena di morte nel Codice penale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Codice penale, approvato con R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

T 7 7 0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.

Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo.

Nel caso preveduto nell'art. 72, 1° comma, del Codice penale il condannato all'ergastolo, a termine del comma precedente, non può essere ammesso al lavoro all'aperto prima che abbia scontato almeno un anno di pena.

Nulla è innovato alle disposizioni dei Codici penali militari e del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 159. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 225.

Cessazione dal servizio permanente effettivo e collocamento a riposo di generali di Armata aerea e di generali di Squadra designati di Armata aerea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 957, convertito nella legge 14 dicembre 1933, n. 34;
Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1004, convertito nella legge 31 dicembre 1936, n. 2409;
Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I generali di Armata aerea, trattenuti nei ruoli del servizio permanente effettivo oltre il cinquantacinquesimo anno di età, in base a leggi speciali, sono, in deroga alle leggi stesse, tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e collocati a riposo col trattamento economico inerente a tale posizione.

Sono esonerati, altresì, dal servizio permanente effettivo e collocati a riposo col trattamento economico inerente a tale posizione i generali di Armata aerea ed i generali di Squadra designati di Armata aerea, che, data la situazione attuale, non possono trovare utile impiego.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1944
Registro Riposi militari e Corpi armati n. 61, foglio n. 367. — ARGENIO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 226.

Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le modificazioni ad esso apportate con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 623, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito istituito con l'art. 11 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni è soppresso.

Le facoltà e le attribuzioni spettanti al predetto Ispettorato passano alla competenza del Ministero del tesoro.

Le facoltà e le attribuzioni che le disposizioni predette demandano al Comitato dei Ministri, al Capo del Governo ed al Capo dell'Ispettorato sono devolute al Ministro per il tesoro.

1771

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

La vigilanza sulle aziende di credito di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, è delegata alla Banca d'Italia che la esercita a mezzo del proprio personale tecnico, salva sempre la facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, nei casi in cui lo riterrà opportuno, dirette ispezioni avvalendosi del personale proprio.

I funzionari della Banca d'Italia nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza sono considerati pubblici ufficiali e sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 3.

Con decreti Luogotenenziali sarà provveduto a quanto occorra per l'organizzazione e per il funzionamento presso il Ministero del tesoro del servizio relativo all'espletamento delle facoltà ed attribuzioni devolute al Ministero stesso ai sensi dell'art. 1.

A tale servizio saranno aggregati un funzionario delegato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro e un altro delegato dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 4.

I provvedimenti legislativi regolamentari e ministeriali riguardanti l'organizzazione, l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi amministrativi e dei dirigenti delle aziende ed istituti di credito, la cui attività ricada anche nella sfera di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste, del Ministero dell'industria, commercio e lavoro o di altri ministeri, saranno promossi dal Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri di detti dicasteri.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SORGI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1944
Registro Presidenza n. V, foglio n. 143 — ESPOSITO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 60 del 26 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 30 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 AGOSTO 1944, N. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 AGOSTO 1944, N. 212.

Modificazioni dell'art. 328 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale.

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 61 del 28 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOATTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

FZ OCT Recd

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ES/pa.
5 Oct 44.

ACC/LC10/1.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.63 of 3 October 1944.

TO : See Distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED-

1. The above issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.221 of 7 September 1944.

Extending the jurisdiction of the Court of Appeal Section, Lucera, to include civil cases.

(b) Finance Commerce

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.222 of 12 September 1944.

Extending the provisions of Royal Decree-Law No.739 of 21 August 1943 to banking undertakings and institutions.

(c) Civil Affairs Section

(c) Presidential Decree of 22 Sept.1944.

Appointment of a Commissioner for temporary administration of the publishing company " GIORNALE D'ITALIA " .

(d) Civil Affairs Section

(d) Presidential Decree of 22 September 1944.

Appointment of a Commissioner for temporary administration of the limited publishing company " IL MESSAGGERO ".

(e) Civil Affairs Section

(e) Presidential Decree of 22 September 1944.

Appointment of a Commissioner for temporary administration of the company " IL PANO EDITORIALE DELLE AGRICOLTORI ".

(f) Civil Affairs Section

(f) Presidential Decree of 22 September 1944.

Appointment of a Commissioner for temporary administration of the agency " [illegible] ".

(g) Ministerial Decree 28 September 1944.

Examination for attorneys (procuratori).

NOTE: Sub-Commission desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TO : See Distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED-

1. The above issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.221 of 7 September 1944.

Extending the jurisdiction of the Court of Appeal Section, Lucera, to include civil cases.

(b) Finance Commerce

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.222 of 12 September 1944.

Extending the provisions of Royal Decree-Law No.739 of 21 August 1943 to banking undertakings and institutions.

(c) Civil Affairs Section

(c) Presidential Decree of 22 Sept.1944.

Appointment of a Commissioner for temporary administration of the publishing company " GIORNALE D'ITALIA " .

(d) Civil Affairs Section

(d) Presidential Decree of 22 September 1944.

Appointment of a Commissioner for temporary administration of the limited publishing company " IL MESSAGGERO ".

(e) Civil Affairs Section

(e) Presidential Decree of 22 September 1944.

Appointment of a Commissioner for temporary administration of the company " IL PANO EDITORIALE DELLE AGRICOLTURE ".

(f) Civil Affairs Section

(f) Presidential Decree of 22 September 1944.

Appointment of a Commissioner for temporary administration of the agency " STEFANI";

(g) Ministerial Decree 28 September 1944.

Examination for attorneys (procuratori).

NOTE: Sub-Commission: desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Sections not later than 17 hours, Saturday, 7 October 1944. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of G.U. returns received after this date will be too late for action.

SECN.	INITIALS.	DATE.
Col. Mc. CARTHY		
[illegible]	P.O.	

Richard H Wilmer
RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/LC10/L. ES/pa.
5 Oct 1944.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 62 of 30 Sept.1944.

TO : See Distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED -

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.218 of 30 June 1944.

Advance payments to the Autonomous Administration of Notarial Archives.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 219 of 14 Sept 1944.

Return to normal time.

(c) Public Health (Welfare)

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.220 of 28 Sept. 1944.

Establishment of the "National Organization for distribution of subsidies in Italy" (E.N.D.S.I.).

(d) Army

(d) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom of 24 August 1944.

Dissolution of the Administrative Council of the Military Union and appointment of a Commissioner Extraordinary.

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 30 June 1944.

Issue of ordinary treasury bonds 1 July 1944-30 Sept.44.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree 12 September 1944.

Change of the interest rates on ordinary treasury bonds.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree 20 September 1944.

Extending to all provinces of the Kingdom the provisions of Royal Decree-Law No.457 of 17 May 1943 concerning the payment of the treasury bonds.

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 28 September 1944.

Modifying the rules on allowances to be received by notaries upon retirement from active service.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TO : See Distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED -

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.218 of 30 June 1944.

Advance payments to the autonomous administration of Notarial Archives.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 219 of 14 Sept 1944.

Return to normal time.

(c) Public Health (Welfare)

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.230 of 28 Sept. 1944.

Establishment of the "National Organization for distribution of subsidies in Italy" (E.N.D.S.I.).

(d) Army

(d) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom of 24 August 1944.

Dissolution of the Administrative Council of the Military Union and appointment of a Commissioner Extraordinary.

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 30 June 1944.

Issue of ordinary treasury bonds 1 July 1944-30 Sept.44.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree 12 September 1944.

Change of the interest rates on ordinary treasury bonds.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree 20 September 1944.

Extending to all provinces of the Kingdom the provisions of Royal Decree-Law No.457 of 17 May 1945 concerning the payment of the treasury bonds.

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 28 September 1944.

Modifying the rules on allowances to be received by notaries upon retirement from active service.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Sections not later than 17 hours, Saturday, 7 October 1944. If the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale returns received after this date will be too late for action.

Richard H Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 725016

1776

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 63

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Martedì, 3 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (serie 3ª titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abb. annuo L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari } — All'Estero . . . { Abb. annuo L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddopp. }

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 angolo Via Marco Minghetti, 23-24; e presso le librerie depositarie di Roma e del Capoluogo delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio inserzioni della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 221.
Estensione alla materia civile della giurisdizione della Sezione di Corte di appello di Lucera . . . . Pag. 351

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1944, n. 222.
Estensione alle Aziende ed agli Istituti di credito delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1913, n. 739. Pag. 352

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della società editrice « Il Giornale d'Italia » . . . Pag. 352

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice « Il Messaggero » . . Pag. 352

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.
Nomina del commissario per la temporanea gestione della società « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori » . Pag. 353

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.
Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani » . . . . . Pag. 353

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1944.
Esami di procuratore . . . . . Pag. 353

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Media dei titoli del 28 settembre 1944 . . . Pag. 354
Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere ammessi per cauzione dagli agenti della riscossione. Pag. 355

CONCORSI

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari . . . . . Pag. 357

Regia prefettura di Catania: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta. . . . . Pag. 358

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 221.

Estensione alla materia civile della giurisdizione della Sezione di Corte di appello di Lucera.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 27, relativo alla temporanea istituzione di una Sezione distaccata di Corte d'appello in Lucera per la trattazione dei processi penali decisi in primo grado dai Tribunali di Foggia e di Lucera;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

1777

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la giurisdizione della Sezione distaccata di Corte di appello istituita temporaneamente in Lucera con R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 27, è estesa anche alla materia civile.

La Corte di appello di Bari rimane tuttavia competente a conoscere degli affari per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato prodotto l'appello o il reclamo.

Art. 2.

L'art. 5 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 27, è così modificato:

« Con successivo decreto sarà stabilita la data in cui la Sezione distaccata di Corte di appello di Lucera cesserà di funzionare ».

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 178 — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 settembre 1944, n. 222.

Estensione alle Aziende ed agli Istituti di credito delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sono estese alle Aziende di credito ed agli Istituti soggetti al controllo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il provvedimento di scioglimento degli organi deliberativi e di nomina di Commissari straordinari è adottato dal Ministro per il tesoro. Nei casi, però, in cui l'attività delle Aziende e degli Istituti di cui all'art. 1 ricada anche nella sfera di competenza di altri Ministeri, il provvedimento è adottato di concerto tra il Ministro per il tesoro ed i Ministri di tali dicasteri.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 132. — EMANUELE

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società edizioni « Il Giornale d'Italia ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « Il Giornale d'Italia » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le Informazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Nicola Catalano è nominato commissario per la temporanea gestione della società edizioni « Il Giornale d'Italia ».

Art. 2.

L'avv. Nicola Catalano eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944.

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

1778

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice « Il Messaggero ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « Il Messaggero » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mario Giacone è nominato commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice « Il Messaggero ».

Art. 2.

L'avv. Giacone eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della società editrice « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Luigi Masi è nominato commissario per la temporanea gestione della società « Il Ramo Editoriale degli Agricoltori ».

Art. 2.

L'avv. Luigi Masi eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 22 settembre 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani » che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 ha svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi;

Su proposta del Sottosegretario per la Stampa e le informazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gaetano Vetrano, consigliere di Stato, è nominato commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia « Stefani ».

Art. 2.

Il dott. Gaetano Vetrano eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 settembre 1944

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1944.

Esami di procuratore.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto; la legge 27 maggio 1940, n. 254; il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 369, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76,

1779

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 725016

contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori;

Visto il decreto Ministeriale 22 agosto 1944 col quale trovasi sospeso le sessioni di esami di procuratore, per concorso e per idoneità, indette con decreto Ministeriale 9 maggio 1944 presso le sedi delle Corti d'appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, della Sezione distaccata di Corte di appello di Potenza e del Tribunale di Salerno;

Ritenuta l'opportunità di revocare la sospensione delle sessioni predette, di fissare un nuovo termine per la presentazione delle domande, nonchè di indire una sessione di esami di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata la sospensione delle sessioni di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori, indetta con decreto Ministeriale 9 maggio 1944 presso le sedi delle Corti di appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, della Sezione distaccata della Corte d'appello di Potenza e del Tribunale di Salerno.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore nove nei giorni seguenti:

diritto civile ed amministrativo, 11 gennaio 1945;
procedura civile e penale, 12 gennaio 1945.

Art. 2.

Con lo stesso diario di prove scritte è indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso la sede della Corte d'appello di Roma.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami di cui agli articoli 1 e 2 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le Corti d'appello di Palermo, Catania, Messina, Catanzaro e Roma, della Sezione distaccata di Corte di appello di Potenza e del Tribunale di Salerno entro il 10 dicembre 1944, corredate dei seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;

2) certificato di compimento della pratica prescritta;

3) ricevuta della tassa di L. 200 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità militari comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso de requisiti preveduti dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Coloro che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovino nell'impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai nn. 1, 2 e 4 possono esibire in sostituzione di essi, a norma dell'articolo 5 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, altri documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti relativi.

Art. 4.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti cancellerie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice presso la sede della Corte d'appello di Roma è composta come segue:

1. Gualtieri dott. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Roma, presidente;

2. Granata dott. Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, componente;

3. Pescatore prof. Gabriele, della Regia università di Roma, componente;

4. Avv. Mastino del Rio Giorgio, del Foro di Roma, componente;

5. Avv. Manfredonia Lionello, del Foro di Roma, componente;

6. Migliori dott. Paolo Silvio, consigliere della Corte di appello di Roma, presidente supplente;

7. Boschiero dott. Giuseppe Guido, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, componente supplente;

8. De Luca prof. Luigi, della Regia università di Roma, componente supplente;

9. Avv. Mantiga Giovanni, del Foro di Roma, componente supplente;

10. Avv. Della Rocca Fernando, del Foro di Roma, componente supplente.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: Tupini

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE IV - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 28 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,30
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,95
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,45
Id. 5 % 1936	»	97,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,40
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	83,95

1780

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione.

2° semestre 1943 valevole pel 1° e 2° semestre 1944

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Dedotto il decimo: Con cedola	Dedotto il decimo: Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 5 % (netto) 1935	70, 60	68, 10	63, 70	61, 20
2	» 3,50 % (netto) 1906	84, 40	82, 65	76, 14	74, 50
3	» 3,50 % (netto) 1902	83, 60	81, 85	75, 42	73, 67
4	» 3 % (lordo)	69 —	67, 80	62, 20	61, 12
	b) Redimibili:				
5	Redimibile 5 % (1936)	80, 15	77, 65	72, 39	69, 89
6	» 3,50 % (1934)	85, 00	84, 15	80, 9	57, 74
7	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	93, 05	91, 30	83, 92	82, 17
8	Debito redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1924, n. 210)	505, 85	491 —	456, 45	441, 30
9	» 3,50 % (Legge 24-12-1908, n. 734)	465, 75	457 —	420, 65	411, 20
10	» 3 % (Legge 15-6-1910, n. 328)	447, 50	440 —	403, 50	396 —
11	Obbligazioni per lavori del Tevere 5 %	460 —	450 —	415 —	405 —
12	» » edilizi di Roma 5 %	457 —	447 —	412, 30	402, 30
13	» per risanamento città di Napoli 5 %	479 —	469 —	424, 10	414, 10
14	Ferrovie Meridionali-Adriatiche-Sicule 3 %	400 —	394, 22	360, 56	355, 80
15	Strade Ferrate Romane 3 %	426 —	420, 22	383, 98	378, 20
16	» » Tirrene 3 %	485 —	487 —	436, 50	438, 50
17	» » Meridionali 3 %	497 —	491 —	447, 30	442, 00
18	» » Mediterranee 3 %	437 —	431 —	393, 30	387, 90
19	» » Vittorio Emanuele 3 %	428 —	422 —	385, 20	379, 80
20	» » Cuneo 3 %	350 —	344 —	315, 69	309, 69
21	» » Torino-Savona-Acqui 3 %	459 —	459, 30	414, 95	405, 27
22	» » Udine-Pontebba 3 %	380 —	376, 17	342, 49	337, 61
23	» » Lucca-Pistoia 3 %	434 —	428, 22	391, 18	385 49
24	» » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	453 —	447, 24	408, 28	402, 52
25	» » Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	413 —	407, 24	399, 28	396, 32
	» » A. B. 3 %				
	c) Buoni:				
26	Novennali — 1944 — 5 % (1 Settembre)	97, 60	95, 10	88, 09	85, 59
27	» — 1948 — 5 % (15 Febbraio)	70, 95	68, 15	63, 84	61, 34
28	» — 1949 — 5 % (15 Febbraio)	70, 45	67, 95	63, 66	61, 16
29	» — 1950 — 5 % (15 Settembre)	70, 30	67, 80	63, 52	61, 02
30	» — 1951 — 5 % (15 Aprile)	70, 30	67, 80	63, 52	61, 02
31	» — 1951 — 5 % (1° Settembre)	71, 20	69, 20	64, 28	62, 28
32	Quinquenn. — 1948 — 5 % (15 ottobre)	86 —	83, 50	77, 65	75, 15
	Titoli garantiti dallo Stato.				
33	Obbligazioni Ferrovie Sarde 5 %	350 —	344, 20	315, 78	309, 98
34	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	172 —	168 —	155, 20	151, 20
35	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	484, 37	475 —	436, 87	427, 50
36	» ordinarie » 3,75 %	890, 75	872 —	803, 50	784, 80
37	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	73 —	71, 10	65, 89	63, 99
38	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	407, 50	395 —	368 —	355, 50
39	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4 1/2 %	431, 25	420 —	389, 25	378 —
40	» C. O. P. Serie Ediz. Ferrovie dello Stato 4 1/2 %	431, 25	420 —	389, 25	378 —
41	» Credito Opere Pubbliche - Serie Città di Genova 5 %	446, 50	434 —	403, 10	391, 60
42	» » » » » Roma 5 %	447, 70	435 —	404 —	392, 30
43	» » » » » Torino 4 1/2 %	455, 30	444, 05	419, 90	409, 65
44	» » » » » Milano 5 %	475, 50	463 —	429, 20	416, 70
45	Consorzio Credito O. P. Città di Trieste 4 1/2 %	462 —	450, 75	416, 93	405, 68
46	A. G. I. Mare - 4,50 %	425 —	413, 50	383, 65	372, 15
47	» Ferro - 4,50 %	450 —	438, 75	405, 13	394, 88
48	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	541 —	526 —	488, 10	472, 10
49	» » » 5,50 %	506, 25	500 —	502, 25	450 —
50	Azioni A. N. I. C.	102 —	99 —	92, 19	89, 19

1781

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione.**

2° semestre 1943 valevole pel 1° e 2° semestre 1944

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DEDOTTO IL DECIMO: Con cedola	DEDOTTO IL DECIMO: Senza cedola
	Titoli di Stati esteri				
61	Prestito Ungherese	230 —	219,50	208,05	197,55
	Obbligazioni ferroviarie e equiparate				
52	Banca d'Italia 3,75 %	4[illegible]4,37	475 —	436,87	427,50
53	Istituto Italiano Credito Fondiario – Roma 5 %	542,50	630 —	488,50	477 —
54	» » – Roma 4 %	522 —	512 —	470,80	460,80
55	» » Conversione 4 %	526 —	516 —	473,40	464,40
56	» » 3,50 %	501,75	493 —	452,25	443,70
57	» di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	447,37	438 —	403,57	394,20
58	» » » 4 %	456 —	486 —	447,40	437,40
59	» » » Conversione 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —
60	» » » delle Venezie 5 %	500,50	487,80	451,62	439,02
61	» » » Venezie Tridentina - Trento 4 %	506 —	490 —	454 —	441 —
62	» » » » » Conv. 4 %	502 —	492 —	452,80	442,80
63	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	470,50	468 —	424,70	412,20
64	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 %	470 —	456 —	423 —	411 —
65	» » » » Conv. 4 %	491 —	481 —	442,90	432,90
66	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	480 —	476 —	440,20	430,20
67	» » » » Conversione 4 %	500 —	490 —	451 —	441 —
68	» » » » 5 %	512,50	500 —	462,50	450 —
69	» » Banco Sicilia 5 %	501,50	515 —	452,60	467,10
70	» » » 4 %	488 —	476 —	440,20	430,20
71	» » » Conversione 4 %	489 —	479 —	441,10	431,10
72	» » » 3,75 %	482,37	473 —	435,07	425,70
73	» » Banco di Napoli 5 %	537,50	525 —	485 —	472,50
74	» » » 4 %	507 —	497 —	457,30	447,30
75	» » » Conversione 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —
76	Cassa di Risparmio Provincie Lombarde 4 %	500 —	499 —	450,10	449,10
77	» » » Conversione 4 %	512 —	502 —	461,80	451,80
78	» » » 3,50 %	506,75	498 —	456,95	448,20
79	» » Bologna 5 %	540,50	528 —	487,70	476,20
80	» » » 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —
81	» » » Conversione 4 %	509 —	499 —	459,10	449,10
82	» » » 3,50 %	488,75	480 —	440,75	432 —
83	Istituto Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
84	Monte dei Paschi - Siena 5 %	557,50	565 —	502 —	508,50
85	» » » 4 %	545 —	535 —	491,50	481,50
86	» » » Conversione 4 %	552 —	542 —	497,80	487,80
87	» » » 3,50 %	515,75	507 —	465,05	456,30
88	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	500 —	500 —	450 —	450 —
89	» » » » 3,75 %	499,37	490 —	450,37	441 —
90	» » » » 3,50 %	525,75	520 —	476,75	468 —
91	Istituto Credito Imprese Pubbliche Utilità 6 %	540 —	535 —	487,50	482,50
92	» » I. F. U. serie speciale Istituzione 6 %	542 —	527 —	489,20	475,30
93	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	543 —	528 —	490,20	476,20
94	» » » 5 %	496,75	488 —	447,97	439,20
95	» » » 5 %	529,50	617 —	477,80	465,30
96	Consorzio Mut. Cauzione Ferrovieri 4 %	502 —	492 —	452,80	442,80
97	» » » Conversione 4 %	502 —	492 —	452,80	442,80
98	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	506 —	496 —	456,40	446,40
99	» » » Conversione 4 %	506 —	496 —	456,40	446,40
100	» » » Miglioramento 5 %	518,50	506 —	467,30	456,40
101	Istituto per il Credito Navale (serie speciale) 6 1/2 %	515 —	500 —	465 —	450 —
102	» » » (serie ordinaria) 6 1/2 %	513 —	498 —	463,20	448,20
103	» Mobiliare Italiano 5 % (II emissione)	—	—	—	—
104	» » » 5 % (III emissione)	—	—	—	—
105	» » » 5 % (VII emissione)	944,50	932 —	851,30	838,80
106	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	503 —	493 —	453,70	443,70
107	» » » » Conversione 4 %	504 —	494 —	454,60	444,60

1782

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Graduatoria del concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 marzo 1935, n. 135, col quale fu approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, col quale venne indetto un concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Vigli gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 60 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1941:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1	Biancani Arturo	8,050	7,500	15,550
2	Fiorucci Cesare	7,966	7,550	15,516
3	Della Campa Massimo	8,450	7	15,450
4	Sisi Lorenzo	8,183	7,200	15,383
5	Perotti Vittorio	7,783	7,500	15,283
6	Santucci Augusto	8,016	7,200	15,216
7	Carnevosa de Grazia Francesco Paolo	8,400	6,650	15,050
8	Berlingieri Giovanni	7,983	7	14,983
9	Ferraro Mario	8,156	6,800	14,956
10	La Bianca Michele	7,433	7,500	14,933
11	De Santis Giovanni	7,883	7	14,883
12	Padulano Mario	7,650	7,100	14,750
13	Catania Raffaele	7,800	6,900	14,700
14	Mauro Giuseppe	8,063	6,600	14,663
15	Barra Mario	8,450	6,200	14,650
16	De Bora Luigi	8,416	6,200	14,616
17	Lorenzini Umberto	7,400	7,200	14,600
18	Pedio Giuseppe	7,416	7,150	14,566
19	Bianco Francesco	8,216	6,150	14,366
20	Romano Carlo	7,416	7	14,416
21	Coppola Vincenzo	7,583	6,805	14,388
22	De Santis Antonio	7,483	6,500	14,983
23	Spadoni Mario	7,666	6,705	14,371
24	Maccarone Saulo	7,716	6,650	14,366
25	Lucantoni Corradino	7,600	6,755	14,355
26	Calandriello Federico	7,750	6,600	14,350
27	Russo Carmelo	7,100	7,150	14,250
28	Aquino Giovanni	8,250	6	14,250
29	Paone Rinaldo	8,166	6	14,166
30	Castiglione Pasquale	7,283	6,800	14,083
31	Virga Antonio	7,816	6,200	14,016
32	De Simeonibus Massimo	7,850	6,150	14
33	Santolamazza Ernesto	7,700	6,255	13,955
34	Guerra Mario	7,650	6,300	13,950
35	Baldassarre Carlo	7,933	6,010	13,943
36	Romano Pietro	7,433	6,500	13,933
37	Varacalli Amato	7,716	6,200	13,916
38	Guglielmi Vito	7,633	6,200	13,833
39	Schinco Vincenzo	7	6,800	13,800
40	Di Fede Angelo	7,166	6,600	13,766
41	Bell Renzo	7,466	6,250	13,716
42	Antonelli Salvatore	7,666	6	13,666
43	Cavasso Arcangelo	7,616	6	13,616
44	Petrarulo Mauro	7,366	6,200	13,566
45	Pinoli Riccardo	7,516	6	13,516
46	Zannello Giuseppe	7,433	6,020	13,503
47	Agnello Martino	7,183	6	13,183
48	Romei Carlo	7,233	6,200	13,433
49	Bazzoni Mario	7,983	6,550	13,583
50	Ferretti Felice	7,333	6	13,333
51	Corona Sisto	7,216	6	13,216
52	Cassinassima Tiberio	7	6,100	13,100
53	Romano Umberto	7,033	6	13,033
54	Rezzella Vittorio	7	6,015	13,015
55	Mirabella Nicola	7	6,010	13,010
56	Polizzy Renato	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Biancani Arturo
2. Fiorucci Cesare
3. Della Campa Massimo
4. Sisi Lorenzo
5. Perotti Vittorio
6. Santucci Augusto
7. Carnevosa De Grazia Francesco Paolo
8. Berlingieri Giovanni
9. Ferraro Mario
10. La Bianca Michele
11. De Santis Giovanni
12. Padulano Mario
13. Catania Raffaele
14. Mauro Giuseppe
15. Barra Mario
16. De Bora Luigi
17. Lorenzini Umberto
18. Pedio Giuseppe
19. Bianco Francesco
20. Romano Carlo
21. Coppola Vincenzo
22. De Santis Antonio
23. Spadoni Mario
24. Maccarone Saulo
25. Lucantoni Corradino
26. Calandriello Federico
27. Russo Carmelo
28. Aquino Giovanni
29. Paone Rinaldo
30. Castiglione Pasquale
31. Virga Antonio
32. De Simeonibus Massimo
33. Santolamazza Ernesto
34. Guerra Mario
35. Baldassarre Carlo
36. Romano Pietro
37. Varacalli Amato
38. Guglielmi Vito
39. Schinco Vincenzo
40. Di Fede Angelo
41. Bell Renzo
42. Antonelli Salvatore
43. Cavasso Arcangelo
44. Petrarulo Mauro
45. Pinoli Riccardo
46. Zannello Giuseppe
47. Agnello Martino
48. Romei Carlo
49. Bazzoni Mario
50. Ferretti Felice
51. Corona Sisto
52. Cassinassima Tiberio
53. Romano Umberto
54. Rezzella Vittorio
55. Mirabella Nicola
56. Polizzy Renato

Roma, addì 16 agosto 1943

Il Ministro: BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1943.
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 151 — D'ELIA.

1783

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIA PREFETTURA DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Riconosciuta che la predetta commissione in base alla risultanze dell'esame dei titoli e della prova orale, ha formato la graduatoria delle candidate risultate idonee secondo l'ordine della votazione conseguita;

Visti gli articoli 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1950:

1) Germani Angela di Giuseppe	con punti	52,30/100
2) Bertolo Antonina di Francesco	»	52,25/100
3) Perillo Lucia di Giovanni	»	51,66/100
4) Giulia Giovanna fu Antonino	»	50,45/100
5) Zappulla Rosa fu Giovanni	»	50/100
6) Cannarozzo Maria di Salvatore	»	48,47/100
7) Patella Maria fu Salvatore	»	46,50/100
8) Maggiore Giuseppina fu Salvatore	»	35,81/100
9) Cirillo Maria di N. N.	»	35,50/100
10) Leonardi Rosaria di Filadelfio	»	33,25/100
11) Russo Maria di Giuseppe	»	33,50/100
12) Laferlita Concetta fu Sebastiano	»	33,12/100
13) Adornetto Vincenzo di Giuseppe	»	32,75/100
14) Valve Francesca	»	32,65/100
15) Boscarino Francesca di Vincenzo	»	32,50/100
16) Indelicato Agata fu Angelo	»	32,40/100
17) Lanzafame Concetta fu Sebastiano	»	32,37/100
18) Ciatto Nunzia di Gaetano	»	31,66/100
19) Palermo Giuseppina fu Antonio	»	30,80/100
20) Lizzio Giovanna fu Giovanni	»	30,24/100
21) Bellini Clara	»	30,15/100
22) Zuccalà Rosalba	»	30,07/100
23) Tanteri Barbara di Eugenio	»	30,50/100
24) Castro Maria fu Giovanni	»	30,31/100
25) Grasso Agata di Leonardo	»	30,06/100
26) Cattalano Rosaria di Rocco	»	28,13/100
27) Lombardo Adele	»	28,12/100
28) Piazza Anna di Serafino	»	28/100
29) Romano Concetta fu Concetto	»	27,50/100
30) Serrano Ida fu Vincenzo	»	27,37/100
31) Tanteri Maria di Eugenio	»	26,25/100
32) Zappalà Sebastiana fu Biagio	»	26,25/100
33) Cunino Angela di Giovanni	»	25,62/100
34) Proietto Maria Rosa	»	25,05/100
35) Zappalà Concetta di Antonino	»	25,85/100
36) Signorelli Carmela fu Antonino	»	25,62/100
37) Rubonello Francesca di Gaetano	»	25,18/100
38) Gullanno Maria di Sebastiano	»	25,12/100

Il presente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio Annunzi Legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 29 dicembre 1943

Il prefetto: A. FAZIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso per il posto di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1950;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascuno dei posti messi a concorso secondo l'ordine della graduatoria e per le sedi che ciascuna candidata avrà indicato per prima sull'ordine delle preferenze e fino alla attribuzione di tutti i posti a concorso;

Visti gli artt. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici ai posti di ostetrica condotta vacanti e messi a concorso al 30 novembre 1950 secondo l'indicazione accanto di ciascuna assegnata:

1) Germani Angela di Giuseppe, per il posto di ostetrica condotta di Catania (Zia Lisa);

2) Bertolo Antonina di Francesco, per il posto di ostetrica condotta di Gravina di Catania;

3) Perillo Lucia di Giovanni, per il posto di ostetrica condotta di Militello V. Catania;

4) Giulia Giovanna fu Antonio, per il posto di ostetrica condotta di Castel di Judica;

5) Zappulla Rosa fu Giovanni, per il posto di ostetrica condotta di Adrano (Borgata Poz);

6) Cannarozzo Maria di Salvatore, per il posto di ostetrica condotta di Caltagirone;

7) Patella Nunzia fu Salvatore, per il posto di ostetrica condotta di Ramacca;

8) Maggiore Giuseppina fu Salvatore, per il posto di ostetrica condotta di Randazzo;

9) Cirillo Maria di N. N., per il posto di ostetrica condotta di S. Michele Ganzaria;

10) Leonardi Rosaria di Filadelfio, per il posto di ostetrica condotta di S. Giovanni la Punta;

11) Russo Maria di Giuseppe, per il posto di ostetrica condotta di Mirabella Imbaccari.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti negli otto giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Catania, addì 29 dicembre 1943

Il prefetto: A. FAZIO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. U.

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L. ES/ga.
5 Oct 1944.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 62 of 30 Sept.1944.

TO : See Distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED - decrees :-

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.218 of 30 June 1944.

Advance payments to the Autonomous Administration of Notarial Archives.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 219 of 14 Sept 1944.

Return to normal time.

(c) Public Health (Welfare)

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.220 of 26 Sept. 1944.

Establishment of the "National Organization for distribution of subsidies in Italy " (E.N.D.S.I.).

(d) Army

(d) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom of 24 August 1944.

Dissolution of the Administrative Council of the Milit Union and appointment of a Commissioner Extraordinary.

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 30 June 1944.

Issue of ordinary treasury bonds 1 July 1944-30 Sept.44.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree 12 September 1944.

Change of the interest rates on ordinary treasury bonds.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree 20 September 1944.

Extending to all provinces of the Kingdom the provisions of Royal Decree-Law No.457 of 17 May 1943 concerning the payment of the treasury bonds.

53

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 28 September 1944.

Modifying the rules on allowances to be received by

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785 046

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED -

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.218 of 30 June 1944.

Advance payments to the Autonomous Administration of Notarial Archives.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 219 of 14 Sept 1944.

Return to normal time.

(c) Public Health (Welfare)

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.220 of 25 Sept. 1944.

Establishment of the "National Organization for distribution of subsidies in Italy " (E.N.D.S.I.).

(d) Army

(d) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom of 24 August 1944.

Dissolution of the Administrative Council of the Militia Union and appointment of a Commissioner Extraordinary.

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 30 June 1944.

Issue of ordinary treasury bonds 1 July 1944-30 Sept.44.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree 12 September 1944.

Change of the interest rates on ordinary treasury bonds.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree 20 September 1944.

Extending to all provinces of the Kingdom the provisions of Royal Decree-Law No.457 of 17 May 1943 concerning the payment of the treasury bonds.

53

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 26 September 1944.

Modifying the rules on allowances to be received by notaries upon retirement from active service.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their component Sections not later than 17 hours, Saturday, 7 October 1944, as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of Gazzetta Ufficiale returns received after this date will be too late for action.

Richard H Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, GSC,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1786

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 62

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 30 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-150 ...

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili . . . . . Pag. 373

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 219.

Ripristino dell'ora normale . . . . . Pag. 374

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 220.

Costituzione dell'« Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (E.N.D.S.I.) . . . . Pag. 374

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario. Pag. 376

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944 - 30 settembre 1944 . . . . . Pag. 376

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1944.

Variazioni ai saggi d'interessi sui buoni ordinari del Tesoro . . . . . Pag. 377

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1944.

Estensione a tutte le provincie del Regno delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, concernente il pagamento dei buoni del Tesoro. Pag. 377

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1944.

Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai . . . . . Pag. 378

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero . . . . . Pag. 378

Ministero del tesoro: Media dei titoli del 25 settembre 1944 . . . . . Pag. 378

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 378

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 373

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 218.

Anticipazioni a favore dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto le leggi 17 maggio 1943, n. 415, e 17 giugno 1943, n. 538;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 213;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

1787

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo ordinato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a quando l'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili non potrà disporre, a causa delle attuali circostanze, di tutte le entrate ad essa pertinenti, il Tesoro dello Stato è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti per coprire il disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa.

Alla liquidazione delle anticipazioni resta destinata la somma di L. 600.000.

La somma per il rimborso di dette anticipazioni e delle altre che si rendessero, eventualmente, necessarie per la stessa causa saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 30 giugno 1944.

VITTORIO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SFORZA

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 101. — ERAMO.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 settembre 1944, n. 295.

Abolizione dell'ora notturna.

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo ordinato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Fino a quando l'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili non potrà disporre, a causa delle attuali circostanze, di tutte le entrate ad essa pertinenti, il Tesoro dello Stato è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti per coprire il disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa.

Alla liquidazione delle anticipazioni resta destinata la somma di L. 600.000.

La somma per il rimborso di dette anticipazioni e delle altre che si rendessero, eventualmente, necessarie per la stessa causa saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 30 giugno 1944.

VITTORIO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SFORZA

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 100. — ERAMO.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 settembre 1944, n. 296.

Abolizione dell'ora notturna.

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo ordinato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dalle ore tre del giorno 17 settembre 1944 è ripristinata l'ora normale. L'attuale ora legale sarà, pertanto, nello stesso momento posticipata di 60 minuti primi a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'ora di civetta, affermata con la posticipazione di cui all'art. 1, sarà indicata, ad ogni effetto di legge, come ora 2 *bis*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 101. — ERAMO.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 settembre 1944, n. 298.

Costituzione della Cassa nazionale per la ricostruzione dei teatri in Italia (C.N.R.T.I.).

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Udito il parere del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per gli affari esteri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per l'aeronautica e per le comunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È costituita in Roma, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ente morale denominato: «Cassa nazionale per la ricostruzione dei teatri in Italia (C.N.R.T.I.)».

Art. 2.

È fatto obbligo per coloro il provvedano alla ricostruzione, modificazione, trasformazione totale o parziale di teatri, di cinematografi, di arene, di sale da concerto, di sale da ballo, di locali di pubblico trattenimento, di circhi equestri, di ippodromi, di stadi, di velodromi, di piste per corse automobilistiche, di piscine natatorie, di impianti sportivi in genere, di qualsiasi natura, di richiedere il nulla osta della Cassa nazionale per la ricostruzione dei teatri in Italia.

1788

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) che gli siano assegnati dallo Stato italiano;

c) che gli pervengano in seguito a lasciti e donazioni di altri Stati, di Enti e di privati.

Art. 3.

Il patrimonio iniziale dell'Ente è costituito da un fondo di lire dieci milioni, versate dallo Stato italiano.

Il patrimonio è alimentato da contributi fissi, stanziati annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, ed è alimentato anche da contributi della Chiesa cattolica in Italia (sotto l'autorità della Santa Sede, che la rappresenta ed agisce per essa) e della Croce Rossa Italiana.

Lo Stato italiano, la Chiesa cattolica in Italia e la Croce Rossa Italiana pongono a servizio dell'Ente, per agevolare l'esecuzione dei suoi compiti, locali e mezzi di trasporto secondo le rispettive disponibilità.

Art. 4.

L'Ente è amministrato da un Comitato direttivo, composto di nove membri, dei quali tre sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre dalla Chiesa cattolica in Italia e tre dalla Croce Rossa Italiana. Il Comitato direttivo è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è il Presidente d'onore del Comitato direttivo. Il Presidente effettivo è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i membri del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti, un Vice presidente.

Il Comitato direttivo può, ad unanimità di voti, includere, nel Comitato stesso, rappresentanti di altri enti.

Il Comitato direttivo nomina una Giunta esecutiva, composta di tre membri: uno fra i designati dalla Presidenza del Consiglio, uno fra quelli della Chiesa cattolica in Italia, uno tra quelli della Croce Rossa Italiana.

Il Presidente effettivo ha la rappresentanza dell'Ente.

La carica di componente del Comitato direttivo e della Giunta esecutiva è gratuita.

Art. 5.

Spetta al Comitato direttivo:

a) di adottare i provvedimenti di carattere generale per l'attuazione dei propri compiti;

b) di deliberare sull'accettazione di donazioni e di lasciti, all'infuori di quelli inviati dall'American Relief for Italy, Inc., sullo investimento delle somme disponibili, sull'acquisto e sull'alienazione dei beni immobili, sulle domande da promuovere e da sostenere in giudizio;

c) di emanare le norme sull'ordinamento, sullo stato giuridico, sulla assunzione e sul trattamento economico del personale;

d) di nominare un direttore amministrativo;

e) di deliberare su tutti i provvedimenti, che comunque impegnino le finanze dell'Ente e riguardano la sua vita economica;

f) di approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente.

Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del suo Presidente o a richiesta di almeno quattro dei membri; per la validità delle sue deliberazioni occorre l'intervento di almeno sei componenti.

Il Comitato direttivo delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 6.

Spetta alla Giunta esecutiva:

a) di vigilare sulla esatta esecuzione delle deliberazioni prese dal Comitato direttivo;

b) di provvedere alla ordinaria amministrazione dell'Ente;

c) di adottare, sotto la sua responsabilità, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica del Comitato stesso nella prima adunanza successiva.

Art. 7.

Il Direttore amministrativo provvede all'attuazione dei compiti dell'Ente secondo le direttive impartitegli dal Comitato direttivo e dalla Giunta esecutiva.

Inoltre, egli è a capo del personale ed ha la responsabilità della amministrazione e della disciplina di esso; ha l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, di vigilare sulla conservazione e custodia del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, di sovraintendere al funzionamento e coordinamento dei mezzi di trasporto.

Art. 8.

Un Collegio di revisori esercita il controllo contabile sugli atti dell'Ente ed esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, presentando una relazione al Comitato direttivo.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto di tre revisori, designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Chiesa cattolica in Italia e dalla Croce Rossa Italiana.

Art. 9.

All'Ente, in considerazione delle sue finalità, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) esenzione da ogni tributo, imposta e tassa;

b) franchigia postale;

1789

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) gratuità dei trasporti di merci e materiali sui mezzi gestiti dallo Stato, ed agevolazioni da concordarsi tra lo Stato e le imprese concessionarie di servizi di trasporto;

d) esenzione doganale per le merci e materiali importati in Italia per gli scopi di cui al presente decreto;

e) agevolazioni per i viaggi di ufficio su linee ferroviarie, automobilistiche, marittime ed aeree, per i membri del Comitato direttivo e per il personale dell'Ente, analoghe a quelle vigenti per il personale delle Forze armate dello Stato.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI — CERABONA

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 151. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare e nomina di un Commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'Ente autonomo « Unione Militare », approvato con R. decreto 3 marzo 1937, n. 375;

Visto il regolamento generale per il funzionamento dell'Unione Militare, approvato con R. decreto 31 marzo 1938;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1943, con il quale è stata stabilita la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare per il biennio 27 gennaio 1943-26 gennaio 1945;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare, quale risulta costituita per il biennio 27 gennaio 1943-26 gennaio 1945, è sciolto.

Art. 2.

Il generale di Corpo d'armata nella riserva Ugo Piguetti è nominato Commissario straordinario dell'Ente predetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

CASATI — GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1944
Registro n. 4 *Guerra, foglio n.* 224. — SALVADORI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro 1° luglio 1944-30 settembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1944, n. 203, che approva l'esercizio provvisorio dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 30 settembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore o nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni saranno distinti in nove serie aventi per contrassegno le lettere dell'alfabeto da *A* ad *I* come segue:

Serie	*A*	L.	500
»	*B*	»	1.000
»	*C*	»	2.000
»	*D*	»	5.000
»	*E*	»	10.000
»	*F*	»	50.000
»	*G*	»	100.000
»	*H*	»	500.000
»	*I*	»	10.000.000

1790

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 3,25 % annue;

per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 3,75 % annue;

per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 4,25 % annue;

per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,75 % annue;

per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 5 % annue.

Art. 4.

Agli acquirenti dei buoni al portatore, di cui all'articolo 1 del presente decreto, possono, nei casi previsti dall'art. 1011 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto Ministeriale 30 giugno 1939, essere rilasciate, a richiesta, ricevute provvisorie al portatore anzichè al nome, da ritirarsi dalle medesime Sezioni di Regia tesoreria emittenti contro la consegna dei titoli o contro il loro pagamento nell'eventualità che sia frattanto sopravvenuta la scadenza relativa ai titoli stessi.

E' fatto divieto alle Sezioni di Regia tesoreria diverse da quelle che hanno rilasciato le ricevute di cui al comma precedente di assumersi l'incarico di trasmettere queste, per il cambio con i titoli, alla Sezione emittente.

Ove debbasi, invece, provvedere al pagamento dei buoni per i quali furono emesse dette ricevute, si osserveranno, se tali ricevute venissero dal possessore esibite a sezione di Regia tesoreria diverse da quella che le ha rilasciate, le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Le Sezioni di Regia tesoreria alle quali siano esibite, ai fini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, le ricevute provvisorie, debbono accertare la giacenza delle relative matrici presso la Sezione di Regia tesoreria emittente e la inesistenza di impedimenti notificati alla detta Sezione ed alla Direzione generale del Tesoro.

Il pagamento della ricevuta provvisoria al portatore è però subordinato alla condizione che l'esibitore apponga a tergo di essa con il suo preciso recapito le sue generalità autenticate da notaio o da altro pubblico ufficiale avente funzione di notaio.

Le Sezioni di Regia tesoreria sono autorizzate a comprendere nella contabilità dei buoni ordinari del Tesoro rimborsati le ricevute provvisorie rappresentanti i buoni ordinari del Tesoro al portatore estinto in luogo dei titoli, regolarmente annullate e perforate.

Art. 6.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 58. — LUSSO

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1944.

Variazioni ai saggi d'interessi sui buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1944, n. 46580, col quale è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi dal 1° luglio al 30 settembre 1944;

Determina:

A datare dal 20 settembre 1944 gli interessi sui predetti buoni ordinari verranno corrisposti anticipatamente ai saggi seguenti:

da	1	a	2	mesi	. . . .	L.	2,75 % annuo
»	3	a	4	»	. . . .	»	3,25 % »
»	5	a	6	»	. . . .	»	3,75 % »
»	7	a	9	»	. . . .	»	4,25 % »
»	10	a	12	»	. . . .	»	4,50 % »

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 56. — LUSSO

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1944.

Estensione a tutte le provincie del Regno delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, concernente il pagamento dei buoni del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i Regi decreti-legge 17 maggio 1943, n. 457, e 19 agosto 1943, n. 729, relativi al pagamento dei buoni ordinari del Tesoro;

1791

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 457, sono estese a tutte le provincie del Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 57.

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1944.

Modificazione alle norme sul trattamento di quiescenza dei notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 153 del 2 luglio 1940;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sentito il Commissario straordinario della Cassa Nazionale del notariato;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 12 giugno 1940 contenente norme sul trattamento di quiescenza dei notai è abrogato.

Roma, addì 28 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Commissario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Con decreto Luogotenenziale in data 24 agosto 1944 si è proceduto alla nomina del Commissario straordinario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 25 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	98,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,70
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	86,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1943)	»	93,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,10

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nel preavviso in data 7 settembre 1944 pubblicato alla pag. 342 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 14 settembre 1944, n. 55, riguardante l'estrazione dei titoli rappresentanti: *Obbligazioni 5% Serie speciale «Quadricentenario» (1ª Emissione) - obbligazioni 4,50% di Credito comunale serie speciale «Città di Palermo» - Obbligazioni 5% di Credito comunale serie speciale «Città di Genova»*, alla lettera c) riferentesi alle obbligazioni 5 % di Credito comunale serie speciale «Città di Genova», oltre le estrazioni dei titoli menzionati aggiungere: «*n. 16 titoli di 25 obbligazioni*».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 57 del 19 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 22 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

1792

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 58 del 21 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 23 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C. B. E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 59 del 23 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1496.
12 OCT Recd 20

Maj. Lt. P. Magnes
23A

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

AC/4010/L.

ES/ap.
30 Sept 44

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzette Ufficiale No.61 of 20 September 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUBCOMMISSION CONCERNED

(a) Finance Public Works

1. This issue of Gazzette Ufficiale contains the following decrees:-

(a) Royal Decree Law No.214 of 3 June 1944.
Authorizing the expenditure of L2,000,000 Lire for provisional adaptation of buildings used by the central departments outside of their ordinary seats in Rome.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom of 7 Sept 1944, No.215.
Rules concerning the examinations of "procuratori legali".

(c) Finance

(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.216 of 29 July 1944.
Appointment of a Commissioner and Vice Commissioner Extraordinary for the Bank of Italy.

(d) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.217 of 24 Aug 1944.
Modifying the internal office organization of the Ministry of Pardon and Justice.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCEPTED from implementation in Military Government Territory by or pursuant of the Executive Commissioner will file their returns through their competent section not later than 1700 hours, Monday, 2 October 1944, as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of G.U. returns received after this date will be too late for action.

Ronald H. Bowker
Major, A.G.D.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785116

TO : See Distribution

SECTION OR SUBCOMMISSION CONCERNED	
(a) Finance Public Works	1. This issue of Gazette Officiale contains the following decrees:- (a) Royal Decree Law No.214 of 3 June 1944. Authorising the expenditure of L2.000.000 lire for provisional adaptation of buildings used by the central departments outside of their ordinary seats in Rome.
	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom of 7 Sept 1944, No.215. Rules concerning the examinations of "procuratori legali".
(c) Finance	(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.216 of 29 July 1944. Appointment of a Commissioner and Vice Commissioner Extraordinary for the Bank of Italy.
	(d) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.217 of 2. Aug 1944. Modifying the internal office organization of the Ministry of Pardon and Justice.

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U.s be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by enactment of the Executive Commissioner will file their returns through their competent section not later than 1700 hours, Monday, 2 October 1944, as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of G.U. returns received after this date will be too late for action.

Richard H. Wilson
RICHARD H. WILSON,
Colonel, GSC,
Chief Legal Officer.

SECTION	INITIALS	DATE
Col. McCARTHY		
Maj. MAGRUDER		
Maj. BOND		
Lieut. [illegible]		
Col. FAVA		
C. C.		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1795

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 300	All'Estero	Abb. annuo L. 600	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400
	» semestrale » 150		» semestrale » 300		» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 80		» trimestrale » 150		» trimestrale » 60		» trimestrale » 100
	Un fascicolo » 5		Un fascicolo » 10		Un fascicolo » 5		Un fascicolo » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (contenente titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200 —	
	» semestrale » 105 —	
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo L. 400 —	
	» semestrale » 200 —	
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie concessionarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 546

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. **116.**
Istituzione della Consulta Nazionale . . . . Pag. 547

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 aprile 1945, n. **147.**
Costituzione della Delegazione del Governo italiano presso la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. e dei relativi servizi . . . . . Pag. 548

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. **148.**
Applicazione del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18 3, nei territori ai quali non è stato ancora esteso . Pag. 549

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1945, n. **149.**
Applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi . . . . . Pag. 549

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1945
Nomina del commissario governativo per la gestione della « Tirrenia - Società anonima di navigazione » con sede in Napoli . . . . . Pag. 550

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1945.
Nomina del commissario governativo per la gestione della Società finanziaria siderurgica « Finsider », con sede in Roma . . . . . Pag. 551

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1945.
Nomina del commissario per la gestione della Società per azioni « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici . . . . . Pag. 551

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1945.
Costituzione della Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati . . . . . Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Estensione alle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio. . . . . . Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . . Pag. 557

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 . . . Pag. 562

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 15 aprile 1945, n. **43.**
Abrogazione dei bandi nn. 13 e 14 riguardanti la facoltà di concedere ricompense al valor militare « sul campo ». Pag. 567

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 24 aprile 1945, n. **44.**
Istituzione dei Tribunali militari divisionali presso il Comando dei gruppi di combattimento « Cremona » e « Legnano » e presso il Comando della divisione « Piceno » e soppressione della Sezione autonoma di Sassari del Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari . Pag. 567

50

1796

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 22 aprile 1945, n. 47.
Assegnazione temporanea di personale di cancelleria al Tribunale supremo militare . . . . . Pag. 567

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 567
Media dei titoli . . . . . Pag. 568

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 568

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 51 DEL 28 APRILE 1945 *in luogo di quello annunziato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 3 aprile 1945):*

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1944, n. 347;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

Bonanici Alberto di Carlo e di Volpe Maddalena, nato a La Maddalena (SS) il 9 aprile 1902, capitano di fregata. — *(Determinazione del 5 giugno 1945).*

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

Gambetta Carlo fu Archimede e di Manfredi Teresa, nato a Modena il 14 aprile 1911, capitano di corvetta;

Cerquetti Raffaele di Luigi e di Vecchi Amalia, nato a Fabriano (Ancona) il 4 ottobre 1899, capitano di corvetta;

Barraglio Mario di Ernesto e di Cavalcanti Maria, nato a Casal Monferrato il 3 gennaio 1914, tenente di vascello;

Giuli Pasquale di Rodolfo e di Sinscalchi Elisa, nato a Taranto il 16 ottobre 1913, tenente di vascello;

Patrelli Campagnano Vittorio di Mario e fu Romano Antonietta, nato a Santa Maria Capua Vetere (Napoli) il 13 dicembre 1917, tenente di vascello;

Carrone Giovambattista di Carlo e fu Profumo Amelia, nato a Carpeneto d'Acqui (Alessandria) il 14 gennaio 1901, tenente di vascello;

Federici Federico di Antonio e fu Del Giudice Giuditta, nato ad Aquila il 30 settembre 1912, capitano del Genio navale. — *(Determinazione del 5 giugno 1945).*

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Buccolo Francesco di Domenico e di Barcolo Laura, nato a Portese (Brescia) il 12 gennaio 1885, sottocapo marinaio, matr. 61553. — *(Determinazione del 14 agosto 1943).*

D'Andrea Pietro di Giuseppe e di Solimene Mendilina, nato a Lauria Superiore (Potenza) il 16 novembre 1921, servente elettricista, matr. 50153;

Cascella Pietro di Paolo e di Diana Rosa, nato a Termoli il 15 marzo 1920, sottocapo macchinista navale, matr. 29953;

Bimpazzo Mario di Romilio e di Mercandin Anna, nato ad Abano (Padova) l'11 aprile 1922, sottocapo elettricista, matricola 50126;

Calidonio Pasquale di Michele e di Campanile Nunzia, nato a Mincervino Murge (Bari) il 2 gennaio 1925, sottocapo silurista matr. 67021.

Lepa Domenico di Nicola e di Geronimo Domenica, nato a S. Nicola da Crissa (Catanzaro) il 7 luglio 1921, sottocapo elettricista, matr. 50873;

Zucchere Enzo di Ulderico e di Mogni Rachele, nato a Cubbio (Parigi) il 25 maggio 1922, sottocapo radio telegrafista, matr. 58602;

Giovanni Giuseppe di Carlo e di Villa Emilia, nato a Cologno Monzese (Milano) il 24 marzo 1923, silurista, matr. 113959. — *(Determinazione del 2 giugno 1944).*

Tabacchi Mario di Giulio e di Gonzirland Luisa, nato a Pisa il 1° novembre 1902, capitano di fregata;

Torchiana Renato fu Pio e fu Garnil Maria, nato a La Spezia il 1° giugno 1908, capitano di corvetta;

Corpaci Salvatore di Andrea e di Ercolo Benedetta, nato a Palermo il 1° gennaio 1898, capitano di corvetta.

Degli Uzzoni Averardo Roberto fu Middarantino e di Buoggni Isabella, nato a Firenze il 31 marzo 1912, tenente di vascello;

Sirello Vittorio di Francesco e di Stigoi Teresa, nato a Trieste il 25 dicembre 1906, tenente di vascello;

Gallarcia Giuseppe di Carlo e di Serrico Caterina, nato a Salizzo il 3 settembre 1915, tenente di vascello;

Sposato Alberto di Federico e di Vacca Augusta, nato a Napoli il 13 dicembre 1914, capitano del Genio navale;

Calli Nicetto fu Filade Cesare e di Ridi Adelgisa, nato a Rio Marina (Livorno) l'11 giugno 1916, capitano del Genio navale;

Cialdelli Fernando di Savino e di Cesarini Vanda, nato a Borgocollefegato (Rieti) il 23 marzo 1915, sottotenente di vascello;

Lorenzelli Ezio di Bruno e di Giovagnoli Delia, nato ad Ancona il 10 settembre 1918, sottotenente di vascello;

Schiasser Marcello fu Alfano e di Brunda Rosina, nato a Fiume il 9 agosto 1902, tenente di porto;

Bolognesi Luigi fu Guido e fu Verdi Maria, nato a Medicina (Bologna) il 18 agosto 1906, nocchiere di 1ª cl., matr. 9125;

Saunibi Antonio fu Nicola e di Stefano Rosa, nato a Trani (Bari) il 25 maggio 1912, capo meccanico di 3ª cl., matr. 13562;

Puzzolin Antonio di Ruggero e di Lamonica Grazia, nato a Margherita di Savoia il 10 luglio 1915, 2° capo R. T. I. E., matr. 23875;

Brogdi Cassiano di Domenico e di Cappola America, nato a Porto Ercole (Grosseto) il 22 dicembre 1920, sottocapo cannoniere P. S., matr. 18223;

Del Villa Ernesto di Giuseppe e di Lanni Esterina, nato a Milano il 17 aprile 1912, sottocapo macchinista navale, matricola 9618;

Zerbini Agostino di Fiorenzo e di Pascali Rosa, nato a Castelvetro Piacentino (Piacenza) il 7 luglio 1920, cannoniere O., matr. 187;

Bersini Francesco di Giacomo e di Massardoni Rosa, nato a Travagliato (Brescia) il 10 luglio 1918, cannoniere P. M., matr. 5317. — *(Determinazione del 5 giugno 1945).*

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Vecchio Martino di Tommaso e di Iunco Caterina, nato a S. Lorenzo del Pesonatico (Pola) l'11 agosto 1920, marinaio, matr. 16239. — *(Determinazione del 6 giugno 1945).*

A VIVENTI

Del Vecchio Salvatore di Luigi e di Bonello Teresa, nato a Torino il 30 settembre 1903, capo cannoniere di 3ª classe, matr. 18862;

Tuzzo Mario di Francesco e di Nardis Vittoria, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 4° febbraio 1925, sottocapo furiere, matr. 68214.

1797

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

Fiore Emidio di Pietro e di Vassallo Gelsomina, nato a Montecorvino Rovella (Salerno) il 4 marzo 918, sottocapo furiere S., matr. 6110;

La Parca Vito di Pasquale e di La Neve Tomasia, nato a Cisternino (Brindisi) il 26 settembre 924, sottocapo cannoniere S. T., matr. 7133;

Tasso Ildo di Giovanni e fu Parodi Caterina, nato a Genova il 23 luglio 915, sergente cannoniere A., matr. [illegible];

Bartoletti Antonio di Michele e di Aquila Anita, nato a Scigliano (Cosenza) il 7 gennaio 925, sottocapo cannoniere P. S., matr. 6557;

Iazzolet Giuseppe di Domenico e di Fasehi Consiglia, nato a Nereto (Teramo) il 10 aprile 925, sottocapo cannoniere P. S., matr. 6613;

Merzi Mario di Umberto e di Cardellini Giovanna, nato a Giulianova (Teramo) il 4 marzo 923, sottocapo cannoniere P. M., matr. 6734;

Rossi Renzo fu Giuseppe e fu Sbarra Cosima, nato a Portoferraio (Livorno) il 14 novembre 919, sottocapo cannoniere P. M., matr. 8358;

Lanzara Antonio fu Raffaele e di Oliveri Annunziata, nato a Castelluccio Inferiore (Potenza) 18 aprile 921, sottocapo cannoniere P. M., matr. 6956;

Tornabene Salvatore fu Giuseppe e di Aceti Maria, nato ad Augusta (Siracusa) il 3 aprile 922, cannoniere P. M., matricola 6468;

Toscano Luigi di Carmelo e di Grasso Francesca, nato a Lentini (Siracusa) il 30 settembre 919, cannoniere P. M., matricola 10211. — (*Determinazione del 6 giugno 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1945.
Registro Marina n. 1, foglio n. 259.

(182)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 146.
Istituzione della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto lo Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 1 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita la Consulta Nazionale.

La Consulta Nazionale dà pareri sui problemi generali e sui provvedimenti legislativi che le vengono sottoposti dal Governo.

La richiesta del parere è obbligatoria:

1) sui progetti di bilancio e sui rendiconti consuntivi dello Stato;

2) in materia di imposte, salvo i casi di urgenza;

3) sulle leggi elettorali.

Art. 2.

Il Governo può richiedere il parere all'assemblea plenaria oppure a una o più delle Commissioni, di cui si compone la Consulta.

Le Commissioni sono le seguenti:

1) affari esteri;
2) affari politici e amministrativi;
3) giustizia;
4) istruzione e belle arti;
5) difesa nazionale;
6) finanze e tesoro;
7) agricoltura e alimentazione;
8) industria e commercio;
9) lavoro e previdenza sociale;
10) ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni.

Art. 3.

La Consulta Nazionale, nella prima assemblea plenaria, nomina il suo presidente, due vice-presidenti e quattro segretari.

Ogni Commissione nomina nel suo seno un presidente, un vice-presidente ed un segretario.

Art. 4.

Le sedute dell'assemblea plenaria sono pubbliche, quelle delle Commissioni non sono pubbliche.

In casi particolari il Governo può disporre diversamente.

I membri del Governo possono assistere alle sedute e partecipare alle discussioni dell'assemblea plenaria e delle Commissioni.

Art. 5.

I Consultori sono dal Governo nominati e assegnati alle singole Commissioni.

Le nomine sono fatte:

1) su designazione dei maggiori partiti politici;
2) fra ex parlamentari antifascisti;
3) fra appartenenti a categorie ed organizzazioni sindacali, culturali e di reduci.

Art. 6.

La Consulta sarà integrata con analoghi criteri, a mano a mano che le regioni ora occupate saranno restituite all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 7.

Con successivo provvedimento legislativo saranno emanate le norme integrative e per l'esecuzione del presente decreto.

1798

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ROMITA — TOGLIATTI — BRUSASCA — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RENDA — GULLO — CREMASCHI — CEVOLOTTO — GRONCHI — SACCHI-MARCHESANO.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 125. — PECIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 aprile 1945, n. 147.

Costituzione della Delegazione del Governo italiano presso la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. e dei relativi servizi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79, che approva l'accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945, fra il Governo italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration - U.N.R.R.A. - (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione) con effetto dall'anzidetta data;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Delegazione del Governo italiano, prevista nell'art. 9 dell'accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945, tra il Governo italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration - U.N.R.R.A. - approvato con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79, è composta come segue:

1) avv. Lodovico Montini, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, presidente;

2) dott. Angelo Di Nola, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, Direzione generale degli affari economici, membro;

3) dott. Giuseppe Solimena, in rappresentanza del Ministero dell'interno, Direzione generale di sanità, membro;

4) dott. Vincenzo Marcolini, in rappresentanza del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, membro;

5) dott. Melchiorre D'Onofrio, in rappresentanza della Corte dei conti, membro;

6) dott. Tito Zaniboni, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'assistenza materiale e morale dei profughi di guerra, membro.

Art. 2.

La Delegazione di cui al precedente articolo, per l'adempimento di compiti ad essa demandati dall'accordo indicato nello stesso articolo, si varrà di appositi uffici di collegamento, di gestione, di controllo e di segreteria, da istituire tanto presso gli uffici della Missione italiana dell'U.N.R.R.A. quanto presso pubbliche Amministrazioni italiane.

Art. 3.

All'organizzazione degli uffici di cui al precedente articolo si provvede con personale comandato da altre Amministrazioni, e con personale, non di ruolo, da assumere a tenore del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 400, convertito in legge, con la legge 7 giugno 1937, n. 1108, e successive modificazioni, nei limiti numerici e di categoria da concordare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministero del tesoro.

Per il personale invece adibito presso l'Amministrazione dell'U.N.R.R.A. varranno le norme da questa fissate.

Art. 4.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà fissato il trattamento economico da attribuire ai delegati italiani presso la Missione italiana dell'U.N.R.R.A., in dipendenza dell'incarico loro affidato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 129. — FRASCA

1799

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 148.

Applicazione del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, nei territori ai quali non è stato ancora esteso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle provincie non ancora liberate alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quelle già liberate nelle quali il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, concernente la integrazione temporanea del trattamento economico dei pubblici dipendenti, non sia stato esteso con disposizioni del Governo Militare Alleato, detto Regio decreto-legge avrà effetto dal giorno che sarà stabilito con tali disposizioni. In mancanza di questo, esso avrà effetto, in ciascuna provincia, dal primo giorno del mese in cui il relativo capoluogo torni all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 2.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, i pagamenti effettuati al personale delle pubbliche Amministrazioni, in dipendenza di miglioramenti economici disposti dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, potranno essere, in tutto o in parte, convalidati per le singole provincie indicate nell'art. 1.

Il termine per la detta convalida è di sessanta giorni dalla data del ritorno di ciascuna provincia all'amministrazione del Governo italiano.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 136. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 149.

Applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive integrazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici, per una durata non superiore ai dieci anni.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista indicate in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 4 gennaio 1945, n. 2.

Art. 2.

Le sanzioni previste dal precedente articolo sono applicate da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte da due altri membri scelti dal Primo presidente della Corte di Appello fra i giudici popolari di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

La competenza a provvedere spetta alla Commissione della provincia nella cui circoscrizione l'incolpato contro il quale si procede ha la residenza o la dimora; nei casi in cui l'incolpato non abbia la residenza o la dimora nel Regno, ovvero l'una e l'altra non siano conosciute, la competenza è determinata dall'ultimo luogo di residenza o di dimora nel Regno o dall'ultimo luogo di residenza o di dimora conosciuto.

Per il procedimento avanti la Commissione si osservano le disposizioni del terzo e del quarto comma del Part. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 settembre 1944, n. 195.

Contro le decisioni della Commissione provinciale è ammesso appello nel termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento ad una Commissione centrale, presieduta da un magistrato di grado non inferiore al quarto e composta da quattro membri fra gli altri nominati a norma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2.

L'appello non ha effetto sospensivo.

1800

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Contro i provvedimenti della Commissione centrale non è ammesso alcun gravame.

Art. 3.

Le persone che nel passato periodo politico hanno tenuto una condotta inspirata ai metodi e al malcostume del fascismo o che continuino in tale condotta in modo da risultare nell'uno o nell'altro caso pericolose all'esercizio delle libertà democratiche possono essere assegnate, per un tempo non inferiore a un anno nè superiore a cinque, ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o al confino di polizia di cui all'art. 180 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a campi di internamento.

Eguali provvedimenti possono essere presi a carico di coloro che commettono atti diretti a favorire il risorgere, sotto qualsiasi forma e denominazione, del disciolto partito fascista od esaltarne pubblicamente con qualsiasi manifestazione scritta o verbale le persone, gli istituti e le ideologie, ancorchè il fatto non costituisca reato.

Tutte le sanzioni previste nei comma precedenti sono inflitte con l'ordinanza, che ne indica la durata, dalle Commissioni di cui all'art. 166 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419; si osservano le disposizioni degli articoli 167, 168 e 169 del medesimo testo unico, modificato dagli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419.

Contro l'ordinanza delle Commissioni provinciali è ammesso appello nei termini e modi di cui all'art. 187 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419.

Art. 4.

Le persone alle quali sono state inflitte le sanzioni di cui all'articolo precedente sono, per la durata della sanzione stessa, sospese dai diritti elettorali attivi e passivi, senza che occorra apposita pronunzia.

Art. 5.

Le Commissioni provinciali di cui agli articoli 2 e 3 decidono di ufficio o sulle denunzie che l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, i suoi delegati e gli organi di pubblica sicurezza trasmettono ad esse, anche su segnalazione dei Comitati di Liberazione Nazionale.

Possono ordinare l'immediato arresto delle persone che vengono proposte per l'applicazione delle sanzioni indicate nel primo comma dell'art. 2 soltanto le Commissioni provinciali suddette, l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, i procuratori del Regno ed i questori.

La notizia dell'arresto deve essere comunicata entro tre giorni alla competente Commissione provinciale, la quale deve pronunziarsi nei venti giorni successivi.

Art. 6.

I provvedimenti previsti dagli articoli 1 e 3 del presente decreto possono essere applicati non oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro saranno date le disposizioni per l'organizzazione dei campi di internamento di cui all'art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dei campi di internamento.

Art. 8.

E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — BONOMI — TOGLIATTI — BRUSASCA — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GUELFO — CERABONA — CENGARLE — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 157. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1945.

Nomina del commissario governativo per la gestione della « Tirrenia - Società anonima di navigazione » con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la « Tirrenia - Società anonima di navigazione », con sede in Napoli, è concessionaria di pubblici servizi ed esercita un'attività di interesse generale;

Ritenuto che la predetta Società non trovasi in grado di poter funzionare per la dispersione dei suoi amministratori;

Visto l'art. 1, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 329;

Sentiti i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. dott. Egidio Dagna è nominato commissario governativo per la gestione della « Tirrenia - Società anonima di navigazione » con sede in Napoli, per la durata di sei mesi.

[801]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza dei Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 3.

Il commissario ha la rappresentanza della società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà dei Ministri per le finanze e per il tesoro di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 429.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 5 aprile 1945

BONOMI

(572)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1945.

Nomina del commissario governativo per la gestione della Società finanziaria siderurgica « Finsider », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la Società finanziaria siderurgica « Finsider » con sede in Roma, esercita un'attività di interesse generale;

Ritenuto che la predetta Società non trovasi in grado di poter funzionare per la dispersione dei suoi amministratori;

Visto l'art. 1, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 429;

Sentiti i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Oscar Sinigaglia è nominato commissario governativo per la gestione della Società finanziaria siderurgica « Finsider », con sede in Roma, per la durata di sei mesi.

Art. 2.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza dei Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 3.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà dei Ministri per le finanze e per il tesoro di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del quarto comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 429.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 5 aprile 1945

BONOMI

(495)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1945.

Nomina del commissario per la gestione della Società per azioni « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito in legge con la legge 4 aprile 1935, n. 925, concernente nuove norme contrattuali con la « Italcable Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini »;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1935, che approva la convenzione 6 agosto 1935, tra il Ministero delle comunicazioni e la predetta compagnia per l'esercizio di cavi telegrafici sottomarini collegantí l'Italia con l'America del Sud e del Nord, e con i Paesi europei;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 429;

Considerato che nei confronti della Società per azioni « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici - società per azioni » ricorrono le condizioni previste nell'art. 1 primo comma nn. 1 e 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale n. 429;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un commissario governativo per la temporanea gestione dell'anzidetta società;

Sentito il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Carlo Enrico Martinato è nominato commissario per la gestione della Società per azioni « Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici - società per azioni », per la durata di sei mesi.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 16 aprile 1945

BONOMI

(551)

1802

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1945.

Costituzione della Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, concernente la istituzione della Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati;

Viste le designazioni per la costituzione di detta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione centrale preposta al servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati è costituita come segue:

1) prof. Germani Pietro, presidente;

2) dott. Can Giommaria, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

3) dott. Gambardella Domenico, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

4) dott. Sotgiu Antonio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

5) dott. Consiglio Michele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

6) dott. Lapenna Ernesto, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

7) avv. dott. Fragali Michele, magistrato;

8) dott. Cartoni Gadino, in rappresentanza degli agricoltori;

9) dott. Dilati Giuseppe, in rappresentanza degli agricoltori;

10) dott. Savoini Virginio, in rappresentanza degli agricoltori;

11) Fabbri Pietro, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

12) Grillone Pietro, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

13) Galletti Amalio, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

14) dott. Palma Giovanni, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

15) rag. Lazzallo Ralph, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori.

Art. 2.

La segreteria della Commissione predetta è tenuta dal dott. Carapezza Giovanni e dal dott. Roselli Ferdinando rispettivamente in qualità di segretario e di vice segretario.

Roma, addì 15 aprile 1945

Il Ministro: GRONCHI

(584)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Estensione alle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, concernente il censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, contenente norme integrative dei Regi decreti-legge 10 marzo e 5 aprile 1944, nn. 83 e 105;

Ritenuta l'opportunità di estendere ai territori delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo le operazioni di censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio;

Decreta:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il Regio decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, e le norme integrative allo stesso, contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, entrano in vigore nel territorio delle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: CERABONA

(595)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana;

Decreta:

Art. 1.

È approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese effettive per complessivo L. 554.051.000 secondo la tabella annessa.

Il presente decreto e la tabella annessa saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 21. — 19869

TABELLA

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 194

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione dell'Africa Italiana in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente o già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale. Personale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	60.000.000 —
2	Indennità di trasferimento, di missione e rimborso spese di viaggio al personale di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana in servizio presso l'Amministrazione centrale, al personale a contratto e straordinario, ed al personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale. Assegni agli addetti al Gabinetto. Spese per accertamenti sanitari	3.000.000 —
3	Spese per consigli e commissioni. Spese per il funzionamento delle Consulte, comprese le diarie e la spesa di viaggio da rimborsarsi ai componenti delle Consulte stesse	50.000 —
4	Sussidi al personale in attività di servizio o agli ex impiegati e loro famiglie	140.000 —
5	Premi di operosità e rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione centrale ed ai funzionari di altre Amministrazioni incaricati di studi e lavori nell'interesse dell'Amministrazione dell'Africa Italiana	1.000.000 —
6	Spese di lite (*Spesa obbligatoria*)	1.000 —
7	Spese di manutenzione, di adattamento dei locali e degli impianti vari in uso degli uffici dell'Amministrazione centrale	270.000 —
8	Fitto dei locali	425.000 —
9	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca ed abbonamenti a periodici per la biblioteca e l'ufficio traduzioni, rilegature e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima	25.000 —
10	Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni	*per memoria*
11	Spese per i telegrammi di Stato e per la corrispondenza postale (*Spese obbligatorie*)	180.000 —
12	Rimborso al Tesoro delle spese di cambio per l'acquisto di oro Azzolo, sconto e commissioni su divise estere (*Spese obbligatorie*)	*per memoria*
13	Spese casuali	30.000 —
14	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'Africa Italiana (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
15	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spese obbligatorie*)	*per memoria*
	Totale	71.231.000 —
	DEBITO VITALIZIO	
16	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	3.000.000 —
17	Indennità, per una sola volta, invece di pensione, ai termini del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, e dilicata col R. decreto 21 novembre 1929, n. 2380, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spese obbligatorie*)	500.000 —
	Totale	3.500.000 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI	
18	Spese per studi, ricerche, esplorazioni interessanti l'Africa Italiana, congressi, esposizioni e propaganda coloniale. Spese per pubblicazioni destinate a diffondere la cultura nell'Africa Italiana	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
19	Spese per il funzionamento dell'Ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche e topografiche	*per memoria*
20	Spese per la pubblicazione del bollettino meteorologico dell'Africa Italiana	*per memoria*
21	Spese per il funzionamento dell'Ufficio telegrafico, per l'acquisto e la manutenzione dei relativi apparati	*per memoria*
22	Museo dell'Africa Italiana. Manutenzione del palazzo sede del Museo. Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte per il funzionamento del Museo. Spese per il funzionamento della Mostra campionaria di propaganda coloniale	100.000 —
23	Quote di entrate devolute ai Governi dell'Africa Italiana e di somme comunque percette per conto di terzi (art. 23 del R. decreto 18 marzo 1929, n. 560, modificato col R. decreto 24 novembre 1932, n. 1756, e art. 5 del R. decreto 20 febbraio 1939, n. 663)	*per memoria*
24	Spese politiche segrete	1.350.000 —
25	Spese politiche per l'Africa Italiana da erogarsi direttamente dal Ministero	*per memoria*
26	Deposito centrale per le Truppe coloniali di Napoli. Spese per il personale addettovi	810.000 —
27	Deposito centrale per le Truppe coloniali di Napoli. Spese per il funzionamento dei servizi	1.000.000 —
	Totale . . .	3.260.000 —
	CORPO DI POLIZIA DELL'AFRICA ITALIANA	
28	Spese per il funzionamento della Scuola di addestramento del Corpo di polizia dell'Africa Italiana; spese per il fitto di locali e per il servizio generale degli uffici; del magazzino vestiario-equipaggiamento, del reparto autonomo e dei servizi vari dipendenti dal Comando generale del Corpo	*per memoria*
29	Spese politiche di carattere riservato per il servizio investigativo	*per memoria*
	Totale . . .	—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	CONTRIBUTI E SPESE DIVERSE	
30	Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti ed istituti nazionali o internazionali aventi per iscopo lo studio e l'applicazione di materie attinenti ai vari problemi coloniali	50.000 —
31	Quota parte del provento della lotteria di Tripoli da erogare a favore della Croce Rossa Italiana ed altri enti ai sensi dell'art. 26, n. 6, del regolamento approvato con decreto ministeriale 20 novembre 1936	*per memoria*
32	Spese non connesse allo stato di guerra del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, da sostenere nel Regno in dipendenza della situazione politico-militare di quel territorio	2.500.000 —
33	Spese non connesse allo stato di guerra del Governo generale della Libia, da sostenere nel Regno in dipendenza della situazione politico-militare di quel territorio	2.500.000 —
34	Spese dipendenti dallo stato di guerra, da sostenere nel Regno per conto del Governo della Libia	112.500.000 —
35	Spese dipendenti dallo stato di guerra, da sostenere nel Regno per conto del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana	198.500.000 —
36	Spese per l'assistenza nel Regno dei bambini rimpatriati dall'Africa Italiana	*per memoria*
37	Spese per l'assistenza ed il collocamento nel Regno dei profughi dell'Africa Italiana, nonchè delle famiglie dei connazionali colà residenti	60.000.000 —
37 *bis*	Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni ed indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici. Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	100.000.000 —
38	Spese inerenti allo svolgimento delle operazioni di guerra, da sostenersi nel Regno, riguardanti le forze militari terrestri dell'Africa Italiana, compresa la polizia di quei territori	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
39	Quota parte corrispondente agli interessi dell'annualità per l'ammontare del mutuo di L. 3.000.000 concesso al Governo dell'Eritrea per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gash per la irrigazione della pianura di Tessenei (R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2155, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 - 19° della quarantà annualità)	*per memoria*
40	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale o indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede usuale	10.000 —
41	Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1925, n. 1496)	*per memoria*
	Totale	476.060.000 —
	CORPO DI POLIZIA DELL'AFRICA ITALIANA	
42	Spese per il servizio investigativo politico	*per memoria*
	Totale	—
	CONTRIBUTI A PAREGGIO DEI BILANCI DEI GOVERNI DELL'AFRICA ITALIANA	
43	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Libia	*per memoria*
44	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Africa Orientale Italiana consolidato agli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2330, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 665	*per memoria*
	Totale	—
	ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE AI GOVERNI DELL'AFRICA ITALIANA	
45	Assegnazione straordinaria per l'esecuzione dei lavori e delle attrezzature di primo impianto dell'Africa Orientale Italiana (R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2329, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 665)	*per memoria*
46	Assegnazione straordinaria al Governo della Libia per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra	*per memoria*
	Totale	—

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	CATEGORIA II — *Movimento capitali*	
	RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE	
47	Quota parte, in conto capitale dell'annualità per l'ammortamento del mutuo in L. 3.000.000 concesso al Governo dell'Eritrea per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gash per la irrigazione della pianura di Tessenei (R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2155, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, 19° delle quaranta annualità)	*per memoria*
	Totale	—
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA	
48	Fondo da assegnarsi ai Governi dell'Africa Italiana e al Deposito centrale Truppe coloniali in Napoli, per gli scopi fissati dall'art. 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 3038, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049 (*Fondo scorta per i servizi militari*)	*per memoria*
	Totale	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — Spese ordinarie	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Spese generali	71.231.000 —
	Debito vitalizio	3.500.000 —
	Spese per servizi speciali	3.260.000 —
	Corpo di polizia dell'Africa Italiana	—
	Totale delle spese effettive ordinarie	77.991.000 —
	TITOLO II — Spese straordinarie	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Contributi e spese diverse	476.060.000 —
	Corpo di polizia dell'Africa Italiana	—
	Contributi a pareggio dei bilanci dei Governi dell'Africa Italiana	—
	Assegnazioni straordinarie ai Governi dell'Africa Italiana	—
	Totale delle spese effettive straordinarie	476.060.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Categoria II — *Movimento di capitali*	
	Rimborso di somme anticipate	—
	Partite che si compensano con l'entrata	—
	Totale del movimento di capitali	—
	Totale delle spese straordinarie	476.060.000 —
	Totale generale	554.051.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	554.051.000 —
	Categoria II — *Movimento di capitali*	—
	Totale generale	554.051.000 —

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

1806
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1807

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, nonchè dell'elenco dei capitoli di detto stato di previsione il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione inscritto in base all'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319 e del citato art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 272.939.924,30 di cui L. 272.526.966,30 effettive e L. 100.412.958 per movimento di capitoli, secondo la annessa tabella A.

Art. 2.

E' approvato l'elenco, di cui all'annessa tabella *B*, dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45 il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 51 dello stato di previsione medesimo, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 92. — LUSSO

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

N. del capitolo	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	8.000.000 —
2	Indennità a funzionari della carriera diplomatica comandati a Roma per lo studio di questioni speciali presso la Direzione di detto Ministero o con funzioni di segretario al Ministro (Art. 9 della legge 4 giugno 1925, n. 562)	250.000 —
3	Indennità e spese per Consigli, Commissioni e Comitati	50.000 —
4	Acquisto di decorazioni	30.000 —
5	Tipografia riservata	1.000.000 —
6	Ministero ed Uffici dipendenti nel Regno - Biblioteca ed abbonamento a giornali	70.500 —
7	Manutenzione ordinaria e servizi relativi agli stabili ad uso dell'Amministrazione centrale e degli Uffici dipendenti nel Regno	800.000 —
8	Spese per la corrispondenza postale e telegrafica - Comunicazioni telefoniche con l'estero (*Spese obbligatorie*)	1.500.000 —
9	Contributi a spese varie per il funzionamento di stazioni radiotelegrafiche	50.000 —
10	Spese segrete	100.000 —
11	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spese obbligatorie*)	1.300.000 —
12	Premi di operosità e di rendimento ad impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi al personale dell'Amministrazione stessa	330.000 —
13	Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi al personale per il servizio di istruzione (*Spese obbligatorie*)	
	Oneri della corrispondenza telegrafica e telefonica	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
14	Sussidi al personale in attività di servizio	45.000 —
15	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	53.000 —
16	Spese casuali	100.000 —
17	Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici nell'interno del Regno	654.000 —
18	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	70.000 —
19	Spese inerenti alle manifestazioni dell'attività intellettuale italiana all'estero ed al servizio anagrafico	*per memoria*
20	Indennità di carica, di missione, di comando e simili; indennità per prestazioni in seno alle Commissioni di visita ai piroscafi « in patente », dovuti ai sensi dell'art. 155 del regolamento approvato col R. decreto 10 luglio 1901, n. 375	200.000 —
21	Spese per materiali sanitari e profilattici, ed altre varie di esercizio per i servizi tecnici degli uffici periferici	30.000 —
22	Spese per l'esercizio degli automezzi	380.000 —
		16.412.500 —
	DEBITO VITALIZIO	
23	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	8.000.000 —
24	Indennità, per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1141, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, numero 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	10.000 —
		8.010.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI UFFICIO ALL'ESTERO — SPESE PER LA DIFESA DELL'ITALIANITÀ	
25	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale della carriera diplomatica e consolare, dei commissari consolari, dei commissariati tecnici per l'Oriente, dei servizi tecnici e dei cancellieri (*Spese fisse*)	27.000.000 —
26	Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri	1.700.000 —
27	Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	30.000.000 —
28	Indennità di trasferimento e di sistemazione, viaggi di destinazione o di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto alla tabella di cui al R. decreto 10 settembre 1914, n. 1195, agli agenti diplomatici e consolari	1.500.000 —
29	Indennità agli ufficiali consolari di 3ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	1.500.000 —
30	Viaggi in corriera e trasporti di pieghi e casse per l'estero	1.500.000 —
31	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale	2.404.000 —
32	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili, spese di ricevimento in Italia di Sovrani e di Uomini di Stato esteri, nonchè di comitive straniere che vengono in Italia in visita ufficiale	1.000.000 —
33	Contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (R. decreto-legge 27 gennaio 1938, n. 48, convertito nella legge 19 maggio 1938, n. 917)	650.000 —
34	Assegno per il funzionamento dell'Istituto di malariologia in Roma (R. decreto-legge 7 settembre 1931, numero 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, numero 288)	*per memoria*
35	Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo e per la partecipazione dell'Italia all'Unione oceanografica internazionale	180.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
36	Contributo all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (legge 21 febbraio 1941, n. 267)	255.000 —
37	Contributi e spese per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	146.000 —
38	Fitto di locali ad uso di sedi delle Regie rappresentanze diplomatiche e consolari e delle Regie Missioni militari, navali ed aeronautiche	4.000.000 —
39	Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, miglioramento ed arredamento degli stabili - Fornitura e manutenzione di mobili, macchine da scrivere e calcolatrici e suppellettili - Acquisto di pubblicazioni per uso esclusivo del servizio all'estero	1.700.000 —
40	Acquisto, trasporti e grandi riparazioni degli automezzi in servizio presso le Regie rappresentanze all'estero	300.000 —
41	Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero	4.000.000 —
42	Contributo dello Stato alla « Fondazione della Gioventù italiana all'estero » (G.I.E.)	9.400.000 —
43	Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione	*per memoria*
44	Spese di ogni natura relative ad oneri per l'Amministrazione delle Isole italiane dell'Egeo	*per memoria*
45	Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2229, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803)	500.000 —
46	Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero	16.000.000 —
47	Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento e piccole spese di ufficio	2.000.000 —
48	Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero	5.000.000 —
49	Spese eventuali all'estero	500.000 —
50	Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese di ospedale e funebri e spese varie per l'assistenza dei connazionali all'estero	2.000.000 —
51	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese gestite dai Regi rappresentanti all'estero	2.000.000 —
		115.535.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE PER LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO	
52	Competenze per il personale delle scuole - Contributo dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari	35.000.000 —
53	Competenze al personale ed altre spese per i lettorati all'estero	7.000.000 —
54	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed importo degli interessi compresi nelle annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti e con altri Enti od Istituti autorizzati, per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero	1.357.615 —
55	Scuole sussidiate	8.000.000 —
56	Istituti di cultura italiana all'estero	3.000.000 —
57	Acquisto di libri, materiali, per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni; medicinali; spese di spedizione	5.000.000 —
58	Spese generali per le scuole italiane all'estero	2.000.000 —
59	Sussidi al personale delle scuole all'estero, nonchè a quello cessato o alle rispettive famiglie	40.000 —
60	Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale	500.000 —
61	Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico	1.000.000 —
		62.897.615 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI DI RAPPRESENTANZA E DIVERSE	
62	Retribuzioni ed altri assegni continuativi dovuti ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1105 al personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici periferici nel Regno (*Spese fisse*)	5.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
63	Contributo del Regio Governo alle spese generali della Commissione europea del Danubio - Spese della Delegazione italiana presso la Commissione stessa . .	*per memoria*
64	Sovvenzioni a studenti che vengono in Italia a scopo di studio	*per memoria*
65	Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	4.000.000 —
66	Restituzione di somme indebitamente percette e di depositi relativi ai servizi dell'emigrazione .	20.830 —
67	Impegno dell'annualità relativa al primo contratto dal Governo delle Isole Italiane dell'Egeo, anteriormente all'esercizio 1936-XIV, per la sesta delle dieci annualità autorizzate con il R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1147, convertito nella legge 14 gennaio 1927, n. 99) . .	1.000.000 —
68	Contributo a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano (quinto delle dieci rate autorizzate con la legge 17 agosto 1931, n. 936 e nona delle tredici rate autorizzate con il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1462, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 36, e modificato con la citata legge 17 agosto 1941, n. 956) . .	*per memoria*
69	Assegnazione straordinaria a favore del centro italiano di studi americani in Roma (legge 24 marzo 1941, n. 280 - ultima delle quattro rate) . . .	125.000 —
70	Assegnazione straordinaria alla Fondazione della Gioventù italiana all'estero (G.I.E.) per il pagamento di annualità di estinzione dei mutui contratti anteriormente al 1936	695.941 —
71	Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo di L. 25.000.000 concesso alla Fondazione della Gioventù italiana all'estero (G.I.E.) per la liquidazione delle passività arretrate contratte anteriormente al 1° novembre 1937 (articolo 10 della legge 28 giugno 1939, n. 880 - sesta delle trentacinque annualità) . .	1.636.619 —
72	Interessi compresi nelle annualità per la estinzione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti o con altri Enti o Istituti autorizzati per la concessione di contributi sulle spese di acquisto, costruzione ed ammobiliamento di stabili da destinare a sede delle Casse degli italiani all'estero (art. 16 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1493, convertito nella legge 1939, n. 36)	364.127 —
72 *bis*	Somma da corrispondere all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per l'ammortamento del mutuo di lire 1.250.000 concesso all'Istituto di Malariologia « Ettore Marchiafava » (R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 258) . .	81.314,30
73	Spese per il rimpatrio dall'estero e per l'assistenza ai cittadini italiani . . .	41.000.000 —
74	Spese per la protezione degli interessi italiani all'estero.	8.000.000 —
75	Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498) . . .	3.000.000 —
76	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale o indennità di alloggio, durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale .	600.000 —
		65.433.831,30
	SPESE PER L'ALBANIA	
77	Assegnazione straordinaria per l'acquisto della sede ex Regia legazione in Tirana (art. 5 del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 657, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1736 - 13ª delle 14 annualità) .	38.000 —
78	Annualità risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere pubbliche eseguite in Albania ai termini della legge 11 luglio 1941, n. 809 . . .	*per memoria*
79	Spese di ogni natura relative alla liquidazione di oneri assunti in Albania	4.000.000 —
79 *bis*	Spese per il funzionamento dell'ex ispettorato alle opere pubbliche ed agli uffici tecnici in Albania	*per memoria*
79 *ter*	Indennità di missione e di trasferimento al personale già in servizio in Albania	*per memoria*
		4.038.000 —
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	
	ESTINZIONE DI DEBITI	
80	Somma corrispondente alla quota parte di capitale, compresa nell'annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto o costruzione di locali per le scuole italiane all'estero (legge 12 febbraio 1935, n. 42 e regolamento 2 febbraio 1935, n. 462)	471.678 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 194

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO 1 — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA 1. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione dell'Africa Italiana in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente, o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale. Personale del Corpo di polizia dell'Africa italiana. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	40,000 000 —
2	Indennità di trasferimento, di missione e rimborso spese di viaggio al personale di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana in servizio presso l'Amministrazione centrale, al personale a contratto e straordinario, ed al personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale. Assegni agli addetti ai Gabinetti. Spese per accertamenti sanitari	3,000.000 —
3	Spese per consigli e commissioni. Spese per il funzionamento delle Consulte, comprese le diarie e la spesa di viaggio da rimborsarsi ai componenti delle Consulte stesse	50.000 —
4	Sussidi al personale in attività di servizio e agli ex impiegati e loro famiglie	140 000 —
5	Premi di operosità e rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione centrale ed ai funzionari di altre Amministrazioni incaricati di studi e lavori nell'interesse dell'Amministrazione dell'Africa Italiana	1.000.000 —
6	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	1.000 —
7	Spese di manutenzione, di adattamento dei locali e degli impianti vari in uso degli uffici dell'Amministrazione centrale	270.000 —
8	Fitto dei locali	425.000 —
9	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca ed abbonamenti a periodici per la biblioteca e l'ufficio traduzioni, rilegature e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima	25.000 —
10	Spesa di rappresentanza ed acquisto di decorazioni	*per memoria*
11	Spese per i telegrammi di Stato e per la corrispondenza postale (*Spesa obbligatoria*)	180.000 —
12	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro. Aggio, sconto e commissioni su divise estere (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
13	Spese casuali	30.000 —
14	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'Africa Italiana (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1935, n. 1158, convertito nella legge 4 dicembre 1935, n. 2228)	*per memoria*
15	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spese obbligatorie*)	*per memoria*
	Totale	71,231.000 —
	DEBITO VITALIZIO	
16	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	3.000.000 —
17	Indennità, per una sola volta, invece di pensione, ai termini del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, e modificato col R. decreto 21 novembre 1922, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spese obbligatorie*)	500.000 —
	Totale	3.500.000 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI	
18	Spese per studi, ricerche, esplorazioni interessanti l'Africa italiana, congressi, esposizioni e propaganda coloniale. Spese per pubblicazioni destinate a diffondere la cultura nell'Africa Italiana	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
19	Spese per il funzionamento dell'Ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche e topografiche	*per memoria*
20	Spese per la pubblicazione del bollettino meteorologico dell'Africa Italiana	*per memoria*
21	Spese per il funzionamento dell'Ufficio telegrafico, per l'acquisto e la manutenzione dei relativi apparati	*per memoria*
22	Museo dell'Africa Italiana. Manutenzione del palazzo sede del Museo. Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte per il funzionamento del Museo. Spese per il funzionamento della Mostra campionaria di propaganda coloniale	100.000 —
23	Quote di entrate devolute ai Governi dell'Africa italiana e di somme comunque percette, per conto di terzi (art. 23 del R. decreto 18 marzo 1929, n. 560, modificato col R. decreto 25 novembre 1932, n. 1756, e art. 5 del R. decreto 20 febbraio 1939, n. 662) . . .	*per memoria*
24	Spese politiche segrete	1.350.000 —
25	Spese politiche per l'Africa Italiana da erogarsi direttamente dal Ministero	*per memoria*
26	Deposito centrale per le Truppe coloniali di Napoli. Spese per il personale addettovi	810.000 —
27	Deposito centrale per le Truppe coloniali di Napoli. Spese per il funzionamento dei servizi	1.000.000 —
	Totale . . .	3.260.000 —
	CORPO DI POLIZIA DELL'AFRICA ITALIANA	
28	Spese per il funzionamento della Scuola di addestramento del Corpo di polizia dell'Africa italiana; spese per il fitto di locali e per il servizio generale degli uffici; del magazzino vestiario-equipaggiamento, del reparto autonomo e dei servizi vari dipendenti dal Comando generale del Corpo	*per memoria*
29	Spese politiche di carattere riservato per il servizio investigativo	*per memoria*
	Totale . . .	—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	CONTRIBUTI E SPESE DIVERSE	
30	Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti ed istituti nazionali e internazionali aventi per iscopo lo studio e l'applicazione di materie attinenti ai vari problemi coloniali	50.000 —
31	Quota parte del provento della lotteria di Tripoli da erogare a favore della Croce Rossa Italiana ed altri enti ai sensi dell'art. 20, n. 6, del regolamento approvato con decreto ministeriale 20 novembre 1936 . .	*per memoria*
32	Spese non connesse allo stato di guerra del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, da sostenere nel Regno in dipendenza della situazione politico-militare di quel territorio	2.500.000 —
33	Spese non connesse allo stato di guerra del Governo generale della Libia, da sostenere nel Regno in dipendenza della situazione politico-militare di quel territorio	2.500.000 —
34	Spese dipendenti dallo stato di guerra, da sostenere nel Regno per conto del Governo della Libia . .	112.500.000 —
35	Spese dipendenti dallo stato di guerra, da sostenere nel Regno per conto del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana	198.500.000 —
36	Spese per l'assistenza nel Regno dei bambini rimpatriati dall'Africa italiana	*per memoria*
37	Spese per l'assistenza ed il collocamento nel Regno dei profughi dell'Africa italiana, nonchè delle famiglie dei connazionali colà residenti	60.000.000 —
37 bis	Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni ed indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici. Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	100.000.000 —
38	Spese inerenti allo svolgimento delle operazioni di guerra, da sostenersi nel Regno, riguardanti le forze militari terrestri dell'Africa italiana, compresa la polizia di quei territori	*per memoria*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
39	Quota parte corrispondente agli interessi dell'annualità per l'ammortamento del mutuo di L. 3,000,000 concesso al Governo dell'Eritrea per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gash per la irrigazione della pianura di Tessenei (R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2155, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 - 19ª della quarantu annualità)	*per memoria*
40	Fitto di locali requisiti ad uso di alloggio del personale o indennità di alloggio durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede usuale.	10,000 —
41	Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498)	*per memoria*
	Totale . . .	476,960,000 —
	CORPO DI POLIZIA DELL'AFRICA ITALIANA	
42	Spese per il servizio investigativo politico	*per memoria*
	Totale . . .	—
	CONTRIBUTI A PAREGGIO DEI BILANCI DEI GOVERNI DELL'AFRICA ITALIANA	
43	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Libia	*per memoria*
44	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Africa Orientale Italiana consolidato agli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2290, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 435 . .	*per memoria*
	Totale . . .	
	ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE AI GOVERNI DELL'AFRICA ITALIANA	
45	Assegnazione straordinaria per l'esecuzione dei lavori e delle attrezzature di primo impianto dell'Africa Orientale Italiana (R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2290, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 695)	*per memoria*
46	Assegnazione straordinaria al Governo della Libia per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra	*per memoria*
	Totale . . .	—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	CATEGORIA II — *Movimenti capitali*	
	RIMBORSI DI SOMME ANTICIPATE	
47	Quota parte, in conto capitale dell'annualità per l'ammortamento del mutuo di L. 3,000,000 concesso al Governo dell'Eritrea per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gash per la irrigazione della pianura di Tessenei (R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2155, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, 19ª delle quaranta annualità)	*per memoria*
	Totale . . .	—
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA	
48	Fondo da assegnarsi ai Governi dell'Africa Italiana e al Deposito centrale Truppe coloniali in Napoli, per gli scopi fissati dall'art. 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 3058, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3059 (*fondo scorta per esercizi militari*) .	*per memoria*
	Totale . . .	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — Spesa ordinaria	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Spese generali	71.231.000 —
	Debito vitalizio	3.500.000 —
	Spese per servizi speciali	3.200.000 —
	Corpo di polizia dell'Africa Italiana	—
	Totale delle spese effettive ordinarie	77.931.000 —
	TITOLO II — Spese straordinaria	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Contributi e spese diverse	476.060.000 —
	Corpo di polizia dell'Africa Italiana	—
	Contributi a pareggio dei bilanci dei Governi dell'Africa Italiana	—
	Assegnazioni straordinarie ai Governi dell'Africa Italiana	—
	Totale delle spese effettive straordinarie	476.060.000 —
	Categoria II — *Movimento di capitali*	
	Rimborso di somme anticipate	—
	Partite che si compensano con l'entrata	—
	Totale del movimento di capitali	—
	Totale delle spese straordinarie	476.060.000 —
	Totale generale	554.051.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	554.051.000 —
	Categoria II — *Movimento di capitali*	—
	Totale generale	554.051.000 —

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1815

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, nonchè dell'elenco dei capitoli di detto stato di previsione il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione inscritto in base all'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319 e del citato art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 372.989.924,30 di cui L. 272.326.956,30 effettive e L. 100.612.958 per movimento di capitali, secondo la annessa tabella *A*.

Art. 2.

E' approvato l'elenco, di cui all'annessa tabella *B*, dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45 il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 51 dello stato di previsione medesimo, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 92. — LUSSU

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Numero	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione	
	TITOLO I. — SPESA EFFETTIVA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE ORDINARIE	
1	Ministero - Personale di ruolo e vari continuativi (*Spese fisse*)	8.000.000 —
2	Indennità a funzionari della carriera diplomatica consolare preposti alle direzioni e con funzioni di segretario al Ministero (art. 9 della legge 2 giugno 1932, n. 985)	750.000 —
3	Indennità e spese per Consoli, Cancellieri e Cancellieri	50.000 —
4	Acquisto di decorazioni	30.000 —
5	Tipografia riservata	1.900.000 —
6	Ministero ed Uffici dipendenti nel Regno - Biblioteca ed abbonamento a giornali	70.500 —
7	Manutenzione ordinaria e servizi relativi agli stabili ad uso dell'Amministrazione centrale e degli Uffici dipendenti nel Regno	800.000 —
8	Spese per la corrispondenza postale e telegrafica - Comunicazioni telefoniche con l'estero (*Spese obbligatorie*)	1.500.000 —
9	Contributi e spese varie per il funzionamento di stazioni radio-telegrafiche	50.000 —
10	Spese segrete	600.000 —
11	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spese obbligatorie*)	*per memoria*
12	Premi di operosità e di rendimento del funzionari ed agenti dell'Amministrazione centrale e degli Uffici dipendenti nel Regno - Compensi per lavoro straordinario e compensi ad estranei all'Amministrazione stessa	1.200.000 —
13	Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e degli Uffici dipendenti nel Regno e compensi per lavoro straordinario e compensi ad estranei per l'assistenza alla partenza e all'arrivo della corrispondenza diplomatica e per servizi telegrafici	230.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
14	Sussidi al personale in attività di servizio	45.000 —
15	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	53.000 —
16	Spese casuali	100.000 —
17	Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici nell'interno del Regno	654.000 —
18	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	70.000 —
19	Spese inerenti alle manifestazioni dell'attività intellettuale italiana all'estero ed al servizio magrafico	*per memoria*
20	Indennità di carica, di missione, di comando e simili: indennità per prestazioni in seno alle Commissioni di visita ai prosciolti « in paterle », dovuti ai sensi dell'art. 155 del regolamento approvato col R. decreto 10 luglio 1901, n. 375	200.000 —
21	Spese per materiali sanitari e profilattici, ed altre varie di esercizio per i servizi tecnici degli uffici periferici	30.000 —
22	Spese per l'esercizio degli automezzi	380.000 —
		16.412.500 —
	DEBITO VITALIZIO	
23	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	8.000.000 —
24	Indennità, per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1114, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, numero 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	10.000 —
		8.010.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI UFFICIO ALL'ESTERO SPESE PER LA DIFESA DELL'ITALIANITÀ	
25	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale della carriera diplomatica e consolare, dei commissari di vigilanza, dei commissari tecnici per l'Oriente, dei servizi tecnici e dei cancellieri (*Spese fisse*)	27.000.000 —
26	Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri	1.700.000 —
27	Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	30.000.000 —
28	Indennità di trasferimento e di sistemazione, viaggi di destinazione e di pensionamento, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto alla tabella di cui al R. decreto 10 settembre 1915, n. 1165, agli agenti diplomatici e consolari	1.500.000 —
29	Indennità agli ufficiali consolari di 3ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	1.500.000 —
30	Viaggi in corriera e trasporti di pieghi e casse per l'estero	1.500.000 —
31	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale	2.404.000 —
32	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili, spese di ricevimento in Italia di Sovrani e di Uomini di Stato esteri, nonchè di comitive straniere che vengono in Italia in visita ufficiale	1.000.000 —
33	Contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (R. decreto-legge 27 gennaio 1928, n. 48, convertito nella legge 19 maggio 1928, n. 917)	650.000 —
34	Assegno per il funzionamento dell'Istituto di malariologia in Roma (R. decreto-legge 7 settembre 1933, numero 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1935, numero 288)	*per memoria*
35	Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo e per la partecipazione dell'Italia all'Unione oceanografica internazionale	180.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
36	Contributo all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (legge 27 febbraio 1951, n. 267)	255.000 —
37	Contributi e spese per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	146.000 —
38	Fitto di locali ad uso di sedi delle Regie rappresentanze diplomatiche e consolari e delle Regie Missioni militari, navali ed aeronautiche	4.000.000 —
39	Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Mantenimento, miglioramento ed arredamento degli stabili - Fornitura e manutenzione di mobili, macchine da scrivere e calcolatrici e suppellettili - Acquisto di pubblicazioni per uso esclusivo del servizio all'estero	1.700.000 —
40	Acquisto, trasporti e grandi riparazioni degli autoveicoli in servizio presso le Regie rappresentanze all'estero	300.000 —
41	Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero	1.000.000 —
42	Contributo dello Stato alla « Fondazione della Gioventù italiana all'estero » (G.I.E.)	9.400.000 —
43	Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione	*per memoria*
44	Spese di ogni natura relative ad oneri per l'Amministrazione delle isole italiane dell'Egeo	*per memoria*
45	Assegnazione per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2320, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1865)	500.000 —
46	Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero	16.000.000 —
47	Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento e piccole spese di ufficio	2.000.000 —
		3.000.000 —
48	Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero	500.000 —
49	Spese eventuali all'estero	
50	Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese di ospedale e funerali e spese varie per l'assistenza dei connazionali all'estero	2.000.000 —
51	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese gestite dai Regi rappresentanti all'estero	2.000.000 —
		115.535.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE PER LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO	
52	Competenze per il personale delle scuole - Contributo dello Stato al Monte pensioni degli insegnanti elementari	35.000.000 —
53	Competenze al personale ed altre spese per i lettorati all'estero	7.000.000 —
54	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed importo degli interessi compresi nelle annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti e con altri Enti od Istituti autorizzati, per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero	1.357.615 —
55	Scuole sussidiate	8.000.000 —
56	Istituti di cultura italiana all'estero	3.000.000 —
57	Acquisto di libri, materiali, per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni; medicinali, spese di spedizione	5.000.000 —
58	Spese generali per le scuole italiane all'estero	2.000.000 —
59	Sussidi al personale delle scuole all'estero, nonchè a quello cessato o alle rispettive famiglie	40.000 —
60	Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale	500.000 —
61	Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico	1.000.000 —
		62.897.615 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI DI RAPPRESENTANZA E DIVERSE	
62	Retribuzioni ed altri assegni continuativi dovuti ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1105 al personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici periferici nel Regno (*Spese fisse*)	5.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
63	Contributo del Regio Governo alle spese generali della Commissione europea del Danubio - Spese della Delegazione italiana presso la Commissione stessa . .	*per memoria*
64	Sovvenzioni a studenti che vengono in Italia a scopo di studio	*per memoria*
65	Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	4.000.000 —
66	Restituzione di somme indebitamente percette e di depositi relativi ai servizi dell'emigrazione .	20.850 —
67	Importo dell'annualità relativa al mutuo contratto dal Governo delle terre italiane dell'Egeo, anteriormente all'esercizio 1936-1937 (ottava delle dieci annualità autorizzate con il R. decreto-legge 7 giugno 1936, n. 1137, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 99) .	1.000.000 —
68	Contributo a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano (quinta delle dieci rate autorizzate con la legge 17 agosto 1941, n. 956 e nona delle trenta rate autorizzate con il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1543, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 36, e modificata con la citata legge 17 agosto 1941, n. 956)	*per memoria*
69	Assegnazione straordinaria a favore del centro italiano di studi americani in Roma (legge 24 marzo 1941, n. 306 ultima delle quattro rate)	125.000 —
70	Assegnazione straordinaria alla fondazione della Gioventù italiana all'estero (G.I.E.) per il pagamento di annualità ad estinzione dei mutui contratti anteriormente al 1938	605.941 —
71	Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo di L. 25.000.000 concesso alla Fondazione della Gioventù italiana all'estero (G.I.E.) per la liquidazione delle passività arretrate contratte anteriormente al 1° novembre 1937 (articolo 10 della legge 28 giugno 1939, n. 889 sesta delle trentacinque annualità)	1.636.619 —
72	Interessi compresi nelle annualità per la estinzione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti o con altri Enti o Istituti autorizzati per la concessione di contributi sulle spese di acquisto costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case degli italiani all'estero » (art. 10 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1543 convertito nella legge 1939, n. 36)	364.127 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
72 *bis*	Somma da corrispondere all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per l'ammortamento del mutuo di lire 1.250.000 concesso all'Istituto di Malariologia « Ettore Marchiafava » (R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, convertito nella legge 15 febbraio 1934, n. 288) . .	81.314,30
73	Spese per il rimpatrio dall'estero e per l'assistenza ai cittadini italiani	41.000.000 —
74	Spese per la protezione degli interessi italiani all'estero.	6.000.000 —
75	Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di offese belliche (R. decreto-legge 16 dicembre 1940, n. 1498)	5.000.000 —
76	Fitto di locali requisiti per uso di alloggio del personale o indennità di alloggio dovute in permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale .	600.000 —
		65.453.551,30
	SPESE PER L'ALBANIA	
77	Assegnazione straordinaria per l'acquisto della sede ex Regia legazione in Tirana (art. 5 del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1756 (13ª delle 15 annualità) .	38.000 —
78	Annualità risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere pubbliche eseguite in Albania ai termini della legge 14 luglio 1941, n. 866 . . .	*per memoria*
79	Spese di ogni natura relative alla liquidazione di oneri assunti in Albania	4.000.000 —
79 *bis*	Spese per il funzionamento dell'ex ispettorato alle opere pubbliche ed agli uffici tecnici in Albania .	*per memoria*
79 *ter*	Indennità di missione e di trasferimento al personale già in servizio in Albania	*per memoria*
		4.038.000 —
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	
	ESTINZIONE DI DEBITI	
80	Somma corrispondente alla quota parte di capitale, compresa nell'annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui concessi per l'acquisto o costruzione di locali per le scuole italiane all'estero (legge 6 febbraio 1896, n. 42 e regolamento 2 febbraio 1905, n. 402)	471.673 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
81	Quote di capitale comprese nelle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Enti o Istituti autorizzati, per l'ammortamento dei mutui concessi per la corresponsione di contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case degli italiani » all'estero (art. 10 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1442, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 36)	141.280 —
		612.958 —
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELL'ENTRATA	
82	Rimborso al contante del portafoglio dello Stato dell'importo dei pagamenti da esso anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (art. 7 del R. decreto-legge 29 dicembre 1924, n. 1731, convertito nella legge 3 aprile 1925, n. 319)	100.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — Spesa ordinaria	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Spese generali	16.412.500 —
	Debito vitalizio	8.010.000 —
	Spese di rappresentanza e di ufficio all'estero; spese per la difesa della italianità	115.535.000 —
	Spese per le scuole italiane all'estero	62.897.615 —
	Totale della parte ordinaria	202.855.115 —
	TITOLO II — Spese straordinarie	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	Spese generali di rappresentanza e diverse . . .	65.433.851,30
	Spese per l'Albania	4.038.000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria . .	69.471.851,30
	Categoria II — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di debiti	612.958 —
	Partite che si compensano nell'entrata	100.000.000 —
	Totale della categoria II della parte straordinaria . .	100.612.958 —
	Totale della parte straordinaria . . .	170.084.809,30
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	372.939.924,30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

1820

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Categoria I — *Spese effettive ordinarie e straordinarie*		272,826,966.30
» »	»	100,612,958 —
» »	»	372,439,924.30
Totale generale		372,439,924.30

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 52 (articolo 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319).

Capitolo n. 47. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di custodia, illuminazione, riscaldamento e piccole riparazioni ai locali adibiti a sedi di uffici.

Capitolo n. 48. — Spese di posta, telegrafo, telefono e cifra per gli uffici all'estero.

Capitolo n. 49. — Spese eventuali all'estero.

Capitolo n. 50. — Sussidi vari. - Rimborsi a governi e nazionali indigenti - Spese di rimpatrio per ragioni di salute o di famiglia - Spese per l'assistenza e tutela degli italiani all'estero.

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(578)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, nonchè dell'elenco dei capitoli di detto stato di previsione il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione inscritto in base all'art. 7 della legge 22 dicembre 1942, n. 1958 e del citato art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 3,143,250,000, di cui L. 3,122,250,000 effettive e L. 21,000,000 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella A.

Art. 2.

E' approvato l'elenco, di cui all'annessa tabella *B*, dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 il cui stanziamento può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al cap. 57 dello stato di previsione medesimo, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1942, n. 1958.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 93. — LOSSO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA 1

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi ed assegni vari (*Spese fisse*)	38.600.000 —
2	Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale (*Spese obbligatorie*)	180.000 —
3	Spese di lite e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)	110.000 —
4	Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporto in genere (*Spesa obbligatoria*)	1.650.000 —
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	511.000 —
6	Sussidi al personale militare e civile in servizio o che abbia cessato dal medesimo ed alle rispettive famiglie	1.300.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale civile e militare	1.200.000 —
8	Premi per lavori, studi ed invenzioni costituenti un utile contributo al funzionamento tecnico, economico, militare, scientifico ed amministrativo dei servizi della Regia aeronautica	*per memoria*
9	Contributi scolastici - Contributi e sovvenzioni ad istituti ed associazioni. Premi e spese per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva. Gare, concorsi, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare. Spese per la propaganda aeronautica militare	1.700.000 —
10	Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato. Biblioteche, riviste e periodici. Acquisto di medaglie al valore militare, al valore aeronautico e di lunga navigazione aerea nonchè di croci per anzianità di servizio	10.000.000 —
11	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione aeronautica (art. 3 del R. decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
12	Spese di trasporto di materiali - Noleggi	44.000.000 —
13	Spese casuali	140.000 —
14	Spese riservate	250.000 —
15	Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli del bilancio dell'Aeronautica indicati nell'elenco n. 1 annesso al presente stato di previsione (art. 7 della legge 22 dicembre 1938, n. 1958)	2.500.000 —
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e restituiti dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		101.100.000 —
	DEBITO VITALIZIO	
17	Pensioni al personale civile e militare (*Spese fisse*)	10.860.000 —
18	Pensioni al personale lavorante (*Spese fisse*)	90.000 —
19	Indennità per una sola volta, in luogo di pensione (*Spesa obbligatoria*)	1.150.000 —
		11.230.000 —
	SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE	
20	Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente e richiamati dal congedo. Ufficiali marinai ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi e assegni vari (*Spese fisse*)	270.500.000 —
21	Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, soprassoldi e premi di rafferma	250.000.000 —
22	Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	227.000.000 —
23	Spese di viaggio, missione e trasferimento	9.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
24	Indennizzo privilegiato aeronautico, sussidi urgenti per incidenti di volo	750.000 —
27	Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa - Onoranze funebri e trasporto salma a carico dello Stato	6.000.000 —
26	Spese per i carabinieri reali in servizio nella Regia aeronautica	8.700.000 —
27	Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea.	*per memoria*
28	Spese per indagini tecniche riservate	200.000 —
29	Spesa per il funzionamento degli istituti superiori di aeronautica	3.000.000 —
30	Spese per le scuole di pilotaggio, scuole di specialità, scuole specialisti, scuole di specializzazione pre-aeronautica, scuole premilitari di pilotaggio, assicurazione dei premilitari	2.700.000 —
31	Spese relative alla manutenzione, adattamento e trasformazione degli immobili e degli impianti relativi compresi i campi di fortuna - Affitti, canoni ed indennità di occupazione temporanea - Fornitura di energia elettrica agli enti aeronautici - Esperienze, studi e modelli	20.700.000 —
32	Costruzioni, grandi e piccole riparazioni e trasformazioni di aeromobili, motori e loro parti di ricambio, attrezzature e acquisto di materiale vario relativo - Strumenti ed installazioni di bordo - Esperienze, studi e modelli di aeroplani, motori e strumenti di bordo.	232.000.000 —
33	Nuove costruzioni in serie per il rinnovo del materiale di volo	*per memoria*
34	Materiale d'armamento per velivoli e materiale vario relativo - Munizionamento e materiale relativo - Materiale vario d'addestramento - Centro allestimento bombe, depositi, munizioni e materiale vario relativo - Officine d'armamento - Macchine utensili e materiali vari - Collaudi a prove del materiale di armamento - Esperienze, studi, modelli di materiale d'armamento - Materiale vario d'armamento	24.000.000 —
35	Acquisto di automezzi e materiale vario relativo - Riparazione automezzi - Servizi vari di aeroporto e materiale vario relativo - Esperienze, studi, modelli	100.000.000 —
36	Esperienze, studi e modelli - Apparati e materiali fotografici di bordo	1.300.000 —
37	Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo	73.000.000 —
38	Personale lavorante - Paghe, coltimo ed aggiunta di famiglia - Premi di operosità e rendimento, lavoro straordinario e festivo - Soprassoldi ed indennità per incarichi e servizi speciali - Spese di viaggio, missioni e trasferimento - Assegni di malattia - Sussidio agli operai in servizio, a quelli cessati dal servizio ed alle relative famiglie - Assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi - Indennizzi di licenziamento - Divise ed indumenti di lavoro - Spese varie	111.360.000 —
39	Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale lavorante (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
40	Viveri ed assegni di vitto	304.500.000 —
41	Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo	221.245.000 —
42	Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio - Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi, degli uffici (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) e dei corpi di guardia. Casseforti e mobili di sicurezza - Macchine suntuarie e mobili d'ufficio (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) - Veicoli e quadrupedi da trasporto - Armi portatili e munizionamento relativo - Combustibili per riscaldamento, locali e per cucina	109.417.000 —
43	Acquisto di materiale radio elettrico terrestre e di bordo, telefonico, telegrafico, telescrivente, meteorologico, nonchè delle parti di ricambio e del materiale di consumo relativo. Installazioni ed impianti relativi al servizio delle telecomunicazioni - Esperienze, studi, modelli	22.500.000 —
44	Canoni per la manutenzione degli impianti radiotelegrafici, telefonici e telegrafici e per il fitto di circuiti telefonici e telegrafici. Compensi e contributi per il servizio meteorologico - Spese per corsi gratuiti di meteorologia aeronautica e per corsi di addestramento del personale specializzato - Spese di stampa e pubblicazioni per il servizio delle telecomunicazioni	12.100.000 —
45	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, dolo, o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (art. 8 della legge 22 dicembre 1862, n. 1058)	*per memoria*
		2.078.712.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE PER L'AERONAUTICA CIVILE E PEL TRAFFICO AEREO	
46	Personali degli aeroporti civili - Stipendi, assegni ed indennità varie (*Spese fisse*)	720.000 —
47	Linee aeree civili (sovvenzioni chilometriche e fisse)	*per memoria*
48	Gare, concorsi, conferenze, crociere aeree civili di propaganda aeronautica, aerocentri da turismo, contributi per servizi aerei in esperimento di durata inferiore ad un anno, contributi e premi ad enti e persone per la propaganda aeronautica e per opere e prestazioni a favore dell'aeronautica civile	*per memoria*
49	Spese per costruzioni, acquisto, affitto, arredamento, funzionamento e varie relative agli uffici di controllo statale negli aeroporti civili - Attrezzi e natanti necessari agli uffici predetti - Spese di rappresentanza relative all'aviazione civile	*per memoria*
		720.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
50	Indennità temporanea di caro viveri al personale militare ed al personale lavorante	3.000.000 —
51	Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunta di famiglia e assegni personali - Assicurazioni obbligatorie - Indennità di licenziamento	22.035.000 —
52	Sussidi al personale avventizio in attività di servizio o che abbia cessato dal servizio medesimo ed alle rispettive famiglie	490.000 —
53	Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio	92.000 —
54	Spese per viaggi, missioni e trasferimenti del personale avventizio	15.000 —
55	Premi speciali al personale aeronautico	500.000 —
		26.042.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE	
56	Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna - Acquisti ed espropriazione di immobili - Nuove costruzioni demaniali e nuovi impianti	110.000.000 —
56 bis	Spese per il pagamento delle indennità dovute per la occupazione di suolo necessario per i campi di volo occorrenti alle forze armate alleate	20.000.000 —
57	Dotazione di mobilitazione, armamento e munizionamento, strumenti e lubrificanti, autoveicoli ed imbarcazioni, materiale di commissariato e sanitario - Varie	*per memoria*
58	Assegnazione per spese relative ai servizi aeronautici nell'Africa Orientale Italiana	*per memoria*
59	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica dipendenti dallo stato di guerra	639.445.000 —
60	Somme da erogare per provvidenza a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 11 dicembre 1942, n. 1496)	35.000.000 —
60 bis	Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia per assegni e indennità varie e per crediti a qualsiasi titolo verso le Potenze detentrici - Spese di viaggio e varie inerenti al rimpatrio dei prigionieri medesimi	100.000.000 —
		904.445.000 —
	SPESE PER L'AERONAUTICA CIVILE	
61	Flotta aerea	*per memoria*
62	Spese occorrenti ai fini del riordinamento dei servizi aerei civili e per la rinnovazione del materiale di volo per l'aviazione civile (art. 5 della legge 5 febbraio 1934, n. 171)	*per memoria*
		—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA	
63	Anticipazione agli Enti aeronautici per provvedere alle momentanee deficienze di fondi rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dal regolamento per la amministrazione e la contabilità degli Enti medesimi (art. 6 della legge 27 dicembre 1933, n. 1958) . . .	21.000.000 —
		21.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	101.100.000 —
	Debito vitalizio	11.240.000 —
	Spese per l'aeronautica militare	2.078.712.000 —
	Spese per l'aeronautica civile e pel traffico aereo	720.000 —
	Totale della categoria I della Parte ordinaria	2.191.772.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	26.042.000 —
	Spese per l'aeronautica militare	904.445.000 —
	Spese per l'aeronautica civile	—
	Totale della categoria I della Parte straordinaria	930.487.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Partite che si compensano con l'entrata	21.000.000 —
	Totale della categoria II - Movimento di capitali	21.000.000 —
	Totale del Titolo II - Parte straordinaria	951.487.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	3.143.259.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria)	3.122.259.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* (Parte straordinaria)	21.000.000 —
	Totale generale	3.143.259.000 —

Il Ministro per il tesoro

SOLERI

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 15 (Articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958).

Capitolo n. 9. — Contributi scolastici, ecc.

Capitolo n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, ecc.

Capitolo n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi.

Capitolo n. 17. — Pensioni al personale civile e militare.

Capitolo n. 18. — Pensioni al personale lavorante.

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta in luogo di pensioni.

Capitolo n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica, ecc.

Capitolo n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, ecc.

Capitolo n. 22. — Indennità - soprassoldi vari al personale militare e civile.

Capitolo n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento.

Capitolo n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, sussidi urgenti per incidenti di volo.

Capitolo n. 25. — Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa, ecc.

Capitolo n. 26. — Spese per i carabinieri reali in servizio nella Regia aeronautica.

Capitolo n. 27. — Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea.

Capitolo n. 29. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica.

Capitolo n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc.

Capitolo n. 33. — Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale lavorante.

Capitolo n. 40. — Viveri ed assegni di vitto.

Capitolo n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.

Capitolo n. 42. — Casermaggio ed oggetti di corredo e ranceio - Mobili ed arredamento delle caserme.

Capitolo n. 45. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.

Il Ministro per il Tesoro

SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785646

1825

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE
15 aprile 1945, n. 43.

Abrogazione dei bandi nn. 13 e 14 riguardanti la facoltà di concedere ricompense al valor militare « sul campo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE,
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 1 novembre 1932, n. 1125;
Visto il bando 5 novembre 1943, n. 13;
Visto il bando 29 novembre 1944, n. 34;

Ordiniamo:

Art. 1.

I bandi 5 novembre 1943, n. 13, e 29 novembre 1944, n. 34, sono abrogati.

Art. 2.

Il presente bando verrà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 15 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

(592)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE
22 aprile 1945, n. 44.

Istituzione dei Tribunali militari divisionali presso il Comando dei gruppi di combattimento « Cremona » e « Legnano » e presso il Comando della divisione « Piceno » e soppressione della Sezione autonoma di Sassari del Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 63 dell'ordinamento giudiziario militare approvato con decreto 9 settembre 1941, n. 1022;
Visto il bando 10 agosto 1943;
Visto il bando 1° ottobre 1943;
Visto il bando n. 28 del 30 giugno 1944;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106;
Visto il bando n. 11 del 14 marzo 1945;
Visto il bando n. 15 del 13 aprile 1945;
Visto il bando n. 16 del 13 aprile 1945;

Ordiniamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1945, è istituito presso il Comando della divisione « Piceno » un tribunale militare di guerra, denominato « Tribunale militare di guerra della divisione « Piceno », con la competenza ed il funzionamento stabiliti dal decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, per i tribunali militari di guerra divisionali.

Art. 2.

A decorrere dal 15 maggio 1945, sono istituiti rispettivamente:

presso il Comando del gruppo di combattimento « Cremona » un tribunale militare di guerra denominato « Tribunale militare di guerra del gruppo di combattimento « Cremona »;

presso il Comando del gruppo di combattimento « Legnano » un tribunale militare di guerra denominato « Tribunale militare di guerra del gruppo di combattimento « Legnano ».

Entrambi tali tribunali hanno la competenza ed il funzionamento stabiliti dal decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, per i tribunali militari di guerra divisionali.

Art. 3.

A decorrere dal 1° maggio 1945, la Sezione autonoma di Sassari del Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari è soppressa.

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso alla data del 1° maggio 1945, presso la predetta Sezione autonoma di Sassari è devoluta al Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari con sede in Oristano.

Art. 4.

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 22 aprile 1945

MESSE

(593)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE
22 aprile 1945, n. 47.

Assegnazione temporanea di personale di cancelleria al Tribunale supremo militare.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordiniamo:

Art. 1.

In caso di necessità inerenti al servizio della giustizia militare, il procuratore generale militare può temporaneamente incaricare delle funzioni di cancelliere presso il Tribunale supremo militare, ufficiali anche non appartenenti al Corpo della giustizia militare, che abbiano i requisiti prescritti per esercitare le funzioni di cancelliere militare e che già prestino servizio presso uffici giudiziari militari.

Art. 2.

Il presente bando entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 22 aprile 1945

MESSE

(594)

1826

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1923, n. 2001 e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 settembre 1945, n. 93, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 %: n. 253 (1860), serie 137, di L. 50.000 capitale nominale; n. 95 (1951), serie 97ª, di L. 10.000 capitale nominale; n. 100 (1953), serie 52ª, di L. 10.000 capitale nominale, intestati a Iatioli Antonio di Michele domiciliato a Vico del Gargano (Foggia) per potersi procedere a regolare rilascio col pagamento degli interessi in Foggia.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento si provvederà all'emissione dei nuovi titoli al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 4 aprile 1945

Il direttore generale: DIENZA

(593)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PERSONALE

Media dei titoli del 25 aprile 1945 - N. 94

Rendita	3,50 % 1906	L.	111,75
Id.	3,50 % 1902	»	93,25
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	96,15
Redimibile	3,50 % 1934	»	87,10
Id.	5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	96,50
Buoni del Tesoro	5 % (15 giugno 1948)	»	96,70
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	95,40
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	95,70
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	97,30
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	95,50
Id.	5 % (15 settembre 1951)	»	87,15

(600)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 42 del 10 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo ed eccetto il decreto legislativo Luogotenenziale n. 10 del quale disposizioni quanto segue:

a) nelle provincie di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Lucca, Livorno, Forlì e Ravenna e nei comuni di Napoli tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge dal 10 febbraio 1945;

b) nella provincia di Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza di legge dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

c) nelle restanti Provincie italiane soggette o che possano divenire in seguito soggette al Governo Militare Alleato tale decreto è esteso dall'esecutorietà a meno che il Commissario Provinciale di ciascuna Provincia emani una ordinanza rispetto al decreto stesso, nel qual caso in tale Provincia detto decreto avrà piena forza ed effetto di legge dalla data stabilita nella ridetta ordinanza, fermo restando che la data di inizio dei pagamenti ai sensi del detto decreto è quella che verrà d'ora innanzi stabilita con la predetta ordinanza dal Commissario Provinciale.

In data 21 aprile 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata

GIOLITTI - D'ERCOLE, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

SANTI RAFFAELE, *gerente*

1827

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Martedì, 27 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-354

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 500	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 130		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Atti soltanto: BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200 —	
	» semestrale	» 100 —	
	Un fascicolo - Prezzi vari.		

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 60		» trimestrale	» 120
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

Inserzioni: Titoli, obbligazioni, cartelle

All'Estero	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari caduno.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 febbraio 1945, n. 75.

Istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati . . Pag. 350

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 76.

Modificazione alla tariffa dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sulle corse dei cavalli, dei levrieri ed altre gare e sulle scommesse . . . . . Pag. 371

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 77.

Istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari. Pag. 375

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 78.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45. . . . . . Pag. 378

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 marzo 1945, n. 79.

Approvazione dell'accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945 tra il Governo Italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration « U.N.R.R.A. » (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione) . . . . . Pag. 380

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 80.

Servizio del Casellario giudiziale centrale del Ministero di grazia e giustizia . . . . . Pag. 386

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'« Ente Nazionale Industrie Cinematografiche » (E.N.I.C.). Pag. 389

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Nomina del commissario liquidatore dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale (ARAS) . . . . . Pag. 391

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1945.

Autorizzazione alla soprastampa dei francobolli postali ordinari da lire 1,75 col valore di lire 2,50 . . . . Pag. 391

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Firenze. Pag. 391

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1945.

Abrogazione del decreto Ministeriale 6 gennaio 1943, relativo alla disciplina della produzione e della vendita degli apparecchi radio riceventi per usi civili . . . Pag. 392

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Variazioni alla tariffa di prodotti derivati dal tabacco. Pag. 392

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Variazioni alla tariffa dei tabacchi da cedersi allo Stato della Città del Vaticano . . . . . Pag. 392

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Variazioni alla tariffa dei tabacchi da cedersi alle navi per provvista di bordo . . . . . Pag. 393

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1945.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane . . Pag. 393

1828

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico. Pag. 382.
Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro . Pag. 384
Media dei titoli . . . . . Pag. 384
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di PP. di San Leucio del Sannio (Benevento) . . . . . Pag. 384
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acquaperedente . Pag. 384

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 384

Ministero dell'Africa italiana: Rinunziane da parte dell'Istituto per l'Africa italiana, dell'antica denominazione di Istituto coloniale italiano . . . . . Pag. 384

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 37 DEL 27 MARZO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Potenza.

(103)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 75.

Istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 4 della legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le assicurazioni sociali e per la corresponsione degli assegni familiari;

Visto il R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e il R. decreto 24 settembre 1940, n. 1954, concernenti modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei contributi unificati;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 368, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei contributi unificati previsti dal R. decreto-legge 26 novembre 1938, n. 2138, e dalle successive disposizioni emanate in materia, è preposta una Commissione centrale istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e composta del presidente scelto dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro tra persone esperte in economia sociale agraria, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e del lavoro, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, e dell'interno, di un magistrato di grado non inferiore al 5° designato dal Ministro per la grazia e giustizia, di tre rappresentanti dei datori di lavoro e di tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura scelti dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sentite le principali organizzazioni nazionali, di un rappresentante per ciascuno degli Istituti nazionali gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie alimentate con i contributi anzidetti.

La Commissione è costituita con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, ed è assistita da un segretario e da un vice segretario nominati, con lo stesso decreto, tra funzionari di gruppo A del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

I componenti la Commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico del bilancio del servizio suindicato.

Art. 2.

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) sovraintende al funzionamento dell'Ufficio centrale e degli Uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per i contributi unificati e al funzionamento delle Commissioni comunali di cui all'art. 4;

b) approva il bilancio preventivo e consuntivo del servizio predetto;

c) amministra il personale addetto agli uffici e provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti necessari;

d) propone le norme sull'ordinamento contabile ed amministrativo del servizio; sui rapporti inerenti alla riscossione dei contributi, con gli esattori delle imposte, e con i ricevitori provinciali; sui quelli relativi al versamento in un conto nazionale dei contributi stessi; sui quelli per il servizio di cassa dell'Ufficio centrale e degli Uffici provinciali;

e) esamina le deliberazioni delle Commissioni provinciali di cui all'art. 5 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, proponendo al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro le eventuali modificazioni;

f) esprime il suo parere sulle controversie deferite all'esame del Ministro stesso ai sensi del comma 8° dell'art. 5 predetto;

g) esprime parere sui ricorsi presentati contro le decisioni prefettizie ai sensi degli articoli 8 e 12 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e dell'art. 4 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1954, in sostituzione della Commissione istituita con decreto Ministeriale 20 gennaio 1928 e sulla ripartizione tra gli istituti interessati, del gettito dei contributi unificati;

h) esprime parere sulla misura dei contributi da determinarsi annualmente ai sensi del terzo comma

1829

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

i) fa proposte in ordine alla copertura dell'eventuale disavanzo tra il fabbisogno per la corresponsione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali in agricoltura e le risultanze delle riscossioni dei contributi effettuati nel passato per le prestazioni stesse;

l) fa proposte sulle questioni di carattere generale relative all'applicazione del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive disposizioni e alla riforma delle leggi e disposizioni medesime;

m) esprime parere su tutte le altre questioni che siano ad essa sottoposte dal Ministro per l'industria il commercio e il lavoro.

Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*) il Ministro per l'industria il commercio e il lavoro può costituire in seno alla Commissione apposite sezioni.

Art. 3.

I componenti di parte sindacale delle Commissioni di cui all'art. 5 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono nominati dal prefetto in numero di tre rappresentanti dei datori di lavoro, e di tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura sentite le rispettive organizzazioni della provincia.

A far parte della Commissione è chiamato anche il capo dell'Ufficio tecnico erariale.

Art. 4.

E' istituita in ciascun comune una Commissione col compito di provvedere all'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura secondo le direttive che saranno stabilite dalla Commissione centrale.

Detta Commissione è composta dal sindaco, o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura scelti dal sindaco, sentite, ove esistano, le rispettive organizzazioni locali ed è assistita dal dirigente del locale Ufficio di collocamento agricolo o, nel caso in cui questo non esista, dal dirigente dell'Ufficio di collocamento agricolo di un comune viciniore e dal segretario comunale o da un funzionario del comune da lui delegato.

La Commissione è nominata dal sindaco e sarà costituita entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. I componenti di essa durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Agli stessi componenti non è dovuto alcun compenso.

Art. 5.

Il controllo sulle entrate e sulle spese del servizio di cui all'art. 1 è esercitato da un collegio di revisori composto di tre membri designati uno, con funzioni di presidente, dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, uno dal Ministro per il tesoro e uno dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura sentite le rispettive principali organizzazioni nazionali.

Art. 6.

Con decreto Luogotenenziale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro di concerto con quello per il tesoro, saranno stabilite le norme per l'ordinamento del servizio di cui all'art. 1 e per disciplinare lo stato giuridico e il trattamento economico del personale adibito al servizio stesso.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — GIULIO

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 56. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 76.

Modificazione alla tariffa dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sulle corse dei cavalli, dei levrieri ed altre gare e sulle scommesse.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, che approva il testo delle disposizioni per i diritti erariali sugli spettacoli;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, contenente disposizioni per la riscossione del diritto erariale sugli spettacoli cinematografici;

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 671, contenente disposizioni sui diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti sportivi e assegnazione della somma annua di L. 1.500.000 a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visti i Regi decreti-legge 29 gennaio 1933, n. 10, e 16 aprile 1936, n. 731, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 8 giugno 1933, n. 891, e 4 giugno 1936, n. 1248, contenenti agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per i sussidi, dotazioni e contributi;

Visto l'allegato G, al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, contenente disposizioni in materia di diritti erariali sugli spettacoli;

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1899, convertito nella legge 21 gennaio 1938, n. 26, contenente agevolazioni sui diritti erariali a favore di associazioni e società sportive;

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 68, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 563, che approva la convenzione con la Società italiana autori editori, per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli;

Vista la legge 10 giugno 1939, n. 808, portante variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa ed altri provvedimenti di carattere finanziario;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore;

1830

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 725016

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 55, contenente provvedimenti in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 669, contenente disposizioni sui diritti erariali per le corse dei cavalli ed altre gare;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il diritto erariale sugli introiti lordi degli spettacoli e trattenimenti di ogni specie previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 29 dicembre 1923, n. 3276, anche se questi hanno luogo nell'ambito di esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, nelle mostre e fiere campionarie e in altre manifestazioni similari, è stabilito nella misura del 15%.

Art. 2.

Il diritto erariale sugli introiti lordi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso alle esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, alle mostre e fiere campionarie e ad altre manifestazioni similari, previsto nell'art. 1 dell'allegato *G* al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1057, è stabilito nella misura del 3 %.

Art. 3.

Il diritto erariale sugli introiti lordi degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, previsto nel primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 55, è stabilito nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, nella superiori a L. 5 . . . . . 15%

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a L. 5 . . . . . 30%

Art. 4.

Il diritto erariale sugli introiti lordi dei concorsi ippici e degli altri spettacoli sportivi, previsto nell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1923, n. 3276, e stabilito nella misura del 25%, non compreso per le province di Roma, Milano e Firenze dell'addizionale 5% a favore degli Enti autonomi Teatro Reale dell'Opera di Roma, Teatro alla Scala di Milano e Teatro Vittorio Emanuele II di Firenze.

Art. 5.

I Regi decreti-legge 23 gennaio 1927, n. 10, convertito nella legge 8 giugno 1927, n. 894, e 16 aprile 1936, n. 731, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1248, contenenti agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di associazioni, società, enti e privati aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici o di concerti sinfonici e il R. decreto-legge 5 novembre 1935, n. 1899, convertito nella legge 21 gennaio 1938, n. 26, contenente agevolazioni sui diritti erariali a favore di associazioni e società sportive, sono abrogati.

Art. 6.

Il diritto erariale sugli introiti lordi delle scommesse previsto nell'art. 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 669, è stabilito nella misura del 10%.

L'art. 4 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, è abrogato.

Art. 7.

Sull'introito lordo derivante dalla vendita dei biglietti d'ingresso e di abbonamento alle corse dei cavalli, dei levrieri, alle regate, ai giuochi di palla e pallone, alle gare di tiro a volo e ad ogni altra gara o competizione di qualsiasi genere e con qualunque mezzo effettuate, nelle quali vengono svolte scommesse, è dovuto un diritto erariale nella misura del 30%.

Art. 8.

La riscossione dei diritti erariali di cui all'art. 6 del presente decreto e dei diritti addizionali indetti negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, è affidata all'Ente Italiano per il Diritto di Autore in base a convenzione aggiuntiva stipulata tra il Ministro per le finanze ed il rappresentante dell'Ente, allegata al presente decreto che l'approva con la quale è stabilita la nuova percentuale sulla riscossione dei diritti erariali e del diritto demaniale sui pubblici spettacoli spettante all'Ente.

Art. 9.

L'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) nel caso di gestione diretta dei totalizzatori e delle scommesse al libro nelle corse dei cavalli, gli enti, società e privati delegati dall'U.N.I.R.E. stessa ad esercitare le scommesse, a norma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315, le società di corse dei levrieri e chiunque venga autorizzato ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro per le gare di qualsiasi genere, devono essere provvisti di biglietti a madre e figlia progressivamente numerati sulla madre e sulla figlia per giornata di corse o gare o per periodi di corse o gare, in serie distinte di diverso formato e colore e per le varie combinazioni delle scommesse (vincente, piazzato, accoppiata, duplice, ecc.) numero della corsa o gara e della somma accettata come scommessa.

I biglietti venduti dai totalizzatori, dagli allibratori e da altri titolari di scommesse, devono portare la indicazione della società o ditta emittente e il numero dello sportello che ne effettua la vendita.

Sui blocchi di detti biglietti i rappresentanti dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore devono preventivamente apporre, presso il loro ufficio, un timbro o contrassegno speciale.

Art. 10.

Coloro che sono legalmente autorizzati ad esercitare le scommesse al totalizzatore e al libro, sono obbligati alla tenuta di un libro delle distinte d'incasso a madre e figlia ed i fogli devono essere progressivamente numerati e vidimati preventivamente dall'autorità di pubblica sicurezza locale.

1831

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

Per ogni giornata di gare, all'atto della chiusura delle corse, dev'essere effettuato, desumendo dai blocchi delle madri dei biglietti, il conteggio dei biglietti venduti e compilata una distinta d'incasso per fare constare l'introito totale delle scommesse.

Sulle distinte d'incasso deve annotarsi il quantitativo dei biglietti posti in carico, quello dei biglietti venduti e le rimanenze invendute, distinti come nel precedente articolo, con la indicazione del numero col quale in quel dato giorno si è iniziata la vendita e altro col quale la vendita si è chiusa.

Alla distinta dovranno essere allegati una copia delle distinte a ricalco che per ciascuna corsa o gara vengono compilate dai singoli totalizzatori od allibratori, nonchè il prospetto riepilogativo che viene redatto alla fine di ciascuna corsa o gara.

La distinta d'incasso giornaliera dev'essere redatta in modo identico sulla madre e sulla figlia. Gli agenti dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore hanno obbligo di assistere alla compilazione di essa: potrà assistervi inoltre ogni altro funzionario od agente preposto al controllo o alla vigilanza dell'applicazione del diritto erariale.

Ai medesimi è consentita la facoltà di ogni controllo tanto sulle matrici quanto sui biglietti venduti per le scommesse.

La distinta d'incasso giornaliero dev'essere firmata da chi è legalmente autorizzato a tenere le scommesse e dall'agente dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore ed il distacco della figlia dalla madre dev'essere effettuato esclusivamente dal predetto agente solo nel momento in cui si verifica la riscossione del diritto erariale.

Art. 11.

I blocchi delle madri delle distinte d'incasso di cui al precedente articolo devono essere conservati da chiunque sia legalmente autorizzato ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro per il periodo di un anno e messi a disposizione dei funzionari ed agenti governativi allorchè si presentano per effettuare verifiche e controlli.

Per eguale periodo di tempo l'Ente Italiano per il Diritto di Autore deve conservare presso la sua sede le figlie delle distinte d'incasso per eventuali ricerche da parte dei funzionari delegati dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 12.

Le persone legalmente autorizzate ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro per le gare di cui trattasi, sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico della dotazione dei biglietti ponzonati e distinti come nel precedente articolo 9.

Le registrazioni di carico devono eseguirsi nello stesso giorno in cui viene effettuato l'acquisto e la ponzonatura dei biglietti.

Le registrazioni di scarico, invece, devono eseguirsi dopo compilata la distinta dell'incasso locale giornaliero.

Le dette registrazioni devono essere vistate giornalmente all'atto della chiusura di ciascuna gara, dal rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore.

Entro tre giorni dall'effettuazione della gara è fatto obbligo di restituire il quantitativo dei biglietti rimasti invenduti presso gli uffici del rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore.

Il registro di carico e scarico, deve constare di pagine progressivamente numerate e dev'essere preventivamente vidimato dalla Direzione generale dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore.

Non deve portare cancellature, correzioni od abrasioni, e gli eventuali errori devono essere rettificati mediante successive scritture opportunamente vistate dal rappresentante dell'Ente di cui sopra.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta da parte dei funzionari preposti al controllo e alla vigilanza.

Art. 13.

E' in facoltà del rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore di chiedere un deposito da effettuarsi prima dell'inizio delle gare a garanzia del regolare pagamento del diritto erariale previsto dall'art. 6 del presente decreto e dei diritti addizionali indicati negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 10 marzo 1923, n. 86. In caso di disaccordo fra il rappresentante dell'Ente e l'interessato sull'ammontare della somma da depositare, tale ammontare è determinato con provvedimento insindacabile dell'Intendente di finanza.

Ove il deposito non venga effettuato nel termine stabilito dall'Intendente di finanza, questi ha la facoltà di proibire l'inizio delle gare o di sospenderne il corso.

Art. 14.

Il pagamento dei diritti erariali ed addizionali sulle scommesse dev'essere effettuato dalle persone legalmente autorizzate ad accettare scommesse al totalizzatore e al libro, entro cinque giorni da quello in cui hanno avuto termine le corse o gare mediante versamento diretto delle somme dovute presso gli uffici del rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore.

Art. 15.

Nel caso di mancato pagamento del diritto erariale sulle scommesse o di constatata frode od alterazione nella compilazione della distinta d'incasso, l'Intendente di finanza, su richiesta del rappresentante dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore provvede alla chiusura del campo in cui si svolgono le gare o di altro locale.

In deroga al disposto degli articoli 6 e 29 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la chiusura del campo può avere la durata di tre mesi ed il ricorso avverso il provvedimento dell'Intendente non ha effetto sospensivo.

Per ogni biglietto o riscontro per cui sia comunque mancato il pagamento del diritto erariale sulle scommesse è dovuta una pena pecuniaria da L. 100 a L. 500.

Le violazioni di cui agli articoli 9 e 12 sono punite:

a) per l'uso di biglietti di dotazione difformi da quelle prescritte: con la pena pecuniaria da L. 1000 a L. 10.000;

b) per ogni biglietto venduto senza la preventiva ponzonatura da parte dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore: con la pena pecuniaria da L. 50 a L. 500;

c) per la mancata tenuta dei registri di carico e scarico: con la pena pecuniaria da L. 1000 a L. 10.000;

d) per la irregolare tenuta del registro medesimo: con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 5000.

L'art. 14 del R. decreto-legge 10 marzo 1923, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1925, n. 999, è soppresso.

1832

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

Art. 16.

Il Ministro per le finanze, i funzionari da esso dipendenti e qualsiasi altra autorità pubblica non possono concedere alcuna diminuzione dei diritti erariali stabiliti dal presente decreto e dei diritti demaniali, ne sospenderne la riscossione senza divenirne personalmente responsabili.

Art. 17.

Sono parimenti abrogati l'art. 2 del R. decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 671, con il quale fu disposta in favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) la corresponsione della somma annua di L. 1.500.000, nonchè l'art. 6 della legge 10 giugno 1939, n. 808, con cui fu autorizzata la iscrizione negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1950-51, di un contributo annuo di L. 5.000.000 a favore del C.O.N.I. stesso in relazione al provento dell'addizionale di tributi erariali, provinciali e comunali istituiti col R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614.

Art. 18.

A partire dal corrente esercizio finanziario e fino a quello successivo alla cessazione dello stato di guerra, lo Stato corrisponderà alla Croce Rossa Italiana un contributo annuo di L. 1.500.000, dedotto il cinque per cento a titolo di spese di accertamento, riscossione ed amministrazione.

Art. 19.

Il Ministro per le finanze, allo scopo di esercitare direttamente il controllo della liquidazione e riscossione dei diritti erariali, demaniali, addizionali, dell'imposta generale sull'entrata, e degli altri diritti di pertinenza dell'Erario, ha la facoltà di assegnare presso la Direzione generale dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.) un ispettore, oppure uno dei procuratori addetti all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma.

Il funzionario designato ha l'obbligo di eseguire la rivenzione completa e particolareggiata delle partite d'introito e di controllare l'esattezza contabile delle riscossioni e dei versamenti.

Art. 20.

Restano in vigore tutte le disposizioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, nonchè ogni altra norma di che al R. decreto-legge 10 marzo 1923, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1923, n. 600, in quanto non siano modificate ed incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 21.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI — GELLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUMEDEI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 48. — PETTA

Convenzione

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal prof. dott. Antonio Pesenti e l'Ente Italiano per il Diritto di Autore con sede in Roma, via Valadier 37, rappresentato dal commissario straordinario prof. Mario Vaccheri si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze affida all'Ente Italiano per il Diritto di Autore l'incarico di liquidare e riscuotere per conto dello Stato i diritti erariali sulle scommesse, accettate nelle corse dei cavalli, dei levrieri e nelle gare di qualsiasi genere e con qualunque mezzo effettuate, diritti che sono disciplinati dagli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale al quale è allegata la presente convenzione.

Art. 2.

L'Ente Italiano per il Diritto di Autore nell'accettare l'incarico come sopra specificato dichiara di eseguirlo coll'osservanza di tutti gli obblighi e responsabilità stabiliti nella convenzione relativa alla riscossione degli altri diritti erariali sui pubblici spettacoli e diritti demaniali le cui disposizioni restano confermate in ogni loro parte e si estendono anche al nuovo servizio salva l'applicazione della percentuale sulle riscossioni regolata dal successivo art. 3 e salvo per quanto riguarda il provvedimento di chiusura del campo delle corse disciplinate dall'art. 15 del decreto legislativo in luogo dell'art. 9 della convenzione in corso relativo ad altri trattenimenti.

Tale convenzione fu stipulata in data 15 dicembre 1937 approvata con R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 68, modificata con altra convenzione 22 gennaio 1942 approvata con legge 26 marzo 1942, n. 398.

Art. 3.

La percentuale sulle riscossioni tanto dei diritti erariali e del diritto demaniale sui pubblici spettacoli quanto dei diritti erariali sulle scommesse è stabilita nella misura seguente:

8 % fino a L. 150.000.000 di riscossione;
6 % per le riscossioni superiori a L. 150.000.000 e fino a L. 200.000.000;
4 % per le riscossioni superiori a L. 200.000.000.

Tale compenso è comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti alla esecuzione del mandato, nessuna esclusa od eccettuata, salvo quanto disposto dall'art. 5 sulla succitata convenzione 15 dicembre 1937.

1833

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La percentuale di cui sopra è peraltro suscettibile di revisione, in caso di cessazione dello stato di guerra, anche prima della scadenza della convenzione medesima.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - esercita presso la Direzione generale dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore il controllo su tutta la gestione dei servizi tributari affidata all'Ente, il quale pertanto dovrà tenere a disposizione dei funzionari all'uopo delegati tutte le contabilità relative.

Si riserva inoltre la facoltà di esercitare gli opportuni controlli amministrativi e contabili, a mezzo dei propri funzionari presso le Agenzie provinciali dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore dando comunicazione alla Direzione generale dell'Ente medesimo delle relative ispezioni disposte o invocate.

Art. 5.

La presente convenzione entrerà in vigore lo stesso giorno della entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale col quale viene approvata e scadrà il 31 dicembre 1917 ossia nello stesso giorno della scadenza stabilita per la su citata convenzione in corso.

Art. 6.

La presente convenzione redatta in triplice esemplare è esente da tassa di bollo e di registrazione.

Roma, 13 gennaio 1915

Il Ministro per le finanze
PEANO

Il Commissario straordinario
MARIO VISCOGLIOSA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 marzo 1915, n. 77.
Istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico della legge relativo all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, col relativo regolamento, approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il testo approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, concernente disposizioni per le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, relativo alla riforma degli ordinamenti tributari;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516, contenente norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte e per le imposte indirette sugli affari;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono istituiti i Consigli e i Comitati tributari di nomina elettiva.

Art. 2.

Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, saranno stabilite le norme per l'elezione dei componenti i Consigli ed i Comitati tributari, in relazione a quelle che regoleranno le elezioni amministrative. In ogni caso alla minoranza spettano nei Consigli e nei Comitati tributari due seggi su cinque.

Il diritto di partecipare alle elezioni dei Consigli e Comitati tributari compete a tutti gli iscritti nelle liste elettorali amministrative.

Art. 3.

Sono eleggibili a membri dei Consigli e dei Comitati tributari tutti gli elettori iscritti nelle liste, i quali sappiano leggere e scrivere ad eccezione:

a) dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, in attività di servizio, in aspettativa o in disponibilità;

b) dei condannati per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto;

c) dei contribuenti morosi per sei rate consecutive al pagamento di imposta erariale o locale definitivamente accertate, finchè dura lo stato di morosità e di coloro che non siano assoggettati ad alcuna imposta diretta fino a quando perdura lo stato di non contribuente.

Non possono far parte dello stesso Consiglio o Comitato tributario persone in rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado.

La qualità di componente il Consiglio o il Comitato tributario è incompatibile con quella di consigliere comunale e provinciale.

Art. 4.

Gli eletti chiamati a costituire il Consiglio ed i Comitati tributari rimangono in carica fino alla successiva elezione generale amministrativa e possono essere rieletti.

Art. 5.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di sciogliere i Consigli e i Comitati tributari qualora si siano verificati, nel loro funzionamento, gravi abusi e fatti organi, sebbene diffidati, non esercitino le loro funzioni. In tal caso il Consiglio o il Comitato disciolti, sono ricostituiti mediante nomina da parte dei Consigli comunali di nuovi membri, osservando la disposizione del secondo comma dell'art. 2.

Quando il numero dei componenti il Consiglio o il Comitato è ridotto al di sotto del minimo stabilito per la validità delle rispettive deliberazioni, il Consiglio comunale nomina i membri mancanti, ferma l'osservanza del secondo comma dell'art. 2.

1834

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I Consigli ed i Comitati eletti a mente dei commi precedenti rimangono in funzione fino alle nuove elezioni generali amministrative.

Circoscrizione e composizione dei Consigli tributari.

Art. 6.

I Consigli tributari sono eletti per ciascun comune ed hanno sede in locali forniti dall'Amministrazione comunale.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio comunale, determinati comuni possono essere ripartiti in zone ai fini della costituzione, per ciascuna zona, di distinti Consigli tributari.

La circoscrizione di ciascuna zona sarà determinata in corrispondenza con una o più sezioni elettorali e, in tal caso, alle elezioni di ciascun Consiglio, concorreranno i elettori iscritti nelle rispettive liste di sezione.

Attribuzioni e funzionamento dei Consigli tributari.

Art. 7.

Per ogni Consiglio tributario sono eletti dieci membri i quali eleggono nel proprio seno, a maggioranza relativa di voti, il presidente e un vice presidente.

A ciascuna adunanza del Consiglio sono chiamati a partecipare, a turno, cinque membri.

In assenza del presidente, presiede il vice presidente. Per la validità dell'adunanza, è richiesta la presenza di almeno tre membri.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del comune, designato dal sindaco.

Art. 8.

I Consigli tributari hanno il compito:

a) di tenere aggiornato l'elenco dei contribuenti soggetti alle imposte dirette, facendo proposte per le nuove iscrizioni;

b) di fornire all'Ufficio delle imposte gli elementi di fatto per la identificazione e per la valutazione della materia imponibile relativamente ai singoli contribuenti, agli effetti delle imposte dirette;

c) di fornire, a richiesta dell'Ufficio, notizie sulla situazione generale delle singole classi di contribuenti;

d) di denunciare al Comitato gli accertamenti proposti dall'Ufficio o concordati nei casi previsti dall'art. 16.

Art. 9.

Per l'adempimento dei suoi compiti, il Consiglio tributario ha tutti i poteri di indagine conferiti all'Ufficio dalle disposizioni vigenti per l'imposta da accertare, ad eccezione della facoltà di accesso e di quella di ispezione dei libri e delle scritture.

Quando il Consiglio ritenga necessario l'accesso e l'ispezione, richiede all'Ufficio di procedervi, indicando gli elementi sui quali debbasi particolarmente indagare.

Chiunque può dare al Consiglio le informazioni in suo possesso, per la determinazione della situazione locale di determinati contribuenti.

Art. 10.

Il Consiglio tributario compie le operazioni istruttorie in seduta pubblica a meno che ne esclusa la opportunità ed opportunità.

Il contribuente ha la facoltà di chiedere di esporre le sue ragioni in seduta segreta.

Quando i membri del Consiglio non siano unanimi nella indicazione degli elementi da fornire all'Ufficio, ciascuno di essi ha la facoltà di richiedere che siano segnalati gli elementi da esso esposti.

Art. 11.

Entro il 30 aprile, l'Ufficio trasmette ai singoli Consigli tributari l'elenco dei contribuenti per comune, agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *B* e di categoria *C1*, nonchè delle imposte ordinarie sul patrimonio.

Ogni qualvolta sia possibile, secondo la natura dell'imposta, i contribuenti sono raggruppati per classi o per situazioni identiche od affini; per ciascun soggetto sono indicati l'imponibile dichiarato e quello in corso di tassazione.

Per i contribuenti che non essendo ancora stati assoggettati a tassazione, non hanno presentato la dichiarazione, sono indicate le sole generalità.

Art. 12.

L'Ufficio, anche fuori del termine previsto dall'articolo precedente, può chiedere al Consiglio tributario concreti elementi utili per gli accertamenti individuali ai fini di qualsiasi imposta diretta, notizie sulla situazione generale di determinate classi di contribuenti.

Art. 13.

Gli elenchi nei casi da esaminare in seduta pubblica, con l'indicazione del giorno della riunione, sono affissi all'albo pretorio del comune almeno sette giorni prima.

Nello stesso tempo viene data comunicazione della riunione ai singoli contribuenti mediante notificazione di apposito avviso.

Art. 14.

Non oltre il 31 luglio gli elenchi previsti dall'art. 11 sono restituiti all'Ufficio con gli elementi dal medesimo richiesti e con gli altri che il Consiglio sia in grado di fornire, completati con l'aggiunta dei contribuenti che in essi non fossero stati compresi.

Art. 15.

L'Ufficio procede all'accertamento avvalendosi, oltre che degli elementi in suo possesso, di quelli forniti dal Consiglio tributario.

Ove particolari ragioni lo richiedano, l'Ufficio può procedere all'accertamento anche in mancanza delle informazioni del Consiglio tributario o in difformità di esse.

Art. 16.

L'Ufficio trasmette al Consiglio copia degli avvisi di accertamento e dei concordati entro dieci giorni rispettivamente dalla notificazione ai contribuenti e dalla stipulazione.

Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il Consiglio ha la facoltà di denunciare al Comitato tributario con relazione motivata e proponendo le rettifiche, gli accertamenti proposti dall'Ufficio, accettati o meno dal contribuente e quelli concordati, nei

1835

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

casi di difformità dagli elementi da esso forniti ovvero quando sia venuto a conoscenza di nuovi elementi dopo la restituzione degli elenchi.

Della denuncia è data comunicazione al competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

Circoscrizione e composizione dei Comitati tributari.

Art. 17.

I Comitati tributari sono eletti, per ciascuna circoscrizione di Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dagli elettori dei comuni compresi nella circoscrizione stessa.

Il Ministro per le finanze può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di più Sezioni del Comitato tributario.

Con decreto del Ministro per le finanze, le Sezioni possono essere destinate ad esercitare la loro funzione nell'ambito del territorio di uno o più comuni compresi nel distretto, o nell'ambito di una o più zone del comune nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 6.

Art. 18.

Per ogni Comitato tributario o nel caso previsto al secondo comma dell'articolo precedente, per ogni Sezione del Comitato stesso sono eletti dieci membri.

Il Comitato tributario è presieduto da un magistrato di qualsiasi ordine e grado, in servizio o a riposo, designato dal presidente del tribunale. La nomina può cadere, in linea subordinata, anche su pretori onorari e giudici conciliatori.

Nel caso in cui la circoscrizione dell'Ufficio distrettuale ricada nella giurisdizione di più tribunali, il presidente della Corte d'appello designa il presidente del tribunale che deve nominare il presidente del Comitato tributario.

Qualora il Comitato sia composto di più Sezioni, sono nominati nello stesso modo tanti vicepresidenti quante sono le Sezioni.

A ciascuna seduta sono chiamati a partecipare, oltre al presidente od al vicepresidente, quattro membri, a turno, del Comitato o della Sezione.

L'assegnazione dei membri e dei vicepresidenti alle Sezioni è fatta dal presidente del Comitato.

Attribuzioni e funzionamento dei Comitati tributari.

Art. 19.

I Comitati tributari sostituiscono le Commissioni distrettuali delle imposte, le quali sono soppresse.

Per la risoluzione delle vertenze relative alle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, all'imposta fabbricati ed all'imposta ordinaria sul patrimonio, il Comitato tributario funziona con la partecipazione del presidente o vicepresidente, di due dei suoi membri scelti e di due tecnici od esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili e di aziende, scelti secondo un turno stabilito dal presidente tra gli iscritti in apposito elenco compilato dall'Intendente di finanza.

Art. 20.

Il contribuente deve essere avvertito del giorno in cui l'accertamento sarà discusso, con avviso da notificare almeno dieci giorni prima. Nello stesso termine copia dell'avviso è affisso al pubblico nella sede del Comitato o della Sezione.

Il contribuente ha facoltà d'intervenire alla seduta per sostenere le proprie ragioni o farsi rappresentare.

Per l'Amministrazione presenzia un rappresentante, che nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 16 è designato dall'ispettore compartimentale delle imposte dirette.

Sono applicabili al procedimento avanti il Comitato le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 10.

Art. 21.

Il Comitato tributario nelle controversie deferite al suo giudizio, può disporre il rinvio degli atti all'Ufficio per eventuali proposte di aumento dell'imponibile accertato.

La facoltà di aumentare l'imponibile, anche quando non vi è stato reclamo o vi è stata adesione all'accertamento, può essere esercitata dal Comitato e, nei casi in cui è ammesso, dalla Commissione provinciale delle imposte, nei modi e termini stabiliti dalle leggi successive, per gli accertamenti compiuti prima dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto relative ai Comitati tributari e alle verificazioni contabili.

Art. 22.

Il Comitato tributario decide dopo che si sono ritirati il pubblico, il contribuente ed il rappresentante dell'Amministrazione, a maggioranza di voti con la presenza di almeno due membri, oltre il presidente o un vicepresidente. Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 19 tra i presenti debbono esservi almeno uno dei membri elettivi ed uno dei tecnici o esperti.

La decisione, firmata dal presidente o dal vicepresidente intervenuti e dal segretario, è depositata nella segreteria del Comitato tributario. Il segretario annota in calce la data dell'effettuato deposito.

Il deposito costituisce pubblicazione della decisione e vale notificazione di essa all'Ufficio, a cura del quale la decisione dev'essere notificata al contribuente.

Art. 23.

Per tutto quanto non è diversamente disposto, si applicano per il funzionamento del Comitato tributario e per il procedimento avanti il medesimo le norme riguardanti la Commissione distrettuale delle imposte.

Restano ferme le disposizioni vigenti relative alla composizione, alla competenza e al funzionamento delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale delle imposte, nonchè quelle relative al procedimento avanti le stesse. Però, avanti la Commissione provinciale, si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 20.

Accertamenti delle imposte dirette nei confronti dei contribuenti tassabili in base a bilancio e scritture contabili.

Art. 24.

Le norme vigenti circa gli accertamenti nei confronti dei contribuenti tassabili in base a bilancio rimangono ferme. Tuttavia è sempre facoltà del Consiglio di raccogliere, anche per tali contribuenti, tutte le indicazioni utili per l'accertamento.

1836

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Gli accertamenti dell'Ufficio sono di regola preceduti da verificazioni contabili da cui risulti la situazione economica a controllo di quella esposta nel bilancio dei detti contribuenti.

Per l'effettuazione delle verificazioni contabili previste dal comma precedente e di quelle che possono essere disposte nei confronti degli altri contribuenti che hanno per legge l'obbligo di tenere libri o scritture, è istituito presso l'Amministrazione provinciale delle imposte dirette un ruolo speciale di verificatori contabili, da disciplinarsi con successivo decreto.

Le disposizioni degli articoli 19 e seguenti si applicano anche per la risoluzione delle controversie riguardanti i contribuenti tassabili in base a bilancio.

Dichiarazione unica.

Art. 25.

I cespiti del patrimonio e del reddito di ciascun soggetto e gli altri elementi aventi rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte dirette, devono risultare da dichiarazione unica da presentarsi nei modi e termini che saranno stabiliti con apposito decreto.

Denuncia fiscale di attività produttive di redditi mobiliari delle categorie B *e* C'.

Art. 26.

L'esercizio da parte di persone fisiche e di società diverse da quelle per azioni, in accomandita per azioni e a garanzia limitata, in qualunque forma di attività produttiva di reddito mobiliare di categoria *B* e di categoria *C'*, è subordinata a preventiva denuncia all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione l'esercente ha il domicilio o la sede.

La denuncia deve indicare le complete generalità degli esercenti, il luogo di esercizio ed il genere di attività esercitata.

Essa è presentata in doppio esemplare ed annotata dall'Ufficio in apposito registro cronologico a numero progressivo. Un esemplare della denuncia è restituito all'interessato con l'indicazione in calce della data di presentazione e del numero sotto il quale la denuncia è stata annotata nel registro suddetto.

Nel caso di variazione del luogo di esercizio o del genere di attività, la variazione dev'essere preventivamente denunciata all'Ufficio distrettuale, che ne prende nota sul registro e ne fa annotazione sull'esemplare della denuncia in possesso dell'esercente.

Art. 27.

Quando l'esercizio dell'attività è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni in vigore, la denuncia prescritta dall'art. 26 è fatta mediante esibizione della licenza la quale, annotata sul registro, è restituita all'interessato, con le indicazioni previste dal secondo comma dell'articolo stesso.

Art. 28.

Per le attività già esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, la denuncia deve effettuarsi entro il secondo mese successivo a quello in corso alla data sopra indicata.

Art. 29.

Chi svolge alcuna delle attività contemplate all'articolo 26 senza avere ottemperato all'obbligo della denuncia, è punito con l'ammenda da lire mille a lire diecimila.

Norme di attuazione.

Art. 30.

Con successivo decreto saranno emanate le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto e sarà stabilita la decorrenza con la quale avranno effetto le disposizioni relative ai Consigli e Comitati tributari e cesseranno di funzionare le Commissioni distrettuali delle imposte.

Ai fini della prima attuazione del presente decreto, il Ministro per le finanze può stabilire termini diversi da quelli previsti dagli articoli 13 e 14.

Le disposizioni degli articoli 26 a 29 hanno effetto dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 31.

Fino a quando non sia provveduto alle elezioni amministrative, è facoltà del Ministro per le finanze di costituire i Consigli tributari di cui agli articoli precedenti, sentiti i Comitati di liberazione e le organizzazioni sindacali.

Art. 32.

I componenti i Consigli e i Comitati tributari sono tenuti al segreto di ufficio, a termine dell'art. 326 del Codice penale e sono passibili delle pene comminate dall'articolo medesimo.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1915

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PEDOTTI — TEDESCHINI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TEDESCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1915
Atti del Governo, registro n. 3 foglio n. 57. — PEANO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1915, n. 378.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1914-15.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1911, n. 751;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1913, n. 2?2, e 29 maggio 1914, n. 141;

Considerata la necessità di provvedere alla iscrizione nei bilanci di vari Ministeri ed in quelli di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1914-15 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;

1837

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, ulteriori somme occorrenti per il pagamento di talune spese afferenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 392;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-1945 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Nei bilanci dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto, e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 32. — PETTA

TABELLA A.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 157. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, ecc. . . . L. 500.000.000 —

Cap. n. 202. — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate, ecc. . . . . » 500.000.000 —

Cap. n. 216-*bis*. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione . . . » 50.000.000 —

Cap. n. 219. — Indennità di carica all'Alto Commissario e sindaci, ecc. . . . . » 6.000.000 —

Cap. n. 220. — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio, ecc. . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 221. — Indennità di missione, ecc. » 5.000.000 —

Cap. n. 222. — Premio di operosità, ecc. » 2.000.000 —

Cap. n. 223. — Competenze al personale estraneo alla pubblica Amministrazione, ecc. » 3.000.000 —

Cap. n. 224. — Sussidi al personale dipendente . . . . . » 700.000 —

Cap. n. 225. — Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi . . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 226. — Spese di ufficio, ecc. . » 2.000.000 —

Cap. n. 227. — Sussidi in denaro agli assistiti . . . . . » 500.000.000 —

Cap. n. 228. — Spese per i trasporti degli assistiti, ecc. . . . . » 55.000.000 —

Cap. n. 229. — Spese per il fitto locali ed indennità di requisizione di mobili ed immobili, ecc. . . . . L. 500.000.000 —

Cap. n. 229-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso alle Prefetture delle spese sostenute per conto dell'Alto Commissariato per i profughi di guerra nell'esercizio 1943-44. . » 70.000.000 —

Totale . . L. 2.130.500.000 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 128 (mobilitato la denominazione). — Spesa per il funzionamento dell'Accademia nazionale dei Lincei (decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 260). . . . . L. 5.730.300 —

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . L. 500.000 —

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 39. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale delle cancellerie giudiziarie, ecc. . . . . L. 200.000 —

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA B.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 28-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . L. 50.000.000 —

SPESA

In aumento:

Cap. n. 84-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per i lavori di ricostruzione della rete telegrafica e telefonica e per l'acquisto dei relativi materiali . . L. 50.000.000 —

CONTO DEI RESIDUI

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SPESA

In aumento:

Cap. n. 59. — Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso anticipati per le spese di nuove costruzioni, ecc.

Rimborso L. 16.105.652,50 . . . . L. 16.105.652,50

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

1838

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 marzo 1945, n. 78.

Approvazione dell'accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945 tra il Governo Italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration « U.N.R.R.A. » (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato l'accordo stipulato in Roma, l'8 marzo 1945, fra il Governo Italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration - « U.N.R.R.A. » (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione) con effetto dall'anzidetta data.

Art. 2.

Con successivi decreti legislativi saranno emanate le norme occorrenti per l'esecuzione dell'accordo di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — PESENTI
SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TOGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 53. — PERIS

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 88.

Servizio del Casellario giudiziale centrale del Ministero di grazia e giustizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 82 del R. decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura penale;
Visti gli articoli 3, 1° cap., e 22, parte I, del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778, sulle disposizioni regolamentari per il servizio del Casellario del Regno;
Visto l'art. 2, comma 1°, del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Fino a nuova disposizione, l'Ufficio del casellario giudiziale centrale del Ministero di grazia e giustizia coadiuva, anche nei casi non previsti dagli articoli 3, cap. 1°, e 22 del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778, i Casellari giudiziali del Regno, rilasciando, in luogo dei certificati menzionati negli articoli 606, 607, 608 Cod. proc. penale e 28 del R. decreto suddetto, attestazioni equipollenti, secondo le notizie contenute nel Casellario centrale.

A dette attestazioni si applicano, per quanto è possibile, le norme vigenti per i certificati del Casellario giudiziale.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TOGNI

Visto, il Guardasigilli: TOGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 45. — PERIS

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'« Ente Nazionale Industrie Cinematografiche » (E.N.I.C.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 120;
Considerato che lo Stato ha assunto la partecipazione azionaria dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) e gli ha impiegato rilevanti finanziamenti;
Ritenuto che il funzionamento del normale Consiglio di amministrazione della Società per azioni « Ente Nazionale Industrie Cinematografiche » può, in rapporto alle attuali contingenze belliche, pregiudicare gli interessi dello Stato, ai sensi dell'art. 10 del decreto sopra citato;

Decretano:

Art. 1.

Dott. Gustavo Fabbri è nominato commissario per la temporanea gestione dell'E.N.I.C.

1839

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

Art. 2.

L'avv. Gustavo Fabbri eserciterà la predetta gestione non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

La gestione commissariale sarà sottoposta alla vigilanza del Ministro per le finanze e del Sottosegretario per la stampa, spettacolo e turismo, per le rispettive competenze.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 21 marzo 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Il Ministro per le finanze
DE GASPERI

(414)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1945.

Nomina del commissario liquidatore dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale (ARAS).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il decreto del Governatore generale della Libia 3 febbraio 1941, n. 43247, con il quale il prof. Trevisani Renato fu nominato commissario generale per gli approvvigionamenti ed il coordinamento economico di guerra in Libia ed in tale qualità assunse di diritto la carica di commissario della Azienda autonoma annonaria libica, successivamente denominata Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale (ARAS) per effetto del decreto del Governatore generale 15 giugno 1941;

Considerato che l'Azienda anzidetta ha esaurito i compiti per i quali fu istituita;

Rilevato che il prof. Trevisani Renato cessò in data 29 gennaio 1943 dalle funzioni di commissario generale per gli approvvigionamenti ed il coordinamento economico di guerra in dipendenza degli avvenimenti che condussero alla evacuazione della Libia;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 721;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il prof. Trevisani Renato cessa dalla carica di commissario per l'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale (ARAS).

Dalla stessa data l'avv. Cristino Flaminio Vittorio è nominato commissario dell'Azienda predetta con mandato di procedere entro il più breve termine alla liquidazione di essa.

Roma, addì 26 gennaio 1945.

Il Ministro: BONOMI

(387)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1945.

Autorizzazione alla soprastampa dei francobolli postali ordinari da lire 1,75 col valore di lire 2,50.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato col R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Ritenuta l'opportunità di utilizzare, soprastampandoli col valore di lire 2,50, i francobolli postali ordinari da lire 1,75;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la soprastampa dei francobolli postali ordinari da lire 1,75 col valore di lire 2,50.

Art. 2.

La soprastampa di cui all'art. 1 è formata da due rettangolini composti ciascuno da sette linee orizzontali che annullano il valore e i fasci littori posti agli angoli inferiori del francobollo.

Tra i due rettangolini, poco più in alto, è impresso il nuovo valore e L. 2,50 e.

La soprastampa è eseguita con inchiostro nero.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CAVALLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

(415)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 5 ottobre 1944, col quale viene disposta, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, la nomina del dottor Vincenzo Visocchi a commissario del Consorzio agrario provinciale di Firenze;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

1840

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Al dott. Vincenzo Visocchi è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Firenze ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 6 marzo 1945

Il Ministro: GUELLO

(345)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1945.

Abrogazione del decreto Ministeriale 6 gennaio 1943, relativo alla disciplina della produzione e della vendita degli apparecchi radio riceventi per usi civili.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il decreto Ministeriale 6 gennaio 1943, relativo alla disciplina della produzione e della vendita degli apparecchi radio riceventi per usi civili;

Ritenuto che sono venute a cessare le ragioni che determinarono le limitazioni imposte alla fabbricazione e alla vendita degli apparecchi suddetti, e che, quindi, è opportuno ridare libertà alla produzione e al commercio degli stessi;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 6 gennaio 1943, relativo alla disciplina della produzione e della vendita degli apparecchi radio riceventi per usi civili, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 marzo 1945

Il Ministro: GIANNINI

(343)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Variazioni alla tariffa di prodotti derivati dal tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Riconosciuta la necessità di sopprimere la produzione del sapone e delle saponette alla nicotina, dell'insetticida monital nonchè dell'estratto di tabacco superiore e del solfato di nicotina al 25 %, e di abolire gli attuali condizionamenti dei prodotti derivati dal tabacco, che vinangono in vendita, condizionamenti non più possibili per la mancanza delle materie prime occorrenti;

Ritenuto che si rende necessario maggiorare i prezzi di vendita al pubblico dei rimanenti prodotti per adeguarli all'aumentato costo di produzione degli stessi;

Decreta:

Art. 1.

Sono radiate dalla tariffa le voci « sapone alla nicotina » e « saponette alla nicotina profumate », « insetticida monital », « estratto di tabacco superiore » e « solfato di nicotina al 25 % in volume ».

Art. 2.

Gli attuali condizionamenti dell'estratto di tabacco normale, del solfato di nicotina e della polvere insetticida sono aboliti.

Art. 3.

I prezzi dei prodotti derivati dal tabacco vengono fissati come appresso con decorrenza 26 marzo 1945:

Estratto di tabacco normale, L. 180 al kg.;

Solfato di nicotina al 50 % in volume, L. 1500 al kg.;

Polvere insetticida, L. 70 al kg.

I suindicati prodotti saranno venduti allo stato sciolto. Sulle vendite viene concesso ai rivenditori soltanto l'aggio del 10 %.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1945

Il Ministro: PESENTI

(416)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1945.

Variazioni alla tariffa dei tabacchi da cedersi allo Stato della Città del Vaticano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Ritenuta la necessità di aumentare i prezzi di cessione dei tabacchi venduti allo Stato della Città del Vaticano per adeguarli all'aumentato costo di produzione;

Decreta:

I prezzi dei tabacchi, da fiuto e da fumo, da cedersi allo Stato della Città del Vaticano sono ragguagliati al 50 % della tariffa vigente nel Regno con decorrenza 26 marzo 1945.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1945

Il Ministro: PESENTI

(417)

1841

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1915.

Variazioni alla tariffa dei tabacchi da cedersi alle navi per provvista di bordo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 997;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1912, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1912, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Ritenuta l'opportunità di aumentare i prezzi di tariffa vigenti per i tabacchi destinati a provvista di bordo, per adeguarli all'aumentato costo di produzione;

Decreta:

La tariffa dei tabacchi da fiuto e da fumo da cedersi alle navi per provvista di bordo è ragguagliata al 75 % di quella vigente nel Regno, con decorrenza 26 marzo 1915.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1915

Il Ministro: PEANTI

(418)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1915.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 8 ottobre 1914, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 68 del 14 stesso mese, col quale, in base al decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1914, n. 932, vennero sciolti gli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e furono nominati commissario straordinario e vice commissario dell'Istituto stesso, rispettivamente, l'on. avv. Dante Veroni e l'avv. Alberto Canaletti-Gaudenti;

Considerato che l'avv. Dante Veroni, essendo stato chiamato a far parte del Governo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di commissario straordinario e che perciò si rende necessaria la sua sostituzione, persistendo la necessità che l'Ente di cui trattasi sia mantenuto sotto gestione commissariale;

Ritenuto che può prescindersi dalla sostituzione del vice commissario;

In applicazione del citato decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1914, n. 932;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione di S. E. l'avv. Dante Veroni è nominato commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane l'attuale vice commissario avv. Alberto Canaletti-Gaudenti con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta.

Art. 2.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea generale delle Casse partecipanti che sarà, appena possibile, convocata per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1915

Il Ministro: SONNINO

(405)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 1.

(2ª *pubblicazione*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle seguenti ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 956 — Data: febbraio 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Masucci Concetta di Carmine — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % nominativi 2 — Capitale: L. 10.250.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 6 ottobre 1914 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Ruggieri Francesco di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 51.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38511 — Data: 6 novembre 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: De Paoli Giuseppe di Gennaro — Titoli del Debito pubblico: quietanza ostensorale — Capitale: L. 2760.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1231 — Data: 3 luglio 1914 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Ciprani Emilio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza ostensorale — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9560 — Data: 18 giugno 1912 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Pedullo Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza ostensorale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 27 agosto 1912 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Lucenzio Salvatore fu Corrado — Titoli del Debito pubblico: quietanza ostensorale — Capitale: L. 600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 9 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 gennaio 1915

Il direttore generale: PATENZA

(51)

1842

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780012

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

Avviso n. 2

(3ª *pubblicazione*).

In applicazione dell'art. 15 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 472, si notifica che da Fiorro Antonio di Alfredo domiciliato a Benevento, corso Garibaldi n. 176, è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-T., n. 20 in data 4 agosto 1943, rilasciata dalla Sezione di Tesoreria di Benevento, per il deposito di quattro buoni del Tesoro novennali 4 % 1951 della serie A-16, per complessive L. 5000 di capitale nominale.

Si diffida chiunque vi abbia interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della detta ricevuta e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'oppONente fosse in possesso della ricevuta predetta, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 2 gennaio 1945

Il direttore generale: FORTUNA

(82)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 17 marzo 1945 - N. 64

Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,50
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	98,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	97,20

Media dei titoli del 20 marzo 1945 - N. 65

Rendita 3,50 % 1906	L.	116 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	87 —
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,20

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di PP. di San Leucio del Sannio (Benevento).

Nella seduta tenuta il 29 gennaio 1945, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di PP. di San Leucio del Sannio (Benevento), il sig. avv. Angelo Mazzoni è stato eletto presidente dal Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 503, e 3 dicembre 1942, n. 1752.

(407)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acquapendente

Nella seduta tenuta il 15 gennaio 1945, dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acquapendente con sede in Acquapendente (Viterbo), il sig. Vito Arturo Bonfanti è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 503, e 3 dicembre 1942, n. 1752.

(408)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 ottobre 1944 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Imad Mansour, console di Svizzera a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Campobasso, Foggia, Matera, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno e Taranto.

(391)

In data 7 marzo 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al sig. Walter W. Orebaugh, console degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(392)

In data 7 marzo 1945 Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor James E. Riddleberger, console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(393)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Riassunzione da parte dell'Istituto per l'Africa italiana, dell'antica denominazione di Istituto coloniale italiano

Con decreto Luogotenenziale in data 18 novembre 1944, n. 35, registrato alla Corte dei conti il giorno 3 febbraio 1945, registro A.I., n. 1, foglio n. 66, l'Istituto per l'Africa italiana riassume la denominazione di Istituto coloniale italiano.

(376)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI BACCARI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 28 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 58-199 51-238 51-334

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (certeggio titoli, obbligazioni, varietà)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 239 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 369

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 214.
Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma . Pag. 369

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.
Norme concernenti gli esami di procuratore legale. Pag. 370

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 216.
Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia . . . . . Pag. 371

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia . . . . . Pag. 371

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 372

Ministero di grazia e giustizia:
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 372
Trasloco di notaio . . . . . Pag. 372

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 372

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato

Con decreto in data 27 luglio 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal prof. Benedetto Croce dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

ed ha nominato:

— Ministro Segretario di Stato senza portafoglio: il conte Niccolò Carandini.

Con decreti in data 3 luglio 1944, il S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, nominato:

— Sottosegretario di Stato per la guerra: il generale di divisione Giovambattista Oxilia;

— Sottosegretario di Stato alle comunicazioni (Poste e Telegrafi): il dott. ing. Mario Fano.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 214.

Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 28 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 58-109 51-396 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 800	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 140	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 80		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 369

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 214.
Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma . Pag. 369

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.
Norme concernenti gli esami di procuratore legale. Pag. 370

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 216.
Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia . . . . . Pag. 371

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia . . . . . Pag. 371

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 372

Ministero di grazia e giustizia:
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 372
Trasloco di notaio . . . . . Pag. 372

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 372

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato

Con decreto in data 20 luglio 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, nominato:

— Ministro ad interim per l'Africa Italiana: il prof. avv. Ivanoe Bonomi.

Con decreto in data 27 luglio 1944, S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, accettato le dimissioni rassegnate:

— dal prof. Benedetto Croce dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

ed ha nominato:

— Ministro Segretario di Stato senza portafoglio: il conte Niccolò Carandini.

Con decreti in data 3 luglio 1944, di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, nominato:

— Sottosegretario di Stato per la guerra: il generale di divisione Giovanbattista Oxilia;

— Sottosegretario di Stato alle comunicazioni (Poste e Telegrafi): il dott. ing. Mario Fano.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1944, n. 214.

Autorizzazione della spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori dell'ordinaria sede di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1929, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-D;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775016

1944

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della ordinaria sede di Roma.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1943-44 è istituito all'uopo il cap. 67-*bis* con la seguente denominazione «Spese per la sistemazione degli edifici destinati ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della ordinaria sede di Roma».

Agli stanziamenti occorrenti in dipendenza dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo sarà provveduto con decreti del Ministro per le finanze a misura del bisogno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 3 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — QUINTIERI — TORCHIANI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944

Registro Finanze n. 1, foglio n. 219. — LEGER

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.

Norme concernenti gli esami di procuratore legale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenenti modificazioni all'Ordinamento forense;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Art. 1.

E' temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione o per trasferimento negli albi dei procuratori.

Art. 2.

L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

I praticanti che, anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto, abbiano presentato domanda di ammissione all'esame per la professione di procuratore e che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si siano trovati nella impossibilità di sostenerne, in tutto o in parte, le prove, non sono tenuti, qualora chiedano di partecipare ad altra sessione, a rinnovare il pagamento della tassa prescritta.

Art. 4.

L'idoneità conseguita nei concorsi ai posti di procuratore svoltisi nel 1939 ovvero nei territori che sono stati liberati dal nemico anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

Art. 5.

In quanto non sia diversamente stabilito da questo decreto continuano ad applicarsi le norme del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; della legge 23 marzo 1940, n. 254; della legge 29 aprile 1943, n. 419; del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, e del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, sull'Ordinamento forense.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 12.000.000 per la sistemazione provvisoria degli edifici ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della ordinaria sede di Roma.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1943-44 è istituito all'uopo il cap. 67-*bis* con la seguente denominazione « Spese per la sistemazione degli edifici destinati ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della ordinaria sede di Roma ».

Agli stanziamenti occorrenti in dipendenza dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo sarà provveduto con decreti del Ministro per le finanze a misura del bisogno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 3 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — QUINTIERI — TORCHIANI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1944
Registro Finanze n. 1, *foglio n.* 219. — LESEN

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 215.

Norme concernenti gli esami di procuratore legale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenenti modificazioni all'Ordinamento forense;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

E' temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione o per trasferimento negli albi dei procuratori.

Art. 2.

L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

I praticanti che, anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto, abbiano presentato domanda di ammissione all'esame per la professione di procuratore e che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si siano trovati nella impossibilità di sostenerne, in tutto o in parte, le prove, non sono tenuti, qualora chiedano di partecipare ad altra sessione, a rinnovare il pagamento della tassa prescritta.

Art. 4.

L'idoneità conseguita nei concorsi ai posti di procuratore svoltisi nel 1939 ovvero nei territori che sono stati liberati dal nemico anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

Art. 5.

In quanto non sia diversamente stabilito da questo decreto continuano ad applicarsi le norme del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37; della legge 23 marzo 1940, n. 254; della legge 29 aprile 1943, n. 419; del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, e del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, sull'Ordinamento forense.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio n.* 158. — TESTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
1846

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 luglio 1944, n. 216.
Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il testo unico 28 aprile 1910, n. 204, delle leggi sull'Istituto di emissione e il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, che ne approva lo statuto;
Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 180, e la legge 21 maggio 1940, n. 657, concernenti l'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), il Consorzio di credito per le opere pubbliche e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;
Vista la legge 7 marzo 1938, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e sulla nomina di Commissari straordinari;
Visti la legge 31 gennaio 1926, n. 100 (art. 1, n. 3), il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*, il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, ed il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. gr. uff. prof. Niccolò Introna è nominato Commissario straordinario della Banca d'Italia, con tutti i poteri propri del Consiglio superiore, del Comitato del Consiglio superiore, del Governatore, del Direttore generale e del Vice direttore generale della Banca stessa eccettuati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.
Sono altresì esclusi dai poteri del Commissario straordinario quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.); del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, nonchè quelli spettanti al Governatore della Banca quale capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
Il Commissario straordinario ha la rappresentanza e la firma della Banca.

Art. 2.

Il cav. uff. Adneto Pettinari è nominato Vice commissario straordinario della Banca d'Italia. Egli coadiuva il Commissario nell'esercizio delle sue attribuzioni, curando in particolare la organizzazione interna ed il collegamento delle filiali dell'Istituto ed ha la firma nei rapporti intercorrenti con esse.
Il Commissario straordinario con propria deliberazione potrà demandargli la facoltà di firma anche nei confronti dei pubblici uffici e dei terzi, per i soli atti del testo unico di legge 28 aprile 1910, n. 204, sottraendosi all'intervento dell'ispettore del Tesoro nelle sedute del Consiglio superiore, la comunicazione al Ministero del Tesoro da parte della Banca di copia delle deliberazioni commissariali, le quali diventeranno esecutive se non saranno dal Ministro sospese entro cinque giorni da quello del loro ricevimento.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 29 luglio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 140. — ESPOSITO.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 12 febbraio 1940, n. 122;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-*B*;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio « Disciplina delle libere professioni », istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, fa parte integrante con tutte le sue attribuzioni, della Direzione generale degli Affari civili e del Notariato dello stesso Ministero.
Per effetto della precedente disposizione, l'anzidetta Direzione generale assume la denominazione di « Direzione Generale degli Affari civili e delle libere professioni ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nomina del commissario e del vice commissario straordinari della Banca d'Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il testo unico 28 aprile 1910, n. 204, delle leggi sull'Istituto di emissione e il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, che ne approva lo statuto;

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 169, e la legge 21 maggio 1940, n. 657, concernenti l'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.), il Consorzio di credito per le opere pubbliche e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Vista la legge 7 marzo 1938, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e sulla nomina di Commissari straordinari;

Visti la legge 31 gennaio 1926, n. 100 (art. 1, n. 3), il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2-*B*, il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, ed il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. gr. uff. prof. Niccolò Introna è nominato Commissario straordinario della Banca d'Italia, con tutti i poteri propri del Consiglio superiore, del Comitato del Consiglio superiore, del Governatore, del Direttore generale e del Vice direttore generale della Banca stessa eccettuati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.

Sono altresì esclusi dai poteri del Commissario straordinario quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.); del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, nonchè quelli spettanti al Governatore della Banca quale capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Il Commissario straordinario ha la rappresentanza e la firma della Banca.

Art. 2.

Il cav. uff. Adneto Pettinari è nominato Vice commissario straordinario della Banca d'Italia. Egli coadiuva il Commissario nell'esercizio delle sue attribuzioni, curando in particolare la organizzazione interna ed il collegamento delle filiali dell'Istituto ed ha la firma nei rapporti intercorrenti con esse.

Il Commissario straordinario con propria deliberazione potrà demandargli la facoltà di firma anche nei confronti dei pubblici uffici e dei terzi, per i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 3.

Rimane ferma la vigilanza del Ministero del tesoro sulla Banca d'Italia a norma dell'art. 108 e seguenti del testo unico di legge 28 aprile 1910, n. 204, sostituendosi all'intervento dell'ispettore del Tesoro nelle sedute del Consiglio superiore, la comunicazione al Ministero del Tesoro da parte della Banca di copia delle deliberazioni commissariali, le quali diventeranno esecutive se non saranno dal Ministro sospese entro cinque giorni da quello del loro ricevimento.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 29 luglio 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 150. — EMANUELI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 217.
Modificazioni all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1940, n. 122;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2-*B*;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio « Disciplina delle libere professioni », istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, fa parte integrante con tutte le sue attribuzioni, della Direzione generale degli Affari civili e del Notariato dello stesso Ministero.

Per effetto della precedente disposizione, l'anzidetta Direzione generale assume la denominazione di « Direzione Generale degli Affari civili e delle libere professioni ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 157. — TESTA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 35, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 211. — Lesen.

2) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 217. — Lesen.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 40, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 218. — Lesen.

4) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 242. — Lesen.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 53, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Monopoli n. 1, foglio 1. — Emanuele.

6) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 213. — Lesen.

7) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 270. — Lesen.

8) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 73, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 271. — Lesen.

9) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 84, registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1944, Registro Marina n. 1, foglio 16. — Ventura.

10) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 86, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 244. — Lesen.

11) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 116, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 245. — Lesen.

Roma, addì 18 settembre 1944

Il presidente - MERCURO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 20 settembre 1944, il dott. d'Alessandro Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Pieve di Teco - del distretto notarile di Imperia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Castellammare di Stabia - del distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Pieve di Teco, nella quale, entro il mese successivo, il dott. d'Alessandro dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Trasloco di notaio

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 20 settembre 1944 il dott. De Salvo Saverio, notaio residente nel comune di San Lorenzo, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Ragunera Calabra, stesso distretto, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 14 settembre 1944

Rendita	3,50 % 1906	L.	103,80
Id.	3,50 % 1902	»	93 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	98 —
Redimibile	3,50 % 1934	»	84,15
Id.	5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	96,50
Buoni novennali	5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	94 —
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	93,70
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	93,70
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	93,60
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	84,50

Media dei titoli del 15 settembre 1944

Rendita	3,50 % 1906	L.	103,25
Id.	3,50 % 1902	»	93 —
Id.	3 % lordo	»	72 —
Id.	5 % 1935	»	93,75
Redimibile	3,50 % 1934	»	83,85
Id.	5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie	3,50 %	»	96,50
Buoni novennali	5 % (15 giugno 1948)	»	93,40
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	93,00
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	93,50
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	93,50
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	93,50
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	84 —

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 35, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 211. — Lesen.

2) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 217. — Lesen.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 40, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 218. — Lesen.

4) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 41, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 219. — Lesen.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 56, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Monopoli n. 1, foglio 1. — Finamuele.

6) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 223. — Lesen.

7) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 71, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 270. — Lesen.

8) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 74, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 271. — Lesen.

9) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 81, registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1944, Registro Marina n. 1, foglio 16. — Ventura.

10) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 86, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 244. — Lesen.

11) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 116, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 235. — Lesen.

Roma, addì 18 settembre 1944

Il presidente: MENICONI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 20 settembre 1944, il dott. d'Alessandro Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Pieve di Teco - del distretto notarile di Imperia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Castellammare di Stabia - del distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Pieve di Teco, nella quale, entro il mese successivo, il dott. d'Alessandro dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Trasloco di notaio

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 20 settembre 1944, il dott. Di Salvo Saverio, notaio residente nel comune di San Lorenzo, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Bagnara Calabra, stesso distretto, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 14 settembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 103,50
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 94 —
Redimibile	3,50 %	1934	» 94,15
Id.	5 %	1935	» 97,40
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,50
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 94,70
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 94 —
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 93,70
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 93,70
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 93,60
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 84,30

Media dei titoli del 15 settembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 103,25
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 93,75
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,85
Id.	5 %	1935	» 97,10
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,50
Buoni novennali	3 %	(15 giugno 1948)	» 94,40
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 93,60
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 93,50
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 93,50
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 93,50
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 84 —

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

30 SEP Recd

20

Maj. Sir. P. Magnus

27 A

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

TS/pa.
28 Sept 44.

ACS/4910/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.60 of 26 September 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-
	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 209 of 20 July 1944.
	Rules for readmission into the profession of notaries affected by racial provisions or dismissed from office for political reasons : modifications of the regulations concerning the notarial profession.
	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 210 of 24 July 1944.
	Rules on promotion of "uditori giudiziari" to the grade of "aggiunto giudiziario" (assistant judge).
(c) Finance	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 211 of 24 August 1944.
	Balancing the deficit in provincial and communal budgets
(d) Interior Finance	(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 212 of 24 August 1944.
	Modifying art.329 of the Consolidated text of the Communal and Provincial Laws approved by Royal Decree No.383 of 3 March 1934 : reconstituting the Central Commission for local finances.
(e) Agricolture Commerce	(e) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 213 of 17 September 1944. 44
	Constituting the National Hemp Consortium and suppressing of the National Consortium for hemp export.

the provisions contained in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TO : See Distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 209 of 20 July 1944.

Rules for readmission into the profession of notaries affected by racial provisions or dismissed from office for political reasons - modifications of the regulations concerning the notarial profession.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No 210 of 26 July 1944.

Rules on promotion of "uditori giudiziari" to the grade of "aggiunto giudiziario" (Assistant Judge).

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 211 of 24 August 1944.

Balancing the deficit in provincial and communal budgets

(d) Interior Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 212 of 24 August 1944.

Modifying art.329 of the Consolidated text of the Communal and Provincial laws approved by Royal Decree No.383 of 3 March 1934 ; reconstituting the Central Commission for local finances.

(e) Agriculture Commerce

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 213 of 17 September 1944.

Constituting the National Hemp Consortium and suppressing of the National Consortium for Hemp export.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. EXCEPTED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will [illegible] through their competent section not later than twelve hours, Saturday, 30 September 1944. as the endorsement of the decrees [illegible] in this issue will be published in the next issue [illegible] received after this date will be too late

Col. Mc. C. R.HY	[illegible]
Maj. MAGNUS	[illegible]
	for action

Richard H. Wilson
RICHARD H. WILSON,
Colonel, C AC,
Chief Legal Officer.

44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

1853

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

228

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 26 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 50; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; » semestrale » 60; » trimestrale » 30; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. annuo L. 240; » semestrale » 120; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (cartellini titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato . . . . . Pag. 361

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari . . . . . Pag. 363

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali . . . . Pag. 364

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale . . . . . Pag. 365

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa . . Pag. 365

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 367

CONCORSI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) . . . . . Pag. 367

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 209.

Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, concernente norme per il coordinamento della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con la legge 3 aprile 1926, numero 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, delle Aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

1854

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 725016

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suindicata approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente norme per il conferimento dei posti notarili;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per le nomine ed i trasferimenti dei notai;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, concernente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto il R. decreto 7 aprile 1941, n. 358;

Vista la legge 27 maggio 1940, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai;

Visto il R. decreto 4 giugno 1942, n. 1015, sul riconoscimento giuridico degli statuti dei sindacati distrettuali fascisti dei notai e dello statuto del sindacato nazionale della categoria;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I notai che siano stati cancellati dai ruoli per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1054, o siano stati rimossi dall'ufficio in applicazione del R. decreto 24 giugno 1929, n. 1301, o per gli altri motivi politici di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, nell'esercizio professionale in una delle sedi vacanti da essi indicate, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di età.

Art. 2.

Per la durata della presente guerra o sino a sei mesi dalla sua cessazione, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà, nei casi di stretta e comprovata necessità, di coprire, con proprio decreto, anche senza concorso, i posti notarili vacanti, trasferendovi notai in esercizio, che ne facciano domanda.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Ministro per la grazia e giustizia può, con proprio decreto, assegnare, per gli adempimenti di cui agli articoli 18 e 24 della detta legge, un nuovo termine non superiore a giorni centoventi ai notai, che, per gravi difficoltà dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto provvedervi nei termini di cui ai 1° e 2° comma del citato art. 24.

Detto termine può, per gravi e giustificati motivi, essere ulteriormente prorogato dal Ministro per la grazia e giustizia di altri centoventi giorni, ed eccezionalmente, per i notai cui fosse stata assegnata una sede che si trovi in territorio occupato dai tedeschi, di un più lungo periodo.

Per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere la concessione di cui al primo comma è assegnato il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale termine per i notai internati o prigionieri di guerra e per quelli che si trovano in territorio occupato dal nemico, decorrerà dal giorno successivo a quello in cui rientreranno in territorio amministrato dal Governo italiano.

Art. 4.

I sindacati distrettuali fascisti dei notai ed il sindacato nazionale fascista dei notai sono soppressi.

Le funzioni già attribuite ai sindacati distrettuali fascisti ritornano alla competenza dei Collegi e dei Consigli notarili, in conformità delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 27 maggio 1940, n. 707.

Tali organi professionali saranno ricostituiti a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ferme restando le ricostituzioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già avvenute con l'osservanza delle anzidette disposizioni.

Il presidente del Tribunale competente per territorio o un giudice da lui delegato provvederà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla convocazione del Collegio notarile per la nomina dei membri del Consiglio, e, avvenute tali nomine, convocherà e insedierà il Consiglio, entro i successivi trenta giorni.

I termini anzidetti potranno, per gravi e giustificati motivi, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, essere rispettivamente prorogati di altri giorni novanta e di altri giorni trenta.

Sino alla ricostituzione dei Consigli notarili le relative funzioni saranno esercitate dal presidente del Tribunale competente per territorio o da un giudice da lui delegato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

1855

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1944

Registro Giustizia n. 1, *foglio n.* 151. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1944, n. 210.

Norme sulla promozione ad aggiunto giudiziario degli attuali uditori giudiziari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/13;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga al disposto dell'art. 132 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per la durata dell'attuale stato di guerra, gli uditori giudiziari che non abbiano sostenuto le prove di esame scritte ed orali, di cui all'art. 133 di detto Regio decreto, saranno promossi al grado di aggiunto giudiziario, con effetto dalla data del compimento del biennio dalla nomina, in base a dichiarazione di idoneità emessa dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 136 del citato R. decreto; ma nel computo dei quattro anni dalla nomina, agli effetti ivi considerati, non si tiene conto del tempo trascorso in servizio militare.

Art. 2.

La dichiarazione di cui all'art. 1 è emessa su richiesta del Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio giudiziario delibera prendendo in esame l'attività svolta da ciascun uditore, le particolari attitudini da lui dimostrate e la sua condotta pubblica e privata, tenuti presenti i rapporti dei superiori gerarchici.

Art. 3.

L'uditore dichiarato non idoneo dal Consiglio giudiziario potrà, entro il termine di un mese dal giorno in cui fu comunicata la dichiarazione di non promovibilità, ricorrere, anche in base a nuovi titoli e documenti, ad una Commissione sedente presso il Ministero di grazia e giustizia, composta dal Primo presidente della Corte di cassazione, che la presiede, da un magistrato di grado 3°, dal Capo del personale della magistratura e da quattro magistrati di grado 4°.

Art. 4.

La dichiarazione di non idoneità al grado superiore emessa a norma dell'articolo precedente è produttiva di tutti gli effetti di cui all'art. 136 del citato R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Gli uditori dichiarati idonei, anche se in servizio militare, sono promossi secondo l'ordine della loro iscrizione nella graduatoria degli esami di concorso ad uditore giudiziario.

Art. 5.

Le promozioni da conferirsi a norma del presente decreto hanno luogo con riserva di anzianità. La riserva sarà sciolta con effetto retroattivo in seguito alla formazione della graduatoria degli esami da indire dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Agli aggiunti giudiziari che, a causa degli eventi bellici, siano stati nominati con ritardo rispetto al biennio previsto dall'art. 132 del vigente ordinamento giudiziario, è riconosciuta, ai soli effetti giuridici, l'anzianità dalla data di scadenza di detto biennio.

Con uguale decorrenza saranno nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già sostenuto favorevolmente gli esami per la nomina ad aggiunto, e si trovino in possesso dei requisiti di legge per essa necessari.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1944

Registro Giustizia n. 1, *foglio n.* 150. — TESTA

1856

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 211.

Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521;
Vista la legge 30 giugno 1942, n. 681;
Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1942, n. 1343;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1943, n. 85;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali è autorizzata, fino a tutto l'anno solare successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

a) la concessione, a carico dello Stato, di contributi in capitale;

b) l'assunzione da parte degli enti, di mutui con Istituti di credito annualmente designati con decreto del Ministro per il tesoro, garantiti con tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette, e, ove occorra, con la concessione del concorso dello Stato in ragione del 50 % delle rate di ammortamento, per tutto il periodo di cui al 1° comma del presente articolo.

L'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci, con i mutui di cui al precedente comma, è, peraltro, consentita solo quando i disavanzi stessi eccedono l'importo di L. 1.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è accordata, per i mutui di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, la garanzia dello Stato nei casi di impossibilità del mutuatario di costituire, in tutto o in parte, la garanzia prevista dall'articolo medesimo.

Art. 3.

La concessione dei contributi e l'assunzione dei mutui di cui all'art. 1 è autorizzata con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Quando, tuttavia, il disavanzo economico dei bilanci dei Comuni non capoluogo di provincia non sia superiore a L. 100.000, la concessione dei contributi è disposta, in sede dell'approvazione dei bilanci stessi, dalla Giunta provinciale amministrativa.

Le decisioni della Giunta sono in tal caso adottate su relazione dell'intendente di finanza.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sarà determinata la somma globale che potrà essere annualmente erogata per i contributi di cui al secondo comma.

Per il comune di Roma i relativi provvedimenti sono adottati con le modalità stabilite dalla legge vigente per l'approvazione del bilancio dell'Ente.

Art. 4.

A favore degli enti ai quali verranno applicati i benefici di cui all'art. 1 e per il periodo di tempo di cui al primo comma dell'articolo medesimo, è sospesa la riscossione delle rate di ammortamento dei rispettivi debiti verso lo Stato riguardanti i contributi per opere pubbliche, ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali.

Art. 5.

Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno è autorizzato, in caso di necessità, a disporre a mezzo dei Prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore ai contributi in capitale a ciascuno di essi assegnati ad integrazione del disavanzo economico del bilancio del precedente esercizio.

Nella determinazione delle anticipazioni sarà in ogni caso tenuto conto delle somme comunque corrisposte agli enti.

Alla reintegrazione delle anticipazioni sarà provveduto in occasione del pagamento, a favore degli enti, dei contributi in capitale definitivamente liquidati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGILLENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 103. — PARISI

1857

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 212.

Modificazioni dell'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e ricostituzione della Commissione centrale per la finanza locale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegate;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, recante la temporanea modifica della composizione della Commissione centrale per la finanza locale;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 2 giugno 1944, n. 147, è abrogato.

Art. 2.

L'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 19 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal Ministro per l'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed è composta come appresso:

a) un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti;

b) il direttore generale dell'Amministrazione civile;

c) il direttore generale dei Servizi per la finanza locale, il direttore generale delle Imposte dirette, il ragioniere generale dello Stato e il direttore capo della Divisione comuni presso il Ministero dell'interno;

d) un presidente di Deputazione provinciale e un sindaco da designarsi dal Ministro per l'interno;

e) quattro esperti nella materia delle finanze locali scelti, rispettivamente, due dal Ministro per l'Interno, uno dal Ministro per il Tesoro e uno dal Ministro per le finanze.

Il vice presidente è scelto dal Ministro per l'Interno tra i membri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore al IX, dei quali uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione dell'interno e l'altro a quello dell'Amministrazione delle finanze.

E' in facoltà del presidente di ripartire la Commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri uguali a quelli della Commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.

Per la validità delle adunanze tanto della Commissione quanto delle Sottocommissioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che le compongono.

Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; quelli di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1944
Registro Interno n. 1, foglio n. 110. — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 settembre 1944, n. 213.

Istituzione del Consorzio nazionale canapa e soppressione del Consorzio nazionale esportazione canapa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e per i servizi relativi;

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1957, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 243;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, contenente il riordinamento degli enti economici dell'agricoltura e dei consorzi agrari;

Visto il decreto 16 luglio 1942 del Ministro per l'agricoltura e foreste, con cui venne determinata la

1858

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sfera di competenza degli enti economici dell'agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1941, n. 969, che istituisce l'Ente nazionale esportazione canapa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che sospende l'applicazione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e degli altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito il Consorzio nazionale canapa, allo scopo di provvedere alla tutela economica, alla disciplina e al miglioramento della produzione della canapa e delle altre fibre vegetali, nonchè delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse.

Art. 2.

Il Consorzio nazionale canapa è ente di diritto pubblico, e svolge la sua attività sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per la industria, il commercio e il lavoro e del Ministro per l'agricoltura e le foreste ciascuno per la parte di sua competenza.

Art. 3.

Le attribuzioni spettanti all'Ente economico fibre tessili per il settore della canapa e delle altre fibre vegetali sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

I poteri relativi a tali attribuzioni, già spettanti al Commissario dell'Ente economico fibre tessili, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1911, per i territori liberati e per quelli che saranno successivamente liberati, sono trasferiti al Commissario del Consorzio nazionale canapa, di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

L'Ente nazionale esportazione canapa è soppresso.

Le sue attribuzioni sono devolute al Consorzio nazionale canapa.

Art. 5.

La gestione dei patrimoni dell'Ente economico fibre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa è affidata al Consorzio nazionale canapa.

I patrimoni medesimi saranno definitivamente attribuiti secondo le disposizioni che verranno emanate con decreti, rispettivamente, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri interessati, salvi, in ogni caso, i diritti dello Stato per le somme versate ai sensi del R. decreto-legge 17 agosto 1941, n. 969, allo scopo di formare il capitale dell'Ente nazionale esportazione canapa.

Con decreto Luogotenenziale verrà disciplinata la situazione del personale eventualmente ancora in servizio presso gli Enti di cui sopra.

Art. 6.

Il Consorzio nazionale canapa ha la gestione degli ammassi della canapa e dispone di tutto il prodotto conferitovi.

Le operazioni di compra vendita, consegna, spedizione o trasporto di canapa allo stato greggio o semilavorato possono essere effettuate soltanto per il tramite del Consorzio o con il consenso di questo.

Le disposizioni dei due commi precedenti si osservano anche per i manufatti di canapa di qualsiasi specie, prodotti dall'industria nazionale.

Art. 7.

La temporanea gestione e amministrazione del Consorzio è affidata a un Commissario e a due Vice-commissari nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Commissario è assistito da un Comitato provvisorio di otto membri, scelti, tre fra i produttori, tre fra gli industriali della canapa, uno fra i lavoratori agricoli della canapa e uno fra i lavoratori industriali della canapa stessa. I tre membri del Comitato scelti fra i produttori canapicri sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli altri dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 8.

Lo statuto del Consorzio verrà predisposto dal Commissario entro il termine che gli sarà stabilito nel provvedimento di nomina. Nello statuto verranno fissati la sede e gli organi deliberativi, esecutivi e di controllo; vi saranno pure disciplinati, la partecipazione degli interessati, le quote di partecipazione, il diritto di recesso, l'esercizio finanziario e l'impiego degli utili.

Lo statuto verrà approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste

1859

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 9.

Per lo svolgimento della sua attività, il Consorzio può istituire uffici regionali e provinciali.

Presso ciascuno di tali uffici è istituito, con funzioni di consulenza e di assistenza, un Comitato composto dagli esponenti delle categorie interessate all'attività del Consorzio. Nello statuto previsto dell'articolo precedente saranno stabiliti il numero dei membri, le modalità della loro nomina e la durata in carica, nonchè le norme che dovranno regolare il funzionamento del Comitato.

Art. 10.

Per la disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali e per quanto altro non è previsto nel presente decreto, rimangono in vigore le norme precedentemente emanate, che non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

Con decreto legislativo, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno emanate le norme integrative del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI — GUIDO

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 197. — BRUNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 12 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	96,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,95

Media dei titoli del 13 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,10
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,20

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni)

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 100 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato, nè spetti l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, od altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli di impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione (figli minorenni, orfani od orfane inabili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili che abbiano compiuto il 40° anno di età) purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio;

d) genitori di ex impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario e le loro famiglie - per i quali provvede altra istituzione - e gli insegnanti elementari cessati dal servizio prima del 1° settembre 1942 e loro superstiti.

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 1944 all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti statali - via Lima n. 51 - Roma.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1°) estratto dell'atto di nascita;

2°) atto notorio municipale redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani, di

1860

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ciascun membro della famiglia dell'impiegato, anche non convivente, dovranno indicarsi:

— lo stato civile,
— la professione,
— la condizione economica,
— lo stipendio o il salario,
— la residenza;

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico di enti pubblici;

3° stato di servizio dell'impiegato;

4° certificato dell'Ufficio delle Imposte da cui risulti l'inesistenza di redditi dell'aspirante.

Occorre inoltre:

per gli ex impiegati:

a) il decreto di cessazione dal servizio;

b) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

per le vedove:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di morte del marito;

c) il certificato di conservata vedovanza;

d) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla concessione della indennità;

e) atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante;

f) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

per gli orfani:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

b) l'estratto dell'atto di morte del padre;

c) l'estratto dell'atto di morte della madre;

d) se donne, il certificato di stato libero;

e) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva l'impiegato abbia liquidato l'indennità o la pensione all'uno o all'altro dei genitori; oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenente tali attestazioni;

inoltre, per gli orfani minorenni, il verbale di nomina del tutore; e per gli inabili, un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro;

per i genitori:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di nascita e di quello di morte dell'iscritto;

c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità a favore dell'impiegato, o eventualmente a favore della vedova;

d) un certificato del medico comunale, debitamente autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Roma, addì 16 settembre 1944

Il Commissario: avv. F. Carbone

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1861

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

26 SEP Recd

20

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L. ES/a..
24 Sept 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.59 of 23 September 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Agriculture	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decree :- (e) Ministerial Decree of 19 September 1944. Prices to be paid to producers of olive oil consigned to the collection centers (oil campaign 1944 - 1945.).

NOTE : No returns are required for this issue.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Chief Legal Officer.

P.O.

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 23 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400		
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		
	Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8		

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero	Abb. annuo L. 240		
	» semestrale » 60		» semestrale » 120		
	» trimestrale » 30		» trimestrale » 60		
	Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8		

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abb. annuo L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

In tutte le ordinanze del Governo Militare Alleato pubblicate nei seguenti numeri della *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, Serie speciale, nella parte riservata alle disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato:

n. 33, pubblicato in data 5 agosto	1944	pag. 273
n. 34, pubblicato in data 8 agosto	1944	pag. 278
n. 35, pubblicato in data 12 agosto	1944	pag. 282
n. 48, pubblicato in data 24 agosto	1944	pag. 291
n. 50, pubblicato in data 30 agosto	1944	pag. 305
n. 51, pubblicato in data 2 settembre	1944	pag. 309
n. 52, pubblicato in data 5 settembre	1944	pag. 310
n. 53, pubblicato in data 8 settembre	1944	pag. 318

in luogo delle parole « una copia del *suddetto* numero », e delle parole « una copia dei *suddetti* numeri », contenute nelle ordinanze stesse, devono sempre leggersi le parole « una copia del *presente* numero ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1944.

Prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva consegnato ai centri di raccolta (campagna olearia 1944-45). Pag. 359

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 360

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 360

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1944.

Prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva consegnato ai centri di raccolta (campagna olearia 1944-45).

n. 54, che detta norme per la disciplina della produzione olearia della campagna 1944-45;

Ritenuta la necessità di stabilire nuovi prezzi per l'olio di oliva sottoposto a disciplina, in relazione agli attuali costi di produzione;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva conseguato ai centri di raccolta, ai termini del decreto Ministeriale 7 settembre 1944, per la campagna olearia 1944-45, sono stabiliti come segue:

olio di oliva di 1ª categoria, con acidità fino a 2°, L. 6000 a quintale;

olio di oliva di 2ª categoria, con acidità fino a 5°, L. 5700 a quintale;

olio di oliva di 3ª categoria, con acidità fino a 7°, L. 5400 a quintale;

olio lampante con acidità base 7°, L. 5100 a quintale;

olio lavato, scaldato, d'inferno, con acidità base 7°, L. 4800 a quintale.

I suddetti prezzi saranno corrisposti ai produttori, per prodotto nudo, franco magazzino di raccolta o del produttore.

Art. 2.

Per gli olii commestibili i prezzi si intendono riferiti a prodotto esente da difetti organolettici, non filtrato e con una tolleranza di umidità e di impurità del 0,20 %. La percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza del 0,20 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio conferito.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785012

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 23 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 59-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abb. annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

In tutte le ordinanze del Governo Militare Alleato pubblicate nei seguenti numeri della *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, Serie speciale, nella parte riservata alle disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato:

n. 53, pubblicato in data 5 agosto	1944	pag. 272
n. 54, pubblicato in data 8 agosto	1944	pag. 278
n. 55, pubblicato in data 12 agosto	1944	pag. 282
n. 58, pubblicato in data 22 agosto	1944	pag. 291
n. 60, pubblicato in data 30 agosto	1944	pag. 298
n. 61, pubblicato in data 2 settembre	1944	pag. 301
n. 62, pubblicato in data 5 settembre	1944	pag. 310
n. 63, pubblicato in data 8 settembre	1944	pag. 318

in luogo delle parole « una copia del *suddetto* numero » e delle parole « una copia dei *suddetti* numeri », contenute nelle ordinanze stesse, devono sempre leggersi le parole « una copia del *presente* numero ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1944.

Prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva consegnato ai centri di raccolta (campagna olearia 1944-45). Pag. 350

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medio dei titoli . . . . . Pag. 350

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 350

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1944.

Prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva consegnato ai centri di raccolta (campagna olearia 1944-45).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1944, n. 54, che detta norme per la disciplina della produzione olearia della campagna 1944-45;

Ritenuta la necessità di stabilire nuovi prezzi per l'olio di oliva sottoposto a disciplina, in relazione agli attuali costi di produzione;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi da corrispondere ai produttori dell'olio di oliva consegnato ai centri di raccolta, ai termini del decreto Ministeriale 7 settembre 1944, per la campagna olearia 1944-45, sono stabiliti come segue:

olio di oliva di 1ª categoria, con acidità fino a 2°, L. 6000 a quintale;

olio di oliva di 2ª categoria, con acidità fino a 5°, L. 5700 a quintale;

olio di oliva di 3ª categoria, con acidità fino a 7°, L. 5400 a quintale;

olio lampante con acidità base 7°, L. 5100 a quintale;

olio lavato, sciolto, d'inferno, con acidità base 7°, L. 1800 a quintale.

I suddetti prezzi saranno corrisposti ai produttori, per prodotto nudo, franco magazzino di raccolta o del produttore.

Art. 2.

Per gli olii commestibili i prezzi si intendono riferiti a prodotto esente da difetti organolettici, non filtrato e con una tolleranza di umidità e di impurità del 0,20 %. La percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza del 0,20 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio conferito.

Per l'olio commestibile che abbia una percentuale di umidità e di impurità inferiore al 0,20 % verrà corrisposto al produttore un compenso di L. 10 al quintale, a titolo di rimborso delle spese di filtrazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785042

Per l'olio lampante e per quello lavato, scaldato e d'inferno, con acidità diversa da quella base di 7°, il prezzo sarà aumentato o diminuito in ragione dell'1% per ogni grado di acidità in meno o in più.

Per detti oli è ammessa una tolleranza di umidità e di impurità del 0,50 %. La percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza del 0,50 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1944

Il Ministro: GRASSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE II - PORTAFOGLIO

Media dei titoli dell'8 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,70
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	95,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,50

Media dei titoli dell'11 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,60
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	95,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,60

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 51 del 12 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 16 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 53 del 14 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 16 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 56 del 16 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1864

Per detti oli è ammessa una tolleranza di umidità e di impurità del 0,50 %. La percentuale di umidità e di impurità eccedente la tolleranza del 0,50 % sarà dedotta integralmente dal peso dell'olio.

ART. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1944

Il Ministro: GIRALDO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I - DEBITO PUBBLICO

Media dei titoli dell'8 settembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 103,50
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 92,70
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,60
Id.	5 %	1936	» 93,75
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,75
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 93,60
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 92,45
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 92,30
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 92,25
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 92,20
Id.	4 %	(15 settembre 195[illegible]	» 83,50

Media dei titoli dell'11 settembre 1944

Rendita	3,50 %	1906	L. 103,60
Id.	3,50 %	1902	» 95 —
Id.	3 %	lordo	» 72 —
Id.	5 %	1935	» 93,15
Redimibile	3,50 %	1934	» 83,60
Id.	5 %	1936	» 93,75
Obbligaz. Venezie	3,50 %		» 96,75
Buoni novennali	5 %	(15 giugno 1948)	» 93,70
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 92,80
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 92,75
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 92,70
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 92,70
Id.	4 %	(15 settembre 195[illegible]	» 83,60

Io, Brigadiere generale Maurice Stanley Lush, C.B.E., M.C., Commissario esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 54 del 12 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 16 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 55 del 14 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 16 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 56 del 16 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 settembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1865

HEADQUARTERS A2C. 24 SEP Recd
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/LSC10/L. ES/pa.
25 Sept 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.58 of 24 Sept 1944.

TO : See Distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Interior	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 203 of 24 August 1944. Appointments to positions of Party made upon designation of the dissolved fascist party.
(b) Interior	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.207 of 6 September 1944. Appointment of Commissioners Extraordinary for the administration of publishing and journalistic enterprises.
(c) Interior Finance	(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 200 of 1 August 1944. Transfer of the " Special Restricted Service " from the control of Presidency of the Council of Ministers to the Ministry of Interior.
(d) Finance	(d) Ministerial Decree of 11 September 1944. Appointment of Dott.MITALI Giorgio as a representative of the brokers at the Stock Exchange of Rome.
(e)	(e) Decree of the High Commissioner for sanctions against fascism of 18 September 1944. Modifying the decree of 8 September 1944 on revendication of profits derived from the regime. 40

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. WITHHELD from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 25 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Interior	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 256 of 24 August 1944. Appointments to positions [illegible] made upon designation of the dissolved fascist party.
(b) Interior	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.207 of 6 September 1944. Appointment of Commissioners Extraordinary for the administration of publishing and journalistic enterprises.
(c) Interior Finance	(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 208 of 8 [illegible] 1944. Transfer of the " Special Restricted Service " from the control of Presidency of the Council of Ministers to the Ministry of Interior.
(d) Finance	(d) Ministerial Decree of 11 September 1944. Appointment of Dott.MATALI Giorgio as a representative of the brokers at the Stock Exchange of Rome.
(e)	(e) Decree of the High Commissioner for sanctions against fascism of 18 September 1944. Modifying the decree of 8 September 1944 on revendication of profits derived from the regime.

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

NOTE :- Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 25 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. [illegible] received after this date will be too late for action.

[illegible]
[illegible],
Colonel, AUS,
Chief Legal Officer.

SEEN.	INITIALS.	
Col. AC [illegible]		
Maj. MAC [illegible]	P.O.	
Maj. D[illegible]		
Capt. SALVA[illegible]		
Col. TAVA		
C. C.		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1868

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 21 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 61-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 260	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 130		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 65		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (carteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero — Abbonamento annuo L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 206.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista . . . . . Pag. 356

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 207.

Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti. Pag. 356

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 208.

Attribuzione al Ministero dell'interno del «Servizio speciale riservato», attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . Pag. 357

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.

Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 357

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 18 settembre 1944.

Variante al decreto 8 settembre 1944 sull'avocazione dei profitti di regime . . . . . Pag. 357

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 358

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 358

CONCORSI

Regia prefettura di Reggio Calabria: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . Pag. 358

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 206.

Nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito fascista;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 111, per l'istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

1869

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto alla modifica delle disposizioni di leggi, di regolamenti o di statuti che, per la nomina a determinate cariche in commissioni o negli organi di enti od organizzazioni, prevedevano la designazione del soppresso partito fascista, le nomine, sempre che siano indispensabili per il funzionamento delle commissioni e degli organi predetti, sono disposte su designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per le commissioni e gli enti di carattere locale, la designazione di cui al comma precedente è demandata ai Prefetti.

Restano ferme le modifiche che siano già intervenute in materia, dopo il 25 luglio 1943.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 101. — EMANUELI.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 settembre 1944, n. 207.

Nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 favorirono i fascisti e i nazisti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, con propri decreti, Commissari per la temporanea gestione delle imprese editoriali (librarie e giornalistiche) e delle agenzie di informazioni e di distribuzione che, durante la guerra, e specialmente dopo l'8 settembre 1943, hanno pubblicato libri, giornali, opuscoli e stampati o svolto attività in favore del fascismo e dei tedeschi.

Art. 2.

Nel decreto di nomina è fissata la durata della gestione, in ogni caso per un periodo non eccedente i sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede principale dell'impresa. Quando si tratti di imprese non costituite in società e nelle relative aziende siano compresi beni immobili, il decreto di nomina del Commissario è trascritto, a cura di questo, presso l'ufficio dei registri immobiliari competente.

Art. 3.

Il Commissario governativo assume la rappresentanza dell'azienda e l'amministra; quando si tratti di società commerciali, sostituisce gli organi ordinari di amministrazione. Ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

La gestione amministrativa del Commissario è sottoposta alla vigilanza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni.

I collegi sindacali continuano ad esercitare le loro funzioni anche durante la gestione commissariale. Il Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni può sostituire in tutto o in parte i sindaci già esistenti.

Il Commissario non può compiere atti eccedenti la ordinaria gestione, se non previa autorizzazione del Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni.

Nel caso in cui si debba procedere all'epurazione nelle imprese sottoposte alla gestione commissariale, si applicano per analogia i criteri del titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 4.

Il Commissario prende possesso dei beni costituenti l'azienda, previo verbale d'inventario redatto con l'intervento del titolare dell'impresa o di un rappresentante.

Qualora manchino il titolare dell'impresa e il suo rappresentante, l'inventario è redatto da un notaio, alla presenza di due testimoni.

Nel caso di dissenso tra il titolare dell'impresa ed il Commissario governativo circa i beni che costituiscono l'azienda, decide il Sottosegretario di Stato per

1870

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

la stampa e le informazioni, salva l'azione dell'interessato in sede giudiziaria competente.

La decisione del Sottosegretario è preceduta dal parere di una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un consigliere di Stato, che la presiede, di un magistrato di grado non inferiore al quinto e di un membro designato dal Sottosegretario medesimo.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza, n. 1, foglio n. 102. — EMANUEL

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 268.

Attribuzione al Ministero dell'interno del « Servizio speciale riservato », attualmente alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1165, e il R. decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 256;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il « Servizio speciale riservato » istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il R. decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, è attribuito al Ministero dell'interno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 104. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1944.

Nomina del dott. Natali Giorgio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione 14 febbraio 1944, n. 9, della Presidenza dell'Ufficio provinciale dell'economia di Roma, relativa alla richiesta fatta dal sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, per la nomina del proprio rappresentante nella persona del sig. Natali Giorgio;

Vista la lettera 18 agosto 1944, n. D. 5646/4 del predetto Ufficio provinciale;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Natali Giorgio è nominato rappresentante del sig. Natali Tito, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 11 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 18 settembre 1944.

Variante al decreto 8 settembre 1944 sull'avocazione dei profitti di regime.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto l'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il proprio decreto 8 settembre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 54 del successivo giorno 12;

Ritenuta la necessità di assicurare senza discontinuità il finanziamento indispensabile all'esercizio della Impresa Vaselli Romolo (gestione commissariale) non-

1871

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 725016

chè della Società Anonima Italiana Lavori Edili e Marittimi (S.A.I.L.E.M.), Vaselli Anonima Servizi e Lavori pubblici e Anonima Piante e Fiori;

Decreta:

Il decreto 8 settembre 1944 di cui in epigrafe è revocato nei confronti della Impresa Vaselli Romolo (gestione commissariale) nonchè della Società Anonima Italiana Lavori Edili e Marittimi (S.A.I.L.E.M.), Vaselli Anonima Servizi e Lavori Pubblici e Anonima Piante e Fiori.

Il presente decreto ha vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 settembre 1944

p. *L'Alto commissario*:
L'Alto commissario aggiunto: CINGOLANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 7 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	93,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,60

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 7 settembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Galatioto Luigi, residente nel comune di Ravanusa, distretto notarile di Agrigento, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 giugno 1944 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 15 settembre 1944

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1942, pari numero col quale fu approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940 in provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto di pari numero e data del precedente col quale fu dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Reggio Calabria (frazione Gallico) l'ostetrica Giorgio Mercede fu Alfredo;

Ritenuto che la predetta ostetrica Giorgio Mercede e l'ostetrica Borgese Maria di Francesco che segue in graduatoria hanno dichiarato di rinunziare alla nomina al posto di ostetrica condotta di Reggio Calabria (frazione Gallico);

Considerato che il posto predetto si è reso vacante entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

L'ostetrica Garofani Antonietta, residente a Reggio Calabria, che segue in graduatoria, è nominata titolare della condotta ostetrica di Reggio Calabria (frazione Gallico).

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il sindaco di Reggio Calabria, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni all'Albo della prefettura di Reggio Calabria e del comune di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, addì 26 agosto 1944

Il Prefetto: PRIOLO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1872

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MSC. 23 SEP Recd Msg. Dir. P Magnuson

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ES/pa.
22 Sept 44.

ACC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.57 of 19 Sept 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Finance

(b) Interior

(c) Air. S/C

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :

(a) Decree-Law of the Lieutenant General of the Kingdom No.209 of 30 June 1944.

Authorizing to carry on provisionally the financial administration of the State Budget for the trimester July-September 1944 and issue of ordinary treasury bonds.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.204 of 10 August 1944.

Modifying Art.7 of Royal Decree-Law No.91 of 18 March 1944 concerning the Advisory Assembly (Giunta Consultiva) of the High Commissariat for Sicily.

(c) Royal Decree No.205 of 4 June 1944.

Establishing a temporary Medical Commission for Appeals at the Ministry of Aeronautics.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Sunday, 24 September 1944 ; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

SECTION	INITIALS	
Col. McC[illegible]		
Maj. M[illegible]		
Maj. B[illegible]		
Capt. [illegible]		
Lt. [illegible]		
C. C.		

38

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

1873

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 57

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Martedì, 19 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-226 51-603

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 150	All'Estero	Abb. annuo	L. 300
	» semestrale	» 80		» semestrale	» 150
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 —
Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero Abbonamento annuo . . . L. 200 —
Un fascicolo Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 e 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 262, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1944, n. 56, all'art. 5, secondo comma, linea 58, ove è detto: «... per assicurare il finanziamento della biblioteca,» devesi leggere: «... per assicurare il funzionamento della biblioteca,».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 203.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro . . Pag. 351

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 agosto 1944, n. 204.
Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia . . . . . Pag. 352

REGIO DECRETO 4 giugno 1944, n. 205.
Temporanea costituzione di una Commissione sanitaria di appello presso il Ministero dell'aeronautica . . Pag. 353

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di Grazia e Giustizia: Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili . Pag. 353
Ministero del Tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 353

CONCORSI

Ministero della Pubblica Istruzione: Concorso a cinque borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il corso speciale di avviamento al teatro . . . . . Pag. 354

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1944, n. 203.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per la gestione del bilancio dello Stato nel trimestre luglio-settembre 1944 ed emissione dei Buoni ordinari del Tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, ed i Regi decreti-legge 30 ottobre 1933, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 111;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944 sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse di ogni genere, nonchè l'affluenza nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi ad esso dovuti in conformità delle leggi in vigore.

Per il periodo indicato nel comma precedente, è autorizzato il pagamento delle spese ordinarie dello Stato nella misura stabilita dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè il pagamento di quelle straordinarie che non ammettano dilazione e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

1874

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 e dell'art. 22 del R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi è stabilita, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944 nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 % del provento totale della vendita dei tabacchi del Regno, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;

b) in ragione del 70 % del provento della vendita del sale commestibile nel Regno;

c) in ragione del 45 % del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette nel Regno.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi di monopolio secondo le tariffe vigenti ed a far pagare le spese ordinarie nella misura prevista dal progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 4.

Dal 1° luglio 1944 al 30 settembre 1944, le Amministrazioni autonome delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e dei telegrafi, dei Servizi telefonici, della Strada, delle Foreste demaniali, del Fondo per il culto, dei Patrimoni ex-economali, degli Archivi notarili, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, nonchè quella per il Fondo di massa della Regia guardia di finanza, sono autorizzate ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie nella misura stabilita dai rispettivi progetti di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45, nonchè quelle straordinarie che non ammettano dilazioni e dipendano da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate.

Art. 5.

La somma da corrispondere per il funzionamento del servizio antincendi nei porti, a norma dell'art. 4, lettera *b)*, della legge 13 maggio 1940, n. 690, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944, è fissata in lire 2.000.000.

Il contributo ordinario a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'art. 16, lettera *c)* della legge 17 maggio 1928, n. 1094, all'art. 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1057, ed all'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 è stabilito, per il periodo 1° luglio 1944-30 settembre 1944, in lire 8.750.000.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1944 e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 30 giugno 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 105. — EMANUEL.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 204.

Modificazione all'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, che istituisce l'Alto Commissariato civile per la Sicilia;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/A, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è sostituito dal seguente:

« L'Alto Commissario è assistito da una Giunta consultiva composta di sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

« Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario e di esse sono redatti verbali ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

1875

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARAMIONI — TUPINI — ZIGLIANTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 25. — EMANUELI.

REGIO DECRETO 4 giugno 1944, n. 205.

Temporanea costituzione di una Commissione sanitaria di appello presso il Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, riguardanti il servizio sanitario aeronautico;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, e successive modificazioni, che approva il regolamento sul servizio sanitario aeronautico;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'aeronautica è costituita, temporaneamente, una Commissione sanitaria di appello alla quale vengono devolute tutte le attribuzioni spettanti alla Commissione sanitaria di appello di cui all'art. 5 ultimo capoverso del R. decreto legge 8 ottobre 1925, n. 1879.

Tale Commissione è nominata dal Ministro per l'aeronautica ed è composta:

a) di tre ufficiali superiori medici di cui almeno uno di grado non inferiore a tenente colonnello;

b) di un ufficiale inferiore medico con funzioni di segretario.

La presidenza spetta all'ufficiale superiore medico più elevato in grado o nel caso di parità di grado al più anziano.

Art. 2.

La Commissione viene integrata da uno specialista dell'Istituto medico legale di Napoli che ha voto consultivo, qualora nessuno dei suoi membri sia versato nella specialità medica cui si riferisce il caso in esame.

Qualora occorrano esami radiologici, di clinica e microscopia clinica, batteriologica, ecc. questi vengono effettuati presso i relativi gabinetti dell'Istituto medico legale di Napoli.

Qualora la Commissione sanitaria di appello debba pronunziarsi in merito a casi già esaminati e giudicati dall'Istituto medico legale di Napoli, gli esami di cui al comma che precede o le ricerche di gabinetto sono richiesti alla Direzione dell'Ospedale militare di Bari, che provvede a mezzo degli specialisti e laboratori dipendenti.

Art. 3.

Per quanto non innovato e modificato dal presente decreto restano ferme le disposizioni in vigore sul servizio sanitario aeronautico.

Il presente decreto ha effetto dal 1° giugno 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — SANDALLI — QUINTIERI — ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1944
Registro Aeronautica n. 1, *foglio n.* 28.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili

Con decreto Luogotenenziale in data 29 luglio 1944 registrato alla Corte dei conti il 29 agosto successivo, il dott. Medina Vincenzo fu Pasquale, fornito dei requisiti necessari per la nomina a notaio, è, a sua domanda, temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni notarili nel comune di Vieste, distretto notarile di Foggia.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 6 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92, 80
Redimibile 3,50 % 1934	»	83, 80
Id. 5 % 1936	»	95, 75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	86, 75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1938)	»	93, 20
Id. 5 % (15 febbraio 1939)	»	92, 10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92, 10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92, 10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92, 10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83, 60

1876

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque borse di studio a favore di giovani cantanti d'ambo i sessi che aspirano a frequentare il corso speciale di avviamento al teatro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Decreta:

1. — E' indetto un concorso, per esame, a cinque borse di studio di L. 8000 annue ciascuna, per la frequenza del corso speciale di avviamento al teatro, istituito in Roma, presso il Reale Teatro dell'Opera, fra giovani cantanti, d'ambo i sessi, i quali siano in possesso del diploma di canto, conseguito in un Regio Conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato.

Al concorso potranno essere ammessi anche quegli aspiranti che, pur essendo sforniti del prescritto titolo di studio, dimostrino di possedere qualità vocali e temperamento artistico eccezionale. In tal caso, però essi dovranno unire — a tutti gli altri documenti, richiesti dal presente bando — anche un certificato, sulla prescritta carta legale, comprovante tali qualità e rilasciato da competenti autorità teatrali, legalmente riconosciute, o da istituzioni musicali o da musicisti o cantanti di chiara fama.

2. — Il corso predetto è posto sotto la tutela del Ministero della pubblica istruzione e sotto la vigilanza di una speciale Commissione tecnica. Esso è annuale; ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 giugno successivo.

3. — Gli ammessi — oltre a frequentare un corso di studi della storia della musica — saranno addestrati alla pratica conoscenza del repertorio del movimento scenico (gioco scenico, truccatura, costume) della scherma (per i maschi) della danza (per le donne) e di tutto quanto è necessario a una buona interpretazione dei personaggi di una azione scenica. Essi potranno essere utilizzati nell'arte loro durante il periodo stagionale delle rappresentazioni liriche al Teatro Reale dell'Opera, dalla Direzione del quale potranno avere anche un premio in denaro.

4. — Saranno ammessi a concorso i giovani di nazionalità italiana, i quali, alla scadenza di esso, abbiano un'età non inferiore a 21, ne superiore a 28 se maschi; non inferiore a 19 ne superiore a 25 se femmine; salvo casi assolutamente eccezionali.

5. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 8 e sottoscritta dal concorrente — il quale dovrà indicare con la specificazione della sua voce, anche il suo domicilio — dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. IV), non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti richiamati alle armi, i residenti all'estero, e nei territori occupati, hanno facoltà di presentare, entro il termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre, entro i venti giorni successivi, i necessari documenti.

Il Ministro per la pubblica istruzione, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, potrà negare l'ammissione al concorso.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti rilasciati in carta da bollo, a norma di legge e debitamente legalizzati:

1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
4) certificato generale del casellario giudiziale.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto. Le domande, pervenute al Ministero oltre il termine stabilito e non corredate dei prescritti documenti non saranno prese in considerazione.

Sarà solo consentita la regolarizzazione di qualche documento che risulti formalmente imperfetto.

Potranno essere ammessi al concorso anche quei frequentanti dello scorso anno che — a giudizio del direttore del corso stesso convalidato da quello della Commissione di vigilanza — siano ritenuti meritevoli di essere confermati, per un altro anno, nel godimento della borsa di studio.

Detti aspiranti dovranno presentare, come tutti gli altri concorrenti, regolare domanda, su carta legale, al Ministero entro i termini stabiliti dal bando di concorso, ma saranno dispensati dall'unire alla domanda relativi documenti. Al posto di tali documenti sarà allegato soltanto il certificato, rilasciato dal direttore del corso e controfirmato dalla Commissione tecnica.

6. — Coloro che saranno ammessi a partecipare al concorso dovranno sostenere — nella terza decade di settembre — le seguenti prove:

1) esecuzione di due vocalizzi: uno estratto a sorte fra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nel repertorio dei vocalizzi per l'insegnamento del bel canto, e uno estratto a sorte fra i tre preparati dal candidato e da lui scelti nella raccolta « vocalizzazione nello stile moderno » (ed. Ricordi);

2) esecuzione di due pezzi preparati dal candidato, il primo scelto fra le opere più importanti di Rossini, Bellini, Verdi, Donizetti e Mozart; il secondo tra le opere teatrali più moderne e più accreditate.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre ad una seconda audizione quei concorrenti che, nella prima audizione, abbiano conseguito una votazione non inferiore a 8/10 in ciascuna prova.

7. — A ciascuno dei vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di L. 8000 lorde, che verrà corrisposta in nove rate mensili. La prima rata sarà pagata all'inizio del corso medesimo (cioè nel mese di ottobre) le altre successive lo saranno di mese in mese in base al nulla osta del sovrintendente del Teatro Reale dell'Opera.

Tale nulla osta sarà concesso in base ad un attestato di frequenza e di profitto, che la Direzione del corso rilascerà mensilmente agli ammessi al corso. Una copia dell'attestato sarà inviata al Ministero della pubblica istruzione, il quale — al termine del primo trimestre dell'anno in cui si svolge il corso — si riserva la facoltà di dichiarare decaduti del godimento della borsa di studio coloro i quali — a giudizio del direttore del corso e della Commissione tecnica — abbiano dato scarsa prova di profitto, o, comunque, non abbiano dimostrato di essere riusciti a formare il proprio temperamento artistico e le proprie qualità vocali.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

9. — Coloro, che avranno vinto le borse di studio, rimarranno a disposizione del Teatro Reale dell'Opera per la stagione lirica immediatamente successiva al compimento del corso. Essi però dovranno considerarsi liberi se non scritturati entro il 30 giugno dell'anno in cui il corso avrà termine.

10. — Ai vincitori delle borse di studio quando abbiano ottenuto compiuto il corso, il Ministero rilascerà, dietro giudizio dell'apposita Commissione tecnica un certificato, comprovante la loro idoneità nel canto e in tutte le altre discipline, le quali a norma dell'art. 3 siano state oggetto di studio e di pratico addestramento, durante lo svolgimento del corso.

Roma, addì 29 agosto 1944

Il Ministro: DE RUGGIERO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. G.

19 SEP Recd

H.Q.

20 Memo Sir R Mnaus 19A

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
ECON. SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/ASC10/L.

PS/pe.
17 Sept 44.

MEMORANDUM

Col. [illegible]	INITIAL	DATE
Col. [illegible]	P.N.	
Maj. [illegible]		
Maj. [illegible]		
Capt. [illegible]		
Capt. [illegible]		
[illegible]		

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.56 of 16 Sept 44.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Finance	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-
	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.199 of 10 August 1944.
	Modifying the rules concerning the extraordinary tax on increased war profits.
(b) Communications	(b) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.200 of 17 August 1944.
	Modifying Art.87 of the General Regulations for Postal Services.
(c) Communications Finance	(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 201 of 17 August 1944.
	Modifying the maximum limits for money operations of postal and telegraph offices third class and of inter office money orders of all postal and telegraph offices.
(d) Finance	(d) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 202 of 5 Sept 1944.
	Division of jurisdiction and personnel between the Ministry of Finance and the Ministry of Treasury.
(e) Finance Labour	(e) Presidential Decree of 30 August 1944.
	Appointment of Director General for the National Labour Bank.
(f) Agriculture	(f) Ministerial Decree of 6 Sept 1944. 36
	Hunting calendar (schedule?) 1944-1945.
(g) Finance	(g) Ministerial Decree of 13 Sept 1944.
	Reinstatement in the list of experts in accountancy of Avv. Giorgio BOLAFFI.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TO : See Distribution List.

C&C		
Control		
C. S.		

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.199 of 10 August 1944.

Modifying the rules concerning the extraordinary tax on increased war profits.

(b) Communications

(b) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.200 of 17 August 1944.

Modifying Art.87 of the General Regulations for Postal Services.

(c) Communications Finance

(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 201 of 17 August 1944.

Modifying the maximum limits for money operations of postal and telegraph offices third class and of inter office money orders of all postal and telegraph offices.

(d) Finance

(d) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 202 of 5 Sept 1944.

Division of jurisdiction and personnel between the Ministry of Finance and the Ministry of Treasury.

(e) Finance Labour

(e) Presidential Decree of 30 August 1944 .

Appointment of Director General for the National Labour Bank.

(f) Agriculture

(f) Ministerial Decree of 6 Sept 1944.

Hunting calendar (schedule?) 1944-1945.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 13 Sept 1944.

Reinstatement in the list of experts in accountancy of Avv. Giorgio BOLATTI.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Tuesday, 19 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

Richard H. Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785646

1879

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 66

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Sabato, 16 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-133 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; semestrale » 100; trimestrale » 50; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 100; Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 100 — ; Un fascicolo Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 120; semestrale » 60; trimestrale » 30; Un fascicolo » 4

All'Estero: Abb. annuo L. 240; semestrale » 120; trimestrale » 60; Un fascicolo » 8

Inserzioni (certificati, titoli, obbligazioni, cartelle): Abb. annuo L. 500 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppio

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 199.
Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. Pag. 343

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 200.
Modificazioni all'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali . . . . . Pag. 345

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 201.
Modificazione del limite massimo delle operazioni a denaro per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e dei vaglia di servizio per tutte le ricevitorie . Pag. 346

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 settembre 1944, n. 202.
Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro . . . . . Pag. 346

DECRETO PRESIDENZIALE 30 agosto 1944.
Nomina del direttore generale della Banca nazionale del Lavoro . . . . . Pag. 348

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1944.
Calendario venatorio 1944-1945 . . . . . Pag. 348

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti dell'avv. Giorgio Folali . . . . . Pag. 348

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 348

Regia prefettura di Roma: Graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1940 . . . . . Pag. 350

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 350

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 199.

Modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo unico delle leggi in materia d'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chi, avendo l'obbligo ai termini delle disposizioni vigenti di fare la dichiarazione di redditi soggetti al-

1880

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, non l'adempie, oltrechè essere punito con l'ammenda a norma di legge, è tenuto al pagamento di una soprattassa pari all'imposta straordinaria dovuta; qualora si tratti di redditi soggetti anche all'imposta di ricchezza mobile, è altresì tenuto al pagamento di una soprattassa pari al tributo mobiliare sui redditi stessi.

Quando la dichiarazione è presentata oltre il termine stabilito, ma il ritardo non supera un mese, la soprattassa di cui al primo comma è ridotta ad un quinto.

Art. 2.

Chi dichiara redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra in misura inferiore a quelli definitivamente accertati è obbligato al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria non maggiore a due volte la differenza tra l'ammontare dell'imposta straordinaria e, in quanto dovuta, dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi accertati e l'ammontare delle dette imposte applicabili in base alla dichiarazione.

Art. 3.

Quando l'accertamento e la rettifica dei redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra sono definiti mediante concordato prima che sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, la soprattassa di cui all'art. 1 e il massimo della pena pecuniaria di cui all'articolo 2 sono ridotti ad un quarto.

Art. 4.

Entro il sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, coloro che avevano l'obbligo di fare la dichiarazione di redditi soggetti all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra e non l'hanno osservato, debbono adempierlo; nel qual caso vanno esenti da sanzioni per la già omessa denuncia.

Ove non l'adempiano, sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 1.

Nello stesso termine coloro che hanno fatto in precedenza dichiarazioni, in ordine alle quali l'accertamento non sia divenuto definitivo o non sia intervenuta alcuna decisione delle Commissioni amministrative, debbono presentare nuove dichiarazioni, se quelle precedenti non erano fedeli. Ove le nuove dichiarazioni siano fedeli, non si applica alcuna sanzione. In ogni altro caso valgono le disposizioni dell'art. 2.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra per gli anni 1939 e seguenti e dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi medesimi per gli anni 1941 e seguenti, i termini di prescrizione dell'azione della Finanza per l'accertamento dei redditi, dei quali è stata omessa la dichiarazione, sono prorogati, in quanto venissero a scadere precedentemente, al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale avrà fine l'applicazione della detta imposta straordinaria. Col termine medesimo si prescrive l'azione della Finanza per la rettifica dei redditi dichiarati.

Art. 6.

Ai fini indicati nell'articolo precedente, la facoltà di aumentare i redditi accertati dall'Ufficio e di accertare i redditi omessi, nei casi di cui all'art. 98 del regolamento approvato col R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, è estesa alle Commissioni amministrative competenti a risolvere in appello le controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti concernenti l'applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

La facoltà di cui al comma precedente da parte delle Commissioni amministrative di prima istanza e di appello cessa col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale avrà fine l'applicazione della imposta straordinaria predetta.

Art. 7.

Qualora risulti che il reddito concordato prima dell'entrata in vigore del presente decreto tra la Finanza e il contribuente è inferiore di almeno un quarto del reddito che, in conformità alle disposizioni applicabili alla data del concordato, avrebbe dovuto essere assoggettato all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, la Commissione distrettuale delle imposte ha facoltà, ai fini e nel termine di cui all'art. 5, di aumentare il reddito concordato, applicandosi in ogni caso le disposizioni dell'art. 2.

Art. 8.

Quando consta che il contribuente ha svolto un'attività di scambio o di intermediazione in deroga alle disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio o il blocco delle merci oppure la limitazione dei prezzi, può procedersi all'accertamento o alla rettifica dei redditi, ai fini di cui all'art. 5, in via induttiva, avendo riguardo alle circostanze e in special modo al patrimonio posseduto attualmente dal contribuente, del quale questi non giustifichi la provenienza.

Art. 9.

Sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'art. 3, il comma secondo dell'art. 6 e l'ultimo comma dell'art. 12 del testo unico approvato col R. decreto 5 giugno 1913, n. 598.

Nel comma ottavo dell'art. 12 del citato testo unico sono soppresse le parole: « salvo quanto è disposto dall'art. 6 per le operazioni di speculazione su immobili ».

Le liquidazioni dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra effettuate prima dell'entrata in vigore di questo decreto saranno rettificate in conformità del presente articolo quando risulti che fu calcolata una maggiorazione o una minorazione del reddito ordinario in applicazione delle disposizioni abrogate col primo comma.

Art. 10.

L'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra non si applica con effetto dall'anno 1942 quando il reddito complessivo non raggiunge le lire 20.000 all'anno oppure l'eccedenza del reddito complessivo sul reddito ordinario non raggiunge le lire 20.000.

1881

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 11.

L'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra si applica con effetto dall'anno 1943 ai redditi derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie, anche se il canone risulti determinato in modo diverso da quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del testo unico.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo non si calcolano i redditi provenienti dal conferimento obbligatorio delle derrate.

Art. 12.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 109 del regolamento approvato col R. decreto 11 luglio 1907, numero 560, è data facoltà agli Uffici distrettuali delle imposte dirette di iscrivere provvisoriamente anche in ruoli straordinari, sulla base dell'avviso di accertamento o di rettifica da essi notificato, dopo che siano trascorsi trenta giorni da tale notificazione, una quota pari al cinquanta per cento dei maggiori utili accertati, eccezione fatta per quelli derivanti da appalti o forniture alle quali sia applicabile l'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598.

Art. 13.

La quota indisponibile di cui all'art. 25, primo comma, del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, sui maggiori utili relativi agli anni 1942 e seguenti è uguale alla differenza tra il reddito complessivo e il reddito ordinario maggiorato del cinquanta per cento, forme le detrazioni stabilite nel citato articolo.

Le somme che costituiscono la quota indisponibile sono investite, a decorrere dal 1° gennaio 1944, in conti speciali, che, intestati al contribuente, sono tenuti dall'Istituto di emissione in luogo e vece della Tesoreria dello Stato.

Detti conti sono fruttiferi dell'interesse annuo del tre per cento al netto dell'imposta di ricchezza mobile, pagabile a rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. Gli interessi fanno carico al bilancio dello Stato e le somme depositate non sono né sottratte né sequestrabili.

Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'art. 25 e l'art. 26 del citato testo unico.

Art. 14.

Nell'art. 27, primo comma, del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, alle parole: «da investire nello speciale titolo di Stato» sono sostituite le seguenti: «da versare nel conto speciale»; ed alle parole: «versamento in Tesoreria», le altre: «versamento all'Istituto di emissione».

Nell'art. 28, primo comma, del testo unico, sono sostituite alle parole «alla Sezione di Regia tesoreria provinciale» le seguenti: «all'Istituto di emissione», e nel secondo comma di detto articolo alle parole «alla Sezione di Regia tesoreria», le altre: «all'Istituto di emissione».

L'art. 29 del testo unico è sostituito dal seguente:

«L'Istituto di emissione applica l'indennità di mora di cui al secondo comma dell'art. 27 e ne effettua il versamento alla locale Sezione di Regia tesoreria».

Nell'art. 30, primo comma, alle parole «alla Sezione di Regia tesoreria provinciale» sono sostituite le seguenti: «all'Istituto di emissione»; e al secondo comma di detto articolo il seguente: «l'Istituto di emissione effettua il versamento dell'indennità di mora e dell'aggio di riscossione alla Sezione di Regia tesoreria, la quale, a sua volta, corrisponde all'esattore l'aggio medesimo». Nel terzo comma dello stesso articolo 30 alle parole: «da investire nello speciale titolo di Stato» sono sostituite le seguenti: «da versare nei conti speciali» e alle parole: «alla Sezione di Regia tesoreria, che rilascia ricevuta come al comma precedente» le seguenti: «all'Istituto di emissione che accredita il capitale nel conto speciale e versa l'indennità di mora e l'aggio esattoriale alla Sezione di Regia tesoreria, la quale, a sua volta, provvede, come nel comma precedente».

L'art. 35 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Per l'attuazione delle norme in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra il Ministro per le finanze, di concerto con quello pel tesoro, ha facoltà di stabilire ogni altra opportuna modalità.

Il Ministro pel Tesoro è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Istituto di emissione e ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 15.

La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra la Finanza ed i contribuenti concernenti la applicazione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra è regolata dal titolo IV del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016.

Per le controversie in corso si osservano le disposizioni anteriori, tranne quelle pendenti in prima istanza avanti le Commissioni provinciali, che sono deferite allo stato in cui si trovano alle Commissioni distrettuali.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SICILIANTE — TUPINI — SOLERI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 255.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 209.

Modificazioni all'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il R. decreto 30 maggio 1940, n. 775;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

1882

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 87 del Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro) approvato col R. decreto 30 maggio 1940, n. 775, è modificato nel modo seguente:

« Art. 87. — Il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti da eseguirsi in contanti in uno stesso giorno è stabilito:

« in lire 250.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Cassa » degli uffici dei conti correnti;

« in lire 50.000 per gli uffici principali fuori capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per le ricevitorie di 1ª e 2ª classe;

« in lire 5000 per le ricevitorie di 3ª classe.

« Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitolati d'oneri.

« Gli agenti rurali delle poste possono essere autorizzati a servire da intermediari fra il pubblico e gli uffici postali da cui dipendono, per l'accettazione dei versamenti in conto corrente nel limite massimo d'importo di L. 500. Non possono invece servire da intermediari per la riscossione di assegni postali.

« I limiti indicati nel presente articolo valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio e a favore dello stesso conto corrente e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

« Le operazioni presso le Casse provinciali delle poste e a mezzo di titoli, invece che in contanti, in qualunque ufficio postale, nonchè le operazioni di postagiro, sono ammesse per qualsiasi importo.

« I titoli di cui al precedente capoverso, prodotti in versamento in luogo di contante, devono essere quelli indicati all'art. 197 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1944
Registro Ufficio Rise. Poste n. 1, *foglio n.* 23.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 201.
Modificazione del limite massimo delle operazioni a denaro per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe e dei vaglia di servizio per tutte le ricevitorie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 55, 60, 87, 101, 124, 156, 158, 214 e 221 del Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), approvato con Regio decreto 30 maggio 1940, n. 775;

Vista la tabella n. 1 allegata al R. decreto 25 maggio 1940, n. 750;

Visto il R. decreto 21 giugno 1941, n. 745;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le ricevitorie postali e telegrafiche di terza classe o per le agenzie ad esse equiparate, il limite massimo per i servizi postali e telegrafici a danaro è elevato a lire cinquemila.

Per tutte le ricevitorie è del pari elevato a lire cinquemila il limite massimo di lire mille stabilito per i vaglia di servizio nell'art. 55 del R. decreto 30 maggio 1940, n. 775.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1944
Registro Ufficio Rise. Poste n. 1, *foglio n.* 23.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 settembre 1944, n. 202.
Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

1883

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Costituiscono il Ministero delle finanze le Direzioni generali, l'Ispettorato generale e gli Uffici seguenti con i relativi servizi:

1) la Direzione generale degli affari generali e del personale;

2) la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

3) la Direzione generale del demanio, salvo, per quanto riguarda i servizi del demanio mobiliare, il disposto dell'ultimo comma del presente articolo;

4) la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

5) la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;

6) la Direzione generale delle imposte dirette;

7) la Direzione generale per i servizi della finanza locale;

8) l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

9) l'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione studi e stampa alla dipendenza del Ministro.

Con successivo decreto sarà provveduto a determinare la competenza in rapporto ai servizi del demanio mobiliare. Fino alla emanazione del decreto, i provvedimenti relativi ai servizi del demanio mobiliare saranno adottati di concerto tra i Ministri delle finanze e del tesoro.

Art. 2.

Dipendono dal Ministero delle finanze:

1) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

2) il Corpo della Regia guardia di finanza.

Art. 3.

Costituiscono il Ministero del tesoro le Direzioni generali, l'Ispettorato generale e gli Uffici seguenti con i relativi servizi:

1) la Direzione generale del personale, delle pensioni ordinarie e dello schedario generale;

2) la Direzione generale del tesoro con gli Uffici provinciali del tesoro;

3) la Ragioneria generale dello Stato con le dipendenti ragionerie delle Intendenze di finanza, e le altre ragionerie indicate nell'art. 54 n. 3 del R. decreto 23 marzo 1923, n. 185;

4) la Direzione generale del debito pubblico con la Cassa di ammortamento del debito pubblico interno;

5) la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza;

6) il Provveditorato generale dello Stato con le relative attribuzioni nei riguardi dell'Istituto poligrafico dello Stato, escluso il servizio patrimoniale, l'Asse ecclesiastico ed i correlativi servizi contabili, che sono affidati alla Direzione generale del demanio;

7) la Direzione generale delle pensioni di guerra;

8) l'Ispettorato generale per il credito agli impiegati e salariati dello Stato.

Art. 4.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Le attribuzioni del Ministero delle finanze nei riguardi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato sono affidate al Ministero del tesoro.

Art. 5.

La biblioteca esistente nell'edificio dei due Ministeri costituisce un servizio del Provveditorato generale dello Stato ed è comune per i due Ministeri stessi.

Una Commissione di vigilanza di tre membri scelti d'accordo dai Ministri per le finanze e per il tesoro presiede al buon andamento della biblioteca, all'acquisto dei libri e delle riviste, nonchè a quanto altro occorra per assicurare il funzionamento della biblioteca. La stessa Commissione propone il personale dipendente dal Provveditorato generale dello Stato da destinarsi ai servizi della biblioteca.

Art. 6.

Fino a quando non sarà provveduto alla ripartizione del personale tra i due Ministeri, il personale già dipendente dal Ministero delle finanze che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovasi addetto a servizi del Ministero del tesoro, sarà amministrato, agli effetti della corresponsione degli assegni, dal Ministero stesso, mentre il resto del personale sarà amministrato dal Ministero delle finanze.

Art. 7.

Le Intendenze di finanza dipendono organicamente dal Ministero delle finanze. Tuttavia esse sono alla dipendenza del Ministero del tesoro per i servizi che fanno capo al Ministero stesso.

Art. 8.

Le attribuzioni che in base alle norme vigenti sono demandate al Ministero delle finanze s'intendono trasferite al Ministero del tesoro quando riguardino materia di competenza di quest'ultimo Ministero, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Presidenza n. 4, foglio n. 32. — EMANUEL

1884

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO PRESIDENZIALE 30 agosto 1944.

Nomina del direttore generale della Banca nazionale del Lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le modificazioni ad esso apportate con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto 8 agosto 1944 del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato nominato un Collegio commissariale per la gestione straordinaria della Banca nazionale del Lavoro;

Vista la deliberazione in data 23 agosto 1944 con cui il Collegio commissariale della Banca nazionale del Lavoro ha designato il rag. Domenico De Ritis per la nomina a direttore generale della Banca stessa a termini dell'art. 22 dello statuto di essa, degli articoli 16 e 18 dello statuto della relativa Sezione autonoma per il credito cinematografico e degli articoli 25, 28 e 34 dello statuto dell'altra Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;

Visti tali articoli;

Decreta:

Il rag. Domenico De Ritis è nominato direttore generale della Banca nazionale del Lavoro.

Roma, addì 30 agosto 1944

BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1944.

Calendario venatorio 1944-1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il telegramma 5646, diramato il 17 agosto u.s. alle prefetture delle provincie passate alla amministrazione del Governo italiano fino al 20 luglio 1944, col quale, per aderire alle premure degli interessati, si dichiarava aperta la caccia il 2 settembre 1944, per la selvaggina stanziale, con facoltà di anticipare la apertura stessa, a giudizio delle dette prefetture, per la sola selvaggina migratoria, in dove l'uso dell'arma da fuoco ed il conseguente esercizio venatorio fossero stati consentiti dalle Autorità Alleate nella decorsa primavera, sempreché le prefetture ritenessero ciò opportuno e sempreché le questure ne assumessero la responsabilità, disponendo la necessaria vigilanza;

Considerato che occorre ora provvedere per le provincie passate alla amministrazione del Governo italiano il 15 agosto u.s. e, cioè, Roma, Frosinone e Littoria;

Decreta:

Art. 1.

Nelle provincie di Roma, Frosinone e Littoria la caccia con l'uccellagione si apre il 10 settembre 1944 e si chiude il 1° gennaio 1945, salve le eccezioni previste dall'art. 12 del sopra citato testo unico.

Art. 2.

In Sardegna la caccia alla pernice, alla lepre e alla gallina prataiola si chiude il 12 novembre 1944. A partire dalla stessa data, è consentita la caccia al cinghiale.

La pernice uccisa nell'Isola non può essere asportata che nei limiti di 10 capi per ciascun cacciatore che si presenti agli uffici addetti con la licenza e con il fucile. Nell'Isola stessa rimangono vietate, in terreno libero, la caccia e la cattura del cervo e del daino.

Art. 3.

Verrà quanto prima possibile disposta una revisione delle riserve di caccia, a cominciare dalla provincia di Roma, al fine di stabilire quali di esse vadano, eventualmente, revocate, perchè non rispondenti alle condizioni e agli scopi voluti dalla legge.

Art. 4.

Con successivo decreto si provvederà per quanto concerne l'esercizio venatorio posteriore al 1° gennaio 1945.

Roma, addì 6 settembre 1944

p. *Il Ministro*: BENCIVENGA

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti dell'avv. Giorgio Bolaffi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale l'avv. Giorgio Bolaffi fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo dell'avv. Bolaffi, perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che in seguito a tale abrogazione l'avv. Bolaffi deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, come egli ha richiesto con apposita domanda;

Decreta:

L'avv. Giorgio Bolaffi fu Emilio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Roma, addì 12 settembre 1944

Il Ministro: TUPINI

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento generale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 26 agosto 1909, n. 666;

1885

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1565, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1928, n. 39, che stabilisce il nuovo ruolo organico del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed autorizza il Ministero dell'Interno, in deroga a qualsiasi contraria disposizione, a coprire tutti i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale di detto ruolo a mezzo di pubblici concorsi;

Vista la lettera in data 6 settembre 1944, n. 1321-1.31, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'Amministrazione della pubblica sicurezza ad esperire, con procedura d'urgenza, un pubblico concorso per titoli a 250 posti di volontario vice commissario aggiunto nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di duecentocinquanta volontari vice commissari aggiunti nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche ed amministrative conseguito presso una delle Università o uno degli Istituti superiori a ciò legalmente autorizzati.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate alla prefettura della provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che dimostrino di essere sotto le armi, nel termine predetto, dovranno far pervenire alla prefettura suddetta la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso, non oltre dieci giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande e documenti perverranno oltre i termini suddetti.

Le domande, scritte e firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi degli articoli 1 e 5 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 1514.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 12 dalla quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto, l'età di 20 anni e non superata quella di 30 anni, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni in vigore;

2) certificato su carta da bollo da L. 6 del sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 18;

4) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi in carta da bollo da L. 6 dal sindaco dell'ultimo comune di residenza;

5) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 6 da un medico militare in servizio permanente effettivo che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere al prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che la statura non inferiore a metri uno e centimetri sessantaquattro. Nelle provincie ove non esista un medico militare in servizio permanente effettivo il certificato potrà essere rilasciato dal medico provinciale.

L'Amministrazione potrà sottoporre ecceionalmente i candidati alla visita di un medico di fiducia;

6) copia, su carta da bollo da L. 12 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo da L. 6 di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione delle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, anche la copia delle benemerenze di guerra anche la prescritta dichiarazione integrativa del servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 24 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

7) stato di famiglia su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal stradario del comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) diploma di cui al precedente art. 2 o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzato;

9) lo speciale questionario predisposto dall'Alto Commissariato per l'epurazione debitamente riempito. Detto questionario potrà essere ritirato presso l'Alto Commissariato stesso o presso le singole prefetture del Regno;

10) tutti gli altri documenti che in aggiunta ai predetti potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto e quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati civili di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8, 9 del precedente articolo insieme a copia, in carta da bollo da L. 12 del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovano sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del precedente articolo quando vi supplichino con certificato in carta da bollo da L. 6 del Comando del Corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano e la loro statura. I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti per la distruzione o causa di eventi bellici degli archivi comunali potranno supplirli con atti notori corredati della dichiarazione dell'avvenuta distruzione dei servizi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è disposto dall'art. 3 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui all'art. 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammetteranno a rifacimenti o presentazioni fatte ad altre amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale ne si terrà conto delle domande che saranno presentate alla prefettura dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

1886

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà compilata in base a criteri obbiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio dell'esame di titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Detta Commissione sarà composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, da un funzionario del Ministero dell'interno avente funzioni di direttore capo divisione e da un ispettore generale di pubblica sicurezza.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà, per la valutazione dei titoli in parola di dieci punti, e pertanto, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in cinquantesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai trenta cinquantesimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1931, n. 1175, e successive modificazioni in materia.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Durante il periodo di volontariato di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile di L. 916,28 lorde, l'indennità di servizio speciale di L. 3000 annue (ridotta del doppio 12 per cento a L. 233,20 lorde), l'assegno temporaneo di guerra di L. 225 nette mensili e l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste. Alle predette competenze va aggiunto l'assegno integrativo previsto dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18-B.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione del personale di pubblica sicurezza, i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1944

Il Ministro: BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1944.
Registro Interno n. 1, foglio n. 76.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1940

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto n. 76396 in data 31 gennaio 1941, con il quale è stato bandito il concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1940;

Visto l'art. 62 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 6 marzo 1941;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche dichiarate idonee nel concorso ai posti di condotta vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1940:

1.	Morgesso Luigia	con punti 57,88
2.	Setti Elisa	» 53 —
3.	Bisacchioni Clelia	» 51,70
4.	Papini Lidia	» 50,31
5.	Paolini Bruna	» 49,31
6.	Collace Maria	» 49,25
7.	Faggiani Lina	» 49,04
8.	Cavicchioni Oriele	» 48,83
9.	Biondi Maria	» 48,78
10.	Spagna Ida	» 47 —
11.	Guerrini Lina	» 46,50
12.	Formicini Attavilla	» 46,20
13.	Maonnza Maria	» 46,10
14.	Ottaviani Ernestina	» 45,95
15.	Piazza Concetta	» 45 —
16.	Franco Eulalia	» 43 —
17.	Frontali Agnese *(ex aequo)*	» 40 —
	Boni Lucia *(ex aequo)*	» 40 —
18.	D'Andrea Laura	» 36,88

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il prefetto: DI SUNI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 52 del 5 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 53 dell'8 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 16 settembre 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

18 SEP Recd

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L.

ES/pa.
16 Sept 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.55 of 14 Sept 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Public Safety	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.193 of 3 Aug 1944.

Establishing the grade of "selected carabiniere" and setting up new rules for promotions to the grades of "appuntato" and "vice-brigadiere".

(b) Public Safety

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 194 of 10 August 1944.

Temporary limitation of cases of arrest, warrant for arrest and preventive custody.

(c) Interior

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.195 of 10 August 1944.

Rectifying the civil status records concerning persons affected by racial laws.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 196 of 17 August 1944.

Extending the time limits of the statute of limitation (prescrizione) in respect of checks on current accounts.

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 197 of 24 August 1944.

Temporary extension of time limits for initiation of summary proceedings.

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 198 of 13 Sept. 1944.

Rules relative to the composition and functioning of the High Court of Justice established by Art.2 of the legislative decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 159 of 27 July 1944 and other procedural provisions.

SECN.	INITIALS	DATE
Col. [illegible]		
Maj. [illegible]	P.Q.	
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Public Safety	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :- (a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.193 of 3 Aug 1944. Establishing the grade of "selected carabiniere" and setting up new rules for promotions to the grades of "appuntato" and "vice-brigadiere" .
(b) Public Safety	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 194 of 10 August 1944. Temporary limitation of cases of arrest, warrant for arrest and preventive custody.
(c) Interior	(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.195 of 10 August 1944. Rectifying the civil status records concerning persons affected by racial laws.
(d) Finance	(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 196 of 17 August 1944. Extending the time limits of the statute of limitation (prescrizione) in respect of checks or current accounts.
	(e) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 197 of 24 August 1944. Temporary extension of time limits for initiation of summary proceedings.
	(f) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 198 of 13 Sept. 1944 . Rules relative to the composition and functioning of the High Court of Justice established by Art.2 of the legislative decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 159 of 27 July 1944 and other procedural provisions.

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 17 hours, Tuesday, 19 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

Richard H. Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

34

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 14 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 600
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 150
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.	
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 193.
Istituzione della qualifica di carabiniere scelto e nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vice brigadiere . . . . . Pag. 335

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 194.
Temporanea limitazione dei casi di arresto e di mandato di cattura e della custodia preventiva . . . . Pag. 336

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 195.
Rettifica di atti di stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali . . . . . Pag. 338

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 196.
Proroga del termine di prescrizione degli assegni di conto corrente . . . . . Pag. 338

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 197.
Aumento temporaneo dei termini per procedere al giudizio direttissimo . . . . . Pag. 338

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 settembre 1944, n. 198.
Norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed altre disposizioni procedurali . . . . . Pag. 339

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % . . . . . Pag. 341

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 5 % Serie speciale «Quindicennale» (1ª emissione) - Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale «Città di Palermo» - Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale «Città di Genova». Pag. 342

Ministero del tesoro: Media dei titoli. . . . . Pag. 342

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 193.

Istituzione della qualifica di carabiniere scelto e nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vice brigadiere.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2703;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1130, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929, n. 2294, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 giugno 1934, n. 1169;

Vista la legge 2 giugno 1936, n. 1225;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936, n. 2145;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 966;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1139;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1889

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 14 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento anno	L. 100 —	All'Estero — Abbonamento anno L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 193.
Istituzione della qualifica di carabiniere scelto e nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vice brigadiere . . . . . Pag. 335

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 194.
Temporanea limitazione dei casi di arresto e di mandato di cattura e della custodia preventiva . . . . Pag. 336

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 195.
Rettifica di atti di stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali . . . . . Pag. 337

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 196.
Proroga del termine di prescrizione degli assegni di conto corrente . . . . . Pag. 338

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 197.
Aumento temporaneo dei termini per procedere al giudizio direttissimo . . . . . Pag. 338

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 settembre 1944, n. 198.
Norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed altre disposizioni procedurali . . . . . Pag. 339

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Consorzio di credito per le opere pubbliche:
Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale «Città di Roma» della 1ª e 2ª emissione . . . Pag. 341

Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % . . . . . Pag. 341

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 5 % Serie speciale «Quindicennale» (1ª emissione) - Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale «Città di Palermo» - Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale «Città di Genova». Pag. 342

Ministero del tesoro: Medie dei titoli. . . . . Pag. 342

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 193.

Istituzione della qualifica di carabiniere scelto e nuove norme per la promozione ai gradi di appuntato e di vice brigadiere.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2703;
Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929, n. 2294, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 14 giugno 1934, n. 1169;
Vista la legge 2 giugno 1936, n. 1225;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936, n. 2145;
Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 966;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1139;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1891

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

E' istituita la qualifica di carabiniere scelto.

Tale qualifica può essere conferita, secondo le norme che regolano l'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma, ai carabinieri che, avendo compiuto sei anni di servizio effettivo, di cui gli ultimi tre con ottimi requisiti disciplinari, abbiano la necessaria autorevolezza e risultino di distinta capacità professionale.

Su proposta dei superiori gerarchici, il Comandante generale dell'Arma può revocare la qualifica nei casi di grave mancanza disciplinare o di persistente cattiva condotta.

Art. 2.

Il carabiniere scelto è autorizzato a fregiarsi di apposito distintivo le cui caratteristiche saranno determinate dal Ministero della guerra.

Art. 3.

Il grado di appuntato dei carabinieri Reali è conferito soltanto ai carabinieri scelti che abbiano dato prova di capacità ed abbiano superato un esame al termine di un corso tecnico pratico, di durata non inferiore a due mesi, da seguirsi presso il Comando della legione, per l'abilitazione al comando interinale delle stazioni di minore importanza.

Gli appuntati che abbiano comandato lodevolmente la stazione per almeno un anno e siano meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali, possono concorrere alla promozione, a scelta senza esami, a vicebrigadiere. Il numero di tali promozioni non può però superare il decimo delle vacanze degli organici del grado di vicebrigadiere.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1944
Registro Guerra n. 4, foglio n. 71. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 194.

Temporanea limitazione dei casi di arresto e di mandato di cattura e della custodia preventiva.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 235, 236, 253, 254 e 272 Codice di procedura penale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dalla cessazione di esso, saranno applicate nei procedimenti penali, a modifica degli articoli 235, 236, 253, 254 e 272 del Codice di procedura penale, le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto contro la personalità dello Stato, punibile con pena detentiva o con pena più grave, o di un altro delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o una pena più grave.

Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, o non ha residenza fissa nel territorio dello Stato, quando è colto nella flagranza di qualsiasi delitto punibile con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, l'arresto in flagranza deve essere eseguito nei casi preveduti da questo articolo qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale od agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre la querela.

Art. 3.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

Hanno altresì facoltà di arrestare chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, o è stato condannato più di due volte a pena detentiva per delitto non colposo o è stato altra volta condannato a pena detentiva per delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza fissa nel territorio dello Stato, quando è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa per il quale è stabilita la predetta pena, l'arresto in flagranza può essere eseguito qualora l'offeso dal reato dichiari all'ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo di voler proporre querela.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno altresì facoltà di arrestare chi è colto in flagranza delle contravvenzioni concernenti le armi o le materie esplodenti, prevedute dal Codice penale o da altre leggi, o delle contravvenzioni prevedute dagli articoli 670, 671, 688, 707 e 708 del Codice penale e chi è stato dichiarato contravventore

1892

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

abituale o professionale, quando ha commesso una contravvenzione della stessa indole di quelle per le quali riportò la dichiarazione di abitualità o di professionalità.

Art. 4.

Deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, o una pena più grave;

2) di omicidio volontario consumato o tentato, di rapina, di estorsione o di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

3) di ogni altro delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o dell'ergastolo.

Deve essere parimenti emesso il mandato di cattura contro l'imputato di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, quando l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o si trova nelle condizioni richieste dall'art. 102 del Codice penale per la dichiarazione di abitualità nel delitto, ovvero è assegnato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o sottoposto a libertà vigilata.

Art. 5.

Può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1) di delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;

2) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel massimo a cinque anni;

3) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, quando l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova sottoposto a misura di sicurezza personale, o è stato più di due volte condannato a pena detentiva per delitto non colposo o è stato altra volta condannato a pena detentiva per il delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza fissa nel territorio dello Stato o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga.

Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualità morali e sociali della persona e delle circostanze del fatto.

Art. 6.

Quando nell'istruzione formale la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i quattro mesi, il giudice istruttore deve fare immediatamente rapporto al presidente del tribunale dei motivi per i quali la istruzione non è stata ancora chiusa. Il presidente, esaminati gli atti se lo ritiene necessario, dà gli opportuni provvedimenti per accelerare il procedimento e, qualora ne sia il caso, per accertare la responsabilità del ritardo. Il consigliere delegato della sezione istruttoria fa rapporto al presidente della sezione, il quale provvede in egual modo. Il presidente che ha dato i predetti provvedimenti vigila sul proseguimento della istruzione.

Nei casi in cui è ammessa la libertà provvisoria, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i sei mesi se il reato per cui si procede è di competenza del tribunale o gli otto mesi se è di competenza della corte di assise, e non è stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.

Con l'ordinanza di scarcerazione possono essere imposti all'imputato gli obblighi preveduti dal primo capoverso dell'art. 252 del Codice di procedura penale o quello preveduto dal capoverso dell'art. 254 dello stesso Codice.

Se l'imputato trasgredisce gli obblighi imposticli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura.

Quando nell'istruzione sommaria la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero medesimo deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perchè proceda all'istruzione formale e deve immediatamente fare rapporto al procuratore generale, enunciando i motivi che determinarono il ritardo.

Il procuratore generale esamina se vi è responsabilità per il ritardo.

Quando nei procedimenti di competenza del pretore la durata della custodia preventiva per il reato per cui si procede ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato; il pretore deve fare immediatamente rapporto al procuratore del Re, enunciando i motivi del ritardo.

Il procuratore del Re accerta se vi è responsabilità del ritardo, informandone il procuratore generale.

Alla scarcerazione preveduta nel presente articolo si applicano le disposizioni del primo e terzo capoverso dell'art. 269 del Codice di procedura penale.

Art. 7.

Quando nel Codice di procedura penale e nelle altre leggi vigenti sono richiamati gli articoli 235, 236, 253 e 254 del Codice di procedura penale devono intendersi richiamati in luogo degli stessi rispettivamente gli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.

Quando nelle anzidette leggi è richiamato il numero 2 dell'art. 254 del Codice di procedura penale deve intendersi richiamato il numero 3 dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Se nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto i termini prevaduti dal primo capoverso dell'art. 6 siano scaduti o manchino alla loro scadenza meno di tre mesi per i delitti di competenza del tribunale o meno di sei mesi per i delitti di competenza della corte di assise, la scadenza dei termini stessi è prorogata rispettivamente a tre o sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

1893

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 125. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 195.

Rettifica di atti di stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora risulti che atti dello stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali sono stati formati, fra l'8 settembre 1943 e il giorno di liberazione del territorio dall'occupazione nemica, in maniera non conforme al vero, il procuratore del Re può promuovere la modificazione degli atti stessi con il procedimento di rettifica preveduto dagli articoli 165 e 168 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Art. 2.

Non sono punibili le persone che abbiano fatto dichiarazioni, attestazioni o certificazioni non conformi al vero al fini della formazione degli atti indicati nell'articolo precedente.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 123. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 196.

Proroga del termine di prescrizione degli assegni di conto corrente.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1192;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e successive disposizioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di mancata riscossione gli assegni, cui sia stato apposto il visto dopo il 30 giugno 1942, si prescrivono a favore dell'Amministrazione, in deroga alle vigenti disposizioni, alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello durante il quale verrà a cessare lo stato di guerra, salvo che in base all'art. 120 del R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, la prescrizione abbia a verificarsi in periodo di tempo successivo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1944
Registro Ufficio Risc. Poste n. 1, foglio n. 16.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 197.

Aumento temporaneo dei termini per procedere al giudizio direttissimo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Codice di procedura penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

1894

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini stabiliti nell'art. 502 del Codice di procedura penale per il giudizio direttissimo sono raddoppiati.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà efficacia fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 9 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 124. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 settembre 1944, n. 198.

Norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed altre disposizioni procedurali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'annullamento delle sentenze indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è dichiarato con ordinanza, in Camera di consiglio, su istanza del condannato o del pubblico ministero, dal giudice che ha pronunziato la sentenza. Se la sentenza è stata pronunziata dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, l'annullamento è dichiarato dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

I provvedimenti adottati sull'istanza di annullamento non sono soggetti ad alcun mezzo di impugnazione.

Art. 2.

Possono essere nominati membri supplenti dell'Alta Corte di Giustizia, istituita con l'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, nel numero che sarà richiesto dalle necessità del regolare funzionamento dell'Alta Corte, ma in ogni caso non superiore a nove. I membri supplenti sono chiamati dal presidente a far parte del collegio nel caso di mancanza o di impedimento di membri effettivi. Nel caso di mancanza o di impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni il membro che sia magistrato di grado più elevato e, a parità di grado, il più anziano.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata il presidente ha facoltà di disporre che intervenga anche un altro membro. Il membro in soprannumero assiste al dibattimento e sostituisce quello dei membri del collegio che sia comunque impedito o assente. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Qualora lo necessità del servizio lo richiedano, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Alta Corte di Giustizia può essere divisa in due sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnati, con lo stesso decreto di costituzione delle sezioni, nove membri scelti fra gli effettivi e i supplenti. Qualora l'Alta Corte sia divisa in due sezioni, possono essere nominati altri quattro membri supplenti oltre il numero previsto nel primo comma di questo articolo. La prima sezione è presieduta dal presidente dell'Alta Corte; l'altra sezione dal membro che sia magistrato di grado più elevato e, a parità di grado, dal più anziano.

Il presidente dell'Alta Corte può sostituire i membri assenti o impediti di una sezione con membri appartenenti all'altra sezione.

Art. 3.

Per i delitti di competenza dell'Alta Corte di Giustizia, l'Alto Commissario procede con istruzione sommaria, osservando le disposizioni stabilite nel titolo III del libro II del Codice di procedura penale.

Il termine a comparire davanti all'Alta Corte di Giustizia non può essere inferiore a giorni otto, salvo quanto è disposto nell'art. 183 del Codice di procedura penale.

Art. 4.

L'Alto Commissario, se ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza del rapporto o della denunzia relativi a delitti di competenza dell'Alta Corte di Giustizia, ordina la trasmissione degli atti all'archivio.

Nel corso dell'istruzione sommaria, se ritiene che non si debba procedere anche solo per taluno degli imputati, trasmette gli atti all'Alta Corte con le opportune richieste. La Corte, se accoglie la richiesta, pronuncia in Camera di consiglio sentenza di non doversi procedere. Altrimenti restituisce gli atti all'Alto Commissario perchè richieda il decreto di citazione.

Art. 5.

Nella sentenza l'Alta Corte di Giustizia può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella richiesta del decreto di citazione, infliggere le pene corrispondenti, quantunque più gravi, e applicare le misure di sicurezza anche se la cognizione del reato appartenga ad altro giudice ordinario o speciale.

Art. 6.

Nel caso di connessione tra procedimenti di competenza dell'Alta Corte di Giustizia e procedimenti di competenza di altri giudici speciali o di giudici ordinari la competenza per tutti spetta all'Alta Corte di Giustizia. Questa tuttavia, per ragioni di convenienza, può ordinare con provvedimento insindacabile la separazione dei procedimenti.

1895

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

L'Alta Corte di Giustizia e i giudici ordinari e speciali, se risulta dal dibattimento che i fatti, pur non integrando gli estremi di reato, rientrano nell'ipotesi prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, possono applicare le sanzioni ivi stabilite, salva la competenza dell'Alta Corte di Giustizia per le persone indicate nell'ultimo comma del detto articolo.

Contro l'applicazione di tali sanzioni, quando esse non siano applicate dall'Alta Corte di Giustizia o dalle Corti di Assise, è ammesso ricorso per Cassazione anche per il merito. Il ricorso è deciso dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 8.

La richiesta dell'Alto Commissario all'Alta Corte di Giustizia per la decadenza dalla carica dei membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti, che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista o a rendere possibile la guerra, deve essere notificata, a cura della cancelleria dell'Alta Corte, ai singoli interessati con l'invito a presentare le deduzioni difensive entro un termine prefisso, che non può essere inferiore a giorni 15.

Entro questo termine gli interessati possono consultare gli atti nella cancelleria.

L'Alta Corte, prima di provvedere, può procedere a tutte le indagini occorrenti e sentire l'interessato, anche se questi non ne abbia fatto richiesta.

La decadenza dalla carica è disposta con ordinanza in Camera di consiglio.

Art. 9.

Contro le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Alta Corte di Giustizia non è ammesso alcun mezzo di impugnazione.

Art. 10.

Il servizio di cancelleria presso l'Alta Corte di Giustizia è disimpegnato da funzionari delle cancellerie giudiziarie, che vi sono destinati in numero adeguato al bisogno con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 11.

La revoca delle declaratorie di amnistia ed indulto, prevedute dall'art. 6 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è pronunziata con ordinanza in Camera di consiglio dal giudice che aveva emessa la declaratoria stessa.

Contro l'ordinanza non è ammesso alcun mezzo di impugnativa.

Art. 12.

I magistrati presidenti delle Commissioni provinciali, istituite con l'art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, sono nominati dal Ministro per la grazia e giustizia.

L'estrazione a sorte tra i giudici popolari dei due membri delle predette Commissioni è fatta con l'osservanza delle disposizioni sull'ordinamento delle Corti di Assise, in quanto applicabili, dal presidente, assistito dal segretario che ne redige verbale.

Il servizio di segreteria è disimpegnato da funzionari delle cancellerie giudiziarie, destinati dal Primo presidente della Corte di Appello che ha sede nel comune capoluogo di provincia in cui la Commissione è istituita o, se il detto comune non è sede di Corte di Appello, dal presidente del locale Tribunale.

Art. 13.

Le Commissioni provinciali, istituite con l'art. 8 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, adottano i provvedimenti di loro competenza su richiesta dei Procuratori del Regno o dell'Alto Commissario.

La competenza a provvedere spetta alla Commissione della provincia nella cui circoscrizione è stato compiuto il fatto per il quale si procede.

La Commissione, prima di adottare i provvedimenti previsti nell'articolo suddetto, deve sentire l'interessato o invitarlo a comparire.

L'interessato può farsi assistere da un difensore.

Contro i provvedimenti della Commissione è ammesso il ricorso per Cassazione, anche per il merito.

Il ricorso è deciso, in Camera di consiglio, dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 14.

Quando non vi è esercizio dell'azione penale, la competenza a disporre la confisca prevista dall'art. 9 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, spetta al Tribunale penale del luogo nel quale è situato il bene o è situata la maggior parte dei beni da confiscare.

Il Tribunale provvede, previa citazione dell'interessato, il quale può farsi assistere da un difensore.

La confisca è disposta dal Tribunale con ordinanza in Camera di consiglio, che è soggetta al ricorso per Cassazione, anche per il merito. Il ricorso è deciso dalla Sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo suddetto.

Art. 15.

L'Alto Commissario per l'assolvimento dei compiti a lui demandati dal decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, può chiedere informazioni e documenti anche agli istituti ed aziende di credito, senza che a ciò siano di ostacolo le disposizioni vigenti circa la comunicazione dei dati e delle notizie riguardanti le aziende e gli istituti anzidetti.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLARI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 97. — EMANUELE

1896

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1944, incominciando alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni sulle obbligazioni 5% di Credito comunale, serie speciale « Città di Roma » — 1ª e 2ª emissione — del Consorzio stesso:

1) *Estrazione a sorte dei seguenti titoli:*

a) 1ª *Emissione:*

n. 150 titoli di 1 obbligazione
» 120 » » 5 obbligazioni
» 130 » » 10 »
» 136 » » 25 »

In totale n. 606 titoli, rappresentanti, complessivamente 6160 obbligazioni per il capitale nominale di L. 3.050.000.

b) 2ª *Emissione:*

n. 650 titoli di 1 obbligazione
» 240 » » 5 obbligazioni
» 250 » » 10 »
» 340 » » 25 »

In totale n. 1470 titoli, rappresentanti, complessivamente 12.850 obbligazioni per il capitale nominale di L. 6.328.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il commissario: A. TARCHIANI

Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1944, incominciando alle ore 9,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 4,50%, Serie ordinaria (1ª emissione):*

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 30 titoli di 5 obbligazioni
» 10 » » 10 »
» 52 » » 25 »

In totale n. 162 titoli, rappresentanti, complessivamente, 2250 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.125.000.

b) *In ordine alle obbligazioni 5%:*

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1921 (1ª emissione, 47ª estrazione) di:

n. 133 titoli di 1 obbligazione
» 41 » » 5 obbligazioni
» 135 » » 10 »

In totale n. 309 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1672 obbligazioni per il valore nominale di L. 839,500.

2) Estrazione a sorte sulla obbligazioni emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione, 43ª estrazione) di:

n. 39 titoli di 1 obbligazione
» 108 » » 5 obbligazioni
» 365 » » 10 »

In totale n. 512 titoli, rappresentanti, complessivamente, 4229 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.114.500.

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1924 (3ª emissione, 40ª estrazione) di:

n. 436 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 4360 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.180.000.

4) Estrazione a sorte sulla obbligazioni emesse nel 1925 e 1926 (4ª emissione, 39ª estrazione) di:

n. 293 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 2930 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.480.000.

5) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1927 (5ª emissione, 35ª estrazione) di:

n. 28 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 280 obbligazioni per il valore nominale di L. 130.000.

6) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1928 (6ª emissione, 32ª estrazione) di:

n. 3 titoli di 1 obbligazione
» 4 » » 5 obbligazioni
» 458 » » 10 »

In totale n. 465 titoli, rappresentanti, complessivamente, 4603 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.301.500.

7) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1929 (7ª emissione, 31ª estrazione) di:

n. 153 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1530 obbligazioni per il valore nominale di L. 765.000.

8) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1930-1931 (8ª emissione, 30ª estrazione) di:

n. 125 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1250 obbligazioni per il valore nominale di L. 675.000.

9) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1931 (9ª emissione, 27ª estrazione) di:

n. 413 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 4130 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.250.000.

10) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (10ª emissione, 26ª estrazione) di:

n. 799 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 7990 obbligazioni per il valore nominale di L. 3.975.000.

11) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1933 (11ª emissione, 23ª estrazione) di:

n. 180 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 1800 obbligazioni per il valore nominale di L. 930.000.

12) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1936 (12ª emissione, 17ª estrazione) di:

n. 322 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 3220 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.610.000.

13) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1937 (13ª emissione, 15ª estrazione) di:

n. 229 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 2290 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.145.000.

14) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1938 (14ª emissione, 14ª estrazione) di:

n. 232 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 2320 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.200.000.

15) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1939 (15ª emissione, 11ª estrazione) di:

n. 357 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti, 5570 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.785.000.

16) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 (16ª emissione, 6ª estrazione) di:

n. 30 titoli di 5 obbligazioni
» 305 » » 10 »
» 68 » » 25 »

e così in totale n. 403 titoli, rappresentanti, complessivamente, 4900 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.450.000.

17) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 e 1943 (17ª emissione, 4ª estrazione) di:

n. 212 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti, 5300 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.650.000.

18) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1943 (18ª emissione, 4ª estrazione) di:

n. 16 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti n. 400 obbligazioni per il valore nominale di L. 200.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il commissario: A. TARCHIANI

1897

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti: Obbligazioni 5 % Serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione) - Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo » - Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova ».

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1944, incominciando alle ore 11,30, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) *In ordine alle obbligazioni 5%, Serie speciale « Quindicennale » - 1ª emissione:*

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 36 titoli di 1 obbligazione
» 203 » » 10 obbligazioni

e così in totale n. 239 titoli, rappresentanti 2.666 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.333.000.

b) *In ordine alle obbligazioni 4,50% di Credito comunale, Serie speciale « Città di Palermo »:*

1) Estrazione a sorte di n. 84 titoli di 10 obbligazioni della 1ª emissione, rappresentanti 840 obbligazioni per il capitale nominale di L. 505.000 (36ª estrazione).

2) Estrazione a sorte di n. 79 titoli di 10 obbligazioni della 2ª emissione, rappresentanti 790 obbligazioni per il capitale nominale di L. 395.000 (35ª estrazione).

3) Estrazione a sorte di n. 75 titoli di 10 obbligazioni della 3ª emissione, rappresentanti 750 obbligazioni per il capitale nominale di L. 375.000 (33ª estrazione).

4) Estrazione a sorte di n. 72 titoli di 10 obbligazioni della 4ª emissione, rappresentanti 720 obbligazioni per il capitale nominale di L. 360.000 (34ª estrazione).

5) Estrazione a sorte di n. 68 titoli di 10 obbligazioni della 5ª emissione, rappresentanti 680 obbligazioni per il capitale nominale di L. [illegible] (29ª estrazione).

6) Estrazione a sorte di n. 65 titoli di 10 obbligazioni della 6ª emissione, rappresentanti 650 obbligazioni per il capitale nominale di L. 325.000 (27ª estrazione).

7) Estrazione a sorte di n. 62 titoli di 10 obbligazioni della 7ª emissione, rappresentanti 620 obbligazioni per il capitale nominale di L. 310.000, (25ª estrazione).

8) Estrazione a sorte di n. 30 titoli di 10 obbligazioni della 8ª emissione, rappresentanti 300 obbligazioni per il capitale nominale di L. 295.000 (23ª estrazione).

9) Estrazione a sorte di n. 56 titoli di 10 obbligazioni della 9ª emissione, rappresentanti 560 obbligazioni per il capitale nominale di L. 280.000 (21ª estrazione).

c) *In ordine alle obbligazioni 5% di Credito comunale, Serie speciale « Città di Genova »:*

1) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 60 titoli di 1 obbligazione
» 85 » » 5 obbligazioni
» 60 » » 10 »

e così in totale n. 221 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1.585 obbligazioni per il capitale nominale di L. 792.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il commissario: A. TARCHIANI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 2 settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	104 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,20
Id. 5 % 1936	»	96,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,35

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 settembre 1944.

Rendita 3,50 % 1906	L.	103 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	83 80
Id. 5 % 1936	»	95,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,13
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,70

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

16 SEP Rec'd

20

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L.

ES/pa.
15 Sept 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.54 of 12 September 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED.
(a) Agriculture
(b) Communications
(c) Agriculture
(d) Agriculture
(e) Agriculture
(f) Finance

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.190 of 10 August 1944.

Modifying the Royal Decree-Law No.9 of 6 Jan 1944 and No.101 of 12 April 1944 on reinstatement into service of the personnel previously dismissed for political reasons.

(b) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.191 of 10 August 1944.

Postal rates for the interior of the Kingdom.

(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.192 of 10 August 1944.

Telegraphic rates for the interior of the Kingdom.

(d) Ministerial Decree 7 September 1944.

Appointment of a Commissioner for the Italian Federation of Consorzi Agrari.

(e) Ministerial Decree 7 September 1944.

Rules for the control of the production and utilization of the olive oil crop 1944-45.

(f) Ministerial Decree 10 September 1944.

Reducing the discount rate.

(g) Decree of the High Commissioner for Sanctions against Fascism 8 September 1944.

Revendication of the profits derived from the fascist

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED.

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.190 of 10 August 1944,

Modifying the Royal Decree-Law No.9 of 6 Jan 1944 and No.101 of 12 April 1944 on reinstatement into service of the personnel previously dismissed for political reasons.

(b) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.191 of 10 August 1944.

Postal rates for the interior of the Kingdom.

(c) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.192 of 10 August 1944.

Telegraphic rates for the interior of the Kingdom.

(d) Ministerial Decree 7 September 1944.

Appointment of a Commissioner for the Italian Federation of Consorzi Agrari.

(e) Ministerial Decree 7 September 1944.

Rules for the control of the production and utilization of the olive oil crop 1944-45.

(f) Ministerial Decree 10 September 1944.

Reducing the discount rate.

(g) Decree of the High Commissioner for Sanctions against Fascism 8 September 1944.

Revendication of the profits derived from the fascist regime.

(b) Agriculture, (c) Communications, (d) Agriculture, (e) Agriculture, (f) Finance

NOTE : Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Sunday, 17 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

for RICHARD H. WILMER, Colonel, CAC
Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1900

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 12 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento anno	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento anno	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 190.
Modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici . . Pag. 319

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 191.
Tariffe postali nell'interno del Regno . . . . Pag. 320

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 192.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno . . Pag. 326

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.
Nomina del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari . . . . . Pag. 327

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.
Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45 . . . Pag. 327

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1944.
Riduzione del tasso di sconto . . . . . Pag. 331

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 5 settembre 1944.
Avocazione dei profitti di regime . . . . . Pag. 332

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge . . . . . Pag. 334

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 334

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 190.

Modifiche ai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, sulla riammissione in servizio del personale già licenziato per motivi politici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 278;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il Tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le valutazioni previste dai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 12 aprile 1944, n. 101, per la riammissione in servizio del personale, già licenziato o dispensato per motivi politici, delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali o parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale, sono demandate:

1901

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a) per gli appartenenti alle Amministrazioni statali al Consiglio dei Ministri, quando si tratti di impiegati di grado superiore al quinto, ed alla Commissione unica per gli affari del personale, di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 109, per quelli di grado inferiore;

b) per gli appartenenti al personale degli altri Enti ed Aziende alla Commissione provinciale di cui all'art. 18, 3° comma del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie od incompatibili con le modifiche contenute nel precedente articolo, restando ferma ogni altra disposizione nella materia regolata dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1944.
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 33. — ESPOSITO.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 191.
Tariffe postali nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 23 maggio 1940, n. 750;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi postali ed i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste, sono fissati con la tabella n. 1 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

Le indennità per corrispondenza e pacchi smarriti, nei casi in cui esse siano dovute, vengono fissate nella misura risultante dalla tabella n. 2, allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

E' abrogato il R. decreto 23 maggio 1940, n. 750.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1944 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1944
Registro Ufficio Ris. Poste n. 1, *foglio n.* 14

TABELLA N. 1

Tariffe postali

1. — Lettere e biglietti postali:		
a) diretti nel distretto postale dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	L.	0,50
b) diretti fuori del distretto dell'ufficio di impostazione, per ogni 15 grammi o frazione	»	1,50
2. — cartoline di Stato e dell'industria privata:		
a) semplici:		
per il distretto	»	0,30
per fuori distretto	»	0,50
b) con risposta pagata:		
per il distretto	»	0,60
per fuori distretto	»	1,00
3. — Carte manoscritte:		
per i primi 200 grammi	»	1,20
per ogni 50 grammi o frazioni successive	»	0,40
4. — Cartoline illustrate:		
con sola firma del mittente e data .	»	0,20
con frasi di convenevoli o in un massimo di 5 parole	»	0,40
5. — Biglietti da visita:		
con non più di 5 parole di convenevoli	»	0,40
6. — Fatture commerciali:		
aventi i requisiti stabiliti dal regolamento	»	0,50
7. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa . .	»	0,30
8. — Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali	»	0,20
9. — Cedole di commissioni librarie . .	»	0,10
10. — Stampe periodiche spedite in abbonamento:		
1° gruppo: giornali, quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti:		
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	»	0,015
per ogni 25 grammi o frazione in più	»	0,008

1902

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani, che escano almeno una volta ogni 15 giorni:
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . . . . . L. 0,02
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,01

3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . . . . . » 0,03
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,02

4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili, che non si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari, di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi . . . . . » 0,10
per ogni 50 grammi o frazioni in più » 0,01

11. — Stampe propagandistiche non periodiche spedite in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 esemplari per ogni spedizione:
tariffa uguale a quella delle stampe periodiche di quarto gruppo.

12. — Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite di seconda mano:
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,20

13. — Pagine pubblicitarie:
intercalate e cucite nel testo delle riviste e delle altre pubblicazioni in fascicoli, spedite in abbonamento, se non numerate progressivamente con quelle del testo medesimo:
per ogni 50 grammi o frazione, e per ogni fascicolo, in aggiunta alla tassa in abbonamento corrisposta per il periodico di cui formano parte . » 0,10

14. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi:
per ogni chilogrammo o frazione . » 0,10

15. — Campioni di merci:
per i primi 100 grammi . . . . . » 0,70
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,30

16. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali: spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici:
per i primi 100 grammi . . . . . » 0,50
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,20

17. — Pacchetti postali:
per i primi 200 grammi . . . . . » 2,40
per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,60

18. — Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina inlmesse nelle cassette d'impostazione . . . . . » 0,40

19. — Provvigione da applicarsi sull'importo degli abbuoni concessi agli utenti di macchine affrancatrici per tasse applicate su corrispondenze e pacchi che non hanno avuto corso: 10 per cento, col minimo di L. 2.

20. — Associazioni a giornali (servizio limitato ai rapporti internazionali):
diritto fisso . . . . . L. 6,00
diritto mensile di rispedizione:
a) per i periodici che si pubblicano più di una volta per settimana . . . . » 5,20
b) per gli altri periodici . . . . . » 2,60

21. — Legalizzazione di atti:
per ogni operazione, oltre le tasse normali . . . . . » 2,00

22. — Notificazione atti giudiziari:
a) francatura del piego in base alle tariffe normali:
b) raccomandazione del piego, in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;
c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione . . . » 2,20

23. — Posta pneumatica:
lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline: sopratassa . . . . » 0,30
lettere e biglietti oltre 15 fino a 30 grammi: sopratassa . . . . . » 0,70

24. — Corrispondenze ferme in posta o ferme telegrafo:
diritto fisso se pagato dal mittente . » 0,30
diritto fisso se pagato dal destinatario . . . . . » 0,50

25. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito, ogni 100 lire o frazione » 5,00

26. — Provvigione per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone ed enti che si obbligano di pagare le relative tasse di francatura:
10 per cento col minimo di L. 20 mensili.

27. — Caselle postali - Nolo mensile:
per le caselle aperte . . . . . » 12,00
per le caselle chiuse piccole . . . » 16,00
per le caselle chiuse medie . . . . » 24,00
per le caselle chiuse grandi . . . » 32,50

28. — Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:
se a cura degli interessati - diritto mensile . . . . . » 50,00
se a cura dell'Amministrazione - diritto mensile . . . . . » 150,00

29. — Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . » 150,00

30. — Diritto per recapito a domicilio:
dei pieghi di stampe o carte manoscritte eccedenti il peso di 500 gr.:
a) per ogni piego fino a 1000 grammi . » 0,80
b) per ogni piego di peso superiore al 1000 grammi, fermo il peso massimo di kg. 2 . . . . . » 1,60

1903

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

31. — Diritto di raccomandazione:
oltre la tassa di francatura:

a)	per le corrispondenze chiuse . . .	L.	2,50
b)	per le corrispondenze aperte, eccettuate quelle indicate alle successive lettere *c)* e *d)*	»	1,20
c)	per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali, spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici, per le stampe periodiche spedite in abbonamento e per le stampe propagandistiche non periodiche spedite pure in abbonamento in quantità non inferiore a 10,000 esemplari . . .	»	0,60
d)	per i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi . . .	»	0,20

32. — Sopratassa di trasporto aereo:

a)	lettere e biglietti postali, cartoline con corrispondenza, cartoline illustrate, biglietti da visita, cedole di commissioni librarie, fatture commerciali e vaglia per ogni 5 grammi o frazione	»	1,00
b)	carte manoscritte, stampe, partecipazioni, campioni e pacchetti postali ogni 25 grammi o frazione .	»	1,60
c)	lettere provviste della sopratassa di espresso ogni 5 grammi o frazione	»	0,50
d)	cartoline illustrate e biglietti da visita, con non più di cinque parole di convenevoli, se spediti dal 15 dicembre di ogni anno al 5 gennaio dell'anno successivo; per ogni 5 grammi o frazione . . .	»	0,30
e)	per le corrispondenze di cui alla lettera *b)* si applica la sopratassa stabilita alla lettera *a)* quando, non eccedendo il peso di grammi 5, riesca più vantaggiosa per gli utenti.		
f)	pacchi, oltre la tassa ordinaria ed il diritto di recapito per espresso: fino ad 1 kg.	»	8,00
	per ogni 500 grammi o frazione successivo	»	4,00

33. — Assicurazione corrispondenze e pacchi:

a)	ordinaria:		
	per le prime 200 lire	»	2,00
	per ogni 100 lire o frazione in più	»	1,00
b)	convenzionale: tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;		
c)	contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati):		
	per le prime 200 lire	»	1,00
	per ogni 100 lire o frazione in più	»	0,50

34. — Assegno su corrispondenze e pacchi:
diritto fisso, oltre le tasse normali:
per ogni oggetto . . . . . » 1,00

35. — Espresso:
diritto fisso oltre le tasse normali:

	per ogni oggetto di corrispondenza	»	2,50
	per ogni pacco	»	4,00

Per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, oltre i limiti entro i quali il recapito è obbligatorio, è dovuta dal destinatario, o, in caso di rifiuto, dal mittente, una tassa supplementare che viene determinata a seconda del costo della mano d'opera di ciascuna località senza eccedere in via normale L. 0,80 per ogni 500 metri di maggiore distanza dal limite del recapito gratuito, ed a seconda della tariffa locale per il nolo delle barche.

Se il recapito per espresso deve effettuarsi in ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche, o di visibilità, il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio.

36. — Pacchi ordinari:

	fino a 1 kg.	L.	5,00
	da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . .	»	10,00
	da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . .	»	15,00
	da oltre 5 kg. fino a 10 kg. . . .	»	25,00
	da oltre 10 kg. fino a 15 kg. . . .	»	32,00
	da oltre 15 kg. fino a 20 kg. . . .	»	36,00

per i pacchi ingombranti aumento del 50% sulle tariffe.

37. — Pacchi urgenti:

a)	non ingombranti:		
	fino a 1 kg.	»	14,00
	da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . .	»	24,00
	da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . .	»	31,00
b)	ingombranti:		
	fino a 1 kg.	»	16,50
	da oltre 1 kg. fino a 3 kg. . . .	»	29,00
	da oltre 3 kg. fino a 5 kg. . . .	»	41,50

Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.

38. — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiam. alle armi:

	fino a 5 kg.	L.	1,60
	da oltre 5 kg. fino a 10 kg. . . .	»	2,10

Per gli ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe.

39. — Recipienti vuoti di ritorno:

	non ingombranti	L.	6,00
	ingombranti	»	9,00

40. — Tassa giornaliera di custodia dei pacchi:
dopo i tre giorni di giacenza:
per i pacchi ordinari non gravati di assegno L. 0,50 (massimo L. 10)
per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno L. 0,80 (massimo L. 16).

Sono esenti dalla tassa di custodia: i pacchi per i militari purchè indirizzati presso il Comando o Corpo nel quale i destinatari prestano effettivamente servizio.

41. — Corrispettivi per concessioni di servizi:

a)	diritto dovuto all'Amministrazione postale dalle agenzie autorizzate alla accettazione e al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza: per ogni oggetto	L.	0,20
b)	diritto dovuto all'Amministrazione da Banche, Ditte, Enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri: per ogni oggetto	»	0,20

1904

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg.:

per ogni pacco o collo fino a 1 kg.	L.	1,00
per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 kg.	»	2,00
per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 kg.	»	3,00
per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 kg.	»	4,00

42. — Vaglia ordinari:

Tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 0,10):

fino all'importo di L. 25	»	0,50
oltre L. 25 fino a L. 50	»	1,00
oltre L. 50 fino a L. 100	»	1,50
oltre L. 100 fino a L. 200	»	2,00

Per somme superiori a L. 200 fino a L. 3000 L. 1 in più per ogni 100 lire o frazione. Per somme superiori a L. 3000 fino a L. 5000 L. 1 in più per ogni 500 lire o frazione.

43. — Vaglia fino a L. 25 diretti a militari di truppa e gradi equivalenti delle altre Forze armate:

tassa di emissione	L.	0,40

44. — Attestazione di emissione del vaglia:

per ogni attestazione	»	0,60

45. — Vaglia telegrafici:

oltre la tassa di emissione e quella telegrafica è dovuto per ogni vaglia un diritto di | » | 1,00

46. — Vaglia scaduti - tassa di rimborso:

a) per vaglia ordinari, telegrafici oltre la tassa di emissione, pari a quella del titolo originale:

per ogni vaglia:

fino a L. 10	»	0,20
oltre L. 10 fino a L. 100	»	0,60
oltre L. 100	»	1,00
b) per vaglia di servizio, di qualunque importo, per ogni vaglia	»	3,00

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate in servizio effettivo e quelli emessi per oggetti gravati di assegno e per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

47. — Riscossione di crediti:

diritto fisso di riscossione per ogni piego di importo:

fino a L. 10	L.	0,50
oltre L. 10 fino a L. 200	»	1,00
oltre L. 200 fino a L. 1.000	»	2,00
oltre L. 1.000 fino a L. 2.000	»	4,00
oltre L. 2.000 fino a L. 3.000	»	6,00
oltre L. 3.000 fino a L. 4.000	»	8,00
oltre L. 4.000	»	10,00

per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:

fino a L. 2.000	»	4,00
oltre L. 2.000	»	10,00

48. — Conti correnti postali (salvo le esenzioni di tasse previste dall'art. 112 del Codice postale e delle telecomunicazioni):

a) versamenti:

fino a L. 50	L.	0,15
oltre L. 50 fino a L. 100	»	0,20
oltre L. 100 fino a L. 500	»	0,40
oltre L. 500 fino a L. 1.000	»	0,60
oltre L. 1.000 fino a L. 5.000	»	1,00
oltre L. 5.000 fino a L. 10.000	»	2,00

e successivamente L. 1 per ogni cinquemila lire o frazione, fino al massimo di L. 20 di tassa;

b) pagamenti:

fino a L. 50	»	0,20
oltre L. 50 fino a L. 100	»	0,30
oltre L. 100 fino a L. 200	»	0,40
oltre L. 200 fino a L. 300	»	0,50
oltre L. 300 fino a L. 400	»	0,60
oltre L. 400 fino a L. 500	»	0,70
oltre L. 500 fino a L. 1.000	»	0,90

e successivamente L. 0,25 per ogni mille lire o frazione, fino al massimo di L. 25 di tassa;

c) estratti di conto richiesti dal correntista:

per ogni estratto (da addebitare sul conto del richiedente)	»	1,00

d) copia del conto richiesta dal correntista: per ogni pagina (da addebitare sul conto del richiedente) | » | 2,00

e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validità:

diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare)	»	2,00

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione di quelli il cui importo debba essere riaccreditato ai conti fruenti, di quelli emessi in esenzione di tassa per cause di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Regia marina imbarcati su Regie navi:

f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista, diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente)	L.	2,00
g) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati, diritto fisso (da addebitare sul conto del correntista)	»	10,00
49. — Duplicazione dei libretti di risparmio, per ogni libretto	»	5,00
50. — Estinzione dei libretti di risparmio, per ogni libretto	»	2,00

se la somma a saldo è inferiore a L. 2 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

51. — Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:

per ogni buono d'imp. fino a L. 500	»	2,00
per ogni buono d'imp. fino a L. 1.000	»	6,00

1905

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per ogni buono d'importo superiore a L. 1.000 . . . . . L. 10,00
con un massimo di L. 100 per ogni richiesta comprendente più buoni.

52. — Avviso di ricevimento . . . . . » 1,50
53. — Avviso di pagamento . . . . . » 1,50
54. — Tessera di riconoscimento . . . » 10,00
55. — Tassa di reclamo . . . . . » 0,80
56. — Tassa per contrordini e disposizioni dati dai mittenti: per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio o ritiro di corrispondenze o pacchi, modificazione di indirizzo, ecc, oltre le spese di invio per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . . » 1,00

LIMITI MASSIMI DI PESO

1. — Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste . . . . . kg. 2
2. — Carte punteggiate ad uso dei ciechi » 7
3. — Pacchetti postali . . . . . » 1
4. — Campioni salva l'eccezione di cui al successivo n. 6 . . . . . gr. 500
5. — Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente dalle case produttrici a medici, cliniche, ospedali, istituti speciali di cura . . . . . » 500
6. — Campioni contenenti vaccino Jenneriano contro il vaiuolo e spelli di uso umano e veterinario, sieri preventivi e curativi, medicinali e disinfettanti spediti per espresso dagli istituti nazionali produttori di sieri e vaccini, da rappresentanti e depositari di prodotti di istituti sieroterapici esteri, dai laboratori della sanità pubblica, da istituti universitari, e da case produttrici di medicinali sulla esibizione di documenti comprovanti in chi spedisce il possesso dei requisiti voluti, e i campioni di chinino dello Stato spediti per espresso dal deposito centrale in Torino ai comuni della Sicilia, della Sardegna e delle provincie meridionali d'Italia, peso massimo . . . . . kg. 1
7. — Cartoline per corrispondenza. . . gr. 5
8. — Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali ammesse a tariffa ridotta, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta . . . . » 15
9. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc. . . . . » 50
10. — Pieghi sottofascia contenenti libri spediti da case editrici e librarie con tariffa ridotta . . . . . » 500
11. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza quando il servizio sia fatto da agenti della Amministrazione:
    vuoti . . . . . gr. 500
    con la corrispondenza . . . . kg. 2
12. — Pacchi:
    a) pacchi postali comuni . . . . » 20
    b) pacchi urgenti . . . . . » 5
    c) pacchi espressi . . . . . » 10
    d) pacchi aerei . . . . . » 5
    e) pacchi contenenti libri spediti da editori a tariffa ridotta . . » 20
    f) pacchi contenenti indumenti civili dei chiamati alle armi . . » 10

Per le corrispondenze si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MASSIME

1. — Lettere, manoscritti, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, e spedizioni miste, cm. 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro.
2. — Biglietti postali, aperti, cm. 20×14,5.
3. — Cartoline con corrispondenza, di Stato e dell'industria privata cm. 15×10,5.
4. — Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta cm. 15×10,5.

    Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori, purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.
5. — Campioni, pacchetti postali cm. 45×30×10 o se a forma di rotolo cm. 75 di lunghezza con cm. 15 di diametro.
6. — Pacchi:
    a) non ingombranti: una delle dimensioni non può superare un metro e la somma della lunghezza e del più grande giro, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può superare m. 2,50;
    b) ingombranti: se eccedono le dimensioni dei non ingombranti senza però superare m. 1,50 in lunghezza, m. 3 nella somma di questa e del più grande giro, misurata in un senso che non sia quello della lunghezza;
    c) aerei: non possono superare un metro in un senso qualsiasi, nè il volume di 55 decimetri cubi.
7. — Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza quando il servizio sia fatto da agenti dell'Amministrazione: cm. 50×30.

    Per le corrispondenze si applicano i limiti di dimensioni stabilite nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

1906

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DIMENSIONI MINIME

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm. 10×7 se spedite in via ordinaria e a cm. 13×8 se spedite in raccomandazione o in assicurazione.

b) Il volume dei pacchi postali non può essere inferiore ad un decimetro cubo.

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO

1. — Assicurazione:

Ordinaria:

a) nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe:

per le corrispondenze	L.	20.000
per i pacchi	»	2.000

b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe, e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi . .	»	2.000

c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi . .	»	500

Convenzionale:

nei casi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*):

per le corrispondenze	»	2.000
per i pacchi	»	1.000

nel caso indicato nella precedente lettera *c*):

per corrispondenze e pacchi . .	»	500

2. — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

a) emporti	»	20
b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche o periodiche spedite di seconda mano, stampe parlegginte ad uso dei ciechi, pacchetti postali (quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione o, eventualmente per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:		
nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe	»	6.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime . .	»	2.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie e fra queste	»	500

3. — Vaglia:

Limite minimo di L. 5 tranne per i rimborsi di assegni e di spese di protesto anticipate o di ordinativi giudiziari, o di versamento di imposta di consumo).

Limite massimo di L. 5.000, ridotto a L. 500 quando al servizio siano interessate collettorie postali.

4. — Riscossioni di crediti, limiti massimi:

L. 5.000, ridotto a L. 1.000 quando al servizio siano interessate ricevitorie di 3ª classe.

5. — Conti correnti postali:

limiti massimi:

a) qualunque somma per le operazioni eseguite presso le Casse provinciali delle poste, per quelle di pestaggio e per quelle eseguite in qualunque ufficio postale a mezzo di titoli nominativi, anzichè in contanti, eccezione fatta per gli assegni all'ordine e per quelli a vista, che, in nessun caso, possono superare l'importo di L. 100.000;

b) L. 100.000 per gli uffici principali dei capoluoghi di provincia e per le sezioni « Casse » degli uffici dei conti correnti che detengono il conto cui l'operazione deve essere inscritta;

c) L. 20.000 per gli uffici principali non in sede di capoluogo di provincia, per le ricevitorie principali e per quelle di 1ª e di 2ª classe;

d) L. 1.000 per ricevitorie di 3ª classe.

Le agenzie autorizzate al servizio dei conti correnti possono compiere le operazioni entro i limiti di importo stabiliti dai rispettivi capitoli d'oneri. I limiti anzidetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Limiti minimi:

a) L. 5 per i versamenti, i postagiro e gli assegni localizzati;

b) L. 100 per gli assegni all'ordine.

6. — Risparmi e buoni postali fruttiferi:

a) limite minimo delle operazioni nel risparmi, salvo le eccezioni stabilite dal regolamento, L. 10;

b) limite massimo delle operazioni nel servizio dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi: qualunque somma, fatta eccezione per le ricevitorie di 3ª classe e le agenzie ad esse assimilate, per le quali il limite è di L. 2.000, senza tener conto, nel caso di rimborso di buoni, dell'importo degli interessi eventualmente maturati.

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

TABELLA N. 2.

Indennità di smarrimento per corrispondenze e pacchi

1. — Corrispondenze: indennità per raccomandate smarrite:

a) per ogni corrispondenza chiusa .	L.	40 —
b) per ogni corrispondenza aperta eccettuate quelle appresso indicate .	»	24 —
c) per ogni piego contenente libri spedito da editori a tariffa ridotta .	»	12 —
d) per ogni campione contenente saggi gratuiti di medicinali, spedito a tariffa ridotta	»	12 —
e) per ogni piego, spedito in abbonamento, contenente stampe periodiche e stampe propagandistiche non periodiche presentate in quantità non inferiore a 10.000 esemplari.	»	12 —

1907

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

f) per ogni piego contenente carte punteggiate ad uso dei ciechi, spedito con la speciale tariffa ridotta . . L. 8 —

2. — Pacchi: indennità di smarrimento per:

a) pacchi ordinari:

fino a 5 kg. . . . . » 48 —
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 72 —
da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . » 90 —
da oltre 15 fino a 20 kg. . . . . » 120 —

b) pacchi contenenti libri spediti a tariffa ridotta da Case editrici o librarie:

fino a 5 kg. . . . . » 24 —
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 36 —
da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . » 48 —
da oltre 15 fino a 20 kg. . . . . » 60 —

c) pacchi contenenti abiti civili dei chiamati alle armi, spediti con la speciale tariffa ridotta:

fino a 5 kg. . . . . » 16 —
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 32 —

d) recipienti vuoti di ritorno spediti con la speciale tariffa ridotta . . » 8 —

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 192.
Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196;
Visto il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1446;
Visti gli articoli 8 e 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di intesa con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe vigenti per l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi nell'interno del Regno sono aumentate come dalla allegata tabella I, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

Le tariffe per i servizi telegrafici speciali ed accessori, le tasse di registrazione o repertori degli indirizzi convenuti, e le tasse di ricevuta sono aumentate come dall'allegata tabella II, firmata dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

I telegrammi accettati e trasmessi da parte di concessionari di impianti telegrafici privati e di ferrovie e tramvie, abilitati al servizio telegrafico pubblico, sono aumentati nella stessa misura di cui agli articoli precedenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - ed entra in vigore il 1° ottobre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1944
Registro Ufficio Riss. Poste n. 1, foglio n. 13.

TABELLA I

Tariffe telegrafiche per servizi ordinari

1. — Telegrammi ordinari privati e di Stato a pagamento sino a 10 parole . . . L. 4 —
Per ogni parola oltre le 10, L. 0,50.

2. — Telegrammi urgenti privati o di Stato a pagamento e telegrammi « Rotta Aerea » a pagamento sino a 10 parole . . . . . » 12 —
Per ogni parola oltre le 10, L. 1,50.

3. — Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari . . . . . » 6 —
Per ogni parola aggiunta dal mittente L. 0,50.

4. — Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti . . . . . » 18 —
Per ogni parola aggiunta dal mittente L. 1,50.

5. — Telegrammi MILIT a testo fisso . . . » 4 —

6. — Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie d'informazioni, sino a 30 parole . . . . . » 6 —
Per ogni parola oltre le 30, L. 0,20.

7. — Tassa di ricevuta di cui all'art. 1 Capo 1° della tariffa telegrafica . . . . » 0,23

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

TABELLA II

Tariffe telegrafiche per servizi speciali

1. — Diritto fisso per telegrammi da far proseguire « pagato su richiesta dei mittenti » F S P . . . . . L. 2 —

2. — Sopratassa per telegrammi multipli T M X:

a) per ogni telegramma di non più di 50 parole per quanti sono gli indirizzi . . . . . » 3 —

b) per telegrammi con più di 50 parole per ogni serie o frazione di 50 parole oltre le 50, per quanti sono gli indirizzi . . . . . » 2 —

1908

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3. — Sopratassa a carico di mittenti per telegrammi da recapitarsi per espresso - X P -	L.	8 —
4. — Sopratassa per telegrammi da inoltrarsi per posta raccomandata - P R.	»	2,50
5. — Sopratassa per telegrammi diretti: fermo posta raccomandata - G R P -	»	2,50
6. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento	»	6 —
7. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento	»	18 —
8. — Sopratassa fissa per telegrammi con risposta pagata - R P X	»	1 —
9. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario - P C	»	4 —
10. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria - P C P -	»	2 —
11. — Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:		
a) emessi per ottenere la ripetizione integrale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa di . . . . . E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e per la risposta;	»	4 —
b) sopratassa per risposta spedita per posta ordinaria	»	2 —
c) sopratassa per risposta spedita per posta raccomandata	»	4,50
d) sopratassa per avvisi di servizio tassati con inlicazione « consultate mittente »	»	6 —
12. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta	»	4 —
13. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta	»	8 —
14. — Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante	»	2 —
15. — Rilascio di copia di un telegramma:		
a) per ogni telegramma fino a 100 parole	»	4 —
b) per i telegrammi con più di 100 parole la tassa aumenta di L. 2 per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le 100.		
16. — Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario	»	4 —
17. — Diritto fisso per duplicati di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma	»	2 —
18. — Telegrammi accettati in conto corrente: si deve addebitare al correntista la sopratassa di cent. 40 per telegramma, con un minimo di L. 20 mensili.		
19. — Tassa di registrazione a repertorio degli indirizzi abbreviati e convenuti:		
a) per un mese	L.	40 —
b) per un semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno oppure dal 1° luglio al 31 dicembre)	»	200 —
c) per anno solare	»	360 —

Il Ministro per le comunicazioni: CERIANA

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.

Nomina del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 38, secondo comma, lettera *b*) della legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto lo statuto della Federazione italiana dei Consorzi agrari, approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942;

Ritenuta la necessità di provvedere alla gestione commissariale della Federazione suddetta, in rapporto ai nuovi compiti derivanti dalla liberazione del territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesco Spezzano è nominato commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 2.

Il rag. Giovanni Michieletto cessa dalle funzioni di vice commissario della Federazione, finora esercitate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944

Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 aprile 1941, n. 385;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, recante modificazioni alle disposizioni per l'ammasso di olio di oliva e di sanse;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1942, recante norme per l'attuazione dell'ammasso dell'olio di oliva nella campagna 1942-43;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1942, per la disciplina della lavorazione e della distribuzione delle olive da tavola;

1909

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1942, concernente il blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e la disciplina della lavorazione delle sanse;

Viste le ordinanze nn. 2, 5, 17 e 18 del Commissariato generale dell'alimentazione in data 11 ottobre, 10 novembre, 28 dicembre 1943 e 9 gennaio 1944;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 506, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e le disposizioni successivamente emanate per l'organizzazione dell'agricoltura e degli ammassi;

Considerata la necessità di assicurare per la campagna 1944-45 la disponibilità della intera produzione di olio di oliva per i rifornimenti indispensabili alle Forze armate ed alla popolazione civile;

Decreta:

1. — *Denuncia di produzione.*

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre, in tutto il territorio italiano liberato, i produttori di olio di oliva e chiunque abbia titolo per disporre dell'olio stesso hanno l'obbligo di denunciare l'olio e di consegnarlo ai centri di raccolta nei luoghi, nei modi e nei termini che saranno stabiliti dagli Uffici provinciali statistico economici dell'agricoltura (U.P.S.E.A.), d'intesa con i Consorzi agrari provinciali.

I gestori dei frantoi sono solidalmente obbligati coi produttori, e con chi dispone dell'olio, a compilare le denuncie di produzione con le modalità di cui al successivo art. 9.

Le denuncie degli oli ad solvente a bassa acidità (fino a 30°) debbono essere presentate il 1° ed il 15 di ogni mese dalle ditte esercenti stabilimenti di estrazione di olio dalle sanse all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura e al Consorzio agrario della provincia dove lo stabilimento è situato.

Gli oli rettificati, ottenuti dalla lavorazione degli oli lampanti, lavati, scaldati e d'inferno e dagli oli a bassa acidità, estratti dalle sanse, devono essere denunciati il 1° ed il 15 di ogni mese all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura ed al Consorzio agrario provinciale e tenuti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. — *Accertamento e sperimento della produzione olearia. Organizzazione ed esecuzione delle operazioni di ammasso.*

Art. 2.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e i suoi Uffici provinciali e comunali provvedono all'accertamento e al esperimento della produzione, all'organizzazione e al controllo delle operazioni di ammasso, nonchè all'accertamento delle infrazioni alla disciplina stabilita dal presente decreto e dalle disposizioni della legge 2 dicembre 1940, n. 1792, che rimangono in vigore, in quanto non contrastino con quelle del presente decreto.

L'esecuzione delle operazioni di ammasso è affidata alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, ed ai dipendenti Consorzi, ai quali spetta anche di procurarsi i mezzi occorrenti per il pagamento del prezzo ai conferenti e per le spese di gestione, con tutte le garanzie, i privilegi e le agevolazioni fiscali previste dalla legge 2 dicembre 1940, n. 1792.

3. — *Disciplina della lavorazione e del commercio delle olive.*

Art. 3.

E' fatto divieto di acquisto di olive destinate alla oleificazione da parte di chi non provveda direttamente alla loro lavorazione nel frantoio da esso gestito, e non sia provvisto della licenza di esercizio di cui al successivo art. 6.

I produttori di olive da olio che non provvedano direttamente alla molitura in frantoi propri o di terzi e che effettuino invece la vendita delle olive medesime devono, entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti, denunziare i contratti stessi agli Uffici comunali statistico economici dell'agricoltura delle rispettive zone di produzione.

Nelle denuncie devono essere indicate la generalità e il domicilio del venditore e dell'acquirente, i quantitativi delle olive contrattate, nonchè il prezzo e le condizioni generali di vendita.

L'obbligo della denuncia incombe anche all'acquirente, che dovrà precisare, nella denuncia stessa, la quantità di olive effettivamente ritirata e il frantoio nel quale sarà eseguita la molitura.

Art. 4.

Chi intenda trasferire fuori provincia olive destinate alla oleificazione deve chiederne preventiva autorizzazione all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, con domanda dalla quale risultino:

a) le generalità del venditore ed il Comune di provenienza delle olive;

b) le generalità della ditta acquirente e il frantoio presso il quale le olive vanno molite;

c) la quantità e la data di trasporto di ciascuna partita di olive.

L'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura rilascia all'atto della autorizzazione una bolletta di accompagnamento delle olive dalla zona di produzione al frantoio, il cui gestore deve provvedere all'immediato ritiro e annullamento della bolletta medesima, che sarà inviata all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura che l'ha rilasciata lo stesso giorno in cui è stata ritirata.

Detto U.P.S.E.A. avrà cura di inviare copia di tale bolletta anche all'U.P.S.E.A. della provincia in cui risiede il frantoio.

Entro quarantotto ore dal ricevimento delle olive, il gestore del frantoio deve denunziare all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia in cui ha sede il frantoio l'esatto quantitativo di olive introdotte e la data di inizio della loro lavorazione.

Art. 5.

Per la campagna olivicola 1944-45 è autorizzata la preparazione in salamoia esclusivamente delle olive da tavola appartenenti alla varietà « Ascolana » limitatamente al territorio delle Marche, di « Cerignola », di « Spagna », di « S. Agostino » e di « Andria » limitatamente alle provincie di Bari e di Foggia.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di autorizzare l'impiego per la salamoia di quantitativi di altre varietà di olive da tavola oltre a

1910

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

quelle sopra indicate, su proposta degli ispettori agrari delle provincie produttrici i quali sono tenuti a indicare, sentito il parere dei rispettivi Comitati provinciali dell'agricoltura, i quantitativi di ogni singola varietà di olive da tavola per i quali si ritiene di poter concedere l'autorizzazione alla preparazione in salamoia.

I produttori di olive da tavola di cui al primo comma del presente articolo e, limitatamente ai quantitativi che verranno stabiliti ai termini del comma 2, i produttori di olive delle varietà di cui al detto secondo comma, che intendono di effettuarne direttamente la preparazione per la successiva vendita, debbono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura al quale debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del richiedente;

b) il Comune e la località di produzione e di lavorazione;

c) la varietà e la quantità delle olive.

I produttori di olive di cui al comma 1° ed i produttori di olive delle varietà di cui al comma 2° che intendono effettuare la vendita del prodotto allo stato naturale, limitatamente ai quantitativi stabiliti, debbono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, al quale debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del produttore;

b) il Comune di provenienza delle olive;

c) le generalità dell'acquirente, lo stabilimento presso il quale le olive dovranno essere preparate per il consumo diretto;

d) la varietà e la quantità delle olive.

Per le olive che debbono essere lavorate in provincia diversa da quella di produzione, il gestore dello stabilimento di lavorazione deve chiedere l'autorizzazione di trasferimento all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia di produzione. Detto Ufficio rilascia una bolletta che deve accompagnare il prodotto dalla zona di produzione allo stabilimento di lavorazione e che deve essere immediatamente ritirata e annullata dal gestore dello stabilimento predetto.

Tale bolletta deve essere inviata entro 48 ore dal giorno in cui è avvenuto il ritiro all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia nella quale ha sede lo stabilimento di lavorazione.

Sono risolutivi tutti i contratti di compravendita di olive da destinare comunque al consumo diretto, che non siano stati conclusi con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. — *Disciplina dell'esercizio dei frantoi.*

Art. 6.

L'esercizio dei frantoi, siano questi aziendali, industriali, cooperativi e consortili, è subordinato alla concessione di una licenza da rilasciare dal Prefetto, in base alle proposte che saranno formulate dal Comitato provinciale dell'agricoltura, d'intesa con l'Ispettore provinciale dell'industria e del lavoro, sentiti i Comitati comunali dell'agricoltura territorialmente competenti.

Nelle domande per ottenere la licenza di esercizio, che saranno redatte in carta semplice e presentate al Comitato provinciale dell'agricoltura entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno essere indicati:

a) nome, cognome, paternità e indirizzo del richiedente;

b) la potenzialità media oraria e giornaliera del frantoio;

c) se il frantoio è azionato da forza meccanica o animale;

d) il numero e la specie delle presse;

e) se la lavorazione viene effettuata per conto proprio, di terzi o misto;

f) la capacità di conservazione delle olive, espressa in quintali;

g) la capacità di conservazione dell'olio, espressa in quintali e la specie e il numero dei recipienti di conservazione (cisterne, zirri, orci, ecc.).

Art. 7.

Nella concessione della licenza di cui all'articolo precedente deve tenersi conto della ubicazione degli impianti di trasformazione nei confronti della entità della produzione, in modo da garantire la tempestività di lavorazione delle olive.

La licenza può essere negata quando:

a) il frantoio non dia la possibilità di un efficace controllo tecnico ed amministrativo sulla lavorazione delle olive e sulla conservazione e consegna dell'olio;

b) il gestore del frantoio si sia reso colpevole, nelle campagne precedenti, di infrazioni alle norme relative alla disciplina dei frantoi;

c) l'attrezzatura tecnica del frantoio non sia tale da assicurare la razionale lavorazione delle olive.

La licenza deve essere revocata qualora a carico del gestore del frantoio vengano rilevate le seguenti infrazioni:

a) mancata o inesatta tenuta del registro di carico e scarico di cui al successivo art. 8;

b) mancata o inesatta denuncia della produzione di cui al successivo art. 8;

c) mancata osservanza delle norme di cui al successivo art. 9.

Qualora le esigenze della lavorazione delle olive lo richiedano, il Prefetto può affidare la gestione dei frantoi, ai quali sia stata revocata la licenza, al Consorzio agrario provinciale.

Art. 8.

Presso i frantoi di qualsiasi categoria dovrà essere istituito un registro a fogli numerati di carico e scarico delle olive lavorate e dell'olio e delle sanse prodotte.

Il gestore del frantoio è responsabile della regolare tenuta del predetto registro, dal quale dovrà risultare l'indicazione giornaliera delle singole partite di olive portate al frantoio per la lavorazione, la data e la quantità delle olive lavorate e la quantità dell'olio e delle sanse prodotte.

Alla fine di ciascuna settimana, con decorrenza dall'inizio della lavorazione, il gestore del frantoio deve presentare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura due copie dell'elenco completo delle registrazioni effettuate.

Alle copie dell'elenco devono essere allegate le denuncie di cui al successivo art. 9.

1911

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'invio delle notizie di cui al presente articolo sostituisce, a tutti gli effetti, la denuncia quindicinale prevista dal 2° comma dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1940, n. 1792.

Art. 9.

Non appena terminata la molitura di ogni singola partita di olive, il gestore del frantoio cura la compilazione delle denuncie di produzione da parte dei produttori o di chiunque abbia titolo per disporre dell'olio e trattiene le denuncie stesse, annotando sul registro di carico e scarico gli estremi dei documenti di riconoscimento presentati e rilasciando agli aventi diritto le ricevute, che valgono come bolletta di accompagnamento del prodotto dal frantoio al magazzino del produttore o al magazzino di raccolta.

Dette denuncie saranno a cura del gestore del frantoio rimesse alla fine di ogni settimana all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura insieme all'elenco delle registrazioni effettuate sul registro di carico e scarico.

Art. 10.

E' fatto divieto al gestore del frantoio di consegnare al produttore l'olio ricavato dalle olive portate al frantoio per la lavorazione, senza preventiva autorizzazione dell'U.C.S.E.A. che precisi il quantitativo di olio da ritirare e la località nella quale detto olio viene trasportato e conservato per essere successivamente consegnato ai centri di raccolta.

Tale autorizzazione varrà come bolletta di accompagnamento dell'olio dal frantoio ai magazzini del produttore. Copia della bolletta stessa, firmata dal produttore, sarà trattenuta dal gestore del frantoio.

Qualora il produttore intenda lasciare l'olio presso il frantoio, avrà sempre facoltà di ritirare i quantitativi spettantigli a norma di legge, previa presentazione della regolare autorizzazione di esonero o di svincolo rilasciata dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura.

L'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura trasmetterà periodicamente alla Sepral copia delle autorizzazioni di esonero o di svincolo concesse.

Il gestore del frantoio è responsabile della razionale conservazione dell'olio prodotto nel frantoio stesso.

Art. 11.

Ai fini del controllo del funzionamento dei frantoi, a qualsiasi categoria appartengano, e del conferimento dell'olio ai centri di raccolta, il personale degli Uffici provinciali statistico-economici dell'agricoltura e dei dipendenti Uffici comunali ha facoltà di procedere ad accertamenti in merito alla osservanza delle norme di cui alla legge 2 dicembre 1940, n. 1792, nonchè di quelle del presente decreto.

A tale uopo il suddetto personale è munito di apposita autorizzazione, da rilasciare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

5. — *Esoneri e svincoli.*

Art. 12.

I quantitativi dell'olio che sul raccolto della campagna 1944-45 possono essere trattenuti e ritirati dal frantoio, in esenzione dall'obbligo di conferimento, sono stabiliti nelle seguenti misure massime, per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) coltivatori manuali di aziende olivicole di cui siano proprietari, o enfiteuti, o usufruttuari, o affittuari (coltivatori diretti): kg. 10 di olio per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

b) conduttori di aziende olivicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione) che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione: kg. 9 di olio per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti dell'azienda olivicola: kg. 10 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

d) salariati fissi e obbligati addetti alle aziende olivicole, quando sia prevista per patto di lavoro la corresponsione di olio: kg. 10 di olio per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

e) dirigenti e impiegati delle aziende olivicole che risiedano stabilmente presso le aziende stesse e vi esplichino continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche, di concetto o di ordine: kg. 7,500 di olio per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico.

Art. 13.

Per le convivenze che conducano direttamente aziende olivicole in proprietà, in enfiteusi, in usufrutto, o in affitto sono stabiliti i seguenti quantitativi di oli che possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio in esenzione dall'obbligo del conferimento all'ammasso:

a) per i conviventi che attendono annualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni: kg. 10 a testa;

b) per i conviventi che vi attendono con opera direttiva: kg. 7,500 a testa;

c) per ciascuno degli altri conviventi: kg. 5 a testa.

Art. 14.

Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di olio per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo proprio e familiare è stabilito in chilogrammi 7,500 pro-capite per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di chilogrammi 10 a persona.

Conseguentemente gli aventi diritto di cui al comma precedente, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di olio pari a kg. 7,500 a persona o comprese tra kg. 7,500 e kg. 10 devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni per l'olio, burro e grassi suini delle carte annonarie (normali e supplementari).

Art. 15.

Non hanno diritto all'esonero dall'obbligo del conferimento alla svincolo dell'olio:

a) i proprietari di fondi olivati dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il pagamento del canone in natura;

1912

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) coloro che non risultino avere partecipato effettivamente alla produzione di tale derrata per il raccolto stesso in una delle qualità previste dai comma *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 12, da una data anteriore al 30 giugno 1914;

c) coloro che hanno in affitto piante di olivo e non il terreno su cui sono coltivate, laddove per consuetudine non vige tale sistema di conduzione;

d) coloro che producono olio facendo molire per proprio conto olive acquistate presso terzi;

e) coloro che ricevano olio in pagamento di qualsiasi prestazione e lo ottengano in qualunque altro modo non previsto dagli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19.

L'esonero dall'obbligo del conferimento dell'olio non è concesso a società anonime conduttrici di aziende agricole aventi coltivazione di olivi; in tal caso solamente il dirigente della società è equiparato al produttore.

Art. 16.

Qualora l'azienda agricola con coltivazione di olivi condotta da Enti religiosi o da Istituti in genere fornisca per consuetudine olio a convivenze con essi direttamente collegate, può essere concesso lo svincolo dell'olio nei confronti dei componenti tali convivenze, nella misura prevista dal tesseramento nella provincia di residenza delle convivenze stesse.

Art. 17.

Ai coloni e mezzadri dell'azienda olivata costituita da più unità poderali, che per avversità stagionali abbiano ottenuto nella singola unità poderale una produzione inferiore al normale e comunque insufficiente per poter trattenere per sè e per i componenti la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico i quantitativi di olio di cui al comma *e*) dell'art. 12 potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un corrispettivo di olio sufficiente al raggiungimento del quantitativo di kg. 7,500 a persona. Qualora si tratti invece di coloni e mezzadri facenti parte di aziende olivate, le cui unità poderali non abbiano normalmente una produzione olearia sufficiente alla copertura del fabbisogno familiare, potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un quantitativo di olio sufficiente al raggiungimento di kg. 5 di olio per il coltivatore e per ciascun componente la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico.

Lo svincolo concesso ai coloni mezzadri insufficientemente produttori porta come conseguenza il ritiro dei tagliandi olio burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 18.

Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto ai capi operai dei frantoi ed agli operai frantoiani per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,600 di olio per ogni settimana di prestazione di opera nel frantoio fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 10, limitatamente alle persone dei capi operai e degli operai frantoiani.

Di tale quantitativo dovrà essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini, corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Art. 19.

Ai pastori delle aziende agricole con coltivazione di olivi viene riconosciuto il diritto allo svincolo di kg. 9 di olio limitatamente alla persona degli stessi e previa asportazione dei tagliandi olio, burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 20.

Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto agli operai ed alle operaie addette al lavoro di raccolta delle olive, per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,600 di olio per ogni settimana di prestazione di opera per la raccolta delle olive, fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 10, limitatamente alla persona dell'operaio e dell'operaia.

Di tale quantitativo deve essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Il controllo delle settimane di lavoro sarà effettuato dagli Uffici comunali statistici economici dell'agricoltura.

Art. 21.

Il conduttore di aziende olivicole avente diritto all'esonero e che risiede in provincia diversa da quella di produzione, può essere autorizzato dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura a trasportare nella provincia di residenza l'olio spettantegli, oppure, qualora lo richieda, può essere autorizzato a prelevare tale olio sull'ammasso della provincia di residenza, qualora esista ed abbia disponibilità, conferendo all'ammasso della provincia di produzione l'olio prodotto.

Art. 22.

Agli effetti del presente decreto si intende:

a) esonerato l'olio che il produttore, dopo documentazione del diritto all'esonero del conferimento all'ammasso, può con l'autorizzazione dell'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, ritirare e trattenere sul quantitativo totale dell'olio prodotto;

b) svincolato l'olio che gli aventi diritto allo svincolo ai sensi del presente decreto possono ottenere dall'ammasso dopo regolare conferimento e previo pagamento del prezzo fissato per la vendita dall'ammasso all'assegnatario.

Le richieste di esonero e di svincolo devono essere presentate dagli interessati agli Uffici comunali statistico economici dell'agricoltura, entro il termine che verrà stabilito dagli uffici suddetti, termine che dovrà essere reso noto con un preavviso minimo di giorni 15.

6. — *Vincolo della sanse.*

Art. 23.

Tutti i residui della torchiatura delle olive, comunemente denominati con il nome di sanse (detriti della drupa, tritume di mandorle, frantumi di noccioli) ed i residui della lavorazione della sansa stessa per levigazione al frullino (buccette, polpa e noccioli), siano essi di produzione nazionale o importati dall'estero, sono vincolati presso i frantoi e gli stabilimenti di

1913

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

levigazione a disposizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, il quale emanerà successivamente disposizioni al riguardo, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. — *Sanzioni.*

Art. 24.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle del presente decreto.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto e nella legge 2 dicembre 1940, n. 1792, sono punite ai sensi della legge 22 aprile 1943, n. 245.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il Ministro: UCELLO

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1944.
Riduzione del tasso di sconto.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, numero 204;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1936;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

A decorrere dall'11 settembre 1944, la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è ridotta dal 4,50 % al 4 %.

Resta fermo nella misura del 4,50 % l'interesse sulle anticipazioni presso la Banca stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1944

Il Ministro: SOLARI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 8 settembre 1944.
Avocazione dei profitti di regime.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto l'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, beni di qualsivoglia natura, in tutto o in parte appartenenti alle persone appresso elencate, ovvero sia, verso le stesse, a qualsiasi titolo debitore, anche se si tratti di debito non ancora scaduto o comunque contestato, deve farne dichiarazione nei modi e termini indicati negli articoli seguenti:

1) Federzoni dott. Luigi già presidente della soppressa **Accademia d'Italia;**

2) Rossoni Edmondo già ministro e membro del gran consiglio del fascismo;

3) Piovani Anna o Anita fu Antonio moglie del predetto;

4) Igliori Ulisse;

5) Ciliberto Evelina moglie del predetto;

6) Armenise dell'Artemisio conte rag. Giovanni già consigliere nazionale;

7) Bonivento Vittoria di Spiridione moglie del predetto;

8) Armenise Angela vedova Anletta fu Giuseppe sorella del predetto;

9) Avv. Giordani Tommaso;

10) Senatore Leopardi conte avv. Ettore;

11) Avv. Jurgens Carlo;

12) Allegro comm. Anastasio;

13) Avv. Aleggiani Renato;

14) Barillà comm. G. Ennio;

15) Senatore Borghese principe don Rodolfo;

16) Sanna dott. ing. Gilberto;

17) Avv. Guarini Benedetto;

18) Lupi comm. Tommaso;

19) Bottai dott. Giuseppe già ministro e membro del gran consiglio del fascismo;

20) Cioeci Emilia di Giuseppe, moglie del predetto;

21) Bottai Luigi fu Giuseppe, padre del predetto;

22) Bottai Maria di Luigi in Vezzani, sorella del predetto;

23) Vezzani ing. Giulio Cesare fu Fermo cognato del predetto;

24) Vaselli Romolo di Giovanni ex consigliere nazionale;

25) Vaselli Mario di Romolo;

26) Arpino Maria di Giuseppe maritata a Vaselli Romolo;

27) Vaselli Erberto di Romolo;

28) Manfredi Marcella di Giov. Battista maritata a Vaselli Erberto;

29) Vaselli Giuseppe di Romolo;

30) Bianchelli Renata di Andrea maritata a Vaselli Giuseppe;

31) Società Patrimoniale Anonima Fabbricati e Terreni (S.P.A.F.E.T.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 30.000.000 — amministratore unico Vaselli Erberto;

32) Società Centrale Immobiliare (S.C.I.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 12.100.000 — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

33) Albergo di Russia S. A. (A.R.S.A.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 7.500.000 — amministratore unico Vaselli Erberto;

34) Società Immobiliare Anonima Meridionale (S.I.A.M.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 1.000.000 — amministratore unico Vaselli Mario;

35) Società Anonima Italiana Lavori Edili e Marittimi (S.A.I.L.E.M.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 10 milioni — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

36) Società Anonima Imprese Coloniali (S.A.I.C.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 4.500.000 — presidente generale Gastone Rossi;

1914

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

37) Vaselli Anonima Servizi di Lavori Pubblici con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 5.000.000 — presidente gen. Gastone Rossi;

38) Società Anonima Bonifiche e Redditi Agricoli (S.A.B.E.R.A.) già Vaselli Agricola Società per Azioni (V.A.S.P.A.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 8.823.000 — amministratore unico Vaselli Erberto;

39) Vaselli Anonima Gestione Piante e Fiori con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 100.000 — presidente Vaselli Romolo;

40) Società Italiana Bonifiche Anonima (S.I.B.A.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio numero 16 — capitale sociale L. 4.800.000 — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

41) Gestione Agricola Italiana Società Anonima con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio numero 16 — capitale sociale L. 1.500.000 — amministratore unico Vaselli Romolo;

Art. 2.

La dichiarazione deve essere fatta dal detentore o debitore, direttamente o a mezzo del loro legittimo rappresentante ovvero a mezzo di speciale mandatario, nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, all'Intendenza di finanza del luogo in cui la persona tenuta o incaricata a renderla ha il domicilio, la residenza o la dimora.

Qualora in tale luogo non abbia sede l'Intendenza di finanza la dichiarazione è resa all'Ufficio del registro e, in mancanza anche di questo, al più vicino Comando dei carabinieri.

Art. 3.

La dichiarazione deve indicare:

1) le generalità, domicilio, la residenza o la dimora del dichiarante e, nel caso che in suo nome e vece agisca un mandatario, deve essere corredata dell'atto di procura;

2) trattandosi di danaro, la quantità;

3) trattandosi di titoli dello Stato, ovvero di titoli azionari ed obbligazionari, la qualità, il valore nominale e la data di scadenza dell'ultima cedola non ancora riscossa;

4) trattandosi di cambiali o di altri titoli all'ordine ovvero di atti o contratti portanti obbligazioni di dare o fare a favore delle persone indicate nell'art. 1, l'importo, l'obbligato, la data di creazione e quella di scadenza;

5) trattandosi di libretti di deposito, conti correnti e simili nonchè di ricevute di deposito, fedi di pegno e simili, l'Istituto emittente, la data di emissione, nonchè rispettivamente il saldo, l'importo e la descrizione delle cose depositate o pegnorate;

6) trattandosi di polizze di assicurazione, l'Istituto assicuratore, il capitale assicurato, la data di creazione, quella di scadenza, nonchè, se risulti, dell'ultimo premio pagato;

7) trattandosi di gioie, gioielli, oro grezzo, quadri, tappeti ed altri oggetti di valore artistico, la esatta descrizione di ciascun pezzo;

8) trattandosi in genere di mobili, mobilia, vestiario, macchine, semoventi e simili, la esatta descrizione di ciascuno;

9) trattandosi di debito del dichiarante o del suo rappresentante o mandante, l'importo, la causa, la scadenza e, quando questa si fosse già verificata, la data relativa e la misura degli interessi eventualmente pattuiti, nonchè, quando il debito sia litigioso o comunque controverso, le ragioni della contestazione e, ove penda giudizio, l'autorità giudiziaria che ne è investita, gli avvocati che ne hanno il patrocinio, e i provvedimenti giudiziari già intervenuti;

10) trattandosi di prestazioni in natura, il titolo da cui derivano, le cose od utilità che ne formano oggetto, la durata, le scadenze periodiche ed il luogo in cui devono essere adempiute;

11) ogni altro elemento, oltre quelli innanzi in via esemplificativa enunciati, atto ad esattamente indicare i beni ed i debiti indicati nell'art. 1.

Art. 4.

La dichiarazione, quando il dichiarante sia persona illetterata, può essere resa verbalmente al pubblico ufficiale tenuto a riceverla a norma dell'art. 2, che ne assume gli estremi a verbale da sottoscriversi da lui e dal dichiarante stesso.

Se questi sia analfabeta la dichiarazione è dal pubblico ufficiale ricevuta in presenza di due testimoni.

Art. 5.

La dichiarazione può essere corredata subito di tutti i titoli e documenti che si riferiscono ai beni e ai debiti dichiarati.

Tali titoli e documenti, se non consegnati subito, vanno conservati per essere tenuti, in ogni momento, a disposizione dell'Alto Commissariato e della Finanza.

Art. 6.

Il detentore e il debitore sono soggetti a tutti gli obblighi e a tutte le responsabilità dei custodi.

Art. 7.

Salva la responsabilità civile per il pregiudizio che possa derivarne alla Finanza e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, omette o ingiustificatamente ritarda di rendere la dichiarazione prescritta nell'art. 1 ovvero la rende in termini volontariamente non esatti, incompleti o reticenti è punito a norma dell'art. 38 in relazione all'articolo 21 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 8.

Il presente decreto ha vigore dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 8 settembre 1944

p. *L'Alto Commissario*:
L'Alto Commissario Aggiunto: CINGOLANI

1915

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti, comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 36, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 207. — Lesen.

2) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 208. — Lesen.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 39, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 209. — Lesen.

4) R. decreto 27 gennaio 1944, n. 50, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1944, Registro Pubblica Istruz. n. 1, foglio 16. — Tribuzio.

5) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 83, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro FF. SS. n. 1, foglio 3. — Condò.

6) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 85, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro FF. SS. n. 1, foglio 4. — Condò.

7) R. decreto-legge 27 marzo 1944, n. 98, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 210. — Lesen.

8) R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro FF. SS. n. 1, foglio 5. — Condò.

9) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 117, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 211. — Lesen.

10) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 123, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 242. — Lesen.

11) R. decreto-legge 5 maggio 1944, n. 133, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro FF. SS. n. 1, foglio 6. — Condò.

Roma, 1° settembre 1944

Il presidente: MEMMO

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 31 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,91
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	73 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,40
Id. 5 % 1936	»	96,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	94,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,60

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 1° settembre 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	105 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,35
Id. 5 % 1936	»	96,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,50

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1916

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3. — Sopratassa a carico di mittenti per telegrammi da recapitarsi per espresso - X P . . . . . L. 8 —
4. — Sopratassa per telegrammi da inoltrarsi per posta raccomandata - P R. » 2,50
5. — Sopratassa per telegrammi diretti: fermo posta raccomandata - G R P - » 2,50
6. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento . . . . . » 6 —
7. — Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico urgente di pagamento . . . . . » 18 —
8. — Sopratassa fissa per telegrammi con risposta pagata - R P X . . . . » 1 —
9. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario - P C . . . . . » 4 —
10. — Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria - P C P - . . . . . » 2 —
11. — Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:
   a) emessi per ottenere la ripetizione integrale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa di . . . . . » 4 —
   E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e per la risposta;
   b) sopratassa per risposta spedita per posta ordinaria . . . . . » 2 —
   c) sopratassa per risposta spedita per posta raccomandata . . . . . » 4,50
   d) sopratassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « consultate mittente » . . . . . » 6 —
12. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta . . . . . » 4 —
13. — Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta . . . . . » 8 —
14. — Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante . . . . . » 2 —
15. — Rilascio di copia di un telegramma:
   a) per ogni telegramma fino a 100 parole . . . . . » 4 —
   b) per i telegrammi con più di 100 parole la tassa aumenta di L. 2 per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le 100.
16. — Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario . . . . . » 4 —
17. — Diritto fisso per duplicati di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma . . . . . » 2 —
18. — Telegrammi accettati in conto corrente: si deve addebitare al correntista la sopratassa di cent. 40 per telegramma, con un minimo di L. 20 mensili.
19. — Tassa di registrazione a repertorio degli indirizzi abbreviati o convenuti:
   a) per un mese . . . . . L. 40 —
   b) per un semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno oppure dal 1° luglio al 31 dicembre) . . . . . » 200 —
   c) per anno solare . . . . . » 360 —

Il Ministro per le comunicazioni: CERAVOLO

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944.

Nomina del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 38, secondo comma, lettera *d*) della legge 18 maggio 1942, n. 560;

Visto lo statuto della Federazione italiana dei Consorzi agrari, approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942;

Ritenuta la necessità di provvedere alla gestione commissariale della Federazione suddetta, in rapporto ai nuovi compiti derivanti dalla liberazione del territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesco Spezzano è nominato commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 2.

Il rag. Giovanni Michieletto cessa dalle funzioni di vice commissario della Federazione, finora esercitate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1944

Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 24 aprile 1941, n. 383;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, recante modificazioni alle disposizioni per l'ammasso di olio di oliva e di sanse;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1942, recante norme per l'attuazione dell'ammasso dell'olio di oliva nella campagna 1942-43;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1943, per la disciplina della lavorazione e della distribuzione delle olive da tavola;

1917

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785 Cile

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1942, concernente il blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e la disciplina della lavorazione delle sanse;

Viste le ordinanze nn. 2, 5, 17 e 18 del Commissariato generale dell'alimentazione in data 11 ottobre, 10 novembre, 28 dicembre 1943 e 9 gennaio 1944;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e le disposizioni successivamente emanate per l'organizzazione dell'agricoltura e degli ammassi;

Considerata la necessità di assicurare per la campagna 1944-45 la disponibilità della intera produzione di olio di oliva per i rifornimenti indispensabili alle Forze armate ed alla popolazione civile;

Decreta:

1. — *Denuncie di produzione.*

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre, in tutto il territorio italiano liberato, i produttori di olio di oliva e chiunque abbia titolo per disporre dell'olio stesso hanno l'obbligo di denunciare l'olio e di consegnarlo ai centri di raccolta nei luoghi, nei modi e nei termini che saranno stabiliti dagli Uffici provinciali statistico economici dell'agricoltura (U.P.S.E.A.), d'intesa con i Consorzi agrari provinciali.

I gestori dei frantoi sono solidalmente obbligati coi produttori, e con chi dispone dell'olio, a compilare le denuncie di produzione con le modalità di cui al successivo art. 9.

Le denuncie degli oli al solvente a bassa acidità (fino a 30°) debbono essere presentate il 1° ed il 15 di ogni mese dalle ditte esercenti stabilimenti di estrazione di olio dalle sanse all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura e al Consorzio agrario della provincia dove lo stabilimento è situato.

Gli oli rettificati, ottenuti dalla lavorazione degli oli lampanti, lavati, scaldati e d'inferno e dagli oli a bassa acidità, estratti dalle sanse, devono essere denunciati il 1° ed il 15 di ogni mese all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura ed al Consorzio agrario provinciale e tenuti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. — *Accertamento e esperimento della produzione olearia. Organizzazione ed esecuzione delle operazioni di ammasso.*

Art. 2.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e i suoi Uffici provinciali e comunali provvedono all'accertamento e al esperimento della produzione, all'organizzazione e al controllo delle operazioni di ammasso, nonchè all'accertamento delle infrazioni alla disciplina stabilita dal presente decreto e dalle disposizioni della legge 2 dicembre 1940, n. 1792, che rimangono in vigore, in quanto non contrastino con quelle del presente decreto.

L'esecuzione delle operazioni di ammasso è affidata alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, ed ai dipendenti Consorzi, ai quali spetta anche di procurarsi i mezzi occorrenti per il pagamento del prezzo ai conferenti e per le spese di gestione, con tutte le garanzie, i privilegi e le agevolazioni fiscali previste dalla legge 2 dicembre 1940, n. 1792.

3. — *Disciplina della lavorazione e del commercio delle olive.*

Art. 3.

E' fatto divieto di acquisto di olive destinate alla oleificazione da parte di chi non provveda direttamente alla loro lavorazione nel frantoio da esso gestito, e non sia provvisto della licenza di esercizio di cui al successivo art. 6.

I produttori di olive da olio che non provvedano direttamente alla molitura in frantoi propri o di terzi e che effettuino invece la vendita delle olive medesime devono, entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti, denunziare i contratti stessi agli Uffici comunali statistico economici dell'agricoltura delle rispettive zone di produzione.

Nelle denuncie devono essere indicate le generalità e il domicilio del venditore e dell'acquirente, i quantitativi delle olive contrattate, nonchè il prezzo e le condizioni generali di vendita.

L'obbligo della denuncia incombe anche all'acquirente, che dovrà precisare, nella denuncia stessa, la quantità di olive effettivamente ritirata e il frantoio nel quale sarà eseguita la molitura.

Art. 4.

Chi intenda trasferire fuori provincia olive destinate alla oleificazione deve chiederne preventiva autorizzazione all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, con domanda dalla quale risultino:

a) le generalità del venditore ed il Comune di provenienza delle olive;

b) le generalità della ditta acquirente e il frantoio presso il quale le olive vanno molite;

c) la quantità e la data di trasporto di ciascuna partita di olive.

L'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura rilascia all'atto della autorizzazione una bolletta di accompagnamento delle olive dalla zona di produzione al frantoio, il cui gestore deve provvedere all'immediato ritiro e annullamento della bolletta medesima, che sarà inviata all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura che l'ha rilasciata lo stesso giorno in cui è stata ritirata.

Detto U.P.S.E.A. avrà cura di inviare copia di tale bolletta anche all'U.P.S.E.A. della provincia in cui risiede il frantoio.

Entro quarantotto ore dal ricevimento delle olive, il gestore del frantoio deve denunziare all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia in cui ha sede il frantoio l'esatto quantitativo di olive introdotte e la data di inizio della loro lavorazione.

Art. 5.

Per la campagna olivicola 1944-45 è autorizzata la preparazione in salamoia esclusivamente delle olive da tavola appartenenti alla varietà « Ascolana » limitatamente al territorio delle Marche, di « Cerignola », di « Spagna », di « S. Agostino » e di « Andria » limitatamente alle provincie di Bari e di Foggia.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di autorizzare l'impiego per la salamoia di quantitativi di altre varietà di olive da tavola oltre a

1918

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

quelle sopra indicate, su proposta degli ispettori agrari delle provincie produttrici i quali sono tenuti a indicare, sentito il parere dei rispettivi Comitati provinciali dell'agricoltura, i quantitativi di ogni singola varietà di olive da tavola per i quali si ritiene di poter concedere l'autorizzazione alla preparazione in salamoia.

I produttori di olive da tavola di cui al primo comma del presente articolo e, limitatamente ai quantitativi che verranno stabiliti ai termini del comma 2, i produttori di olive delle varietà di cui al detto secondo comma, che intendono di effettuarne direttamente la preparazione per la successiva vendita, debbono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura al quale debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del richiedente;

b) il Comune e la località di produzione e di lavorazione;;

c) la varietà e la quantità delle olive.

I produttori di olive di cui al comma 1° ed i produttori di olive delle varietà di cui al comma 2° che intendono effettuare la vendita del prodotto allo stato naturale, limitatamente ai quantitativi stabiliti, debbono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, al quale debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del produttore;

b) il Comune di provenienza delle olive;

c) le generalità dell'acquirente, lo stabilimento presso il quale le olive dovranno essere preparate per il consumo diretto;

d) la varietà e la quantità delle olive.

Per le olive che debbono essere lavorate in provincia diversa da quella di produzione, il gestore dello stabilimento di lavorazione deve chiedere l'autorizzazione di trasferimento all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia di produzione. Detto Ufficio rilascia una bolletta che deve accompagnare il prodotto dalla zona di produzione allo stabilimento di lavorazione e che deve essere immediatamente ritirata e annullata dal gestore dello stabilimento predetto.

Tale bolletta deve essere inviata entro 48 ore dal giorno in cui è avvenuto il ritiro all'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura della provincia nella quale ha sede lo stabilimento di lavorazione.

Sono risolti tutti i contratti di compra-vendita di olive da destinare comunque al consumo diretto, che non siano stati conclusi con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. — *Disciplina dell'esercizio dei frantoi.*

Art. 6.

L'esercizio dei frantoi, siano questi aziendali, industriali, cooperativi e consorziali, è subordinato alla concessione di una licenza da rilasciare dal Prefetto, in base alle proposte che saranno formulate dal Comitato provinciale dell'agricoltura, d'intesa con l'Ispettore provinciale dell'industria e del lavoro, sentiti i Comitati comunali dell'agricoltura territorialmente competenti.

Nelle domande per ottenere la licenza di esercizio, che saranno redatte in carta semplice e presentate al Comitato provinciale dell'agricoltura entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno essere indicati:

a) nome, cognome, paternità e indirizzo del richiedente;

b) la potenzialità media oraria e giornaliera del frantoio;

c) se il frantoio è azionato da forza meccanica o animale;

d) il numero e la specie delle presse;

e) se la lavorazione viene effettuata per conto proprio, di terzi o misto;

f) la capacità di conservazione delle olive, espressa in quintali;

g) la capacità di conservazione dell'olio, espressa in quintali e la specie e il numero dei recipienti di conservazione (cisterne, zirri, orci, ecc.).

Art. 7.

Nella concessione della licenza di cui all'articolo precedente deve tenersi conto della ubicazione degli impianti di trasformazione nei confronti della entità della produzione, in modo da garantire la tempestività di lavorazione delle olive.

La licenza può essere negata quando:

a) il frantoio non dia la possibilità di un efficace controllo tecnico ed amministrativo sulla lavorazione delle olive e sulla conservazione e consegna dell'olio;

b) il gestore del frantoio si sia reso colpevole, nelle campagne precedenti, di infrazioni alle norme relative alla disciplina dei frantoi;

c) l'attrezzatura tecnica del frantoio non sia tale da assicurare la razionale lavorazione delle olive.

La licenza deve essere revocata qualora a carico del gestore del frantoio vengano rilevate le seguenti infrazioni:

a) mancata o inesatta tenuta del registro di carico e scarico di cui al successivo art. 8;

b) mancata o inesatta denuncia della produzione di cui al successivo art. 8;

c) mancata osservanza delle norme di cui al successivo art. 9.

Qualora le esigenze della lavorazione delle olive lo richiedano, il Prefetto può affidare la gestione del frantoio, al quale sia stata revocata la licenza, al Consorzio agrario provinciale.

Art. 8.

Presso i frantoi di qualsiasi categoria dovrà essere istituito un registro a fogli numerati di carico e scarico delle olive lavorate e dell'olio e delle sanse prodotte.

Il gestore del frantoio è responsabile della regolare tenuta del predetto registro, dal quale dovrà risultare l'indicazione giornaliera delle singole partite di olive portate al frantoio per la lavorazione, la data e la quantità delle olive lavorate e la quantità dell'olio e delle sanse prodotte.

Alla fine di ciascuna settimana, con decorrenza dall'inizio della lavorazione, il gestore del frantoio deve presentare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura due copie dell'elenco completo delle registrazioni effettuate.

Alle copie dell'elenco devono essere allegate le denuncie di cui al successivo art. 9.

1919

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'invio delle notizie di cui al presente articolo sostituisce, a tutti gli effetti, la denuncia quindicinale prevista dal 2° comma dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1940, n. 1792.

Art. 9.

Non appena terminata la molitura di ogni singola partita di olive, il gestore del frantoio cura la compilazione delle denuncie di produzione da parte dei produttori o di chiunque abbia titolo per disporre dell'olio e trattiene le denuncie stesse, annotando sul registro di carico e scarico gli estremi dei documenti di riconoscimento presentati e rilasciando agli aventi diritto le ricevute, che valgono come bolletta di accompagnamento del prodotto dal frantoio al magazzino del produttore o al magazzino di raccolta.

Delle denuncie saranno a cura del gestore del frantoio rimesse alla fine di ogni settimana all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura insieme all'elenco delle registrazioni effettuate sul registro di carico e scarico.

Art. 10.

E' fatto divieto al gestore del frantoio di consegnare al produttore l'olio ricavato dalle olive portate al frantoio per la lavorazione, senza preventiva autorizzazione dell'U.C.S.E.A. che precisi il quantitativo di olio da ritirare e la località nella quale detto olio viene trasportato e conservato per essere successivamente consegnato ai centri di raccolta.

Tale autorizzazione varrà come bolletta di accompagnamento dell'olio dal frantoio ai magazzini del produttore. Copia della bolletta stessa, firmata dal produttore, sarà trattenuta dal gestore del frantoio.

Qualora il produttore intenda lasciare l'olio presso il frantoio, avrà sempre facoltà di ritirare i quantitativi spettantigli a norma di legge, previa presentazione della regolare autorizzazione di esonero o di svincolo rilasciata dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura.

L'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura trasmetterà periodicamente alla Sepral copia delle autorizzazioni di esonero o di svincolo concesse.

Il gestore del frantoio è responsabile della razionale conservazione dell'olio prodotto nel frantoio stesso.

Art. 11.

Ai fini del controllo del funzionamento dei frantoi, a qualsiasi categoria appartengano, e del conferimento dell'olio ai centri di raccolta, il personale degli Uffici provinciali statistico-economici dell'agricoltura e dei dipendenti Uffici comunali ha facoltà di procedere ad accertamenti in merito alla osservanza delle norme di cui alla legge 2 dicembre 1940, n. 1792, nonchè di quelle del presente decreto.

A tale uopo il suddetto personale è munito di apposita autorizzazione, da rilasciare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

5. — *Esoneri e svincoli.*

Art. 12.

I quantitativi dell'olio che sul raccolto della campagna 1944-45 possono essere trattenuti e ritirati dal frantoio, in esenzione dall'obbligo di conferimento, sono stabiliti nelle seguenti misure massime, per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) coltivatori manuali di aziende olivicole di cui siano proprietari, o enfiteuti, o usufruttuari, o affittuari coltivatori diretti: kg. 10 di olio per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

b) conduttori di aziende olivicole, di cui siano proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione) che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda (anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione): kg. 9 di olio per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti dell'azienda olivicola: kg. 10 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico;

d) salariati fissi e obbligati addetti alle aziende olivicole, quando sia prevista per patto di lavoro la corresponsione di olio: kg. 10 di olio per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

e) dirigenti e impiegati delle aziende olivicole che risiedano stabilmente presso le aziende stesse e vi esplichino continuativamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche, di concetto o di ordine: kg. 7,500 di olio per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia e per ciascuno dei dipendenti che con lui convivono a carico.

Art. 13.

Per le convivenze che conducano direttamente aziende olivicole in proprietà, in enfiteusi, in usufrutto, o in affitto sono stabiliti i seguenti quantitativi di oli che possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio in esenzione dall'obbligo del conferimento all'ammasso:

a) per i conviventi che attendono annualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni: kg. 10 a testa;

b) per i conviventi che vi attendono con opera direttiva: kg. 7.500 a testa;

c) per ciascuno degli altri conviventi: kg. 5 a testa.

Art. 14.

Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di olio per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo proprio e familiare è stabilito in chilogrammi 7,500 pro-capite per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di chilogrammi 10 a persona.

Conseguentemente gli aventi diritto di cui al comma precedente, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di olio pari a kg. 7.500 a persona o compreso fra kg. 7.500 e kg. 10 devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni per l'olio, burro e grassi suini delle carte annonarie (normali e supplementari).

Art. 15.

Non hanno diritto all'esonero dall'obbligo del conferimento alla svincolo dell'olio:

a) i proprietari di fondi olivati dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il pagamento del canone in natura;

1920

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) coloro che non risultino avere partecipato effettivamente alla produzione di tale derrata per il raccolto stesso in una delle quattà previste dai cumma *a*), *b*), *c*) ed *d*) dell'art. 12, da una data anteriore al 30 giugno 1944;

c) coloro che hanno in affitto piante di olivo e non il terreno su cui sono coltivate, laddove per consuetudine non vige tale sistema di conduzione;

d) coloro che producono olio facendo molire per proprio conto olive acquistate presso terzi;

e) coloro che ricevano olio in pagamento di qualsiasi prestazione e lo ottengano in qualunque altro modo non previsto dagli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19.

L'esonero dall'obbligo del conferimento dell'olio non è concesso a società anonime conduttrici di aziende agricole aventi coltivazione di olivi; in tal caso solamente il dirigente della società è equiparato al produttore.

Art. 16.

Qualora l'azienda agricola con coltivazione di olivi condotta da Enti religiosi o da Istituti in genere fornisca per consuetudine olio a convivenze con essi direttamente collegate, può essere concesso lo svincolo dell'olio nei confronti dei componenti tali convivenze, nella misura prevista dal tesseramento nella provincia di residenza delle convivenze stesse.

Art. 17.

Ai coloni e mezzadri dell'azienda olivata costituita da più unità poderali, che per avversità stagionali abbiano ottenuto nella singola unità poderale una produzione inferiore al normale e comunque insufficiente per poter trattenere per sè e per i componenti la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico i quantitativi di olio di cui al comma *c*) dell'art. 12 potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un corrispettivo di olio sufficiente al raggiungimento del quantitativo di kg. 7.500 a persona. Qualora si tratti invece di coloni e mezzadri facenti parte di aziende olivate, le cui unità poderali non abbiano normalmente una produzione olearia sufficiente alla copertura del fabbisogno familiare, potrà essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un quantitativo di olio sufficiente al raggiungimento di kg. 5 di olio per il coltivatore e per ciascun componente la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico.

Lo svincolo concesso ai coloni mezzadri insufficientemente produttori porta come conseguenza il ritiro dei tagliandi olio burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 18.

Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto ai capi operai dei frantoi ed agli operai frantoiani per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,600 di olio per ogni settimana di prestazione di opera nel frantoio fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 10, limitatamente alle persone dei capi operai e degli operai frantoiani.

Di tale quantitativo dovrà essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini, corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Art. 19.

Ai pastori delle aziende agricole con coltivazione di olivi viene riconosciuto il diritto allo svincolo di kg. 9 di olio limitatamente alla persona degli stessi e previa esportazione dei tagliandi olio, burro e grassi suini della carta annonaria.

Art. 20.

Ai soli effetti del razionamento viene riconosciuto il diritto agli operai ed alle operaie addette al lavoro di raccolta delle olive, per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,600 di olio per ogni settimana di prestazione di opera per la raccolta delle olive, fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 30, limitatamente alla persona dell'operaio e dell'operaia.

Di tale quantitativo deve essere tenuto conto al momento del rilascio della carta annonaria agli effetti del ritiro dei tagliandi dell'olio, del burro e dei grassi suini corrispondenti quantitativamente alla metà dell'olio svincolato a norma del comma precedente.

Il controllo delle settimane di lavoro sarà effettuato dagli Uffici comunali statistici economici dell'agricoltura.

Art. 21.

Il conduttore di azienda olivicola avente diritto all'esonero e che risiede in provincia diversa da quella di produzione, può essere autorizzato dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura a trasportare nella provincia di residenza l'olio spettantegli, oppure, qualora lo richieda, può essere autorizzato a prelevare tale olio sull'ammasso della provincia di residenza, qualora esista ed abbia disponibilità, conferendo all'ammasso della provincia di produzione l'olio prodotto.

Art. 22.

Agli effetti del presente decreto si intende:

a) esonerato l'olio che il produttore, dopo documentazione del diritto all'esonero del conferimento all'ammasso, può con l'autorizzazione dell'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, ritirare e trattenere sul quantitativo totale dell'olio prodotto;

b) svincolato l'olio che gli aventi diritto alla svincolo ai sensi del presente decreto possono ottenere dall'ammasso dopo regolare conferimento e previo pagamento del prezzo fissato per la vendita dall'ammasso all'assegnatario.

Le richieste di esonero e di svincolo devono essere presentate dagli interessati agli Uffici comunali statistico economici dell'agricoltura, entro il termine che verrà stabilito dagli uffici suddetti, termine che dovrà essere reso noto con un preavviso minimo di giorni 15.

6. — *Vincolo delle sanse.*

Art. 23.

Tutti i residui della torchiatura delle olive, comunemente denominati con il nome di sanse (detriti della drupa, triturne di mandorle, frantumi di noccioli) ed i residui della lavorazione della sansa stessa per levigazione al frullino (buccette, polpa e noccioli), siano essi di produzione nazionale o importati dall'estero, sono vincolati presso i frantoi e gli stabilimenti di

1921

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

bevigazione a disposizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, il quale emanerà successivamente disposizioni al riguardo, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. — *Sanzioni.*

Art. 24.

Sono abrogate tutte le disposizioni che comunque contrastino con quelle del presente decreto.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto e nella legge 2 dicembre 1940, n. 1792, sono punite ai sensi della legge 22 aprile 1943, n. 215.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 settembre 1944

Il Ministro: Cuzzo

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1944.
Riduzione del tasso di sconto.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto l'art. 28 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, numero 204;

Vista il decreto Ministeriale 16 maggio 1936;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

A decorrere dall'11 settembre 1944, la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è ridotta dal 1,50 % al 4 %.

Resta fermo nella misura del 4,50 % l'interesse sulle anticipazioni presso la Banca stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1944

Il Ministro: Soleri

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIATO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 8 settembre 1944.
Avocazione dei profitti di regime.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto l'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, beni di qualsivoglia natura, in tutto o in parte appartenenti alle persone appresso elencate, ovvero sia, verso le stesse, a qualsiasi titolo debitore, anche se si tratti di debito non ancora scaduto o comunque contestato, deve farne dichiarazione nei modi e termini indicati negli articoli seguenti:

1) Federzoni dott. Luigi già presidente della soppressa Accademia d'Italia;

2) Rossoni Edmondo già ministro e membro del gran consiglio del fascismo;

3) Piovani Anna o Anita fu Antonio moglie del predetto;

4) Igliori Ulisse;

5) Ciliberto Evelina moglie del predetto;

6) Armenise dell'Artemisio conte rag. Giovanni già consigliere nazionale;

7) Bonivento Vittoria di Spiridione moglie del predetto;

8) Armenise Angela vedova Anletta fu Giuseppe sorella del predetto;

9) Avv. Giordani Tommaso;

10) Senatore Leopardi conte avv. Ettore;

11) Avv. Jurgens Carlo;

12) Alliegro comm. Anastasio;

13) Avv. Aleggiani Renato;

14) Barillà comm. G. Emilio;

15) Senatore Borghese principe don Rodolfo;

16) Manna dott. rag. Gilberto;

17) Avv. Giacini Benedetto;

18) Lupi comm. Tommaso;

19) Bottai dott. Giuseppe già ministro e membro del gran consiglio del fascismo;

20) Cioccia Emilia di Giuseppe, moglie del predetto;

21) Bottai Luigi fu Giuseppe, padre del predetto;

22) Bottai Maria di Luigi in Vezzani, sorella del predetto;

23) Vezzani ing. Giulio Cesare fu Fermo cognato del predetto;

24) Vaselli Romolo di Giovanni ex consigliere nazionale;

25) Vaselli Mario di Romolo;

26) Arpino Maria di Giuseppe maritata a Vaselli Romolo;

27) Vaselli Erberto di Romolo;

28) Manfredi Marcella di Giov. Battista maritata a Vaselli Erberto;

29) Vaselli Giuseppe di Romolo;

30) Bianchelli Renata di Andrea maritata a Vaselli Giuseppe;

31) Società Patrimoniale Anonima Fabbricati e Terreni (S.P.A.F.E.T.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 30.000.000 — amministratore unico Vaselli Erberto;

32) Società Centrale Immobiliare (S.C.I.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 12.000.000 — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

33) Albergo di Russia S. A. (A.R.S.A.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 5.000.000 — amministratore unico Vaselli Erberto;

34) Società Immobiliare Anonima Meridionale (S.I.A.M.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 1.000.000 — amministratore unico Vaselli Mario;

35) Società Anonima Italiana Lavori Edili e Marittimi (S.A.I.L.E.M.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 10 milioni — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

36) Società Anonima Imprese Coloniali (S.A.I.C.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 1.500.000 — presidente generale Gastone Rossi;

1922

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

37) Vaselli Anonima Servizi di Lavori Pubblici con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 5.000.000 — presidente gen. Gastone Rossi;

38) Società Anonima Bonifiche e Redditi Agricoli (S.A.B.E.R.A.) già Vaselli Agricola Società per Azioni (V.A.S.P.A.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 8.823.000 — amministratore unico Vaselli Erberto;

39) Vaselli Anonima Gestione Piante e Fiori con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio n. 16 — capitale sociale L. 100.000 — presidente Vaselli Romolo;

40) Società Italiana Bonifiche Anonima (S.I.B.A.) con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio numero 16 — capitale sociale L. 4.800.000 — amministratore unico Vaselli Giuseppe;

41) Gestione Agricola Italiana Società Anonima con sede in Roma alla piazza Gabriele d'Annunzio numero 16 — capitale sociale L. 1.000.000 — amministratore unico Vaselli Romolo;

Art. 2.

La dichiarazione deve essere fatta dal detentore o debitore, direttamente o a mezzo del loro legittimo rappresentante ovvero a mezzo di speciale mandatario, nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, all'Intendenza di finanza del luogo in cui la persona tenuta o incaricata a renderla ha il domicilio, la residenza o la dimora.

Qualora in tale luogo non abbia sede l'Intendenza di finanza la dichiarazione è resa all'Ufficio del registro e, in mancanza anche di questo, al più vicino Comando dei carabinieri.

Art. 3.

La dichiarazione deve indicare:

1) le generalità, domicilio, la residenza o la dimora del dichiarante e, nel caso che in suo nome e vece agisca un mandatario, deve essere correlata dell'atto di procura;

2) trattandosi di danaro, la quantità;

3) trattandosi di titoli dello Stato, ovvero di titoli azionari ed obbligazionari, la qualità, il valore nominale e la data di scadenza dell'ultima cedola non ancora riscossa;

4) trattandosi di cambiali o di altri titoli all'ordine ovvero di atti o contratti portanti obbligazioni di dare o fare a favore delle persone indicate nell'art. 1, l'importo, l'obbligato, la data di creazione e quella di scadenza;

5) trattandosi di libretti di deposito, conti correnti e simili nonchè di ricevute di deposito, fedi di pegno e simili, l'Istituto emittente, la data di emissione, nonchè rispettivamente il saldo, l'importo e la descrizione delle cose depositate o impegnate;

6) trattandosi di polizze di assicurazione, l'Istituto assicuratore, il capitale assicurato, la data di creazione, quella di scadenza, nonchè, se risulti, dell'ultimo premio pagato;

7) trattandosi di gioie, gioielli, oro grezzo, quadri, tappeti ed altri oggetti di valore artistico, la esatta descrizione di ciascun pezzo;

8) trattandosi in genere di mobili, mobilia, vestiario, macchine, semoventi e simili, la esatta descrizione di ciascuno;

9) trattandosi di debito del dichiarante o del suo rappresentante o mandante, l'importo, la causa, la scadenza e, quando questa si fosse già verificata, la data relativa e la misura degli interessi eventualmente pattuiti, nonchè, quando il debito sia litigioso o comunque controverso, le ragioni della contestazione e, ove penda giudizio, l'autorità giudiziaria che ne è investita, gli avvocati che ne hanno il patrocinio, e i provvedimenti giudiziari già intervenuti;

10) trattandosi di prestazioni in natura, il titolo da cui derivano, le cose od utilità che ne formano oggetto, la durata, le scadenze periodiche ed il luogo in cui devono essere adempiute;

11) ogni altro elemento, oltre quelli innanzi in via esemplificativa enunciati, atto ad esattamente indicare i beni ed i debiti indicati nell'art. 1.

Art. 4.

La dichiarazione, quando il dichiarante sia persona illetterata, può essere resa verbalmente al pubblico ufficiale tenuto a riceverla a norma dell'art. 2, che ne assume gli estremi a verbale da sottoscriversi da lui e dal dichiarante stesso.

Se questi sia analfabeta la dichiarazione è dal pubblico ufficiale ricevuta in presenza di due testimoni.

Art. 5.

La dichiarazione può essere correlata subito di tutti i titoli e documenti che si riferiscono ai beni e ai debiti dichiarati.

Tali titoli e documenti, se non consegnati subito, vanno conservati per essere tenuti, in ogni momento, a disposizione dell'Alto Commissariato e della Finanza.

Art. 6.

Il detentore e il debitore sono soggetti a tutti gli obblighi e a tutte le responsabilità dei custodi.

Art. 7.

Salva la responsabilità civile per il pregiudizio che possa derivarne alla Finanza e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, omette o ingiustificatamente ritarda di rendere la dichiarazione prescritta nell'art. 1 ovvero la rende in termini volontariamente non esatti, incompleti o reticenti è punito a norma dell'art. 36 in relazione all'articolo 31 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 8.

Il presente decreto ha vigore dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 8 settembre 1944

p. *L'Alto Commissario*:
L'Alto Commissario Aggiunto: CINGOLANI

11 SEP Recd
HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
CONTROL COMMISSION
APO 394
GEN.
Col MC - HY
Mail Room
Typed
Checked
C C
INITIALS
DATE

Dupl for Dir P. Magnus

To USC.

16 A

ACC/4010/11

ES/pe.
10 Sept 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.55 of 6 September 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Safety Branch
(b) Finance
(c) Transport
(d) Transport
(e) Transport
(f) Public Works & Agriculture

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Royal Decree Law No. 186 of 4 June 1944.

Abrogating the provisions forbidding women to become teachers and to assume certain supervisory functions in institutions for secondary education.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 187 of 10 Aug 1944.

Extending the daily indemnity granted by R.Decree-Law No.6 of 5 Jan 1944 to non commissioned officers, selected guards and guards of the Corps of the Public Safety Agents.

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.188 of 17 Aug 1944.

Establishing the National Organisation for Freight Transport by Motor vehicles. (E.N.A.C.)

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.189 of 17 Aug 1944.

Extraordinary provisions in respect to freight transport over State Railways.

(e) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom of 20 July 1944.

Appointment of General Giovanni DI RAIMONDO to the post of Director General of the State Railway.

(f) Ministerial Decree of 30 Aug 1944.

Dissolving the administrative board of the Consortium for irrigation of the middle Tiber valley and appointing a Commissioner.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
1923

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Education

(b) Public Safety (Police)

(c) Transport Civil Aviation Finance

(d) Transport

(e) Transport

(f) Public Works Agriculture

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following decrees :-

(a) Royal Decree Law No. 186 of 4 June 1944.

Abrogating the provisions forbidding women to become teachers and to assume certain supervisory functions in institutions for secondary education.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 167 of 10 Aug 1944.

Extending the daily indemnity granted by R.Decree-Law No.6 of 5 Jan 1944 to non commissioned officers, selected guards and guards of the Corps of the Public Safety Agents.

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.168 of 17 Aug 1944.

Establishing the National Organisation for Freight Transport by Motor vehicles. (N.A.F.C.)

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.169 of 17 Aug 1944.

Extraordinary provisions in respect to freight transport over State Railways.

(e) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom of 20 July 1944.

Appointment of General Giovanni DE RAIMONDO to the post of Director General of the State Railway.

(f) Ministerial Decree of 30 Aug 1944.

Dissolving the administrative board of the Consortium for irrigation of the middle Tiber valley and appointing a Commissioner.

NOTE : Sub Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of C.U. be excluded from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 11 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the C.U. returns received after this date will be treated for action.

SEEN.	
Col. Mc. CARTHY	
Maj. MAGNUS	
Maj. DRAGE	
Capt. SALVADORI	
Col. FAVA	
C. C.	

RICHARD H. WILDEN,
Colonel, GSC,
Chief Legal Officer.

1924
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1925

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Venerdì, 8 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 186.
Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media . . . . . Pag. 311

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 187.
Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dell'indennità giornaliera di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1941, n. 6. Pag. 312

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 188.
Istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) . . . . . Pag. 312

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 189.
Provvedimenti eccezionali per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 317

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944.
Nomina del generale Giovanni Di Raimondo a direttore generale delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 317

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1944.
Scioglimento dell'amministrazione del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere e nomina del commissario . . . . . Pag. 317

Avviso di rettifica (Decreti legislativi luogotenenziali 10 agosto 1944, n. 180, e 10 agosto 1944, n. 181). Pag. 318

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge . . . . . Pag. 318

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 318

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 318

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1944, n. 186.

Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione media.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;
Visto il R. decreto 28 settembre 1931, n. 1680;
Visto il R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1840;
Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 283;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi e regolamenti che escludono le donne dalla nomina a dirigente od insegnante di istituti medi di istruzione di primo e di

1926

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

secondo grado, e di scuole medie, di istituti medi pareggiati, di Regie scuole o Regi istituti di istruzione media tecnica; dalla nomina ad insegnante di alcune materie nei licei e negli istituti di istruzione tecnica; dagli esami di abilitazione a tali insegnamenti; dai concorsi a tali cattedre, nonchè dalla nomina nel assistente, capo officina e sottocapo officina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali; segretario nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali e commerciali; tecnico agrario, segretario, censore e prefetto di disciplina nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche agrarie.

Cessano pertanto di aver vigore i divieti di cui all'art. 12 secondo comma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; all'art. 50 secondo comma del R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084; all'art. 11 del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2180; all'art. 6 terzo comma del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1680; all'art. 10 del R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1840; all'art. 9 ultimo comma della legge 1° luglio 1940, n. 899.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 4 giugno 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — OMODEO

Visto, *Il Guardasigilli*: ARANGIO RUIZ
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944.
Registro Istruzione n. 4, foglio n. 92. — BRIGUGLIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 187.

Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dell'indennità giornaliera di cui al R. decreto-legge 3 gennaio 1941, n. 6.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 327 del regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 21 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la guerra e pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 15 gennaio 1944, la speciale indennità giornaliera di pubblica sicurezza di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, stabilita per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, è estesa, con le stesse modalità e per i gradi corrispondenti, ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TRIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Interno n. 1-bis, foglio n. 73. — PAGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 188.

Istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa coi Ministri per le finanze e l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il coordinamento degli autotrasporti di cose e per la migliore utilizzazione degli automezzi destinati a tale uso è costituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.), ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Art. 2.

E' approvato lo statuto allegato, controfirmato dal Ministro per le comunicazioni, che stabilisce la finalità, le attribuzioni e la durata dell'Ente, di cui al precedente articolo, e ne regola l'amministrazione ed il funzionamento.

1927

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Tutti i proprietari di autotreni, autocarri, motocarri e trattori stradali con rimorchi, destinati al trasporto di cose, nonchè tutti coloro che detengono, a qualsiasi titolo, autoveicoli delle suddette categorie sono obbligati a far parte dell'E.N.A.C. e ad osservarne lo statuto.

A tal fine presenteranno, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, domanda d'iscrizione agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competenti per territorio.

Qualora il proprietario o detentore di cui al primo comma non possa o non voglia assoggettarsi a tanto, è obbligato a farne dichiarazione scritta agli uffici dell'Ente e ad affidare all'Ente stesso per la gestione l'autoveizzo o gli autoveizzi detenuti.

Art. 4.

Dalla data che sarà determinata con apposito decreto del Ministro per le comunicazioni è vietato a chiunque di eseguire o fare eseguire con autoveicoli, anche se propri, trasporti non disposti dall'E.N.A.C.

Il Ministero delle communicazioni ha però facoltà di rilasciare agli iscritti all'Ente autorizzazioni, revocabili in ogni tempo, ad eseguire direttamente trasporti di cose proprie con autoveicoli propri, per particolari esigenze o per servizi di carattere continuativo.

Art. 5.

Salvo quanto è previsto al secondo comma dell'articolo che precede, dalla stessa data chiunque intenda fare eseguire trasporti di cose deve farne regolare richiesta:

1) alle Commissioni di cui all'art. 21 dello statuto, se trattasi di trasporti interessanti una sola provincia o due provincie limitrofe;

2) agli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile se trattasi di trasporti interessanti più di due provincie dello stesso compartimento o due compartimenti limitrofi;

3) all'Ispettorato generale della motorizzazione civile, se trattasi di trasporti interessanti più di due compartimenti.

Spetta a detti organi stabilire l'ordine di precedenza dei trasporti da effettuarsi e richiedere le direzioni dell'E.N.A.C. per l'esecuzione.

Art. 6

La inosservanza degli obblighi dello statuto e la contravvenzione alle norme del presente decreto sono punite con l'ammenda da lire mille a lire quindicimila.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità può essere ordinata la confisca degli autoveicoli.

Art. 7.

Per le contravvenzioni al disposto del presente decreto si procederà a termini degli articoli 122 e seguenti del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, per quanto applicabili.

Art. 8.

Per il funzionamento dell'E.N.A.C. il Ministro per le comunicazioni è autorizzato:

a) ad approvare, di concerto con il Ministro per le finanze, apposito regolamento per l'assunzione, la nomina, il trattamento economico e disciplinare del personale dell'Ente e a fissare gli emolumenti dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci;

b) a sottoporre a periodiche revisioni ed approvare, di concerto col Ministro per l'industria, lavoro e commercio, la tariffa nazionale dei trasporti;

c) ad approvare le quote di iscrizione per ciascun autoveicolo ed il contributo, da corrispondere all'E.N.A.C., per ogni q.le-km. di trasporto effettuato;

d) ad emanare norme per l'assegnazione, la ripartizione dei combustibili, carburanti, pneumatici e materiale di ricambio;

e) ad emanare le norme che riterrà necessarie per assicurare la regolarità dei trasporti.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1944.
Registro Uff. speciale Ferrovie, n. 1, foglio n. 2. — CASABURI

Statuto per l'istituzione e funzionamento dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose

CAPO I.

Costituzione, scopo e durata.

Art. 1.

E' istituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) sotto la vigilanza e controllo del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - con le attribuzioni e gli obblighi stabiliti dal presente statuto.

Art. 2.

L'Ente non ha scopo di lucro ma la finalità di potenziare e disciplinare i trasporti di cose con autoveicoli e di costituire, in pari tempo, sicura garanzia di lavoro per gli iscritti.

Esso non stabilisce alcun rapporto finanziario fra gli iscritti e non coinvolge alcun iscritto nella responsabilità degli altri e dell'Ente stesso.

Art. 3.

L'Ente ha le seguenti finalità:

a) fare eseguire prontamente dai propri iscritti tutti e soltanto i trasporti che gli vengono richiesti dall'autorità all'uopo preposta;

b) distribuire equamente tra gli iscritti i trasporti di cui sopra, disciplinarne e controllarne l'esecuzione in conformità delle norme emanate dal Ministero delle comunicazioni;

1928

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) coordinare i trasporti in modo da evitare il più che possibile i carichi incompleti ed i ritorni a vuoto;

d) vigilare il rispetto delle tariffe dei trasporti e delle competenze accessorie determinate dal Ministero delle comunicazioni;

e) provvedere alla distribuzione dei carburanti, lubrificanti, delle gomme e dei pezzi di ricambio tra le ditte iscritte, secondo le modalità che saranno impartite;

f) favorire le forme di assicurazioni collettive contro le responsabilità civili, danni, furti, incendi del materiale rotabile e delle cose trasportate;

g) promuovere e favorire nel campo tecnico tutte le iniziative atte a migliorare lo sviluppo dei trasporti automobilistici di cose (officine di riparazione, trasporti stradali, distributori di carburanti, ecc.).

Art. 4.

L'Ente a richiesta del Ministero delle comunicazioni istituirà nel suo seno distinte sezioni per trasporti di identica natura che richiedono speciali attività.

Queste sezioni potranno essere distaccate nel territorio di ciascuna provincia e nei posti ove maggiormente si renderanno utili.

Art. 5.

La durata dell'Ente è stabilita fino a sei mesi dopo la conclusione della pace salvo proroga che sarà stabilita con provvedimento del Ministro per le comunicazioni.

L'Ente potrà essere sciolto in ogni momento con provvedimento del Ministro stesso.

Art. 6

Fanno parte dell'Ente tutti i proprietari di autocarri, motocarri, autotreni e trattori stradali con rimorchio destinati al trasporto di cose nonchè tutti coloro che detengono a qualsiasi titolo autoveicoli delle suddette categorie per l'esercizio di trasporti di cose.

Art. 7.

Le domande d'iscrizione all'E.N.A.C. saranno redatte su appositi moduli, in distribuzione presso gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione e dei trasporti in concessione.

CAPO II.

Obblighi degli iscritti.

Art. 8.

Gli iscritti, nei limiti della propria attività, per la durata dell'iscrizione nell'Ente, hanno i seguenti obblighi:

a) eseguire prontamente tutti e soltanto i trasporti ordinati dall'Ente;

b) osservare scrupolosamente le condizioni generali dei trasporti, gli itinerari prestabiliti e tutte le istruzioni che verranno impartite dall'Ente;

c) sottostare a tutti i controlli che il Ministero delle comunicazioni, l'Ispettorato della motorizzazione civile e trasporti in concessione o l'Ente dispongono;

d) mantenere in efficienza i propri automezzi e comunicare tempestivamente agli Uffici provinciali dell'Ente i guasti, le avarie ed il periodo di tempo necessario per procedere alle riparazioni;

e) inviare tutti i dati relativi ai trasporti che venissero richiesti dall'Ente;

f) corrispondere regolarmente i contributi per il funzionamento dell'Ente;

g) comunicare all'Ente gli eventuali trasferimenti di proprietà dei propri automezzi specificando le generalità ed il domicilio del nuovo proprietario.

L'obbligo di cui alla lettera *g*) del comma precedente varrà, anche in caso di modifica o di scioglimento delle ditte già iscritte.

Art. 9.

Ogni iscritto non potrà eseguire o fare eseguire trasporti direttamente per conto proprio o di terzi salvo espressa autorizzazione.

Tali autorizzazioni non esonerano gli iscritti dall'obbligo di corrispondere all'Ente i contributi di cui all'articolo 10.

Art. 10.

Ciascuna ditta è tenuta a corrispondere all'Ente i seguenti contributi:

a) quota di iscrizione per ogni autoveicolo;

b) contributo per ogni q.le-km. di trasporto effettuato.

La misura di tali contributi sarà determinata anno per anno dall'organo di amministrazione dell'Ente in via preventiva per l'anno successivo e sarà sottoposta all'approvazione del Ministro per le comunicazioni.

CAPO III.

Organi dell'Ente.

Art. 11.

Gli organi dell'Ente sono:

il Consiglio di amministrazione;

il Collegio dei sindaci.

A) *Consiglio di amministrazione.*

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente ed, in caso di impedimento o di assenza, dal vice presidente, ed è composto.

da un funzionario tecnico e da un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

da un rappresentante del Ministero delle finanze;

da un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

da un avvocato dello Stato;

da tre rappresentanti delle ditte che fanno parte dell'Ente.

Art. 13.

Al Consiglio di amministrazione sono conferiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente.

1929

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Epperò:

a) fissa le direttive amministrative che l'Ente deve seguire per assicurare il suo funzionamento;

b) nomina e revoca il personale e delibera i provvedimenti da adottare nei confronti di esso con l'osservanza di apposito regolamento approvato dal Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

c) predispone, all'inizio di ogni esercizio, il programma di attività dell'Ente ed il bilancio preventivo da sottoporre all'esame dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze;

d) predispone alla fine di ogni esercizio il bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre ai Ministeri delle comunicazioni e delle finanze;

e) propone le modifiche delle tariffe da sottoporre all'approvazione del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per la industria, commercio e lavoro;

f) nomina il segretario del Consiglio che presceglie fra i funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) delibera su ogni altro argomento relativo all'organizzazione e allo sviluppo dell'Ente.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni al presidente o al vice presidente.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente a mezzo di lettera raccomandata recante l'ordine del giorno e la data di convocazione. Tale lettera è diramata almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta.

In casi eccezionali e di urgenza la convocazione può essere fatta in termine più breve ed anche con telegramma.

Il Consiglio di amministrazione è convocato quattro volte l'anno e ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno quattro consiglieri o su proposta dei sindaci.

Art. 15.

Il Consiglio è presieduto dal presidente o dal vice presidente.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nelle riunioni del Consiglio può essere inteso il direttore generale.

B) *Presidente.*

Art. 16.

La presidenza del Consiglio di amministrazione spetta al Ministro per le comunicazioni, o, per sua delega, al Sottosegretario di Stato per le Ferrovie e la motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Il presidente:

a) ha la rappresentanza dell'Ente e ne firma gli atti;

b) fa le proposte sull'organizzazione dell'Ente;

c) ha la sorveglianza su tutta l'organizzazione dell'Ente;

d) esercita le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione;

e) in casi eccezionali e di urgenza ha facoltà di sostituirsi al Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso a darsi nella prima adunanza successiva.

C) *Vice presidente.*

Art. 17.

Le funzioni di vice presidente sono affidate al direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione o ad un suo rappresentante.

Il vice presidente:

a) sostituisce in caso di assenza il presidente e lo coadiuva in tutte le sue mansioni;

b) firma gli atti di ordinaria amministrazione e quelli eccedenti la ordinaria amministrazione secondo la delega del Consiglio;

c) esercita le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione e dal presidente.

D) *Gli altri consiglieri.*

Art. 18.

I rappresentanti del Ministero delle comunicazioni e degli altri Ministeri sono nominati con decreto dei rispettivi Ministri.

L'avvocato dello Stato è nominato con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato.

I rappresentanti delle ditte iscritte all'Ente sono nominati dalla Associazione di categoria.

Tutti i consiglieri durano in carica due anni salvo conferma.

E) *Collegio dei sindaci.*

Art. 19.

I sindaci sono nominati per un quadriennio nel numero di cinque, tre dal Ministro per le comunicazioni e due dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per le comunicazioni e quello per le finanze nomineranno ciascuno anche un sindaco supplente.

Le attribuzioni dei sindaci sono quelle ordinarie in materia di controllo.

CAPO IV.

Uffici dell'Ente.

Art. 20.

Uffici dell'Ente sono:

le Direzioni provinciali con sede nei capoluoghi di provincia;

le Direzioni compartimentali con sede presso gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

la Direzione generale con sede presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

1930

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A) *Direzioni provinciali e compartimentali.*

Art. 21.

Le Direzioni provinciali organizzano la esecuzione dei trasporti interessanti una sola provincia o due provincie limitrofe, quelle compartimentali i trasporti interessanti più di due provincie dello stesso compartimento o due compartimenti limitrofi.

Esse provvedono, ciascuna nell'ambito della propria competenza:

a) fare eseguire agli iscritti i trasporti sull'ordine che viene stabilito dall'organo competente preposto per legge;

b) coordinare, disciplinare e distribuire fra gli iscritti e vigilare gli autotrasporti in conformità delle finalità dell'Ente stabilite dall'art. 3 del presente statuto nonchè delle disposizioni emanate per legge e di quelle che verranno impartite dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

c) riscuotere per conto del vettore il prezzo dei trasporti;

d) riscuotere le quote di iscrizione ed i contributi chilometrici;

e) distribuire i carburanti, i lubrificanti, i pneumatici e le parti di ricambio in conformità alle disposizioni impartite dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;

f) promuovere i provvedimenti degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e trasporti in concessione a carico delle ditte inadempienti agli obblighi di cui all'art. 8 del presente statuto.

B) *Direzione generale.*

Art. 22.

La Direzione generale:

a) organizza l'esecuzione dei trasporti di maggiore importanza interessanti più di due compartimenti, richiesti dall'organo competente preposto per legge;

b) studia le correnti di traffico e promuove provvedimenti per orientarle e stabilizzarle su itinerari prestabiliti allo scopo di costituire una rete organica di autotrasporti in armonia con le ferrovie in esercizio;

c) promuove provvedimenti diretti a favorire la costruzione di magazzini merci, rimesse, officine, distributori di carburanti ecc. nonchè l'istituzione di centri di rifornimento e di soccorsi stradali;

d) promuove e favorisce le forme di assicurazioni collettive contro le responsabilità civili, danni, furti, incendi del materiale rotabile e delle cose trasportate;

e) coordina l'attività dei singoli servizi e provvidenze all'andamento generale dell'Ente e al funzionamento tecnico di esso;

f) impartisce le direttive per l'esecuzione di tutte le disposizioni emanate dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Nomina.

Art. 23.

I direttori provinciali, i direttori compartimentali ed il direttore generale dell'Ente, pur restando funzionari dell'Ente, sono nominati dal Ministro per le comunicazioni.

CAPO V.

Commissioni provinciali.

Art. 24.

Presso le Direzioni provinciali di cui all'art. 20 sono costituite Commissioni provinciali per gli autotrasporti.

A dette Commissioni è demandato il compito di stabilire la precedenza delle richieste di trasporti in relazione alle necessità della provincia.

Art. 25.

Le Commissioni provinciali sono composte:

da un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

dal direttore provinciale del R.A.C.I. o da un suo rappresentante;

da un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia ovvero della Camera dell'industria commercio e lavoro;

da un rappresentante della Sezione provinciale dell'alimentazione.

Detti membri sono nominati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, su proposta dei prefetti, ed eleggono nel loro seno il presidente, il cui voto ha la prevalenza in caso di parità.

CAPO VI.

Funzionamento dell'Ente.

Art. 26.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

dalle quote di iscrizione di cui alla lettera *a)* del precedente art. 10;

dai contributi di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 10.

Art. 27.

La gestione dell'Ente è completamente autonoma, salvo i poteri di vigilanza e controllo spettanti al Ministero delle comunicazioni in virtù delle disposizioni del presente statuto.

L'esplicazione di tali poteri non impegna la responsabilità dello Stato.

Art. 28.

L'Ente risponde della esecuzione dei trasporti a norma delle disposizioni del codice civile vigente.

Gli iscritti, se conservano la gestione dei loro automezzi a termini dell'art. 8, restano obbligati per contratto verso l'Ente e per fatto illecito verso i terzi.

Qualora gli iscritti abbiano affidato la gestione degli automezzi all'Ente, questo risponde anche per fatto illecito.

A tal fine l'Ente e gli iscritti copriranno con assicurazioni il rischio del trasporto per la parte che rispettivamente li riguarda.

Art. 29.

Qualora l'Ente assuma la gestione di automezzi degli iscritti, le spese di gestione saranno prelevate dalle somme normali a corrispondersi per i trasporti eseguiti con detti mezzi.

1931

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CAPO VII.

Bilancio.

Art. 30.

Il primo esercizio finanziario si chiude al 30 giugno 1915.

Il bilancio consuntivo deve essere:

a) riveduto dai sindaci entro un mese dalla chiusura dell'esercizio;

b) approvato dal Consiglio di amministrazione entro due mesi dalla chiusura stessa;

c) sottoposto al visto dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze entro tre mesi dalla chiusura stessa.

Il Ministro per le comunicazioni: CERABONA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 agosto 1944, n. 189.

Provvedimenti eccezionali per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per tutta la durata dello stato di guerra il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, in deroga alle condizioni e tariffe approvate con R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, è accettato a solo rischio e pericolo del mittente.

Art. 2.

La mora o la mancata riscossione dell'assegno, la avaria, la perdita parziale o totale delle cose e l'inosservanza del termine di resa, di cui agli articoli 25, 53 e 55 delle condizioni e tariffe stesse nei trasporti richiesti ed effettuati dal 1° gennaio 1943 alla data di entrata in vigore del presente decreto si presumono, fino a prova contraria, dovute ad evento di forza maggiore.

Art. 3.

Per lo stesso periodo di cui all'art. 1, il termine previsto nel primo comma dell'art. 61 delle condizioni e tariffe anzidette è prorogato a 180 giorni.

Detto termine, qualora si tratti di trasporti richiesti ed effettuati su linee ferroviarie, anche in parte comprese in territori non ancora restituiti alla amministrazione italiana, decorre dal giorno della restituzione dei territori stessi.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche ai trasporti su linee concesse all'industria privata sottoposti al regime delle condizioni e tariffe in vigore sulle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944.
Registro Uff. speciale Ferrovie, n. 1, foglio n. 8. — CASABURI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944.

Nomina del generale Giovanni Di Raimondo a direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il generale Giovanni Di Raimondo è nominato direttore generale delle Ferrovie dello Stato a decorrere dal 18 luglio 1944.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1944
Registro Uff. speciale Ferrovie n. 1, foglio n. 7.

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1944.

Scioglimento dell'amministrazione del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 25 ottobre 1928, n. 2571, col quale fu riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 907, il Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere;

1932

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ritenuta l'opportunità di procedere allo scioglimento della amministrazione del Consorzio suddetto;

Visto l'art. 66 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Decreta:

L'amministrazione del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere è sciolta.

L'avv. De Feo Alessandro è nominato commissario dell'Ente suddetto, con tutti i poteri degli organi di ordinaria amministrazione.

Roma, addì 30 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

AVVISO DI RETTIFICA

I decreti 10 agosto 1944, n. 180, e 10 agosto 1944, n. 181, concernenti rispettivamente l'« Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero » e « Modificazione di diritti metrici », pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1944, n. 52, debbono essere indicati, tanto nel sommario quanto nel testo, come *Decreti legislativi Luogotenenziali*, anzichè *Decreti-legge Luogotenenziali*.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 12-B, registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 179. — Losen.

2) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 19-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 180. — Losen.

3) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 20-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 181. — Losen.

4) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 21-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 183. — Losen.

5) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25-B, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 182. — Losen.

6) R. decreto 24 gennaio 1944, n. 19, registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1944, Registro Interno n. 1, foglio 42. — Pardo.

7) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 186. — Losen.

8) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 69, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 187. — Losen.

9) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944 Registro Finanze n. 1, foglio 188. — Losen.

10) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 115, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944, Registro Finanze n. 1, foglio 189. — Losen.

Roma, 25 agosto 1944

Il presidente: MIRAGLIA

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I^a - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 29 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	91,05
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,65
Id. 5 % 1936	»	96,50
Id. 4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	94,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,70

Media dei titoli del 30 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	91,05
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,65
Id. 5 % 1936	»	96,50
Id. 4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	94,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,99
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,77
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 51 del 2 settembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 5 settembre 1944

M. S. LUSH

BRIGADIERE GENERALE

Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

-9 SEP Recd 11Se.

Major Gen Pete Magruder
Conducting Officer

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION

SEEN.	INITIALS.	DATE.
Col. Mc. [illegible]RTHY		
Maj. MAG[illegible]	P.M.	
Maj. DRAPER		
Capt SALVADORI		
Col. FAVA		
C.C.		

ACC/4010/L. /ap.

MEMORANDUM 6 September 1944.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.52 of 5 Sept 1944.

TO : See Distribution List

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of G.U. contains the following legislation.

(a) Interior Public Safety

(a) Royal Decree-Law No.178 of 11 May 1944.
Modifying the rules concerning marriage of non commissioned officers and men of the Royal Carabinieri.

(b) Finance

(b) Royal Decree-Law No.179 of 1 June 1944.
Introducing a new type of State marking for liquor containers.

(c) Commerce

(c) Decree-Law of the Lieutenant General of the Kingdom No. 180 of 10 August 1944.
Regulating the organization of the National Institute for foreign trade.

(d) Finance

(d) Decree-Law of the Lieutenant General of the Kingdom, No. 181 of 10 August 1944.
Modifying the fees for testing weights and measures.

(e) Commerce and Industry

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.182 of 10 August 1944.
Repealing R. Decree-Law No. 97 of 19 March 1944 which conferred temporarily the powers and functions of the Central Statistics Institute to the Ministry of Industry, Commerce and Labour.

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.183 of 24 August 1944.
Reinstatement into service of officials of the judiciary category dismissed for political or racial motives.

(g) Public Safety

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.184 of 4 September 1944.
Increasing the penalties for illegal sale of alcoholic beverages.

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.185 of 4 September 1944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785646

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
(a) Interior Public Safety	1. This issue of G.U. contains the following legislation. (a) Royal Decree-Law No.178 of 11 May 1944. Modifying the rules concerning marriage of non commissioned officers and men of the Royal Carabinieri.
(b) Finance	(b) Royal Decree-Law No.179 of 1 June 1944. Introducing a new type of State stamping for liquor containers.
(c) Commerce	(c) Decree-Law of the Lieutenant General of the Kingdom No. 180 of 10 August 1944. Regulating the organization of the National Institute for foreign trade.
(d) Finance	(d) Decree-Law of the Lieutenant General of the Kingdom, No. 181 of 10 August 1944. Modifying the fees for testing weights and measures.
(e) Commerce and Industry	(e) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.182 of 10 August 1944. Repealing R. Decree-Law No. 97 of 19 March 1944 which conferred temporarily the powers and functions of the Central Statistics Institute to the Ministry of Industry, Commerce and Labour.
	(f) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.183 of 10 August 1944. Reinstatement into service of officials of the judiciary category dismissed for political or racial motives.
(g) Public Safety	(g) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.184 of 4 September 1944. Increasing the penalties for illegal sale of alcoholic beverages.
	(h) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.185 of 4 September 1944. New time limits for the presentation to Parliament and conversion into law of Decree-Laws which have not yet been so presented or converted into law.
(i) Industry	(i) Presidential Decree 14 August 1944. Appointment of Avv.Eucardio [illegible] to the post of Commissioner extraordinary of the Istituto Poligrafico dello Stato (State Printing Establishment).

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be excluded from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns

1934

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

through their competent Section not later than 1700 Hours, Sunday, 10 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

for RICHARD H. WILMER,
Colonel, OAC.,
Chief Legal Officer.

1936

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1936

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 52

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 5 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali. Pag. 303

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.
Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori . . . . . Pag. 304

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 180.
Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero . . . . . Pag. 306

DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.
Modificazione di diritti metrici . . . . . Pag. 306

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.
Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica . . . . . Pag. 307

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 183.
Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali. Pag. 307

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 184.
Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcooliche . . . . . Pag. 308

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.
Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge . . . . . Pag. 309

DECRETO PRESIDENZIALE 14 agosto 1944.
Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Pag. 309

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del Tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 309

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 310

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.
Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1291, concernente la abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato convertito in legge, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 1938, n. 2214;

Visto il R. decreto 2 maggio 1940, n. 902, che approva il regolamento alla legge suddetta;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

1937

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per le finanze, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, in deroga alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali possono contrarre matrimonio solo se siano sottufficiali di carriera o appuntati con tre rafferme compiute.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 11 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — ORLANDO — QUINTIERI — DE COURTEN — SANDALLI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 125. — SALVATORI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.

Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1921 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio di alcole di contrabbando;

Visto il R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1934, n. 2454;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 423;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 13-B;

Visti i R. decreti-legge 31 gennaio 1944, nn. 36 e 37;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In sostituzione del contrassegno previsto dall'art. 1 del R. decreto 14 marzo 1938, n. 423, da applicare ai recipienti contenenti liquori, è istituito un nuovo tipo di contrassegno di Stato costituito, come da fac-simile allegato, da un bollino metallico recante impresso su di una faccia lo stemma Sabaudo e sull'altra la indicazione del quantitativo idrato minimo e massimo di prodotto cui ogni bollino si riferisce con la dicitura « Contrassegno di Stato - Liquori ».

L'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, resta perciò abrogato.

Art. 2.

Il contrassegno di Stato di cui al precedente art. 1 di tipo unico è distinto in sei tagli per quantitativi di prodotto:

a) fino a l. 1/4;
b) oltre l. 1/4 a l. 1/2;
c) oltre l. 1/2 a l. 4/5;
d) oltre l. 4/5 a l. 1;
e) oltre l. 1 a l. 1 e 1/2;
f) oltre l. 1 e 1/2 a l. 2.

Tale contrassegno di Stato sarà applicato a cura delle ditte interessate con le modalità in uso osservate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il prezzo di ogni contrassegno è fissato in L. 5.

Art. 3.

Per il deposito, l'applicazione e il movimento dei contrassegni di Stato si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il registro di carico e scarico (Serie *C*, mod. 47) previsto dall'art. 7 del sopracitato decreto deve essere preventivamente vidimato dalla competente sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Tale registro sarà valido per la durata di un esercizio finanziario (1° luglio-30 giugno dell'anno successivo) ed è soggetto ad « un diritto di vidimazione » nella misura di L. 100 da corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Art. 4.

Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - i fabbricanti o considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonchè gli esercenti la vendita di liquori sono tenuti a denunziare — per iscritto e in doppio esemplare di cui uno su carta da bollo da L. 8 — alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, la quantità di prodotti da essi rispettivamente detenuti, specificatamente per ciascuna qualità, precisando i quantitativi già imbottigliati secondo le norme di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, con discriminazione del numero di ogni tipo di bottiglia.

1938

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Dei due esemplari di denunzia di cui all'articolo precedente, quello redatto su carta da bollo sarà conservato dalla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione con la dichiarazione di ricevuta della ditta, e l'altro verrà a questa restituito vistato dalla predetta sezione, previo pagamento del « diritto di vidimazione » di L. 100 che la ditta stessa dovrà corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Sull'esemplare di denuncia da restituire vidimato alla ditta la sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione istituirà un conto di carico e scarico, per i prodotti denunciati, sul quale dovrà dagli interessati, annotarsi il movimento della accennata quantità di prodotti fino al loro completo esaurimento.

I prodotti esistenti presso le fabbriche o in locali considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonchè presso gli esercizi di vendita, condizionati ai sensi del disposto con l'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, dovranno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, essere regolarizzati con l'applicazione sulla fascetta medesima, del timbro ad umido in uso alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 6.

Le spese per la vigilanza degli agenti preposti ad assistere alla regolarizzazione di cui agli articoli precedenti sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7.

I prodotti, che dopo i termini fissati dai precedenti articoli siano rinvenuti in condizioni diverse da quelle prescritte dal presente decreto, saranno considerati di contrabbando.

La ritardata presentazione alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, della denuncia di cui al precedente art. 4 sarà punita con una ammenda variabile da L. 100 a L. 500.

La mancata o infedele denuncia prevista dall'art. 4 sarà punita con una multa variabile da L. 1000 a L. 5000.

Art. 8.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 1° giugno 1944

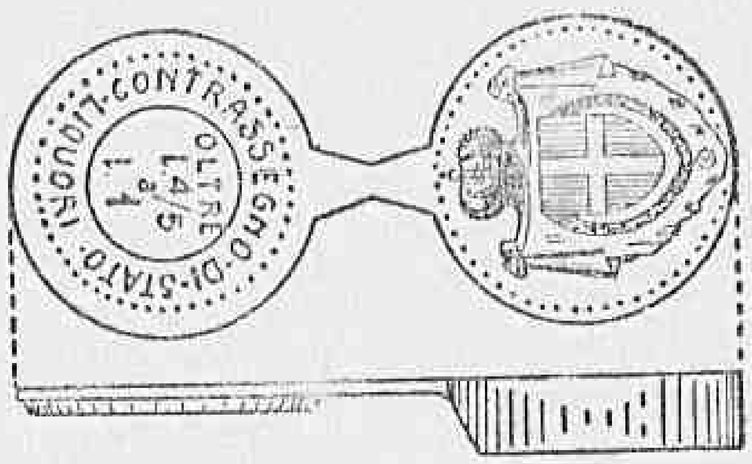
VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — QUINTIERI

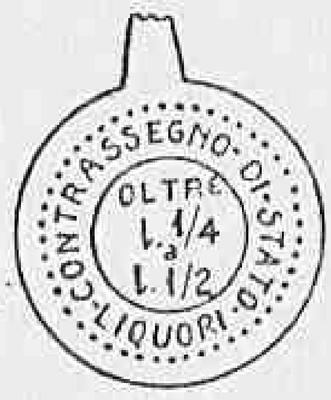
Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 201. — LEEN

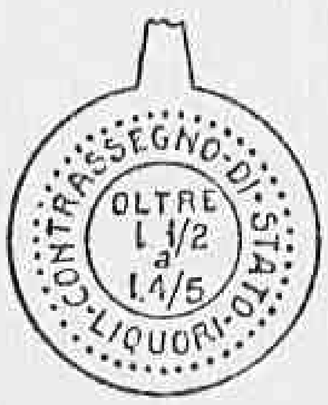
Fac-simile dei contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti liquori

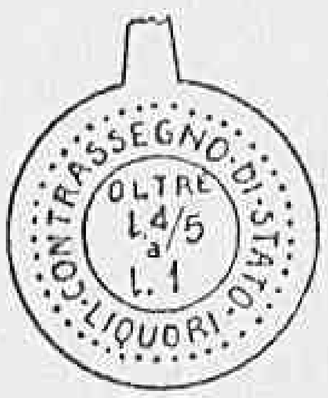
Scala doppia

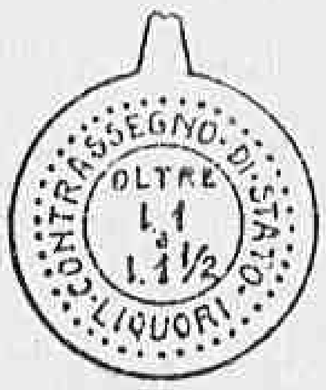


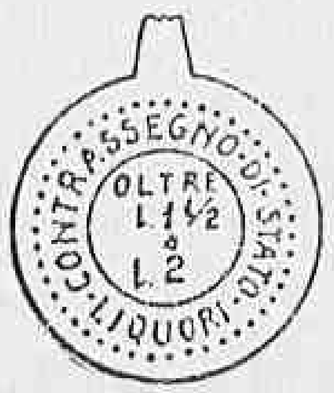












1939

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 180.

Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 296, convertito nella legge 14 aprile 1936, n. 929, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto Presidenziale 10 settembre 1936 col quale sono approvate le norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, il regolamento interno ed il regolamento del personale;

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che sopprime il Ministero scambi e valute e ripartisce le attribuzioni fra il Ministero delle finanze e il Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' sciolto il Comitato tecnico di cui agli articoli 4 e 5 delle norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, approvate col decreto Presidenziale 10 settembre 1936.

Art. 2.

Le funzioni e le attribuzioni del Comitato tecnico di cui all'art. 1 del presente decreto sono affidate al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, nella sua qualità di presidente di diritto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a modificare con suo decreto, di concerto con i Ministri per gli esteri, per le finanze e pel tesoro, le norme statutarie, l'ordinamento interno e il regolamento del personale dell'Istituto, allo scopo di coordinare l'attività e i servizi dell'Istituto medesimo con quelli del Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a nominare un commissario che lo coadiuverà nella riorganizzazione amministrativa dell'Istituto e nella sua gestione straordinaria.

Restano fermi i poteri del Collegio dei revisori, previsto nell'art. 9 delle norme statutarie dell'Istituto approvate con decreto Presidenziale 10 settembre 1936.

Art. 5.

L'indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro di concerto con il Ministro per il tesoro.

Tale indennità è a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 38. — BRUNO

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.

Modificazione di diritti metrici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, che modifica la tariffa dei diritti metrici, stabiliti dal citato testo unico;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 544, che integra l'allegato A, annesso al precitato R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, col quale vennero modificati i diritti metrici fissati dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del governo e la facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I diritti di verificazione periodica da corrispondersi dagli utenti metrici, fissati dalla tabella annessa al R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, sono, a decorrere dal biennio 1945-46, aumentati del 100 %.

Art. 2.

I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori del gas e dei manometri campioni, stabiliti dalla tabella di cui al precedente articolo, nonchè i due diritti fissi da L. 200 di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, sono aumentati del 200 % a far tempo dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

1940

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

I diritti di verificazione prima degli strumenti per pesare e per misurare fissi sono dovuti anche quando la verificazione abbia esito negativo.

Essi però sono commisurati alla metà di quelli stabiliti dal precedente art. 2.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 37. — [illegible]

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.

Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, con il quale i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica sono stati temporaneamente devoluti al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, provvederà ad apportare le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 88. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 183.

Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti i Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, 20 gennaio 1944, n. 25, e 12 aprile 1944, n. 101;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riammissione in servizio ai sensi dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, dei magistrati dell'ordine giudiziario, dispensati per motivi politici o razziali, è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, sempre che risulti che essi sono ancora in possesso dei requisiti necessari, a termini delle leggi e dei regolamenti vigenti, per la permanenza in servizio.

Art. 2.

E' in facoltà del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, valutati i precedenti di ciascuno e tenuto conto dello sviluppo di carriera degli altri magistrati che avevano la stessa anzianità al momento della dispensa, di assegnare al magistrato da riammettere in servizio un grado più elevato di quello che egli aveva all'atto della dispensa, ma in nessun caso superiore al terzo nè a quello rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto da magistrati che già lo precedevano nel ruolo.

Con la stessa deliberazione è determinato il posto di graduatoria spettante al magistrato riammesso.

1941

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai magistrati dell'ordine giudiziario, i quali sono stati collocati a riposo su loro domanda, quando la domanda stessa sia stata determinata da motivi politici, ovvero sono stati collocati a riposo per il raggiungimento dei limiti di età, quando abbiano subito pregiudizio nella loro carriera per non essersi iscritti al partito fascista.

I magistrati richiamati in servizio dopo di aver raggiunto i limiti di età possono essere collocati a riposo in qualunque momento.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio 112 — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 184.

Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcooliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti l'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e l'art. 665 del Codice penale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e del Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le pene stabilite dall'art. 665 del Codice penale, quando si tratti di esercizi pubblici prevaluti nell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei quali si vendono al minuto o si consumano vino, birra o liquori sono raddoppiate. In ogni caso la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un mese e quella della ammenda a lire mille.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro interno n. 1385, foglio 72 — PARISI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.

Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 8 giugno 1939, n. 860;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati presentati al Parlamento per la conversione in legge nel termine previsto dalla legge 8 giugno 1939, n. 860, o non siano stati convertiti in legge nel termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, conservano la loro efficacia, ma debbono essere presentati agli organi legislativi entro sei mesi dalla conclusione della pace.

I decreti-legge non presentati nel termine indicato ovvero non convertiti in legge entro un anno dall'inizio del funzionamento degli organi legislativi, cessano di aver vigore a decorrere dalla scadenza dei termini stessi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 87 — EMANUEL

1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO PRESIDENZIALE 14 agosto 1944.

Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, che istituisce l'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273, che modifica le disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 23 giugno 1940, n. 802, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della « Industria Cellulosa d'Italia » con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1929;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuto che con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, emesso a Salerno in data 13 febbraio 1944, venne nominato Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato l'ing. Aldo Sacerdote per provvedere alla temporanea gestione della sede secondaria ed in special modo delle cartiere di Foggia;

Ritenuto che l'ing. Aldo Sacerdote ha rassegnato le dimissioni da tale carica in data 6 giugno 1944;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni anzidette;

Ritenuto che nel suindicato Istituto manca il Consiglio di amministrazione risultando, di fatto, sciolto quello nominato con decreti del Capo del Governo in data 28 giugno 1941 e 23 gennaio 1943 e che pertanto si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dell'ing. Aldo Sacerdote dalla carica di cui alle premesse.

Art. 2.

L'avv. Eucardio Momigliano è nominato Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 3.

Il Commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi statutari di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e dello statuto, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1929, spettano al presidente del Consiglio di amministrazione, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato permanente, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente ed alle gestioni particolari allo stesso affidate per legge.

Le deliberazioni del Commissario straordinario attinenti alle materie di cui all'art. 7, lettere *d*), *h*) e *i*) dello statuto dell'Ente non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 17

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 22 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	106 —
Id. 3,50 % 1902		»	102 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	92,40
Redimibile 3,50 % 1934		»	83,60
Id. 5 % 1936		»	94,80
Id. 4,75 % 1924		»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,15
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)		»	99,50
Id.	5 % (15 giugno 1948)	»	93 —
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	92,30
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	92,10
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	92,05
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	83,40

Media dei titoli del 23 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	106 —
Id. 3,50 % 1902		»	102 —
Id. 3 % lordo		»	72 —
Id. 5 % 1935		»	92,60
Redimibile 3,50 % 1934		»	83,95
Id. 5 % 1936		»	94,80
Id. 4,75 % 1924		»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)		»	99,50
Id.	5 % (15 giugno 1948)	»	93,10
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	92,30
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	92,10
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	92,15
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	83,60

1943

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Media dei titoli del 24 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,30
Id. 5 % 1936	»	95 —
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,375
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,05

Media dei titoli del 25 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,85
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,70
Id. 5 % 1936	»	95 —
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,30

Media dei titoli del 28 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,75
Id. 5 % 1936	»	95,75
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	94,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,70

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 50 del 30 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 31 agosto 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1st 4 SEP Recd

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.51 of 2 September 1944.

TO : See distribution List .

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

(a) Interior
(b) Army
(c) Education
(c) Transport
(d) Industry
(e) Agriculture
(e) Finance
(e) Interior

1. This issue of G.U. contains the following issues:

(a) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.177 of 10 August 1944.

Modifying the R.Decree-Law No.111 concerning the composition of the Provincial Deputation.

(b) Presidential Decree 26 August 1944.

Appointment of a Commissioner and Vice-Commissioner for the National Association of mutilated and war invalids.

(c) Presidential Decree 31 August 1944.

Appointment of a Commissioner Extraordinary for the National Organization for the tourist industries.

(d) Ministerial Decree 28 August 1944.

Substituting a Commissioner for the National Association of Provincial Consortiums of butchers.

(e) Ministerial Decree 29 August 1944.

Reinstating Dott. PERMUTI Mario on the list of public accountants.

NOTE: Sub Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be excluded from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 Hours, Tuesday, 5 September 1944; as the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

SECTION	INITIAL
Col. [illegible]	
Maj. MARSH	P.M.
Maj. BRAGE	
Capt. [illegible]	
[illegible]	
C. C.	

25

Richard H. Wilmer
RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 2 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-354

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

AL SOLO « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche . . . . . Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni. Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario . . . . . Pag. 300

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medio dei cinti . . . . Pag. 301
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 301

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale.

UMBERTO DI SAVOIA

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 D;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Deputazione provinciale è regolata dalla disposizione dell'art. 217 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1944
Registro n. 1-bis Interno, foglio n. 64. — PALMO

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

1945

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 2 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-238 51-354

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 3

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24) e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le Inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra. Pag. 299

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche . . . . . Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.
Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni. Pag. 300

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario . . . . . Pag. 300

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medio dei titoli . . . . Pag. 301
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 301

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 177.
Modificazione del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, concernente la composizione della Deputazione provinciale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111;
Visto l'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione della Deputazione provinciale è regolata dalla disposizione dell'art. 247 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro n. 1-bis Interno, foglio n. 64. — PARDO

DECRETO PRESIDENZIALE 26 agosto 1944.
Nomina del commissario e del vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario e di un vice commissario per la temporanea gestione dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra;

1946
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il R. decreto 19 gennaio 1940 col quale venne approvato lo statuto dell'Associazione anzidetta;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

La medaglia d'oro Ernesto Cabruna e il ten. colonnello Canio Panetta sono nominati rispettivamente commissario e vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

Art. 2.

Il commissario e in sua assenza il vice commissario ha la legale rappresentanza dell'Associazione e sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed alla giunta esecutiva ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1944

BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;
Considerato che è urgente provvedere alla nomina di un commissario straordinario all'Ente nazionale per le industrie turistiche, essendo venuto a mancare il direttore generale del turismo che amministrava l'Ente predetto, in conformità dello statuto approvato con il predetto R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;

Decreta:

Art. 1.

Il signor cav. rag. Orazio Marinelli è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche con le attribuzioni spettanti al direttore generale del turismo, ai sensi dell'art. 6 dello statuto dell'Ente stesso, approvato con R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1944.

Sostituzione del commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 del decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 aprile 1941, n. 86, a termini del quale l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è retta, in sede di prima attuazione del decreto, da un commissario la cui nomina è di competenza di questo Ministero;
Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1941, pubblicato nella citata *Gazzetta Ufficiale*, contenente la nomina a commissario del dott. Carlo Bolzoni;
Considerato che a causa delle particolari contingenze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, la predetta Associazione si è resa vacante di dirigenti;
Considerata la necessità di coordinare le gestioni di liquidazione dei dipendenti Coproma;

Decreta:

A commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è nominato l'avv. Luciano Luciani in sostituzione del dott. Carlo Bolzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il prof. Permutti Mario fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;
Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del prof. Permutti, perchè appartenente alla razza ebraica;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;
Ritenuto che in seguito all'abrogazione delle leggi razziali il prof. Permutti deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, come egli ha richiesto con apposita domanda;

Decreta:

Il prof. Mario Permutti fu Ignazio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta*

1947
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

approvato lo statuto dell'Associazione stessa;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

La medaglia d'oro Ernesto Cabruna e il ten. colonnello Canio Panetta sono nominati rispettivamente commissario e vice commissario dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

Art. 2.

Il commissario e in sua assenza il vice commissario ha la legale rappresentanza dell'Associazione e sostituisce gli organi centrali di amministrazione esercitando tutti i poteri che spettano al presidente ed alla giunta esecutiva ai sensi di legge ed a termini dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 agosto 1944

BONOMI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Visto il decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;
Considerato che è urgente provvedere alla nomina di un commissario straordinario all'Ente nazionale per le industrie turistiche, essendo venuto a mancare il direttore generale del turismo che amministrava l'Ente predetto, in conformità dello statuto approvato con il predetto R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925;

Decreta:

Art. 1.

Il signor cav. rag. Orazio Marinelli è nominato commissario straordinario dell'Ente nazionale per le industrie turistiche con le attribuzioni spettanti al direttore generale del turismo, ai sensi dell'art. 6 dello statuto dell'Ente stesso, approvato con R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

---

dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 del decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 aprile 1941, n. 86, a termini del quale l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è retta, in sede di prima attuazione del decreto, da un commissario la cui nomina è di competenza di questo Ministero;
Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1941, pubblicato nella citata *Gazzetta Ufficiale*, contenente la nomina a commissario del dott. Carlo Bolzoni;
Considerato che a causa delle particolari contingenze verificatesi dopo l'8 settembre 1943, la predetta Associazione si è resa vacante di dirigenti;
Considerata la necessità di coordinare le gestioni di liquidazione dei dipendenti Coproma;

Decreta:

A commissario dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni è nominato l'avv. Luciano Luciani in sostituzione del dott. Carlo Bolzoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1944.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Permutti Mario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 col quale il prof. Permutti Mario fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;
Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del prof. Permutti, perchè appartenente alla razza ebraica;
Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;
Ritenuto che in seguito all'abrogazione delle leggi razziali il prof. Permutti deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, come egli ha richiesto con apposita domanda;

Decreta:

Il prof. Mario Permutti fu Ignazio è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Roma, addì 29 agosto 1944

Il Ministro: TUPINI

1948
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	90,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,50
Id. 5 % 1936	»	93,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	91,25
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	91,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	91,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	91,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	91,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	82,70

Media dei titoli del 7 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	100 —
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,50

Media dei titoli dell'8 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	100 —
Id. 3 % lordo	»	73 —
Id. 5 % 1935	»	92,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,95
Id. 5 % 1936	»	94,75
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,75
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,70

Media dei titoli del 9 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	—
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

Media dei titoli del 21 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 49 del 26 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 agosto 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

1949
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785646

Media dei titoli del 1 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	90,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,50
Id. 5 % 1936	»	93,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	91,25
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	91,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	91,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	91,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	91,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	82,70

Media dei titoli del 7 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,50
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	100 —
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,50

Media dei titoli dell'8 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,25
Id. 3,50 % 1902	»	100 —
Id. 3 % lordo	»	73 —
Id. 5 % 1935	»	92,30
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,95
Id. 5 % 1936	»	94,75
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,75
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,70
Id. 5 % 1935	»	92,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	—
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

Media dei titoli del 21 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	92,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,60
Id. 5 % 1936	»	94,80
Id. 4,75 % 1924	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	93,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 49 del 26 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 agosto 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1950
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1951

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

F2 SEP Recd

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L.
MEMORANDUM

RHW/ap.
31 August 1944.

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.50 of 30 August 1944.

TO : See Distribution List.

Section or Sub-Commission concerned	This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:
Army	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom no.176 of 27 July 1944. Abolishing the Inspectorate General of the Army.
Finance Labour	(b) Decree of the Prime Minister of 8 August 1944. Appointment of Commissioners extraordinary of the National Bank of Labour.

NOTE: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 2 September 1944; as the indorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action.

SEEN.	IN
Col. Mc. CARTHY	
Maj. MAGNUS	G.U.
Capt. BRAGE	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Chief Legal Officer.

23

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Mercoledì, 30 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139, 51-236, 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —
	Un fascicolo	Prezzi vari
All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 6

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito. Pag. 297

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.
Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 298

Avviso di rettifica (Decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1944, n. 170) . . . . . Pag. 298

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 298

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 298

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.

Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 151, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10/B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

1952

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Mercoledì, 30 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 58-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8
ALLA PARTE SECONDA					
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 320	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 e 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito. Pag. 297

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 5 agosto 1944.
Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 298

Avviso di rettifica (Decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170) . . . . . Pag. 298

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . . Pag. 298
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 298

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1944, n. 176.
Soppressione dell'Ispettorato generale dell'Esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10 B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 111, che istituisce presso la sede del Governo una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 18 novembre 1943, n. 10 B, relativo alla istituzione di un Ispettorato generale dell'Esercito alle dirette dipendenze del Comandante Supremo delle Forze armate, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 81. — MARI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO 8 agosto 1944.

Nomina dei commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 18 agosto 1938, col quale veniva approvato lo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti il R. decreto 14 novembre, n. 2501 e il decreto del Capo del Governo 14 giugno 1938 e successive disposizioni con i quali venivano approvati e modificati gli statuti della Sezione autonoma di credito alberghiero e della Sezione autonoma di credito cinematografico;

Ritenuta la necessità di ovviare alla mancanza degli organi deliberativi della Banca nazionale del lavoro e Sezione autonoma e pertanto di procedere alla nomina di Commissari straordinari ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati Commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro e delle sue Sezioni autonome:

il prof. Garrone Nicola;
l'avv. Mancinelli Carmine;
il comm. Sumino Ernesto.

Art. 2.

I Commissari assumono collegialmente le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Banca, nonchè delle Sezioni autonome.

Il Collegio nominerà nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

Il presidente del Collegio commissariale ha la rappresentanza legale della Banca e delle Sezioni annesse.

In sua assenza od impedimento le stesso facoltà spettano al vice presidente.

Restano ferme le disposizioni statutarie della Banca e delle Sezioni riguardanti la firma.

Art. 4.

Allorchè il Collegio commissariale è chiamato a deliberare in materia di partecipazioni della Banca e delle Sezioni, nonchè in materia devoluta dallo statuto alla competenza dei singoli Comitati esecutivi, saranno aggregati con voto deliberativo al Collegio stesso il Direttore generale ed il Segretario generale dell'Istituto.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente, o in sua assenza quello del vice presidente.

Il Ministro per il tesoro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 agosto 1944

BONOMI

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, numero 170, contenente norme per la costituzione delle Corti di Assise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1944, n. 47 - serie speciale - all'art. 3 primo comma, ove è detto: «I giudici popolari sono *designati* dal Primo presidente della Corte di appello», deve leggersi: «I giudici popolari sono *nominati* dal Primo presidente della Corte di appello».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Colapietro Giuseppe, residente nel comune di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 24 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. Il Ministro: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pecci Cesare, residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. Il Ministro: MILLOZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 48 del 24 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
1954

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 18 agosto 1938, col quale venne approvato lo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro;

Visti il R. decreto 14 novembre, n. 2504 e il decreto del Capo del Governo 14 giugno 1938 e successive disposizioni con i quali vennero approvati e modificati gli statuti della Sezione autonoma di credito alberghiero e della Sezione autonoma di credito cinematografico;

Ritenuta la necessità di ovviare alla mancanza degli organi deliberativi della Banca nazionale del lavoro e Sezioni autonome e pertanto di procedere alla nomina di Commissari straordinari ai sensi del R. decreto legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati Commissari straordinari della Banca nazionale del lavoro e delle sue Sezioni autonome:

il prof. Gerrone Nicola;
l'avv. Manchinelli Carmine;
il comm. Sannino Ernesto.

Art. 2.

I Commissari assumono collegialmente le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Banca, nonchè delle Sezioni autonome.

Il Collegio nominerà nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 3.

Il presidente del Collegio commissariale ha la rappresentanza legale della Banca e delle Sezioni annesse.

In sua assenza od impedimento le stesse facoltà spettano al vice presidente.

Restano ferme le disposizioni statutarie della Banca e delle Sezioni riguardanti la firma.

Art. 4.

Allorchè il Collegio commissariale è chiamato a deliberare in materia di partecipazioni della Banca e delle Sezioni, nonchè in materia devoluta dallo statuto alla competenza dei singoli Comitati esecutivi, saranno aggregati con voto deliberativo al Collegio stesso il Direttore generale ed il Segretario generale dell'Istituto.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente, o in sua assenza quello del vice presidente.

Il Ministro per il tesoro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 agosto 1944

BONOMI

«I giudici popolari sono *designati* dal Primo presidente della Corte di appello», deve leggersi: «I giudici popolari sono *nominati* dal Primo presidente della Corte di appello».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Colapietro Giuseppe, residente nel comune di Rocca, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 23 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. *Il Ministro*: Militerni

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 agosto 1944 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pecci Cesare, residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 maggio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 23 agosto 1944

p. *Il Ministro*: Militerni

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 48 del 24 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 agosto 1944

M. S. LUSH
Brigadiere generale
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1955
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

31 AUG Recd

20

Wash Sir P Magnus Seen

U&C.

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L. ES/pa.
30 Aug 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.49 of 26 August 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
FINANCE	
ECONOMICS	
FINANCE	

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

a. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom, No.173 of 3 Aug 1944.

Provisional rules for payment of interests on nominative state bonds "di rendita pubblica" the coupons for which have been used up and it was not possible to issue receipt forms; provisional rules on the right to interests on bonds of redeemable debt which were drawn but could not be redeemed because of the present conditions.

b. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.174 of 3 Aug 1944.

Half year payments of interests on premium treasury bonds maturing in more than one year which were not delivered to subscribers.

c. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.175 of 20 Aug 1944.

Authorizing the Minister of Pardon and Justice to suspend in certain areas the term of payment of checks and bills of exchange.

d. Ministerial Decree 24 Aug 1944

Suspending the term of payment of checks and bills of exchange in the Province of Rome.

NOTE : No returns are required for this issue.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.49 of 26 August 1944.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

FINANCE

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

a. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom, No.173 of 3 Aug 1944.

Provisional rules for payment of interests on nominative state bonds "di rendita pubblica" the coupons for which have been used up and it was not possible to issue receipt forma; provisional rules on the right to interests on bonds of redeemable debt which were drawn but could not be redeemed because of the present conditions.

b. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.174 of 3 Aug 1944.

Half year payments of interests on premium treasury bonds maturing in more than one year which were not delivered to subscribers.

c. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.175 of 20 Aug 1944.

Authorizing the Minister of Pardon and Justice to suspend in certain areas the term of payment of checks and bills of exchange.

d. Ministerial Decree 24 Aug 1944

Suspending the term of payment of checks and bills of exchange in the Province of Rome.

NOTE : No returns are required for this issue.

ARMY	INITIAL
NAVY	
Col. MacFARLANE	
POLITICAL AFFAIRS	
Col. SALVADORI	
Col. LAVA	
C.A.C.	

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

21

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 26 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 59-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (certificati titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero — Abbonamento annuo . . L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze . . . . . Pag. 209

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori . . . . . Pag. 205

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali . . . . . Pag. 205

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944.

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma . . . . Pag. 206

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 173.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti il R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, con i quali vennero rispettivamente emanati il testo unico delle leggi sul debito pubblico e il relativo regolamento generale, contenenti, fra l'altro, le norme per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi e a quelli al portatore;

Veduti il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 306, con il quale furono apportate modificazioni alle norme suddette; nonchè i Regi decreti 3 febbraio 1927, n. 89, e 29 dicembre 1932, n. 1740, con i quali le modificazioni furono estese ad altri debiti;

Veduto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, col quale furono emanate norme provvisorie per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi del consolidato 3,50 per cento-1906, e del consolidato 3,50 per cento 1902, rimasti privi di tagliandi, che la Amministrazione del debito pubblico, a causa della guerra, non potè rinnovare o completare con nuovi fo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1958

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 26 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-129 51-293 61-254

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI			ALLA PARTE SECONDA		
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero Abb. annuo L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero Abb. annuo L. 240
	» semestrale » 100	» semestrale » 200		» semestrale » 60	» semestrale » 120
	» trimestrale » 50	» trimestrale » 100		» trimestrale » 30	» trimestrale » 60
	Un fascicolo » 4	Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4	Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (certificato titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento anno . . L. 200 — Un fascicolo Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 294 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze . . . . . Pag. 289

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori . . . . . Pag. 295

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali . . . . . Pag. 295

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944.

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma . . . . Pag. 296

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 296

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 296

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Norme provvisorie circa il pagamento di interessi sui titoli nominativi di rendita pubblica, per i quali siano esauriti i tagliandi o non si siano potute emettere le formule di ricevuta, e circa il diritto agli interessi sui titoli del debito redimibile estratti e non potuti rimborsare per le attuali contingenze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti il R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, con i quali vennero rispettivamente emanati il testo unico delle leggi sul debito pubblico e il relativo regolamento generale, contenenti, tra l'altro, le norme per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi e a quelli al portatore;

Veduti il R. decreto 19 febbraio 1922, n. 236, con il quale furono apportate modificazioni alle norme suddette; nonchè i Regi decreti 3 febbraio 1927, n. 80, e 29 dicembre 1932, n. 1740, con i quali le modificazioni furono estese ad altri debiti;

Veduto il R. decreto-legge 2 marzo 1911, n. 70, col quale furono emanate norme provvisorie per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi del consolidato 3,50 per cento-1906, e del consolidato 3,50 per cento 1902, rimasti privi di tagliandi, che la Amministrazione del debito pubblico, a causa della guerra, non potè rinnovare o completare con nuovi fogli di tagliandi e consegnare tempestivamente;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, i portatori di titoli di debiti redimibili non sono sovente in grado di riscontrare i bollettini delle estrazioni eseguite e di curare il rimborso del relativo capitale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento delle rate di interessi, relativamente ai titoli nominativi del prestito nazionale « rendita 5 per cento (1935) », dei debiti consolidati 3,50 per cento (1902 e 1906), e del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), che siano rimasti privi di tagliandi, potrà essere provvisoriamente eseguito, alle rispettive scadenze, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, che posseggano i corrispondenti fogli di ruolo, in base alla presentazione dei titoli e a domanda, in carta libera, da compilarsi dall'esibitore, in duplice esemplare, salvo a tener conto, all'atto della rinnovazione o dell'affogliamento dei titoli anzidetti, degli avvenuti pagamenti, in base anche al riscontro dei fogli di ruolo, esistenti presso le tesorerie, da eseguirsi a cura di esse.

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata di interessi, per la quale non era unito al titolo il relativo tagliando; riscontrerà la regolarità della domanda, in corrispondenza con le risultanze dei titoli e dei fogli di ruolo, accerterà, in libero corso di pagamento, presso di essa; e, previa osservanza delle ulteriori formalità prescritte, darà corso — se nulla vi osti — al pagamento richiesto, annotandolo rigorosamente sui fogli di ruolo e applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisca.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta apposizione del bollo di pagamento sul titolo, sarà munito del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma.

L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Qualora i titoli nominativi dei debiti consolidati 3,50 per cento (1902 e 1906) siano stati inviati, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, alla Amministrazione del debito pubblico, per la rinnovazione, o l'affogliamento, e i titoli rinnovati o affogliati, non risultino da detta Amministrazione spediti, le sezioni di Regia tesoreria provinciale, dalle quali furono rilasciate le ricevute dei titoli inviati, potranno provvisoriamente far luogo al pagamento delle rate di interessi scaduti agli intestatari delle ricevute, previo l'accertamento d'inesistenza di precedenti annotazioni relative alla rata domandata; e la rigorosa menzione del pagamento sui

Un esemplare della domanda, munito del visto del capo della sezione di Regia tesoreria provinciale, della quietanza del pagamento eseguito, e della firma del cassiere, giusta la norma contenuta nel precedente art. 2, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, e con le modalità in questa ultima disposizione stabilite.

Allorchè le sezioni di Regia tesoreria provinciale saranno messe in grado di eseguire la consegna dei titoli, rinnovati o affogliati, avranno cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, i tagliandi di ricevuta relativi alle rate di interessi già pagate; e li invieranno, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Le rate di interessi relative ai titoli nominativi del prestito nazionale « rendita 5 per cento » (1935), dei debiti consolidati 3 per cento (1861), 3,50 per cento (1902 e 1906) e 4,50 per cento e del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), il cui pagamento sia subordinato a termini o a condizioni; nonchè le rate di interessi relative ai titoli degli altri debiti redimibili e dei debiti perpetui; dei comuni di Sicilia, dei creditori legali napoletani e di quello cessato in forza della legge 23 marzo 1885, n. 3015, potranno essere provvisoriamente corrisposte, alle rispettive scadenze, con l'osservanza delle formalità indicate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, compatibili con i titoli di sopra citati, qualora non risultino pervenute alle sezioni di Regia tesoreria provinciale le formule di quietanza, di cui all'art. 141 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e purchè le rendite siano in libero corso di pagamento, presso le tesorerie vi siano i relativi fogli di ruolo e i certificati siano muniti dei compartimenti corrispondenti alle rate di interessi richieste.

Art. 5.

Qualora alle sezioni di Regia tesoreria provinciale non siano pervenuti i bollettini delle estrazioni, relativi alle obbligazioni rappresentate da titoli al portatore o nominativi dei prestiti redimibili, soggetti ad ammortamento per sorteggio, i detti uffici hanno facoltà di continuare a corrispondere, alle rispettive scadenze, le rate di interessi concernenti le obbligazioni eventualmente sorteggiate, con l'osservanza, per i titoli nominativi, delle formalità indicate nel precedente art. 4 del presente decreto e salva l'applicazione delle ulteriori formalità stabilite dalle norme in vigore, in quanto non si oppongano alle disposizioni del presente decreto.

Rimane per altro ferma l'osservanza delle disposizioni vigenti nei riguardi dei riscontri delle estrazioni, i cui bollettini siano pervenuti; nonchè l'applicazione della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 159 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, circa l'obbligo dell'Amministrazione di trattenere l'importo degli interessi corrisposti, rispetto alle obbligazioni comprese nei sorteggi risultanti da bollettini di estrazione pervenuti alle sezioni di Regia teso-

1960
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento delle rate di interessi, relativamente ai titoli nominativi del prestito nazionale a rendita 5 per cento (1935), dei debiti consolidati 3,50 per cento (1902 e 1906), e del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), che siano rimasti privi di taglianti, potrà essere provvisoriamente eseguito, alle rispettive scadenze, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, che posseggano i corrispondenti fogli di ruolo, in base alla presentazione dei titoli e a domanda, in carta libera, da compilarsi dall'esibitore, in duplice esemplare, salvo a tener conto, all'atto della rinnovazione o dell'affogliamento dei titoli anzidetti, degli avvenuti pagamenti, in base anche al riscontro dei fogli di ruolo, esistenti presso le tesorerie, da eseguirsi a cura di esse.

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata di interessi, per la quale non era unito al titolo il relativo tagliando; riscontrerà la regolarità della domanda, in corrispondenza con le risultanze dei titoli e dei fogli di ruolo, esistenti, in libero corso di pagamento, presso di essa; e, previa osservanza delle ulteriori formalità prescritte, darà corso — se nulla vi osti — al pagamento richiesto, annotandolo rigorosamente sui fogli di ruolo e apponendo, a tergo dei titoli, il bollo a calendario con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisca.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta apposizione del bollo di pagamento sul titolo, sarà munito del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma.

L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Qualora i titoli nominativi dei debiti consolidati 3,50 per cento (1902 e 1906) siano stati inviati, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, alla Amministrazione del debito pubblico, per la rinnovazione, o l'affogliamento, e i titoli rinnovati o affogliati, non risultino da detta Amministrazione spediti, le sezioni di Regia tesoreria provinciale, dalle quali furono rilasciate le ricevute dei titoli inviati, potranno provvisoriamente far luogo al pagamento delle rate di interessi scaduti agli intestatari delle ricevute, previo l'accertamento d'inesistenza di precedenti annotazioni relative alla rata domandata; e la rigorosa menzione del pagamento sui fogli di ruolo e sulle ricevute.

Saranno a tal uopo osservate le ulteriori formalità, stabilite con R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 70, e quelle prescritte dalle norme in vigore, compatibili con le disposizioni suddette.

Ove siffatti titoli, per qualsiasi ragione, non risultassero, giusta la norma contenuta nel precedente art. 2, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, e con le modalità in questa ultima disposizione stabilite.

Allorchè le sezioni di Regia tesoreria provinciale saranno messe in grado di eseguire la consegna dei titoli, rinnovati o affogliati, avranno cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, i taglianti di ricevuta relativi alle rate di interessi già pagate; e li invieranno, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Le rate di interessi relative ai titoli nominativi del prestito nazionale a rendita 5 per cento a (1935), dei debiti consolidati 3 per cento (1861), 3,50 per cento (1902 e 1906) e 4,50 per cento e del prestito redimibile 3,50 per cento (1934), il cui pagamento sia subordinato a termini o a condizioni; nonchè le rate di interessi relative ai titoli degli altri debiti redimibili e dei debiti perpetui: dei comuni di Sicilia, dei creditori legali napoletani e di quello cessato in forza della legge 25 marzo 1883, n. 2015, potranno essere provvisoriamente corrisposte, alle rispettive scadenze, con l'osservanza delle formalità indicate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, compatibili con i titoli di sopra citati, qualora non risultino pervenute alle sezioni di Regia tesoreria provinciale le formule di quietanza, di cui all'art. 141 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e purchè le rendite siano in libero corso di pagamento, presso le tesorerie vi siano i relativi fogli di ruolo e i certificati siano muniti dei compartimenti corrispondenti alle rate di interessi richieste.

Art. 5.

Qualora alle sezioni di Regia tesoreria provinciale non siano pervenuti i bollettini delle estrazioni, relativi alle obbligazioni rappresentate da titoli al portatore o nominativi dei prestiti redimibili, soggetti ad ammortamento per sorteggio, i detti uffici hanno facoltà di continuare a corrispondere, alle rispettive scadenze, le rate di interessi concernenti le obbligazioni eventualmente sorteggiate, con l'osservanza, per i titoli nominativi, delle formalità indicate nel precedente art. 4 del presente decreto e salva l'applicazione delle ulteriori formalità stabilite dalle norme in vigore, in quanto non si oppongano alle disposizioni del presente decreto.

Rimane per altro ferma l'osservanza delle disposizioni vigenti nei riguardi dei riscontri delle estrazioni, i cui bollettini siano pervenuti; nonchè l'applicazione della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 159 del regolamento sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, circa l'obbligo dell'Amministrazione di trattenere l'importo degli interessi corrisposti, rispetto alle obbligazioni comprese nei sorteggi risultanti da bollettini di estrazione pervenuti alle sezioni di Regia tesoreria.

Art. 6.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ufficiale del Regno, avrà efficacia non oltre il compimento del sesto mese, a partire dalla data di cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 18. — LUSSO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 700, concernenti, fra l'altro, il pagamento degli interessi, relativamente ai buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi;

Veduto il R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, col quale fu autorizzata la creazione e l'emissione di buoni del tesoro quinquennali, con scadenza al 15 giugno 1948, fruttanti interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non vennero consegnati integralmente i nuovi buoni del tesoro; ed è pertanto necessario provvedere al pagamento degli interessi già scaduti, relativamente ai buoni non consegnati, seguendo le medesime norme già attuate con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, nei riguardi degli interessi maturati sui detti buoni al 15 dicembre 1943;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento della rata semestrale d'interessi, scaduti il 15 giugno 1944, o che scadranno successivamente, relativamente ai buoni del tesoro quinquennali cinque per cento, emessi con R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non siano stati consegnati ai sottoscrittori, potrà essere effettuato, sino a quando non avrà luogo la consegna dei nuovi titoli, dalla sezione di Regia tesoreria provinciale che rilasciò la corrispondente ricevuta, all'atto della sottoscrizione, in base alla presentazione di essa e di domanda, in carta libera, commisurata a base anche al confronto di essa con la matrice del bollettario dal quale venne distaccata; riscontrerà l'inesistenza, sulla ricevuta e sulla relativa matrice, di annotazioni di riscossione della rata della quale è chiesto il pagamento; e, ove nulla osti, darà corso al esso, annotando la corresponsione degli interessi sulla matrice e sulla corrispondente ricevuta.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta annotazione di riscossione sulla ricevuta e sulla relativa matrice, sarà munita del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma, restituendo poi la ricevuta all'esibitore stesso.

L'esemplare della domanda, munita della quietanza, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili, e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Allorchè la sezione di Regia tesoreria provinciale sarà messa in grado di eseguire la consegna dei nuovi buoni, avrà cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, le cedole corrispondenti alle rate d'interessi già pagate; e le invierà, con le contabilità, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 19. — LUSSO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente decreto come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 25 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 18. — LUNGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 174.

Pagamento delle semestralità di interessi, relativi a buoni del tesoro poliennali a premio non consegnati ai sottoscrittori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 700, concernenti, fra l'altro, il pagamento degli interessi, relativamente ai buoni del tesoro poliennali, al portatore e nominativi;

Veduto il R. decreto-legge 26 maggio 1913, n. 398, col quale fu autorizzata la creazione e l'emissione di buoni del tesoro quinquennali, con scadenza al 15 giugno 1948, fruttanti interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno;

Ritenuto che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non vennero consegnati integralmente i nuovi buoni del tesoro; ed è pertanto necessario provvedere al pagamento degli interessi già scaduti, relativamente ai buoni non consegnati, seguendo le medesime norme già attuate con R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 33, nei riguardi degli interessi maturati sui detti buoni al 15 dicembre 1943;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento della rata semestrale d'interessi, scaduti il 15 giugno 1944, o che scadranno successivamente, relativamente ai buoni del tesoro quinquennali cinque per cento, emessi con R. decreto-legge 26 maggio 1913, n. 398, che, a causa delle difficoltà determinate dalla guerra, non siano stati consegnati ai sottoscrittori, potrà essere effettuato, sino a quando non avrà luogo la consegna dei nuovi titoli, dalla sezione di Regia tesoreria provinciale che rilasciò la corrispondente ricevuta, all'atto della sottoscrizione, in base alla presentazione di essa e di domanda, in carta libera, compilata dall'esibitore, in duplice esemplare.

Art. 2.

La sezione di Regia tesoreria provinciale accerterà la regolarità e l'autenticità di ciascuna ricevuta, in base alle notazioni di riscossione della rata della quale è chiesto il pagamento; e, ove nulla osti, darà corso ad esso, annotando la corresponsione degli interessi sulla matrice e sulla corrispondente ricevuta.

Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta annotazione di riscossione sulla ricevuta e sulla relativa matrice, sarà munita del visto da parte del capo della sezione di Regia tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma, restituendo poi la ricevuta all'esibitore stesso.

L'esemplare della domanda, munita della quietanza, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili, e con elenco riassuntivo.

Art. 3.

Allorchè la sezione di Regia tesoreria provinciale sarà messa in grado di eseguire la consegna dei nuovi buoni, avrà cura di distaccare da essi, preventivamente alla consegna, le cedole corrispondenti alle rate d'interessi già pagate; e le invierà, con le contabilità, previo annullamento e perforazione, alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 19. — LUNGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 agosto 1944, n. 175.

Autorizzazione al Ministro per la grazia e giustizia di sospendere, in determinate zone, il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Articolo unico.

Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora sia necessario per le esigenze derivanti dallo stato di guerra, ha facoltà di disporre con suo decreto, per determinate zone, la sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali. In nessun caso la sospensione del termine della scadenza potrà essere protratta oltre i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di guerra.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 79. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944.

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 20 agosto 1944, n. 175, col quale si autorizza il Ministro di grazia e giustizia a sospendere in determinate zone il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali pagabili nella provincia di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Per i vaglia cambiari e le cambiali emessi anteriormente al 4 marzo 1944 e scadenti tra il 12 agosto 1943 e il 31 dicembre 1944, pagabili da debitori residenti nella provincia di Roma (emittenti, accettanti, avallanti e girauti), il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 31 dicembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1944

Il Guardasigilli: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Interlandi Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Berceto del distretto notarile di Parma, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Berceto e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Colapietro Vincenzo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Massalombarda - del distretto notarile di Ravenna, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Massalombarda e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE I^a - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902	»	—
Id. 3 % lordo	»	—
Id. 5 % 1935	»	90,40
Redimibile 3,50 % 1934	»	82,50
Id. 5 % 1936	»	93,50
Id. 4,75 % 1964	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	99,45
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1943)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	91,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	90,95
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	90,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	90 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	90,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	82,50

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

1964
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

necessario per le esigenze derivanti dallo stato di guerra, ha facoltà di disporre con suo decreto, per le determinate zone, la sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali. In nessun caso la sospensione del termine della scadenza potrà essere protratta oltre i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di guerra.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1944
Registro Giustizia n. 1, *foglio n.* 79. — TESTA

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1944.

Sospensione del termine di scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali nella provincia di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 20 agosto 1944, n. 175, col quale si autorizza il Ministro di grazia e giustizia a sospendere in determinate zone il termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sospensione del termine della scadenza dei vaglia cambiari e delle cambiali pagabili nella provincia di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Per i vaglia cambiari e le cambiali emessi anteriormente al 4 marzo 1944 e scadenti tra il 12 agosto 1942 e il 31 dicembre 1944, pagabili da debitori residenti nella provincia di Roma (emittenti, accettanti, avallanti e giranti), il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 31 dicembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1944

Il Guardasigilli: TUPINI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazioni all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Intersimone Giuseppe, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Berceto, del distretto notarile di Parma, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Berceto e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 23 agosto 1944 il dott. Colapietro Vincenzo, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Massalombarda, del distretto notarile di Ravenna, è stato autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

Tale autorizzazione dovrà intendersi revocata, di diritto, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento col quale verrà riassunta dal Governo italiano l'amministrazione del territorio in cui è situata la sede di Massalombarda e nella quale, entro il mese successivo, il detto notaio dovrà riprendere l'esercizio professionale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 3 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906		L.	106 —
Id.	3,50 % 1902	»	—
Id.	3 % lordo	»	—
Id.	5 % 1935	»	90,40
Redimibile 3,50 % 1934		»	82,50
Id.	5 % 1936	»	93,50
Id.	4,75 % 1935	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %		»	99,45
Buoni novennali	5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id.	5 % (15 giugno 1948)	»	91,65
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	90,95
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	90,75
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	90 —
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	90,80
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	82,50

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1966

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Maj. Lir. O. Magnus

11

20

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4010/L.
MEMORANDUM

RHW/ap
26 August 1944

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 48 of 24 August 1944.

TO : See Distribution List.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No. 171 of 3 August 1944.
Modifying the R.Decree-Law No. 1100 of 10 July 1924 on composition of Ministerial Cabinets and of Secretarial offices of the Undersecretaries of State.

(b) Decree of the Lieutenant General of the Kingdom No.172 of 10 August 1944.
Reestablishment of the commune of GIFFONI SEI CASALI.

(c) Ministerial Decree of 22 August 1944.
Postponing the written tests of the examinations for procuratore.

Note: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Monday, 28 August 1944; as the indorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U.; returns received after this date will be too late for action. Nil returns will be rendered.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Acting Chief Legal Officer.

Section or Interior Sub-Commission concerned.

Interior

19

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 24 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-534

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento anno	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento anno	L. 200 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 171.
Modificazioni al R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulla composizione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 289

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 172.
Ricostruzione del comune di Giffoni Sei Casali. Pag. 290

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1944.
Rinvio delle prove scritte di sessioni d'esame di procuratore . . . . . Pag. 290

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 291
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 291

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 171.

Modificazioni al R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulla composizione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 7, comma ultimo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale per la costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, può essere scelto, oltre che tra le categorie indicate nell'art. 3 del medesimo decreto-legge e successive modificazioni, anche tra gli Avvocati dello Stato.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 24 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-551

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 171.

Modificazioni al R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulla composizione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato . . . . . Pag. 289

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 172.

Ricostruzione del comune di Giffoni Sei Casali. Pag. 290

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1944.

Rinvio delle prove scritte di sessioni d'esame di procuratore . . . . . Pag. 290

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 291

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 291

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 171.

Modificazioni al R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulla composizione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985;

Visto l'art. 7, comma ultimo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale per la costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, può essere scelto, oltre che tra le categorie indicate nell'art. 3 del medesimo decreto-legge e successive modificazioni, anche tra gli Avvocati dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PICENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1944.
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 83. — MASI.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 172.
Ricostituzione del comune di Giffoni Sei Casali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenz. 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Giffoni Sei Casali, unito con R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144, al comune di S. Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Cipriano Picentino e di Giffoni Sei Casali.

Art. 2.

Gli organici del personale del comune di S. Cipriano Picentino e del ricostituito comune di Giffoni Sei Casali saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal Prefetto.

Il personale in servizio presso il comune di S. Ci-

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1944.
Registro n. 1 Interno, foglio n. 62. — PARDO

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1944.
Rinvio delle prove scritte di sessioni d'esame di procuratore.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1944 col quale sono state indette una sessione di esami di concorso ed una sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi di procuratori legali dei Tribunali compresi nei distretti delle Corti di appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonchè della Sezione di Corte d'appello di Potenza e del Tribunale di Salerno;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare al più presto ed in modo uniforme con nuove norme la materia degli esami di procuratore e di sospendere intanto le sessioni già indette;

Decreta:

Art. 1.

Le sessioni di esame di procuratore indette con decreto Ministeriale 9 maggio 1944 per le iscrizioni negli albi di procuratori dei tribunali compresi nei distretti delle Corti d'appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonchè della Sezione di Corte d'appello di Potenza, e del Tribunale di Salerno, che avrebbero dovuto svolgersi:

per gli esami di concorso nei giorni 30 e 31 and.;

per gli esami di idoneità nei giorni 1° e 2 settembre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
1969

sente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GUELLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1944.
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 83. — MASI.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 172.
Ricostituzione del comune di Giffoni Sei Casali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenz. 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Giffoni Sei Casali, unito con R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144, al comune di S. Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Cipriano Picentino e di Giffoni Sei Casali.

Art. 2.

Gli organici del personale del comune di S. Cipriano Picentino e del ricostituito comune di Giffoni Sei Casali saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal Prefetto.

Il personale in servizio presso il comune di S. Cipriano Picentino sarà inquadrato nei predetti organici con posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1944
Registro n. 1 Interno, foglio n. 62. — PIRRO

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1944.
Rinvio delle prove scritte di sessioni d'esame di procuratore.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1944 col quale sono state indette una sessione di esami di concorso ed una sessione straordinaria di esami di idoneità per l'iscrizione negli albi di procuratori legali dei Tribunali compresi nei distretti delle Corti di appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonchè della Sezione di Corte d'appello di Potenza e del Tribunale di Salerno;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare al più presto ed in modo uniforme con nuove norme la materia degli esami di procuratore e di sospendere intanto le sessioni già indette;

Decreta:

Art. 1.

Le sessioni di esame di procuratore indette con decreto Ministeriale 9 maggio 1944 per le iscrizioni negli albi di procuratori dei tribunali compresi nei distretti delle Corti d'appello di Palermo, Catania, Messina e Catanzaro, nonchè della Sezione di Corte d'appello di Potenza, e del Tribunale di Salerno, che avrebbero dovuto svolgersi:

per gli esami di concorso nei giorni 30 e 31 and.;

per gli esami di idoneità nei giorni 1° e 2 settembre 1944, sono rinviate a data da destinarsi.

Roma, addì 22 agosto 1944

Il Ministro: TUPINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1° - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 1° agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	102 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	91,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,80
Id. 5 % 1936	»	94,25
Id. 4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	91,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	91,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	91,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	82,60

Media dei titoli del 2 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	—
Id. 3 % lordo	»	—
Id. 5 % 1935	»	91 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,30
Id. 5 % 1936	»	94,25
Id. 4,75 % 1934	»	—
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	99,25
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)	»	98,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)	»	92 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	91,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	91,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	91,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	91 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,15

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 46 del 15 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 15 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 45 del 12 agosto 1944 ed il decreto contenuto nel numero 47 del 18 agosto della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia dei suddetti numeri della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 19 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1972

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MSR Dirpfdir P. Mitagnac

20 AUG Rec'd

20

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

ES/pe.
19 Aug 44.

ACC/4010/1.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.47 of 16 August 1944.

TO : See Distribution list.

This issue contains the following decree :

Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 6 Aug 1944, No.170.

Rules for the constitution of Courts of Assizes.
The Courts of Assizes when trying the offences set out in Art.3 of the Law on Sanctions Against Fascism will consist of two judicial officials and five lay judges. The requisites for the latter are set out.

NOTE : NO returns by Sub-Commissions are required in respect of this issue.

RICHARD M. WEINER,
Colonel, JAG,
Acting Chief Legal Officer.

17

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Venerdì, 18 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 170.
Norme per la costituzione delle Corti di Assise Pag. 285

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944. Pag. 286

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 287

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . . . . . Pag. 287

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 287

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE, 6 agosto 1944, n. 170.

Norme per la costituzione delle Corti di Assise.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'epurazione del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Corte di Assise quando deve giudicare dei reati preveduti dall'art. 3 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è composta:

a) di due magistrati come è disposto nell'art. 2 del testo unico, approvato con R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899;

b) di cinque giudici popolari.

Art. 2.

Possono essere nominati giudici popolari coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

b) avere non meno di 30 anni e non più di 65 anni di età;

c) essere di condotta morale illibata;

d) non avere appartenuto al partito fascista o quanto meno non aver mai svolto attività fascista.

Art. 3.

I giudici popolari sono designati dal Primo presidente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795016

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Venerdì, 18 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . { Abbonamento annuo. L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 170.

Norme per la costituzione delle Corti di Assise. Pag. 285

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944. Pag. 286

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . . Pag. 287

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi . . . . . Pag. 287

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 287

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE, 6 agosto 1944, n. 170.

Norme per la costituzione delle Corti di Assise.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, ed il Testo unico 4 ottobre 1935, n. 1899;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Corte di Assise quando deve giudicare dei reati preveduti dall'art. 3 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, è composta:

a) di due magistrati come è disposto nell'art. 2 del Testo unico, approvato con R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899;

b) di cinque giudici popolari.

Art. 2.

Possono essere nominati giudici popolari coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti civili e politici;

b) avere non meno di 30 anni e non più di 65 anni di età;

c) essere di condotta morale illibata;

d) non avere appartenuto al partito fascista o quanto meno non aver mai svolto attività fascista.

Art. 3.

I giudici popolari sono designati dal Primo presidente della Corte di appello, sentito il Procuratore generale presso la Corte medesima, formandosi per ogni Circolo di Corte di Assise un apposito albo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il numero dei giudici popolari da iscriversi in ciascun albo è determinato dal Primo presidente, secondo le esigenze del servizio.

Art. 4.

Per i reati indicati nel presente decreto, qualora non si possa procedere a giudizio direttissimo, si può procedere per citazione diretta anche fuori dei casi preveduti nell'art. 389 del codice di procedura penale. Il termine massimo per comparire, stabilito nell'art. 465 del detto codice, è ridotto a otto giorni.

Art. 5.

Contro le sentenze della Corte di Assise pronunziate nei procedimenti indicati nel presente decreto non è ammesso alcun mezzo di impugnativa, salvo la revisione.

Art. 6.

Per quanto non è disposto nel presente decreto si osservano le norme ordinarie sull'ordinamento delle Corti di Assise.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1944.
Registro Giustizia n. 1, *foglio n.* 70. — TESTA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1° Bigl. estratto	Serie	T	n.	23374	-	1° premio di L.	1.000.000
2° »	»	AT	»	20822	-	2° » »	500.000
3° »	»	AO	»	58695	-	3° » »	250.000
4° »	»	M	»	18739	-	4° » »	115.000
5° »	»	F	»	16250	-	5° » »	57.440

B) Premi da L. 10.000 ciascuno (*I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e numero*):

1° Bigl.	Serie	A	n.	4306		6° Bigl.	Serie	H	n.	15527	
2° »	»	C	n.	17082		7° »	»	I	n.	54855	
3° »	»	C	n.	75658		8° »	»	L	n.	85284	
4° »	»	D	n.	06525		9° »	»	K	n.	08513	
5° »	»	D	n.	13859		10° »	»	K	n.	19060	
6° »	»	D	n.	23124		11° »	»	K	n.	28579	
7° »	»	F	n.	96584		12° »	»	M	n.	32611	
8° »	»	G	n.	20116		13° »	»	M	n.	36968	
9° »	»	G	n.	23308		14° »	»	M	n.	50930	
10° »	»	H	n.	30807		15° »	»	O	n.	13866	
11° »	»	H	n.	62256		16° »	»	O	n.	63926	
12° »	»	H	n.	04767		17° »	»	Q	n.	31880	
13° »	»	I	n.	54855		18° »	»	Q	n.	40497	
14° »	»	L	n.	85284		19° »	»	R	n.	13092	
15° »	»	K	n.	08513		20° »	»	S	n.	17582	
16° »	»	K	n.	19060		21° »	»	S	n.	50503	
17° »	»	K	n.	28579		22° »	»	S	n.	70544	
18° »	»	M	n.	32611		23° »	»	S	n.	78038	
19° »	»	M	n.	36968		24° »	»	S	n.	81232	
20° »	»	M	n.	50930		25° »	»	T	n.	07168	
21° »	»	O	n.	13866		26° »	»	T	n.	24332	
22° »	»	O	n.	63926		27° »	»	T	n.	51971	
23° »	»	Q	n.	31880		28° »	»	U	n.	17012	
24° »	»	Q	n.	40497		29° »	»	U	n.	57059	
25° »	»	R	n.	13092		30° »	»	U	n.	88376	
26° »	»	S	n.	17582		31° »	»	U	n.	90691	
27° »	»	S	n.	50503		32° »	»	V	n.	29183	
28° »	»	S	n.	70544		33° »	»	V	n.	57885	
29° »	»	S	n.	78038		34° »	»	X	n.	47065	
30° »	»	S	n.	81232		35° »	»	Z	n.	28782	
31° »	»	T	n.	07168		36° »	»	Z	n.	46956	
32° »	»	T	n.	24332		37° »	»	Z	n.	92348	
33° »	»	T	n.	51971		38° »	»	AC	n.	16587	
34° »	»	U	n.	17012		39° »	»	AC	n.	21451	
35° »	»	U	n.	57059		40° »	»	AC	n.	51605	
36° »	»	U	n.	88376		41° »	»	AC	n.	53080	
37° »	»	U	n.	90691		42° »	»	AD	n.	16573	
38° »	»	V	n.	29183		43° »	»	AD	n.	19633	
39° »	»	V	n.	57885		44° »	»	AE	n.	22361	
40° »	»	X	n.	47065		45° »	»	AE	n.	23610	
41° »	»	Z	n.	28782		46° »	»	AE	n.	25789	
42° »	»	Z	n.	46956		47° »	»	AE	n.	60148	
43° »	»	Z	n.	92348		48° »	»	AF	n.	14853	
44° »	»	AC	n.	16587		49° »	»	AF	n.	31962	
45° »	»	AC	n.	21451		50° »	»	AF	n.	43125	
46° »	»	AC	n.	51605		51° »	»	AG	n.	31080	
47° »	»	AC	n.	53080		52° »	»	AH	n.	17269	
48° »	»	AD	n.	16573		53° »	»	AH	n.	28722	
49° »	»	AD	n.	19633		54° »	»	AH	n.	52340	
50° »	»	AE	n.	22361		55° »	»	AI	n.	28266	
51° »	»	AE	n.	23610		56° »	»	AK	n.	13080	
52° »	»	AE	n.	25789		57° »	»	AK	n.	31267	
53° »	»	AE	n.	60148		58° »	»	AK	n.	70093	
54° »	»	AF	n.	14853		59° »	»	AL	n.	18534	
55° »	»	AF	n.	31962		60° »	»	AL	n.	30886	
56° »	»	AF	n.	43125		61° »	»	AL	n.	39342	
57° »	»	AG	n.	31080		62° »	»	AL	n.	55359	
58° »	»	AH	n.	17269		63° »	»	AL	n.	87824	
59° »	»	AH	n.	28722		64° »	»	AM	n.	28334	
60° »	»	AH	n.	52340		65° »	»	AM	n.	77508	
61° »	»	AI	n.	28266		66° »	»	AN	n.	10728	
62° »	»	AK	n.	13080		67° »	»	AN	n.	11210	
63° »	»	AK	n.	31267		68° »	»	AN	n.	12096	
64° »	»	AK	n.	70093		69° »	»	AN	n.	23084	
65° »	»	AL	n.	18534		70° »	»	AN	n.	29963	
66° »	»	AL	n.	30886		71° »	»	AN	n.	30840	
67° »	»	AL	n.	39342		72° »	»	AN	n.	65015	
68° »	»	AL	n.	55359		73° »	»	AN	n.	65262	
69° »	»	AL	n.	87824		74° »	»	AO	n.	15028	
70° »	»	AM	n.	28334		75° »	»	AO	n.	25068	
71° »	»	AM	n.	77508		76° »	»	AO	n.	75066	
72° »	»	AN	n.	10728		77° »	»	AO	n.	82168	
73° »	»	AN	n.	11210		78° »	»	AO	n.	83395	
74° »	»	AN	n.	12096		79° »	»	AP	n.	17462	
75° »	»	AN	n.	23084		80° »	»	AP	n.	24610	
76° »	»	AN	n.	29963		81° »	»	AQ	n.	12625	
77° »	»	AN	n.	30840		82° »	»	AQ	n.	36505	
78° »	»	AN	n.	65015		83° »	»	AQ	n.	95688	
79° »	»	AN	n.	65262		84° »	»	AR	n.	28706	
80° »	»	AO	n.	15028		85° »	»	AR	n.	34696	
81° »	»	AO	n.	25068		86° »	»	AR	n.	81159	
82° »	»	AO	n.	75066		87° »	»	AS	n.	23717	
83° »	»	AO	n.	82168		88° »	»	AS	n.	38199	
84° »	»	AO	n.	83395		89° »	»	AT	n.	02493	
85° »	»	AP	n.	17462		90° »	»	AT	n.	89314	
86° »	»	AP	n.	24610		91° »	»	AU	n.	39378	
87° »	»	AQ	n.	12625		92° »	»	AV	n.	25084	
88° »	»	AQ	n.	36505		93° »	»	AX	n.	38824	
89° »	»	AQ	n.	95688		94° »	»	AZ	n.	35308	
90° »	»	AR	n.	28706		95° »	»	AZ	n.	70697	
91° »	»	AR	n.	34696							
92° »	»	AR	n.	81159							
93° »	»	AS	n.	23717							
94° »	»	AS	n.	38199							
95° »	»	AT	n.	02493							
96° »	»	AT	n.	89314							
97° »	»	AU	n.	39378							
98° »	»	AV	n.	25084							
99° »	»	AX	n.	38824							
100° »	»	AZ	n.	35308							
101° »	»	AZ	n.	70697							

C) Premi da L. 5000 ciascuno (*I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero*):

1° Bigl.	Serie	A	n.	4306		51° Bigl.	Serie	AE	n.	25789	
2° »	»	C	n.	17082		52° »	»	AE	n.	60148	
3° »	»	C	n.	75658		53° »	»	AF	n.	14853	
4° »	»	D	n.	06525		54° »	»	AF	n.	31962	
5° »	»	D	n.	13859		55° »	»	AF	n.	43125	
6° »	»	D	n.	23124		56° »	»	AG	n.	31080	
7° »	»	F	n.	96584		57° »	»	AH	n.	17269	
8° »	»	G	n.	20116		58° »	»	AH	n.	28722	
9° »	»	G	n.	23308		59° »	»	AH	n.	52340	
10° »	»	H	n.	30807		60° »	»	AI	n.	28266	
11° »	»	H	n.	62256		61° »	»	AK	n.	13080	
12° »	»	H	n.	04767		62° »	»	AK	n.	31267	
13° »	»	I	n.	54855		63° »	»	AK	n.	70093	
14° »	»	L	n.	85284		64° »	»	AL	n.	18534	
15° »	»	K	n.	08513		65° »	»	AL	n.	30886	
16° »	»	K	n.	19060		66° »	»	AL	n.	39342	
17° »	»	K	n.	28579		67° »	»	AL	n.	55359	
18° »	»	M	n.	32611		68° »	»	AL	n.	87824	
19° »	»	M	n.	36968		69° »	»	AM	n.	28334	
20° »	»	M	n.	50930		70° »	»	AM	n.	77508	
21° »	»	O	n.	13866		71° »	»	AN	n.	10728	
22° »	»	O	n.	63926		72° »	»	AN	n.	11210	
23° »	»	Q	n.	31880		73° »	»	AN	n.	12096	
24° »	»	Q	n.	40497		74° »	»	AN	n.	23084	
25° »	»	R	n.	13092		75° »	»	AN	n.	29963	
26° »	»	S	n.	17582		76° »	»	AN	n.	30840	
27° »	»	S	n.	50503		77° »	»	AN	n.	65015	
28° »	»	S	n.	70544		78° »	»	AN	n.	65262	
29° »	»	S	n.	78038		79° »	»	AO	n.	15028	
30° »	»	S	n.	81232		80° »	»	AO	n.	25068	
31° »	»	T	n.	07168		81° »	»	AO	n.	75066	
32° »	»	T	n.	24332		82° »	»	AO	n.	82168	
33° »	»	T	n.	51971		83° »	»	AO	n.	83395	
34° »	»	U	n.	17012		84° »	»	AP	n.	17462	
35° »	»	U	n.	57059		85° »	»	AP	n.	24610	
36° »	»	U	n.	88376		86° »	»	AQ	n.	12625	
37° »	»	U	n.	90691		87° »	»	AQ	n.	36505	
38° »	»	V	n.	29183		88° »	»	AQ	n.	95688	
39° »	»	V	n.	57885		89° »	»	AR	n.	28706	
40° »	»	X	n.	47065		90° »	»	AR	n.	34696	
41° »	»	Z	n.	28782		91° »	»	AR	n.	81159	
42° »	»	Z	n.	46956		92° »	»	AS	n.	23717	
43° »	»	Z	n.	92348		93° »	»	AS	n.	38199	
44° »	»	AC	n.	16587		94° »	»	AT	n.	02493	
45° »	»	AC	n.	21451		95° »	»	AT	n.	89314	
46° »	»	AC	n.	51605		96° »	»	AU	n.	39378	
47° »	»	AC	n.	53080		97° »	»	AV	n.	25084	
48° »	»	AD	n.	16573		98° »	»	AX	n.	38824	
49° »	»	AD	n.	19633		99° »	»	AZ	n.	35308	
50° »	»	AE	n.	22361		100° »	»	AZ	n.	70697	

D) Premi ai venditori:

1. Al venditore del biglietto Serie T n. 23374, vincente il 1° premio . . . . . L. 20.000
2. Al venditore del biglietto Serie AT n. 20822, vincente il 2° premio . . . . . » 10.000
3. Al venditore del biglietto Serie AO n. 58695, vincente il 3° premio . . . . . » 6.000
4. Al venditore del biglietto Serie M n. 18739, vincente il 4° premio . . . . . » 4.000
5. Al venditore del biglietto Serie F n. 16250, vincente il 5° premio . . . . . » 3000

E) Trenta premi da L. 1000 ciascuno ai venditori dei trenta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785612

Art. 4.

Per i reati indicati nel presente decreto, qualora non si possa procedere a giudizio direttissimo, si può procedere per citazione diretta anche fuori dei casi prevoluti nell'art. 389 del codice di procedura penale; il termine massimo per comparire, stabilito nell'art. 165 del detto codice, è ridotto a otto giorni.

Art. 5.

Contro le sentenze della Corte di Assise pronunziate nei procedimenti indicati nel presente decreto non è ammesso alcun mezzo di impugnativa, salvo la revisione.

Art. 6.

Per quanto non è disposto nel presente decreto si osservano le norme ordinarie sull'ordinamento delle Corti di Assise.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 70. — TESTA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria ippica nazionale di Merano - estratti in Roma nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 febbraio 1944.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1° Bigl. estratto:	Serie	T	n. 23374	-	1° premio di L.	1.000.000
2°	»	»	AT	» 26892	-	2°	»	500.000
3°	»	»	AO	» 58695	-	3°	»	250.000
4°	»	»	M	» 18739	-	4°	»	115.000
5°	»	»	F	» 16290	-	5°	»	57.440

B) Premi da L. 10.000 ciascuno *(I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e numero)*:

1° Bigl.:	Serie	A	n. 51016	6° Bigl.:	Serie	H	n. 15587
2°	»	»	A	n. 97890	7°	»	»	I	n. 71456
3°	»	»	B	n. 16273	8°	»	»	J	n. 12854
4°	»	»	C	n. 23239	9°	»	»	J	n. 26321
5°	»	»	F	n. 97450	10°	»	»	L	n. 25965
11°	»	»	AE	n. 60280	26°	»	»	AP	n. 38743
12°	»	»	AF	n. 32708	27°	»	»	AS	n. 92855
13°	»	»	AF	n. 47656	28°	»	»	AX	n. 14421

C) Premi da L. 5000 ciascuno *(I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero)*:

1° Bigl.:	Serie	A	n. 53504	51° Bigl.:	Serie	AE	n. 24529
2°	»	»	C	n. 47662	52°	»	»	AE	n. 60418
3°	»	»	G	n. 73658	53°	»	»	AF	n. 14863
4°	»	»	D	n. 06523	54°	»	»	AF	n. 31982
5°	»	»	D	n. 13820	55°	»	»	AF	n. 43125
6°	»	»	D	n. 23121	56°	»	»	AG	n. 31686
7°	»	»	E	n. 36581	57°	»	»	AH	n. 17369
8°	»	»	G	n. 20116	58°	»	»	AH	n. 28722
9°	»	»	G	n. 25398	59°	»	»	AH	n. 52346
10°	»	»	H	n. 56857	60°	»	»	AI	n. 28998
11°	»	»	H	n. 62258	61°	»	»	AK	n. 13089
12°	»	»	H	n. 66467	62°	»	»	AK	n. 51267
13°	»	»	I	n. 54865	63°	»	»	AK	n. 79992
14°	»	»	I	n. 65284	64°	»	»	AL	n. 18534
15°	»	»	K	n. 08513	65°	»	»	AL	n. 30886
16°	»	»	K	n. 09820	66°	»	»	AL	n. 39342
17°	»	»	K	n. 28359	67°	»	»	AL	n. 55339
18°	»	»	M	n. 39011	68°	»	»	AL	n. 87874
19°	»	»	M	n. 39098	69°	»	»	AM	n. 38234
20°	»	»	M	n. 40024	70°	»	»	AM	n. 77508
21°	»	»	O	n. 12066	71°	»	»	AN	n. 10728
22°	»	»	O	n. 63826	72°	»	»	AN	n. 11210
23°	»	»	O	n. 31886	73°	»	»	AN	n. 12996
24°	»	»	Q	n. 26467	74°	»	»	AN	n. 23081
25°	»	»	R	n. 12602	75°	»	»	AN	n. 29903
26°	»	»	S	n. 17582	76°	»	»	AN	n. 35840
27°	»	»	S	n. 50263	77°	»	»	AN	n. 65015
28°	»	»	S	n. 70311	78°	»	»	AN	n. 65262
29°	»	»	S	n. 78908	79°	»	»	AO	n. 15028
30°	»	»	S	n. 81632	80°	»	»	AO	n. 25068
31°	»	»	T	n. 07168	81°	»	»	AO	n. 74066
32°	»	»	T	n. 25342	82°	»	»	AO	n. 82168
33°	»	»	T	n. 51071	83°	»	»	AO	n. 82395
34°	»	»	U	n. 15012	84°	»	»	AP	n. 11462
35°	»	»	U	n. 57070	85°	»	»	AP	n. 21610
36°	»	»	U	n. 88276	86°	»	»	AQ	n. 12625
37°	»	»	U	n. 90891	87°	»	»	AQ	n. 36407
38°	»	»	V	n. 29184	88°	»	»	AQ	n. 97088
39°	»	»	V	n. 55885	89°	»	»	AR	n. 28705
40°	»	»	X	n. 47695	90°	»	»	AR	n. 34089
41°	»	»	Z	n. 08782	91°	»	»	AR	n. 84159
42°	»	»	Z	n. 50956	92°	»	»	AS	n. 23747
43°	»	»	Z	n. 94348	93°	»	»	AS	n. 38199
44°	»	»	AC	n. 16587	94°	»	»	AT	n. 02401
45°	»	»	AC	n. 21451	95°	»	»	AT	n. 89314
46°	»	»	AC	n. 51605	96°	»	»	AU	n. 39378
47°	»	»	AC	n. 52080	97°	»	»	AV	n. 25051
48°	»	»	AD	n. 10072	98°	»	»	AX	n. 38824
49°	»	»	AD	n. 19633	99°	»	»	AZ	n. 35308
50°	»	»	AE	n. 23861	100°	»	»	AZ	n. 70097

D) Premi ai venditori:

1. Al venditore del biglietto Serie T n. 23374, vincente il 1° premio . . . . . L. 20.000
2. Al venditore del biglietto Serie AT n. 26892, vincente il 2° premio . . . . . » 10.000
3. Al venditore del biglietto Serie AO n. 58695, vincente il 3° premio . . . . . » 6.000
4. Al venditore del biglietto Serie M n. 18739, vincente il 4° premio . . . . . » 4.000
5. Al venditore del biglietto Serie F n. 16290, vincente il 5° premio . . . . . » 2.500

E) Trenta premi da L. 1000 ciascuno ai venditori dei trenta biglietti vincenti i premi di L. 10.000 di cui alla lettera *B)*;

F) Cento premi da L. 500 ciascuno ai venditori dei cento biglietti vincenti i premi di L. 5000 di cui alla lettera *C)*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 aprile 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Di Miceli Antonino, residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 22 febbraio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 38 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, 11 agosto 1944.

p. *Il Ministro*: MEDOZZA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1923, n. 2363, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1924, n. 286, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla cessata ditta Fassino Luigi, già esercente in Torino, recanti il n. 68, sono stati deformati.

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica che i sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 15/B, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 60. — Masi.

2) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 22/B, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 61. — Masi.

3) R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 62. — Masi.

4) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 18, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 63. — Masi.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 64. — Masi.

6) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 43, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 65. — Masi.

7) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 66. — Masi.

8) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 107, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 67. — Masi.

9) R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 68. — Masi.

10) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 69. — Masi.

11) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 112, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 70. — Masi.

12) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 113, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 71. — Masi.

13) R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 72. — Masi.

14) R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 73. — Masi.

15) R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 135, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio 74. — Masi.

Roma, 2 agosto 1944

Il presidente: MEDUGNO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

1978

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GA

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUBCOMMISSION
AFO 394

ACC/1010/L
MEMORANDUM

RHW /ap
15 Aug 1944

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 46 of 15 August 1944.

TO : See Distribution List.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

a. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 12 August 1944, No.169.
Provisions regarding the return to the Italian Government of State powers over the territory of the Provinces of Rome, Frosinone and Littoria previously subject to Allied Military Administration.
As of 0001 hrs 15 August 1944 the administration of the above Provinces return to Italian authorities.

b. Proclamation of the President of the Council of Ministers to the Italian People.

Note : No returns by Sub-Commissions are required in respect of this issue of Gazzetta Ufficiale.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Acting Chief Legal Officer.

15

EDIZIONE STRAORDINARIA **SERIE SPECIALE**

Conto corrente con la Posta **Anno 85° — Numero 46**

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 15 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. **169**.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata . . . . . Pag. 283

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 284

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. **169**.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (bis) del Governo Militare Alleato;

Visto il R. decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151, concernente la costituzione e le attribuzioni del Governo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 15 agosto 1944, l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795616

1979

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 15 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero: Abb. annuo	L. 400	In Italia e Colonie: Abb. annuo	L. 120	All'Estero: Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 100	» semestrale	» 200	» semestrale	» 60	» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 100	» trimestrale	» 30	» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 8	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. 169.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata . . . . . Pag. 283

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 284

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 agosto 1944, n. 169.

Riassunzione da parte del Governo Italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (h) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2, B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 15 agosto 1944, l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Roma, Frosinone e Littoria fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 15 agosto del 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785046

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SFORZA — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GUELO — CERABONA — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 82. — MASI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la conduzione della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Roma, Frosinone e Littoria.

1. — Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono rassunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio pubblico e privato, saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, valide ed impegnative.

4. — Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 15 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI TRIFARELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommission
APO 394

ACC/4010/L
MEMORANDUM

RHW/ap
15 August 1944

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.45 of 12 August 1944.

TO : See Distribution List.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following. legislation:

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July 1944, no. 166.
Conferring upon the Avvocatura dello Stato the representation of property interests of Allied Armed Forces and establishing rules for retention and reinstatement in service of the personnel of the Avvocatura dello Stato.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 August 1944, no. 167.
Price of bread and flour paste products. (5 Lire and 7 Lire respectively per kilogram).

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 6 August 1944, no.168.
Interpretation of Art.1 of the legislative decree 20 July 1944, no.161 setting out the provisions on economic and financial matters for territories subject to administration by the Italian Government.

(d) Decree of the Prime Minister Secretary of State 8 August 1944.
Replacing the commissioner and vice commissioner for the National Association of Economic Agricultural Organizations and for the said Organizations.

(e) Ministerial Decree 5 August 1944.
Replacing the state commissioner of the Consorzio Agrario Provinciale di Lecce.

Note: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hrs, Thursday,17 August 1944; as the indorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action. Nil returns will be rendered.

1982
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July 1944, no. 166.

Conferring upon the Avvocatura dello Stato the representation of property interests of Allied Armed Forces and establishing rules for retention and reinstatement in service of the personnel of the Avvocatura dello Stato.

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 August 1944, no. 167.

Price of bread and flour paste products: (5 Lire and 7 Lire respectively per Kilogram).

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 6 August 1944, no.168.

Interpretation of Art.1 of the legislative decree 20 July 1944, no.161 setting out the provisions on economic and financial matters for territories subject to administration by the Italian Government.

(d) Decree of the Prime Minister Secretary of State 8 August 1944.

Replacing the commissioner and vice commissioner for the National Association of Economic Agricultural Organizations and for the said Organizations.

(e) Ministerial Decree 5 August 1944.

Replacing the state commissioner of the Consorzio Agrario Provinciale di Lecce.

Note: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hrs, Thursday.17 August 1944; as the indorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action. Nil returns will be rendered.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC.,
Acting Chief Legal Officer.

13

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 12 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato . . . Pag. 279

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.

Prezzo del pane e della pasta. . . . . . Pag. 280

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.

Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano. . . . Pag. 280

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi. . . . Pag. 281

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce . . . . . Pag. 281

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE,
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata della presente guerra l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e degli appartenenti alle stesse nei giudizi civili e penali che si svolgano nel territorio liberato, qualora ne

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 779516

1984

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 12 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 200	All'Estero	Abb. annuo L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 120	All'Estero	Abb. annuo L. 240
	» semestrale » 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60		» semestrale » 120
	» trimestrale » 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30		» trimestrale » 60
	Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato . . . Pag. 279

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 167.

Prezzo del pane e della pasta . . . . . Pag. 280

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. 168.

Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano . . . Pag. 280

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi . . . Pag. 281

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce . . . . . Pag. 281

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . . Pag. 282

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 282

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 166.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e norme per il trattenimento e la riassunzione in servizio di personale dell'Avvocatura dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. **151**;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata della presente guerra l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa degli interessi patrimoniali delle Forze Militari Alleate e degli appartenenti alle stesse nei giudizi civili e penali che si svolgano nel territorio liberato, qualora ne sia fatta richiesta dai Comandi Alleati.

Per l'esercizio di tali funzioni si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Per sopperire a temporanee inderogabili esigenze di servizio in relazione alle attuali contingenze belliche, è data facoltà, fino a sei mesi dalla cessazione del presente stato di guerra, di trattenere in servizio, oltre i limiti di età, e non oltre il compimento del 75° anno di età, funzionari ed impiegati dei ruoli dell'Avvocatura dello Stato che si siano distinti per operosità, zelo e rendimento.

Per le stesse esigenze di servizio possono altresì essere riassunti temporaneamente in servizio, non oltre il compimento del 75° anno di età, funzionari ed impiegati dei detti ruoli collocati a riposo da non oltre due anni.

I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro per le finanze, previo parere favorevole della Commissione per gli affari del personale.

Al personale riassunto in servizio verrà fatto per il periodo corrispondente il trattamento economico stabilito dal R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 31.

Art. 3.

Il personale trattenuto o riassunto a norma dell'articolo che precede può essere licenziato in qualsiasi momento, a criterio insindacabile del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il servizio prestato dal detto personale in dipendenza del presente decreto non è computabile agli effetti della pensione nè da diritto a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 56. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. **167.**

Prezzo del pane e della pasta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1918, n. 2[illegible]

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri pel tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il prezzo del pane al consumatore è fissato in lire cinque al chilogrammo, quello della pasta in lire sette al chilogrammo.

Art. 2.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il pagamento dell'onere risultante dalla gestione dei Granai del popolo, e dall'applicazione del prezzo del pane e della pasta di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura è autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GUELLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 81. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. **168.**

Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato in relazione al ritorno dell'Amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al predetto Governo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, concernente provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costitu[illegible] dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

servizio in relazione alle attuali contingenze [illegible] è data facoltà, fino a sei mesi dalla cessazione del presente stato di guerra, di trattenere in servizio, oltre i limiti di età, e non oltre il compimento del 75° anno di età, funzionari ed impiegati dei ruoli dell'Avvocatura dello Stato che si siano distinti per operosità, zelo e rendimento.

Per le stesse esigenze di servizio possono altresì essere riassunti temporaneamente in servizio, non oltre il compimento del 75° anno di età, funzionari ed impiegati dei detti ruoli collocati a riposo da non oltre due anni.

I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa col Ministro per le finanze, previo parere favorevole della Commissione per gli affari del personale.

Al personale riassunto in servizio verrà fatto per il periodo corrispondente il trattamento economico stabilito dal R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 46.

Art. 3.

Il personale trattenuto o riassunto a norma dell'articolo che precede può essere licenziato in qualsiasi momento, a criterio insindacabile del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il servizio prestato dal detto personale in dipendenza del presente decreto non è computabile agli effetti della pensione nè da diritto a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 56. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. **167.**

Prezzo del pane e della pasta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri pel tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il prezzo del pane al consumatore è fissato in lire cinque al chilogrammo, quello della pasta in lire sette al chilogrammo.

Art. 2.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il pagamento dell'onere risultante dalla gestione dei Granai del popolo, e dall'applicazione del prezzo del pane e della pasta di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per l'agricoltura è autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 81. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1944, n. **168.**

Interpretazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato in relazione al ritorno dell'Amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al predetto Governo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, concernente provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo Italiano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795046

emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, sulla istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161, la misura delle rimunerazioni, dei prezzi e delle tariffe che resta immutata deve intendersi quella in vigore nel territorio che viene restituito all'Amministrazione italiana al momento di tale restituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GIULIO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 77. — MASI

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e dei vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 819;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1944, concernente la nomina del prof. Gaetano Seghetti a commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e dei rispettivi Enti associati all'Associazione stessa;

Considerata la necessità della sostituzione del professore Seghetti, destinato ad altro incarico;

Ritenuto opportuno di assicurare al predetto commissario la collaborazione di un vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Domenico Casella è chiamato a sostituire il prof. Gaetano Seghetti nella carica di commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati di cui all'art. 1 del decreto 15 maggio 1944.

Ente economico della cerealicoltura;
Ente economico delle fibre tessili;
Ente economico della olivicoltura;
Ente economico della ortofrutticoltura;
Ente economico della pastorizia;
Ente economico della viticoltura;
Ente economico della zootecnia.

Art. 2.

Al commissario spettano i poteri specificati nel summenzionato decreto 15 maggio 1944, per il territorio già liberato e quello che sarà liberato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Il commissario è inoltre autorizzato a sottoporre al Ministro per l'agricoltura e foreste, proposte per il riordinamento, la fusione e la liquidazione dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati.

Art. 3.

Il prof. Emilio Patrissi è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati di cui all'art. 1, e sostituisce il commissario in caso di assenza o di impedimento, esercitando tutte le altre attribuzioni che gli vengano espressamente delegate dal commissario stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 9 giugno 1942 sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Augusto Massetti quale commissario del Consorzio agrario provinciale di Lecce, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del dott. Augusto Massetti, è nominato commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce, il rag. Bernardo Lignori.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
1988

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 161, la misura delle rimunerazioni, dei prezzi e delle tariffe che resta bloccata deve intendersi quella in vigore nel territorio che viene restituito all'Amministrazione italiana al momento di tale restituzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 77. — MASI

DECRETO DEL PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 8 agosto 1944.

Sostituzione del commissario e del vice commissario presso l'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e presso gli Enti medesimi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/D;

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1944, concernente la nomina del prof. Gaetano Seghetti a commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e dei rispettivi Enti associati all'Associazione stessa;

Considerata la necessità della sostituzione del professore Seghetti, destinato ad altro incarico;

Ritenuto opportuno di assicurare al predetto commissario la collaborazione di un vice commissario;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Domenico Casella è chiamato a sostituire il prof. Gaetano Seghetti nella carica di commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura.

Il prof. Casella sostituisce il prof. Seghetti anche nella carica di commissario dei seguenti Enti economici dell'agricoltura:

Ente economico della viticoltura;

Ente economico della zootecnia.

Art. 2.

Al commissario spettano i poteri specificati nel sunnominato decreto 15 maggio 1944, per il territorio già liberato e quello che sarà liberato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Il commissario è inoltre autorizzato a sottoporre al Ministro per l'agricoltura e foreste, proposte per il riordinamento, la fusione e la liquidazione dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati.

Art. 3.

Il prof. Emilio Patrissi è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura e degli Enti associati di cui all'art. 1, e sostituisce il commissario in caso di assenza o di impedimento, esercitando tutte le altre attribuzioni che gli vengano espressamente delegate dal commissario stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato
BONOMI

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1944.

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 9 giugno 1942 sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Augusto Massetti quale commissario del Consorzio agrario provinciale di Lecce, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del dott. Augusto Massetti, è nominato commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Lecce, il rag. Bernardo Lignori.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1944

Il Ministro: GULLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Reg. decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti, comunica che i sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso la Sezione stessa:

1) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 1815, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 25. — Maisano.

2) R. decreto-legge 4 dicembre 1943, n. 1742, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 24. — Maisano.

3) R. decreto-legge 23 dicembre 1943, n. 1741, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 25. — Maisano.

4) R. decreto-legge 23 dicembre 1943, n. 1816, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 26. — Maisano.

5) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 2018, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 27. — Maisano.

6) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 2019, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 33. — Maisano.

7) R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 28. — Maisano.

8) R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 29. — Maisano.

9) R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 30, registrato alla Corte dei conti addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 30. — Maisano.

10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 31. — Maisano.

11) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 32. — Maisano.

12) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 34. — Maisano.

13) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 35. — Maisano.

14) R. decreto-legge 30 gennaio 1944, n. 25, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 44. — Maisano.

15) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 36. — Maisano.

16) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 37. — Maisano.

17) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 38. — Maisano.

18) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 47, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 83. — Irbicella.

19) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 82. — Irbicella.

20) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 20, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 71. — Irbicella.

21) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 93. — Irbicella.

22) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 95. — Irbicella.

23) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 98. — Irbicella.

24) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 60, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 94. — Irbicella.

25) R. decreto-legge 27 febbraio 1944, n. 63, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 40. — Maisano.

26) R. decreto-legge 27 febbraio 1944, n. 65, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 42. — Maisano.

27) R. decreto-legge 12 marzo 1944, n. 84, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 45. — Maisano.

28) R. decreto-legge 12 marzo 1944, n. 85, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 45. — Maisano.

29) R. decreto-legge 12 marzo 1944, n. 86, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 46. — Maisano.

30) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 89, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 47. — Maisano.

31) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 91, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 48. — Maisano.

32) R. decreto-legge 29 marzo 1944, n. 92, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 49. — Maisano.

33) R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 50. — Maisano.

34) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 111, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 84. — Irbicella.

35) R. decreto-legge 16 aprile 1944, n. 130, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1944, Registro Comunicazioni PP. TT. n. 1, foglio n. 7. — Alfano.

36) R. decreto-legge 28 maggio 1944, n. 134, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 51. — Maisano.

37) R. decreto-legge 16 maggio 1944, n. 136, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 52. — Maisano.

38) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 42. — Maisano.

39) R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 139, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 43. — Maisano.

40) R. decreto 5 giugno 1944, n. 150, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 53. — Maisano.

Roma, addì 29 luglio 1944.

Il presidente: MANCINO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 44 dell'8 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 agosto 1944

M. S. LUSH

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Registrazione di Regi decreti-legge e di Reg. decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica che i sottoindicati provvedimenti, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sono stati ammessi a registrazione presso la Sezione stessa:

1) R. decreto-legge 6 novembre 1943, n. 1812, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 23. — Maisano.

2) R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 2, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 24. — Maisano.

3) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 2045, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 25. — Maisano.

4) R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 2046, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 26. — Maisano.

5) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 2045, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 27. — Maisano.

6) R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 2046, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 33. — Maisano.

7) R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 28. — Maisano.

8) R. decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 29. — Maisano.

9) R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 30. — Maisano.

10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 31. — Maisano.

11) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 32. — Maisano.

12) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 34. — Maisano.

13) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 35. — Maisano.

14) R. decreto-legge 30 gennaio 1944, n. 25, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 44. — Maisano.

15) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 36. — Maisano.

16) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 37. — Maisano.

17) R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 38. — Maisano.

18) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 47, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 83. — Irbicella.

19) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 82. — Irbicella.

20) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 50, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 71. — Irbicella.

21) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 93. — Irbicella.

22) R. decreto 31 gennaio 1944, n. 55, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 39. — Maisano.

23) R. decreto 23 gennaio 1944, n. 58, registrato alla Corte dei conti, addì [illegible] 1944, n. 8[illegible] Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 88. — Irbicella.

24) R. decreto-legge 23 gennaio 1944, n. 60, registrato alla Corte dei conti, addì 21 [illegible] 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 91. — Irbicella.

25) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 63, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 40. — Maisano.

26) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 66, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 41. — Maisano.

27) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 86, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 43. — Maisano.

29) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 89, registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 45. — Maisano.

30) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 47. — Maisano.

31) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 91, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 48. — Maisano.

32) R. decreto-legge 20 marzo 1944, n. 92, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 49. — Maisano.

33) R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 50. — Maisano.

34) R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 115, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944, Registro Pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 81. — Irbicella.

35) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 130, registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1944, Registro Comunicazioni PP. TT. n. 1, foglio n. 7. — Alfano.

36) R. decreto-legge 28 maggio 1944, n. 134, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 51. — Maisano.

37) R. decreto-legge 16 maggio 1944, n. 136, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 52. — Maisano.

38) R. decreto-legge 28 maggio 1944, n. 138, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 42. — Maisano.

39) R. decreto-legge 28 maggio 1944, n. 139, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 42. — Maisano.

40) R. decreto 5 giugno 1944, n. 150, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1944, Registro Presidenza n. 1, foglio n. 53. — Maisano.

Roma, addì 29 luglio 1944.

Il presidente: MEROSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 44 dell'8 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 10 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

12 AUG 1944 7

DISTRIBUTION LIST FOR GAZETTA UFFICIALE.

A.F.H.Q., M.G.S., Legal Adviser	1
G.H.Q., A.M.F. Civil Affairs Branch for Chief Legal Adviser	6
S.L.O., H.Q., A.M.G., 5th Army	1
S.L.O., H.Q., A.M.G., 8th Army	1
R.C., ROME Region	3
R.L.O. (thru R.C.), ROME Region	1
R.C., Region 1	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 1	1
R.C., Region 2	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 2	1
R.C., Region 3	10
R.L.O. (thru R.C.) Region 3	1
R.C., Region 4	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 4	1
R.C., Region 5	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 5	1
R.C., Region 6	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 6	1
R.C., Region 7	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 7	1
R.C., Region 8	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 8	1
R.C., Region 9	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 9	1
Chief Commissioner (thru Secy Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Sec	8
Provincial Legal Officer, Naples Province	1
" " " Benevento Province	1
" " " Avellino Province	1
" " " Campobasso Province	1
" " " Foggia Province	1
" " " Frosinone Province	1
" " " Littoria Province	1
" " " Chieti Province	1
" " " Pescara Province	1
" " " Aquila Province	1
C.S.S. R & A Branch, H.Q., A.M.G. Naples	2
Major Sir R. M. Ingpen, Conducting Officer	1

Education Sub-Commission	10
Vice President, Economic Section	11
Executive Commissioner (for R.C. & M.G. Section	7
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
P.R.O., H.Q., A.C.C.	1

11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1993

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

U.S.O. (Civil) Region 1	1
U.S.O. (Civil) Region 2	1
U.S.O. (Civil) Region 3	1
U.S.O. (Civil) Region 4	10
U.S.O. (Civil) Region 5	1
U.S.O. (Civil) Region 6	1
U.S.O. (Civil) Region 7	1
U.S.O. (Civil) Region 8	1
U.S.O. (Civil) Region 9	1
Chief Commissioner (Civil Govt Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Civil Gov	8
Provincial Area Officer, Naples Province	1
" " Benevento Province	1
" " Avellino Province	1
" " Campobasso Province	1
" " Foggia Province	1
" " Frosinone Province	1
" " Latsche Province	1
" " Chieti Province	1
" " Pescara Province	1
" " Aquila Province	1
" " Teramo Province	2
U.S.S.R. Repatriation Officer, Naples	1
Major Sir D. Le Marchant, Coordinating Officer	1
Education Sub-Commission	10
Vice President, Economic Section	11
Executive Commissioner (Pro-Tem) A.M.G. Section	7
Joint Directors, Political Section	2
Navy Sub-Commission	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
F.A.O., A.M.G.	1
Information Division, H.Q., A.M.G.	2
Mr. Sanchez, Library of U.S. Congress	1
A.M.G. Legal Liaison Officer (Civil)	1
" " " (Press)	1
" " " (Radio)	1
" " " (Film)	1
" " " (Education)	1
" " " (Monuments)	1
" " " (Records Officer)	1
" " " (Fine Arts)	1
" " " (Archives)	1

1994

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

70

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

ACC/4010/L. 10 Aug 44.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.44 of 8 Aug 1944.

TO : See distribution list.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following:

(a) Proclamation of the President of the Council of Ministers to the Italian people issued on the occasion of the restoration of additional territory to the Italian Government.

(b) Ministerial Decree 31 May 1944.

Rates for transport of goods by motor vehicles.

NOTE: NO returns by Sub-Commissions are required in respect of this issue. The Transportation Sub-Commission has approved in advance the implementation of the only decree contained in G.U. No.44 .

Richard H. Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, C.A.C.,
Acting Chief Legal Officer.

10

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 8 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-539 51-534

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo . Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano. Pag. 273

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con automezzi . Pag. 276

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 278

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 278

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Foggia, Campobasso, Benevento, Avellino, Napoli (escluso il territorio del comune di Napoli).

Con decreti in corso di pubblicazione viene determinato al riguardo quanto segue:

ritori restituiti e nei confronti degli abitanti di essi, al Governo Italiano tutti i poteri statali e giurisdizionali nonchè la definitiva responsabilità amministrativa, fatti salvi solamente i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con la presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici che se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. — Tutte le sentenze emesse dalle Corti Militari Alleate sono con la presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti che se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i tribunali e funzionari italiani a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 20 luglio 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775616

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 8 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-109 51-936 51-534

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . { Abbonamento annuo . L. 100 — / Un fascicolo . Prezzi vari. | All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano. Pag. 275

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con automezzi . Pag. 276

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 278

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 278

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Foggia, Campobasso, Benevento, Avellino, Napoli (escluso il territorio del comune di Napoli).

Con decreti in corso di pubblicazione viene determinato al riguardo quanto segue:

1. — Dato che il Governo Militare Alleato ha posto fine, a partire dalla data della presente, al governo militare nei territori restituiti, sono attribuiti, nei territori restituiti e nei confronti degli abitanti di essi, al Governo Italiano tutti i poteri statali e giurisdizionali nonchè la definitiva responsabilità amministrativa, fatti salvi solamente i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con la presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici che se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. — Tutte le sentenze emesse dalle Corti Militari Alleate sono con la presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti che se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i tribunali e funzionari italiani a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 20 luglio 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
I. BONOMI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con automezzi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA LAVORO E COMMERCIO
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1456, concernente disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 167 del 17 luglio 1942, che fissa i corrispettivi per i trasporti di cose su strada con autoveicoli;

Ritenuta la necessità di adeguare tali corrispettivi alla situazione contingente;

Decreta:

Articolo unico.

I corrispettivi per il trasporto di cose su strade con automezzi non potranno superare quelli indicati nelle unite tariffe e norme di applicazione.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Salerno, addì 31 maggio 1944

Il Ministro per l'industria, lavoro e commercio
DI NAPOLI

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1944
Registro Industria Comm. Lavoro n. 1, foglio n. 36 — BRUNO

Tariffa per trasporti di cose a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (una sola presa, una sola resa).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata).

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	TABELLA I						
	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	8,70	9,85	11 —	12,15	15,95	15,05	23,75
Da 6 a 10	9,25	10,45	12,15	13,80	23,20	21,45	42,10
Da 11 a 15	10,15	11,70	13,35	15,05	30,45	27,80	60,25
Da 16 a 20	12,15	14,80	15,05	19,10	37,65	34,20	78,55
Da 21 a 30	15,05	17,95	20 —	24,35	52,15	46,95	115,05
Da 31 a 40	18,55	21,75	24,90	29,85	66,65	59,70	—
Da 41 a 50	22,30	26,65	32,15	36,50	81,15	72,45	—
Da 51 a 60	24,35	32,45	34,80	44,65	—	—	—
Da 61 a 70	26,35	36,50	37,40	50,15	—	—	—
Da 71 a 80	28,40	40,55	40 —	55,65	—	—	—
Da 81 a 90	30,45	44,65	42,60	61,15	—	—	—
Da 91 a 100	32,45	48,70	45,20	66,65	—	—	—
Da 101 a 110	34,50	—	47,80	—	—	—	—
Da 111 a 120	38,50	—	50,40	—	—	—	—
Da 121 a 130	38,55	—	53 —	—	—	—	—
Da 131 a 140	40,60	—	55,65	—	—	—	—
Da 141 a 150	42,50	—	58,25	—	—	—	—
	Oltre i 150 Km. L. 0,2833 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 100 Km. L. 0,4870 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 150 Km. L. 0,3884 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 100 Km. L. 0,6665 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 50 Km. L. 1,623 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 50 Km. L. 1,440 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 30 Km. L. 3,835 per Q.le-Km. per l'intero percorso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785618

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con automezzi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA LAVORO E COMMERCIO
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1156, concernente disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 167 del 17 luglio 1942, che fissa i corrispettivi per i trasporti di cose su strada con autoveicoli;

Decreta:

Articolo unico.

I corrispettivi per il trasporto di cose su strade con automezzi non potranno superare quelli indicati nelle unite tariffe e norme di applicazione.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Salerno, addì 31 maggio 1944

Il Ministro per l'industria, lavoro e commercio
DI NAPOLI

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1944
Registro Industria Comm. Lavoro n. 1, foglio n. 36 — BRUNO

Tariffa per trasporti di cose a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (una sola presa, una sola resa).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata).

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	TABELLA I						
	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Corri	Furgoni
Da 1 a 5	8,70	9,85	11 —	12,15	15,95	15,05	23,75
Da 6 a 10	9,25	10,45	12,15	13,60	23,20	21,45	42,10
Da 11 a 15	10,15	11,60	13,35	15,05	30,45	27,80	60,25
Da 16 a 20	12,15	14,80	15,95	19,10	37,65	34,20	78,55
Da 21 a 30	15,05	17,95	20 —	24,35	52,15	46,95	115,05
Da 31 a 40	18,55	21,75	24,90	29,85	66,65	59,70	—
Da 41 a 50	22,30	26,65	32,15	36,50	81,15	72,45	—
Da 51 a 60	24,35	32,45	34,80	44,65	—	—	—
Da 61 a 70	26,35	36,50	37,40	50,15			
Da 71 a 80	28,40	40,55	40 —	55,65			
Da 81 a 90	30,45	44,65	42,60	61,15			
Da 91 a 100	32,45	48,70	45,20	66,65			
Da 101 a 110	34,50	—	47,80	—			
Da 111 a 120	36,50	—	50,40				
Da 121 a 130	38,55	—	53 —				
Da 131 a 140	40,60	—	55,65				
Da 141 a 150	42,50	—	58,25				
Oltre i 150 Km. per Q.le-Km. per l'intero percorso.	L. 0,2833						
Oltre i 100 Km. per Q.le-Km. per l'intero percorso.	L. 0,4870						
Oltre i 150 Km. per Q.le-Km. per l'intero percorso.	L. 0,2884						
Oltre i 100 Km. per Q.le-Km. per l'intero percorso.	L. 0,6065						
Oltre i 50 Km. per Q.le-Km. per l'intero percorso.	L. 1,023						
Oltre i 50 Km. per Q.le-Km. per l'intero percorso.	L. 1,449						
Oltre i 30 Km. per Q.le-Km. per l'intero percorso.	L. 3,835						

Il pagamento del ritorno a vuoto potrà essere fatto se il ritorno a vuoto medesimo sarà debitamente autorizzato dalla Competente Autorità e comprovato mediante esibizione del foglio di viaggio. Solo in tali condizioni per il viaggio di ritorno verrà corrisposta la tariffa di cui sopra ridotta del 40%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tariffa per trasporto di cose a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (Autoveicolo impegnato per una intera giornata (otto ore) su di un percorso massimo di 50 km.).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata)

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	TABELLA II						
	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	5,85	6,60	7,40	8,15	10,70	10,10	15,95
Da 6 a 10	6,20	7 —	8,15	9,55	15,55	14,40	28,25
Da 11 a 15	6,80	7,80	8,95	10,10	20,45	18,65	40,45
Da 16 a 20	8,15	9,95	10,70	12,80	25,25	22,95	52,70
Da 21 a 30	10,10	12,05	13,40	16,35	35 —	31,50	77,20
Da 31 a 40	12,45	14,60	16,70	20,05	44,75	40,05	—
Da 41 a 50	14,95	17,90	21,60	24,50	54,45	48,60	—

La tariffa di cui sopra va applicata per tutta la percorrenza effettuata, con a carico ed a vuoto. All'importo ricavato deve sommarsi la quota di

Lire . . .	2.100 —	1.365 —	1.155 —	660 —	405 —	170 —	135 —

Norme di applicazione

(1) Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui alle precedenti tabelle si intendono per:

— autotreni pesanti quelli di portata superiore ai 90 q.li;
— autotreni medi quelli di portata fino a 90 q.li;
— autocarri pesanti quelli di portata superiore ai 40 q.li;
— autocarri medi quelli di portata da oltre 20 q.li fino a 40 q.li;
— autocarri leggeri quelli di portata fino a 20 q.li;
— motocarri gli autoveicoli a tre ruote, di portata fino a 10 q.li e gli analoghi tipi di portata superiore eccezionalmente in circolazione;
— motofurgoncini i motocicli per trasporto di cose di portata fino a 3,5 q.li.

S'intende per autotreno l'autoveicolo composto congiuntamente di motrice e rimorchio, si intende per autocarro l'autoveicolo composto della sola motrice, e infine si intende per automezzo indistintamente l'autotreno e l'autocarro.

Per portata utile si intende quella indicata nel libretto di circolazione e solo ad essa bisognerà riferirsi per classificare l'automezzo e per calcolare il corrispettivo dovuto per il trasporto.

(2) Le tariffe della Tabella II si applicano quando l'automezzo viene impegnato dal committente con esplicita convenzione per una intera giornata di otto ore purchè complessivamente si percorra un massimo di km. 50; in tutti gli altri casi si applicano quelle di cui alla Tabella I.

(3) Qualora la natura delle cose e altre ragioni non consentano di utilizzare l'intera portata utile dell'automezzo, oppure qualora sia sfruttata al massimo la capacità dell'automezzo con carico di materiale voluminoso, qualunque sia il peso corrispondente, le tariffe di cui alle precedenti tabelle verranno calcolate su tutta la portata utile dell'automezzo stesso.

(4) Le frazioni di chilometro devono arrotondarsi in eccesso.

(5) Per percorso di andata si intende quello dell'automezzo dal posto di scarico delle cose trasportate. Viceversa per il ritorno. Deve intendersi per via più breve quella che comprende le circunvallazione e/o le eventuali necessarie deviazioni.

(6) Per il percorso di ritorno a vuoto si applicano le tariffe ridotte del 40 %.

(7) Quando uno stesso automezzo trasporta cose appartenenti a più di un committente, con destinazioni diverse sullo stesso percorso, la somma da corrispondere al vettore sarà calcolata in base all'intero percorso e alla portata utile dell'automezzo, tenendo conto dell'eventuale ritorno a vuoto. Detta somma sarà ripartita proporzionalmente al numero dei quintali-chilometro per ciascun cliente trasportato.

(8) Le tariffe di cui alle unite Tabelle sono comprensive del perditempo necessario alle operazioni di carico e scarico, che devono effettuarsi nel tempo massimo di 80 q.li all'ora per gli autotreni e di 40 q.li all'ora per gli altri automezzi. Per ogni mezz'ora in più l'utente è tenuto a corrispondere:

— L. 130 per gli autotreni pesanti;
— L. 85 per gli autotreni medi;
— L. 70 per gli autocarri pesanti;
— L. 40 per gli autocarri medi;
— L. 25 per gli autocarri leggeri.

(9) La durata del servizio deve calcolarsi dal momento in cui l'automezzo lascia l'autorimessa a quello in cui vi giunge di ritorno, senza tener conto delle perdite di tempo imputabili al vettore.

(10) Le presenti condizioni e tariffe non sostituiscono le preesistenti convenzioni e le tariffe già in vigore più favorevoli per i committenti del trasporto.

(11) I contratti in corso, ove non contengano condizioni più favorevoli per il committente del trasporto, si intendono decaduti dal giorno stesso, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle presenti condizioni e tariffe; in caso contrario conservano la loro validità fino al termine massimo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tariffa per quintalo indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata)

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	TABELLA II						
	AUTOTRENI		AUTOCARRI			MOTO	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	5,85	6,60	7,40	8,15	10,70	10,10	15,95
Da 6 a 10	6,20	7 —	8,15	9,55	15,55	14,40	28,25
Da 11 a 15	6,80	7,80	8,95	10,10	20,45	18,65	40,45
Da 16 a 20	8,15	9,95	10,70	12,80	25,25	22,95	52,70
Da 21 a 30	10,10	12,05	13,40	16,35	35 —	31,50	77,20
Da 31 a 40	12,45	14,60	16,70	20,05	44,75	40,05	—
Da 41 a 50	14,95	17,90	21,60	24,50	54,45	48,60	—
Lire . . .	2.100 —	1.365 —	1.155 —	660 —	405 —	170 —	135 —

La tariffa di cui sopra va applicata per tutta la percorrenza effettuata, con a carico ed a vuoto. All'importo ricavato deve sommarsi la quota di

Norme di applicazione

(1) Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui alle precedenti tabelle si intendono per:

— autotreni pesanti quelli di portata superiore ai 90 q.li;
— autotreni medi quelli di portata fino a 90 q.li;
— autocarri pesanti quelli di portata superiore ai 40 q.li;
— autocarri medi quelli di portata da oltre 20 q.li fino a 40 q.li;
— autocarri leggeri quelli di portata fino a 20 q.li;
— motocarri gli autoveicoli a tre ruote, di portata fino a 10 q.li e gli analoghi tipi di portata superiore eccezionalmente in circolazione;
— motofurgoncini i motocicli per trasporto di cose di portata fino a 3,5 q.li.

S'intende per autotreno l'autoveicolo composto congiuntamente di motrice e rimorchio, si intende per autocarro l'autoveicolo composto della sola motrice, e infine si intende per automezzo indistintamente l'autotreno e l'autocarro.

Per portata utile si intende quella indicata nel libretto di circolazione e solo ad essa bisognerà riferirsi per classificare l'automezzo e per calcolare il corrispettivo dovuto per il trasporto.

(2) Le tariffe della Tabella II si applicano quando l'automezzo viene impegnato dal committente con esplicita convenzione per una intera giornata di otto ore purchè complessivamente si percorra un massimo di km. 50; in tutti gli altri casi si applicano quelle di cui alla Tabella I.

(3) Qualora la natura delle cose e altre ragioni non consentano di utilizzare l'intera portata utile dell'automezzo, oppure qualora sia sfruttata al massimo la capacità dell'automezzo con carico di materiale voluminoso, qualunque sia il peso corrispondente, le tariffe di cui alle precedenti tabelle verranno calcolate su tutta la portata utile dell'automezzo stesso.

(4) Le frazioni di chilometro devono arrotondarsi in eccesso: valgono, cioè, per un intero chilometro.

(5) La percorrenza va calcolata computando i chilometri che, per la via più breve, separano l'autorimessa dell'automezzo dal posto di scarico delle cose trasportate. Viceversa per il ritorno. Deve intendersi per via più breve quella che comprende la circonvallazione e/o le eventuali necessarie deviazioni.

(6) Per il percorso di ritorno a vuoto si applicano le tariffe ridotte del 40 %.

(7) Quando uno stesso automezzo trasporta cose appartenenti a più di un committente, con destinazioni diverse sullo stesso percorso, la somma da corrispondere al vettore sarà calcolata in base all'intero percorso e alla portata utile dell'automezzo, tenendo conto dell'eventuale ritorno a vuoto. Detta somma sarà ripartita proporzionalmente al numero dei quintali-chilometro per ciascun cliente trasportato.

(8) Le tariffe di cui alle unite Tabelle sono comprensive del perditempo necessario alle operazioni di carico e scarico, che devono effettuarsi nel tempo massimo di 80 q.li all'ora per gli autotreni e di 40 q.li all'ora per gli altri automezzi. Per ogni mezz'ora in più l'utente è tenuto a corrispondere:

— L. 130 per gli autotreni pesanti;
— L. 85 per gli autotreni medi;
— L. 70 per gli autocarri pesanti;
— L. 40 per gli autocarri medi;
— L. 25 per gli autocarri leggeri.

(9) La durata del servizio deve calcolarsi dal momento in cui l'automezzo lascia l'autorimessa a quello in cui vi giunge di ritorno, senza tener conto delle perdite di tempo imputabili al vettore.

(10) Le presenti condizioni e tariffe non sostituiscono le preesistenti convenzioni e le tariffe già in vigore più favorevoli per i committenti del trasporto.

(11) I contratti in corso, ove non contengano condizioni più favorevoli per il committente del trasporto, si intendono decaduti dal giorno stesso, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle presenti condizioni e tariffe; in caso contrario conservano la loro validità fino al termine massimo di un mese dopo la suddetta pubblicazione.

Il capo dei Servizi del commercio
Scorti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
2000

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, numero 162, concernente il regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1944, n. 42 - serie speciale - all'art. 4, terza linea, ove è detto: « ... Forze armate italiane... » ecc., devesi leggere: « ... Forze armate alleate... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 42 del 1° agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 43 del 5 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

7 AUG Recd

6

DISTRIBUTION LIST FOR GAZETTE UNOFFICIAL.

A.F.H.Q., M.G.S., Legal Adviser	....	....	1
G.S.C., A.F.H.Q. Civil Affairs Branch for Chief Legal Adviser	....	.....	6
S.L.O., R.C., A.A.C., 5th Army	....	.....	1
S.L.O., R.C., A.A.C., 8th Army	....	....	1
R.C., ROME Region	....	....	3
P.L.O. (thru R.C.), ROME Region	....	....	1
R.C., Region 1	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 1	....	....	1
R.C., Region 2	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 2	....	....	1
R.C., Region 3	....	....	10
R.L.O. (thru R.C.) Region 3	....	....	1
R.C., Region 4	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 4	....	....	1
R.C., Region 5	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 5	....	....	1
R.C., Region 6	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 6	....	....	1
R.C., Region 7	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 7	....	....	1
R.C. Region 8	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 8	....	....	1
R.C., Region 9	....	....	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 9	....	....	1
Chief Commissioner (thru Secy Gen)		....	1
Deputy Chief Commissioner	....	....	1
Vice President Admin Sec	....	....	8
Provincial Legal Officer, Naples Province			1
" " " Benevento Province			1
" " " Avellino Province			1
" " " Campobasso Province			1
" " " Foggia Province			1
" " " Frosinone Province			1
" " " Littoria Province			1
" " " Chieti Province			1
" " " Pescara Province			1
" " " Aquila Province			1
O.S.S. R & A Branch, H.Q., A.M.I. Naples			2
Major Sir R. H. Magnus, Conducting Officer			1

Education Sub-Commission	....	....	10
Vice President, Economic Section	...	....	11
Executive Commissioner (for R.C. & M.G. Section			7
Joint Directors, Political Section ..		....	2
Army Sub-Commission	....	....	1
Navy Sub-Commission	....	....	1
Air Sub-Commission	....	....	1
Communications Sub-Commission	....	....	1
War Material Disposal Sub-Commission		....	1
P.R.O., H.Q., A.C.C.	....	....	1

2002

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

R.C., Region 1	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 1	1
R.C., Region 2	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 2	1
R.C., Region 3	10
R.L.O. (thru R.C.) Region 3	1
R.C., Region 4	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 4	1
R.C., Region 5	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 5	1
R.C., Region 6	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 6	1
R.C., Region 7	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 7	1
R.C.,Region 8	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 8	1
R.C., Region 9	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 9	1
Chief Commissioner (thru Secy Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Sec	8
Provincial Local Officer, Naples Province	1
" " " Benevento Province	1
" " " Avellino Province	1
" " " Campobasso Province	1
" " " Foggia Province	1
" " " Frosinone Province	1
" " " Littoria Province	1
" " " Chieti Province	1
" " " Pescara Province	1
" " " Aquila Province	1
O.S.S. R & A Branch, H.Q., A.C.I. Naples	2
Major Sir B. H. Magnus, Conducting Officer	1
Education Sub-Commission	10
Vice President, Economic Section	11
Executive Commissioner (for R.C. & M.G. Section	7
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
P.R.O., H.Q., A.C.C.	1
Information Division, H.Q., A.C.C.	1
Mr. Sanchez, Library of U.S. Congress	2
A.C.C. Legal Liaison Officer CATANIA	1
" " " " MESSINA	1
" " " " PALERMO	1
" " " " BARI	1
" " " " CATANZARO	1
" " " " BRINDISI	1
" " " " REGGIO CALABRIA	1
" " " " POTENZA	1
" " " " TARANTO	1

8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2004

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

6A

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

/eap

ACC/4010/1

7 Aug 44

MEMORANDUM:

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 43 of 5 Aug 44

TO : See Distribution List

This issue of Gazzetta ufficiale contains the following law :-

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom, 3 Aug 1944, No. 165.

Repeal of benefits of pensions and other allowances granted to members of the dissolved Voluntary Militia for National Safety (M.V.S.N.) and its specialist branches and to citizens with fascist merits.

NOTE: NO returns by sub-commissions are required in respect of this issue of Gazzetta Officiale. At the advance request of the Finance Sub-Commission the only decree contained in GU No 43 will be implemented in GU No 44.

Richard H Wilmer

RICHARD H. WILMER,
Colonel, C.A.C.
Acting Chief Legal Officer.

7

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 5 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . { Abbonamento anno. . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . { Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste. Pag. 271

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 271

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 marzo 1924, n. 482;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 21 marzo 1926, n. 454;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1931, n. 62, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 giugno 1931, n. 777;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per la guerra, per la marina, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente: « Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922 ed ai mutilati per la stessa causa, nello stesso periodo, nonchè ai militi della M.V.S.N. mutilati in servizio e alle famiglie dei caduti nell'adempimento del loro volontario dovere » e successive modificazioni ed estensioni;

legge 21 marzo 1926, n. 454, concernente: « Estensioni ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra » e successive modificazioni;

legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente: « Estensione agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra » e successive modificazioni;

R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 162, concernente: « Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità ».

Tuttavia restano in vigore di tale ultimo provvedimento soltanto i primi due commi dell'art. 7 che prevedono l'istituzione alla dipendenza del Ministero dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2005

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 5 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . { Abbonamento annuo . . L. 160 — / Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste. Pag. 27

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 27

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1944, n. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 marzo 1924, n. 482;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 24 marzo 1936, n. 451;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1931, n. 62, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 giugno 1931, n. 777;

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1282;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16 I;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per la guerra, per la marina, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati i seguenti provvedimenti:

legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente: «Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922 ed ai mutilati per la stessa causa, nello stesso periodo, nonchè ai militi della M.V.S.N. mutilati in servizio e alle famiglie dei caduti nell'adempimento del loro volontario dovere» e successive modificazioni ed estensioni;

legge 21 marzo 1930, n. 454, concernente: «Estensioni ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra» e successive modificazioni;

legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente: «Estensione agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra» e successive modificazioni;

R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102, concernente: «Trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità».

Tuttavia restano in vigore di tale ultimo provvedimento soltanto i primi due commi dell'art. 7 che prevedono l'istituzione, alla dipendenza del Ministero della guerra, di una commissione militare per lo scioglimento della M.V.S.N. e l'attribuzione dei compiti relativi allo scioglimento della milizia artiglieria marittima.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2006

Art. 2.

Le pensioni e gli assegni di guerra o privilegiati ordinari, diretti o indiretti, liquidati prima dell'entrata in vigore del presente decreto in forza della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modificazioni ed estensioni, e le pensioni eventualmente liquidate in base al decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102, sono revocati.

A favore dei pensionati che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre 1925, n. 2275, abbiano optato per il trattamento di pensione stabilito dall'articolo stesso, è fatto salvo il diritto di richiedere la liquidazione della pensione normale spettante per i servizi resi allo Stato o ad enti pubblici.

Art. 3.

L'Opera di previdenza della milizia, eretta in ente morale con R. decreto 27 marzo 1924, n. 482, è sciolta. La relativa liquidazione è affidata al Ministero del tesoro.

Le operazioni di liquidazione della « Sezione per indennità e sussidi » dell'ente suddetto devono tenersi distinte da quelle della « Sezione per assegni vitalizi » a carico della quale dovranno porsi i rimborsi di cui al successivo articolo quattro. Qualora il patrimonio della « Sezione assegni vitalizi » non risultasse sufficiente per effettuare i rimborsi predetti, potrà all'uopo essere utilizzato quello risultante dalla liquidazione dell'altra sezione.

Le attività residuate dopo esaurita la liquidazione di entrambe le Sezioni sono devolute allo Stato.

Art. 4.

Gli iscritti all'Opera di previdenza della milizia decadono da tutti i diritti contemplati in loro favore dagli statuti delle due Sezioni dell'opera stessa.

E' soltanto consentito il rimborso, senza interessi, dei contributi personali effettivamente rilasciati a favore della « Sezione assegni vitalizi » della soppressa opera. Qualora l'ammontare complessivo di detti contributi superi le L. 1000, il rimborso verrà effettuato in rate mensili di importo non superiore a tale cifra.

Per ottenere il rimborso di cui al precedente comma, gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero del tesoro, entro un anno dalla cessazione delle ostilità, sotto pena di decadenza.

Nei casi in cui è già stato provveduto alla liquidazione dell'assegno vitalizio, l'ammontare complessivo degli assegni erogati dovrà essere detratto dall'importo dei contributi da rimborsare ai sensi del precedente secondo comma.

Art. 5.

Le pensioni e gli assegni di guerra, diretti o di reversibilità, concessi agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. ed alle rispettive famiglie per eventi verificatisi in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna sono revocati.

Art. 6.

Agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. in luogo del normale trattamento di quiescenza una pensione in rapporto al grado militare ricoperto. Le pensioni già liquidate in base a detta facoltà sono revocate.

Art. 7.

Al personale della milizia ferroviaria, della milizia postelegrafonica, della milizia stradale, della milizia portuaria e della milizia forestale che viene eliminato dal servizio in dipendenza dello scioglimento delle milizie stesse spetta il trattamento di quiescenza previsto dalle disposizioni in vigore.

Peraltro nei confronti degli ufficiali equiparati al grado di maggiore o superiori è sospesa la liquidazione della pensione eventualmente spettante e, del pari, viene sospeso, per i gradi anzidetti, il pagamento delle pensioni già liquidate, in attesa che sia proceduto agli accertamenti necessari per stabilire che i gradi predetti non siano stati raggiunti o conseguiti per interferenze politiche, benemerenze fasciste o provenienza dalla M.V.S.N.

Tali accertamenti saranno eseguiti dalle Amministrazioni interessate le quali, ove nulla abbiano da rilevare, ai sensi del precedente comma, riconosceranno o confermeranno la validità dei servizi prestati agli effetti della pensione.

In caso contrario le pensioni saranno liquidate o revisionate considerando, sia agli effetti della valutazione dei servizi, che della formazione della media triennale, soltanto la carriera percorsa fino al grado o stipendio che risulti regolarmente raggiunto.

Art. 8.

Le pensioni e gli assegni straordinari vitalizi concessi con leggi speciali dal 28 ottobre 1922 in poi a titolo di benemerenze fasciste sono revocate.

Con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno determinate le pensioni e gli assegni che, in ottemperanza a quanto disposto dal precedente comma, devono essere soppressi.

Art. 9.

Contro i provvedimenti adottati in virtù delle disposizioni contenute nel presente decreto è ammesso ricorso alla speciale Commissione istituita in base al successivo art. 10.

Nell'interesse dell'Amministrazione il ricorso può essere presentato dal Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Art. 10.

E' istituita una speciale Commissione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo precedente.

Detta Commissione è così composta:

da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 3°, presidente;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
2007

dinari, diretti o indiretti, liquidati prima dell'entrata in vigore del presente decreto in forza della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e successive modificazioni ed estensioni e le pensioni eventualmente liquidate in base al decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102, sono revocati.

A favore dei pensionati che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge 24 dicembre 1925, n. 2275, abbiano optato per il trattamento di pensione stabilito dall'articolo stesso, è fatto salvo il diritto di richiedere la liquidazione della pensione normale spettante per i servizi resi allo Stato o ad enti pubblici.

Art. 3.

L'Opera di previdenza della milizia, eretta in ente morale con R. decreto 27 marzo 1924, n. 482, è sciolta. La relativa liquidazione è affidata al Ministero del tesoro.

Le operazioni di liquidazione della « Sezione per indennità e sussidi » dell'ente suddetto devono tenersi distinte da quelle della « Sezione per assegni vitalizi » a carico della quale dovranno porsi i rimborsi di cui al successivo articolo quattro. Qualora il patrimonio della « Sezione assegni vitalizi » non risultasse sufficiente per effettuare i rimborsi predetti, potrà all'uopo essere utilizzato quello risultante dalla liquidazione dell'altra sezione.

Le attività residuate dopo esaurita la liquidazione di entrambe le Sezioni sono devolute allo Stato.

Art. 4.

Gli iscritti all'Opera di previdenza della milizia decadono da tutti i diritti contemplati in loro favore dagli statuti delle due Sezioni dell'opera stessa.

E' soltanto consentito il rimborso, senza interessi, dei contributi personali effettivamente rilasciati a favore della « Sezione assegni vitalizi » della soppressa opera. Qualora l'ammontare complessivo di detti contributi superi le L. 1000, il rimborso verrà effettuato in rate mensili di importo non superiore a tale cifra.

Per ottenere il rimborso di cui al precedente comma, gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero del tesoro, entro un anno dalla cessazione delle ostilità, sotto pena di decadenza.

Nei casi in cui è già stato provveduto alla liquidazione dell'assegno vitalizio, l'ammontare complessivo degli assegni erogati dovrà essere detratto dall'importo dei contributi da rimborsare ai sensi del precedente secondo comma.

Art. 5.

Le pensioni e gli assegni di guerra, diretti o di riversibilità, concessi agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. ed alle rispettive famiglie per eventi verificatisi in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna sono revocati.

Art. 6.

E' abrogata la facoltà concessa ai Ministri competenti dal secondo periodo del terzo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, di conliquidate in base a detta facoltà sono revocate.

Art. 7.

Al personale della milizia ferroviaria, della milizia postelegrafonica, della milizia stradale, della milizia portuaria e della milizia forestale che viene eliminato dal servizio in dipendenza dello scioglimento delle milizie stesse spetta il trattamento di quiescenza previsto dalle disposizioni in vigore.

Peraltro nei confronti degli ufficiali equiparati al grado di maggiore o superiori è sospesa la liquidazione della pensione eventualmente spettante e, dei pari, viene sospeso, per i gradi anzidetti, il pagamento delle pensioni già liquidate, in attesa che sia proceduto agli accertamenti necessari per stabilire che i gradi predetti non siano stati raggiunti o conseguiti per interferenze politiche, benemerenze fasciste o provenienza dalla M.V.S.N.

Tali accertamenti saranno eseguiti dalle Amministrazioni interessate le quali, ove nulla abbiano da rilevare, ai sensi del precedente comma, riconosceranno o confermeranno la validità dei servizi prestati agli effetti della pensione.

In caso contrario le pensioni saranno liquidate o revisionate considerando, sia agli effetti della valutazione dei servizi, che della formazione della media triennale, soltanto la carriera percorsa fino al grado o stipendio che risulti regolarmente raggiunto.

Art. 8.

Le pensioni e gli assegni straordinari vitalizi concessi con leggi speciali dal 28 ottobre 1922 in poi a titolo di benemerenze fasciste sono revocate.

Con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno determinate le pensioni e gli assegni che, in ottemperanza a quanto disposto dal precedente comma, devono essere soppressi.

Art. 9.

Contro i provvedimenti adottati in virtù delle disposizioni contenute nel presente decreto è ammesso ricorso alla speciale Commissione istituita in base al successivo art. 10.

Nell'interesse dell'Amministrazione il ricorso può essere presentato dal Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Art. 10.

E' istituita una speciale Commissione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo precedente.

Detta Commissione è così composta:

da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 3°, presidente;

da un consigliere di Stato e da un consigliere della Corte dei conti, membri;

un funzionario di grado non inferiore all'8° dei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno eserciterà le funzioni di segretario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785616
2008

La Commissione è nominata con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; essa decide a maggioranza di voti e le sue decisioni non sono soggette ad alcun gravame.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per le pensioni ed assegni in corso, la cessazione dei pagamenti avrà luogo dalla prima rata in scadenza dopo la pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — MANCINI — CERABONA — GUELO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 75. — MARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti e gli altri provvedimenti contenuti nel numero 40 del 27 luglio 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sotto indicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 29 luglio 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE,
Commissario Esecutivo.

REGIO DECRETO 2 giugno 1944, n. 156.

Aumento del trattamento tavola alle mense di bordo previsto dalla tabella E annessa al Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4 AUG Recd

20

5 8 S.S.

5

DISTRIBUTION LIST FOR GAZETTA UFFICIALE.

A.D.M.G., M.G.S., Legal Adviser	1
G.M.G., M.G.F. Civil Affairs Branch for Chief Legal Adviser	6
S.L.O., H.Q., A.M.G., 5th Army	1
S.L.O., H.Q., A.M.G., 8th Army	1
R.C., ROME Region	3
R.L.O. (thru R.C.), ROME Region	1
R.C., Region 1	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 1	1
R.C., Region 2	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 2	1
R.C., Region 3	10
R.L.O. (thru R.C.) Region 3	1
R.C., Region 4	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 4	1
R.C., Region 5	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 5	1
R.C., Region 6	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 6	1
R.C., Region 7	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 7	1
R.C., Region 8	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 8	1
R.C., Region 9	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 9	1
Chief Commissioner (thru Secy Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Sec	8
Provincial Legal Officer, Naples Province	1
" " " Benevento Province	1
" " " Avellino Province	1
" " " Campobasso Province	1
" " " Foggia Province	1
" " " Frosinone Province	1
" " " Littoria Province	1
" " " Chieti Province	1
" " " Pescara Province	1
" " " Aquila Province	1
C.S.S. R & A Branch, H.Q., A.A.I. Naples	2
Major Sir P. M. Magnus, Conducting Officer	1
Education Sub-Commission ,...	10
Vice President, Economic Section	11
Executive Commissioner (for R.C. & M.C. Section	7
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
P.R.O., H.Q., A.C.C.	1

2010
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

R.C., ROME Region	5
R.L.O. (thru R.C.), ROME Region	1
R.C., Region 1	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 1	1
R.C., Region 2	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 2	1
R.C., Region 3	10
R.L.O. (thru R.C.) Region 3	1
R.C., Region 4	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 4	1
R.C., Region 5	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 5	1
R.C., Region 6	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 6	1
R.C., Region 7	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 7	1
R.C.,Region 8	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 8	1
R.C., Region 9	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 9	1
Chief Commissioner (thru Secy Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Sec	8
Provincial Legal Officer, Naples Province	1
" " " Benevento Province	1
" " " Avellino Province	1
" " " Campobasso Province	1
" " " Foggia Province	1
" " " Frosinone Province	1
" " " Littoria Province	1
" " " Chieti Province	1
" " " Pescara Province	1
" " " Aquila Province	1
C.S.S. R & A Branch, H.Q., A.C.C. Naples	2
Major Sir P. M. Magnus, Conducting Officer	1

Education Sub-Commission	10
Vice President, Economic Section	11
Executive Commissioner (for P.C. & M.C. Section	7
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
P.R.O., H.Q., A.C.C.	1
Information Division, H.Q., A.C.C.	1
Mr. Sanchez, Library of U.S. Congress	2
A.C.C. Legal Liaison Officer CATANIA	1
" " " " MESSINA	1
" " " " PALERMO	1
" " " " BARI	1
" " " " CATANZARO	1
" " " " BRINDISI	1
" " " " REGGIO CALABRIA	1
" " " " POTENZA	1
" " " " TARANTO	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ref ACC/4010/L

aug-3-44

4

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 1° agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 56-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 200	All'Estero	Abb. anno	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 120	All'Estero	Abb. anno	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abbonamento annuo . . L. 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 160.
Riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano su territori già sottoposti all'Amministrazione militare alleata. Pag. 267

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 161.
Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano . . . . . Pag. 268

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 162.
Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana . . . . . Pag. 268

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 163.
Soppressione del Ministero per la cultura popolare e istituzione di un Sottosegretariato per la stampa e le informazioni . . . . . Pag. 269

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 164.
Formula da usarsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re . . . . . Pag. 270

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . Pag. 270

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 150.

Riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano su territori già sottoposti all'Amministrazione militare alleata.

UMBERTO DI SAVOIA

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per l'istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, pel tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 20 luglio 1944 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei seguenti territori fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata:

territori delle provincie di Campobasso, Foggia, Benevento, Avellino e Napoli (escluso il territorio del comune di Napoli).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785012

2012

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 1° agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 59-139 51-236 51-534

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 360	All'Estero	Abb. annuo	L. 600
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 300
	» trimestrale	» 80		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo	L. 100 —	All'Estero	Abbonamento annuo	L. 200 —
	Un fascicolo Prezzi vari			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 28-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 150.
Riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano su territori già sottoposti all'Amministrazione militare alleata. Pag. 267

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 151.
Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano . . . . . Pag. 268

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 152.
Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana . . . . . Pag. 268

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 163.
Soppressione del Ministero per la cultura popolare e istituzione di un Sottosegretariato per la stampa e le informazioni . . . . . Pag. 269

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 164.
Formula da usarsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re . . . . . Pag. 270

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti . . . . Pag. 270

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 150.

Riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano su territori già sottoposti all'Amministrazione militare alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (a) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1943, n. 2 13, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per l'istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, pel tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 20 luglio 1944 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei seguenti territori fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata:

territori delle provincie di Campobasso, Foggia, Benevento, Avellino e Napoli (escluso il territorio del comune di Napoli).

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 20 luglio 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 36. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 161.

Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'Amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria, il commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A tutti i territori che sono o ritorneranno sotto la Amministrazione del Governo italiano si applicano le disposizioni di cui al R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 36. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 162.

Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, riguardante provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, sulla sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, sulla istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, pel tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In ogni caso di cessazione del Governo Militare Alleato si applicheranno le seguenti norme.

Con la cessazione dell'Amministrazione Militare Alleata non avranno più vigore nei territori italiani ad essa già sottoposti, tutti i proclami e le ordinanze finora emanati dal Governatore militare delle Forze Alleate o dai suoi delegati.

Resta ferma l'efficacia degli atti o fatti compiuti dalle Autorità Militari Alleate di cui al comma che precede, in virtù di detti proclami ed ordinanze, compresi le nomine e i licenziamenti da uffici pubblici o privati, cui sarà riconosciuta, in ogni caso, piena va-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
2014

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 58. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 161.

Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'Amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria, il commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A tutti i territori che sono o ritorneranno sotto la Amministrazione del Governo italiano si applicano le disposizioni di cui al R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno a serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 58. — MASI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 162.

Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione italiana di territori già sottoposti al predetto Governo;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, riguardante provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, sulla sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, sulla istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, pel tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In ogni caso di cessazione del Governo Militare Alleato si applicheranno le seguenti norme.

Con la cessazione dell'Amministrazione Militare Alleata non avranno più vigore nei territori italiani ad essa già sottoposti, tutti i proclami e le ordinanze finora emanati dal Governatore militare delle Forze Alleate o dai suoi delegati.

Resta ferma l'efficacia degli atti o fatti compiuti dalle Autorità Militari Alleate di cui al comma che precede, in virtù di detti proclami ed ordinanze, compresi le nomine e i licenziamenti da uffici pubblici o privati, cui sarà riconosciuta, in ogni caso, piena validità agli effetti di legge, come se compiuti dal Governo Italiano.

Lo stato giuridico ed economico di coloro che siano stati assunti a pubblici uffici dal Governo Militare Alleato sarà regolato a norma delle leggi italiane.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
2015

Art. 2.

Resta egualmente ferma l'efficacia delle sentenze pronunciate dai Tribunali militari alleati che ad ogni effetto avranno valore come se pronunciate da Tribunali italiani, a meno che non siano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o col consenso della Commissione Alleata.

I procedimenti presso i Tribunali militari alleati per i reati precedentemente commessi, previsti dai proclami o dalle ordinanze di cui all'art. 1, saranno continuati e definiti da detti Tribunali ai sensi di dette norme.

Art. 3.

Chiunque entro il territorio sotto l'Amministrazione del Governo italiano compia atti ostili o commetta delitti contro il patrimonio in danno delle Forze Militari Alleate o dei membri di esse o dei funzionari rappresentanti od agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni sediziose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o aiutino il nemico è giudicato dall'Autorità giudiziaria italiana a norma delle leggi penali italiane.

E' però riconosciuta la competenza dei Tribunali Militari Alleati nei casi in cui essi ritengano di dover avocare a sè la cognizione di tali giudizi. In detta ipotesi i Tribunali Militari Alleati seguono la propria procedura, ma applicano le leggi penali italiane.

Nella ipotesi di cui al primo comma, qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, tranne che si tratti di un ufficiale o di un alto funzionario italiano.

In tal caso, salvo ragioni di speciale urgenza, il Governo Italiano o la competente superiore autorità locale viene richiesta di provvedere a quanto sia necessario.

Art. 4.

Qualora nel territorio sotto l'Amministrazione del Governo italiano vengano istituite da parte delle Forze Armate Italiane zone militari, sarà riservato alle stesse, nell'ambito di dette zone, anche ogni potere di polizia, compreso quello di emanare ed applicare in esse regolamenti od ordinanze.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 20 luglio 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 163.

Soppressione del Ministero per la cultura popolare e istituzione di un Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 settembre 1934, n. 1434, che istituiva il Sottosegretariato di Stato per la stampa e propaganda;

Visto il R. decreto 24 giugno 1935, n. 1069, che elevava il Sottosegretariato predetto a Ministero per la stampa e propaganda;

Visti i Regi decreti 3 febbraio 1936, n. 439, 3 febbraio 1936, n. 447, 24 settembre 1936, n. 1834, 11 gennaio 1937, n. 3 e 22 aprile 1937, n. 571, contenenti disposizioni circa le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero stesso;

Visto il R. decreto 27 maggio 1937, n. 752, col quale la denominazione di Ministero per la stampa e propaganda veniva modificata in quella di « Ministero per la cultura popolare »;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuta la opportunità di sopprimere il Ministero per la cultura popolare e di devolverne le attribuzioni e i servizi ad un Sottosegretariato di Stato alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero per la cultura popolare è soppresso.

Art. 2.

E' istituito alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, il « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni ».

Art. 3.

Al Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni sono devoluti tutte le attribuzioni e i poteri, demandati dalle disposizioni vigenti al Ministero per la cultura popolare.

Il personale del soppresso Ministero passa alle dipendenze del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

Art. 4.

Con successivi decreti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263, sarà provveduto al riordinamento dei servizi del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Resta egualmente ferma l'efficacia delle sentenze pronunciate dai Tribunali militari alleati che ad ogni effetto avranno valore come se pronunciate da Tribunali italiani, a meno che non siano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o col consenso della Commissione Alleata.

I procedimenti presso i Tribunali militari alleati per i reati precedentemente commessi, previsti dai proclami o dalle ordinanze di cui all'art. 1, saranno continuati e definiti da detti Tribunali ai sensi di dette norme.

Art. 3.

Chiunque entro il territorio sotto l'Amministrazione del Governo italiano compia atti ostili o commetta delitti contro il patrimonio in danno delle Forze Militari Alleate o dei membri di esse o dei funzionari rappresentanti od agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni sediziose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o aiutino il nemico è giudicato dall'Autorità giudiziaria italiana a norma delle leggi penali italiane.

E' però riconosciuta la competenza dei Tribunali Militari Alleati nei casi in cui essi ritengano di dover avocare a sè la cognizione di tali giudizi. In detta ipotesi i Tribunali Militari Alleati seguono la propria procedura, ma applicano le leggi penali italiane.

Nella ipotesi di cui al primo comma, qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, tranne che si tratti di un ufficiale o di un alto funzionario italiano.

In tal caso, salvo ragioni di speciale urgenza, il Governo Italiano o la competente superiore autorità locale viene richiesta di provvedere a quanto sia necessario.

Art. 4.

Qualora nel territorio sotto l'Amministrazione del Governo italiano vengano istituite da parte delle Forze Armate Italiane zone militari, sarà riservato alle stesse, nell'ambito di dette zone, anche ogni potere di polizia, compreso quello di emanare ed applicare in esse regolamenti od ordinanze.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 20 luglio 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 57. — MASI

tuzione di un Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 settembre 1934, n. 1434, che istituiva il Sottosegretariato di Stato per la stampa e propaganda;

Visto il R. decreto 24 giugno 1935, n. 1069, che elevava il Sottosegretariato predetto a Ministero per la stampa e propaganda;

Visti i Regi decreti 3 febbraio 1936, n. 439, 3 febbraio 1936, n. 447, 24 settembre 1936, n. 1834, 11 gennaio 1937, n. 3 e 22 aprile 1937, n. 571, contenenti disposizioni circa le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero stesso;

Visto il R. decreto 27 maggio 1937, n. 752, col quale la denominazione di Ministero per la stampa e propaganda veniva modificata in quella di « Ministero per la cultura popolare »;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuta la opportunità di sopprimere il Ministero per la cultura popolare e di devolverne le attribuzioni e i servizi ad un Sottosegretariato di Stato alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero per la cultura popolare è soppresso.

Art. 2.

E' istituito alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, il « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni ».

Art. 3.

Al Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni sono devoluti tutte le attribuzioni e i poteri, demandati dalle disposizioni vigenti al Ministero per la cultura popolare.

Il personale del soppresso Ministero passa alle dipendenze del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

Art. 4.

Con successivi decreti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263, sarà provveduto al riordinamento dei servizi del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

2017
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765016

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 50. — MAGI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 161.

Formula da usarsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La formula da usarsi nelle sentenze della autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re è stabilita come segue:

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio* 78. — MAGI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica:

1) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 27, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 13. — Testa.

2) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 28, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 14. — Testa.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 29, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 22. — Testa.

4) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 42, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 33. — Testa.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 44, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 34. — Testa.

6) R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 45, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 15. — Testa.

7) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 46, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 16. — Testa.

8) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 12. — Zanca.

9) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 13. — Zanca.

10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 54, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 14. — Zanca.

11) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 66, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 17. — Testa.

12) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 67, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 18. — Testa.

13) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 75, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 35. — Testa.

14) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 19. — Testa.

15) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 77, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 36. — Testa.

16) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 20. — Testa.

17) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Marina n. 1, foglio 7. — Cillo.

18) R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 95, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 21. — Testa.

19) R. decreto-legge 8 aprile 1944, n. 99, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 37. — Testa.

20) R. decreto-legge 8 aprile 1944, n. 100, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 22. — Testa.

21) R. decreto-legge 21 marzo 1944, n. 103, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 15. — Zanca.

22) R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 121, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 16. — Zanca.

23) R. decreto 5 aprile 1944, n. 122, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 17. — Zanca.

24) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 124, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Marina n. 1,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016 2018

decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 50. — MARI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 164.

Formula da usarsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La formula da usarsi nelle sentenze della autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re è stabilita come segue:

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 55. — MARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte dei conti comunica:

I sottoelencati provvedimenti, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi a registrazione presso questa Sezione:

1) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 28, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 13. — Testa.

2) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 28, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 14. — Testa.

3) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 29, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 22. — Testa.

4) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 42, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 23. — Testa.

5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 44, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 24. — Testa.

6) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 45, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 15. — Testa.

7) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 46, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 16. — Testa.

8) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 52, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 12. — Zanca.

9) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 53, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 13. — Zanca.

10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 54, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 14. — Zanca.

11) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 66, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 17. — Testa.

12) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 67, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 18. — Testa.

13) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 75, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 35. — Testa.

14) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 19. — Testa.

15) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 77, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 36. — Testa.

16) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 20. — Testa.

17) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Marina n. 1, foglio 7. — Cillo.

18) R. decreto-legge 20 marzo 1944, n. 94, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 21. — Testa.

19) R. decreto-legge 8 aprile 1944, n. 99, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 37. — Testa.

20) R. decreto-legge 8 aprile 1944, n. 100, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 22. — Testa.

21) R. decreto-legge 21 marzo 1944, n. 103, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 15. — Zanca.

22) R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 121, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 16. — Zanca.

23) R. decreto 5 aprile 1944, n. 122, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 17. — Zanca.

24) R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 124, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944, Registro Marina n. 1, foglio 8. — Cillo.

Roma, 25 luglio 1944.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016
2019

DISTRIBUTION LIST FOR GAZETTA UFFICIALE.

A.F.H.Q., M.G.S., Legal Adviser	1
G.H.Q., A.E.F. Civil Affairs Branch for Chief Legal Adviser	6
S.L.O., H.Q., A.M.G., 5th Army	1
S.L.O., H.Q., A.M.G., 8th Army	1
R.C., ROME Region	3
R.L.O. (thru R.C.), ROME Region	1
R.C., Region 1	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 1	1
R.C., Region 2	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 2	1
R.C., Region 3	10
R.L.O. (thru R.C.) Region 3	1
R.C., Region 4	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 4	1
R.C., Region 5	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 5	1
R.C., Region 6	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 6	1
R.C., Region 7	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 7	1
R.C., Region 8	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 8	1
R.C., Region 9	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 9	1
Chief Commissioner (thru Secy Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Sec	8
Provincial Legal Officer, Naples Province	1
" " " Benevento Province	1
" " " Avellino Province	1
" " " Campobasso Province	1
" " " Foggia Province	1
" " " Frosinone Province	1
" " " Littoria Province	1
" " " Chieti Province	1
" " " Pescara Province	1
" " " Aquila Province	1
C.S.S. R & A Branch, H.Q., A.M.I. Naples	2
Major Sir P. M. Magnus, Conducting Officer	1
Education Sub-Commission	10
Vice President, Economic Section	11
Executive Commissioner (for R.C. & M.C. Section	7
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
P.R.O., H.Q., A.C.S.	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

R.L.O. (thru R.C.), RCME Region	1
R.C., Region 1	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 1	1
R.C., Region 2	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 2	1
R.C., Region 3	10
R.L.O. (thru R.C.) Region 3	1
R.C., Region 4	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 4	1
R.C., Region 5	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 5	1
R.C., Region 6	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 6	1
R.C., Region 7	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 7	1
R.C., Region 8	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 8	1
R.C., Region 9	1
R.L.O. (thru R.C.) Region 9	1
Chief Commissioner (thru Secy Gen)	1
Deputy Chief Commissioner	1
Vice President Admin Sec	8
Provincial Legal Officer, Naples Province	1
" " " Benevento Province	1
" " " Avellino Province	1
" " " Campobasso Province	1
" " " Foggia Province	1
" " " Frosinone Province	1
" " " Littoria Province	1
" " " Chieti Province	1
" " " Pescara Province	1
" " " Aquila Province	1
C.S.S. R & A Branch, H.Q., A.A.I. Naples	2
Major Sir P. M. Magnus, Conducting Officer	1
Education Sub-Commission	10
Vice President, Economic Section	11
Executive Commissioner (for P.C. & M.G. Section	7
Joint Directors, Political Section	2
Army Sub-Commission	1
Navy Sub-Commission	1
Air Sub-Commission	1
Communications Sub-Commission	1
War Material Disposal Sub-Commission	1
P.R.O., H.Q., A.C.C.	1
Information Division, H.Q., A.C.C.	1
Mr. Sanchez, Library of U.S. Congress	2
A.C.C. Legal Liaison Officer CATANIA	1
" " " " MESSINA	1
" " " " PALERMO	1
" " " " BARI	1
" " " " CATANZARO	1
" " " " BRINDISI	1
" " " " REGGIO CALABRIA	1
" " " " POTENZA	1
" " " " TARANTO	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUBCOMMISSION
APO 394

/ap

ACC/4010/L
3 Aug 1944

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 42 of 1 Aug 1944.

TO : See Distribution List.

This issue of Gazzetta Ufficiale contains the following legislation:

a. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 20 July 1944, No.160.

Provisions regarding the return to the Italian Government of powers over territory previously subject to Allied Military Administration.

As of 0001 hrs 20 July 1944 all powers of government in the following Provinces return to Italian authorities : Campobasso, Foggia, Benevento, Avellino, Naples (excluding Naples Commune).

b. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 20 July 1944, No.161.

Provisions regarding economic and financial matters in territories subject to Administration of the Italian Government.

The provisions of RDL 11 Feb. 1944 No.32 shall apply to all territories which have been or will be restored to the Italian Government.

c. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 20 July 1944, No.162.

Legal status of territories restored to Italian Administration.

Slightly modified provisions of RDL 11 Feb. 1944 No. 31 are extended to each case of termination of Allied Military Government.

d. Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July 1944, No.163.

Suppressing the Ministry for popular culture and constituting an Office of the Undersecretary of State for press and information.

e. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July 1944, No.164.

Formula to be used in judgments of judicial authorities and in all other acts which must be headed in the name of the King.

The following formula shall be used:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

lation:

a. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 20 July 1944, No.160.

Provisions regarding the return to the Italian Government of powers over territory previously subject to Allied Military Administration.

As of 0001 hrs 20 July 1944 all powers of government in the following Provinces return to Italian authorities : Campobasso, Foggia, Benevento, Avellino, Naples (excluding Naples Commune).

b. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 20 July 1944, No.161.

Provisions regarding economic and financial matters in territories subject to Administration of the Italian Government.

The provisions of RDL 11 Feb. 1944 No.32 shall apply to all territories which have been or will be restored to the Italian Government.

c. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 20 July 1944, No.162.

Legal status of territories restored to Italian Administration.

Slightly modified provisions of RDL 11 Feb. 1944 No. 31 are extended to each case of termination of Allied Military Government.

d. Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July 1944, No.163.

Suppressing the Ministry for popular culture and constituting an Office of the Undersecretary of State for press and information.

e. Legislative Decree of the Lieutenant General of the Kingdom 3 July 1944, No.164.

Formula to be used in judgments of judicial authorities and in all other acts which must be headed in the name of the King.

The following formula shall be used:
Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno.

Note: Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in Military Government Territory by endorsement of the Executive Commissioner will file their returns through their competent Section not later than 1700 hours, Saturday, 5 August 1944; as the indorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the next issue of the G.U. returns received after this date will be too late for action. Nil returns will be rendered.

Richard H. Wilmer
RICHARD H. WILMER, COL.CAC.
Acting Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016